Manuale delle Accise 2007

Manuale delle Accise 2007

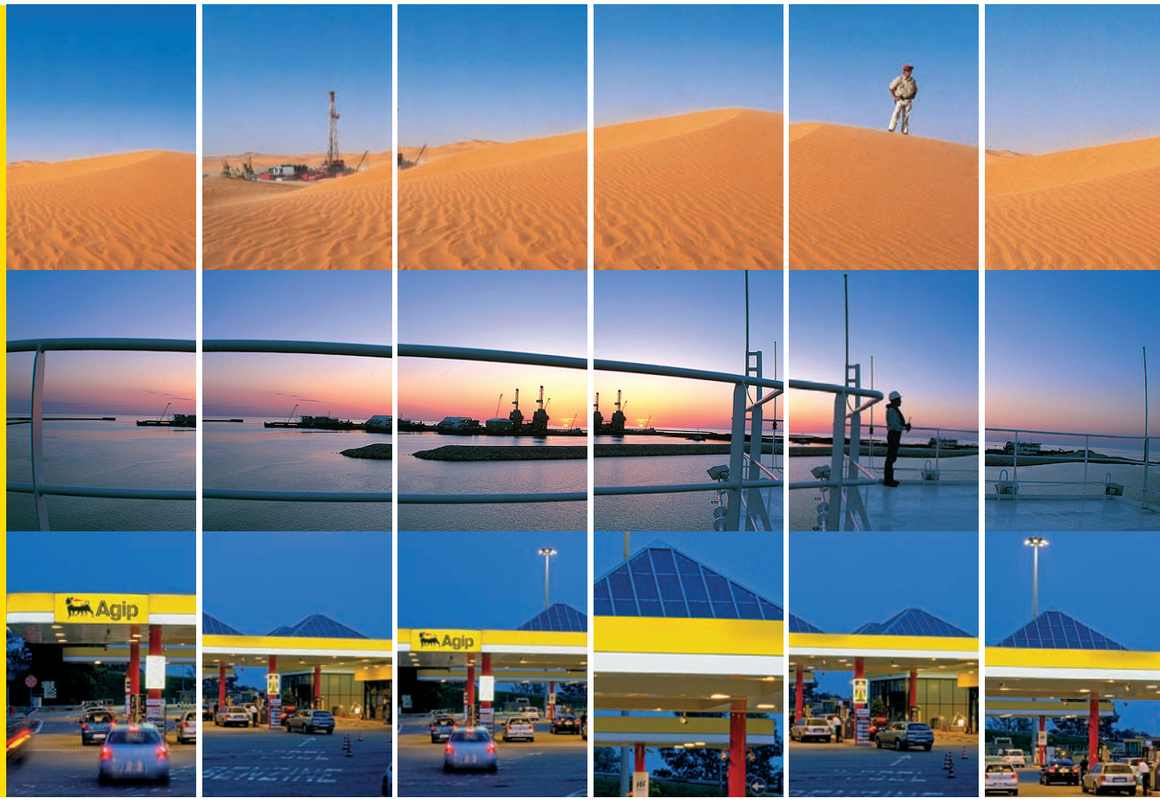

Eni S.p.A.
P.le Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
www.eni.it

A cura di:
Eni - Tributario Italia

Andrea Camerinelli
Responsabile Imposte di Fabbricazione,
Dogane e Concessioni

PREFAZIONE

Con l'attuazione della direttiva 2003/96/CE il quadro comunitario della fiscalità sull'energia ha subito rilevanti innovazioni; in particolare dal 1° giugno 2007 rientrano nel regime armonizzato delle accise, oltre ai tradizionali oli minerali e gas naturale, anche l'elettricità ed altri prodotti.

La sesta edizione del "Manuale delle Accise" viene pubblicata in concomitanza con tali innovazioni per dare un contributo a coloro che operano nel settore dell'energia all'interno e all'esterno del Gruppo Eni.

A tutti, buon lavoro.

Paolo Scaroni
Amministratore Delegato dell'Eni

INDICE GENERALE

Indice della normativa 1

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. 15

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Normativa comunitaria. 477

Normativa nazionale 553

Istruzioni ministeriali 765

APPENDICE

Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie - Le Commissioni Tributarie . 957

Tasse ecologiche - Carbon Tax 1069

Modello F24 1269

Ultimi provvedimenti di interesse 1291

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Normativa Comunitaria

Direttiva CEE n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992: Direttiva del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa 477
Direttiva CEE n. 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992: Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [abrogata dal 31.12.2003, ex Dir. n. 2003/96]
Direttiva CEE n. 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992: Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [abrogata dal 31.12.2003, ex Dir. n. 2003/96]
Regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992: relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo 505
Regolamento (CEE) N. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992: sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza 516
Regolamento (CEE) N. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993: che modifica il regolamento (CEE) n. 2719/92 relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo [riportato, ad integrazione, nel Reg. CEE n. 2719/92 dell'11.9.92]
Regolamento (CE) N. 31/96 della Commissione del 10 gennaio 1996: relativo al certificato di esenzione dalle accise 524
Direttiva n. 2003/96 del Consiglio del 27 ottobre 2003: Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 530
Direttiva 2004/74/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la Direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione [riportata, ad integrazione, nella Direttiva 2003/96/CE]
Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la Direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione [riportata, ad integrazione, nella Direttiva 2003/96/CE]
Direttiva 2004/106/CE del Consiglio del 16 novembre 2004 che modifica […] la direttiva 92/12/CEEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [riportata, ad integrazione, nella Direttiva 92/12/CEE]

Normativa Nazionale

Decreto 31 dicembre 1993: modalità per la concessione dei carburanti agevolati per le autoambulanze 553
Decreto 13 gennaio 1994: prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa 556
Decreto 29 marzo 1994: modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza 557

Decreto 17 maggio 1995, n. 322: regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa 561
Decreto 27 settembre 1995: modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 29 marzo 1994 concernente modalità di concessione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati dalle autovetture pubbliche da piazza [riportato, ad integrazione, nel decreto 29.3.94]
Decreto 16 novembre 1995, n. 577: regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie 575
Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210: regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise 581
Decreto 9 luglio 1996, n. 524: regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa 606
Decreto 17 settembre 1996, n. 557: regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi 620
Decreto 12 dicembre 1996, n. 689: regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi 632
Decreto 16 dicembre 1996, n. 692: regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici 638
Decreto 16 maggio 1997, n. 148: regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise [riportato, ad integrazione, nel decreto 25.3.96, n. 210]
D.M. 26 giugno 1997, n. 219: regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume . . 649
Decreto 18 settembre 1997, n. 383: regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono 650
Decreto 22 maggio 1998, n. 219: regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente agevolato [Le disposizioni di questo regolamento hanno cessato di avere efficacia dal 13.9.2003 – Ex art. 5 del Decreto 15.7.2003, n. 256] 654
Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 173: attuazione della direttiva 95/60 CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante 655
Decreto 13 gennaio 2000, n. 55: regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise 657
Decreto 24 febbraio 2000: determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa [abrogato con il decreto 26.2.2002]

Decreto 20 marzo 2000: caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione 667
*Decreto 11 dicembre 2000, n. 375: r*egolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. [Vedi ora il Decreto 14.12.01, n. 454]
Decreto 9 marzo 2001: modificazioni del decreto 24 febbraio 2000 di determinazione dei consumi medi nei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli [abrogato con il decreto 26.2.2002]
Decreto 27 marzo 2001, n. 153: Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene 669
Determinazione 2 maggio 2001: Modifiche al decreto 20 marzo 2000, concernente le caratteristiche tecniche delle emulsioni di oli da gas e olio combustibile denso con acqua, destinate alla trazione ed alla combustione [riportato, ad integrazione, nel decreto 20 marzo 2000]
Decreto 18 maggio 2001, n. 310: Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997) 699
Decreto 26 luglio 2001, n. 340: regolamento recante la soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa [riportato, ad integrazione, nel decreto 9 luglio 1996, n. 524]
Decreto Legge 3 agosto 2001, n. 313: Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura. 702
Decreto 14 dicembre 2001, n. 454: Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica 704
Decreto 26 febbraio 2002: Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa . . 715
Determinazione 8 agosto 2002: Sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica 724
Legge 7 aprile 2003, n. 80: Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale . . 726
Decreto 25 luglio 2003, n. 256: Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 730
Decreto MF del 10 ottobre 2003, n. 322: Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici . . . 735
Determinazione 16 febbraio 2004: Modifica della determinazione 8 agosto 2002, concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica [riportato, ad integrazione, nella determinazione dell'8.8.02]
Determinazione 2 settembre 2004: Modifica della formula di denaturazione del gasolio e dell'olio combustibile destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, prevista dal decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577 739
Legge 18 aprile 2005 n. 62: Legge Comunitaria 2004 741

Direttiva 13 maggio 2005: Denaturazione del gasolio per uso riscaldamento. Articolo 1, comma 9, decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 743
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26: Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 744
Determinazione Direttore A.D. Prot. 229 /UD del 27 febbario 2007: Modalità e termini per la trasmissione telematica dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta 763

Istruzioni Ministeriali

Circolare MF n. 335, prot. 1570/I del 30 dicembre 1992: Recepimento direttive comunitarie .. 765
Telescritto MF prot. n. 151 del 10 marzo 1993: Armonizzazione accise. Applicazione d.l. n. 513/92, reiterato con d.l. 47/93. Oli minerali 783
Circolare Minfinanze n. 15, prot. 9400301/III del 25 gennaio 1994: decreto 31 dicembre 1993 - modalità per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso 784
Circolare Minfinanze n. 32/D, prot. 9402212/III del 18 aprile 1994: decreto 29 marzo 1994 - modalità concessione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati dalle autovetture pubbliche da piazza 786
Telex Minfinanze prot. 9502421/VI del 22 maggio 1995: decreto 29 marzo 1994 - concessione mediante credito di imposta dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati dalle autovetture pubbliche da piazza 789
Circolare Minfinanze n. 210/D, prot. 9503188/VI del 20 luglio 1995: decreto 31 dicembre 1993 - modalità per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso 791
Circolare Minfinanze n. 219/D, prot. 300 del 7 agosto 1995: decreto 17 maggio 1995, n. 322 - regolamento per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa 793
Circolare Minfinanze n. 299/D, prot. 450/UDC-CM del 16 novembre 1995: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative 806
Circolare Minfinanze n. 11/D del 19 gennaio 1996: decreto 16 novembre 1995, n. 577 - regolamento per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie 818
Circolare MF n. 67 del 14 marzo 1996: Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa - Direttiva 94/74 CEE del 22 dicembre 1994 822
Circolare Minfinanze n. 106/D, prot. 315 del 30 aprile 1996: decreto 25 marzo 1996, n. 210 - regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise 824
Telex Minfinanze prot. 373 del 24 maggio 1996: decreto 25 marzo 1996, n. 210 - regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise - Ulteriori chiarimenti ... 832
Telex Minfinanze prot. n. 597 del 16 settembre 1996: DPR 14 agosto 1996, n. 472, relativo alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti 835
Circolare Minfinanze n. 252, prot. 646 del 16 ottobre 1996: decreto 9 luglio 1996, n. 524 - regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa 838

Circolare Minfinanze n. 266/D del 30 ottobre 1996: decreto 17 settembre 1996, n. 577 - regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi 849
Telegramma MF dell'8 gennaio 1997: Applicazione art. 4 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Chiarimenti 855
Circolare Minfinanze prot. 1049 del 14 febbraio 1997: decreto 16 dicembre 1996, n. 692 - regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici 856
Circolare n. 59, prot. 39/UDC-CM del 28 febbraio 1997: DM 12 dicembre 1996, n. 689 - Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi. 860
Circolare Minfinanze n. 85, prot. 4230/VI del 19 marzo 1997: prestazione delle cauzioni per le imposte sulla produzione e sui consumi - esoneri 863
Circolare Minfinanze n. 186/D, prot. 283/UDC-CM del 27 giugno 1997: decreto 16 maggio 1997, n. 148, integrativo del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise 871
Circolare Minfinanze n. 318/D, prot. 401/UDC-CM del 16 dicembre 1997: DM 18 settembre 1997, n. 383, recante la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono d'imposta . . 875
TX Minfinanze prot. 4137/VII del 15 luglio 1999: Biodiesel – applicazione decreto 22 maggio 1998, n. 219 879
Circolare MF n. 214 prot. 5165/VI del 4 novembre 1999 - Modalità di impiego degli oli combustibili per uso industriale. 880
Tx Minfinanze prot. 8711/VII del 27 dicembre 1999: Biodiesel – applicazione decreto 22 maggio 1998, n. 219 884
TX Minfinanze prot. 1041/VII del 16 febbraio 2000: Biodiesel – applicazione DM 22 maggio 1998, n. 219 885
TX Minfinanze prot. 157 del 4 aprile 2000: DM 31.1.2000 - Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici 886
Circolare MF n. 160 dell'11 agosto 2000: Rimessa a norma di miscele accidentali di prodotti petroliferi verificatesi presso impianti stradali di distribuzione carburanti 890
Telex MF prot. n. 8366 del 28 dicembre 2000: Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella fiorovivaistica, nonché la modifica della misura delle relative aliquote di accisa Decreto 11 dicembre 2000, n. 375 894
Circolare MF n. 34 del 12 luglio 2001: DM 27 marzo 2001, n.153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene 904
Circolare MF n. 49/D, prot. 290/IV del 25 ottobre 2001: Emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua. Art. 3 del decreto-legge 30.9.2000, n. 268, art. 24, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388, art. 1, comma 2, del decreto-legge 30.6.2001, n. 246, convertito dalla legge 4.8.2001 n. 330 e art. 1, comma 2, del decreto-legge 1.10.2001, n. 356. Decreto 20.3.2000 (pubblicato in G.U. n. 78 del 3.4.2001) modificato dalla determinazione 2.5.2001 (pubblicata in G.U. n.111 del 15.5.2001) del Direttore dell'Agenzia delle Dogane 906

Telescritto MF prot. 1346 del 2 novembre 2001: Carburanti agevolati per usi agricoli. Applicazione del decreto ministeriale 11 dicembre 2000 n. 375. Concessione del beneficio con il sistema dell'accredito di accisa 915
Circolare MF n. 64/D, prot. 1827 del 28 dicembre 2001: Esclusione dall'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento merci per alcune spedizioni di bevande alcoliche, ad accisa assolta, preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume e condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri 917
Circolare MF n. 49/D, prot. 02071 del 29 luglio 2002: Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 919
Circolare MF n. 56/D prot. 3916 del 21 agosto 2002: Applicazione dei contrassegni di Stato su confezioni fino a cl.5 contenenti prodotti alcolici. Art. 19, comma 2 del D.M. 27.3.2001, n.153 926
Telescritto MF prot. 020725482 del 28 agosto 2002: Modalità dell'accredito di accisa per rimborsi conseguenti alla concessione del beneficio sui carburanti agevolati per usi agricoli, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375 928
Nota MF prot. n. 2339 del 16 ottobre 2002: D.M. 27.03.2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene 929
Nota MF prot. n. 2961 del 2 dicembre 2002: D.M. 27.03.2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene. Depositi fiscali di vino – tabelle di taratura 932
Circolare MF n.79/D, prot. n. 3330 del 17 dicembre 2002: Concessione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. - Applicazione decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995- Sostituzione alla guida . . 933
Risoluzione MF n. 2 del 19 marzo 2003: DM 14 dicembre 2001, n. 454. - Agevolazione fiscale sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. - Contratto di comodato avente ad oggetto fondi rustici . . 935
Circolare MF n. 20/D, prot. n. 2548 del 16 aprile 2003: OLI MINERALI - Lavorazioni effettuate presso le raffinerie di oli minerali - Destinazioni particolari per trattamenti definiti - Esenzione daziaria - Appl.ne articoli da 292 a 295 del reg.to (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 937
Telescritto MF prot. n. 2643 del 17 aprile 2003: OLI MINERALI – Regime delle accise nei casi di trasferimenti di prodotti petroliferi, in regime sospensivo, per conto di committenti non titolari di impianto di deposito 941
Nota MF prot. 2412 del 17 dicembre 2003: Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento n.256 del 25 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. italiana n.212 del 12 settembre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul "Biodiesel", e fissa il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al programma di ripartizione del contingente agevolato dalla data di pubblicazione sulla GUCE del regolamento, anche per estratto (GUCE C/299 del 10/12/03 - scadenza 8 febbraio 2004) . . . 943

Telescritto MF prot. 776 del 9 marzo 2004: Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane 16 febbraio 2004. Modifica della determinazione 8 agosto 2002 concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica 945
Circolare MF n. 23 del 5 maggio 2004: BIODIESEL - Chiarimenti ed istruzioni per l'utilizzo delle quote assegnate in esenzione di accisa a ditte comunitarie 946
Determinazione Direttoriale 2 settembre 2004 di modifica della formula di denaturazione del gasolio destinato a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nella motopesca, prevista dal decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577 . . 948
Circolare n. 18/D, prot. 126 del 6 maggio 2005: Legge 23.8.2004, n. 239 – Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio oli minerali. Modifiche degli impianti e variazione titolarità degli stessi. Nuove procedure 950
Circolare AD n. 33/D del 15 settembre 2006: Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 . . . . . 953/1
Telescritto AD prot. 4146 del 14 febbraio 2007: Modalità operative per il rilascio degli esoneri cauzionali a norma dell'art. 90 del T.U.L.D. e art. 5 del T.U.A. – Trasferimento di competenze 954
Telescritto AD prot. 1320 del 30 marzo 2007: Modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni ad alcuni impieghi agevolati ed esenti nel settore delle accise e delle imposte di consumo – Competenza 955

Appendice

Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Le Commissioni Tributarie

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413 . . 957
*Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471***:** riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . . . 959
*Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472***:** disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 961
*Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473***:** revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . . 973
Circolare Minfinanze n. 94/D, prot. 1056/IX del 31 marzo 1998: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – D.Lgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997 978
Circolare MF n. 180/E del 10 luglio 1998: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. 983

Decreto 7 agosto 1998: modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 990
Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi … 18 dicembre 1997, n. 472 [riportato, ad integrazione, nel D. L.vo 472/97]
Decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi … 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 [riportato, ad integrazione, nel D. L.vo 471, 472 e 473 del 1997]
TX MF prot. n. 1595/2000/ IX/SD del 10 maggio 2000: D. Lgs 30 marzo 2000, n. 99 - disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi … 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 992
Circolare MF n. 138/E, prot. 91034 del 5 luglio 2000: Decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie . . . 994
Nota MF del 31 ottobre 2000, n. 277/3213: Competenza degli Uffici - Esportazioni (violazioni IVA) 1008
Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32: disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti [riportato, ad integrazione, nel D. L.vo 472 del 1997]
T*X MF Prot. N.101609/IV del 6 agosto 2001*: Applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs n. 471 del 18.12.1997 per il ritardato pagamento delle accise - Configurabilità del "ravvedimento operoso" disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 - Quesito 1006
TX MF prot. n. 101551 dell'8 agosto 2001: D.L.vo 30 marzo 2000, n. 99 - Sanzioni ridotte per ritardato od omesso versamento d'imposta 1007
Circolare MF n. 106 del 21 dicembre 2001: Adempimenti fiscali derivanti dalla definitiva transazione all'euro - Sanzioni 1009
Fax MF Prot. n. 102985/IV del 27 dicembre 2001: Superamento del plafond iva - Applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), del D.lgs 18.12.1997, n. 472 in presenza di spontanea denuncia dell'esportatore abituale 1011
Fax MF prot. n. 2788 /UDA del 28 dicembre 2001: Legge finanziaria per l'anno 2002 - Ricorsi gerarchici alle Commissioni Tributarie 1013
Circolare n. 26 del 4 aprile 2002: Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 - Art. 12, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - il processo tributario dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali 1014
*Nota MF prot. n. 1251 del 17 giugno 2002:*Gli effetti della riforma del contenzioso tributario in materia doganale 1053
Circolare MF n. 41/D del 17 giugno 2002: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - Articolo 12, comma 2 - Effetti sui rimedi amministrativi di pertinenza dell'Agenzia delle dogane - Le controversie doganali - Semplificazione del procedimento . . . 1054
Telescritto MF prot. n. 103172 del 16 ottobre 2002: "Ravvedimento operoso" previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 e successive modificazioni – Modalità applicative nel settore delle accise 1060
Nota MF prot. n. 4260 del 28 ottobre 2003: Modalità di pagamento delle Accise con il Mod. F/24 – Codice Tributo 2821 (Capitolo 3314): Sanzioni Amministrative dovute dai trasgressori in materia di Accise e di Imposte di Consumo (Ravvedimento operoso) 1061
Telefax prot. n. 2196/IV/03 del 26 novembre 2003: Art. 13, Comma 1 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, N. 471 – Applicabilità 1062

Telescritto MF prot. 4613 del 4 dicembre 2003: Ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/97 e successive modificazioni – Applicazione delle indennità di mora nel settore delle accise 1063
Telescritto MF prot. 1990 del 10 dicembre 2003: Art. 13, comma 2, del D. Lvo 18.12.97, n. 471 – Sanzione per ritardato o omesso pagamento dei tributi 1064
Nota AD prot. n. 1534 del 31 maggio 2005: Articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – Applicabilità 1065
Nota AD prot. n. 1949 del 13 luglio 2005: Applicazione delle sanzioni tributarie alle persone giuridiche, ai sensi dell'art.7 del D.L. n.269 del 2003, convertito in L. n.326 del 2003 1067

Tasse ecologiche

Legge 27 dicembre 1997, n. 449: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (SO2-NOx) 1069
Legge 23 dicembre 1998, n. 448: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Carbon Tax) 1071
Decreto 9 marzo 1999: individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . . . 1078
Tx MF prot. 79 del 14 aprile 1999: regolamento di applicazione dell'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Riduzione di costo per Gasolio e GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche 1079
Tx MF prot. 87/UDC-CM del 29 aprile 1999: regolamento di applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Riduzione di costo per Gasolio e GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche - Chiarimenti 1082
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361: regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 1084
Telescritto MF prot. 157 del 20 ottobre 1999: DPR 30 settembre 1999, n. 361 – Riduzione di costo per gasolio e GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche - Ulteriori chiarimenti 1088
Telescritto MF prot. n. 6559/VI del 17 novembre 1999: Chiarimenti su procedura di riaccredito accise – DPR 361/99 e DL 383/99 1091
Legge 23 dicembre 1999, n. 488: Legge finanziaria per l'anno 2000 1092
Circolare MF n. 245/D, prot. 1384 del 29 dicembre 1999: Legge finanziaria per l'anno 2000 nonché variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali 1095
Telescritto prot. 318/UDC-CM del 31 dicembre 1999: Applicazione DPR 30 settembre 1999, n. 361 – Riduzione di costo per GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche - Quesiti sulle reti di distribuzione 1098
Determinazione 17 marzo 2000 - Istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento dei controlli sull'utilizzazione, in particolari zone geografiche, di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di gas di petrolio liquefatti distribuiti attraverso reti canalizzate, beneficianti della riduzione di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 1099

Decreto 9 giugno 2000, n. 277: recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 1103
Telescritto MF prot. 3705/VI del 15 giugno 2000: D.P.R. recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, prevista dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, (come modificato dall'articolo 7 della legge n. 488 del 1999) 1107
Circolare MF n. 125, prot. 3804/VI del 20 giugno 2000: D.P.R. recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, prevista dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, (come modificato dall'articolo 7 della legge n. 488 del 1999) 1110
Decreto 20 luglio 2000, n.337: Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 1111
DL 26 settembre 2000, n. 265 (convertito nella Legge 23 novembre 2000, n. 343): Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca 1112
DL 30 settembre 2000, n. 268 (convertito nella Legge 23 novembre 2000, n. 354): Misure urgenti in materia… di accise 1115
Circolare MF n. 205, prot. 1171 del 15 novembre 2000: Collegato alla manovra finaziaria per il 2000 1119
Legge 21 novembre 2000, n. 342: Collegato alla Finanziaria 2000 1121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: Legge Finanziaria 2001 1123
Circolare MF n. 243, prot. 1384 del 29 dicembre 2000: Oli minerali - Legge finanziaria per l'anno 2001 1132
Circolare MF n. 5/D, prot. 18/UDC-CM del 17 gennaio 2001: Gasolio usato come combustibile per riscaldamento. Applicazione art. 5, comma 4, del DL 30 settembre 2000, n.268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354 1139
Determinazione 23 gennaio 2001: Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche. 1144
Circolare MF n. 12 del 15 febbraio 2001: Applicazione art. 27, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999 della riduzione del prezzo per il gasolio e per i GPL impiegati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche 1149
Decreto 19 marzo 2001: variazione dell'importo della riduzione dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all'art. 1 del DL n. 265 del 2000 [riportato, ad integrazione, nel DL 26.09.2000, n. 265]
Circolare MF n. 26 del 20 giugno 2001: Procedure informatiche per l'acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni per la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di trasporto (art.8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche) 1154
DL 30 giugno 2001, n. 246 (convertito nella Legge 4 agosto 2001, n. 330): Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di […] 1156
Determinazione 11 luglio 2001: Proroga del termine previsto dall'art. 2 della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 23 gennaio 2001, recante istruzioni… [riportato, ad integrazione, nella Determinazione 23.1.01]

D.L. 1 ottobre 2001, n.356 (convertito nella Legge 30 novembre 2001, n. 418): Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi 1159
Decreto 9 ottobre 2001: Rideterminazione della misura di restituzione dell'accisa gravante sul gasolio impiegato nell'attività di autotrasporto 1163
Decreto 26 ottobre 2001, n. 416: Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997 1165
Nota prot. 2587 del 12 dicembre 2001: Riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nell'attività di trasporto di persone e merce - Emulsioni di oli da gas ed acqua 1177
Legge 28 dicembre 2001, n. 448: Legge Finanziaria per l'anno 2002 1178
D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 (convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16): Disposizioni urgenti in materia di accise, di gasolio per autotrazione 1181
Telescritto MF Prot. 200385 del 21 gennaio 2002: Risposta a quesito, sistema sanzionatorio applicabile in materia di tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, Istituita con legge 27 dicembre 1997, n. 449 1189
Decreto 1° febbraio 2002 - Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001 1191
Decreto 25 marzo 2002: Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 1193
*Determinazione 3 aprile 2002:*Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale . . . 1194
Circolare MF n. 36/D, prot. 216 del 29 aprile 2002: Determinazione 3 aprile 2002 recante istruzioni per la concessione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale 1197
Telescritto MF, prot. n. 2176 del 29 aprile 2002: Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002 1199
Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138 (convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178): Interventi urgenti in materia tributaria 1200
Risoluzione MF n. 3/D del 29 luglio 2002: Riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto impiegato nelle zone montane. Vendita di GPL da parte di soggetti titolari di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di GPL, oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà 1202
Comunicato Stampa del 9 agosto 2002: Modalità di applicazione del beneficio fiscale previsto per i GPL impiegati nelle zone montane 1204
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265): Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo 1205
Telescritto MF prot. n. 3288 del 18 dicembre 2002: Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (G.U. n. 275 del 23 novembre 2002) 1207
Telescritto MF prot. n. 3710 del 24 dicembre 2002: Legge finanziaria per l'anno 2003 . . 1208

Telescritto MF prot. n. 3727 del 24 dicembre 2002: Riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche – Termini e validità di adozione della delibera consiliare 1210
Comunicato stampa del 27 dicembre 2002: Termini delle delibere consiliari per la riduzione del prezzo del gasolio e del gas per le zone montane 1211
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Legge Finanziaria per l'anno 2003 1212
Decreto 13 gennaio 2003: Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per l'anno 2003 1217
Telescritto MF Prot. n. 490/V/A.G.T. del 6 febbraio 2003: Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2003 1219
Telescritto MF prot. n. 3265 del 30 giugno 2003: Regimi fiscali in materia di accise da applicare a partire dal 1° luglio 2003 1220
Telescritto MF prot. 3881 del 5 agosto 2003: Conversione in legge del decreto - legge 24 giugno 2003, n.147. Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegato in particolari zone geografiche 1222
DL 30 settembre 2003, n.269 (convertito nella Legge 24.11.03, n. 326): Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici 1223
Nota MF prot. n. 4805/V/AGT del 9 ottobre 2003: Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003) – Disposizioni rilevanti per il settore tributario 1227
Comunicato stampa del 10 ottobre 2003: bonus gasolio per autotrazione (validità 1° gennaio – 31 dicembre 2003) e altri benefici 1228
Telescritto MF prot. n. 5741 del 4 dicembre 2003: Conversione in legge del decreto -legge 24 giugno 2003, n.147. Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegato in particolari zone geografiche - Decorrenza del beneficio 1229
Telescritto MF prot. 5739/V/AGT del 10 dicembre 2003: Agevolazione fiscale di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448/98 e successive modificazioni (riduzione di costo sui combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche). Procedura di riaccredito nei confronti della Agip Fuel S.p.A (ex Atriplex S.p.A) per le forniture effettuate nella regione Sardegna 1230
Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004) 1231
Telescritto MF prot. 317/V del 28 gennaio 2004: Riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003. - Articolo 16 del decreto-legge 30.09.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326 (G.U. 25.11.2003, n. 274) 1233
Decreto 12 Febbraio 2004: Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 1234
Nota AD prot. 3423 del 15 novembre 2004: Decreto 17 maggio 2004 del Ministro delle Attività Produttive relativo alle modifiche della tabella A allegata al D.P.R. n. 412/93 .. 1236
Telescritto AD 5574 del 30 Dicembre 2004 1237
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Legge Finanziaria per l'anno 2005 1238
Telescritto AD prot. 5002 del 31 dicembre 2004: Legge Finanziaria per l'anno 2005 ... 1241

Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Convertito dalla Legge 22 aprile 2005, n. 58) - Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica 1244
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) - Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale 1247
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Legge Finanziaria per l'anno 2006 1248
Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286): Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria 1250
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Legge Finanziaria per l'anno 2007 1252
Nota AD prot. 4622 del 29 dicembre 2006 - Legge finanziaria per l'anno 2007 1263

Modello F 24

Provvedimento 8 febbraio 2001: Approvazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [Vedi ora il Provvedimento 14 dicembre 2001].
Risoluzione MF del 14 febbraio 2001 n. 22: Nuove modalità di pagamento delle accise con il modello F24 - Istituzione codice tributo 1269
Telescritto MF prot. n. 1156 del 28 febbraio 2001: Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F 24 1270
Provvedimento 7 marzo 2001: Sostituzione del foglio delle avvertenze contenente le istruzioni relative alla compilazione del modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 [omissis]
Risoluzione MF dell'8 marzo 2001 n. 26: Nuove modalità di pagamento delle accise con il modello F24. Modifica della denominazione di alcuni codici tributo 1272
Provvedimento 14 dicembre 2001: Approvazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della nuova versione del modello F24 per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 1273
Provvedimento 28 marzo 2002: Rettifica, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della versione del modello F24, approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 dicembre 2001, per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 1279
Circolare MF n. 39/D del 27 giugno 2003: Pagamento con delega bancaria dell'accisa gravante sugli oli minerali estratti dai depositi fiscali di terzi 1280
Nota MF prot. n. 4260 del 28 ottobre 2003: modalità di pagamento delle accise con il mod. F24 – Codice tributo 2821 (Capitolo 3314): Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e di imposte di consumo (Ravvedimento operoso) 1282
Provvedimento 16 dicembre 2004: Approvazione delle modifiche al modello F24 Accise ed alle relative avvertenze, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001 1283
Telescritto AD n. 5574 del 30 dicembre 2004: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2004 di approvazione delle modifiche al modello "F 24 accise" ed alle relative avvertenze 1284

Risoluzione A.E. n. 5 del 5 gennaio 2005: Integrazione delle formalità relative ai codici tributo da utilizzare nell'apposita sezione del modello "F 24 accise", denominata "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" per il versamento delle somme di competenza dell'Agenzia delle Dogane 1285
Nota AD prot. n. 39 del 7 gennaio 2005: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2004 di approvazione delle modifiche al modello "F 24 accise" ed alle relative avvertenze 1286
Comunicato stampa dell'A.D. del 28 settembre 2006: modello F24 on line: Istruzioni sull'applicazione dell'art. 37, comma 49 del D.L. 223/2006 1287
Decreto dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2006: Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari, effettuati per via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione F24 Cumulativo on line . . . 1288
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 69/E del 12 aprile 2007: Istituzione del codice tributo per il versamento mediante modello F24 di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione da attribuire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 12 1290

Ultimi provvedimenti di interesse

Decreto 17 aprile 2007: Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 1291
Risoluzione n. 79/E dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007: Istanza di Interpello - Contratto c.d. di Tolling 1294
Telescritto A.D. prot. 960 del 3 maggio 2007: Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" 1298
Telescritto AD prot. 1434 del 3 maggio 2007: Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. 1302
Telescritto AD prot. 1819 del 10 maggio 2007: Decreto Ministeriale del 17/04/2007 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 98 del 28.04.2007- Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione ai sensi dell'art. 3, comma 12 bis, della L. 28.12.1995, n. 549. 1308
Telescritto AD prot 2363 del 22 maggio 2007: Biodiesel. Istruzioni per il controllo delle varie frazioni di contingente di biodiesel rese disponibili per l'immissione in consumo nell'anno 2007 - Chiarimenti. 1309
Circolare AD n. 17/D del 28 maggio 2007: Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" 1310

DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazione, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

❶ È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consunti e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

SOMMARIO

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ACCISE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito applicativo e definizioni 20
Art. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa 22
Art. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 27
Art. 4 - Abbuoni per perdite e cali 37
Art. 5 - Regime del deposito fiscale 40
Art. 6 - Circolazione prodotti soggetti ad accisa 59
Art. 7 - Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa 85
Art. 8 - Operatore professionale 87
Art. 9 - Rappresentante fiscale 88
Art. 10 - Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro 89
Art. 11 - Prodotti assoggettati ad accisa e immessi in consumo in altro Stato membro ed acquistati da privati 90
Art. 12 - Deposito e circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa 91
Art. 13 - Prodotti muniti di contrassegno fiscale 94
Art. 14 - Recuperi e rimborsi dell'accisa 95
Art. 15 - Prescrizione del diritto all'imposta 104
Art. 16 - Privilegio 105
Art. 17 - Esenzioni 106
Art. 18 - Poteri e controlli 129
Art. 19 - Accertamento delle violazioni 131
Art. 20 - Mutua assistenza per recupero crediti 132

CAPO II - Prodotti energetici [oli minerali]

Art. 21 - Prodotti sottoposti ad accisa 136
Art. 21 bis - Disposizioni particolari per le emulsioni [articolo inserito dal 01.06.07 Dlvo 26/07] 163
Art. 22 - Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione [in origine: "Fatto generatore dell'accisa e definizione di stabilimento di produzione"] 164
Art. 22 bis - Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivanti dalla biomassa [articolo inserito dal 1.1.07 ex Legge 296/06] 172

Art. 23 - Depositi fiscali di prodotti energetici [oli minerali]..... 174
Art. 24 - Impieghi agevolati 176
Art. 24 bis - Denaturazione dei prodotti energetici [articolo inserito dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07] 177
Art. 25 - Deposito e circolazione di prodotti energetici [oli minerali] assoggettati ad accisa 178
Art. 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale [gas metano] 190

CAPO III - Alcole e bevande alcoliche

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Art. 27 - Ambito applicativo ed esenzioni 279
Art. 28 - Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche 285
Art. 29 - Deposito di prodotti alcoolici assoggettati ad accisa 292
Art. 30 - Circolazione di prodotti alcoolici assoggettati ad accisa 294
Art. 31 - Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura 295

Sezione II - Alcole etilico

Art. 32 - Oggetto dell'imposizione 296
Art. 33 - Accertamento dell'accisa sull'alcole 298

Sezione III - Birra

Art. 34 - Oggetto dell'imposizione 299
Art. 35 - Accertamento dell'accisa sulla birra 300

Sezione IV - Vino

Art. 36 - Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento 302
Art. 37 - Disposizioni particolari per il vino 303

Sezione V - Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

Art. 38 - Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento 304

Sezione VI - Prodotti alcolici intermedi

Art. 39 - Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento 306

CAPO IV - Sanzioni

Art. 40 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici [oli minerali] 307
Art. 41 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche 309
Art. 42 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche 310
Art. 43 - Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa di alcole e di bevande alcoliche 311
Art. 44 - Confisca 312
Art. 45 - Circostanze aggravanti 313
Art. 46 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni 314
Art. 47 - Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa 315
Art. 48 - Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito dei prodotti sottoposti ad accisa 316
Art. 49 - Irregolarità nella circolazione 317
Art. 50 - Inosservanza di prescrizioni e regolamenti 319
Art. 51 - Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente 320

TITOLO II

ENERGIA ELETTRICA [IN ORIGINE: "IMPOSTA DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA"]

Art. 52 - Oggetto dell'imposizione 321
Art. 53 - Soggetti obbligati e adempimenti [in origine: "Denuncia di officina e licenza di esercizio"] 326
Art. 53 bis - Altri adempimenti [articolo inserito dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07] 352
Art. 54 - Definizione di officina 353
Art. 55 - Accertamento e liquidazione dell'accisa [così modificato dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 - in origine: "dell'imposta"] 355
Art. 56 - Versamento dell'accisa 362
Art. 57 - Privilegi e prescrizione [così modificato dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "Garanzie, privilegi e prescrizione"] 365
Art. 58 - Poteri e controlli 366
Art. 59 - Sanzioni 367
Art. 60 - Addizionali dell'accisa [così modificato dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 - in origine: "dell'imposta"] 369

TITOLO III

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Art. 61 - Disposizioni generali 379
Art. 62 - Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio 381

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 63 - Licenze di esercizio e diritti annuali 387
Art. 64 - Prestazione della cauzione. 390
Art. 65 - Adeguamenti alla normativa comunitaria 391
Art. 66 - Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico 392
Art. 67 - Norme di esecuzione e disposizioni transitorie. 394
Art. 68 - Disposizioni finali 396

Allegato I - Elenco dei prodotti assoggettati a imposizione e aliquote vigenti. 398
Tabella A - Impieghi degli prodotti energetici [oli minerali] che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta 405

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ACCISE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

[Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (*)]

Ambito applicativo e definizioni

❶ L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico.

❷ Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise;
b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
c) prodotto «sottoposto» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto «soggetto» od «assoggettato» ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo;
i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell'esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

❸ Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) si intende per «Unione europea» o «territorio della Unione europea» il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lettera *a):*

1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; [**Dipartimenti d'oltremare**: Guadalupa - Guiana francese - Martinica e Riunione - ex paragrafo 1.9 della ***Relazione speciale*** **n. 2/93** concernente il territorio doganale della Comunità (in *GUCE* n. C/347 del 27.12.1993)]

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;

2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;

3) dell' isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

(*) Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 2

[Art. 2 ed art. 18, comma 1 e 3, del D.L. n. 331/1993]

Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

❶ Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione.

❷ L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;

b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

❸ L'accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

❹ È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale.

❺ Con provvedimento del Ministro delle finanze può essere stabilito che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti già immessi in consumo.

Osservazioni…

L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione (o della importazione) però la sua esigibilità è collegata all'estrazione per l'immissione in consumo.
Il meccanismo, che peraltro corrisponde a quello vigente fino al 31 dicembre 1992, è necessario per consentire, negli scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, l'adozione di procedure di controllo a garanzia di un debito d'imposta già sorto e che viene posto in regime sospensivo fino a quando non si verifica l'immissione in consumo del Paese di destinazione.
Prima della realizzazione del Mercato Unico tali trasferimenti erano perfezionati con il visto uscire dallo Stato apposto sulla bolletta di esportazione e quindi il debito d'imposta veniva abbuonato.

Normativa collegata…

Circolare 20 settembre 1986, n. 2461/9516

Importazioni - Determinazione dell'imposta - IVA sull'imposta di fabbricazione relativa ai prodotti petroliferi di estera provenienza.

L'AGIP PETROLI s.p.a., prendendo spunto dal modo di operare della Circoscrizione doganale di Torino in relazione alle estrazioni di gasolio nazionalizzato, ma ancora gravato di sovrimposta di fabbricazione, dal deposito di Volpiano, ha indirizzato una istanza alla scrivente perché venga esaminato il problema del pagamento dell'IVA su quella che l'AGIP PETROLI impropriamente chiama imposta di fabbricazione, nel mentre si tratta, con tutta evidenza, della sovrimposta di fabbricazione non riscossa al momento della nazionalizzazione e che viene in pagamento nel momento in cui il prodotto è estratto dal citato deposito di Volpiano.

Nella sua istanza l'AGIP PETROLI, partendo dall'art. 69 della legge sull'IVA - dove è detto che l'imposta è commisurata al valore dei beni importati, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, giunge alla conclusione che non essendo dovuta la sovrimposta di fabbricazione all'atto dell'importazione, quest'ultima perde la sua caratteristica di imponibile ai sensi dell'art. 69/IVA e che l'imposta sul valore aggiunto verrà quindi semplicemente pagata sulle cessioni del prodotto il cui prezzo sarà comprensivo di quella che la soc. Agip continua a chiamare imposta di fabbricazione.

Secondo le proprie argomentazioni l'Agip Petroli, frazionando in due tempi lo sdoganamento del gasolio (sdoganamento vincolato a sovrimposta di confine in un primo momento e poi estrazione dal deposito di Volpiano col pagamento della sovrimposta dovuta) mirerebbe ad escludere la sovrimposta dall'imponibile IVA da individuarsi ai sensi dell'art. 69/IVA.

In merito a quanto sostenuto dalla Società istante si deve osservare che le operazioni di rilavorazione, miscelazione e additivazione, alle quali si fa riferimento nell'esposto in argomento vengono effettuate utilizzando gasolio libero da tributi, estratto dal ripetuto deposito di Volpiano previo pagamento di quella sovrimposta di confine che era rimasta in sospeso al momento della nazionalizzazione.

Non sembrando quindi esservi alcun dubbio sul fatto che la sovrimposta di cui si parla debba essere ritenuta un diritto doganale il cui pagamento è stato semplicemente "differito", si ritiene che l'operato della Dogana di Torino sia conforme alla lettera ed allo spirito dell'art. 69 della legge.

Telescritto 15 giugno 1987 n. 1468/9516/IX, della Dir. gen. delle dogane e imposte indirette

Importazioni - Determinazione dell'imposta - IVA sull'imposta di fabbricazione relativa ai prodotti petroliferi di estera provenienza.

Con ministeriale n. 2461/9516/IX del 20.9.1986 diretta al compartimento doganale di Torino, estesa con nota n. 75/7516/IX del 6.3.1987 a tutti i compartimenti è stato esaminato, ai fini della corretta ed uniforme applicazione dell'art. 69 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni (decreto IVA), il caso particolare di quei prodotti petroliferi di estera provenienza che, in virtu` di espressa disposizione legislativa, se destinati a subire specifici tratta-

menti, vengono nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali esclusa la sovrimposta di confine (c.d. nazionalizzazione SIF).

In tale occasione è stato sostanzialmente affermato, con le implicazioni e conseguenze che ne derivano in ordine al momento in cui deve ritenersi sorta l'obbligazione tributaria, che nella fattispecie, ci si trova di fronte ad una sovrimposta di confine sugli oli minerali con pagamento "differito", riconducibile nel novero dei "diritti dovuti", ai termini e per gli effetti del rammentato articolo 69.

Atteso che siffatto criterio ha suscitato da parte delle aziende interessate e di alcuni uffici doganali una serie di obiezioni ed osservazioni, talune delle quali fondate su elementi nuovi degni di doverosa attenzione, la scrivente è venuta nella determinazione di riesaminare a fondo l'intera problematica, ridefinendone i termini sulla base di un approccio ritenuto piu` aderente alla realtà giuridica ed amministrativa esistente.

Le conclusioni scaturite dalla cennata riflessione che trovano concorde anche la consorella delle tasse ed II.II. sugli affari, possono sintetizzarsi come segue:

- per "diritti dovuti" all'atto dell'importazione, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633, devono intendersi i diritti doganali accertabili, liquidabili ed esigibili;
- nei casi in esame, per statuizione normativa all'atto della introduzione del prodotto petrolifero nel territorio doganale non sorge alcuna obbligazione tributaria relativamente alla sovrimposta di cui trattasi ne, di conseguenza, alcun debito sospensivamente condizionato, come avviene ad esempio in materia di T.I;
- in tali ipotesi si instaura semplicemente un vincolo di vigilanza doganale che ha lo scopo di impedire al prodotto di essere lasciato alla libera disponibilità dell'operatore prima che lo stesso esca dallo stato di incertezza circa la sua definitiva qualificazione e destinazione;
- non è pertanto la riscossione che viene "differita" ma la stessa nascita dell'onere tributario il quale, se e quando sorge, assume la natura di imposta di fabbricazione;
- per il suo presupposto nonché per i tempi ed i modi del suo accertamento, tale imposta non può essere ritenuta compresa tra i "diritti dovuti" di cui all'art. 67 del D.P.R. 633.

Alla luce di quanto sopra esposto le ministeriali nn. 2461/86 e 95/87 vanno intese nel senso che l'iva di che trattasi va corrisposta solo se e in quanto sia liquidata et corrisposta la sovrimposta di confine.

Non sarà pertanto dato ulteriore corso alle eventuali azioni di recupero del tributo e degli interessi intraprese dalle dogane a corollario delle predette istruzioni.

Sono, per converso, fatti salvi gli atti posti in essere e definiti, senza contestazione, anteriormente al presente telex.

Telex MF prot. 4626 del 10 settembre 1996

Adempimenti in merito ai versamenti dell'imposta da parte del garante, […]
[…]

A) Veramento dell'accisa da parte del garante

È stato segnalato che nei casi in cui il pagamento dell'accisa è effettuato, invece che dal depositario autorizzato, da altra persona che si è resa garante di tale pagamento, quest'ultima effettua il versamento a proprio nome senza alcun riferimento al deposito ed alla partita di prodotto per la quale si è assolto l'obbligo del versamento.

In merito, si precisa che in questi casi sulla quietanza di versamento da allegare ai registri del deposito devono figurare, oltre alla causale del versamento anche le generalità del titolare del deposito ed il relativo codice di accisa. […]

Circolare MF n. 39/D del 27 giugno 2003

Pagamento con delega bancaria dell'accisa gravante sugli oli minerali estratti dai depositi fiscali di terzi.

L'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 39/D del 27 giugno 2003, consente ai proprietari di prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che si siano resi garanti del pagamento, di versare l'accisa gravante sull'immissione in consumo degli oli minerali con delega bancaria, mediante il modello unificato F/24, con il consenso del depositario.

La Circolare precisa, inoltre, che l'utilizzo del modello F/24 deve essere limitato ai pagamenti dell'accisa dovuta, escludendo la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi.

Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di procedere ai pagamenti, deve presentare un'apposita dichiarazione all'Ufficio Tecnico di finanza (UTF) o all'Ufficio delle Dogane di competenza territoriale.

L'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso, a decorrere dal 1° marzo 2001, la possibilità di pagare i tributi relativi alla imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi mediante il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24).

Alcuni operatori del settore hanno ora chiesto che tale modalità di pagamento, attualmente utilizzata dai depositari autorizzati per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da propri depositi fiscali, possa essere estesa ai proprietari dei prodotti, diversi dai depositari autorizzati, per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da depositi fiscali.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 *"è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta".*

In relazione a quanto sopra e tenuto conto che la richiesta riguarda esclusivamente una modalità di pagamento dell'accisa che non potrà comunque avere riflessi su problematiche di diverso profilo, si ritiene che la richiesta di consentire ai proprietari dei prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che in tale situazione giuridica si siano resi garanti del pagamento dell'accisa, di effettuare i versamenti per conto del depositario autorizzato, titolare della gestione fiscale dell'impianto, possa essere accolta dal punto di vista amministrativo/contabile, nelle more di una eventuale modifica normativa, con l'adozione di alcuni accorgimenti da porre in atto per consentire la effettuazione dei necessari controlli, e previo consenso del depositario autorizzato.

Nella cennata ipotesi, dovranno essere osservate le istruzioni fornite con la ministeriale prot. n. 1156/I/PC del 28.02.2001 recante "Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F24", fermo restando che l'utilizzo del modello F/24 deve essere comunque limitato ai pagamenti dell'accisa dovuta.

In tali casi, infatti, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell'articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento.

Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di effettuare, in via ordinaria e fino a revoca, tutti i pagamenti, deve presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi di identificazione dei versanti, ivi compresi il codice fiscale o la partita IVA, all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

I suddetti elementi saranno acquisiti nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane per gli opportuni riscontri di regolarità.

Nelle ipotesi di pagamento dell'accisa con l'utilizzo del modello F24, nella "sezione contribuente" saranno riportati i dati del soggetto che effettua il versamento, identificato dal sistema informativo mediante il codice fiscale o partita IVA, mentre nella "sezione accise" dovrà essere indicato il codice di accisa del depositario autorizzato, per conto del quale viene eseguito il versamento.

Al fine di mantenere una contabilità unitaria presso il deposito fiscale, i soggetti come sopra individuati dovranno utilizzare un modello F24 per ogni deposito fiscale con riferimento al quale effettuano il versamento per conto del depositario. Presso lo stesso deposito fiscale dovrà essere conservata la copia di detto modello F24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, che ha valore di quietanza liberatoria.

Il soggetto che ha eseguito il pagamento dovrà, anche per il tramite dell'intermediario:

- dare notizia al depositario autorizzato, con la modalità ritenuta più idonea, dell'eseguito pagamento entro lo stesso giorno del pagamento;
- far pervenire al depositario autorizzato la copia del modello F/24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, al più tardi entro il giorno successivo a quello del pagamento.

Nel precisare che continueranno a far capo al titolare del deposito fiscale tutte le incombenze amministrative sino ad ora in essere (tenuta dei registri ed emissione dei documenti di accompagnamento ecc.), si ritiene opportuno ribadire che lo stesso, in quanto unico soggetto giuridicamente obbligato:

- resta responsabile, con gli eventuali soggetti responsabili in solido, del pagamento dell'accisa dovuta, in tutte le ipotesi in cui non vengano eseguiti in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici, in acconto ovvero a saldo;
- è sottoposto alle prescrizioni dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995;
- è sottoposto alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471 e dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 504/95;
- non potrà effettuare ulteriori estrazioni dal deposito fiscale fintantoché non sarà stato interamente soddisfatto il debito d'imposta, indipendentemente dal fatto che uno dei proprietari abbia provveduto al regolare pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo dei prodotti di sua proprietà.

A tal fine lo stesso depositario confermerà i suddetti obblighi nella dichiarazione di cui si è fatta menzione in precedenza.

Art. 3

[Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346]

Accertamento, liquidazione e pagamento

❶ Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

❷ Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

❸ La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

❹ [1] I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,[2] sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto[3]; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente.[4]

---

[1] **DL 30.9.03, n. 269**: *Art. 39 - (Altre disposizioni in materia di entrata)* - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2 ottobre 2003], **la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo**, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonchè, dalla data della relativa istituzione, del contributo [contributo ambientale]di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

[2] **Parole inserite** (quelle tra le due virgole) dal DL 24.9.02, n. 209, art. 3.

[3] **Periodo inserito** dal 1.6.07 ex D.Lvo 26/2007.

[4] ***Periodo così interamente sostituito***, dal 1° dicembre 2001, ex art. 1 della Legge 30 novembre 2001, n. 418 (di conversione del D.L. 356/01). Nella versione originaria: "[Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 16 (in origine "entro il giorno 15" - Parole così sostituite, dal 1°.1.2001, ex art. 28 della L. 388/00) del mese successivo"] - Periodo così interamente sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 31.12.1996, n. 669. Nella versione originaria:"Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo".

[Tx. MF prot. n. 612/VI del 11.5.93: Si chiarisce pertanto che, qualora il termine ultimo per pagamento accisa oppure imposta consumo coincida con giornata festiva o comunque di chiusura della Tesoreria (e quindi con la giornata di Sabato), l'obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo (art. 275 I.G.S.T.)].

In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali[5]. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.

Osservazioni…

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo n. 28, comma 6, della Legge finanziaria 2001 (Legge 23.12.2000, n. 388): "Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i **versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre** dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese".

Ai sensi del successivo comma 7 dell'articolo n. 28 della legge 388/00), inoltre: "A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere *a), e)* e *g)* del comma 2, non-

---

[5] *Interessi per ritardato pagamento dell'accisa [**pagamento differito** dei diritti doganali]:*
- *Vigenti nella misura del 18% annuo, ex art. 13 DL 30.9.1982, n. 688 fino al 14.12.1995*
- *dal 15.12.1995 (data di entrata in vigore del T.U. delle accise) nella misura del 9,56% annuo, ex art. 1 Decreto 7.8.1995*
- *dal 13.1.1996 nella misura dell'8,73% annuo, ex art. 1 Decreto 22.3.1996*
- *dal 13.7.1996 nella misura del 7,17% annuo, ex art. 1 del Decreto 23.9.1996*
- *dal 13.1.1997 nella misura del 6,27% annuo, ex art. 1 del Decreto 20.4.1997*
- *dal 13.7.1997 nella misura del 5,44% annuo, ex art. 1 del Decreto 15.7.1997*
- *dal 13.1.1998 nella misura del 4,92% annuo, ex art. 1 del Decreto 24.1.1998*
- *dal 13.7.1998 nella misura del 4,51% annuo, ex art. 1 del Decreto 2.11.1998*
- *dal 13.1.1999 nella misura del 3,58% annuo, ex art. 1 del Decreto 18.2.1999*
- *dal 13.7.1999 nella misura del 2,24% annuo, ex art. 1 del Decreto 7.9.1999*
- *dal 13.1.2000 nella misura del 2,83% annuo, ex art. 1 del Decreto 12.4.2000*
- *dal 13.7.2000 nella misura del 3,66% annuo, ex art. 1 del Decreto 3.8.2000*
- *dal 13.1.2001 nella misura del 4,04% annuo, ex art. 1 del Decreto 7.6.2001*
- *dal 13.7.2001 nella misura del 3,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 9.8.2001*
- *dal 13 .1.2002 nella misura del 2,78% annuo, ex art. 1 del Decreto 9.5.2002*
- *dal 13.7.2002 nella misura del 2,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 6.9.2002*
- *dal 13.1.2003 nella misura del 2,24% annuo, ex art. 1 del Decreto 19.6.2003*
- *dal 13.7.2003 nella misura del 1,74% annuo, ex art. 1 del Decreto 14.11.2003*
- *dal 13.1.2004 nella misura del 1,71% annuo, ex art. 1 del Decreto 27.2.2004*
- *dal 13.7.2004 nella misura del 1,75% annuo, ex art. 1 del Decreto 8.10.2004*
- *dal 13.1.2005 nella misura dell'1,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 30.3.2005*
- *dal 13.7.2005 nella misura dell'1,77% annuo, ex art. 1 del Decreto 22 luglio 2005*
- *dal 13.1.2006 nella misura del 2,079% annuo, ex art. 1 del Decreto 7 febbraio 2006*
- *dal 13.7.2006 nella misura del 2,469% annuo, ex art. 1 del Decreto 3 agosto 2006*
- *dal 13.1.2007 nella misura del 3,158% annuo, ex art. 1 del Decreto 31 gennaio 2007*

chè di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali - ex Circolare MF n. 243 del 29.12.2000], anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [**modello F 24**], con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi".

Normativa collegata…

Circolare MF n. 335 del 30 dicembre 1992

Armonizzazione accise – Recepimento direttive comunitarie.
[…]

Parte 5.
[…]

b) l'accertamento degli oli minerali di importazione introdotti in raffineria, eseguito dall'ufficio finanziario di fabbrica, è valido anche ai fini doganali ed i dati relativi vengono comunicati alla competente dogana per i successivi adempimenti; […]

Circolare MF n. 261 del 6 ottobre 1995

Applicazione circolare n. 335 del 30.12.92, …

La circolare richiama i compiti svolti dagli uffici finanziari di fabbrica delle raffinerie, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di accertamento e di estrazione dei prodotti petroliferi e stabilisce le modalità per il recupero dell'imposta afferente cali superiori a quelli ammissibili verificatisi durante la movimentazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa.

In relazione a richieste di chiarimenti formulate su taluni punti trattati nelle circolari e nel telescritto in oggetto, si comunica quanto segue:

A) nelle raffinerie, la determinazione qualitativa e quantitativa degli oli minerali d'importazione è sempre effettuata, ai sensi della lettera b), paragrafo 4, della circolare n. 335 del 30/12/92, dall'ufficio finanziario di fabbrica, che comunica i dati relativi alla competente dogana, per i successivi adempimenti.

Analoga procedura è adottata per le esportazioni degli oli minerali dai suddetti impianti; presso i medesimi la vigilanza sulle lavorazioni in regime di temporanea importazione continua ad essere effettuata dall'ufficio finanziario di fabbrica; […]

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 182/E del 13 novembre 2001

Criterio di deducibilità delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

La Direzione Regionale della ….. ha posto un quesito in merito al criterio che le compagnie petrolifere devono utilizzare, nella determinazione del reddito d'impresa, per dedurre le imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, c.d. accise.

Il quesito riguarda in particolare il criterio da utilizzare per dedurre le accise dovute sulle

cessioni di prodotti petroliferi effettuate nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, per le quali il versamento avviene nell'anno successivo, entro il termine del 15 gennaio previsto dalla legge.

La Direzione Regionale della ….. non ritiene applicabile il criterio di deducibilità per cassa previsto, con riferimento agli oneri fiscali, dall'art. 64 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Considera, invece, applicabile alla fattispecie in esame il criterio di deducibilità per competenza, sulla base delle indicazioni fornite nella circolare n. 136 del 5 luglio 2000.

In merito la scrivente fa presente di aver già espresso le medesime considerazioni in relazione ad analogo quesito posto dall'XZY. Pertanto, concorda con la tesi della Direzione Regionale della…., peraltro condivisa anche dalla Direzione Centrale per l'Accertamento.

Nella citata circolare n. 136 del 2000, con riferimento al criterio di deducibilità dell'imposta di bollo, della tassa sui contratti di borsa e dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, versate dalle banche, è stato affermato che detti tributi costituiscono un vero e proprio onere di competenza dell'esercizio nel quale divengono esigibili in quanto parte integrante del valore e del prezzo della prestazione cui si riferiscono.

Nelle ipotesi affrontate dalla circolare e nella fattispecie in esame, l'elemento caratteristico consiste proprio nella specifica traslazione economica del tributo sui corrispettivi d'esercizio, i quali, per ogni singola operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, sono automaticamente maggiorati di un importo corrispondente al tributo stesso.

Anche nel caso delle accise sui prodotti petroliferi, quindi, la traslazione sul prezzo di cessione del bene fa venir meno la generica natura di onere tributario privo di connessione diretta con l'attività d'impresa. Il tributo, che diviene esigibile proprio con la cessione del prodotto, costituisce un onere direttamente imputabile ad una specifica operazione di cessione ed associabile al relativo ricavo d'esercizio, per cui la sua deducibilità deve avvenire per competenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 75 del TUIR.

Decreto 27 novembre 2002

Termini e modalità di pagamento dell'accisa per l'anno 2002, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, siano fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità per l'anno 2002 di determinare in relazione ai termini ed alle modalità di pagamento dell'accisa le disposizioni utili per stabilire la competenza economica di versamenti d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministra-

tive approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2002, è effettuato entro il 27 dicembre 2002 un versamento a titolo di acconto, in misura pari all' 98 per cento[6] [nella versione originaria: 80 per cento] dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2002. Al conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2003.

Art. 2.

1. Per i pagamenti, compresi quelli a titolo di acconto, relativi ai prodotti sottoposti ad accisa, il cui termine di scadenza è fissato al 27 dicembre 2002, non è ammesso l'uso del versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Telescritto MF prot. n. 530 del 19 febbraio 2003

Versamento di imposta in scadenza nella giornata di sabato

[…]

I suddetti Uffici, nel precisare […], hanno confermato che, rientrando le accise nel novero dei tributi elencati dal richiamato articolo 6 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330 convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473, per le stesse è possibile operare il differimento dei pagamenti in scadenza nella giornata di sabato o in giorno festivo, al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Circolare MF n. 39/D del 27 giugno 2003

Pagamento con delega bancaria dell'accisa gravante sugli oli minerali estratti dai depositi fiscali di terzi.

L'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 39/D del 27 giugno 2003, consente ai proprietari di prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che si siano resi garanti del pagamento, di versare l'accisa gravante sull'immissione in consumo degli oli minerali con delega bancaria, mediante il modello unificato F/24, con il consenso del depositario.

---

[6] Percentuale così elevata con il decreto 23 dicembre 2002.

La Circolare precisa, inoltre, che l'utilizzo del modello F/24 deve essere limitato ai pagamenti dell'accisa dovuta, escludendo la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi.

Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di procedere ai pagamenti, deve presentare un'apposita dichiarazione all'Ufficio Tecnico di finanza (UTF) o all'Ufficio delle Dogane di competenza territoriale.

L'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso, a decorrere dal 1° marzo 2001, la possibilità di pagare i tributi relativi alla imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi mediante il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24).

Alcuni operatori del settore hanno ora chiesto che tale modalità di pagamento, attualmente utilizzata dai depositari autorizzati per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da propri depositi fiscali, possa essere estesa ai proprietari dei prodotti, diversi dai depositari autorizzati, per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da depositi fiscali.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 *"è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta"*.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto che la richiesta riguarda esclusivamente una modalità di pagamento dell'accisa che non potrà comunque avere riflessi su problematiche di diverso profilo, si ritiene che la richiesta di consentire ai proprietari dei prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che in tale situazione giuridica si siano resi garanti del pagamento dell'accisa, di effettuare i versamenti per conto del depositario autorizzato, titolare della gestione fiscale dell'impianto, possa essere accolta dal punto di vista amministrativo/contabile, nelle more di una eventuale modifica normativa, con l'adozione di alcuni accorgimenti da porre in atto per consentire la effettuazione dei necessari controlli, e previo consenso del depositario autorizzato.

Nella cennata ipotesi, dovranno essere osservate le istruzioni fornite con la ministeriale prot. n. 1156/I/PC del 28.02.2001 recante "Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F24", fermo restando che l'utilizzo del modello F/24 deve essere comunque limitato ai pagamenti dell'accisa dovuta.

In tali casi, infatti, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell'articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento.

Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di effettuare, in via ordinaria e fino a revoca, tutti i pagamenti, deve presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi di identificazione dei versanti, ivi compresi il codice fiscale o la partita IVA, all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

I suddetti elementi saranno acquisiti nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane per gli opportuni riscontri di regolarità.

Nelle ipotesi di pagamento dell'accisa con l'utilizzo del modello F24, nella "sezione contribuente" saranno riportati i dati del soggetto che effettua il versamento, identificato dal sistema informativo mediante il codice fiscale o partita IVA, mentre nella "sezione accise" dovrà essere indicato il codice di accisa del depositario autorizzato, per conto del quale viene eseguito il versamento.

Al fine di mantenere una contabilità unitaria presso il deposito fiscale, i soggetti come sopra individuati dovranno utilizzare un modello F24 per ogni deposito fiscale con riferimento al quale effettuano il versamento per conto del depositario. Presso lo stesso deposito fiscale dovrà essere conservata la copia di detto modello F24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, che ha valore di quietanza liberatoria.

Il soggetto che ha eseguito il pagamento dovrà, anche per il tramite dell'intermediario:

- dare notizia al depositario autorizzato, con la modalità ritenuta più idonea, dell'eseguito pagamento entro lo stesso giorno del pagamento;
- far pervenire al depositario autorizzato la copia del modello F/24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, al più tardi entro il giorno successivo a quello del pagamento.

Nel precisare che continueranno a far capo al titolare del deposito fiscale tutte le incombenze amministrative sino ad ora in essere (tenuta dei registri ed emissione dei documenti di accompagnamento ecc.), si ritiene opportuno ribadire che lo stesso, in quanto unico soggetto giuridicamente obbligato:

- resta responsabile, con gli eventuali soggetti responsabili in solido, del pagamento dell'accisa dovuta, in tutte le ipotesi in cui non vengano eseguiti in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici, in acconto ovvero a saldo;
- è sottoposto alle prescrizioni dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995;
- è sottoposto alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471 e dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 504/95;
- non potrà effettuare ulteriori estrazioni dal deposito fiscale fintantoché non sarà stato interamente soddisfatto il debito d'imposta, indipendentemente dal fatto che uno dei proprietari abbia provveduto al regolare pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo dei prodotti di sua proprietà.

A tal fine lo stesso depositario confermerà i suddetti obblighi nella dichiarazione di cui si è fatta menzione in precedenza.

Decreto 21 novembre 2003

Termini e modalità di pagamento dell'accisa e dell'imposta di consumo per l'anno 2003, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come, da ultimo, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale prevede che: la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del predetto testo unico, trova appli-

cazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'art. 62 del medesimo testo unico; per l'anno 2003, il decreto previsto dal predetto art. 3, comma 4, è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno; la misura dell'acconto, è riferita all'accisa e all'imposta di consumo rispettivamente dovuta per gli oli minerali, escluso il gas metano, e per gli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio, con riguardo ai parametri indicati alle lettere a) e b), di cui al secondo periodo dello stesso comma 1; Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2003, di determinare in relazione ai termini e alle modalità di pagamento dell'accisa le disposizioni utili per stabilire la competenza economica dei versamenti d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento dell'accisa, relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2003, è effettuato entro il 27 dicembre 2003 un versamento a titolo di acconto, in misura pari alla percentuale indicata nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre. Al conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2004.

Art. 2.

1. Per il pagamento dell'imposta di consumo, relativa alle immissioni in consumo nel mese di dicembre 2003, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è effettuato, entro il 27 dicembre 2003, un versamento a titolo di acconto, in misura pari alla percentuale indicata nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, dell'imposta dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel mese di novembre 2003. Al conguaglio si provvede entro il 31 gennaio 2004.

Art. 3.

1. I pagamenti dell'accisa e dell'imposta di consumo relativi ai prodotti di cui agli articoli 1 e 2, compresi quelli relativi al gas metano e quelli a titolo di acconto, la cui scadenza è fissata al giorno 27 dicembre 2003, sono effettuati, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, anche tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se eseguiti entro il giorno 18 dello stesso mese.

Telescritto MF prot. 4996 dell'11 dicembre 2003

Termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione [scadenti di sabato]

[…] Per effetto del disposto dell'art. 275 delle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro recante "*termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione*" i pagamenti relativi

alla scadenza del 27 dicembre 2003, cadente nella giornata di sabato, possono essere effettuati il giorno 29 dicembre, primo giorno feriale successivo; […]

Comunicato Stampa MF Protocollo n. 4014 del 16 dicembre 2003

IMMISSIONE IN CONSUMO DI OLI MINERALI: VERSAMENTI ENTRO IL 29 DICEMBRE 2003.

Per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali (ad eccezione del gas metano) avvenute nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2003 e dell'imposta di consumo degli oli lubrificati e dei bitumi di petrolio immessi in consumo nel mese di dicembre 2003, deve essere versato un acconto, da effettuarsi entro il 29 dicembre 2003 (poiché il giorno 27 è sabato), pari al 98% dell'accisa dovuta per le immissioni in consumo dal 1 al 15 dicembre 2003 e dell'imposta per le immissioni in consumo del mese di novembre 2003.

Il saldo dovrà essere versato, rispettivamente, entro il 16 e il 31 gennaio 2004, mentre gli eventuali crediti derivanti dai suddetti acconti potranno essere portati in detrazione dai pagamenti relativi alle immissioni in consumo effettuate dal 1 gennaio 2004.

Entro il 29 dicembre 2003, inoltre, devono essere effettuati i versamenti per i tributi previsti dal Testo unico n. 504/95 e successive modificazioni, quelli per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion per i quali, in relazione alla prevista scadenza del 31 dicembre, l'art. 28 della legge n. 388/2000, comma 6, ha previsto l'anticipo del versamento al 27 dicembre.

Per gli acconti, l'accisa sugli oli minerali (compreso il gas metano) e l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio (la cui scadenza è fissata al giorno 27 dicembre 2003) potrà essere utilizzato il modello F/24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, se il versamento è effettuato entro il 18 dicembre 2003.

La possibilità di fare ricorso al modello F/24 resta quindi esclusa per il pagamento dell'accisa su alcole e bevande alcoliche mentre rimane ferma per quelli, da effettuare entro il 29 dicembre 2003, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto, dell'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Nota n. 4996 dell'11 dicembre 2003, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, www.agenziadogane.it.

Circolare AD n. 21/D, Prot. 659 del 24 maggio 2005

Modalità di pagamento delle accise

Il documento riepiloga le disposizioni vigenti in materia fornendo un chiaro quadro di riferimento per gli stessi Uffici periferici dell'Agenzia delle Dogane, allo scopo di assicurare uniformità di comportamento da parte degli uffici dipendenti circa l'utilizzazione delle diverse modalità di pagamento delle accise.

La scrivente ha avuto modo di riscontrare che presso i dipendenti uffici non sempre c'è uniformità di comportamento per quanto riguarda la utilizzazione delle diverse modalità di pagamento delle accise.

Pertanto, anche allo scopo di eliminare le inevitabili conseguenze sulle contabilità degli uf-

fici dipendenti interessati, si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni vigenti nella particolare materia.

Permesso che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 17.04.2003, n. 80 per accisa si intende *"l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati; l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio; l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato orimulsion (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988; la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi i azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione* ", si precisa che le modalità di pagamento delle accise, escluse quelle relative ai prodotti di importazione, sono quelle di cui all'articolo 6 delle vigenti istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1943.

Relativamente ai prodotti di importazione occorre fare riferimento al disposto del quarto comma dell'articolo 3 del T.U.A. secondo il quale per tali prodotti *"l'imposta è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine"* per cui la riscossione avviene con le modalità di cui all'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

Relativamente agli altri prodotti "sottoposti ad accisa" per i quali le modalità di pagamento sono quelle di cui al richiamato articolo 6 delle istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a partire dal 1 marzo 2001 il pagamento delle accise può essere effettuato anche mediante il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24) utilizzando i codici tributo di cui alla circolare n. 1156/I/PC del 28/2/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- il decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 344 attribuisce alle ricevute di conto corrente postale potere liberatorio ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni tributarie nei confronti dell'amministrazione finanziaria; si precisa che il pagamento delle accise può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a) presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

b) presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il versamento unitario (modello F/24) utilizzando la apposita "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F/24 accise.

Rimane quindi esclusa la possibilità di eseguire il pagamento delle accise presso il contabile doganale fatta eccezione per quegli importi che, non pagati a seguito di un avviso di pagamento, gli vengono trasferiti per la riscossione coattiva ovvero per quegli importi che risultano da recuperare nell'ambito di un contenzioso del quale lo stesso ha la gestione contabile.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27.04.2005.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di dare eventuali ulteriori istruzione operative ritenute opportune.

Art. 4

[Art. 37 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Art. 5 D.L. n. 331/1993]

Abbuoni per perdite e cali

❶ In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. **[**I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. [In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse][1]. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile**]**[2].

❷ Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto [decreto 18 settembre 1997, n. 383], da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

❸ Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale [decreto 13 gennaio 2000, n. 55].

[**Art. 37 del T.U.L.D.** - *Merci perdute o distrutte - Cali naturali e tecnici:* Si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all'accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale.

Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto].

❹ La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.

---

[1] **Quarto periodo così inserito** dal 1° gennaio 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 472 della legge 30.12.04, n. 311.
[2] **Periodo così sostituito** dall'art. 59 della L. 21.11.00, n. 342 - Nella versione originaria: "I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore".

Normativa collegata…

Telescritto n. 76/UDC - CM del 12 febbraio 1996

Oggetto - Calo ammissibile nei depositi commerciali di gasolio agevolato per l'agricoltura.

In esito a perplessità qui segnalate relativamente alla determinazione del calo ammissibile nei depositi commerciali di gasolio agevolato per l'agricoltura, si fa presente che, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del testo unico sulle accise, per tale determinazione occorre far riferimento al precedente art. 4, comma 2, e cioè alle disposizioni previste dalla normativa doganale.

Poiché le suddette disposizioni (D.M 13 maggio 1971 e D.M 21 novembre 1974, come modificati, per quanto riguarda i cali degli oli minerali, dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232) non contemplano specificamente i cali dei prodotti petroliferi denaturati per uso agricolo, che hanno una distribuzione più frazionata, in attesa che le medesime vengano aggiornate la determinazione dei cali ammissibili continuerà, nella fattispecie, ad essere effettuata secondo le previsioni del primo e del secondo comma dell'art. 16 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Ferma restando, anche per gli esercenti dei depositi commerciali del prodotto in questione, la facoltà di darsi scarico dei cali ogni qualvolta li rilevino, di cui è cenno alla pagina 18 della circolare n. 299/D, prot.n. 450/UDC - CNI del 16/11/95 C), la corresponsione dell'accisa sui cali eccedenti quelli ammissibili verrà effettuata solo a seguito di notifica da parte dell'UTF, conseguente alle risultanze dei previsti inventari.

I criteri sopraesposti si applicano anche ai cali dei prodotti petroliferi denaturati destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, custoditi negli impianti di distribuzione di cui al D.M. 16 novembre 1995, n. 577.

Circolare MF n. 205, prot. 1171 del 15 novembre 2000

Oggetto: **Collegato alla manovra finanziaria per il 2000 concernente: "Misure in materia fiscale".**

È in corso di pubblicazione il collegato alla manovra finanziaria per il 2000, che contiene agli articoli 58, 59 e 60 disposizioni riguardanti tra l'altro la competenza di questo Dipartimento.

L'art.58 introduce una misura agevolativa per il settore dei servizi pubblici di trasporto. Viene prevista, in particolare, al comma 1, l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa, in misura pari al 10 per cento dell'aliquota normale, per i gas di petrolio liquefatti impiegati dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico.

La nuova agevolazione, iniziativa che mira a favorire e stimolare l'impiego da parte dei suddetti automezzi di un prodotto a basso impatto ambientale e che assume, per le sue finalità ecologiche, particolare rilevanza per le grandi aree urbane, è resa efficace a far data dal 1 gennaio 2001, come dispone il comma 2 del medesimo articolo.

L'art.59 è costituito da tre commi la cui finalità, in generale, è quella di disciplinare le fattispecie relative ai fatti verificatisi o che possono verificarsi a danno di prodotti sottoposti ad accisa, detenuti in depositi fiscali o durante la circolazione, tali da coinvolgere la responsabilità del soggetto passivo per il pagamento dell'accisa.

Il comma 1 contempla alcune modifiche al decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n.504: la lettera a) prevede la sostituzione del secondo periodo dell'art.4, comma 1, e la lettera b) la modifica dell'art.7, comma 1. In particolare con la lettera a) è disposta l'equiparazione al **caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti compiuti da terzi** non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave nonchè dei fatti imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave. Inoltre attraverso il combinato della disciplina contenuta nelle due lettere, a) e b), si dispone che, nel caso in cui, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, nell'ipotesi di irregolarità avvenute sia a carico di prodotti, sottoposti ad accisa, detenuti in deposito fiscale, sia durante la circolazione degli stessi tra soggetti autorizzati. In entrambi i casi, se alla fine del procedimento, il giudice non dovesse accertare il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, a prescindere dall'individuazione degli effettivi responsabili, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore di tale soggetto, procedendo, se possibile, al recupero dell'accisa nei confronti dell'autore del fatto.

È appena il caso di sottolineare che non potrà procedersi allo svincolo delle relative cauzioni sino a che non venga formalizzato dall'ufficio competente l'avvenuto abbuono dei tributi.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che debba essere disposto lo sgravio dell'accisa relativa, tra l'altro, all'alcole a favore dell'azienda italiana soggetto passivo dell'imposta dovuta nei casi di furto o irregolarità nella circolazione di tale prodotto verificatisi sino alla data di entrata in vigore della legge in esame. Tale possibilità è concessa alle aziende garanti risultate estranee ai fatti a seguito di procedimenti di accertamento già conclusi o al momento della conclusione di quelli ancora in corso all'entrata in vigore della suddetta disposizione.

Con il comma 3 si provvede ad estendere ai procedimenti in corso, relativi al settore degli oli minerali nonchè al settore dell'alcole con esclusione delle fattispecie connesse con la circolazione dei prodotti previsti nel precedente comma 2, la disciplina contenuta nel comma 1.

Non essendo previsto un termine diverso le disposizioni contenute nell'articolo 59 entrano in vigore il quindicesimo giorno sucessivo a quello di pubblicazione della legge in oggetto nella Gazzetta Ufficiale.

Con l'art. 60, comma 1, infine, si estende il beneficio del credito di imposta, previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f, della legge 448/1998 in favore della gestione delle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. 412/1993, anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica siti su tutto il territorio nazionale. La disposizione ha lo scopo di favorire l'utilizzo di tutte le possibili forme energetiche di indubbio valore ambientale.

Il comma 2 dell'art. 60 esclude dal campo di applicazione dell'imposta di consumo l'energia elettrica prodotta nei territori montani da gruppi elettrogeni comunque azionati di potenza elettrica non superiore a 30 kW. Attualmente tali consumi sono esenti dall'imposta di consumo ma assolvono l'addizionale erariale e l'addizionale provinciale. L'esclusione dal campo impositivo prevista dalla nuova disposizione comporta che per i predetti consumi non solo non sarà dovuta l'imposta erariale ma anche l'addizionale erariale e l'addizionale provinciale. Inoltre i soggetti produttori non saranno più tenuti alla denuncia degli impianti in questione né dovranno munirsi di licenza d'esercizio, con la conseguenza che non dovrà più essere versato il relativo diritto.

Le disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, entrano in vigore a decorrere dal 1^ gennaio 2001.

Si fa riserva di impartire le eventuali ulteriori istruzioni.

Art. 5

[Art. 4 D.L. n. 331/1993]

Regime del deposito fiscale

❶ La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

❷ Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa[1].

❸ Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici [*e le aziende municipalizzate*][2]. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione [parole così sostituite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 - in origine: *L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento*] ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;

[*Tx. MF prot. n. 148 del 29 febbraio 1996* - La cauzione per l'esercizio di deposito fiscale prevista dall'art. 5, comma 3, lettera A), del Testo Unico, che richiama analoga disposizione riportata dal DL n. 331/1993, è unica, ed è pari, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, al 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti in deposito od all'ammontare, se superiore, dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. Eventuali situazioni in cui fosse stata richiesta una doppia cauzione, e cioè una cauzione commisurata alla giacenza ed altra commisurata all'imposta afferente al prodotto immesso in consumo, vanno, pertanto, immediatamente regolarizzate.

Resto inteso che, come già chiarito dal telescritto prot. n. 16/8 del 9/1/93, riportato nella circolare n. 87 prot. n. 425/8 del 1 aprile 1993, la suddetta cauzione garantisce l'amministrazione sia per eventuali ammanchi del prodotto in giacenza, sia per l'omessa corresponsione dell'imposta sui prodotti immessi in consumo]

---

[1] **Telescritto AD prot. 3305 del 4 novembre 2004** - ***Nuovi codici di accisa e codici ditta***: […] Di conseguenza, si fa presente che, a partire dal 1° gennaio 2005, il sistema informatico che presiede al rilascio dei numeri di licenza fiscale, genererà un codice che, in capo all'attuale stringa alfanumerica, conterrà un identificativo IT seguito da due zeri [IT00].

[2] Parole soppresse dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07.

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

❹ I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria[3]; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

❺ Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.

Normativa collegata…

Circolare MF n. 46/D dell'11 maggio 1994

Applicazione articolo 4, comma 3, lettera a), del D.L. n. 331/93. Determinazione delle cauzioni dovute per l'esercizio dei depositi fiscali.

È stato segnalato dall'Associazione Nazionale Industriali Distillatori Alcoli a Acquaviti che non sussisterebbe uniformità di applicazione nella determinazione dell'ammontare della cauzione dovuta per l'esercizio dei depositi fiscali, ai sensi della normativa in oggetto.

Non verrebbe infatti attribuito un significato univoco alla dizione "quantità massima di prodotti" che è possibile detenere, che sarebbe riferita talvolta alla capacità geometrica dei serbatoi e talvolta al quantitativo massimo che il depositario autorizzato dichiara di voler custodire.

Al riguardo si chiarisce che, mentre nel settore degli oli minerali la quantità massima coincide con la capacità massima di stoccaggio dei prodotti soggetti ad accisa prevista dai decreti di concessione, nel settore degli spiriti occorre far riferimento alla capacità massima di stoccaggio dei serbatoi che si intendono effettivamente utilizzare e che deve essere dichiarata nella denuncia di attivazione o nelle sue successive integrazioni.

In relazione a quanto sopra detto, nel richiamare per il settore degli spiriti le percentuali dell'ammontare dell'imposta su cui commisurare la garanzia (2% per le distillerie e per gli opifici di rettificazione, 5% per i magazzini di invecchiamento di acquavite di vino e acquavite di vinaccia, 10% per i magazzini sussidiari di fabbrica e per gli altri magazzini fiduciari e 100%

[3] Conseguentemente i controlli sul conferimento delle destinazioni doganali definitive (importazione o esportazione) o provvisoria (assoggettamento al regime di deposito, temporanea importazione ed esportazione o spedizione in sospensione di diritti doganali), effettuati durante il normale orario di apertura degli uffici doganali, non sono soggetti alla disciplina del rimborso del corrispettivo dei servizi resi, approvata con DM 24 giugno 1992, n. 403.

per il deposito di prodotti contrassegnati, come precisato, per quest'ultimo caso, dal telescritto n. 634/8 del 3 giugno 1993) e fermo restando che l'importo della cauzione non può comunque essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta mediamente in un mese (con riferimento all'anno solare di attività), le ditte che intendano aggiornare le cauzioni da esse prestate devono presentare motivata istanza ai competenti UTF, che provvederanno nei modi consueti alla notifica dell'importo dovuto ed all'acquisizione della garanzia, effettuando altresì il suggellamento dei serbatoi inutilizzati.

Qualora il depositario chiedesse di commisurare la cauzione ad una capacità nulla o comunque palesemente inadeguata alle esigenze di esercizio, si provvederà invece alla sospensione della relativa licenza, non sussistendo le condizioni per lo svolgimento dell'attività dell'impianto.

Circolare MF n. 150/D, prot. 3018/XIII del 6 giugno 1996

Procedura informatica per la gestione dell'archivio ditte e la stampa delle licenze.

1. PREMESSA

Ai fini dello svolgimento di un'azione di controllo sugli operatori economici che effettuano scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, è stata realizzata una procedura informatica per la costituzione e la gestione di un archivio (banca dati SEED), già in uso presso le direzioni compartimentali, con l'obiettivo di censire i soggetti operanti nel settore delle accise armonizzate (depositari autorizzati, operatori professionali registrati, rappresentanti fiscali) e i luoghi autorizzati quali depositi fiscali, mediante l'attribuzione di un codice identificativo alfanumerico di nove caratteri, denominato "codice di accisa", come previsto dall'articolo 4 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dagli articoli 5, 8 e 9 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Tuttavia, poiché l'attività di controllo espletata dagli uffici Tecnici di finanza riguarda anche gli operatori economici interessati alla detenzione, alla movimentazione e all'impiego di prodotti assoggettati ad accisa o soggetti ad accisa non armonizzata, risulta necessario disporre di un archivio elettronico nel quale registrare le principali informazioni riguardanti tutti gli operatori economici e i relativi depositi/impianti sottoposti a vigilanza e controllo da parte degli UTF.

È stata realizzata, pertanto, una procedura informatica per la costituzione e la gestione del predetto archivio, denominato "archivio ditte", nonché per la stampa delle licenze di esercizio. Questa procedura integra e sostituisce l'attuale procedura per la gestione dell'archivio SEED, dianzi citata.

2. ARCHIVIO DITTE

Fatte salve le eccezioni appresso indicate, nell'archivio ditte devono essere registrati i dati relativi:

a) ai depositi fiscali di cui all'art. 5 del testo unico delle accise;

b) ai depositi/impianti degli operatori professionali che hanno chiesto o chiedono di essere registrati, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle accise;

c) ai depositi/impianti di tutti gli altri operatori economici obbligati alla presentazione della denuncia di attività all'UTF competente per territorio, a prescindere dal fatto che le norme vigenti prevedano o meno il rilascio della licenza fiscale di esercizio da parte dell'UTF;

d) ai rappresentanti fiscali di cui all'articolo 9 del testo unico delle accise;

e) ai depositi fiscali del settore d'imposta "tabacchi lavorati".

L'archivio è costituito presso il Centro Elettronico Nazionale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (C.E.N.D.) e la sua gestione, per quanto concerne i dati di cui alle lettere a), b) e c), e affidata agli uffici tecnici di finanza mentre, per quanto concerne dati di cui alle lettere d) ed e), resta affidata alle direzioni compartimentali.

Non debbono essere registrati nell'archivio ditte i dati relativi ai depositi/impianti di prodotti soggetti soltanto al contributo di riciclaggio sul polietilene e, per il momento, quelli relativi agli esercizi di vendita di prodotti alcolici.

All'atto della registrazione (inserimento) dei dati relativi ad un deposito fiscale, ad un deposito/impianto o ad un rappresentante fiscale non già presente nell'archivio SEED, il sistema informatico assegna automaticamente al medesimo un codice identificativo alfanumerico di nove caratteri, denominato "codice ditta". Nei casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra, il codice ditta assume anche la denominazione di codice di accisa. Come descritto nell'allegato A, la struttura del codice ditta e del codice di accisa è identica.

Alla data stabilita per l'attivazione della procedura, i dati relativi ai depositi fiscali, ai depositi/impianti degli operatori professionali ed ai rappresentanti fiscali, già registrati nell'archivio SEED, saranno automaticamente trasferiti nell'archivio ditte, mediante l'esecuzione da parte del CEND di un apposito programma. Questi depositi fiscali, depositi/impianti e rappresentanti fiscali restano identificati dal codice di accisa già ad essi attribuito, che resta quindi pienamente valido e che funge anche come codice ditta.

Peraltro, considerato che i dati richiesti dall'archivio ditte per ciascun deposito fiscale (esclusi quelli del settore "tabacchi lavorati") o deposito/impianto sono più numerosi di quelli attualmente presenti nell'archivio SEED, gli uffici tecnici di finanza debbono procedere, per questi depositi fiscali e depositi/impianti, al completamento dei dati mancanti.

Per i depositi fiscali e depositi/impianti già in attività, i competenti uffici avranno cura di effettuare l'inserimento o il completamento dei dati nell'archivio ditte al più presto possibile, sulla base della documentazione già in possesso degli stessi.

Per i nuovi depositi fiscali, depositi/impianti e rappresentanti fiscali, il caricamento dei dati va eseguito sulla base della denuncia di attività presentata dagli operatori interessati, nonché dei verbali di verifica di tali depositi fiscali e depositi/impianti, redatti dai funzionari incaricati.

3. USO DELLA PROCEDURA

La procedura per la gestione dell'archivio ditte e per la stampa delle licenze di esercizio viene attivata dal menù generale del sistema informatico UTF, proposto all'utente al momento dell'accesso al sistema.

Dal menù principale della procedura e possibile, poi, selezionare le varie funzioni previste che, in sintesi, riguardano:

- l'inserimento di un deposito fiscale, deposito/impianto o rappresentante fiscale, per l'acquisizione dei relativi dati;
- il completamento, la correzione e la variazione dei dati acquisiti;

- la consultazione degli stessi;
- la stampa della licenza di esercizio, nei casi previsti, valevole anche quale certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta;
- la stampa del certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta, nei casi in cui non e previsto il rilascio della licenza;
- la registrazione della cessata o sospesa attività.

Le modalità da seguire per l'uso della procedura sono in dettaglio descritte nella relativa guida operativa.

La stampa delle licenze e la stampa dei certificati di attribuzione del codice di accisa o codice ditta va effettuata, in duplice esemplare, sui fogli di carta intestata mod. 1/15, già inviati in congruo numero di copie alle direzioni compartimentali, anche per la successiva distribuzione ai dipendenti UTF.

La stampa della licenza di esercizio effettuata dal sistema informatico sostituisce la compilazione manuale della stessa sugli attuali registri a matrice e figlia. Entrambi gli esemplari stampati dal sistema, debitamente completati, ove ricorra il caso, con gli estremi della quietanza di tesoreria relativa al versamento del diritto di licenza, sono sottoscritti dal direttore dell'UTF o dal funzionario all'uopo delegato, dopo averne riscontrato la regolarità e dopo aver eseguito i controlli ritenuti opportuni.

Un esemplare della licenza o del certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta e consegnato al soggetto interessato; l'altro esemplare e conservato agli atti dell'ufficio.

Al verificarsi di cambiamenti della situazione tecnico-amministrativa dell'impianto, che comportano variazioni ai dati della licenza, gli uffici tecnici di finanza debbono procedere alla ristampa e al rilascio, quindi, di una nuova licenza, in sostituzione della precedente.

La messa in esercizio della procedura sarà effettuata in modo graduale, anche allo scopo di permettere un'adeguata assistenza agli uffici durante le fasi iniziali della sua utilizzazione. Pertanto, con successivi provvedimenti saranno comunicate le date di attivazione della procedura presso ciascun ufficio tecnico di finanza e ciascuna direzione compartimentale e sarà provveduto alla consegna della guida operativa.

Eventuali inconvenienti che dovessero insorgere nell'uso della procedura saranno tempestivamente segnalati alla scrivente.

ALLEGATO

SISTEMA DI CODIFICAZIONE DEI DEPOSITI FISCALI, DEPOSITI/IMPIANTI E RAPPRESENTANTI FISCALI DA ISCRIVERE NELL'ARCHIVIO DITTE

1. I depositi fiscali, i depositi/impianti e i rappresentanti fiscali sono registrati nell'archivio ditte mediante l'attribuzione agli stessi di un codice identificativo denominato "codice ditta"; nei casi previsti, detto codice assume anche la denominazione di "codice di accisa".

2. Il codice ditta e il codice di accisa sono costituiti da un'espressione alfanumerica di nove caratteri, dove:

- i primi due caratteri, alfabetici, indicano la provincia in cui è situato il deposito fiscale o il deposito/impianto, ovvero, nel caso di un rappresentante fiscale, la provincia in cui è situata la sua sede contabile;
- il terzo carattere, alfabetico, indica il settore d'imposta ovvero, nel caso di un rappresentante fiscale, questa particolare funzione;
- i successivi cinque caratteri, numerici, costituiscono il numero progressivo assegnato al

deposito fiscale, al deposito/impianto o al rappresentante fiscale, nell'ambito di ciascuna provincia e di ciascun settore d'imposta;

- il nono carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

3. Le province sono identificate mediante le loro sigle automobilistiche (Roma = "RM").

4. Il settore d'imposta e identificato mediante le lettere figuranti nella seguente tabella:

Settore d'imposta	Codice ditta valido anche come codice di accisa	Codice ditta non valido come codice di accisa
Alcole e bevande alcoliche (escluso vino)	A	X
Oli minerali	O	Y
Tabacchi lavorati	T	-----
Vino	V	-----
Oli lubrificanti e bitumi	-----	B
Energia elettrica	-----	E

5. Nel caso di un rappresentante fiscale, il terzo carattere assume il valore "R".

6. Il nono carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi otto caratteri del codice. Esso viene determinato in base all'apposita formula di calcolo utilizzata dal sistema informatico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.

Telescritto Minfinanze prot. 4626 del 10 settembre 1996

ADEMPIMENTI IN MERITO Al VERSAMENTI DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL GARANTE, ALL'ACQUISTO DEI CONTRASSEGNI Dl STATO ED ALLA GESTIONE DEI DEPOSITI DOGANALI IN REGIME Dl DEPOSITO FISCALE.

In relazione a perplessità, concernenti l'oggetto, manifestate a questa Direzione Centrale da vari uffici periferici, si ritengono opportuni i seguenti chiarimenti:

A) versamento dell'accisa da parte del garante.

È stato segnalato che nei casi in cui il pagamento dell'accisa è effettuato, invece che dal depositario autorizzati, da altra persona che si è resa garante di tale pagamento, quest'ultima effettua il versamento a proprio nome senza alcun riferimento al deposito ed alla partita di prodotto per la quale si è assolto l'obbligo del versamento.

In merito, si precisa che in questi casi sulla quietanza di versamento da allargare ai registri del deposito devono figurare indicate, oltre alla causale del versamento anche le generalità del titolare del deposito ed il relativo codice di accisa.

B) Acquisto di contrassegni per il condizionamento dell'alcool etilico e delle bevande alcoliche.

Si precisa che il «soggetto» o «la ditta» citati nel primo trattino del primo capoverso del punto 2 della circolare n. 86/D del 13-9-94, deve rivestire la qualifica di depositario autorizzato, operatore registrato o rappresentante fiscale.

C) Depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale.

Per la gestione di depositi fiscali istituiti presso depositi doganali risultano in atto procedure non conformi alle disposizioni del TU sulle accise.

In particolare, per i depositi doganali di tipo «A», nella cui tipologia rientrano i Magazzini Generali autorizzati alla movimentazione di merci soggetto a regime doganali, si verifica che operatori diversi dal depositario responsabile, generalmente i proprietari delle merci, operano in modo autonomo emettendo documenti di accompagnamento con il codice di accise rilasciato al deposito interessato alla movimentazione delle loro merci.

In proposito si precisa che il depositario autorizzato di cui all'articolo 5 del T.U. sulle accise è, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, l'unico responsabile della gestione del deposito fiscale e risponde della movimentazione delle merci anche se di proprietà di terzi. Nei casi, quindi, di deposito fiscali costituiti nell'ambito di quelli doganali, il depositario responsabile di cui all'articolo 99 del regolamento 2913/93/CEE assume anche la qualifica di depositario autorizzato di cui all'art. 5 del T.U. sulle accise e pertanto, diventa l'intestatario della licenza fiscale di esercizio, dei registri di carico e scarico nonché della documentazione di accompagnamento delle merci.

Da quanto sopra consegue che non è consentito rilasciare altre licenze fiscali, proprie del regime delle accise, ai soggetti diversi dal depositario che movimentano merci negli stessi depositi ed ai quali non deve essere consentito di operare «in sostituzione» del depositario.

Qualora a tali soggetti siano trasferiti gli obblighi del depositario (depositi di tipo «B»), ciascuno di essi dovrà assumere la figura del depositario autorizzato di cui all'art. 5 del T.U. sulle accise e, in analogia con quanto già disposto con il telescritto del 13 febbraio 1993 prot. n. 264/I per i depositi fiscali di vino, si dovrà, all'interno di uno stesso deposito, procedere all'identificazione degli spazi e delle aree riservate ad ogni operatore, subordinatamente, beninteso, alla sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza fiscale.

Circolare MF prot. n. 1395, n. 30/D del 28 giugno 2001

Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario.

[…]

Ai sensi **dell'articolo 106, punto primo, lettera a) del Codice doganale comunitario,** le merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere stoccate in locali di deposito nei quali si trovano anche merci vincolate al regime . In questo caso, tali merci devono essere identificabili in qualsiasi momento.

È tuttavia possibile derogare a questo principio qualora sia autorizzato "l'immagazzinamento comune". Con l'occasione è stato anche meglio chiarito che, salve le

disposizioni speciali stabilite in altri settori in materia di immagazzinamento o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, le autorità doganali possono autorizzare "l'immagazzinamento comune" quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.

Pertanto l'immagazzinamento comune è autorizzato esclusivamente se le merci in deposito appartengono allo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

[…]

COMMISSIONE EUROPEA

(In GUCE serie C del 24 settembre 2001)

LINEE GUIDA relative al titolo III "regimi doganali economici" del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

(2001/C 269/01)

I riferimenti che figurano nelle presenti note esplicative si riferiscono al summenzionato titolo.

[…]

Magazzinaggio comune
(Articolo 534)

Ai sensi dell'articolo **106, paragrafo 1, lettera a), del codice**, merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere conservate in magazzini nei quali si trovano anche merci vincolate al regime del deposito.

In questo caso, tali merci devono essere identificabili in qualsiasi momento.

È tuttavia possibile derogare a questo principio qualora sia autorizzato il "magazzinaggio comune".

Fatte salve le disposizioni speciali stabilite in altri settori in materia di magazzinaggio o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, l'articolo 534, paragrafo 2, delle disposizioni d'applicazione del codice definisce magazzinaggio comune come il magazzinaggio, negli stessi luoghi, di merci comunitarie non vincolate al regime e di merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale, quando Ë impossibile identificare la posizione doganale delle merci in qualsiasi momento.

Il "magazzinaggio comune" è autorizzato esclusivamente se le merci in magazzinaggio comune dipendono dallo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Se merci in magazzinaggio comune ricevono una nuova destinazione doganale, possono essere considerate, a discrezione dell'operatore, sia come comunitarie, sia non comunitarie a condizione che le quantità corrispondenti a ciascun tipo di merce siano rispettate.

Esempio

10 000 l **d'olio minerale** (merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale) e 10 000 l d'olio minerale (merci comunitarie non vincolate al regime) potrebbero essere conser-

vati nella stessa cisterna quando i due tipi di merci sono classificati allo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Quando 10 000 l d'olio minerale vengono dichiarati alla riesportazione, il regime potrebbe essere considerato appurato. […]

Fax MF prot. n. 1212 del 17 ottobre 2001

Modalità di funzionamento ed efficacia dell'accertamento sui depositi doganali e fiscali

[…] Verificare, inoltre, che le partite giacenti in deposito siano adeguatamente identificate per permettere la immediata individuazione della relativa posizione doganale e/o fiscale tenuto anche conto che **l'art. 106, paragrafo primo, lettera a, del C.D.C.** consente, per motivate esigenze economiche dell'operatore, che le merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere stoccate in locali di deposito nei quali si trovino anche merci vincolate al regime.

Si richiamano sull'argomento le precisazioni fornite dalla menzionata circolare n. 30/D del 28.06.01 in merito ai casi di deroga all'obbligo dell'identificazione in parola.

[…]

Telescritto AD prot. n. 820 del 29 marzo 2005

Progetto di armonizzazione e aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'esenzione dal prestare garanzia ai sensi dell'art. 90 del T.U.L.D. e dell'art. 5 del T.U.A. – Fornitura di un sistema di analisi di bilancio delle aziende richiedenti l'esonero.

Si fa seguito alla nota n. 3479 del 30.10.2003, con la quale era stato comunicato a codesti Uffici l'avvio di un progetto di armonizzazione e aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative agli articoli di legge in oggetto.

Tale progetto prevedeva, tra l'altro, la ricerca di soluzioni tecniche appropriate, in grado di garantire lo snellimento del servizio e l'omogeneità di indirizzo da parte di tutti gli Uffici interessati.

È stato pertanto acquisito un sistema di analisi di bilancio per indici, che si trasmette in allegato su Compact disk, destinato all'utilizzo da parte di tutti gli Uffici competenti alla gestione dei suddetti esoneri, al fine di conseguire uniformità di valutazione, nel settore, su tutto il territorio nazionale.

Le modalità di applicazione del suddetto sistema saranno illustrate in un corso di formazione, che si svolgerà presso questa Agenzia nei primi giorni del prossimo mese di aprile, al quale saranno invitati a partecipare due funzionari per ogni Direzione regionale.

Si presume, quindi, che il sistema potrà entrare a regime a partire dal prossimo mese di maggio.

Il disco in questione contiene, oltre al programma di analisi, il format che dovrà essere compilato e presentato su supporto elettronico (floppy o CD) dagli operatori, completo dei seguenti dati:

- Stato patrimoniale
- Conto economico

• Nota informativa, da compilare con ele menti tratti dalla Nota integrativa del bilancio.

Una volta acquisite a sistema, le informazioni saranno elaborate automaticamente dal programma, che fornirà un indice di rating, senza necessità di inserimento manuale.

I modelli in questione sono disponibili sul sito di questa Agenzia per l'utilizzo da parte degli operatori interessati, i quali non dovranno più produrre i propri bilanci in formato cartaceo, ma soltanto riportare sui modelli suddetti i dati relativi ai bilanci degli ultimi tre anni, ove disponibili, compilando, a tal fine, tre delle sei colonne presenti.

I dati di bilancio dovranno essere accompagnati da un'autocertificazione attestante la conformità dei contenuti a quelli dell'originale depositato presso la competente Camera di Commercio; tale dichiarazione sarà sottoscritta dal rappresentante legale della società e corredata dalla fotocopia di un documento d'identità.

Le Ditte interessate alla concessione o al mantenimento degli esoneri in oggetto sono invitate a conformarsi, con effetto immediato, alle presenti disposizioni.

Le Direzioni regionali segnaleranno alla scrivente ogni eventuale difficoltà applicativa riscontrata.

Circolare AD n. 16/D, prot. n. 709 del 28 aprile 2006

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi.

PREMESSA

L'esigenza, per gli operatori economici, di disporre di strutture dove custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all'attribuzione della

destinazione finale, è assicurata dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie attraverso gli istituti del:

a) deposito doganale, per le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali e per le merci comunitarie previste dall'articolo 98, lettera b), del Codice doganale comunitario;

b) deposito fiscale, per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa;

c) deposito I.V.A., per i beni nazionali e comunitari in sospensione dall'imposta sul valore aggiunto.

Tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, dell'esperienza operativa maturata sulla particolare materia ed al fine di assicurare l'uniformità di comportamento delle proprie strutture, con la presente circolare si intende riepilogare e chiarire:

a) la disciplina del regime del deposito doganale quale discende dalle disposizioni contenute nel Codice doganale comunitario istituito con Regolamento (CEE) n. 2913/92, in appresso CDC, e successive modificazioni, e nelle relative disposizioni di applicazione al predetto Codice, emanate con Regolamento (CEE) n. 2454/93, in appresso DAC, e successive modificazioni, nonché le modalità procedurali da seguire per la concessione delle autorizzazioni e per la gestione del deposito;

b) la disciplina del regime del deposito fiscale ai fini accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in appresso TUA, e le relative modalità del procedimento autorizzativo;

c) la particolare situazione nella quale gli impianti, autorizzati ad operare come depositi doganali e fiscali, operano anche come depositi IVA ai sensi dell'articolo 50 bis del DL 30 agosto

1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, e sono gestiti in conformità con quanto dispone il D.M. 20 ottobre 1997 n. 419, in relazione alle specifiche competenze attribuite agli uffici di questa Agenzia e **ferme restando le competenze in materia dell'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto attiene a tale tipologia di deposito, si richiamano le direttive già impartite con le note di "Indirizzo operativo ai fini della prevenzione e del contrasto all'evasione" relative agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Relativamente a quanto di competenza, l'Agenzia delle Entrate, ha condiviso i contenuti della presente circolare .

Si evidenzia che tutti gli adempimenti relativi alle procedure autorizzative sono concentrati e si concludono presso le Direzioni regionali, strutture di vertice in ambito territoriale e, conseguentemente, non trovano più applicazione le precedenti direttive al riguardo.

1. LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DOGANALE

[…]

2. LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO FISCALE

La disciplina del deposito fiscale è contenuta nel Testo Unico approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n.504, adottato in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa.

Il **deposito fiscale** è "l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria" -art.1, comma 2 lett.e), del TUA.

Il **depositario autorizzato** è "il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale"-art.1, comma 2 lett.f), del TUA.

L'art.5 del TUA, che disciplina **l'istituto del regime del deposito fiscale**, stabilisce che:

• il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria e il relativo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza (secondo le disposizioni di cui all'art.63); a ciascun deposito è inoltre attribuito un codice di accisa (*comma 2*);

• il depositario è obbligato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici e le Aziende Municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le Ditte affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca -*lett.a) del comma 3*-;

• il depositario è altresì obbligato a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale -*lett.b) del comma 3*-, a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale -*lett.c) del comma 3*- e a presentare i prodotti ad ogni richiesta sottoponendosi a controlli o accertamenti - *lett.d) del comma 3*-;

• i depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilan-

za finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi (*comma 4*);

• fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo in parola, nonché del divieto di estrazione di cui all'art.3 comma 4 del T.U., indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazione che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio (*comma 5).*

In materia di **oli minerali e g.p.l.,** l'art.**23 del TUA** stabilisce che:

1) le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti, sottoposti ad accisa ai sensi dell'art.21, commi 1,2,5 e 6, operano in regime di deposito fiscale;

2) la gestione in regime fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

2.1 Depositi fiscali di oli minerali e GPL - Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

Con Raccomandazione del 29/11/2000, pubblicata nella GUCE serie L n.314/29 del 14/12/2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni ai depositari a norma della direttiva 92/12/CEE del 25/02/1992 del Consiglio riguardo ai prodotti soggetti ad accisa, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad applicare criteri rigorosi per la concessione dell'autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale.

Ciò premesso, al fine di instaurare un corretto rapporto fiduciario tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori economici, insito nel riconoscimento della figura del depositario autorizzato, così come del resto definita dalle norme comunitarie in materia, sono stati individuati, quale presupposto fondamentale, i seguenti criteri soggettivi ed oggettivi.

Con riferimento ai **criteri soggettivi,** il richiedente deve:

a) possedere una solida posizione economica, desunta dalle scritture contabili e commerciali e da ogni altra utile documentazione;

b) non essere sottoposto a procedure concorsuali;

c) non avere precedenti in linea finanziaria a suo carico o procedimenti in corso, di particolare gravità, con specifico riguardo al settore delle accise e delle dogane, nonché dell'IVA in considerazione che tali depositi possono operare anche come depositi IVA;

d) essere in regola con la normativa sulle concessioni nonché essere in possesso di ogni altra autorizzazione non fiscale richiesta per l'esercizio del deposito.

Relativamente ai **criteri oggettivi,** la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale deve essere giustificata: 1) dall'esigenza di **estrarre in regime sospensivo prodotti per un ammontare pari almeno al 30% del totale delle estrazioni. Le operazioni che potranno concorrere al raggiungimento di tale limite sono:**

a) movimentazioni di prodotti petroliferi soggetti ad accisa verso Paesi membri dell'U.E.;

b) operazioni di esportazione di prodotti petroliferi verso Paesi terzi, ivi compresi i buncheraggi sottoposti alle procedure doganali;

c) forniture di prodotti petroliferi in esenzione o ad accisa agevolata per determinate destinazioni (ad esempio, rifornimenti a Forze Armate o per produzione di energia elettrica);

2) dalla particolare natura rivestita da un **impianto, costituente propaggine di un esistente deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze**, facenti capo allo stesso gruppo societario oppure, in caso di titolari diversi, se questi siano legati operativamente da consolidati rapporti commerciali;

3) dalle **difficoltà di tipo logistico dell'impianto** che, per la sua posizione geografica, sia costretto, ad esempio, a rifornirsi da depositi ubicati a notevole distanza o raggiungibili attraverso una rete viaria di non agevole percorribilità (per l'alta densità di traffico, strade impervie, permanentemente dissestate) o raggiungibili tramite navigazione resa difficoltosa da tipiche condizione climatiche che per lunghi periodi stagionali renderebbero impossibile o precario l'approvvigionamento con conseguente inevitabile aggravio economico.

2.2 Depositi fiscali di oli minerali e GPL -Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Ogni società interessata ad ottenere l'autorizzazione deve presentare alla Direzione regionale territorialmente competente specifica **istanza.**

Ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, punto 1, art.1, dell'Allegato A Tariffa-Parte I, la predetta istanza deve essere presentata **in bollo**, equivalente ad euro14,62 (decreto ministeriale 24/5/2005).

Detta istanza deve essere corredata dei seguenti **documenti:**

1. decreto di concessione rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive o dal Prefetto e, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle Legge 23/08/2004 n.239, pubblicata nella G.U. n.215 del 13/09/2004, rilasciato dalla Regione;
2. verbale di collaudo;
3. planimetria aggiornata;
4. certificato camerale;
5. certificato del casellario giudiziale relativo al rappresentante legale;
6. certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'Autorità giudiziaria relativo al rappresentante legale;
7. documentazione attestante la movimentazione dei prodotti petroliferi in esenzione o ad aliquota agevolata (contratti, lettere di intenti od altra idonea documentazione).

I certificati di cui ai nn. 5 e 6 possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazione.

Si richiama l'attenzione sui controlli previsti ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Il procedimento amministrativo in esame è regolamentato decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678. L'art. 3 di tale decreto stabilisce che il termine iniziale del procedimento sia la data di ricevimento della domanda e il punto 33, della allegata Tabella, determina il termine entro il quale deve concludersi (180 gg.).

Pertanto l'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione verifica preliminarmente la regolarità dell'istanza e:

a) nel caso in cui l'istanza è regolare e completa procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento;

b) se l'istanza è irregolare o incompleta provvede, ai sensi dell'art.3 - comma 3- del citato decreto n. 678/94, a darne tempestiva comunicazione all'interessato (comunque entro il previsto termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza) informandolo che il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorrerà dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

L'autorizzazione all'esercizio in regime di deposito fiscale di un deposito commerciale di oli minerali o di g.p.l. **potrà essere revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti soggettivi**, **nonché nel caso in cui, dall'azione di controllo esercitata sul territorio**

dai competenti Uffici, emerga che la condizione tassativamente prevista dall'art.23 del TUA riguardante le "effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto" non sia soddisfatta.

2.3 - Depositi fiscali di oli minerali e GPL -Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione della titolarità dell'impianto già operante in regime fiscale

La variazione della titolarità di un deposito di oli minerali e/o g.p.l., **già operante in regime di deposito fiscale**, derivante ad esempio da una modifica della ragione sociale o da trasformazione, fusione o scissione societaria, può avere per oggetto uno o più depositi fiscali.

Pertanto:

a) nel caso in cui la variazione di titolarità interessi **un solo** deposito fiscale il soggetto subentrante trasmette la richiesta di voltura dell'autorizzazione al regime fiscale, completa della regolare documentazione comprovante l'intervenuta variazione, alla Direzione regionale territorialmente competente e all'UTF o all'Ufficio delle Dogane competenti sul territorio. L'ufficio territoriale (UTF o Ufficio delle Dogane) provvederà immediatamente a riferire alla propria Direzione regionale in merito alla sussistenza a carico del soggetto subentrante nella titolarità dei requisiti soggettivi specificati al precedente punto 2.1.

La Direzione regionale, conclusa con esito positivo la fase di accertamento del possesso di tali requisiti, provvederà ad emettere formale atto di variazione della titolarità della autorizzazione.

b) qualora, invece, la variazione di titolarità interessi **più depositi fiscali**, per i quali la competenza territoriale debba ascriversi a diverse Direzioni regionali, la Società subentrante presenterà l'istanza, regolarmente documentata, completa dell'elenco di tutti gli impianti interessati alla variazione, alla Direzione regionale nella cui competenza territoriale è ubicata la propria sede legale, indirizzandola contestualmente a tutte le Direzioni regionali interessate sul territorio in relazione ai diversi impianti. La Direzione regionale competente in relazione alla sede legale dell'istante procede all'accertamento dei requisiti soggettivi, previa acquisizione delle informazioni in possesso degli altri uffici interessati.

In attesa dell'adozione del provvedimento di autorizzazione alla variazione della titolarità, gli UTF o Uffici delle Dogane competenti territorialmente sui depositi rilasceranno al soggetto subentrante **licenze fiscali** di esercizio provvisorio.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi comporterà la revoca dell'autorizzazione alla gestione in regime fiscale.

2.4 Depositi fiscali di alcole etilico e bevande alcoliche – Procedura autorizzativa

Il regime del deposito fiscale nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche è disciplinato dall'art.28 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 26.10.1995 n.504, che individua gli impianti per i quali è consentito il regime sospensivo.

Con **D.M. n.153 del 27/03/2001** "Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcool etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene" è stata riepilogata e semplificata la normativa del settore adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all'avvento del regime delle accise e con successiva **circolare n.34 del 12/07/2001**, sono state impartite istruzioni sulle principali novità operative.

Appare comunque opportuno sottolineare che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione in regime fiscale di un impianto di alcole etilico o di bevande alcoliche si **instaura** e si **conclude** presso gli Uffici doganali, competenti sul territorio dove è ubicato l'impianto, preposti al rilascio della relativa licenza fiscale.

3. GESTIONE DEI DEPOSITI DOGANALI E FISCALI IN REGIME DI DEPOSITO IVA

[…]

***

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 aprile 2006. .

I Direttori regiona li daranno la massima diffusione della presente circolare informando le associazioni di categoria interessate, vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto indirizzo da parte delle competenti strutture dell'Agenzia, verificando che l'attività pregressa sia stata svolta in conformità a quanto sopra precisato, adottando, eventualmente, idonee iniziative per adeguare l'attività svolta alle disposizioni sopra richiamate.

Telescritto AD prot. 7521 del 28 dicembre 2006

Circolare 16/D del 28 aprile 2006. Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Articolo 1, comma 2 del D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. Chiarimenti.

A seguito dell'emanazione della circolare 16/D del 28 aprile 2006 e in relazione ad alcune problematiche rappresentate dalle strutture territoriali di questa Agenzia, sono state fornite ulteriori direttive con la nota prot. 4425 del 17 luglio 2006.

In proposito, tenuto conto dell'impatto procedurale delle predette istruzioni anche sull'operatività delle imprese, si forniscono i seguenti chiarimenti che tengono conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 1, comma 2, D.L. 3 ottobre n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, con il quale è stato introdotto l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis D.L. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93, della preventiva comunicazione, agli uffici delle Dogane e delle Entrate territorialmente competenti, dell'avvio dell'operatività anche quali depositi IVA, anche al fine della valutazione, in determinate circostanze, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

A) Garanzie in materia di depositi doganali. Magazzini generali operanti come depositi di tipo A.

In relazione a tale punto, si precisa che la disposizione nazionale che prevede l'obbligo di prestare garanzia in materia di depositi doganali (articolo 150, terzo comma, del T.U.L.D.) è del tutto compatibile con le disposizioni comunitarie in materia doganale che contemplano per l'autorità doganale tale facoltà (articolo 104 del Codice doganale comunitario).

Resta salva, comunque, la possibilità di esonero da tale obbligo ai sensi dell'articolo 90 del citato T.U.L.D..

Nella considerazione, poi, che la garanzia è strettamente e dinamicamente correlata all'attività svolta dal depositario e che tale soggetto può avvalersi di diverse autorizzazioni per la gestione di regimi o benefici diversi (ad es. coesistenza nello stesso sito di merce vincolata al regime di deposito doganale e di deposito di temporanea custodia - di approvvigionamento - di deposito fiscale ai fini accise), opportunamente la circolare n.16/D richiama l'attenzione sulle modalità procedurali da seguire per la prestazione e la gestione della garanzia, stabilendo la necessità del suo eventuale, tempestivo adeguamento.

Gli adempimenti richiamati in proposito nella citata circolare sono applicabili per tutti i tipi di deposito doganale e, quindi, anche per i depositi di tipo A. Ciò in quanto l'operatività dell'impianto come deposito doganale di tipo A, previamente autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico come magazzino generale, è comunque subordinata ad autorizzazione doganale, ben distinta da quella rilasciata per la gestione del magazzino generale.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 97 del TULD in merito alla riconosciuta solvibilità, tra gli altri, dei magazzini generali che operano come magazzini di temporanea custodia mentre va da sé che, come già chiarito nella circolare 16/D, qualora un medesimo impianto sia gestito - ricorrendone i presupposti, i requisiti e le condizioni - oltre che come deposito doganale, anche come magazzino di temporanea custodia o come deposito di approvvigionamento, avverandosi la coesistenza di diverse autorizzazioni per il medesimo impianto, deve trovare applicazione la disciplina relativa ai singoli istituti, ivi comprese le disposizioni concernenti la garanzia.

B) Gestione degli impianti, dei depositi doganali e fiscali ai fini accise anche quali depositi IVA.

B1) Comunicazione preventiva.

In proposito**,** si ribadisce che per i soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 50-bis D.L. 331/93 e che operano "ex lege" anche quali depositi ai fini IVA, in assenza dei presupposti indicati dalla norma medesima al comma 2, 4° periodo, occorre che le Direzioni regionali procedano ad un'attenta valutazione della congruità della garanzia prestata dal soggetto autorizzato a gestire l'impianto, che tenga altresì conto del tempo trascorso dalla presentazione del relativo titolo, ai fini dell'eventuale adeguamento; ciò in considerazione della già evidenziata natura dinamica della garanzia e della conseguente necessità di rideterminarne, nel tempo, l'ammontare in funzione del volume e della natura delle merci movimentate.

Tale adempimento, come previsto dall'art. 50-bis, comma 2-bis, D.L. 331/93, va effettuato al momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dell'operatore interessato, prevista dalla disposizione da ultimo citata.

Detta comunicazione, da presentare agli Uffici delle Dogane e delle Entrate territorialmente competenti (all'Ufficio doganale che esercita la vigilanza sull'impianto che si vuole esercitare anche come deposito ai fini IVA ed all'ufficio delle Entrate, territorialmente competente in relazione al luogo di dislocazione del deposito), consente agli uffici doganali, come già precisato, di effettuare anche una valutazione circa la congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci, ivi comprese quelle gestite ai sensi del più volte citato art. 50-bis D.L.331/93, qualora non ricorrano i requisiti riferibili alla natura giuridica del depositario (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative o enti), il cui capitale sociale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a 516.456.90 euro (art. 50-bis, comma 2, 4° periodo, D.L. 331/93).

I requisiti da ultimo richiamati costituiscono, infatti, idonea garanzia per la gestione dell'impianto anche quale deposito IVA.

È opportuno ricordare che la comunicazione, da parte del soggetto interessato, deve contenere le indicazioni riguardanti tutti gli elementi necessari a verificare, i suddetti presupposti, le modalità adottate ai fini dell'individuazione delle merci soggette ai diversi regimi, nonché l'importo della cauzione fornita.

A tal fine, per uniformare le modalità di rilevazione delle informazioni e l'attività degli uffici è stato predisposto uno schema di comunicazione (All. 1), utilizzabile all'utenza.

B2) Operatività degli impianti, dei depositi gestiti anche come depositi IVA.

Da ultimo, si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di introduzione fisica delle merci nei luoghi indicati al comma 1 del citato art. 50- bis D.L. 331/93 che, *ex lege*, operano anche come deposit i IVA .

Su tale argomento, oltre a confermare l'orientamento di questa Agenzia espresso, da ultimo, nella circolare 16/D, più volte citata giova richiamare quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot.2006/127886 del 30 agosto 2006. Detta Agenzia, nella considerazione che il deposito fiscale ai fini IVA consta in un vero e proprio luogo fisico in cui le merci entrano, stazionano e da cui escono, ha ribadito che le stesse devono essere materialmente introdotte nel deposito in quanto devono, comunque, essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni, sia pure senza un tempo minimo di giacenza e senza che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto.

È sufficiente, infatti, che tale introduzione soddisfi le condizioni di custodia previste dalla norma e giustifichi economicamente e giuridicamente il contratto di deposito che è sottostante all'introduzione della merce, con la conseguenza che l'inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di deposito non consentono l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50-bis più volte citato.

Il rispetto sostanziale delle predette condizioni va verificato caso per caso in relazione alla concreta fattispecie che si realizza.

Con riferimento agli spazi nei quali avviene detta introduzione, si coglie l'occasione per ribadire che essi devono coincidere con i locali od altri spazi ben delimitati autorizzati dall'autorità competente (ad esempio, riconosciuti come depositi doganali dall'autorità doganale , secondo le previsioni de ll'articolo 526 del Reg. CEE 2454/93).

Da quanto sopra esposto discende che non è ammessa alcuna forma di deposito "virtuale".

***

Codeste Direzioni regionali daranno la massima diffusione alle presente direttive, informando le associazioni di categoria interessate in ambito locale e vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto indirizzo da parte dei dipendenti uffici.

Comunicazione preventiva

[Omissis]

Telescritto AD prot. 4146 del 14 febbraio 2007

Modalità operative per il rilascio degli esoneri cauzionali a norma dell'art. 90 del T.U.L.D. e art. 5 del T.U.A. – Trasferimento di competenze.

Con Circolari n. 21 del 28 gennaio 1993 e n. 85 del 19 marzo 1997, sono state fornite istruzioni in merito all'istituto dell' esonero cauzionale previsto in materia doganale e accise, rispettivamente, dall'art. 90 del D.P.R. 43/1973 e dall'art. 5 del D.lgs. 504/1995, disciplinando, in particolare, che l'organo competente al rilascio degli anzidetti provvedimenti fosse individuato:

- nel Direttore regionale, per i contesti che interessano esclusivamente l'ambito territoriale della singola struttura;
- nel Direttore dell'Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti di questa struttura centrale, nel caso in cui il beneficiario operi presso Uffici dislocati su più Direzioni regionali.

Inoltre, allo scopo di fornire uno strumento uniforme di valutazione, attuale e prospettica, sullo stato di solvibilità delle imprese interessate al beneficio, la scrivente ha diffuso con la nota n. 820 del 29 marzo 2005 un sistema di analisi del bilancio per indici attualmente utilizzato da tutti gli Uffici.

Tenuto conto della esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito all'utilizzo delle procedure in parola, quest'Area ha organizzato, nei giorni 22 e 23 novembre 2006, un incontro con i referenti designati da codeste Direzioni nel corso del quale sono stati chiariti gli aspetti ed i problemi evidenziatisi nel frattempo.

In coerenza con quanto previsto dall'ordinamento e in linea con la attuale struttura dell'Agenzia si dispone che, d'ora in avanti, il provvedimento autorizzativo in ordine alla concessione degli esoneri cauzionali in parola sia adottato dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane (ovvero dal Direttore della Circoscrizione o dell'U.T.F.) territorialmente competente in relazione alla sede legale del soggetto istante.

Si precisa al riguardo che, qualora le ditte interessate esercitino la loro attività in diversi ambiti territoriali, la competenza a ricevere e trattare l'istanza di esonero sarà sempre incardinata presso la Circoscrizione o l'Ufficio delle Dogane o l'Ufficio Tecnico di Finanza cui fa capo la sede legale della ditta, che avrà cura di acquisire, nella fase istruttoria, gli elementi rilevanti di pertinenza delle altre strutture territoriali interessate.

Va da sé che, nelle ipotesi di revoca delle predette autorizzazioni, su istanza di parte o su iniziativa dell'ufficio, le strutture competenti formuleranno la propria determinazione da cui dovranno risultare le motivazioni a base del provvedimento, gli estremi dell'avvenuta comunicazione preventiva ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e le modalità e termini per proporre eventuale ricorso.

I contesti riguardanti le ditte beneficiarie dell'esonero trattati da questa Area Centrale saranno trasmessi agli uffici interessati con gli atti relativi all'ultima autorizzazione concessa, alle risultanze delle verifiche successive effettuate e delle eventuali modifiche societarie intervenute.

Comunque, per ogni eventuale esigenza, il carteggio complessivo potrà essere richiesto in ogni momento a questa Area Centrale – Ufficio Applicazione Tributi, che rimarrà comunque a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire le ulteriori istruzioni operative relative ai contesti finora trattati nell'ambito delle rispettive competenze fornendo altresì il sistema di analisi diffuso con la predetta nota prot. 820 del 29.3.2005.

Codeste Direzioni assicureranno la più ampia diffusione della presente presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, presso le categorie interessate. Le stesse non mancheranno, inoltre, di assicurare il periodico monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate dagli Uffici delle dogane ovvero dalle Circoscrizioni doganali o dagli UTF.

La presente direttiva è stata sottoposta all'esame del Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2007.

Art. 6

[Art. 6 D.L. n. 331/1993]

Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

❶ La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.

[*Tx MF prot. n. 148 del 29 febbraio 1996* - Per i **trasferimenti intracomunitari** dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3, del Testo Unico (cosiddetti "**sensibili**") deve essere utilizzato il DAA. Per i trasferimenti dei suddetti prodotti fra impianti nazionali deve essere impiegata la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, a norma dell'art. 11, comma 1, del DM 17/5/95, n. 322, anche se tale trasferimento viene effettuato fra depositi fiscali]

❷ Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. [*Circolare MF n. 85/D del 19 marzo 1997*: Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del testo unico, che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (c.d. "**sensibili**") le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della **garanzia**, **limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea**; la cauzione, in tal caso, va ragguagliata all'imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente] In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di prodotti energetici [oli minerali] effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.

❸ La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria. [DAA - Reg. CEE n. 2719/92]

❹ Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1, lettera *a),* del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 302 del 19 ottobre 1992.

[**Reg. CEE n. 2913/92** - Art. 84, comma 1, lett. *a)* - quando viene utilizzata la formulazione <<regime sospensivo>> si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi:

- transito esterno,
- deposito doganale,

- perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione,
- trasformazione sotto controllo doganale, e
- ammissione temporanea]

I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunità che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario[1]. [Vedi la circolare MF prot. 770 del 5 maggio 2000]

❺ Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA [Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia], attraverso uno o più Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico [DAU/T2], questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento[2]. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

❻ Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.

[1] ***Reg. CEE 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993*** – *Art. 793.6 bis*: Quando si tratti di **merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa destinate ad un paese terzo** con il documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92 [DAA], l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico a norma del paragrafo 3 e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "export" in rosso e il timbro di cui al paragrafo 3 su tutti gli esemplari di detto documento di accompagnamento.

Nell'esemplare n 3 del documento amministrativo unico si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

Qualora si applichi il paragrafo 4 [*par. 4*: Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione presentato e informa l'ufficio doganale di esportazione] , l'annotazione si effettua sul documento di accompagnamento "accise".

[2] Ai sensi della circolare MF n. 335, prot. 1570/I del 30.12.1992, la garanzia del Transito Comunitario si intende estesa anche all'ammontare delle accise in circolazione intracomunitaria in regime di sospensione.

SETTORE PER SETTORE COME OPERA LA CAUZIONE
(…NELLA CIRCOLAZIONE)
Nella versione del TUA vigente fino al 31 maggio 2007

PRODOTTI	*OBBLIGO DELLA CAUZIONE (IN CIRCOLAZIONE)*	*MISURA DELLA CAUZIONE*	*NOTE*
Prodotti dell'art. 21.1	SI	10% dell'imposta che grava sui prodotti trasportati. 100% solo rappresentanti fiscali e operatori professionali.	Esonero solo per via mare o via oleodotti.
Prodotti dell'art. 21.2	NO		In quanto fuori campo di applicazione dell'accisa e tassati solo se destinati ad usi di combustione o carburazione.
Prodotti dell'art. 21.3 ***(c.d. sensibili)***	SI (solo per i trasferimenti intraUE). ---------- NO (nei trasferimenti nazionali).	10% dell'imposta gravante sul prodotto trasportato calcolato per il combustibile o carburante equivalente.	Esonero solo per via mare o via oleodotti.

Normativa collegata…

Telex Minfinanze prot. n. 961/1/P.C. del 10 maggio 1993.

Trasferimenti via mare di oli minerali in regime sospensivo con destinazione all' <<ordine>> [INF 3]

È prassi commerciale diffusa, nel settore degli oli minerali, effettuare spedizioni via mare «all'ordine», ossia con destinazione o destinatario non ancora conosciuto al momento dell'imbarco, con conseguente difficoltà da indicare il Paese Terzo di destinazione sul documento di esportazione o ad emettere il documento di accompagnamento per merci in sospensione di accise.

Tale questione, dibattuta nelle competenti sedi comunitarie, ha trovato soluzione nel ricorrere alle modalità della dichiarazione incompleta di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 3269/92 del 10 novembre 1992 (circolare n. 316 del 4 dicembre 1992, punto 10) che consente di esonerare il dichiarante, tra l'altro, dalla compilazione della casella n. 17 relativa al destinatario.

Pertanto, per adeguarsi alla prassi seguita dagli altri Stati membri, le operazioni della specie saranno consentite con l'osservanza delle seguenti modalità:

- all'atto della spedizione delle merci in regime sospensivo con destinazione « all'ordine » l'operatore presenterà una dichiarazione di esportazione incompleta, ai sensi delle disposizioni predette, senza compilare la casella n. 17;

- per le merci avviate verso Paesi Terzi, l'operatore, nei termini prescrittigli dall'Ufficio doganale ai sensi delle disposizioni sopracitate, completerà dei dati mancanti la dichiarazione presentata ovvero ne compilerà una appositamente;

- ove invece dette merci siano destinate ad essere reintrodotte nel territorio della Comunità, verrà rilasciato, su richiesta dell'operatore, un documento INF3 per consentire la reintroduzione delle merci già dichiarate per l'esportazione (art. 6 Regolamento CEE 2945/76). Dovrà altresì essere restituito l'esemplare del documento di esportazione a suo tempo rilasciato all'operatore. Ove invece si tratti di una reintroduzione nel territorio nazionale di merci quivi dichiarate per l'esportazione, l'operatore deve fornire l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione.

Comunicazione dell'avvenuta reintroduzione sarà fornita dalla Dogana di arrivo a quella presso la quale sono state svolte le formalità di esportazione;

- analogamente, per le merci che giungono da altro Stato membro accompagnate da un formulario INF3 le dogane consentiranno, osservate ovviamente le disposizioni vigenti, la loro reintroduzione nel territorio comunitario.

Resta inteso che l'introduzione nel territorio nazionale avverrà sotto scorta dei documenti di accompagnamento previsti.

Si chiarisce infine che i prodotti petroliferi già in regime di perfezionamento attivo, da inviare in un altro Stato membro, verranno assoggettati al regime di transito comunitario esterno, con scorta di un documento TI sul quale va apposta la dicitura «merci in P.A. » (art. 73 Reg. 2228/91 sul perfezionamento attivo).

Circolare Minfinanze n. 258, prot. 765/VIII del 30 settembre 1993

Procedure per l'esportazione od il trasferimento in paesi comunitari di prodotti soggetti ad accisa

Per la necessaria uniformità di indirizzo in merito alle procedure da osservare per l'esportazione verso i paesi terzi o per il trasferimento verso i paesi comunitari di prodotti soggetti ad accisa, si riepilogano qui di seguito le varie situazioni che si possono verificare:

A) Esportazione in regime di restituzione

Il diritto al rimborso dell'imposta assolta è previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, successivamente più volte reiterato, sia nel caso di accisa armonizzata sia, in virtù del comma 4 dell'art. 29, nel caso di accisa non armonizzata.

Per i controlli da effettuare sulla merce da esportare, dovranno essere seguiti i criteri di cui alla circolare prot. n. 2126/X del 14 aprile 1978, che si richiama anche per quanto stabilito per le esportazioni in regime di abbuono.

Si possono presentare i seguenti casi:

1) *la dogana nazionale di uscita coincide con quella presso la quale sono state espletate le formalità relative all'esportazione.*

In questo caso le merci perverranno munite del documento di accompagnamento nazionale per le accise emesso direttamente dall'interessato; su tale documento dovrà essere apposto il visto dell'UTF, se si segue la procedura di cui all'art. 99 del Regolamento spiriti, secondo la quale, a richiesta dell'esportatore, la verifica può essere effettuata presso il proprio stabilimento dal suddetto ufficio; tale procedura è applicabile anche nell'ipotesi di cui al successivo punto 2, quando la dogana nazionale presso la quale sono espletate le formalità di esportazione non coincide con quella di uscita.

2) la *dogana di uscita non coincide con quella nazionale, presso cui sono state espletate le formalità relative all'esportazione.*

Le merci perverranno ad una dogana nazionale presso cui saranno espletate le formalità ed emessa la bolletta d'esportazione, poi proseguiranno verso la dogana di uscita.

Possono verificarsi le seguenti ipotesi:

a) *se la dogana di uscita è* una *dogana nazionale,* le merci saranno scortate fino alla stessa dal documento di accompagnamento nazionale per le accise nonché dall'esemplare n. 3 della bolletta di esportazione od, eventualmente, dagli esemplari del documento di transito comunitario T1, nelle ipotesi di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1214/92, se del caso muniti dell'annotazione <<export>> in rosso;

b) se la dogana di uscita è una dogana comunitaria e la merce vi perviene *senza attraversare paesi EFTA,* sarà scortata, oltre che dall'esemplare 3 della bolletta di esportazione, anche dal documento di accompagnamento comunitario, se trattasi di prodotto soggetto ad accisa armonizzata.

In proposito si segnala, con riferimento alle istruzioni fornite al paragrafo 12 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992, che non è stata ancora definita, a livello comunitario, la procedura per la reimmissione del prodotto in regime sospensivo e per l'emissione del relativo documento di accompagnamento, per cui si fa riserva di far seguito, appena possibile, alle istruzioni già impartite al riguardo.

Nelle more ed in alternativa, potrà utilizzarsi il documento d'accompagnamento semplificato previsto per la circolazione intracomunitaria dei prodotti già immessi in consumo, di cui al Regolamento (CE) n. 3649/92 del 17 dicembre 1992, pubblicato nella G.U. CEE n. L 369 del 18 dicembre 1992.

Anche in tal caso, tuttavia, si renderà necessaria la presentazione della garanzia prevista dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 7 della direttiva 92/12 del 25 febbraio 1992, nella stessa misura prevista per il regime sospensivo.

Nel caso si tratti di prodotto non soggetto ad accisa armonizzata, l'ulteriore documentazione di scorta sarà quella commerciale.

Tutto quanto sopra, a meno che non ricorrano le ipotesi di utilizzazione dei documenti di transito comunitario T1 di cui all'art. 2 del predetto Regolamento CEE, in tal caso muniti dell'annotazione <<export>> in rosso;

c) se la dogana di uscita è una dogana comunitaria e per raggiungerla *occorre attraversare un paese EFTA,* il prodotto dovrà viaggiare scortato:

- o dal documento T2 (o eventualmente T1 nelle ipotesi di cui all'art. 2 del Reg. 1214/92), con l'annotazione in rosso <<export>>, se questo è ammesso a destinazione della dogana comunitaria dalla quale le merci escono dalla Comunità. In tal caso l'esportazione si considera perfezionata presso la dogana nazionale;

- o dal documento T2 oltre che dall'esemplare n. 3 del documento di esportazione e dal documento di accompagnamento semplificato, se il documento T2 non accompagna la merce fino alla dogana di uscita. Per i prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, il documento di accompagnamento semplificato non verrà emesso.

In relazione ai vari tipi di documenti utilizzati, dovranno essere prestate le corrispondenti cauzioni.

La restituzione dell'accisa resta in ogni caso subordinata alla presentazione, all'UTF, da parte dell'interessato, della bolletta di esportazione munita delle attestazioni prescritte apposte dalla dogana, nazionale o comunitaria.

Se il prodotto è soggetto ad accisa armonizzata, e la dogana di uscita è una dogana comunitaria, dovrà essere pure prodotto l'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento comunitario, munito delle previste attestazioni, a meno che non sia stato emesso il documento T2 (od eventualmente T1), fino alla dogana medesima.

B) Esportazione in regime di abbuono

In tal caso, non verificandosi l'immissione in consumo in territorio nazionale o comunitario, viene meno il presupposto per l'esigibilità dell'imposta.

Anche per tale operazione si presentano i medesimi casi che per l'esportazione in regime di restituzione.

1) La dogana nazionale di uscita coincide con quella presso la quale sono state espletale le formalità relative all'esportazione.

Le merci perverranno munite di bolletta di cauzione ovvero del documento di accompagnamento in regime sospensivo, coperti dalla garanzia per i trasferimenti interni.

Poiché i prodotti da esportare non sono più sotto il controllo diretto degli UTF (tranne il caso dell'alcole AIMA - fino al 31 dicembre p.v. - e di quello in invecchiamento, per i quali continua a valere la persistente procedura, con l'unica differenza che i documenti di scorta saranno emessi dagli interessati e vistati dall'UTF), i suddetti uffici non potranno più effettuare la visita né apporre i suggelli alle partite, restando la verifica del prodotto affidata alla dogana.

Tuttavia, qualora l'operatore lo richieda e ne sopporti le spese, per snellire le incombenze presso la dogana, l'UTF può procedere alla visita delle merci presso l'opificio di partenza, adottando una procedura analoga a quella prevista, per i prodotti ad imposta assolta, dal citato art. 99 del Regolamento spiriti; tale procedura si rende applicabile per tutti i prodotti soggetti ad accisa ed in tutti i casi in cui le formalità per l'esportazione in regime di abbuono sono effettuate presso una dogana nazionale;

2) la *dogana di uscita non coincide con quella presso cui sono state espletate le formalità relative all'esportazione.*

Le merci perverranno alla dogana nazionale presso cui saranno espletate le formalità ed emessa la bolletta d'esportazione, scortate dalla bolletta di cauzione o del documento di accompagnamento in regime sospensivo, poi proseguiranno verso la dogana di uscita.

Possono verificarsi le seguenti ipotesi:

a) *se la dogana di uscita è una dogana nazionale* le merci saranno scortate fino alla stessa dai documenti di accompagnamento di cui sopra, coperti da garanzia per la circolazione interna, nonché dall'esemplare n. 3 della bolletta di esportazione o, nelle ipotesi di cui all'art. 2 del Reg.to (CEE) n. 1214/92, del documento T1;

b) *se la dogana di uscita è una dogana comunitaria* valgono le istruzioni di cui all'analoga ipotesi di esportazione in regime di restituzione, anche per ciò che riguarda l'obbligo di prestare garanzia.

Effettuata l'esportazione, sarà cura dell'operatore allegare alla propria contabilità, a giustificazione dell'estrazione senza corresponsione d'accisa, la documentazione comprovante la suddetta operazione.

In attesa dell'emanazione del decreto relativo alla concessione d'ufficio dell'abbuono, gli UTF, nel corso delle periodiche verifiche, provvederanno al controllo della documentazione probatoria dell'esportazione, chiedendone, a scandaglio, conferma della regolarità alla competente dogana.

C) Trasferimenti in territorio comunitario di prodotti soggetti ad accisa armonizzata

Per tali trasferimenti si seguiranno le regole della circolazione intracomunitaria, illustrate in particolare al paragrafo 8 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992 ed alla lettera c) del telescritto prot. n. 16/8 del 9 gennaio 1993, se i trasferimenti sono effettuati in regime sospensivo, ed al successivo paragrafo 12 della medesima circolare, se riferiti a prodotti già immessi in consumo nel territorio nazionale.

Per quest'ultimo caso valgono, per quanto concerne l'emissione del documento di accompagnamento e la prestazione della relativa garanzia. le medesime considerazioni relative all'esportazione in regime di restituzione (lettera b, punto 2 del paragrafo A). Per ottenere il rimborso dell'accisa l'operatore dovrà seguire la procedura di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 22 della Direttiva 92/12/CEE, presentando cioè all'UTF la copia n. 3 del citato documento, con le annotazioni del destinatario relative al trattamento fiscale successivo applicato alla merce, accompagnato da un documento che attesti la presa in carico del diritti di accisa nello Stato membro d'immissione in consumo o che sia munito delle seguenti indicazioni:

- indirizzo del competente ufficio delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione;
- data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio, nonché numero di riferimento o di registrazione della medesima.

Nelle more della definizione di una procedura accettata da tutti gli Stati membri, nel caso che i destinatari siano depositari autorizzati od operatori registrati potrà ritenersi sufficiente la sola convalida apposta dalle competenti autorità doganali sull'esemplare n. 3 del documento semplificato.

Ricevuta la richiesta di rimborso, l'UTF avvierà la procedura per la restituzione, anche mediante riaccredito, dell'imposta, attivando, se ritenuto opportuno, riscontri a scandaglio presso le autorità fiscali dello Stato destinatario, secondo le procedure già indicate per la cooperazione amministrativa (progetto SEED).

Analoghi riscontri potranno essere eventualmente attuati anche relativamente al prodotti trasferiti in regime sospensivo. Nel caso in cui il trasferimento venisse effettuato attraverso un paese EFTA, oltre al documento di accompagnamento comunitario dovrà essere emesso anche il modello T2.

D) Trasferimento in territorio comunitario di prodotti soggetti ad accisa non armonizzata

Come chiarito al paragrafo 17 della sopracitata circolare n. 335 per il caso specifico degli oli lubrificanti, i prodotti dovranno essere scortati da documento commerciale.

In caso di attraversamento di paesi EFTA vale quanto riportato al precedente paragrafo C.

Se trattasi di prodotti già immessi in consumo in territorio nazionale, per ottenere la restituzione dell'imposta sarà seguita una procedura simile a quella illustrata al sopra richiamato paragrafo 12 della circolare n. 335 per i prodotti soggetti ad accisa armonizzata.

Anteriormente quindi alla spedizione, l'operatore dovrà presentare una dichiarazione in duplice copia all'UTF indicando la qualità e quantità della partita e la sua destinazione, fornendo inoltre la prova dell'avvenuto pagamento del tributo. Un esemplare della dichiarazione, vistata dall'UTF, sarà restituita all'operatore.

Effettuata la spedizione, l'operatore, a completamento della domanda di rimborso, dovrà dimostrare di aver incluso la partita negli appositi elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al D.M. 21 ottobre 1992, pubblicato nella G.U. n. 251 del 24 ottobre 1992. [modelli INTRA]

Copie dei suddetti elenchi dovranno essere allegate ai registri tenuti dagli operatori che siano soggetti d'imposta, per giustificare, nei casi in cui sia richiesto, la mancata corresponsione dell'imposta sulle partite trasferite in altri Stati membri.

I predetti elenchi saranno utilizzati dagli UTF per i controlli ritenuti opportuni.

Circolare Minfinanze n. 71/D, prot. 53/VIII del 24 maggio 1994

Applicazione circolare n. 258 del 30.9.1993 - Chiarimenti ed integrazioni

I) Transito comunitario interno. Attraversamento Paesi EFTA

È stato recentemente chiarito in ambienti comunitari che, in caso di movimentazione in regime sospensivo fra due Stati membri di prodotti soggetti ad accisa che comporti l'attraversamento di Paesi Efta, non deve essere emesso il documento di accompagnamento previsto per la circolazione in regime sospensivo, ma nelle tratte non coperte dal documento di transito comunitario interno T2 il trasferimento deve avvenire secondo le disposizioni adottate a livello nazionale.

In applicazione del principio di cui sopra e nelle more di una eventuale armonizzazione anche nella particolare materia, a parziale modifica della circolare in oggetto si stabilisce che, a decorrere dalla data della presente, i depositari autorizzati, atteso che possono inviare i prodotti in sospensione di accisa emettendo direttamente l'apposito documento di accompagnamento e che i loro impianti sono stati inclusi nel circuito doganale dall'art. 4 del D.L. n. 331/93, sono da ritenersi automaticamente abilitati al beneficio delle "modalità semplificate di assoggettamento alla procedura di transito comunitario interno" di cui alla circolare n. 310, prot. 3680/VIII/SD del 30 novembre 1992.

Pertanto, qualora intendessero effettuare i suddetti trasferimenti, avranno cura di darne comunicazione alla Circoscrizione competente territorialmente (e, per conoscenza, alla Direzione Compartimentale e all'U.T.F.), perché questa possa determinare le condizioni di attuazione delle predette modalità semplificate di assoggettamento e dei relativi controlli sul regolare esito della procedura di transito comunitario interno.

I suddetti soggetti dovranno poi, per ciascuna spedizione, compilare gli esemplari n. 1, 4 e 5 del documento amministrativo unico di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 717/91 del 21 marzo 1991, ora ripreso nel codice doganale comunitario e nelle relative norme di applicazione, per assoggettare le merci al transito comunitario interno.

Poiché la composizione tipografica di tale documento non prevede attualmente esemplari supplementari, tra cui quello che occorre restituire al mittente per consentirgli lo scarico dell'accisa aderente al prodotto trasferito, questi provvederà anche ad approntare copie degli esemplari n. 1 e 5 (in appresso indicate come esemplari n. 1 bis e n. 5 bis).

Il suddetto documento sarà appoggiato al destinatario estero nel caso sia anch'esso beneficiarlo della procedura semplificata nel proprio paese, oppure alla dogana dello Stato membro di destinazione, dalla quale la merce proseguirà verso il destinatario con le modalità previste da tale Stato.

L'esemplare n. 1 bis sarà trattenuto dallo speditore, quello n. 1 verrà inviato alla dogana nazionale competente per il controllo della particolare movimentazione, mentre gli esemplari n. 4, 5 e 5 bis seguiranno la merce.

A conferma del buon esito della spedizione, l'operatore nazionale apporrà a corredo della propria contabilità l'esemplare n. 5 bis, restituitogli con le prescritte attestazioni.

Parimenti i depositari autorizzati sono automaticamente abilitati, per la ricezione delle merci comunitarie sottoposte ad accise che giungono scortate da un documento T2, a beneficiare delle "modalità semplificate di svincolo dalle procedure di transito comunitario interno" di cui alla circolare 310 sopracitata.

Essi trasmetteranno quindi, secondo i criteri e le modalità fissati dalla Circoscrizione doganale competente territorialmente, gli esemplari 4 e 5, che hanno accompagnato il trasporto, alla dogana competente per il controllo della procedura ed invieranno allo speditore copia dell'esemplare n. 5 con le annotazioni previste.

Analoghi criteri verranno applicati agli altri operatori, che ricevono prodotti soggetti ad accise, purché previamente ed espressamente abilitati alle modalità semplificate di svincolo sopraindicate dalla Circoscrizione doganale, che ne darà notizia alla Direzione Compartimentale ed al competente U.T.F.

Quanto sopra è applicabile altresì per il trasferimento di prodotti ad imposta assolta, sempre che l'operatore sia stato espressamente abilitato.

Infine, nell'ipotesi in cui i prodotti che giungono da altri Stati membri accompagnati dal documento T2 non risultino destinati ad un operatore nazionale abilitato alle modalità di svincolo agevolato sopra accennato, l'appuramento del documento T2 verrà effettuato in dogana ed il proseguimento del viaggio verso il destinatario nazionale sarà effettuato con le stesse modalità previste, per la merce proveniente da Paesi terzi, dal telescritto prot. n. 242/8 del 22 febbraio 1993, riportato nelle circolare n. 87, prot. n. 425/8 del 1° aprile 1993.

II) Restituzioni

In merito a talune perplessità in materia di restituzione delle accise afferenti a prodotti trasferiti in altri Stati membri o esportati, ed in attesa dell'emanazione di apposito decreto ministeriale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

a) Competenza

Si conferma che, se la restituzione è richiesta mediante riaccredito, continua a valere la procedura prevista, nel caso delle profumerie alcoliche, dall'art. 10 bis del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, introdotto dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, illustrata nella circolare n. 37, prot. n. 433/X del 5 febbraio 1991.

Se invece la restituzione viene richiesta mediante rimborso, la competenza alla sua concessione, a norma del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 26 novembre 1991, è della Circoscrizione doganale, cui le domande degli interessati dovranno pervenire per il tramite degli U.T.F. competenti per i controlli sui suddetti operatori, che esprimeranno il proprio avviso sulle medesime, effettuati i riscontri ritenuti necessari.

b) Prestazione della cauzione

Fino all'eventuale emanazione di diversa disposizione comunitaria al riguardo, si conferma l'obbligo della prestazione della cauzione, da parte del mittente (ancorché si tratti di prodotto su cui è stata corrisposta l'accisa nazionale), a norma dell'art. 7, paragrafo 5, lettera a), della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 ed a garanzia dello Stato membro di destinazione

Circolare MF n. 165/D prot. 2036/XIII dell'11 giugno 1997

Consultazione archivio SEED comunitario

Allo scopo di permettere agli uffici periferici di ottenere prontamente informazioni sui depositari autorizzati e sugli operatori professionali registrati, aventi sede nel territorio dell'Unione Europea, nonché sui luoghi autorizzati quali depositi fiscali, è stata realizzata una procedura informatica per la consultazione diretta dell'archivio SEED comunitario, istituito in applicazione dell'articolo 15 bis della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 (articolo inserito con Direttiva 92/108/CEE del 14 dicembre 1992) ed ora installato presso il Centro Elettronico Nazionale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (C.E.N.D.).

L'aggiornamento di tale archivio è effettuato con cadenza mensile, sulla base delle comunicazioni trasmesse periodicamente dagli altri Stati membri nonché, per quanto concerne i soggetti e i depositi fiscali nazionali, sulla base dei dati prelevati dall'archivio ditte, di cui alla circolare n. 150/D del 6 giugno 1996.

La procedura in oggetto viene attivata dal menù generale del sistema informatico UTF, proposto all'utente al momento dell'accesso al sistema.

Sono previste due modalità alternative di consultazione:

- per soggetto;
- per deposito fiscale.

Le modalità da seguire per l'uso della procedura sono in dettaglio descritte nella relativa guida operativa, che viene spedita con plico a parte.

Gli operatori economici che effettuano trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa all'interno dell'Unione Europea possono ottenere, presso gli uffici tecnici di finanza, conferma della validità del codice di accisa del destinatario, nonché della corrispondenza dei dati del medesimo (cognome e nome, ditta, denominazione o ragione sociale, ubicazione del deposito/impianto e settore merceologico) con quelli presenti nell'archivio SEED. Su richiesta degli interessati, redatta secondo lo schema allegato, gli uffici rilasciano apposita attestazione firmata dal funzionario responsabile e munita del timbro dell'ufficio.

Telescritto prot. 2650 del 15 maggio 1998

Procedure per l'applicazione del visto sui DAA.

Allo scopo di uniformare le procedure di applicazione del visto sul terzo esemplare del DAA, si ritiene opportuno che gli uffici competenti si attengano alle seguenti istruzioni.

Di regola l'operazione di applicazione del suddetto visto si effettua nell'ambito delle sedi degli uffici finanziari (sedi UTF, sedi ex-ripartizioni, uffici finanziari di fabbrica, dogane).

Essa ha valore di semplice presa d'atto e di attestazione della conformità tra gli esemplari 3 e 4. Non è, quindi, necessario che si proceda al riscontro della presa in carico sui registri di deposito ma, in prima analisi, è sufficiente accertare che l'operatore abbia indicato nell'apposita riga, contrassegnata con la dicitura "numero di riferimento", del quadro C il n. di allibramento sul registro, sezione carico, di cui agli articoli 5 e 8 del D.L.vo n. 504/95.

Effettuato il controllo della regolarità della certificazione della ricezione (riquadro C), la verifica ed i controlli sulla legittimità ed idoneità del documento e degli altri elementi (codice d'accisa del mittente, prodotto autorizzato per la movimentazione, compilazione corretta ecc.) possono essere anche successivi. In nessun caso l'eventuale verifica "al momento" deve costituire motivo di intralcio all'attività dell'operatore.

Per le operazioni di vidimazione si potrà utilizzare il timbro personalizzato. Il dirigente dell'ufficio provvederà ad emanare un opportuno ordine di servizio diretto alla responsabilizzazione dei funzionari addetti al particolare servizio.

Dopo aver restituito all'operatore gli esemplari n. 3 dei DAA vidimati, i funzionari incaricati faranno pervenire al reparto protocollo gli esemplari n. 4, unitamente ad una distinta in duplice copia, eventualmente predisposta dagli operatori richiedenti, dalla quale risultino, oltre alla denominazione ed al codice di accisa del soggetto interessato, anche:

1) numero identificativo del DAA, se di provenienza nazionale;
2) data di emissione;
3) numero di riferimento (casella 3);
4) denominazione e codice di accisa dell'operatore mittente;
5) prodotto trasferito;
6) quantitativo trasferito.

Successivamente, una copia della distinta con i documenti allegati è posta a corredo della contabilità e la seconda copia è conservata a disposizione dei funzionari addetti alla programmazione dei controlli.

Resta inteso che il visto amministrativo sul 3 esemplare del DAA può essere apposto anche presso la sede dell'operatore in occasione di verifiche ordinarie e straordinarie. In tal caso nel verbale di verifica si farà menzione dell'operazione ed allo stesso saranno allegati le distinte e gli esemplari n. 4 per i successivi adempimenti di cui si è detto.

In proposito è opportuno rammentare che i supporti cartacei sui quali si redigono i verbali di verifica devono essere "ufficializzati" con timbro personalizzato e devono riportare, con esplicita menzione, l'indicazione dei nomi dei funzionari verbalizzanti.

Tx MF prot. 4009/I del 30 giugno 1998

Circolazione intracomunitaria in regime sospensivo. Visto amministrativo sulla terza copia del DAA: […] si trasmette in allegato il prospetto contenente l'elenco di Paesi che prevedono l'obbligatorietà del visto amministrativo sulla certificazione di scarico da apporre sulla terza copia del documento di accompagnamento per merci in regime sospensivo. […] Negli Stati membri che non prevedono tale obbligo, la certificazione di scarico viene apposta dal solo destinatario […].

Stato membro	Visto amministrativo obbligatorio sulla terza copia del DAA da parte dell'Autorità fiscale competente	Stato membro	Visto amministrativo obbligatorio sulla terza copia del DAA da parte dell'Autorità fiscale competente
Austria	Si	Italia	Si
Belgio	Si	Lussemburgo	Si
Danimarca	No	Paesi Bassi	Si (3)
Finlandia	No	Portogallo	Si
Francia	Si (1) (2)	Regno Unito	No
Germania	Si	Spagna	Si
Grecia	Si	Svezia	No
Irlanda	Si		

(1) Francia: oppure timbro conforme alle disposizioni dell'autorità doganale apposto dall'operatore
(2) Francia: per gli oli minerali nel caso in cui il destinatario non è un depositario autorizzato
(3) Paesi Bassi: solo per i destinatari diversi da depositari autorizzati

Circolare MF n. 182 del 13 luglio 1998

Compilazione casella 7 del D.A.A..

Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corretta compilazione della casella n. 7 del D.A.A. quando l'estrazione del prodotto venga effettuata per conto di un committente, diverso dal destinatario della spedizione.

Al riguardo, si osserva che il documento di accompagnamento deve consentire l'esatta individuazione dei soggetti interessati all'operazione di trasporto, e più precisamente dello speditore, del trasportatore e del destinatario, ai quali il D.M. 25.3.1996, n. 210 impone determinati obblighi.

Ferma restando, pertanto, la necessità di indicare nella suddetta casella n. 7 il destinatario della spedizione, si comunica che il nominativo del committente può eventualmente essere inserito di seguito a quello del destinatario, preceduto dalle parole "per conto" , analogamente a quanto previsto per la compilazione del D.A.S. dall'art. 10, comma 3, lett. b) del citato D.M. 210/1996, come modificato dal successivo D.M. 16.5.1997, n. 148.

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA: RILASCIO DUPLICATO DOCUMENTO-ACCOMPAGNAMENTO ACCISE.

Telex min.le prot. n. 7286/1/PC del 7 gennaio 1999.

In tutti i casi di smarrimento, furto o distruzione di DAA, relativi a partite spedite dal terri-torio nazionale, la comunicazione del rilascio del duplicato dello stesso documento, all'autorità

incaricata della cooperazione amministrativa dello Stato membro del destinatario, deve essere effettuata, tramite l'ufficio BLA/Divisione 1 di questa Direzione Centrale, dall'UTF che provvede a tale rilascio. Allo scopo di evitare gli equivoci che siffatta procedura, non prevista dalle direttive comunitarie, genera presso le autorità degli Stati membri, si dispone che la trasmissione del duplicato avvenga con le stesse modalità dell'attivazione della cooperazione amministrativa, compilando il documento comunitario di richiesta verifica movi-mento per l'appuramento a destinazione della partita scortata dal DAA di cui si invia il dupli-cato. Nella casella 13 sarà riportata la dicitura: "Emesso duplicato del DAA dichiarato smarrito durante il trasporto. Possibilità di utilizzo del DAA originale per scopi illeciti".

Telex MF n. 1361/PC del 10 marzo 1999.

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DELLE ACCISE. DIRETTIVA 92/12/CEE. CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO SEED COMUNITARIO

È stato constatato che operatori economici, che effettuano trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa, non indicano, com'è d'obbligo, nell'apposita casella 4 del D.A.A. che accompagna detti prodotti, il codice d'accisa del destinatario oppure è indicato un codice d'accisa che non esiste nella banca dati Seed ovvero non corrisponde al destinatario indicato nella casella 7.

La nuova situazione venutasi a creare con le vigenti disposizioni legislative, che hanno recepito le direttive comunitarie in materia d'accisa, demanda all'operatore la responsabilità, tra l'altro, della movimentazione delle merci.

Tra gli obblighi dello speditore, in qualità di garante del trasporto, vi è anche quello di accertare, prima della spedizione, che il destinatario sia autorizzato a ricevere la merce in sospensione d'accisa. Ciò dovrebbe indurre gli operatori, di loro iniziativa, agli opportuni accertamenti preventivi che possono essere fatti mediante la consultazione della banca Seed, alla quale possono accedere attraverso la collaborazione degli uffici tecnici di finanza.

In relazione a quanto sopra, si pregano le direzioni Compartimentali e gli uffici dipendenti, di dare ampia divulgazione alla circolare n. 165/d dell'11 6-1997, prot. 2036/XIII della Direzione Centrale degli Affari Generali e del Personale e dei Servizi Informatici e Tecnici.

Circolare MF n. 68, prot. n. 770/I del 5 aprile 2000

Procedura per l'utilizzo del DAA allo scopo di scortare spedizioni di prodotti comunitari destinati ad essere esportati fuori dalla U.E.

Procedura per la riscossione dei crediti ai sensi della direttiva n.76/308

In relazione alle incertezze emerse in fase di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le procedure di cui all'oggetto, considerato che il regime fiscale delle accise si applica esclusivamente per la movimentazione ed il deposito di merci comunitarie e che occorre tener ben distinto tale regime fiscale da quelli doganali, applicabili, invece, alle merci non comunitarie, si precisa quanto segue.

La direttiva 92/12/CEE del 25/2/92, così come modificata dalla direttiva 94/74/CE del 22/12/94, prevede che i prodotti soggetti ad accisa provenienti da Paesi terzi, o da località non rientranti nel territorio fiscale dell'Unione, o ivi destinati, possono essere considerati in sospensione dei diritti di accisa quando siano vincolati ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n.2913/92, oppure vengano introdotti in una zona franca o in un deposito franco (art.6, comma 4, del Testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995).

Di conseguenza, poichè l'esportazione non rientra fra i regimi previsti dal suddetto articolo 84, non possono essere considerati in sospensione di accisa quei prodotti che sono spediti alla dogana di uscita dalla Comunità utilizzando la procedura prevista dal regime di esportazione.

Pertanto, in riferimento a quanto già chiarito dalla circolare n.173/D del 2/7/98, prot. n.3040/VII/SD, per il combinato disposto della direttiva 92/12/CEE del 25/2/92 e del regolamento 3254/94/CE del 19/12/94, i documenti DAU utilizzati per il regime di esportazione non possono scortare, sia in ambito intracomunitario che nazionale, i prodotti soggetti ad accisa. La procedura relativa all'esportazione attivata presso la dogana ove si svolgono le formalità previste nel primo capoverso del paragrafo 6bis dell'art.793 delle disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario è consentita, nel caso di spedizioni di tali prodotti, al solo scopo di semplificare le incombenze doganali presso la dogana di uscita dalla U.E. e non, invece, al fine di costituire un valido documento di trasporto. Quest'ultimo sarà, infatti, rappresentato dal documento considerato dalle norme idoneo a scortare la merce fino alla dogana di uscita dalla Comunità: il DAA, il DAS o il documento previsto dal Reg. n.2238/CEE per i piccoli produttori di vino, nel caso di prodotti destinati ad essere esportati attraverso una dogana situata fuori dal territorio dello Stato, oppure il documento previsto dalle norme per la circolazione nazionale dei beni trasportati (DAA, DAS, Documento agricolo, XAB o Documento commerciale valido ai fini IVA), nel caso di trasferimenti interni di merci dirette a dogane italiane. La dogana di uscita attesta sul documento utilizzato l'uscita materiale delle merci dal territorio comunitario trattenendo l'esemplare del documento impiegato per scortare i prodotti a destinazione; in modo particolare, se si tratta di un DAA o di DAS, lo stesso ufficio, ai sensi dell'articolo 19 della citata direttiva 92/12, trattiene l'esemplare n.2 e 4 del DAA, o solo il n.2 nel caso del DAS, e restituisce subito al mittente l'esemplare n.3 munito della certificazione che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario (art.24, comma 2, del D.M. n.210 del 25/3/96).

Poichè da quanto sopra si evince l'importanza assunta dalla corretta compilazione del DAA, a tale scopo si reputa opportuno ribadire quanto previsto nelle note esplicative contenute nel regolamento n.2225/93 del 27/7/93:

- nella casella 7 deve essere indicata la persona che agisce in nome e per conto dello speditore presso la dogana di uscita e non, quindi, alcuna informazione relativa a destinatari ubicati in Paesi extra U.E.;
- nella casella 7a la dicitura "ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITA'" con l'indicazione della dogana di uscita dal territorio comunitario;
- nella casella 13 lo Stato membro in cui si trova tale ultima dogana.

Per quanto riguarda, infine, il **recupero dei crediti** relativi ad imposte gravanti su merci soggette ad accisa spedite verso Paesi comunitari e relativamente alle quali sono stati riscontra-

ti una irregolarità o un ammanco nel Paese di transito o di destinazione, si chiarisce che esso avviene, sia per le accise che per i diritti doganali, secondo la procedura stabilita dalla direttiva n.76/308 del 15/3/76. Pertanto, ogni attività di riscossione deve essere posta in essere solo a seguito di apposita richiesta formulata dalla Direzione compartimentale delle contabilità centralizzate la quale, ricevuta la necessaria documentazione dall'autorità del Paese membro creditore, provvederà ad interessare l'Ufficio competente per gli atti esecutivi per la riscossione dell'accisa dovuta.

Ad ogni buon conto, in presenza di segnalazioni di ammanchi a destinazione, lo speditore provvederà a detrarre dall'importo garantito ai fini della circolazione l'ammontare corrispondente all'accisa dovuta risultante dall'annotazione apposta sul terzo esemplare del DAA o del DAS dall'autorità del Paese membro in cui è stata rilevato l'ammanco, fino a quando, dopo l'avvenuto pagamento, l'intero corrispettivo della garanzia sarà nuovamente disponibile, e a trasmettere copia di tale esemplare all'UTF competente entro il giorno successivo a quello di ricevimento.

Circolare MF n. 4/D, prot. 2001-136/I del 11 gennaio 2001

Procedure per l'applicazione del visto sui DAA – Applicazione telescritto protocollo n.2650/I PC del 15.05.1998.

Si è avuto modo di rilevare che non sempre viene dato il giusto risalto alle procedure di controllo dei documenti amministrativi di accompagnamento (DAA) riportate nel telescritto prot. n.2650/I PC del 15.05.1998, a sua volta inserito nella circolare n.250/D del 28.10.1998.

Tale circostanza può facilitare abusi.

In considerazione che dette procedure costituiscono, tra l'altro, uno strumento atto a migliorare l'efficacia delle azioni di contrasto delle frodi, si raccomanda, nuovamente, la puntuale ottemperanza delle suddette istruzioni.

In particolare si reputa indispensabile che i dirigenti degli UTF vigilino sulla regolarità delle operazioni di registrazione dei visti apposti e dell'allegazione agli atti contabili del 4° esemplare dei documenti in parola.

Dette procedure, tempestivamente e puntualmente eseguite, consentiranno, tra l'altro, di rilevare elementi utili ad analizzare i flussi delle movimentazioni e, quindi, a programmare interventi mirati sia a prevenire azioni fraudolente sia a verificare l'efficacia, l'efficienza e la correttezza dei servizi.

Si coglie l'occasione per chiarire ai fini della consuntivazione PPC che, relativamente al processo D24100 (*certificazione dei flussi di beni sottoposti ad accise*), il parametro dei prodotti da tenere in considerazione è costituito dal numero dei DAA vistati e non dal numero delle distinte cui i DAA vistati vengono allegati.

Si prega di fornire cenno di assicurazione.

Circolare MF n. 10/D, prot. 4012 del 1 marzo 2004

Regime dell'esportazione. Circolare n. 75/D dell'11.12.2002 – Chiarimenti applicativi.

[…]

CAPITOLO 2 – MOVIMENTAZIONE DI MERCE SOGGETTA AD ACCISE – Smarrimento dell'esemplare n. 3 del D.A.A..

2.1 A seguito della emanazione della più volte citata circolare 75/D è stato sottoposto alla scrivente un quesito in merito alla movimentazione dei prodotti soggetti ad accise destinati all'esportazione, avviati agli uffici doganali di uscita con scorta del Documento Accompagnamento Accise (D.A.A.) di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commssione dell'11.09.1992.

In particolare, è stato chiesto quale sia la procedura da adottare per le ipotesi di smarrimento dell'esemplare n. 3 del D.A.A., appurato ai fini dell'attestazione di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 6 bis, del Regolamento CEE) n. 2454/93.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite nella nota esplicativa del Documento D.A.A., casella C, annessa al citato Regolamento (CEE) n. 2719/92 come integrato dal Regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27.7.1993, con la quale, in caso di smarrimento dell'esemplare n. 3 del D.A.A., viene disposto che lo speditore/depositario fiscale potrà procedere all'appuramento mediante una *copia* del certificato di avvenuto ricevimento delle merci che compare sul retro dell'esemplare 2 del D.A.A da richiedere al soggetto destinatario indicato nella casella 7 del documento stesso, il quale potrà autenticare il suddetto esemplare 2 in suo possesso presso l'Ufficio doganale, ovvero, ad esempio, presso il Consolato o altri soggetti autorizzati.

2.2 Per completezza di informazione si ricorda che in caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA per operazioni non ancora appurate, il rilascio dei duplicati n. 2, 3, e 4 del citato DAA è disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento del 25 marzo 1996, n. 210 .

Si pregano codeste Direzioni di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici.

Telescritto MF prot. 1412 del 7 maggio 2004

Timbratura terze copie DAA e DAS e piccoli produttori di vino: pubblicazione su internet lista Paesi Ue.

Si comunica che dalla data della presente comunicazione sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle dogane www.agenziadogane.gov.it, sotto la voce "Accise" del Menu principale, la versione aggiornata della lista dei 25 Paesi dell'Unione europea che prevedono la timbratura delle terze copie dei DAA e dei DAS, nonché dell'elenco degli Stati membri che riconoscono ai piccoli produttori di vino l'esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE.

[All. Omissis]

Nota A.D. prot. 2856 del 6 agosto 2004

Archivio S.E.E.D. dei Codici di Accisa Comunitari Italiani sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane.

Nell'ambito dello sviluppo del sistema AIDA e nell'ottica di una sempre crescente integrazione degli ambienti procedurali dell'Agenzia delle Dogane, è consultabile l'archivio SEED (System of Exchange of Excise Data) dei codici di Accisa Comunitari **Italiani** sul sito internet http://www.agenziadogane.gov.it, menu **SERVIZI**, al cui interno è specificata la voce " **SEED - Codici di Accisa**".

Tramite la consultazione di tale archivio è possibile verificare la validità e l'esistenza dei codici da utilizzare nei modelli DAA e DAS per la movimentazione intracomunitaria di merci sia in sospensione d'accisa che ad accisa assolta.

Circolare AD n. 66/D, prot. 1686 del 15 novembre 2004

Trasferimenti di oli minerali in regime sospensivo, ad accisa assolta e denaturati. Criteri generali.

Sono pervenuti quesiti con i quali si è chiesto di conoscere, relativamente ai soggetti che commercializzano oli minerali senza essere titolari di impianti di deposito, se gli stessi siano tenuti all'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'accisa e, tra l'altro, al rispetto di obblighi documentali.

Al riguardo, si rileva come questa Agenzia abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (nota n.2643/AGT del 17.4.2003 e circolare n.7/D del 18.2.2004 dell'Ufficio Regimi doganali e fiscali dell'Area Gestione tributi e Rapporti con gli utenti) in occasione dell'esame di fattispecie relative a trasferimenti di prodotti petroliferi destinati a buncheraggi marini.

In proposito, confermando la posizione costantemente adottata, si osserva che, in armonia con la struttura dell'ex imposta di fabbricazione, in materia di accisa il soggetto obbligato è identificato di norma nel responsabile (depositario autorizzato) della gestione del deposito, a prescindere quindi dal titolo in virtù del quale il prodotto sottoposto a tassazione è detenuto nel medesimo deposito.

Non costituisce, infatti, oggetto di cognizione delle disposizioni normative concernenti l'accisa l'esercizio della facoltà di disporre dei prodotti ad essa sottoposti, potere rientrante nel contenuto normale del diritto di proprietà, che trova in altri settori dell'ordinamento la propria disciplina.

Così, con riferimento ai prodotti in regime sospensivo, l'irrilevanza delle vicende afferenti la sfera proprietaria comporta che le stesse non incidano sull'osservanza, da parte del depositario autorizzato, dei prescritti obblighi tributari in materia di regime del deposito fiscale e di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, rispondente all'esigenza di un controllo pieno ed incisivo su chi detiene le merci.

Il soggetto che commercializza oli minerali pur non essendo titolare di impianto di deposito, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione, pur serbando la possibilità di far inserire nella casella n.7 del DAA il proprio nominativo, di seguito a quello del destinatario della spedizione, preceduto dalle parole "per conto" (circolare n.182 del 13.7.98).

Resta salva la facoltà, accordata dall'art.6, comma 2, del testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, per il proprietario della merce di prestare la garanzia per il trasporto in luogo del depositario autorizzato mittente, nel qual caso obbligandosi a conformarsi alle prescrizioni stabilite in materia.

Analogamente è a dirsi, quanto alla previsione di obblighi documentali, in ordine alla circolazione di oli minerali già assoggettati ad accisa, non mancando di rilevare che, ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.b) del D.M.25.3.96, n.210, in caso di estrazione effettuata per conto di un committente, ne va indicato nel DAS il nome, preceduto dalle parole "per conto", e il numero di partita IVA da riportare nel riquadro 4.

Ciò rilevato in via generale, va da sé che qualora, nel concreto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei prodotti, i soggetti di che trattasi vengano ad espletare compiti propri delle figure tipizzate dalla normativa sulle accise, quale ad esempio l'incaricato del trasporto, ne assumono anche i relativi obblighi, indipendentemente dalla loro qualificazione.

Ulteriori chiarimenti, della medesima natura, sono stati richiesti riguardo alle vendite di oli minerali oggetto di agevolazioni, quali quelli denaturati destinati agli impieghi di cui ai punti 3 e 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, nelle quali intervengono soggetti non titolari di impianto di deposito.

Anche per le suddette fattispecie valgono le argomentazioni di cui sopra, non rilevando la presenza di tali soggetti nelle vicende negoziali sottese ai trasferimenti di prodotti agevolati.

Per quanto qui interessa, infatti, da un lato, il D.M.n.577/95 (artt.3 e 4) fissa le modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati nonché gli adempimenti amministrativi e contabili da osservare da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione prodotti petroliferi agevolati o del depositario autorizzato, dall'altro, il D.M.n.454/2001 (art.5) pone apposite prescrizioni in ordine al trasferimento ed alla circolazione dei prodotti denaturati sia per i depositari autorizzati che per gli esercenti depositi commerciali.

La stretta osservanza di questi specifici obblighi tributari è posta, quindi, a carico di soggetti ben individuati e qualificati dalle rispettive discipline regolamentari. Tanto a prescindere dall'eventuale interposizione nelle transazioni commerciali di altri operatori, da quelli differenti, non titolari di impianto di deposito in capo ai quali, in ogni caso, i suddetti oneri non potrebbero essere trasferiti.

Con l'occasione, sempre con riferimento alla circolazione di prodotti petroliferi denaturati oggetto di agevolazioni fiscali, si aggiunge che la responsabilità del depositario autorizzato speditore si arresta al momento del ricevimento della merce da parte del destinatario, sia questo un esercente deposito commerciale o impianto di distribuzione che l'effettivo utilizzatore avente titolo ad usufruire del beneficio fiscale.

La denaturazione, del resto, impone la destinazione irreversibile del prodotto a quel determinato impiego agevolato che presuppone, per l'appunto, l'aggiunta al medesimo di particolari e ben determinate sostanze per rilevare l'eventuale uso in frode del prodotto petrolifero.

Quindi, effettuata regolarmente la fornitura, certificata dalla ricezione dell'esemplare n.3 del documento di accompagnamento, il depositario autorizzato speditore non risponde di un'eventuale distrazione di prodotti esenti o ad aliquota ridotta ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, perpetrata da altri soggetti (quali, ad es. l'esercente deposito commerciale, il gestore dell'impianto di distribuzione, l'utilizzatore finale).

Nei casi accertati di illecita distrazione di prodotto, non essendosi realizzati i presupposti previsti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'accisa diviene esigibile ai sensi dell'art.2, comma 3, del Testo unico approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n.504.

I Signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua pratica attuazione.

Gli Uffici locali informeranno la loro attività ai criteri sopresposti. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

Risoluzione n. 1/D, prot. 612 del 14 marzo 2005

Mancata restituzione degli esemplari n. 3 del DAA. Interessi sulle somme recuperate a titolo di accisa.

Sono sorte presso alcune strutture territoriali, talune perplessità in merito alla procedura da seguire nel caso in cui, a seguito di operazioni di spedizione di prodotti soggetti ad accisa dal nostro Paese verso gli altri Stati dell'Unione Europea, l'esemplare n.3 del D.A.A non risulti restituito allo speditore nazionale.

Nel caso di specie, si procede all'emissione di avvisi di pagamento ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 26/10/1995 n.504 (testo unico accise) e, su specifica richiesta della ditta, all'attivazione della procedura della cooperazione amministrativa.

È stato segnalato che, in taluni casi, nelle more della risposta, ogni azione di recupero del credito è stata sospesa e, ad indagini concluse, si è proceduto al solo recupero dei diritti di accisa, ma non delle somme dovute a titolo di interessi.

Per la necessaria uniformità di comportamento ed esaminata attentamente la questione alla luce delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali si forniscono di seguito taluni chiarimenti.

In relazione alle conseguenze dell'attivazione della procedura di cooperazione amministrativa , si fa presente che la richiesta di attivazione della procedura di cooperazione amministrativa da parte dell'operatore non è vincolante per l'amministrazione doganale e, pertanto, non può produrre effetti sospensivi dell'attività di recupero.

Inoltre, si evidenzia che, ai fini dell'instaurazione della procedura in parola, l'articolo 20, paragrafo 3, della Direttiva del Consiglio 92/12/CEE, recepito dall'art.7, comma 1, lettera d) del testo unico accise, prevede che: "…allorché i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è verificata, tale irregolarità o infrazione

si considera commessa nello Stato membro di partenza, che procede alla riscossione dei diritti di accisa all'aliquota in vigore alla data di spedizione, salvo prova, fornita entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa".

Pertanto, entro il termine di quattro mesi (tre mesi perché lo speditore informi il competente ufficio della mancata ricezione della terza copia del D.A.A ed un ulteriore mese perché possa fornire la prova della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente

commessa) dalla data di spedizione, l'ufficio deve procedere alla riscossione dei diritti di accisa ai sensi del menzionato articolo 7 del testo unico accise.

Da quanto sopra consegue che, una volta che venga emesso l'avviso di pagamento, nel caso in cui l'obbligato non provveda all'assolvimento dell'obbligazione tributaria entro i termini previsti all'art.14, comma 1, testo unico accise dall'emissione dell'avviso di pagamento, vanno applicate anche le disposizioni riportate all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico relativamente agli interessi.

I suddetti interessi si rendono infatti dovuti a decorrere dal momento dell'esigibilità dell'accisa (art. 2, comma 2, del testo unico accise) e sono quindi computati dal giorno 16 del mese successivo alla immissione in consumo dei prodotti, desumibile dalla data dell'esemplare n.1 del D.A.A. in possesso dello stesso speditore.

I Direttori regionali vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto orientamento da parte delle competenti strutture dell'Agenzia, verificando che l'attività pregressa sia stata svolta in conformità a quanto sopra precisato; in caso contrario, infatti, dovranno essere assunte idonee iniziative, ivi comprese quelle tese al recupero degli interessi, per adeguare l'attività svolta alle disposizioni normative sopra richiamate.

La presente risoluzione è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31/12/2004.

Nota AD prot. n. 3210 del 13 giugno 2005

Regime dell'esportazione. Attestazione di uscita della merce dal territorio della comunità nel caso di presentazione delle dichiarazioni telematiche per il regime di esportazione abbinata a transito.

A seguito della procedura di trasmissione telematica della dichiarazione di esportazione e di esportazione abbinata a transito introdotta con la Circolare 18/D del 24 marzo 2004, sono giunte alla scrivente da parte di alcuni Uffici doganali e da parte di alcuni operatori economici, richieste di chiarimenti circa l'adempimento

relativo all'attestazione di uscita sull' esemplare 3 del DAU da effettuarsi ai sensi dell'art. 793 del Reg. (CEE) n. 2454/93.

Come è noto, l'articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 2787/2000, ha previsto che entro il 31 marzo 2004 tutte le autorizzazioni attestanti lo status di speditore autorizzato, concesse nell'ambito delle semplificazioni del regime del transito di cui all'art 76, p.4 del Reg. (CEE) n. 2913/92, dovessero essere conformi all'articolo 404 del citato Reg. (CEE) n. 2454/93 e, quindi, essere obbligatoriamente inviate per via elettronica.

Per contro si chiarisce che, allo stato attuale, non è intervenuta alcuna modifica alle norme comunitarie che disciplinano la procedura di esportazione e, pertanto, gli articoli da 788 a 796 del Reg. (CEE) 2454/93 continuano ad essere vigenti ed applicabili.

In particolare l'apposizione del "visto uscire" di cui all'art. 793, p. 3 (richiamato dalla circolare 173/D del 2 luglio 1998) resta, attesa la rilevante funzione che esso riveste, adempimento espressamente attribuito all'autorità doganale competente a nulla rilevando il tipo o la modalità (domiciliata o ordinaria, cartacea o telematica) di operazione svolta.

Ciò comporta che, nel caso di esportazione abbinata a transito, l'appuramento del regime del transito comunitario (il quale ora avviene con l'utilizzo del sistema comunitario NCTS) e l'appuramento del regime dell'esportazione, allo stato attuale, continuano ad essere due distinti adempimenti riferiti a due differenti regimi, esattamente come accadeva prima del Reg. (CEE) 2787/2000 e della emanazione della circolare 18/D. Peraltro, il soggetto esportatore (definito ai sensi dell'art. 788 del citato Reg. (CEE) 2454/93) in base alla normativa attualmente vigente è ancora tenuto a conservare nella propria contabilità l'esemplare 3 della dichiarazione doganale debitamente vistata dall'autorità doganale anche ai fini di una eventuale verifica fiscale.

Pertanto, si ritiene che fino a quando l'esemplare 3 del DAU continua a mantenere le funzioni attua lmente previste, l'appuramento del regime dell'esportazione avviene con l'apposi-

zione del "visto uscire" sul retro dell'esemplare 3 del DAU da parte della dogana competente ai sensi di quanto dispone l'art. 793, paragrafo 3 o paragrafo 6 (nel caso esportazione abbinata a transito) del Reg. (CEE) 2454/93.

Si aggiunge, inoltre, che il timbro ufficiale apposto dall'Amministrazione doganale si rende opportuno anche in considerazione della stampa su foglio di carta bianca del predetto esemplare 3.

La medesima dogana provvederà ad apporre il riferimento del documento telematico relativo all'operazione dichiarata sul citato esemplare 3.

Resta comunque fermo per l'Autorità doganale competente per il vincolo delle merci al regime dell' esportazione abbinata a transito, l'adempimento richiamato al paragrafo 15, lett. b) della circolare 173/D del 2.7.1998 in base al quale, in caso di mancato appuramento dell'operazione di transito, se la merce non risulta essere uscita dal territorio comunitario, dovrà effettuare le debite comunicazioni al competente Ufficio IVA inviandole, per conoscenza, anche al soggetto esportatore.

Per completezza di informazione si segnala che, nell'ottica della semplificazione e dell'armonizzazione doganale, è in fase di predisposizione, presso le competenti sedi comunitarie ed in analogia a quanto già avvenuto per il regime di transito, un sistema di esportazione informatizzata.

In ambito nazionale sono, invece, in corso approfondimenti per la semplificazione degli adempimenti sopra richiamati.

La presente comunicazione è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2005

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune.

Fax prot. n. 3228/3429 del 21 giugno 2005

Reg. (CE) n. 837/2005 del 23.05.2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 139 del 02.06.2005. Obbligatorietà al transito comunitario informatizzato (NCTS) dal 1° luglio 2005.

Nell'ambito della progressiva estensione dell'informatizzazione del regime del transito comunitario/comune (NCTS), con Reg. (CE) n. 837/2005 del Consiglio del 23.05.2005 (1)[3], recante modifica al Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è stato disposta l'obbligatorietà dell'utilizzo delle procedure informatizzate per le operazioni in regime di transito comunitario a decorrere dal 1° luglio 2005 (2)[4].

Un'analoga modifica alla Convenzione CE-EFTA sul Transito Comune è in corso di adozione e sarà anch'essa operativa a decorrere dal 1° luglio 2005, al fine di mantenere allineata la normativa sul transito comunitario con quella che disciplina il transito comune.

La decisione sull'obbligatorietà di cui trattasi è stata determinata dalla constatazione che l'NCTS si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le Amministrazioni doganali che per gli operatori economici e che non risulta più economicamente giustificato continuare l'espletamento delle formalità di transito con documenti cartacei.

---

[3] (1) G.U.C.E . n° L 139del 2 giugno 2005

[4] (2) La data del 1°luglio 2006, indicata nel citato Reg. (CE) deriva da mero errore materiale e, come ufficialmente comunicato dalla Commissione Europea, è in corso di rettifica formale

In conseguenza di quanto sopra, il regolamento in esame ha disposto che, dal 1° luglio prossimo, gli Uffici doganali comunitari potranno accettare dichiarazioni scritte, compilate su formulari conformi all'allegato 31 del Reg. (CEE) n. 2454/93, unicamente in caso di mancato funzionamento del sistema informatizzato delle Amministrazioni doganali, degli operatori autorizzati, nonché da parte dei viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale.

Tuttavia, al fine di agevolare l'attività sia delle Amministrazioni doganali che degli operatori, evitando problematiche derivanti da un'introduzione immediata dell'obbligatorietà in questione, il legislatore comunitario ha previsto all'art. 2 del Reg. 837/2005 la possibilità di un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri potranno consentire da parte degli operatori in procedura ordinaria la presentazione di dichiarazioni di transito rese per iscritto agli uffici doganali, i quali provvedono ad inserirli nel sistema NCTS.

In relazione a quanto sopra si comunica che al fine di agevolare il graduale adeguamento alla nuova normativa degli operatori, questa Agenzia ha ritenuto di continuare a consentire la presentazione delle dichiarazioni di transito per iscritto in procedura ordinaria fino al 30 settembre 2005[5] e, in tal senso, è stata data comunicazione alla Commissione Europea.

L'art. 4 del citato Reg. 837/2005 consente inoltre la presentazione di dichiarazioni scritte, sulla base del formulario di cui allegato 31, da parte di viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale. In tal caso, l'ufficio procederà all'inserimento di tali dichiarazioni in AIDA e STRADA.

Sarà così possibile agevolare gli adempimenti di soggetti i quali, non essendo operatori abituali, non hanno la convenienza o la possibilità di accedere ai sistemi informatici dell'Agenzia.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune ed assicurandone la più ampia diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, delle categorie professionali interessate.

Nota prot. 3616 del 13 luglio 2005

Risoluzione n.1/D del 14 marzo 2005 concernente: "Mancata restituzione degli esemplari n. 3 del D.A.A. Interessi sulle somme recuperate a titolo di accisa". Precisazione.

In relazione alla risoluzione in oggetto, si fa presente che all'ultimo capoverso è stata erroneamente indicata la data 31.12.2004, invece di quella del 31.01.2005, quale data della seduta nel corso della quale il provvedimento è stato esaminato dal Comitato di indirizzo permanente.

Si coglie l'occasione per precisare che, in linea con l'orientamento espresso dal suddetto Comitato, in caso di mancata restituzione, da parte del destinatario, della copia 3 del D.A.A. e una volta decorso il termine di mesi quattro dalla data di spedizione, i beni si presumono immessi in consumo il giorno stesso della spedizione, con la conseguenza che la relativa accisa diventa esigibile a decorrere dalla normale scadenza prevista dall'articolo 3, comma 4, del Testo Unico Accise, ossia dal giorno 16 del mese successivo alla data di spedizione .

Come già indicato nella risoluzione in esame, dalla suddetta data sono quindi dovuti *in ogni caso* anche gli interessi, da richiedere con l'avviso di pagamento che dovrà essere emesso al più tardi decorsi quattro mesi dalla data di spedizione.

---

[5] Termine poi prorogato "fino al 31 dicembre 2005" ai sensi del Telescritto AD prot. 5326 del 27.09.05.accise in circolazione intracomunitaria in regime di sospensione.

Circolare AD n. 46/D, prot. 1181 del 29 novembre 2005

Attuazione di accordi in sede comunitaria nel settore delle accise: utilizzo di prove alternative per l'appuramento delle spedizioni e restituzione dell'esemplare n.3 del DAA dalle autorità doganali.

Sulla base delle decisioni assunte dai Direttori Generali delle Dogane e della Fiscalità Indiretta durante la riunione del 29 novembre 2003 a conclusione dei lavori svolti nell'ambito del Gruppo di lavoro ad hoc sulla coerenza fiscalità/dogane, la Commissione UE ha, nel corso del 2004, perfezionato alcuni orientamenti che sono stati fatti oggetto di discussione presso il Comitato delle accise e, quindi, approvati all'unanimità come linee guida di indirizzo comune.

Tali orientamenti riguardano, in particolare, l'impiego di prove alternative al terzo esemplare del DAA allo scopo di poter dimostrare il buon esito della spedizione da parte del mittente, e la possibilità, per gli Uffici doganali di uscita delle merci dal territorio dell'Unione europea, di restituire il terzo esemplare certificato del DAA ad un soggetto diverso dallo speditore, nel caso in cui quest'ultimo abbia indicato espressamente tale possibilità nel documento stesso. Al fine, pertanto, di dare attuazione agli orientamenti approvati dal Comitato delle accise, si dispone quanto segue:

a) Prove alternative in assenza del regolare ritorno dell'esemplare n. 3 del DAA

Nel caso di mancato rientro dell'esemplare n.3 del DAA, possono essere presentate, dallo speditore, prove alternative per la dimostrazione del buon esito della movimentazione come, ad esempio, altri esemplari del DAA, documenti doganali, documenti di trasporto, documenti commerciali, ecc.

L'accettazione di tali prove è, comunque, soggetta, in caso di dubbio:

1) per i movimenti intracomunitari, alla validazione da parte dello Stato membro di destinazione, con la dichiarazione che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno effettivamente raggiunto la destinazione prevista;

2) per l'esportazione, ad una validazione, da parte del Paese membro in cui è collocato l'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea o da parte dello Stato non comunitario di importazione dei prodotti, che certifichi che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

b) Restituzione dell'esemplare n.3 del DAA dalle autorità doganali

In attesa del completamento dell'esame delle modifiche da apportare alle disposizioni de ll'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE e dell'articolo 793, paragrafo 6° del regolamento (CEE) 2454/93, l'esemplare n.3 certificato del DAA può essere consegnato dall'ufficio doganale d'uscita dal territorio comunitario, in luogo dello speditore, alla persona fisica o giuridica citata dal mittente nella casella 7 del documento d'accompagnamento. Ciò può avvenire solo se il mittente ha espressamente indicato tale possibilità, apponendo la seguente dicitura sotto la sua firma nella casella 24: "esemplare 3 da consegnare alla persona specificata nella casella 7".

Codeste Direzioni Regionali vigileranno sull'applicazione di quanto sopra. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo strategico, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2005.

Telescritto AD prot. 5759 del 7 dicembre 2005

Introduzione in deposito fiscale di oli minerali già denaturati[6]

Sono pervenute alla scrivente richieste da parte di alcune Società del settore, di poter ricevere, nei propri depositi fiscali, oli minerali che siano stati già denaturati, in relazione alla specifica destinazione, in altro deposito fiscale.

[…]

Pertanto si fa presente che **non** è consentita la movimentazione di oli minerali denaturati tra depositi fiscali, bensì unicamente la detenzione degli stessi una volta denaturati da parte del deposito fiscale nel quale sono avvenute le operazioni di denaturazione. […]

Circolare AD n. 19/D, prot. 3252 del 17 maggio 2006

Cooperazione amministrativa in materia di accise - Scambio di informazioni - Nuovi formulari MVS e EWSE.

PREMESSA

Come è noto, il 1° luglio 2005 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 2073/2004 del 16 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 359 del 4.12.2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, che disciplina, tra l'altro, le norme e le procedure per lo scambio di informazioni in via elettronica relative alle transazioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa.

Tra le finalità del Regolamento in parola, vi è quella di rafforzare gli scambi di informazioni tra gli Stati Membri e tra questi e la Commissione europea, allo scopo di assicurare un adeguato contrasto ai fenomeni fraudolenti.

Tale Regolamento, inoltre, riunisce le disposizioni sulla cooperazione amministrativa nello specifico settore, precedentemente disciplinate dalla:

• Direttiva del Consiglio 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi;

• Direttiva del Consiglio 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dai Servizi della Commissione europea nell'ambito del progetto EMCS (Excise Movements Control System) – EWSE-MVS Step 2.2, sono stati adottati dagli Stati Membri nuovi formulari da utilizzare nello scambio elettronico standardizzato di informazioni in materia di movimenti di merci soggette ad accisa.

I nuovi modelli, così come i precedenti, devono essere utilizzati:

1. per formulare richieste di cooperazione amministrativa ad uno Stato membro tramite l'Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali (MVS);

---

[6] Vedi sull'argomento la nota AD prot. 4567 dell'8 settembre 2006

2. per rispondere a richieste di cooperazione amministrativa formulare da uno Stato membro tramite l'Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali accise (MVS);

3. per inviare e ricevere informazioni con i Paesi membri tramite l'Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali (EWSE).

DISPOSIZIONI OPERATIVE

In relazione a quanto sopra, gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Dogane, nell'ambito della loro attività istituzionale di controllo in materia di accise, dovranno utilizzare - **a far data dal 1° giugno 2006** - i nuovi formulari, che saranno disponibili sul sito INTRANET dell'Agenzia, Sezione Accise - modelli.

Detti formulari dovranno essere trasmessi, debitamente compilati, alle seguenti caselle di posta elettronica all'Area Centrale Verifiche e controlli tributi doganali accise:

• dogane.cooperazione.MVS@agenziadogane.it per le richieste/risposte di verifica movimento merci (modello MVS);

• dogane.cooperazione.EWSE@agenziadogane.it per gli scambi di informazioni (modello EWSE).

Con l'occasione si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto dei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del citato Regolamento.

Le Strutture in indirizzo assicureranno la massima diffusione e la tempestiva attuazione della presente circolare, avendo cura di segnalare alla scrivente Area Centrale eventuali difficoltà che si dovessero verificare nella concreta applicazione della stessa.

Telescritto AD prot. 4567 dell'8 settembre 2006

Introduzione in deposito di oli minerali già denaturati - Esiti del monitoraggio - Conclusioni

Con riferimento alla direttiva prot. n. 5759 del 7/12/2005, con la quale era stata richiamata l'attenzione sul divieto di trasferimento di oli minerali denaturati tra depositi fiscali, è stato condotto, con la nota cui si fa seguito, un monitoraggio al fine di conoscere lo stato di adempimento della suddetta direttiva con particolare riguardo alle criticità eventualmente riscontrate.

[…]

Ciò premesso, si rileva che devono essere tenute in considerazione le peculiarità che contraddistinguono gli stabilimenti di produzione dai depositi commerciali autorizzati alla gestione in regime di deposito fiscale ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico n. 504/95.

Infatti, dagli impianti di produzione il prodotto denaturato può anche non essere immediatamente destinato all'uso finale proprio nella considerazione che tali impianti, operanti ope legis in regime di deposito fiscale, hanno tra le loro attività anche quella tipica di rifornimento di prodotti petroliferi ai depositi commerciali ivi compresi quelli autorizzati dall'Agenzia alla gestione in regime di deposito fiscale.

Nel monitoraggio è stata infatti evidenziata la difficoltà di rispetto del divieto da parte degli impianti di produzione che, commercialmente attivi soprattutto per la produzione in vista del

rifornimento di altri depositi fiscali, possono venire a trovarsi nella condizione di non avere sufficiente capacità di stoccaggio da riservare al prodotto in questione.

Per quanto sopra esposto, considerato che i presupposti, fondamento del divieto in parola, non ricorrono nei confronti delle raffinerie e degli altri impianti di produzione, ed in attesa che si concluda l'approfondimento della questione sotto il profilo giuridico, da condurre con l'ausilio dell'Avvocatura Generale dello Stato, si dispone che tale divieto non trovi applicazione per le spedizioni delle raffinerie e degli altri stabilimenti di produzione.

Art. 7

[Art. 7 D.L. n. 331/1993]

Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

❶ In caso di irregolarità o di infrazione, [per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4][1], commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso.

❷ Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, l'amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza.

❸ Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell'Unione europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.

[1] Parole così inserite dall'art. 59 della L. 21.11.00, n. 342. Nella versione originaria: "che comporti l'esigibilità dell'imposta".

Osservazioni…

Sono riprodotti i principi generali fissati dall'articolo 20 della Direttiva 92/12/CEE da applicare nel caso si verifichino fatti che diano luogo all'esigibilità dell'accisa.

Normativa collegata…

Sentenza n. C-395/00 del 12 dicembre 2002

«Direttiva 92/12/CEE - Art. 20 - Esportazione verso paesi terzi di prodotti soggetti a regime sospensivo - Prodotti che devono essere considerati come non giunti a destinazione in ragione della falsificazione del documento di accompagnamento - Luogo dell'infrazione o dell'irregolarità sconosciuto - Determinazione dello Stato membro competente ad esigere il diritto d'accisa» Procedimento C-395/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Trento nella causa dinanzi ad esso pendente tra […] e Ministero delle Finanze, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 20, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

LA CORTE pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Trento con ordinanza 20 ottobre 2002, dichiara:

L'art. 20, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è invalido nella misura in cui il termine di quattro mesi previsto da tale disposizione per fornire la prova della regolarità dell'operazione, ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, è eccepito ad un operatore che ha garantito il pagamento dei diritti di accisa, ma che non sia potuto venire a conoscenza, in tempo utile, del fatto che non era avvenuto l'appuramento del regime sospensivo.

Art. 8

[Art. 8 D.L. n. 331/1993]

Operatore professionale

❶ Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato è attribuito un codice d'accisa.

❷ L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

❸ Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

❹ Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

Osservazioni…

L'operatore professionale, registrato o non, è abilitato a ricevere merce in regime sospensivo ma non a detenerla o spedirla vincolata al predetto regime.

La nuova figura, che sostanzialmente si può identificare nell'esercente del deposito libero per uso commerciale o per usi industriali, si è resa necessaria per consentire la ricezione da altri Paesi comunitari di prodotti in regime sospensivo salvaguardando il principio della territorialità del pagamento dell'imposta.

Conseguentemente è stata prevista per tutti i trasferimenti, compresi quelli nazionali.

La differenza tra operatore professionale registrato e non registrato è costituita dall'attività professionale svolta (in via permanente oppure occasionalmente).

Art. 9

[Art. 9 D.L. n. 331/1993]

Rappresentante fiscale

❶ Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

❷ Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalità vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalità previste dall'art. 8, comma 4;

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata.

❸ I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma *1-sexies,* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. [**DL 417/91 -** Art. 7, comma 1-sexies: Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni, ...] Ai rappresentanti fiscali è attribuito un codice di accisa.

Art. 10

[Art. 10 D.L. n. 331/1993]

Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

❶ Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.

❷ La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria [DAS - Reg. CEE n. 3649/92], con l'osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari.

❸ L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

❹ Quando l'accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l'acquirente nazionale non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.

Art. 11

[Art. 11 D.L. n. 331/1993]

Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

❶ Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

❷ Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.

❸ I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di prodotti energetici [oli minerali] trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali[1], dai contenitori per usi speciali[2] o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici [oli minerali] destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

[1] Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.

[Nota così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – Nella versione originale: "Sono considerati «serbatoi normali» i serbatoi installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati «serbatoi normali» i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli".

[2] È considerato «contenitore per usi speciali» qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Art. 12

[Art. 23 D.L. n. 271/1957 (*) - Art. 12 D.L. n. 331/1993]

Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa[1]

❶ Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria [D.A.S. - reg. CEE n. 3649/92]. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza.

❷ Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.

Normativa collegata…

Telescritto MF prot. 1412 del 7 maggio 2004

Timbratura terze copie DAA e DAS e piccoli produttori di vino: pubblicazione su internet lista Paesi Ue.

Si comunica che dalla data della presente comunicazione sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle dogane www.agenziadogane.gov.it, sotto la voce "Accise" del Menu principale, la versione aggiornata della lista dei 25 Paesi dell'Unione europea che prevedono la timbratura delle terze copie dei DAA e dei DAS, nonché dell'elenco degli Stati membri che riconoscono ai piccoli produttori di vino l'esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE.

[All. Omissis]

Circolare AD n. 66/D, prot. 1686 del 15 novembre 2004

Trasferimenti di oli minerali in regime sospensivo, ad accisa assolta e denaturati. Criteri generali.

Sono pervenuti quesiti con i quali si è chiesto di conoscere, relativamente ai soggetti che commercializzano oli minerali senza essere titolari di impianti di deposito, se gli stessi siano tenuti all'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'accisa e, tra l'altro, al rispetto di obblighi documentali.

(*) Il riferimento al decreto-legge n. 271/1957 riguarda il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

[1] Si tratta, secondo l'interpretazione ministeriale, di prodotti per i quali è stata assolta l'accisa ad aliquota piena.

Al riguardo, si rileva come questa Agenzia abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (nota n.2643/AGT del 17.4.2003 e circolare n.7/D del 18.2.2004 dell'Ufficio Regimi doganali e fiscali dell'Area Gestione tributi e Rapporti con gli utenti) in occasione dell'esame di fattispecie relative a trasferimenti di prodotti petroliferi destinati a buncheraggi marini.

In proposito, confermando la posizione costantemente adottata, si osserva che, in armonia con la struttura dell'ex imposta di fabbricazione, in materia di accisa il soggetto obbligato è identificato di norma nel responsabile (depositario autorizzato) della gestione del deposito, a prescindere quindi dal titolo in virtù del quale il prodotto sottoposto a tassazione è detenuto nel medesimo deposito.

Non costituisce, infatti, oggetto di cognizione delle disposizioni normative concernenti l'accisa l'esercizio della facoltà di disporre dei prodotti ad essa sottoposti, potere rientrante nel contenuto normale del diritto di proprietà, che trova in altri settori dell'ordinamento la propria disciplina.

Così, con riferimento ai prodotti in regime sospensivo, l'irrilevanza delle vicende afferenti la sfera proprietaria comporta che le stesse non incidano sull'osservanza, da parte del depositario autorizzato, dei prescritti obblighi tributari in materia di regime del deposito fiscale e di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, rispondente all'esigenza di un controllo pieno ed incisivo su chi detiene le merci.

Il soggetto che commercializza oli minerali pur non essendo titolare di impianto di deposito, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione, pur serbando la possibilità di far inserire nella casella n.7 del DAA il proprio nominativo, di seguito a quello del destinatario della spedizione, preceduto dalle parole "per conto" (circolare n.182 del 13.7.98).

Resta salva la facoltà, accordata dall'art.6, comma 2, del testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, per il proprietario della merce di prestare la garanzia per il trasporto in luogo del depositario autorizzato mittente, nel qual caso obbligandosi a conformarsi alle prescrizioni stabilite in materia.

Analogamente è a dirsi, quanto alla previsione di obblighi documentali, in ordine alla circolazione di oli minerali già assoggettati ad accisa, non mancando di rilevare che, ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.b) del D.M.25.3.96, n.210, in caso di estrazione effettuata per conto di un committente, ne va indicato nel DAS il nome, preceduto dalle parole "per conto", e il numero di partita IVA da riportare nel riquadro 4.

Ciò rilevato in via generale, va da sé che qualora, nel concreto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei prodotti, i soggetti di che trattasi vengano ad espletare compiti propri delle figure tipizzate dalla normativa sulle accise, quale ad esempio l'incaricato del trasporto, ne assumono anche i relativi obblighi, indipendentemente dalla loro qualificazione.

Ulteriori chiarimenti, della medesima natura, sono stati richiesti riguardo alle vendite di oli minerali oggetto di agevolazioni, quali quelli denaturati destinati agli impieghi di cui ai punti 3 e 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, nelle quali intervengono soggetti non titolari di impianto di deposito.

Anche per le suddette fattispecie valgono le argomentazioni di cui sopra, non rilevando la presenza di tali soggetti nelle vicende negoziali sottese ai trasferimenti di prodotti agevolati.

Per quanto qui interessa, infatti, da un lato, il D.M.n.577/95 (artt.3 e 4) fissa le modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati nonché gli adempimenti amministrativi e contabili da osservare da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione prodotti petroliferi agevolati o del depositario autorizzato, dall'altro, il D.M.n.454/2001 (art.5) pone apposite prescrizioni in ordine al trasferimento ed alla circolazione dei prodotti denaturati sia per i depositari autorizzati che per gli esercenti depositi commerciali.

La stretta osservanza di questi specifici obblighi tributari è posta, quindi, a carico di soggetti ben individuati e qualificati dalle rispettive discipline regolamentari. Tanto a prescindere dall'eventuale interposizione nelle transazioni commerciali di altri operatori, da quelli differenti, non titolari di impianto di deposito in capo ai quali, in ogni caso, i suddetti oneri non potrebbero essere trasferiti.

Con l'occasione, sempre con riferimento alla circolazione di prodotti petroliferi denaturati oggetto di agevolazioni fiscali, si aggiunge che la responsabilità del depositario autorizzato speditore si arresta al momento del ricevimento della merce da parte del destinatario, sia questo un esercente deposito commerciale o impianto di distribuzione che l'effettivo utilizzatore avente titolo ad usufruire del beneficio fiscale.

La denaturazione, del resto, impone la destinazione irreversibile del prodotto a quel determinato impiego agevolato che presuppone, per l'appunto, l'aggiunta al medesimo di particolari e ben determinate sostanze per rilevare l'eventuale uso in frode del prodotto petrolifero.

Quindi, effettuata regolarmente la fornitura, certificata dalla ricezione dell'esemplare n.3 del documento di accompagnamento, il depositario autorizzato speditore non risponde di un'eventuale distrazione di prodotti esenti o ad aliquota ridotta ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, perpetrata da altri soggetti (quali, ad es. l'esercente deposito commerciale, il gestore dell'impianto di distribuzione, l'utilizzatore finale).

Nei casi accertati di illecita distrazione di prodotto, non essendosi realizzati i presupposti previsti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'accisa diviene esigibile ai sensi dell'art.2, comma 3, del Testo unico approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n.504.

I Signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua pratica attuazione.

Gli Uffici locali informeranno la loro attività ai criteri sopresposti. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

Art. 13

[Art. 13 ed art. 14, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Art. 22-bis D.L. n. 693/1980 (*) - Art. 34 legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 (**)]

Prodotti muniti di contrassegno fiscale

❶ I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

❷ I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze[1], da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito.

❸ I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

❹ La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6.

❺ Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

❻ Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

❼ Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

(*) Il riferimento al DL n. 693/1980 riguarda il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.
(**) Il riferimento al RDL n. 23/1933 riguarda il regio decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353.
[1] V. il decreto MF del 10 ottobre 2003, n. 322: "Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici".

Art. 14

[Art. 67 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 R.D.L. n. 334/1939 (*) - Art. 4 T.U. birra 1924 (**) - Art. 14 D.L. n. 331/1993 - Art. 18 D.L.vo 8 novembre 1990, n. 374]

Recuperi e rimborsi dell'accisa

❶ Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.

❷ L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

❸ I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.

❹ Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

❺ Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000 [ora L. 32.000, ex DPR 16.04.1999, n. 129].

(*) Il riferimento al R.D.L. n. 334/1939 riguarda il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n.739.

(**) Il riferimento al T.U. birra 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

Normativa collegata…

DPR 16 aprile 1999, N. 129

Crediti tributari di modesta entità - Art. 1: 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Risoluzione prot. n. 102758/IV/2001 del 20 novembre 2001

Oggetto: Rimborso accisa indebitamente pagata - Prova della mancata traslazione dell' onere economico del tributo - Applicabilità dell'art.19 del D.L. 30.09.1982, n. 688, convertito con modificazioni in L. N. 873/1982 - Art. 29 della L. N.428/1990 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 13-21 Aprile 2000 - Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

L'art.19 del d.l. 30.09.1982, n.688 convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982 n. 873, detta la disciplina per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte a titolo di diritti doganali, imposte di fabbricazione e imposte di consumo o diritti erariali, subordinandone il diritto al rimborso alla prova documentale, a carico del contribuente, che attesti la mancata traslazione dell'onere tributario su altri soggetti.

Tale norma, tuttavia, ha subito più volte censure da parte dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, che in sede di ricorso pregiudiziale ex art.177 del Trattato CEE ha a suo tempo ritenuto - con esclusivo riferimento ai tributi nazionali riscossi in contrasto con quanto disposto dal diritto comunitario - l'incompatibilità del predetto art.19 del D.L. 30.09.1982, n.688 con gli obblighi che il trattato CEE impone agli Stati membri, in base all'assunto che, pur essendo consentito al sistema giuridico nazionale di subordinare il rimborso di tali tributi alla loro mancata traslazione, doveva, invece, escludersi la legittimità in sede processuale di qualsivoglia disciplina probatoria che, come quella sancita dalla citata norma, avesse l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (sentenza 9 novembre 1983 in causa 199/1982).

La stessa Corte, con successiva sentenza del 24 marzo 1988 (in causa 104/86), ha ribadito il giudizio di contrarietà all'ordinamento comunitario della predetta disposizione e ha dichiarato che la Repubblica italiana, mantenendola in vigore, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal trattato.

A seguito di tali pronunce, il legislatore è intervenuto con l'art.29 della legge 29.12.1990, n. 428 (disposizioni per l'adempimento d'obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), diversificando il regime della prova nell'azione di ripetizione dell'indebito tributario a seconda che i tributi di cui si chiede il rimborso abbiano o meno rilevanza per l'ordinamento comunitario e ritenendo applicabile solo per i secondi (art.29, terzo comma) l'art.19

del decreto legge n.688 del 1982, mentre per i tributi riscossi in violazione di norme comunitarie (art.29, secondo comma) l'eventuale traslazione dell'imposta è stata configurata come fatto estintivo del diritto al rimborso, la cui prova spetta all'amministrazione convenuta. Successivamente, con la sentenza 114 del 13-21 Aprile 2000, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.19 del D.L. n.688 del 1982, nella parte in cui prevede che la prova del mancato trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta può essere fornita solo documentalmente; ciò in quanto ritenuta disposizione lesiva del diritto di agire in giudizio del solvens per la difficoltà, in molti casi, di reperire una prova documentale che sia direttamente rappresentativa del fatto negativo costituito dalla mancata traslazione del peso economico dell'imposta.

Al riguardo la scrivente, attese le evidenti difficoltà interpretative sorte in ordine all'applicazione in ambito amministrativo della disciplina probatoria in argomento, ha ritenuto opportuno interpellare l'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota prot. 115649 del 25.10.2001 (Cs. 17641/07), ha fornito utili chiarimenti per la soluzione pratica dei casi di specie.

L'interessato Organo legale, osservato preliminarmente che l'illegittimità costituzionale di cui alla predetta sentenza della Consulta è stata pronunciata in rapporto all'art. 24 Cost. al fine di assicurare una tutela piena del diritto di agire in giudizio del contribuente, ha posto in evidenza che il procedimento amministrativo conseguente ad istanze di rimborso di tributi indebitamente corrisposti si svolge attraverso atti e documenti, restandone tradizionalmente al di fuori quei mezzi di prova (ad esempio la prova orale) che sono propri del procedimento giurisdizionale. Sempre a giudizio dell'Avvocatura, peraltro, possibile effetto della citata sentenza è che: "Il solvens possa produrre una relazione tecnica, che non costituisce essa stessa prova documentale, ma che, con riferimento ad es. ai bilanci d'impresa, dimostri, in maniera convincente e soddisfacente che il trasferimento a valle non è avvenuto". Sull'ulteriore aspetto della possibilità di dimostrare la mancata traslazione dell'onere tributario attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui alla legge n. 127/97 ed al DPR n. 403/98), l' interpellato Organo Legale, pur riservandosi di approfondire meglio la questione laddove si fosse presentato concretamente il caso, ha espresso, tuttavia, l'opinione che ciò non sia possibile, considerato che il predetto atto deve avere ad oggetto fatti pubblicamente noti, tra i quali non sembra rientrare il mancato trasferimento a valle dell'onere tributario. Atteso quanto sopra, le Direzioni in indirizzo vorranno uniformarsi ai principi interpretativi formulati in materia dall'Avvocatura Generale, impartendo le conseguenti istruzioni ai dipendenti Uffici.

Corte Costituzionale - SENTENZA N.332 del 1° luglio 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

[…]

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze emesse il 6 giugno (due ordinanze) e il 30 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 695 e 696 del registro ordinanze 2001 ed al n. 46 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2001 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione della Comilog s.p.a. (già Elettrosiderurgica Italiana SpA) nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Comilog SpA (già Elettrosiderurgica Italiana SpA) e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con tre ordinanze sostanzialmente identiche, due delle quali emesse il 6 giugno 2001 e la terza il 30 ottobre 2001, la Corte di appello di Genova – nel corso di giudizi in grado di appello aventi ad oggetto domande di ripetizione di somme indebitamente percepite dall'amministrazione finanziaria a titolo di addizionali all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui agli artt. 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 1989, n. 20, e 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1989, n. 384 – ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta norma pone a carico di colui il quale agisca per la ripetizione delle imposte ivi indicate, indebitamente corrisposte, l'onere di provare che il peso economico dell'imposta non è stato trasferito su altri soggetti.

Il rimettente assume che – alla luce della norma interpretativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 349 – le domande di rimborso proposte nei tre giudizi risulterebbero fondate e l'unico ostacolo al loro accoglimento sarebbe rappresentato proprio dal mancato assolvimento, da parte degli attori, dell'onere probatorio di cui alla norma censurata.

Nel merito, il giudice *a quo* premette di non ignorare che nella recente sentenza n. 114 del 2000 questa Corte – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui prevedeva che il suddetto onere probatorio potesse essere assolto solo documentalmente – ha affermato che l'inversione dell'onere della prova, in cui si sostanzia la deroga apportata dalla norma in questione alla generale disciplina della ripetizione d'indebito, non è di per sé in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Osserva, peraltro, lo stesso giudice che nella medesima sentenza si sottolinea come, nella circostanza, il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione fosse estraneo al sindacato di legittimità effettuato dalla Corte e proprio con riguardo a tale parametro sollecita dunque un nuovo scrutinio di costituzionalità.

Ricorda, sotto tale aspetto, il rimettente che, a seguito di pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee, che sancivano l'incompatibilità della disciplina processuale dettata dal citato art. 19 del decreto-legge n. 688 del 1982 con gli obblighi che il Trattato CEE impone agli Stati membri, il legislatore, con l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha diversificato il regime della prova nell'azione di ripetizione dell'indebito tributario, a seconda che i tributi indebitamente riscossi assumano o meno rilevanza per l'ordinamento comunitario. Per i secondi si è mantenuta ferma l'applicabilità della norma impugnata, mentre per quelli riscossi in violazione delle norme comunitarie l'eventuale traslazione dell'imposta è stata configurata come fatto impeditivo del diritto, la cui prova incombe – secondo i principi generali – sull'amministrazione convenuta con l'azione di ripetizione.

Siffatta diversità di trattamento non troverebbe adeguata giustificazione, secondo il rimettente, nella comparazione delle situazioni disciplinate, identico essendo nei due casi l'effetto gratuitamente locupletatorio del rimborso di un onere tributario già recuperato mediante il fenomeno economico della traslazione, cosicché la norma si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza.

La medesima disposizione, sotto altro aspetto, confliggerebbe poi con il principio di ragionevolezza, in quanto – ad avviso del rimettente – l'imposizione sull'energia elettrica impiegata quale materia prima non sarebbe affatto caratterizzata - diversamente da quanto la Corte avrebbe affermato in precedenti pronunce di manifesta infondatezza di questioni riguardanti la stessa norma - da una particolare attitudine ad essere trasferita su altri soggetti, tale da giustificare la norma impugnata, in quanto ispirata alla *ratio* di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno di una maggioranza di altri soggetti. In un mercato internazionale, connotato da concorrenza piena, qualsiasi aumento dei prezzi si traduce infatti in una contrazione della domanda, cosicché non potrebbe porsi a razionale fondamento di una generalizzata presunzione l'assunto che il produttore italiano possa sistematicamente aumentare il prezzo di vendita in modo da assorbire intervenuti aumenti degli oneri fiscali, non gravanti sui produttori stranieri.

2.- Nel primo dei tre giudizi (r.o. n. 695 del 2001) si è costituita la Comilog s.p.a., attrice nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Anche ad avviso della parte privata, infatti, il diverso trattamento, quanto all'onere della prova, tra l'ipotesi disciplinata dalla norma impugnata e quella di cui all'art. 29 della legge n. 428 del 1990 non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione e si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dopo avere sottoposto a critica – in base ad argomenti non dissimili da quelli utilizzati dal rimettente – la presunzione di traslazione dell'onere tributario nella quale risiederebbe, secondo una diffusa opinione, la giustificazione della norma censurata, la medesima parte assume infine che la norma in questione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza sotto un ulte-

riore profilo, in quanto cioè essa impone il richiamato onere probatorio su colui il quale, avendo corrisposto indebitamente l'imposta, esperisca l'azione di ripetizione ma non anche su chi, non avendo pagato l'imposta stessa, resista alla pretesa impositiva dell'amministrazione.

Le medesime argomentazioni sono ulteriormente sviluppate in una memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica.

3.- È intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione.

Quanto al profilo di illegittimità basato sulla asserita disparità di trattamento, in via preliminare la parte pubblica osserva che il vizio denunciato dal rimettente potrebbe – in ipotesi – essere eliminato solo attraverso una totale riformulazione della norma impugnata, sicuramente eccedente i poteri spettanti alla Corte.

Nel merito, l'Avvocatura assume, comunque, che le situazioni poste a confronto non sarebbero omogenee né comparabili, in quanto, nell'un caso, la discrezionalità del legislatore incontrerebbe il limite rappresentato dai principi dell'ordinamento comunitario mentre, nell'altro, tale limite non sussisterebbe e dunque il legislatore resterebbe libero di disciplinare la fattispecie in modo diverso, senza per ciò solo incorrere – come la stessa Corte avrebbe sostanzialmente riconosciuto nella sentenza n. 40 del 1998 – in alcun vizio di incostituzionalità.

Quanto all'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. prospettato dal rimettente – che la parte pubblica ritiene di individuare nella eguaglianza di trattamento, quanto al rimborso, di situazioni diverse quali sarebbero quelle relative all'imposizione sull'energia elettrica impiegata quale materia prima ed all'imposizione sull'energia considerata come merce – osserva l'Avvocatura che sembrerebbe trattarsi in realtà di una questione interpretativa riguardo all'ambito di applicazione della norma impugnata, in quanto tale inammissibile.

In ogni caso, nel merito, la questione sarebbe infondata, «non ravvisandosi diversità oggettive tra le due fattispecie ipotizzate».

Riguardo, infine, alla difficoltà di fornire la prova richiesta, ritiene l'Avvocatura che la questione sia stata già risolta con la sentenza n. 114 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevedeva che la prova in questione potesse essere fornita solo documentalmente.

Proprio la possibilità di non agevole reperimento delle prove contabili idonee a dimostrare la mancata traslazione giustificherebbe del resto la presunzione relativa di traslazione, essendo evidentemente la difficoltà di prova ancor maggiore per l'amministrazione, non in possesso delle scritture contabili del contribuente.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura si sofferma, in particolare, sui rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, osservando che la norma assunta a *tertium comparationis* (l'art. 29 della legge n. 428 del 1990), in quanto adottata dal legislatore allo scopo di adeguarsi all'ordinamento comunitario, costituirebbe – pur se formalmente appartenente all'ordinamento nazionale - «espressione del distinto e diverso ordinamento comunitario» e non sarebbe dunque utilizzabile ai fini dello scrutinio di costituzionalità in riferimento al principio di eguaglianza. Diversamente opinando, infatti, dovrebbe ritenersi consentito – ad avviso dell'Avvocatura - analogo scrutinio di costituzionalità anche delle norme di adeguamento all'ordinamento comunitario, se ritenute meno favorevoli rispetto a quelle esclusivamente operanti nell'ambito nazionale, il che sarebbe invece pacificamente inammissibile.

Considerato in diritto

1.- Con le tre ordinanze in epigrafe la Corte di appello di Genova solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta norma pone a carico di colui il quale agisca per la ripetizione delle imposte ivi indicate, indebitamente corrisposte, l'onere di provare che il peso economico dell'imposta non è stato trasferito su altri soggetti.

Stante l'assoluta identità dell'oggetto, i tre giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2.- La Corte rimettente ritiene che la norma denunciata contrasti con il parametro evocato sotto un duplice profilo: per violazione del principio di eguaglianza, assumendo quale *tertium comparationis* l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che, con riferimento all'indebito tributario riscosso in violazione di norme comunitarie, configura la traslazione dell'imposta come fatto impeditivo, la cui prova grava sull'amministrazione finanziaria; per violazione del canone di ragionevolezza, in quanto la presunzione di traslazione del peso economico dell'imposta, sulla quale in buona sostanza riposerebbe la *ratio* della norma, sarebbe priva di giustificazione, in particolare per quanto riguarda le imprese indebitamente assoggettate all'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, operando queste in concorrenza con imprese estere, non assoggettate al medesimo carico fiscale.

3.- La questione – che, pur sollevata in un giudizio riguardante la ripetizione di imposte di consumo, investe la disciplina denunciata in riferimento a tutti i tributi ivi indicati – è fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1.- L'azione generale di ripetizione d'indebito, di cui all'art. 2033 del codice civile, si fonda sui soli presupposti, di carattere oggettivo, rappresentati dall'avvenuto pagamento e dalla mancanza di causa.

Anche in materia tributaria vale il principio della ripetibilità dell'indebito, ma il diritto alla ripetizione può essere legittimamente limitato o escluso dal legislatore, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del *solvens*, allorché il peso economico dell'imposta sia stato da questi trasferito su altri soggetti, e ciò sia nel caso in cui tale trasferimento sia previsto da norme di legge, sia quando esso avvenga mediante un meccanismo di traslazione puramente economica, inglobando l'ammontare dell'imposta nel prezzo di vendita dei beni prodotti o dei servizi resi dal soggetto che abbia eseguito la prestazione tributaria non dovuta.

La traslazione dell'imposta, in quanto fatto impeditivo del diritto alla ripetizione, dovrebbe essere opponibile solo in via di eccezione dall'*accipiens* (art. 2697 cod. civ.).

La norma impugnata, invece, onerando il *solvens* della prova (negativa) della mancata traslazione dell'imposta ha operato una inversione legale dell'onere della prova lesiva del generale canone di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Tale inversione rinviene, infatti, nella specie, la sua ragione nell'intento di attribuire all'amministrazione finanziaria convenuta con l'azione di ripetizione una posizione di particolare privilegio in sede probatoria. Privilegio del tutto ingiustificato ove si consideri che l'amministrazione è l'*accipiens* di un pagamento non dovuto che in quanto tale dovrebbe essere, in base ai principi generali, restituito.

E, d'altro canto, la pur contestata ricorrenza, nella normalità delle ipotesi, del fenomeno della traslazione non potrebbe certo giustificare la suddetta inversione, ma, semmai, valere come argomento di prova utilizzabile, in giudizio, dall'*accipiens*.

Il *vulnus* al principio di ragionevolezza che si viene così a determinare comporta l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui pone a carico dell'attore in ripetizione l'onere di provare la mancata traslazione dell'imposta invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta è stato trasferito dal *solvens* su altri soggetti.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità denunciati dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Risoluzione n. 6/D, prot. 2399 del 27 novembre 2002

Natura dei termini previsti da disposizioni normative o regolamentari nel settore delle accise per l'esecuzione di formalità e adempimenti necessari ad ottenere la concessione di agevolazioni o rimborsi di imposta.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti concernenti la natura (ordinatoria o perentoria) di taluni termini previsti da disposizioni normative e regolamentari relative al settore accise con particolare riferimento al riconoscimento di benefici o agevolazioni fiscali. Tali norme non individuano alcuna sanzione o conseguenza rispetto al tardivo assolvimento degli oneri previsti, ingenerando perplessità in ordine alle determinazioni da assumere in presenza dell'esecuzione tardiva degli adempimenti richiesti.

Si richiamano a titolo esemplificativo:

a) Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del DPR n. 361/1999, alla lettera b) stabilisce che gli esercenti impianti o depositi a scopo commerciale devono richiedere, entro il giorno 10 del mese successivo ad ogni bimestre, l'accredito di imposta relativo ai quantitativi di gasolio e di gas petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile da riscaldamento erogati nel bimestre medesimo;

b) il termine del 30 giugno di ciascun anno, previsto dall'art. 3 del DPR n. 277/2000, per la presentazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di trasporto merci su strada della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso dell'anno solare precedente per essere ammessi al godimento del beneficio relativo all'accisa afferente il gasolio impiegato come carburante;

c) il termine di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 277/2000 relativo alla scadenza del primo semestre dell'anno solare successivo previsto per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro per il credito residuo dell'anno precedente;

d) i termini di volta in volta indicati dalle disposizioni legislative (vedasi da ultimo l'art. 4-bis del decreto-legge 08.07.2002, n. 138, convertito dalla legge 08.08.2002, n. 178) di previsione della riduzione di accisa da accordare a taluni operatori del settore dell'autotrasporto di merci e persone, per la presentazione della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo di riferimento, al fine del riconoscimento del beneficio relativo all'accisa riguardante il gasolio impiegato come carburante;

e) il termine di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto 29 ottobre 1999, per la presentazione, da parte degli aventi diritto delle richieste di rimborso per le variazioni d'accisa relative ai prodotti in giacenza.

In considerazione della rilevanza della problematica sopra esposta, la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Avvocatura Generale dello Stato e sulla base del parere del suddetto organo legale, si fa presente quanto segue.

In linea di principio, deve ritenersi che, quando la norma di previsione del beneficio fiscale concede l'agevolazione a tutti i soggetti che si trovano nelle particolari condizioni previste dalla normativa sostanziale senza preclusioni temporali né problemi di copertura finanziaria - che risulta assicurata all'atto dell'adozione della norma medesima – deve escludersi che i termini sono perentori in tutte le ipotesi in cui la legge non li definisce espressamente o implicitamente tali ovvero quando dal loro mancato rispetto non derivano sanzioni specifiche.

Al fine di determinare l'attribuibilità di un beneficio fiscale nel settore tributario in questione, quindi, in mancanza di una precisa qualificazione della natura del termine, deve farsi riferimento al termine generale di decadenza biennale, previsto dal comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le richieste di rimborso relative ad accise indebitamente pagate.

Peraltro, deve ritenersi che nel caso in cui la tardiva esecuzione degli adempimenti richiesti pregiudica l'esecuzione di attività successive da parte degli utenti medesimi o degli uffici, tali da rendere inutile una tardiva ammissione al beneficio, è possibile assimilare, quanto agli effetti che ne scaturiscono, tali termini a quelli perentori.

Posta la rilevanza di carattere generale del principio sopra evidenziato, si ritiene che il suesposto criterio possa trovare applicazione, oltre che in relazione alle ipotesi sopra ricordate, anche rispetto ad altre fattispecie agevolative quale, ad esempio, la riduzione di prezzo prevista per i combustibili impiegati in determinate zone geografiche, di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999, per la cui applicazione entro il 30 settembre di ogni anno devono essere comunicate le delibere consiliari con cui vengono individuate le zone non metanizzate ricadenti nella zona climatica E, ai fini dell'applicazione del beneficio. In tale ipotesi, ove le predette delibere siano trasmesse oltre il predetto termine, ma comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, esse non possono essere ritenute senza effetto e costituiscono valido presupposto per l'accesso al beneficio fiscale in parola.

Si invitano, pertanto, codeste Direzioni regionali ad impartire opportune istruzioni agli Uffici operativi anche ai fini dell'eventuale esercizio, da parte degli stessi, del potere di autotutela in relazione ad atti emessi in difformità dai principi sopra esposti.

Art. 15

[Art. 31 T.U. spiriti 1924 (*) - Art. 15 T.U. birra 1924 - Art. 19 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 (**)]

Prescrizione[1] del diritto all'imposta

❶ Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in **cinque anni**. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

❷ Per le deficienze eccedenti i cali consentiti il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

❸ La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale[2].

(*) Il riferimento al T.U spiriti 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

(**) Il riferimento al D.L. n. 46/1976 si riferisce al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249.

[1] **Codice Civile**- Art. 2934 (Estinzione dei diritti): "Ogni diritto si estingue per **prescrizione**, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

[2] **Nota AD prot. n. 442/IV del 15 marzo 2004** – Prescrizione del diritto all'imposta: […] Al terzo comma … al riguardo, si osserva che la previsione normativa recata al terzo comma del citato art. 15, fa decorrere il termine di prescrizione "dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale", significando, con ciò, che non è sufficiente, ai fini interrottivi della prescrizione, la mera trasmissione della notizia di reato alla autorità giudiziaria e le eventuali indagini disposte dal giudice, essendo necessario, invece, che sia stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, al quale ricondurre l'esercizio dell'azione penale. […]

Art. 16

[Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4, D.L. n. 331/1993]

Privilegio

❶ Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.

❷ Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.

❸ I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, [**Art. 2752 del Cc**: *Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali* - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono. Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.] cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

Art. 17

[Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n. 331/1993]

Esenzioni

❶ I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate nazionali e di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

❷ Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

❸ Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento di cui all'art. 6, comma 3, e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Fino a quando non saranno stabilite le predette modalità, continueranno ad applicarsi le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale.

❹ La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.

Normativa collegata…

Telescritto Minfinanze prot. 7979 del 19 dicembre 1996

Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del testo unico delle accise approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504 - Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali.

L'art. 17 del testo unico delle accise, approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede per i prodotti soggetti ad accisa l'esenzione dal pagamento della stessa quando sono destinati alle Forze Armate nazionali per gli usi consentiti.

Per forze armate s'intende il complesso di uomini e mezzi, militarmente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all'art. 2 del Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell'Esercito (quindi anche l'Arma dei Carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza, il cui inserimento tre le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1958, n. 189.

Per usi consentiti devono intendersi gli usi istituzionali o ufficiali.

Premesso che le Forze Armate, con la loro organizzazione, devono assumere le necessarie iniziative per assicurare il regolare impiego dei prodotti e la corretta gestione degli stessi, è opportuno ricordare che la destinazione dei prodotti agevolati ad usi diversi da quelli ammessi all'agevolazione costituisce reato punito con le sanzioni previste dall'art. 40 del citato testo unico e che in materia di accise l'amministrazione finanziaria esercita i poteri ed i controlli previsti dall'art. 18 dello stesso testo unico.

In linea di principio, le agevolazioni in materia di accise sono concesse in due modi diversi:

a) consentendo il prelevamento, dai depositi fiscali, dei prodotti in esenzione fiscale, da parte del beneficiario, che deve presentare la documentazione necessaria dalla quale risulti la spettanza del beneficio e la legittimazione del soggetto richiedente;

b) con la restituzione dell'imposta al beneficiario che impiega prodotti ad imposta assolta, anche mediante la procedura di accredito prevista dall'art. 14 del testo unico, con conseguenti adempimenti amministrativi per dimostrare l'acquisto dei prodotti, l'entità dell'imposta assolta e l'uso consentito avente titolo all'esenzione, e per stabilire le modalità del reintegro da effettuare nei confronti della società fornitrice.

Per quanto concerne il settore degli oli minerali destinati alle Forze Armate nazionali non inquadrate in ambito Nato, stante la prospettata esigenza di dare subito applicazione alla cennata esenzione, per assicurare lo svolgimento dei servizi istituzionali loro affidati, si impartiscono, in attesa della definitiva regolamentazione della materia con apposito decreto da emanare ai sensi dell'art. 87 del testo unico, le istruzioni qui di seguito riportate, sentiti al riguardo il Ministero della Difesa ed il Comando Generale della Guardia di Finanza.

A - Prelievo dei prodotti in esenzione fiscale

Trasferimenti intracomunitari - La spedizione dei prodotti petroliferi di provenienza comunitaria, destinati alle Forze Armate nazionali, viene effettuata con il documento di accompagnamento previsto per i prodotti trasferiti in regime sospensivo (DAA), di cui al regolamento (Cee) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni.

I depositi militari destinatari, pertanto, per ricevere prodotti in regime sospensivo possono chiedere lo status di operatore professionale registrato, di cui all'art. 8 del testo unico delle ac-

cise, ovvero, nel caso si tratti di depositi doganali, quello di depositario autorizzato, di cui all'art. 5 del medesimo T.U.

Nel caso in cui viene assunto lo status di operatore professionale registrato, all'arrivo della merce, l'esenzione viene accordata mediante la presentazione all'ufficio finanziario, cui compete la vigilanza finanziaria sull'impianto, di una formale dichiarazione, dalla quale risulti la quantità e la qualità del prodotto effettivamente pervenuto e che lo stesso è destinato agli usi ammessi all'esenzione, con l'indicazione delle differenze eventualmente riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta.

L'ufficio finanziario allega la dichiarazione all'esemplare n. 4 del DAA in suo possesso e, sulla base di quanto risulta dalla dichiarazione e con espresso riferimento alla stessa, appone il visto su terzo esemplare del DAA che viene spedito a cura dell'Autorità militare per l'appuramento della partita.

Nel caso in cui il deposito militare viene gestito in regime di deposito fiscale, la merce rimane custodita in regime sospensivo, e mensilmente viene presentata al competente ufficio finanziario una dichiarazione, dalla quale risulti la destinazione (agli usi consentiti oppure agli usi per i quali non spetta l'esenzione fiscale) delle partite di prodotto estratto, individuato nella sua quantità e qualità.

Trasferimenti nazionali - I depositi militari di grande capacità, attualmente, custodiscono prodotti soggetti ad imposta, che vengono "nazionalizzati" dall'autorità militare competente all'atto del consumo.

Con l'adozione della nuova procedura, che viene stabilita con la presente circolare in linea con il nuovo assetto impositivo che affida la gestione dei depositi fiscali ai depositari autorizzati, l'esenzione in oggetto viene accordata nei seguenti termini.

Nel caso di deposito doganale delle FF.AA, che opera in regime di deposito fiscale, per poter ricevere in sospensione d'imposta prodotti nazionali, si applica quanto previsto nel paragrafo precedente.

Nel caso in cui il deposito militare non opera in regime di deposito fiscale, l'esenzione viene concessa all'atto dell'estrazione dal deposito fiscale della società petrolifera fornitrice, mediante la presentazione di una formale dichiarazione rilasciata dall'organo militare competente, che deve essere preventivamente segnalato all'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sul deposito fiscale mittente, nella quale si attesti che il prodotto da estrarre, indicato nella sua quantità e qualità, è destinato agli usi ammessi all'esenzione, con l'indicazione altresì del deposito militare destinatario.

La predetta dichiarazione viene consegnata, in triplice esemplare, al deposito fiscale di estrazione, il cui gestore è tenuto a conservarne un esemplare in allegato ai propri registri, insieme alla copia n. 1 del documento di accompagnamento semplificato (DAS), di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1995, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla G.U. n. 97 del 26 aprile 1996; un secondo esemplare della dichiarazione è consegnato o spedito all'Ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto speditore; il terzo esemplare è messo a corredo della copia n. 2 del DAS, che scorta la merce fino al deposito militare ricevente. All'arrivo l'Organo responsabile del deposito militare destinatario allega a corredo della propria contabilità il terzo esemplare della predetta dichiarazione e la copia n. 2 del DAS e nel caso lo stesso riscontri differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, deve darne immediata comunicazione al deposito fiscale mittente ed all'ufficio finanziario competente su detto deposito.

I depositi militari che ricevono dal deposito fiscale prodotti petroliferi in esenzione d'imposta devono tenere la contabilità di detti prodotti debitamente aggiornata, con l'indicazione delle singole partite introdotte, con riferimento ai documenti di accompagnamento che hanno scortato la merce fino al deposito, che devono essere emessi distintamente per i prodotti indicati nella dichiarazione di esenzione e per quelli acquistati ad imposta assolta per gli usi non ammessi all'agevolazione. Inoltre, deve essere tenuta una contabilità separata delle quantità estratte per gli usi consentiti e per quelle non ammesse all'esenzione, con l'indicazione della relativa documentazione emessa. A fine mese, è redatto il riepilogo delle movimentazioni del mese, con la specificazione anche dei quantitativi non aventi titolo all'esenzione e della relativa imposta afferente, la cui copia viene inviata all'ufficio finanziario, cui compete la vigilanza sul deposito (ufficio tecnico di finanza o dogana se trattasi di deposito doganale).

I prodotti petroliferi estratti dai predetti depositi militari e movimentati dalla amministrazioni militari per le proprie esigenze logistiche non sono soggetti ai vincoli di circolazione e deposito previsti dall'art. 12 del citato T.U., sulla base di quanto disposto nel comma 2 dello stesso articolo.

Nel caso eccezionale in cui i prodotti ammessi all'esenzione vengano ceduti ad altri soggetti che non hanno titolo all'agevolazione, occorre recuperare l'accisa, secondo l'aliquota in vigore nel momento in cui avviene la cessione; nel prospetto riepilogativo di fine mese sono individuate tali partite e precisate le generalità del soggetto cessionario (denominazione, sede ed indirizzo); al predetto riepilogo è allegata la documentazione relativa alle cessioni effettuate e gli estremi delle quietanze di tesoreria o delle ricevute dei versamenti effettuati per il recupero della relativa imposta.

Analoga procedura è adottata in tutti i casi in cui i prodotti ammessi all'esenzione vengono utilizzati per usi non ammessi all'agevolazione.

È opportuno precisare che, trattandosi di prodotti in esenzione fiscale affidato alla gestione ed alla responsabilità dell'autorità militare, questa viene ritenuta responsabile in solido con il soggetto cessionario nel caso in cui questi non provveda al pagamento dell'accisa.

Per la fornitura di gas metano per uso combustione in esenzione d'imposta, l'organismo interessato presenta formale dichiarazione, in duplice esemplare, all'azienda erogatrice, con l'indicazione delle utenze adibite agli usi ammessi all'esenzione e, nel caso di uso promiscuo, della percentuale forfettaria di consumo da attribuire agli usi per i quali è, invece, previsto il pagamento dell'imposta. Uno dei predetti esemplari viene trattenuto dall'Azienda a corredo della propria contabilità ed a giustificazione dell'imposta non percepita; il secondo esemplare viene trasmesso dalla stessa Azienda all'U.T.F. competente sull'impianto di erogazione.

B - Prelievo di prodotti già assoggettati ad imposta

Per ciascuno fornitura di prodotti petroliferi presso depositi commerciali di oli minerali ad imposta assolta (es. gasolio impiegato per l'alimentazione di impianti di riscaldamento), le cui condizioni sono stabilite da appositi accordi commerciali con una o più società petrolifere, l'organismo militare responsabile compila, in triplice esemplare, una dichiarazioni analoga a quella prevista per la fornitura dei prodotti soggetti ad imposta, di cui uno è trattenuto e conservato ai propri atti e gli altri due sono consegnati al deposito libero fornitore.

Detta dichiarazione deve contenere la specificazione della quantità e qualità dei prodotti che vengono acquistati senza il pagamento dell'imposta con l'attestazione che sono destinati agli usi esenti, il compendio militare destinatario, nonché la quantità e la qualità dei prodotti che invece vengono acquistati con l'imposta da pagare ad aliquota intera per gli usi non ammessi all'esenzione.

Da parte loro, i fornitori del prodotto provvedono a scaricare sul registro di carico e scarico i quantitativi riforniti in esenzione d'imposta con la specificazione dell'ente militare acquirente, allegando all'organismo militare apposita fattura con l'indicazione che i prodotti sono destinati agli usi esenti in conformità a quanto dichiarato dall'ente militare acquirente, e con separata annotazione dell'importo dell'accisa dagli stessi pagata e non addebitata all'organismo militare; per i prodotti che l'ente militare acquista ad aliquota intera per gli usi non ammessi all'esenzione, viene invece rilasciata distinta fattura.

Per la fornitura di prodotti agevolati, il rimborso, a favore del fornitore, dell'accisa dallo stesso già pagata, avviene mediante la procedura dell'accredito d'imposta al sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 14 del citato T.U., secondo le modalità qui di seguito indicate.

L'esercente il deposito presenta, con cadenza non inferiore ad un mese, apposita istanza all'U.T.F. territorialmente competente, con l'indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di prodotto fornito, con la separata specificazione dell'imposta di cui si chiede il rimborso, nonché del deposito fiscale della società petrolifera, presso il quale viene utilizzato il buono d'imposta, allegando l'atto di assenso di detta società petrolifera, il terzo esemplare della dichiarazione dell'organismo militare e le copie delle relative fatture rilasciate. Nel caso di rilascio dell'atto di assenso con validità a tempo indeterminato, nelle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

L'U.T.F., entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verificata la regolarità della stessa e della relativa documentazione, emette apposito buono, in triplice esemplare, a favore della ditta fornitrice, contenente l'autorizzazione alla società titolare del deposito fiscale previamente indicato nell'istanza ad estrarre quantitativi di prodotti petroliferi fino alla concorrenza dell'imposta da rimborsare.

Il primo esemplare del buono viene inviato all'ufficio che esegue i controlli sul deposito fiscale da cui avverrà l'estrazione: il secondo viene consegnato all'esercente l'impianto fornitore e il terzo è trattenuto dall'ufficio. Il primo ed il secondo degli esemplari suddetti vengono riuniti e poi allegati ai registri contabili a giustificazione dell'estrazione avvenuta.

Per i rifornimenti di carburanti destinati agli usi esenti effettuati ad imposta assolta presso gli impianti di distribuzione stradale, l'esenzione viene accordata, a posteriori, con la restituzione dell'imposta, anche in questo caso, mediante la procedura dell'accredito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 14 del citato T.U., secondo le modalità qui di seguito indicate.

La procedura dell'accredito d'imposta presuppone preventive intese con le società petrolifere fornitrici che anticipano prodotti sui quali è stata già assolta l'imposta, che poi viene recuperata mediante buoni d'imposta, immediatamente utilizzabili nel momento in cui sono estratti i prodotti dai depositi fiscali, dove le società petrolifere intendono utilizzare l'accredito.

Il Comando interessato presenta all'U.T.F., competente sull'impianto dove verrà effettuata l'operazione di accredito, copia dei contratti concernenti la fornitura di carburanti presso gli impianti di distribuzione.

Allo stesso U.T.F. il predetto Comando provvede a presentare un'istanza contenente un riepilogo della quantità e qualità dei carburanti consumati nel periodo a cui si fa riferimento, con l'indicazione dal deposito fiscale dove verrà utilizzato il buono d'imposta da parte della società petrolifera con cui è stato stipulato il contratto di fornitura, nonché attestante che i quantitativi dei carburanti consegnati da detta società petrolifera sono stati utilizzati esclusivamente per fini consentiti; a tale istanza sono allegati la documentazione comprovante l'acquisto dei prodotti, nonché l'atto d'assenso dell'esercente il predetto deposito fiscale all'attuazione dell'operazione di accredito. Nel caso di rilascio dell'atto di assenso con validità a tempo indeterminato, nelle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta l'istanza e contrastata la regolarità della stessa e della documentazione allegata, emette, entro 30 giorni dalla data di presentazione, in triplice esemplare, un buono d'imposta, intestato alla società petrolifera con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura, in cui viene determinato l'ammontare dell'accisa da rimborsare e si autorizza detta società all'estrazione dei prodotti, per un quantitativo corrispondente all'entità dell'imposta da rimborsare, dal deposito fiscale prescelto. Il primo esemplare del buono è consegnato al Comando richiedente per la conservazione agli atti, il secondo esemplare, sul quale è apposta la dicitura "valido per l'accredito dell'imposta presso il deposito fiscale di..." viene inoltrato all'ufficio finanziario competente sul deposito fiscale della società petrolifera indicata nella predetta istanza. Il buono utilizzato per il reintegro deve essere allegato alla contabilità, a giustificazione delle estrazioni effettuate.

Il terzo esemplare, sul quale è apposta la dicitura "per uso interno dell'ufficio", è conservato agli atti dell'ufficio emittente.

Si prega di attenersi alle istruzioni impartite con la presente circolare e di segnalare ogni eventuale difficoltà che dovesse insorgere in sede di applicazione delle procedure sopraindicate, che sono adottate in via sperimentale.

Telex Minfinanze prot. n. 684/VI/PC del 31 gennaio 1997

Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. C del testo unico delle accise approvato con d.l.vo 26 ottobre 1995, n. 504 - oli minerali destinati in esenzione fiscale alle forze armate nazionali

In relazione ad alcune esigenze rappresentate per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle accise, per la quale sono state impartite istruzioni con il telescritto del 19 dicembre 1996, n. 7979/96/VI, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni per quanto concerne in particolare le operazioni di seguito indicate:

1) prelievo di oli minerali già assoggettati ad imposta presso i depositi commerciali.

È stata prospettata la necessità di semplificare gli adempimenti previsti per tali forniture consentendo la certificazione di tutte le quantità di prodotto consegnate in un determinato periodo, ai fini del rimborso dell'accisa mediante accredito. Le singole consegne saranno effettuate con la prescritta documentazione di accompagnamento, sulla quale sarà apposta l'indicazione che trattasi di prodotto fornito in esenzione d'accisa e ciò sulla base di apposita richiesta del comando destinatario. Periodicamente, l'organismo militare responsabile consegnerà alla società petrolifera fornitrice la certificazione attestante che tutto il prodotto fornito, risultante da apposito elenco, è stato ricevuto ed è destina to ad usi ammessi all'esenzione.

La predetta certificazione sarà allegata all'istanza di rimborso che sarà presentata dalla società petrolifera per il seguito di competenza.

2) prelievo di carburanti presso gli impianti di distribuzione stradale a mezzo appositi buoni aziendali.

È fatto presente che l'organismo militare responsabile è in grado di attestare nel momento in cui riceve i predetti buoni aziendali che i carburanti che saranno prelevati a mezzo di tali buoni saranno destinati solo ad usi istituzionali ammessi all'esenzione.

Trattandosi, effettivamente, di buoni che sono immediatamente utilizzabili, i prodotti che possono essere ritirati con i detti buoni si considerano come già immessi in consumo e, pertanto, la certificazione dalla quale deve risultare la quantità di carburante prelevabile con i predetti buoni e la destinazione ad usi ammessi ad esenzione può essere presentata all'atto dellá consegna dei buoni. Ne consegue che la ditta potrà presentare subito l'istanza di rimborso con allegata la predetta certificazione ai fini del recupero dell'accisa relativa alle quantità di prodotti prelevabili con i predetti buoni.

L'ammontare dell'accisa da rimborsare, che risulterà dall'attestazione che sarà apposta dall'UTF sulla domanda di rimborso presentata dalla ditta interessata, servirà anche ai fini del calcolo dell'IVA relativa all'accisa non dovuta, da portare in detrazione in sede di liquidazioni periodiche.

Circolare MF n. 126/D del 9 giugno 1999

Forniture di prodotti in esenzione d'accisa ad ambasciate, consolati, forze armate USA/NATO ed altre Organizzazioni internazionali

A seguito di richieste di chiarimento pervenute alla scrivente in merito alla procedura da seguire per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa dirette agli organismi indicati nel primo comma dell'art. 17 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, si precisa quanto segue.

I prodotti destinati ad essere forniti ai soggetti indicati nel comma 1 del predetto articolo sono disciplinati, per quanto riguarda le accise, dall'art. 23 della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 ma, soprattutto, dall'allegato regolamento (CE) n. 31/96 del 10 gennaio 1996. Tale regolamento ha, infatti, introdotto, un certificato di esenzione dalle accise che, compilato dai medesimi soggetti sopra indicati prima della spedizione ed inviato al fornitore, consente a quest'ultimo, se posto a corredo del DAA o al DAS utilizzato per il trasporto, di inviare merce in esenzione d'imposta direttamente ai suddetti organismi internazionali. In tali casi le spedizioni sono considerate regolarmente appurate se nel riquadro C di questi ultimi due documenti viene apposto il timbro e la firma del soggetto ricevente.

Il predetto regolamento consente, inoltre, che le forniture siano dirette anche a membri del personale di uno degli organismi indicati nel paragrafo 1bis del citato art. 23 della direttiva 92/12/CEE (gli stessi indicati nel predetto articolo 17) purché esse siano autorizzate da un rappresentante dell'organismo presso il quale il destinatario presta servizio.

Per gli scopi sopra indicati, è richiesto un visto di approvazione sul predetto certificato da parte dell'autorità nazionale preposta al controllo (per l'Italia il Ministero degli affari esteri, se si tratta di ambasciate e consolati, o la dogana territorialmente competente, in tutti gli altri casi) la quale verifica che le merci richieste siano conformi a quanto previsto dagli accordi internazionali per le forniture in esenzione d'imposta all'organismo richiedente.

Nel caso specifico, per quanto riguarda le ambasciate e i consolati, occorre fare riferimento alle vigenti relazioni di reciprocità diplomatiche e consolari, per le organizzazioni internazionali riconosciute dalle autorità nazionali, ai limiti e alle condizioni fissate dalle convenzioni internazionali istitutive o dagli accordi di sede, per le forze armate NATO o quelle dell'art. 1 della decisione 90/640/CEE, ai fabbisogni necessari all'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle loro mense, e, infine, per gli impieghi previsti nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o organizzazioni internazionali, ai limiti indicati nei medesimi accordi in materia di esenzione IVA.

Da quanto sopra, discende, pertanto, che nel caso in cui le norme nazionali di attuazione non prevedano, per i prodotti soggetti ad accisa, condizioni specifiche derivanti dalla particolarità degli accordi internazionali, e le richieste di fornitura ad uso personale siano ratificate dall'organismo di appartenenza, non sussistono limiti oggettivi e soggettivi alle spedizioni dei suddetti prodotti ai soggetti indicati nel sopra citato art. 17.

Circolare MF n. 135/D del 3 luglio 2000

Forniture di prodotti in esenzione d'accisa ad ambasciate, consolati, forze armate USA/NATO ed altre Organizzazioni internazionali.

A) REGIME FISCALE

Si fa seguito alla circolare n.126/D del 9/6/99, di pari oggetto, con la quale sono state date disposizioni in merito alle procedure da seguire per i rifornimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad ambasciate, consolati, forze armate e organizzazioni internazionali.

A questo proposito, si ribadisce che tali forniture sono disciplinate dal primo comma dell'art.17 del decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995, che ha recepito le disposizioni impartite in tal senso dall'art.23 della direttiva 92/12/CEE del 25/2/92, integrate, successivamente, dal regolamento 31/96/CE del 10/1/96. Tali norme prevedono, tra l'altro, che possano essere inviati prodotti sottoposti ad accisa in esenzione d'imposta alle forze armate NATO o a quelle dell'art.1 della decisione 90/640/CEE, se destinati ai fabbisogni necessari all'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle loro mense, e che gli stessi prodotti possano essere diretti anche a membri del personale del medesimo organismo purchè la fornitura sia autorizzata da un rappresentante dell'organismo presso il quale il destinatario presta servizio.

Di conseguenza, poichè in applicazione delle norme vigenti non possono essere previsti limiti quantitativi prefissati da assegnare in esenzione d'accisa alle forze armate sopra indicate, devono considerarsi inapplicabili la legge 19 marzo 1973, n.32, e la legge 30 novembre 1955, n.1335, nelle parti in cui siano in contrasto con i principi introdotti dalle citate disposizioni sopravvenute e, in modo particolare, per ciò che concerne la predisposizione del decreto annuale di contingentamento.

Per quanto riguarda, in generale, le modalità in base alle quali consentire il rifornimento in esenzione fiscale di prodotti sottoposti ad accisa agli organismi indicati nel sopra citato art.17 del T.U. accise, si ribadisce che sono possibili due distinte procedure:

a) forniture realizzate attraverso spedizioni dirette a depositi o magazzini situati all'interno della struttura gestita dagli organismi predetti oppure destinate, per uso personale, ad un membro dello stesso organismo presso un indirizzo diverso da quello della sede di appartenenza;

b) approvvigionamento effettuato direttamente dal personale autorizzato dell'organismo internazionale presso rivendite nazionali.

I criteri in base ai quali accertare il diritto dell'organismo di ricevere, e in quale quantità, prodotti in esenzione di accisa sia come uso ufficiale sia come uso personale per i propri dipendenti sono quelli segnalati nel paragrafo 1 dell'art.23 della direttiva 92/12 e ripresi nella circolare n.126/D.

Per ciò che concerne la procedura sub a), le spedizioni avvengono con la scorta del DAA o del DAS secondo le modalità precisate dalla circolare da ultimo citata.

Per quanto riguarda, invece, la procedura sub b), si fa riferimento ai casi in cui un membro dell'organismo internazionale si rechi presso un distributore o un magazzino all'ingrosso di merci sottoposte ad accisa per l'approvvigionamento personale. L'acquisto dei beni in esenzione d'imposta è subordinato, in tale evenienza, alla consegna al venditore della documentazione attestante il diritto all'agevolazione. Tale documentazione costituisce il titolo giustificativo che consente al fornitore di usufruire del rimborso dell'accisa già assolta.

B) PROCEDURE

Allo scopo di ottenere i buoni di consegna a favore dei propri dipendenti, e, comunque, per consentire a questi ultimi qualsiasi approvvigionamento per uso personale anche mediante forniture effettuate secondo la procedura sub a), l'organismo interessato deve effettuare le debite comunicazioni alla Div.II/SD dello scrivente Dipartimento, presentando all'ufficio competente per il visto, anche se intervenuta dispensa, sul certificato di esenzione allegato al regolamento n.31/96/CE e alla citata circolare n.126/D, il riepilogo dei quantitativi di prodotti agevolati assegnato per uso personale a ciascun dipendente. L'autorità nazionale di controllo, il Ministero degli Affari Esteri o la Dogana secondo quanto indicato da tale ultima circolare, nonchè i servizi del medesimo organismo addetti alla verifica della regolarità delle spedizioni, vigileranno affinchè siano rispettati i limiti quantitativi individuali comunicati dal medesimo organismo.

I buoni di consegna, indicanti il quantitativo di prodotto esente, dovranno essere completati, a cura del beneficiario, con i dati personali e, qualora si tratti di carburanti o di oli lubrificanti, con quelli concernenti la targa del veicolo.

Per quanto riguarda, in modo particolare, la fornitura di prodotti petroliferi per le necessità del personale dipendente dai Comandi USA/NATO di stanza in Italia, il competente Ufficio della Naval Support Activity di Napoli presenterà, per il tramite del Ministero della Difesa - Bilandife, alla predetta Div.II/SD di questo Dipartimento il fabbisogno trimestrale presunto di ciascuna specie di prodotto occorrente per far fronte alle cennate necessità, secondo la procedura attualmente in atto.

Il Naval Support Activity di Napoli, avente, tra l'altro, funzioni di coordinamento e controllo, a parziale scarico del plafond trimestrale di cui innanzi, segnalerà mensilmente i quantitativi di buoni effettivamente utilizzati, onde consentire il reintegro fiscale alle Ditte petrolifere interessate.

Poichè, come già sopra detto, le norme vigenti non fanno riferimento ad alcun limite quantitativo per le forniture dirette alle forze armate di un Paese aderente al Trattato Nord Atlantico (forza NATO) o a quelle dell'art.1 della decisione 90/640/CEE, se destinate ai fabbisogni necessari all'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle loro mense, gli organismi interessati notificheranno alle competenti autorità nazionali di controllo, in precedenza indicate, con le stesse scadenze previste per le comunicazioni riguardanti i prodotti esenti per uso personale, il congruo quantitativo di beni che si prevede di utilizzare nel trimestre per gli usi ufficiali consentiti.

Per quanto riguarda, infine, l'esatta individuazione dei soggetti legittimati ad usufruire delle agevolazioni fiscali in quanto membri del personale civile delle foze armate NATO, in attesa di conoscere la pronuncia sull'argomento da parte del Consiglio di Stato al quale questo Ministero ha fatto ricorso in merito ad una causa concernente la medesima questione, si ribadisce che, per l'espressa previsione contenuta nel già citato art.23 della direttiva 92/12, secondo la quale possono essere beneficiarie dell'esenzione solo le forze armate di Paesi diversi da quello di sede, il personale che le accompagna non potrà che essere quello proveniente dagli stessi Paesi e, comunque, non di cittadinanza dello Stato nel cui territorio tali forze operano. Pertanto, solo colo-

ro che si trovano nella suddetta condizione sono autorizzati ad approvvigionarsi di prodotti in esenzione d'imposta, a prescindere dal fatto che esso avvenga attraverso forniture loro destinate (anche mediante l'utilizzo di buoni di consegna) o a seguito di acquisti effettuati presso rivendite situate all'interno delle strutture gestite dalle forze predette. L'agevolazione fiscale si deve estendere, invece, in considerazione di quanto previsto espressamente dalle norme, a qualsiasi soggetto, e quindi anche al personale nazionale, per ciò che riguarda i prodotti soggetti ad accisa acquistati in occasione dei pasti consumati presso mense interne. Tali prodotti dovranno, di conseguenza, essere venduti entro limiti congrui ad un consumo immediato e distribuiti già aperti.

Restano ferme, nelle parti ancora attualmente in vigore, le disposizioni relative alle procedure da adottare, ai buoni da utilizzare ed ai controlli da esercitare da parte degli uffici doganali (nota prot. 766/R del 23/5/56).

TX MF prot. n. 1329/UDC del 21 dicembre 2000

Forniture di prodotti in esenzione d'accisa ad ambasciate, consolati, forze armate USA/NATO ed altre organizzazioni internazionali.

[…] La circolare n. 135/D [del 3 luglio 2000], quindi, sentito il parere conforme dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero delle Finanze, deve essere interpretata con riferimento al personale italiano di supporto a forze armate straniere operanti in Italia e non a quello in servizio presso Comandi NATO.

Di conseguenza, il sistema delle attribuzioni al personale italiano civile e militare operante presso i predetti Comandi NATO delle agevolazioni fiscali relative alle forniture di prodotti sottoposti ad accisa deve ritenersi non modificato dalla circolare in esame e, pertanto, deve dichiararsi la spettanza dell'agevolazione senza soluzione di continuità.

TX MF prot. n. 2252 del 20 dicembre 2001

Modalità di applicazione art. 17, comma 1, lett. c, del TUA - Oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze Armate nazionali.

Con tx n. 684.97VI del 31.01.1997 sono state fornite apposite istruzioni per l'effettuazione di forniture di carburanti in esenzione ad organismi militari per fini istituzionali *con prelievi presso impianti di distribuzione stradali, a mezzo di buoni aziendali.*

È stata prospettata alla scrivente l'opportunità di adottare apposite istruzioni al fine di consentire il recupero da parte dei fornitori di carburanti in esenzione dell'accisa assolta e non addebitata, nell'ipotesi in cui i prelievi siano effettuati mediante apposite "carte petrolifere" ad uso esclusivo per l'approvvigionamento di che trattasi. […] Preso atto dell'esigenza prospettata, ad integrazione delle direttive già ampartite, si fa presente che l'accisa relativa agli acquisti effettuati con l'uso di "carte petrolifere" da parte di organismi militari senza addebito nei loro confronti dell'accisa afferente le forniture, potrà essere recuperata dalla ditta fornitrice mediante presentazione di apposita istanza di accredito di accisa, nella quale viene indicato il deposito fiscale presso il quale di intende utilizzare l'accredito, con allegata copia delle fatture afferenti dette forniture; in alternativa potrà essere presentata, in allegato all'istanza, documentazione riepilogativa delle forniture effettuate, dalla quale risultino qualità e quantità dei prodotti forniti all'Am-

ministrazione interessata, con separata indicazione dell'accisa della quale si chiede il rimborso.

In ogni caso, dovrà essere data comunicazione del luogo presso il quale è conservata la documentazione concernente le forniture in parola.

La certificazione rilasciata dall'organismo militare, attestante la ricezione dei prodotti e la destinazione agli usi ammessi all'esenzione, potrà anche risultare dalla sottoscrizione per conferma dell'elenco riepilogativo delle forniture effettuate, inviato periodicamente dalla società fornitrice all'organismo militare.

L'ammontare dell'accisa da rimborsare, risultante dall'attestazione apposta dall'U.T.F. destinatario dell'istanza di accredito, servirà come nell'ipotesi di prelievi a mezzo buoni aziendali (secondo quanto previsto nel citato tx n. 684.97, al punto 2), ai fini del calcolo dell'IVA relativa all'accisa non dovuta, da portare in detrazione in sede di liquidazioni periodiche.

Circolare 1° agosto 2002, n. 62/E

IVA - Personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari con sede in altro Stato membro dell'Unione europea - Revisione Circolare 10 marzo 1998 n. 78/E.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito al contenuto della circolare del 10 marzo 1998 n. 78/E, con cui sono state dettate istruzioni relativamente agli acquisti effettuati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e dagli Organismi internazionali aventi sede in altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare la circolare n. 78/E del 10 marzo 1998 ha chiarito che gli enti predetti possono effettuare acquisti in Italia senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, utilizzando l'apposito modello approvato in sede comunitaria e allegato alla medesima circolare. In proposito è stato osservato che anche il personale in servizio presso gli enti in discorso ha diritto ad effettuare tali acquisti senza applicazione del tributo. Al riguardo la scrivente fa rilevare che l'art. 72, terzo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede la non imponibilità ad IVA per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso i personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che riconoscono analogo beneficio in via di reciprocità alle sedi e rappresentanti diplomatici e consolari italiani. Pertanto si ritiene che il contenuto della circolare del 10 marzo 1998 n. 78/E vada precisato specificando che tra i soggetti titolati ad effettuare acquisti in regime di non imponibilità ad IVA rientrano anche i rappresentanti diplomatici e consolari ed il personale tecnico-amministrativo, che presentano il sopracitato modello, debitamente vistato dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante. Il medesimo beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica Italiana, accreditati presso altri Stati membri dell'Unione europea o presso Organismi Internazionali ivi situati, nonchè al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione. È appena il caso di precisare che anche questi ultimi soggetti dovranno esibire il modulo, vistato dalla competente autorità dello Stato membro ospitante, con cui si attesta il diritto all'agevolazione in discorso. Si allega copia del modello in questione. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione del contenuto della presente circolare.

***

ALLEGATO (Omissis)

Circolare MF n. 5/D, prot. 696 del 19 febbraio 2003

Procedura per i rifornimenti di prodotti petroliferi ai Comandi e Quartieri Generali Interalleati USA/NATO in Italia per le necessità proprie e del personale ad essi assegnato.

Il combinato disposto dei punti 4 ed 11 dell'articolo XI della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e reso esecutivo in Italia con la legge 30 novembre 1955, n.1335, e del punto 2 dell'art. VIII del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri Generali militari internazionali istituiti in base al Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 e reso esecutivo in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1338, consente ai Comandi militari USA e NATO ed ai Quartieri Generali Militari Interalleati dislocati in Italia di beneficiare dell'esenzione dagli oneri fiscali per l'importazione e l'acquisto di:

- prodotti petroliferi occorrenti per le esigenze proprie dei Comandi USA e Nato e dei Quartieri Generali Interalleati;
- prodotti petroliferi necessari per il fabbisogno del personale militare e civile dipendente da detti Comandi e Quartieri Generali, secondo quantitativi prefissati.

In attuazione delle disposizioni sopra citate, con la ministeriale prot. 766/R Divisione VI/A del 23 maggio 1956 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, sono state dettate norme procedurali relativamente all'importazione e all'acquisto in Italia di prodotti petroliferi da parte dei Comandi USA/NATO, per le necessità proprie e dei propri dipendenti.

Successivamente, con il D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083 è stata data esecuzione all'Accordo, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, tra il Governo Italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati Membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni d'installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati.

L'interpretazione dell'art. 13, lettera D, del predetto decreto condivisa anche dal Ministero degli Affari Esteri, dall'allora Ministero del Tesoro e dal Ministero della Difesa, ha consentito di estendere il trattamento agevolativo per l'impiego di benzina in esenzione d'imposta anche alle autovetture private del personale italiano in servizio presso Quartieri Generali Interalleati.

Data la diversa fonte normativa e la diversa struttura dell'agevolazione relativa alla concessione di quantitativi di prodotti petroliferi per l'autotrazione in esenzione d'imposta, che nel caso del personale estero è correlata all'autovettura registrata con targa A.F.I. (Allied Forces in Italy) e nel caso del personale italiano è riferita direttamente alla persona, non sono state ritenute direttamente applicabili per la gestione di quest'ultima particolare agevolazione, i criteri e le modalità di cui alla citata Ministeriale n. 766/R del 23 maggio 1956 concernente, come già evidenziato, il trattamento agevolato per il personale estero dei Comandi USA/NATO in Italia.

Pertanto, con successiva circolare n. 42 prot. 10372/N del 28 giugno 1979 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità per l'impiego di benzina in esenzione d'imposta per l'azionamento di autovetture private del personale civile e militare italiano in servizio presso i Quartieri Generali Interalleati.

L'articolo 17 del testo unico accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel recepire le disposizioni comunitarie di cui all'art. 23 della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'accisa per i prodotti inviati agli organismi internazionali riconosciuti e alle Forze armate USA/NATO se destinati ai fabbisogni necessari all'uso di tali forze o organismi e del personale civile che le accompagna, per gli usi consentiti.

Il regolamento 31/96/CE della Commissione del 10 gennaio 1996 ha previsto l'utilizzo di apposito certificato di esenzione nell'ambito degli scambi intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa se destinati alle forze armate e agli organismi di cui all'art. 23 della citata direttiva 92/12/CEE.

Le circolari 126/D del 9 giugno 1999 e 135/D del 3 luglio 2000 del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi, aventi ad oggetto le forniture di prodotti in esenzione d'accisa ad ambasciate, consolati ed altre organizzazioni internazionali hanno fornito ulteriori precisazioni in ordine alla tipologia di forniture previste dall'art. 17 del testo unico accise.

Nel corso degli anni, si sono modificate le procedure di acquisizione dei prodotti di cui trattasi da parte dei Comandi USA/Nato ed in particolare si è determinato quasi un esclusivo utilizzo di prodotti petroliferi acquistati da aziende petrolifere nazionali.

I suddetti cambiamenti nonché la diffusione dell'impiego di prodotti petroliferi precedentemente non utilizzati (es. gasolio per autotrazione, GPL) rendono necessari una ricognizione e un aggiornamento delle procedure amministrative sopra ricordate che tengano conto anche delle esigenze operative rappresentate dall'U.S. Naval Support Activity di Napoli - organo cui è stata demandata l'amministrazione delle forniture in parola per tutto il personale dipendente dai diversi Comandi USA/NATO (vedasi al riguardo ministeriale prot.2441/XII del 15 aprile 1964 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette) - nonché delle società petrolifere che effettuano i rifornimenti di che trattasi.

Al fine di una uniforme applicazione delle procedure presso gli uffici dipendenti interessati sono pertanto di seguito riepilogati gli adempimenti da seguire per l'esecuzione delle suddette forniture che possono riferirsi a:

1. forniture realizzate attraverso spedizioni dirette a depositi situati all'interno della struttura Nato e da questa gestiti, oppure destinate ad uso personale e ad abitazioni di membri di nazionalità e cittadinanza straniera dei Comandi o Quartieri Generali presso un indirizzo diverso da quello della sede di appartenenza;
2. approvvigionamento effettuato dal personale autorizzato presso impianti di distribuzione di carburanti sul territorio nazionale con utilizzo di appositi buoni di prelevamento.

1. FORNITURE DI PRODOTTI PETROLIFERI REALIZZATE ATTRAVERSO SPEDIZIONI DIRETTE A DEPOSITI SITUATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA NATO, OPPURE DESTINATE AD USO PERSONALE E AD ABITAZIONI DI MEMBRI DI NAZIONALITÀ E CITTADINANZA STRANIERA DEI COMANDI O QUARTIERI GENERALI PRESSO UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO DELLA SEDE DI APPARTENENZA.

Nell'ambito di tali forniture, relative a carburanti e a oli lubrificanti per uso autotrazione nonchè a combustibili per uso riscaldamento, dovranno essere seguite differenti procedure a seconda che i prodotti siano già assoggettati ad imposta ovvero si tratti di prodotti in sospensione.

1.1. Forniture ad imposta assolta

Per i rifornimenti di prodotti petroliferi presso depositi commerciali di oli minerali ad imposta assolta, sulla base di appositi accordi commerciali con una o più società petrolifere, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli, predisporrà apposita richiesta di fabbisogno trimestrale da inviare per il tramite del Ministero della Difesa all'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

Detta richiesta deve contenere la specificazione della quantità e qualità dei prodotti da acquistare senza corresponsione dell'imposta con l'attestazione che sono destinati agli usi esenti, nonché l'indicazione del deposito fiscale che la società fornitrice ha provveduto a comunicare preventivamente alla scrivente, presso il quale la stessa intende effettuare il recupero dell'imposta non addebitata all'Organismo beneficiario.

Sulla base della richiesta, la scrivente emetterà apposita autorizzazione da inviare alle Direzioni regionali competenti sui depositi fiscali dove le società petrolifere fornitrici intendono recuperare il credito d'imposta ed alle Direzioni regionali competenti territorialmente sulle basi USA/NATO destinatarie delle forniture, affinché le stesse siano effettuate con le modalità e nei termini richiesti.

Le eventuali necessità di integrazione dei quantitativi del fabbisogno trimestrale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla scrivente a seguito di apposita richiesta dall'U.S. Naval Support Activity.

Per la fornitura dei prodotti, il rimborso dell'accisa a favore del fornitore, avviene mediante la procedura dell'accredito d'imposta di cui all'art.14 del testo unico accise, secondo modalità analoghe a quelle in atto e che di seguito si riportano.

La società petrolifera fornitrice presenta, con cadenza mensile, apposita istanza all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle dogane, ove già istituito (d'ora in avanti indicato come ufficio delle dogane), territorialmente competente sul deposito fiscale prescelto dalla stessa per il recupero dell'imposta e l'utilizzo del buono d'imposta relativo alle forniture, specificando la quantità e qualità dei prodotti forniti, con separata indicazione dell'accisa o imposta di consumo di cui si chiede il rimborso.

All'istanza dovranno essere allegati:
- l'attestazione dell'Ufficiale responsabile del Comando di destinazione che i prodotti ricevuti sono destinati alla esclusiva necessità dello stesso;
- la fattura presentata agli Uffici Governativi USA/NATO con l'indicazione che i prodotti sono destinati ad usi esenti in conformità a quanto dichiarato dall'Ente USA/NATO e con separata annotazione dell'importo dell'accisa o dell'imposta di consumo già corrisposta e non addebitata;
- il prospetto riepilogativo recante quantità e qualità dei prodotti forniti, la base speditrice con la sede del deposito di estrazione, numero e data dei documenti DAS emessi.

L'ufficio delle dogane, verificata la regolarità formale della medesima e della relativa documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto, emette apposito buono a favore della ditta fornitrice, con il quale autorizza la società titolare del deposito fiscale previamente indicato nell'istanza ad estrarre prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare.

Nel caso in cui le società fornitrici che hanno concluso contratti con l'Organismo USA/NATO per rifornimenti di prodotti petroliferi ad imposta assolta, dovendo eseguire rifornimenti capillari

alle varie strutture dislocate sul territorio nazionale, prelevino, per una maggiore economia gestionale, i prodotti anche da depositi commerciali di terzi, con i quali intrattengono rapporti di natura commerciale, il titolare del deposito commerciale che ha rifornito il Comando USA/NATO per conto della ditta aggiudicataria, emette apposito documento di circolazione sul quale indica la denominazione della società committente (con relativa partita IVA) preceduta dalle parole "per conto" mentre il destinatario delle partite da indicare è il Comando USA/NATO.

Nella suddetta ipotesi, alle istanze di rimborso presentate secondo le modalità già descritte dovranno essere allegate le due fatture emesse, la prima comprensiva dell'accisa, per la cessione dalla ditta rifornitrice alla ditta aggiudicataria del contratto di fornitura, la seconda emessa da quest'ultima nei confronti dell'Ufficio Governativo USA/NATO, con l'indicazione che i prodotti sono destinati ad usi esenti, come da dichiarazione dell'U.S. Naval Support Activity di Napoli, riportante la separata annotazione dell'accisa o imposta di consumo già pagata ma non addebitata.

Alla fine del trimestre di riferimento dell'autorizzazione, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli invierà distinte dichiarazioni consuntive di consumo agli Uffici delle dogane destinatari dell'istanze di rimborso e per conoscenza alla scrivente, impegnandosi a trattenere la documentazione ai propri atti per ogni eventuale verifica da parte degli organi di questa Agenzia.

Con la suddetta dichiarazione consuntiva trimestrale gli uffici dell'Agenzia delle Dogane acquisiranno l'elemento necessario a verificare l'effettiva destinazione del prodotto per usi dichiarati esenti e sulla base di questa effettueranno la sistemazione fiscale trimestrale dell'imposta, ove necessario.

Gli stessi uffici avranno inoltre cura di inviare tramite le competenti Direzioni Regionali i dati relativi all'imposta gravante sui prodotti forniti per il trimestre considerato.

1.2. Forniture di prodotti in sospensione

Anche per i rifornimenti di prodotti petroliferi in sospensione d'accisa effettuate presso depositi fiscali di oli minerali, sulla base di contratti commerciali con una o più società petrolifere, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli, predisporrà apposita richiesta di fabbisogno trimestrale da inviare, tramite il Ministero della Difesa, all'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

Detta richiesta deve contenere la specificazione della quantità e qualità dei prodotti che si intendono acquistare senza corresponsione dell'imposta con l'attestazione che sono destinati agli usi esenti e dovrà inoltre riportare l'indicazione dei Depositi fiscali di estrazione e dei Comandi destinatari.

Sulla base della richiesta, la scrivente emetterà apposita autorizzazione da inviare alle Direzioni regionali competenti sui depositi fiscali di estrazione dei prodotti ed a quelle competenti territorialmente sulle basi USA/NATO destinatarie delle forniture, affinché le stesse siano effettuate con le modalità e nei termini richiesti.

L'eventuale integrazione del fabbisogno trimestrale dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente a seguito di apposita richiesta dall'U.S. Naval Support Activity.

L'esenzione sarà accordata limitatamente ai quantitativi che di volta in volta sono estratti dai depositi fiscali riportati nelle suddette autorizzazioni trimestrali.

I prodotti petroliferi saranno avviati ai rispettivi Comandi USA/NATO con la scorta del D.A.A., cui sarà dato esito da parte dell'ufficio doganale competente sul Comando USA/NATO destinatario a seguito dell'attestazione da parte dell'Ufficiale responsabile che i prodotti sono destinati alle necessità esclusive dello stesso e per i quali l'U.S. Naval Support Activity si impegna a trattenere la documentazione ai propri atti per ogni eventuale verifica da parte degli organi di questa Agenzia.

Gli uffici competenti sui depositi fiscali di estrazione dei prodotti forniti in sospensione d'accisa alla fine di ciascun trimestre comunicheranno all'Ufficio per l'esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie, tramite le Direzione Regionale, i quantitativi estratti dal deposito fiscale sulla base dell'autorizzazione, riportando gli estremi dei documenti di circolazione emessi e l'imposta gravante.

Per quanto attiene alle partite di prodotto già consegnato sulla base di autorizzazioni emesse per annualità pregresse, ma non ancora appurate in quanto in attesa delle determinazioni annuali di contingentamento, si coglie l'occasione per precisare che il citato decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 ha di fatto reso inapplicabile, per le parti in cui siano in contrasto con le citate disposizioni, la legge 19 marzo 1973, n. 32 ed in particolare, poiché non possono essere previsti limiti alle forniture di cui trattasi, non si procederà più alla predisposizione delle determinazioni annuali di contingentamento di cui all'art 6 della stessa legge.

Pertanto i D.A.A. emessi a fronte delle suddette partite saranno appurati con le modalità previste dalla procedura indicata a pag. 8 (attestazione da parte dell'Ufficiale responsabile che i prodotti sono destinati alle necessità esclusive dei Comandi USA/NATO).

2. FORNITURE DI PRODOTTI AD IMPOSTA ASSOLTA PRESSO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE NAZIONALE CON UTILIZZO DI BUONI "G", "P" E "IT", NONCHÉ DI GPL USO RISCALDAMENTO.

Per l'individuazione dei soggetti legittimati ad usufruire delle agevolazioni fiscali in quanto membri del personale civile e delle forze armate NATO, in attesa di conoscere la pronuncia sull'argomento da parte del Consiglio di Stato per quanto riguarda il personale italiano, civile e militare, assegnato a detti Comandi USA/NATO (vedasi al riguardo la citata circolare 135/D del 3 luglio 2000 e successivo chiarimento di cui alla nota 1329/UDC del 21 dicembre 2000 del Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette - Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi), restano confermate le previsioni di cui alla circolare ministeriale n. 42 del 28 giugno 1979.

Anche per dette forniture, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli, predisporrà apposita richiesta di fabbisogno trimestrale da inviare per il tramite del Ministero della Difesa all'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

La dichiarazione di previsione di consumi deve contenere, oltre alla specificazione della quantità e qualità dei prodotti suddivise come segue:

- BUONI "P": destinati alle autovetture private del personale straniero USA/NATO, registrate con targhe A.F.I:
- BUONI "G": per veicoli ufficiali e personale in servizio presso comandi USA/NATO in Italia e di altri paesi aderenti al Patto Atlantico, in temporanea missione in Italia (vedasi al riguardo la ministeriale 897/N/XX del 27 dicembre 1978 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette);
- BUONI "IT": destinati al personale italiano in servizio presso i Quartieri Generali Interalleati in Italia;
- BUONI "NATO FORCES ITALY GPL": destinati per uso riscaldamento delle abitazioni in affitto al personale USA/NATO e relative famiglie secondo le condizioni previste dalla ministeriale 10348/N/XII del 10 luglio 1991; anche l'indicazione della società petrolifera fornitrice e il deposito fiscale prescelto dalla stessa per il recupero o il pagamento dell'imposta dovuta.

Sulla base della dichiarazione, la scrivente emetterà apposita autorizzazione da inviare alle Direzioni regionali competenti sui suddetti depositi fiscali. L'esenzione per le forniture in questione, viene accordata a posteriori sulla base del rapporto di consumo trimestrale che è inviato alla scrivente da parte dell'U.S.Naval Support Activity di Napoli.

Tuttavia, ferma restando la ricordata consuntivazione trimestrale dei quantitativi da parte dell'U.S.Naval Support Activity che dà titolo all'esenzione, in considerazione delle necessità rappresentate dalle società fornitrici di recuperare nel più breve tempo possibile gli oneri fiscali anticipati e delle difficoltà manifestate dall'U.S. Naval Support Activity, concernenti la consuntivazione dei quantitativi di buoni carburante effettivamente utilizzati in tempi più ridotti del trimestre, le società petrolifere sono autorizzate a prelevare ogni mese un quantitativo di prodotti petroliferi pari ad un terzo del plafond trimestrale autorizzato.

Resta inteso che l'ufficio delle dogane competente sul deposito di estrazione verificherà che i quantitativi estratti non superino quelli autorizzati e provvederà ad inviare alla fine del trimestre, tramite la Direzione regionale, i dati relativi ai suddetti quantitativi con l'indicazione del documento di circolazione emesso e dell'imposta gravante.

La sistemazione fiscale del plafond autorizzato, per i prodotti riforniti tramite gli appositi buoni, resta sospesa fino a quando la scrivente sulla base dei dati pervenuti dall'ufficio delle dogane e dal rapporto di consumo trimestrale inviato dall'U.S.Naval Support Activity di Napoli, che si impegna inoltre a trattenere la documentazione ai propri atti per ogni eventuale verifica da parte degli organi di questa Agenzia, predisporrà il provvedimento per l'eventuale recupero o pagamento dell'imposta.

L'U.S.Naval Support Activity di Napoli comunicherà inoltre le annualità relative ai buoni che sono distrutti con apposito verbale redatto unitamente al Ministero della Difesa.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, rimangono valide tutte le disposizioni come sopra richiamate.

Si prega di segnalare con tempestività eventuali inconvenienti dovessero verificarsi nell'attuazione delle procedure in parola.

Circolare AD n. 13/D, prot. 1337 dell'11 aprile 2005

Oli minerali destinati in esenzione fiscale alla Forze Armate nazionali - art. 17, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Fornitura del servizio energia in convenzione CONSIP SpA.

Secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera c) del T.U. sulle accise approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995. n. 504, è esente dal pagamento dell'accisa, il combustibile destinato alle FF.AA. nazionali, per gli usi consentiti.

Con il telescritto ministeriale prot. n. 7979.96 del 19 dicembre 1996 e successive disposizioni, sono state dettate le modalità di applicazione del sopra richiamato art. 17 per cio' che concerne gli oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze armate nazionali.

Ciò premesso, sono pervenute da parte di alcune Direzioni Regionali richieste di chiarimenti per quanto riguarda le modalità di concessione del beneficio nell'ipotesi di erogazione del c.d. "servizio energia" che alcune società forniscono ai siti militari della FF.AA. nazionali in base alla Convenzione richiamata in oggetto.

Al riguardo, la CONSIP S.p.A. con capitale sociale interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. 7706/2004 del 5 maggio 2004 ha chiesto che venisse disciplinata l'applicazione del beneficio in relazione alle forniture in parola precisando quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, per contratto servizio energia, si intende "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalle altre pubbliche Amministrazioni contraenti.

Con propri decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato, tra l'altro, alla suddetta Consip S.p.A., con funzione di servizio per lo Stato circa la razionalizzazione degli acquisti e dei consumi, oltre l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui al citato art. 26 della legge 488/1999.

La predetta Consip SpA a seguito di espletamento di gara ha stipulato convenzioni suddivise per lotti geografici riguardanti la fornitura del "servizio energia" ad alcuni siti militari delle FF.AA. nazionali.

Nel caso quindi delle società che aderendo alla convenzione hanno stipulato contratti con le FF.AA. nazionali, tra il fornitore del combustibile e l'utilizzatore finale si interpone un terzo soggetto che, come altre figure riconducibili ad attività di intermediazione, non sono espressamente previste dal T.U. delle accise approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504.

Pur tuttavia, la Consip S.p.A. ha tenuto a sottolineare espressamente che secondo la convenzione:

- il servizio energia è erogato dal fornitore presso il luogo di fornitura, che dovrà essere ubicato nel lotto di assegnazione, indicato di volta in volta dalle Amministrazioni contraenti o per loro dalle rispettive unità ordinanti (art. 4);
- eventuali giacenze di combustibile liquido presente nei serbatoi del luogo di fornitura, sono da considerarsi di proprietà dell'Amministrazione contraente (art. 22);
- sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari che fanno carico alle Amministrazioni contraenti e "Qualora l'Amministrazione contraente sia esente dal pagamento delle accise sui combustibili .....omissis.... e nel caso in cui la normativa fiscale consenta di estendere tali benefici anche al Servizio Energia ..... omissis..... le fatturazioni ed i pagamenti dovranno tener conto di detti benefici secondo le modalità indicate dall'Amministrazione contraente" (art. 25);
- le forniture saranno effettuate con prodotto ad accisa assolta.

Alla luce di quanto sopra, si ravvisa l'opportunità di procedere all'individuazione di una procedura che, nel rispetto della normativa fiscale di riferimento, assicuri uniformità di comportamento da parte degli uffici di questa Agenzia nel riconoscere l'esenzione ai siti militari delle Forze Armate nazionali tramite la figura della società che fornisce il servizio energia.

Pertanto, premesso che le Forze Armate, con la loro organizzazione, quali destinatarie dell'esenzione fiscale, devono assumere le necessarie iniziative per assicurare il regolare impiego dei prodotti e la corretta gestione degli stessi, si riportano di seguito gli adempimenti necessari per la fruizione dell'agevolazione ed il rimborso dell'accisa relativa al combustibile impiegato nell'erogazione del servizio ad enti esenti, in ordine ai quali il Ministero della Difesa e la Consip S.p.A. hanno espresso il proprio orientamento favorevole.

La procedura dovrà essere avviata con formale richiesta da parte dell'utenza Forze Armate nazionali all'ufficio tecnico di finanza o a quello delle dogane se costituito (d'ora innanzi "ufficio finanziario"), competente sul deposito speditore, che evidenzi gli estremi del contratto, da allegare in copia, relativo al servizio energia di cui usufruisce.

La movimentazione del prodotto ad accisa assolta avverrà con il documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.) emesso dallo speditore, nel quale dovrà essere chiaramente indicato sia l'indirizzo del soggetto destinatario della merce che, nel riquadro "per conto", la denominazione della ditta che effettua il servizio energia. I DAS emessi saranno oggetto di separata annotazione sul registro di carico/scarico.

Il responsabile del presidio militare destinatario del prodotto attesterà sulla copia 2 del DAS, con l'apposizione di data e firma, la conformità della merce ricevuta per qualità e quantità, trattenendo copia dell'esemplare 2 del DAS a disposizione degli organismi preposti al controllo.

Per accedere al rimborso mediante accredito secondo le modalità dettate con il Decreto Ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689, con periodicità non inferiore al mese l'esercente l'attività

di servizio energia presenta istanza all'ufficio finanziario competente, allegando un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal responsabile dell'organismo militare che contempli, espressi in Kg. e in Lt. il quantitativo ricevuto nel periodo di riferimento.

La dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'organismo militare dovrà attestare altresi' che i quantitativi di prodotti ricevuti, utilizzati dal gestore del servizio energia, sono stati destinati ad usi ammessi all'esenzione ed a tale dichiarazione andranno allegate le copie dei DAS dei carichi pervenuti.

A tal proposito sono richiamate le note n. 5753.99/VI/D.C.P.C. del 17 novembre 1999 e n. 6120.00/VI/D.C.P.C. del 12 febbraio 2001 concernenti l'individuazione delle varie tipologie di alloggi di servizio ai fini dell'ammissione o meno all'esenzione fiscale.

Inoltre, le istanze dovranno essere corredate dalla copia della fattura emessa dal gestore del deposito di combustibile alla società esercente attività di servizio energia dal quale si evinca l'importo dell'accisa gravante sul prodotto fornito e di quella emessa dalla società che gestisce il servizio energia nei confronti dell'ente militare delle FF.AA. nazionali per l'erogazione del servizio energia da cui si rilevi che l'importo della fattura è stato diminuito del corrispondente valore di accisa riferita al prodotto consegnato.

Sulla base della suddetta documentazione l'ufficio competente autorizzerà l'accredito della accisa non dovuta.

Per quanto riguarda le forniture della specie già effettuate, le Direzioni Regionali avranno cura di esaminare caso per caso, tenuto conto di idonea documentazione giustificativa, la ricorrenza dei requisiti e dei presupposti necessari per la fruizione del beneficio.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2005.

Si confida nella scrupolosa osservanza della procedura sopraesposta, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale inconveniente.

I Direttori regionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente circolare.

Telescritto AD prot. 5759 del 7 dicembre 2005

Introduzione in deposito fiscale di oli minerali già denaturati[1]

Sono pervenute alla scrivente richieste da parte di alcune Società del settore, di poter ricevere, nei propri depositi fiscali, oli minerali che siano stati già denaturati, in relazione alla specifica destinazione, in altro deposito fiscale.

[…]

Pertanto si fa presente che **non** è consentita la movimentazione di oli minerali denaturati tra depositi fiscali, bensì unicamente la detenzione degli stessi una volta denaturati da parte del deposito fiscale nel quale sono avvenute le operazioni di denaturazione. […]

[1] Vedi sull'argomento la nota AD prot. 4567 dell'8 settembre 2006

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2006 che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli classificati alla voce NC 2710 00 69 e del petrolio lampante classificato alla voce NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. A partire dal 2002, la prima voce è stata suddivisa nelle voci NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49 in base al tenore di zolfo dei gasoli e la seconda voce è stata trasposta nella voce NC 2710 19 25.

(2) La decisione 2001/574/CE della Commissione (2) ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico Netil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE per la marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante.

(3) L'articolo 2 della decisione 2001/574/CE stabilisce che la decisione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2006 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

(4) Nell'ambito del riesame si è proceduto alla consultazione degli Stati membri. Questi ultimi sono in generale convinti che il Solvent Yellow 124 abbia effettivamente consentito di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

(5) Non sono stati riferiti problemi inerenti agli effetti sanitari o ambientali dell'utilizzo del Solvent Yellow 124.

(6) Nessun prodotto alternativo, potenziale succedaneo del Solvent Yellow 124 e rispondente a tutti i criteri in base ai quali il Solvent Yellow 124 è stato selezionato come marcatore fiscale comune, è stato finora presentato o corroborato con i pertinenti dati scientifici.

(7) Di conseguenza, occorre continuare ad utilizzare il Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva.

(8) La presente decisione non libera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 82 del trattato.

(9) Nel fissare il termine per il riesame della presente decisione, è necessario tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri.

(10) Tuttavia, il riesame della presente decisione dovrà essere anticipato rispetto al suddetto termine qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni supplementari per la salute o l'ambiente.

(11) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2001/574/CE.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 41, 2710 19 45 e 2710 19 49 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il Solvent Yellow 124 specificato nell'allegato della presente decisione.

Gli Stati membri fissano un livello di marcatura almeno pari a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale, ma non superiore a 9 mg.

Articolo 2

La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2011 tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

Il riesame è anticipato qualora risulti che il Solvent Yellow 124 è causa di danni ulteriori per la salute o l'ambiente.

Articolo 3

La decisione 2001/574/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.

ALLEGATO

1. Identificazione secondo l'indice «Colore»: Solvent Yellow 124

2. Nome scientifico: N-etil-N-[2-[1-(2-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina IT L 172/16 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24.6.2006

Telescritto AD prot. 4567 dell'8 settembre 2006

Introduzione in deposito di oli minerali già denaturati – Esiti del monitoraggio – Conclusioni

Con riferimento alla direttiva prot. n. 5759 del 7/12/2005, con la quale era stata richiamata l'attenzione sul divieto di trasferimento di oli minerali denaturati tra depositi fiscali, è stato condotto, con la nota cui si fa seguito, un monitoraggio al fine di conoscere lo stato di adempimento della suddetta direttiva con particolare riguardo alle criticità eventualmente riscontrate.

[…]

Ciò premesso, si rileva che devono essere tenute in considerazione le peculiarità che contraddistinguono gli stabilimenti di produzione dai depositi commerciali autorizzati alla gestione in regime di deposito fiscale ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico n. 504/95.

Infatti, dagli impianti di produzione il prodotto denaturato può anche non essere immediatamente destinato all'uso finale proprio nella considerazione che tali impianti, operanti ope legis

in regime di deposito fiscale, hanno tra le loro attività anche quella tipica di rifornimento di prodotti petroliferi ai depositi commerciali ivi compresi quelli autorizzati dall'Agenzia alla gestione in regime di deposito fiscale.

Nel monitoraggio è stata infatti evidenziata la difficoltà di rispetto del divieto da parte degli impianti di produzione che, commercialmente attivi soprattutto per la produzione in vista del rifornimento di altri depositi fiscali, possono venire a trovarsi nella condizione di non avere sufficiente capacità di stoccaggio da riservare al prodotto in questione.

Per quanto sopra esposto, considerato che i presupposti, fondamento del divieto in parola, non ricorrono nei confronti delle raffinerie e degli altri impianti di produzione, ed in attesa che si concluda l'approfondimento della questione sotto il profilo giuridico, da condurre con l'ausilio dell'Avvocatura Generale dello Stato, si dispone che tale divieto non trovi applicazione per le spedizioni delle raffinerie e degli altri stabilimenti di produzione.

Art. 18

[Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 -
Art. 8 D.L. n. 271/1957 -
Art. 16 D.L. n. 688/1982 (*) - Art. 32 D.L. n. 331/1993 -
Art. 29 D.P.R 10 gennaio 1962, n. 83 -
Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105]

Poteri e controlli

❶ L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

❷ I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiatura e ai meccanismi.

❸ Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rappor-

(*) *Il riferimento al D.L. n. 688/1982 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.*

ti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

❹ Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

❺ Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

❻ Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresí facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.

Art. 19

[Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 27, comma 3, lett. a), del D.L.vo n. 105/1990]

Accertamento delle violazioni

❶ L'accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. La direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette è competente per l'applicazione delle **sanzioni amministrative**[1] relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate.

❷ I processi verbali di accertamento dei reati sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia al competente ufficio tecnico di finanza, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette ed al ricevitore doganale.

❸ I verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'ufficio tecnico di finanza od alla dogana competenti.

[1] **ATTENZIONE**: Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione [competenza, etc.] delle sanzioni amministrative (non penali) si veda quanto ora stabilito dal nuovo sistema introdotto dal 1° aprile 1998 con il decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997 (artt. 16 e seguenti).

Art. 20

[Art. 31 D.L. n. 331/1993]

Mutua assistenza per recupero crediti

❶ Le disposizioni degli articoli [346-bis e 346-ter][1] del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si applicano anche ai crediti relativi ai diritti di accisa.

[**Dpr 43/1973 - Art. 346-bis**: *Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi* - A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti negli Stati medesimi:

1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico;

2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;

3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

4) adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti.

L'amministrazione doganale dà corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:

a) se la richiesta è accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del recupero del credito;

b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito;

c) se il ricupero del credito non è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica.

Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.

L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro stato

[1] Articoli abrogati dall'articolo n. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69.

membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo.

L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 346-ter: *Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica* - L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica.

Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l'amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo.

Art. 346-quater: *Crediti ammessi alla mutua assistenza* [così modificato dall'art. 31 del DL 331/93] - Le disposizioni degli artt. 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi: [...]

c) ai dazi doganali ...

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati.]

Normativa collegata…

Circolare MF n. 68 del 5 aprile 2000

Procedura per l'utilizzo del DAA allo scopo di scortare spedizioni di prodotti comunitari destinati ad essere esportati fuori dalla U.E. Procedura per la riscossione dei crediti ai sensi della direttiva n. 76/308.

Si forniscono chiarimenti in merito al documento da utilizzare per scortare prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere esportati attraverso una dogana nazionale o situata in un paese membro. Si chiarisce, inoltre, la procedura da utilizzare nel caso siano stati rilevati ammanchi sulle merci dall'Autorità dello Stato estero in cui è effettuato il controllo sul carico.

In relazione alle incertezze emerse in fase di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le procedure di cui all'oggetto, considerato che il regime fiscale delle accise si applica esclusivamente per la movimentazione ed il deposito di merci comunitarie e che occorre tener ben distinto tale regime fiscale da quelli doganali, applicabili, invece, alle merci non comunitarie, si precisa quanto segue.

La direttiva 92/12/CEE del 25/2/92, così come modificata dalla direttiva 94/74/CE del 22/12/94, prevede che i prodotti soggetti ad accisa provenienti da Paesi terzi, o da località non rientranti nel territorio fiscale dell'Unione, o ivi destinati, possono essere considerati in sospensione dei diritti di accisa quando siano vincolati ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92, oppure vengano introdotti in una zona franca o in un deposito franco (art. 6, comma 4, del Testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995).

Di conseguenza, poiché l'esportazione non rientra fra i regimi previsti dal suddetto articolo 84, non possono essere considerati in sospensione di accisa quei prodotti che sono spediti alla dogana di uscita dalla Comunità utilizzando la procedura prevista dal regime di esportazione.

Pertanto, in riferimento a quanto già chiarito dalla circolare n. 173/D del 2/7/98, prot. n. 3040/VII/SD, per il combinato disposto della direttiva 92/12/CEE del 25/2/92 e del regolamento 3254/94/CE del 19/12/94, i documenti DAU utilizzati per il regime di esportazione non possono scortare, sia in ambito intracomunitario che nazionale, i prodotti soggetti ad accisa. La procedura relativa all'esportazione attivata presso la dogana ove si svolgono le formalità previste nel primo capoverso del paragrafo 6bis dell'art. 793 delle disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario è consentita, nel caso di spedizioni di tali prodotti, al solo scopo di semplificare le incombenze doganali presso la dogana di uscita dalla U.E. e non, invece, al fine di costituire un valido documento di trasporto.

Quest'ultimo sarà, infatti, rappresentato dal documento considerato dalle norme idoneo a scortare la merce fino alla dogana di uscita dalla Comunità: il DAA, il DAS o il documento previsto dal Reg. n. 2238/CEE per i piccoli produttori di vino, nel caso di prodotti destinati ad essere esportati attraverso una dogana situata fuori dal territorio dello Stato, oppure il documento previsto dalle norme per la circolazione nazionale dei beni trasportati (DAA, DAS, Documento agricolo, XAB o Documento commerciale valido ai fini IVA), nel caso di trasferimenti interni di merci dirette a dogane italiane. La dogana di uscita attesta sul documento utilizzato l'uscita materiale delle merci dal territorio comunitario trattenendo l'esemplare del documento impiegato per scortare i prodotti a destinazione; in modo particolare, se si tratta di un DAA o di DAS, lo stesso ufficio, ai sensi dell'articolo 19 della citata direttiva 92/12, trattiene

l'esemplare n. 2 e 4 del DAA, o solo il n. 2 nel caso del DAS, e restituisce subito al mittente l'esemplare n. 3 munito della certificazione che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario (art. 24, comma 2, del D.M. n. 210 del 25/3/96).

Poiché da quanto sopra si evince l'importanza assunta dalla corretta compilazione del DAA, a tale scopo si reputa opportuno ribadire quanto previsto nelle note esplicative contenute nel regolamento n. 2225/93 del 27/7/93:

- nella casella 7 deve essere indicata la persona che agisce in nome e per conto dello speditore presso la dogana di uscita e non, quindi, alcuna informazione relativa a destinatari ubicati in Paesi extra U.E.;
- nella casella 7a la dicitura "ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITÀ" con l'indicazione della dogana di uscita dal territorio comunitario;
- nella casella 13 lo Stato membro in cui si trova tale ultima dogana.

Per quanto riguarda, infine, il recupero dei crediti relativi ad imposte gravanti su merci soggette ad accisa spedite verso Paesi comunitari e relativamente alle quali sono stati riscontrati una irregolarità o un ammanco nel Paese di transito o di destinazione, si chiarisce che esso avviene, sia per le accise che per i diritti doganali, secondo la procedura stabilita dalla direttiva n. 76/308 del 15/3/76. Pertanto, ogni attività di riscossione deve essere posta in essere solo a seguito di apposita richiesta formulata dalla Direzione compartimentale delle contabilità centralizzate la quale, ricevuta la necessaria documentazione dall'autorità del Paese membro creditore, provvederà ad interessare l'Ufficio competente per gli atti esecutivi per la riscossione dell'accisa dovuta.

Ad ogni buon conto, in presenza di segnalazioni di ammanchi a destinazione, lo speditore provvederà a detrarre dall'importo garantito ai fini della circolazione l'ammontare corrispondente all'accisa dovuta risultante dall'annotazione apposta sul terzo esemplare del DAA o del DAS dall'autorità del Paese membro in cui è stata rilevato l'ammanco, fino a quando, dopo l'avvenuto pagamento, l'intero corrispettivo della garanzia sarà nuovamente disponibile, e a trasmettere copia di tale esemplare all'UTF competente entro il giorno successivo a quello di ricevimento.

Capo II

PRODOTTI ENERGETICI

[OLI MINERALI]

Art. 21[1]

(Prodotti sottoposti ad accisa)

❶ Si intendono per prodotti energetici:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99 [**dal 1.1.2007: 38249098 ex Reg. 1549/06**], se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

❷ I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

❸ I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

❹ È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.

❺ È sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

❻ I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.

❼ Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno diattività l'importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

❽ L'imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al ,versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.

❾ I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.

❿ Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative

ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;

e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10 [**dal 1.1.2004: 29011000 ex Reg. 1789/03**];

f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99 [**dal 1.1.2007: 38249098 ex Reg. 1549/06**], se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

⓫ I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.

⓬ Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui alcomma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

⓭ Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

⓮ Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

Articolo 21

[Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982]

Prodotti sottoposti ad accisa

❶ Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti (1):

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) **[dal 1°.1.2002 - 27101131, 27101151 e 27101159, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 271000 29 e 2710 00 32) **[dal 1°.1.2002 - 27101141, 27101145 e 27101149, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**;

ac) petrolio lampante o cherosene (codice NC 271000 51 e 2710 00 55) **[dal 1°.1.2002 - 27101921 e 27101925, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) [dal 1°.1.1997 - 2710 00 66 e 2710 00 67 e 2710 00 68, ai sensi del Reg. CE n. 1734/96] **[dal 1°.1.2002 - 27101941, 27101945 e 27101949, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**;

e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78) **[dal 1°.1.2002 - da 27101961 a 27101969, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**;

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00).

❷ I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente[2]:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706; [catrami di carbone fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti]

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10 [benzoli], 2707 20 [toluoli], 2707 30 [xiloli], 2707 50 [altre miscele d'idrocarburi], 2707 91 00 [oli di cresoto], 2707 99 11 [oli leggeri greggi che distillano 90% o più del loro volume fino a 200°C] e 2707 99 19 [oli leggeri greggi che distillano 90% o più del loro volume fino a 200°C - altri];

---

[2] **Circolare n. 299/D del 16.11.95**: "In proposito si fa osservare che per ***combustibile equivalente*** non deve intendersi quello che presenta caratteristiche chimico fisiche analoghe a quelle del prodotto da tassare, ma quello che può essere sostituito, nel particolare impiego, dal prodotto di che trattasi".

c) i prodotti di cui al codice NC 2709 [oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi];

d) i prodotti di cui al codice NC 2710 [oli di petrolio o minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi: oli leggeri: benzine, acqua ragia..., oli medi: petrolio lampante, carboturbi...; oli pesanti: oli da gas...; oli combustibili; oli lubrificanti ed altri];

e) i prodotti di cui al codice NC 2711 [gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: propano, butano, etilene propilene, butilene, butadiene...], ad esclusione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10 [vaselina], 2712 20 00 [paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio]**[dal 1°.1.1997 – 2712 20 10 e 2712 20 90, ai sensi del Reg. CE n. 1734/96]**, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90 **[dal 1°.1.1997 - 2712 90 91 e 2712 90 99, ai sensi del Reg. CE n. 1734/96]**;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715; [miscele bituminose]

h) i prodotti di cui al codice NC 2901; [idrocarburi aciclici: etilene, propilene, butilene, butadiene...]

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00 [cicloesano **-** dal 1° luglio 1995 - 29021110 e 29021190, ai sensi del Re. CEE n. 1359/95] **[dal 1°.1.2002 - 2902 11 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**, 2902 19 90 [dal 1°.7.1995 - 2902 19 91 e 2902 19 99, ai sensi del Reg. CE n. 1359/95; dal 1°.1.2002 - 2902 19 90, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00; **dal 1°.1.2004 – 29021980 – ai sensi del Reg. CE n. 1789/2003]** , 2902 20 [benzene] **[dal 1°.1.2002 - 2902 20 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**, 2902 30 [toluene] **[dal 1°.1.2002 - 2902 30 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**, 2902 41 00 [o-Xilene], 2902 42 00 [m-Xilene], 29 02 43 00 [p-Xilene] e 2902 44 miscele di isomeri dello xilene] **[dal 1°.1.2002 - 2902 44 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**;

l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 [preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio] e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811; [preparazioni antidetonanti, additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina)]

n) i prodotti di cui al codice NC 3817. [alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902]

❸ Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati: [c.d. ***prodotti sensibili***]

a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10 [benzoli], 2707 20 [toluoli], 270730 [xiloli] e 2707 50 [altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65% o più del loro volume (comprese le perdite) a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86];

g) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 0072 [oli leggeri: benzine..., oli medi:

petrolio lampante...; oli pesanti: oli da gas...; oli combustibili] **[dal 1°.1.2002 - da 2710 11 11 a 2710 19 55, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21 [acqua ragia minerale] **[dal 1°.1.2002 - 2710 11 21, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**, 2710 00 25 [acqua ragia minerale - altre] **[dal 1°.1.2002 - 2710 11 25, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]** e 2710 00 59 [carboturbi - altri] **[dal 1°.1.2002 - 2710 19 29, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]** tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;

g) prodotti di cui al codice NC 2711 [gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi] (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 [gas naturale allo stato liquefatto] e 2711 21 00 [gas naturale allo stato gassoso]);

g) prodotti di cui al codice NC 2901 10 [idrocarburi aciclici - saturi] **[dal 1°.1.2004 – 2901 10 00 – ai sensi del Reg. CE n. 1789/2003]**;

g) prodotti di cui ai codici NC 2902 20 [benzene] **[dal 1°.1.2002 - 2902 20 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**, 2902 30 [toluene] **[dal 1°.1.2002 - 2902 30 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**, 2902 41 00 [o-Xilene], 2902 42 00 [m-Xilene], 2903 43 00 [p-Xilene] e 2902 44 [miscele di isomeri dello xilene] **[dal 1°.1.2002 - 2902 44 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/00]**.

I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.

❹ Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

❺[3] Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente[4], qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idro-

---

[3] DL 20.6.96, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.8.96, n. 425 – articolo n. 11, comma 3 bis: **Le miscele idrocarburiche gassose** che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero. [La norma di cui al comma 3 bis dell'articolo 11 del decreto legge 20.6.96, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.8.96, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993 – DL 31.12.96, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.97, n. 30, ex articolo 4, comma 1].

[4] Sentenza tributaria della Corte di Cassazione n. 814 del 17 gennaio 2005: A norma dell'articolo 21, comma 5, del Dlgs 504/1995 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Ciò che rileva, pertanto, ai fini della tassazione, **è la destinazione utilizzazione del prodotto non la sua composizione chimica**.

carburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

[*DL 10.1.2006, n. 2* convertito nella legge 11.3.2006, n. 81 – Art. 2 quater, comma 7[5]: "Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **il biogas è equiparato al gas naturale**"]

❻ [**testo in vigore dal 1.1.2007** ex art. 1, comma 371 della legge 296/2006 - finanziaria 2007] Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.

[**Testo del comma 6 in vigore fino al 31.12.2006** ❻[6] [Comma così sostituito dal 1.1.2005, ex art. 1, comma 521 della legge 30.12.04, n. 311 dai seguenti 6, 6.1 e 6.2 [7]] *Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di [un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate*

---

[5] Articolo così sostituito dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1, comma 368.

[6] **Comma già sostituito dal 1° luglio 2001** ex art. 21, comma 1, della Legge n. 388/2000: << Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61 >>. **Nella versione precedente**: <<Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato «biodiesel», ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. É esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e con il ministro per le Politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova e i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del «biodiesel» destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61>>.

[7] Ex art. 1, comma 522 della legge 30.12.04, n. 311, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera][8]*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. [Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale]*[9]*. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.*]

***6.1 [comma abrogato dal 1.1.2007** ai sensi dell'art 1, comma 371 della legge 296/2006 – finanziaria 2007] Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.*

***6.2 [comma abrogato dal 1.1.2007** ai sensi dell'art 1, comma 371 della legge 296/2006 – finanziaria 2007] Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.*

❻ ***bis [comma abrogato** dal 1.1.2007 ai sensi dell'art 1, comma 371 della legge 296/2006 – finanziaria 2007]* [10] *Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:*

---

[8] Parole così inserite dal 1° gennaio 2006 ex art. 1, comma 421 della legge 23.12.05, n. 266 (Finanziaria 2006). Nella versione originale: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate".

[9] Periodo così aggiunto dal 1° gennaio 2006 ex art. 1, comma 421 della legge 23.12.05, n. 266 (Finanziaria 2006).

[10] **Comma aggiunto** dal 1.1.2001 ex art. 22 della Legge n. 388/00.

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... euro 289,22 (lire 560.000) per 1.000 litri;

*b) etere etilterbutilico (**ETBE**), derivato da alcole di origine agricola...euro 298,92[11] [fino al 31.12.06 - euro 289,22 (lire 560.000)] per 1.000 litri;*

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo... euro 289,22 (lire 560.000) per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel... euro 245,32 (lire 475.000) per 1.000 litri.

❻ ***ter** [**comma abrogato** dal 1.1.2007 ai sensi dell'art 1, comma 371 della legge 296/2006 – finanziaria 2007][12] Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui[13] [in origine: lire 30 miliardi annui], comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.*

❼ Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.

Per le aliquote vedi allegato I.

Normativa collegata…

Circolare MF n. 192/D del 21 novembre 1994

Applicazione art. 17, comma 3, D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/93. Trattamento fiscale dei prodotti di cui all'art. 4 della legge n. 9/1970, all'art. 14 della legge n. 1161/1971 e all'art. 2 della legge n. 513/1982.

I prodotti petroliferi di recupero dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine, quelli residuali dei serbatoi di stoccaggio, i prodotti chimici contenenti oli minerali, questi ultimi se destinati alla combustione negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, nonchè le miscele di idrocarburi ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani, qualora avviati alla combustione, sono sottoposti, per la percentuale di idrocarburi presente, al trattamento fiscale degli oli combustibili densi.

Qualora, invece, tutti i cennati prodotti siano destinati alla lavorazione, il trattamento fi-

---

[11] Aliquota così rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 371 della legge 296/06.

[12] **Comma aggiunto** dal 1.1.2001 ex art. 22 della Legge n. 388/00.

[13] **Parole inserite** dal 1.1.05 ex art. 1, comma 520 della legge 30.12.04, n. 311.

scale è quello relativo agli oli greggi di petrolio; nel caso in cui i prodotti medesimi siano riconosciuti tecnicamente non utilizzabili nè per la combustione nè per la lavorazione sussiste la possibilità della dispersione o della termodistruzione senza recupero di calore in esenzione da accisa.

Sono state manifestate allo scrivente perplessità ed incertezze in ordine al trattamento fiscale da riservare ai prodotti di cui agli articoli di legge citati in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30.08.1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.10.1993, n.427. In particolare si tratta delle seguenti tipologie di prodotti:

a) miscele e residui oleosi recuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine e prodotti petroliferi contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio (art.4 legge 23.1.1970, n. 9);

b) prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti (art. 14 legge 15.12.1971 n.1161);

c) miscele di idrocarburi e liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani (art 2 legge 2.8.1982, n. 513).

Come è noto la citata normativa ha previsto per i prodotti di cui sopra qualora avviati alla combustione (nel caso di cui alla lett.a con l'ulteriore condizione che i prodotti non siano tecnicamente utilizzabili in usi diversi dalla combustione), l'assoggettamento all'aliquota d'imposta relativa agli oli combustibili densi, anche quando non ne abbiano tutte le caratteristiche e siano diversamente classificabili e per tutto il loro quantitativo, ad eccezione del caso di cui alla lett.b, per il quale il suddetto trattamento fiscale si applica solamente alla percentuale di oli minerali mantenuta nei prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche.

Al riguardo occorre far presente che le menzionate disposizioni legislative dettate da esigenze di essenzialmente ecologico ed economico tuttora valide prevedono l'applicazione del regime agevolativo ai prodotti in questione, senza attribuire rilevanza all'esatta classificazione fiscale dei prodotti avendo l'accertamento qualitativo lo scopo di confermare la tipologia merceologica e di stabilire il contenuto globale di idrocarburi presenti, in considerazione della destinazione finale di tali prodotti (impiego prevalente come combustibile in forni e caldaie, specialmente nei cementifici o in altri stabilimenti similari).

Ora, con l'entrata in vigore della suddetta legge n.427/93 il problema generale della tassazione dei cennati prodotti di recupero deve essere ricondotto, a prescindere dalla loro provenienza, nell'ambito di applicazione dell'art.17 - comma 3 della legge stessa. Conseguentemente, nei tre casi in esame, l'imposizione fiscale deve riguardare soltanto la percentuale di idrocarburi presente nei prodotti in parola e deve basarsi sul concetto di "olio minerale equivalente" da inquadrare con riferimento all'uso finale cui i prodotti stessi sono destinati, con la conseguente applicazione, a detta percentuale, del normale trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili densi (ad alto tenore di zolfo).

Nei tre casi considerati pertanto, l'Ufficio tecnico di finanza o la Circoscrizione doganale secondo la rispettiva competenza, a seguito di motivata istanza della ditta interessata, contenente tutti gli elementi atti ad identificare la partita della merce (origine e formazione della miscela percentuale di idrocarburi presente acqua, sostanze inquinanti, ceneri ecc. e, per i prodotti di cui alla lett.b, anche la lavorazione petrolchimica di provenienza), deve procedere all'accertamento della partita stessa inviando altresì al competente laboratorio Chimico delle Dogane e II.II. campioni della massa, da sottoporre alla analisi; quest'ultima deve stabilire, oltre alla percentuale di idrocarburi presente sulla quale applicare l'imposta relativa al combustibile equiva-

lente, anche che si tratta effettivamente dei prodotti rientranti nella tipologia sopraindicata. A tal proposito occorre precisare che considerata la natura dei prodotti in questione, per ottenere un campione rappresentativo della massa deve procedersi al prelievo a diverse altezze del serbatoio con un frazionamento piu' spinto rispetto a quello normalmente praticato.

Il suddetto trattamento fiscale riguarda i prodotti in parola ancorchè vengono destinati alla combustione per riscaldamento (in particolare, per i prodotti di cui alla lett.b, quando detta combustione avviene negli stabilimenti in cui sono stati ottenuti). Qualora, invece, i prodotti medesimi siano destinati alla lavorazione, il trattamento tributario applicabile è quello relativo agli oli greggi di petrolio. A tal proposito si chiarisce che non può, comunque, essere intesa come "lavorazione", ai fini di quest' ultimo trattamento, l'esecuzione di operazioni semplici, quali la decantazione e la depurazione, al termine delle quali il prodotto deve essere avviato direttamente all'uso di combustione.

I prodotti di cui alla lettera a, per i quali e stata assolta l'imposta prevista per gli oli combustibili densi, possono essere avviati anche ad altri impianti di trattamento gestiti in regime libero, che provvedono al miglioramento delle loro caratteristiche tecniche, anche mediante miscelazione con altri oli combustibili densi.

I prodotti ottenuti da tale trattamento, qualora abbiano tutte le caratteristiche corrispondenti a quelle della classificazione fiscale di oli combustibili densi, possono essere inviati anche ad altri depositi commerciali.

Sarà cura delle ditte interessate assicurarsi che i prodotti ottenuti da tali trattamenti che non presentino le cennate caratteristiche vengano inviati esclusivamente in impianti di combustione.

Non appare superfluo aggiungere che, qualora tutti i prodotti in questione siano riconosciuti tecnicamente non utilizzabili ne per la combustione ad uso riscaldamento ne per la lavorazione, sussiste la possibilità della dispersione o della termodistruzione senza recupero di calore, da effettuare, in esenzione di accisa, con l'osservanza delle modalità stabilite con la circolare prot.n 2373 del 2.3.1970, esclusa la vigilanza permanenente che, invece, nello spirito della nuova normativa, deve essere attuata solo nei casi di effettivo dubbio sulla reale destinazione dei prodotti; tale esenzione deriva, infatti, dalla mancanza dei presupposti per la tassabilità quali previsti dall'art. 17 - comma 3 - legge n.427/93.

Inoltre ai fini del riconoscimento di cui sopra, non può ovviamente prescindersi da un'obiettiva valutazione di economicità dei possibili impieghi tecnici, in quanto l'imposizione di un utilizzo tecnicamente possibile, ma antieconomico verrebbe a vanificare, di fatto, la finalità del beneficio fiscale.

Per quanto concerne, infine, a circolazione dei prodotti in parola, si precisa che la stessa dovrà avvenire con scorta della documentazione prevista per gli oli combustibili dalla quale dovrà risultare, tra l'altro, la natura e l'origine della merce nonchè il trattamento subito e la destinazione della medesima.

Si prega di attenersi scrupolosamente alle suindicate istruzioni.

Telescritto MF prot. n. 5132/VI del 30 ottobre 1995

Oli minerali. Miscele e residui oleosi di recupero. Trasferimenti a depositi commerciali gestiti in regime libero.

Le miscele ed i residui oleosi di recupero, che non presentano caratteristiche corrispondenti

a quelle della classificazione fiscale degli oli combustibili densi possono - con l'osservanza di alcune prescrizioni - essere avviati anche a depositi di oli minerali per uso commerciale.

Con circolare n.192/D del 21.11.1994, prot.n.9403232/III è stato stabilito che le miscele ed i residui oleosi recuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine ed i prodotti contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio, per i quali è stata assolta l'imposta prevista per gli oli combustibili densi, possono essere avviati anche ad altri impianti di trattamento gestiti in regime libero, che provvedono al miglioramento delle loro caratteristiche tecniche anche mediante miscelazione con oli combustibili densi (ad imposta assolta) ed è stato precisato che i prodotti ottenuti da tale trattamento, qualora abbiano tutte le caratteristiche corrispondenti a quelle della classificazione fiscale di oli combustibili densi, possono essere inviati anche ad altri depositi commerciali. Nella medesima circolare è stato, altresì, fatto presente che i prodotti non aventi le cennate caratteristiche devono essere inviati esclusivamente in impianti di combustione.

È stato rappresentato alla scrivente che tale obbligo compromette in modo rilevante l'operatività degli impianti nei quali avvengono le operazioni di depurazione e di miscelazione, che normalmente non dispongono di una propria capillare rete diretta di distribuzione agli utilizzatori.

In relazione a tale esigenza ed atteso che la finalità della cennata prescrizione è quella di evitare che i prodotti in questione, assoggettati all'aliquota d'imposta relativa agli oli combustibili densi, possano essere miscelati, nella fase della distribuzione, con altri oli combustibili assoggettati ad una diversa aliquota d'imposta, e che tale finalità può essere egualmente conseguita attraverso lo stoccaggio separato e la distinta contabilizzazione delle partite dei prodotti in questione, si fa presente che gli anzidetti prodotti, provenienti da operazioni di depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, che non presentano caratteristiche corrispondenti a quelle della classificazione fiscale di oli combustibili densi, possono essere avviati anche a depositi di oli minerali per uso commerciale, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- che vengano stoccati in appositi serbatoi, previamente segnalati all'Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e contabilizzati separatamente nei prescritti registri di carico e scarico;
- che la spedizione ai predetti depositi venga effettuata a seguito di nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico di finanza, competente sul deposito destinatario; il nulla osta viene rilasciato, a richiesta dell'operatore, dopo l'accertamento che il deposito è tecnicamente in grado di effettuare lo stoccaggio separato e previa identificazione del serbatoio o dei serbatoi che vengono vincolati a tale destinazione; il nulla osta è valido a tempo indeterminato, fino a revoca, e deve essere custodito dall'esercente l'impianto di trattamento dal quale vengono effettuate le spedizioni; copia del predetto nulla osta deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico di finanza, competente sull'impianto speditore.

Per la circolazione dei prodotti in questione, dai predetti depositi commerciali agli utilizzatori, si fa presente che dal documento emesso deve risultare, come si è chiarito con la predetta circolare n.192/D, la natura e l'origine della merce.

Si prega di attenersi alle suindicate disposizioni; eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi nella pratica attuazione della cennata procedura dovranno essere subito segnalati alla scrivente per le conseguenti determinazioni.

Circolare Minfinanze n. 34/D del 9 febbraio 1996

Regime fiscale degli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero - Art. 21, comma 5, del T.U. approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n. 504.

L'art. 21 - comma 5, ultimo periodo - del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede l'applicazione dell'aliquota di accisa relativa agli oli combustibili densi per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero destinati ad essere utilizzati come combustibili.

Tale norma si ricollega alle precedenti disposizioni legislative in materia e conferma in sostanza l'imposizione fiscale finora applicata ai predetti residui (si vedano in proposito le circolari numero 192/D del 21.11.1994, prot. n. 9403232/III e n. 289/D del 3.11.1995, prot. n. 5223/95/VI).

Ai fini della cennata imposizione si intendono per:

- "**miscele e residui oleosi di recupero**": i prodotti di recupero contenenti oli minerali in percentuale variabile (da tali prodotti di recupero sono esclusi gli oli lubrificanti usati il cui impiego e regime fiscale sono disciplinati da specifiche norme);
- "**depurazione**": le operazioni semplici di natura fisica quali, ad esempio, decantazione (con l'eventuale ausilio di un riscaldamento non oltre la temperatura di 110 gradi C° a pressione atmosferica), centrifugazione e filtrazione;
- "**trattamento**": le operazioni di miscelazione tra vari prodotti di recupero e, su apposita autorizzazione rilasciata da questa Direzione centrale su parere della Direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico, le operazione di miscelazione con oli combustibili densi, nonché altre operazioni semplici (ad esempio, di natura chimica) riconosciute tali dall'Amministrazione finanziaria (con esclusione, quindi, di lavorazioni più complesse di carattere industriale, quali, ad esempio, il processo di topping).

Sulla base delle esperienze finora acquisite, sono ipotizzabili due tipologie di residui oleosi, fermo restando che altre tipologie possono essere segnalate alla scrivente, per l'adozione delle conseguenti determinazioni:

a) miscele e residui oleosi provenienti dalla pulizia delle navi, dalle acque marine, lacustri o fluviali, nonché dai materiali residuati nei serbatoi di stoccaggio (fondami di serbatoio);

b) miscele e residui oleosi provenienti dalle lavorazioni industriali, ivi comprese le lavorazioni dell'industria petrolchimica.

Qualora i residui delle cennate due tipologie vengano avviati al processo di depurazione e al trattamento in questione, debbono adottarsi le seguenti procedure:

Tipologia A

Si tratta di miscele di prodotti costituite prevalentemente da idrocarburi contenenti acqua emulsionata, morchie e impurezze di vario genere, che, in quanto tali, subiscono generalmente una depurazione preventiva cui segue un trattamento di centrifugazione e miscelazione, con effetto stabilizzante, esclusivamente con olio combustibile denso, previa autorizzazione. Pertanto, per tali miscele, già da una analisi sul campione del prodotto da sottoporre al trattamento è

possibile individuare la percentuale di idrocarburi da assoggettare all'accisa relativa all'olio combustibile denso (Atz), percentuale che si mantiene pressoché inalterata dopo l'esecuzione delle predette operazioni. Per tali motivi, allo scopo anche di conseguire una semplificazione delle procedure, l'accisa dovrà essere corrisposta, come del resto attualmente previsto, all'atto dell'accertamento della partita prima dell'introduzione nel deposito in cui avverranno le operazioni in parola. Ovviamente sulle eventuali perdite di lavorazione, stante la cennata procedura a carattere semplificativo, non potrà essere richiesta la restituzione dell'imposta.

Per la tipologia in esame dovrà osservarsi, in linea di massima, la procedura in atto prevista dalla richiamata circolare n. 192/D; in particolare dovranno essere effettuati i seguenti adempimenti:

1) presentazione da parte della ditta interessata all'ufficio periferico (Utf o Circoscrizione doganale secondo le rispettive competenze) di motivata istanza contenente gli elementi identificativi del residuo oleoso giacente nel serbatoio di accertamento (periodo in cui si è formato il residuo, provenienza delle varie partite, ecc.);

2) determinazione quantitativa e prelievo da detto serbatoio di un campione omogeneo e rappresentativo della massa da inviare, per la relativa analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico;

3) effettuazione di detta analisi, allo scopo di poter escludere, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche delle miscele, alle impurezze in esse contenute, nonché ai requisiti tecnico-commerciali, che le miscele stesse possano essere direttamente commercializzate alla stregua dei prodotti contemplati dall'art. 21, comma 1, del menzionato T. U.

L'analisi dovrà altresì accertare la percentuale in peso di idrocarburi su cui applicare l'aliquota di accisa relativa all'olio combustibile denso.

Tipologia B

In tale tipologia rientrano i residui oleosi provenienti da lavorazioni industriali, anche del settore petrolchimico, a contenuto estremamente variabile di idrocarburi e con la presenza di acqua e di sostanze chimiche inorganiche ed organiche di varia natura. I predetti idrocarburi derivano dall'impiego di oli minerali originariamente non tassati in quanto destinati ad usi industriali (quindi, usi diversi dalla carburazione e combustione).

Anche per questi reflui, allo scopo di attuare una semplificazione delle procedure, potrà applicarsi quanto previsto per i reflui della tipologia A, purché il trattamento previsto risulti, come nel caso precedente, effettivamente costituito da operazioni semplici.

Anche per tale fattispecie, poiché dal trattamento non vengono prodotti nuovi idrocarburi, l'accertamento e la conseguente imposizione fiscale devono essere attuati nella fase antecedente il trattamento e, quindi, nella fase di stoccaggio dei reflui raccolti. Qualora non possa essere effettuato un campionamento omogeneo ovvero venga richiesto un trattamento diverso da quelli esemplificati, l'amministrazione finanziaria valuterà caso per caso la procedura da adottare per l'applicazione del regime in questione.

Al Laboratorio Chimico competente, oltre alla documentazione prevista per i reflui della tipologia A, dovrà essere inviata anche una scheda tecnica di sicurezza con l'indicazione delle sostanze tossico-nocive contenute.

L'analisi chimica dovrà accertare che il prodotto, tal quale, non risulti appartenere ai commi 1 e 2 dell'art. 21 del T. U. ed inoltre verrà determinata, come nel caso precedente, la quantità di idrocarburi su cui applicare l'accisa relativa agli oli combustibili densi (Atz).

Prescrizioni comuni per i reflui delle tipologie A e B

Stante la disomogeneità dei prodotti di cui alle due cennate tipologie e la conseguente impossibilità di accertare con analisi chimiche l'avvenuto trattamento, quest'ultimo dovrà essere controllato dal competente Utf con l'adozione di una vigilanza finanziaria saltuaria e di idonee misure di salvaguardia fiscale.

Per i reflui di provenienza comunitaria o di importazione valgono i medesimi adempimenti, ivi compreso l'obbligo di fornire tutte le informazioni tecniche richieste.

Le procedure sopra descritte tengono conto dell'attuale situazione operativa caratterizzata dal fatto che le cennate operazioni di depurazione e di trattamento avvengono nei depositi commerciali gestiti in regime libero. Pertanto, eventuali richieste di effettuazione delle suddette operazioni in regime di deposito fiscale dovranno essere valutate dalla scrivente per l'adozione della relativa procedura.

Qualora i reflui delle due tipologie in esame vengano avviati direttamente alla combustione senza subire le suindicate operazioni di depurazione e di trattamento, non si applica l'imposizione fiscale prevista dall'art. 21 - comma 5, ultimo periodo - del T.U.

Per tali prodotti dovrà essere prelevato un campione seguendo le modalità già previste per i reflui di cui alle cennate due tipologie. Nella documentazione tecnica allegata dovrà essere precisato, inoltre, a quale tipo di combustione il refluo è destinato. L'analisi chimica, una volta esclusa l'appartenenza del refluo ai prodotti elencati al comma 1 dell'art. 21 del predetto T.U., determinerà la quantità di idrocarburi presenti e, tenuto conto delle caratteristiche chimico-fisiche e della destinazione, individuerà il combustibile equivalente, ai sensi dell'art. 21 - commi 2 ovvero 5, penultimo periodo - del medesimo T.U.

Le stesse procedure dovranno essere attuate per i reflui di provenienza comunitaria o di importazione.

Resta inteso che, qualora i reflui avviati direttamente alla combustione, ove consentito dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria ed ecologica, siano costituiti da oli lubrificanti usati, si rende applicabile la norma di cui all'art. 62 comma 5, penultimo periodo dello stesso T.U.

Nel caso in cui venga richiesto che i reflui delle due tipologie in parola siano avviati ad una rilavorazione più complessa (ad esempio: topping in promiscuo con olio greggio di petrolio), tali reflui devono essere assoggettati al trattamento fiscale previsto per gli oli greggi di petrolio.

Resta confermata, inoltre, la possibilità di richiedere la termodistruzione, senza recupero di calore, dei residui in questione (tipologie A e B), il cui contenuto in idrocarburi non deve, quindi, essere assolta l'imposta.

Per ciò che concerne poi la circolazione dei prodotti di cui alle tipologie A e B, si fa presente che, come già precisato con la citata circolare n. 192/D, la stessa deve avvenire con la scorta della documentazione prevista per gli oli combustibili dalla quale deve risultare, tra l'altro, la natura e l'origine della merce, nonché il trattamento subito e la destinazione della medesima; mentre i reflui avviati direttamente alla combustione senza subire il processo di depurazione e/o il trattamento in questione devono essere scortati dal documento commerciale dal quale de-

ve, tra l'altro, risultare la percentuale di idrocarburi presente sulla quale è stata assolta l'imposta secondo l'aliquota prevista per il combustibile equivalente.

Per quanto riguarda, infine, il trasferimento dei prodotti ottenuti dalle operazioni di depurazione e di trattamento dagli impianti in cui dette operazioni sono state effettuate ad altri depositi commerciali, si confermano le disposizioni di cui alla richiamata circolare n. 289/D.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare, precisando che le stesse hanno carattere esclusivamente fiscale, ferma restando, pertanto, l'osservanza da parte degli operatori interessati delle norme che regolano gli aspetti ecologici, sanitari e di sicurezza. Ogni inconveniente che dovesse verificarsi nell'attuazione delle suindicate istruzioni sarà prontamente segnalato a questa direzione centrale per l'adozione delle conseguenti determinazioni.

Circolare MF n. 1/D del 4 gennaio 1999 - Produzione, commercializzazione, impiego e trattamento fiscale dei prodotti destinati ad essere aggiunti, come additivi, agli oli minerali, ivi compresi i lubrificanti e i bitumi.

Sono state prospettate perplessità circa il trattamento fiscale da applicare ai prodotti destinati ad essere aggiunti, come additivi, agli oli minerali sottoposti al regime delle accise armonizzate nonchè agli oli lubrificanti ed ai bitumi.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni. Si premette che per "additivo" s'intende una sostanza che, aggiunta agli oli minerali (ivi compresi gli oli lubrificanti ed i bitumi) in bassa percentuale (normalmente non superiore al 5%) per migliorarne le caratteristiche, non ne altera generalmente la voce di nomenclatura combinata (NC).

Le sostanze destinate ad essere aggiunte, come additivi, agli oli minerali sono generalmente classificate al codice NC 3811 e, quindi, rientrano tra i prodotti di cui all'art. 21, comma 2, lett. m), del testo unico sulle accise, approvato con D.L.vo 26 ottobre 95, n. 504, per i quali è previsto il regime della vigilanza fiscale. Non sono, invece, comprese fra i prodotti cosiddetti sensibili, di cui all'art. 21, comma 3, del medesimo T.U., per i quali si applicano le disposizioni relative ai controlli ed alla circolazione intracomunitaria.

Possono, inoltre, essere utilizzati come additivi taluni prodotti non classificabili al codice NC 3811, tra i quali, ad esempio, gli eteri etilterbutilico (ETBE) e metilterbutilico (MTBE), del codice NC 2909, o taluni prodotti del codice NC 3824.

Infine, gli additivi possono o non possono contenere oli minerali od oli lubrificanti (o bitumi). A seconda della loro costituzione e della destinazione dei prodotti cui sono aggiunti, gli additivi sono sottoposti ai diversi regimi fiscali di seguito illustrati.

A) **ADDITIVI PER OLI MINERALI** sottoposti ad accisa armonizzata.

A1) **Additivi del codice NC 3811**.

Possono avere i seguenti impieghi:

a) **usi sottoposti ad accisa** (in aggiunta a carburanti o combustibili). In tal caso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del T.U., la loro produzione è effettuata in regime di deposito fiscale, mentre la loro movimentazione è effettuata con DAA o con DAS (o, nei casi previsti, con la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti), a seconda che tale movimentazione avvenga in regime sospensivo o ad imposta assolta. L'additivo (ivi compresa la frazione di oli minerali eventualmente presente nello stesso) è sottoposto all'aliquota d'imposta prevista per l'olio mi-

nerale cui va ad addizionarsi.

Nell'ipotesi in cui l'additivo possa essere addizionato a varie specie di oli minerali, soggetti a diversa tassazione, è sottoposto all'aliquota di accisa prevista per il prodotto maggiormente tassato. Se l'additivo viene immesso in consumo ad accisa assolta, nel documento di accompagnamento dovrà risultare la destinazione dell'additivo e l'aliquota dell'accisa cui è stato assoggettato; il suo impiego rientra nella previsione dell'art. 22, comma 5, lettera c), del T.U. sulle accise.

b) **usi non sottoposti ad accisa**.

In tal caso gli additivi sono sottoposti al regime di cui al DM 17 maggio 1995, n. 322, anche per quanto concerne l'eventuale impiego degli oli minerali quali componenti degli additivi medesimi.

A2) **Additivi con codice NC diverso da 3811**.

Possono avere i seguenti impieghi:

a) **usi sottoposti ad accisa**.

In tal caso, sempre per effetto dell'art. 23, comma 1, del T.U., si segue la disciplina prevista alla lettera a) del precedente paragrafo A1. L'additivo è sottoposto ad accisa per l'intero quantitativo se destinato all'autotrazione, e per i soli quantitativi di prodotti tassabili ai sensi dell'art. 21 del T.U. se destinato ad uso di combustione.

b) **usi non sottoposti ad accisa**.

Nella fattispecie in esame gli additivi non sono soggetti ad alcun particolare regime fiscale, ferma restando l'applicazione del D.M. n. 322/95 in caso di impiego di oli minerali nella loro produzione. Sarà, comunque, cura dei fabbricanti e delle ditte fornitrici far risultare dalla documentazione commerciale posta in essere (e se lo ritengano, anche dalla etichettatura del prodotto condizionato) che trattasi di prodotto non sottoposto a tassazione, che non può essere utilizzato come additivo per oli minerali destinati alla carburazione (od anche, se contiene prodotti tassabili ai sensi dell'art. 21, del T.U, alla combustione), pena l'applicazione delle sanzioni di carattere penale previste dal T.U. (art. 40, comma 1, lett. c).

Relativamente agli additivi di cui ai precedenti paragrafi A1 ed A2, destinati ad usi non sottoposti ad accisa, si evidenzia che sull'eventuale contenuto in olio lubrificante va, comunque, corrisposta l'imposta di consumo; si evidenzia altresì che, per l'impiego in miscela con carburanti, l'aliquota da applicare è quella propria dei lubrificanti, ai sensi dell'art. 62, comma 3, T.U.

B) **ADDITIVI PER OLI LUBRIFICANTI**.

Possono distinguersi i seguenti casi:

B1) **additivi contenenti oli lubrificanti**, con l'eventuale aggiunta degli oli minerali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21 del T.U. In tal caso gli stabilimenti di produzione, identificati all'art. 2, comma 6, lett. b) del D.M. 17 settembre 1996, n. 557 (che equipara gli stessi alle fabbriche di oli lubrificanti), sono soggetti alla disciplina di cui allo stesso art. 2. Per l'eventuale impiego di oli minerali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21 del T.U., si applica anche la disciplina di cui al DM n. 322/95. Occorre precisare che, per quanto riguarda l'impiego per l'ottenimento degli additivi dei prodotti di cui all'art. 21, comma 1, T.U., in caso di miscelazioni si applicano le disposizioni previste al comma 4 del medesimo articolo.

B2) **additivi non contenenti oli lubrificanti**.

Possono presentarsi due casi:

a) **gli additivi sono del codice NC 3811**.

Si applica la disciplina di cui al DM n. 322/95.

b) **gli additivi non sono del codice NC 3811**.

Non sono soggetti ad alcuna particolare disciplina, a meno che, nella loro produzione, non siano impiegati oli minerali; in tal caso si applica la disciplina di cui al D.M. n. 322/95.

In tutti i casi di cui al paragrafo B, se l'additivazione è effettuata presso una fabbrica di oli lubrificanti od altro opificio assimilato gli esercenti dei suddetti impianti restano obbligati d'imposta per le miscele risultanti dalla predetta operazione; nessun obbligo d'imposta sorge, invece, se l'additivazione è effettuata su oli lubrificanti già immessi in consumo, considerato che sulla frazione di olio lubrificante contenuta nell'additivo è già stata assolta l'imposta.

La disciplina sopra illustrata vale, con gli opportuni adattamenti conseguenti alla diversa posizione fiscale, anche nel caso in cui gli additivi contengano bitumi o i succedanei degli oli lubrificanti di cui all'art. 62, comma 6, del T.U.

Infatti occorre tenere presente che:

- i bitumi non rientrano fra i prodotti di cui all'art. 21, comma 2, del T.U. e sono sottoposti ad imposta di consumo per qualsiasi uso, tranne che per quelli, esenti, previsti dall'art. 62, comma 7, del T.U. medesimo;

- gli oli minerali greggi e le miscele di alchilbenzoli sintetici rientrano fra i prodotti di cui all'art. 21, comma 2, del T.U., mentre gli estratti aromatici ed i polimeri poliolefinici sintetici non vi rientrano; tutti i suddetti prodotti, comunque, se non destinati alla lubrificazione meccanica od alla carburazione o combustione, ricadono sotto la disciplina del D.M. n. 322/95.

Da quanto sopra esposto si evince l'importanza della cognizione della composizione e della destinazione degli additivi da addizionare agli oli minerali od ai lubrificanti, sia per stabilire il corretto trattamento fiscale sia per poter esercitare i necessari controlli nello specifico settore, sulla quale si richiama l'attenzione degli Uffici.

In particolare, la destinazione deve risultare, in caso di importazione, dalla dichiarazione doganale, mentre, nel caso di prodotti provenienti da Paesi comunitari, se non risulta dalla documentazione di accompagnamento, dovrà essere indicata dalla ditta ricevente mediante apposita preventiva dichiarazione da presentare "una tantum" al competente UTF. Per i prodotti di fabbricazione nazionale, la destinazione dovrà sempre risultare dalla documentazione di accompagnamento.

Si prega di attenersi alle istruzioni sopraindicate, non mancando di segnalare eventuali problemi che si dovessero presentare nella pratica attuazione delle stesse.

Circolare MF n. 191/D del 21 settembre 1999

Regime fiscale degli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero Art. 21, comma 5, T.U. approvato con decreto legislativo 26.10.1995, n. 504.

Con la circolare n. 34/D del 9 febbraio 1996, prot. n. 650.96-1*,* sono state impartite istruzioni in merito all'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 21, comma 5, del T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, che* prevede la stessa aliquota di accisa degli oli combustibili densi per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero destinati ad essere utilizzati come combustibili.

L'Allegato 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ha introdotto una differenziazione delle aliquote di accisa sull'olio combustibile, ad alto e basso tenore di zolfo, a seconda che sia impiegato per riscaldamento o per uso industriale, che per l'anno 1999 sono state fissate, in attuazione di quanto di-

sposto con l'art. 8, comma 5, della menzionata legge n. 448/98, con Dpcm 15 gennaio 1999 a partire dal 16.1.1999.

In proposito, occorre precisare che, con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 dei 25.11.1995, è stata dettata la disciplina sulle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione che prevede, tra l'altro, la possibilità di impiegare olio combustibile, avente determinate caratteristiche merceologiche, con tenore di zolfo fino ai limiti del 4%, 3%, 1 % e 0,3% in peso, a secondo dei tipo di impianto utilizzatore.

La normativa fiscale che, ai fini dell'accertamento e del conseguente trattamento tributario dei prodotti soggetti ad accisa, fa riferimento alla tariffa doganale dell'Unione europea, nonché ai relativi capitoli e codici della nomenciatura combinata delle merci (NC), non prende in considerazione le caratteristiche merceologiche indicate nella citata normativa ecologica, ma si limita a definire a **basso tenore di zolfo** (Btz) l'olio combustibile con tenore di zolfo inferiore o uguale all'1% in peso e, conseguentemente, **ad alto tenore di zolfo** (Atz) l'olio combustibile con tenore di zolfo superiore a detta percentuale (si vedano l'art. 3, comma 1, del TU. Accise approvato con decreto leg.vo n. 504/95,, nonché il combinato disposto dell'art. 17, comma 1, lett. c/1 dei D.L. n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93, e dell'Allegato I del citato T.U. accise).

Seguendo, quindi, la disciplina di carattere ecologico, non sembra che vi siano incertezze circa il trattamento fiscale da riservare all'olio combustibile, in quanto il prodotto con tenore di zolfo entro i limiti dell'1% (fino allo 0,3% o all'1% previsti dalla normativa ambientale), rientra nella definizione Btz, con aliquote di accisa più basse rispetto a quelle relative al prodotto con tenore di zolfo superiore all'1% (fino al 3% o 4% prescritti dalla richiamata normativa antinquinamento).

Ciò premesso, a seguito dell'intervenuta variazione dei regime fiscale degli oli combustibili, è stata prospettata l'esigenza di adeguare le istruzioni diramate con la citata circolare n. 34/D per l'applicazione dei trattamento fiscale delle miscele e residui oleosi di recupero.

Al riguardo, si fa presente, ad integrazione di quanto già comunicato in merito agli adempimenti da osservare, che l'istanza, già prevista da detta circolare, da inoltrare all'ufficio periferico competente, deve contenere espressa indicazione delle caratteristiche merceologiche (compreso il tenore di zolfo) e della destinazione (uso industriale o per riscaldamento) del **prodotto ottenuto dopo i trattamenti.**

L'accertamento della quantità di idrocarburi su cui deve essere riscossa l'accisa e la conseguente imposizione fiscale continueranno ad avvenire nella fase antecedente i trattamenti; tuttavia, attese le difficoltà tecniche connesse alla determinazione dei tenore di zolfo dei residuo da trattare, l'aliquota di accisa da applicare è determinata sulla base delle caratteristiche, della percentuale di zolfo e della destinazione dei prodotti che la ditta si impegna ad ottenere. A tale proposito, si ricorda che dall'esecuzione dei trattamenti non possono derivare prodotti con un carico di accisa maggiore di quello assolto (v. articolo 22, comma 5 lett. c, del T.U. accise).

Gli uffici tecnici di finanza territorialmente competenti procedono saltuariamente all'esecuzione di controlli atti a verificare la conformità dei prodotti ottenuti a quelli che la ditta si è impegnata a produrre ed in relazione ai quali ha assolto l'onere tributario.

Resta ferma l'osservanza da parte degli operatori interessati dalle vigenti norme di disciplina degli aspetti ecologici, sanitari e di sicurezza.

Circolare MF n. 214 prot. 5165/VI del 4 novembre 1999

Legge 23.12.98, n. 448. D.P.C.M. 15.1.99. Modalità di impiego degli oli combustibili per uso industriale.

Si forniscono chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione degli oli combustibili per uso industriale ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della disciplina fiscale.

Con il telescritto n. 167/99 del 15.1.99 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione delle nuove aliquote di accisa fissate dal D.P.C.M., di pari data, per l'olio combustibile. È sorta l'esigenza, segnalata anche dalle associazioni di categoria e dagli uffici periferici di questo Dipartimento, di introdurre una disciplina organica che delinei, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che regolamenterà la materia, i criteri generali per la commercializzazione e per l'impiego di olio combustibile: ciò allo scopo, tenuto conto dei differenti trattamenti tributari ora previsti per tale prodotto, di garantire una corretta ed uniforme applicazione del prelievo fiscale negli impieghi sottoposti ad accisa e nel contempo l'efficacia dei controlli nel particolare settore.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA PREVISTE PER L'OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE.

Per uso industriale dell'olio combustibile è da intendere l'utilizzazione del prodotto negli impianti o stabilimenti di produzione industriali o artigianali e, più specificamente, l'impiego nei processi di lavorazione eseguiti all'interno dei medesimi e comunque in operazioni funzionali o connesse al ciclo produttivo.

Si considera impiegato per uso industriale anche l'olio combustibile utilizzato negli impianti per il riscaldamento di ambienti, siano essi industriali o artigianali, e per la produzione di acqua calda per utenze (quali ad esempio mense, spogliatoi) asservite agli stabilimenti stessi. Ne restano, di contro, esclusi gli impieghi presso strutture non identificabili come impianti produttivi (quali, ad esempio, alberghi, ristoranti, ospedali, case di cura, piscine), gli uffici amministrativi, commerciali posti al di fuori degli stabilimenti di produzione e, in generale, tutti gli usi non riconducibili alle fattispecie sopra configurate.

In considerazione della stretta connessione a finalità produttive e del suo inserimento nel ciclo di produzione agricolo, è da considerare altresì come destinato ad uso industriale l'olio combustibile impiegato esclusivamente nel riscaldamento funzionale all'attività produttiva delle imprese agricole (ad esempio, serre per coltivazioni).

Al fine, poi, di una esatta applicazione delle aliquote di accisa previste per l'olio combustibile, come si desume dal combinato disposto dell'art. 17 - comma 1 - lettera c) del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, in legge n. 427/93 e dell'Allegato I annesso al T.U. approvato con D.Lgs n. 504/95, si precisa che per olio combustibile BTZ è da intendersi quello con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento. Conseguentemente, si considera olio combustibile ATZ quello con tenore di zolfo superiore a detta percentuale.

2. MODALITÀ DI DETENZIONE DELL'OLIO COMBUSTIBILE AD IMPOSTA ASSOLTA.

Con il citato telescritto è stato consentito agli esercenti dei depositi commerciali di oli minerali lo stoccaggio promiscuo di olio combustibile assoggettato a differenti aliquote di accisa (uso industriale, uso riscaldamento) con la tenuta di separata contabilità. L'esigenza di untale

stoccaggio si verifica, di fatto, solo nel caso dell'olio combustibile BTZ destinato ai due predetti usi. Infatti la normativa in tema di inquinamento atmosferico, DPCM 2 ottobre 1995, cui la nuova tassazione sulle emissioni di anidride carbonica è connessa, consente l'utilizzo, tra i combustibili per usi civili, esclusivamente dell'olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso. Ne consegue che le condizioni per lo stoccaggio promiscuo ricorrono unicamente per tale qualità di olio combustibile (BTZ).

In tale evenienza i cali effettivi sono attribuiti ai due prodotti proporzionalmente ai rispettivi cali legali.

L'impresa che intende commercializzare olio combustibile per uso industriale invia apposita comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale ovvero dal rappresentante negoziale, all'UTF territorialmente competente sul deposito riportando i seguenti dati:

a) denominazione dell'impresa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, nonchè il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;

b) numero e capacità dei serbatoi, opportunamente identificati, ove è custodito l'olio combustibile per uso industriale, con indicazione delle tipologie di prodotto contenute in ciascuno di essi compresi quelli destinati allo stoccaggio promiscuo.

L'UTF provvede ad apportare gli eventuali aggiornamenti alla licenza di esercizio di cui all'art. 25, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Leg.vo n. 504/95.

L'esercente il deposito commerciale indica giornalmente nel registro di carico e scarico, tenuto ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Testo Unico sulle accise, distintamente per qualità e per destinazione d'uso, nella parte del carico, le quantità di olio combustibile introdotte con gli estremi del DAS e, nella parte dello scarico, i quantitativi di prodotto complessivamente estratti nella giornata con riferimento ai documenti di accompagnamento emessi.

Al suddetto registro sono allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al successivo paragrafo 4.

3. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA FORNITURA DELL'OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE AD UN DEPOSITO COMMERCIALE.

All'atto della fornitura dell'olio combustibile per uso industriale, l'esercente il deposito commerciale acquirente presenta al titolare del deposito fornitore, o ad un incaricato di quest'ultimo, copia della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'UTF. Per le successive forniture di prodotto il medesimo soggetto acquirente potrà fare espresso richiamo al documento già presentato.

Il titolare del deposito (fiscale, commerciale o contabile) fornitore comunica, ogni quadrimestre, all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto un prospetto riepilogativo in cui, per ciascuno dei depositi riforniti, sono indicate la qualità e la quantità di olio combustibile per uso industriale trasferita (denso, semifluido, fluido e fluidissimo, BTZ e ATZ).

4. ADEMPIMENTI DELL'UTILIZZATORE DI OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE.

All'atto dell'acquisto dell'olio combustibile per uso industriale, il soggetto utilizzatore presenta al titolare del deposito fornitore, o ad un incaricato di quest'ultimo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni, recante le indicazioni contenute nello schema allegato.

Per i successivi acquisti, l'utilizzatore potrà fare espresso richiamo alla dichiarazione di impiego in precedenza resa al medesimo fornitore. Eventuali variazioni di dati contenute nella

stessa sono comunicate con una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli utilizzatori, ancorchè non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, conservano per il tempo prescritto la documentazione di accompagnamento relativa ad ogni partita di prodotto ricevuta.

Il titolare del deposito fornitore, sia esso un deposito fiscale, un deposito commerciale o deposito contabile, comunica all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto, con cadenza quadrimestrale, l'elenco degli uitlizzatori con indicazione, per ogni cessione di olio combustibile, della qualità e quantità di prodotto venduta.

5. CONTROLLI.

L'attività di controllo nel settore della commercializzazion dell'olio combustibile per uso industriale dovrà essere orientata alla prevenzione di fenomeni di distrazione del prodotto, a seguito della intervenuta differenziazione delle aliquote di accisa allo stesso applicate dall'uso meno tassato (industriale) a quello maggiormente gravato da imposta (riscaldamento).

Le verifiche cui sottoporre gli impianti, indirizzate principalmente al riscontro della veridicità di quanto indicato nelle dichiarazioni di impiego di cui al paragrafo 4, rientrano nell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari che, per l'esercizio finanziario 1999, è stata inserita nella direttiva per l'azione amministrativa e per la gestione, attività che presuppone ovviamente anche la mutua collaborazione tra gli uffici periferici di questo Dipartimento.

6. CIRCOLAZIONE.

TRASFERIMENTO DELL'OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE AD ACCISA ASSOLTA.

La circolazione dell'olio combustibile per uso industriale avviene con scorta del DAS, compilato ed emesso nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del D.M. 25.3.96, n. 210, così come modificato dall'art. 7 de D.M. 16.5.97, n. 148, ovvero, per partite non superiori ai 1.000 Kg. destinate a depositi non soggetti a denuncia, con la scorta della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

Trattandosi nella fattispecie di olio combustibile per uso industriale i predetti documenti devono recare, oltre la tipologia (denso, semifluido, fluido e fluidissimo, BTZ e ATZ), anche la destinazione del prodotto a tale impiego.

Nel caso di trasferimento tra depositi commerciali si rende altresì applicabile la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 25 del D.Leg.vo 26.10.95, n. 504, tenendo presente che le comunicazioni ivi previste devono contenere le medesime indicazioni di cui sopra.

OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE PROVENIENTE DA UN PAESE COMUNITARIO.

L'olio combustibile per uso industriale acquistato in un Paese comunitario in regime sospensivo deve essere scortato dal documento di accompagnamento comunitario DAA, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 del Testo Unico sulle accise.

Al momento della immissione in consumo dell'olio combustibile nello Stato, dovrà essere assolta l'accisa e l'acquirente dovrà osservare quanto previsto al paragrafo 2.

OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE PROVENIENTE DA UN PAESE TERZO.

All'atto dell'importazione di olio combustibile proveniente da un paese terzo, se il prodotto

viene dichiarato per la immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 79 del Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario, esso deve essere scortato, verso il deposito fiscale di destinazione, dal documento di accompagnamento comunitario DAA emesso secondo le modalità di cui all'art. 24 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210.

Qualora il prodotto non fosse dichiarato per la immissione in libera pratica, si dovranno osservare le disposizioni previste, relativamente al transito esterno, per l'inoltro del prodotto verso il deposito doganale, scortato da uno dei documenti di cui all'art. 91, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del predetto Codice doganale.

In entrambe le ipotesi l'accisa gravante sull'olio combustibile dovrà essere assolta all'atto della immissione in consumo del prodotto e dovranno altresì essere osservate le disposizioni previste al citato paragrafo 2.

Si fa presente, infine, che i criteri contenuti nel paragrafo 1 e le disposizioni di cui al successivo paragrafo 4 trovano applicazione anche per gli idrocarburi, allorquando destinati ad uso industriale, ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero disciplinati, da ultimo, con circolare n. 191/D del 21.9.99. Analogamente a quanto previsto al paragrafo 6, la destinazione ad uso industriale, oltrechè la tipologia (ATZ o BTZ), devono risultare dai relativi documenti di circolazione.

Si prega di attenersi alle suindicate disposizioni, segnalando eventuali difficoltà che avessero a manifestarsi nella pratica attuazione delle medesime.

(1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

TESTO DELLA DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... residente in via ..... (Città) ..... (Pr.) ..... (c.a.p.) ..... consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 26 L. 4 gennaio 1968 n. 15) sotto la sua personale responsabilità, in ottemperanza alle prescrizioni della circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette n..... del....., prot. n. 5165.99
DICHIARA, in qualità di rappresentante (legale o negoziale) dell'impresa sottoindicata, quanto segue:
Denominazione dell'impresa.....
Sede legale..... Codice fiscale o partita IVA n. .....
Attività produttiva esercitata per la quale viene consumato l'olio combustibile per uso industriale..... Località dell'impianto dove si svolge l'attività produttiva ..... Tipologia dell'olio combustibile destinato all'uso industriale.....

Luogo e data ..... Firma del dichiarante .....

(1) L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata anche dal rappresentante legale dell'impresa fornitrice o da un suo incaricato.

Nota MF Prot. 6274 del 13 novembre 2002

Circolazione dei coloranti per prodotti petroliferi.

Da parte di alcune Associazioni di categoria ed operatori nel settore dell'industria chimica sono state segnalate difficoltà riscontrate all'atto della commercializzazione dei coloranti per oli minerali, causate dalla disuniformità in ordine all'utilizzo dei relativi documenti di accompagnamento delle predette miscele, classificate alla voce 3204 NC, destinate ad essere aggiunte ai prodotti petroliferi per la loro immissione in consumo.

Al riguardo, visti gli esiti di un monitoraggio effettuato direttamente presso alcune raffinerie e fabbricanti dei cennati prodotti dal quale è effettivamente scaturito l'uso di modelli diversi per lo stesso titolo (DAA, DAS, XAB, D.D.T.), al fine di definire una volta per tutte le problematiche unificando le procedure di circolazione dei coloranti in questione, è stata ravvisata la necessità di discutere la questione in apposito tavolo di lavoro, a tempi strettissimi, con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Ad ogni modo, nelle more del riordino della materia e della conseguente emanazione delle relative istruzioni, al fine di non interrompere i normali flussi commerciali ed evitare possibili rilievi anche sotto il profilo antitrust, e considerato che: le miscele di che trattasi, per la loro natura e classifica doganale, al momento del trasporto non sono prodotti soggetti ad accisa; esse, al limite, lo diventano solo all'atto della miscelazione con prodotti in sospensione, ai sensi di quanto disposto all'art.21, comma 5, del TUA 504/95; i coloranti in questione, una volta presi in carico sui registri, vengono impiegati direttamente dagli esercenti ma comunque in impianti ben noti alla Amministrazione e da quest'ultima assoggettati alle rituali verifiche e controlli in materia di accise secondo le disposizioni del vigente TUA; si consente che per la circolazione dei ripetuti coloranti possano essere utilizzate, in via minimale, la fattura e/o il documento di trasporto (D.D.T.), con le cautele e la vigilanza secondo le procedure in atto.

Circolare AD n. 53/D prot. n. 507 del 1 ottobre 2004

Disposizioni di attuazione del regolamento n. 96 del 20/02/2004, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 18 aprile 2004, recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Istruzioni operative.

Il documento prevede un'accisa agevolata per i seguenti prodotti:

- Bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;

- Etere etilterbutilitico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola;

- Additivi e riformulati, prodotti da biomasse utilizzati come additivi per le benzine e per il gasolio, escluso il biodiesel, impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali.

Viene, inoltre, stabilito che gli operatori comunitari titolari di impianti di produzione e di miscelazione dei suddetti prodotti, che vorranno partecipare ***per l'anno 2004*** *all'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota ridotta, dovranno inviare* ***apposita istanza*** *all'Agenzia delle Dogane - Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti ed in copia all'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali, Accise e Laboratori Chimici,* ***entro il 10 ottobre 2004.***

Con l'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata introdotta un'accisa

agevolata per l'impiego dei seguenti prodotti:

- bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola;
- additivi e riformulati, prodotti da biomasse utilizzati come additivi per le benzine e per il gasolio, escluso il biodiesel, impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali.

Secondo quanto sancito dal successivo comma 6-ter, le aliquote ridotte previste a favore dei precitati prodotti sono applicate nell'ambito di un progetto sperimentale di durata triennale, nel limite massimo di spesa annua pari ad euro 15.493.706,97 (già 30 miliardi di lire) ripartito tra i diversi prodotti aventi titolo all'agevolazione.

Con regolamento adottato con decreto interministeriale n. 96 del 20 febbraio 2004, è stata data attuazione alla suddetta disposizione e, all'articolo 3, comma 1, è stata precisata la ripartizione della spesa predetta nelle seguenti quote:

a) bioetanolo di origine agricola: euro 581.014,00;
b) ETBE, derivato da alcole di origine agricola: euro 11.039.264,47;
c) additivi prodotti da biomasse:
1. per benzine senza piombo: euro 322.786,00;
2. per gasolio, escluso il biodiesel: euro 322.786,00;
d) riformulati prodotti da biomasse:
1. per benzine senza piombo: euro 322.786,00;
2. per gasolio, escluso il biodiesel: euro 322.786,00.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso relativo all'avvenuta notifica di disposizioni tecniche concernenti il regolamento medesimo, con circolare n. 45/D del 13 agosto 2004, indirizzata alle Direzioni Regionali e pubblicata sul sito di quest'Agenzia, sono stati già illustrati i contenuti e le disposizioni del predetto regolamento.

Sulla base delle disposizioni finora citate, gli operatori comunitari titolari di impianti di produzione e di miscelazione dei suddetti prodotti, che vorranno partecipare per l'anno 2004 all'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota ridotta, entro il limite massimo annuale di spesa ripartito secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, dovranno inviare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti ed in copia all'Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali, Accise e Laboratori Chimici.

A scioglimento della riserva di cui all'ultimo capoverso della citata circolare n. 45, si forniscono ulteriori precisazioni concernenti i prodotti e le modalità operative da seguire.

I prodotti per i quali il beneficio potrà essere richiesto sono:

- il bioetanolo di origine agricola da destinare tal quale all'azionamento di motori o da aggiungere alle benzine per autotrazione nei limiti prescritti dalle vigenti norme;
- l'etere etilterbutilico (ETBE) cioè il prodotto di trasformazione del bioetanolo che dovrebbe andare ad integrare o sostituire l'attuale MTBE derivato da alcole metilico di origine sintetica – utilizzato come additivo per benzine per autotrazione;
- gli additivi ed i riformulati prodotti da biomasse da aggiungere alle benzine ed al gasolio per autotrazione.

Nel premettere che la concessione del beneficio è subordinata alla verifica dell'origine agricola del prodotto per il bioetanolo e per l'ETBE ed alla provenienza da biomasse per gli additivi e riformulati, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni dell'articolo 3, commi 3, 4 e 7, del Regolamento, concernenti i dati da indicare nella domanda e la documentazione da allegare.

Tale documentazione consiste nella dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformità del prodotto oggetto dell'istanza di agevolazione alle caratteristiche tecniche

di cui agli allegati 2 e 5 al regolamento, nonché nella valutazione dell'idoneità del prodotto ad abbattere i principali agenti dinamici secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi 4 e 5, del Regolamento.

Questa struttura procederà all'assegnazione delle quote spettanti secondo i criteri dell'articolo 4 del regolamento predetto.

Con riferimento all'articolo 5 del regolamento, si richiama l'importanza sulle previsioni del comma 1, secondo cui gli impianti di produzione e di miscelazione dei prodotti contemplati nella norma agevolativa, siti nel territorio dell'Unione europea, devono operare in regime di deposito fiscale.

Inoltre, in base a quanto stabilito nel medesimo articolo 5, comma 2, i prodotti accertati presso gli impianti di produzione e destinati ad essere impiegati tal quali, in miscela con benzina senza piombo o in miscela con gasolio, sono soggetti alla relativa aliquota di accisa nella misura intera. Gli stessi, rientranti nei rispettivi limiti di ripartizione dell'importo stanziato e per i quali si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta dovranno essere accertati per quantità e qualità dall'ufficio tecnico di finanza od ove istituito dall'ufficio delle dogane (d'ora innanzi "ufficio finanziario") territorialmente competente.

Il beneficio è concesso con il sistema del credito d'imposta, pertanto, gli uffici finanziari determinano, con cadenza mensile, il credito d'imposta spettante al produttore risultante dagli accertamenti precitati procedendo all'accredito secondo le modalità stabilite dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689; per tale credito può essere richiesta la procedura prevista dall'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto, che consente di trasferire il beneficio ad altro soggetto.

Sui quantitativi di bioetanolo di origine agricola e l'ETBE, impiegati tal quali ovvero aggiunti al carburante, il credito d'imposta riconosciuto al produttore è pari alla differenza tra la predetta aliquota intera e quella ridotta di cui all'articolo 21, comma 6-bis del testo unico accise; per gli additivi ed i riformulati, il relativo credito d'imposta è riconosciuto relativamente alla sola quota di prodotto effettivamente derivante da biomasse; per la trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1.

La verifica, ai fini fiscali, dei requisiti tecnici dei prodotti ammessi al progetto sperimentale è curata da quest'Agenzia con le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento. L'attività in questione è finalizzata a verificare la conformità dei prodotti ai parametri di cui agli allegati al regolamento n. 2 (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola), n. 5 (miscele) e n. 6 (etanolo, ETBE, additivi e riformulati da biomasse).

I prodotti di cui sopra saranno accertati tramite "marce controllate" con prelievo di campioni ed invio degli stessi presso l'Ufficio coordinamento dell'attività di analisi dell'Area Centrale Verifiche e Controlli, Tributi doganali e Accise, Laboratori Chimici.

Per le miscele, di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento le analisi possono essere eseguite anche presso i laboratori chimici regionali di quest'Agenzia.

L'operatore ha la facoltà di richiedere la eventuale revisione di analisi, nel cui caso, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I controlli di analisi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del regolamento ad eccezione di quelli sulle miscele, dovranno essere effettuati sempre preliminarmente all'avvio del ciclo produttivo e successivamente sulla base di apposita programmazione.

Si ricorda che l'idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici con riferimento all'intero ciclo di vita per il bioetanolo di origine agricola e per l'ETBE derivato da alcole di origine agricola è stabilita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali con apposito provvedimento interdirettoriale (articolo

2, comma 4, ed allegato 3 del regolamento); per gli additivi ed i riformulati prodotti da biomasse, la predetta idoneità è stabilita con provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (articolo 2 comma 5 ed allegato n. 4).

L'istanza per l'ammissione alla procedura selettiva è presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (n. C/203 dell'11 agosto 2004), anche per estratto del Regolamento in questione, ossia entro e non oltre il termine del 10 ottobre c.a.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 settembre 2004.

Si pregano le Direzioni Regionali di assicurare la massima diffusione della presente circolare e di dare tempestiva attuazione delle direttive in essa contenute, segnalando eventuali difficoltà che dovessero verificarsi dall'applicazione della stessa.

Comunicato Agenzia delle Dogane del 12 aprile 2005

UTILIZZO DELL'OLIO DI COLZA IN SOSTITUZIONE DEL GASOLIO DA AUTOTRAZIONE

L'Agenzia delle Dogane informa che l'utilizzo di oli vegetali come quello di colza in autotrazione è sottoposto a pagamento dell'accisa.

Per cui, in base all'art. 21 del Decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo per accrescere il volume finale dei carburanti.

In base all'art. 40 del decreto sopra citato è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la **multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa**, non inferiore in ogni caso a € 7.500,00, chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o ad a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquota agevolata. Ne consegue che l'utilizzo di oli vegetali come l'olio di colza senza l'assolvimento dell'imposta è punito ai sensi dell'articolo di cui sopra.

Art. 21-bis [1]

Disposizioni particolari per le emulsioni

❶ Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante:

a) fino al 31 dicembre 2009 euro 256,70 per mille litri;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: 245, 16 euro per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

❷ L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

❸ Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

Art. 22[1]

(Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione)

❶ Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

❷ Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.

❸ Più stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

❹ Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.

❸ Non si considera produzione di prodotti energetici:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

Articolo 22

[Artt. 18 e 19 D.L. n. 331/1993]

Fatto generatore dell'accisa e definizione di stabilimento di produzione

❶ Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche quando si vefificano i casi previsti dall'art. 21, commi 2, 5 e 6.

❷ Il consumo[2] di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione.

Per i consumi non connessi alla produzione di oli minerali e per la propulsione di veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

❸ Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti ad operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

[**nota complementare 4[3] del capitolo 27 della nomenclatura combinata**

- Per "*trattamento definito*", ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) la distillazione sotto vuoto
b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
c) il cracking
d) il reforming
e) l'estrazione mediante solventi selettivi
f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento dell'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite
g) la polimerizzazione
h) l'alchilazione
i) l'isomerizzazione
k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T)

---

[2] **Tx MF n. 151/VI del 10 marzo 1993: [...]** *1*. Per impiego oli minerali in consumi interni stabilimenti di produzione (artt. 18 e 19 DL in oggetto), comunicasi che nulla est innovato circa applicazione procedura prevista da circolare prot. n. 2838/XVIII del 6/8/1971, per i casi in essa contemplati. In particolare si potrà procedere at invio prodotti in sospensione di accisa con scorta bolletta di cauzione aut documento di accompagnamento comunitario da raffinerie at stabilimenti petrolchimici, provvedendo poi nell'ambito di questi ultimi, in caso di usi tassabili, alla riscossione di quanto dovuto, in sede di inventario quadrimestrale. […]

[3] **Dal 1° gennaio 2007 è divenuta la nota complementare n. 5**, ex Reg. Ce n. 1549/06 del 17 ottobre 2006.

l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 27.10

m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710.1971 a 2710.1999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, "hidrofinishing" o decolorazione)

n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30% o più a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710.1111 a 2710.1190 oppure da 2710.1911 a 2710.1929, sono passibili dei dazi doganali previsti [per le sottovoci 27101961 a 27101969][4] [nella versione originale: la sottovoce 2710.0079,] secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1971 a 2710.1999

p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 27129031 [**lettera aggiunta** con Reg CE n. 860/99 del 22 aprile 1999]

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.]

Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un **bilancio fiscale unico**[5]. [TX MF prot. 729/IV del 10.08.01 - … Per quanto riguarda infine l'ulteriore richiesta, avanzata dalla ditta, di ammissione al regime di **bilancio fiscale unico** presso i nuovi siti nei quali risulta insediata, si fa presente che in proposito dovranno provvedere, ricorrendone i presupposti, gli Uffici tecnici di finanza territorialmente competenti sui rispettivi impianti produttivi.]

❹ Non si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa.

---

[5] Secondo l'interpretazione ministeriale titolare del Bilancio fiscale unico deve normalmente essere, nel caso di imprese diverse che operano nell'ambito di uno stesso stabilimento, la ditta che ha maggior rilevanza fiscale in materia di accise.

❺ Non si considera produzione di oli minerali:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Osservazioni …

IMPIEGO DI GAS NATURALE/METANO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
CONSUMI INTERNI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE

L'impiego di gas naturale/metano per la produzione di energia elettrica è stato assoggettato ad accisa con l'entrata in vigore della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1999.

Per effetto di quanto previsto al 2° comma l'impiego negli stabilimenti di produzione di oli minerali (raffinerie e settori degli stabilimenti petrolchimici) anche per la produzione dell'energia elettrica per fini della produzione non è considerato fatto generatore d'accisa (chiarimento fornito anche con telex del 2 aprile 1998).

Per stabilimento di produzione si intende l'impianto o l'insieme degli impianti che producono oli minerali o li sottopongono ad un trattamento definito e quindi rientrano tra gli stessi le raffinerie e la parte di impianti denominati <<di raffineria>> degli stabilimenti petrolchimici.

In questi ultimi stabilimenti il consumo di gas naturale impiegato per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per la produzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni relativi ad impianti <<non di raffineria>> è assoggettato all'aliquota prevista per l'autoproduzione di energia elettrica.

Lo stesso trattamento è riservato agli altri oli minerali.

Normativa collegata…

Tx MF prot. n. 403/VII del 2 aprile 1998

Trattamento fiscale dei consumi interni degli stabilimenti di produzione

Con la nota a riscontro, di pari oggetto, codesta Società ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in materia di "fatto generatore di accisa" di cui all'art. 22, comma 2, del Testo Unico sulle accise, nel caso di consumi di oli minerali effettuati, sempre all'interno di uno stabilimento di produzione, da parte di un soggetto terzo.

Al riguardo, si comunica che, nel caso specifico, ai fini dell'esclusione dalla tassazione relativamente ai consumi interni, non rileva il fatto che essi siano effettuati dal titolare dello sta-

bilimento ovvero da un terzo, contrattualmente vincolato al citato titolare, bensì la sussistenza della duplice circostanza obiettiva che detti consumi siano finalizzati alla produzione di oli minerali ed avvengano all'interno del relativo stabilimento.

Rimane inteso, pertanto, che qualora il consumo di oli minerali sia connesso, a titolo di esempio, alla produzione di energia elettrica, la quota parte di olio minerale relativa alla produzione di energia eventualmente ceduta all'esterno dello stabilimento non potrà essere esclusa dal campo di applicazione dell'accisa.

Telescritto MF prot. 520/VII del 24 febbraio1999

Il consumo di coke di petrolio nell'ambito degli stabilimenti di produzione di oli minerali non è considerato fatto generatore di accisa ai sensi dell'art. 22 del TU accise.

Consumi interni degli stabilimenti di produzione di oli minerali - Trattamento fiscale coke di petrolio.

Con la nota […] ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale al quale assoggettare il **coke di petrolio** impiegato per i consumi interni degli stabilimenti di produzione di oli minerali.

Al riguardo, si premette che l'applicabilità dell'imposta sul consumo del coke di petrolio, istituita a decorrere dal 1° gennaio c.a. con l'art. 8, comma 7, della legge 23.12.1998, n. 448, è limitata all'impiego del medesimo negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24.11.1988; ne consegue che, qualora il coke di petrolio sia "ossidato" in qualsiasi dispositivo tecnico, al fine di utilizzare il calore così prodotto, deve essere assoggettato all'imposta di consumo nella misura di £ 1/kg, aumentata con decorrenza 16 gennaio u.s. a £ 6,824/kg per effetto del DPCM 15.1.1999.

Qualora, peraltro, l'impianto di combustione in questione sia inserito nell'ambito di uno stabilimento di produzione di oli minerali, così come definito dall'art. 22, comma 3, del Testo unico sulle accise approvato con D.L.vo 26.10.1995, n. 504, il consumo di coke di petrolio, semprechè, beninteso, avvenga ai fini stessi della produzione di oli minerali, può essere considerato fatto non generatore di accisa, intesa nella generica accezione di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso T.U., tenuto anche conto della classificazione dello stesso alle voci di nomenclatura combinata 2713 insieme ad altri residui degli oli di petrolio.

TX MF prot. 3374/VII del 29 luglio 1999

CONSUMI DI OLI MINERALI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE – STABILIMENTI PETROLCHIMICI

Con il Tx prot. 3374/VII del 29 luglio 1999 la Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi ha stabilito il regime fiscale da attribuire agli oli minerali consumati negli stabilimenti di produzione ed in particolare negli stabilimenti petrolchimici.

Sono state prospettate da parte di alcuni Uffici periferici nonché di associazioni di categoria, numerose perplessità in ordine all'applicazione della normativa scaturita dal recepimento del processo di armonizzazione comunitaria delle accise, per quanto attiene i consumi di oli

minerali all'interno degli stabilimenti di produzione dei medesimi. […] In sostanza, il consumo di oli minerali non viene considerato fatto generatore di accisa quando esso avviene, per fini della produzione, all'interno di uno stabilimento di produzione sempre di oli minerali, intendendo come tale uno stabilimento nel quale gli oli minerali vengono fabbricati oppure sottoposti ad operazioni rientranti tra i cosiddetti "trattamenti definiti", elencati nella nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Le perplessità sollevate riguardano soprattutto l'applicazione della citata normativa **nel caso degli stabilimenti petrolchimici**, atteso che il legislatore nazionale, avvalendosi, al comma 4 dell'art. 22, della facoltà che il legislatore comunitario, con il paragrafo 2 dell'art. 5 [direttiva 92/81/CEE], ha attribuito ai singoli Paesi membri, non ha considerato stabilimenti di produzione, ai fini del riconoscimento di "fatto non generatore di accisa", quelli nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa.

Ora, se è vero che normalmente negli stabilimenti petrolchimici non si ottengono oli minerali di cui al comma 1 dell'art. 21, e solo raramente, e comunque quali eventuali scarti di lavorazione, oli minerali di cui al successivo comma 2, è altrettanto vero che, di norma, in detti stabilimenti vengono effettuate, tra l'altro, operazioni di "trattamento definito" di prodotti del suddetto art. 21, comma 2 (per esempio alchilazioni, polimerizzazioni ecc.), eventualmente alternate, od integrate, ad altre operazioni non rientranti tra i trattamenti definiti: ne consegue che se, da un lato, in base al comma 4 dell'art. 22, il consumo dovrebbe essere considerato "fatto generatore", dall'altro, in base al comma 3, primo periodo, dello stesso art. 22, lo stabilimento può anche essere considerato, totalmente o parzialmente in ragione della presenza esclusiva o meno di impianti di trattamento definito, come stabilimento di produzione, e quindi **si è dell'avviso che i consumi di oli minerali relativi ai trattamenti, che possono anche costituire solamente una quota parte del consumo globale, possano non essere considerati come fatto generatore di accisa.**

In definitiva, si è portati a concludere che il legislatore abbia voluto considerare separatamente i contenuti dei citati commi 3 e 4 dell'art. 22, e non in maniera che l'uno debba necessariamente escludere l'altro e, in particolare, che il successivo comma debba escludere il precedente. Ad avvalorare questa tesi soccorre anche il fatto che il comma 4 si riferisce alla fabbricazione, e cioè solamente ad una delle due fattispecie, alternative, elencate al comma 3 per identificare gli stabilimenti di produzione. D'altra parte, deve anche considerarsi che il non assoggettamento degli oli minerali ad accisa, "pro-quota", in ragione dell'assoggettamento a trattamento definito rispetto a tutto il complesso, è un orientamento attuato da diversi Paesi membri UE.

Rimane atteso che la quota parte del consumo globale di oli minerali, sicuramente attribuibile ad operazioni che non rientrino tra i trattamenti e che non avvengano nell'ambito di una catena produttiva complessa comprendente anche detti trattamenti, andrà assoggettata a tassazione, secondo parametri percentuali basati sui dati di produzione accertati direttamente in fabbrica, come indicato, nell'ambito della previgente normativa, nella circolare n° 14 dell'11 gennaio 1967, prot. n. 4064/XII, che si richiama per quanto applicabile.

Nota MF prot. n. 645 del 6 marzo 2003

Consumi di oli minerali all'interno degli stabilimenti di produzione e degli stabilimenti petrolchimici.

Viene segnalata, nell'ambito dei controlli effettuati, qualche applicazione del regime fiscale

concernente i consumi di oli minerali all'interno delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici non conforme alle direttive fin qui impartite da questa Amministrazione. In modo particolare, i dubbi riguardano la redazione del bilancio fiscale unico e l'assoggettamento ad accisa degli oli minerali utilizzati negli stabilimenti petrolchimici nei quali si verifica la fabbricazione esclusiva degli oli minerali di cui all'art. 21, comma 2, del T.U.A., unitamente alla produzione di sostanze diverse dagli stessi oli minerali.

In relazione a quanto sopra, si devono ribadire le argomentazioni sostenute nel telescritto prot. n. 3374/VII del 29/7/1999. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 22 del T.U.A., si evince, infatti, in modo inequivocabile, che la qualifica di stabilimento di produzione può venir meno unicamente nel caso di impianto che fabbrichi solo oli minerali non soggetti ad accisa, escludendo, quindi, l'ipotesi di stabilimenti nei quali gli oli minerali sono sottoposti ad operazioni rientranti fra i cosiddetti "trattamenti definiti".

L'art. 22, comma 3, in effetti, nel recepire l'omologo art. 5, paragrafo 1, della direttiva 92/81/CEE, individua come impianti di produzione due tipologie ben distinte di stabilimenti:

a) stabilimenti di fabbricazione;

b) stabilimenti in cui gli oli minerali sono sottoposti a "trattamenti definiti" ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo, attuativo della facoltà concessa dall'art. 5, paragrafo 2, della sopra citata direttiva 92/81, nel porre la condizione della presenza, benché minima, di oli minerali tassati nella produzione di uno stabilimento perché, relativamente a quest'ultimo, possa essere applicabile il favorevole trattamento fiscale dei consumi, fa riferimento solo alla prima tipologia di impianti. Da ciò si deve desumere che, per ciò che concerne gli stabilimenti sub b), per poter considerare un impianto come agevolabile ai sensi del citato articolo 22, comma 2, non ha rilevanza la fiscalità gravante sul prodotto finito ma solo la metodologia di lavorazione degli oli minerali.

Tali argomentazioni sono, peraltro, validamente supportate dalle posizioni espresse in sede comunitaria dalla Commissione UE e dagli altri Paesi membri. In modo particolare, se, da un lato, quasi tutti gli Stati dell'Unione hanno previsto, per quanto riguarda gli impianti petrolchimici, la concessione dell'agevolazione per gli oli minerali utilizzati, indipendentemente dalla posizione fiscale del prodotto finito, purché almeno una quota parte della produzione sia costituita da oli minerali, dall'altro, la Commissione ha riconosciuto agli Stati membri l'autonomia nel valutare le modalità di applicazione della facoltà concessa dalla direttiva.

In considerazione di quanto sopra, si ribadisce, pertanto, che il consumo di oli minerali all'interno di raffinerie o stabilimenti petrolchimici non deve essere considerato un fatto generatore d'accisa se effettuato nell'ambito:

a) della fabbricazione di oli minerali soggetti ad accisa ;

b) di operazioni rientranti tra i cosiddetti "trattamenti definiti";

c) di una catena produttiva complessa in cui gli oli minerali sono utilizzati in processi intermedi (ivi compresa la produzione di elettricità) finalizzati ad operazioni rientranti tra i "trattamenti definiti" o alla fabbricazione di oli minerali soggetti ad accisa

Rimane inteso che la quota parte dei consumi di oli minerali non rientrante in una delle fattispecie sopra indicate sarà sottoposta a tassazione secondo i parametri indicati nel citato telescritto prot. n. 3374.

Si sottolinea, infine, che, tenuto conto dei principi precedentemente espressi e dello spirito di semplificazione procedurale insito nella stessa disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 22, la redazione di un bilancio fiscale unico deve essere consentita anche per quegli stabilimenti che attuano procedimenti industriali nel cui complesso sono inseriti processi intermedi che, di per sé, non danno luogo a produzione di oli minerali (ad es. energia elettrica, prodotti semilavorati, materie prime necessarie per l'ulteriore ciclo di lavorazione).

Art. 22-*bis*[1]

[dal 1.1.2008 verranno inserite delle modifiche a questo articolo – cfr. l'art. 1, comma 372[2] della legge 296/2006 - legge finanziaria per l'anno 2007]

(Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa).

❶ Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

❷ Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o

[1] **Articolo inserito** dal 1.1.2007 ai sensi dell'art. 1, comma 371 della legge 296/2006 (finanziaria 2007)
[2] Legge 296/06 (art. 1, comma 373): L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

❸ Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

❹ A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

❺ Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, **a partire dal 1° gennaio 2007**, **l'aliquota di accisa** ridotta relativa all'etere etilterbutilico **(ETBE),** derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri.

Art. 23

[Artt. 5 e 27 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 4, comma 5, D.L. n. 331/1993]

Depositi fiscali di prodotti energetici [oli minerali]

❶ Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici[1].

[Nella versione valida fino al 31 maggio 2007: "Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 1, 2, 5 e 6. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata[2] per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto."]

❷ Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli prodotti energetici [oli minerali], l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

❸ Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza.

❹ Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6.

❺ La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione degli prodotti energetici [oli minerali] viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sugli prodotti energetici [oli minerali] per le quali è stabilita la pena della reclusione.

---

[1] Periodo così sostituito dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

[2] **Circolare MF n. 49/D, prot. 290.01 del 25 ottobre 2001**: […] tenendo presente che per l'istituzione dei depositi fiscali sarà seguita la procedura di cui al telescritto dell'ex Dipartimento delle dogane e II.II. n. 9500561/II del 5.4.1995 [**Telescritto MF prot. 9500561 del 5 aprile 1995** - Rilascio autorizzazione all'istituzione di depositi fiscali di prodotti petroliferi: "Sul supplemento… è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Finanze 19.10.1994, n. 678 con il quale è stato emanato il <<Regolamento di attuazione…>> […]. Pertanto, a parziale modifica delle istruzioni dettate con telescritto n. 240 del 3.7.1993, si fa presente che le ditte interessate ad ottenere l'autorizzazione in parola dovranno inviare apposita istanza direttamente a questo Ministero - Dipartimento delle Dogane e delle II.II. […] trasmettendone contestualmente copia al competente ufficio finanziario (UTF o Circoscrizione Doganale). A sua volta, quest'ultimo provvederà a trasmetterla con il proprio parere alla competente Direzione Compartimentale, che accertata l'idoneità dell'istruttoria e valutata la richiesta anche sotto l'aspetto dell'organizzazione dei servizi comunicherà il proprio avviso al riguardo a questo Ministero, per le conseguenti determinazioni. Tale parere dovrà essere fornito entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza al competente UTF o Circoscrizione Doganale. […]".

Normativa collegata…

Telex MF prot. n. 1759 del 29 marzo 2002

Autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale per i depositi ad uso commerciale di oli minerali. Criteri e principi generali.

Com'è noto l'art. 23, comma 1, del testo Unico approvato con D.L.vo 26.10.1995, n. 504, prevede la facoltà in capo all'Amministrazione finanziaria, di rilasciare l'autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di oli minerali. […]

A tal fine, si forniscono di seguito alcuni criteri e principi direttivi la cui applicazione è necessaria per l'instaurazione di un corretto rapporto fiduciario tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori economici, insito nel riconoscimento della figura di depositario autorizzato, così come del resto definita dalle norme comunitarie in materia.

a) Criteri soggettivi […]
b) Criteri oggettivi […]

[…]

Art. 24

[Art. 20 D.L. n. 331/1993]

Impieghi agevolati

❶ Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli prodotti energetici [oli minerali] destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

❷ Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

Art. 24-bis[1]

(Denaturazione dei prodotti energetici)

❶ Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

❷ Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.

[1] Articolo inserito dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

Art. 25

[Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L n. 745/1970 (*) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161]

Deposito e circolazione di prodotti energetici [oli minerali] assoggettati ad accisa[1]

❶ Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici [oli minerali] assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

❷ Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma l:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

❸ Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici [oli minerali] detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

❹ Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti[2]. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

❺ Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 [**RD 20.7.34, n. 1303** - *Art. 25*: La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante. Il concessionario può tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovrà ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti. Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi. In qualunque caso però tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario

(*) Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

[1] Si tratta, secondo l'interpretazione ministeriale, di prodotti per i quali è stata assolta l'accisa ad aliquota piena.

[2] Il divieto riguarda gli usi esenti ma non gli usi agevolati (esempio: gasolio per agricoltura).

del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.], la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

❻ Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici [oli minerali] denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli prodotti energetici [oli minerali] denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

❼ La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

❽ Gli prodotti energetici [oli minerali] assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12 [D.A.S. - Reg. CEE n. 3649/92]. Sono esclusi da tale obbligo gli prodotti energetici [oli minerali] trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

❾ Il trasferimento di prodotti energetici [oli minerali] assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.

Normativa collegata…

Telescritto n. 46/UCM del 29 gennaio 1996

Oggetto - Applicazione art. 25, comma 9, ed art. 62,comma 9. del testo unico sulle accise.

Con riferimento a quesiti qui formulati relativamente all'oggetto i si premette che tutte le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 837, che prevedevano il divieto di trasferimento dei prodotti petroliferi fra depositi commerciali e l'esclusione da tale divieto per i prodotti denaturati per usi agevolati, per i prodotti petroliferi provenienti da depositi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di condizionamento nonché per i lubrificanti confezionati, sono ora abrogate e sostituite dalla disciplina di cui all'art. 25 comma 9 del testo unico che non prevede più tale divieto ma solo un obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne i vari prodotti sopraelencati, si precisa che:

A) non sono inclusi fra i depositi commerciali gli stoccaggi di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante né presso le autofficine o le concessionarie di autovetture;

B) devono intendersi esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione i trasferimenti di prodotti agevolati per l'agricoltura fra i depositi per la vendita all'ingrosso e quelli per la vendita al dettaglio, dal momento che i primi hanno come attività istituzionale, riconosciuta dal D.M. 6 agosto 1963, tuttora vigente, proprio il rifornimento dei depositi al dettaglio e che i trasferimenti medesimi sono soggetti a preventivo nulla osta dell'UTF;

C) non sono previste eccezioni alla disciplina di cui all'art. 25, comma 9, per quanto concerne i trasferimenti dagli opifici di additivazione, miscelazione o confezionamento ad altri depositi commerciali. Si rammenta, comunque, con particolare riferimento ai venditori di canistri di cherosene, che non rientrano fra i depositi commerciali gli esercizi di vendita che detengono quantitativi di minerali complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi.

Circolare MF n. 33/D, del 9 febbraio 1996

Applicazione art. 25 testo unico accise. Deposito e circolazione GPL.

Sono state qui prospettate questioni connesse all'applicazione della normativa in oggetto, in particolare, nel settore della commercializzazione del GPL per uso combustibile, che verrebbe effettuata prevalentemente, per quanto riguarda il trasferimento del prodotto sia, in bombole, ai distributori, sia, sfuso, agli utilizzatori attrezzati con piccoli serbatoi, con il sistema della tentata vendita.

Al riguardo si precisa quanto segue:

A) gli esercenti la vendita al minuto di GPL (intendendosi per tali coloro che riforniscono di prodotto, sia in bombole sia sfuso, soltanto ad utilizzatori non soggetti alla denuncia di deposito) che detengono quantitativi non superiori ai 500 kg, non sono soggetti ad alcun adempimento fiscale; se il quantitativo detenuto è superiore al suddetto limite, sono esonerati dalla denuncia di deposito e dalla tenuta del registro di carico e scarico ma devono dare comunicazione di attività all'UTF e, in caso di ricezione di partite di entità superiore ai 1.000 chilogrammi,

conservare il documento di accompagnamento di cui all'art. 12 del testo unico (che è attualmente, fino all'emanazione delle norme regolamentari previste dall'art. 67, comma 1, del testo unico, il certificato di provenienza mod. H-ter 16) per il periodo di un anno, alla stregua di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 del DL 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. Tale disposizione deve, infatti, ritenersi vigente, verificandosi la medesima ipotesi normativa, fino all'emanazione delle sopracitate norme regolamentari di cui all'art. 67, comma 1, del testo unico. Il trasferimento di GPL, per qualsiasi quantitativo, da tali esercizi agli utilizzatori non è soggetto all'emissione del suddetto documento di accompagnamento;

B) se i depositi commerciali (che, per quanto esposto alla precedente lettera A), possono definirsi "grossisti", in quanto riforniscono sia esercenti la vendita al minuto sia utilizzatori soggetti alla denuncia di deposito) effettuano anche la vendita al minuto, per il trasferimento del prodotto agli utilizzatori non soggetti alla denuncia deposito si applica la previsione di cui alla precedente lettera A), per cui i suddetti trasferimenti sana effettuati senza l'emissione del cennato documento di accompagnamento e per la loro contabilizzazione sul registro di carico e scarico viene fatto riferimento alla documentazione di natura commerciale;

C) non essendo gli esercizi di minuta vendita di cui alla lettera A) inquadrabili fra i depositi commerciali, non vi è obbligo di effettuazione delle comunicazioni preventive o successive di cui al comma 9 dell'articolo in oggetto, nel caso di ricezione di prodotto proveniente da depositi commerciali. Tali comunicazioni sono, invece, previste per i trasferimenti fra depositi commerciali, anche se della medesima Società e anche se trattasi di movimentazioni fra Società e concessionari. Infine, per la definizione stessa di esercizio di minuta vendita, come riportata nella precedente lettera A), non possono essere effettuati trasferimenti fra i suddetti esercizi;

[D)[3] gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi devono presentare denuncia e tenere il registro di carico e scarico; ne consegue che possano ricevere solo prodotto scartato dal documento di accompagnamento di cui alla lettera A), e, quindi, devono rifornirsi solo presso depositi fiscali o commerciali e non da esercenti la vendita al minuto;]

E) la tentata vendita di prodotto, da parte dei depositi commerciali, esclusivamente di partite che, per la loro entità e destinazione, non sono soggette alla scorta del certificato di provenienza, non è sottoposto ad alcun particolare adempimento fiscale. Per la tentata vendita, a mezzo autobotte munita di contatore volumetrico, di partite di prodotto sfuso per le quali è prevista la scorta del certificato di provenienza, da sole od insieme ad altre per le quali tale certificato non è previsto, verrà seguita una procedura simile a quella di cui all'art. 41 del DM 20 giugno 1970. In sostanza, sarà compilato un certificato di provenienza collettivo e tanti certificati "non scorta merce" per quante sono le presunte partite soggette a tale documento; nella "distinta", allegata al certificato cumulativo, saranno riportati anche i quantitativi via via scaricati senza emissione di certificato di provenienza, con l'indicazione dei destinatari. Oltre al quantitativo della merce da consegnare, nei casi in cui il destinatario non sia noto preventivamente, nel relativo certificato di provenienza "non scorta merce" saranno necessariamente omessi, in partenza, i sui dati identificativi. Procedura analoga verrà seguita in caso di trasferimento di prodotto in bombole;

---

[3] Lettera annullata, ex Tx MF prot. n. 25 del 16.01.1997.

F) La restituzione, al deposito commerciale mittente, di bombole difettose, piene di prodotto, è effettuata con la scorta di una dichiarazione dell'esercente l'impianto di minuta vendita, riportante il numero delle bombole, il quantitativo del prodotto ed il motivo della restituzione;

G) come per tutti gli altri oli minerali, è consentita l'istituzione, da parte di esercenti depositi commerciali, di depositi contabili anche presso depositi commerciali, con l'osservanza delle modalità di cui alla circolare n. 653, prot. n. 11587/XVIII del 16/10/70. Analoga autorizzazione puo' essere rilasciata anche agli esercenti di impianti di minuta vendita, che, in tal caso, non essendo previsto il registro di carico e scarico, sono tenuti a custodire, a corredo della contabilità aziendale, i certificati di provenienza emessi a scorta delle partite acquistate con la cennata procedura e la documentazione relativa alle singole partite esitate.

H) il rifornimento agli utilizzatori non soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico effettuato direttamente dalle aziende distributrici a mezzo di piccoli serbatoi, anche plurimi, generalmente di capacità singola non superiore ai 5 metri cubi, collegati agli utilizzatori medesimi mediante tubazioni fisse, con fatturazione del prodotto dopo la lettura dei contatori installati sulle suddette tubazioni, si configura, fiscalmente, come un sistema per la vendita al minuto facente capo all'impianto della azienda distributrice, presso il quale vengono tenute le contabilizzazioni previste dalle norme in materia. Di tali serbatoi, cosiddetti "satelliti", dovrà, comunque, essere fatta menzione nella denuncia di deposito o nella comunicazione di attività dell'impianto "madre". Qualora i suddetti serbatoi siano, invece, eserciti da una ditta diversa dall'azienda distributrice, vengono a configurarsi come esercizi per la vendita al minuto;

G) per quanto concerne gli "impianti centralizzati" per uso industriale aventi titolo all'agevolazione di cui al punto 15 della tabella A allegata al testo unico, fino all'emanazione dei decreti di applicazione del testo unico medesimo, la loro identificazione continuerà ad essere effettuata secondo i criteri di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Qualora i suddetti impianti fossero alimentati, a mezza tubazione, da una rete di distribuzione di prodotto ad imposta assolta, i loro esercenti potranno chiedere la restituzione dell'imposta previa autorizzazione rilasciata dal competente UTF a seguito di denuncia d'impianto e susseguente verifica, sulla base delle fatture emesse dalla Società fornitrice in relazione alle letture dei contatori installati.

Come già chiarito alla pagina 25 della circolare n. 299/D, prot. n. 450/UDC-CM del 16/11/95, fermo restando il termine di 60 giorni dal 14/12/95 (di cui all'art. 68, comma 3, del testo unico) per l'effettuazione della denuncia di deposito per uso commerciale o privato ai fini del rilascio della licenza di esercizio, l'espletamento delle nuove incombenze previste dal testo unico (istituzione del registro di carico e scarico, effettuazione della comunicazione di attività da parte degli esercenti la minuta vendita, inizia dell'emissione dei documenti fiscali di accompagnamento) deve avvenire entro il periodo di 180 giorni dalla suddetta data del 14 dicembre. Pertanto, fino alla scadenza di tale periodo, nulla è cambiato rispetto alla situazione preesistente; non dovranno quindi, in particolare, essere osservati gli obblighi e le limitazioni di cui alla lettere C) e D).

Circolare del 23 maggio1996 n. 134

Registro di carico e scarico relativo al GPL per uso combustione ad imposta assolta. Applicazione T.U. approvato con decreto legislativo 26.10.1995, n.504.

I depositi commerciali di imbombolamento GPL per uso combustione ad imposta assolta, gli impianti per uso privato, agricolo ed industriale degli stessi prodotti con capacità superiore a 25mc, sono sottoposti, tra l'altro, alla tenuta del registro di carico e scarico, nonché, per il trasferimento dei citati prodotti, al documento di accompagnamento "DAS". Si allegano alla circolare i modelli di registro di carico e scarico, analoghi a quelli già impiegati per gli altri oli minerali, con i necessari adattamenti, e si impartiscono le istruzioni per la tenuta dei suddetti registri, richiamando le disposizioni di cui al DM 13.8.57, in quanto applicabili.

Per effetto dell'art.25, comma 4, del TU. approvato con decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, i depositi commerciali e gli impianti di imbombolamento di GPL per uso combustione ad imposta assolta, nonché gli impianti per uso privato, agricolo e industriale degli stessi prodotti, aventi capacità superiore a 25 mc., sono sottoposti alla denuncia ed alla licenza fiscale di esercizio, nonché alla tenuta del registro di carico e scarico.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 25, comma 8, il trasferimento del prodotto agli impianti di imbombolamento ed ai depositi commerciali, e da questi agli esercenti la vendita al minuto, deve essere effettuato con la scorta del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 del T.U. che, a norma dell'art.9, comma 1, del D.M. 25.3.1996, n.210, è costituito dal "DAS" (nelle forme ivi previste alle lett. a e b), la cui emissione non è necessaria per i GPL trasferiti, in quantità non superiori a 1.000 kg., a depositi non soggetti a denuncia, nonché per quelli trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

Tali adempimenti sono obbligatori dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del citato T.U., come dispone l'art. 67, comma 8, del medesimo T.U., trattandosi di adempimenti non previsti dalla precedente legislazione.

Ciò premesso, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.67, comma 1, del T.U., si forniscono le seguenti istruzioni per la tenuta dei registri di carico e scarico nei casi sopraindicati.

I registri, conformi ai modelli allegati, analoghi a quelli già impiegati per gli altri oli minerali con i necessari adattamenti del caso specifico, devono, essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima dell'uso, alla vidimazione da parte del competente Ufficio tecnico di finanza.

La numerazione dei registri, sulla copertina, è progressiva e si esaurisce alla fine di ciascun esercizio finanziario. Essa trae origine da apposita "Rubrica", già in uso presso gli Uffici tecnici di finanza, per il cui utilizzo si rinvia a quanto stabilito dall'art.1 del D.M. 13.8.1957.

È consentito, inoltre, l'impiego di registri a fogli mobili, contenenti tutti gli elementi che figurano nei modelli allegati, predisposti per la scrittura con sistemi informatici, riconosciuti idonei dalla competente Direzione compartimentale.

Per la tenuta dei predetti registri si richiamano, infine, le disposizioni di cui al cennato D.M. e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni.

Allegati
Omissis

Telescritto MF prot. 4010 del 4 novembre 1996

Registri di carico e scarico di oli minerali assoggettati ad accisa.

L'obbligo della restituzione dei registri di carico e scarico di oli minerali all'Ufficio tecnico di Finanza, non è più compatibile con il nuovo assetto normativo e deve ritenersi non piu' applicabile.

Ne consegue che tali registri non devono essere più restituiti ai predetti uffici, ma custoditi dalle ditte esercenti gli impianti e i depositi obbligati alla loro tenuta per un periodo di tempo pari a quello previsto dall'art. 15 del testo unico delle accise, ai fini della prescrizione.

L'articolo 25 del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevede l'obbligo per gli esercenti impianti e depositi soggetti a denuncia e muniti di licenza fiscale di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

Questa disposizione sostituisce quella contenuta nell'articolo 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che prevedeva anche l'obbligo della restituzione dei registri di carico e scarico, appena esauriti, al competente Ufficio tecnico, per la rinnovazione.

Con il recepimento delle direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle accise sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni volte a responsabilizzare l'operatore sia nella gestione del deposito fiscale sia per quanto concerne le operazioni di movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa. In particolare, spetta agli operatori emettere, riscontrare e conservare i registri di carico e scarico ed i documenti di accompagnamento presti dalle norme vigenti, che devono essere allegati ai predetti registri.

In tal senso si è già provveduto:

- con la circolare n. 335 del 30 dicembre 1992, per quanto concerne i registri tenuti dai depositari autorizzati (punto 5) e dagli operatori professionali (punto 9);
- con gli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 332, per i registri tenuti dalle ditte utilizzatrici dei prodotti petroliferi destinati ad usi diversi dalla carburazione e combustione;
- con l'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577, per il registro di carico e scarico tenuto dall'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie;
- con l'art. 12 del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, per i registri previsti in materia di impiego di alcole etilico e di bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

L'articolo 67 del citato testo unico delle accise prevede l'emanazione

di un decreto del Ministro delle finanze per stabilire le norme regolamentari del predetto testo unico e stabilisce che fino a quando esse non saranno emanate "restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili".

Da quanto precede deriva che l'obbligo della restituzione dei registri di carico e scarico all'ufficio tecnico di finanza, previsto dal soppresso articolo 3 della legge n. 474/1957, non è più compatibile con il nuovo assetto normativo e deve ritenersi non piu' applicabile.

Ne consegue che i registri di carico e scarico di che trattasi non devono essere piu' restituiti agli uffici tecnici di finanza ma custoditi dagli esercenti impianti e depositi obbligati alla te-

nuta di tali registri per un periodo di tempo pari a quello previsto dall'articolo 15 del citato testo unico delle accise, ai fini della prescrizione.

Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la custodia dei registri può essere effettuata in locali diversi, purchè ubicati nell'ambito territoriale dell'U.T.F. competente, previa comunicazione al predetto ufficio.

Restano, naturalmente, in vigore tutte le disposizioni relative alla tenuta dei predetti registri, stabilite con i decreti ministeriali 13 agosto 1957 e 1 agosto 1980. In particolare, si ricorda l'obbligo di compilare, al momento della chiusura annuale, il prospetto previsto dall'art. 4 del decreto 1 agosto 1980 che deve essere consegnato al competente ufficio tecnico di finanza entro il termine stabilito dall'articolo 12 del D.M. 13 agosto 1957, come sostituito dall'articolo 5 del D.M. 1 agosto 1980 (trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima registrazione).

Il predetto prospetto che, come prescritto, viene compilato in triplice esemplare, deve essere protocollato dagli uffici ed i relativi estremi devono essere riportati, in apposita colonna, nella "Rubrica" dove sono annotati i registri di carico e scarico, all'atto della vidimazione.

Circolare MF n. 304 del 20 dicembre 1996

Registro di carico e scarico relativo al G.P.L. per uso combustione ad imposta assolta. Applicazione art. 25, comma 4, del T.U. approvato con D.L.gs. 26.10.1995, n. 504.

Autorizzazione, rilasciata a società, ad impiegare propri esemplari di registro di carico e scarico predisposti per la scrittura con sistemi informatici.

Con istanze rispettivamente del 20.11.1996 e del 25.11.1996 le società … S.p.a. e … S.p.a., esercenti depositi commerciali di G.P.L. per uso combustione ad imposta assolta, hanno chiesto di essere autorizzate ad impiegare, al fine di adempiere all'obbligo di contabilizzazione dei prodotti negli appositi registri di carico e scarico ex art. 25, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 26.10.1995, n.504 e circolare n.134/D del 23.5.1996, degli esemplari di detti registri, composti da tabulati a striscia continua, predisposti dalle stesse per la scrittura con sistemi informatici.

Nella fattispecie, il modello di registro di carico e scarico approntato

dalla società … (allegato 1) è identico nella sua impostazione a quello allegato alla citata circolare n.134/D, mentre il modello predisposto dalla società … (allegato 2) è strutturato in modo da contenere nello stesso foglio i riquadri afferenti sia la parte del carico che dello scarico con l'utilizzo, in particolare, di una colonna intermedia comune ai due riquadri, identificata dalla lettera f, riportante al contempo i dati della ditta emittente (carico) e del destinatario (scarico).

Al riguardo, atteso che i modelli di registro di che trattasi sono da considerare equipollenti a quelli di cui alla sopradetta circolare n.134/D in quanto predisposti per contenere tutti gli elementi all'uopo necessari e considerato che per ragioni operative vi è l'esigenza per le ditte istanti di impiegare modelli unici per la contabilità del G.P.L. tenuto conto che l'attività delle medesime si svolge su tutto il territorio nazionale e, quindi, oltre l'ambito territoriale di ciascuna Direzione Compartimentale, si fa presente di non aver nulla in contrario all'adozione da parte delle società in parola dei cennati modelli che dovranno contenere l'indicazione della loro ragione sociale sia nella copertina che nei singoli fogli a striscia continua ed essere vidimati

prima dell'uso. Resta salva, ovviamente, la scrupolosa osservanza nei casi di specie delle istruzioni per la tenuta dei registri di carico e scarico contenute nella piu' volte richiamata circolare n. 134/D del 23.5.1996.

Allegati
Omissis

Circolare MF del 18 marzo 1997 n. 82

Applicazione art. 25 Testo Unico accise. Depositi privati, agricoli o industriali di GPL.

*La circolare **riporta il telescritto n. 25/UDC-CM del 16.1.97**, con il quale viene chiarito che i depositi privati, agricoli e industriali di GPL non sono tenuti a munirsi di licenza, qualsiasi sia la capacità di stoccaggio.*

Si riporta, per conferma, il testo del seguente telescritto, relativo all'oggetto, inviato anche alle Associazioni di categoria interessate:.

Prot. n. 25/UDC-CM del 16/1/97.

"Atteso che, per quanto concerne i prodotti petroliferi denaturati, il comma 6 dell'art. 25 del testo unico sulle accise estende l'obbligo della denuncia, previsto dai precedenti commi 1 e 2 del medesimo articolo per la detenzione di prodotti assoggettati ad accisa, ai soli depositi commerciali, i depositi privati, agricoli od industriali di GPL per uso di combustione, alla pari di quelli degli altri prodotti petroliferi denaturati (quali, ad esempio, i prodotti agevolati per l'agricoltura) sono esclusi dall'obbligo suddetto; conseguentemente, la lettera D) della circolare n. 33/D, prot. n. 80/UDC-CM del 9/2/96, è annullata.".

Circolare MF n. 44/D, prot. 1490 del 28 luglio 2003

Impianti di distribuzione carburanti e depositi di oli minerali. Definizione distributori prodotti petroliferi per natanti.

L'individuazione della natura giuridica degli impianti di distribuzione dei carburanti nei porti e del conseguente quadro normativo, con i connessi profili attinenti al riparto di funzioni amministrative tra Stato-Regioni-enti locali, agli stessi applicabile ha costituito materia di recente approfondito esame da parte delle Amministrazioni interessate.

Più specificamente, la trattazione ha riguardato la qualificazione da attribuire, depositi od impianti di distribuzione, a tali distributori sia che adibiti al rifornimento di prodotti petroliferi agevolati sia che eroganti carburanti destinati alla nautica da diporto o, in ulteriore ipotesi, congiuntamente ad entrambe le tipologie di rifornimenti.

Interpellata in proposito, questa Agenzia ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione che faccia discendere dal differente trattamento tributario riservato, nei due impieghi sopramenzionati, ai carburanti per natanti la qualificazione dei distributori quali depositi (nel caso di esenzione da accisa) o come impianti di distribuzione (nel caso di assoggettamento alla medesima imposta).

Nel procedimento relativo all'installazione ed all'esercizio dei distributori di carburante, qualunque sia la natura giuridica ai medesimi attribuita, l'aspetto tributario riveste carattere

strumentale e si traduce nell'adozione vincolante di prescrizioni fiscali concernenti l'idoneità tecnica dei medesimi.

Analogamente, quanto all'individuazione dell'autorità competente (prefetto – autorizzazione comunale) al rilascio dell'atto concessorio od autorizzativo necessario per l'installazione e l'esercizio degli stessi.

La classificazione di un complesso di attrezzature quale deposito od impianto di distribuzione carburanti dovrebbe riferirsi, piuttosto, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature possedute e, in particolare, alle finalità dalle medesime assolte.

Il Ministero delle attività produttive, concordando sull'adozione di un criterio oggettivo, con nota n. 249969 del 3.3.2003 indirizzata al Ministero dell'interno ha sostenuto che la distinzione tra depositi di oli minerali ed impianti di distribuzione carburanti debba basarsi sulle diverse attrezzature utilizzate dagli operatori.

Soccorre a tal fine, quanto alla definizione di impianto di distribuzione, il richiamo alla nozione contenuta nell'art. 2 del D.P.R. 27.10.71, n. 1269, che lo individua quale "unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature ed accessori".

Tale definizione, come chiarito con circolare 198F del 6.2.84 del medesimo Dicastero, non comprende gli impianti privi di qualsiasi sistema di quantizzazione, intesa come valorizzazione, dell'erogato, presupposto necessario e caratteristico della transazione commerciale. Un serbatoio non collegato ad una colonnina e relativo erogatore in grado di quantificare in euro al momento dell'erogazione - in tempo reale - il prodotto non può essere considerato impianto di distribuzione e rientra nella disciplina che regola i depositi di oli minerali.

La presenza di apparecchi di erogazione automatica, quindi, caratterizza gli impianti di distribuzione carburanti soggetti, in quanto tali, alla disciplina fissata dal D.Leg.vo 11.2.1998, n.32, che all'art.1, modificando la disciplina amministrativa per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ha sottoposto tale attività al rilascio di una autorizzazione comunale.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 30 del 30.4.2003 indirizzata ai Prefetti, ha condiviso quanto precisato dal Ministero delle attività produttive.

Stante quanto sopra, l'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi agevolati per natanti e quello di erogazione di carburanti ad imposta assolta per unità da diporto, non differenziandosi per caratteristiche tecniche, sono da ricondurre alla medesima categoria, omnicomprensivamente intesa, dei distributori di carburanti.

Tanto si comunica, in attesa di apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni di cui all'art.2 del D.M. n. 577/95, affinché codesti Uffici tengano conto, nell'espletamento dei compiti di natura fiscale, del criterio identificativo adottato.

Circolare AD n. 66/D, prot. 1686 del 15 novembre 2004

Trasferimenti di oli minerali in regime sospensivo, ad accisa assolta e denaturati. Criteri generali.

Sono pervenuti quesiti con i quali si è chiesto di conoscere, relativamente ai soggetti che commercializzano oli minerali senza essere titolari di impianti di deposito, se gli stessi siano tenuti all'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'accisa e, tra l'altro, al rispetto di obblighi documentali.

Al riguardo, si rileva come questa Agenzia abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (nota n.2643/AGT del 17.4.2003 e circolare n.7/D del 18.2.2004 dell'Ufficio Regimi doganali e fiscali dell'Area Gestione tributi e Rapporti con gli utenti) in occasione dell'esame di fattispecie relative a trasferimenti di prodotti petroliferi destinati a buncheraggi marini.

In proposito, confermando la posizione costantemente adottata, si osserva che, in armonia con la struttura dell'ex imposta di fabbricazione, in materia di accisa il soggetto obbligato è identificato di norma nel responsabile (depositario autorizzato) della gestione del deposito, a prescindere quindi dal titolo in virtù del quale il prodotto sottoposto a tassazione è detenuto nel medesimo deposito.

Non costituisce, infatti, oggetto di cognizione delle disposizioni normative concernenti l'accisa l'esercizio della facoltà di disporre dei prodotti ad essa sottoposti, potere rientrante nel contenuto normale del diritto di proprietà, che trova in altri settori dell'ordinamento la propria disciplina.

Così, con riferimento ai prodotti in regime sospensivo, l'irrilevanza delle vicende afferenti la sfera proprietaria comporta che le stesse non incidano sull'osservanza, da parte del depositario autorizzato, dei prescritti obblighi tributari in materia di regime del deposito fiscale e di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, rispondente all'esigenza di un controllo pieno ed incisivo su chi detiene le merci.

Il soggetto che commercializza oli minerali pur non essendo titolare di impianto di deposito, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione, pur serbando la possibilità di far inserire nella casella n.7 del DAA il proprio nominativo, di seguito a quello del destinatario della spedizione, preceduto dalle parole "per conto" (circolare n.182 del 13.7.98).

Resta salva la facoltà, accordata dall'art.6, comma 2, del testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, per il proprietario della merce di prestare la garanzia per il trasporto in luogo del depositario autorizzato mittente, nel qual caso obbligandosi a conformarsi alle prescrizioni stabilite in materia.

Analogamente è a dirsi, quanto alla previsione di obblighi documentali, in ordine alla circolazione di oli minerali già assoggettati ad accisa, non mancando di rilevare che, ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.b) del D.M.25.3.96, n.210, in caso di estrazione effettuata per conto di un committente, ne va indicato nel DAS il nome, preceduto dalle parole "per conto", e il numero di partita IVA da riportare nel riquadro 4.

Ciò rilevato in via generale, va da sé che qualora, nel concreto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei prodotti, i soggetti di che trattasi vengano ad espletare compiti propri delle figure tipizzate dalla normativa sulle accise, quale ad esempio l'incaricato del trasporto, ne assumono anche i relativi obblighi, indipendentemente dalla loro qualificazione.

Ulteriori chiarimenti, della medesima natura, sono stati richiesti riguardo alle vendite di oli minerali oggetto di agevolazioni, quali quelli denaturati destinati agli impieghi di cui ai punti 3 e 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, nelle quali intervengono soggetti non titolari di impianto di deposito.

Anche per le suddette fattispecie valgono le argomentazioni di cui sopra, non rilevando la presenza di tali soggetti nelle vicende negoziali sottese ai trasferimenti di prodotti agevolati.

Per quanto qui interessa, infatti, da un lato, il D.M.n.577/95 (artt.3 e 4) fissa le modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati nonché gli adempimenti amministrativi e contabili da osservare da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione prodotti petroliferi agevolati o del depositario autorizzato, dall'altro, il D.M.n.454/2001 (art.5) pone apposite pre-

scrizioni in ordine al trasferimento ed alla circolazione dei prodotti denaturati sia per i depositari autorizzati che per gli esercenti depositi commerciali.

La stretta osservanza di questi specifici obblighi tributari è posta, quindi, a carico di soggetti ben individuati e qualificati dalle rispettive discipline regolamentari. Tanto a prescindere dall'eventuale interposizione nelle transazioni commerciali di altri operatori, da quelli differenti, non titolari di impianto di deposito in capo ai quali, in ogni caso, i suddetti oneri non potrebbero essere trasferiti.

Con l'occasione, sempre con riferimento alla circolazione di prodotti petroliferi denaturati oggetto di agevolazioni fiscali, si aggiunge che la responsabilità del depositario autorizzato speditore si arresta al momento del ricevimento della merce da parte del destinatario, sia questo un esercente deposito commerciale o impianto di distribuzione che l'effettivo utilizzatore avente titolo ad usufruire del beneficio fiscale.

La denaturazione, del resto, impone la destinazione irreversibile del prodotto a quel determinato impiego agevolato che presuppone, per l'appunto, l'aggiunta al medesimo di particolari e ben determinate sostanze per rilevare l'eventuale uso in frode del prodotto petrolifero.

Quindi, effettuata regolarmente la fornitura, certificata dalla ricezione dell'esemplare n.3 del documento di accompagnamento, il depositario autorizzato speditore non risponde di un'eventuale distrazione di prodotti esenti o ad aliquota ridotta ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, perpetrata da altri soggetti (quali, ad es. l'esercente deposito commerciale, il gestore dell'impianto di distribuzione, l'utilizzatore finale).

Nei casi accertati di illecita distrazione di prodotto, non essendosi realizzati i presupposti previsti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'accisa diviene esigibile ai sensi dell'art.2, comma 3, del Testo unico approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n.504.

I Signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua pratica attuazione.

Gli Uffici locali informeranno la loro attività ai criteri sopresposti. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

Art. 26[1]

(Disposizioni particolari per il gas naturale)

❶ Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

❷ Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

❸ Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

❹ Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.

❺ Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

❻ Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

❼ Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

❽ Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

❾ Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

❿ I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

⓫ Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero puì essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

⓬ L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

⓭ L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichia-

razione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

⓮ Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.

⓯ In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

ADDIZIONALI/ARISGAM

GAS NATURALE [METANO] destinato alla combustione (no autotrazione)
Addizionale regionale all'accisa [imposta di consumo] sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale

Addizionale regionale	• Gas naturale usato per usi civili, come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali	Si
	• Gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti energetici, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa	No
Imposta regionale sostitutiva	• A carico delle utenze esenti [da accisa]	Si
	• Consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas naturale impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW	No
	• Gas naturale trasformato in altri prodotti chimici, utilizzato come materia prima	No [in quanto "uso escluso dall'applicazione dell'accisa" - cfr Tx MF prot. 2342/IV dell' 8.6.99]

Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 *[come modificato dal 1°.6.07 ex art. 3 del Dlvo 2 febbraio 2007, n. 26]*

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. […]

Capo II - Addizionale regionale all'accisa [imposta di consumo] sul gas naturale [metano] usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (4)

Art. 9.

1. È istituita una addizionale regionale all'accisa [imposta di consumo] sul gas naturale [metano] usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'*art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 1977, n. 102*, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 60 [aliquota aumentata ex art. 1.153 della legge 662/96 - in origine 50] al metro cubo di gas erogato.

2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

Art. 10.

1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.

4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

[…]

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

Art. 26

[Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977 (*) - Artt. 3 e 17 DL n. 331/1993]

Disposizioni particolari per il gas metano [2] [3]

❶ È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali (1).

❷ Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

❸ Non è sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

---

[2] **DL 18.1.93, n. 8**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 19.3.93, n. 68** – **Articolo 10, comma 5** [**Addizionale regionale**]: Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto *[a seguito delle numerose reiterazioni subite dal decreto, l'effetto decorre dal 21.1.92]* **l'addizionale regionale** all'accisa [imposta di consumo] sul gas naturale [metano] usato [nelle regioni a statuto ordinario] come combustibile [no autotrazione], istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II *[nella misura che sarà determinata da ciacuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 60 – aliquota aumentata ex art. 1, comma 153 della legge 23.12.1996, n. 662; nella versione originale erano 50 lire - al metro cubo di gas erogato]*, si applica anche all'accisa [imposta di consumo] sul gas naturale [metano] usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, **con le esclusioni** indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 [**Art. 6.3, DL 261/90**: E' assoggettato all'imposta di consumo di L. 20 mc. il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa]. **Comma 6**. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sara' determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla meta' del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 60 [in origine "50"] al metro cubo; qualora la meta' del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sara' dovuta nella detta misura minima.

[3] **Legge 8 maggio 1998, n. 146 - ART. 8: Imposta regionale sostitutiva** dell'addizionale regionale all'accisa [imposta di consumo] sul gas naturale [metano] *"*Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, [**DL 8/93 – Art. 10, comma 9**: **L'imposta sostitutiva** dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'art. 9, D. Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, **a carico delle utenze esenti** - [da accisa] - , sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 60 - *aliquota aumentata ex art. 1, comma 153 della legge 23.12.1996, n. 662; nella versione originale erano 50 lire* - al metro cubo] si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa [imposta di consumo] sul gas naturale [metano] a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas naturale [metano] impiegato [nelle regioni a statuto ordinario] negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas naturale [metano] impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato".

(*) Il riferimento al D.L. n. 15/1977 riguarda il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102.

❹[4] L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

❺[5] Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL[6];

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione.

❻ Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa è dovuta dall'importatore o dall'acquirente.

❼ I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.

❽ L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta[7], che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili[8] entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.[9]

---

[4] **Comma così sostituito** dal 1°.1.2001 ai sensi dell'art. 26 della legge n. 388/00. Nella versione originaria: "L'accisa è dovuta dai soggetti, esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori".

[5] **Comma sostituito** dal 1°.1.2001 ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 388/00. Nella versione originaria: " Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in regime di deposito fiscale".

[6] **Telescritto MF I.G.S.T./VII del 30.08.1994**: **SNAM – Stabilimento di rigassificazione di Portovenere**: "[…] Tale impianto deve, pertanto, essere considerato, ai fini fiscali come uno Stabilimento di produzione di oli minerali di cui all'art. 19 della legge 427/93. Ne deriva che il metano utilizzato per la vaporizzazione del GNL non è soggetto ad accisa […]".

[7] **Telescritto MF prot. 8297/XI del 20 marzo 1977 -** Applicazione del DL 7.2.1977, n. 15: […] "Per quanto attiene, poi, il quesito … si chiarisce che **nella dichiarazione trimestrale deve essere indicata la quantità di gas metano fornita agli utenti quale risulta dalle fatture emesse** nel trimestre, indipendentemente dal periodo di consumo fatturato".

[8] **Criterio del "pro-quota-die"**: *Telescritto MF prot. 6967/XI del 31 dicembre 1990*: […] "Nuove aliquote suindicate si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dal 1 gennaio 1991 limitatamente at consumi attribuiti su base giornaliera at periodo successivo at predetta data considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo interessato secondo il criterio adottato in occasione aumenti disposti con D.L. 22 maggio 1990 n. 120".

❽ Bis[10] I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta.

(1) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano [*negli esercizi di ristorazione e*][11] nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali[12] gli impieghi del gas metano [nel settore della distribuzione commerciale,][13] nel settore alberghiero, [negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,][14] nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, [**Legge 9.1.91, n. 10** - *Art.11, comma 2, lett. b)*: potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10% della potenza termica erogata all'utenza] anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi[15] e nelle attività artigianali ed agricole. [Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.][16] Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

[L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale][17]

---

[9] **Comma**, da ultimo, così **sostituito** dall'articolo 4, comma 1, del DL 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Nella versione precedente, come modificato dall'articolo n. 11.3 del DL 20.6.96, n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425 : "L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa." - La versione originaria era: "L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni, relative ad ogni bimestre solare, devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo al bimestre cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa."

[10] **Comma inserito** dal 1°.1.2001 ex art. 26 della L. n. 388/00.

[11] **Parole soppresse** dall'art. 12, comma 5, della legge 23.12.99, n. 488 (Finanziaria 2000).

[12] **Trattamento fiscale del gas naturale/metano impiegato da società di servizi nell'ambito di stabilimenti industriali -** *Con una risoluzione ministeriale [**risoluzione MF prot. 6765/IV del 29 gennaio 1999**] è stato confermato che ai sensi della nota 1 dell'art. 26 TUA si considerano compresi negli usi industriali «le utilizzazioni di gas metano relative non solo a tutto il complesso di prestazioni che vengono effettuate ai fini produttivi, ma anche alle attività connesse purchè svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese». In altri termini è stata ribadita l'oggettività della agevolazione fiscale non rilevando che le attività siano effettuate da società di servizi purchè connesse ai fini produttivi ed effettuate all'interno degli stabilimenti, laboratori ed aziende dove viene svolta l'attività produttiva. Ed ancora, **la nota MF prot. 2179 del 24 maggio 2000**: Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato nelle attività industriali produttive di servizi e nelle finalità previste dall'art. 2195 c.c. "[…] si fa presente che, così come previsto dalla nota1) all'art. 26 del Testo Unico approvato con Dec. Leg.vo 26.10.1995 N° 504, si considerano compresi negli usi industriali le utilizzazioni di gas metano relative non solo a tutto il complesso di prestazioni effettuate a fini produttivi, ma anche alle attività connesse, riconducibili alla produzione, purchè svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle strutture produttive […].*

[13] **Parole aggiunte** dal 3.10.06 dal DL 3.10.06, n. 262 (art. 2, comma 73).

[14] **Parole aggiunte** dall'art. 12, comma 5, della legge 23.12.99, n. 488 (Finanziaria 2000).

Normativa collegata…

D.M. 12 luglio 1977 (Per quanto applicabile)

Norme di attuazione dell'art. 10 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazione, nella L. 7 aprile 1977, n. 102, concernente, fra l'altro, l'istituzione di un'imposta di consumo sul gas metano *(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1977, n. 208)*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazione, nella legge 7 aprile 1977, n. 102;

DECRETA:

Art 1

I soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori, obbligati al pagamento dell'imposta istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, devono denunciare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell'attivazione, gli impianti attraverso i quali intendono effettuare forniture di gas metano da usare come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane.

La denuncia, relativa a ciascun impianto, corredata dalle planimetrie dei locali, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente:

b) il comune, la via ed il numero civico o la denominazione della località in cui si trova l'impianto;

c) la descrizione delle apparecchiature dell'impianto e le caratteristiche dei congegni di misura adoperati per la misurazione del gas metano pervenuto e di quelli eventualmente esistenti per la misurazione del gas metano erogato;

d) le operazioni di trattamento alle quali viene sottoposto il gas metano prima della immissione nella rete di distribuzione e gli eventuali processi di lavorazione di qualsiasi altra materia prima dalla quale si ottiene gas metano;

e) le caratteristiche del gas metano immesso o che si intende immettere nella rete di distribuzione, sua composizione e potere calorifico;

f) il periodo di fatturazione delle forniture di gas metano effettuate agli utenti;

g) la pressione media di esercizio della rete di distribuzione; il tipo e la portata dei contatori installati presso gli utenti;

---

[15] Tx MF prot. 2179 del 24.5.2000 - Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato nelle attività industriali produttive di servizi e nelle attività previste dall'art. 2195 del c.c.: […] si fa presente che il riferimento "all'attività industriale" contenuto nella nota 1) all'art. 26 del dec.leg.vo N° 504/95 va interpretato, in assenza di un criterio distintivo proprio della citata disciplina tributaria, facendo riferimento alla nozione generale di attività industriale dettata dall'art. 2195, 1° comma, N° 1 del codice civile, che definisce tale attività come quella diretta alla **produzione di beni o servizi**. […]

[16] **Parole aggiunte** dall'art. 12, comma 5, della legge 23.12.99, n. 488 (Finanziaria 2000).

[17] **Parole aggiunte**

h) la quantità media di gas metano che si prevede di poter distribuire annualmente nonché il numero degli utenti riforniti.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti in esercizio alla predetta data o comunque attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15.

Alla denuncia deve essere allegata copia della documentazione prescritta per l'esercizio dei predetti impianti.

Le eventuali variazioni degli elementi indicati nella denuncia ai sensi del precedente secondo comma devono essere comunicate, entro quindici giorni, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dove è stata presentata la predetta denuncia, ad eccezione delle variazioni degli elementi di cui alla lettera h) che possono essere comunicate annualmente.

Art 2

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, verifica gli impianti, provvede per l'applicazione di bolli e suggelli eventualmente occorrenti, agli apparecchi ed ai meccanismi ivi esistenti e prescrive, a spese dell'esercente, la installazione delle apparecchiature di misura e di riscontro ritenute necessarie.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dall'esercente o da chi lo rappresenta, uno dei quali è consegnato alla ditta interessata unitamente ad un esemplare della denuncia vistata dal dirigente dell'U.T.I.F.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non potranno essere eseguite senza averne ottenuta autorizzazione per iscritto.

I guasti che dovessero verificarsi agli apparecchi di misura e l'eventuale rimozione di bolli e suggelli da parte dell'esercente, determinata da situazioni di necessità, devono essere immediatamente comunicati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per l'esercizio degli impianti deve essere prestata la cauzione prevista dall'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura e nei termini ivi stabiliti e secondo le modalità vigenti in materia di imposta di fabbricazione.

Art 3

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono presentare, per ciascun impianto e per ciascun trimestre, una dichiarazione nella quale devono essere indicati:

a) denominazione della ditta, sede e chi la rappresenta legalmente;

b) ubicazione dell'impianto e dell'ufficio amministrativo dove sono tenute le relative contabilità;

c) la quantità di gas metano pervenuta e fatturata dalla ditta fornitrice e la quantità di materie prime dalla cui lavorazione si è ottenuto gas metano;

d) la quantità di gas metano complessivamente fornita agli utenti e da determinare secondo i criteri di tassazione stabiliti nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, deve essere indicato il quantitativo di gas metano originario, considerato secondo le percentua-

li stabilite nel quarto comma del citato art. 10, utilizzato nelle predette miscele e determinato secondo la media dell'anno precedente.

Per il gas ottenuto con qualsiasi processo di lavorazione nelle officine del gas di città deve essere indicata la percentuale di metano puro in esso contenuta, e, nel caso di successiva miscelazione con gas metano o con miscele di gas contenenti metano originario, deve essere indicato il quantitativo di quest'ultimo, considerato sempre secondo le percentuali stabilite dal quarto comma del citato art. 10, utilizzato nella miscelazione e facendo riferimento in entrambi i casi, alla media dell'anno precedente;

e) la quantità di gas metano fornita per usi non soggetti ad imposta calcolata secondo i criteri stabiliti nella precedente lettera d);

f) la quantità di gas metano soggetta ad imposta risultante dalla differenza tra il quantitativo complessivamente fornito di cui alla precedente lettera d) ed il quantitativo indicato nella precedente lettera e);

g) l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta mediante applicazione dell'aliquota d'imposta vigente sulla quantità di gas metano soggetta ad imposta di cui alla precedente lettera f);

h) i quantitativi di gas metano forniti allo Stato o agli enti di cui al sesto comma del successivo art. 5 per i quali il versamento dell'imposta viene rinviato secondo le disposizioni stabilite nello stesso art. 5.

Art 4

La dichiarazione di cui al precedente articolo 3, redatta in duplice esemplare, deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo rappresentante e deve essere presentata, entro il mese successivo al trimestre solare cui essa si riferisce, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia delle fatture relative al quantitativo di gas metano pervenuto all'officina del gas di città.

Per il quantitativo di gas metano complessivamente fornito di cui alla lettera d) del precedente art. 3, la ditta dichiarante deve custodire per un periodo di cinque anni, presso il proprio ufficio amministrativo ubicato nella stessa località dell'impianto, la relativa documentazione commerciale ovvero altri supporti contabili riconosciuti idonei dall'amministrazione finanziaria.

Per il quantitativo di gas metano fornito per usi non soggetti ad imposta, la ditta deve trasmettere, in allegato alla prima dichiarazione, l'elenco degli utenti i cui consumi di gas metano non sono stati assoggettati a tassazione con uniti i certificati rilasciati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprovanti l'iscrizione di detti utenti fra le imprese industriali ed artigiane. In mancanza di tale certificazione il gas metano consumato dalle predette imprese viene assoggettato ad imposta.

Fra i consumi non soggetti a tassazione sono compresi quelli del gas metano usato come combustibile nelle imprese agricole per impieghi produttivi analoghi a quelli delle imprese industriali ed artigiane. La natura di tali impieghi deve essere accertata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, il quale provvede, a seguito di istanza da parte dei soggetti interessati e su conforme parere del comitato provinciale di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Le eventuali variazioni all'elenco degli utenti di cui al precedente quinto comma sono comunicate nelle successive dichiarazioni.

Nella prima applicazione del presente decreto la dichiarazione prevista dal precedente art. 3 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

L'elenco degli utenti di cui al quinto comma del presente articolo, con allegati i certificati della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, deve essere trasmesso entro novanta giorni dalla predetta data.

Nella prima applicazione dell'imposta i consumi relativi alle fatturazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, sono assoggettati a tassazione quando il periodo di consumo successivo a tale data è prevalente.

Nelle bollette di consumo deve essere indicato l'ammontare della imposta da addebitare all'utente per diritto di rivalsa.

Art 5

L'imposta di consumo deve essere versata, direttamente dai soggetti obbligati, alla competente sezione di tesoreria provinciale entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riconosciuta la regolarità della dichiarazione presentata, provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistato e munito della data di presentazione. Successivamente, trascriverà sull'esemplare della dichiarazione in suo possesso e sul registro dove la stessa dichiarazione è stata annotata gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

Qualora dal controllo della dichiarazione dovesse risultare che sia stata liquidata un'imposta inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro quindici giorni dalla data di notifica o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'imposta eventualmente pagata in più del dovuto viene accreditata alla ditta interessata con provvedimento formale a firma del dirigente dell'U.T.I.F., da allegare alla successiva dichiarazione a scarico del relativo debito d'imposta.

Le eventuali rettifiche nelle fatturazioni di fornitura di gas metano devono essere comprese nella dichiarazione relativa al periodo nel quale le predette rettifiche vengono effettuate.

Il versamento dell'imposta relativa alle forniture di gas metano effettuate allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari ed agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento di dette forniture e comunque non oltre due anni dalla data in cui il versamento medesimo doveva essere effettuato.

Nella causale del versamento devono essere distinti gli importi delle somme versate con riferimento alle singole dichiarazioni alle quali ciascuno di essi si riferisce.

Art 6

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il riscontro contabile delle dichiarazioni, procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario e almeno tre volte all'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di città per accertare la esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione. Per l'eventuale differenza d'imposta accertata provvede in conformità di quanto stabilito nel precedente articolo 5.

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia presso le ditte fornitrici del gas metano alle officine del gas, sia presso gli impianti, presso le sedi o i centri di elaborazione dati delle ditte esercenti officine gas, sia presso gli utenti, per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

Art 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Circolare MF n. 121 del 5 aprile 1991

Istituzione a favore delle regioni a statuto ordinario di una addizionale e di una imposta sostitutiva sul gas metano usato come combustibile. Interpretazione dell'art. 9 del d.l.g. 21.12.90 n. 398.

Si illustrano le disposizioni fiscali relative all'uso sotto varie forme del gas metano ai sensi del d.l.g. 21.12.90, n. 398.

È stato posto il quesito se il gas metano impiegato come combustibile per gli usi industriali e delle imprese artigiane e agricole, già escluso dall'imposta erariale di consumo ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 7/2/1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/4/1977, n. 102, ed attualmente assoggettato all'imposta erariale di consumo di L. 20 al metro cubo (art. 6 - co. 3 - D.L. 15/9/1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/11/1990, n. 331), rientri nel campo di applicazione delle norme contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 268, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 6 - comma 1, lett. b) - della legge 14/6/1990, n.158.

La Direzione Generale per la Finanza Locale, interpellata in proposito, ha comunicato di ritenere che le predette utenze siano escluse dal campo di applicazione sia dell'addizionale che della imposta sostitutiva regionali, in quanto tra i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato doveva ispirarsi nell'esercizio della delega data con l'art. 6 della citata legge n. 158/90, era prevista l'esclusione dal campo applicativo dell'addizionale regionale del gas metano come combustibile per gli impieghi rientranti fra quelli che, in virtù dell'art. 10 del cennato D.L. n. 15/77, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 102/77, erano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta erariale di consumo.

Alla stessa lett. b), comma 1, dell'art. 6 della citata legge n. 158/90, al secondo periodo, ove è prevista l'imposta sostitutiva dell'addizionale a carico delle utenze esenti, il legislatore delegante non poteva, quindi, che riferirsi alle utenze esenti diverse dagli impieghi delle imprese industriali ed artigiane cui era fatto riferimento al primo periodo, per cui tali impieghi dovevano essere comunque esclusi dal campo di applicazione dei tributi regionali.

Data nel senso sopra esposto l'interpretazione dei principi e criteri direttivi imposti al legislatore delegato, nello stesso senso devono essere intese le norme delegate contenute nel decreto legislativo n. 398/90 in ordine ai sopraindicati tributi regionali sul consumo del gas metano.

Pertanto, dalla suesposta linea interpretativa, manifestata dalla competente Direzione Generale della Finanza Locale, deriva che:

- non è soggetto ad alcuna imposizione regionale il gas metano impiegato per gli usi industriali e per gli usi delle imprese artigiane e agricole, ivi compresi gli impieghi per i quali, ai sensi dell'art. 6 - comma 3 - del D.L. 15/9/1990, n. 261, come modificato dalla legge di conversione 12/11/1990, n. 331, è stata confermata l'esclusione dalla tassazione erariale (produzione di energia elettrica, consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici, ecc.);
- è soggetto all'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale il gas metano consumato nei territori del Mezzogiorno per gli usi di cui alla Tariffa T1 e per il riscaldamento individuale a

Tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui (provvedimento C.I.P. n. 37 del 26/6/1986);

- restano sottoposte all'addizionale regionale le altre utenze civili già colpite dall'imposta erariale di consumo in base alla vigente legislazione statale.

Circolare MF n. 217, prot. n. 9204666 del 7 settembre 1992

Imposta erariale di consumo sul gas metano. Forniture a mezzo di carri bombolai o autoserbatoi

Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta nel caso di vendita di gas metano a mezzo di carri bombolai o autoserbatoi ad aziende utilizzatrici e modalità di effettuazione dei controlli.

È stato segnalato che alcune ditte vendono gas metano per uso combustione mezzo di **carri bombolai** (ma nel particolare settore vengono utilizzati anche autoserbatoi) ed i destinatari delle forniture sono o aziende distributrici ovvero imprese dirette consumatrici.

Nel primo caso non si ravvisano difficoltà, considerato che la relativa imposta viene pagata - a termini del 2 comma dell'art. 10 del D.L. 7.2.77 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7.4.77 n. 102, dalle stesse aziende distributrici.

Quando invece i carri bombolai, come pure gli autoserbatoi, sono inviati ad aziende utilizzatrici, il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è la Ditta venditrice che assume la figura di diretto fornitore del gas metano al consumatore. In tale circostanza la Ditta venditrice è tenuta all'osservanza - oltre che della citata legge 102/77 - anche della disciplina di cui al D.M. 12.7.77, tenendo tuttavia presente che ove l'attività della Ditta venditrice non avesse carattere di continuità, la dichiarazione trimestrale di cui all'art. 3 del D.M. 12.7.77, dovrà essere sempre presentata, anche quando non via è stata vendita di gas metano.

In allegato, alla dichiarazione dovrà essere trasmesso un elenco analitico riportante i nominativi dei destinatari delle varie forniture con tutti i dati necessari per identificarli e le fotocopie dei certificati d'iscrizione alla C.C.I.A.A. dei destinatari stessi per inoltrarli ai vari U.T.F. nella cui circoscrizione sono avvenute le forniture in questione per i riscontri di competenza.

Restano ovviamente fermi i controlli di cui all'art. 6 del ripetuto D.M. 12.7.77, che dovranno essere scrupolosamente effettuati nel numero previsto di "almeno tre volte all'anno" e adottando modalità appropriate al tipo di impianto fornitore ovvero destinatario al fine di evitare che vi possano essere sottrazioni di prodotto al pagamento dell'imposta. In particolare, qualora le utenze di consumo fossero situate in ambito di competenza territoriale diversa da quello dell'impianto fornitore, gli U.T.F. interessati opereranno di comune accordo scambiandosi l'occorrente documentazione, restando inteso che la gestione del controllo farà capo all'ufficio nel cui ambito opera l'impianto dove vengono caricati i carri bombolai o gli autoserbatoi.

Circolare MF n. 240 del 25 settembre 1992

Impianto di distribuzione gas metano per autotrazione. Impiego di parte del gas per gli usi interni.

Chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare al gas metano impiegato, per usi interni, da ditte esercenti impianti stradali di distribuzione del gas metano per autotrazione.

Sono state chieste istruzioni circa il trattamento fiscale da applicare al gas metano impiegato, per usi interni, - da ditte esercenti impianti stradali di distribuzione di gas metano per autotrazione - in alcuni servizi accessori, come: l'alimentazione di motori a combustione interna asserviti ai compressori del gas; il riscaldamento delle sale di attesa per il pubblico e degli Uffici amministrativi compresi nell'ambito dell'attività di distribuzione stradale.

L'esigenza di un chiarimento in proposito è nata dalla mancata esatta individuazione di quelli che vengono genericamente definiti "servizi accessori" e che riguardano, nell'ambito degli impianti prima indicati, sia operazioni alle quali si può riconoscere carattere industriale, anche se dal certificato d'iscrizione delle ditte alle Camere di Commercio non risulta espressamente trattarsi di imprese industriali, sia utilizzi che riguardano gli aspetti commerciali degli impianti stessi.

In conformità a quanto deciso con precedenti determinazioni per casi singoli portati all'esame della scrivente, si conferma che i consumi di gas metano per il funzionamento delle centrali di compressione, per l'esercizio dell'attività di distribuzione, devono considerarsi di carattere industriale con applicazione del relativo trattamento fiscale; il gas metano consumato per i "servizi accessori di tipo diverso (riscaldamento degli uffici, dell'abitazione del gestore, dei locali di attesa e/o di ristoro, dei servizi igienici; produzione di acqua calda e/o di vapore, ecc.) devono essere invece tassati con l'aliquota intera prevista per gli usi civili.

Circolare MF n. 17 del 29 gennaio 1993

Imposta erariale di consumo sul gas metano. Quesiti.

Si danno indicazioni del comportamento a cui informarsi nel caso in cui gli utenti siano stati erroneamente ritenuti esenti dal pagamento dell'imposta erariale di consumo sul gas metano dalle imprese erogatrici. Vengono individuate, e quindi esposte, due fattispecie: l'esenzione riconosciuta erroneamente dall'azienda erogatrice; l'esenzione ottenuta dall'utente con mezzi fraudolenti.

Sono stati posti, a questa Direzione Centrale, dei quesiti in relazione alla riscossione dell'imposta erariale di consumo sul gas metano per erogazione a favore di utenti che siano stati erroneamente ritenuti esenti dalle imprese erogatrici.

Al riguardo la scrivente ha interpellato l'Avvocatura Generale dello Stato che ha reso la sua consultazione distinguendo due fattispecie: l'esenzione riconosciuta erroneamente dall'azienda erogatrice; l'esenzione ottenuta dall'utente con mezzi fraudolenti.

Nella seconda ipotesi, verificandosi un caso di consumo in frode, si registra un fatto del tutto estraneo al rapporto di imposta, nel quale potrebbe essere perfino difficile individuare una forma di "erogazione" che costituisca presupposto del tributo; nel caso di concessione indebita di una esenzione o di una agevolazione, si verifica invece una situazione illegittima all'"interno" del rapporto di imposta, che viene così deviato dal suo schema legale tipico.

In tali circostanze, non sembrano rilevanti le cause soggettive che possono avere determinato l'illegittimità del provvedimento di favore, ma acquista carattere preminente l'esigenza di riportare la fattispecie nell'ambito delle inderogabili disposizioni legislative.

Poiché la legge ha configurato l'impresa erogatrice come soggetto passivo del tributo ed ha ricollegato la prorpia obbligazione al presupposto obiettivo dell'avvenuta erogazione (oltre che dalla insussistenza di effettive cause di esenzione o di agevolazione), devesi desumere che essa è sempre tenuta a corrispondere l'imposta non versata secondo i criteri ordinari, senza poter addur-

re a giustificazione né la propria buona fede, né l'errore in cui possa essere incorsa nell'azione di riscossione nei confronti dell'utente, sul quale l'obbligazione tributaria incide economicamente.

In pratica, l'obbligazione tributaria non viene meno per ragioni personali che possano riguardare il soggetto passivo, che deve pertanto rispondere (salvo, ovviamente, il proprio diritto di rivalsa) per avere concesso esenzioni ad utenti che non ne avessero diritto.

Dal principio per cui il rapporto di imposta rimane rigidamente regolato dalla legge, deriva inoltre come corollario:

a) che sono coperti da prescrizione i tributi dovuti per erogazioni avvenute prima di un quinquennio rispetto alla data di accertamento;

b) che è dovuta l'indennità di mora, che è prevista dall'art. 5 del d.l. 18/3/1976, n. 46, conv. in l. 10/5/1976, n. 249, per il semplice fatto del ritardo del pagamento;

c) che il rapporto tributario riguarda normalmente la sola impresa erogatrice, e non pure l'utente, che non è configurato come soggetto passivo dell'obbligazione.

Le considerazioni fin qui svolte richiedono alcune specificazioni ed integrazioni, se sono riferite al caso in cui l'esenzione sia stata concessa o ottenuta in forme fraudolente, che possano integrare l'ipotesi di responsabilità penale prevista dall'art. 6 d.l. 46/1976.

In queste circostanze, rimanendo sempre ferma la possibilità di agire in base all'ordinario rapporto di imposta nei termini e nei limiti sopra esposti, si determinano i seguenti effetti ulteriori:

a) la responsabilità tributaria si estende solidamente a chiunque abbia concorso nel reato, ancorché consumatore del prodotto (art. 6, primo comma, d.l. cit.);

b) tale particolare responsabilità può essere fatta valere, nel termine di prescrizione quinquennale ordinariamente previsto, a decorrere dal giorno in cui la sentenza o il decreto penale si siano resi definitivi (art. 7, primo e secondo comma, cit.);

c) è dovuto l'intero ammontare dei tributi evasi (e non solo l'ammontare dei tributi evasi nel quinquennio che precede l'accertamento), perché la prescrizione del tributo non può maturare in presenza di un fatto doloso che impedisca l'accertamento;

d) anche ai fini dell'applicazione della multa (dal doppio al decuplo dell'imposta) occorre fare riferimento all'ammontare dei tributi complessivamente evasi, come si evince dal disposto letterale dell'art. 6, primo comma, d.l. citato.

Si prega di uniformarsi alla presente direttiva.

Circolare Minfinanze n. 76, prot. 371/VIII del 20 marzo 1993 - Depositi fiscali gas metano.

Sono state qui prospettate perplessità in merito all'applicazione del regime del deposito fiscale nel caso particolare del gas metano.
Al riguardo si premette che per l'applicazione della suddetta disciplina non può prescindersi dal tener conto della peculiarità del prodotto e delle modalità della sua movimentazione, nonché del fatto che il sistema impositivo vigente ha le caratteristiche di un'imposta di consumo ed, infine, dell'assoggettamento all'aliquota zero del metano destinato all'autotrazione.
Ciò posto possono verificarsi i seguenti casi:

A) <u>Metano</u> <u>in</u> <u>bombole</u>

In tale ipotesi il metano non si diversifica dagli altri prodotti soggetti ad accisa.

Tenuto conto del fatto che il gas può essere destinato ad usi tassati o ad usi esenti, direttamente o mediante reimmissione in reti di metanodotti, tutti i depositi commerciali di metano in bombole, diversi dagli stoccaggi delle centrali di compressione gestiti dagli stessi esercenti dei

metanodotti cui sono allacciate, che intendano detenere prodotto in sospensione d'accisa sono sottoposti al regime di deposito fiscale.

Assumono invece figura di operatori professionali coloro che sono abilitati alla sola ricezione, ma non allo stoccaggio, di metano in bombole in regime sospensivo.

Nel caso in cui trattasi di metano destinato soltanto all'autotrazione, la suddetta disciplina si applica solo se si intendano effettuare trasferimenti intracomunitari, limitatamente alla figura dell'operatore professionale

B) Metano movimentato in metanodotti.

Anticipando un indirizzo che sta delineandosi in sede comunitaria per quanto riguarda gli oleodotti, viene considerata come un unico deposito fiscale ogni rete di metanodotti gestita da un unico soggetto, intendendosi la rete medesima come impianto di stoccaggio *"dinamico"* del prodotto in questione.

Fanno parte integrante della rete, purché gestiti dall'esercente della medesima, i pozzi di estrazione dal sottosuolo nazionale, le cabine di immissione e misura di metano di provenienza extranazionale, gli eventuali stoccaggi in caverna, i punti di consegna agli utenti diretti (ivi compresi i gestori di reti di distribuzione cittadina), le stazioni di compressione in bombole e gli annessi stoccaggi.

Costituisce del pari deposito fiscale, in quanto luogo dove sorge l'accisa, l'insieme dei pozzi e dei punti di immissione in territorio nazionale di metano pervenuto con tubazione e via mare gestiti da un solo soggetto, diverso dall'esercente del metanodotto in cui il metano medesimo va a confluire.

Non sono sottoposti invece al predetto regime gli impianti di produzione di metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore, in quanto tale gas non è soggetto ad imposta.

In tutti i casi suesposti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di denuncia per i singoli impianti previste dal DL n° 15/77, il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale e l'attribuzione del codice d'accisa saranno effettuati dall'UTF nella cui circoscrizione territoriale ha sede la ditta.

A tal proposito si conferma che, per gli impianti già denunciati ai sensi del DL n° 15/77, restano validi, agli effetti della denuncia, gli allegati tecnici a suo tempo presentati. Le società interessate chiederanno il rilascio della licenza fiscale di cui al comma 2 dell'articolo 4 del DL 47/93, corredando la domanda con la quietanza di tesoreria attestante il versamento del diritto di lire 9O.OOO per ciascun deposito fiscale, non mancando di elencare gli impianti interconnessi dalla rete di distribuzione da essi gestita e gli estremi della denunzia degli stessi impianti a suo tempo presentata. Se tali impianti dovessero essere ubicati nelle circoscrizioni di più UTF, sarà cura dell'UTF che rilascia la licenza inviare tempestivamente copia della stessa agli altri uffici interessati.

Alla stregua di quanto sopra la società Snam è depositaria autorizzata del deposito fiscale costituito dalla rete nazionale di metanodotti con annesse le cabine di decompressione per usi industriali e le eventuali stazioni di compressione direttamente gestiti dalla stessa società.

Così pure le aziende distributrici possono richiedere un'unica licenza fiscale per ciascuna delle reti di distribuzione che non dovessero essere direttamente connesse tra di loro.

Per la pratica attuazione di quanto previsto dal punto 5 della circolare n° 355 del 3O.12.92, i depositari autorizzati devono tenere un registro costituito da schede mobili, vidimate dall'UTF competente, sulle quali devono essere riportate:

- le partite introdotte nel deposito fiscale distinte per provenienza (extra comunitaria, comunitaria e nazionale) con gli estremi del documento fiscale utilizzato;
- il totale delle partite estratte distinte per destinazione (aziende distributrici, utenti finali).

Per i pozzi di estrazione dal sottosuolo i depositari autorizzati indicheranno, nella parte del carico, il gas metano prodotto e, nella parte dello scarico, le partite consumate per usi propri e quelle cedute.

A fine mese le schede vanno chiuse e, entro il mese successivo, consegnate all'UTF competente, il quale, ogniqualvolta dovesse ritenerlo opportuno, effettuerà il riscontro dei dati in suo possesso con quelli riportati sulle altre scritture contabili che il depositario deve tenere in base alle normative vigenti.

Devono prestare cauzione, calcolata, nella misura vigente, sull'imposta dovuta in media per un bimestre*, [V. modifica introdotta con Circolare Minfinanze n. 305, prot. 1113/VII del 14.12.1993*] i depositari autorizzati tenuti alla presentazione della dichiarazione di consumo, fermo restando, naturalmente, gli esoneri accordati alle ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità

Circolare MF n. 305, prot. 1113/VII del 14 dicembre 1993: GAS METANO - DEPOSITI FISCALI

"Con la circolare n. 76 del 20.3.93 sono state impartite istruzioni per l'applicazione del regime del deposito fiscale al gas metano come previsto dal decreto legge 31.12.92 n. 513 reiterato, da ultimo, dal decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Dette istruzioni, tenendo conto della particolarità del prodotto, hanno dovuto contemperare le innovazioni introdotte dal nuovo regime con le disposizioni vigenti sull'imposta di consumo sul gas metano. Ciò ha inevitabilmente comportato difficoltà nella prima applicazione delle nuove procedure e generato perplessità sulla interpretazione delle stesse. Sono stati, in particolare, chiesti chiarimenti circa: a) l'assoggettamento al regime del deposito fiscale e il rilascio della relativa licenza per i pozzi di coltivazione ed estrazione di gas naturale e per le reti di distribuzione cittadina; b) la tenuta dei registri di carico e scarico; In merito si conferiscono le seguenti istruzioni.

DEPOSITI FISCALI

1.1 Pozzi di coltivazione ed estrazione del gas naturale. Si precisa che oggetto della costituzione del deposito fiscale del metano devono intendersi non i singoli pozzi bensì i centri di trattamento del gas cui fanno capo e dai quali viene immesso nei metanodotti il gas di risulta (metano) nonché, se non asserviti a detti centri di trattamento, i giacimenti di idrocarburi destinati allo stoccaggio di gas metano per i quali vige il regime di concessione previsto dalla legge 26.4.74 n. 170. Gli UTF rilasceranno un'unica licenza fiscale per tutti gli impianti gestiti dallo stesso soggetto titolare della concessione e operanti nei territori di propria competenza. 1.2. **Reti di distribuzione**. Nel confermare, altresì, che costituiscono deposito fiscale le reti di distribuzione con annessi gli impianti di introduzione ed estrazione del gas metano gestiti dallo stesso esercente, si chiarisce che per sede della azienda distributrice si deve intendere la sede amministrativa presso la quale, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 1977, devono essere conservati i documenti contabili. A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto citato, le aziende distributrici di gas metano, per i fini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, sono tenute a conservare la documentazione contabile "presso gli uffici amministrativi ubicati nella stessa località dell'impianto". Con la circolare 20 luglio 1977 prot. 7131/XI è stato concesso alle aziende che non avessero uffici amministrativi nella stessa località dell'impianto di distribuzione agli utenti

di conservare la documentazione presso la sede amministrativa. Pertanto, in base a quanto previsto dalle disposizioni precedenti, si possono verificare i seguenti casi: a) la sede amministrativa e quella del deposito fiscale sono entrambe ubicate, nel territorio soggetto alla competenza di un unico ufficio; questo caso non presenta problemi in quanto la licenza sarà rilasciata dall'UTF competente per territorio; b) la sede amministrativa è ubicata in una località compresa nella circoscrizione territoriale di uno degli UTF competenti sul deposito fiscale; il rilascio della licenza di esercizio è di competenza dell'UTF nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede amministrativa. c) la sede amministrativa è ubicata in territorio di competenza di un UTF diverso da quelli competenti sul deposito. In quest'ultimo caso non espressamente previsto dal decreto ministeriale citato, va chiarito cha la licenza fiscale deve essere rilasciata dall'UTF competente sul deposito e, nel caso in cui quest'ultimo interessi territori di più uffici, dall'UTF al quale è stata presentata la denuncia del primo impianto costituente il deposito. Alla domanda di rilascio della licenza dovranno essere allegate copie della documentazione inerente la cauzione prestata per le forniture di utenze ubicate in territori di competenza di UTF diversi e vistate dagli stessi uffici. Eventuali situazioni difformi da quanto sopra riportato, che possono essersi create in questa prima fase di applicazione delle nuove procedure, dovranno regolarizzarsi d'ufficio.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

2.1. Centri di trattamento gas naturale e stoccaggio gas metano. Allo scopo di evitare la duplicazione della documentazione contabile si dispone che possono essere ritenuti validi anche ai fini fiscali i registri di cui all'articolo 72 del disciplinare tipo approvato, con decreto del Ministro dell'Industria, in data 6 agosto 1991. In detti registri, vidimati dalle sezioni dell'ufficio minerario competenti, devono essere giornalmente trascritti i quantitativi di gas immesso nei metanodotti e quelli cosumati per usi di cantiere sulla base di misuratori controllati dalla stessa sezione mineraria. Per i depositi che, in deroga al disciplinare citato, non fossero obbligati alla tenuta del registro, gli UTF ne prescriveranno l'istituzione. 2.2. Reti di distribuzione. Per venire incontro alle esigenze operative delle aziende distributrici e allo scopo di non intralciare il lavoro degli uffici in questa prima fase di attuazione della normativa, si dispone che, ai fini degli adempimenti previsti dalla legge, sono considerati validi i documenti già in atto presso i singoli impianti quali giornali sezionali e tabulati meccanografici, a condizione che risultino vidimati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità e che dagli stessi siano agevolmente desumibili gli elementi richiesti dalla circolare n. 76. Si ribadisce che restano valide, in virtù dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, le prescrizioni di cui al DM 12.7.77, per cui, ai fini degli adempimenti fiscali, nulla è mutato rispetto a quanto in vigore antecedentemente alla emanazione del DL 513/92, fatta eccezione per la istituzione del deposito fiscale e per la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione di consumo e del versamento dell'imposta (articolo 3 - comma 3 - decreto-legge 331/93). 2.3 Impianti compressione per la distribuzione di gas metano autotrazione. Anche per tali impianti sono state manifestate perplessità per la tenuta dei registri sia presso gli impianti che erogano gas metano esclusivamente per autotrazione che presso quelli dai quali viene estratto anche metano compresso in carri bombolai e destinato agli usi civili, industriali o, ancora, autotrazione. Per tali impianti vale quanto già detto in precedenza per le reti di distribuzione e cioè che la tenuta del registro, previsto dalla precedente circolare n. 76, è obbligatoria allorquando presso gli stessi non vi sia altra documentazione dalla quale ricavare tutti gli elementi richiesti. Si evidenzia, infine, che il decreto legge n. 331/93, all'articolo 4 - punto 3, lettera a) -, ha confermato, la prestazione della cauzione nella misura del cinque per cento del tributo dovuto per

il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese. In tal senso, deve intendersi modificato l'ultimo capoverso della circolare n. 76 protocollo n. 371/VII del 20 marzo 1993".

Circolare MF n. 57/D, prot. 9300281/IV del 18 maggio1994

GAS metano uso industriale - Autocertificazione sostitutiva del certificato rilasciato dalla CCIAA

Ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 luglio 1977, contenente le norme di attuazione dell'imposta di consumo (ora accisa) sul gas metano per uso combustibile, l'utente che impiegando il gas metano come combustibile in usi industriali o artigianali vuole usufruire del relativo trattamento agevolato deve allegare, alla dichiarazione presentata a tal fine al proprio fornitore di gas metano, anche il certificato rilasciato dalla CCIAA comprovante la sua iscrizione fra le imprese industriali o artigiane.

Nella circolare MF 57/D/1994 è data all'utente la facoltà di allegare, in luogo del predetto certificato della CCIAA, una autocertificazione in tal senso rilasciata a termini della legge 4.1.1968, n. 15 (c.d. autodenuncia).

L'art. 4 del DM 12 luglio 1977, contenente le norme di attuazione dell'imposta di consumo sul gas metano per uso combustibile, prevede che i soggetti obbligati devono allegare alle dichiarazioni presentate ai fini del pagamento dell'imposta i certificati rilasciati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprovanti l'iscrizione degli utenti fra le imprese industriali ed artigiane e ciò all'atto della prima ammissione al trattamento agevolato previsto per i predetti utenti.

In relazione ad alcune perplessità manifestate e per la necessaria uniformità d'indirizzo, si fa presente che il predetto certificato può essere sostituito dall'autocertificazione prevista dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sempreché a firma del legale rappresentante della ditta, debitamente autenticata secondo le modalità stabilite nel successivo art. 20.

Tx MF prot. n. 9501680/IV del 26 aprile 1995

Gas metano - Ospedali e cliniche.

Con la nota […] un parere sulla possibilità di ammettere all'agevolazione fiscale, sulla base del disposto della nota 5 all'art. 17 del D.L. 331/93, il gas metano impiegato presso ospedali, cliniche […].

Al riguardo si precisa che, a parere della scrivente, tali strutture non possono rientrare nelle previsioni della suddetta nota poiché sono considerate strutture poste in essere per la cura della salute e non "attività industriali produttive di beni e servizi". Per quanto precede questa D.C. ritiene che gli ospedali, le cliniche […] sono tenute al pagamento dell'imposta sul gas metano ad aliquota intera.

TX MF prot. n. 601/VII dell'8 agosto 1995

Gassificazione dei residui pesanti di raffineria.

Con istanza… le Società… hanno chiesto, direttamente a questa Direzione Centrale…, di conoscere il trattamento fiscale relativo ai semilavorati pesanti da impiegare negli impianti di gassificazione da costruire nell'ambito delle raffinerie medesime.

In concreto, si tratta di impianti nei quali viene realizzato il processo di gassificazione di residui pesanti di distillazione, non utilizzabili in operazioni di combustione sopratutto per l'alto tenore di zolfo e di composti metallici, per l'ottenimento di un **gas di sintesi** ricco di idrogeno e di ossido di carbonio e praticamente privo di idrocarburi, a sua volta utilizzabile per la produzione combinata di energia elettrica e di calore in una nuova centrale termoelettrica, da realizzare sempre nell'ambito dello stesso stabilimento: si tratta quindi di impianti nei quali viene attuato un notevole recupero in termini energetici ed ambientali. […]

Al riguardo, … tenuto conto in particolare che il processo di gassificazione non può essere trattato alla stregua di un processo di combustione, potendo invece essere assimilato ad una trasformazione chimica per la produzione di gas di sintesi (il cosidetto SYNGAS, ossido di carbonio+idrogeno), si comunica che la quantità di carica idrocarburica (residuo di distillazione) che dà origine al predetto gas può essere considerata esente da accisa, ai sensi del punto 1 della tabella A allegata al DL 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.1993, n. 427. […]

Telescritto MF prot. 5454 del 16 novembre 1995

Imposta erariale di consumo sul gas metano correlata alle tariffe T1 e T2.

Gli elementi guida per il collegamento tariffa/aliquota, relative al consumo di gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, sono esclusivamente quelli dell'uso e dell'ambito ove il metano viene impiegato. Pertanto, la tariffa T1 prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/86, riguardante i consumi per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda, non è applicabile anche a collettività quali convitti, conventi, caserme ecc., in quanto non possono intendersi parificati a detti consumi quelli riferibili a collettività di persone variamente strutturate, mancando quella relazione, tra impiego del gas metano ed il soddisfacimento di esigenze proprie di un gruppo familiare, volute dalla norma.

Si trascrive, per norma, la determinazione della scrivente, prot. n. 4091/95, del 9 novembre 1995, di identico oggetto, indirizzata alla Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Bologna.

"Con il foglio a margine codesta Direzione ha riferito di aver ricevuto da un U.T.F. dipendente un quesito" circa l'applicabilità della tariffa T1 prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37 del 26.6.86 e riguardante "i consumi per uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda" anche a collettività, quali convitti, conventi, caserme ecc." e di aver chiesto, per tale quesito, il parere della Avvocatura dello Stato. L'Organo legale interpellato ha condiviso il parere negativo di codesta Direzione" nel senso che non possono intendersi parificati ai "consumi per uso domestico di cottura cibi e produzione acqua calda" quelli riferibili a collettività di persone variamente strutturate, apparendo decisiva - in funzione della lettera della norma - la presenza di una relazione tra impiego del gas metano ed il soddisfacimento di esigenze proprie di un gruppo familiare."

In materia di rapporto aliquote/tariffe, è noto che fu necessario individuare un elemento di riferimento quando all'aliquota unica vigente per "il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane" subentrano, con successivi provvedimenti, aliquote differenziate a seconda degli usi, e precisamente "per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda" e per i "consumi di riscaldamento individuale". Da allora le aliquote d'imposta sul metano per gli usi sopra indicati sono state sempre cor-

relate alle tariffe T1 e T2 di cui al provvedimento CIP 37/1986. La legge fiscale parte quindi dal presupposto che all'azienda erogatrice compete l'onere d'individuare la tariffa cui ha diritto l'utente e da questa individuazione deriva l'aliquota d'imposta applicabile.

Sull'attribuzione della tariffa agli utenti, il Ministero dell'Industria, appositamente interpellato dalla scrivente, ha fatto ""presente che i provvedimenti CIP e il decreto ministeriale 4/8/1994 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno articolato le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana in base all'uso che l'utente fa del gas erogato.

"In particolare - ribadisce il Minindustria - la tariffa T1 è destinata all'uso domestico (cottura cibi e produzione acqua calda) e la tariffa T2 è destinata all'uso di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo).

"Sull'argomento non sono state fornite ulteriori specificazioni operative e, per l'applicazione delle tariffe di che trattasi, ci si è attenuti alle definizioni così come riportate nelle già citate disposizioni amministrative".

La risposta del Minindustria, che ha evidenziato l'assenza di "specificazioni operative" per le aziende erogatrici, non offre indicazioni per individuare i criteri di attribuzione delle tariffe agli utenti e di conseguenza i soli elementi guida per il collegamento tariffa/aliquota restano quelli dell'uso e dell'ambito ove il metano viene impiegato.

Alla luce di questa conclusione la scrivente è d'accordo sulla posizione negativa di codesta Direzione Compartimentale, condivisa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna."

TX MF Prot. n. 462 del 17 luglio 1996 - TRASPORTI METANO

"In risposta a quesiti qui proposti, si precisa che anche per il metano, in caso di trasferimenti su strada fra depositi fiscali, il documento di scorta è il DAA.

Per quanto riguarda, invece, i trasferimenti fra tali depositi **a mezzo metanodotto**, in attesa di una regolamentazione specifica per il particolare prodotto **continua ad essere utilizzata la documentazione commerciale in atto**.

Per la tenuta delle contabilità presso i suddetti depositi, continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con le circolari n. 76, prot. n. 371/VII del 20 marzo 1993 e n. 305, prot. n. 1113/VII del 14.12.93".

Telescritto MF prot. 631 del 2 ottobre 1996

Trasferimento metano in carri bombolai fra depositi fiscali

Sono state qui prospettate, da parte della Soc. SNAM e di alcune Associazioni di operatori del settore, difficoltà connesse alla compilazione dei DAA in caso di trasferimento fra depositi fiscali di metano in carri bombolai o in carri cisterna (autoserbatoi), che deriverebbero dalle peculiarità sia del prodotto trasportato, sia della rete di distribuzione.

I predetti trasferimenti su strada riguarderebbero:

- per quanto concerne la SNAM, la movimentazione fra due punti del medesimo metanodotto per necessità di controlli o di riparazioni del tratto di metanodotto collegante i suddetti punti;
- per quanto concerne gli altri operatori, per il 20% dei casi, forniture temporanee in attesa dell'allacciamento a reti di distribuzione e, per il restante 80% dei casi, forniture di emergenza di breve durata (da qualche ora ad un massimo di tre giorni).

Le difficoltà di compilazione dei DAA deriverebbero dal fatto che i punti di prelievo e di travaso si trovano disseminati lungo il percorso dei metanodotti e non sono quasi mai presidiati da personale delle società che li gestiscono, per cui le operazioni di carico e scarico, spesso effettuate in situazioni di emergenza, sono affidate alle ditte incaricate del trasporto, non abilitate all'emissione di tali documenti. Inoltre, gli automezzi utilizzati per i trasferimenti di cui trattasi contengono, sia prima della caricazione sia dopo la discarica, quantitativi residui di gas, per cui il quantitativo effettivamente trasferito fra i depositi fiscali, essendo noto solo a posteriori, non può essere preventivamente indicato nel DAA. In ogni caso, indipendentemente dalle misurazioni che possono essere effettuate nei carri bombolai, le società interessate sono sempre in grado, a mezzo degli strumenti di misura installati presso i punti di prelievo e di immissione in rete, di determinare, a posteriori, i quantitativi effettivamente trasferiti.

Avuto riguardo alle cennate difficoltà operative e contabili, ma tenuto presente che le movimentazioni su strada fra depositi fiscali o fra un punto e l'altro del medesimo deposito fiscale devono, comunque, avvenire con l'emissione del DAA, si consente, in alternativa all'emissione del DAA per ogni singolo carico, l'adozione, in via sperimentale, della seguente procedura:

A) antecedentemente all'inizio di ciascun ciclo di trasferimenti (da concludersi, comunque, entro un periodo massimo di 31 giorni) effettuati da uno o più punti di prelievo di un medesimo deposito fiscale ubicati nell'ambito di un medesimo UTF e destinati ad uno o più punti di discarica di uno stesso deposito fiscale, pur'essi ubicati nell'ambito di uno stesso UTF, deve essere predisposto, presso la sede o gli uffici operativi del deposito fiscale mittente (noti all'UTF), un DAA, "non scorta merce", destinato a riepilogare tutti i trasferimenti del ciclo;

B) gli estremi del predetto DAA devono essere riportati su ciascuna delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti da emettere a scorta di ogni singolo carico, sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno ai punti di prelievo, nonché, anche a posteriori, su quelle che scortano il prodotto residuo nei mezzi di trasporto, all'inizio del primo carico del ciclo ed al termine dell'ultimo scarico del medesimo;

C) le società mittenti o destinatarie o gli incaricati del trasporto, a seconda dei casi, devono comunicare tempestivamente all'UTF qualsiasi anomalia, rilevante ai fini fiscali, verificatasi nel corso della movimentazione del prodotto;

D) alla fine del ciclo ed acquisiti, al più tardi entro 10 giorni, i dati necessari, deve essere completata la compilazione del DAA riportando sia il quantitativo di prodotto complessivamente ed effettivamente trasferito, sia gli estremi delle singole bolle di accompagnamento di cui alla lettera B), che restano, eventualmente anche in copia, a corredo del DAA medesimo.

In caso di mancanza di spazio nel DAA, gli estremi delle bolle verranno riportati in una distinta allegata al predetto documento;

E) completata la compilazione, gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA sono subito trasmessi al destinatario che, dopo aver apposto le attestazioni di ricevimento, trattiene l'esemplare n. 2 ed inoltra, nei termini previsti dall'art. 6, comma 1, lettera e), del DM 25 marzo 1996, n. 210, gli esemplari n. 3 e n. 4 all'UTF territorialmente competente, per le ulteriori incombenze.

F) per l'effettuazione dei suddetti trasferimenti si rende necessaria la prestazione, presso l'UTF che ha rilasciato la licenza di deposito fiscale, della cauzione di trasporto, commisurata al 10% dell'aliquota massima prevista per il metano. Ai fini della contabilizzazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c) del citato DM n. 210/1996, la determinazione della quota parte di cauzione impegnata in ciascun ciclo è effettuata al termine del ciclo medesimo, al momento del completamento della compilazione del DAA.

Qualsiasi difficoltà o inconveniente derivante dalla pratica applicazione della suddetta procedura deve essere qui tempestivamente segnalata.

Circolare MF n.189 del 17 luglio 1998

Impianti di cogenerazione - Trattamento fiscale del gas metano utilizzato per l'esercizio delle caldaie d'integrazione e di soccorso

"Con circolare n 145/D, prot. n. 9501802/IV del 17 maggio 1995, di pari oggetto, sono state fornite istruzioni circa il regime fiscale da applicare al gas metano utilizzato per alimentare le caldaie di integrazione e di soccorso, inserite nell'ambito di un sistema di teleriscaldamento alimentato da **centrali di cogenerazione**.

In sintesi, con la suddetta circolare il regime fiscale agevolato relativo agli usi industriali, ora previsto dalla nota (1) all'art. 26 del Testo Unico approvato con D.L.vo n 504/95, è stato limitato, di fatto, alle sole caldaie d'integrazione e di soccorso **poste all'interno della struttura stessa della centrale di cogenerazione, della quale vanno considerate parte integrante, con ciò escludendo dall'agevolazione stessa, pertanto, le fattispecie di analoghi impianti posti all'esterno della centrale.**

Ora, da parte del Ministero Industria, è stata manifestata l'opportunità di un approfondimento della particolare questione, soprattutto in relazione alla circolare di quel dicastero, prot. n 220F del 7/5/1992, che regolamenta l'applicazione dell'art. 11 della legge n 10/1991, recante, tra l'altro, la definizione tecnica di centrale di cogenerazione, utilizzabile anche ai fini fiscali.

Al riguardo, riesaminata più attentamente l'intera problematica, si deve riconoscere che, in effetti, le definizioni tecniche relative agli impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, quali riportate nella predetta circolare n 220/F, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 145 del 22/6/1992, ricomprendono tra gli impianti interni alla cosidetta frontiera della centrale di cogenerazione anche i "sistemi di post-combustione ..... e i generatori di calore ausiliari ..... collegatialla rete termica e che forniscono calore alle stesse utenze alimentate dalla centrale di cogenerazione".

Ciò premesso, nel rispetto della suddetta definizione tecnica, si comunica, a parziale modifica della circolare n 145/D, che ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per usi industriali, acquista rilevanza, in definitiva, il fatto che le caldaie di integrazione e soccorso in parola, poste fuori centrale di cogenerazione ma inserite nella rete di teleriscaldamento, forniscano o meno calore alle stesse utenze direttamente alimentate dalla centrale stessa.

Rimane inteso che, anche con l'inserimento lungo la rete di teleriscaldamento delle caldaie di integrazione e soccorso in parola, deve continuare ad essere soddisfatta la condizione primaria per l'ammissibilità del sistema alle agevolazioni sia sotto il profilo del finanziamento industriale che sotto l'aspetto fiscale, ad esso riconducibile: cioè l'energia elettrica prodotta dovrà comunque essere pari ad almeno il 10% dell'energia termica complessivamente erogata nel sistema.

Si invitano i dipendenti Uffici a voler considerare tempestivamente il contenuto della presente circolare, anche ai fini della risoluzione di eventuali controversie, vigilando in particolare sul rispetto delle condizioni per l'ammissibilità al trattamento agevolato".

Telex MF prot. 2181/IV del 28 luglio 1998

Impieghi del gas metano nel settore alberghiero.

In base al parere trasmesso dall'Avvocatura si fa presente che i presupposti ai fini della concessione dell'agevolazione [per gli usi industriali] sono due:

che l'impiego di gas metano avvenga ad opera di un soggetto che eserciti attività industriale, cioè un'attività economica esercitata professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, con scopo di lucro (cfr. artt. 2082 e 2195, 1° comma, cod. civ.);

che il gas metano sia utilizzato come combustibile nel settore alberghiero, nell'esercizio della suddetta attività industriale.

Poiché la **nota 1 all'art. 26** del TU accise non riferisce l'utilizzo del gas metano agli alberghi bensì a tutto il settore alberghiero ne consegue che, oltre agli alberghi, anche le altre strutture che esercitano una attività ricettiva, cioè che forniscono un servizio di ospitalità, possono godere dell'agevolazione sempre che ricorra il presupposto di cui al precedente punto 1.

Infatti l'attività ricettiva, il servizio di ospitalità, devono essere esercitati in forma di impresa industriale, cioè con le caratteristiche indicate sopra altrimenti si è al di fuori di un uso industriale del gas metano.

Pertanto ne consegue che l'aliquota agevolata potrà essere applicata, sempre che ricorrano i citati presupposti, oltre che alle altre strutture ricettive di cui alla legge quadro per il turismo, Legge 217 del 17/5/83, anche ad altri soggetti quali le case di riposo per anziani.

Per quanto concerne le comunità di tossicodipendenti qualora in esse vengano svolti lavori artigianali o agricoli, i consumi di gas metano potranno essere imputati allo svolgimento di tali attività e pertanto non sorge alcun dubbio circa l'applicazione a dette comunità dell'aliquota agevolata per gli usi industriali.

Diversamente gli istituti che offrono ricovero e alloggio per religiosi ed i convitti e collegi non possono essere ricompresi nella fattispecie agevolativa a meno che, per essi, non ricorra il presupposto di cui al citato punto 1.

Si fa inoltre presente che continuano ad essere esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata i consumi di gas metano negli ospedali e nelle case di cura poiché si tratta di strutture aventi come finalità la cura e l'assistenza di persone malate e tale servizio non può in alcun modo essere assimilato ai servizi derivanti dalla gestione di una attività di tipo industriale. […]

Tx MF prot. 5275/98 IV del 2 novembre 1998

IMPOSTA DI CONSUMO PER IL GAS METANO USO COMBUSTIONE AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE INDUSTRIALI - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Alcuni Uffici Tecnici di Finanza in occasione di verifiche e riscontri fiscali, applicando rigidamente il criterio della soggettività, hanno contestato ai soggetti obbligati d'imposta di aver continuato ad applicare le aliquote d'accisa previste per gli usi industriali anche per le imprese che hanno ***variato la forma societaria e la ragione sociale senza aver presentato una nuova richiesta di agevolazione ed il nuovo certificato della Camera di Commercio****. Sono sorti quindi numerosi contenziosi che ora possono essere risolti positivamente sulla base di nuove considerazioni formulate dalla Direzione Centrale dell'imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi con nota prot. 5275/98 IV del 2.11.1998 diretta alle Direzioni Compartimentali. Con la stessa viene infatti affermato che non appare opportuno fare venir meno una agevolazione già concessa in presenza di variazioni che riguardano solo aspetti di natura formale (forma societaria e ragione sociale) e permanendo la stessa attività che in precedenza usufruiva dell'agevolazione peraltro espletata nello stesso luogo e da un soggetto conosciuto. Di seguito il testo.*

"Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Direzione Compartimentale ha chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla istanza della Azienda Consorziale GASINT di Siena volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate per imposta erariale di consumo sul gas metano. La pretesa fiscale si fonda sul fatto che è stata variata la forma societaria e la ragione sociale senza che fossero state presentate la nuova richiesta di agevolazione e il certificato di iscrizione alla camera di commercio relativo alla nuova società. Al riguardi la scrivente ritiene che, se la variazione riguarda solo aspetti di natura formale, quali appunto forma societaria e ragione sociale, permanendo l'attività della società sempre la stessa attività che in precedenza usufruiva dell'agevolazione per usi industriali, l'istanza di rimborso della ditta possa essere accolta. Infatti il soggetto che beneficia dell'agevolazione è un soggetto conosciuto dall'Amministrazione che svolge sempre la medesima attività nel medesimo luogo e pertanto non appare opportuno far venire meno una agevolazione già concessa solo per cambiamenti di natura formale, e non sostanziale, non comunicati tempestivamente agli Uffici interessati. Naturalmente sarà cura degli Uffici acquisire in breve tempo la documentazione necessaria e accertare che non siano avvenuti cambiamenti sostanziali tali da far venir meno l'agevolazione concessa".

Telex MF prot. 3273/IV del 27 novembre 1998

GAS METANO - Applicazione dell'imposta di consumo sul gas metano impiegato per gli usi interni aziendali - Reti di metanodotto (uso industriale)

[…] Al riguardo si chiarisce che, sulla base della sopracitata disposizione [art. 26 TU accise – nota 1], si considerano compresi negli usi industriali le utilizzazioni di gas metano relative, non solo a tutto il complesso di prestazioni che vengono effettuate ai fini produttivi, ma anche alle attività connesse purché svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, etc., etc.).

Tra tali prestazioni non può rientrare il consumo di metano per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati eventualmente ubicate nell'interno delle fabbriche.

Tenuto conto delle specifiche norme nel settore del gas metano, previste dal citato art. 26, per le reti di metanodotto gestite in regime di deposito fiscale si considerano comprese negli usi industriali tutte le attività connesse alla movimentazione del gas metano. […]

TX prot 363/IV del 16 febbraio 1999

VETTORIAMENTO - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE ACCISE SUL GAS METANO

Nel settore del gas naturale/metano è sempre più ricorrente il contratto di vettoriamento in base al quale il titolare della rete di metanodotti assume la figura del vettore trasportatore da un punto all'altro del territorio nazionale di prodotti di proprietà di terzi. Sorgono quindi nuove problematiche connesse all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento delle accise ed ovviamente ai relativi adempimenti tributari. L'art.26 del TUA nel dettare disposizioni particolari per il gas naturale metano dispone che l'accisa è dovuta dai soggetti esercenti reti di

metanodotti che forniscono il prodotto ai consumatori. Nel caso del vettoriamento si realizza la presenza di soggetti esercenti reti di metanodotti che non essendo proprietari del prodotto non lo forniscono al consumatore ma lo trasportano unicamente per conto del proprietario. Conseguentemente la mancanza di contratto di fornitura determina l'impossibilità di fatturare il costo del prodotto e quindi della relativa quota di accisa.. La Direzione Centrale competente che con telex prot.363/1999 ha disposto che nel caso di vettoriamento il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ed a porre in atto tutti i necessari adempimenti deve essere individuato nel soggetto proprietario/consumatore che può assumere la qualifica di operatore registrato e quindi ricevere il prodotto in regime sospensivo . In deroga alla norma di carattere generale che impone agli operatori registrati di versare l'accisa entro il giorno successivo a quello della ricezione sono state ritenute prevalenti le specifiche disposizioni previste dall'art.26 del TUA che prevedono la dichiarazione di consumo annuale ed il versamento di rate d'acconto mensili.

"Sono stati manifestati alla scrivente alcuni problemi derivanti dal contratto di vettoriamento nel settore del gas metano. Sulla base del sopracitato contratto il titolare della rete di metanodotti assume la figura del vettore-trasportatore da un punto all'altro del territorio nazionale di prodotti di proprietà di terzi.

A seguito di ciò nasce il problema connesso all'individuazione dei soggetti abbligati al pagamento delle accise e dei relativi adempimenti. Infatti l'art. 26, comma 4, del TU accise, dispone che l'accisa sul gas metano è dovuta dai soggetti esercenti le reti di metanodotti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Nel caso di vettoriamento gli esercenti le reti di metanodotto non sono proprietari del prodotto ma lo trasportano soltanto per conto del proprietario. Di conseguenza, in mancanza di un contratto di fornitura, gli esercenti le reti di metanodotto si trovano nell'impossibilità di fatturare il costo del prodotto e quindi della relativa aliquota d'accisa.

Pertanto, per la risoluzione della suddetta problematica, appare opportuno che il proprietario consumatore del prodotto possa assumere la qualifica di operatore registrato disciplinato dall'art. 8 del TU accise e ciò al fine di poter ricevere il prodotto in sospensione d'accisa. Si precisa inoltre che, per il pagamento della relativa accisa da parte dell'operatore registrato, si rinvia alle disposizioni particolari per il gas metano previste nell'art. 26 del suddetto TU accise così come modificato da ultimo con la legge n. 30 del 1997. Naturalmente per i quantitativi di gas metano oggetto del vettoriamento la dichiarazione annuale dovrà essere presentata dal predetto operatore registrato il quale sarà tenuto al pagamento delle rate di acconto sulla base dei consumi dell'anno precedente e, in mancanza di tali consumi, sulla base dei consumi presunti dell'anno in corso".

TX MF prot. 327 del 16 febbraio 1999 - Gas metano - Accisa per autotrazione

Con l'entrata in vigore della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1999 il gas metano impiegato per uso autotrazione è stato assoggettato ad accisa nella misura di lire 21 al mc (in precedenza era assoggettato come noto all'aliquota zero). A seguito di specifiche riunioni cui hanno partecipato l'ENI SpA., la SNAM SpA e gli operatori del settore, con il telex 327/99 è stato precisato che gli obbligati al pagamento dell'accisa ed ai relativi adempimenti sono:

i fornitori del gas metano relativamente ai distributori stradali di metano autotrazione; i titolari dei depositi fiscali relativamente agli impianti di compressione anche se ubicati presso impianti di distribuzione stradale.

Al fine di semplificare gli adempimenti previsti sia per i distributori stradali che per gli impianti di compressione è stato previsto che la tenuta dei registri di carico e scarico è obbligatoria solo nel caso in cui presso gli impianti non esista altra documentazione dalla quale ricavare tutti gli elementi richiesti. Di seguito il testo del telescritto.

"Sono state rappresentate alla scrivente delle problematiche correlate al pagamento dell'accisa sul gas metano per autotrazione. Al riguardo appare opportuno precisare che per quanto riguarda i **distributori stradali di metano** autotrazione gli obbligati al pagamento dell'accisa ed ai relativi adempimenti sono i fornitori del metano.

Diversamente, per gli **impianti di compressione di metano**, **per riempimento di carri bombolai**, anche se ubicati presso impianti di distribuzione stradale, in quanto esercitati in regime di deposito fiscale, obbligato al pagamento dell'accisa e dei relativi adempimenti è il titolare del deposito fiscale.

Per detti ultimi impianti, ove si rappresenti la necessità, potrà essere rilasciata in aggiunta alla licenza di cui all'art. 5 del TU accise anche quella prevista per gli impianti di distribuzione carburanti di cui all'art. 25 del sopracitato TU.

In riferimento alla problematica relativa alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico sia presso gli impianti che erogano gas metano esclusivamente per autotrazione che presso quelli dai quali viene estratto anche metano compresso in carri bombolai e destinato agli usi civili, industriali e autotrazione, si rinvia a quanto già stabilito con circolare n. 305, prot. 113/VII del 14.12.1993".

TX MF prot. 2342/IV dell'8 giugno 1999

Accisa sul gas metano utilizzato come combustibile e come materia prima in impianti che ne realizzano la trasformazione chimica

È stato chiesto se il **metano materia prima** avviato alla trasformazione chimica e che quindi cessa di esistere come tale per essere appunto trasformato in altri prodotti chimici, possa ritenersi uso escluso dall'applicazione dell'accisa e di conseguenza anche dall'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9, comma 2, del dec. Leg. Vo 21.12.1990, n. 398.

Sull'argomento è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il citato organo ha affermato che sul **gas metano trasformato in altri prodotti chimici** non si applica il regime fiscale delle accise e di conseguenza non è dovuta l'imposta regionale sostitutiva di cui all'art. 9 del citato dec. Leg. Vo n. 398/90. Ha precisato, infatti, l'Avvocatura che in base agli artt. 26, 1° comma e 1, comma 2, lett. C) del dec. Leg. Vo 26.10.1995, n. 504, si ricava che è "sottoposto ad accisa il gas metano destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali" e per prodotto sottoposto ad accisa si intende "il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise".

Pertanto, la quota parte di metano utilizzata non per combustione ma come materia prima in quanto non sottoposta ad accisa non può considerarsi neanche prodotto esente. La fattispecie dell'esenzione ricorre, infatti, quando il prodotto, di regola sottoposto al tributo, in casi particolari ne viene esentato.

Tale non sembra essere il caso del gas metano utilizzato come materia prima. In questa fattispecie il prodotto non è esentato dall'accisa ma costituisce prodotto non sottoposto ad accisa, al quale cioè non si applica il regime fiscale delle accise.

Di conseguenza, alle relative utenze non è quindi applicabile l'imposta sostitutiva sopra indicata.

Telescritto MF prot. 88/IV del 3 marzo 2000

Attività bancaria. Gas Metano, Applicazione aliquota di accisa per uso industriale

Si fa riferimento al quesito posto da codesta Direzione Compartimentale con nota prot. … del 31.12.1999, concernente la possibilità di considerare le aziende di credito, in quanto fornitrici di servizi, rientranti tra le imprese industriali aventi diritto all'aliquota di accisa agevolata per i consumi di gas metano.

Al riguardo, si rappresenta che il riferimento, contenuto nella nota 1) dell'art. 26 del Testo Unico approvato con dec. leg.vo 26.10.1995 n. 504, all'attività industriale va interpretato, in assenza di un criterio distintivo proprio della citata disciplina speciale, facendo riferimento alla **nozione generale di attività industriale dettata dall'art. 2195, 1° comma, n° 1 del codice civile, che definisce tale l'attività come quella diretta alla produzione di beni o servizi**.

L'attività bancaria, invece, contemplata al n° 4 del citato articolo, si sostanzia in un'attività commerciale diretta alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito.

La raccolta del risparmio, che si attua essenzialmente nella forma giuridica del deposito bancario, costituisce la cosiddetta funzione passiva della banca, l'esercizio del credito, che si realizza nelle forme giuridiche del mutuo, dell'anticipazione bancaria, dell'apertura di credito, ecc. rappresenta la funzione attiva.

Considerata nel suo insieme, l'attività bancaria si presenta come un'attività d'intermediazione nella circolazione del denaro e perciò come un'attività commerciale, suscettibile, secondo la dottrina dominante di essere collocata al n° 2 dell'art. 2195, che definisce l'attività commerciale; la sua espressa previsione al n° 4 si rileverebbe, per la citata dottrina, superflua.

Si fa, infine, presente che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata dalla scrivente per l'individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota di accisa agevolata sul gas metano, ha incidentalmente affermato, nella nota prot. 3678/97-146 del 15.5.1998 (che ad ogni buon fine si allega in copia), che per i servizi bancari contemplati al n° 4 dell'art. 2195, deve escludersi la natura di attività industriale, cioè di un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

Pertanto, la scrivente è dell'avviso che ai consumi di gas metano effettuati dagli istituti di credito non ossa essere applicata la particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale.

Circolare MF n. 64, prot. 1514/IV del 4 aprile 2000

Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro

e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

Com'è noto, il 5° comma dell'art.12 della legge n.488 del 23/12/99 ha modificato la nota 1) dell'art. 26 del Testo Unico approvato con Dec. Leg.vo 26/10/95 n. 504.

In particolare, la norma citata ha compreso negli usi industriali gli utilizzi del gas metano negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

In proposito, si ritiene opportuno fornire alcuni criteri generali, al fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione della disposizione in esame.

Va in primo luogo osservato che per l'individuazione degli esercizi di ristorazione occorre riferirsi alla specifica normativa di settore. In particolare, l'art. 5, 1° comma della legge n. 287 del 25/8/1991 individua le varie tipologie, disponendo alla lettera a) che debbono considerarsi esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, i ristoranti, le trattorie, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie e gli esercizi similari. Il gas metano utilizzato dai predetti esercizi è assoggettato all'aliquota di accisa prevista per uso industriale ed a tal fine i soggetti interessati dovranno produrre la documentazione prevista dall'art.4, 4°comma del Decreto Ministeriale 12.7.1977.

Passando poi ad analizzare l'art. 5, 4° comma e l'art. 1, 1° comma della legge citata si ricava che per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto (che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati) ovvero la vendita anche per asporto dei pasti e delle bevande.

È opportuno richiamare l'attenzione anche sull'art. 3 della legge in esame che prevede che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco (rectius: dirigente od in assenza responsabile dell'ufficio o del servizio) del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

La lettera b), 1° comma, del citato art. 5 individua, invece, gli esercizi di somministrazione di sole bevande, che sono i bar, i caffè, le gelaterie, le pasticcerie e gli altri esercizi similari. Tali esercizi debbono ritenersi esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per uso industriale.

In presenza di più autorizzazioni per un medesimo locale, corrispondenti ai tipi di esercizi di cui alle lettere a) e b) del citato art. 5, cioè nel caso in cui in uno stesso locale vengano svolte contemporaneamente un'attività di ristorazione e un'attività di somministrazione di sole bevande, in assenza di distinti contatori, dovrà procedersi ad una determinazione presunta dei consumi di gas metano da assoggettare all'aliquota di accisa prevista per uso industriale, imputando il 50% del consumo ad uso industriale e il rimanente 50% ad uso civile.

Ove, invece, il titolare dell'esercizio ritenga che possa essere imputato un consumo maggiore del 50% all'attività di ristorazione, lo stesso dovrà produrre, oltre alla documentazione prevista dal citato Decreto Ministeriale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare la sussistenza di impedimenti tecnici all'istallazione di distinti contatori e che i consumi sono prevalentemente da imputare all'attività di ristorazione. In presenza di una tale dichiarazione l'intero consumo di gas metano verrà assoggettato all'aliquota prevista per uso industriale.

Nel caso in cui l'interessato intenda avvalersi di tale ultima facoltà, dovrà produrre alla società erogatrice apposita istanza e la suddetta dichiarazione sostitutiva potrà essere contenuta nella medesima istanza o richiamata o collegata alla stessa. In tale ipotesi, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 11 della legge n. 127 del 15/5/1997, come modificato dall'art. 2, comma 11, della legge 16/6/1998 n.191, sia l'istanza che la dichiarazione sostitutiva non dovranno essere autenticate se inviate unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante.

La società erogatrice curerà la successiva trasmissione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva di cui sopra al competente Ufficio Tecnico di Finanza.

Analoga procedura dovrà essere seguita per ogni eventuale successiva variazione dei dati comunicati nella precedente dichiarazione sostitutiva.

Infine, l'art. 5, 1° comma, lett.c) della più volte citata legge n. 287/1991, prevede -tra l'altro - che l'attività di ristorazione possa effettuarsi anche congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Anche in tal caso si dovrà procedere ad una determinazione presunta dei consumi di gas metano da assoggettare all'aliquota prevista per uso industriale, imputando il 50% del consumo ad uso industriale ed il rimanente 50% ad uso civile, fatta comunque salva la facoltà del titolare dell'esercizio di dichiarare un prevalente consumo da imputare ad uso industriale (attività di ristorazione), secondo le modalità in precedenza illustrate.

Resta ovviamente inteso che in caso di presentazione delle citate dichiarazioni sostitutive i competenti Uffici Tecnici di Finanza dovranno procedere alle previste attività di controllo, secondo le modalità indicate nella circolare n. 239/D del 17/12/99 e nella integrazione alla stessa prot.600.00 del 10.2.2000, che qui si intendono integralmente richiamate, avendo cura di procedere, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 26 della legge n. 15/1968 e art. 11 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403).

Passando ad analizzare gli impieghi del gas metano negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro, che l'art.12, 5° comma della legge 488/99 pure ricomprende negli usi industriali, si ritiene che devono ritenersi ammessi all'applicazione della particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale tutte quelle strutture (associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che svolgono la propria attività senza fine di lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico.

Anche per la definizione di attività sportiva dilettantistica occorre fare riferimento alla specifica normativa di settore; a tal proposito va osservato che l'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n° 91 precisa che "sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionista". Da tale disposizione si ricava che possono considerarsi dilettantistiche quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di continuità.

Il legale rappresentante dei predetti organismi, ai fini dell'applicazione della particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale, dovrà produrre, ai sensi del citato art.4 della legge n°15/68, alla società erogatrice apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dovrà dichiarare che nella struttura si svolge, senza fine di lucro, attività sportiva esclusivamente dilettantistica.

Per le modalità di presentazione di tale dichiarazione sostitutiva e per la connessa attività di controllo da parte dei competenti Uffici Tecnici di Finanza si richiamano i principi in precedenza esposti a proposito dell'attività di ristorazione.

Per completezza, è opportuno poi precisare che debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi del predetto combustibile in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse al predetto impianto. I consumi in parola debbono ritenersi ammessi alla particolare aliquota di accisa anche quando il combustibile è impiegato solamente nella struttura annessa e l'impianto sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas metano.

Da ultimo, il 5° comma, lett.c dell'art.12 della legge in esame include negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Anche per tali settori di attività, quando non è previsto lo scopo di lucro, il legale rappresentante dell'istituzione interessata dovrà produrre alla società erogatrice apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.4 della più volte citata legge N°15/68, nella quale dovrà dichiarare che l'attività svolta è finalizzata all'assistenza delle categorie di soggetti individuati dalla norma.

Per le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva e per la connessa attività di controllo, anche per tali settori di attività, si richiamano i principi esposti per l'attività di ristorazione.

Per quanto concerne, infine, la decorrenza del particolare regime fiscale in esame, considerata la portata innovativa della norma, tutti i settori considerati saranno ammessi all'applicazione dell'aliquota prevista per uso industriale a decorrere dal 1° gennaio 2000, purché la documentazione prescritta venga presentata ai competenti Uffici Tecnici di Finanza entro il termine previsto dall'art. 4, 4° comma del Decreto Ministeriale 12.7.1977, cioè in allegato alla dichiarazione di consumo per l'anno 2000.

Si pregano gli uffici in indirizzo di attenersi alle direttive impartite con la presente circolare.

Nota Minfinanze prot. 6440/IV del 26 aprile 2000

Regime fiscale applicabile al gas metano impiegato in particolari attività

In riferimento ai quesiti posti … da codesta società [ENI SpA], si fa presente quanto segue:

- per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare al gas metano negli usi di cui ai **punti 10 e 14 della Tabella A**, allegata al T.U. approvato con dec. Leg.vo 26.10.1995, n. 504, si ritiene che l'esenzione sia estendibile non solo al complesso di prestazioni che vengono effettuate al fine diretto della produzione **ma anche alle attività connesse**, riconducibili alla produzione di beni, ossia l'esenzione è estendibile a tutti i consumi effettuati nello stabilimento industriale riconducibili alla produzione **e non solo a quelli effettuati negli impianti**;

- per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale cui assoggettare il gas metano impiegato negli impianti operativi (distretti, centrali, magazzini) strutturalmente collegati con impianti industriali di estrazione e produzione, si ritiene che ai predetti utilizzi possa essere applicata l'aliquota di accisa prevista per uso industriale, considerato che si tratta di impieghi finalizzati alla produzione di beni e che gli impianti operativi sono strutturalmente collegati con gli impianti produttivi.

Telescritto MF prot. 3061/IV del 23 giugno 2000

Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato negli esercizi di ristorazione e negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

[…] si ritiene opportuno, al fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione della nota 1 all'art. 26 del TU, approvato con dec. Leg.vo 26.10.1995, n. 504 […] fornire le seguenti indicazioni:

- debbono considerarsi esercizi di ristorazione anche le mense aziendali; tali strutture, infatti, sono espressamente incluse dalla normativa di settore (art. 3, 6° comma, lett. e della legge 25.8.1991, n. 287) tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; pertanto, il gas metano utilizzato dalle predette strutture è assoggettato all'aliquota di accisa prevista per uso industriale;
- inoltre, per quanto concerne le utenze ad utilizzazione promiscua, nel caso in cui il titolare dell'esercizio ritenga di dover presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, si precisa che per "impedimento tecnico" all'istallazione di distinti contatori deve ritenersi anche "l'eccessiva onerosità" dell'intervento di modifica dell'impianto, commisurata ai consumi di gas metano dell'utenza interessata.
- Tra le strutture annesse agli impianti sportivi vanno incluse anche l'abitazione del custode ed i locali adibiti all'attività di somministrazione di bevande; pertanto, i relativi consumi di gas metano debbono ritenersi ammessi alla particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale.

Telescritto MF prot. 3708 del 27 luglio 2000

Trattamento fiscale del gas metano impiegato per la produzione di "nero di carbonio".

[…] pertanto l'intero quantitativo di gas metano impiegato nella produzione di nero di carbonio è esente da accisa ai sensi del punto 1 della tabella A allegata al D.L.vo 504/1995. […]

Telescritto MF prot. n. 3613/V del 20 dicembre 2000

Importazione di gas naturale con procedura domiciliata - Pagamento periodico e differito dei diritti doganali - Applicazione art. 5, comma 3, legge 25.7.2000, n. 213.

Si riscontra la nota a margine indicata con la quale è stato richiesto se, relativamente all'IVA sulle operazioni doganali effettuate dall'1 al 24 dicembre, sia necessario presentare la dichiarazione riepilogativa doganale entro il giorno 30 dicembre per il gas naturale introdotto ed accertato.

Al riguardo si comunica che la risposta è affermativa.

Come disposto dalla legge in oggetto, nonché ribadito nella circolare applicativa n. 233/D del 19.12.2000 in corso di divulgazione, l'IVA afferente le operazioni doganali poste in essere dall'1 al 24 dicembre di ciascun anno deve essere pagata non oltre il successivo giorno 30 dicembre.

Qualora tale termine cada in un giorno non lavorativo o assimilato (sabato), esso non può in nessun caso essere prorogato al giorno lavorativo successivo, bensì anticipato al giorno precedente.

Nulla è innovato per le operazioni poste in essere fino al 30 novembre e dal 25 al 31 dicembre di ogni anno, che continuano a beneficiare delle ordinarie facilitazioni di pagamento.

Telescritto MF prot. 2878/IV del 7 aprile 2001

Art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Istruzioni in materia di clienti grossisti.

[…] Al riguardo in considerazione delle diverse caratteristiche che tali soggetti [clienti grossisti] presentano rispetto alle figure che sino ad oggi hanno operato, in qualità di soggetti obbligati, nel settore del gas metano si ritiene necessario fornire alcune istruzioni, che hanno carattere provvisorio, relative agli adempimenti cui essi sono chiamati, al fine di garantire uniformità nei comportamenti su tutto il territorio nazionale.

In primo luogo, il cliente grossista, per operare, dovrà munirsi di apposito codice di accisa, che verrà richiesto all'ufficio tecnico di finanza competente sul luogo dove tale soggetto ha la sede legale, se abbia la veste di società, ovvero dove ha la residenza se persona fisica. I soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea richiederanno il predetto codice di accisa ad un UTF scelto tra quelli competenti nelle varie provincie dove intendono immettere in consumo il gas metano.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

un elenco contenente l'indicazione dei soggetti cui viene ceduto il gas metano senza che lo stesso venga immesso in consumo;

un prospetto, articolato per province, contenente l'elenco dei "clienti finali", con i necessari dati identificativi, da cui risulti il quantitativo di gas metano che si presume di immettere in consumo, indicando separatamente le quantità cui verrà applicata l'imposta ordinaria, quelle ad imposta ridotta nonché le quantità esistenti. Tali dati costituiranno, mancando ovviamente la dichiarazione dei consumi, la base di calcolo della rata di acconto mensile per il primo anno di attività e del conseguente importo della cauzione.

Il codice di accisa rilasciato sarà connotato come quello dei "depositi fiscali".

Naturalmente al cliente grossista non dovrà essere rilasciata alcuna licenza né dovrà essere richiesto il pagamento di alcun diritto, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione di legge e non svolgendo tale soggetto attività di trasporto o di distribuzione.

Con tale codice di accisa il cliente grossista potrà operare su tutto il territorio nazionale, avendo cura comunque di effettuare il versamento dell'imposta (acconti e saldo) nelle province dove avviene l'immissione in consumo. Laddove venga utilizzato il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, saranno osservate le modalità indicate nel provvedimento del 7 marzo 2001 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20.3.2001.

Per quanto attiene al versamento della cauzione essa sarà prestata presso l'Ufficio che ha rilasciato il codice di accisa e sarà calcolata, nella misura prevista dall'art. 26, comma 7 del D. L.vo 26.10.1995, n. 504, sui quantitativi di gas metano presumibilmente immessi in consumo nell'intero territorio nazionale.

L'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato il codice di accisa avrà cura di effettuare le opportune comunicazioni agli uffici tecnici di finanza competenti sui luoghi dove saranno effettuate le immissioni in consumo.

Telescritto MF prot. n. 8266/IV del 9 aprile 2001.

Accisa sul gas metano impiegato nelle attività di coltivazione degli idrocarburi per la produzione di energia elettrica e vapore industriale.

È pervenuta alla scrivente la nota prot. […], che si allega in copia, con la quale l'ENI SpA chiede un parere alla scrivente circa l'accisa da applicare sul gas metano che sarà impiegato, in un nascente consorzio in località ….., come combustibile per la produzione di energia elettrica e vapore industriale.

Al riguardo, esaminata la problematica, si concorda con le conclusioni proposte dalla società interessata circa il differente trattamento fiscale cui assoggettare il gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore industriale in relazione alle differenti utilizzazioni.

Allegato

Nota ENI del […] - Accise sul gas metano impiegato nelle attività di coltivazione degli idrocarburi per la produzione di energia elettrica e vapore industriale

Il punto 10 della tabella A allegata al Testo Unico delle accise prevede l'esenzione dall'accisa per il gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi.

Tali impieghi sono finalizzati alla produzione di energia elettrica e vapore necessari per le attività sopraccitate.

Secondo un progetto industriale che sarà completato nei primi mesi del prossimo anno nell'ambito di un centro olio, realizzato per la coltivazione di un giacimento petrolifero, sarà realizzato, in un'apposita area, un impianto di cogenerazione di energia elettrica e vapore per il quale un Consorzio appositamente costituito ha già ottenuto da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - D.G.F.E.I.B. – Div. XI - le prescritte autorizzazioni per la costruzione. L'attività di tale consorzio, partecipato al 50% dall'ENI SpA ed al 50% da un operatore terzo, è caratterizzata dal fatto che l'energia elettrica autoprodotta è destinata, in misura superiore al 70%, ai consorziati ovvero a società facenti capo agli stessi operanti anche in siti diversi dal luogo di produzione mentre il vapore industriale non utilizzato nel centro olio viene ceduto a terzi.

Ciò premesso si possono ipotizzare i seguenti impieghi per ciascuno dei prodotti ottenuti dall'impianto gestito dal Consorzio:

1 Energia elettrica prodotta che viene:
- 1.1 impiegata nel Centro Olio per le attività di coltivazione;
- 1.2 impiegata in altri siti da parte di soggetti facenti capo a ciascuno dei due Consorziati e quindi considerata in regime di autoproduzione;
- 1.3 ceduta a terzi.

2 Vapore industriale prodotto che viene:
- 2.1 impiegato nel Centro Olio per le attività di coltivazione;
- 2.2 ceduto a terzi ed impiegato in attività diverse da quelle di cui al punto 2.1.

Abbiamo esaminato le varie problematiche concernenti il trattamento fiscale cui assoggettare il gas metano impiegato dal Consorzio per la produzione di energia elettrica e vapore industriale arrivando ad alcune conclusioni che sottoponiamo a codesta Direzione Centrale per ottenere, con cortese urgenza, un affidamento in proposito.

GAS METANO IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E VAPORE INDUSTRIALE UTILIZZATI NEL SITO PER LE ATTIVITà DI COLTIVAZIONE (1.1 e 2.1.)

La quota parte di gas metano afferente la produzione di energia elettrica e vapore industriale con utilizzazione nello stesso sito di produzione per le attività di coltivazione del giacimento di idrocarburi, comprese le attività connesse, è esente d'accisa ai sensi del punto 10 della Tabella A citata in precedenza. A nostro avviso, infatti, ricorrono i presupposti per ottenere l'agevolazione in quanto, anche sulla base di precedente determinazione ministeriale, non è rilevante il fatto che l'impiego del gas metano sia effettuato dal titolare degli impianti di coltivazione o da terzi bensì la circostanza obiettiva che detti consumi, effettuati all'interno del Centro Oli, siano finalizzati alle attività di coltivazione.

L'agevolazione accordata segue, pertanto, il criterio dell'oggettività e non della soggettività.

GAS METANO IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI AUTOPRODUZIONE OVVERO CEDUTA A TERZI (1.2 – 1.3)

La quota parte di gas metano impiegato per tale produzione di energia elettrica è soggetta:

nel caso di regime di autoproduzione, ancorché impiegata in altri siti, all'aliquota d'accisa prevista dal punto 11 della Tabella A attualmente pari a lire 0,261 al mc. (autoproduzione con aliquota pari al 30% dell'aliquota di base);
nel caso di cessione a terzi all'aliquota normale di lire 0,87 al mc..

VAPORE INDUSTRIALE CEDUTO A TERZI (2.2)

La quota parte di gas metano afferente la quantità di vapore industriale ceduto a terzi per impieghi diversi da quelli di cui al punto 2.1 è assoggettata all'aliquota d'accisa prevista per l'uso industriale ed alla relativa addizionale regionale.

Relativamente alle esenzioni d'accisa previste per il gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore industriale utilizzati per le attività di coltivazione del giacimento di idrocarburi non ricorrono, come noto, i presupposti per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano ai sensi dell'art. 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Telescritto MF prot. 3218/IV del 17 aprile 2001 - Gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica - Quesito

È pervenuto alla scrivente un quesito della società in oggetto concernente l'imposta di consumo da applicare al gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica nei casi in cui il contratto di fornitura del gas metano è intestato ad un soggetto diverso dall'esercente l'officina elettrica.

Al riguardo si osserva che quando il gas metano viene effettivamente consumato come combustibile per la produzione di energia elettrica, è innegabile che tale impiego debba beneficiare dell'agevolazione fiscale, a prescindere dalla coincidenza o meno tra la persona che acquista il gas con quella che gestisce gli impianti.

Risoluzione MF n. 4/F del 29 maggio 2001

Applicazione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Con le note in riferimento codeste Società chiedono di sapere sel'art. 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448, che prevede la tassazione del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, comporti, conseguentemente, l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo su tale utilizzo del combustibile Le stesse società ritengono che tali usi non siano soggetti al tributo regionale in virtù del disposto dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Al riguardo la scrivente, sentita l'Agenzia delle dogane - Direzione Centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi- che ha reso il parere con nota n.916.01 dell'8 febbraio 2001, ed acquisita la valutazione dell'Ufficio per il Coordinamento Legislativo, nota 3-4439 del 2 aprile 2001, sulla controversa materia, ritiene quanto segue. L'addizionale regionale sull'imposta erariale sul consumo del gas metano è stata istituita dalla legge 14 giugno 1990, n.158 e successivamente regolamentata dal D.lgs. 21 dicembre 1990, n.398, il quale, all'articolo 9, dispone che il tributo regionale non si applicava agli usi industriali ma solo a quelli civili. Pertanto, il campo di applicazione dell'addizionale regionale in parola era parzialmente difforme da quello dell'imposta erariale. Difatti, il decreto legge 15 settembre 1990, n.261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.331, prevedeva l'applicazione dell'accisa erariale anche agli usi industriali, con esclusione del gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica. Quindi, il richiamato tributo regionale, pur rientrando nell'ambito delle addizionali, le quali seguono il tributo principale, aveva un campo di applicazione diverso. Tanto è vero questo che, al fine di adeguare l'imposta regionale a quella erariale è occorso un espresso provvedimento legislativo, il decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo 10, comma 5, che dispone l'estensione del campo di applicazione del tributo regionale agli usi industriali, con le esclusioni indicate nel richiamato decreto legge n.261 del 1990. Si può quindi dedurre che sia stato sempre necessario un provvedimento legislativo per adeguare il campo di applicazione del tributo regionale a quello erariale. Questo non si è verificato per quanto riguarda l'uso del gas metano per la produzione di energia elettrica. Difatti, l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448, istituendo la cosiddetta "carbon tax", come anche rilevato dall'Ufficio per il Coordinamento Legislativo nella nota sopra citata, non ha assolutamente inciso sulla normativa

del tributo regionale anzi, il comma 2 dello stesso articolo, pur riferendosi solo alle accise sugli oli minerali, recita testualmente che " La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro".

Pertanto, la causa della non estensibilità all'addizionale regionale alle modifiche introdotte dal citato art.8 della legge n.448 del 1998 va individuata nel carattere della nuova imposizione sul gas metano, che si ritiene agevolativo in quanto l'applicazione dell'imposta non deve determinare effetti negativi sulla pressione fiscale complessiva. è possibile, quindi interpretare tale disposizione, alla luce di quanto sopra esposto, affermando che l'applicazione delle aliquote dell'accisa erariale sul gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica, non poteva dare luogo, in automatico, ad ulteriori carichi tributari sui contribuenti, oltre quelli già disposti dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto e conformemente a quanto espresso dall'Agenzia delle dogane e dall'Ufficio per il Coordinamento Legislativo nelle note sopra citate, si ritiene che l'addizionale regionale sull'imposta di consumo sul gas metano non si applica agli usi di tale combustibile per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

Telescritto MF prot. n. 1064 del 27 giugno 2001[Att.Cfr. anche le modifiche apportate con Tx prot. 4446 del 31.10.2006]

Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas. Adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito, all'esportazione.

La SpA Eni, con lettera del 21 maggio 2001, ha qui rappresentato che con decorrenza 1 luglio 2001 la rete nazionale dei gasdotti della Snam SpA sarà conferita alla Rete Gas Italia SpA che provvederà quindi al trasporto di gas naturale nel territorio nazionale. Tale nuovo assetto è dovuto all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale. L'articolo 8 del predetto decreto stabilisce che " l'attività di trasporto e dispacciamento" del gas naturale è d'interesse pubblico e pone a carico del gestore della rete l'obbligo di governare i flussi di gas naturale e di consentire ai vari soggetti commerciali (shippers) l'accesso al sistema di trasporto, a determinate condizioni disciplinate dal codice di rete in fase di approvazione da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Nell'ambito di tale processo di liberalizzazione del mercato i suddetti soggetti (shippers) che intendono importare gas, a fronte di contratti di acquisto a lungo termine o con carattere di non sistematicità (spot), debbono richiedere, in base a quanto disposto dall'art.3 del DL.vo 164/2000, al Ministero della Attività Produttive una preventiva autorizzazione per l'importazione, che nel caso di operazioni spot si perfeziona anche con l'istituto del silenzio assenso, trascorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultima evenienza, la prova dell'autorizzazione perfezionatasi con il suddetto istituto può essere resa attraverso l'autocertificazione secondo le vigenti disposizioni.

L'esportazione del gas naturale, ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legislativo predetto, è libera e non è richiesta nessuna preventiva autorizzazione da parte del competente Ministero delle Attività Produttive.

In tale contesto e relativamente al gas naturale in importazione, in esportazione ed in transi-

to la Rete Gas Italia SpA gestirà le stazioni di misura in entrata ed in uscita nel/dal territorio doganale italiano site in Mazara del Vallo (TP), Masera (NO), Arnolstein (UD), Bizzarone (CO) e Merna (GO), nonché l'impianto di rigassificazione di Panigaglia (SP). Presso tali punti di misura la suddetta società dovrà allocare, a fronte del quantitativo totale movimentato nel giorno-gas, i quantitativi transitati di gas naturale di competenza di ciascun shipper, in via provvisoria, entro il giorno successivo al giorno di ingresso e, in via definitiva, con il riepilogo delle rispettive quantità complessivamente transitate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Tali stazioni di misura – precedentemente gestite dalla Snam SpA - sono state fiscalmente approvate, prima dell'inizio dell'attività, da parte dei competenti Uffici Tecnici di Finanza e gli atti sono tuttora in possesso di questi ultimi nonché della società che gestisce la rete dei gasdotti.

La società Rete Gas Italia SpA sarà, quindi, responsabile sia dell'accertamento della quantità totale movimentata durante il "giorno gas" che dell'allocazione, in via provvisoria e definitiva, relativa ad ogni soggetto.

Fermo restando che per gli approvvigionamenti o per le forniture da/verso altri Stati membri dell'Unione Europea si rendono applicabili le disposizioni sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93, - che prevedono, tra l'altro, l'obbligo della compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie da presentarsi all'ufficio doganale territorialmente competente in base alla sede dell'operatore - , per ciò che riguarda invece gli scambi con i Paesi terzi si precisa che il gas naturale, classificabile ai fini tariffari alla voce 2711 2100, è a dazio zero e non è soggetto a misure di politica commerciale, ma deve assolvere, in importazione, l'imposta sul valore aggiunto.

Ciò premesso, tenuto conto della particolare natura del prodotto, delle modalità di movimentazione (gasdotto) nonché del fatto che il soggetto obbligato alla presentazione delle previste dichiarazioni doganali è diverso dal soggetto che effettua l'accertamento quantitativo del prodotto in ingresso od in uscita nel/dal territorio doganale, si ritiene che per gli aspetti di profilo doganale possano essere seguite le procedure sottodescritte.

1 IMPORTAZIONE DEFINITIVA

1.1 Soggetti titolari di procedura di domiciliazione.

I soggetti già titolari della procedura di domiciliazione possono continuare ad utilizzare le rispettive autorizzazioni, a suo tempo loro concesse, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto all'art.12, comma 1, del Decreto 7 dicembre 2000.

A maggior precisazione, prima dell'inizio del mese in cui verranno effettuate le importazioni, gli stessi soggetti dovranno presentare all'ufficio doganale competente territorialmente in relazione alla stazione di misura, utilizzando fax o strumenti informatici/telematici, il preavviso contenente le indicazioni del programma d'importazione mensile provvisorio, nonché, con cadenza settimanale o decadale - da concordare con il predetto ufficio – la copia del verbale di allocazione provvisoria a ciascun shipper, redatto a cura del gestore della rete. Entro il 5^ giorno lavorativo del mese successivo a quello di importazione i soggetti obbligati (shippers) presenteranno la dichiarazione doganale, nella quale debbono essere riportate le quantità definitive comunicate e validate dalla Rete Gas Italia SpA.

La predetta società è altresì tenuta ad inviare, entro il 5^ giorno del mese successivo all'importazione, i dati definitivamente allocati a ciascun shipper per le successive incombenze da parte degli uffici doganali ed avrà inoltre l'obbligo di tenere a disposizione per eventuali controlli la documentazione relativa all'accertamento quantitativo del prodotto.

Qualora non beneficino dell'esonero dal prestare cauzione, ai sensi dell'art.90 del TULD, i ripetuti soggetti importatori sono tenuti a depositare la prescritta garanzia all'ufficio doganale competente, commisurata sulla base dei quantitativi risultanti dai programmi provvisori mensili, nonché a provvedere al relativo aggiornamento delle cauzioni in presenza di variazioni, superiori al 10% rispetto al programma mensile già comunicato.

Nel caso di ammissione al beneficio del pagamento periodico differito il versamento dei diritti doganali (imposta sul valore aggiunto) deve essere effettuato entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le importazioni. Relativamente al mese di dicembre, a mente di quanto stabilito con l'art.5, comma 3, della Legge 25.7.2000, n.213, i diritti doganali (IVA) afferenti le quantità introdotte nel territorio doganale nel periodo dal giorno 1 al giorno 24 saranno versati entro il 30 dicembre.

1.2 Nuovi soggetti

1.2.1. Gli shippers , titolari di contratti di acquisto a lungo termine, che intendono importare gas naturale, preventivamente muniti, ai sensi dell'art.3, comma, 1, del DL.vo 164/2000, della prescritta autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, se in possesso dei requisiti previsti dal predetto decreto 7 dicembre 2000 possono richiedere alle competenti Direzioni regionali l'autorizzazione alla procedura domiciliata, secondo le modalità previste dal decreto e con la procedura di cui al precedente punto 1.1.

1.2.2. Per quanto attiene i soggetti commerciali , titolari di contratti di acquisto non aventi carattere di sistematicità (spot), che intendono importare gas naturale da paesi non comunitari, preventivamente muniti della più volte citata autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, può essere richiesta ai direttori delle competenti dogane l'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta ai sensi dell'art 1 del decreto 7 dicembre 2000.

Essi debbono presentare mensilmente, in via preventiva un programma di importazione delle quantità di gas previste per il mese successivo , con dettaglio giornaliero, nonché il verbale di allocazione di cui al precedente punto 1.1. - con cadenza settimanale o decadale da concordare con l'ufficio doganale competente - attestante la quantità provvisoria del gas movimentato giornalmente.

Le dichiarazioni doganali riepilogative relative alle operazioni effettuate in ciascun mese debbono essere presentate entro il 5^ giorno lavorativo del mese successivo.

1.3 Movimentazioni via mare

I soggetti che effettuano importazioni via mare di gas naturale liquefatto presso lo stabilimento di Panigaglia (SP) - attualmente unico impianto di rigassificazione operativo in Italia - presentano la dichiarazione d'importazione relativamente a ciascuna nave gasiera che arriva al porto. L'accertamento quantitativo, effettuato nei modi di rito a bordo della nave, dovrà avvenire a cura della Rete Gas Italia SpA e verrà utilizzato dai vari shippers per la presentazione delle dichiarazioni doganali.

2 ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Analogamente a quanto previsto per l'importazione definitiva i soggetti titolari di procedura di domiciliazione possono continuare ad utilizzare la stessa presso la dogana territorialmente competente sulla stazione di misura, mentre i nuovi soggetti di cui ai precedenti punti 1.2.1 e 1.2.2 possono richiedere , a seconda del tipo di contratto, l'autorizzazione sopradescritta o quella della già citata procedura della dichiarazione incompleta.

3 TRANSITO

Per quanto concerne il transito di gas nella rete nazionale di metanodotti si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art 450 del Reg.(CEE) 2454/93. è appena il caso di precisare, in particolare, che la Società Rete Gas Italia SpA in quanto gestore della rete di metanodotti, a termini del predetto art.450, paragrafo 3, è l'obbligato principale.

Per le modalità di applicazione, si richiama quanto a suo tempo disposto al punto 6/D della circolare n.322, prot.n.850/3481/1/SD del 15.12.1992.

Gli Uffici dell'Agenzia in indirizzo provvederanno ad adottare tutte le iniziative volte a facilitare gli adempimenti da parte dei nuovi soggetti previsti dal ripetuto D.lvo 164/2000, nonché le cautele ritenute necessarie per la salvaguardia degli interessi erariali.

Telescritto MF prot. 3706 del 26 ottobre 2001

Eni SpA - Conferimento delle attività di stoccaggio di gas naturale alla società Stoccaggi Gas Italia SpA - Utilizzo e voltura delle autorizzazioni di carattere fiscale.

In ottemperanza al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativo all'attuazione della direttiva n. 98/30/CE del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, l'ENI SpA provvederà a conferire alla società STOCCAGGI GAS ITALIA SPA, appositamente costituita in data 15 novembre 2000, […] l'intera attività di stoccaggio di gas naturale che l'ENI SpA, attualmente svolge, tramite l'Unità Stoccaggi Gas Italia della propria Divisione Agip, avvalendosi dell'uso coordinato ed integrato di giacimenti di stoccaggio di cui dispone sul territorio nazionale.

A seguito di tale conferimento, che, come precisato dalle società interessate, avrà luogo con decorrenza 1° novembre 2001, la società Stoccaggi Gas Italia SpA, con sede […] gestirà in maniera unificata il suddetto sistema integrato, con il quale vengono offerti servizi di stoccaggio di gas naturale ai clienti interessati che abbiano la qualifica di Clienti idonei ai sensi del citato decreto.

[…] Il servizio di stoccaggio in parola si compone dei seguenti singoli giacimenti:

[…] In relazione a quanto sopra si comunica che non si ha nulla in contrario all'accoglimento delle richieste delle Società istanti con l'osservanza di quanto di seguito stabilito.

Riguardo alla gestione fiscale unitaria degli impianti, la Stoccaggi Gas Italia SpA ne darà comunicazione alla Direzione Regionale per la Regione Lombardia ed all'Ufficio tecnico di finanza di Milano, competenti sulla base della sede amministrativa della società, informandone contestualmente tutte le Direzioni Regionali e gli Uffici tecnici di finanza competenti sui singoli impianti di stoccaggio.

L'Ufficio tecnico di finanza di Milano, a sua volta, attribuirà alla medesima, dietro formale

richiesta, il nuovo codice di accisa unico, in tempo utile per garantirne l'operatività, dandone comunicazione ai suddetti Uffici tecnici di finanza interessati.

Le contabilità delle introduzioni e delle estrazioni dei giacimenti, com'è noto soggetti al regime della concessione previsto dalla legge 26.4.1974, n. 170, così come risulta modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, saranno tenute con riferimento ai dati richiesti dalla competente sezione dell'UNMIG - Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia - sugli appositi registri di cui all'art. 72 del disciplinare tipo approvato in data 6 agosto 1991 con decreto del Ministero dell'Industria, come già precisato al punto 2.1 della circolare n. 305, prot. n. 1113/VII/PC del 14 dicembre 1993 e tenuti presso ogni singolo impianto di stoccaggio.

Presso la sede amministrativa sarà tenuto un registro di carico e scarico, vidimato preventivamente dall'UTF, nel quale con cadenza mensile saranno riepilogate e registrate le quantità di gas naturale espresse in metri cubi e calorie movimentate nei diversi giacimenti di stoccaggio.

Gli Uffici competenti sui singoli impianti effettueranno i controlli sulle movimentazioni suindicate previo esame dei citati registri UNMIG e concertandosi con il suddetto UTF di Milano, con l'avvertenza che, trattandosi di stoccaggio di gas naturale in caverne, l'accertamento delle quantità giacenti sarà effettuata non per misura diretta, ma attraverso determinazione analitica, con l'utilizzo dei dati dei flussi riportati sui predetti registri e quantificati con l'uso di misuratori di introduzione e di estrazione.

[…] la presente risoluzione è inviata a tutte le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane, con preghiera di informarne i dipendenti uffici, in quanto rappresenta, in via generale, le modalità di applicazione del disposto di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 26 del TUA, come sostituito dal citato art. 26 della legge 23.12.2000, n. 388.

Telescritto MF prot. n. 224 del 7 novembre 2001

Gassificazione dei residui pesanti di raffineria AGIP PETROLI SpA - ENIPOWER SPA - Area di Sannazzaro de Burgondi (PV)

Con istanza congiunta datata 24/5/2001 [di seguito allegata] inviata anche a codesti Uffici, le Società di cui all'oggetto, esercenti rispettivamente la raffineria di oli minerali sita in Sannazzaro de' Burgondi (PV) e l'attigua nuova centrale termoelettrica, ad essa collegata in cascata, hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale relativo ai semilavorati pesanti da impiegare nell'impianto di gassificazione in costruzione nell'ambito della suddetta raffineria, nonché ai combustibili impiegati nella predetta centrale.

In concreto, si tratta di un impianto nel quale viene realizzato il processo di gassificazione di residui pesanti di distillazione, assimilabili ad olio combustibile e non utilizzabili in operazioni di combustione soprattutto per l'alto tenore di zolfo e di composti metallici, per l'ottenimento di un gas di sintesi ricco di idrogeno e di ossido di carbonio e praticamente privo di idrocarburi; detto gas risulta a sua volta utilizzabile per la produzione di energia elettrica e di vapore in una nuova centrale termoelettrica, in costruzione praticamente nell'ambito dello stesso stabilimento, ancorché in un'area esterna allo stesso: si tratta quindi di impianti nei quali viene attuato un notevole recupero in termini energetici ed ambientali.

Al riguardo, tenuto conto che il processo di gassificazione, pur non essendo classificabile come "trattamento definito" ai fini del riconoscimento dei consumi interni, non può essere trat-

tato comunque alla stregua di un processo di combustione, potendo invece essere assimilalo ad una trasformazione chimica per la produzione di gas di sintesi (il cosidetto SYNGAS, ossido di carbonio + idrogeno), si comunica che la quantità di carica idrocarburica (residuo di distillazione) che dà origine al predetto gas può, essere considerata esente da accisa, ai sensi del punto 1 della tabella A allegata al T.U. accise approvato con.D.L.vo 26.10.1995, n° 504.

Quanto al trattamento fiscale relativo agli altri prodotti impiegati nel complesso impianto di gassificazione-centrale termoelettrica (gas di sintesi, eventualmente integrato da metano di fonte esterna, oli minerali impiegati in consumi interni) si concorda con quanto argomentato dalle Società istanti, evidenziando in particolare che:

- il gas di sintesi non è costituito da idrocarburi, e quindi non è mai assoggettato ad accisa essendo impiegato in uso combustione per la produzione di energia elettrica e di vapore;
- il metano è soggetto ad accisa solamente per la quota parte relativa all'energia elettrica ed al vapore ceduti all'esterno del complesso, rispettivamente con le aliquote previste per la produzione di energia elettrica e per gli usi industriali;
- il metano non è invece sottoposto ad accisa per la quota parte di energia prodotta e consumata all'interno del complesso integrato raffineria-impianto di gassificazione-nuova centrale termoelettrica, da considerarsi come complesso unico.

Istanza del 24 maggio 2001

Impianto di gassificazione di idrocarburi pesanti integrato con centrale di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nell'area di Sannazzaro de' Burgondi (PV) – AGIP PETROLI SpA – ENIPOWER SpA

L'AGIP PETROLI SpA e l'ENIPOWER SpA, società del Gruppo ENI, hanno definito un progetto per la realizzazione di un impianto integrato costituito da una sezione di gassificazione di idrocarburi pesanti, che sarà realizzata all'interno della raffineria, e da una sezione di produzione di energia elettrica alimentata anche da gas di sintesi, che sarà realizzata in un'area esterna ma attigua alla raffineria stessa; l'ubicazione di quest'ultima è stata individuata per motivi logistici, cioè per evitare flussi di personale e mezzi all'interno della raffineria, nonché per una maggiore sicurezza di gestione degli impianti di produzione dell'energia elettrica.

L'impianto nel suo complesso è stato oggetto di uno studio di valutazione di impatto ambientale sottoposto alle Autorità competenti e che si ritiene di prossima approvazione.

L'integrazione dell'impianto consentirà di fornire gas di sintesi alla centrale di produzione di energia elettrica e vapore alla raffineria, oltre che energia elettrica via Rete di Trasmissione Nazionale.

[…]

Quindi da un olio combustibile pesante ricco di zolfo si ottiene un gas di sintesi pulito (essenzialmente ossido di carbonio e idrogeno) che può essere utilizzato per diversi usi.

Attraverso un processo a membrane viene recuperato parte dell'idrogeno prodotto in modo che possa essere utilizzato nei processi di raffinazione.

Il prodotto finale è quindi un gas di sintesi con un rapporto idrogeno/ossido di carbonio di circa 0,5 che verrà inviato nella centrale di produzione energia elettrica adiacente alla raffineria, per essere utilizzato in una adatta turbina a gas. Il calore in uscita con i fumi della turbo gas verrà recuperato attraverso la produzione di vapore.

Parte del vapore prodotto dalla centrale e parte dell'energia elettrica (via Rete di Trasmissione Nazionale) verranno riutilizzati dalla raffineria per scopi di processo.

Come illustrato sopra è evidente che la scelta del processo di gassificazione costituisce il completamento del ciclo di lavorazione della raffineria, come peraltro già ribadito da codesta Agenzia delle Dogane con precedenti determinazioni, consentendo la produzione di gas e poi di energia elettrica mediante lo smaltimento di idrocarburi pesanti ottenuti dalla raffineria, previo recupero di zolfo. In altri termini si può affermare che lo stabilimento di produzione di oli minerali di Sannazzaro de' Burgondi può essere considerato integrato a valle dall'impianto di gassificazione nonché dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.

Abbiamo esaminato le varie problematiche concernenti il trattamento fiscale cui assoggettare gli oli minerali impiegati nei suddetti impianti arrivando ad alcune conclusioni che sottoponiamo a codesta Agenzia delle Dogane per ottenere, con cortese urgenza, un affidamento in proposito.

1. OLI MINERALI UTILIZZATI NELL'IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE

Nell'impianto vengono utilizzati gli oli minerali di seguito riportati con il relativo trattamento fiscale che riteniamo sia applicabile.

1.1 Oli combustibili pesanti utilizzati come materia prima nel processo di gassificazione

Tali oli combustibili sono esenti d'accisa perché:

- come peraltro già ribadito con precedenti risoluzioni ministeriali il processo di gassificazione non può essere trattato alla stregua di un processo di combustione ma deve essere assimilato ad una trasformazione chimica per la produzione di gas di sintesi e quindi l'esenzione si rende applicabile ai sensi del punto 1 della Tabella A del T.U. accise;
- ai sensi del punto 11 bis della Tabella A sopraccitata è prevista l'esenzione per gli oli minerali impiegati nella produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione.

Oli minerali impiegati come consumi interni degli impianti di gassificazione

Come già evidenziato nelle considerazioni di carattere generale lo stabilimento di produzione di oli minerali di Sannazzaro de' Burgondi è di fatto integrato a valle dall'impianto di gassificazione. Conseguentemente i consumi di oli minerali nel citato impianto costituiscono fatto non generatore d'accisa ai sensi dell'art. 22 del T.U. accise.

2. GAS DI SINTESI OTTENUTO NELL'IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE

Trattandosi di un prodotto chimico non rientrante tra gli idrocarburi non è sottoposto al regime delle accise.

3. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA CENTRALE

Sono state illustrate in precedenza le motivazioni che hanno contribuito a prevedere la realizzazione della centrale da parte di ENIPOWER SpA in una zona attigua all'impianto di produzione del gas di sintesi pur garantendo l'integrazione degli impianti stessi attraverso l'interscambio dei prodotti. Secondo il progetto la centrale di produzione di energia elettrica sarà alimentata da gas di sintesi ma anche da gas metano acquistato dal mercato. è evidente quindi che

il trattamento fiscale cui assoggettare quest'ultimo prodotto in relazione all'energia elettrica e vapore prodotti deriva essenzialmente dalla destinazione degli stessi secondo lo schema di seguito illustrato.

Impiego di gas di sintesi per la produzione di energia elettrica e vapore

Come evidenziato al punto 2 tale gas di sintesi non è soggetto ad accisa qualunque sia la destinazione dei prodotti ottenuti.

Impiego di gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore destinati a:

Consumi interni degli impianti di raffineria, compreso l'impianto di gassificazione

La quota parte di metano afferente la produzione di energia elettrica e vapore impiegati come consumi interni degli impianti di produzione di raffineria è al di fuori dal campo di applicazione delle accise ai sensi dell'art. 22 del T.U. accise. Ciò deriva da un orientamento ormai già consolidato in base al quale è prevalente, ai fini dell'agevolazione, il criterio dell'oggettività (stesso sito di produzione) rispetto alla soggettività (produttore ENIPOWER SpA utlizzatore AGIP PETROLI SpA).

Utilizzatori terzi su impianti ubicati in siti diversi

La quota parte di gas metano afferente la produzione di energia elettrica è soggetta all'aliquota d'accisa prevista per la produzione di energia elettrica (attualmente lire 0,87 per mc. eventualmente ridotta a lire 0,261 per mc. nel caso ricorrano i presupposti per il regime dell'autoproduzione). Quella afferente la produzione di vapore è soggetta all'aliquota d'accisa prevista per gli usi industriali (attualmente lire 24,2 al mc.) cui deve aggiungersi l'addizionale regionale (attualmente lire 12,1 al mc.).

4 CONSUMI INTERNI NELLA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E VAPORE

Ai fini della produzione è previsto il consumo di gas metano, vapore autoprodotto e gas di sintesi. Anche per tali consumi interni valgono le stesse considerazioni riportate nei punti precedenti.

Nota MF prot. 4362 del 4 gennaio 2002

Utilizzi del gas metano negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Si fa seguito alla ministeriale sopradistinta, di pari oggetto, in quanto sono stati rivolti da taluni Comuni ulteriori quesiti sulla interpretazione dell'art. 12, comma 5, lettera b), della legge 23.12.1999, n. 488.

In particolare, riguardo all'attività sportiva svolta nelle palestre comunali, è stato richiesto di conoscere se la mancanza di scopo di lucro debba essere riferita alla struttura fisica nel cui

interno si svolgono le attività sportive dilettantistiche o se invece la stessa vada riferita alla persona giuridica che gestisce l'impianto.

La differenziazione prospettata assume rilevanza in quanto, nella prima ipotesi, l'aliquota di accisa del gas metano prevista per usi industriali spetterebbe soltanto se gli impianti sportivi siano utilizzati in modo non lucrativo mentre, nella seconda ipotesi, possono usufruire dell'agevolazione tutti quei soggetti "no profit" (enti, associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) che praticano la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, anche se l'impianto sportivo fosse utilizzato in modo lucrativo.

Al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato, a cui è stata sottoposta la questione, in sede di Comitato Consultivo, che si è espresso in conformità, ha ritenuto protendere per la prima delle suddette ipotesi, in quanto la lettera della legge si riferisce agli "impianti sportivi… gestiti senza fini di lucro" e non alle attività dilettantistiche gestite senza fini di lucro, apparendo, peraltro, anche logico, tenuto conto che gli impianti sportivi costituiscono le strutture nelle quali viene impiegato il gas metano oggetto dell'imposta.

Di conseguenza - prosegue il citato Organo - sembra si debba guardare soltanto al modo di utilizzo dell'impianto sportivo, che continuerebbe a non avere scopo lucrativo anche qualora fosse richiesto un biglietto d'ingresso finalizzato esclusivamente al recupero dei costi di organizzazione, senza apportare utili all'organizzatore.

Circolare MF n. 10/D, prot. 629 del 31 gennaio 2002

Oggetto: Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano.

A seguito delle apposite riunioni tenute con le Associazioni di categoria, si comunica che sono stati approntati i nuovi modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2001.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Gli aggiornamenti dei modelli si sono resi necessari per l'introduzione dell'EURO e per recepire le modifiche normative introdotte con la legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001).

Tali modelli sostituiscono integralmente quelli allegati alla circolare n. 7 prot. n. 302 del 2 febbraio 2001 AGP/Div. XIII.

Allegati: [Omissis]

Determinazione MF n. 3158 del 21 giugno 2002

Trattamento fiscale del gas metano impiegato nella micro-cogenerazione

Con lettera […] la XX ha chiesto l'applicazione, ai fini fiscali, della nota all'art. 26 del TUA approvato con D. Lg.vo 26.10.95, n. 504 per **l'impiego di gas metano negli impianti di micro-cogenerazione di energia elettrica e calore, trasferito agli utenti con il sistema del teleriscaldamento.**

Le apparecchiature di cogenerazione che verrebbero utilizzate dall'XX … sono costituite da micro-turbine della potenza variabile fra i 30 ed i 500 KW, idonee a soddisfare le esigenze di piccole e medie aziende industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, ospedaliere, case di cura, ipermercati, grandi condomini,…. rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 2, lettera b), dell'art. 11 della L. 9.1.91, n. 10.

Tale aspetto rappresenta uno dei punti qualificanti perché possa essere accordato il beneficio fiscale richiesto dall'XX, in accordo alla nota all'art. 26 del TUA 504/95.

[…]

Inoltre, alla luce di quanto precede, tenuto conto che le micro-turbine in questione verrebbero tutte gestite dall'XX, quale Società avente natura di soggetto giuridico di tipo industriale, ed avuto riguardo al fatto che la stessa Società ha dichiarato che:

- manterrà la proprietà delle micro-turbine;
- gestirà anche le caldaie di integrazione;
- acquisterà il gas metano di alimentazione delle micro-turbine e delle caldaie di integrazione;
- acquisterà l'energia elettrica di integrazione;
- venderà l'energia elettrica e termica prodotta, ai clienti allacciati;

si può senz'altro sostenere che il gas metano, afferente il calore prodotto negli impianti di micro-cogenerazione e trasferito agli utenti finali, può essere considerato impiegato in usi industriali, attraverso un sistema di teleriscaldamento, a servizio anche di utenze civili, come espressamente previsto dalla nota all'art. 26 del TUA, approvato con D. Lvo 26.10.95, n. 504.

Resta fermo che gli impianti sopradetti devono ottenere il riconoscimento previsto dall'art. 4 della citata delibera n. 42/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Circolare MF n. 48/D, prot. 3913 del 26 luglio 2002

Tassazione del gas metano – Responsabilità ed adempimenti nel settore impositivo del gas metano.

Nel settore impositivo del gas metano è emersa l'esigenza di fornire taluni indirizzi operativi tenuto conto sia delle disposizioni legislative e regolamentari di natura fiscale che delle nuove regole del processo di liberalizzazione del mercato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 (decreto Letta), che prevedono, tra l'altro, la separazione societaria per le attività di trasporto e dispacciamento, ad eccezione dello stoccaggio, da tutte le altre attività del settore (art. 21, comma 1, D.L.gs 164/2000).

Com'è noto, il gas metano rientra tra i prodotti sottoposti ad accisa in base all'art. 21 del TUA 504/95 e la relativa disciplina è contenuta nell'art. 26 del medesimo TUA, così come da ultimo modificato dall'art. 26 della legge 23 dicembre 2000, n.388, il quale, oltre a dare la definizione di gas metano sottoposto ad accisa e a prevederne l'esclusione per quello biologico destinato agli usi dello stesso produttore, individua, quali obbligati al pagamento dell'accisa, i soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori ovvero i consumatori stessi che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio.

La medesima disposizione prevede anche che possono essere riconosciuti soggetti obbligati i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore.

Con il comma 5 del suddetto articolo 26 del TUA, modificato come sopra detto, vengono altresì individuati gli impianti che devono essere gestiti in regime di deposito fiscale, che di seguito si riportano:

- l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
- l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale;
- il terminale di trattamento e il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
- le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzione locali, comprese le reti interconnesse;
- gli impianti di compressione.

Sulla base di tale quadro normativo, in relazione al mutato assetto del mercato del gas a seguito della citata liberalizzazione, si è ritenuto utile approfondire taluni aspetti della disciplina fiscale in parola, fornendo i chiarimenti che seguono anche per ciò che concerne i conseguenti adempimenti.

1) Responsabilità fiscale

In relazione alla titolarità degli obblighi e della conseguente responsabilità fiscale, si osserva che quest'ultima incombe sul titolare del deposito fiscale fin quando il prodotto resta ivi custodito e non viene consegnato ad altro deposito fiscale o a soggetto obbligato al pagamento delle accise. La responsabilità dell'esercente il deposito fiscale mittente pertanto ha termine con l'avvenuta conclusione dell'operazione di trasporto.

Al depositario compete altresì la responsabilità fiscale delle stazioni di misura che fanno parte integrante del deposito fiscale a prescindere dalla titolarità della proprietà e della gestione delle stesse. Dette stazioni sono funzionali all'esercizio del deposito e ne costituiscono elemento inscindibile dal momento che la norma fiscale non prevede obblighi specifici per siffatte attrezzature.

Per quanto riguarda i pozzi di coltivazione, dal sopraenunciato comma 5 dell'art. 26 del TUA, si evince che gli stessi non sono qualificabili come depositi fiscali e pertanto per essi non è previsto che siano gestiti in tale regime. Ne deriva che il gas estratto dai pozzi, diversi da quelli adibiti a stoccaggio, deve essere contabilizzato e quindi risultare dalle dichiarazioni del soggetto che gestisce l'impianto di trattamento, in quanto quet'ultimo, diversamente dai primi, si identifica in un deposito fiscale.

Analogamente, per pozzi di coltivazione non collegati a centri di trattamento, gli adempimenti fiscali sono a carico del responsabile della gestione della rete di distribuzione, anch'essa costituente deposito fiscale.

Sono gestiti in regime di deposito fiscale gli impianti di stoccaggio, così come definiti dal citato D.L.vo n. 164/2000.

Ciò chiarito, al fine di non pregiudicare l'operatività dei soggetti fiscalmente obbligati, si raccomanda il tempestivo rilascio della licenza fiscale ai soggetti titolari degli impianti indicati in premessa, mentre per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di consumo continueranno ad osservarsi le disposizioni di cui al fax circolare prot. n. 2878/01/IV/DCPC del 17 aprile 2001.

2) Pagamento dell'accisa e rimborsi

Come disposto dall'art. 26, comma 8, del TUA 504/95, l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.

Solo nel primo anno di attività, mancando il riferimento storico dei consumi, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva. Qualora intervengano variazioni di aliquota di accisa, si conferma l'orientamento già espresso in altre occasioni secondo cui, applicando il principio di corresponsione delle imposte in base alle aliquote vigenti, la rata di acconto viene adeguata autonomamente dall'operatore.

Nel caso in cui nella dichiarazione annuale risulti un credito d'imposta, esso può essere scomputato a partire dalla prima rata di acconto utile, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. A tal fine si precisa che vanno incluse nella suddetta dichiarazione anche tutte le rettifiche di fatturazione effettuate nell'anno cui si riferisce, ancorché concernenti forniture fatturate in anni precedenti. Tali rettifiche, di conseguenza, contribuiscono a formare la base di calcolo per la determinazione delle rate di acconto.

Nell'eventualità di un credito a favore del contribuente, con conseguente diritto ad una corrispondente detrazione, ovvero al rimborso in unica soluzione del credito, tale diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, come stabilito dall'art. 14 del TUA, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione annuale.

Se il diritto al rimborso sorge specificatamente in ordine ad una determinata rata di acconto (ad esempio: duplicazione del pagamento), il predetto termine di decadenza decorre, invece, dalla data di effettuazione del pagamento non dovuto.

Si ricorda che l'istanza di rimborso presentata nei termini sopraindicati annulla gli effetti della decadenza, ma occorre in ogni caso tener conto dei termini di prescrizione del diritto.

3) Applicazione dell'aliquota di accisa del gas metano per usi industriali

La nota (1) al più volte citato art. 26 del TUA, ammette l'applicazione dell'aliquota per uso industriale al gas metano impiegato, oltre che in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, anche per impieghi nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione anche se riforniscono utenze civili; precisa inoltre che si considerano compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

In particolare, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di accisa prevista per gli usi industriali,

più favorevole di quella prevista per gli usi civili, sono emerse incertezze circa le modalità operative da osservare per concedere il predetto trattamento nell'ipotesi in cui tra il fornitore del gas metano e l'utilizzatore finale si interponga un soggetto che svolge l'attività di "cessione di calore" e nell'ipotesi in cui tale attività sia svolta direttamente dall'azienda erogatrice.

Con riferimento alla prima ipotesi, si premette che la figura del soggetto che si interpone per "cedere calore" tra il fornitore e l'utilizzatore finale non è prevista tra i soggetti fiscalmente obbligati nel settore del gas metano.

Tuttavia, si ritiene che la presenza di tale soggetto non incida sulla natura dell'uso finale del prodotto: il fornitore di conseguenza applicherà sul gas metano ceduto l'aliquota prevista per l'uso industriale qualora l'utilizzatore finale ne abbia titolo.

A tal fine, atteso che non vi sono rapporti diretti tra il fornitore e gli effettivi utilizzatori, il soggetto che svolge il servizio di cessione calore, acquisiti i certificati camerali ovvero le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà degli utilizzatori finali attestanti l'uso del prodotto, produrrà alla ditta fornitrice del gas metano una propria dichiarazione sostitutiva attestante l'effettuazione del servizio calore a favore dei clienti finali a cui si riferisce la citata documentazione, fornendo nella stessa i dati tecnici necessari per la ricostruzione dei consumi.

In caso di pluralità di tipologie di consumi (industriali e non), al fine digarantire l'applicazione del trattamento fiscale propio degli usi cui il gas metano è destinato, il competente Ufficio dell'Agenzia provvederà ad individuare, su richiesta della ditta fornitrice del gas, gli opportuni parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi.

Per la particolare ipotesi, tuttora in corso di approfondimento, in cui è la stessa azienda erogatrice che effettua il servizio di "cessione di calore", si fa riserva di impartire al più presto apposite direttive.

Con riferimento all'applicazione dell'aliquota per usi industriali sul gas metano utilizzato negli esercizi di ristorazione, dove sia svolta anche attività che non dà luogo all'applicazione della predetta aliquota (ad esempio: attività di somministrazione bevande), si fa presente che con circolare n.64/D del 3 aprile 2000, prot. n. 1514.00/IV-D.C.P.C. sono state già impartite apposite disposizioni. Per ottenere l'applicazione dell'aliquota per usi industriali alla totalità dei consumi dell'esercizio, la predetta circolare prescrive la presentazione all'azienda erogatrice di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'utilizzatore, dalla quale emerga la prevalenza dell'attività avente titolo al trattamento fiscale in questione ed al riguardo si ribadisce che in presenza di una tale dichiarazione, l'intero consumo di gas metano verrà assoggettato all'aliquota prevista per usi industriali.

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere gli elementi utili ad un riscontro oggettivo dei criteri di prevalenza, quali, a puro titolo esemplificativo, le volumetrie dei locali, gli orari di apertura, la descrizione delle attività, ecc.; essa viene quindi trasmessa dall'azienda erogatrice all'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, che procede ai prescritti riscontri sulla veridicità della dichiarazione stessa, come a suo tempo indicato nella citata circolare n. 64/D.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota per usi industriali alle imprese agricole, si fa presente che la previsione contenuta nella nota (1) all'articolo 26 del TUA consente tale trattamento tributario per le imprese agricole in quanto tali. Pertanto si rende di fatto inoperante il disposto dell'articolo 4 del D.M. 12 luglio 1977, che prevedeva per le suddette imprese il beneficio -all'epoca consistente nel non assoggettamento a tassazione- per i consumi di gas metano usato come combustibile in impieghi produttivi analoghi a quelli delle imprese industriali ed artigiane; di conseguenza viene meno l'adempimento, in precedenza imposto all'Ufficio tecnico di finanza, di accertare la natura degli impieghi presso l'impresa agricola.

Pertanto l'aliquota in parola nei riguardi delle imprese agricole deve essere applicata con le modalità in atto per le imprese industriali (presentazione certificato camerale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), senza coinvolgimento preventivo degli uffici dell'Agenzia.

Riguardo al trattamento fiscale relativo ai consumi di gas metano effettuati dalle case di cura, atteso che nella soprariportata nota (1) all'art. 26 del TUA esse non vengono espressamente richiamate, si conferma che l'aliquota prevista per gli usi industriali del gas metano spetta solo se la casa di cura sia qualificabile come

impresa industriale alla stregua dei criteri desumibili dall'art. 2195 del codice civile, mentre non è applicabile se la casa di cura sia gestita senza fine di lucro e non sia qualificabile come impresa industriale.

Occorre infine sottolineare che, per consentire la corretta applicazione del trattamento tributario afferente i diversi utilizzi del gas metano, le aziende erogatrici sono tenute a segnalare con tempestività ogni caso dubbio dovessero riscontrare, sia con riferimento all'entità anomala dei consumi che ad ogni altro significativo elemento di loro conoscenza derivante dal rapporto commerciale in essere con ogni singolo utente, fermo restando che la competenza sui controlli di carattere fiscale sull'effettivo uso del gas metano compete agli uffici dell'Agenzia.

Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di voler segnalare con immediatezza ogni eventuale inconveniente.

COMUNICATO STAMPA del 30 luglio 2002

TASSAZIONE GAS METANO – RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI NEL SETTORE IMPOSITIVO DEL GAS METANO

Con circolare 48/D del 26 luglio 2002, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti sugli aspetti e sulle modalità applicative di carattere fiscale nel settore del gas metano.

È, infatti, emersa l'esigenza di fornire indirizzi operativi che tenessero conto delle disposizioni di legge, dei regolamenti di natura fiscale e delle nuove regole del processo di liberalizzazione del mercato che prevedono, tra l'altro, la separazione societaria per le attività di trasporto e ispacciamento, ad eccezione dello stoccaggio, da tutte le altre attività del settore.

Il gas metano rientra tra i prodotti sottoposti ad accisa e l'art. 21 del TUA 504/95, individua quali soggetti obbligati al pagamento della stessa, sia chi vende direttamente il prodotto ai consumatori sia gli stessi consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento del prodotto.

Inoltre, possono essere riconosciuti soggetti obbligati anche i titolari di raffinerie, d'impianti petrolchimici e d'impianti combinati d'energia e calore.

In relazione alla **responsabilità fiscale**, con la circolare si precisa che questa ricade sul titolare del deposito fiscale fin quando il prodotto resta lì custodito e termina con l'avvenuta conclusione del trasporto. Al depositario compete poi la responsabilità fiscale delle stazioni di misura che fanno parte integrante del deposito.

I "pozzi di coltivazione" sono dal comma 5 dell'art. 26 del TUA, non sono invece qualificabili come depositi fiscali e non è previsto che siano gestiti in tale regime; per i pozzi di coltivazione non collegati a centri di trattamento, gli adempimenti fiscali sono a carico del responsabile della gestione della rete di distribuzione.

Rientrano nel regime dei depositi fiscali, invece, gli impianti di stoccaggio.

L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali. **Il pagamento dell'accisa** deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei con-

sumi dell'anno precedente. Nel caso di primo anno di attività, mancando i riferimenti, gli acconti sono calcolati in via preventiva.

Se intervengono variazioni di aliquota di accisa, la rata di acconto viene adeguato dall'operatore in modo autonomo.

Nella dichiarazione annuale devono poi essere incluse tutte le rettifiche di fatturazione effettuate nell'anno di riferimento, anche quelle concernenti a forniture fatturate in anni precedenti. In questo modo queste rettifiche contribuiscono a formare la base di calcolo per la determinazione delle rate di acconto.

In caso di credito a favore del contribuente lo stesso deve esercitare il diritto al rimborso entro il termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, pena la sua decadenza. Se il diritto sorge in ordine ad una determinata rata, come nel caos di un doppio pagamento, il termine di decadenza decorre dalla data di effettuazione del pagamento non dovuto.

L'applicazione dell'aliquota per uso industriale è ammessa:

- per tutte le attività industriali di produzione di beni e servizi
- per tutte le attività artigiane ed agricole
- nel settore alberghiero
- negli esercizi per la ristorazione
- nel teleriscaldamento
- negli impianti sportivi adibiti solo ad attività dilettantistica senza fini di lucro
- negli impianti sportivi e ricettivi gestiti da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli anziani e degli indigenti.

Nel caso di pluralità di tipologie di consumi (industriali e non), l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente provvederà ad individuare gli opportuni paramentri su specifica richiesta della ditta fornitrice del gas.

Per l'applicazione dell'aliquota per usi industriali agli esercizi di ristorazione occorre presentare all'azienda erogatrice un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che verrà da poi trasmessa all'Ufficio dell'Agenzia che procederà ai prescritti riscontri.

Per le imprese agricole è prevista l'applicazione dell'aliquota per gli usi industriali in quanto tali senza quindi il coinvolgimento degli uffici dell'Agenzia.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare disponibile sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziadogane.it.

Telescritto Ministero delle Attività Produttive prot. 218464 del 31 ottobre 2002

Autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali

In relazione alla lettera di codesta Associazione […], si precisa che l'autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali, di cui all'art. 17 del d.lgs. del 23 maggio 2000, n. 164, è richiesta solo per clienti finali connessi alla rete di distribuzione del gas.

Pertanto, ai sensi della normativa sopraccitata, **non** è necessaria alcuna autorizzazione nel caso di vendita di gas a mezzo di impianti di distribuzione carburanti che, come ricordato da codesta Associazione, sono sottoposti alla disciplina dettata dal d.lgs. 32/98.

Si deve aggiungere che **non** è altresì necessaria alcuna autorizzazione nel caso di vendita di

gas a mezzo di carri bombolai e, in generale, a utenti non connessi alla rete di distribuzione del gas naturale.

Si prega di voler dare la massima diffusione di quanto sopra esposto alle aziende associate.

Nota MF prot. 103519/IV del 15 novembre 2002

Accise -Gas metano -Cause per esenzione dal pagamento del diritto di licenza sui depositi fiscali -Artt. 21 e 26 del T.U.A. n.504/95.

Con la nota sopradistinta, la Scrivente ha chiesto di conoscere il grado di estensione in ambito nazionale delle vertenze instaurate da Società erogatrici di gas metano, al fine di ottenere l'accertamento giudiziale della non assoggettabilità del prodotto al regime fiscale delle accise e, quindi, la non debenza dei diritti di licenza per i depositi fiscali.

In esito alla suesposta richiesta, si è appreso che vi sono numerose cause, attualmente pendenti presso organi giudicanti di diverso ambito territoriale.

Al riguardo, occorre richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulla delicata questione che è stata sollevata con le vertenze in argomento. Infatti, i citati giudizi si fondano, inizialmente, sulla richiesta dei ricorrenti di accertamento della non assoggettabilità al regime fiscale delle accise del prodotto distribuito, con il conseguente non assolvimento degli obblighi del versamento dei diritti di licenza per i depositi fiscali e di vidimazione e tenuta dei relativi registri, ma tendono, poi, al successivo riconoscimento della non assoggettabilità di tale prodotto all'accisa, sostenendo una diversa classificazione merceologica del prodotto .

In particolare, negli atti introduttivi dei giudizi in parola, le Ditte attrici eccepiscono che il gas in questione dovrebbe essere classificato alla voce di classificazione combinata 27112100 (gas naturale allo stato gassoso), anziché alla più generica voce 27112900 (altri gas).

In alcune delle menzionate cause quest'Agenzia è stata soccombente, anche in 2° grado, (Cause … ed …); tale esito è dipeso dal fatto che il giudice ha escluso che il prodotto distribuito dalle Società attrici possa essere sottoposto ad accisa, ritenendo che trattavasi di gas naturale, che, come tale, non subisce alcuna trasformazione chimica e cambiamenti strutturali delle catene moleco1ari, bensì soltanto operazioni di pulizia, di riduzione della pressione, di odorizzazione.

La scrivente, investita della valutazione sull' opportunità di ricorrere in Cassazione avverso le citate sfavorevoli pronunce, dopo aver compiuto un'istruttoria con la competente Area Verifiche e Controlli, Tributi doganali e Accise, Laboratori chimici, ha fornito all'Avvocatura Generale utili argomentazioni per la prosecuzione dei giudizi.

Ciò posto, al fine di pervenire ad una impostazione della linea difensiva di questa Agenzia uniforme su tutto il territorio nazionale, si rappresentano, di seguito, le predette argomentazioni di carattere tecnico-giuridico, tese a contrastare le domande giudiziali delle Società attrici.

Il riferimento normativo circa la tassabilità del gas metano è rinvenibile nelle Direttive CEE del Consiglio n.92/81 e 92/82 del 19.10.1992. In realtà, l'attenta lettura dei citati atti nor-

mativi comunitari genera qualche perplessità: infatti, da un lato, la Direttiva n.92/82 elenca all'art.2 gli oli minerali assoggettabili ad accisa, tra cui il metano (voce "altri" NC 27112900) ed all'art.7 richiama la voce "gas naturale" e non quella "metano" per fissarne la relativa aliquota minima, per gli usi di cui all'art.8, paragrafo 3 della direttiva 92/8l/CEE, dall'altro la Direttiva n.92/81, all'art.2, non ricomprende tra gli oli minerali i1 "gas naturale" e lo esclude dall'assoggettamento ad accisa, anche se destinato ad essere utilizzato come combustibile o carburante.

Tuttavia l'art.2, paragrafo 3, ultima parte della menzionata Direttiva n.92/81 prevede che alcuni prodotti, tra cui il gas naturale, possano essere tassati conformemente all'art.3, paragrafo 3 della Direttiva 92/12/CEE, a condizione che dette imposte non diano luogo negli scambi tra Stati membri a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

In ambito nazionale, il T.U. n. 504/95, all'art. 21, comma 1 indica i prodotti sottoposti ad accisa, tra cui anche il gas metano (lettera g), codice NC 2711 29 00 ed, al comma 2, lett. e), esclude il "gas naturale" .

L'art.26, comma 2 del citato TUA (Disposizioni particolari per il gas metano) detta le norme generali per la tassazione delle miscele di metano con aria e con altri gas, stabilendo la tassazione sulla base delle percentuali effettive di metano presenti, dato che tali prodotti non si presentano come metano puro al 100%, bensì in miscela percentuale con altri gas.

Nel quadro normativo sopra delineato non si evince una definizione espressa dei concetti di "gas metano" e di "gas naturale": il T.U. n.504, all'art.26 comma 2, nell'equiparare al gas metano le miscele nelle quali quel gas è presente, unitamente ad altri componenti, fornisce una nozione di gas metano comprensiva anche delle miscele gassose che, ai fini della tassazione si considerano metano, più ampia di quella offerta dalla scienza, basata su una composizione chimica della molecola, che viene ad interferire con la comune nozione di gas naturale (che è pur sempre una miscela di gas estratta dal sottosuolo la cui composizione comprende in una certa percentuale il gas metano).

In considerazione di quanto sopra esposto, il giudice ha più volte ritenuto che il prodotto distribuito dalle Società ricorrenti è esente da tassazione in quanto qualificabile come gas naturale, intendendo l'aggettivo "naturale" riferibile esclusivamente all' "origine naturale" del prodotto, quale unica condizione per poter usufruire di tale agevolazione.

Tali conclusioni non possono essere condivise anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle note esplicative della nomenclatura della Tariffa doganale; infatti, le stesse, in merito al codice corrispondente ai "gas di petrolio allo stato gassoso", comprensivo del gas naturale (Voce 2711), spiegano che debba comunque trattarsi di "idrocarburi gassosi grezzi", nulla specificando in ordine ai trattamenti chimico-fisici da effettuare sul gas estratto dal sottosuolo affinché tale prodotto possa essere considerato "gas greggio".

Poiché, in altri casi, come anche per gli oli greggi di petrolio, compresi alla voce 2709, ha indicato espressamente le operazioni a cui gli stessi possono essere sottoposti, pur essendo comunque prodotti naturali, senza perdere la loro classificazione come "oli greggi", si deve dedurre che il legislatore, non avendo indicato espressamente le lavorazioni effettuabili al gas naturale, ha inteso interpretare il termine naturale come "assenza di qualsivoglia lavorazione",

comportante una perfetta uguaglianza composizionale tra prodotto estratto dal sottosuolo e prodotto distribuito. Ne deriva che il "gas naturale", così come le società attrici vorrebbero fosse classificato il prodotto da loro distribuito, dovrebbe essere prioritariamente un "gas greggio" e conservare in toto, anche all'atto della distribuzione, le sue caratteristiche di composizione presenti all'interno del giacimento. Viceversa, per problemi tecnici legati al suo trasporto e alla sua commercializzazione, tale gas subisce una serie di trattamenti, generalmente consistenti nell' eliminazione delle tracce di acqua, degli idrocarburi condensabili e di altre impurezze e nella miscelazione con gas inerti per l'aggiustamento del potere calorifero, quali operazioni necessarie per renderlo idoneo alla distribuzione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza pubblica e ambientali.

Tale interpretazione è desumibile anche dalla lettura attenta delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura della Tariffa doganale, laddove la regola 4 stabilisce che le merci non classificabili con le regole precedenti sono classificate come merci che con esse hanno maggiore analogia, specificando al punto III che tale analogia può essere fondata su numerosi elementi, quali ad esempio la denominazione, il carattere, l'utilizzazione ecc. ..

Ciò posto, risulta chiaro come il legislatore, nella stesura della Tariffa, ha usato come fattore di discriminazione tra i prodotti inseriti nelle sottovoci "gas naturale" ed "altri", il criterio della loro utilizzazione, con la conseguenza che, nella prima, ha incluso il gas così come estratto dal sottosuolo, nell'altra, invece, quelli assimilabili al gas metano che sono destinati alla commercializzazione e distribuzione, sui quali, per le ragioni sopra esposte, si devono effettuare necessariamente dei trattamenti modificativi del loro stato naturale al fine di renderli idonei a questo tipo di utilizzo.

Quindi nella Tariffa si è voluto creare una sottovoce a parte per il gas naturale, separandolo, per le sue caratteristiche, dai gas rientranti nella voce "altri" che ricomprende, in via residuale, tutti gli altri gas assimilabili per le loro caratteristiche al gas metano che, come quest'ultimo, hanno subito qualche trattamento.

Nella normativa nazionale, di cui al T .U. n.504/95, è stata ripresa la distinzione contenuta nella Tariffa Doganale con riferimento ai gas rientranti nella voce 2711 e si è tenuto conto dei criteri seguiti dal legislatore per la classificazione di tali prodotti (tipo di utilizzazione), al fine di prevedere la loro eventuale tassabilità.

Pertanto, il legislatore nazionale, all'art. 21 comma 2, lett. e), ha escluso dalla tassazione tutte le miscele di gas che sviluppano pur sempre calore nella combustione le quali, allo stato naturale, (così come vengono rinvenute all'interno del giacimento) non possono essere destinate alla distribuzione nei metanodotti e quindi non sono assoggettate al pagamento dell'accisa, secondo le modalità dell'art. 26 comma 2, anche sulla base della considerazione che tale prodotto, non sarebbe suscettibile di quegli usi che la Tabella A, allegata al citato T.U. n. 504/95, considera tassabili (autotrazione, usi domestici ecc..). All'art.26, invece, ha disciplinato tutti quei prodotti che, assimilabili al gas metano, possono essere distribuiti e commercializzati ed ha previsto la loro assoggettabilità ad accisa secondo le modalità di cui al comma 2.

Pertanto, la Scrivente è del parere che, sulla base delle suesposte considerazioni, la miscela di gas può essere qualificata come "gas naturale" soltanto se possiede le caratteristiche di composizione di un "gas greggio", cioè le caratteristiche di un gas a "bocca pozzo" che si identificano con quelle presenti all'interno del giacimento.

Atteso quanto sopra rappresentato, nell'invitare codeste Direzioni a diramare le argomentazioni sopra esposte ai dipendenti Uffici, si resta in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi del contenzioso in argomento.

Circolare MF n. 70/D prot. n. 6560 del 29 novembre 2002

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano. Esercizio 2002.

Per opportuna informazione, si comunica che sono stati approntati i nuovi modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2002.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Gli aggiornamenti dei modelli si sono resi necessari, nel settore dell'energia elettrica al fine di determinare per le diverse tipologie di utenti i consumi su base comunale, nonché, nel settore del gas metano, per tener conto delle modifiche normative introdotte con la legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), al fine di tracciare sia il flusso fisico del prodotto, tra i depositi fiscali fino all'utente finale, sia il flusso commerciale, per il trasferimento del debito di imposta tra soggetti obbligati.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 10/D prot. 629/AGT/IV del 31 gennaio 2002.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2002** - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore – che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2001 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione e per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk**.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno salvare i dati su **floppy disk o CD-ROM** secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Il **Customer Care** dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al **numero verde 800 257 428**

Allegati […]

Risoluzione MF n. 64/E del 14 marzo 2003

Istanza d'interpello - I.V.A. - Applicabilità dell'aliquota ridotta del 10% nelle cessioni di gas metano a grossisti-intermediari non dotati di propria rete distributiva - XX SpA

Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, XX SpA (di seguito, in breve, la "Società"), in persona del proprio legale rappresentante, ha proposto il seguente

QUESITO

La Società, attiva nel settore del trading di fonti energetiche, esercita l'attività di commercializzazione, acquisto, vendita, scambio di energia elettrica, gas metano ed altri prodotti energetici (qualunque ne sia la fonte), nonché di fornitura dei servizi ad essi connessi. L'istan-

te, che non dispone di una propria rete di distribuzione, acquista il gas metano e l'energia elettrica direttamente dalle imprese di produzione (o da grossisti) in vista della successiva rivendita a prestabilite categorie di acquirenti: a) consumatori finali idonei, costituiti da imprese estrattive e manifatturiere, ivi comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; b) distributori provvisti di una propria rete distributiva (che procedono all'acquisto dei menzionati prodotti energetici in vista della successiva erogazione); c) grossisti-intermediari, privi di una propria rete distributiva, che a loro volta provvedono alla successiva vendita di tali prodotti ai soggetti di cui sub a) o sub b). Con specifico riferimento al settore del gas naturale, l'istante fa presente di non svolgere alcuna altra attività oltre la vendita, l'importazione e l'attività di cliente grossista, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di liberalizzazione del mercato interno (art. 21, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, attuativo della direttiva n. 98/30/CE). Inoltre, non essendo la Società dotata di una propria rete di distribuzione, l'acquisto di gas metano (così come quello di energia elettrica) direttamente dalle imprese di produzione (o, in alternativa, da altri grossisti) non è accompagnato da una materiale consegna alla Società ed immissione nella rete distributiva di quest'ultima. Relativamente al gas metano, più precisamente, si verifica l'immissione - ad opera delle imprese fornitrici - direttamente nelle tubazioni della rete dell'impresa distributrice che ha acquistato tale prodotto energetico direttamente dalla Società o, in alternativa, per il tramite di un intermediario grossista che, a propria volta, lo ha in precedenza acquistato dalla Società. Ciò opportunamente premesso, la Società chiede di conoscere quali siano le corrette modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'attività di vendita di gas metano nei confronti di grossisti-intermediari sprovvisti di una propria rete distributiva (e che, pertanto, a propria volta provvedono alla successiva vendita di tale prodotto energetico ad altri clienti grossisti, distributori o consumatorifinali idonei).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

L'istante ritiene che le cessioni di gas metano ai menzionati grossisti-intermediari debbano scontare l'imposta sul valore aggiunto con la medesima aliquota ridotta (10%) - di cui ai punti 103) e 127-bis) della Tabella A/3 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - applicabile alle vendite di gas metano ed energia elettrica compiute a favore di consumatori finali idonei rappresentati da imprese estrattive e manifatturiere (ivi comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili), nonché alle cessioni di gas metano a favore di consumatori finali per uso domestico.

La Società fa, inoltre, presente di applicare l'aliquota I.V.A. ridotta del 10% anche in occasione delle cessioni di gas metano e gas petroliferi liquefatti a imprese distributrici provviste di una propria rete di distribuzione, conformemente a quanto previsto dal punto 103) della predetta Tabella. L'istante esprime l'avviso che l'aliquota d'imposta del 10% debba trovare applicazione anche con riferimento alle cessioni di gas metano a grossisti-intermediari privi di una propria rete distributiva, ritenendo che anche in tali ipotesi si realizzi la condizione espressamente richiesta dal predetto punto 103) al fine dell'applicabilità dell'aliquota ridotta (vale a dire l'immissione diretta, da parte dell'impresa fornitrice, di gas metano nelle reti di distribuzione dell'impresa distributrice). L'istante, tuttavia, riconosce come la specifica fattispecie descritta nell'istanza di interpello sia caratterizzata dalla particolarità che la cessione del gas metano avviene per il tramite di un grossista-intermediario che acquista dalla Società e successivamente rivende a un distributore dotato di una propria rete di distribuzione. Nel caso di spe-

cie, pertanto, non si è in presenza di una cessione diretta tra questi due ultimi soggetti. Ad avviso dell'istante, peraltro, il passaggio intermedio (attraverso l'intermediario-grossista) della proprietà dei menzionati prodotti, non si accompagna - in considerazione della particolare natura di questi ultimi - alla materiale consegna al grossista-intermediario privo, oltretutto, di una propria rete distributiva.. Tale consegna, si sottolinea, avverrà, in ogni caso, da parte del produttore direttamente al distributore, mediante l'immissione di gas metano nelle tubazioni della rete di quest'ultimo per la futura erogazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata dall'istante è da ritenersi corretta. In via preliminare, si precisa che, per quanto concerne la somministrazione di gas metano a favore di consumatori finali per uso domestico, l'aliquota I.V.A. ridotta del 10% trova applicazione - ai sensi del punto 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 - esclusivamente nell'ipotesi in cui tale prodotto energetico sia utilizzato come combustibile per la cottura di cibi o per la produzione di acqua calda (di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 26 giugno 1986, n. 37). Ciò opportunamente premesso, si osserva che il punto 103) della predetta Tabella comprende, tra i beni e i servizi soggetti all'aliquota I.V.A. del 10%, il "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati". Dal tenore letterale della disposizione emerge che condizione indispensabile per far luogo all'applicazione dell'aliquota I.V.A. ridotta è che il gas oggetto di cessione sia destinato all'immissione diretta nelle tubazioni delle reti distributive in vista della successiva erogazione. In altri termini, ciò che il legislatore richiede a tale riguardo è che la vendita riguardi un bene oggetto di futura distribuzione. Tale evenienza è, a ben vedere, realizzata con riferimento al particolare bene (gas metano) oggetto dell'istanza di interpello che, per proprie caratteristiche intrinseche, non può essere consegnato se non mediante immissione nei tubi di una rete di distribuzione. Ora, la circostanza che, nel caso di specie, tale consegna (rectius immissione diretta nelle tubazioni) non avvenga contestualmente alla cessione del gas metano, ma solo nel successivo momento in cui il grossista-intermediario acquirente proceda all'ulteriore cessione ad un cliente finale idoneo o ad un distributore dotato di propria rete, non può avere l'effetto di precludere l'applicazione alla fattispecie rappresentata dell'aliquota agevolata. Anche in tale caso, invero, il particolare bene oggetto di cessione è, comunque, "destinato" alla futura, diretta immissione nella rete del distributore. A tale ultimo riguardo, si osserva che la disposizione del punto 103) della predetta Tabella, presenta carattere, senza dubbio, oggettivo: la previsione in esso contenuta si riferisce, in effetti, a particolari tipologie di beni caratterizzati da specifiche peculiarità che, a ben vedere, non vengono meno per il semplice fatto che la relativa "immissione in distribuzione" si attui attraverso un'unica fase (cessione diretta dal produttore al distributore) o in successivi momenti (passaggio intermedio per un grossista-intermediario). Le vicende relative alla vendita dei menzionati prodotti (segnatamente, la circostanza che l'acquirente possieda o meno una propria rete di distribuzione) non esplicano, in altre parole, alcun effetto sulle caratteristiche dei medesimi che, in ogni caso, rimangono "destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni di una rete distributiva al fine della futura erogazione". Ne consegue che l'aliquota I.V.A. ridotta del 10% troverà applicazione anche per le cessioni di gas metano compiute in favore di grossisti-intermediari, non dotati di una propria rete distributiva, che a loro volta provvedono alla successiva vendita a distributori con propria rete di distribuzione.

Risoluzione del 29 aprile 2003 n. 97

Istanza d'interpello. Trattamento Iva da riservare alle forniture di gas metano per uso domestico erogato promiscuamente per uso di riscaldamento, di cottura cibi e per la produzione di acqua calda.

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente Quesito.

In base all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono assoggettate ad aliquota normale del 20 per cento tutte le forniture di gas metano per usi domestici, eccettuate quelle contemplate al punto 127-bis) della Tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto.

Trattasi delle somministrazioni di gas metano usato per la cottura cibi e per la produzione di acqua calda, di cui alla Tariffa T1 prevista dalprovvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 26 giugno 1986, che sono soggette ad aliquota ridotta del 10 per cento.

Le associazioni istanti chiedono al riguardo chiarimenti in merito al trattamento Iva da riservare alle forniture di gas metano utilizzato promiscuamente per uso di riscaldamento e per la cottura cibi e la produzione di acqua calda in base alla Tariffa T2 prevista dal citato provvedimento del C.I.P.

Parere dell'Agenzia delle Entrate L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone, in linea generale, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono assoggettate all'aliquota ordinaria del 20 per cento.

In deroga a questo principio l'aliquota è ridotta al 10 per cento per le operazioni relative ai beni e servizi elencati nella Tabella A, parte III, allegata allo stesso decreto.

Si osserva che fino al 15 gennaio 1988 le somministrazioni di gas metano relative a qualunque tipo di uso domestico (cottura cibi, produzione di acqua calda, riscaldamento) erano soggette all'aliquota IVA ridotta.

Con decorrenza 16 gennaio 1988 l'articolo 8, comma 31, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha disposto una differenziazione delle aliquote Iva assoggettando ad aliquota ordinaria "le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda".

Queste disposizioni successivamente hanno subito ulteriori modifiche, da ultimo con l'articolo 36 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che hanno portato all'attuale impianto normativo, fondato sul n. 127-bis) della Tabella A, parte III, riguardante la "somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986".

Per l'applicazione della disposizione di cui al citato n. 127-bis) la norma richiede che sussistano congiuntamente due condizioni: l'uso domestico e, nell'ambito di questo, la finalità di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1.

Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi da quelli descritti, quali quelli per riscaldamento e quelli promiscui, sono soggetti ad imposta ad aliquota ordinaria sull'intera fornitura.

Occorre considerare, infatti, che nel caso di usi promiscui non è possibile determinare in

modo certo ed oggettivo la quota di gas metano impiegata per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, data la mancanza di impianti separati e conseguentemente di distinti contatori.

La disciplina vigente non consente, per questa ipotesi, l'applicazione dell'aliquota ridotta su una quota determinata sulla base di stime o presunzioni riguardo al tipo di utilizzo del gas metano, ovvero sulla base del periodo temporale di utilizzo degli impianti di riscaldamento, previste dalle disposizioni dettate in materia di progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici.

Infatti, a tal riguardo, è da rilevare che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che stabilisce limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento, può essere derogato in modo generalizzato dai sindaci qualora sussistano comprovate esigenze, ai sensi dell'articolo 10 dello stesso decreto; inoltre gli stessi limiti sono superabili anche a livello individuale dal singolo utente, il quale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, può attivare l'impianto di riscaldamento anche al di fuori dei limiti fissati qualora vi siano particolari situazioni climatiche.

Pertanto, occorre considerare che gli interventi normativi sopra ricordati hanno delimitato l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole forniture di gas metano destinato alla cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1, senza prevedere alcun criterio di forfettizzazione di quota parte degli usi promiscui, né alcun richiamo della normativa sul contenimento dei consumi energetici sopra citata.

Infatti, in tal caso la disciplina che ne sarebbe conseguita non avrebbe offerto la garanzia della certezza dell'applicazione dell'aliquota ridotta ai soli consumi destinati alla cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla Tariffa T1.

Pertanto, si ritiene di confermare che il gas metano utilizzato per usi domestici promiscui è soggetto all'aliquota Iva ordinaria in coerenza con quanto già affermato nella circolare n. 226/E del 3 dicembre 1999, nella risoluzione n. 34/E del 5 maggio 1998 e nella risoluzione n. 155/E del 18 ottobre 1999.

Le stesse conclusioni valgono con riferimento alle somministrazioni, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici promiscui, in quanto il numero 127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata esclusivamente con riguardo agli usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda.

Giova segnalare che non assume rilevanza, ai fini delle questioni trattate, la previsione contenuta nel n. 122) della Tabella A, Parte III, che riguarda l'assoggettamento ad aliquota ridotta delle "prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico".

Infatti, è da rilevare che questa norma si riferisce a prestazioni di servizi rese da imprese che forniscono "energia", misurata in MWh, a prescindere dalla natura della fonte energetica utilizzata, e non può assolutamente riguardare la cessione di gas metano, misurato in metri cubi, anche se è utilizzata per produrre energia da parte del soggetto acquirente.

In altri termini, nel primo caso si verifica la gestione di un impianto termico da parte di un soggetto che, partendo dall'utilizzo di una fonte energetica, eroga all'utente una certa quantità di energia, nel secondo invece c'e' la mera cessione di combustibile che è utilizzato dall'utente stesso nella produzione di energia termica.

In definitiva, la previsione di cui al punto 122) della Tabella A, parte III, non è applicabile in alcun modo alle cessioni di gas metano per usi promiscui ai fini di un'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 03 giugno 2003 n. 121

Istanza di interpello - IVA - Applicabilità dell'aliquota ridotta del 10 per cento agli acquisti di gas metano ed energia elettrica compiuti da grossisti in vista della successiva cessione a clienti finali idonei – XW SpA

QUESITO

Con istanza pervenuta in data 14.10.2002, cui è seguita un'integrazione della documentazione prodotta in data 31.01.2003 su richiesta della Direzione Regionale..... la XW SpA ha chiesto chiarimenti circa la corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile agli acquisti, dalla stessa effettuati, di energia elettrica e gas metano destinati ad essere successivamente ceduti a diverse tipologie di soggetti (imprese, soggetti no-profit nonché società di distribuzione del gas).

La società istante è stata costituita a seguito della liberalizzazione del mercato del gas metano e dell'energia elettrica ed offre tali beni, in qualità di grossista, ai soggetti sopra indicati.

Nell'istanza viene fatto presente che la società ha stipulato:

a) contratti per l'acquisto di prodotti energetici, rispettivamente con KH Spa per il gas metano e con YJ Spa per l'energia elettrica;

b) singoli contratti di fornitura, con diversi clienti, a prezzi concorrenziali non raggiungibili autonomamente nel regime del mercato vincolato.

Con riferimento ai contratti di cui sub a), viene precisato che entrambe le società fornitrici applicano l'IVA con l'aliquota ordinaria del 20 per cento, a prescindere dal fatto che i clienti dell'istante (imprese manifatturiere ed imprese fornite di propria rete distributiva) posseggano i requisiti per beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, di cui al numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Con riferimento, invece, ai contratti di sub b), l'istante fa presente di applicare l'aliquota IVA del 10 per cento limitatamente alla fornitura dei predetti beni effettivamente destinata ai soggetti che dichiarano di essere in possesso dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al richiamato numero 103.

Ciò premesso, viene chiesto di conoscere se anche i corrispettivi relativi agli acquisti possano essere assoggettati da parte della società fornitrice all'aliquota IVA del 10 per cento, limitatamente alla quota dei medesimi destinata alla successiva cessione ad imprese esercitanti attività rientranti nella definizione di cui al numero 103.

L'istante ha in proposito sottolineato come:

- ogni utilizzatore sia chiaramente identificabile e disponga di un autonomo misuratore (di proprietà delle società fornitrici) dal quale vengono rilevati giornalmente i consumi;

- le società fornitrici siano in grado di conoscere - già all'atto della fatturazione e per ciascun utilizzatore - l'ammontare dei consumi del periodo, nonché il diritto ad acquistare i predetti prodotti energetici ad aliquota agevolata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

L'istante ritiene di poter richiedere alle società fornitrici l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente alla fornitura di gas metano e di energia elettrica effettivamente destinata ad essere utilizzata dai soggetti che posseggono i requisiti di cui alla richiamata disposizione normativa, vale a dire le "imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili".

L'esatta individuazione della quota di consumo "agevolato" risulta possibile, in quanto i singoli clienti utilizzatori sono dotati di appositi contatori.

Inoltre, i clienti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al citato numero 103 hanno prodotto l'apposita attestazione per l'applicazione della medesima.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine d'individuare il corretto trattamento fiscale da riservare alla fattispecie descritta nell'istanza di interpello, è necessario, in via preliminare, operare una differenziazione tra l'acquisto di gas metano e l'acquisto di energia elettrica.

A norma del numero 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, tra le altre, le cessioni di "energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili", nonché quelle di "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".

Più precisamente, se da un lato la somministrazione di energia elettrica per uso di imprese estrattive e manifatturiere (ivi comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili) risulta soggetta all'aliquota IVA ridotta in considerazione della particolare attività (estrattiva, manifatturiera, ecc.) esercitata dall'utilizzatore, dall'altro, per il gas metano, il medesimo trattamento è riservato non solo alle cessioni effettuate a favore dei soggetti sopra descritti, ma altresì a tutti i passaggi intermedi in virtù della specifica natura del bene ceduto.

In particolare, in merito al trattamento ai fini IVA da riservare alle fasi di commercializzazione del gas metano prodromiche alla somministrazione al consumatore finale, la scrivente ha recentemente avuto modo di pronunciarsi con la risoluzione 14 marzo 2003, n. 64/E.

In quella sede, più precisamente, è stato rilevato che l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento è subordinata alla circostanza che la cessione riguardi un "bene oggetto di futura distribuzione".

Considerate le caratteristiche intrinseche del gas metano, il quale non può essere consegnato se non mediante immissione in tubature, nell'ipotesi di cessione tra soggetti privi di propria rete distributiva la fase della materiale consegna non può compiersi che in un momento successivo, a favore di consumatori finali, ovvero di intermediari forniti di propria rete.

Tale circostanza, tuttavia, non ha l'effetto di precludere l'applicazione dell'aliquota ridotta alle cessioni a favore di grossisti privi di propria rete, in quanto il gas rimane, anche in tale fase, comunque "destinato" ad essere immesso nelle reti del distributore.

Ciò posto, con riferimento al caso prospettato, si rileva che la società istante riveste la figura di grossista-intermediario nella cessione dei beni di cui all'oggetto.

Tale eventualità, si ribadisce, non assume rilevanza in ordine al trattamento delle cessioni di gas metano per le quali, come precisato nella citata pronuncia, la particolare circostanza che l'immissione diretta nelle tubazioni "non avvenga contestualmente alla cessione del gas metano, ma solo nel successivo momento in cui il grossista-intermediario acquirente procede all'ulteriore cessione ad un cliente finale idoneo o ad un distributore dotato di propria rete, non può avere l'effetto di precludere l'applicazione (...) dell'aliquota agevolata".

Passando a considerare le operazioni di acquisto di energia elettrica, si osserva che il numero 103 della citata Tabella consente l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento limitatamente alle forniture destinate ad essere utilizzate da imprese estrattive e manifatturiere (non-

ché da imprese poligrafiche, editoriali e simili), subordinando, pertanto, l'applicabilità della predetta agevolazione alla particolare natura dell'attività d'impresa esercitata dal cessionario.

Ne consegue che, relativamente agli acquisti di energia elettrica, la circostanza che il soggetto acquirente rivesta la qualifica di grossista-intermediario determina ex se una causa ostativa all'applicazione del predetto beneficio. Quest'ultimo, infatti, spetta esclusivamente qualora l'attività esercitata dal soggetto cessionario rientri tra quelle espressamente contemplate dal citato numero 103, tra le quali, a ben vedere, non è compresa l'attività di intermediazione in fase di acquisto e/o di cessione di prodotti energetici.

In conclusione, a parere della scrivente:

I. con riferimento al gas metano, troverà applicazione l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per tutti gli acquisti effettuati dalla società istante, in considerazione del vincolo di destinazione (immissione in reti distributive) connaturato al particolare stato fisico di tale prodotto;

II. con riferimento all'energia elettrica, troverà applicazione l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento per tutti gli acquisti effettuati dalla società istante, dal momento che quest'ultima (svolgente attività di grossista) risulta priva dei requisiti richiesti dal più volte richiamato numero 103, a nulla rilevando l'esistenza dei medesimi in capo ad alcuni degli effettivi utilizzatori dei beni in parola.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Risoluzione Agenzia delle Entrate prot. 2003/86011 del 6 giugno 2003

Cessioni di gas - Applicazione dell'aliquota IVA ridotta a norma del punto n. 103), Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La società ZX SpA (di seguito "Società") ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce un'aliquota Iva ridotta del 10 per cento sulle forniture di gas.

QUESITO

a Società, attiva nel settore degli idrocarburi e del gas naturale, esercita l'attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il relativo trasporto, la lavorazione, lo stoccaggio ed il commercio degli stessi.

In applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che impone la separazione contabile e societaria nell'ambito delle diverse attività svolte dalle imprese del gas naturale, la Società ha provveduto ad organizzare la propria struttura societaria come segue:

1. attività di trasporto, effettuata tramite la rete di distribuzione primaria di proprietà della YJ SpA;
2. attività di distribuzione, effettuata tramite la rete di distribuzione secondaria posseduta da XY SpA;
3. attività di vendita, esercitata dalla WZ SpA;
4. attività di stoccaggio, esercitata dalla JK SpA.

Alla luce delle modifiche normative operate dal citato decreto legislativo n. 164 del 2000, che ha liberalizzato il mercato interno del gas in attuazione alla direttiva n. 98/30/CE del parlamento euro-

peo e del Consiglio del 22 giugno 1998, è stato chiesto di chiarire se la disposizione di cui all'ultima parte del n. 103) della citata Tabella A, Parte III, possa applicarsi a tutte le cessioni di gas effettuate dai soggetti operanti nell'ambito del sistema delle reti di trasporto, distribuzione, stoccaggio e trasformazione del gas, considerato che i relativi impianti ed in particolare quelli per l'attività di stoccaggio, sono collegati in modo diretto con le reti di distribuzione primaria e secondaria.

INTERPRETAZIONE

La questione posta dall'istante si inserisce nel contesto del mercato interno del gas, la cui normativa negli ultimi anni ha subito notevoli mutamenti.

Con il recepimento della citata direttiva n. 98/30/CE, infatti, si è proceduto a distinguere, nella filiera produttiva del gas, le diverse attività finalizzate alla distribuzione del gas stesso presso l'utente finale per il consumo.

Ad opera dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dette attività sono state distinte in:

- importazione, esportazione e coltivazione di gas;
- trasporto e dispacciamento, effettuato attraverso la rete di distribuzione primaria;
- distribuzione, effettuata tramite le reti di gasdotti locali;
- acquisto e vendita all'ingrosso;
- stoccaggio, operato al fine di far fronte al consumo invernale ed a livelli eccezionali di domanda.

è stato, inoltre, previsto che nell'ambito di ciascuna attività possano operare una pluralità di soggetti, in concorrenza tra loro, in modo da portare maggior efficienza al mercato.

Dal punto di vista del processo economico di circolazione del gas, è da rilevare che si è passati da una fase in cui si realizzavano solo due transazioni (importatore/coltivatore-distributore e distributore-consumatore), ad una più complessa, in cui alle figure del produttore e del distributore si è aggiunta quella del "cliente grossista", il quale effettua un'attività di mera intermediazione tra il produttore e l'utente finale.

Questo operatore, infatti, privo di una propria rete di distribuzione, vende all'utilizzatore una certa quantità di gas acquistata dal produttore, il quale provvederà alla consegna del medesimo secondo le modalità indicate dal grossista stesso ed in relazione all'ubicazione dell'impianto destinatario della fornitura.

Passando ad esaminare la questione posta dall'istante relativa al trattamento delle cessioni effettuate tra i vari soggetti operanti nel mercato del gas, è da rilevare che l'ultima parte del n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comprende, tra le operazioni soggette all'aliquota del 10 per cento, quelle relative al "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".

Al riguardo, la risoluzione n. 64 del 14 marzo 2003 ha chiarito che l'aliquota del 10 per cento trova applicazione con riferimento anche alle cessioni effettuate nei confronti di grossisti-intermediari, non dotati di una propria rete distributiva, che a loro volta provvedono alla successiva rivendita; ciò in quanto, anche in questa ipotesi, trattasi di gas destinato ad essere immesso nella rete di distribuzione per essere successivamente erogato all'utilizzatore finale.

Per motivazioni analoghe, sono da farsi rientrare nella fattispecie sopra citata tutte le operazioni di cessione di gas effettuate anche nei confronti degli altri operatori del mercato in relazione all'esercizio della loro attività, ad esclusione, in ogni caso, di quelle rese nei confronti di utilizzatori finali.

Infatti, il tenore letterale dell'ultima parte del n. 103), che specifica che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il gas deve essere immesso nelle reti di distribuzione "per essere successivamente erogato" al consumatore finale, riconduce nella fattispecie agevolata ogni altra cessione di gas avvenuta in un momento antecedente a tale erogazione, gas destinato ad essere immesso ovvero già immesso nella rete di distribuzione primaria o secondaria.

In tale ottica sono, quindi, da assoggettare all'aliquota del 10 per cento anche le cessioni effettuate nei confronti di grossisti, ma concernenti gas consegnato in un impianto sito lungo la cosiddetta "dorsale" della rete di distribuzione primaria.

Giova, infine, ricordare che, in linea generale, alle cessioni di gas effettuate nei confronti degli utenti finali si applica l'imposta ad aliquota ordinaria del 20 per cento, fatto salvo quanto stabilito nella seconda parte del citato n. 103) della Tabella A, Parte III, la quale prevede l'assoggettamento ad aliquota del 10 per cento delle forniture "di gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili".

Al riguardo si coglie l'occasione per confermare quanto precisato nella risoluzione n. 26 del 19 marzo 1985, la quale ha chiarito che le imprese utilizzatrici che appartengono ai settori sopra citati, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, devono inviare alle imprese fornitrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e di utilizzare il gas nell'esercizio dell'impresa estrattiva o manifatturiera.

Nota MF prot. n. 1478 del 13 ottobre 2003

Complesso integrato raffineria – impianto di gassificazione – nuova centrale termoelettrica area di Sannazzaro de' B. (PV)

L'ENI SpA – Divisione Refining & Marketing, con l'allegata nota, di pari oggetto, del 21.07.2003, ha posto alla scrivente un quesito circa la tassabilità del gas metano adoperato per la produzione di energia elettrica nell'ambito di un costituendo impianto integrato alla propria raffineria di Sannazzaro dé Burgundi (PV), costituito da una sezione di gassificazione di idrocarburi pesanti.

Poiché la sezione di produzione di elettricità sarebbe ubicata fuori della raffineria, in un'area attigua, e che, analogamente, all'esterno della stessa, è stato deciso di realizzare una sezione di produzione di ossigeno da utilizzare per l'ossidazione parziale dell'olio combustibile, è stata chiesta conferma della non applicabilità dell'accisa al gas metano impiegato per la generazione di E.E. destinata ad alimentare l'impianto di gassificazione e quello di produzione di ossigeno, limitatamente, in quest'ultimo impiego, alla quota parte di prodotto effettivamente adoperata per il successivo utilizzo nella ossidazione.

In riferimento a quanto sopra, si deve, preliminarmente, ricordare quanto disposto con le note prot. n. 645/I del 6.03.2003 e prot. n. 224/AVCT/V del 7.11.2001, con le quali sono state diramate istruzioni in merito, rispettivamente, al trattamento fiscale dei consumi di olio minerale effettuati nell'ambito di una catena produttiva complessa, in cui quest'ultimo è impiegato in un processo intermedio (produzione elettricità) finalizzato ad operazioni rientranti tra i "trattamenti definiti" o alla fabbricazione di oli minerali soggetti ad accisa, e alla qualificazione di "complesso unico" da assegnare ad un impianto integrato "raffineria-impianto di gassificazione-nuova centrale termoelettrica".

Tenuto conto di ciò, e ritenendo ininfluente, dal punto di vista della concessione del benefi-

cio, la collocazione delle nuove sezioni di produzione di E.E. e di ossigeno al di fuori della raffineria, trattandosi, nella fattispecie, di sezioni produttive integrate alla raffineria stessa e ubicate all'esterno per indifferibili ragioni di sicurezza, il consumo di gas metano negli scopi sopra indicati non è da considerarsi soggetto al pagamento dell'accisa.

Allegata istanza Eni del 21.7.2003

ENI SpA - Complesso integrato raffineria – impianto di gassificazione – nuova centrale termoelettrica area di Sannazzaro de' B. (PV)

La sottoscritta ENI SpA …

PREMESSO

- che l'ENI SpA – Divisione Refining & Marketing – ha definito un progetto per la realizzazione, attualmente in corso di un impianto integrato alla propria raffineria di Sannazzaro de' B. (PV) costituito da una sezione di gassificazione di idrocarburi pesanti, ubicata all'interno della raffineria stessa, e da una sezione di produzione di energia elettrica alimentata da metano e gas di sintesi, ubicata in un'area attigua;
- che codesta Agenzia delle Dogane, Area Verifiche e controlli tributi doganali e accise, laboratori chimici con nota prot. 224/AVCT/V del 7 novembre 2001 ha definito il trattamento fiscale, ai fini delle accise, relativo ai combustibili impiegati negli impianti di gassificazione e nella centrale termoelettrica ritenendo come unico complesso gli impianti integrati raffineria – impianto di gassificazione – nuova centrale termoelettrica;
- che in relazione a quanto sopra è stato stabilito che è soggetto ad accisa solo la quota parte di gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica e vapore ceduti all'esterno del complesso integrato;

ATTESO

- che la sezione di gassificazione necessita di ossigeno quale materia prima al fine di consentire il processo do ossidazione parziale degli idrocarburi pesanti e quindi la produzione di gas di sintesi;
- che è stato deciso di realizzare una sezione di produzione di ossigeno all'esterno della raffineria ma in zona attigua che sarà gestita dalla Soc. …….; l'ubicazione è stata individuata per motivi logistici e nell'intento di ottenere una maggiore sicurezza di gestione dell'impianto e di evitare flussi di personale e mezzi all'interno della raffineria;
- che, come noto, l'impianto di gassificazione tratta un olio combustibile pesante e ricco in composti solforati e che attraverso un processo di ossidazione parziale lo trasforma in gas di sintesi; la reazione avviene alla temperatura di circa 1300°C ed il gas in uscita viene raffreddato cedendo calore per la produzione di vapore ad alta pressione a sua volta ceduto all'impianto di produzione di ossigeno per azionare una turbina/compressore del processo di frazionamento aria per la produzione di ossigeno;
- l'ossigeno prodotto viene fornito all'impianto di gassificazione e le quantità in surplus sono cedute all'esterno;

CONSIDERATO

- che, per le quantità di ossigeno prodotto e destinato alla gassificazione, la sezione per la

produzione di ossigeno che sarà realizzata può essere considerata integrata al complesso integrato raffineria - impianto di gassificazione - nuova centrale termoelettrica;

CHIEDE

- a codesta Spettabile Agenzia delle Dogane una conferma di quanto sopra e che quindi il gas metano impiegato nel complesso integrato per la produzione di vapore e ceduto all'impianto di produzione di ossigeno è soggetto ad accisa solo relativamente alla quantità di ossigeno ceduta all'esterno del complesso integrato.

Circolare MF n. 67D del 2 dicembre 2003

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano. Esercizio 2003.

Per opportuna informazione, si comunica che sono stati approntati i nuovi modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2003.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Gli aggiornamenti dei modelli si sono resi necessari al fine di adeguare le procedure per la gestione dei crediti delle ditte, non utilizzati nell'esercizio corrente e da riportare negli anni successivi.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 70/D prot. 6560/AGT/IV del 29 novembre 2002.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il software versione 2003 - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore - che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2002 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su floppy disk, ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico saranno disponibile nella circolare in fase di emanazione, che sostituirà la 230/D del 13/12/2000.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo:

http://www.agenziadogane.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno salvare i dati su floppy disk o CD-ROM, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Il Customer Care dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428 per problemi di tipo applicativo numero verde 800 211 351 per problemi alla connessione telematica

ALLEGATI [omissis]

Circolare MF prot. 5056 del 17 dicembre 2003

GAS NATURALE: ADEGUAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE (Verbali di misura/allocazione).

*[**Comunicato stampa del 18 dicembre 2003]** L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la circolare 73/D con all'oggetto : Gas metano – Snam rete gas spa – Approvazione dei verbali di misura/allocazione del gas naturale.*

Come è noto, la Snam Rete Gas Spa, gestisce una rete unica di gasdotti e svolge unicamente attività di trasporto e distribuzione del gas naturale su tutto il territorio nazionale, secondo le previsioni di legge.

Risulta quindi anche responsabile sia dell'accertamento relativo alla quantità "movimentata durante il giorno gas" e sia della distribuzione ai singoli soggetti.

Con lo scopo di uniformare le procedure e gli adempimenti connessi alla movimentazione del prodotto naturale sul territorio nazionale, sono stati concordati con gli operatori del settore degli appositi moduli allegati alla circolare.

Questi modelli di misura sono validi anche ai fini dei controlli fiscali.

A seguito di incontri con operatori del settore del gas metano, è stata segnalata la necessità di predisporre una specifica modulistica da utilizzare a livello nazionale come documentazione delle misure e allocazioni del gas naturale movimentato, valida anche ai fini dei controlli fiscali, secondo quanto disposto con nota prot. n. 1064/IV/AGT del 27.6.2001.

Com'è noto, la società indicata in oggetto gestisce una rete unica di gasdotti e svolge unicamente attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale – secondo le previsioni stabilite dal D.Lgs n. 164/2000 - ed è responsabile sia dell'accertamento della quantità totale movimentata durante il "giorno gas" che dell'allocazione, in via provvisoria e definitiva, relativa ad ogni soggetto.

Pertanto, al fine di uniformare le procedure e gli adempimenti connessi alla movimentazione del gas naturale sul territorio nazionale, si trasmettono gli allegati modelli di misura/allocazione del gas naturale - distinti per le tipologie di seguito specificate - la cui rispondenza alle necessità tecnico-fiscali è stata verificata mediante un apposito monitoraggio condotto presso le Direzioni interessate da importazioni di gas, che hanno confermato la validità delle informazioni in essi riportate.

Tutto ciò premesso, si riporta nel prosieguo la descrizione dei singoli modelli allegati, costituenti parte integrante della presente disposizione, che verranno utilizzati dalla SNAM Rete Gas SpA quale gestore a livello nazionale, come verbali di accertamento delle misure e delle relative allocazioni, validi anche ai fini dei controlli fiscali.

-Allegato A: costituisce il modello di allocazione normale in caso di misuratori singoli o condivisi. Nel caso di misuratore singolo tale modello è anche, per conseguenza, il documento di misura complessivo del punto di consegna.

-Allegato B: in caso di misuratore condiviso tra vari shippers, su tale modello viene attestata la quantità complessiva del gas transitata nel punto di misura senza che sia specificato lo shipper destinatario. Per l'allocazione ai singoli shippers vengono rilasciati tanti modelli di allocazione (allegato A) quanti sono i suddetti soggetti che condividono il punto di consegna. è evidente che il totale del gas allocato ai singoli shippers ed indicato su detti Allegati A dovrà necessariamente quadrare con il quantitativo complessivo di cui all'Allegato B.

-Allegato C: costituisce il modello attestante la quantità complessiva transitata nel cosiddet-

to POOL (misuratore virtuale) per l'utilizzazione diretta. Per "POOL" si intende l'aggregazione di più misuratori fisici interconnessi fra di loro, risultante da apposita idonea dichiarazione tecnica da parte della Azienda distributrice.

-Allegato D: il modello attesta l'allocazione ai singoli shippers del gas transitato nel POOL.

-Allegato E: il modello attesta le quantità totali transitate nei singoli misuratori appartenenti al POOL.

Per le misure relative al gas introdotto negli impianti di stoccaggio, verranno in particolare utilizzati:

-Allegato F: il modello attesta la quantità complessiva transitata nel POOL.

-Allegato G: il modello attesta l'allocazione ai singoli shippers del gas transitato nel POOL.

-Allegato H: il modello attesta le quantità totali transitate nei singoli misuratori facenti capo al POOL.

Di quanto sopra si prega di voler informare i dipendenti Uffici.

Allegati [*Omissis*]

Risoluzione n. 1/D prot. 1851 del 14 giugno 2004

D. Leg.vo n. 504/1995. – Art. 26 nota (1). - Gas metano. - Aliquota di accisa ridotta per usi industriali. - Applicabilità alle prestazioni effettuate a fini produttivi. – Usi nel settore alberghiero. - Estensibilità alle attività connesse.

L'articolo 26, comma 1, del Testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo n. 504/1995, nel definire l'ambito applicativo dell'accisa sul gas metano, stabilisce che tale prodotto viene sottoposto a tassazione allorché destinato all'autotrazione o alla combustione per usi civili e usi industriali, specificando, alla nota (1), le diverse tipologie di impiego cui sono applicabili le due aliquote specifiche sopra menzionate.

La norma richiamata stabilisce, quindi, che ai fini dell'applicazione del livello di tassazione ridotto corrispondente all'aliquota "usi industriali":

a) si considerano compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese industriali, artigiane ed agricole, posti fuori degli stabilimenti, dai laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili;

b) si considerano compresi negli "usi industriali" gli impieghi nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lett. b), della legge 9 gennaio1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, nonché, anche quando è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Inoltre, ai fini della concreta applicazione della norma richiamata, in deroga alla tassazione secondo la normale aliquota "usi civili", è stato sino ad oggi ammesso il riconoscimento della più favorevole aliquota "usi industriali" anche rispetto ad utilizzazioni di gas metano relative non solo al complesso di prestazioni effettuate a fini produttivi, ma anche ad attività connesse

purché svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese (cd. criterio del recinto aziendale).

La mancata ricorrenza del criterio derogatorio da ultimo richiamato ha, invece, determinato l'applicazione dell'ordinaria aliquota "usi civili".

Sul punto l'Avvocatura Generale dello Stato, nel pronunciarsi, con parere n. 7061/97 del 27.03.1998, circa l'applicabilità dell'aliquota "usi industriali" nel settore alberghiero, rispetto a strutture diverse da quelle alberghiere, ha sottolineato la necessità di riferirsi in maniera rigorosa al disposto della nota (1) all'art. 26 del D. Leg.vo n. 504/1995 e, al fine del riconoscimento dell'aliquota specifica, di verificare puntualmente la ricorrenza dei due seguenti presupposti:

a) che il metano venga impiegato da parte di un soggetto che eserciti un'attività industriale, intesa come attività economica esercitata professionalmente, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, con scopo di lucro;

b) che il gas metano venga utilizzato come combustibile nel settore alberghiero, nell'esercizio di un'attività industriale.

Prosegue, poi, il citato organo legale ritenendo che il riferimento, contenuto nella norma, al settore alberghiero comprenda anche altre strutture che esercitano attività ricettiva, cioè forniscono un servizio di ospitalità.

Tale criterio interpretativo è stato portato a conoscenza degli uffici dell'ex Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette con telex n. 2181/98/IV/DCPC del 23.07.1998.

A tal proposito, al fine di una corretta identificazione delle attività cui applicare l'aliquota "usi industriali", deve farsi riferimento alla normativa di settore, in funzione di una valutazione oggettiva dell'attività per il cui svolgimento vengono utilizzati i prodotti da sottoporre a tassazione (anche al fine dell'eventuale riconoscimento di aliquote più favorevoli rispetto a quelle ordinarie).

Con particolare riguardo al " settore alberghiero" deve rilevarsi che la normativa di settore è stata oggetto di un significativo processo di evoluzione normativa che ha portato all'abrogazione della legge del 17.05.1983, n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" ad opera della legge 29.03.2001, n. 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo".

Infatti, l'art. 6 (Strutture ricettive) della legge n. 217/1983, classificava le strutture alberghiere distinguendo alberghi, motels, villaggialbergo ed altre e nel caso degli alberghi individuava nella fornitura di alloggio il requisito essenziale per la qualificazione in tal senso della struttura ricettiva considerata, riconoscendo alla previsione di servizi accessori e perfino del vitto, una valenza meramente eventuale e secondaria.

Il successivo art. 7 della ripetuta legge n. 217/1983 definiva i requisiti minimi delle strutture ricettive, al fine di contrassegnarle in maniera adeguata, prendendo in considerazione, quale parametro di classificazione per gli alberghi, soltanto il dato relativo all'elemento strutturale utile alla fornitura di un servizio di alloggio.

La legge 29.03.2001, n. 135 ha innovato il preesistente quadro normativo abrogando la legge n. 217/1983 per effetto dell'emanazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPCM 13.09.2002 che è finalizzato a fissare, in linea generale, gli standards minimi del servizio turistico offerto ai consumatori.

Tale decreto ha introdotto un criterio classificatorio di portata più ampia rispetto a quello adottato nel vigore della legge n. 217/1983, individuando le principali "tipologie di valenza generale" di attività turistiche e distinguendo, tra le altre, le attività ricettive – a cui viene ricondotto lo svolgimento di attività di gestione di strutture e complessi con destinazione turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra cui alberghi e residenze turistico-alberghie-

re/residences – e le attività finalizzate al benessere della persona o all'arricchimento culturale.

L'art. 2, comma 6, del predetto DPCM ha poi delegato alle singole regioni a statuto ordinario la facoltà di adottare entro il termine ivi indicato specifici provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al testo predetto, in assenza dei quali trovano applicazione i principi del decreto medesimo.

Tutto ciò premesso, atteso che sono state sottoposte all'attenzione della scrivente alcune questioni concernenti l'applicabilità della più favorevole aliquota "usi industriali" ad attività connesse con quella alberghiera, svolte al di fuori del recinto aziendale, al fine di una corretta valutazione dell'incidenza che i richiamati mutamenti normativi hanno prodotto sulla disciplina fiscale afferente la tassazione del gas metano è stato acquisito uno specifico parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il predetto Organo consultivo ha espresso il proprio avviso con parere n. CS 44023/03 Sez. 3 del 12.02.2004 chiarendo che la ratio della distinzione, operata dall'art. 26, comma 1, nota (1) del D. Leg.vo n. 504/1995, tra locali posti all'esterno e all'interno degli "stabilimenti" in cui ha luogo l'attività produttiva va individuata nella necessità, ai fini del trattamento fiscale più favorevole, che ricorra una stretta connessione tra l'utilizzazione del prodotto tassato e l'esercizio concreto dell'attività imprenditoriale.

In tal senso, la norma richiamata deve considerarsi di stretta interpretazione, al fine di evitare che il trattamento impositivo ordinario venga eluso con facilità attribuendo il carattere dell'accessorietà a "beni organizzati" in maniera autonoma e dunque sostanzialmente estranei alla struttura aziendale principale.

Il predetto organo legale ha poi concentrato la propria attenzione sulla definizione del concetto di "settore alberghiero" (legge n. 135/2001 e DPCM 13.09.2002) che viene messo in relazione con il più ampio concetto di "impresa turistica", sulla base del quale vanno collegate all'impresa alberghiera anche le attività ad essa connesse.

L'Avvocatura, inoltre, contemperando le formulazioni espresse dalla nuova legislazione con i concetti generali di impresa e azienda espressi dal codice civile rispettivamente agli artt. 2082 e 2555 ha sottolineato il fatto che il vincolo tra i beni aziendali è dato dalla loro destinazione funzionale a costituire lo strumento dell'attività d'impresa, mentre non va dato rilievo alla mera vicinanza materiale dei beni medesimi.

Il citato organo legale ha ritenuto, infatti, che l'applicazione dell'aliquota "usi industriali" non può negarsi allorché le strutture in cui vengono erogati servizi alberghieri accessori, ancorché separate dalla struttura principale, abbiano un vincolo di destinazione esclusiva e riservata per i clienti dell'albergo, mentre, nel caso in cui la separazione materiale delle strutture sia espressione di autonomia funzionale deve applicarsi l'aliquota di accisa per "usi civili".

Pertanto, tenuto conto del suesposto orientamento espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si ritiene che, rispetto agli impieghi del gas metano effettuati per lo svolgimento di attività connesse con quella alberghiera, svolte al di fuori del recinto aziendale, possa ammettersi l'applicazione della più favorevole ed eccezionale aliquota "usi industriali", in luogo di quella ordinaria per "usi civili", previo il rigoroso accertamento da parte del locale ufficio dell'Agenzia delle Dogane (ufficio tecnico di finanza o, ove istituito, ufficio delle Dogane) della sussistenza di un vincolo di destinazione esclusiva e riservata, tra l'attività principale e quella connessa, tale che quest'ultima possa qualificarsi senza dubbio quale emanazione della prima, con esclusione di ulteriori profili di autonomia funzionale che possano favorire il perseguimento di finalità elusive dell'applicazione della normale aliquota "usi civili".

Le Direzioni regionali in indirizzo provvederanno all'adozione di tutte le iniziative necessarie alla diffusione del presente provvedimento presso le proprie articolazioni territoriali, a garan-

tirne l'osservanza nonché a segnalare alla scrivente tutte le problematiche connesse all'applicazione dello stesso o, comunque, al riconoscimento della particolare aliquota "usi industriali".

La presente risoluzione è stata approvata dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 7 giugno 2004.

Circolare n. 34/D, prot 4053 del 1° luglio 2004

Tassazione del gas metano – Applicazione della normativa vigente.

Con circolare n. 48/D del 26 luglio 2002 sono stati forniti alcuni indirizzi operativi concernenti il settore impositivo del gas metano, nonché chiarimenti circa i relativi adempimenti.

Anche a seguito di richieste presentate da alcuni operatori del settore, rivolte particolarmente all'ottenimento di un'applicazione uniforme della normativa a livello nazionale, è emersa l'opportunità di integrare i chiarimenti a suo tempo forniti considerando che il settore del gas presenta peculiarità ed aspetti del tutto specifici rispetto agli altri oli minerali, per i quali occorre prevedere adattamenti delle procedure e dei connessi adempimenti contabili, in attesa che venga recepita nella normativa nazionale la direttiva europea 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

1) Concessioni minerarie condivise

Tenuto conto che il codice di accisa viene già attribuito al titolare dell'impianto di trattamento del gas naturale estratto dai pozzi, in quanto gestito in regime di deposito fiscale, nel caso di concessioni minerarie condivise deve essere rilasciato un codice identificativo per ciascun proprietario del gas metano estratto e trattato, necessario in relazione all'obbligo di inserimento dei dati nella relativa dichiarazione annuale di consumo, da presentare ai sensi del comma 8 bis dell'art. 26 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 (TUA), utilizzabile anche nei casi, peraltro a carattere residuale, di cessione diretta del gas metano estratto e destinato a consumatori finali ovvero a soggetti grossisti (vedi al riguardo le disposizioni impartite con il fax circolare prot. n. 2878/01/IV/DCPC del 17.4.2001).

2) Pagamento dell'accisa - Rimborsi

Si ribadisce che le rate mensili di acconto, calcolate sulla base dei quantitativi di gas immessi in consumo nell'anno precedente, non possono essere variate in corso d'anno in base ad un diverso andamento dei consumi, come ad esempio in caso di acquisizione di nuovi clienti o di cessazione di contratti.

Nel caso di acquisizione di clienti ubicati in province diverse da quelle già denunciate, il soggetto obbligato al pagamento delle accise è tenuto a comunicare al competente Ufficio i dati delle presumibili immissioni in consumo per il relativo calcolo delle rate di acconto mensili, da versare nel primo anno di fornitura.

Qualora le rate di acconto siano di modesta entità e previa richiesta da parte del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, l'Ufficio territorialmente competente può autorizzare il versamento anticipato in un'unica soluzione dell'importo totale dell'accisa dovuta per il primo anno di esercizio.

Tale procedura può essere accordata in via generale qualora l'andamento dei consumi rimanga costantemente di modesta entità, comportando il versamento di rate di acconto di importo non rilevante.

Naturalmente il versamento unico anticipato delle rate di acconto dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio di ogni anno, previo autorizzazione concessa, a seguito di preventiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo, in base ai dati in essa contenuti.

Nell'ipotesi di chiusura di attività nel corso dell'anno può essere consentita la presentazione della dichiarazione annuale di consumo entro la fine del secondo mese successivo alla data di cessazione dell'attività; entro il predetto termine dovranno essere effettuati i conguagli d'accisa.

Nei casi di crediti maturati in sede di liquidazione della dichiarazione annuale dai soggetti obbligati al pagamento delle accise con rate di acconto mensile, qualora non possano essere portati in detrazione sui successivi versamenti dando luogo a richieste di rimborso, stante che tale fattispecie non risulta disciplinata dal DM 12.12.1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi), la restituzione viene effettuata, su richiesta scritta dell'avente diritto, da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza o Ufficio delle Dogane, previo accertamento della effettiva sussistenza del diritto alla restituzione delle somme richieste.

3) Particolari casi di cumulo dei consumi

Per la determinazione dell'entità dei consumi di gas metano necessari per il funzionamento della rete nazionale dei gasdotti e delle concessioni di stoccaggio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'accisa prevista per gli utilizzatori industriali con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (art. 24, comma 5, legge 23.12.2000, n. 388 e successive proroghe), si dovranno considerare:

- i consumi dell'intera rete nazionale dei gasdotti;
- i consumi dell'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale facenti capo ad un solo titolare.

4) Revisione delle dichiarazioni doganali

A seguito del processo di liberalizzazione del mercato del gas intervenuto con l'emanazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 la scrivente con nota prot. 1064 del 27 giugno 2001 ha disciplinato gli adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito ed all'esportazione di gas evidenziando, tra l'altro, che il soggetto obbligato alla presentazione delle previste dichiarazioni doganali è diverso dal soggetto che effettua l'accertamento quantitativo del prodotto in ingresso od in uscita nel/dal territorio doganale.

Quest'ultimo provvede, nei punti di misura condivisi, a gestire la ripartizione delle quantità, che avviene con metodi fissati dal codice di rete approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas con deliberazione n. 75/03 del 1.7.2003.

Tale ripartizione può essere soggetta a modifiche, fermo restando i quantitativi totali misurati in introduzione od in uscita. La provvisorietà delle quantità allocate, non eliminabile dal sistema di gestione nelle attività del gas, potrebbe comportare la revisione delle dichiarazioni doganali presentate da ciascun utente.

In tale evenienza, tenuto conto che in ogni caso il totale del gas oggetto della successiva allocazione è comunque di valore pari a quello complessivamente oggetto di dichiarazione di im-

portazione, in sede di revisione dell'accertamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 374/90, non si rendono applicabili le norme previste dall'art. 303 del Testo Unico della legge doganale, stante la particolarità di gestione del sistema che statuisce la provvisorietà del quantitativo allocato al momento dell'operazione doganale.

5) Impianti di compressione

Nel particolare settore impositivo del gas metano l'accisa è dovuta, oltre che dai soggetti consumatori di prodotto di proprietà vettoriato attraverso reti di metanodotti, anche dai soggetti che vendono direttamente il gas metano ai consumatori finali.

In particolare, per gli impianti di compressione di gas metano, è stato disposto prima in via amministrativa con telex prot. 327 del 16 dicembre 1999 dell'allora Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi e successivamente con l'art. 26 della legge n. 388/2000, l'obbligo di gestione in regime di deposito fiscale.

Conseguentemente, le forniture di gas metano dirette a tali impianti saranno effettuate in regime sospensivo e l'obbligo del pagamento delle accise, calcolate sulla base delle aliquote vigenti in rapporto all'uso finale cui è destinato il prodotto, ricade sui titolari degli stessi impianti di compressione che sono tenuti a porre in essere i relativi adempimenti, in quanto gli stessi assumono la figura del soggetto fornitore/venditore del gas metano al consumatore finale, salvo eventuali trasferimenti in regime sospensivo.

6) Consumi nelle imprese industriali poste in liquidazione

Sono stati manifestati dubbi circa il corretto trattamento fiscale cui sottoporre il gas metano impiegato da imprese industriali che cessano la loro attività produttiva, perché poste in liquidazione, relativamente alle attività di manutenzione degli impianti ed al consumo negli uffici, mense e spogliatoi ubicati all'interno degli stabilimenti.

Al riguardo, trattandosi di impieghi collegati, seppure in via residuale, all'attività produttiva, l'aliquota d'accisa applicabile al gas metano impiegato è quella prevista per gli usi industriali.

7) Adempimenti fiscali degli impianti gestiti in regime di deposito fiscale

Data la particolare natura degli impianti che movimentano, producono e stoccano il gas metano (reti di gasdotti, stoccaggi, impianti di GNL), per i quali in via generale è precluso ogni tipo di immissione in consumo con pagamento d'accisa, gli Uffici in indirizzo sono invitati a concordare con gli operatori interessati una contabilità fiscale snella e semplificata, tale da evidenziare le sole quantità oggetto delle movimentazioni effettuate.

La presente circolare è stata approvata al Comitato di Indirizzo Permanente nella seduta del 21 giugno 2004.

Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne al massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale inconveniente. Si fa riserva di fornire le opportune direttive che si renderanno necessarie a seguito del recepimento della citata Direttiva 2003/96/CE.

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 150/E del 15 dicembre 2004.

Istanza di interpello - Contratto di servizio energia ad uso promiscuo – IVA - Tabella A, parte III, n. 122 del D.P.R. n. 633/1972 - Z SpA

Con l'istanza di interpello in esame presentata dalla "Z SpA " e concernente l'aliquota IVA applicabile al servizio di energia ad uso promiscuo è stato esposto il seguente

QUESITO

La "Z SpA " (di seguito, in breve, la "Società"), intende stipulare un contratto di servizio energia (che prevede la fruizione di beni e servizi ed, in particolare, l'erogazione di un fluido termovettore per il riscaldamento degli ambienti) con un condominio in cui sono presenti unità immobiliari destinate ad uso domestico e unità immobiliari con destinazione diversa (negozi, uffici, palestre, ecc.).

Ciò considerato, l'istante chiede se può applicare l'aliquota IVA ridotta all'erogazione di energia per uso domestico nel caso in cui provveda a calcolare tale valore mediante la differenza tra i complessivi KWh consumati dall'intero condominio e i KWh misurati dai singoli contabilizzatori di calore installati nelle unità immobiliari ad uso non domestico.

Tale operazione verrebbe nella pratica realizzata:

1) inserendo a valle del gruppo termico un contabilizzatore del calore energetico per misurare i KWh complessivi effettivamente consumati dall'utenza (unitariamente considerata) residente nel condominio;

2) inserendo singoli contabilizzatori di calore nelle unità immobiliari destinate ad uso non domestico al fine di misurare i KWh da quest'ultime consumate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

La Società ritiene corretto ripartire il corrispettivo del servizio energia tra utenze domestiche e utenze ad uso diverso secondo il metodo sopra descritto e, pertanto, ritiene di poter applicare l'aliquota IVA ridotta per gli impieghi domestici in ragione dei KWh effettivamente utilizzati a tale scopo.

PARERE DELL'AGENZIA

Il contratto di servizio energia è definito dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

Alle erogazioni previste nei contratti di servizio energia è applicabile l'IVA ridotta del 10 per cento (vedi, tra l'altro, circolare del 23 novembre 1998, n. 273 e risoluzione del 20 agosto 1998, n. 103).

Infatti, ai sensi del n. 122 della tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le "prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore - energia per uso domestico" sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Come precisato, tra l'altro, nella circolare del 7 aprile 1999, n. 82 "l'uso domestico" si realizza nell'ipotesi in cui la somministrazione sia resa nei confronti di soggetti, consumatori finali, che impiegano il calore energia nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo.

In relazione al problema delle utenze ad utilizzazione promiscua, con la predetta circolare n. 82 del 1999 è stato precisato che, nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si rende applicabile con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura.

Con la locuzione utilizzata "per mancanza di distinti contatori" non si è inteso affermare necessariamente l'obbligo di installare tanti contatori quante sono le utenze servite. Si ritiene, al contrario, che il requisito necessario all'applicazione dell'aliquota agevolata sia soddisfatto con la contabilizzazione attraverso contatori "distinti" per gli usi domestici e quelli diversi.

Conseguentemente, a condizione che il criterio adottato consenta di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all'uso domestico, può applicarsi su tale consumo l'aliquota agevolata.

Nel caso in esame, si ritiene coerente con il criterio dell'oggettività la soluzione prospettata dalla Società istante che prevede l'installazione di distinti contatori solo per la parte di energia-calore destinata ad usi diversi, e computi, invece, "per sottrazione" rispetto quanto contabilizzato dal contatore centrale, la restante parte dei consumi soggetti ad aliquota agevolata.

Non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino).

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Circolare AD n. 78/D, prot. 7478 del 23 dicembre 2004.

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano. Esercizio 2004.

Si comunica che sono stati approntati i modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2004. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 67/D prot. 7352/AGT/IV del 2 dicembre 2003.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2004** - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore – che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2003 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk,** ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni di specie su **floppy disk o CD-ROM**, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D del 3.11.2004 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it – sezione "Servizio Telematico Doganale – EDI".

Per problemi relativi al software ed al servizio telematico, il call center dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2004.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta circolare.

Allegati [*Omissis*]

Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2004.

IVA. Territorialità delle cessioni di gas e di energia elettrica. Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE.

1 PREMESSA

2 TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
- 2.1 Ambito oggettivo
- 2.2 Ambito soggettivo
- 2.2.1 Cessioni nei confronti di soggetti rivenditori
- 2.2.2 Cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi
- 2.3 Territorialità delle prestazioni di servizio

3 Obblighi dei contribuenti
4 Importazioni ed esportazioni
5 Decorrenza

1 Premessa

Il 7 ottobre 2003 il Consiglio Europeo ha adottato la proposta della Commissione COM (2002) 688 del 5 dicembre 2002, relativa al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica, emanando la direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, pubblicata nella GUCE L 260 dell'11 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva IVA). Le nuove regole in materia di luogo di cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica hanno lo scopo di semplificare le modalità di tassazione in ragione del fatto che i flussi dei due beni (in modo particolare per l'energia elettrica) sono difficilmente rintracciabili fisicamente. Per le cessioni dei beni in discorso è

stato perciò abbandonato uno dei principi basilari del regime IVA, cioe' la tassazione in funzione del luogo in cui fisicamente si trovano i beni, in quanto nella maggior parte dei casi risulta impossibile stabilire un nesso tra la transazione e il flusso fisico dei beni. Inoltre la crescente liberalizzazione dei relativi mercati ha fatto emergere la necessità di rivedere le preesistenti regole sul luogo di cessione del gas e dell'energia elettrica allo scopo di modernizzare il funzionamento del regime IVA nell'ambito del mercato interno, secondo la strategia che la Commissione si è impegnata a condurre in questo campo.

Va, inoltre, rilevato che l'articolo 2 della direttiva 2003/92/CE prevede che gli Stati membri adottino i necessari strumenti per conformarsi alle regole dettate dalla stessa direttiva a partire dal 1 gennaio 2005.

Peraltro, le disposizioni contenute nella direttiva in esame risultano sufficientemente dettagliate tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali.

Ciò stante, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva, soprattutto allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'IVA e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1 gennaio 2005 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme (diverse da quelle introdotte dalla ripetuta direttiva n. 92 del 2003), a tutto discapito degli operatori nazionali del settore.

2 Territorialità delle operazioni

Il gas e l'energia elettrica sono considerati nel contesto della VI direttita e delle norme nazionali in materia IVA dei beni fisici la cui cessione, attualmente, risulta territorialmente rilevante nel luogo in cui i beni si trovano all'atto del trasferimento della loro proprietà, ovvero, nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati, nel luogo in cui si trovano nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto. Tuttavia, nell'ottica dell'aumento del numero delle transazioni transfrontaliere derivante da un lato dall'allargamento dell'Unione Europea e dall'altro dalla crescente liberalizzazione del mercato per semplificare le regole di tassazione e rendere più agevoli gli scambi è stata modificata la disciplina sul luogo di tassazione per talune fattispecie delimitate in ragione della modalità oggettiva del trasporto, nonché in ragione della qualità del soggetto cessionario.

2.1 Ambito oggettivo

Occorre, preliminarmente, precisare che la nuova disciplina riguarda le cessioni di gas, che avvengono attraverso la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica. Per quanto riguarda l'energia elettrica non sembrano sussistere particolari problemi per ciò che riguarda il bene interessato dalle nuove disposizioni, in quanto l'elettricità per sua natura è fornita, comunque, attraverso la propria rete di distribuzione. Al contrario, il gas può essere trasportato e fornito attraverso sistemi diversi, per cui si ritiene che debbano restare escluse dalle nuove regole le cessioni di gas che non viene trasportato e distribuito attraverso le reti di distribuzione del gas naturale. Vale a dire che sono soggette alle norme già esistenti le cessioni di gas in bombole. Allo scopo di individuare l'esatta portata del concetto di "rete di distribuzione" può farsi utile riferimento alle definizioni contenute nella direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, dovendosi intendere la locuzione in senso ampio con riferimento cioe' all'intero sistema di trasporto del gas, che include:

- la rete di trasporto (rete di distribuzione primaria -gasdotti ad alta pressione),
- la rete di distribuzione (rete di distribuzione secondaria - gasdotti locali o regionali),
- gli impianti di stoccaggio.

2.2 Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo il nuovo sistema impositivo prevede due distinte figure di cessionario a seconda che trattasi di soggetto rivenditore ovvero di soggetto diverso.

2.2.1 Cessioni nei confronti di soggetti rivenditori

La prima categoria di soggetti interessati è rappresentata dai cosiddetti "soggetti passivi-rivenditori" identificabili in coloro i quali svolgono come attività principale, per ciò che riguarda l'acquisto di gas e di elttricità, la rivendita degli stessi prodotti. Invero, per individuare la sussistenza di tale qualità non è necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisogna esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità.

Non fa venir meno la qualificazione di "rivenditore" la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire gli immediati bisogni del soggetto stesso, nell'ambito ovviamente dell'esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità.

Le cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di questa categoria di soggetti si considera effettuata in Italia (e come tale soggetta ad IVA), qualora il cessionario:

- sia domiciliato nel territorio dello Stato,
- sia residente nel territorio dello Stato e non abbia il domicilio all'estero,
- sia una stabile organizzazione di soggetto domiciliato o residente all'estero.

Da quanto detto, emerge per converso che le cessioni effettuate nei confronti di soggetti rivenditori esteri non si considerano territorialmente rilevanti in Italia, ma oggettivamente localizzate al di fuori del territorio dello Stato, superandosi in tal modo anche il concetto di cessioni all'esportazione e di cessioni intracomunitarie, come si vedrà più avanti.

2.2.2 Cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi

Trattasi in realtà di cessioni effettuate nei confronti di soggetti che acquistano i prodotti per il consumo finale, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora l'energia elettrica ed il gas sono ivi effettivamente utilizzati/consumati. I soggetti interessati da queste operazioni possono essere sia soggetti passivi diversi dai rivenditori sia privati consumatori. In sostanza per gli acquisti destinati al consumo finale può considerarsi che il luogo di tassazione è quello in cui è situato il contatore del cliente. Può, tuttavia, accadere che il soggetto passivo cessionario che ha acquistato i prodotti non allo scopo di rivenderli ma per consumarli, per motivi diversi, che possano eventualmente coinvolgere questioni di organizzazione aziendale, non consumi in Italia in tutto o in parte i prodotti energetici acquistati. In tal caso, limitatamente alla parte non consumata in Italia, l'originaria cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il cessionario è ivi domiciliato, residente o abbia una stabile organizzazione.

In buona sostanza, in questa ipotesi, pur non essendo il soggetto passivo interessato qualificabile come "rivenditore", di fatto si utilizza la stessa regola esaminata al punto 2.2.1, in considerazione del fatto che in ogni caso i beni in discorso risulterebbero tassati definitivamente nel Paese di consumo.

2.3 Territorialità delle prestazioni di servizio

Il nuovo regime territoriale di tassazione coinvolge anche talune tipologie di servizi strettamente connessi con la fornitura di energia elettrica e gas, i quali devono ritenersi territorialmente rilevanti nello Stato in cui è domiciliato, residente o abbia la stabile organizzazione il committente del servizio. Vale a dire che tali servizi si considerano effettuati in Italia se il cliente è ivi residente, senza avere un domicilio all'estero, ovvero è ivi domiciliato, o infine risulta committente del servizio una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, occorre cioè avere riguardo all'effettivo soggetto o entità giuridica che commissiona il servizio stesso.

Più in particolare trattasi:

- dei servizi relativi alla concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica,
- dei servizi di trasporto o trasmissione mediante gli stessi,
- della fornitura di altri servizi direttamente collegati.

Le prime due tipologie, come è facilmente intuibile, sono riferibili a servizi strettamente connessi con il trasporto dei beni, mentre la terza categoria necessita di ulteriori approfondimenti. Per il settore del gas detti servizi possono essere ricondotti ad ipotesi quali la modulazione, lo stoccaggio, nonché la rigassificazione del gas liquido, in quanto sono tutte operazioni direttamente collegate alle reti di distribuzione; per l'energia elettrica i servizi interessati vanno individuati in quelli relativi agli impianti di trasformazione per aumentare e/o ridurre la tensione ai fini della trasmissione.

I servizi sopra menzionati, sono stati inseriti dalla direttiva 2003/92/CE tra quelli indicati nell'art. 9, paragrafo 2, lettera e), della VI direttiva. Poiché gli altri servizi contenuti in detta lettera sono stati trasfusi nel nostro ordinamento alla lettera d) e successive dell'art. 7, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, si ritiene che analogamente i servizi qui in esame diano luogo alle seguenti ipotesi:

- sono territorialmente rilevanti in Italia, e perciò ivi tassabili, se sono resi a favore di committenti residenti, domiciliati o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sempreché utilizzati in ambito comunitario;
- sono territorialmente rilevanti in Italia se il committente è un soggetto non residente extracomunitario ed i servizi sono utilizzati in Italia;
- non sono territorialmente rilevanti qualora resi a favore di committenti comunitari soggetti d'imposta.

3 Obblighi dei contribuenti

Per quanto concerne il debitore dell'imposta, allo scopo di rendere semplice l'applicazione delle nuove disposizioni la direttiva 2003/92/CE prescrive il ricorso obbligatorio al sistema del reverse charge (sistema dell'inversione degli obblighi contabili di autofatturazione), in tutti i casi in cui il fornitore del bene o del servizio sia un soggetto non stabilito nel Paese di effettuazione dell'operazione.

Al verificarsi di tale ipotesi, qualora l'operazione sia territorialmente rilevante in Italia, l'imposta dovrà essere assolta dal cessionario o committente, soggetto passivo IVA, ai sensi del terzo comma dell'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, cioe' mediante l'emissione di autofattura. è evidente che qualora il cessionario o committente sia un privato consumatore, il cedente o prestatore del servizio non residente sarà tenuto ad identificarsi all'IVA o a nomi-

nare un rappresentante fiscale in Italia, ai fini dell'assolvimento dell'imposta sulle operazioni ivi rilevanti.

4 Importazioni ed esportazioni

Il nuovo sistema di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica illustrato per poter correttamente funzionare ed evitare problemi di doppia tassazione è accompagnato da un meccanismo di detassazione all'atto dell'importazione. Ciò in quanto tali operazioni sono soggette all'imposta all'interno dello Stato senza che assuma particolare rilevanza la circostanza che i beni possano provenire dall'estero.

A tal fine, in caso di materiale introduzione dei beni, pur non potendosi prescindere dall'adempimento degli obblighi procedurali doganali, per i quali le relative istruzioni saranno emanate dalla competente Agenzia delle Dogane, l'importazione non darà, comunque, luogo al materiale pagamento dell'imposta in dogana, dovendo l'imposta essere assolta secondo le modalità indicate al punto 3 della presente circolare.

Analogamente, le operazioni che si concretizzano nella materiale esportazione dei prodotti in discorso, con l'espletamento delle relative operazioni doganali, saranno considerate a tutti gli effetti cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633 del 1972.

Le cessioni di energia elettrica e gas, che non risultano territorialmente rilevanti in Italia e come tali sono effettuate senza applicazione dell'imposta, pur non costituendo esportazioni, consentono la detrazione dell'IVA assolta a monte in via di rivalsa da parte dell'operatore interessato.

5 Decorrenza

Le nuove regole indicate nella presente circolare trovano applicazione per tutte le operazioni che saranno effettuate, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633 del 1972, a decorrere dal 1 gennaio del 2005.

Nel far riserva di emanare ulteriori più dettagliate istruzioni si invitano le Direzioni Regionali a vigilare sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Circolare AD n. 79/D, prot. 4468 del 23 dicembre 2004

Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003 che modifica la Direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

Com'è noto, a seguito della costituzione del mercato interno dell'UE, con l'adozione della direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, i due settori sono stati liberalizzati al fine di incrementarne l'efficienza.

Detta liberalizzazione ha comportato una modifica dei mercati tradizionali di tali prodotti, per i quali, da allora, è stato registrato un incremento degli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri: ciò ha evidenziato la necessità di una revisione delle norme previste in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno dei due settori, la direttiva 2003/92/CE, pubblicata nella GUCE L 260 dell'11 ottobre 2003, ha modificato la direttiva

77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas naturale e di energia elettrica.

Come precisato dallo stesso art. 2 di detta direttiva, gli Stati membri devono adottare, entro il 1° gennaio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alle disposizioni recate dalla medesima.

Tenuto conto, comunque, che le norme contenute nella direttiva in questione lasciano poco spazio alla discrezionalità applicativa degli Stati membri, nelle more dell'emanazione di un apposito atto formale di recepimento delle medesime nell'ordinamento giuridico nazionale, al fine di regolamentare le operazioni di importazione e di esportazione dei prodotti di specie e per corrispondere alle richieste di chiarimenti in materia formulate dai soggetti che operano in tali particolari settori, si ritiene necessariofornire le seguenti indicazioni ed istruzioni alle quali, a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2005, gli Uffici in indirizzo vorranno uniformarsi.

Importazioni

L'articolo 1, punto 1), della direttiva in commento, nel modificare l'art. 8 della direttiva 77/388 cit., definisce quale sia il luogo in cui, ai fini IVA, sorge l'obbligazione nei casi di cessione di gas, mediante la rete di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica, e distingue le cessioni effettuate nei confronti di un "soggetto passivo-rivenditore" da quelle in cui il cessionario acquista per il consumo finale.

Nella prima ipotesi, il luogo di cessione è quello in cui il "soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati" ovvero "il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente".

La stessa direttiva reca la definizione di "soggetto passivorivenditore", ai sensi della quale per tale "si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile".

Nella seconda ipotesi, invece, il luogo di cessione è quello in cui "il cliente usa e consuma effettivamente tali beni"; in caso di consumo parziale, la direttiva assume che i beni "non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente".

Al fine di evitare una doppia imposizione, il medesimo articolo 1, al successivo punto 3), modifica l'art. 14 della suddetta direttiva 77/388, prevedendo che "le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica" devono essere esentate dal pagamento dell'IVA.

Naturalmente, ciò non significa che gli approvvigionamenti dei prodotti in questione da Stati non comunitari non costituiscano più "importazioni" ai sensi dell'art. 7 della direttiva 77/388, quanto piuttosto che, proprio al fine di evitare una doppia imposizione, l'IVA non deve essere corrisposta all'atto dell'importazione.

Del resto, anche ai sensi del Reg. CEE n. 2913/1992, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, l'introduzione sul territorio doganale dell'UE di gas, mediante la rete di distribuzione di gas naturale, e di energia elettrica provenienti da uno Stato terzo, implica l'espletamento delle formalità previste per l'importazione, nonché l'applicazione dei dazi eventualmente dovuti (sebbene i prodotti in questione non sono soggetti né a dazio né a restrizioni o limitazioni quantitative).

Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio p.v., per le forniture di detti prodotti da Stati terzi, tenuto conto della loro particolare natura e delle modalità di scambio e di circolazione, ferme restando le procedure attualmente previste (*cfr* telex prot. n. 4479/V/SD del 24/12/1999, come integrato con prot. n. 4490/V/SD del 2/2/2000, e telex prot. n. 1064 del 27/6/2001), le importazioni in questione saranno esentate dal pagamento in dogana dell'IVA relativa, la quale sarà, invece, assolta sulla base delle norme di cui al titolo II del DPR. n. 633/72.

Al fine di consentire il controllo delle operazioni suddette, l'ufficio doganale di importazione avrà cura di trasmettere copia del DAU (che dovrà contenere, se del caso, anche l'indicazione dell'eventuale cessionario), all'Ufficio delle Entrate competente in relazione alla sede del soggetto obbligato al pagamento dell'IVA in base ai criteri previsti dalla direttiva in commento.

Esportazioni

Analogamente, con riguardo alle spedizioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica al di fuori del territorio doganale dell'UE - le quali, non v'è dubbio, ai fini strettamente doganali, mantengono la loro qualificazione di "esportazioni" – il soggetto obbligato è tenuto a presentare la dichiarazione doganale di esportazione.

Resta inteso che, salvo diverse indicazioni eventualmente fornite dall'Agenzia delle Entrate, le medesime, se effettuate da cedente nazionale, dovranno essere considerate "cessioni all'esportazione" anche ai fini IVA.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito a situazioni particolari che dovessero emergere dalla concreta attuazione della suddetta direttiva, nonché delle osservazioni che gli Uffici in indirizzo faranno pervenire alla scrivente in caso di difficoltà operative riscontrate nell'applicazione delle presenti istruzioni.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2004.

Comunicato stampa del 28 dicembre 2004.

CESSIONE DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA: DAL 1° GENNAIO 2005 NUOVE DISPOSIZIONI PER L'IMPORT/EXPORT AI FINI IVA

L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la Circolare n. 79/D del 23 dicembre 2004 con all'oggetto: ***"Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003 che modifica la Direttiva 77/388/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica".***

Il documento si è reso necessario per regolamentare, a partire dal **1° gennaio 2005,** le operazioni di importazione e di esportazione di gas naturale e di energia elettrica ai fini della tassazione IVA, corrispondendo alle richieste di chiarimenti in materia formulate dai soggetti che operano nel settore.

Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito internet dell'Agenzia: www.agenziadogane.gov.it.

Circolare AD n. 5/D, prot. 5394 del 25 gennaio 2005

D.M. 23/1/2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto". Campo di applicazione.

Sono pervenuti quesiti da parte di numerosi operatori del settore che chiedono di conoscere se l'esclusione prevista dall'art.2, comma 2 del D.M. in oggetto: (Il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle Dogane), riguardi anche i documenti commerciali emessi per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni indicate nell'art. 1 del D.M. 24/10/2000 n. 370.

Al riguardo si rileva che i suddetti documenti emessi nei confronti della clientela per l'addebito dei corrispettivi, comprensivi delle imposte di consumo e delle accise, attengono al rapporto giuridico di rivalsa che intercorre tra il fornitore del bene o del servizio ed i consumatori.

Tali documenti, emessi o pervenuti in qualunque formato, non rientrano tra la base documentale principale relativa al rapporto giuridico d'imposta che intercorre tra il soggetto attivo della potestà impositiva ed il soggetto obbligato al versamento di imposta, come invece rientra la dichiarazione annuale di consumo.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene utile chiarire che i documenti commerciali emessi per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni indicate nell'art. 1 del D.M. 24/10/2000 n. 370 non rientrano nell'esclusione prevista dall'art.2, comma 2 del D.M. in oggetto e, pertanto, non sussistono motivi ostativi alla loro conservazione secondo le regole ivi previste, fermo restando, invece, che in tale esclusione rientra la dichiarazione annuale di consumo. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17/01/2005.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta circolare.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 7 novembre 2005 (prot. N. 954-183541/2005)

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.16 del d.P.R. n.633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'X SpA (di seguito denominata "la società"), operante nel settore della commercializzazione del gas, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta nel n.103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 che assoggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento le **cessioni di "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti … destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".**

In particolare, ha chiesto di conoscere:

1) se la norma citata sia applicabile anche alle cessioni effettuate nei confronti di imprese che impiegano il gas per produrre energia elettrica non destinata ad una successiva commercializzazione, ma per autoconsumo.

2) nell'ipotesi di applicabilità dell'aliquota ridotta per i casi di cui al punto 1), quale sia il comportamento da porre in essere per le somministrazioni già effettuate ed assoggettate all'aliquota ordinaria del 20 per cento;

3) nell'ipotesi di somministrazione di gas utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore, i criteri in base ai quali individuare la quota parte della somministrazione impiegata per la produzione di energia elettrica.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo la società istante, l'aliquota ridotta del 10 per cento è da applicarsi anche per le somministrazioni di gas effettuate nei confronti di imprese che lo utilizzano per la produzione di energia elettrica da consumare interamente, atteso che il tenore letterale del citato n.103) della tabella A, parte III, non sembra limitare il proprio ambito di applicazione ai soli soggetti che commercializzano l'energia elettrica prodotta.

Con riferimento al secondo quesito, l'istante ritiene corretta l'emissione di note di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto IVA per le forniture per le quali non sia decorso il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione; l'istante ritiene inoltre che, qualora fosse chiamata a restituire agli acquirenti la maggior imposta applicata per operazioni effettuate antecedentemente a detto termine, resta ferma la facoltà di richiedere il rimborso all'Erario per le somme versate in eccedenza. Relativamente al terzo quesito, l'istante ritiene che l'aliquota ridotta del 10 per cento sia applicabile alla quota parte della fornitura del gas che si possa considerare utilizzato nella produzione di energia elettrica, quota che si determinerà facendo riferimento ai criteri già adottati ai fini dell'applicazione delle accise che sarà indicata nelle comunicazioni rilasciate, per gli stessi, fini, dal cessionario al cedente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha sostituito la disposizione contenuta nel n.103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, estendendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento anche alle cessioni di gas, gas metano e GPL destinati ad "imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".

Si rileva, al riguardo, che la norma non contiene alcun riferimento soggettivo alle imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica e che commercializzano l'energia elettrica prodotta.

Si è del parere, quindi, che l'aliquota ridotta si applichi anche alle cessioni di gas effettuate nei confronti di imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica da consumare internamente.

Per quanto concerne le modalità di applicazione dell'aliquota ridotta, si ritiene che al caso in questione si applichi la procedura indicata nella circolare ministeriale n.26 del 19 marzo 1985 con riferimento alle cessioni (ad aliquota ridotta) di energia elettrica e di gas effettuate nei confronti delle imprese estrattive e manifatturiere.

Pertanto, le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che il gas sarà utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Relativamente al secondo quesito, si è del parere che per le operazioni effettuate successivamente all'invio della richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta nei termini sopraindicati e fatturate ad aliquota ordinaria, la società istante possa emettere note di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, trattandosi

di rettifiche di inesattezze della fatturazione che hanno comportato l'applicazione del settimo comma dell'articolo 21 dello stesso decreto.

Dette note di variazioni possono essere emesse sempreché non sia decorso il termine di un anno dalla effettuazione delle operazioni, trascorso il quale la società istante potrà recuperare l'imposta versata in eccedenza attraverso la procedura di rimborso prevista dall'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, mediante la presentazione di apposita istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di due anni dalla data di effettuazione del versamento.

Non si potrà, invece, procedere alle rettifiche delle fatturazioni già effettuate per le operazioni di cessione antecedenti alla richiesta del cessionario di applicazione dell'aliquota ridotta, le quali sono soggette all'aliquota ordinaria.

Infine, per quanto concerne il terzo quesito, si concorda con la società istante in merito alle modalità di applicazione dell'aliquota ridotta nel caso in cui il gas sia impiegato per la produzione di energia elettrica attraverso i c.d. impianti di "cogenerazione", i quali consentono la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Infatti, nella determinazione della quota parte di gas che si può considerare impiegata nella produzione di energia elettrica, si può utilmente applicare il criterio fissato ai fini dell'applicazione delle accise.

Detta quota sarà determinata:

- utilizzando il criterio appositamente concordato con l'Ufficio Tecnico di Finanza dell'Agenzia delle Dogane in base al quale sono specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica;
- in assenza di tale criterio, sulla base del parametro di 0,250 metri cubi per kwh stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998 ed indicato nel telescritto del Ministero delle finanze, Dipartimento delle Dogane, del 5 giugno 1998, n. 2768/7.

Si assoggetterà, quindi, ad aliquota ridotta la quantità di gas determinata secondo i criteri sopra delineati sulla base delle indicazioni contenute nelle comunicazioni rilasciate dal cessionario al cedente ai fini dell'applicazione delle accise.

Circolare AD n. 49/D del 16 dicembre 2005

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e per il gas metano. Esercizio 2005.

Si comunica che sono stati approntati e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , i modelli per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2005.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 78/D prot. 7478/AGT/IV del 21 dicembre 2004.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2005** - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore – che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2004 e sarà utilizzato per la

compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk,** ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnic i di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni di specie su **floppy disk o CD-ROM**, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D del 3.11.2004 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it – sezione "Servizio Telematico Doganale – EDI".

Per problemi relativi al software ed al servizio telematico, il call center dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 dicembre 2005.

I Signori Direttor i Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Il provvedimento, integrato dai modelli di dichiarazione in parola e dai relativi allegati, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, nella sezione "Ultim'ora".

Allegati [Omissis]

Telex A.D. prot. 4446 del 31 ottobre 2006

Adempimenti doganali connessi all'importazione, al transito, all'esportazione di gas naturale – Richiesta di semplificazione delle procedure disposte con nota prot. n. 1064 del 27.6.2001 – SNAM RETE GAS SpA

[…]

In tale ottica, a parziale modifica della suddetta nota, si dispone che la società gestore della rete di gasdotti (SNAM RETE GAS SpA) presenti all'ufficio doganale competente le comunicazioni provvisorie giornaliere e le allocazioni mensili definitive, anche utilizzando fax o strumenti informatici/telematici fermo restando l'obbligo di tenere a disposizioni per eventuali controlli la documentazione originale relativa all'accertamento quantitativo del prodotto.

Si potrà inoltre prescindere dalla presentazione del verbale di allocazione provvisorio, previsto dalla predetta nota con cadenza settimanale o decadale.

E, fermo restando che a fronte del quantitativo totale movimentato nel giorno-gas, la suddetta società dovrà allocare, in via provvisoria, entro il giorno successivo a quello di ingresso, i quantitativi transitati di gas naturale di competenza di ciascun shipper, il riepilogo delle rispettive quantità complessivamente transitate, definitivamente allocate, potrà essere presentato entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo.

Conseguentemente gli shippers sono tenuti a presentare all'ufficio doganale competente, nei tempi e modi indicati nella più volte richiamata nota n. 1064/2001, il preavviso contenen-

te le indicazioni del programma d'importazione mensile provvisorio contenente le indicazioni del programma d'importazione mensile provvisorio ed a presentare, entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di importazione, la dichiarazione doganale nella quale devono essere riportate le quantità definitive comunicate e validate dal gestore della rete.

[…]

Nota AD prot. n. 7562 del 19 dicembre 2006

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e per il gas metano – Esercizio 2006

Si comunica che sono stati approntati e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , i modelli per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2006.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 49/D prot. 6917/AGT/IV del 16 dicembre 2005.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2006** - per PC con sistema operativo Windows 98 o successivo – che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2005 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk,** ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni di specie su **floppy disk o CD-ROM**, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D del 3.11.2004 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it – sezione "Servizio Telematico Doganale – EDI".

Per problemi relativi al software ed al servizio telematico, il call center dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

Il presente provvedimento, integrato dai modelli di dichiarazione in parola e dai relativi allegati, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, nella sezione "Ultim'ora".

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Allegati [Omissis]

Nota A.D. prot. 4428 del 27 dicembre 2006

Impiego di gas metano in usi agevolati. Articolo 2, comma 73, della Legge 24 novembre 2006, n. 286. [Settore della "distribuzione commerciale"]

Si comunica che con Legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006, ed entrata in vigore il giorno 29 novembre 2006, è stato convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

In particolare, l'articolo 2, comma 73, della legge in parola recepisce integralmente quanto già disposto dall'articolo 7, comma 27 del decreto-legge oggetto di conversione, il quale dispone che: *Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «**nel settore della distribuzione commerciale**,».*

Ai fini della corretta applic azione della norma in questione e di seguito a quanto precisato nella nota di questa Area Centrale prot. n. 3440 del 4 ottobre 2006, si impartiscono le istruzioni che seguono.

1) **Soggetti aventi diritto all'agevolazione**

Hanno diritto all'applicazione dell'aliquota prevista per gli usi industriali, oltre ai soggetti già ammessi ai sensi della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli esercenti attività nel settore della distribuzione commerciale, per i consumi di gas metano destinato alla combustione , nei locali adibiti a tale attività.

2) **Adempimenti da parte degli inte ressati**

Gli aventi diritto devono presentare al soggetto erogatore richiesta di applicazione dell'aliquota prevista per gli usi industriali, ai sensi della nota (1) all'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, precisando se spettante alla totalità o, in caso di uso promiscuo, a quota parte dei consumi ed allegando il certificato, rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato, di iscrizione al relativo albo quale ditta esercente attività di distribuzione commerciale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che può essere inserita anche nella richiesta medesima.

3) **Adempimenti da parte degli Enti erogatori**

I soggetti erogatori provvedono a trasmettere ai competenti Uffici Tecnici di Finanza, ovvero agli Uffici delle dogane laddove istituiti, apposito elenco con allegate le richieste ricevute e la relativa documentazione di cui al precedente punto. In sede di prima applicazione, a seguito di presentazione della richiesta e della documentazione di cui al punto 2, i soggetti erogatori provvedono ad applicare l'aliquota per gli usi industriali con riferimento ai consumi **a decorrere dal giorno 3 ottobre 2006 incluso**, calcolati in base al criterio *pro-quota die,* purché la documentazione prescritta, in base a quanto già precisato con la circ. n.64 del 3 aprile 2000, venga presentata ai suddetti Uffici entro il termine previsto dall'art.4, comma 4, del D.M. 12 luglio 1977, e cioè in allegato alla dichiarazione di consumo per l'anno 2006.

Per i contratti di fornitura stipulati successivamente alla predetta data, l'aliquota per usi industriali è applicata ai consumi decorrenti dalla data di presentazione, al soggetto erogatore, da parte dell'avente diritto, della relativa documentata richiesta di cui al punto 2.

È appena il caso di precisare che, ai sensi di quanto indicato nella stessa nota (1) all'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le presenti disposizioni valgono **anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati**.

Codeste Direzioni regionali sono invitate a diramare le presenti istruzioni ai dipendenti Uffici, vigilando sulla loro corretta applicazione.

Capo III

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Art. 27

[Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993]

Ambito applicativo ed esenzioni

❶ Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1).

❷ I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37 *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996]*, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

❸ L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC. 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

❹ Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

❺ Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata.

❻ Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14.

(1) Per le aliquote vedi allegato I.

Normativa collegata…

Circolare AD n. 65/D, prot. 2660 dell'11 novembre 2004

Articolo 27, comma 3, del D.Lgs. n.504/95: impiego di alcole etilico nella preparazione di aromi o prodotti alimentari.

Articolo 27, comma 3, del D.Lgs. n.504/95: impiego di alcole etilico nella preparazione di aromi o prodotti alimentari. A seguito di segnalazioni pervenute alla scrivente da parte degli organi UE in merito ad una non uniforme applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accisa e di decisioni assunte presso gli stessi organi relativamente al regime di controllo dell'alcole etilico impiegato, specificamente, nella preparazione di aromi e di prodotti alimentari, si espongono, di seguito, alcuni chiarimenti relativi alle modalità di controllo stabilite dal D.M. n.524/1996, nonché le seguenti istruzioni operative.

La disposizione contenuta nell'art.27, comma 3, lettera g), del D.Lgs. n.504/95, che consente di esentare dall'accisa l'alcole e le bevande alcoliche quando sono impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti alimentari, è attuata, a livello regolamentare, dagli articoli 3, 4, 5 e 8 del citato D.M. n.524. In modo particolare, gli articoli 3, 4 e 5 riguardano la fattispecie dell'impiego dell'alcole direttamente per la produzione di alimenti, mentre l'art. 8 disciplina la fabbricazione di semilavorati destinati a prodotti alimentari.

L'art.8 del predetto D.M. n. 524 dà attuazione, altresì, al dettato normativo contenuto nell'art.27, comma 3, lettera f), del già menzionato D.Lgs. n. 504, che riguarda l'impiego dell'alcole in esenzione d'accisa nella produzione di aromi destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari o bevande analcoliche.

Dal combinato disposto dei predetti articoli, risulta, pertanto, la seguente disciplina:

a) Art.27, comma 3, lettera g), - D.Lgs. n.504/95, impiego dell'alcole direttamente per la fabbricazione di prodotti alimentari:

Si applicano le disposizioni contenute nei sopra citati articoli 3, 4 e 5 del D.M. n.524. In particolare, l'impiego dell'alcole o delle bevande alcoliche in uso esente da parte del fabbricante finale può avvenire solo se quest'ultimo ha ottenuto la qualifica di operatore registrato. Poiché l'esenzione dall'accisa si realizza solo al momento dell'impiego effettivo dell'alcole nel prodotto finito, l'alcole può essere acquistato solo da depositi fiscali, siano essi nazionali o comunitari, ed è trasferito da questi ultimi all'utilizzatore finale con al scorta del DAA. A tale regime fanno eccezione i semilavorati di cui al successivo punto b), i quali, se ricorrono i presupposti appresso descritti, possono essere ricevuti dagli impianti di produzione dei prodotti alimentari senza la documentazione prescritta dalla normativa sulle accise e saranno presi in carico da questi ultimi, sia nel caso di spedizioni nazionali che intracomunitarie, con il documento commerciale utilizzato. I prodotti alimentari finiti sono esenti da accisa e possono circolare liberamente in tutto il territorio comunitario se rispettano i limiti quantitativi del contenuto di alcole stabiliti dallo stesso art.27, comma 3, lettera g), del predetto D.Lgs. n.504.

b) Art.27, comma 3, lettera g), - D.Lgs. n.504/95, impiego dell'alcole per la fabbricazione di semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari:

Si applicano le disposizioni del già citato art. 8 del D.M. n. 524. In particolare, occorre chiarire che poiché l'impiego in uso esente dell'alcole o delle bevande alcoliche utilizzate per la produzione dei semilavorati si verifica al momento della fabbricazione di questi ultimi, i trasferimenti dei prodotti alcolici agli stabilimenti di produzione, sia di provenienza nazionale che comunitaria, devono avvenire con la scorta del documento DAA. Al contrario della fattispecie descritta nel precedente punto a), non si tratta, in questa ipotesi, di realizzazione di prodotti alimentari finiti ma di semilavorati destinati a loro volta alla produzione di prodotti alimentari. In considerazione di ciò, pur concedendo l'esenzione dall'accisa anche a tali prodotti, la disciplina regolamentare contenuta nel citato D.M. n.524 ha previsto un maggior grado di cautela fiscale al momento della fabbricazione, consentendo quest'ultima solo presso impianti operanti in regime di deposito fiscale. I semilavorati ottenuti potranno, ovviamente, godere dell'agevolazione in parola esclusivamente se realizzati secondo gli stessi vincoli di contenuto alcolico previsti dal citato art.27, comma 3, lettera g), il quale detta le condizioni di accesso all'esenzione dall'accisa sia nel caso si tratti di semplice semilavorato, sia nell'ipotesi di prodotto alimentare finito. I semilavorati dotati delle predette caratteristiche e destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari potranno essere estratti dagli impianti di produzione e circolare nel territorio comunitario senza la scorta della documentazione prevista dalla normativa sulle accise.

c) Art.27, comma 3, lettera f), - D.Lgs. n.504/95, impiego dell'alcole nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche

Si applica l'art.8 del citato D.M. n.524. Per le ragioni esposte sub b), l'utilizzo dell'alcole etilico nella preparazione degli aromi deve essere effettuato presso stabilimenti che operano in regime di deposito fiscale anche quando gli stessi aromi sono destinati alla produzione di prodotti alimentari o bevande analcoliche. Analogamente, le forniture di alcole dirette ai predetti stabilimenti devono avvenire con la scorta del DAA.

L'esenzione dall'accisa si verifica al momento dell'accertamento della destinazione d'uso agevolato dei prodotti alcolici fabbricati, che si realizza all'avverarsi delle seguenti tre condizioni: 1) che il prodotto sia ottenuto e commercializzato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.

25/1/1992, n.107; 2) che l'utilizzatore destinatario presenti "una tantum" apposita dichiarazione d'impiego all'UTF competente e ai propri fornitori; 3) che l'aroma rientri fra i codici NC 1302.1930, 2106.9020 e 3302. In tali circostanze, **l'aroma circola nel territorio nazionale**

senza l'utilizzo della documentazione prevista dalla normativa sulle accise, fatta eccezione per le spedizioni dirette a depositi fiscali nazionali, i quali, anche se operanti esclusivamente nella fabbricazione di prodotti esenti da imposta (come, ad esempio, gli impianti di cui al punto b), devono ricevere gli aromi con la scorta del DAA.

Si sottolinea, in modo particolare, che **nel caso, invece, di spedizioni di aromi verso Paesi comunitari**, gli aromi che soddisfino le condizioni dettate dalle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, e loro modificazioni, relative alla preparazione degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari (recepite in Italia con il predetto D.Lgs. n.107/92), ed appartengono ai codici NC sopra indicati, circolano senza alcun altro adempimento, e, soprattutto, senza la documentazione prevista dalle norme sulle accise, a prescindere dalla titolarità di un deposito fiscale da parte del destinatario. Analogamente, gli **aromi di provenienza comunitaria**, dotati delle medesime caratteristiche sopra menzionate, sono presi in carico dal destinatario nazionale con il documento di accompagnamento previsto dal Paese di partenza. Per verificare che le qualità dei prodotti in esame siano conformi alle predette disposizioni, gli Uffici in indirizzo potranno procedere al prelievo di campioni. Per gli **aromi di provenienza non comunitaria**, gli uffici competenti consentiranno l'importazione di questi ultimi senza la documentazione prevista dalla normativa sulle accise solo se per tali prodotti saranno rispettate le tre condizioni sopra indicate, altrimenti sarà necessario l'utilizzo del DAA o del DAS secondo quanto stabilito dall'art.24 del D.M. n.210/96.

Per quanto riguarda, infine, i prodotti denominati "**bagne alcoliche per pasticceria**", occorre sottolineare che tale definizione non risulta legalmente in nessuna disposizione di legge. Generalmente tali prodotti si ottengono diluendo con acqua una preparazione alcolica aromatica ed aggiungendo, eventualmente, zucchero e coloranti. Essi vengono classificati normalmente alla voce 2208 e, pertanto, sono sottoposti ai vincoli di circolazione e deposito previsti dalla normativa sulle accise. Tuttavia, se rispondono alla definizione di "aroma" ai sensi dell'art.2 del citato D.Lgs. n.107/92 e sono soddisfatte le condizioni indicate nel precedente punto c), si applicano le disposizioni ivi richiamate; alternativamente tali prodotti potrebbero essere considerati alla stregua dei semilavorati previsti dall'art.27, comma 3, lettera g), ed essere sottoposti alla disciplina indicata nel precedente punto b).

I Signori Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, avendo cura di relazionare alla scrivente Area Centrale in merito ad eventuali problematiche rilevate in ambito territoriale.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo permanente di questa Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

Circolare Agenzia delle Dogane n. 19/D, prot. 547 del 9 maggio 2005

Modifica della formula del denaturante per la completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa. Regolamento (CE) 2205/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 374/42 del 22.12.2004 il nuovo Regolamento (CE) N. 2205/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa.

Il paragrafo relativo all'Italia, nell'allegato del regolamento n.3199/93/CE del 22/11/93, così come modificato dal regolamento n.2546/95 del 30/10/1995, e dal regolamento n.2559/98 del 27/11/98, viene, alla luce del nuovo Regolamento indicato in oggetto, sostituito dal seguente:

"L'alcool etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcool etilico non inferiore a 83% in volume ed un titolo misurato all'alcolometro CE, non inferiore a 90% in volume. Per ettolitro anidro, aggiungere:

a. tiofene: 125 grammi.

b. denatonium benzoato: 0.8 grammi,

c. soluzione al 25% p/p di C.I. Reactive Red 24 (colorante rosso): 3 grammi, d. metiletilchetone: 2 litri.

Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcool etilico di gradazione inferiore al 96% in vol. misurato all'alcolometro CE.

La funzione vera e propria di denaturante è svolta dalle sostanze indicate ai punti a), b) e d). Infatti il tiofene ed il denatonium benzoato alterano le caratteristiche organolettiche del prodotto rendendone impossibile l'ingestione, mentre il metiletilchetone, avendo un punto di ebollizione, (79,6°C) prossimo a quello dell'alcool etilico, (78,9°C), risulta di difficile eliminazione se non con tecniche antieconomiche e questo agevola i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria volte ad individuare eventuali usi distorti.

La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l'immediata individuazione nella destinazione d'uso."

Si fa presente che il regolamento in oggetto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In merito alla formula sopra riportata, si chiarisce quanto segue:

Punto 1:

Si definisce "Tenore effettivo di alcole etilico" il numero di parti in volume di alcole etilico puro, ad una temperatura di 20 gradi C, contenute in 100 parti in volume di una miscela idroalcolica considerata a quella temperatura. Tale determinazione deve essere effettuata con un metodo analitico (p.e. gascromatografico) idoneo a dosare quantitativamente l'alcole etilico presente, distinto dai suoi omologhi e da tutte le altre sostanze volatili (aldeidi, esteri, chetoni) che passano nel distillato.

Il "Titolo misurato all'alcolometro" esprime, invece, il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua - alcole ossia il rapporto tra il volume di alcole anidro totale ed il volume totale della miscela alla temperatura di 20°C. Tale determinazione viene effettuata con l'alcolometro tramite misura della densità della soluzione. Pertanto, oltre all'alcole etilico, sono compresi i suoi omologhi e le sostanze volatili eventualmente presenti che influenzano il valore della densità misurata.

Nel Reg.CE 2559/98 (modifica del Reg.CE 3199/ 93) era indicato che "l'alcole etilico da sottoporre a denaturazione doveva possedere un tenore effettivo in alcole etilico anidro non inferiore al 90% in volume", ossia su 100 parti di prodotto da avviare alla denaturazione almeno 90 parti dovevano essere costituite da alcole etilico puro. Pertanto, la formula di denaturazione era riferita ad ettolitro di alcole etilico anidro.

Considerato l'uso a cui è destinato l'alcole etilico denaturato con DG, innovando rispetto alla precedente previsione, l'attuale Regolamento fissa a 83% il tenore di alcole etilico effettivo, mantenendo il titolo alcolometrico misurato all'alcolometro, non inferiore a 90% in volume.

Pertanto, il prodotto da denaturare deve ora avere un tenore di alcole totale superiore o uguale a 90%, di cui almeno 83% deve essere alcole etilico effettivo.

Tale limite rappresenta un requisito di purezza per l'alcole denaturato, di cui all'art.27 del D.Lvo n. 504/95 (T.U. accise).

Le quantità di denaturanti da aggiungere vanno riferite, quindi, ad ettolitro di alcole anidro e non di alcole etilico anidro come nel regolamento CE 2559/98, nel quale si richiedeva che la gradazione minima di 90% fosse rappresentata esclusivamente dall'alcole etilic o effettivo.

Punto 2:

Nella formulazione non è stata variata la lista dei denaturanti, ma si esplicita il diverso ruolo svolto dagli stessi . Infatti, la vera funzione di denaturazione è svolta dalla presenza del Tiofene, del Bitrex e del Metilchetone e non dal colorante che riveste un ruolo di identificazione commerciale del prodotto ed un avvertimento per l'utente al fine di evitarne l'ingestione.

Come in altri Stati Membri (es. Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi), viene , quindi, espressamente richiesto che la colorazione indicata sia "ben visibile", mentre, per ciò che attiene le vere e proprie sostanze denaturanti, esse devono essere presenti nei precisi quantitativi indicati nella norma per ottenere l'esenzione dall'accisa.

A tal fine, la norma esplicita le specifiche tecniche nell'ambito della definizione fornita contestualmente alla formula del denaturante.

In considerazione del fatto che il Regolamento di cui all'oggetto è direttamente applicabile nei vari ordinamenti nazionali e, pertanto, alla luce di ciò, è già consentita l'immissione in consumo nel territorio nazionale di alcole denaturato, con la formula sopra indicata, in altri Paesi membri, gli Uffici in indirizzo terranno conto delle specific he tecniche riportate con la nuova formula nel corso dell'attività di controllo delle caratteristiche dell'alcole completamente denaturato.

I Signori Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, avendo cura di relazionare alla scrivente Area Centrale in merito ad eventuali problematiche rilevate in ambito territoriale.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo permanente di questa Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 aprile 2005.

Art. 28

[Artt. 4,5, 13 e 15 T.U. spiriti 1924 - Artt. 1 e 8 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 2 e 3 R.D.L. n. 226/1937 (*) - Art. 20 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1946, n. 236 - Artt. 13 e 19 D.L.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1100 - Art. 37 D.L. n. 1200/1948 (**) - Art. 6 D.L. n. 142/1950 (***) - Art. 5-bis D.L. n. 151/1991 (****) - Artt. 2 e 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464 - Artt. 4 e 16 D.L. n. 331/1993]

Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche

❶ Il regime del deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) stabilimenti di produzione;
2) opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa;
3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa;
4) depositi doganali di proprietà privata autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;
6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;
7) magazzini di invecchiamento;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:

1) stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa;

c) nel settore della birra:

1) fabbriche ed opifici di condizionamento;
2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;
3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra condizionata, soggetta ad accisa;

d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'art. 37 *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996]*, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:

1) cantine e stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie.

(*) Il riferimento al R.D.L. n. 226/1937 riguarda il regio decreto legge l° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004.
(**) Il riferimento al D.L. n. 1200/1948 riguarda il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388.
(***) Il riferimento al D.L. n. 142/1950 riguarda il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331.
(****) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

❷ La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del comma l;

b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7) della lettera a) del comma l;

c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.

❸ La cauzione di cui al comma 2 è dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

❹ Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza.

❺ La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel comma 1 è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Normativa collegata…

Circolare AD n. 16/D, prot. n. 709 del 28 aprile 2006

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi.

PREMESSA

L'esigenza, per gli operatori economici, di disporre di strutture dove custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all'attribuzione della

destinazione finale, è assicurata dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie attraverso gli istituti del:

a) deposito doganale, per le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali e per le merci comunitarie previste dall'articolo 98, lettera b), del Codice doganale comunitario;

b) deposito fiscale, per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa;

c) deposito I.V.A., per i beni nazionali e comunitari in sospensione dall'imposta sul valore aggiunto.

Tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, dell'esperienza operativa maturata sulla particolare materia ed al fine di assicurare l'uniformità di comportamento delle proprie strutture, con la presente circolare si intende riepilogare e chiarire:

a) la disciplina del regime del deposito doganale quale discende dalle disposizioni contenute nel Codice doganale comunitario istituito con Regolamento (CEE) n. 2913/92, in appresso CDC, e

successive modificazioni, e nelle relative disposizioni di applicazione al predetto Codice, emanate con Regolamento (CEE) n. 2454/93, in appresso DAC, e successive modificazioni, nonché le modalità procedurali da seguire per la concessione delle autorizzazioni e per la gestione del deposito;

b) la disciplina del regime del deposito fiscale ai fini accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in appresso TUA, e le relative modalità del procedimento autorizzativo;

c) la particolare situazione nella quale gli impianti, autorizzati ad operare come depositi doganali e fiscali, operano anche come depositi IVA ai sensi dell'articolo 50 bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, e sono gestiti in conformità con quanto dispone il D.M. 20 ottobre 1997 n. 419, in relazione alle specifiche competenze attribuite agli uffici di questa Agenzia e **ferme restando le competenze in materia dell'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto attiene a tale tipologia di deposito, si richiamano le direttive già impartite con le note di "Indirizzo operativo ai fini della prevenzione e del contrasto all'evasione" relative agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Relativamente a quanto di competenza, l'Agenzia delle Entrate, ha condiviso i contenuti della presente circolare .

Si evidenzia che tutti gli adempimenti relativi alle procedure autorizzative sono concentrati e si concludono presso le Direzioni regionali, strutture di vertice in ambito territoriale e, conseguentemente, non trovano più applicazione le precedenti direttive al riguardo.

1. LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DOGANALE

[…]

2. LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO FISCALE

La disciplina del deposito fiscale è contenuta nel Testo Unico approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n.504, adottato in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa.

Il **deposito fiscale** è "l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria" -art.1, comma 2 lett.e), del TUA.

Il **depositario autorizzato** è "il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale"-art.1, comma 2 lett.f), del TUA.

L'art.5 del TUA, che disciplina **l'istituto del regime del deposito fiscale**, stabilisce che:

• il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria e il relativo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza (secondo le disposizioni di cui all'art.63); a ciascun deposito è inoltre attribuito un codice di accisa (*comma 2*);

• il depositario è obbligato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici e le Aziende Municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le Ditte affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca -*lett.a) del comma 3*-;

• il depositario è altresì obbligato a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale -*lett.b) del comma 3*-, a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale -*lett.c) del comma 3*- e a presentare i prodotti ad ogni richiesta sottoponendosi a controlli o accertamenti - *lett.d) del comma 3*-;

• i depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi (*comma 4*);

• fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo in parola, nonché del divieto di estrazione di cui all'art.3 comma 4 del T.U., indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazione che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio (*comma 5).*

In materia di **oli minerali e g.p.l.,** l'art.**23 del TUA** stabilisce che:

1) le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti, sottoposti ad accisa ai sensi dell'art.21, commi 1,2,5 e 6, operano in regime di deposito fiscale;

2) la gestione in regime fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

2.1 Depositi fiscali di oli minerali e GPL - Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

Con Raccomandazione del 29/11/2000, pubblicata nella GUCE serie L n.314/29 del 14/12/2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni ai depositari a norma della direttiva 92/12/CEE del 25/02/1992 del Consiglio riguardo ai prodotti soggetti ad accisa, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad applicare criteri rigorosi per la concessione dell'autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale.

Ciò premesso, al fine di instaurare un corretto rapporto fiduciario tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori economici, insito nel riconoscimento della figura del depositario autorizzato, così come del resto definita dalle norme comunitarie in materia, sono stati individuati, quale presupposto fondamentale, i seguenti criteri soggettivi ed oggettivi.

Con riferimento ai **criteri soggettivi,** il richiedente deve:

a) possedere una solida posizione economica, desunta dalle scritture contabili e commerciali e da ogni altra utile documentazione;

b) non essere sottoposto a procedure concorsuali;

c) non avere precedenti in linea finanziaria a suo carico o procedimenti in corso, di particolare gravità, con specifico riguardo al settore delle accise e delle dogane, nonché dell'IVA in considerazione che tali depositi possono operare anche come depositi IVA;

d) essere in regola con la normativa sulle concessioni nonché essere in possesso di ogni altra autorizzazione non fiscale richiesta per l'esercizio del deposito.

Relativamente ai **criteri oggettivi,** la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale deve essere giustificata: 1) dall'esigenza di **estrarre in regime sospensivo prodotti per un ammontare pari almeno al 30% del totale delle estrazioni. Le operazioni che potranno concorrere al raggiungimento di tale limite sono:**

a) movimentazioni di prodotti petroliferi soggetti ad accisa verso Paesi membri dell'U.E.;

b) operazioni di esportazione di prodotti petroliferi verso Paesi terzi, ivi compresi i buncheraggi sottoposti alle procedure doganali;

c) forniture di prodotti petroliferi in esenzione o ad accisa agevolata per determinate destinazioni (ad esempio, rifornimenti a Forze Armate o per produzione di energia elettrica);

2) dalla particolare natura rivestita da un **impianto, costituente propaggine di un esistente deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze**, facenti capo allo stesso gruppo societario oppure, in caso di titolari diversi, se questi siano legati operativamente da consolidati rapporti commerciali;

3) dalle **difficoltà di tipo logistico dell'impianto** che, per la sua posizione geografica, sia costretto, ad esempio, a rifornirsi da depositi ubicati a notevole distanza o raggiungibili attraverso una rete viaria di non agevole percorribilità (per l'alta densità di traffico, strade impervie, permanentemente dissestate) o raggiungibili tramite navigazione resa difficoltosa da tipiche condizione climatiche che per lunghi periodi stagionali renderebbero impossibile o precario l'approvvigionamento con conseguente inevitabile aggravio economico.

2.2 Depositi fiscali di oli minerali e GPL -Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Ogni società interessata ad ottenere l'autorizzazione deve presentare alla Direzione regionale territorialmente competente specifica **istanza.**

Ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, punto 1, art.1, dell'Allegato A Tariffa-Parte I, la predetta istanza deve essere presentata **in bollo**, equivalente ad euro14,62 (decreto ministeriale 24/5/2005).

Detta istanza deve essere corredata dei seguenti **documenti:**

1. decreto di concessione rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive o dal Prefetto e, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle Legge 23/08/2004 n.239, pubblicata nella G.U. n.215 del 13/09/2004, rilasciato dalla Regione;
2. verbale di collaudo;
3. planimetria aggiornata;
4. certificato camerale;
5. certificato del casellario giudiziale relativo al rappresentante legale;
6. certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'Autorità giudiziaria relativo al rappresentante legale;
7. documentazione attestante la movimentazione dei prodotti petroliferi in esenzione o ad aliquota agevolata (contratti, lettere di intenti od altra idonea documentazione).

I certificati di cui ai nn. 5 e 6 possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazione.

Si richiama l'attenzione sui controlli previsti ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Il procedimento amministrativo in esame è regolamentato decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678. L'art. 3 di tale decreto stabilisce che il termine iniziale del procedimento sia la data di ricevimento della domanda e il punto 33, della allegata Tabella, determina il termine entro il quale deve concludersi (180 gg.).

Pertanto l'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione verifica preliminarmente la regolarità dell'istanza e:

a) nel caso in cui l'istanza è regolare e completa procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento;

b) se l'istanza è irregolare o incompleta provvede, ai sensi dell'art.3 - comma 3- del citato decreto n. 678/94, a darne tempestiva comunicazione all'interessato (comunque entro il previsto termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza) informandolo che il termine ini-

ziale per la conclusione del procedimento decorrerà dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

L'autorizzazione all'esercizio in regime di deposito fiscale di un deposito commerciale di oli minerali o di g.p.l. **potrà essere revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti soggettivi**, **nonché nel caso in cui, dall'azione di controllo esercitata sul territorio dai competenti Uffici, emerga che la condizione tassativamente prevista dall'art.23 del TUA riguardante le "effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto" non sia soddisfatta.**

2.3 Depositi fiscali di oli minerali e GPL -Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione della titolarità dell'impianto già operante in regime fiscale

La variazione della titolarità di un deposito di oli minerali e/o g.p.l., **già operante in regime di deposito fiscale**, derivante ad esempio da una modifica della ragione sociale o da trasformazione, fusione o scissione societaria, può avere per oggetto uno o più depositi fiscali.

Pertanto:

a) nel caso in cui la variazione di titolarità interessi **un solo** deposito fiscale il soggetto subentrante trasmette la richiesta di voltura dell'autorizzazione al regime fiscale, completa della regolare documentazione comprovante l'intervenuta variazione, alla Direzione regionale territorialmente competente e all'UTF o all'Ufficio delle Dogane competenti sul territorio. L'ufficio territoriale (UTF o Ufficio delle Dogane) provvederà immediatamente a riferire alla propria Direzione regionale in merito alla sussistenza a carico del soggetto subentrante nella titolarità dei requisiti soggettivi specificati al precedente punto 2.1.

La Direzione regionale, conclusa con esito positivo la fase di accertamento del possesso di tali requisiti, provvederà ad emettere formale atto di variazione della titolarità della autorizzazione.

b) qualora, invece, la variazione di titolarità interessi **più depositi fiscali**, per i quali la competenza territoriale debba ascriversi a diverse Direzioni regionali, la Società subentrante presenterà l'istanza, regolarmente documentata, completa dell'elenco di tutti gli impianti interessati alla variazione, alla Direzione regionale nella cui competenza territoriale è ubicata la propria sede legale, indirizzandola contestualmente a tutte le Direzioni regionali interessate sul territorio in relazione ai diversi impianti. La Direzione regionale competente in relazione alla sede legale dell'istante procede all'accertamento dei requisiti soggettivi, previa acquisizione delle informazioni in possesso degli altri uffici interessati.

In attesa dell'adozione del provvedimento di autorizzazione alla variazione della titolarità, gli UTF o Uffici delle Dogane competenti territorialmente sui depositi rilasceranno al soggetto subentrante **licenze fiscali** di esercizio provvisorio.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi comporterà la revoca dell'autorizzazione alla gestione in regime fiscale.

2.4 Depositi fiscali di alcole etilico e bevande alcoliche - Procedura autorizzativa

Il regime del deposito fiscale nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche è disciplinato dall'art.28 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 26.10.1995 n.504, che individua gli impianti per i quali è consentito il regime sospensivo.

Con **D.M. n.153 del 27/03/2001** "Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcool etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli al-

coli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene" è stata riepilogata e semplificata la normativa del settore adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all'avvento del regime delle accise e con successiva **circolare n.34 del 12/07/2001**, sono state impartite istruzioni sulle principali novità operative.

Appare comunque opportuno sottolineare che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione in regime fiscale di un impianto di alcole etilico o di bevande alcoliche si **instaura** e si **conclude** presso gli Uffici doganali, competenti sul territorio dove è ubicato l'impianto, preposti al rilascio della relativa licenza fiscale.

3. GESTIONE DEI DEPOSITI DOGANALI E FISCALI IN REGIME DI DEPOSITO IVA

[…]

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 aprile 2006. .

I Direttori regiona li daranno la massima diffusione della presente circolare informando le associazioni di categoria interessate, vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto indirizzo da parte delle competenti strutture dell'Agenzia, verificando che l'attività pregressa sia stata svolta in conformità a quanto sopra precisato, adottando, eventualmente, idonee iniziative per adeguare l'attività svolta alle disposizioni sopra richiamate.

Art. 29

[Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (*) - Art. *14-bis* D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415]

Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

❶ Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

❷ Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

❸ Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

❹ Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scari-

(*) Il riferimento al DL n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108.
(**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.

co. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

Normativa collegata…

Telescritto n. 82/UDC - del 6 febbraio 1996

Oggetto - Applicazioni decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Licenze per gli esercizi di vendita prodotti alcolici. Mense aziendali e commercianti all'ingrosso.

A seguito di perplessità qui prospettate in merito all'oggetto, si chiarisce che sono tenuti a presentare la denuncia di cui all'art. 29, comma 2, del testo unico ed a munirsi della licenza prevista al successivo comma 4 del medesimo articolo anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si precisa pure che gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i commercianti all'ingrosso di tali prodotti, esenti, a norma del comma 3, lettera e),del citato art. 29 dall'obbligo della presentazione di denuncia di deposito, sono tenuti, a norma del comma 2 del medesimo articolo, a presentare denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della relativa licenza.

Art. 30

[Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67]

Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

❶ L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.

❷ Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma l:

a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno di Stato;

b) l'alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;

c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri;

d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in quantità non superiore a 50 litri;

e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, [Il documento di accompagnamento di cui al **DPR 6.10.78, n. 627**, è quello individuato dall'art. 1 del citato DPR - *Art. 1*: I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto. *(segue)*] integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;

f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie;

g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume;

h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;

i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

❸ Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.

Art. 31

[Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L. n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019]

Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura

❶ I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli articoli 32 e 39, gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.

Sezione II

Alcole etilico

Art. 32

[Art. 25 D.L. n. 331/1993]

Oggetto dell'imposizione

❶ L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20° Celsius.

❷ Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Normativa collegata…

Telescritto MF prot. 416/IV del 26 gennaio 2004

Reg.to (CE) n.2336/2003 della Commissione del 30 dicembre 2003 recante modalità di applicazione del Reg.to (CE) n.670/2003 del Consiglio, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

Con riferimento all'unito comunicato PAC N 2004-012 Prot. n. 552 del 20.1.2004 consultabile sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.it , sezione La Tariffa doganale – Comunicazioni PAC, si precisa che l'autorità competente al rilascio del titolo all'importazione, di cui all'art.5 del Reg. CE n.2336/2003 della Commissione del 30.12.2003, pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea del 31.12.2003 n. L 346/19, è il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Politica Commerciale – Div. II – Viale Boston, 25 00144 ROMA – telefono 06/59647510 - fax n. 0659932571 – indirizzo e-mail: polcom2@mincomes.it.

Si fa presente, con l'occasione, che i soggetti titolari della *procedura di domiciliazione* di cui all'art. 76, p. 1, lett.c) del Reg. (CEE) n. 2913/92, autorizzati all'importazione dei suddetti prodotti in base alla vigente normativa, non sono esentati dal munirsi del citato "titolo di importazione" conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5 del D.M. 11.12.1992, n. 548.

Tali soggetti dovranno necessariamente indicare nel preavviso di cui all'articolo 9, del citato D.M. 448/92 e alla risoluzione 1/D del 17.03.03, gli estremi del "titolo di importazione" in loro possesso.

Ovviamente, il suddetto titolo dovrà essere presentato all'ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione complementare entro i termini previsti dal relativo disciplinare di servizio.

Si segnala altresì, che nelle ipotesi di autorizzazioni alle procedure semplificate della *dichiarazione incompleta e della dichiarazione semplificata* di cui rispettivamente all'art 76, p., lett. a) e b) del citato Reg. (CEE) n. 2913/92, il "titolo di importazione" deve essere obbligatoriamente presentato, all'atto dell'importazione, a corredo della dichiarazione doganale o del documento commerciale.

Si raccomanda l'adozione di ogni utile iniziativa per l'osservanza delle prescrizioni sopra ricordate.

Art. 33

[Art. 6 T.U. spiriti 1924 - Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213]

Accertamento dell'accisa sull'alcole

❶ Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria.

❷ La quantità di alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinata in base alla produttività degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che:

a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a 2 ettolitri;

b) non producano più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.

❸ Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinato in base alla produttività per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte.

❹ L'amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto.

❺ Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell'accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo le modalità indicate al comma 4, purché non sia inferiore di più del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l'accertamento è effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttività degli alambicchi.

❻ Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria può consentire che l'accertamento sia effettuato con le modalità di cui al comma 4.

❼ Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.

Sezione III - Birra

Articolo 34

(Art. 21 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione

❶ La birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperature di 20° Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito.

❷ Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

❸ È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

Articolo 35

(Artt. 1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464)

Accertamento dell'accisa sulla birra

❶ Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. II volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo grado quelle superiori.

❷ Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonchè contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza.

❸ II condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.

❹ Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.

❺ Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.

❻ Sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori;

b) quelle previste dalla normative metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati;

c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.

❼ Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a

quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla resa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996]* in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43.

Sezione IV - Vino

Articolo 36

(Art. 22 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

❶ Il vino, tranquillo o spumante è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

❷ Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar:

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

❸ È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

❹ Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993.

Normativa collegata…

Telescritto MF prot. 1412 del 7 maggio 2004

Timbratura terze copie DAA e DAS e piccoli produttori di vino: pubblicazione su internet lista Paesi Ue.

Si comunica che dalla data della presente comunicazione sarà disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle dogane www.agenziadogane.gov.it, sotto la voce "Accise" del Menu principale, la versione aggiornata della lista dei 25 Paesi dell'Unione europea che prevedono la timbratura delle terze copie dei DAA e dei DAS, nonché dell'elenco degli Stati membri che riconoscono ai piccoli produttori di vino l'esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE.

[All. Omissis]

Articolo 37

(Art. 16, comma 4, D.L. n. 331/1993)

Disposizioni particolari per il vino

❶ I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliqota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.

Sezione V - Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

Articolo 38

(Art. 23 D.L. n. 331/1993)

Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

❶ Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

❷ Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all'art. 34, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

❸ Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

❹ I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996]* in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza.

Normativa collegata…

Circolare MF n. 63 del 3 aprile 2000

Aggiunta in bevande aromatizzate a base di vino di alcole contenuto in aromi alcolici: interpretazione degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 504 del 26/10/95.

Tenuto conto dei lavori svolti in sede comunitaria, considerata la presenza di simili previsioni nella normativa interna di altri Stati membri, quali la Francia e la Spagna, e visto, infine, il parere espresso sull'argomento dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, si dispone quanto segue. Ai fini dell'applicazione degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per "**prodotti interamente fermentati**", e cioè contenenti alcole derivante interamente da fermentazione, devono intendersi anche le bevande di cui al Titolo I, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la produzione delle quali siano stati impiegati additivi o aromi, come definiti dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenuti tramite utilizzo di alcole etilico, purché la quantità di alcole apportata dagli additivi o dagli aromi non determini un aumento del titolo alcolometrico del prodotto finito superiore a 1,2% vol.

Sezione VI

Prodotti alcolici intermedi

Art. 39

[Art. 24 D.L. n. 331/1993]

Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

❶ I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

❷ Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38 *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996]*, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

❸ I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.

Normativa collegata…

Circolare MF n. 63 del 3 aprile 2000

Aggiunta in bevande aromatizzate a base di vino di alcole contenuto in aromi alcolici: interpretazione degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 504 del 26/10/95.

Tenuto conto dei lavori svolti in sede comunitaria, considerata la presenza di simili previsioni nella normativa interna di altri Stati membri, quali la Francia e la Spagna, e visto, infine, il parere espresso sull'argomento dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo di questo Ministero, si dispone quanto segue. Ai fini dell'applicazione degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per "**prodotti interamente fermentati**", e cioé contenenti alcole derivante interamente da fermentazione, devono intendersi anche le bevande di cui al Titolo I, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la produzione delle quali siano stati impiegati additivi o aromi, come definiti dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, ottenuti tramite utilizzo di alcole etilico, purché la quantità di alcole apportata dagli additivi o dagli aromi non determini un aumento del titolo alcolometrico del prodotto finito superiore a 1,2% vol.

Capo IV

SANZIONI

Art. 40

[Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 -
Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939]

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici [oli minerali]

❶ È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici [oli minerali];

b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici [oli minerali], compreso il gas naturale [metano], all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;

e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;

f) detiene prodotti energetici [oli minerali] denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato[1];

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

---

[1] **Nota del Direttore dell'A.D. Prot. n. 6834 del 3 novembre 2006:** Faccio riferimento alla Sua lettera n. 1544 dell' 11 ottobre scorso con la quale ha chiesto notizie circa la posizione di questa Agenzia in merito alla proposta avanzata 1'11 luglio U.S. dal rappresentante di codesta Associazione [Unione Petrolifera] al tavolo di consultazione periodica in materia di fiscalità sull'energia, concernente, tra l'altro, l'esame delle semplificazioni delle operazioni di denaturazione degli oli minerali.

In tale occasione, il suddetto rappresentante ha manifestato l'esigenza di procedere ad una modifica dell'art. 40, comma 1, lettera ***f)*** del D.lgs. 504195, al fine di introdurre l'elemento della frode nella previsione normativa originaria.

I Servizi di questa Agenzia, così come preannunciato in quella sede, hanno approfondito l'importante questione anche nell'ambito dei lavori preparatori della Legge Finanziaria 2007, giungendo alla conclusione che, al momento, non sussistono le condizioni per poter accogliere la citata proposta di modifica in considerazione del fatto che, per la configurabilità del reato previsto dal citato art. 40, comma 1, lettera ***f)*** del D.lgs. 504195, è già richiesta la sussistenza del "dolo" da parte del trasgressore, posto che il dolo è il normale criterio di imputazione soggettiva delle ipotesi delittuose, in forza di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, del codice penale.

❷ La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

❸ Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accentramento, salvo che venga fornita prova contraria.

❹ Se la quantità di rodotti energetici [oli minerali] è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

❺ Se la quantità di gas naturale [metano] sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione.

❻ Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità degli prodotti energetici [oli minerali] è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Osservazioni…

La norma prevede l'applicazione di una sanzione di natura penale ovviamente in capo a chi è stato scoperto autore di frode di natura fiscale.

L'uso del termine "chiunque" sta ad indicare che in caso di più trasgressori tutti sono sanzionabili indipendentemente dalla loro veste.

Art. 41

[Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924]

Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

❶ Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

❷ Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

❸ La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti, per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

❹ Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.

❺ Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

Art. 42

[Art. 38-bis T.U. spiriti 1924]

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

❶ Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 43

[Art. 41 T.U. spiriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924]

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

❶ È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

❷ Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

❸ L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

❹ L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Art. 44

[Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939]

Confisca

❶ I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale.

Art. 45

[Art. 50 T.U. spiriti 1924]

Circostanze aggravanti

❶ Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

❷ Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

❸ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4.

Art. 46

[Art. 40 T.U. spiriti 1924]

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

❶ È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

❷ Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

❸ Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.

❹ Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto si conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.

Art. 47

[Art. 16, commi 6 e 7, DL n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43]

Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

❶ Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.

❷ Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse[1], ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accentramento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.

❸ Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. **Le eccedenze** sono assunte in carico.

❹ Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto.

❺ Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

[*Art. 304* del **Dpr 43/1973** - *Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti*: Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate alla esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando.

Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica la sanzione amministrativa - ex D. Lgs. N. 473 del 18 dicembre 1997 - del pagamento di una somma non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.

Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.]

[1] Confronta in proposito la Circ. MF n. 299 del 16.11.1995 (nella parte relativa all'art. 47 del TUA).

Art. 48

[Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 -Art. 5,comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561]

Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

❶ Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici [oli minerali], un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29.

❷ Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo [parole aggiunte, dopo la virgola, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, art. 10, comma 4, con effetto dal 1° aprile 1998] si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 300 mila a lire 1 milione e 800 mila.

❸ Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:

a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;

b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

❹ L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.

❺ La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico di finanza, nei casi in cui è prescritta.

(*) Il riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Art. 49

[Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561]

Irregolarità nella circolazione

❶ I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

❷ Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire 6 milioni, salvo che per i cali di prodotti in cauzione, per i quali si applicano le specifiche sanzioni previste dal presente testo unico.

❸ Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora i prodotti trasportati differiscano quantitativamente rispetto ai dati risultanti dai relativi documenti di accompagnamento in misura non superiore all'uno per cento, se in più, o al 2 per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti, se in meno.

❹ Nei casi di irregolare compilazione del documento di accompagnamento, diversi da quelli previsti nel comma 1, si applica allo speditore la sanzione amministrativa di cui al comma 2. La stessa sanzione si applica al trasportatore che non esegue gli adempimenti prescritti.

❺ Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 4 si applicano, altresì, per le violazioni previste nei medesimi commi relative ai trasferimenti dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3. Qualora non venga fornita dimostrazione che il prodotto sia stato destinato ad usi diversi da quelli soggetti ad imposta si applica la presunzione di reato di cui al comma l; l'imposta evasa è calcolata in base all'aliquota indicata all'art. 21, comma 2.

❻ [1]Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompa-

[1] Comma interamente sostituito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (con effetto dal 1° aprile 1998). Nella versione precedente: "Le sanzioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle previste in relazione ai documenti di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, [**DPR 6.10.78, n. 627,** *art. 1*: I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto. *(segue)*] qualora sia stabilita l'utilizzazione di questi ultimi quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa".

gnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.

❼ Le sanzioni previste dalle norme vigenti per le irregolarità relative ai documenti di accompagnamento del vino o delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra si applicano anche nel caso in cui tali documenti siano quelli specifici dei prodotti sottoposti ad accisa.

Art. 50

[Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993]

Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

❶ Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.

❷ La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

❸ La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

❹ L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

Art. 51

[Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957]

Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

❶ Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

❷ La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle amministrazioni dello Stato.

TITOLO II

ENERGIA ELETTRICA

Art. 52[1]

(Oggetto dell'imposizione)

❶ L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

❷ Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

❸ È esente dall'accisa l'energia elettrica:

a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

❹ Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

IMPOSTA DI CONSUMO SULL' ENERGIA ELETTRICA

Art. 52

[Artt. 1 *e* 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97]

Oggetto dell'imposizione

❶ L'energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo[1]. Obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato «fabbricante»

❷ È esente dall'imposta l'energia elettrica:

a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocità;

c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della società «Ferrovie dello Stato SpA» e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta società;

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione;

e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazio-

---

(*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas è stata soppressa con l'art. 90 del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633.

(**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

[1] Per le aliquote vedasi allegato I.

ne o di trasformazione dell'energia elettrica, nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;

g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;

h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate;

i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali;

l) [2]

m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. È altresì esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti;

n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici;

o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

o) [bis)[3] utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente].

❸ Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili [*ed assimilate*][4] ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW [e sempreché non cedano l'energia

[2] **Lettera abrogata**, con effetto dal 1° gennaio 2001, dall'art. 60 della L. 21.11.00, n. 342. Nella versione originaria: "prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW".

elettrica prodotta alla rete pubblica - **parole soppresse**, con effetto dal 18.5.99, ex art.10, comma 8, della L. 133/99];

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;

e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW;

e) - Bis)[5] prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw;

e) - Ter)[6] impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.

❹ L'amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purché tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.

Osservazioni…

Ricordiamo che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo n. 28, comma 3, della Legge Finanziaria 2001 (L. n. 388/00), << **all'imposta erariale di consumo** di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, **sono estese tutte le agevolazioni** previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge [il 1°.1.2001], per l'addizionale erariale sull'energia elettrica>>.

L'imposta erariale di consumo per i consumi di **energia elettrica** relativi ad imprese industriali ed alberghiere esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico (ai sensi del provvedimento C.I.P. n. 3/1988 del 27 gennaio 1988): lire 1,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile [aliquote ridotte in vigore dal 1.12.1995 – ex legge 29.11.95, n. 507 ed abrogate il 18.5.1999 – ex legge n. 133/99, art. 10, comma 4].

---

[3] **Lettera aggiunta** dal 1.1.2001, ex art. 28 della L. n. 388/00.
[4] **Parole soppresse** dal 1.1.2007 ai sensi dell'art. 1, comma 1120 della legge 296/06 (finanziaria 2007)
[5] **Lettera inserita,** con effetto dal 1° gennaio 2001, dall'art. 60 della L. 21.11.00, n. 342.
[6] **Lettera aggiunta**, con effetto dal 1.1.2001, dall'art. 28 della L. 388/00.

Normativa collegata…

Telescritto MF prot. n. 5960 del 15 dicembre 1995

Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica. Aliquote d'imposta per i consumi esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico.

Il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico, soppresso con decorrenza 24 febbraio 1995 dall'art. 17, comma 6, lettera b) del D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995, è stato ripristinato in sede di conversione del D.L. n. 415/1995, dalla legge n. 507/1995, solamente per i consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere, con effetto dal 1 dicembre 1995.

L'art 17, comma 6, lettera b) del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto la soppressione del trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico.

Conseguentemente, dal 24 febbraio 1995, per detti consumi si applicano le aliquote di lire 4,10 e di lire 2,45, al posto delle aliquote di lire 1,10 e di lire 0,65 per kwh.

La legge 29 novembre 1995, n. 507, in sede di conversione del D.L. n. 415/1995, ha modificato la citata disposizione, ripristinando le predette aliquote ridotte di lire 1,10 e di lire 0,65 per kwh per i consumi di energia elettrica "relativi ad imprese industriali ed alberghiere" che avevano titolo a tale trattamento agevolato in quanto esonerate dall'applicazione del sovrapprezzo termico ai sensi del provvedimento CIP n. 3 del 1988.

Questa disposizione, essendo stata stabilita in data successiva al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che ha approvato il testo unico delle accise, non risulta nell'elenco delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del predetto testo unico (allegato I), ma evidentemente è valida ed ha effetto dal 1 dicembre 1995 (giorno successivo a quello della pubblicazione della citata legge di conversione del D.L. 415/1995).

Telescritto MF prot. n. 3289 del 1° giugno 1999

Legge 13 maggio 1999, n. 133 – Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Con l'art. 10 della legge in oggetto, […] sono state, tra l'altro, apportate variazioni al regime impositivo cui è soggetto il consumo dell'energia elettrica, con decorrenza dal giorno 18 maggio u.s..

[..] **Il comma 4 ha soppresso le aliquote ridotte** dell'imposta erariale previste per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico ai sensi del provvedimento CIP n. 3/1988, relativi alle imprese industriali ed alberghiere.

Pertanto ai predetti consumi saranno applicate, per ogni kWh, le normali aliquote di lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.

[…]

Art. 53[1]

(Soggetti obbligati e adempimenti)

❶ Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

❷ Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

❸ Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).

❹ I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

❺ I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

❻ I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

❼ Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

❽ I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

❾ La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

Art. 53

[Artt. 2 e 4 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940]

Denuncia di officina e licenza di esercizio

❶ Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio[2], soggetta al pagamento di un diritto annuale.

❷ Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti[3], ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica:

a) che l'acquistano per farne rivendita;

[2] **Telescritto AD prot. 3305 del 4 novembre 2004** - ***Nuovi codici di accisa e "codici ditta"***: […] Di conseguenza, si fa presente che, a partire dal 1° gennaio 2005, il sistema informatico che presiede al rilascio dei numeri di licenza fiscale, genererà un codice che, in capo all'attuale stringa alfanumerica, conterrà un identificativo IT seguito da due zeri [IT00].

[3] Circolare MF n. 243/D del 29.12.2000: "**Saranno considerate fabbricanti** anche riguardo all'energia acquistata, seppure da un solo fornitore, a prescindere dalla natura della fornitura, le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in quanto si avvalgono di distinte forniture".

b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;

b) bis)[4] che l'acquistano da due o più fornitori.

❸ Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione.

❹ La cessazione di attività di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

❺ Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata.

Normativa collegata…

Telex MF prot. 4479/V/SD del 24 dicembre 1999

Energia elettrica Liberalizzazione del mercato - Decreto Leg.vo 16399, n. 79. Scambi con i Paesi Terzi. Adempimenti relativi.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 avrà completa attuazione la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, secondo le disposizioni di cui al D. L.vo n. 79 del 16 marzo 1999 e conseguenti modalità di applicazione, che, nel disciplinare il settore in questione, prevedono l'attribuzione al "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e di dispacciamento dei flussi di energia, nonché l'obbligo su di esso gravante di consentire la connessione alla rete di tutti i soggetti che ne facciano apposita richiesta (art. 3).

Nel contesto della disciplina che viene ora introdotta sono presi in considerazione anche l'approvvigionamento dall'estero, nonché la fornitura verso l'estero del prodotto in questione (energia elettrica).

Ciò ha suscitato, da parte degli operatori dei particolare settore, la richiesta di chiarimenti e precisazioni circa le modalità e formalità connesse con detti scambi da e per l'estero defini-

[4] **Lettera aggiunta** dal 1.1.2001 ex art. 28 della L. 388/00.

ti, genericamente nell'art. 1, e nel successivo art. 10, del citato Decreto come "importazione" ed "esportazìone".

Ciò premesso, fermo restando che per gli approvvigionamenti da altri stati membri dell'U.E. o per le forniture verso altri Stati membri dell'U.E. si rendono applicabili le disposizioni sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. n. 331/93, convertito dalla L. n. 427/93, che prevedono, tra l'altro, l'obbligo della compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie da presentarsi all'ufficio doganale territorialmente competente in base alla sede, anche secondaria, dell'operatore (art. 50, 6° comma), per ciò che riguarda invece gli scambi con i Paesi terzi, si precisa che il prodotto in questione (classificazione ai fini tariffari alla voce 2716 0000) non è soggetto né a misure di politica commerciale, ma deve assolvere, in importazione, esclusivamente l'imposta sul valore aggiunto.

A tal fine, per le forniture effettuate a decorrere dalla predetta data, tenuto conto della particolare natura dei prodotto, nonché delle modalità di scambio e di circolazione (via elettrodotto), il soggetto obbligato (cliente idoneo cfr. definizione recata dall'art. 2 del D. L.vo n. 79 del 16399) produrrà all'ufficio doganale competente in relazione alla sede legale, dichiarazione doganale di importazione relativa all'energia immessa in consumo, lo stesso giorno dei pagamento dei corrispettivo addebitatogli dal fornitore. La dichiarazione sarà redatta, secondo le vigenti istruzioni sul DAU (esemplare 6 7 8) ed in essa dovranno figurare, ovviamente, fra gli altri, gli elementi necessari per l'individuazione dei soggetti e quelli relativi alla quantità (caselle 31 e 41) ed al valore imponibile (casella 47). Alla dichiarazione sarà allegata la documentazione commerciale annotata con riferimento agli estremi del pagamento eseguito. Ove il soggetto obbligato intenda usufruire del differimento del pagamento di 7 giorni ai sensi dell'art. 79 del TULD come derogato dall'art. 4, comma 2° del D.L. n. 151 del 13591, convertito dalla legge n. 202 del 12791, lo stesso dovrà prestare apposita garanzia ai sensi del predetto articolo a meno che non fruisca dell'esonero previsto dall'art. 90 del TULD. Alla scadenza del periodo di differimento, il soggetto obbligato dovrà provvedere al pagamento dell'IVA esposta nella dichiarazione di importazione.

Analogamente, con riguardo alle forniture dirette al di fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea, che si configurano come cessioni all'esportazione, il soggetto obbligato (cedente nazionale) sarà tenuto a presentare la dichiarazione di esportazione, anche in questa ipotesi redatta sul DAU, recante il quantitativo ed il valore indicato nella fattura di fornitura, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'annotazione della fattura nella propria contabilità. Provvederà altresì ad acquisire dal Gestore della rete di trasmissione nazionale l'attestazione della fornitura effettuata.

Per le dichiarazioni come sopra presentate il sistema informativo selezionerà soltanto il circuìto di controllo NC (canale verde nessun controllo) ovvero CD (canale giallo controllo documentale).

Resta, in ogni caso, impregiudicato ogni diverso ulteriore adempimento connesso con gli scambi in questione richiesto dal regime introdotto dalle norme sopra richiamate.

Telescritto MF prot. 69/IV del 17 gennaio 2000

Istruzioni in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica in relazione ai "clienti grossisti".

Come noto per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.vo 16.3.1999, n. 79 (c.d. decreto Bersani) concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" il mercato dell'energia elettrica è destinato a subire sostanziali mutamenti, connessi anche alla comparsa di nuovi soggetti destinati ad operare nel predetto mercato. Ovviamente tali modifiche non possono non avere dei riflessi in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica e relative addizionali.

Come già chiarito con fax n. 634099 del 31.12.1999, parte di questi soggetti sono le nuove società costituite dall'ENEL s.p.a. e da essa interamente partecipate.

Accanto a tali soggetti, il decreto Bersani individua, tra gli altri, una nuova figura che è quella del **cliente grossista.**

Il cliente grossista è come dice l'art. 2, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 79 "la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea".

Egli è quindi un commerciante di energia elettrica che non esercisce "officina", e che si avvale, per cedere l'energia elettrica acquistata, degli impianti di altri soggetti.

Le caratteristiche particolari e diverse del cliente grossista rispetto ai soggetti che finora hanno operato nel mercato dell'energia elettrica rendono necessario fornire alcune direttive in relazione agli obblighi connessi con l'imposta di consumo sull'energia elettrica, che ovviamente hanno carattere provvisorio.

La figura del cliente grossista può essere collocata tra gli acquirenti di energia elettrica che l'acquistano per farne rivendita, previsti dall'art. 53, comma 2 lett. a) del D.L.vo 504/1995.

Tale assimilazione è compatibile con le disposizioni vigenti in quanto l'art. 53 non richiama espressamente l'art. 54 e pertanto sembra non sussistere per l'acquirente di energia elettrica, che l'acquista per farne rivendita, l'obbligo di "esercitare" un'officina.

Per quanto attiene all'obbligo di presentare denuncia, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 504/1995, al fine del rilascio della licenza di esercizio, si fa presente che il cliente grossista, non esercendo alcuna officina, sarà tenuto a presentare denuncia presso gli U.T.F. dove intende immettere in consumo l'energia elettrica facendo riferimento agli impianti di distribuzione di cui intende avvalersi. Ovviamente il diritto di licenza da corrispondere[5] sarà determinato in relazione all'impianto che viene utilizzato per l'immissione in consumo e per il quale di conseguenza l'U.T.F. rilascerà la relativa licenza fiscale.

---

[5] **Disposizione superata** dal 1.1.2001 ex art. 28, comma 5, della L. 388/00:<< **I clienti grossisti** di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, **non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza**>>.

Il cliente grossista sarà tenuto a presentare a ciascun U.T.F. che ha rilasciato la licenza fiscale la dichiarazione annuale di consumo contenente i dati relativi all'energia elettrica commercializzata (immessa in consumo e ceduta) nel territorio di competenza dell'U.T.F. stesso.

Per l'energia elettrica immessa in consumo il cliente grossista sarà tenuto agli obblighi di pagamento (acconto e saldo) derivanti dalla legge n. 30 del 1997; ovviamente mancando una dichiarazione di consumo cui fare riferimento, gli acconti per il primo anno di attività saranno calcolati in via presuntiva.

Laddove il cliente grossista cede l'energia elettrica a soggetti che per loro natura siano soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 504, nessun obbligo di pagamento per la predetta energia grava sullo stesso.

I soggetti da cui il grossista acquista energia e i soggetti che provvedono alla distribuzione della stessa per conto del grossista dovranno indicare nella propria dichiarazione, rispettivamente, i dati relativi alle quantità di energia ceduta al grossista e i quantitativi distribuiti per conto dello stesso soggetto.

Quanto sopra esposto trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che opereranno nel mercato dell'energia elettrica e che si troveranno nelle medesime condizioni dei clienti grossisti.

Telescritto MF prot. 4490/V del 2 febbraio 2000

Energia elettrica Liberalizzazione del mercato Decreto Leg. vo 163-99, n. 79. Scambi con i Paesi Terzi - Adempimenti relativi.

Di seguito ed ad integrazione della dipartimentale prot. 4479/V del 24.12.99, concernente l'oggetto, precisasi che, ovviamente, l'approvvigionamento o la fornitura di energia elettrica da o verso territori che fanno parte del territorio doganale della "Comunità" ma non sono compresi in quello fiscale, ossia

- per la Repubblica Francese: Dipartimenti di oltremare;
- per il regno di Spagna: Isole canarie;
- per la Repubblica Ellenica: Monte Athos;
- per il Regno di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: le isole AngloNormanne,

comporta il compimento delle relative formalità, con ricorso alla dichiarazione doganale redatta sul DAU, contraddistinta però dalla sigla COM, in luogo di quella IM o di quella EX. Per gli scambi con i Paesi EFTA (Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia) e con i paesi ad essi equiparati (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) sarà fatto invece ricorso alla sigla EU.

TX MF prot. 893/II del 2 marzo 2000

Rilascio licenza di esercizio e pagamento del relativo diritto con riferimento ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del D.L.vo 79/1999

Sono state manifestate difficoltà in ordine all'ottenimento dei codici ditta da parte dei clienti grossisti previsti dall'art. 2, comma 5 [<<Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.>>], del D.L.vo 16.3.1999, n. 79 (c.d. decreto Bersani).

Pertanto, al fine di garantire l'immediata operatività dei soggetti medesimi, di seguito al fax prot. n. 69-2000 del 17.1.2000, ad integrazione di quanto previsto al 9° capoverso in ordine all'obbligo di presentare denuncia per il rilascio della licenza di esercizio, si fa presente che alla stessa non deve essere allegata la documentazione tecnica relativa all'impianto che viene utilizzato per immettere in consumo l'energia elettrica, ovviamente perché i soggetti in questione non esercitano alcuna officina.

D'altra parte tale documentazione dovrebbe già essere in possesso degli uffici tecnici di finanza in quanto prodotta dal titolare dell'impianto stesso.

La licenza sarà rilasciata, pertanto, con immediatezza, a seguito del [pagamento del relativo diritto][6], che sarà determinato nella misura fissa di cui all'art. 63, comma 3 lett. b) del D.L.vo 26.10.1995, n. 504 (T.U.A.), indipendentemente dalla potenza installata dell'impianto che viene utilizzato per l'immissione in consumo.

TELEX MF prot. n. 2952/II del 13 ottobre 2000

Attribuzione del codice ditta agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Rilascio di licenza di esercizio e pagamento del relativo diritto con riferimento ai clienti grossisti - chiarimenti

[…] si forniscono qui di seguito ulteriori indicazioni, ad integrazione di quanto già precisato dalla scrivente con i fax prot. n. 69/IV e n. 893/II rispettivamente in data 17.1.2000 e 2.3.2000.

[…] 2. Conformemente al fax prot. n. 69/2000/IV del 17.1.2000, il grossista comunitario, come quello nazionale, verrà identificato attraverso l'attribuzione di un codice ditta relativo alla provincia presso cui viene effettuata la immissione in consumo dell'energia. Il grossista comunitario sarà ovviamente tenuto all'osservanza di tutti gli adempimenti di carattere fiscale previsti dalla normativa vigente per i soggetti obbligati (ad es. versamento acconti mensili, dichiarazioni di consumo, cauzione, etc.).

3. In caso di vettoriamento di energia elettrica autoprodotta, l'obbligo della denuncia di produzione, del pagamento della I.E.C. e relative addizionali nonché della dichiarazione di consumo incombe sull'autoproduttore stesso, mentre l'esercente dell'officina di distribuzione deve solo provvedere ad indicare nella propria dichiarazione di consumo - resa all'UTF competente sul punto di consegna - i quantitativi di energia elettrica vettoriati.

---

[6] **Disposizione superata** dal 1.1.2001 ex art. 28, comma 5, della L. 388/00:<< **I clienti grossisti** di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, **non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza**>>.

Qualora il suddetto punto di consegna fosse ubicato nella giurisdizione di un UTF diverso da quello competente sul sito produttivo, il suddetto autoproduttore sarà obbligato a presentare all'ufficio, nel cui ambito territoriale rientri il punto di consegna, una formale richiesta di attribuzione di codice ditta necessario per i versamenti di imposta, nonché la relativa dichiarazione di consumo.

4. Ad un soggetto che acquista energia elettrica tramite più punti presa per farne rivendita potrà essere rilasciata, ai fini di semplificazione amministrativa, un'unica licenza di esercizio in ambito provinciale, previo pagamento dei relativi diritti di licenza dovuti per ciascun punto presa. È appena il caso di precisare che nell'atto tecnico di ufficio, inoltre, dovrà figurare l'elenco dettagliato dei ripetuti punti di presa e dei relativi misuratori.

5. Analogamente al precedente punto 4, si procederà al rilascio ai clienti grossisti (nazionali e comunitari) di un'unica licenza in ambito provinciale, prevista dal fax n. 893/II del 2.3.2000, dietro corresponsione del diritto annuale[7] nella misura fissa di cui all'art. 63, comma 3, lett. b), del TUA (L. 90.000) per ciascun impianto di distribuzione utilizzato per l'immissione in consumo.

6. Nel caso di cessione di energia elettrica da parte di un soggetto grossista comunitario ad un soggetto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 2, lett. b), 2° periodo, del TUA 504/95, può non diventare soggetto obbligato, sarà il grossista tenuto, con le modalità in atto, a tutti gli adempimenti e obblighi di natura fiscale stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Circolare MF n. 19/D, prot. 1072/VIII del 14 aprile 2001

Energia elettrica - Applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (gruppi elettrogeni di soccorso mobili) e applicazione circolare D.G.D. n.16 Prot. n. 707/X del 18 aprile 1983 (atti di convenzione per gruppi di centraline).

Risulta a questa Direzione Centrale che alcuni Uffici non considerano applicabile l'esclusione dall'obbligo di denuncia di officina di produzione di energia elettrica prevista all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai gruppi elettrogeni di soccorso «mobili», con potenze inferiori ai 200 kW, in quanto gli stessi potrebbero essere comunque impiegati anche in mancanza di un collegamento ad una rete esterna e quindi non esclusivamente con la funzione di soccorso di cui all'articolo 52, comma 3, del citato decreto legislativo.

Al riguardo nel confermare quanto espresso in materia con circolare n. 299/D, prot. n. 450/UDC-CM, del 16/11/95 si chiarisce che ai fini dell'applicazione delle sopracitate norme per «gruppi elettrogeni di soccorso» devono intendersi tutti quelli costituenti un'officina la cui esclusiva funzione sia di intervenire in caso di mancanza di energia elettrica proveniente dalla rete esterna. Non è pertanto rilevante che detta attività di soccorso sia esercitata con impiego di gruppi fissi o mobili o che gli stessi siano muniti o no di commutazione automatica mentre è necessario che detti generatori siano adibiti esclusivamente a tale attività.

Risulta, inoltre, a questa Direzione Centrale che alcuni Uffici con riferimento alla possibilità di stipulare atti di convenzione cumulativi per gruppi di centraline non presidiate, prevista al punto B) della circolare in oggetto, considerano tali gruppi alla stregua di un'unica officina e conseguentemente, nel caso in cui la potenza impegnata complessiva superi i 200 kW, stipula-

[7] **Disposizione superata** dal 1.1.2001 ex art. 28, comma 5, della L. 388/00:<< **I clienti grossisti** di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, **non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza**>>.

no atti di convenzione con la sola ditta interessata assoggettandola a denuncia, licenza e pagamento del relativo diritto nonché all'assolvimento diretto dei tributi.

Al riguardo si chiarisce che gli eventuali atti di convenzione per la determinazione del canone d'imposta di gruppi di centraline non presidiate ubicate al più nell'ambito di una provincia, ciascuna di potenza impegnata non superiore ai 200 kW, di cui al citato punto B), devono essere stipulati tra l'azienda distributrice, che versa l'imposta, l'UTF e l'esercente il gruppo di centraline, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotta dalla legge finanziaria 2001 .

In sostanza per l'esercente che acquisti l'energia da una sola azienda distributrice non sussiste obbligo di denuncia di officina e di assolvimento diretto dell'imposta, che deve essere versata dall'azienda distributrice, né l'UTF competente deve rilasciare alcuna licenza.

Telescritto MF prot. 7112/II del 17 aprile 2001

Energia elettrica - Cliente grossista comunitario - Richiesta chiarimenti relativi a procedure di notifica di atti ingiuntivi per mancati adempimenti fiscali da parte di clienti grossisti comunitari (versamenti acconti mensili, cauzione, diritti licenza, ecc.) e susseguenti procedure da porre in essere per il recupero dei crediti.

In esito a quanto rappresentato dall'Ufficio tecnico di finanza di … con la nota sopradistinta costà anche diretta, si fa presente che gli atti ingiuntivi relativi a richieste di pagamento nel settore delle imposte di consumo sull'energia elettrica vanno in primis notificati direttamente al debitore presso la propria sede legale all'estero, secondo le modalità stabilite dall'art. 142 del codice di procedura civile.

Inoltre, nell'eventualità di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato, si precisa che per quanto attiene la procedura da osservarsi per il recupero dei crediti vantati dalla Amministrazione finanziaria, nell'impossibilità di ricorrere alle specifiche procedure stabilite nell'ambito della mutua assistenza - stante che l'imposta di consumo sulla E.E. non rientra tra le accise armonizzate -, nel caso di specie potrà in ogni caso trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 57, comma 2, del Testo Unico Accise.

Telescritto MF prot. 1804/IV del 17 aprile 2001

Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica - Istanza del Consorzio [alfa]

Il Consorzio [alfa]… ha fatto presente di aver acquistato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'energia elettrica necessaria ai propri consorziati… dalla [beta] di… quale cliente grossista.

Sui consumi della predetta energia elettrica il Consorzio ha provveduto ad effettuare i relativi versamenti di imposta in nome e per conto delle singole società… nei mesi di gennaio e febbraio 2001.

A seguito dei chiarimenti ricevuti anche da parte di alcuni uffici tecnici di finanza il Consorzio ha accertato di non essere il soggetto obbligato al pagamento delle imposte sull'energia elettrica. Tale obbligo farebbe capo alla [beta] in qualità di cliente grossista che immette in consumo l'energia elettrica e che, pertanto, si è impegnata ad effettuare i dovuti versamenti di imposta a decorrere dal mese di marzo 2001.

Ciò premesso, il Consorzio [alfa] ha richiesto che i pagamenti effettuati nei mesi di gennaio e febbraio vengano imputati in favore della [beta] con conseguente rinuncia al rimborso delle somme stesse, e mancata applicazione di sanzioni nei confronti della [beta].

Al riguardo tenuto conto delle numerose e complesse modifiche che ha avuto il mercato dell'energia elettrica, con inevitabili ripercussioni di natura fiscale, tenuto, altresì, conto di quanto prevede l'art. 10, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212 (statuto del contribuente), non si ha nulla in contrario all'accoglimento dell'istanza in esame.

Resta inteso che la [beta] sarà soggetto obbligato in qualità di cliente grossista, semprechè in capo a singoli consorziati (le società…) non si realizzino le condizioni previste dall'art. 53, 2° comma lett. b) del D. L.vo 504/1995.

Telescritto MF prot. 1472 del 1 agosto 2002

Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali relativi all' imposta di consumo sull'energia elettrica - Gestione ed esercizio della Rete di Trasporto Nazionale.

L' evoluzione del mercato interno dell ' energia elettrica attuata con il recepimento della direttiva 96/92/CE dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani) ha comportato notevoli problematiche e l'insorgere di non poche difficoltà nell'applicazione della normativa fiscale sul consumo dell'energia elettrica, formatasi negli anni su uno scenario non più corrispondente a quello attuale.

Ciò premesso, al fine di consentire l'immediata operatività nel periodo transitorio, si avverte, in particolare, la primaria necessità di inquadrare correttamente la nuova figura del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica, introdotta dall'art. 3 del suddetto D.lvo 79/99, in relazione alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, per consentire, anche agli altri operatori del mercato elettrico, di ottemperare con modalità chiare ed agevoli agli obblighi che la stessa normativa fiscale impone, in speciale riferimento agli adempimenti connessi con la rituale dichiarazione di consumo.

A tale riguardo la società GRTN SpA, con istanze del 18 ottobre 2001 e successiva del 13 febbraio 2002, ha fatto presente che - in attuazione della previsione contenuta nell'art. 3, comma 12, del citato D.lvo 79/99 - con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.11.2000, è stata disposta la cessione a suo favore, a far data dal1 gennaio 2001, dei diritti e delle obbligazioni, precedentemente a carico dell 'Enel SpA. relativi all' energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione da fonti rinnovabili e assimilate, fissandone, tra l' altro, le modalità di acquisto e di assegnazione.

Sostanzialmente, per espressa previsione normativa, la suddetta società - cui sono state attribuite in concessione, ai sensi dell'art. l, comma l, del D.lvo n. 79/99, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica riservate allo Stato - è chiamata anche a svolgere, solo per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione da fonti rinnovabili e assimilate (art. 22, comma 3, legge 9/1991 e Provvedimento CIP n. 6/1992 titolo IV lettera b) un'attività di profilo commerciale più che industriale, acquistando l'energia elettrica dai suddetti produttori per cederla, attraverso apposite procedure concorsuali, contemporaneamente e totalmente a soggetti considerati fabbricanti ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2, del TUA 504/95.

Per tale ragione nelle citate istanze la predetta società ritiene indispensabile l'attribuzione a suo favore di uno specifico riconoscimento sotto il profilo fiscale, che tenga conto del proprio status particolare di società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finan-

ze, deputata a realizzare obiettivi di pubblico interesse attraverso la gestione della rete di trasmissione nazionale pur non essendo stata ad essa conferita la proprietà delle reti, giusto quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del ripetuto D.lvo n. 79/99.

In tale ottica, la GRTN SpA chiede di "essere riconosciuta a livello nazionale presso i vari Uffici tecnici di finanza con un unico codice ditta ed un regime di tipo semplificato in base al quale sia tenuta ai soli obblighi dichiarativi minimi, attraverso la presentazione di unica dichiarazione da presentare all'UTF di Roma, limitatamente ai soli flussi di energia relativi all'attività di compravendita dell'energia elettrica così detta CIP/6".

AI rigardo, esaminata la questione anche alla luce di quanto è emerso negli incontri in occasione delle riunioni del Tavolo di consultazione appositamente costituito presso questa sede, si prende atto che:

- la Società GRTN SpA è un soggetto pubblico che gestisce e regola i flussi di energia elettrica su tutto il territorio nazionale, con un 'unica rete di trasmissione la cui proprietà, come già precisato, è di altri soggetti;

- l'acquisto e la rivendita dell'energia elettrica, cosiddetta "CIP 6", che tale Società è deputata a svolgere, avvengono secondo criteri di pubblicità e trasparenza, disciplinati dall' Autorità per l'energia elettrica e il gas e si concretizza in una attività prettamente commerciale, finalizzata a minimizzare i costi dell'intero sistema elettrico. Come specificato all'art. 3 del citato decreto 21.11.2000, alla GRTN SpA non è consentito immettere direttamente in consumo tale energia;

- la società GRTN SpA, in quanto gestore della rete di trasmissione nazionale e rivestendo il ruolo istituzionale di certificatore dei flussi elettrici, è a conoscenza di tutti i dati relativi ai flussi di energia elettrica transitata sulla rete.

Tale ultimo aspetto riveste particolare importanza, in quanto questa Amministrazione, in forza della natura propria dell'imposizione sull'energia elettrica, è tenuta a seguire il profilo tributario connesso con il consumo elettrico e non anche quello commerciale dei passaggi di proprietà dell' energia elettrica a monte dell' effettivo consumo della stessa, con necessità di seguire i flussi fisici dai siti produttivi dell'energia o dai punti di interconnessione con l' estero fino alla distribuzione agli utenti consumatori, attraverso la rete di trasporto nazionale e quelle locali.

Sotto quest'ultimo profilo, è imprescindibile per le attività di controllo fiscale e di quadratura a livello nazionale del bilancio energetico (costituito, al netto delle perdite, dai dati di produzione, importazione e trasferimenti intercomunitari, da una parte, e da quelli di effettiva immissione in consumo - a prescindere dal relativo trattamento tributario -, dall'altra), l'assunzione a sistema dei dati relativi ai flussi di energia elettrica transitata sulla rete di trasmissione nazionale che il Gestore può fornire attraverso la compilazione dei quadri "G" e "H" del modello di dichiarazione AD -1 allegato alla circolare 10/0, prot. n. 629/AGT/IV, del 31.1.2002.

Al fine di pervenire, nel periodo transitorio, ad una operatività il più possibile snella sia per gli Uffici accertatori che per gli operatori del mercato elettrico, occorre inoltre considerare che:

a) il particolare assetto del sistema elettrico nazionale, per ciò che concerne, nel caso in esame, la centrale funzione di gestione della rete di trasporto nazionale dell' energia elettrica disgiunta, come detto, dalla proprietà degli impianti, comporta che alle attività relative alla gestione non sono connessi consumi interni di energia elettrica che il gestore debba contabilizzare, sia pure in esenzione, in relazione al luogo di consumo, nè si verificano, come già precisato, i presupposti per il pagamento dei tributi in relazione ad immissioni in consumo da parte del gestore stesso;

b) la rete di trasmissione nazionale può costituire nel suo insieme un 'unica officina elettri-

ca, dove i punti di presa, le Stazioni di trasformazione, i misuratoci di immissione e di cessione sono interconnessi dalle linee di trasporto;

c) tale peculiarità di impianto - unico caso di rete interconnessa nazionale - rende consentibile l'attribuzione di una sola licenza (e relativo codice ditta), che individui indistintamente su tutto il territorio nazionale il Gestore della rete di trasmissione nazionale, semplificando in tale modo tutto il sistema dichiarativo sopra evidenziato e conseguentemente agevolando l' attività di controllo;

d) la dichiarazione unica dell'attività svolta dal Gestore su tutto il territorio nazionale - dove gli acquisti, le cessioni e i vettoriamenti di energia elettrica vengono distinti per codici ditta -consente di definire con precisione il bilancio di rete, offrendo la possibilità ad ogni ufficio tecnico di finanza di accertare direttamente tutti i dati di interesse tributario relativi ad impianti di propria specifica competenza.

Inoltre, ad ogni evenienza, si precisa che in caso di irregolarità e/o l'esigenza di recuperi d'imposta, accertate da Uffici diversi dall'UTF di Roma, il relativo contenzioso nonchè l'iter amministrativo per il recupero d'imposta a fronte di eventuali immissioni in consumo di energia elettrica deve comunque essere gestito in sede locale dall'Ufficio accertatore, con apertura di appositi conti connessi a codici ditta "occasionali" limitatamente al recupero dei tributi e relativi interessi, non rilevando tali eventualità sulla procedura generale impostata sull'accertamento della gestione ordinaria presso l'Ufficio tecnico di finanza di Roma.

Tutto ciò premesso, per motivi di semplificazione, di controllo fiscale e di quadratura del bilancio energetico, è opportuno che la società GRTN SpA utilizzi per la comunicazione dei dati relativi ai flussi fisici dell'energia elettrica il citato modello di dichiarazione AD-l, limitatamente ai quadri di interesse.

Per quanto sopra si dispone che l'Ufficio tecnico di finanza di Roma, competente sulla sede legale della GRTN SpA, rilasci a quest'ultima Società, dietro formale richiesta, la licenza fiscale di esercizio dell'officina elettrica come sopra definita -dandone nel contempo comunicazione a tutti gli altri Uffici tecnici di finanza – ai fini della predisposizione della dichiarazione informatica, da presentarsi all'UTF suddetto, redatta con le modalità di cui alla circolare prot. n. 726/APOI/VI del 5.2.2002, entro 60 giorni dalla data di ricezione della presente.

Le attività di trasformazione dell'energia elettrica e di manutenzione degli impianti interessati alla gestione dei citati flussi di energia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, lettera a), del D.lvo 79/99, vengono svolte dalla società proprietaria della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, la "Terna SpA ", appositamente costituita dall 'Enel SpA.

La Terna SpA, con nota del 24 gennaio 2002, ha fatto presente che l'energia elettrica consumata nelle stazioni elettriche e di trasformazione, connesse alla rete di trasmissione nazionale, viene fornita, secondo specifiche, tramite linee indipendenti di media tensione, derivate dalle locali aziende distributrici e/o direttamente prodotta con l'utilizzo di appositi gruppi elettrogeni.

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 79/99 e dai decreti ministeriali e delibere ad esso collegati, per le quali vengono conferite al GRTN fiere funzioni sostanzialmente di profilo commerciale, avulse da problematiche tecnico-fiscali connesse alla immissione in consumo dell'energia elettrica anche per ciò che riguarda gli aspetti relativi all' esercizio dei diritti di proprietà ed alle attività di manutenzione e sviluppo degli impianti che compongono la rete di trasmissione, restano a carico dell'azienda distributrice ovvero della Terna SpA, a secon-

da dei casi, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 53, 54 e 55 del TUA 504/95, tutti gli obblighi e gli adempimenti di carattere tecnico-tributario connessi con i consumi interni di centrale.

In ogni caso, limitatamente agli aspetti tributari - tenuto conto della finalità della norma e stante che dette utenze non rientrano nel novero dell' energia elettrica oggetto dell'attività principale svolta dal GRTN, ma ne costituiscono invece solo "strumenti" di servizio, peraltro imposti ed assicurati dalla suddetta Terna SpA in forza del ripetuto decreto legislativo 79/99, per la corretta gestione degli impianti anche sotto il profilo della sicurezza -, i suddetti quantitativi di energia elettrica utilizzata per i consumi interni di centrale (trasformazione e ausiliari), sono esenti da imposta erariale e addizionali, giusto quanto previsto dall'art. 52, comma 2, lettera f), del TUA 504/95, dal comma 4 dell'art. 6 del D.L. 511/88 e successive modificazioni e dal comma 3 dell'art. 28 della legge 388/2000.

Risoluzione n. 4/D del 21 agosto 2002

Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali connessi all'applicazione del regime impositivo sull'energia elettrica, in relazione alle aperture del mercato elettrico attuate dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 53, 54, 55 e 63 del TUA 504/95, nei riguardi dei nuovi soggetti individuati dal D.lvo 79/99 ed in relazione alle nuove possibilità di operare nel mercato libero dell'energia elettrica di cui al suddetto D.lvo, nonché riguardo ai trasferimenti di energia elettrica tra officine ed al riconoscimento della qualifica di "fabbricante" per i soggetti che acquistano da più fornitori.

In particolare le questioni vertono sui seguenti punti:

1) le licenze fiscali e relativi adempimenti quando al "Cliente idoneo", come definito dall'art. 2, comma 6, del D.lvo 79/99, si applicano le disposizioni fiscali di cui sopra;

2) licenze fiscali per i soggetti produttori che vendono l'energia elettrica con immissione in consumo della stessa in altre provincie;

3) transito di energia tra officine elettriche;

Per quanto concerne **il punto 1),** al fine di snellire il più possibile le procedure contabili seguite dagli uffici e gli adempimenti fiscali a carico degli utenti del settore elettrico, si dispone che per gli operatori aventi la qualifica di "Cliente idoneo" che, sotto il profilo fiscale, diventano soggetti obbligati per effetto della lettera b-bis, aggiunta al comma 2 dell'art. 53 del TUA dall'art. 28, comma 2, lettera d), della legge 388/2000, i quali esercitano distinte officine di acquisto, come definite dall'art. 54 del TUA 504/95, dislocate sul territorio nazionale, possa essere rilasciata - come già autorizzato con telefax prot. 2952/II/PC del 13.10.2000 per i soggetti che acquistano energia elettrica tramite più punti presa per farne rivendita e per i clienti grossisti - un'unica licenza, relativamente all'ubicazione di un punto di presa, per ambito provinciale, fermo restando che in ogni licenza devono comunque espressamente figurare tutti gli altri punti di presa ubicati nella stessa provincia e che il diritto corrisponda alla somma dei singoli relativi diritti di licenza.

Riguardo agli adempimenti fiscali, si deve tener presente che, se da una parte il rapporto tributario assume l'aspetto di una diretta responsabilità nei confronti dell'Erario in capo ai suddetti soggetti, sostanzialmente l'utilizzo dell'energia elettrica non è mutato e che l'energia elettrica consumata continua ad essere misurata e debitamente accertata attraverso i misuratori installati dalle locali aziende distributrici presso le singole utenze.

Si verifica, di fatto, che si trovano ad essere soggetti agli obblighi previsti per i "fabbricanti" ed a questi assimilati ai fini dell'imposizione, anche acquirenti di energia elettrica che non hanno quelle potenze impegnate e quegli usi particolari per i quali sono opportunamente statuiti obblighi, prescrizioni e cautele fiscali e debitamente definite le relative officine elettriche.

Tale regime di controllo, per le suddette fattispecie di acquirenti, risulta essere sia un onere eccessivo nei riguardi di tali operatori, sia un ulteriore aggravio per gli uffici, non giustificato da una effettiva necessità di sicurezza fiscale.

Pertanto, in attesa di una revisione dell'ordinamento fiscale, al fine di consentire l'operatività nel periodo transitorio, sempre nell'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, nei suddetti casi, non trattandosi né di officine di produzione in senso stretto, né di fabbricanti di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'art. 53 del TUA 504/95 ed interessando ai fini impositivi solo il tipo di utenza alimentata per il conseguente trattamento tributario, continueranno ad essere utilizzati, quali idonei strumenti di accertamento dei consumi di ogni officina i predetti misuratori di cessione delle locali aziende distributrici (come se continuassero ad essere normali utenze della locale azienda distributrice per le quali, però, il pagamento dei tributi sull'energia elettrica consumata ed i connessi obblighi ricadono sugli utenti stessi).

Di conseguenza, i dati minimi essenziali che dovranno risultare nella denuncia di officina di acquisto ed essere riportati sulla relativa licenza di esercizio, sono rappresentati dai numeri di matricola dei suddetti contatori, corredati dal relativo schema unifilare dell'impianto elettrico corrispondente, senza che gli stessi siano obbligatoriamente redatti da tecnici iscritti in particolari albi.

Infatti, detti schemi unifilari debbono essere utilizzati per le verifiche del competente UTF, ai fini del controllo della corretta distinzione delle utenze, laddove si verifica un impiego promiscuo, tra i circuiti di alimentazione degli usi soggetti ad imposta e quelli per gli usi esenti.

Resta fermo che, nei casi in cui nella stessa officina l'energia elettrica viene utilizzata in impieghi promiscui e in mancanza di distinti contatori ovvero nei casi in cui i prelievi di energia risultino di modesta entità, la determinazione dei consumi continua ad essere effettuata mediante atti di convenzione.

A tale ultimo riguardo si precisa che gli stessi atti di convenzione - qualora nel frattempo non siano intervenute modifiche dei circuiti e delle utenze impegnate - possono sostanzialmente costituire da riferimento per gli attuali atti tecnici nonché per la quantificazione dei consumi tassati e di quelli esenti.

Infine, non si ritiene necessario per le suddette officine l'istituzione del registro di acquisto di cui alla circolare n. 266, prot. n. 2363/X del 5.5.1975, purché siano disponibili, ai fini della determinazione degli scaglioni di consumo, le certificazioni delle misure del distributore del-

l'energia trasportata mensilmente ovvero annualmente nei casi in cui sia stato redatto atto di convenzione, oppure qualora l'entità dei consumi mensili è tale da essere sempre soggetta al medesimo scaglione d'imposta.

È appena il caso di segnalare che la dichiarazione di consumo, da presentarsi per ogni provincia al competente UTF, deve contenere i consumi di energia elettrica afferenti ogni officina distinti mediante l'indicazione del numero di matricola del rispettivo contatore mentre la liquidazione dei tributi dovuti sui consumi soggetti deve essere effettuata senza possibilità di cumulo, ai fini dell'applicazione, per ogni singola officina, dei citati scaglioni di consumo.

Riguardo alla questione indicata **al punto 2),** si dispone che ai produttori di energia elettrica che la immettono in consumo, tramite immissione e trasporto su reti di distribuzione di soggetti terzi, presso propri clienti ubicati in province diverse da quella dove è localizzato l'impianto di produzione, dovrà essere rilasciata dagli UTF competenti su tali province apposita licenza fiscale, secondo le modalità di cui alle circolari del 2.3.2000, prot.n.893/II/DCPC e del 13.10.2000, prot.n. 2952/II/DCPC, non soggetta ad alcun diritto, ai sensi di quanto previsto dall'art.28, comma 5, della legge 23.12.2000, n.388 (stante che gli interessati svolgono in tali casi un'attività fiscalmente assimilabile a quella dei grossisti), fermo restando che tale licenza non si rende dovuta quando la cessione di energia è effettuata a propri clienti operanti nella stessa provincia, in quanto assorbita di fatto da quella rilasciata per l'esercizio dell'impianto, il cui diritto deve essere commisurato all'importo previsto dal comma 3, lettera b), dell'art. 63 del TUA 504/95, come modificato dal comma 2, lettera f), del citato art. 28 della legge 388/2000.

In via generale, si raccomanda agli Uffici di provvedere, qualora non l'abbiano già fatto, a rilasciare con la massima sollecitudine la licenza agli operatori che ne facciano richiesta nell'ambito delle attività fiscalmente rilevanti consentite dalla ripetuta normativa del mercato elettrico, in quanto tale rilascio comporta l'automatica intestazione al soggetto del conto fiscale.

Infine, **riguardo al punto 3),** si fa presente che in tutti i casi in cui il trasporto dell'energia interessi officine elettriche di soggetti diversi, indipendentemente da quali o quanti intervengano negli aspetti commerciali, il passaggio tra l'una e l'altra officina deve essere evidenziato, mediante l'indicazione dei corrispondenti codici ditta, nelle rispettive dichiarazioni di consumo redatte sulla base delle registrazioni di idonei misuratori.

A tal fine si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni non appena saranno definiti gli opportuni accordi con gli Enti interessati alla rilevazione delle quantità di energia elettrica movimentata.

COMUNICATO STAMPA del 22 agosto 2002

APERTURA DEL MERCATO ELETTRICO: SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI FISCALI

L'Agenzia delle Dogane, con Risoluzione 4/D del 21 agosto 2002, chiarisce alcune problematiche di profilo tecnico-fiscale sorte in seguito alle modifiche apportate con il D.Lvo n. 79/99 (decreto Bersani) alla disciplina sull'energia elettrica.

Vengono, pertanto, semplificate e razionalizzate alcune procedure e adempimenti, nell'ambito delle disposizioni vigenti di carattere fiscale nel settore impositivo dell'energia elettrica ed in coerenza con le reali necessità di sicurezza fiscale.

La Risoluzione riguarda i "Clienti idonei" che esercitano una pluralità di officine di acquisto ed i soggetti produttori, in relazione alle possibilità di operare nel mercato libero dell'energia elettrica introdotte dal già menzionato D.Lvo 79/99, con speciale riferimento agli adempimenti legati alla licenza di esercizio.

Obiettivo dell'Agenzia: aggiornare l'attuale prassi amministrativa per l'accertamento fiscale dell'imposta erariale dell'energia elettrica e relative addizionali, in funzione del mutato assetto del settore elettrico.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Risoluzione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, www.agenziadogane.it.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 03 giugno 2003 n. 121

Istanza di interpello - IVA - Applicabilità dell'aliquota ridotta del 10 per cento agli acquisti di gas metano ed energia elettrica compiuti da grossisti in vista della successiva cessione a clienti finali idonei – XW SpA

Quesito

Con istanza pervenuta in data 14.10.2002, cui è seguita un'integrazione della documentazione prodotta in data 31.01.2003 su richiesta della Direzione Regionale..... la XW S.p.A. ha chiesto chiarimenti circa la corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile agli acquisti, dalla stessa effettuati, di energia elettrica e gas metano destinati ad essere successivamente ceduti a diverse tipologie di soggetti (imprese, soggetti no-profit nonché società di distribuzione del gas).

La società istante è stata costituita a seguito della liberalizzazione del mercato del gas metano e dell'energia elettrica ed offre tali beni, in qualità di grossista, ai soggetti sopra indicati.

Nell'istanza viene fatto presente che la società ha stipulato:

a) contratti per l'acquisto di prodotti energetici, rispettivamente con KH Spa per il gas metano e con YJ Spa per l'energia elettrica;

b) singoli contratti di fornitura, con diversi clienti, a prezzi concorrenziali non raggiungibili autonomamente nel regime del mercato vincolato.

Con riferimento ai contratti di cui sub a), viene precisato che entrambe le società fornitrici applicano l'IVA con l'aliquota ordinaria del 20 per cento, a prescindere dal fatto che i clienti dell'istante (imprese manifatturiere ed imprese fornite di propria rete distributiva) posseggano i requisiti per beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, di cui al numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobrE 1972, n. 633.

Con riferimento, invece, ai contratti di sub b), l'istante fa presente di applicare l'aliquota IVA del 10 per cento limitatamente alla fornitura dei predetti beni effettivamente destinata ai soggetti che dichiarano di essere in possesso dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al richiamato numero 103.

Ciò premesso, viene chiesto di conoscere se anche i corrispettivi relativi agli acquisti possano essere assoggettati da parte della società fornitrice all'aliquota IVA del 10 per cento, limita-

tamente alla quota dei medesimi destinata alla successiva cessione ad imprese esercitanti attività rientranti nella definizione di cui al numero 103.

L'istante ha in proposito sottolineato come:

- ogni utilizzatore sia chiaramente identificabile e disponga di un autonomo misuratore (di proprietà delle società fornitrici) dal quale vengono rilevati giornalmente i consumi;
- le società fornitrici siano in grado di conoscere - già all'atto della fatturazione e per ciascun utilizzatore - l'ammontare dei consumi del periodo, nonché il diritto ad acquistare i predetti prodotti energetici ad aliquota agevolata.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'istante ritiene di poter richiedere alle società fornitrici l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente alla fornitura di gas metano e di energia elettrica effettivamente destinata ad essere utilizzata dai soggetti che posseggono i requisiti di cui alla richiamata disposizione normativa, vale a dire le "imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili".

L'esatta individuazione della quota di consumo "agevolato" risulta possibile, in quanto i singoli clienti utilizzatori sono dotati di appositi contatori.

Inoltre, i clienti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al citato numero 103 hanno prodotto l'apposita attestazione per l'applicazione della medesima.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Al fine d'individuare il corretto trattamento fiscale da riservare alla fattispecie descritta nell'istanza di interpello, è necessario, in via preliminare, operare una differenziazione tra l'acquisto di gas metano e l'acquisto di energia elettrica.

A norma del numero 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, tra le altre, le cessioni di "energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili", nonché quelle di "gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".

Più precisamente, se da un lato la somministrazione di energia elettrica per uso di imprese estrattive e manifatturiere (ivi comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili) risulta soggetta all'aliquota IVA ridotta in considerazione della particolare attività (estrattiva, manifatturiera, ecc.) esercitata dall'utilizzatore, dall'altro, per il gas metano, il medesimo trattamento è riservato non solo alle cessioni effettuate a favore dei soggetti sopra descritti, ma altresì a tutti i passaggi intermedi in virtù della specifica natura del bene ceduto.

In particolare, in merito al trattamento ai fini IVA da riservare alle fasi di commercializzazione del gas metano prodromiche alla somministrazione al consumatore finale, la scrivente ha recentemente avuto modo di pronunciarsi con la risoluzione 14 marzo 2003, n. 64/E.

In quella sede, più precisamente, è stato rilevato che l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento è subordinata alla circostanza che la cessione riguardi un "bene oggetto di futura distribuzione".

Considerate le caratteristiche intrinseche del gas metano, il quale non può essere consegnato se non mediante immissione in tubature, nell'ipotesi di cessione tra soggetti privi di propria

rete distributiva la fase della materiale consegna non può compiersi che in un momento successivo, a favore di consumatori finali, ovvero di intermediari forniti di propria rete.

Tale circostanza, tuttavia, non ha l'effetto di precludere l'applicazione dell'aliquota ridotta alle cessioni a favore di grossisti privi di propria rete, in quanto il gas rimane, anche in tale fase, comunque "destinato" ad essere immesso nelle reti del distributore.

Ciò posto, con riferimento al caso prospettato, si rileva che la società istante riveste la figura di grossista-intermediario nella cessione dei beni di cui all'oggetto.

Tale eventualità, si ribadisce, non assume rilevanza in ordine al trattamento delle cessioni di gas metano per le quali, come precisato nella citata pronuncia, la particolare circostanza che l'immissione diretta nelle tubazioni "non avvenga contestualmente alla cessione del gas metano, ma solo nel successivo momento in cui il grossista-intermediario acquirente procede all'ulteriore cessione ad un cliente finale idoneo o ad un distributore dotato di propria rete, non può avere l'effetto di precludere l'applicazione (...) dell'aliquota agevolata".

Passando a considerare le operazioni di acquisto di energia elettrica, si osserva che il numero 103 della citata Tabella consente l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento limitatamente alle forniture destinate ad essere utilizzate da imprese estrattive e manifatturiere (nonché da imprese poligrafiche, editoriali e simili), subordinando, pertanto, l'applicabilità della predetta agevolazione alla particolare natura dell'attività d'impresa esercitata dal cessionario.

Ne consegue che, relativamente agli acquisti di energia elettrica, la circostanza che il soggetto acquirente rivesta la qualifica di grossista-intermediario determina ex se una causa ostativa all'applicazione del predetto beneficio. Quest'ultimo, infatti, spetta esclusivamente qualora l'attività esercitata dal soggetto cessionario rientri tra quelle espressamente contemplate dal citato numero 103, tra le quali, a ben vedere, non è compresa l'attività di intermediazione in fase di acquisto e/o di cessione di prodotti energetici.

In conclusione, a parere della scrivente:

I. con riferimento al gas metano, troverà applicazione l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento per tutti gli acquisti effettuati dalla società istante, in considerazione del vincolo di destinazione (immissione in reti distributive) connaturato al particolare stato fisico di tale prodotto;

II. con riferimento all'energia elettrica, troverà applicazione l'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento per tutti gli acquisti effettuati dalla società istante, dal momento che quest'ultima (svolgente attività di grossista) risulta priva dei requisiti richiesti dal più volte richiamato numero 103, a nulla rilevando l'esistenza dei medesimi in capo ad alcuni degli effettivi utilizzatori dei beni in parola.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Circolare MF n. 29/D, prot. 2077 del 10 giugno 2004

Applicazione art. 53 del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 – Clienti Grossisti.

Com'è noto, l'art. 53, comma 2, lettera a) del Testo Unico 504/95 prevede tra i soggetti obbligati nel settore dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica gli acquirenti di energia elettrica che l'acquistano per farne rivendita.

Le disposizioni fin qui impartite in ordine alla corretta applicazione delle norme vigenti nel settore dell'imposta erariale di consumo in relazione alle problematiche connesse con la libera-

lizzazione del mercato elettrico attuata dal D.Lgs. 16.3.1999, n. 79, hanno riguardato, nel particolare caso dei soggetti definiti "Clienti Grossisti", gli obblighi e gli adempimenti fiscali in relazione all'energia elettrica immessa in consumo, ossia da questi ultimi venduta a consumatori finali non obbligati alla dichiarazione di consumo di energia elettrica.

In particolare, sono stati forniti chiarimenti con le note prot. n. 69/IV/DCPC del 17.1.2000, prot. n. 893-2000/II/DCPC del 2.3.2000, prot. n. 2952/II/DCPC del 13.10.2000, dell'allora Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette e sono state fornite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale di consumo, da ultimo con la circolare n. 67/D, prot. n. 7352, del 2.12.2003, anche riguardo ai grossisti.

Sono ora pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti ai quali sono tenuti quegli operatori che effettuano solo ed esclusivamente mere transazioni commerciali di energia elettrica e che non realizzano immissioni in consumo a loro imputabili.

Al riguardo si osserva che, in base alle caratteristiche proprie dell'imposta di consumo, la mancanza degli elementi cardine per l'applicazione del regime fiscale sull'energia elettrica, quali l'oggettivo esercizio di un'officina elettrica di produzione o di acquisto ovvero l'immissione in consumo dell'energia elettrica prodotta o acquistata, porta a ritenere irrilevante in tale ambito impositivo l'attività di compravendita effettuata da un soggetto terzo, diverso sia dall'esercente l'officina sia da colui che è obbligato al pagamento dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica.

In sostanza, viene realizzata una intermediazione commerciale che non produce effetti in merito al fatto generatore ed all'esigibilità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a cui sono legati i relativi obblighi fiscali.

Dall'analisi delle vigenti disposizioni si osserva inoltre che i grossisti non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza (art. 28, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 388) e ad indicare nella dichiarazione annuale di consumo i quantitativi di energia elettrica venduta a soggetti diversi dai consumatori finali che non fanno dichiarazione.

Pertanto, nei casi di mere transazioni commerciali di energia elettrica non sorge l'obbligo di alcun adempimento di carattere fiscale connesso all'applicazione di quanto previsto dal Titolo II del citato Testo Unico; d'altra parte, in base al regime fiscale in questione, la disposizione in oggetto, che prevede l'assimilazione al "fabbricante" dei soggetti che acquistano energia elettrica per farne rivendita, deve essere correlata al verificarsi del momento impositivo, intendendosi per rivendita l'immissione in consumo.

Tutto ciò premesso, si precisa che laddove il grossista non proceda mai ad immettere in consumo l'energia elettrica acquistata, questi, non sostanziandosi come soggetto obbligato d'imposta, non è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal citato art. 53 del TUA, né alla presentazione della dichiarazione di consumo.

Resta inteso che, laddove il grossista proceda non solo a cedere energia elettrica a soggetti diversi dagli utilizzatori finali non considerati fabbricanti, ma anche ad immetterla in consumo, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti propri dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

La presente circolare è stata approvata dal Comitato di Indirizzo Permanente nella seduta del 7 giugno 2004.

Le Direzioni Regionali sono invitate ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione delle istruzioni impartite, non mancando di segnalare eventuali difficoltà ed inconvenienti.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2004.

IVA. Territorialità delle cessioni di gas e di energia elettrica.
Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE.

1 Premessa
2 Territorialità delle operazioni
2.1 Ambito oggettivo
2.2 Ambito soggettivo
2.2.1 Cessioni nei confronti di soggetti rivenditori
2.2.2 Cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi
2.3 Territorialità delle prestazioni di servizio
3 Obblighi dei contribuenti
4 Importazioni ed esportazioni
5 Decorrenza

1 Premessa

Il 7 ottobre 2003 il Consiglio Europeo ha adottato la proposta della Commissione COM (2002) 688 del 5 dicembre 2002, relativa al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica, emanando la direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003, pubblicata nella GUCE L 260 dell'11 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. VI direttiva IVA).

Le nuove regole in materia di luogo di cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica hanno lo scopo di semplificare le modalità di tassazione in ragione del fatto che i flussi dei due beni (in modo particolare per l'energia elettrica) sono difficilmente rintracciabili fisicamente. Per le cessioni dei beni in discorso è stato perciò abbandonato uno dei principi basilari del regime IVA, cioè la tassazione in funzione del luogo in cui fisicamente si trovano i beni, in quanto nella maggior parte dei casi risulta impossibile stabilire un nesso tra la transazione e il flusso fisico dei beni. Inoltre la crescente liberalizzazione dei relativi mercati ha fatto emergere la necessità di rivedere le preesistenti regole sul luogo di cessione del gas e dell'energia elettrica allo scopo di modernizzare il funzionamento del regime IVA nell'ambito del mercato interno, secondo la strategia che la Commissione si è impegnata a condurre in questo campo.

Va, inoltre, rilevato che l'articolo 2 della direttiva 2003/92/CE prevede che gli Stati membri adottino i necessari strumenti per conformarsi alle regole dettate dalla stessa direttiva a partire dal 1 gennaio 2005.

Peraltro, le disposizioni contenute nella direttiva in esame risultano sufficientemente dettagliate tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali.

Ciò stante, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva, soprattutto allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'IVA e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1 gennaio 2005 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme (diverse da quelle introdotte dalla ripetuta direttiva n. 92 del 2003), a tutto discapito degli operatori nazionali del settore.

2 Territorialità delle operazioni

Il gas e l'energia elettrica sono considerati nel contesto della VI direttita e delle norme nazionali in materia IVA dei beni fisici la cui cessione, attualmente, risulta territorialmente rilevante nel luogo in cui i beni si trovano all'atto del trasferimento della loro proprietà, ovvero, nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati, nel luogo in cui si trovano nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto. Tuttavia, nell'ottica dell'aumento del numero delle transazioni transfrontaliere derivante da un lato dall'allargamento dell'Unione Europea e dall'altro dalla crescente liberalizzazione del mercato per semplificare le regole di tassazione e rendere più agevoli gli scambi è stata modificata la disciplina sul luogo di tassazione per talune fattispecie delimitate in ragione della modalità oggettiva del trasporto, nonché in ragione della qualità del soggetto cessionario.

2.1 Ambito oggettivo

Occorre, preliminarmente, precisare che la nuova disciplina riguarda le cessioni di gas, che avvengono attraverso la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica.

Per quanto riguarda l'energia elettrica non sembrano sussistere particolari problemi per ciò che riguarda il bene interessato dalle nuove disposizioni, in quanto l'elettricità per sua natura è fornita, comunque, attraverso la propria rete di distribuzione.

Al contrario, il gas può essere trasportato e fornito attraverso sistemi diversi, per cui si ritiene che debbano restare escluse dalle nuove regole le cessioni di gas che non viene trasportato e distribuito attraverso le reti di distribuzione del gas naturale. Vale a dire che sono soggette alle norme già esistenti le cessioni di gas in bombole.

Allo scopo di individuare l'esatta portata del concetto di "rete di distribuzione" può farsi utile riferimento alle definizioni contenute nella direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, dovendosi intendere la locuzione in senso ampio con riferimento cioè all'intero sistema di trasporto del gas, che include:

- la rete di trasporto (rete di distribuzione primaria -gasdotti ad alta pressione),
- la rete di distribuzione (rete di distribuzione secondaria - gasdotti locali o regionali),
- gli impianti di stoccaggio.

2.2 Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo il nuovo sistema impositivo prevede due distinte figure di cessionario a seconda che trattasi di soggetto rivenditore ovvero di soggetto diverso.

2.2.1 Cessioni nei confronti di soggetti rivenditori

La prima categoria di soggetti interessati è rappresentata dai cosiddetti "soggetti passivi-rivenditori" identificabili in coloro i quali svolgono come attività principale, per ciò che riguarda l'acquisto di gas e di elttricità, la rivendita degli stessi prodotti. Invero, per individuare la sussistenza di tale qualità non è necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisogna esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità.

Non fa venir meno la qualificazione di "rivenditore" la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire gli immediati bisogni del soggetto stesso, nell'ambito ovviamente dell'esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e

consumo sia di trascurabile entità.

Le cessioni di gas e di energia elettrica nei confronti di questa categoria di soggetti si considera effettuata in Italia (e come tale soggetta ad IVA), qualora il cessionario:

- sia domiciliato nel territorio dello Stato,
- sia residente nel territorio dello Stato e non abbia il domicilio all'estero,
- sia una stabile organizzazione di soggetto domiciliato o residente all'estero.

Da quanto detto, emerge per converso che le cessioni effettuate nei confronti di soggetti rivenditori esteri non si considerano territorialmente rilevanti in Italia, ma oggettivamente localizzate al di fuori del territorio dello Stato, superandosi in tal modo anche il concetto di cessioni all'esportazione e di cessioni intracomunitarie, come si vedrà più avanti.

2.2.2 Cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi

Trattasi in realtà di cessioni effettuate nei confronti di soggetti che acquistano i prodotti per il consumo finale, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora l'energia elettrica ed il gas sono ivi effettivamente utilizzati/consumati. I soggetti interessati da queste operazioni possono essere sia soggetti passivi diversi dai rivenditori sia privati consumatori. In sostanza per gli acquisti destinati al consumo finale può considerarsi che il luogo di tassazione è quello in cui è situato il contatore del cliente.

Può, tuttavia, accadere che il soggetto passivo cessionario che ha acquistato i prodotti non allo scopo di rivenderli ma per consumarli, per motivi diversi, che possano eventualmente coinvolgere questioni di organizzazione aziendale, non consumi in Italia in tutto o in parte i prodotti energetici acquistati. In tal caso, limitatamente alla parte non consumata in Italia, l'originaria cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se il cessionario è ivi domiciliato, residente o abbia una stabile organizzazione.

In buona sostanza, in questa ipotesi, pur non essendo il soggetto passivo interessato qualificabile come "rivenditore", di fatto si utilizza la stessa regola esaminata al punto 2.2.1, in considerazione del fatto che in ogni caso i beni in discorso risulterebbero tassati definitivamente nel Paese di consumo.

2.3 Territorialità delle prestazioni di servizio

Il nuovo regime territoriale di tassazione coinvolge anche talune tipologie di servizi strettamente connessi con la fornitura di energia elettrica e gas, i quali devono ritenersi territorialmente rilevanti nello Stato in cui è domiciliato, residente o abbia la stabile organizzazione il committente del servizio. Vale a dire che tali servizi si considerano effettuati in Italia se il cliente è ivi residente, senza avere un domicilio all'estero, ovvero è ivi domiciliato, o infine risulta committente del servizio una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, occorre cioè avere riguardo all'effettivo soggetto o entità giuridica che commissiona il servizio stesso.

Più in particolare trattasi:

- dei servizi relativi alla concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica,
- dei servizi di trasporto o trasmissione mediante gli stessi,
- della fornitura di altri servizi direttamente collegati.

Le prime due tipologie, come è facilmente intuibile, sono riferibili a servizi strettamente connessi con il trasporto dei beni, mentre la terza categoria necessita di ulteriori approfondimenti. Per il settore del gas detti servizi possono essere ricondotti ad ipotesi quali la modula-

zione, lo stoccaggio, nonché la rigassificazione del gas liquido, in quanto sono tutte operazioni direttamente collegate alle reti di distribuzione; per l'energia elettrica i servizi interessati vanno individuati in quelli relativi agli impianti di trasformazione per aumentare e/o ridurre la tensione ai fini della trasmissione.

I servizi sopra menzionati, sono stati inseriti dalla direttiva 2003/92/CE tra quelli indicati nell'art. 9, paragrafo 2, lettera e), della VI direttiva. Poiché gli altri servizi contenuti in detta lettera sono stati trasfusi nel nostro ordinamento alla lettera d) e successive dell'art. 7, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, si ritiene che analogamente i servizi qui in esame diano luogo alle seguenti ipotesi:

- sono territorialmente rilevanti in Italia, e perciò ivi tassabili, se sono resi a favore di committenti residenti, domiciliati o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sempreché utilizzati in ambito comunitario;
- sono territorialmente rilevanti in Italia se il committente è un soggetto non residente extracomunitario ed i servizi sono utilizzati in Italia;
- non sono territorialmente rilevanti qualora resi a favore di committenti comunitari soggetti d'imposta.

3 Obblighi dei contribuenti

Per quanto concerne il debitore dell'imposta, allo scopo di rendere semplice l'applicazione delle nuove disposizioni la direttiva 2003/92/CE prescrive il ricorso obbligatorio al sistema del reverse charge (sistema dell'inversione degli obblighi contabili di autofatturazione), in tutti i casi in cui il fornitore del bene o del servizio sia un soggetto non stabilito nel Paese di effettuazione dell'operazione.

Al verificarsi di tale ipotesi, qualora l'operazione sia territorialmente rilevante in Italia, l'imposta dovrà essere assolta dal cessionario o committente, soggetto passivo IVA, ai sensi del terzo comma dell'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, cioè mediante l'emissione di autofattura.

È evidente che qualora il cessionario o committente sia un privato consumatore, il cedente o prestatore del servizio non residente sarà tenuto ad identificarsi all'IVA o a nominare un rappresentante fiscale in Italia, ai fini dell'assolvimento dell'imposta sulle operazioni ivi rilevanti.

4 Importazioni ed esportazioni

Il nuovo sistema di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica illustrato per poter correttamente funzionare ed evitare problemi di doppia tassazione è accompagnato da un meccanismo di detassazione all'atto dell'importazione. Ciò in quanto tali operazioni sono soggette all'imposta all'interno dello Stato senza che assuma particolare rilevanza la circostanza che i beni possano provenire dall'estero.

A tal fine, in caso di materiale introduzione dei beni, pur non potendosi prescindere dall'adempimento degli obblighi procedurali doganali, per i quali le relative istruzioni saranno emanate dalla competente Agenzia delle Dogane, l'importazione non darà, comunque, luogo al materiale pagamento dell'imposta in dogana, dovendo l'imposta essere assolta secondo le modalità indicate al punto 3 della presente circolare.

Analogamente, le operazioni che si concretizzano nella materiale esportazione dei prodotti in discorso, con l'espletamento delle relative operazioni doganali, saranno considerate a tutti gli effetti cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633 del 1972.

Le cessioni di energia elettrica e gas, che non risultano territorialmente rilevanti in Italia e come tali sono effettuate senza applicazione dell'imposta, pur non costituendo esportazioni, consentono la detrazione dell'IVA assolta a monte in via di rivalsa da parte dell'operatore interessato.

5 Decorrenza

Le nuove regole indicate nella presente circolare trovano applicazione per tutte le operazioni che saranno effettuate, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633 del 1972, a decorrere dal 1 gennaio del 2005.

Nel far riserva di emanare ulteriori più dettagliate istruzioni si invitano le Direzioni Regionali a vigilare sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Circolare AD n. 79/D, prot. 4468 del 23 dicembre 2004

Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003 che modifica la Direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

Com'è noto, a seguito della costituzione del mercato interno dell'UE, con l'adozione della direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, i due settori sono stati liberalizzati al fine di incrementarne l'efficienza.

Detta liberalizzazione ha comportato una modifica dei mercati tradizionali di tali prodotti, per i quali, da allora, è stato registrato un incremento degli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri: ciò ha evidenziato la necessità di una revisione delle norme previste in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno dei due settori, la direttiva 2003/92/CE, pubblicata nella GUCE L 260 dell'11 ottobre 2003, ha modificato la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas naturale e di energia elettrica.

Come precisato dallo stesso art. 2 di detta direttiva, gli Stati membri devono adottare, entro il 1° gennaio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alle disposizioni recate dalla medesima.

Tenuto conto, comunque, che le norme contenute nella direttiva in questione lasciano poco spazio alla discrezionalità applicativa degli Stati membri, nelle more dell'emanazione di un apposito atto formale di recepimento delle medesime nell'ordinamento giuridico nazionale, al fine di regolamentare le operazioni di importazione e di esportazione dei prodotti di specie e per corrispondere alle richieste di chiarimenti in materia formulate dai soggetti che operano in tali particolari settori, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni ed istruzioni alle quali, a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2005, gli Uffici in indirizzo vorranno uniformarsi.

Importazioni

L'articolo 1, punto 1), della direttiva in commento, nel modificare l'art. 8 della direttiva 77/388 cit., definisce quale sia il luogo in cui, ai fini IVA, sorge l'obbligazione nei casi di cessione di gas, mediante la rete di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica, e distingue le cessioni effettuate nei confronti di un "soggetto passivo-rivenditore" da quelle in cui il cessionario acquista per il consumo finale.

Nella prima ipotesi, il luogo di cessione è quello in cui il "soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati" ovvero "il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente".

La stessa direttiva reca la definizione di "soggetto passivorivenditore", ai sensi della quale per tale "si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile".

Nella seconda ipotesi, invece, il luogo di cessione è quello in cui "il cliente usa e consuma effettivamente tali beni"; in caso di consumo parziale, la direttiva assume che i beni "non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente".

Al fine di evitare una doppia imposizione, il medesimo articolo 1, al successivo punto 3), modifica l'art. 14 della suddetta direttiva 77/388, prevedendo che "le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica" devono essere esentate dal pagamento dell'IVA.

Naturalmente, ciò non significa che gli approvvigionamenti dei prodotti in questione da Stati non comunitari non costituiscano più "importazioni" ai sensi dell'art. 7 della direttiva 77/388, quanto piuttosto che, proprio al fine di evitare una doppia imposizione, l'IVA non deve essere corrisposta all'atto dell'importazione.

Del resto, anche ai sensi del Reg. CEE n. 2913/1992, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, l'introduzione sul territorio doganale dell'UE di gas, mediante la rete di distribuzione di gas naturale, e di energia elettrica provenienti da uno Stato terzo, implica l'espletamento delle formalità previste per l'importazione, nonché l'applicazione dei dazi eventualmente dovuti (sebbene i prodotti in questione non sono soggetti né a dazio né a restrizioni o limitazioni quantitative).

Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio p.v., per le forniture di detti prodotti da Stati terzi, tenuto conto della loro particolare natura e delle modalità di scambio e di circolazione, ferme restando le procedure attualmente previste (*cfr* telex prot. n. 4479/V/SD del 24/12/1999, come integrato con prot. n. 4490/V/SD del 2/2/2000, e telex prot. n. 1064 del 27/6/2001), le importazioni in questione saranno esentate dal pagamento in dogana dell'IVA relativa, la quale sarà, invece, assolta sulla base delle norme di cui al titolo II del DPR. n. 633/72.

Al fine di consentire il controllo delle operazioni suddette, l'ufficio doganale di importazione avrà cura di trasmettere copia del DAU (che dovrà contenere, se del caso, anche l'indicazione dell'eventuale cessionario), all'Ufficio delle Entrate competente in relazione alla sede del soggetto obbligato al pagamento dell'IVA in base ai criteri previsti dalla direttiva in commento.

Esportazioni

Analogamente, con riguardo alle spedizioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica al di fuori del territorio doganale dell'UE - le quali, non v'è dubbio, ai fini strettamente doganali, mantengono la loro qualificazione di "esportazioni" – il soggetto obbligato è tenuto a presentare la dichiarazione doganale di esportazione.

Resta inteso che, salvo diverse indicazioni eventualmente fornite dall'Agenzia delle Entrate, le medesime, se effettuate da cedente nazionale, dovranno essere considerate "cessioni all'esportazione" anche ai fini IVA.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito a situazioni particolari che dovessero emergere dalla concreta attuazione della suddetta direttiva, nonché delle osservazioni che gli Uffici in indirizzo faranno pervenire alla scrivente in caso di difficoltà operative riscontrate nell'applicazione delle presenti istruzioni.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2004.

COMUNICATO STAMPA DEL 28 dicembre 2004.

CESSIONE DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA: DAL 1° GENNAIO 2005 NUOVE DISPOSIZIONI PER L'IMPORT/EXPORT AI FINI IVA

L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la Circolare n. 79/D del 23 dicembre 2004 con all'oggetto: ***"Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003 che modifica la Direttiva 77/388/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica".***

Il documento si è reso necessario per regolamentare, a partire dal **1° gennaio 2005,** le operazioni di importazione e di esportazione di gas naturale e di energia elettrica ai fini della tassazione IVA, corrispondendo alle richieste di chiarimenti in materia formulate dai soggetti che operano nel settore.

Il testo integrale della Circolare è disponibile sul sito internet dell'Agenzia: www.agenziadogane.gov.it.

Art. 53-bis[1]

(Altri adempimenti)

❶ Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

❷ Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane.

Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.

❸ I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

❹ I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.

[1] Articolo inserito il 1.6.07 ex Dlvo 26/07

Art. 54

[Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932]

Definizione di officina

❶ L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitata da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

❷ Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

❸ Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

❹ Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2 [fino al 31.5.07 "comma 3" – ex Dlvo 26/07], lettera b).

(*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.

Normativa collegata…

Circolare MF n. 131 del 27 giugno 2000

Energia Elettrica - Laboratori riconosciuti per tarature contatori elettrici.

Con la presente si ripristina, con integrazioni, la preesistente procedura per il riconoscimento dei laboratori ritenuti idonei all'effettuazione a fini fiscali di tarature e ritarature di contatori elettrici.

Sono state qui rappresentate le difficoltà che deriverebbero dall'applicazione della circolare n. 325, prot. n. 1560/VII del 18/12/92 per quanto riguarda la possibilità da parte di Laboratori interessati di intraprendere l'attività di taratura dei contatori elettrici aventi rilevanza fiscale e le conseguenti situazioni di ingiustificata disparità di trattamento e di distorsione della concorrenza in un settore nel quale continuerebbero ad operare i soli Laboratori autorizzati secondo le modalità precedentemente adottate.

Al riguardo si ritiene necessario un riesame della questione al fine di individuare una nuova procedura che nel rispondere alle esigenze dell'amministrazione finanziaria preveda anche una

forma di accreditamento dei Laboratori e una certificazione di conformità degli stessi al sistema di qualità.

In relazione a quanto sopra, fino all'emanazione di nuove disposizioni sull'argomento (allo studio di questa Direzione Centrale con la collaborazione del SIT "Sistema Italiano di Taratura"), è da intendersi provvisoriamente ripristinata, con integrazioni, la procedura per il riconoscimento dei Laboratori ritenuti idonei all'effettuazione a fini fiscali di tarature e ritarature di contatori elettrici di cui alla circolare della Direzione Generale delle Dogane e II.II. prot. n. 939 del 9/3/1973.

In fase di presentazione della documentazione delle proprie credenziali, il Laboratorio che richiede l'autorizzazione deve produrre:

- la descrizione sintetica del complesso delle eventuali attività svolte oltre la taratura dei contatori elettrici;
- l'elenco della dotazione di attrezzature e strumenti impiegati per la taratura con l'indicazione del tipo di prove per le quali gli stessi sarebbero utilizzati;
- una relazione sulle caratteristiche tecniche, la classe di precisione (riferita alle norme CEI EN 60687) ed il programma di taratura degli strumenti specificatamente impiegati nei controlli a fini fiscali dei contatori elettrici, con la dichiarazione che trattasi di strumenti assoggettati a periodica verifica nell'ambito del sistema nazionale di taratura, il cui impiego è subordinato al rilascio di un certificato ufficiale di un centro accreditato SIT in corso di validità;
- un rapporto sul numero, l'istruzione, la formazione, le conoscenze tecniche e l'esperienza del personale addetto alle prove e misure, con esplicita dichiarazione che trattasi di titolari o soci responsabili o dipendenti del Laboratorio o in ogni caso di addetti legati al Laboratorio da uno specifico contratto.

Codesti UTF, dunque, istruiranno le pratiche per i Laboratori che ne avranno fatto richiesta e qualora ritengano di poter esprimere il proprio parere favorevole, anche a seguito di sopralluogo, trasmetteranno a questa Direzione Centrale per la successiva autorizzazione le istanze munite di una dettagliata relazione sul possesso dei requisiti indicati nella documentazione prodotta, che, nel caso dei laboratori autorizzati, dovrà essere, in seguito, verificato annualmente.

Inoltre gli stessi uffici comunicheranno, per conoscenza anche alla scrivente, ai Laboratori aventi sede nella propria circoscrizione precedentemente autorizzati e tuttora esercenti l'attività in questione che essi sono tenuti a rinnovare entro un anno, adeguandosi alle presenti istruzioni, la richiesta di essere riconosciuti idonei all'effettuazione a fini fiscali di tarature di contatori elettrici ed ai Laboratori inattivi da più di un anno che deve intendersi cessata la precedente autorizzazione fatta salva la possibilità di presentare una nuova istanza.

Art. 55[1]

(Accertamento e liquidazione dell'accisa)

❶ L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.

❷ Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.

❸ Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

❹ I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

❺ I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

❻ Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

❼ I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

Art. 55

[Artt. 8, 10, 12, 13, 16 e 17 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391]

Accertamento e liquidazione dell'imposta

❶ L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.[2]

❷ [3]

❸ I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla revisione del canone. Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante è tenuto a farne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza.

❹ Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad imposta, per una determinata potenza in kW è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati dall'ufficio tecnico di finanza.

❺ La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta.

---

[2] *Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, del DL 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - La versione originaria era: "L'accertamento e la liquidazione dell'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di consumo presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni bimestre solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre cui si riferisce".*

[3] *Comma sostituito (integrato insieme al comma 1) dall'articolo 4, comma 1 della legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Nella versione originale: "L'amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare ai fabbricanti che ne facciano richiesta l'autorizzazione a presentare dichiarazioni annuali di consumo. La dichiarazione annuale è presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce".*

❻ Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per i consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i consumi fraudolenti sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali degli agenti scopritori.

❼ Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le officine di cui all'art. 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

❽ Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione finanziaria può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

❾ Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.

Normativa collegata…

Circolare MF n. 10/D, prot. 629 del 31 gennaio 2002 – Esercizio 2001

Oggetto: Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano.

A seguito delle apposite riunioni tenute con le Associazioni di categoria, si comunica che sono stati approntati i nuovi modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2001.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Gli aggiornamenti dei modelli si sono resi necessari per l'introduzione dell'EURO e per recepire le modifiche normative introdotte con la legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001).

Tali modelli sostituiscono integralmente quelli allegati alla circolare n. 7 prot. n. 302 del 2 febbraio 2001 AGP/Div. XIII.

Allegati: [Omissis]

Circolare MF n. 70/D prot. n. 6560 del 29 novembre 2002

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano. Esercizio 2002.

Per opportuna informazione, si comunica che sono stati approntati i nuovi modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2002.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Gli aggiornamenti dei modelli si sono resi necessari, nel settore dell'energia elettrica al fine di determinare per le diverse tipologie di utenti i consumi su base comunale, nonché, nel settore del gas metano, per tener conto delle modifiche normative introdotte con la legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), al fine di tracciare sia il flusso fisico del prodotto, tra i depositi fiscali fino all'utente finale, sia il flusso commerciale, per il trasferimento del debito di imposta tra soggetti obbligati.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 10/D prot. 629/AGT/IV del 31 gennaio 2002.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2002** - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore – che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2001 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione e per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk**.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno salvare i dati su **floppy disk o CD-ROM** secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Il **Customer Care** dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al **numero verde 800 257 428**

Allegati […]

Circolare MF n. 67D del 2 dicembre 2003

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano. Esercizio 2003.

Per opportuna informazione, si comunica che sono stati approntati i nuovi modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2003.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Gli aggiornamenti dei modelli si sono resi necessari al fine di adeguare le procedure per la gestione dei crediti delle ditte, non utilizzati nell'esercizio corrente e da riportare negli anni successivi.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 70/D prot. 6560/AGT/IV del 29 novembre 2002.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il software versione 2003 - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore - che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2002 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su floppy disk, ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico saranno disponibile nella circolare in fase di emanazione, che sostituirà la 230/D del 13/12/2000.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo: http://www.agenziadogane.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno salvare i dati su floppy disk o CD-ROM, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Il Customer Care dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428 per problemi di tipo applicativo - numero verde 800 211 351 per problemi alla connessione telematica

Allegati [omissis]

Circolare AD n. 78/D, prot. 7478 del 23 dicembre 2004.

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e il gas metano. Esercizio 2004.

Si comunica che sono stati approntati i modelli, per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2004. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 67/D prot. 7352/AGT/IV del 2 dicembre 2003.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2004** - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore - che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2003 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk,** ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni di specie su **floppy disk o CD-ROM**, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D del 3.11.2004 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it – sezione "Servizio Telematico Doganale – EDI".

Per problemi relativi al software ed al servizio telematico, il call center dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 dicembre 2004.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta circolare.

Allegati [*Omissis*]

Circolare AD n. 49/D del 16 dicembre 2005

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e per il gas metano. Esercizio 2005.

Si comunica che sono stati approntati e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , i modelli per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2005.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 78/D prot. 7478/AGT/IV del 21 dicembre 2004.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2005** - per PC con sistema operativo Windows 95 o superiore - che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2004 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk,** ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnic i di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni di specie su **floppy disk o CD-ROM**, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D del 3.11.2004 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it – sezione "Servizio Telematico Doganale – EDI".

Per problemi relativi al software ed al servizio telematico, il call center dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 dicembre 2005.

I Signori Direttor i Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Il provvedimento, integrato dai modelli di dichiarazione in parola e dai relativi allegati, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, nella sezione "Ultim'ora".

Allegati *[Omissis]*

Nota AD prot. n. 7562 del 19 dicembre 2006

Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica e per il gas metano – Esercizio 2006

Si comunica che sono stati approntati e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , i modelli per le dichiarazioni di consumo in oggetto, relativamente all'anno d'imposta 2006.

Tali dichiarazioni dovranno essere redatte dai soggetti obbligati sulla base dei modelli di cui all'allegato AD-1 per il settore dell'energia elettrica e all'allegato AD-2 per il settore del metano, osservando le istruzioni per la loro compilazione riportate rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

Tali modelli sostituiscono quelli allegati alla circolare 49/D prot. 6917/AGT/IV del 16 dicembre 2005.

Si precisa inoltre che l'Agenzia delle Dogane ha realizzato per i suddetti modelli il **software versione 2006** - per PC con sistema operativo Windows 98 o successivo - che sostituisce quello relativo alle dichiarazioni di consumo per l'anno d'imposta 2005 e sarà utilizzato per la compilazione e la stampa su carta della dichiarazione, per il salvataggio dei relativi dati su **floppy disk,** ovvero per il loro invio attraverso il sistema telematico.

Il software è disponibile gratuitamente presso gli uffici tecnici di finanza e gli uffici unici delle dogane competenti per territorio o sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it - sezione "Accise".

Le istruzioni per l'uso del software sono incluse nel pacchetto d'installazione.

Gli utenti che dispongono di un proprio sistema informatico potranno predisporre i dati relativi alle dichiarazioni di specie su **floppy disk o CD-ROM**, ovvero per chi si avvale della trasmissione telematica, secondo le specifiche tecniche riportate negli Allegati 3 e 4.

Le istruzioni per richiedere l'autorizzazione al servizio telematico sono state fornite con circolare n. 63/D del 3.11.2004 e sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it – sezione "Servizio Telematico Doganale – EDI".

Per problemi relativi al software ed al servizio telematico, il call center dell'Agenzia delle Dogane è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

Il presente provvedimento, integrato dai modelli di dichiarazione in parola e dai relativi allegati, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, nella sezione "Ultim'ora".

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Allegati *[Omissis]*

Art. 56[1]

(Versamento dell'accisa)

❶ Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.

❷ L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.

❸ La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

❹ Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.

❺ I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

❻ In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

Art. 56

[Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286]

Versamento dell'imposta

❶ L'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori.

❷ I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 16[2] [in origine 20] di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16[3] [in origine 20] del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.[4]

❸ L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.[5]

❹ Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

❺ Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento.

❻ I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio.

❼ In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14.

---

[2] ***Termine così sostituito*** *dal 1.1.2001 ex art. 28 della L. 388/00.*

[3] ***Termine così sostituito*** *dal 1.1.2001 ex art. 28 della L. 388/00.*

[4] ***Comma così sostituito*** *dall'articolo 4, comma 1, del DL 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - La versione originaria era: "I fabbricanti che presentano la dichiarazione bimestrale versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre".*

[5] *Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, del DL 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - La versione originaria era: "I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto bimestrali entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del bimestre solare, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente; il versamento a conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di marzo. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto".*

Osservazioni…

Ai sensi del comma 7 dell'articolo n. 28 della legge Finanziaria 2001, Legge n. 388/00: "A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere *a), e)* e *g)* del comma 2, nonchè di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali - ex Circolare MF n. 243 del 29.12.2000], anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [**modello F 24**], con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi".

Normativa collegata….

Circolare AD n. 5/D, prot. 5394 del 25 gennaio 2005

D.M. 23/1/2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto". Campo di applicazione.

Sono pervenuti quesiti da parte di numerosi operatori del settore che chiedono di conoscere se l'esclusione prevista dall'art.2, comma 2 del D.M. in oggetto: (Il presente decreto non si applica alle scritture e ai documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle Dogane), riguardi anche i documenti commerciali emessi per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni indicate nell'art. 1 del D.M. 24/10/2000 n. 370.

Al riguardo si rileva che i suddetti documenti emessi nei confronti della clientela per l'addebito dei corrispettivi, comprensivi delle imposte di consumo e delle accise, attengono al rapporto giuridico di rivalsa che intercorre tra il fornitore del bene o del servizio ed i consumatori.

Tali documenti, emessi o pervenuti in qualunque formato, non rientrano tra la base documentale principale relativa al rapporto giuridico d'imposta che intercorre tra il soggetto attivo della potestà impositiva ed il soggetto obbligato al versamento di imposta, come invece rientra la dichiarazione annuale di consumo.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene utile chiarire che i documenti commerciali emessi per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni indicate nell'art. 1 del D.M. 24/10/2000 n. 370 non rientrano nell'esclusione prevista dall'art.2, comma 2 del D.M. in oggetto e, pertanto, non sussistono motivi ostativi alla loro conservazione secondo le regole ivi previste, fermo restando, invece, che in tale esclusione rientra la dichiarazione annuale di consumo. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17/01/2005.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta circolare.

Art. 57

[Artt. 15 e 19 T.U. energia elettrica 1924]

Privilegi e prescrizione

[fino al 31.5.07 ex Dlvo 26/07 "Garanzie, privilegi e prescrizione"]

❶ *[I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese.[2] Tale importo viene determinato sulla base dell'imposta versata nell'anno precedente e, nel caso di nuova attività, sulla base dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3.]*

❷ Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

❸ Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

❹ La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.

[1] Comma abrogato dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

[2] *Periodo così modificato dall'articolo 4, comma 1, del DL 31 dicembre 1996, n. 699 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - La versione originaria era: "I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un bimestre".*

Art. 58

[Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924]

Poteri e controlli

❶ L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica [parole così inserite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*fabbricanti di energia elettrica"*] l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane [parole così inserite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio"*] e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.

❷ I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facoltà di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonché gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresì, prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finché siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono precedere, nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

❸ Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.

❹ I soggetti obbligati di cui all'articolo 53 [parole inserite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*I fabbricanti*"], i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.

❺ I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'accisa [parola inserita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*imposta di consumo*"] sull'energia elettrica.

Art. 59

[Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562]

Sanzioni

❶ Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti [parole inserite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*è punito*"] con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a lire 500 mila, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 [parole inserite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*il fabbricante*"] [*o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione*[1]] che:

a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio [lettera così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*attiva l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisto della licenza di esercizio*"];

b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità [lettera così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*manomette o lascia manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dall'ufficio tecnico di finanza, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità*"];

c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4 [lettera così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*omette o redige in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all'art. 55, commi 1 e 3, non tiene o tiene in modo irregolare le registrazioni di cui all'art. 55, comma 9, ovvero non presenta i registri, i documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e 4*"];

d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4 [lettera così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*non presenta o presenta incomplete o infedeli le denuncie di cui all'art. 53, commi 4 e 5*"];

e) negano [parola così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 - in origine "nega"] o in qualsiasi modo ostacolano [parola così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 - in origine "ostacola"] l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono [parola così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 - in origine "impedisce"] ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58.

❷ È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai

[1] Parole soppresse dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07

soggetti obbligati di cui all'articolo 53 [parola così sostituita dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 - in origine "fabbricanti"] per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.

❸ La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.

❹ Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 24 mila per ogni bolletta infedele.

❺ Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Normativa collegata…

Nota MF prot. n. 1172 del 15 settembre 2003

Ritardata presentazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica. Articolo 59 del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504.

In materia di imposta di consumo sull'energia elettrica, è stato chiesto di conoscere quale sia la corretta disposizione sanzionatoria applicabile nei confronti dell'operatore economico che, pur avendo puntualmente versato le rate mensili di acconto dell'imposta dovuta, ed effettuato altresì nei termini il versamento a conguaglio, abbia tuttavia presentato in ritardo, quindi oltre il termine previsto dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, la prescritta dichiarazione di consumo annuale.

Al riguardo, la scrivente ritiene che la suddetta violazione, non potendo essere inquadrata in nessuna delle fattispecie descritte nei primi commi dell'articolo 59 del citato D.Lgs. n. 504 del 1995, vada necessariamente ricondotta nella più ampia previsione sanzionatoria dell'ultimo comma, il comma 5, dello stesso articolo 59.

Nel caso in esame, caratterizzato dall'assenza di evasione di imposta, i criteri per la determinazione quantitativa della sanzione, tra il minimo ed il massimo edittale, sono ovviamente quelli indicati dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei dipendenti uffici.

Articolo 60[1]

(Addizionali dell'accisa)

❶ le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa.

Osservazioni…

Con la Legge Finanziaria per l'anno 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) sono state tra l'altro apportate – con effetto dal 1° gennaio 2001 – alcune importanti modifiche al regime impositivo sui consumi di energia elettrica.

Viene riprodotto qui di seguito un prospetto riepilogativo delle imposizioni fiscali vigenti alla data del 1° gennaio 2001 sul consumo di ogni chilowattora.

ENERGIA ELETTRICA

Imposte gravanti sul consumo di ogni chilowattora
(aliquote in vigore dal 1° gennaio 2001)

ACCISA [IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO]

-per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,004700 (lire 9,10);
-per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,00310 (lire 6 al kWh.)[2]

[ADDIZIONALI ERARIALI - DL 332/89
Per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
- lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
- lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW;
- lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3.000 kW.][3]

ADDIZIONALI (COMUNI E PROVINCIE) - DL 511/88

-euro 0,01859 (lire 36) in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
-euro 0,020400 (lire 39,5) in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
-euro 0,00930 (lire 18) in favore delle provincie per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le provincie hanno la facoltà di incrementare detta misura fino a euro 11,40 per mille kWh.

[1] Articolo in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07
[2] Aliquota introdotta - dal 1°.1.2001 - con l'art. 28, comma 2, della L. n. 388/00. In origine:<< lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile>>.
[3] Addizionali erariali soppresse - con effetto dal 1° gennaio 2001 - ex art. 28, comma 1, della Legge n. 388/2000.

L'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, negli impianti da **fonti rinnovabili** di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è sottoposta all'accisa [imposta erariale] ed alle relative addizionali sull'energia elettrica [ex art. 10, comma 7, della L. 133/99].

…Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)

Art. 60[4]

[Art. 6 D.L. n. 511/1988 (*) - Art. 4 D.L. n. 332/1989(**)]

Addizionali dell'imposta

❶ Le disposizioni del presente titolo valgono anche per le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'imposta di consumo.

(*) Il riferimento al D.L. n. 511/1988 riguarda il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n 20[5].

(**) Il riferimento al D.L. n. 332/1989 riguarda il decreto-legge 30 settembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384[6] [7].

---

[4] **L'articolo 60** del TU accise **si interpreta** nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso TU accise, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro **non** applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica **[ex art. 10, comma 17, della Legge 133/99]**

[5] **DL 28.11.88 n. 511**, convertito nella ***Legge 27.1.89, n. 20*** [come modificata dalla legge 12.7.91, n. 202] – Articolo n. 6, comma 2: Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica **è istituita una ADDIZIONALE** (COMUNI E PROVINCE) nelle seguenti misure: […]; comma 4: … **sono tuttavia esenti** i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

[6] **DL 30.9.89, n. 332**, convertito nella ***Legge 27.11.89, n. 384*** *[come modificata dal DL 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202]* – **Articolo n. 4**: [articolo abrogato, dal 1°.1.2001, con l'art. 28, comma 1, della Legge n. 388/00] **Ferme restando le addizionali** di cui all'articolo 6 del DL.28.11.88, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.89, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica **sono dovute** le seguenti **ADDIZIONALI ERARIALI**: […]; comma 3: … **sono tuttavia esenti** i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

[7] **Legge 23-12-2000, n. 388** - Art. 28.1: <<**L'addizionale erariale** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, **è soppressa** e il predetto articolo 4 è abrogato.>>

Normativa collegata…

Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

[…]

Art. 6 [8]

1 È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:

a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;

c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

2 Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

3 Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

4 Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia

[8] **Articolo così sostituito dal 1.6.07 ex art. 5 del Dlvo n. 26/07.**

elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.

5 Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

6 A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.».

[…]

Decreto Legge n. 511/88

Nella versione originale (valida fino al 31 maggio 2007)…

Articolo 6

Misura dell'addizionale sull'energia elettrica.

(modificato da ultimo dalla Legge del 24/12/2003 n. 350 art. 2)

1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del DL 28 febbraio 1983 n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983 n.131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2 Per ogni kWh di consumo dì energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare desta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i' termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza;

3 Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici compresi i grossisti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese produttrici o non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4 Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al secondo comma; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5 Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt.

6 A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7 Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "Ministero del tesoro; somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.

DL 28 giugno 1995, n. 250 (convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349) – Art. 4[9]: E.E. impiegata negli opifici industriali: […] Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettromagnetici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.

Circolare Minfinanze n. 243, prot. 4378/IV del 14 settembre 95: **Addizionale sull'energia elettrica impiegata negli opifici industriali -** L'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 349, ha confermato che l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri è soggetta alle addizionali stabilite dal comma 4

[9] **Articolo abrogato** dal 1°.1.2001 ex art. 28, comma 4, della Legge n. 388/00.

dell'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e dal comma 3 dell'art. 4 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, **escludendo** dalla tassazione <<**l'energia elettrica** utilizzata come **materia prima** nei **processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici** ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie>>. Al riguardo è stata sentita la Direzione Centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio che, con il foglio citato in riferimento, ha fatto conoscere che <<per godere dell'esenzione dall'addizionale dell'energia elettrica quest'ultima, nei processi elettrochimici ed elettrometallurgici, dovrà partecipare effettivamente alla reazione chimica di ossidoriduzione, caratteristica del processo stesso.

Per quanto riguarda le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, l'energia elettrica dovrà essere utilizzata direttamente nei forni per operazioni di fusione e/o raffinazione. Restano pertanto escluse le aliquote di energia elettrica impiegate nelle operazioni collaterali (utilities) nei citati processi e lavorazioni >>. Tra i casi concreti di processi industriali, cui applicare la predetta agevolazione, <<possono essere citati, per quelli elettrochimici ed elettrometallurgici, impianti di produzione di cloro-soda, di alluminio, di zinco e di raffinazione elettrolitica del rame. Per le lavorazioni siderurgiche e di fonderia: i forni di fusione dell'acciaio e della ghisa delle acciaierie e quelli di fonderia per il recupero di rottami ferrosi e non>>.

La Direzione Centrale citata <<fa presente infine che oltre agli esempi riportati che, probabilmente, rappresentano le maggiori aliquote di consumo dell'energia elettrica, esistono altre lavorazioni riguardanti processi di ossidazione anodica e riduzione catodica di metalli in generale che possono rientrare nell'agevolazione ma che al momento non è possibile individuare>>.

Per la concessione dell'agevolazione in parola, nei casi di processi elettrochimici, le Ditte interessate dovranno presentare apposite istanze agli Uffici Tecnici di Finanza competenti per territorio indicando le caratteristiche del processo chimico-fisico che si verifica nella lavorazione stessa e per i processi di raffinazione metallurgica le caratteristiche sia del forno sia dei metalli prima e dopo la raffinazione; su tali istanze gli U.T.F. richiederanno il parere della Direzione Centrale per l'analisi merceologica ed il Laboratorio, inviando copia alle competenti Direzioni Compartimentali ed anche alla scrivente.

Circolare Minfinanze n. 86, prot. 415/IV del 2 aprile 96 - Esenzione dall'addizionale sull'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici - Con circolare n. 243/D-IV PC in data 14-9-95, concernente "Addizionale sull'energia elettrica impiegata negli opifici industriali", sono stati indicati taluni casi concreti di processi industriali in cui il consumo di energia elettrica può essere escluso dal pagamento delle addizionali se detta energia è utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici.

Al riguardo si precisa che qualora venga richiesta l'esenzione per uno dei casi concreti espressamente riportati nella suddetta circolare, l'agevolazione può essere concessa direttamente dall'U.T.F. competente per territorio, previo accertamento dell'effettiva destinazione dell'energia elettrica alla reazione chimica caratteristica del processo stesso, escludendo dall'agevolazione i consumi di energia elettrica impiegata in operazioni collaterali.

L'acquisizione del parere della Direzione Centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio chimico si rende invece necessaria quando si presentino casi di <<altre lavorazioni riguardanti processi di ossidazione anodica e riduzione catodica di metalli in generale che possono rientrare nell'agevolazione ma che al momento non è possibile individuare>>.

Legge 8 maggio 1998, n. 146: art. 8 - Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del DL 18.1.1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.3.1993, n. 68, si interpretano nel senso che **l'imposta regionale sostitutiva** dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti **non si applica** ai consumi di gas metano impiegato negli **usi di cantiere** e nelle **operazioni di campo** per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella **produzione diretta o indiretta di energia elettrica**, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

Legge 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di federalismo fiscale

[…] Art. 10, comma 6: "Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni **è esclusa** dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5" [addizionali erariali, ex D.L. 322/89]. […]

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Legge Finanziaria per l'anno 2001

[…] Art. n. 28, comma 3: "[…] **all'imposta erariale di consumo** di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, **sono estese tutte le agevolazioni** previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge [il 1°.1.2001], per l'addizionale erariale [ex D.L. 322/89] sull'energia elettrica".

Telescritto AD prot. n. 139 del 13 gennaio 2005

Forniture di energia elettrica da parte dei Grossisti - Modalità di versamento dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni.

Si comunica che l'Ufficio del Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali, a seguito di apposito quesito concernente l'oggetto, ha definitivamente chiarito, anche alla luce delle modifiche introdotte dal comma 39 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004), che i nuovi soggetti erogatori di energia elettrica, previsti dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani), sono tenuti ad osservare le stesse modalità di versamento dell'addizionale in parola cui sono soggette le imprese di distribuzione, specificando che, sotto l'aspetto fiscale, i predetti soggetti - "Clienti grossisti" - svolgono un'attività di distribuzione dell'energia elettrica, intesa come fornitura ai consumatori finali, in base alla quale sono applicati i tributi.

Il predetto Ufficio ha inoltre richiamato il rispetto delle finalità perseguite dal legislatore

che, attraverso una complessa manovra di razionalizzazione dei tributi locali, ha inteso dotare i comuni e le province di somme proprie, riducendone la dipendenza dai trasferimenti erariali.

Ciò stante, si richiamano gli Uffici e gli operatori interessati ad uniformarsi alla corretta applicazione delle addizionali in questione indicata dal suddetto Ufficio del Federalismo Fiscale già dalla prossima scadenza del mese di gennaio, significando che, in merito alle forniture di energia elettrica effettuate dai "Clienti grossisti", il versamento delle addizionali dovrà essere effettuato in favore dell'erario relativamente all'energia elettrica venduta ai consumatori finali che impegnano una potenza superiore a 200 chilowatt ed in favore degli enti locali relativamente all'energia elettrica venduta ai consumatori finali che impegnano una potenza uguale o inferiore a detto limite.

Nota DPF – Ufficio del Federalismo Fiscale prot. n. 8982 del 20 maggio 2005

OGGETTO: Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Art. 6 del D. L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

Quesito.

Con la nota sopradistinta è stato chiesto un parere circa la possibilità di conteggiare unitariamente il consumo di energia elettrica rilevato da due o più contatori situati su terreni contigui di proprietà della stessa azienda che, sebbene dislocati a distanza di 200 metri l'uno dall'altro, costituiscono parti integranti dello stesso stabilimento industriale. Ciò al fine determinare il limite fissato dal comma 2, lettera c), dell'art. 6 del D. L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il quale prevede che l'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve essere corrisposta per tutte le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

Occorre, quindi, verificare se sia possibile considerare complessivamente il consumo rilevato dai due contatori, ai fini della determinazione dell'addizionale in oggetto.

Al riguardo, si precisa che, conformemente a quanto affermato nella circolare della Direzione Generale delle Dogane n. 52, Prot. 04742/III-B, dell'11 febbraio 1951, è possibile considerare, ai fini dell'imposizione, come un unico stabilimento, l'insieme degli edifici e degli impianti contigui, anche se siano separati da strade, purché risultino destinati alla produzione degli stessi beni che costituiscono oggetto dell'attività industriale.

Pertanto, laddove si verifichino tali condizioni è possibile considerare complessivamente il consumo di energia elettrica rilevato dai due contatori ed applicare l'addizionale in oggetto fino al limite complessivo di 200.000 kWh di consumo al mese, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera c), del D. L. n. 511 del 1988.

Per quanto concerne, infine, il soggetto al quale deve essere presentata l'istanza di rimborso dell'addizionale, si fa presente che esso deve essere individuato nell'ufficio tecnico di finanza dell'Agenzia delle Dogane, il quale, essendo destinatario della dichiarazione di consumo di energia elettrica, è il solo che può, conseguentemente, accertare il diritto al rimborso dell'addizionale indebitamente versata, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Determinazione Direttore A.D. Prot. 229 /UD del 27 febbario 2007

Modalità e termini per la trasmissione telematica dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, il comma 152 dell'articolo 1, il quale dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica desumibili dalla dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli da 55 a 60;

Visto il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 6, concernente le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e l'Unione delle Province d'Italia, che hanno rappresentato le rispettive istanze nell'ambito del tavolo tecnico attivato allo scopo presso questa Agenzia ed hanno convenuto che la prima fornitura riguarda le dichiarazioni presentate nel 2007;

Considerata, unitamente alle citate Associazioni, l'esigenza di proseguire il confronto tecnico così avviato anche al fine di individuare eventuali integrazioni degli scambi informativi oggetto della presente determinazione;

Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure informatiche per la gestione delle richieste e per assicurare la disponibilità dei dati;

Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 27 febbraio 2007.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

1. I comuni e le province interessati, ai sensi del comma 152 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fornitura dei dati concernenti l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica devono inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle Dogane, a mezzo del "Servizio Telematico Doganale - E.D.I.".

2. Ai fini di cui al comma 1, l'accesso al "Servizio Telematico Doganale - E.D.I." da parte dei Comuni e delle Province è consentito a partire dal 1 giugno 2007. Le istruzioni tecniche per

l'adesione al Servizio e i modelli per la richiesta telematica sono resi disponibili entro tale data sul portale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it.

Art. 2

1. Per i comuni e per le province richiedenti sono resi disponibili i seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo presentate annualmente dai soggetti obbligati:

- dati identificativi del soggetto obbligato;
- anno di riferimento delle dichiarazioni;
- consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e provinciali, differenziati per aliquota.

2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, tali dati sono resi disponibili a partire dal primo luglio. Per le annualità successive essi sono disponibili entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni.

3. A decorrere dal primo luglio 2008 e a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, sono resi, altresì, disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale comunale e provinciale intervenute sulle dichiarazioni degli anni precedenti e operate dagli uffici doganali competenti entro il termine di prescrizione.

4. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati di cui ai commi precedenti sono rese disponibili a partire dal primo giugno 2007 sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it.

Art. 3

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio Telematico Doganale - E.D.I.".

2. La presente determinazione potrà essere integrata a seguito delle risultanze emergenti dai lavori del tavolo tecnico, attivato allo scopo presso l'Agenzia delle dogane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e l'Unione delle Province d'Italia .

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO IIII

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

Art. 61

[Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993]

Disposizioni generali

❶ Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;

c) l'immissione in consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;

3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;

4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;

g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennità di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.

❷ Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, commi 3 e 4 *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996],* 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

❸ l'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).

❹ Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 1 milione. Si applicano le penalità previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

❺ Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa.

❻ Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.

Art. 62[1] [2]

[Art. 30 D.L. n. 331/1993]

Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

❶ Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999) [parole così inserite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "(*codice NC da 2710 00 87* [2710 1981 **dal 1.1.02,** ai sensi del Reg. CEE n. 2031/01] *a 2710 00 98* [2710 0097 dal 1° gennaio 1999, ai sensi del Reg. CEE n. 2261/98 del 26 ottobre 1998 e 2710 1999 **dal 1°.1.2002** ai sensi del Reg. CE n. 2031/01])", ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo (1) anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione.

❷ I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo (1).

❸ L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

❹ L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

❺ Gli oli lubrificanti e gli altri prodotti energetici [oli minerali] ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati[3], derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli prodotti energetici [oli minerali] contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

---

[1] A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5-bis del DL 28.12.01, n. 452, detto articolo verrà sostituito con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del suddetto DL 452/01 (istituzione di un contributo ambientale).

[2] Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Art. n. 1, comma 116: "L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **continua ad esplicare i suoi effetti** e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia." […]

[3] Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Art. n. 1, comma 116: "L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 **la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia**." […]

❻ Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) [parole così inserite dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*(codice NC 3817 10)"* **- dal 1°.1.2002** - 3817 00, ai sensi del Reg. CE n. 2031/01] ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

❼ L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

❽ Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

❾ Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

(1) Per le aliquote vedasi allegato I.

Normativa collegata…

Telescritto n. 46/UCM del 29 gennaio 1996

Oggetto - Applicazione art. 25, comma 9, ed art. 62, comma 9. del testo unico sulle accise.

Con riferimento a quesiti qui formulati relativamente all'oggetto i si premette che tutte le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 837, che prevedevano il divieto di trasferimento dei prodotti petroliferi fra depositi commerciali e l'esclusione da tale divieto per i prodotti denaturati per usi agevolati, per i prodotti petroliferi provenienti da depositi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di condizionamento nonché per i lubrificanti confezionati, sono ora abrogate e sostituite dalla disciplina di cui all'art. 25 comma 9 del testo unico che non prevede più tale divieto ma solo un obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne i vari prodotti sopraelencati, si precisa che:

A) non sono inclusi fra i depositi commerciali gli stoccaggi di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante né presso le autofficine o le concessionarie di autovetture;

B) devono intendersi esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione i trasferimenti di prodotti agevolati per l'agricoltura fra i depositi per la vendita all'ingrosso e quelli per la vendita al dettaglio, dal momento che i primi hanno come attività istituzionale, riconosciuta dal D.M. 6 agosto 1963, tuttora vigente, proprio il rifornimento dei depositi al dettaglio e che i trasferimenti medesimi sono soggetti a preventivo nulla osta dell'UTF;

C) non sono previste eccezioni alla disciplina di cui all'art. 25, comma 9, per quanto concerne i trasferimenti dagli opifici di additivazione, miscelazione o confezionamento ad altri depositi commerciali. Si rammenta, comunque, con particolare riferimento ai venditori di canistri di cherosene, che non rientrano fra i depositi commerciali gli esercizi di vendita che detengono quantitativi di minerali complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi.

Telex MF prot. 752 del 6 dicembre1996

Applicazione art. 6 del D.M. 17 settembre 1996, n. 557.
Prodotti di provenienza comunitaria destinati a lavorazione, a confezionamento o ad usi esenti.

Il presente telescritto fornisce chiarimenti in merito alla posizione fiscale degli additivi contenenti oli lubrificanti, provenienti da paesi comunitari e ritirati da intermediari che poi li trasferiscono ad impianti di produzione di oli lubrificanti.

Sono stati qui chiesti chiarimenti in merito alla posizione fiscale degli additivi contenenti oli lubrificanti, provenienti da Paesi comunitari, ritirati da intermediari che poi li trasferiscono ad impianti di produzione di oli lubrificanti.

Al riguardo, premesso che i suddetti intermediari devono comunque munirsi della licenza di cui all'art. 61, comma 1, lettera d), del testo unico sulle accise, si osserva che l'art. 6, comma 1, del regolamento in oggetto non considera immessi in consumo i prodotti di provenienza comunitaria o da Paesi terzi trasferiti, per essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, agli impianti o agli opifici menzionati all'art. 2, commi 1 e 6, del regolamento medesimo.

Tale disposizione è valida anche nel caso in cui il predetto trasferimento avvenga attraverso i suddetti intermediari, che, pertanto, per le partite destinate a tale impiego, non saranno tenuti alla corresponsione dell'imposta.

Nel caso in cui, invece, intendessero ricevere anche partite destinate alla diretta immissione in consumo, sulle stesse dovrà essere corrisposta l'imposta, secondo le previsioni del sopracitato art. 61 del testo unico sulle accise.

Le partite con diversa destinazione fiscale vanno contabilizzate separatamente, in analogia a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del regolamento in oggetto, che si rende applicabile anche nel caso in cui partite destinate alla lavorazione fossero, invece, immesse in consumo.

La procedura sopra illustrata non si riferisce solo agli additivi ma ha valenza generale per tutti i prodotti cui si applica il regolamento in oggetto, anche se destinati, invece che alla lavorazione o al confezionamento, ad usi esenti od all'esportazione.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 25 settembre 2003

«Inadempimento di uno Stato - Direttive 92/12/CEE e 92/81/CEE - Imposta sugli oli lubrificanti - Accisa sugli oli minerali»

Nella causa C-437/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e K. Gross, in

qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore un'imposta sugli oli lubrificanti, ha violato gli obblighi ad essa imposti dall'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), e dall'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46),

[…]

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, mantenendo in vigore, con l'art. 62, primo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal titolo «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», un'imposta sul consumo degli oli lubrificanti alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, ha violato gli obblighi ad essa imposti dall'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e dall'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Circolare n. 24/D, prot. 2649 del 5 maggio 2004

OGGETTO: Art. 62, comma 5, del Testo Unico approvato con D.lgs. 26.10.1995, n. 504. Trattamento fiscale oli lubrificanti rigenerati.

L'art. 62 del Testo Unico Accise approvato dal decreto legislativo 26.10.95, n.504 stabilisce che gli oli lubrificanti sono sottoposti ad imposta di consumo se destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione. Il comma 5 del predetto articolo statuisce che gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione.

Al riguardo, la Commissione europea con parere motivato del 12 novembre 1999 ha invitato lo Stato italiano ad abolire la predetta imposta di consumo perché incompatibile con le diret-

tive comunitarie in materia di tassazione sugli oli minerali. In applicazione di tale parere l'art. 6 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ha previsto la soppressione della stessa, inizialmente a decorrere dal 1° ottobre 2002, successivamente ai sensi del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.265, a far data dall'entrata in vigore, peraltro ancora non avvenuta, del regolamento istitutivo del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, previsto dal successivo art. 7 del D.L. 452/01.

Con sentenza del 25 settembre 2003 la Corte di Giustizia ha statuito la violazione da parte dell'Italia degli obblighi imposti dall'art.3, n.2 della direttiva del Consiglio 92/12/CEE, nonché dall'art. 8, n. 1, lett.a) della direttiva del Consiglio 92/81/CEE, per aver mantenuto in vita tale imposta di consumo.

In data 27 ottobre 2003 è stata adottata la direttiva del Consiglio 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Nelle note interpretative iscritte a verbale del Consiglio, allegate alla stessa direttiva, è stato riconosciuto che gli Stati membri possono "adottare misure di imposizione o di non imposizione o di applicazione dell'imposizione totale o parziale" dei prodotti energetici impiegati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento.

In seguito alla adozione della predetta direttiva 2003/96/CE pertanto si è verificata la neutralizzazione, a partire dalla data di applicazione delle disposizioni della stessa (1° gennaio 2004), degli effetti derivanti dalla menzionata sentenza della Corte di Giustizia 25 settembre 2003, per cui si deve ritenere compatibile con le disposizioni comunitarie mantenere in vigore l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'art. 62 del D. lgs n. 504 del 1995, in attesa dell'adozione del richiamato regolamento.

Resta compatibile ugualmente l'agevolazione fiscale prevista per gli oli lubrificanti rigenerati dal comma 5 del predetto art. 62, del pagamento dell'imposta nella misura del 50 per cento dell'aliquota normale applicata agli oli lubrificanti di prima distillazione.

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'ambito applicativo del predetto beneficio fiscale (pagamento dell'imposta nella misura del 50 per cento), a decorrere dal 1° gennaio 2004, non può che essere limitato all'olio lubrificante rigenerato derivante da oli usati raccolti in Italia secondo le vigenti disposizioni, in quanto il citato articolo persegue indubbie finalità di carattere ecologico e la tutela ambientale non può che riguardare il territorio nazionale. Ciò trova conferma nel fatto che il secondo periodo del comma 5 dell'art. 62 stabilisce che la percentuale predetta possa essere modificata su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri dell'attività produttive e dell'ambiente, al fine di incentivare l'attività di raccolta di oli usati per la loro eliminazione tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti.

Pertanto, le Ditte, anche comunitarie, che producono oli lubrificanti rigenerati, per poter beneficiare dell'aliquota ridotta prevista dal citato art. 62, comma 5, T.U.A. n. 504/95, devono allegare alla dichiarazione di cui all'art. 61, comma 1, dello stesso T.U.A anche idonea documentazione attestante che l'olio usato utilizzato nel processo di produzione è stato raccolto in Italia.

Lo stesso adempimento viene richiesto al soggetto che effettua la prima immissione in consumo o che importa dai Paesi terzi i suddetti oli lubrificanti rigenerati.

Per tutti gli altri aspetti si conferma la vigenza delle circolari n. 217/D del 4.08.1995 prot. n. 9502920/VI, n. 51/D dell'1.03.1996 prot. n. 1222/96/VI e n. 272/D del 16.11.1996 prot. 6256/96/VI adottate in materia di oli lubrificanti rigenerati di provenienza comunitaria e di Paesi terzi.

La presente circolare è stata approvata dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 3 maggio 2004.

Si prega di darne la massima diffusione, non mancando di segnalare eventuali inconvenienti nella pratica applicazione delle suesposte istruzioni.

Osservazioni…

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo n. 28, comma 6, della Legge finanziaria 2001 (Legge 23.12.2000): "Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i **versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre** dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese".

Ai sensi del successivo comma 7 dell'articolo n. 28 della legge 388/00), inoltre: "A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere *a), e)* e *g)* del comma 2, nonchè di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali - ex Circolare MF n. 243 del 29.12.2000], anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [**modello F 24**], con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 63

[Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 TU. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*) - Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990]

Licenze di esercizio e diritti annuali

❶ Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.

❷ [1]Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila;

b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi [è evidente che in detta voce - "depositi" - deve intendersi compreso anche il deposito fiscale di gas metano - Tx MF prot. 5506/VII del 4.11.97]): lire 200 mila[2];

c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, già assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila;

d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila;

(*) Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870.

(**) Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.

[1] ***Tx MF prot. n. 484 del 6 dicembre 1995***: Per **l'esercizio in uno stesso impianto**, se consentito, di **più attività previste da una medesima lettera** dell'art. 63, comma 2, è rilasciata una sola licenza; analogamente, è rilasciata una sola licenza quando **l'attività prevista in una lettera comprende anche attività contemplate in un'altra lettera** (come, ad esempio, l'attività di fabbricazione di cui alla lettera - a -, che implica anche quella di deposito di cui alla lettera - b -). Le licenze relative al **benzolo** ed agli altri prodotti soggetti alla disciplina del D.L. n. 691/76 ed ai **lubrificanti e bitumi sono distinte** da quelle relative agli altri prodotti petroliferi, eventualmente rilasciate per i medesimi impianti.

[2] ***Circolare MF n. 41/D, prot. n. 118 del 19 febbraio 1996*** – Applicazione del testo unico accise: Per gli **impianti di distribuzione stradale di gas metano**, al pari degli altri distributori di carburante, non è dovuta la corresponsione di alcun diritto di licenza. Per gli **impianti di compressione** di metano, invece, anche se ubicati presso impianti di distribuzione stradale, in quanto esercenti in regime di deposito fiscale, va corrisposto, entro il dicembre p.v., il diritto annuale di licenza di L. 200.000 previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) del testo unico in oggetto. … Eventuali **impianti di solo stoccaggio**, a valle delle cabine di prelievo dalla rete di metanodotti, collegati agli impianti di distribuzione gestiti dal medesimo soggetto, fanno parte integrante degli impianti suddetti e non sono, quindi, soggetti a separata, **specifica licenza**.

e) [esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila: diritto di licenza soppresso a decorrere dal 1°.1.99, ex art. 21.5 della legge 23.12.98, n. 448]. Il diritto annuale di cui alla lettera a) è dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) è dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.

❸ Nel settore dell'imposta di consumo[3] sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;

b) [4] officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000.

❹ Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal l° al 16[5] [in origine 15] dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996]* per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. [Tx MF prot. n. 507 del 27.12.95: Poiché le licenze hanno validità illimitata, non è necessaria la presentazione di alcuna domanda di rinnovo, ma solo la corresponsione, nei termini prescritti, del relativo diritto annuale] L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

❺ La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [**Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773** - *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - art. 86*: Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci] non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

---

[3] Dal 1° giugno 2007 l'energia elettrica è sottoposta ad accisa [ex Dlvo n. 26/07]

[4] **Lettera sostituita** dal 1.1.2001 ex art. 28 della L. 388/00. In origine: << officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, più lire 3 mila per ogni 100 kW o frazione oltre i 1.000 kW>>.

[5] **Termine sostituito** dal 1.1.2001 ex art. 28 della L. 388/00.

Normativa collegata…

Telescritto n. 82/UDC - del 6 febbraio 1996

Oggetto - Applicazioni decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Licenze per gli esercizi di vendita prodotti alcolici. Mense aziendali e commercianti all'ingrosso.

A seguito di perplessità qui prospettate in merito all'oggetto, si chiarisce che sono tenuti a presentare la denuncia di cui all'art. 29, comma 2, del testo unico ed a munirsi della licenza prevista al successivo comma 4 del medesimo articolo anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si precisa pure che gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i commercianti all'ingrosso di tali prodotti, esenti, a norma del comma 3, lettera e),del citato art. 29 dall'obbligo della presentazione di denuncia di deposito, sono tenuti, a norma del comma 2 del medesimo articolo, a presentare denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della relativa licenza.

Art. 64

[Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993]

Prestazione della cauzione

❶ Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.

Art. 65

[Art. 34 D.L. n. 331/1993]

Adeguamenti alla normativa comunitaria

❶ Le disposizioni delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 66

[Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993]

***Regime di vigilanza per gli alcoli metilico [NC 29051100], propilico ed isopropilico[NC 29051200]*[1]**

❶ Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, è effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti.

(*) Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

Normativa collegata…

Risoluzione MF del 18 luglio 2003, prot. 4212

Disciplina dell'impiego degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico. Applicazione D.M. 153/01.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Associazione ha sottoposto all'attenzione della scrivente talune problematiche connesse alla disciplina del D.M. 153/2001 relativa agli alcoli indicati in oggetto.

In particolare, in relazione all'art. 22 – primo comma – lettera b) del suddetto decreto 153 del 27.3.2001, che esonera dalle disposizioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto (registrazioni contabili e vigilanza) le ditte che impiegano l'alcole metilico nei processi di saldatura per quantitativi non superiori a 60 litri annui, nonché "i privati consumatori non esercenti attività commerciale, industriale, artigianale od agricola che utilizzino gli alcoli di che trattasi in recipienti sigillati di capacità non superiore a 500 millilitri" codesta Associazione chiede se, per analogia, possano essere esonerati dalla denuncia di attività e dalla tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti che impiegano i suddetti alcoli, quali reagenti, in attività didattica, presso scuole pubbliche e private e in dipartimenti universitari, considerandoli alla stessa stregua dei privati utilizzatori di cui alla citata lettera b) 1° comma dell'art. 22 del D.M. 153/01.

Nel merito, sentita l'Area Verifiche e Controlli Tributi, che ha riferito con foglio prot. n. 329/5 del 18.6.2003, si osserva quanto segue:

L'impiego degli alcoli in questione sembra rientrare più propriamente nella disciplina prevista dalla lettera c) 1° comma del suddetto art. 22, che esonera dalla tenuta del registro di carico e scarico i laboratori di analisi e di ricerca che utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti, confezionati in recipienti sigillati di capacità non superiore a 2,5.

[1] Vedi anche le modifiche e le integrazioni introdotte in materia di "Vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico…" dal Decreto 27 marzo 2001, n. 153.

Infatti, come espressamente dichiarato da codesta Associazione, tali alcoli vengono utilizzati da esercenti unicamente attività didattica che li acquistano per uso di analisi, in recipienti sigillati di capacità non superiore a 500 ml; da ciò appare ovvia la chiara riconducibilità alla norma sopracitata (lettera c – 1° comma – art. 22 – D.M. in oggetto) anziché alla lettera b) dello stesso comma, come sostenuto nella nota in riscontro, in quanto l'assimilazione dell'attività didattica a quella di privato utilizzo appare meno evidente di quella di "analisi e ricerca", tipica dei dipartimenti universitari, ma per certi aspetti, anche delle scuole pubbliche e private.

D'altra parte l'altissimo grado di purezza di tali alcoli, comportando un notevole contenuto tecnologico ed un prezzo di acquisto molto elevato, ne preclude la possibilità di un impiego diverso da quello didattico.

Tutto ciò premesso si fa presente che, nel caso di specie, le istituzioni scolastiche che utilizzino gli alcoli in oggetto per gli usi sopraindicati, possono essere esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, fermo restando comunque, quale residua incombenza, l'obbligo della denuncia di attività che non dovrebbe risultare particolarmente gravosa, trattandosi di un adempimento da svolgere "una tantum".

[…]

Art. 67

[Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia clettrica- Art. 33 R.D.L. n. 334/39-Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464]

Norme di esecuzione e disposizioni transitorie

❶ Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

❷ Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti già immessi in consumo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; [**Legge 11 maggio 1981, n. 213** - *Modificazioni al regime fiscale degli spiriti - Art. 9*: Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotto in esenzione di imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n.388, e l'indennità di mora ai sensi del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 25

novembre 1947, n. 1286.] per la loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50.

❸ Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.

❹ Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria. [scadenza non prorogata]

❺ Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, [**DL 6.10.48, n. 1200**: [...] *art. 4* - Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammesse all'uso degli alcoli denaturati, è mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed è stabilito, per gli alcoli di prima categoria *(sono considerati di prima categoria gli alcoli ottenuti dalla distillazione di qualsiasi materia prima diversa dal vino, dalle vinacce, dai cascami della vinificazione e dalla frutta, nonché gli alcoli ottenuti sinteticamente - ex art. 2 del R.D.L. 27 aprile 1936, n. 635)* o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale speciale nella misura ridotta di L. 1.000 per ogni ettanidro.] convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal l° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61.

❻ Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50.

❼ La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [comma così sostituito dal 1.6.07 ex Dlvo 26/07 – in origine: "*I codici della nomenclatura combinata indicati nel presente testo unico corrispondono a quelli della versione vigente alla data del l° ottobre 1994*"].

❽ I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.

Art. 68

Disposizioni finali

❶ Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:

a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

d) il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni;

e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni;

f) il regio decreto-legge l° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;

g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni;

i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;

m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, e successive modificazioni;

n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni;

p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo sul gas metano, e successive modificazioni;

q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l'altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani;

r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

ALLEGATO I

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO

Le aliquote e le voci dell'allegato sono aggiornate con la Carbon Tax (Legge 23 dicembre 1998, n. 448) e con il D.Lvo 2 febbraio 2007, n. 26 di attuazione della direttiva energetica 2003/96/CE.

PRODOTTI ENERGETICI [OLI MINERALI]

- **Benzina con piombo [Benzina]**: **dal 1°.10.2001 l'aliquota della benzina con piombo è pari a quella della benzina (senza piombo)** ex art. 1 del DL 356/01 (in origine lire 1.119.629 per mille litri) [dal 24.03.00 L. 1.077.962 – ex DM 17.03.00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 1.077.962 - ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01;];

- **Benzina [Benzina senza piombo]**: euro 564,00[1] [fino al 21.2.05 - 558,64[2]] per mille litri [nella versione originale: euro 541,84231 (lire 1.049.153); dal 24.03.00 L. 1.007.486 – ex DM 17.03.00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 1.007.486 - ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01];

- **Petrolio lampante o cherosene**:
  - ⇨ usato come carburante: euro 337,49064 (lire 653.473) per mille litri;
  - ⇨ usato come combustibile per riscaldamento: euro 337,49064 (lire 653.473) per mille litri;

- **Oli da gas o gasolio:**
  - ⇨ usato come carburante: euro 423,00[3] [416,00[4] - aliquota in vigore fino al 31.5.07] per mille litri [euro 413,00[5] - aliquota in vigore fino al 2.10.06] [fino al 21.2.05 - 403,21391 (lire 780.731)] per mille litri [dal 24.03.00 L. 739.064 – ex DM 17.03.00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 739.064 - ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01];
  - ⇨ usato come combustibile per riscaldamento[6]: euro 403,21391 (lire 780.731) per mille litri [dal 24.03.00 L. 739.064 – ex DM 17.03.00 e dal 3.10.00 al 31.12.00 L. 697.398 ex DL 268/00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 697.398 - ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01];

- **Oli combustibili [densi]**:
  - ⇨ Olio combustibile usato per riscaldamento (1):
    -.ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 (lire 248.361) per mille Kg.;
    - a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 (lire 124.390) per mille Kg.;
  - ⇨ olio combustibile per uso industriale (1):
    - ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 (lire 123.444) per mille Kg.;
    - a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 (lire 60.777) per mille Kg.;

---

[1] Aliquota così aumentata a decorrere dal 22.2.05 (ex art. 1, comma 9, del decreto legge 21.2.05, n. 16 convertito nella legge 22.4.05, n. 58).

[2] Aliquota così aumentata a decorrere dal 29.12.2003 (ex art. 23 del DL 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47).

[3] Aliquota in vigore dal 1.6.07 ex art. 6 del Dlvo n. 26/07.

[4] Aliquota in vigore dal 3.10.06 ex DL 3.10.06 n. 262 (art. 2, comma 57).

[5] Aliquota in vigore a decorrere dal 22.2.05 (ex art. 1, comma 9, del decreto legge 21.2.05, n. 16 convertito nella legge 22.4.05, n. 58).

[6] Per le agevolazioni concesse **nelle zone montane**, vedi l'art. 8, comma 10, lett. C della Legge 448/98. Per quelle concesse nelle **frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E**, vedi l'art. 13 della legge 28.12.01, n. 448.

- **Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.)**:
  - ⇨ usato come carburante: euro 227,77 per mille Kg.[7] [euro 284,77227 (lire 551.396) per mille kg. – aliquota in vigore fino al 2.10.06] [dal 24.03.00 L. 509.729 – ex DM 17.03.00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 509.729 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01];
  - ⇨ usato come combustibile per riscaldamento[8]: euro 189,94458 (lire 367.784) per mille kg. [dal 24.03.00 L. 324.603 – ex DM 17.03.00 e dal 3.10.00 al 31.12.00 L. 281.125 ex DL 268/00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 281.125 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01];

- **Gas naturale [metano]**:
  - ⇨ per **autotrazione**: euro 0,00291[9] [fino al 31.12.2006 euro 0,01085 (lire 21)] per metro cubo [dal 24.03.00 L. 7,11 – ex DM 17.03.00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 7,11 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01];
  - ⇨ per combustione per **usi industriali**: euro 0,012498 (lire 24,2) [10] [11] al mc.;
  - ⇨ per combustione per **usi civili**[12]: [**Att.: dal 1° gennaio 2008** entreranno in vigore le aliquote di accisa ed IVA a scaglioni di cui all'art. 2 del Dlvo n. 26/07]
    a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1[13] prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: euro **38,65** per mille me-

---

[7] Aliquota in vigore dal 3.10.06 ex DL 3.10.06 n. 262 (art. 2, comma 56).

[8] Per le agevolazioni concesse **nelle zone montane**, vedi l'art. 8, comma 10, lett. C della Legge 448/98. Per quelle concesse nelle **frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E**, vedi l'art. 13 della legge 28.12.01, n. 448.

[9] Aliquota in vigore dal 1.1.2007 x art. 1, comma 329 della legge 27.12.06, n. 296 (finanziaria 2007)

[10] **Legge (Finanziaria 2001) n. 388/00** - Art. 24, comma 5: << A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli **utilizzatori industriali**, termoelettrici esclusi, con **consumi superiori a 1.200.000 metri cubi** per anno [Tx MF prot. 2789 del 28.12.01 – Resta fuori dalla cennata agevolazione il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica destinatario di altra specifica aliquota]>>. Detta riduzione è prorogata per il periodo 1°luglio 2001-30 settembre 2001 (ex art. 1 del DL 246/01) e per il periodo 1.10.01 - 31.12.01 (ex art. 4 del DL 356/01) e fino al 30.6.02 (ex art. 2 del DL 452/01) e per il periodo 1.7.02 – 31.12.02 (ex art. 1 del DL 138/02) e fino al 30.6.03 (ex Legge n. 289/02, art. 21, comma 2) e reintrodotta dal 2.10.03 al 31.12.04 ex DL 269/03, art. 17 e dal 1°.1.05 al 31.12.05 ex art. 1, comma 511.b della legge 30.12.04, n. 311 e dal 1°.1.2006 al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett.b) della legge 23.12.05, n. 266. Detta riduzione è prorogata **fino al 31.12.2007** ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007).

[11] **Telescritto MF prot. 3288 del 18.12.02** – […] Infine, il comma 2-bis, con riferimento all'ambito applicativo dell'aliquota di accisa prevista per il **gas metano impiegato negli stabilimenti industriali**, ha precisato che la predetta aliquota di imposta si applica anche quando in tali stabilimenti di produzione vengano introdotte o depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. con quella titolare della concessione per l'esercizio dello stabilimento e rispetto alle operazioni, compiute presso gli stabilimenti medesimi, connesse con l'attività industriale. Il predetto trattamento si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione e quindi dal 24 novembre 2002.

[12] **Legge 23.12.2000, n. 388**, art. 27, comma 4: "Per gli anni 2001 e 2002, [e fino al 30.6.2003, ex Legge n. 289/02, art. 21, comma 5 - disposizione di seguito reintrodotta dal 2.10.2003 al 31.12.2004 ex DL 269/03, art. 25 - e dal 1.1.05 al 31.12.05 ex art. 1, comma 511.e della legge 30.12.04, n. 311 e dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. e) della legge 23.12.05, n. 266. Disposizione prorogata **al 31.12.2007** ai sensi dell'art.1, comma 394 della legge 296/06] per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 [cioè *Aosta, Belluno, Bolzano e Trento* - C. MF n. 243 del 29.12.2000 e, dal 1° luglio 2004, *Sondrio* (ex DM 17.5.04)], si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo [pari ad euro 40,6916 per mille metri cubi];

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo [pari ad euro 135,1464 per mille metri cubi]".

[13] **T1**: uso domestico destinato soltanto alla cottura dei cibi e alla produzione di acqua calda. [DL 246/01 - Art. 2: Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001 - termine prorogato al 31.12.2001 ex art. 7 del DL 356/01 - Legge 28.12.01, n. 448: art. 14, comma 1: …"Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento Cip n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla revisione organica del regime tributario del settore"].

tri cubi [dal 1.1.2007 al 31.12.2007 ex decreto 23 febbraio 2007] - euro 41,40 per mille metri cubi [dal 1.1.2006 al 31.12.2006, ex decreto 22 marzo 2006] - euro 0,0448491 (lire 86, 84) al mc. [dal 24.03.00 L. 72,44 – ex DM 17.03.00 e dal 3.10.00 al 31.12.00 L. 56,99 ex DL 268/00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 56,99 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01 e dal 1.1.2002 al 31.12.2002 euro 0,04 al mc ai sensi del decreto 25.3.2002 ed al 31.12.03 ex D. 13.1.2003 e dal 1°.1.2004 al 31.12.2004 euro 40,00 per mille mc ai sensi del DM 12.2.04];

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2[14] fino a 250 metri cubi annui: euro **46,30** per mille metri cubi [dal 1.1.2007 al 31.12.2007 ex decreto 23 febbraio 2007] - euro 41,40 per mille metri cubi [dal 1.1.2006 al 31.12.2006, ex decreto 22 marzo 2006] - euro 0,0788526 (lire 152, 68) al mc. [dal 24.03.00 L. 138,79 – ex DM 17.03.00 e dal 3.10.00 al 31.12.00 L. 124,62 ex DL 268/00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 124,62 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01 e dal 1.1.2002 al 31.12.2002 euro 0,04 al mc ai sensi del decreto 25.3.2002 ed al 31.12.03 ex D. 13.1.2003 e dal 1°.1.2004 al 31.12.2004 euro 40,00 per mille mc ai sensi del DM 12.2.04];

c) per altri usi civili: euro **173,20** per mille metri cubi [dal 1.1.2006 al 31.12.2006, ex decreto 22 marzo 2006 nonché dal 1.1.2007 al 31.12.2007 ex decreto 23 febbraio 2007] - euro 0,1733074 (lire 335, 57) al mc. [dal 24.03.00 L. 321,68 – ex DM 17.03.00 e dal 3.10.00 al 31.12.00 L. 307,51 ex DL 268/00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 307,51 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01 e dal 1.1.2002 al 31.12.2002 euro 0,17 al mc ai sensi del decreto 25.3.2002 ed al 31.12.03 ex D. 13.1.2003 e dal 1°.1.2004 al 31.12.2004 euro 173,20 per mille mc ai sensi del DM 12.2.04];

⇨ per i **consumi nei territori** di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel **Mezzogiorno** approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

d) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: euro 0,0386516 (lire 74, 84) al mc. [dal 24.03.00 L. 60,95 – ex DM 17.03.00 e dal 3.10.00 al 31.12.00 L. 46,78 ex DL 268/00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 46,78 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01];

e) per gli altri usi civili: euro 0,1242182 (lire 240, 52) al mc. [dal 24.03.00 L. 226,63 – ex DM 17.03.00 e dal 3.10.00 al 31.12.00 L. 212,46 ex DL 268/00 e dal 1.1.01 al 30.06.01 L. 212,46 ex L. 388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 ed al 31.10.01 - ex DL 356/01]

CARBONE, LIGNITE E COKE[15] (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.

---

[14] **T2**: uso riscaldamento individuale. [DL 246/01 - Art. 2: Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001 - termine prorogato al 31.12.2001 ex art 7 del DL 356/01 - Legge 28.12.01, n. 448: art. 14, comma 1: …"Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento Cip n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla revisione organica del regime tributario del settore"].

[15] Voce inserita dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07.

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

- **Birra**: euro 2,35[16] [fino al 31.12.05 euro 1,97[17] - fino al 16 marzo 2005: 1,59 [18] - In origine: 1,3996 (lire 2.710)] per ettolitro e per grado-Plato;
- **Vino**: euro 0 (lire zero);
- **Bevande fermentate** diverse dal vino e dalla birra: euro 0 (lire zero);
- **Prodotti alcolici intermedi**: euro 68,51[19] [fino al 31.12.05: 62,33[20]; fino al 16 marzo 2005: 56,15 [21] - In origine: 49,58 (lire 96.000)] per ettolitro; [aliquota aumentata ex art. 2, comma 151 della Legge 23.12.1996, n. 662 - l'aliquota originaria era di L. 87.000]
- **Alcole etilico**: euro 800,01[22] [fino al 31.12.05: 765,44[23]; fino al 16 marzo 2005: 730,87 [24] - In origine: 645,365 (lire 1.249.600)] per ettolitro anidro. [aliquota aumentata ex art. 2, comma 151 della Legge 23.12.1996, n. 662 - l'aliquota originaria era di L. 1.146.600]

ENERGIA ELETTRICA [ACCISA]

Per ogni kWh di energia impiegata (2):

⇨ per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,004700 (lire 9,10) per ogni kWh [aliquota che si applica a decorrere dalle fatture emesse **dal 1° gennaio 1996**, ex art. 17, comma 6 della legge 22 marzo 1995, n. 85 (poi modificata dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507)];

⇨ per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: [euro 0,00310 (lire 6) al kWh.][25]

Dal 18 maggio 1999 l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, negli impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è sottoposta all'ACCISA e alle relative addizionali sull'energia elettrica [ex art. 10, comma 7, della L. 133/99].

IMPOSIZIONI DIVERSE [imposta di consumo] (3)

- **Oli lubrificanti:** euro 842[26] per mille kg[27].

---

[16] Aliquota in vigore dal 1°.1.2006, ex art. 1 del Provvedimento AD del 12 dicembre 2005.
[17] Aliquota in vigore dal 17 marzo 2005, ex art. 10, comma 2 del DL 14 marzo 2005, n. 35.
[18] Aliquota così aumentata, con effetto 1.1.2004, ex art. 2, comma 55 della legge 24.12.03, n. 350 (Legge Fin. 2004).
[19] Aliquota in vigore dal 1°.1.2006, ex art. 1 del Provvedimento AD del 12 dicembre 2005.
[20] Aliquota in vigore dal 17 marzo 2005, ex art. 10, comma 2 del DL 14 marzo 2005, n. 35.
[21] Aliquota così aumentata, con effetto 1.1.2004, ex art. 2, comma 55 della legge 24.12.03, n. 350 (Legge Fin. 2004).
[22] Aliquota in vigore dal 1°.1.2006, ex art. 1 del Provvedimento AD del 12 dicembre 2005.
[23] Aliquota in vigore dal 17 marzo 2005, ex art. 10, comma 2 del DL 14 marzo 2005, n. 35.
[24] Aliquota così aumentata, con effetto 1.1.2004, ex art. 2, comma 55 della legge 24.12.03, n. 350 (Legge Fin. 2004).
[25] **Parole così sostituite** - con effetto dal 1°.1.2001- dall'art. n. 28, comma 2, della L. 388/2000. In origine: << lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.>>
[26] Aliquota così aumentata dal 1° gennaio 2006 ai sensi della Legge Finanziaria 2006 [Legge 23.12.05, n. 266 - art. 1, comma 116). Nella versione originale l'importo era di euro 650,74 (lire 1.260.000) per mille Kg.
[27] Il **contributo** da corrispondere al **Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati** sugli oli lubrificanti immessi in consumo è stato elevato a lire 88 (ottantotto) per Kg a partire dal 1° gennaio 2001 (Tx MF prot. 361/IV del 17.1.01) ed a lire 94 (novantaquattro) con effetto dal 1° novembre 2001 (Tx MF prot. 3976 del 7.11.2001). Dal 1°.1.2002 è stato fissato nella misura di 53,50 euro per ton. (TX MF prot. 4673 del 21.12.2001). Dal 1°.1.2003 [Tx MF prot. 7051 del 17.12.02] è stato confermato nella misura di 53,50 euro/tonnellata. Dal 1°.1.2004 [Tx MF prot. 7416 del 17.12.03] è stato confermato nella misura di 53,50 euro per tonnellata. Dal 1° gennaio 2005 è stato confermato nella misura di 53,50 euro per tonnellata (Tx MF prot. 7130 del 16.12.04). Dal 1° gennaio 2006 è stato fissato nella misura di euro 50,00 per tonnellata (Tx AD prot. 6827 del 6.12.05). Restano confermate le vigenti norme e modalità per l'accertamento e la riscossione [DM 17 febbraio 1993]. **Dal 1°.1.2007** è stato ridotto ad euro 25,00 per tonnellata (Nota del Consorzio C.O.O.U. del 15 novembre 2006).

- **Bitumi di petrolio:** euro 30,99 (lire 60.000) per mille kg.

- Carbone *(*)*: *euro 2,62567 (lire 5.084) per tonnellata [imposta sui consumi introdotta a decorrere dal 1°.1.99, ex legge 23.12.98, n. 448, art. 8.7]. Il comma 11 dell'art. 28 della Legge n. 388/00 prevede l'esenzione dall'imposta di consumo per il carbone di origine nazionale impiegato per la produzione di energia elettrica in impianti di gassificazione [ex Circolare MF prot. 1384 del 29.12.2000]* ***Imposta sui consumi abrogata dal 1.6.07 ex art. 7 del Dlvo n. 26/07.***

- Coke di petrolio *(*) (codice NC 2713 - Tx MF prot. 520/VII del 24.2.99): euro 3,52430 (lire 6.824) per tonnellata [imposta sui consumi introdotta a decorrere dal 1°.1.99, ex legge 23.12.98, n. 448, art. 8.7]* ***Imposta sui consumi abrogata dal 1.6.07 ex art. 7 del Dlvo n. 26/07.***

- *Bitume di origine naturale (*) (Orimulsion - NC 2714): euro 2,05705 (lire 3.983) per tonnellata [imposta sui consumi introdotta a decorrere dal 1°.1.99, ex legge 23.12.98, n. 448, art. 8.7]* ***Imposta sui consumi abrogata dal 1.6.07 ex art. 7 del Dlvo n. 26/07.***

(*) **impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 [in pratica quelli termoelettrici].**

(1)[28] Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: *semifluidi*: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; *fluidi*: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; *fluidissimi*: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50° C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50° C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50° C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V), a 50° C, inferiore a 21,2 centistokes.

(2) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla metà per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima [si tratta dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, che sono stati colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987].

(3) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640 - 0,830 - 0,672.

OLI EMULSIONATI

a) emulsione con oli da gas usata come **carburante**: lire 513.693 per mille litri *[aliquota di accisa in vigore dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, ex art. 3 del DL 30.09.2000, n. 268]*; euro 245,15847 (lire 474.693) *[aliquota in vigore dal 1.1.2001 al 30.06.2001, ex art. 24 della L. 388/00 ed al 30.09.01- ex DL 246/01 ed al 31.12.2001 - ex DL 356/01 ed al 30.6.02 - ex DL 452/01 e dal 1.7.02 al 31.12.02 - ex DL 138/02 ed al 30.6.03 - ex L. 289/02*

---

[28] **DL 30.09.00, n. 268 - art. 5.5-bis**: Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, **il riferimento all'aliquota dell'olio da gas** si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento.

[29] **Aliquota di accisa così aumentata** dal 1°.1.05 al 31.12.05 ai sensi dell'art. 1, comma 511.a della legge 30.12.04, n. 311 e dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266. Aliquota aumentata **fino al 31.12.2007** ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007).

e dal 2.10.2003 al 31.12.2004 ex DL 269/03, art. 17 e dal 1.1.05 al 31.12.05 **euro 256,70**[29] ***per mille litri*** *ex art. 1, comma 511.a della legge 30.12.04, n. 311, aliquota così stabilita anche per il periodo dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266; aliquota valida* ***fino al 31.12.2007*** *ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)]*

b) emulsione con oli da gas usata come **combustibile** per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri *[aliquota di accisa in vigore dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, ex art. 3 del DL 30.09.2000, n. 268]*; **euro 245,15847** (lire 474.693) *[aliquota in vigore dal 1.1.2001 al 30.06.2001, ex art. 24 della L. 388/00 ed al 30.09.01* - ex DL 246/01 *ed al 31.12.2001 - ex DL 356/01 ed al 30.6.02 - ex DL 452/01 e dal 1.7.02 al 31.12.02 – ex DL 138/02 ed al* ***30.6.03*** *- ex L. 289/02 e dal 2.10.2003 al 31.12.2004 ex DL 269/03, art. 17 e dal 1.1.05 al 31.12.05 ex art. 1, comma 511.a della legge 30.12.04, n. 311, e dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266; aliquota valida* ***fino al 31.12.2007*** *ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)]*

c) emulsione con olio combustibile denso usata come **combustibile** per riscaldamento:
- con olio combustibile Atz: lire 192.308 per mille chilogrammi *[aliquota di accisa in vigore dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, ex art. 3 del DL 30.09.2000, n. 268]*; **euro 99,31879** (lire 192.308) *[aliquota in vigore dal 1.1.2001 al 30.06.2001, ex art. 24 della L. 388/00* ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 *ed al 31.12.2001 - ex DL 356/01 ed al 30.6.02 - ex DL 452/01 e dal 1.7.02 al 31.12.02 – ex DL 138/02 ed al* ***30.6.03*** *- ex L. 289/02 e dal 2.10.2003 al 31.12.2004 – ex DL 269/03, art. 17 e dal 2.10.2003 al 31.12.2004 ex DL 269/03, art. 17 e dal 1.1.05 al 31.12.05 ex art. 1, comma 511.a della legge 30.12.04, n. 311, e dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266; aliquota valida* ***fino al 31.12.2007*** *ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)]*
- con olio combustibile Btz: lire 96.154 per mille chilogrammi *[aliquota di accisa in vigore dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, ex art. 3 del DL 30.09.2000, n. 268]*; **euro 29,51758** (lire 57.154) *[aliquota in vigore dal 1.1.2001 al 30.06.2001, ex art. 24 della L. 388/00* ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 *ed al 31.12.2001 - ex DL 356/01 ed al 30.6.02 - ex DL 452/01 e dal 1.7.02 al 31.12.02 – ex DL 138/02 ed al* ***30.6.03*** *- ex L. 289/02 e dal 2.10.2003 al 31.12.2004 ex DL 269/03, art. 17 e dal 1.1.05 al 31.12.05 ex art. 1, comma 511.a della legge 30.12.04, n. 311, e dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266; aliquota valida* ***fino al 31.12.2007*** *ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)]*

d) emulsione con olio combustibile denso per **uso industriale**:
- con olio combustibile Atz: lire 80.717 per mille chilogrammi *[aliquota di accisa in vigore dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, ex art. 3 del DL 30.09.2000, n. 268]*; **euro 41,68685** (lire 80.717) *[aliquota in vigore dal 1.1.2001 al 30.06.2001, ex art. 24 della L. 388/00* ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 *ed al 31.12.2001 - ex DL 356/01 ed al 30.6.02 - ex DL 452/01 e dal 1.7.02 al 31.12.02 – ex DL 138/02 ed al* ***30.6.03*** *- ex L. 289/02 e dal 2.10.2003 al 31.12.2004 ex DL 269/03, art. 17 e dal 1.1.05 al 31.12.05 ex art. 1, comma 511.a della legge 30.12.04, n. 311, e dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266; aliquota valida* ***fino al 31.12.2007*** *ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)]*

e) con olio combustibile Btz: lire 40.359 per mille chilogrammi *[aliquota di accisa in vigore dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, ex art. 3 del DL 30.09.2000, n. 268]*; **euro 20,84368** (lire 40.359) *[aliquota in vigore dal 1.1.2001 al 30.06.2001, ex art. 24 della L.*

388/00 ed al 30.09.01 - ex DL 246/01 *ed al 31.12.2001 - ex DL 356/01 ed al 30.6.02 - ex DL 452/01 e dal 1.7.02 al 31.12.02 – ex DL 138/02 ed al* ***30.6.03*** *- ex L. 289/02 e dal 2.10.2003 al 31.12.2004 ex DL 269/03, art. 17 e dal 1.1.05 al 31.12.05 ex art. 1, comma 511.a della legge 30.12.04, n. 311, e dal 1.1.06 al 31.12.06 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266; aliquota valida* ***fino al 31.12.2007*** *ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)]*

Osservazioni…

Per gli anni passati, ricordiamo, l'imposta erariale di consumo per i consumi di **energia elettrica** relativi ad imprese industriali ed alberghiere esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico (*ai sensi del provvedimento C.I.P. n. 3/1988 del 27 gennaio 1988*) era così stabilita:
- lire 1,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese, e
- lire 0,65 per l'ulteriore consumo mensile [aliquote ridotte, quelle di cui sopra, in vigore dal 1.12.1995 – ex legge 29.11.95, n. 507 ed abrogate il 18.5.1999 – ex legge n. 133/99, art. 10, comma 4].

TABELLA A

IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI [OLI MINERALI] CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Le aliquote e le voci della tabella sono aggiornate con la Carbon Tax (Legge 23 dicembre 1998, n. 448) e con il D.Lvo 2 febbraio 2007, n. 26 di attuazione della direttiva energetica 2003/96/CE.

IMPIEGHI	AGEVOLAZIONE
1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	esenzione
2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)	esenzione
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca , con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)	esenzione
4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
5.[1] Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica[2]: [apicoltori[3]]	
- gasolio	22% aliquota normale[6]
- oli vegetali[4] non modificati chimicamente[5]	esenzione[7]
- benzina	49% aliquota normale

[1] **DL 30.9.00, n. 268 -** Art. 6: Per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000 le aliquote di accisa previste al n. 5 della Tabella A allegata al TUA si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante, e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale. **Decreto 11.12.00, n. 375** - Art. 10: A decorrere dal 1° gennaio 2001 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al TUA si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento [in origine 30%] dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento [in origine 55%] dell'aliquota normale. **Decreto 14.12.01, n. 454** - Art. 9: le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

[2] Per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle **coltivazioni sotto serra**, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante (ex art. 5 del DL 30.09.00, n. 268). Per il periodo dal 1.1.01 al 30.06.01 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa (ex art. 24 della L. 388/00). Per il periodo 1.7.01-30.09.01 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa (ex art. 1 del DL 246/01). Per il periodo 1.10.01 - 31.12.01 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa (ex art. 3 del DL 356/01). Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa (Legge 28.12.01, n. 448, art. 13, comma 3). Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa (Legge 27.12.02, n. 289, art. 19, comma 4). Per l'anno 2004 il **gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa** (Legge 24.12.03, n. 350, art. 2, comma 4). Disposizione poi prorogata per tutto l'anno 2005 ex art. 1, comma 511.h della legge 30.12.04, n. 311 e per tutto l'anno 2006 dall'art. 1, comma 115, lett. h) della legge 23.12.05, n. 266. Disposizione **prorogata al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06.

[3] Legge 296/06 (finanziaria 2007), comma **1066:** "Ai fini dell'incentivazione della pratica **dell'allevamento apistico** e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), della *legge 24 dicembre 2004, n. 313*, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima *legge n. 313 del 2004* che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma".

[4] Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ex art. 8 del Dlvo n. 26/07).

[5] Voce inserita dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07.

[6] **Legge 388/00**, art. 24, comma 4: "**L'aliquota normale di riferimento** per il **gasolio** destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, **è quella prevista per il gasolio usato come carburante**".

T.U.A. - TABELLA A
USI AGEVOLATI

IMPIEGHI	AGEVOLAZIONE
6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	Esenzione
7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	Esenzione
8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale)	30% aliquota normale
10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere [, nei motori fissi][8] e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	Euro 11,73 per 1000 mc[9]
11. *Produzione*, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:	
- oli vegetali non modificati chimicamente[10]	Esenzione
- Gas naturale	Euro 0,0004493 (L. 0,87) per mc
- gas di petrolio liquefatti	Euro 0,6817 (L. 1.320) per 1.000 Kg
- gasolio	Euro 12,72601 (L. 24.641) per 1.000 l
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	Euro 15,33154 (L. 29.686) per 1000 Kg.
- carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)[11]	Euro 2,60 per 1000 kg.
In caso di *autoproduzione* di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30%, quale che sia il combustibile impiegato.	
L'agevolazione è accordata:	
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;	
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;	
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni	
11 bis[12] Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili	Esenzione
12. [13] Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:	
benzina e benzina senza piombo...	40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio...	40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)...	40 per cento aliquota normale;
gas naturale...	40 per cento aliquota normale;
L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:	
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	

IMPIEGHI	AGEVOLAZIONE
13.[14] Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):	
benzina...	40 per cento aliquota normale;
benzina senza piombo...	40 per cento aliquota normale;
gasolio...	40 per cento aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti (GPL)...	40 per cento aliquota normale;
gas naturale...	40 per cento aliquota normale;
Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni	

[7] L'efficacia di questa disposizione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (ex art. 1, comma 2 del Dlvo n. 26/07).

[8] Voce insertita dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07

[9] Aliquota di accisa in vigore dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07 [fino al 31.5.07: "esenzione"]

[10] Voce inserita dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07.

[11] Voce inserita dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07.

[12] *Telescritto AD prot. 1445 del 9 luglio 2001*: "[…] gli impianti per la "produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione, assimilata alle fonti rinnovabili", indicati al punto 11 bis della tabella A allegata al D. Lvo 26.10.1995, n. 504 […]. … rispetto ai **processi di gassificazione dei residui idrocarburici**, oggetto del trattamento fiscale previsto dalla surrichiamata disposizione agevolativa. […]

[13] **Punto così sostituito** dal 1.1.2001 ex art. 23 della Legge 388/00. Nella versione originaria:

"Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone….. 50% aliquota normale.

L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno"

[14] **Punto così sostituito** dal 1.1.2001 ex art. 23 della L. 388/00. Nella versione originaria:

"Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 67)……..50% aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 12 e 13 *[errata-corrige, in GU n. 68 del 21 marzo 1996]*, sono concesse, e nella stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL.

Le predette agevolazioni sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione."

IMPIEGHI	AGEVOLAZIONE
14. Produzione [*di ossido di alluminio e*][15] di magnesio da acqua di mare. **15.** Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico[16]. [*Nella versione vigente fino al 31.5.07: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali [e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico*][17]" **16.** Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	esenzione 10% aliquota normale esenzione

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o [della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli][18] in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. [decreto 24 febbraio 2000]

(2)[19] Per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.

[15] Parole soppresse dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07.
[16] Punto così sostituito dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07.
[17] **Parole così aggiunte**, con effetto dal 1° gennaio 2001, dall'art. 58 della Legge 21.11.00, n 342.
[18] Parole così inserite dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07 [in origine: "della persona fisica o giuridica che può utilizzarli"]
[19] Nota così inserita dal 1.6.07 ex Dlvo n. 26/07.

Normativa collegata…

Legge 6 dicembre 1962, n. 1643

Ente Nazionale per l'energia elettrica

Art. 4.6 [come modificato dall'art. 20 della Legge 9.1.91, n. 9 - Norme per gli autoproduttori…]

[…] È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati. […]

Circolare MF n. 86, prot. 9100150/XI del 19 marzo 1991- Produzione di energia elettrica in impianti alimentati da più tipi di combustibili

Con la Circolare Prot. n. 5703/XI del 13 luglio 1985 fu stabilito che, nei casi di utilizzazione promiscua di olio combustibile e di altre sostanze per la produzione di energia elettrica (combinata o no con quella di vapore), la produzione di energia elettrica fosse attribuita in primo luogo all'olio combustibile. Ciò per le difficoltà di quantificare l'apporto calorico degli altri combustibili, avendo presenti, anche se non espressamente citati, i casi d'impiego di sanse e vinacce esauste e di altri residui agricoli.

Tale criterio doveva intendersi riferito agli impianti diversi dalle centrali termoelettriche (in quanto trattate a parte) e dalle raffinerie e dagli stabilimenti petrolchimici per i quali la circolare rimandava alla procedura in atto per l'approvvigionamento degli oli combustibili (basata su parametri percentuali ricavati dai dati di produzione dei vari reparti d'impiego).

Dopo l'emanazione della suddetta circolare., si è ulteriormente diffuso l'impiego del gas metano che, recentemente, è stato assoggettato a tassazione anche per gli usi industriali, con

esclusione di quello utilizzato per la produzione di energia elettrica e per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici.

Ora per taluni stabilimenti petrolchimici, dove sono installati reparti che non hanno titolo all'agevolazione per i consumi interni o dove vengono effettuate cessioni di energia elettrica o di calore all'esterno, è stata richiesta l'applicazione del criterio della **attribuzione preferenziale degli impieghi più agevolati al combustibile soggetto a maggiore tassazione**.

In tal modo gli impieghi più tassati secondo la normativa vigente verrebbero attribuiti al metano (soggetto a minore imposizione fiscale) o ad altri combustibili non soggetti a tassazione.

Esaminata attentamente la questione, **si ritiene** che **il proposto criterio sia in armonia** con la normativa vigente che prevede diversi trattamenti fiscali per i vari combustibili impiegati in determinate utilizzazioni e dà la possibilità., quindi, allo operatore di fare le scelte più opportune, anche sotto l'aspetto economico.

D'altra parte, l'adozione del diverso criterio di una ripartizione proporzionale degli utilizzi fra i vari combustibili introdurrebbe di fatto limitazioni nell'impiego di combustibili non tassati che non appaiono legittime sulla base delle disposizioni che disciplinano la particolare materia.

Si comunica, pertanto, che nei casi di che trattasi, l'attribuzione ai diversi combustibili, tassati e non, delle produzioni di energia elettrica e di calore destinate ai vari impieghi deve essere effettuata in maniera da consentire all'utilizzatore di fruire in modo completo (con riferimento al complesso delle produzioni) delle vigenti agevolazioni fiscali.

Circolare MF n. 10 del 29 gennaio 1993

Stoccaggio e circolazione degli oli minerali agevolati utilizzati per il funzionamento delle F.S..

L'articolo 23 del Decreto Legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 prevede che le disposizioni contenute negli artt. 1, 5 e 22 dello stesso D.L. non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per i prodotti petroliferi ad essi appartenti.

A seguito della deliberazione in data 12 agosto 1992 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992 è avvenuta, a decorrere dalla data della predetta deliberazione, la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in Società per Azioni.

Per effetto di tale trasformazione che ha mutato la natura giuridica del predetto Ente (ora soggetto di diritto privato), lo stesso è tenuto all'osservanza degli adempimenti connessi alle disposizioni di cui ai citati artt. 1 (obbligo della denuncia di deposito di oli minerali al competente ufficio tecnico di finanza con seguente rilascio della licenza fiscale e

della tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 3), 5 (vincoli di circolazione dei prodotti petroliferi) e 22 (obbligo per l'esercente o il vettore del pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al dipendente o al sottoposto in caso di sua insolvenza).

Pertanto, l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.a., cui la presente circolare è inviata per conoscenza, è invitato, qualora non vi abbia già provveduto, a prendere immediati contatti con i componenti uffici finanziari, per gli adempimenti derivanti dalle norme sopra citate (artt. 1, 3 e 5 D.L. 271/57).

Circolare MF n. 15 del 29 marzo 1994

Impiego di carburante per la navigazione nelle acque marine comunitarie in esenzione di accisa.

Con la nota che si riscontra codesta Direzione compartimentale ha formulato un quesito in ordine alla esatta portata dell'espressione "imbarcazioni private da diporto" figurante al punto 3 della Tabella "A" allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In particolare, difficoltà di interpretazione sarebbero sorte a seguito di alcune istanze, volte ad ottenere l'esenzione dal pagamento dell'accisa gravante sul carburante utilizzato, presentate da parte di ditte commerciali che effettuano il noleggio, con conduttore, di imbarcazioni da diporto.

Al riguardo, si fa presente che la definizione contenuta nella nota (1) al punto 3 della citata Tabella A chiarisce che occorre fare riferimento non già al titolo in forza del quale si utilizza una imbarcazione (cioè: proprietà, locazione o noleggio, con conducente o meno) ma all'uso che in concreto viene fatto dell'imbarcazione.

Per poter essere considerata "imbarcazione privata da diporto" l'imbarcazione non deve essere adibita ad operazioni commerciali di trasporto di merci e passeggeri o a prestazioni di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Ne consegue che se l'imbarcazione viene adibita dal proprietario al trasporto di passeggeri si verifica un'operazione commerciale che da titolo all'esenzione, mentre se uno o piu' privati noleggiano una imbarcazione con conducente o meno, per scopi turistici, si verifica l'ipotesi dell'imbarcazione privata da diporto. Se invece il privato noleggia l'imbarcazione e la utilizza per effettuare trasporti o altri servizi a pagamento, compete l'esenzione perché siamo nella ipotesi dell'uso a scopo commerciale.

È determinante, quindi, il tipo di attività che esercita il soggetto abilitato all'uso dell'imbarcazione.

Circolare MF n. 53 del 16 maggio 1994

Prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura - Piscicoltura in acque salmastre.

Il punto 6 della tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n.427 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli - orticoli in allevamento, nella silvicoltura e nella piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica.

Sono state prospettate incertezze sulla portata dell'espressione "piscicoltura di acqua dolce" che è stata ripresa dalla direttiva comunitaria 92/81/CEE del 19 ottobre 1992 recepita con il citato decreto-legge n.331, in quanto esistono impianti che svolgono l'attività di piscicoltura anche in acque salmastre.

Premesso che per i prodotti petroliferi impiegati per l'esercizio della pesca nelle acque marine comunitarie compete l'esenzione prevista dal punto T della predetta tabella - e nel concetto di pesca possono comprendersi le attività di piscicoltura effettuate in acque marine - si fa rilevare che l'art.2 della legge 9 febbraio 1992 n.102, considera imprenditori agricoli i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.

Ciò posto attese le finalità della norma contenuta nel citato punto 6 che intende agevolare la piscicoltura svolta in un ambiente diverso da quello marino e considerata l'assimilazione effettuata dalla legge tra l'attività svolta in acque dolci ed in acque salmastre - si ritiene che possano essere superate le cennate incertezze considerando la piscicoltura in acqua salmastra alla stessa stregua di quella effettuata in acqua dolce.

Circolare MF n. 124/D del 26 aprile 1995

Trattamento fiscale dei cubetti accendifuoco e di altri prodotti similari

È stata qui rappresentata la questione dell'assoggettabilità o meno all'accisa sugli oli minerali per i prodotti comunemente denominati "piastre accendi fuoco" o piu' semplicemente "accendi fuoco", la cui funzione è di innescare, mediante una combustione rapidissima, l'accensione del combustibile vero e proprio (generalmente legna o carbone) nei barbecue, caminetti ed altre applicazioni similari. Si tratta di prodotti che si trovano sia nello stato liquido, normalmente compresi nella voce di nomenclatura NC 2710 00 59 (petrolio lampante), sia in quello solido, in forma di parallelepipedi o cubetti classificabili alla voceNC 3606 90 90. Detti cubetti risultano costituiti prevalentemente da oli minerali(petrolio lampante, acqua ragia ecc.), con percentuali variabili ma comunque modeste di acqua, solvente e di una resina sintetica che, solidificando, assume la funzione di supporto contenitore della miscela. Il dubbio interpretativo trae origine dal fatto che, in linea di principio, questi prodotti potrebbero essere di per sè assoggettabili ad accisa rispettivamente ai sensi del 2 comma dell'art. 17 del D.L. 30/8/1993,n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29/10/1993, n. 427 (gli accendi fuoco liquidi), ed ai sensi del 3 comma dello stesso art. 17 per la sola parte idrocarburica (gli accendi fuoco solidi); d'altra parte la funzione esplicata dai prodotti in questione è pressoché istantanea, mentre quella dicombustione vera e propria viene svolta in seguito dal combustibile tradizionale. La questione, rappresentata ai competenti organismi comunitari, è stata esaminata durante numerose sedute del Comitato delle accise, al fine di fornire una interpretazione piu' puntuale, nelle varie versioni linguistiche, del contenuto dell'art. 8, paragrafo 1 punto a), della direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per il riscaldamento, esenzione riprodotta nel punto 1) della tabella A allegata al citato D.L. n. 331/1993. Il predetto comitato delle accise è pervenuto alla conclusione che per i prodotti in questione non si verifica l'uso come "combustibile per riscaldamento" dato che la loro funzione, come già accennato, non è finalizzata al riscaldamento e, conseguentemente, devono ritenersi esentati dall'accisa. Tenuto conto di tale interpretazione, si fa presente, pertanto, che i prodotti accendi fuoco liquidi, di produzione nazionale, possono beneficiare dell'esenzione di cui al punto 1 della tabella A allegata al citato D.L. n.331/93; della stessa esenzione possono usufruire gli oli minerali impiegati nel territorio nazionale per la fabbricazione dei cubetti accendifuoco. Lo stesso trattamento, beninteso, va ap-

plicato anche gli analoghi prodotti di provenienza comunitaria, nonché a quelli importati da Paesi terzi. Rimane inteso che gli accendi fuoco liquidi sono sottoposti al regime relativo ai prodotti del comma 2 dell'art. 17 del predetto D.L. n. 331/93,mentre per i cubetti non è previsto alcun vincolo fiscale di circolazione e di deposito. Trattamento fiscale identico a quello dei cubetti si applica anche ad altri prodotti solidi, contenenti oli minerali, impiegati quali ceppi anti fuliggine per caminetti (NC 4401 30 10 oppure 4402 00 00).

Circolare Minfinanze n. 131/D, prot. 9402414/VI del 5 maggio 1995

Oli minerali - Movimentazione combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica

Con telex prot. n. 4171/XI del 9 maggio 1985 e successiva circolare n. 24 del 13 luglio 1985 prot. n. 5703/Xl, sono state fornite istruzioni sugli adempimenti da adottare per la movimentazione di oli combustibili destinati alla produzione di energia elettrica. In particolare, sono stati ricordati il rilascio del nulla-osta da parte dell'UTF competente sulla centrale termoelettrica di destinazione; l'emissione della bolletta di cauzione; la tenuta del registro di carico e scarico vidimato dall'UTF in cui assumere in carico il prodotto in arrivo; la compilazione del certificato di scarico, previa effettuazione di inventari bimestrali delle giacenze per accertare l'avvenuto regolare impiego degli oli combustibili per la produzione di energia elettrica.

Analoga procedura era stata individuata per la movimentazione di gasolio destinato alla medesima produzione dalla circolare n. 33 del 15 ottobre 1985 prot. n. 8851/Xl.

La laboriosità della citata procedura aveva indotto questa amministrazione a consentire, nella predetta circolare n. 33, relativamente agli oli combustibili, l'adozione di adempimenti meno onerosi per gli uffici finanziari interessati permettendo che le partite degli anzidetti prodotti, estratti sempre previo nulla-osta, fossero scortate, anziché da bollette di cauzione, dagli ordinari documenti commerciali emessi dagli esercenti gli impianti speditori. Gli uffici finanziari mittenti avrebbero dovuto, comunque, emettere alla fine di ciascun mese distintamente per singolo deposito destinatario, una bolletta di cauzione "non scorta merce" per il quantitativo estratto nel mese, con l'indicazione del numero delle partite spedite e con allegata una distinta delle singole partite estratte.

Dopo l'entrata in vigore del DL 30.8.93, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 427/93 che ha introdotto anche per la circolazione nazionale dei prodotti già assoggettati ad accisa l'uso del documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sono state richieste precisazioni sulla procedura da adottare per la circolazione degli oli combustibili finalizzati alla produzione di energia elettrica.

In merito, si conferma che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui si è detto, la bolletta di cauzione, prima emessa dall'ufficio finanziario mittente alla fine di ciascun mese, può essere sostituita dal documento amministrativo di accompagnamento emesso alla fine di ogni mese direttamente dall'esercente l'impianto mittente, secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 335 del 30.12.1992, prot. 1570/I.

Le eventuali differenze tra il quantitativo spedito e quello giunto a destinazione devono essere oggetto di apposita verbalizzazione in contraddittorio tra l'esercente l'impianto speditore e l'esercente la centrale destinataria e ne deve essere data notizia agli uffici tecnici di finanza territorialmente competenti.

Per poter ricevere il prodotto in regime sospensivo, sia pure solo per una parte dell'imposta, è necessario che l'esercente della centrale assuma la qualifica di operatore registrato.

In tal modo, qualora ogni singola partita sia scortata dalla bolletta di cauzione o dal documento di accompagnamento in regime sospensivo, il suddetto esercente ha anche la possibilità di ricevere il prodotto in sospensione totale d'accisa e di corrispondere l'imposta ridotta entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. In tale eventualità, dovrà essere prestata la prescritta cauzione a garanzia del pagamento dell'imposta ridotta.

In ogni caso, uniformandosi alla disciplina dettata in materia di circolazione intracomunitaria, la restituzione dell'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento o del certificato di scarico della bolletta di cauzione deve essere effettuata dopo l'appuramento della partita a destino e non già dopo l'avvenuto impiego del prodotto nell'uso agevolato; sarà così possibile procedere immediatamente allo svincolo della cauzione prestata dal mittente a garanzia della regolarità del trasferimento.

Resta ferma, ovviamente, l'esecuzione, da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza, dei riscontri periodici sulla regolarità dell'impiego nell'uso agevolato.

Analoga procedura deve essere seguita nel caso di impiego, nel medesimo uso, di gasolio, fermo restando l'obbligo della emissione della bolletta di cauzione o del documento di accompagnamento in regime sospensivo per ogni singola partita. [...]

Circolare Minfinanze n. 213/D del 1 agosto 1995

Circolare n. 131/D del 5.5.95 - Movimentazione dei combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica

La circolare in oggetto ha stabilito che, nelle movimentazioni di oli combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica, "le eventuali differenze tra il quantitativo spedito e quello giunto a destinazione devono essere oggetto di apposita verbalizzazione in contraddittorio tra l'esercente l'impianto speditore e l'esercente la centrale destinataria..."

Tenuto conto delle difficoltà rappresentate dagli operatori del settore nell'attuazione di quanto disposto, si fa presente che detto verbale può essere sottoscritto dalle persone che hanno eseguito le operazioni di misurazione, dal destinatario o da un suo rappresentante e, nel caso di trasporti ordinari su strada, anche dal trasportatore, in analogia a quanto già disposto, in materia di cali di trasporto, dal telescritto del 30 aprile 1993, prot. n. 1285/I.

TX MF prot. n. 601/VII dell'8 agosto 1995 - Gassificazione dei residui pesanti di raffineria.

Con istanza… le Società… hanno chiesto, direttamente a questa Direzione Centrale…, di conoscere il trattamento fiscale relativo ai semilavorati pesanti da impiegare negli impianti di gassificazione da costruire nell'ambito delle raffinerie medesime.

In concreto, si tratta di impianti nei quali viene realizzato il processo di gassificazione di residui pesanti di distillazione, non utilizzabili in operazioni di combustione sopratutto per l'alto tenore di zolfo e di composti metallici, per l'ottenimento di un **gas di sintesi** ricco di idrogeno e di ossido di carbonio e praticamente privo di idrocarburi, a sua volta utilizzabile per la produzione combinata di energia elettrica e di calore in una nuova centrale termoelettrica, da realizzare sempre nell'ambito dello stesso stabilimento: si tratta quindi di impianti nei quali viene attuato un notevole recupero in termini energetici ed ambientali. […]

Al riguardo, … tenuto conto in particolare che il processo di gassificazione non può essere trattato alla stregua di un processo di combustione, potendo invece essere assimilato ad una trasformazione chimica per la produzione di gas di sintesi (il cosidetto SYNGAS, ossido di carbonio+idrogeno), si comunica che la quantità di carica idrocarburica (residuo di distillazione) che dà origine al predetto gas può essere considerata esente da accisa, ai sensi del punto 1 della tabella A allegata al DL 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.1993, n. 427. […]

Circolare Minfinanze n. 309/D del 4 dicembre 1995

Oli minerali - Movimentazione combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica - Applicazione circolare n. 131/D del 5.5.1995

Con la circolare in oggetto, é stato precisato che l'esercente la centrale destinataria può ricevere, rivestendo la qualifica di operatore registrato, oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, in sospensione totale o parziale d'accisa.

Al riguardo, é stato segnalato che, in caso di utilizzo per la circolazione dei cennati prodotti del documento amministrativo di accompagnamento, non é possibile appurare se i prodotti spediti abbiano già assolto l'aliquota ridotta di accisa o siano trasferiti in regime sospensivo totale.

Ciò premesso, si dispone che, in sede di compilazione del sopracitato D.A.A., venga indicata nella casella contrassegnata dal n. 18a relativa a "marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci", anche l'eventuale imposta ridotta già corrisposta (aliquota x unità di misura = imposta corrisposta).

Gli esercenti le centrali destinatarie dovranno comunicare agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio se intendano ricevere i prodotti in questione in totale o parziale sospensione d'accisa.

Si prega di attenersi alle suindicate istruzioni, segnalando ogni eventuale difficoltà connessa alla loro esecuzione.

Telex Minfinanze prot. 1318/VI/PC del 3 aprile 1996

Stoccaggio e circolazione degli oli minerali agevolati utilizzati per il funzionamento delle F.S.

Con circolare n. 10 del 29-1-1993, prot. n. 9300253/II e con successivo telex del 25-9-1993, n. 93-03719/III, diretto alle direzioni compartimentali delle dogane, sono stati evidenziati gli obblighi, previsti da disposizioni legislative, a carico delle ferrovie dello Stato a seguito della loro trasformazione in S.p.A., di denunciare i propri depositi di oli minerali (di capacità superiore a 25 mc.), soggetti al regime della concessione e dell'autorizzazione, ai competenti uffici tecnici di finanza, con conseguente rilascio delle licenze fiscali di esercizio e tenuta dei registri di carico e scarico (obblighi attualmente sanciti dall'art. 25, commi 2 e 4, del T.U. approvato con decreto leg.vo 26-10-1995, n. 504).

Gli UTF sono stati, quindi, autorizzati, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività istituzionale della società, a rilasciare licenze e permessi provvisori su presentazione di copia delle istanze per la regolarizzazione amministrativa degli impianti in questione.

è stato, altresì, consentito il trasferimento degli oli minerali agevolati custoditi nei depositi base delle F.S. ad altri magazzini della stessa società sotto il vincolo della medesima destinazione, con diretta emissione dei certificati di provenienza da rilasciare da apposito bollettario.

Ciò premesso, le direzioni compartimentali sono invitate, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, a riferire al più presto allo scrivente in merito all'esecuzione dei predetti adempimenti.

Sono state manifestate talune perplessità ed incertezze in relazione alla portata dell'agevolazione di cui al punto 4 della tabella A allegata al predetto T.U. che prevede l'aliquota ridotta di accisa per gli oli minerali impiegati "nei *trasporti ferroviari di passeggeri e merci*".

Al riguardo, si fa presente che devono essere ricompresi nella cennata agevolazione, oltre ai normali impieghi di oli minerali effettuati per azionare le automotrici adibite ai cennati trasporti, anche gli impieghi che sono in stretta correlazione con l'esercizio dei trasporti medesimi.

A titolo esemplificativo devono, pertanto, considerarsi attinenti all'attività di trasporto passeggeri e merci:

- l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie adibiti alle manovre;
- l'azionamento dei carrelli ferroviari impiegati nel trasporto delle attrezzature e degli operai per gli interventi sulle linee;
- l'azionamento dei carrelli ferroviari per assicurare, in generale, la manutenzione e l'efficienza delle linee;
- l'alimentazione delle motopompe installate sui carrelli ferroviari adibite alla disinfestazione e al diserbamento delle linee.

Atteso che, come rappresentato dalla società, la stessa impiega anche, per usi non agevolati, prodotti petroliferi ad imposta assolta, si precisa che i citati prodotti debbono essere custoditi in serbatoi separati con distinte tubazioni ed essere contabilizzati distintamente dai prodotti agevolati.

Per quanto riguarda, infine, *l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni* comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad accisa e ad imposta erariale di consumo, si fa presente che la soc. ferrovie dello Stato potrà continuare ad usufruire di detto esonero, a tempo indeterminato e per importo illimitato, in quanto nei suoi confronti è appli-

cabile il principio di presunzione di solvibilità, essendo a totale partecipazione azionaria dello Stato.

Il Ministero del tesoro, cui la presente è diretta per conoscenza, avrà cura di comunicare tempestivamente a questa amministrazione qualsiasi variazione nella partecipazione azionaria del predetto ente per le eventuali determinazioni del caso.

Si prega di attenersi alle suindicate direttive e di comunicare alla scrivente le difficoltà che dovessero derivare dall'applicazione delle direttive in parola.

Circolare Minfinanze n. 186/D, prot. 4555 del 15 luglio 1996

Movimentazione combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica – applicazione circolare n. 131/d del 5.5.1995, prot. 94024/VI

Si trascrive, per conferma, il ***tx prot. 3672/VI del 20.06.1996***, concernente l'oggetto:

Oli minerali - Movimentazione combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica - Applicazione Circolare n. 131/D del 5-5-1995, prot. n. 9402414/ VI/PC

Con la Circolare in oggetto, è stato precisato che l'esercente la centrale termoelettrica destinataria può ricevere, rivestendo la qualifica di operatore registrato, oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, in sospensione totale o parziale di accisa.

Sono stati avanzati dubbi se nell'ipotesi di trasferimenti autorizzati da questa direzione centrale di oli combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica tra i depositi annessi alle centrali termoelettriche, gli impianti mittenti debbano rivestire la qualifica di deposito fiscale.

Al riguardo, atteso che con l'iniziale presa in carico da parte dell'esercente la centrale termoelettrica, i prodotto è vincolato al particolare uso agevolato, i successivi trasferimenti del prodotto stesso tra depositi annessi alle centrali del medesimo utilizzatore non sono da considerare effettuati in regime sospensivo e, conseguentemente non è necessario che l'impianto mittente acquisisca la qualifica di deposito fiscale.

In tali trasferimenti, il prodotto dovrà essere scortata dal DAS, tuttavia, ai sensi dell'art. 27 del decreto ministeriale 25-3-1996, n. 210, l'uso del documento commerciale, previsto per la movimentazione degli oli combustibili dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è consentito fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

TX MF prot. 5680/VI del 19 settembre 1996

Concessione dell'aliquota ridotta di accisa per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci

[…] In proposito, per la necessaria uniformità di indirizzo, si precisa che detta agevolazione, avuto riguardo alla finalità della norma, compete ai soggetti che svolgono istituzionalmente l'attività di trasporto, su rotaia, di passeggeri e merci, con esclusione, quindi, dal beneficio di quelle imprese per le quali la predetta attività di trasporto è finalizzata e complementare all'esercizio di altre attività economiche.

Telescritto MF prot. 5983/VI del 21 settembre 1996

Applicazione agevolazione per GPL utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali

Con la nota … codesta Associazione ha prospettato il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% per i gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati, per usi industriali, evidenziando che mentre tale agevolazione "sta trovando normale applicazione per gli impianti industriali riforniti a mezzo autobotti, per quelli alimentati da rete canalizzata, invece, alcuni UTF non intendono riconoscere l'agevolazione". […] Si premette che l'agevolazione di che trattasi è prevista dal punto 15 della tabella A allegata al teso unico delle accise, […]. Da quanto precede risulta che per l'applicazione dell'aliquota ridotta si deve verificare il consumo in impianti centralizzati con almeno due apparecchi di utilizzazione e che per impianti centralizzati devono intendersi quelli alimentati da appositi serbatoi di capacità non onferiore a 10 metri cubi ed, inoltre, che questi serbatoi devono essere installati nell'ambito dello stabilimento industriale ammesso al beneficio.

In questo senso sono state impartite direttive a tutti gli uffici dipendenti con il telescritto n. 559/VII del 31 marzo 1995, confermato con la circolare n. 33/D del 9 febbraio 1996, prot. n. 80/UDC-CM.

TX MF prot. 1213/VI del 19 marzo 1997

Concessione dell'aliquota ridotta di accisa per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci – Tab. A, punto 4, TUA

Ad integrazione di quanto comunicato con il telex prot. 5680/VI del 19 settembre 1996, di pari oggetto, si precisa che l'agevolazione fiscale accordata, ai sensi della normativa citata in oggetto, per i trasporti su rotaia di passeggeri e merci può essere concessa anche ad altri soggetti, anche se non esercitano istituzionalmente tale attività, limitatamente ai trasporti svolti sui raccordi collegati con la rete ferroviaria, avendo i suddetti trasporti natura e finalità analoghe a quelli effettuati dalle imprese di trasporto su rotaia.

Restano invece esclusi dall'ambito di applicazione del beneficio i trasporti aventi natura e finalità diverse come, ad esempio, quelli che hanno luogo all'interno degli stabilimenti aziendali.

Circolare MF n. 219/D, prot. 299 del 1° agosto 1997

Consumi specifici di prodotti petroliferi impiegati per la solaproduzione di energia elettrica.

La circolare aggiorna i valori dei consumi specifici di oli minerali ad accisa agevolata impiegati nella produzione di energia elettrica, stabiliti da una circolare del 1950, allineandoli (salvo maggiorazioni in conseguenza di prove sperimentali) a quelli previsti per la produzione combinata di energia elettrica e di calore, in analogia ai criteri in atto per il rimborso dell'onere termico.

Come è noto, in caso di produzione combinata di energia elettrica e di calore i consumi specifici degli oli minerali da assoggettare all'aliquota ridotta di cui al punto 11 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinati forfettariamente, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1986, n. 14, con gli stessi criteri adottati per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

In caso di produzione di sola energia elettrica, invece, si continua a far riferimento ai consumi specifici previsti dalla circolare n. 94 del 16/3/50, i cui valori, tuttavia, in relazione all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta, appaiono non piu' attuali.

Ciò premesso, nelle more della regolamentazione della materia con apposito decreto da emanare ai sensi dell'art. 67, comma 1, del sopracitato testo unico delle accise, si dispone che, anche in caso di produzione di sola energia elettrica, in analogia a quanto in atto, anche per tale fattispecie, per il rimborso dell'onere termico, i consumi specifici siano riconosciuti nella stessa misura prevista per la produzione combinata di energia elettrica e di calore.

Consumi specifici superiori potranno essere riconosciuti, a richiesta degli interessati, solo previo riscontro sperimentale da parte degli UTF.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione di sola energia elettrica già in attività, gli UTF daranno agli esercenti degli stessi sollecita comunicazione del nuovo criterio di determinazione dei consumi specifici, valevole dalla data della comunicazione medesima; contestualmente avviseranno i suddetti operatori che potranno chiedere l'effettuazione, a loro spese, di prove sperimentali, per l'eventuale riconoscimento di consumi piu' elevati.

Per le richieste pervenute entro due mesi dalla comunicazione, gli eventuali maggiori consumi decorreranno dalla data di effettuazione della comunicazione suddetta, altrimenti decorreranno, come per i nuovi impianti, dalla data della richiesta.

In ogni caso, saranno ritenute valide le risultanze di sperimentazioni già effettuate, sempreché, beninteso, non siano, nel frattempo, intervenute modifiche alla costituzione degli impianti.

Si ribadisce, infine, quanto già affermato nella citata circolare n. 94/1950 relativamente al divieto di destinare ad altri impieghi eventuali eccedenze di combustibili agevolati, derivanti dalla realizzazione di consumi specifici inferiori a quelli riconosciuti dagli UTF.

Circolare MF n. 337 del 31 dicembre 1997

Impiego di oli minerali agevolati nelle ricerche petrolifere

1) PREMESSA

La legislazione fiscale vigente fino al 31 dicembre 1992 prevedeva, per il settore delle ricerche petrolifere, le seguenti agevolazioni relative ai sotto indicati prodotti petroliferi:

I) Esenzioni I.F.

Oli da gas, nonché oli combustibili e oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti petrolchimici, aventi le caratteristiche indicate dalla norma, destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti (punti E/7 e I/4 della Tabella A allegata al D.L. 23.10.1964,n.989, convertito dalla legge 18.12.1964,n.1350, e successive modificazioni);

II) Aliquote ridotte I.F.

a) Benzina, petrolio lampante, oli da gas e oli combustibili, impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale (punti B/4, D/2, G/2 e H/2 della tabella B allegata alla legge 19.3.1973,n.32, e successive modificazioni);

b) oli minerali greggi, naturali, impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene (punto A/2 della tabella B allegata alla citata legge n.32/73);

c) oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili, impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi (punto M/1 della tabella B allegata alla menzionata legge n.32/73)

2) CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE AGEVOLAZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 1993 i predetti impieghi agevolati hanno trovato la loro fonte normativa nella **tabella A** (punti 1 e 10) allegata al D.L. 30.12.1992, n. 513, piu' volte reiterato, e da ultimo con D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.10.1993,n.427 e, piu' recentemente, nella tabella A (punti 1 e 9) allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26.10.1995,n.504.

Conseguentemente, le esenzioni indicate al punto I sono comprese nel punto 1 della tabella A allegata al citato T.U. ovvero nell'art. 21, comma 2, del medesimo T.U., che prevedono l'impiego, senza corresponsione dell'accisa, degli oli minerali in usi diversi dalla carburazione e combustione; analogamente, nella medesima normativa ricade l'impiego indicato al punto II, lett. c, che pertanto, a decorrere dall'1.1.1993, non piu' sottoposto al pagamento dell'imposta nella misura ridotta precedentemente prevista; mentre gli impieghi di oli minerali riportati alle lett. a e b del medesimo punto II ricadono nella disposizione di cui al punto 9 della tabella A allegata al T.U. e, pertanto, usufruiscono della riduzione di aliquota ivi prevista (30% dell'aliquota intera di accisa), ad eccezione degli oli minerali greggi utilizzati per generare energia termica che non godono piu' della previgente agevolazione in quanto non riprodotta nella nuova tabella A.

Per quanto riguarda la portata delle norme attualmente vigenti in materia, occorre osservare che, ai sensi delle disposizioni contenute nel punto 9 della tabella A allegata al T.U., gli oli minerali destinati a generare forza motrice nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale, godono di aliquota ridotta di accisa (30% dell'aliquota intera), allorché le macchine operatrici siano direttamente collegate a motori termici fissi; inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 11 della tabella A il metano e il GPL, il gasolio, l'olio combustibile e gli oli minerali greggi, naturali, impiegati in gruppi elettrogeni in loco per l'alimentazione dei motori elettrici collegati alle predette macchine operatrici, godono dell'esenzione totale o delle particolari aliquote ridotte di cui alle cennate disposizioni, purché in regola con la denuncia prevista dalle norme che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

Come noto, le agevolazioni fiscali (totali o parziali) relative agli oli minerali destinati alle ricerche petrolifere sono state finora accordate, sotto l'osservanza delle modalità stabilite con

D.M. 7.12.1937, con autorizzazione concessa direttamente da questa Amministrazione centrale ai titolari di permessi di ricerca di idrocarburi rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'art. 67 del T.U. in parola prevede, ora, che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme regolamentari relative alla concessione di agevolazioni in materia di accise.

In attesa dell'emanazione di detto decreto e tenuto conto della opportunità di adeguare le disposizioni del D.M. 17.5.1995,n.322 (che disciplinano, in generale, l'impiego dei prodottipetroliferi in usi diversi dalla carburazione e combustione) alla particolare fattispecie, in cui si verifica frequentemente il contemporaneo impiego di oli minerali in vari tipi di utilizzazione (ivi compresi taluni usi di carburazione e combustione),con la presente circolare vengono impartite le disposizioni necessarie per la corretta ed omogenea applicazione dei benefici fiscali in questione, considerando sia le disposizioni del citato D.M. 7.12.1937, in quanto ancora applicabili, sia le innovazioni introdotte dalla recente legislazione in materia di accise, nonché l'esigenza di decentramento di compiti amministrativi, finora svolti da questa Direzione Centrale, agli uffici periferici, in armonia con una ripartizione piu' funzionale e snella delle competenze.

3) PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per ottenere l'autorizzazione ad impiegare oli minerali agevolati negli usi sopradescritti, la ditta titolare del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e di forze endogene del sottosuolo nazionale ovvero, nel caso di cui al punto 1 della Tabella A del T.U., della concessione per la coltivazione di giacimenti degli stessi prodotti, rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presenta apposita istanza, redatta in duplice esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza nel cui territorio viene impiantato il cantiere di ricerca o di coltivazione.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, cui vanno allegati il certificato rilasciato dal Ministero dell'industria, attestante la titolarità del permesso o della concessione di ricerca o di coltivazione, ed una relazione tecnica, corredata dalla planimetria del cantiere e dalle tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi gli oli minerali agevolati, deve contenere la denominazione della ditta medesima, la sua sede legale, il codice fiscale o la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, la provincia e/o i comuni dove trovasi l'area di ricerca o di coltivazione nel cui ambito viene ubicato il cantiere, ed inoltre le seguenti ulteriori informazioni:

a) descrizione, potenzialità e consumo orario dei macchinari, anche se di proprietà di terzi, utilizzati per generare forza motrice e per autoproduzione di energia elettrica, installati nel cantiere, della cui attività dovrà essere indicata anche la presumibile durata; descrizione del ciclo di produzione dei fanghi di perforazione e composizione dei fanghi stessi; caratteristiche (contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, viscosità) degli oli greggi di petrolio naturali, tali da non consentirne l'estrazione dal sottosuolo senza l'ausilio di diluenti;.

b) numero e capacità dei serbatoi (fissi e mobili);

c) caratteristiche e modalità d'impiego dei prodotti agevolati e quantitativo massimo di tali prodotti che si prevede di poter utilizzare durante l'esercizio del cantiere, nonché i depositi fiscali da cui questi saranno prelevati in esenzione totale o parziale di accisa;

d) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2.11.1933,n.1741, convertito dalla legge 8.2.1934,n.367, e successive modifiche, e della legge 18.4.1962,n.189.

L'istanza deve pure contenere:

1) una dichiarazione del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, di avere ottemperato a tutte le altre prescrizioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività (ivi comprese quelle di prevenzione incendi);

2) copia del verbale di verifica di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 17.5.1995, n.322, qualora la ditta sia anche titolare di impianto di produzione ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7;

3) nel caso si avvalga di macchinari di proprietà di terzi, copia del relativo strumento contrattuale.

L'UTF, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo e riconosciutane la validità, procede, ove non si sia già provveduto, alla verifica degli impianti e, in contraddittorio con la ditta, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito dei prodotti petroliferi agevolati e prescrive le misure necessarie per il controllo di tali prodotti, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali consegnato al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti.

L'UTF, qualora nulla osti, provvede al rilascio, entro trenta giorni dalla verifica, di apposita autorizzazione all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati, valida per la durata del cantiere e, comunque, fino alla scadenza del permesso o della concessione di ricerca o di coltivazione, informandone gli UTF e le dogane competenti sugli impianti di estrazione previamente indicati dalla ditta.

La predetta autorizzazione rinnovabile nel caso in cui venga prorogata la durata attività del cantiere o la vigenza del permesso di ricerca o di coltivazione.

Le modifiche che s'intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verifica devono essere preventivamente comunicate all' UTF.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 18.4.1962, n.189 anche per quanto concerne l'obbligo di denunciare all'UTF ogni spostamento del deposito collegato all'impianto. Va altresi' tenuto presente in particolare che, relativamente al medesimo permesso di ricerca od alla concessione di coltivazione, la ditta, per essere ammessa al particolare impiego dei prodotti petroliferi agevolati, deve munirsi dell'autorizzazione di cui al presente paragrafo, con l'osservanza della procedura ivi prevista, sia nell'ipotesi di apertura, nell'ambito territoriale dello stesso UTF, di altri cantieri, sia nell'ipotesi di spostamento del cantiere, già esistente, nel territorio di altri UTF; se tale spostamento avviene, invece, nel territorio del medesimo UTF, sifficiente, per continuare ad usufruire dei benefici fiscali in questione, che la ditta dichiari preventivamente tale spostamento ed effettui il rinnovo della denuncia concernente il deposito annesso all'impianto spostato.

Qualora nell'ambito del cantiere siano istallati gruppi elettrogeni, la ditta dovrà provvedere ad effettuarne la denuncia secondo le modalità di rito onde ottenere la relativa licenza di esercizio.

4) PRELEVAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI

Per il prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati (esenti o ad aliquota ridotta) destinati alla coltivazione ed alle ricerche petrolifere, la Ditta interessata deve compilare, in quattro esemplari contraddistinti dal n.1 al n.4, il modello già in uso fornito dalla medesima, contenente le seguenti indicazioni:

a) l'ubicazione del cantiere e gli estremi dell'autorizzazione dell'UTF;

b) i lavori da compiere e la loro durata;

c) la potenzialità dei motori ed il consumo medio normale per ogni ora di lavoro;

d) il periodo di tempo durante il quale si presume di consumare il quantitativo di prodotto petrolifero agevolato.

L'ingegnere capo della sezione UNMIG, dopo aver accertato la congruità del quantitativo dei prodotti richiesti in relazione ai lavori da eseguire e alla loro durata, vidima i quattro esemplari del buono di prelevamento.

Nel caso di autoproduzione di energia elettrica, tale visto apposto, su distinto stampato, dall'Ingegnere capo dell'UTF.

All'atto del prelevamento dei prodotti petroliferi presso il deposito fiscale prescelto, i quattro esemplari del buono sono consegnati all'esercente del citato deposito; di detti esemplari, che devono essere muniti delle attestazioni di consegna e di ritiro del quantitativo di prodotto petrolifero da parte, nell'ordine, dell'esercente del deposito fiscale e dell'incaricato della ditta beneficiaria dell'agevolazione, l'esemplare n.1 trattenuto dall'esercente medesimo, per essere allegato alla propria contabilità, gli esemplari nn. 2 e 3 devono essere immediatamente inviati dall'esercente in parola, rispettivamente, all'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sul deposito fiscale in questione e all'UTF competente sul cantiere; infine l'esemplare n.4 viene restituito alla ditta beneficiaria che lo pone a corredo dei registri di carico e scarico di cui appresso.

Le spedizioni si effettuano con la scorta del D.A.S. o della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, a seconda che trattasi di prodotti petroliferi di cui al comma 1 ovvero 2 dell'art. 21 del T.U.

5) TENUTA DELLE CONTABILITÀ.

Il movimento degli oli minerali agevolati per usi diversi dall'autoproduzione di energia elettrica deve essere tenuto in evidenza in apposito registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza competente; altro registro deve essere tenuto per gli oli minerali destinati all'autoproduzione di energia elettrica.

Nel primo di tali registri devono essere annotate, distintamente per qualità di prodotto, per trattamento fiscale e per tipo d'impiego, dalla parte del carico, le quantità ritirate con riferimento agli estremi del buono di prelevamento (esemplare n.4) e del documento di circolazione e, dalla parte dello scarico, separatamente, le quantità giornalmente consumate per la produzione di forza motrice , nonché per la preparazione di fanghi di perforazione e per la diluizione degli oli greggi di petrolio, con l'indicazione, altresi', dei lavori eseguiti e della loro durata. Analoghe annotazioni sono effettuate sul secondo dei predetti registri; in tal caso allo scarico vanno riportati settimanalmente i kWh prodotti, nonché le letture progressive dei contatori di e.e..

Trimestralmente il primo registro viene esibito all'UNMIG competente per l'apposizione del visto di congruità dei consumi rispetto ai lavori eseguiti ed ai motori impiegati. Di ogni eventuale rilievo viene informato, per i conseguenti adempimenti, l'UTF che ha rilasciato l'autorizzazione all'impiego dei prodotti agevolati, il quale, con la medesima cadenza, appone sul secondo registro il visto di congruità per i consumi dei prodotti utilizzati per produzione di energia elettrica.

Alla scadenza di ciascun trimestre o del minor periodo, in caso di cessazione anticipata attività del cantiere, la ditta invia al predetto UTF fotocopia dei fogli del primo registro, muniti dei visto da parte dell'UNMIG, relativi al trimestre o al minor periodo di riferimento.

I registri vanno conservati per un periodo di tempo di 5 anni (dall'effettuazione dell'ultima registrazione), pari a quello previsto dall'art. 15 del citato T.U. in tema di prescrizione del diritto all'imposta.

In caso di stoccaggio promiscuo di oli minerali in diversa posizione fiscale, gli eventuali cali sono ripartiti in misura proporzionale alle quantità introdotte nel periodo preso a base per i riscontri, maggiorate delle giacenze all'inizio del periodo medesimo.

6) IMPIEGO DI PRODOTTI PETROLIFERI AD IMPOSTA ASSOLTA

Negli usi sopradescritti possono essere impiegati, in alternativa, prodotti petroliferi ad imposta assolta. In tal caso restano fermi gli adempimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 e, per il rimborso dell'accisa, si applicano le disposizioni previste dal decreto 12.12. 1996, n.689.

7) CESSAZIONE DELL'ATTIVITà DEL CANTIERE

Nell'ipotesi di cessazione attività del cantiere, la ditta tenuta a darne immediata comunicazione all'UTF, indicando altresi' il luogo in cui saranno conservati i registri con la relativa documentazione di supporto. In questo caso per lo smaltimento delle giacenze di oli minerali nel deposito annesso al cantiere potrà essere seguita, per i prodotti di cui all'art. 21, comma 1, del T.U., la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del medesimo T.U. mentre per i prodotti di cui al comma 2 del richiamato art. 21 potrà esserne autorizzato l'invio ad altro cantiere, previo nulla osta da parte dell'UTF territorialmente competente sul medesimo.

Tale ultima possibilità sussiste anche per gli oli minerali contemplati nel comma 1 del citato art. 21, previa emissione del DAS da parte dell'UTF, ai sensi del comma 4-bis aggiunto al D.M. 25.3.1996, n.210 dal D.M. 16.5.1997, n.148.

8) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Restano valide le autorizzazioni gi rilasciate, tenendo presente che, qualora dette autorizzazioni debbano essere rinnovate o volturate, ai cennati adempimenti potrà provvedere direttamente il competente UTF.

Entro sei mesi dalla data della presente circolare, le ditte già titolari di autorizzazioni all'impiego di oli minerali agevolati per le ricerche petrolifere devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente circolare.

Le sopradescritte procedure valgono anche per le estrazioni di prodotti avviati, dalle basi operative a terra - che operano in regime di deposito fiscale in collegamento con piattaforme di ricerca e sviluppo "off-shore" - ad impianti di ricerca siti nel territorio nazionale e nelle acque marine territoriali.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni.

Tx MF prot. n. 403/VII del 2 aprile 1998

Trattamento fiscale dei consumi interni degli stabilimenti di produzione:

Con la nota a riscontro, di pari oggetto, codesta Società ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in materia di "fatto generatore di accisa" di cui all'art. 22, comma 2, del Testo Unico sulle accise, nel caso di consumi di oli minerali effettuati, sempre all'interno di uno stabilimento di produzione, da parte di un soggetto terzo. Al riguardo, si comunica che, nel caso specifico, ai fini dell'esclusione dalla tassazione relativamente ai consumi interni, non rileva il fatto che essi siano effettuati dal titolare dello stabilimento ovvero da un terzo, contrattualmente vincolato al citato titolare, bensì la sussistenza della duplice circostanza obiettiva che detti consumi siano finalizzati alla produzione di oli minerali ed avvengano all'interno del relativo stabilimento. **Rimane inteso, pertanto, che qualora il consumo di oli minerali sia connesso, a titolo di esempio, alla produzione di energia elettrica**, **la quota parte di olio minerale relativa alla produzione di energia eventualmente ceduta all'esterno dello stabilimento non potrà essere esclusa dal campo di applicazione dell'accisa.**

Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173

Art. 1.1: Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo** prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresi' alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Telescritto MF prot. n. 8181/VII del 26 marzo 1999

Gassificazione dei residui pesanti di raffineria.

Con la nota sopra distinta, di pari oggetto, inviata per conoscenza […], codesto Ufficio, nel riferire in merito agli orientamenti acquisiti in corso d'opera riguardo la collocazione, dal punto di vista fiscale, **dell'impianto di gassificazione** dei residui pesanti di raffineria, in fase di ultimazione nell'ambito della raffineria stessa, chiede, in definitiva, di conoscere il parere della scrivente circa la riconducibilità o meno, nel complesso del ciclo di raffinazione degli oli minerali, del trattamento dei suddetti residui, ai fini della produzione del **gas di sintesi "syngas**".

[…] in effetti non si può non riconoscere che **l'impianto di gassificazione**, costituito da una sezione produzione gas e da una successiva produzione energia elettrica, che andrà a sostituire l'attuale centrale termoelettrica, **è inserito a valle degli impianti di raffinazione degli oli minerali**, **costituendone peraltro la naturale integrazione**, sì da poter considerare il tutto come un unico deposito fiscale, gestito dal depositario autorizzato …SpA.

[…] Del resto anche il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, investito del progetto generale di ristrutturazione dello stabilimento di …, nei temi Sicurezza-Energia-Ambiente, ha dovuto sottolineare come la scelta del processo di gassificazione non faccia che completare il ciclo di lavorazione della raffineria, consentendo la produzione di gas e poi di energia elettrica mediante lo smaltimento esclusivo degli idrocarburi pesanti prodotti dalla raffineria stessa, previo oltretutto il recupero dello zolfo da questi ultimi; va da sé che l'alto rendimento energetico rende l'impianto di gassificazione pienamente assimilabile alle fonti alternative di energia, di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9/1/1991, n. 10, come a suo tempo riconosciuto dallo stesso Ministero industria.

A quest'ultimo riguardo, va evidenziato altresì che, con il punto 11 bis della tabella A allegata al citato DLvo n. 504/95, aggiunto con la legge 23/12/1998, n. 448, è stata stabilita l'esenzione per gli oli minerali impiegati nella produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione, della quale è stata, con l'occasione, confermata l'assimilazione a quella prodotta con fonti rinnovabili di energia.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che lo stabilimento di produzione di oli minerali di … della …S.p.A. può essere considerato impiegato a valle dall'impianto di gassificazione, completo della nuova centrale termoelettrica di raffineria, ed in quanto tale può prevedersi la redazione di bilanci unici, sia energetico che di materia; inoltre, anche nell'ambito dell'impianto di gassificazione l'impiego di oli minerali può considerarsi fatto non generatore di accisa ai sensi dell'art. 22 del medesimo DLvo n. 504/95.

[…]

Nota Minfinanze prot. 6440/IV del 26 aprile 2000

Regime fiscale applicabile al gas metano impiegato in particolari attività

In riferimento ai quesiti posti … da codesta società [ENI SpA], si fa presente quanto segue:

per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare al gas metano negli usi di cui ai **punti 10 e 14 della Tabella A**, allegata al T.U. approvato con dec. Leg.vo 26.10.1995, n. 504, si ritiene che l'esenzione sia estendibile non solo al complesso di prestazioni che vengono effettuate al fine diretto della produzione **ma anche alle attività connesse**, riconducibili alla produzione di beni, ossia l'esenzione è estendibile a tutti i consumi effettuati nello stabilimento industriale riconducibili alla produzione **e non solo a quelli effettuati negli impianti**;

per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale cui assoggettare il gas metano impiegato negli impianti operativi (distretti, centrali, magazzini) strutturalmente collegati con impianti industriali di estrazione e produzione, si ritiene che ai predetti utilizzi possa essere applicata l'aliquota di accisa prevista per uso industriale, considerato che si tratta di impieghi finalizzati alla produzione di beni e che gli impianti operativi sono strutturalmente collegati con gli impianti produttivi.

Telex MF prot. n. 7206/VI dell'8 febbraio 2001

Punto 3 della Tabella A allegata al D. Lgs n. 504/95 - Impiego agevolato dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle unità da diporto utilizzate per attività di noleggio.

Il punto 3 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Igs 26.10.95, n. 504, in recepimento di quanto statuito dall'art. 8, par. 1, lett. c) della direttiva 92/81/CE del consiglio del 19.10.1992, prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie.

Gli impieghi di carburante ammessi all'esenzione fiscale sono individuati, "a contrariis", dalla nota (1) al punto 3 della citata Tabella A, nota che costituisce anch'essa diretto recepimento della disposizione comunitaria sopracitata. Viene qui fornita, infatti, la nozione di "imbarcazioni private da diporto", peraltro espressamente escluse dalla predetta esenzione, le quali sono intese come l'uso di un'imbarcazione per scopo non commerciale e, in particolare, per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso, o per conto di autorità pubbliche.

Affinché abbia un significato concreto, questa definizione fiscale di imbarcazioni private da diporto va raccordata, in vista dell'esatta delimitazione dei campo di applicazione dei beneficio, con le disposizioni vigenti per la navigazione da diporto, materia che rientra nella competenza del ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale ha avuto modo di pronunciarsi in proposito con la nota in riferimento.

Al riguardo, tenuto conto di quanto emerge dalla predetta nota, si fa presente che l'art. 1, comma 2, della legge 11.2.1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito la navigazione da diporto come quella effettuata dalle unità ad essa destinate, le quali si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi da diporto in ragione della loro lunghezza fuori tutto, per scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

Di seguito, in deroga a quanto stabilito dalla suddetta disposizione, l'art. 15 della legge 5.5.89, n. 171, e, da ultimo, l'art. 10, comma 11 dei D.L. 21.10.96, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.12.96, n. 647, hanno consentito l'utilizzo dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi da diporto mediante contratti di locazione o di noleggio.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, il citato Dicastero ha fornito con la medesima determinazione una nuova interpretazione delle disposizioni concernenti la materia in argomento.

In particolare è stato affermato che, con l'emanazione della legge n. 647/96 il legislatore, prevedendo che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possano essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio, ha inteso operare per tali fattispecie, facendosi interprete dell'evoluzione che ha interessato la nautica da diporto, un riconoscimento della possibilità di impiego delle unità da diporto in attività economiche.

Tale sarebbe, per quanto qui interessa, la ratio da cui hanno tratto origine le novità legislative che hanno interessato il settore della nautica da diporto.

Stante la rivisitazione operata dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, si impone una nuova valutazione circa la ricorrenza, in capo ai possessori di tali mezzi nautici, dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui trattasi, questione, del resto, la cui soluzione è strettamente subordinata a quella, risolta ora positivamente dal competente ministero sopracitato, inerente la possibilità d'impiego delle unità da diporto per scopi commerciali.

Secondo il nuovo orientamento non trova sicuramente applicazione l'agevolazione fiscale in questione nella ipotesi di locazione di unità da diporto, strumento negoziale che assume connotazioni giuridiche differenti da quelle dei noleggio. Il contratto di locazione, infatti, si risolve nel mero trasferimento della disponibilità dei bene da un soggetto all'altro, con assunzione in capo al conduttore, vale a dire al semplice diportista, di ogni onere e rischio connesso alla navigazione nonché di ogni aspetto organizzativo concernente l'armamento e la gestione dei mezzo. Il locatore, pertanto, pur conseguendo un vantaggio economico sotto forma di corrispettivo, rimane dei tutto estraneo all'impiego dell'unità nella navigazione. Ciò anche nel caso in cui la locazione avesse ad oggetto un'unità armata ed equipaggiata.

Va da sé che è parimenti esclusa l'agevolazione per i carburanti impiegati dalle unità da diporto utilizzate per gli scopi ad esse precipui, ossia sportivi o ricreativi, direttamente dai possessori delle medesime.

Diversamente per l'impiego delle unità da diporto mediante contratto di noleggio, disciplinato dal capo Il dei titolo primo dei libro terzo dei codice della navigazione e dall'art. 10, comma 8, dei citato D.L. n. 535196, con il quale il noleggiante, in corrispettivo dei nolo pattuito, si assume l'obbligo di compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dal noleggiatore, serbando per sé la conduzione tecnica dell'unità medesima.

Infatti se, per un verso, l'impiego che di volta in volta dell'unità da diporto viene fatto da parte dei noleggiatore, a ciò abilitato in virtù dei sottostante contratto di utilizzazione, è pur sempre riconducibile alle finalità, sportive o ricreative, precipue della navigazione in questione, per l'altro lo scopo perseguito dal proprietario o possessore della costruzione riveste, in tale ambito, natura commerciale.

La qualificazione commerciale è diretta conseguenza dello schema negoziale di riferimento che, concretizzantesi nella prestazione di servizi a titolo oneroso, viene a configurare in termini di imprenditorialità l'attività esercitata con il noleggio da parte del proprietario o possessore dell'unità da diporto.

Si assiste, in tal modo, ad una scissione tra esercizio dell'impresa commerciale, che fa capo al proprietario o possessore, ed impiego della unità da diporto, che è rimesso al noleggiatore.

Si deve ritenere pertanto che i carburanti impiegati dalle unità da diporto (natanti, imbarcazioni, navi) adibite ad attività di noleggio abbiano titolo all'esenzione da accisa di cui al punto 3 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Igs n. 504/95. Le modalità da osservare per l'impiego dei prodotti petroliferi in esenzione da accisa sono quelle fissate con D.M. 16.11.95, n. 577.

Trovando l'agevolazione in esame una specifica regolamentazione che dispone tra l'altro l'obbligo per gi aventi diritto di assolvere precisi adempimenti amministrativi e contabili per l'imbarco di prodotti petroliferi in esenzione da accisa, la medesima non può che trovare applicazione dal momento, successivo alla presente determinazione, in cui le imbarcazioni siano dotate dei libretto di controllo di cui alla lett. a), comma 3, dell'art. 4, dei suddetto D.M. n. 577/95 ed il soggetto interessato assolva gli adempimenti di cui sopra e gli altri prescritti per la particolare fattispecie in esame, come di seguito precisato, in modo da consentire agli organi dei l'amministrazione finanziaria, di svolgere i controlli del caso sul corretto impiego dei prodotti petroliferi agevolati.

Resta bene inteso, tuttavia, che procedendo all'utilizzazione dei mezzo nautico mediante contratti di noleggio, il proprietario o possessore della costruzione costituisce necessariamente l'unità da diporto come bene strumentale dell'impresa, così assegnando a tale unità un vincolo di destinazione all'attività imprenditoriale che ne esclude ogni possibile impiego per qualsivoglia fine personale, sia esso sportivo o ricreativo.

Per poter esercitare l'attività di noleggio con le unità da diporto i soggetti interessati, imprese o società, devono essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

L'impiego delle unità da diporto mediante contratti di noleggio è annotato negli appositi registri tenuti dalle Autorità marittime con indicazione degli esercenti medesimi e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese. Analoga annotazione è riportata nella licenza di navigazione.

Per i natanti da diporto, così come definiti dall'art. 13 della legge 11.2.71, n. 50, e successive modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di nautica da diporto prevedono la non sussistenza dell'obbligo di iscrizione nei registri nautici nonché della licenza di navigazione.

Stante il peculiare regime giuridico di questi mezzi nautici, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per avere titolo all'esenzione fiscale di cui trattasi gli esercenti l'attività di noleggio di natanti da diporto devono comprovare di essere stati autorizzati dalla locale Autorità marittima all'impiego di dette unità mediante tale contratto di utilizzazione.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, le annotazioni riportate nella prima parte dei prescritto libretto di controllo, dei quale deve essere munita ciascuna unità da diporto, recano anche i dati relativi all'iscrizione della medesima nell'apposito registro navale con indicazione dell'impiego in attività di noleggio. Per i natanti da diporto, in luogo dell'avvenuta registrazione, sono annotati gli estremi identificativi dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima all'utilizzo mediante contratto di noleggio.

Telescritto MF prot. n. 8266/IV del 9 aprile 2001.

Accisa sul gas metano impiegato nelle attività di coltivazione degli idrocarburi per la produzione di energia elettrica e vapore industriale.

è pervenuta alla scrivente la nota prot. […], che si allega in copia, con la quale l'ENI SpA chiede un parere alla scrivente circa l'accisa da applicare sul gas metano che sarà impiegato, in un nascente consorzio in località ….., come combustibile per la produzione di energia elettrica e vapore industriale.

Al riguardo, esaminata la problematica, si concorda con le conclusioni proposte dalla società interessata circa il differente trattamento fiscale cui assoggettare il gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore industriale in relazione alle differenti utilizzazioni.

Allegato.

Accise sul gas metano impiegato nelle attività di coltivazione degli idrocarburi per la produzione di energia elettrica e vapore industriale

Il punto 10 della tabella A allegata al Testo Unico delle accise prevede l'esenzione dall'accisa per il gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi.

Tali impieghi sono finalizzati alla produzione di energia elettrica e vapore necessari per le attività sopraccitate.

Secondo un progetto industriale che sarà completato nei primi mesi del prossimo anno nell'ambito di un centro olio, realizzato per la coltivazione di un giacimento petrolifero, sarà realizzato, in un'apposita area, un impianto di cogenerazione di energia elettrica e vapore per il quale un Consorzio appositamente costituito ha già ottenuto da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - D.G.F.E.I.B. – Div. XI - le prescritte autorizzazioni per la costruzione. L'attività di tale consorzio, partecipato al 50% dall'ENI S.p.A. ed al 50% da un operatore terzo, è caratterizzata dal fatto che l'energia elettrica autoprodotta è destinata, in misura superiore al 70%, ai consorziati ovvero a società facenti capo agli stessi operanti anche in siti diversi dal luogo di produzione mentre il vapore industriale non utilizzato nel centro olio viene ceduto a terzi.

Ciò premesso si possono ipotizzare i seguenti impieghi per ciascuno dei prodotti ottenuti dall'impianto gestito dal Consorzio:

1 Energia elettrica prodotta che viene:
1.1 impiegata nel Centro Olio per le attività di coltivazione;
1.2 impiegata in altri siti da parte di soggetti facenti capo a ciascuno dei due Consorziati e quindi considerata in regime di autoproduzione;
1.3 ceduta a terzi.

2 Vapore industriale prodotto che viene:
2.1 impiegato nel Centro Olio per le attività di coltivazione;
2.2 ceduto a terzi ed impiegato in attività diverse da quelle di cui al punto 2.1.

Abbiamo esaminato le varie problematiche concernenti il trattamento fiscale cui assoggettare il gas metano impiegato dal Consorzio per la produzione di energia elettrica e vapore industriale arrivando ad alcune conclusioni che sottoponiamo a codesta Direzione Centrale per ottenere, con cortese urgenza, un affidamento in proposito.

GAS METANO IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E VAPORE INDUSTRIALE UTILIZZATI NEL SITO PER LE ATTIVITà DI COLTIVAZIONE (1.1 e 2.1.)

La quota parte di gas metano afferente la produzione di energia elettrica e vapore industriale con utilizzazione nello stesso sito di produzione per le attività di coltivazione del giacimento di idrocarburi, comprese le attività connesse, è esente d'accisa ai sensi del punto 10 della Tabella A citata in precedenza. A nostro avviso, infatti, ricorrono i presupposti per ottenere l'agevolazione in quanto, anche sulla base di precedente determinazione ministeriale, non è rilevante il fatto che l'impiego del gas metano sia effettuato dal titolare degli impianti di coltivazione o da terzi bensì la circostanza obiettiva che detti consumi, effettuati all'interno del Centro Oli, siano finalizzati alle attività di coltivazione.

L'agevolazione accordata segue, pertanto, il criterio dell'oggettività e non della soggettività.

GAS METANO IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI AUTOPRODUZIONE OVVERO CEDUTA A TERZI (1.2 – 1.3)

La quota parte di gas metano impiegato per tale produzione di energia elettrica è soggetta:

- nel caso di regime di autoproduzione, ancorché impiegata in altri siti, all'aliquota d'accisa prevista dal punto 11 della Tabella A attualmente pari a lire 0,261 al mc. (autoproduzione con aliquota pari al 30% dell'aliquota di base);
- nel caso di cessione a terzi all'aliquota normale di lire 0,87 al mc..

VAPORE INDUSTRIALE CEDUTO A TERZI (2.2)

La quota parte di gas metano afferente la quantità di vapore industriale ceduto a terzi per impieghi diversi da quelli di cui al punto 2.1 è assoggettata all'aliquota d'accisa prevista per l'uso industriale ed alla relativa addizionale regionale.

--*-*

Relativamente alle esenzioni d'accisa previste per il gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore industriale utilizzati per le attività di coltivazione del giacimento di idrocarburi non ricorrono, come noto, i presupposti per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano ai sensi dell'art. 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

TX MF prot. n. 11556/VI/PC dell'11 aprile 2001

Trattamento tributario dei GPL contenuti nelle ricariche per accendini e nelle cartucce da campeggio.

È stato chiesto questa Direzione centrale di pronunciarsi in merito al trattamento tributario da applicare ai GPL in recipienti utilizzati per ricariche accendini ed apparecchi accenditori e,

altresì, a quelli contenuti nelle cartucce da campeggio impiegate per cottura cibi, illuminazione e saldatura.

Al riguardo, si precisa che, per quanto concerne le ricariche di accendini ed apparecchi accenditori, i gas di petrolio liquefatti in esse contenuti sono esenti da accisa ai sensi del punto 1 della Tabella A allegata al D. Lgs n. 504/95. Ciò deriva dal principio accolto con la circolare n. 124/D del 26-4-95 in materia di accendifuoco secondo cui l'impiego di tali prodotti non è riconducibile a quello di combustibile per riscaldamento, presupposto dell'imposizione tributaria.

Diverso trattamento fiscale è riservato, invece, ai GPL contenuti nelle cartucce da campeggio. Si ritiene, infatti, che debbano essere sottoposti all'aliquota di accisa per l'uso di combustione per riscaldamento, prevista dall'Allegato I al decreto Leg.vo n. 504/95, i GPL contenuti nelle cartucce in parola, in quanto la cottura dei cibi rientra nel concetto più generale di "riscaldamento" da intendere come innalzamento della temperatura provocato dal combustibile allo scopo di raggiungere vari risultati (riscaldamento aria dei locali, cottura cibi, fusione metalli nelle saldature, ecc.).

Considerato, infine, che i GPL contenuti nelle cartucce da campeggio di norma possono essere impiegati indifferentemente sia per l'illuminazione (uso esente) sia per cottura cibi (uso tassato), occorre comunque procedere alla tassazione di cui sopra, non essendo in pratica possibile, nel caso di specie, distinguere, all'atto del consumo del prodotto, le due cennate destinazioni.

Telescritto MF prot. 3218/IV del 17 aprile 2001

Gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica - Quesito

È pervenuto alla scrivente un quesito della società in oggetto concernente l'imposta di consumo da applicare al gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica nei casi in cui il contratto di fornitura del gas metano è intestato ad un soggetto diverso dall'esercente l'officina elettrica.

Al riguardo si osserva che quando il gas metano viene effettivamente consumato come combustibile per la produzione di energia elettrica, è innegabile che tale impiego debba beneficiare dell'agevolazione fiscale, a prescindere dalla coincidenza o meno tra la persona che acquista il gas con quella che gestisce gli impianti.

Circolare MF n. 37/D, prot. n. 101465 del 9 agosto 2001

Applicazione articolo 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343; art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246 - Riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli enti pubblici e dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Sono state rappresentate talune perplessità in merito all'ambito di applicazione della riduzione dell'accisa sul gasolio nell'ipotesi di impiego del prodotto da parte degli enti pubblici e delle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (ipotesi contemplata all'articolo 1, comma 2, lettera c-bis, del D.L. 26 settembre 2000, n.265 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n.343, dall'articolo 25, comma 2-lettera c),

della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dall'articolo 1, comma 6- lettera c) del D.L. 30 giugno 2001, n.246, per i periodi previsti da tali disposizioni).

Al riguardo, tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta dai destinatari delle richiamate disposizioni agevolative, attività per la quale non può disconoscersi il nesso di interdipendenza tra le operazioni Effettuate nell'attività di risalita mediante impianti a fune per il trasporto di persone e le operazioni necessarie per consentire la discesa degli utenti dell'impianto di risalita sulle piste sciistiche, si chiarisce che il beneficio di cui trattasi può essere accordato anche per lo svolgimento di altre attività (non di trasporto) complementari e funzionali allo svolgimento di quella di trasporto a fune di persone, a titolo esemplificativo individuabili nelle operazioni di manutenzione delle piste sciistiche utilizzate per la discesa, purché svolte dagli stessi enti pubblici e dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Tale orientamento è conforme alla posizione assunta dal Governo in occasione di una discussione parlamentare sull'argomento (ordini del giorno n.9/1132/4 e n.9/1132/9 presentati nella seduta della Camera dei deputati del 17 luglio 2001).

Le Direzioni regionali sono pregate di voler impartire le occorrenti Disposizioni agli uffici competenti all'esame delle istanze per la concessione del beneficio, anche ai fini dell'eventuale riesame di quelle già oggetto di decisioni non conformi al suddetto indirizzo interpretativo.

Circolare MF n. 42/D, prot. 1385 del 21 settembre 2001

Esercizio di gruppi elettrogeni mobili- Procedura di rimborso della maggiore accisa assolta sugli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica.

Il punto 11 della tabella A allegata al testo unico accise approvato con D.Lgs.26 ottobre 1995, n.504 prevede l'aliquota ridotta di accisa per taluni oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica.

In attesa dell'emanazione dell'apposito regolamento di disciplina del predetto beneficio in attuazione del citato testo unico, l'impiego degli oli minerali di che trattasi avviene per l'utilizzo di gasolio soggetto o parzialmente assoggettato ad accisa con l'osservanza delle modalità dettate dalla circolare n.33 del 15 ottobre 1985, prot. n.8851/XI della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, ove compatibili con le disposizioni del cennato testo unico, e dalla circolare n.131/D del 5 maggio 1995, prot.n.9402414/VI-D.C.P.C. del Dipartimento delle dogane e delle imposte; per l'utilizzo di gasolio assoggettato ad accisa, invece, occorre fare riferimento alla modalità dettate con la circolare n. 81 del 1 agosto 1987, prot. n. 901/XI della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, in quanto compatibili con le disposizioni del cennato testo unico, nonché alle disposizioni stabilite, in via generale, per i rimborsi di accisa dal regolamento approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n.689.

Sono state rappresentate difficoltà in ordine alla procedura da adottare per usufruire dell'agevolazione nell'ipotesi di impiego di prodotti ad accisa assolta nella misura intera con gruppi elettrogeni mobili, muniti di contatore per la misurazione dell'energia elettrica e di licenza rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza destinatario della denuncia di attivazione, che si trovino ad operare, nel corso dell'anno, in cantieri di lavoro siti nell'ambito territoriale di differenti uffici tecnici di finanza.

In particolare, è stato chiesto se nella cennata ipotesi potesse accordarsi all'esercente il gruppo elettrogeno mobile la possibilità di presentare un'unica istanza per ottenere il rimborso della maggiore accisa assolta sui prodotti utilizzati per la produzione di energia elettrica nei diversi cantieri presso l'ufficio che ha provveduto al rilascio della ricordata licenza, in analogia a quanto già consentito con la circolare n.366 del 17 dicembre 1991, prot. n.4989, nell' ipotesi di esercizio di gruppi elettrogeni mobili ai fini dell'applicazione delle addizionali sui consumi di energia elettrica ed in base alla quale l'esecuzione delle incombenze fiscali può essere adempiuta presso un solo ufficio finanziario.

Esaminata la questione e ferma restando la validità della procedura ordinaria nelle ipotesi in cui il gruppo elettrogeno viene utilizzato per lunghi periodi di tempo presso un medesimo cantiere (denuncia di attivazione e di cessazione dell'attività all'ufficio finanziario presso il quale assolvere a tutte le altre incombenze relative al periodo di esercizio dell'attività), si comunica che nulla osta all'adozione, in via provvisoria ed in attesa del regolamento sopra ricordato, di una procedura operativa che consenta la riduzione degli adempimenti ai fini della richiesta di rimborso della maggior accisa assolta sui prodotti petroliferi impiegati nell'uso agevolato, per gli operatori che utilizzano il medesimo gruppo elettrogeno per brevi periodi nel corso dell'anno in diversi cantieri.

A tal fine si prescrive, salvo diversa motivata determinazione dell'ufficio tecnico di finanza (UTF) territorialmente competente in base all'ubicazione del magazzino e destinatario della denuncia di attivazione, l'osservanza degli adempimenti di seguito elencati:

1) l'esercente il gruppo elettrogeno procede ad effettuarne la denuncia secondo le modalità di rito all' UTF sopra identificato che rilascia la prescritta licenza di esercizio e vidima il relativo registro delle letture del contatore;

2) al primo trasferimento del gruppo elettrogeno, l'operatore effettua apposita comunicazione dello spostamento via fax tanto all'UTF di cui al punto 1) quanto all' UTF nella cui competenza territoriale ricade il cantiere presso il quale intende iniziare ad operare, mentre nei successivi trasferimenti la comunicazione è inviata anche all'UTF competente sul cantiere di cessazione dell'attività; nella predetta comunicazione viene, tra l'altro, specificato il dato risultante dal contatore del gruppo elettrogeno, debitamente annotato nel predetto registro che deve seguire il gruppo mobile per l'effettuazione dei controlli;

3) successivamente alla cessazione dell'attività presso l'ultimo cantiere, il gruppo elettrogeno dovrà essere ricondotto al magazzino di partenza. Il titolare dell'officina potrà produrre istanza di rimborso all'UTF di cui al punto 1), il quale procede agli adempimenti prescritti dal D.M.n.689/96, secondo le modalità in atto, prendendo a base dei consumi i valori del contatore (iniziale e finale) e le comunicazione agli UTF effettuate con le modalità di cui al punto 2.

Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza, prevista dalle citate circolari, secondo cui l'impiego dei prodotti petroliferi ad accisa assolta e per i quali si intende richiedere il rimborso è alternativo all'impiego di prodotti in sospensione da accisa, si prega di voler segnalare eventuali difficoltà ed inconvenienti che dovessero verificarsi nell'attuazione della cennata procedura.

Telescritto MF prot. n. 224 del 7 novembre 2001

Gassificazione dei residui pesanti di raffineria AGIP PETROLI SpA - ENIPOWER SpA - Area di Sannazzaro de Burgondi (PV)

Con istanza congiunta datata 24/5/2001 [di seguito allegata] inviata anche a codesti Uffici, le Società di cui all'oggetto, esercenti rispettivamente la raffineria di oli minerali sita in Sannazzaro dè Burgondi (PV) e l'attigua nuova centrale termoelettrica, ad essa collegata in cascata, hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale relativo ai semilavorati pesanti da impiegare nell'impianto di gassificazione in costruzione nell'ambito della suddetta raffineria, nonché ai combustibili impiegati nella predetta centrale.

In concreto, si tratta di un impianto nel quale viene realizzato il processo di gassificazione di residui pesanti di distillazione, assimilabili ad olio combustibile e non utilizzabili in operazioni di combustione soprattutto per l'alto tenore di zolfo e di composti metallici, per l'ottenimento di un gas di sintesi ricco di idrogeno e di ossido di carbonio e praticamente privo di idrocarburi; detto gas risulta a sua volta utilizzabile per la produzione di energia elettrica e di vapore in una nuova centrale termoelettrica, in costruzione praticamente nell'ambito dello stesso stabilimento, ancorché in un'area esterna allo stesso: si tratta quindi di impianti nei quali viene attuato un notevole recupero in termini energetici ed ambientali.

Al riguardo, tenuto conto che il processo di gassilacazione, pur non essendo classificabile come "trattamento definito" ai fini del riconoscimento dei consumi interni, non può essere trattato comunque alla stregua di un processo di combustione, potendo invece essere assimilalo ad una trasformazione chimica per la produzione di gas di sintesi (il cosidetto SYNGAS, ossido di carbonio + idrogeno), si comunica che la quantità di carica idrocarburica (residuo di distillazione) che dà origine al predetto gas può, essere considerata esente da accisa, ai sensi del punto 1 della tabella A allegata al T.U. accise approvato con.D.L.vo 26.10.1995, n° 504.

Quanto al trattamento fiscale relativo agli altri prodotti impiegati nel complesso impianto di gassificazione-centrale termoelettrica (gas di sintesi, eventualmente integrato da metano di fonte esterna, oli minerali impiegati in consumi interni) si concorda con quanto argomentato dalle Società istanti, evidenziando in particolare che:

- il gas di sintesi non è costituito da idrocarburi, e quindi non è mai assoggettato ad accisa essendo impiegato in uso combustione per la produzione di energia elettrica e di vapore;

- il metano è soggetto ad accisa solamente per la quota parte relativa all'energia elettrica ed al vapore ceduti all'esterno del complesso, rispettivamente con le aliquote previste per la produzione di energia elettrica e per gli usi industriali;

- il metano non è invece sottoposto ad accisa per la quota parte di energia prodotta e consumata all'interno del complesso integrato raffineria-impianto di gassificazione-nuova centrale termoelettrica, da considerarsi come complesso unico.

Istanza del 24 maggio 2001

Impianto di gassificazione di idrocarburi pesanti integrato con centrale di produzione di

energia elettrica a ciclo combinato nell'area di Sannazzaro dè Burgondi (PV) – AGIP PETROLI S.p.A. – ENIPOWER S.p.A.

L'AGIP PETROLI S.p.A. e l'ENIPOWER S.p.A., società del Gruppo ENI, hanno definito un progetto per la realizzazione di un impianto integrato costituito da una sezione di gassificazione di idrocarburi pesanti, che sarà realizzata all'interno della raffineria, e da una sezione di produzione di energia elettrica alimentata anche da gas di sintesi, che sarà realizzata in un'area esterna ma attigua alla raffineria stessa; l'ubicazione di quest'ultima è stata individuata per motivi logistici, cioè per evitare flussi di personale e mezzi all'interno della raffineria, nonché per una maggiore sicurezza di gestione degli impianti di produzione dell'energia elettrica.

L'impianto nel suo complesso è stato oggetto di uno studio di valutazione di impatto ambientale sottoposto alle Autorità competenti e che si ritiene di prossima approvazione.

L'integrazione dell'impianto consentirà di fornire gas di sintesi alla centrale di produzione di energia elettrica e vapore alla raffineria, oltre che energia elettrica via Rete di Trasmissione Nazionale.

[…]

Quindi da un olio combustibile pesante ricco di zolfo si ottiene un gas di sintesi pulito (essenzialmente ossido di carbonio e idrogeno) che può essere utilizzato per diversi usi.

Attraverso un processo a membrane viene recuperato parte dell'idrogeno prodotto in modo che possa essere utilizzato nei processi di raffinazione.

Il prodotto finale è quindi un gas di sintesi con un rapporto idrogeno/ossido di carbonio di circa 0,5 che verrà inviato nella centrale di produzione energia elettrica adiacente alla raffineria, per essere utilizzato in una adatta turbina a gas. Il calore in uscita con i fumi della turbo gas verrà recuperato attraverso la produzione di vapore.

Parte del vapore prodotto dalla centrale e parte dell'energia elettrica (via Rete di Trasmissione Nazionale) verranno riutilizzati dalla raffineria per scopi di processo.

Come illustrato sopra è evidente che la scelta del processo di gassificazione costituisce il completamento del ciclo di lavorazione della raffineria, come peraltro già ribadito da codesta Agenzia delle Dogane con precedenti determinazioni, consentendo la produzione di gas e poi di energia elettrica mediante lo smaltimento di idrocarburi pesanti ottenuti dalla raffineria, previo recupero di zolfo. In altri termini si può affermare che lo stabilimento di produzione di oli minerali di Sannazzaro dè Burgondi può essere considerato integrato a valle dall'impianto di gassificazione nonché dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.

Abbiamo esaminato le varie problematiche concernenti il trattamento fiscale cui assoggettare gli oli minerali impiegati nei suddetti impianti arrivando ad alcune conclusioni che sottoponiamo a codesta Agenzia delle Dogane per ottenere, con cortese urgenza, un affidamento in proposito.

1. OLI MINERALI UTILIZZATI NELL'IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE

Nell'impianto vengono utilizzati gli oli minerali di seguito riportati con il relativo trattamento fiscale che riteniamo sia applicabile.

1.1 Oli combustibili pesanti utilizzati come materia prima nel processo di gassificazione

Tali oli combustibili sono esenti d'accisa perché:

come peraltro già ribadito con precedenti risoluzioni ministeriali il processo di gassificazione non può essere trattato alla stregua di un processo di combustione ma deve essere assimilato

ad una trasformazione chimica per la produzione di gas di sintesi e quindi l'esenzione si rende applicabile ai sensi del punto 1 della Tabella A del T.U. accise;

ai sensi del punto 11 bis della Tabella A sopraccitata è prevista l'esenzione per gli oli minerali impiegati nella produzione di energia elettrica integrata con impianti di gassificazione.

1.2 Oli minerali impiegati come consumi interni degli impianti di gassificazione

Come già evidenziato nelle considerazioni di carattere generale lo stabilimento di produzione di oli minerali di Sannazzaro dè Burgondi è di fatto integrato a valle dall'impianto di gassificazione. Conseguentemente i consumi di oli minerali nel citato impianto costituiscono fatto non generatore d'accisa ai sensi dell'art. 22 del T.U. accise.

2. GAS DI SINTESI OTTENUTO NELL'IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE

Trattandosi di un prodotto chimico non rientrante tra gli idrocarburi non è sottoposto al regime delle accise.

3. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLA CENTRALE

Sono state illustrate in precedenza le motivazioni che hanno contribuito a prevedere la realizzazione della centrale da parte di ENIPOWER S.p.A. in una zona attigua all'impianto di produzione del gas di sintesi pur garantendo l'integrazione degli impianti stessi attraverso l'interscambio dei prodotti. Secondo il progetto la centrale di produzione di energia elettrica sarà alimentata da gas di sintesi ma anche da gas metano acquistato dal mercato. è evidente quindi che il trattamento fiscale cui assoggettare quest'ultimo prodotto in relazione all'energia elettrica e vapore prodotti deriva essenzialmente dalla destinazione degli stessi secondo lo schema di seguito illustrato.

3.1 Impiego di gas di sintesi per la produzione di energia elettrica e vapore

Come evidenziato al punto 2 tale gas di sintesi non è soggetto ad accisa qualunque sia la destinazione dei prodotti ottenuti.

3.2 Impiego di gas metano per la produzione di energia elettrica e vapore destinati a:

3.2.1Consumi interni degli impianti di raffineria, compreso l'impianto di gassificazione

La quota parte di metano afferente la produzione di energia elettrica e vapore impiegati come consumi interni degli impianti di produzione di raffineria è al di fuori dal campo di applicazione delle accise ai sensi dell'art. 22 del T.U. accise. Ciò deriva da un orientamento ormai già consolidato in base al quale è prevalente, ai fini dell'agevolazione, il criterio dell'oggettività (stesso sito di produzione) rispetto alla soggettività (produttore ENIPOWER S.p.A. utlizzatore AGIP PETROLI S.p.A.).

3.2.2 Utilizzatori terzi su impianti ubicati in siti diversi

La quota parte di gas metano afferente la produzione di energia elettrica è soggetta all'ali-

quota d'accisa prevista per la produzione di energia elettrica (attualmente lire 0,87 per mc. eventualmente ridotta a lire 0,261 per mc. nel caso ricorrano i presupposti per il regime dell'autoproduzione). Quella afferente la produzione di vapore è soggetta all'aliquota d'accisa prevista per gli usi industriali (attualmente lire 24,2 al mc.) cui deve aggiungersi l'addizionale regionale (attualmente lire 12,1 al mc.).

4 CONSUMI INTERNI NELLA CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E VAPORE

Ai fini della produzione è previsto il consumo di gas metano, vapore autoprodotto e gas di sintesi. Anche per tali consumi interni valgono le stesse considerazioni riportate nei punti precedenti.

Nota MF prot. n. 4668/01 DEL 26 febbraio 2002

Disciplina dell'agevolazione sul gasolio destinato alla produzione di energia elettrica.

Sono stati rivolti a questa Area, da parte di ditte esercenti gruppi elettrogeni che utilizzano prodotti petroliferi ad imposta assolta, alcuni quesiti concernenti, tra l'altro, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (mod. A), ad esse richiesto da parte di alcuni Uffici per il controllo della movimentazione di gasolio detenuto, in via generale, in un unico serbatoio – normalmente di capacità inferiore a quella indicata dall'art. 25 del TUA n. 504/95 per il conseguente obbligo di denuncia – e per il quale viene inoltre disposto il controllo di taratura.

è stato pure segnalato che l'obbligo di tenuta del registro nonché degli altri conseguenti vincoli di carattere fiscale vengono invocati ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 15 gennaio 1938.

Ciò promesso, al fine di assicurare uniformità di comportamenti nella gestione fiscale dei suddetti impieghi, laddove, ripetesi, vengono utilizzati prodotti ad imposta assolta, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Il primo luogo, si chiarisce che le disposizioni del D.M. 15 gennaio 1938 si riferivano all'impiego di residui delle distillazioni di oli minerali, estratti in parziale cauzione d'imposta, dalle raffinerie e destinati, con scorta di bolletta a cauzione, ad aziende di produzione di energia elettrica.

Peraltro, in caso di utilizzo di prodotti in regime sospensivo destinati alla produzione di energia elettrica, anche le vigenti consolidate disposizioni di prassi amministrativa (da ultimo vedi circolari n. 131/D del 5.5.1995 e n. 209/D del 4.12.1995), prevedono il controllo dei prodotti petroliferi, ad accisa agevolata, sia mediante l'obbligo di emissione del documento di trasporto DAA, sia attraverso le verifiche connesse con la speciale qualifica assunta dall'esercente il gruppo (operatore registrato ex art. 8 del TUA 504/95).

In tale evenienza, è evidente la necessità di istituire un registro di carico e scarico e che il serbatoio di alimentazione del gruppo di produzione venga dotato di tabelle di taratura opportunamente verificate.

In secondo luogo, per la produzione di energia elettrica, come previsto dalla circolare 2363/X del 5.05.1975, anche nel caso di impiego di prodotti liberi da tributi – oltre che di quelli detenuti ad aliquote agevolata, i suddetti esercenti, hanno l'obbligo di annotare su un apposito registro le letture dei contatori e i conseguenti chilowattora prodotti.

Tale registro consente in ogni momento di poter stabilire i consumi degli oli minerali nel particolare impiego agevolato, sulla base delle predette letture e dei consumi specifici (kg/kWh), riportati da ultimo sulla circolare n. 219/D, prot. n. 299/UDC-PC dell'1.8.1997, ovvero di quelli accertati direttamente dall'UTF, tramite apposite prove sperimentali effettuate secondo quanto previsto dalla medesima circolare.

Tutto ciò posto, nel caso di utilizzo di prodotto ad imposta assolta e per quanto attiene il profilo tecnico-fiscale dell'impianto di stoccaggio degli oli minerali, si ritiene che la determinazione degli oli minerali impiegati per il particolare uso di produzione di energia elettrica possa essere effettuata, garantendo gli interessi erariali, utilizzando il citato registro di produzione, con l'avvertenza beninteso che, in caso di variazione dell'aliquota di accisa sugli oli minerali, gli uffici sono tenuti all'osservanza della procedura indicata all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.

Resta ferma la possibilità degli uffici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del TUA n. 504/95, di effettuare, sulla base dei dati tecnici di fabbrica del gruppo e in particolare della curva dei consumi, eventuali prove finalizzate alla determinazione diretta di minori consumi specifici rispetto a quelli che figurano nella sopracitata circolare n. 219/D.

Nulla è innovato, infine, nei casi di depositi di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) del TUA 504/95, con capacità superiori a 25 metri cubi, circa l'osservanza delle disposizioni sulla tenuta dei registri indicato al comma 4 dello stesso articolo, nonché di quelle relative alla legge petrolifera di cui al RDL 20.11.1933, n. 1741 ed al DPR 18.04.1994, n. 420, in materia di concessioni.

DELIBERAZIONE 19 marzo 2002

Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79

[Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**].**

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti:

[…]

d) **impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore** è un sistema integrato che converte l'energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria ed un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. In luogo della produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica, è ammessa anche la produzione di energia meccanica. La produzione di energia meccanica o elettrica e di calore

deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore, anche attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinata a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali in diversi processi produttivi. **Nel caso di utilizzo di gas di sintesi**, il **sistema di gassificazione è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore**. Nel caso di impianto a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Le eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientrano nella definizione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore;

[…]

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Risoluzione n. 94/E del 21 marzo 2002

Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di cui all'articolo 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212.

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante richiede di conoscere se le operazioni di forniture di carburanti a bordo di natanti da diporto, che sono oggetto di contratti di noleggio, sono da considerarsi non imponibili in base all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE.

L'interpellante ritiene che le operazioni di forniture per il rifornimento dei natanti oggetto di contratti di noleggio siano da assimilarsi alle "navi commerciali" anche ai fini dell'imposizione Iva, dato che per tali forniture è stata riconosciuta dall'Agenzia delle dogane l'esenzione dalle accise con nota n. 7206/00 dell'8 febbraio 2001, che interpreta la direttiva comunitaria n. 92/81/CE.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

L'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità ai fini dell'Iva delle "cessioni di navi destinate all'esercizio di atti-

vità commerciali o della pesca (...), escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50" (lettera a, nonché delle "forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento" (lettera d).

La ratio della esclusione delle unità da diporto dal trattamento di non imponibilità risiede nella considerazione che la navigazione da diporto ha "scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro", cosi' come recita l'articolo 1, secondo comma, della citata legge n. 50 del 1971, e non ha finalità di carattere commerciale.

La disciplina delle unità da diporto ha, successivamente, subito un'evoluzione normativa e, allo stato, l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, cosi' come novellato dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, consente l'utilizzo delle unità da diporto mediante contratti di locazione e di noleggio, in deroga alla disposizione appena citata sulla necessaria assenza del fine del lucro; di tale utilizzo va fatta menzione nei registri di iscrizione dell'unità da diporto, annotando gli estremi d'iscrizione nel registro delle imprese del soggetto esercente l'attività di locazione o noleggio; analoga annotazione è effettuata sulla licenza di navigazione.

Con queste modifiche normative, il Legislatore, nell'intento di Favorire lo sviluppo dei servizi turistici, ha voluto consentire l'utilizzo Delle unità da diporto in attività commerciali.

Un'importante innovazione si è avuta, nell'ambito della normativa Comunitaria, con l'emanazione della direttiva n. 92/81/CEE del 19 ottobre 1992, in materia di accise sugli oli minerali, la quale, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), prevede l'esenzione dall'accisa per "gli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto".

Di seguito, la stessa direttiva, con una definizione recepita nel nostro ordinamento nell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dei trasporti 16 novembre 1995, n. 577, chiarisce che "per "imbarcazioni private da diporto" si intende qualsiasi imbarcazione usata dal proprietario della stessa o dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarla in virtu' di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche".

Secondo la disposizione comunitaria appena citata, chiarita nelle sue modalità applicative dall'Agenzia delle dogane con nota n. 7206/00 dell'8 febbraio 2001, è da distinguere il caso dell'unità da diporto utilizzata per effetto di un contratto di locazione, per il quale la relativa fornitura di carburanti rimane assoggettata all'accisa, rispetto all'ipotesi dell'unità, oggetto di contratto di noleggio, utilizzata per prestare un servizio a titolo oneroso e per la quale, invece, il rifornimento di carburanti rientra nel campo di esenzione dall'accisa.

Tale differente trattamento è giustificato dalle diverse connotazioni giuridiche che assume il contratto di locazione rispetto a quello di noleggio.

Il contratto di locazione, infatti, si risolve nel mero trasferimento della disponibilità del bene a favore del conduttore, il quale si assume ogni onere e rischio connesso alla navigazione; il locatore, quindi, consegue un vantaggio economico sotto forma di corrispettivo, ma rimane estraneo all'impiego dell'unità nella navigazione.

Con il contratto di noleggio, invece, disciplinato dagli articoli 384 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo per sè la conduzione tecnica dell'unità da diporto.

Per quest'ultima fattispecie, cosi' come enunciato nella citata nota dell'Agenzia delle doga-

ne dell'8 febbraio 2001, si evidenzia che, anche se l'impiego che dell'unità da diporto viene fatto dal noleggiatore è un impiego a fini sportivi o ricreativi, per il proprietario del bene in questione lo scopo perseguito con il contratto di noleggio, e la relativa prestazione di servizi a titolo oneroso, ha una natura prettamente commerciale.

Alla luce di queste considerazioni, si rende necessario procedere ad una interpretazione dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che tenga conto delle intervenute modifiche normative in materia di unità da diporto.

Infatti, il riferimento alla legge n. 50 del 1971 contenuto nella lettera a) dell'articolo 8-bis in commento è in vigore fin dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, avvenuta in un'epoca in cui alle unità da diporto era inibito l'utilizzo per fini di lucro a mezzo di contratti di noleggio.

Al riguardo la Sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, e successive modificazioni, in materia di Iva, prevede, all'articolo 15, paragrafo 1, n. 4, lettera a), l'esenzione da imposta per le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi "adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca".

Un'interpretazione logico-sistematica delle norme in vigore porta, perciò, a concludere che l'esclusione delle unità da diporto dal regime di non imponibilità dell'Iva, di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non riguardi le unità da diporto utilizzate per attività commerciali che si concretizzano nella stipula di contratti di noleggio.

Ai fini della corretta individuazione delle unità da diporto ammesse a fruire del trattamento di non imponibilità, occorrerà far riferimento, come sottolineato nella citata nota dell'Agenzia delle dogane, agli obblighi di registrazione in vigore.

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, secondo la distinzione effettuata dall'articolo 1, quarto comma, della legge n. 50 del 1971, sarà necessaria l'annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell'utilizzo del bene per finalità di noleggio.

Per quanto riguarda i natanti da diporto (ovvero le unità di lunghezza inferiore), che l'articolo 13, terzo comma, della legge n. 50 del 1971 non assoggetta all'obbligo di iscrizione nei registri marittimi, gli esercenti dell'attività di noleggio, oltre ad assolvere all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, devono comprovare di essere stati autorizzati dalla locale autorità marittima all'impiego dei natanti mediante contratti di noleggio.

Oltre ad assolvere a tali adempimenti, i proprietari delle unità da diporto in questione, per rientrare nel regime di non imponibilità Iva, devono assolvere agli specifici adempimenti amministrativi e contabili previsti per l'imbarco di prodotti petroliferi agevolati, fra cui la dotazione del libretto di controllo di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dei trasporti n. 577 del 1995.

Inoltre, gli stessi soggetti devono utilizzare effettivamente le unità in argomento per l'esercizio di un'attività di noleggio, attività che si caratterizza con una diretta correlazione fra i contratti di noleggio stipulati, le relative fatture registrate e gli acquisti di prodotti petroliferi agevolati, debitamente annotati sul libretto di controllo suddetto.

Conclusivamente, si è del parere che, soddisfatte le condizioni sopra riportate, le forniture di prodotti petroliferi effettuate per rifornire unità da diporto utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali che si concretizzano in contratti di noleggio, di cui agli articoli 384 e seguenti del Codice della navigazione, sono da considerarsi non imponibili ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettere a) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Risoluzione n. 101/E del 29 marzo 2002

Oggetto: Regime Iva della cessione di prodotti petroliferi a trader non residenti

Con le note del 2 novembre e del 6 dicembre 2000, a seguito della riunione del 18 ottobre 2000 tenutasi presso il Gabinetto del Ministro, l'H K formulava una serie di quesiti, chiedendo, tra l'altro, quale fosse il regime Iva applicabile alle operazioni di bunkeraggio svolte tramite l'intermediazione di un trader non residente nell'Unione Europea e in particolare, il regime Iva della cessione di carburante da una compagnia petrolifera al trader stesso.

Le operazioni in questione sono caratterizzate da due distinte cessioni, correlate e contestuali, che si realizzano fra tre soggetti: la compagnia petrolifera, l'armatore della nave rifornita e un intermediario (trader) non residente. La prima cessione interviene tra la compagnia petrolifera (primo cedente) e il trader non residente; la seconda si realizza, invece, tra quest'ultimo (secondo cedente) e l'armatore della nave da rifornire (beneficiario).

Ambedue le cessioni sono di solito accompagnate dalla clausola fob (free on bord). Ne consegue che la proprietà del carburante si trasferisce nel momento del passaggio nel serbatoio della nave contestualmente dalla compagnia al trader e da quest'ultimo all'armatore della nave.

La richiesta dell'H K è intesa a conoscere se la cessione tra la compagnia petrolifera ed il trader possa essere qualificata come cessione all'esportazione, atteso che da un punto di vista doganale sono adempiuti i relativi obblighi. A tal fine l'istante fa riferimento alla vigente normativa doganale (art. 254 Testo Unico Leggi Doganali, per brevità T.U.L.D.) - che attribuisce alle provviste di bordo (tra cui rientra anche il carburante) imbarcate o trasbordate su navi in partenza da porti italiani, la qualificazione doganale di esportazione, con conseguente applicazione del relativo regime doganale - per dedurne la validità anche ai fini IVA.

Secondo la tesi esposta, la cessione di provviste di bordo a un soggetto non residente, configurandosi in sede doganale come cessione all'esportazione, rientrerebbe nelle disposizioni dell'art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto costituirebbe un'operazione non imponibile ai fini IVA.

Interpellata sul punto, l'Agenzia delle Dogane, con nota n. 420.01 del 12 luglio 2001, ha confermato che, per quanto concerne il caso di specie, ai sensi del primo comma dell'art. 254 del T.U.L.D. le provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. Da ciò deriva che "per i prodotti petroliferi normalmente impiegati nelle operazioni di bunkeraggio opera una presunzione di esportazione che conferisce una posizione doganale definitiva ai suddetti prodotti dalla quale conseguono tra l'altro benefici fiscali, quali il diritto a restituzioni od abbuoni di accise".

Inoltre, in ragione del particolare regime fiscale delle accise sugli oli minerali, cui sono assoggettati i prodotti petroliferi (Cfr. D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504), le operazioni di bunkeraggio in esame, essendo realizzate all'interno di porti italiani, avvengono sotto la stretta vigilanza delle autorità doganali italiane e la nave "bunkerata" ha l'obbligo di salpare entro 48 ore dalle operazioni stesse, in quanto in caso contrario sarà tenuta a corrispondere le accise sugli oli minerali.

Tanto premesso, occorre rilevare, che, come anche sottolineato dall'Agenzia delle Dogane, pur riconoscendo, ai fini doganali, alle operazioni di bunkeraggio in discorso la natura di esportazioni definitive, non se ne può dedurre automaticamente una trasposizione di tale qualificazione nel settore dell'IVA, qualora non ricorrano i presupposti per configurare l'operazione come "cessione all'esportazione" secondo i dettami dell'art. 8, comma 1, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.

In conseguenza di quanto sopra detto, va evidenziato che le operazioni di bunkeraggio di cui trattasi possono essere considerate cessioni all'esportazione, anche ai fini IVA, qualora sia il cedente stesso a provvedere alla messa a bordo degli oli minerali e all'adempimento degli obblighi doganali e la nave esca dal mare territoriale entro il termine suddetto.

Si ritiene opportuno sottolineare che la qualificazione delle operazioni di bunkeraggio, come cessioni all'esportazione, con applicazione della non imponibilità IVA, può essere riconosciuta nelle ipotesi di cessioni con la clausola Fob, fermo restando in altri casi la possibilità di far ricorso all'applicazione dell'analogo regime di non imponibilità IVA, previsto dall'art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972, ove ne ricorrano tutti i relativi presupposti.

Per le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la cessione di oli minerali da una compagnia petrolifera italiana a un trader residente fuori del territorio dell'Unione Europea, possa rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 8, primo comma, lett. a), del decreto Iva, quando la consegna del prodotto avviene secondo le modalità sopra descritte e all'ulteriore condizione che la nave lasci le acque territoriali dell'Unione entro 48 ore, dal compimento delle operazioni di bunkeraggio.

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 191/E del 17 giugno 2002

Interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. - art. 8 bis DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 Istanza.

La risoluzione, rispondendo ad un'istanza di interpello formulata ai sensi della legge n.212/2000, chiarisce che alla cessione di prodotti petroliferi effettuata da una società residente nello Stato a favore dell'armatore si applica il regime di non imponibilità Iva, previsto dall'art. 8 bis del DPR n. 633 del 1972, mentre la cessione effettuata dalla compagnia petrolifera nei confronti della medesima società va assoggettata ad Iva.

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 8 bis, è stato esposto il seguente

QUESITO

La YY S.a.s. svolge l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi.

Le operazioni cui si riferisce l'interpello sono costituite da due distinte cessioni, correlate e contestuali. La prima cessione interviene tra una società petrolifera e la YY S.a.s. (trader residente) ed è regolarmente assoggettata ad Iva. La seconda si realizza, invece, tra la YY S.a.s. e l'armatore della nave da rifornire.

La YY S.a.s. non interviene mai nella materiale circolazione del prodotto, che si ricorda è soggetto ad accisa. La detenzione e la consegna del prodotto all'armatore sono compiute direttamente dalla società petrolifera, nel rispetto della normativa doganale. La YY S.a.s. agisce come semplice intermediario: non detiene mai il prodotto, che resta nel deposito fiscale della società petrolifera fino alla consegna; non è titolare di un deposito fiscale; non è operatore professionale registrato ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1995.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

È opinione dell'istante che il beneficio della non imponibilità ex art. 8 bis DPR n. 633/72 dovrebbe essere riconosciuto alla cessione tra trader e armatore, anche nel caso in cui il prodot-

to sia materialmente consegnato a bordo dal fornitore (società petrolifera) del cedente per conto di quest'ultimo. In particolare l'istante fa presente che la presenza di due distinte operazioni: cessione a favore della YYo S.a.s. e successiva cessione dello stesso prodotto da parte della YY S.a.s. all'armatore, con consegna diretta effettuata dalla compagnia petrolifera (primo cedente), non fa assumere all'operazione la veste di triangolazione, a prescindere dalla messa a bordo del bene.

A sostegno della propria tesi, la YY S.a.s. richiama la risoluzione n. 85/E del 22/7/1998 del soppresso Dipartimento delle entrate, nella parte in cui si afferma che "...a differenza dell'art. 8 in cui si contemplano espressamente i casi di cessioni all'esportazione tramite commissionari o operazioni "triangolari", il beneficio fiscale disposto dall'art. 8-bis può essere applicato solo a cessioni dirette a favore degli armatori o ai soggetti proprietari delle navi o degli aeromobili."

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La validità del presente parere è circoscritta esclusivamente alle questioni attinenti all'Iva. Le questioni riguardanti le accise saranno trattate dall'Agenzia delle dogane nell'ambito delle proprie competenze.

La questione prospettata con l'interpello in esame, concernente il trattamento ai fini Iva delle operazioni di bunkeraggio, non presenta particolare margini di incertezza interpretativa, in quanto appare già sufficientemente chiarita dalla circolare n. 85 del 22 luglio 1998, citata dallo stesso istante.

Peraltro, anche la Corte di Giustizia, intervenendo sull'argomento, con la sentenza C-185/89, dopo aver precisato che "possono essere considerate cessioni di beni destinati al rifornimento di navi solo le cessioni effettuate nei confronti dell'armatore di navi che utilizzerà tali beni per il rifornimento, senza che il carico dei beni a bordo delle navi debba coincidere materialmente con le cessioni all'armatore stesso", ha ritenuto che "l'esenzione di cui all'art. 15, n. 4 (n.d.r. della VI direttiva Iva), si può applicare unicamente alle cessioni di merci all'armatore che utilizzerà queste ultime per il rifornimento e non può essere pertanto estesa alle cessioni di tali merci effettuate in uno stadio commerciale anteriore".

Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene che la soluzione prospettata dalla YY S.a.s. sia corretta, per cui alla cessione di prodotti petroliferi effettuata dalla YY S.a.s. a favore dell'armatore si applica il regime di non imponibilità Iva, previsto dall'art. 8 bis del DPR n. 633 del 1972, mentre la cessione effettuata dalla compagnia petrolifera nei confronti della YY S.a.s. va assoggettata ad Iva. Non è di ostacolo all'applicazione di tale regime la circostanza che i prodotti in questione siano imbarcati a cura del primo cedente, nè tanto meno il fatto che la YY S.a.s. pur essendo proprietaria dei beni non li detenga materialmente al momento della cessione all'armatore.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

COMUNICATO STAMPA del 30 luglio 2002

REGOLAMENTO SULLE MODALITà DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI OLI MINERALI IN AGRICOLTURA

Con circolare 49/D del 29 luglio 2002, l'Agenzia delle Dogane segnala le novità di maggior rilievo introdotte dal regolamento approvato con Decreto ministeriale del 14 dicembre 2001 n.

454 e fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle nuove modalità applicative, aventi validità 1° gennaio del corrente anno, relative al beneficio fiscale concesso per l'impiego di prodotti petroliferi nei lavori agricoli, orticoli, nell'allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura, nella florovivaistica.

La nuova regolamentazione prevede la possibilità per gli esercenti depositi fiscali e commerciali di oli minerali di detenere prodotti denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del Direttore di questa Agenzia; la loro detenzione è consentita, previo assoggettamento ad accisa nella misura ridotta prevista per il particolare impiego. Questi prodotti vengono poi ceduti, nei quantitativi spettanti in relazione alle attività da svolgere, ai soggetti ammessi al beneficio, che li acquistano corrispondendo anch'essi un'accisa ridotta.

La circolare contiene, poi, chiarimenti che tengono conto delle risultanze degli appositi incontri con le componenti del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato Regioni.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare disponibile sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziadogane.it.

Circolare MF n. 80/D, prot. n. 3315, del 24 dicembre 2002

Punto 4 della Tabella A allegata al testo unico accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Emulsioni stabilizzate di olio da gas ed acqua per trazione utilizzate nel trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

L'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 80/D del 24 dicembre 2002, intende chiarire il punto 4 della Tabella A sugli oli minerali utilizzati nel trasporto ferroviario di passeggeri e merci, allegata al Testo Unico Accise approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504.

La Circolare puntualizza che l'aliquota ridotta di accisa, prevista dal punto 4 in questione, si applica anche alle emulsioni di olio da gas con acqua (contenuta in percentuale dal 12 al 15%), destinate alla trazione e alla combustione, in quanto tali emulsioni sono da considerarsi oli minerali ***.[comunicato stampa del 24.12.02]***

Come è noto l'art.12, comma 1, della legge 23.12.1999, n.488, ha previsto l'inserimento delle emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua destinate alla trazione ed alla combustione, nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n.448 e, per effetto di provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, i suddetti prodotti sono assoggettati ad accisa secondo aliquote proprie.

Le aliquote attualmente vigenti sono, in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178 quelle individuate per i cennati prodotti dall'articolo 24,comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n.388.

È stato richiesto di conoscere se le cennate emulsioni, con contenuto di acqua dal 12 al 15 per cento, aventi le caratteristiche e le specifiche stabilite dal decreto 20 marzo 2000, così come modificato dalla determinazione direttoriale del 2 maggio 2001, possano essere impiegate nel trasporto ferroviario di passeggeri e merci con l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista dal punto 4 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, per gli oli minerali adibiti a tale uso atteso che finora, in concreto, nel suddetto impiego agevolato sarebbe stato utilizzato esclusivamente gasolio.

Al riguardo, per quanto concerne gli aspetti di natura tariffaria, nelle more della definizione

dell'esatta classificazione doganale dei carburanti ecocompatibili, tra cui le emulsioni in questione, da parte dei Comitati tecnici europei interessati, nel far salvo quanto chiarito con la circolare n. 49/D del 25.10.2001, si precisa che attualmente le emulsioni in argomento rientrano nel codice di nomenclatura alla voce ex3824 9099, come "altri".

Ciò premesso, si fa presente che il citato articolo 24 della legge n.388/2000, nello stabilire le aliquote applicabili ai cennati prodotti le ha altresì collocate tra gli oli minerali elencati nell'allegato 1 del citato decreto legislativo n.504/1995, inserendole tra gli oli da gas e gli oli combustibili.

D'altra parte, come oli minerali le suddette emulsioni state prese in esame dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 12 marzo 2001 che autorizza l'Italia ad applicare aliquote di accisa diversificate su tali prodotti.

Sulla base di tale presupposto le emulsioni in esame possono essere ammesse all'aliquota agevolata prevista al punto 4 della tabella A allegata al ripetuto decreto legislativo n.504 (impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci) che fa riferimento a qualsiasi olio minerale purché, ovviamente, tecnicamente utilizzabile nell'uso specifico.

Nota prot. n. 103776/1V/02 del 17 gennaio 2003

CAUSE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI D' ACCISA SU OLI MINERALI UTILIZZATI NEL TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI E PASSEGGERI - PUNTO 4 DELLA TABELLA A ALLEGATA AL T .U. N.504/95.

Sono pervenute alla Scrivente varie sentenze sfavorevoli in materia di agevolazioni d'accisa previste al Punto 4 della Tabella A allegata al T.U. n.SO4/9S.

In particolare si tratta di vertenze in cui le Società chiedono il rimborso delle somme versate all'Erario, a titolo di accisa ad aliquota intera sugli oli minerali impiegati nei **trasporti ferroviari interni allo stabilimento**, in conseguenza del mancato riconoscimento dell'agevolazione d'accisa da parte degli Uffici Tecnici.

L'esito sfavorevole di tali vertenze è dipeso dal fatto che i giudici di merito, non hanno condiviso l'interpretazione della suddetta norma agevolativa resa dall' Amministrazione con il telex n.1213/D.C.P.C./IV del 19.3.1997, con il quale è stato riconosciuto il trattamento di favore in parola limitatamente ai trasporti svolti sui raccordi collegati con la rete ferroviaria.

La predetta interpretazione ministeriale, invero, è apparsa restrittiva agli organi giudicanti e non in linea con l'intento della norma nazionale e di quella comunitaria (Direttiva 92/81/CEE), entrambe tese ad agevolare tutti i trasporti su rotaia.

In merito, la Scrivente, in linea con il pensiero dell' Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, ritiene di non poter condividere le conclusioni cui sono giunti i giudici ordinari.

Ciò posto, al fine di pervenire ad una impostazione della linea difensiva di questa Agenzia uniforme su tutto il territorio nazionale, si indicano di seguito argomentazioni utili per contrastare le domande giudiziali delle Società attrici.

Il Punto 4 della Tabella A allegata al T.U. n. 504/95 prevede la concessione dell'aliquota ridotta di accisa, nella misura del 30% dell'aliquota normale, per l'impiego di oli minerali nei trasporti ferroviari di merci e passeggeri.

La predetta agevolazione, al pari degli altri trattamenti agevolativi elencati nella citata Tabella A, ha natura oggettiva e, pertanto, deve essere accordata con riferimento al tipo di attività svolta (trasporto ferroviario) che, nel caso di specie, si concretizza nell'attività di spostamento su rotaia di passeggeri e di merci, svolta sulla base di un contratto di trasporto.

Conformemente a tale impostazione, l'ex Dipartimento delle Dogane con il telex n.1318.96/D.C.P.C. del 3.4.1996 ha ammesso, tra gli usi da agevolare, oltre agli impieghi per l'azionamento delle automotrici, anche altri impieghi, svolti dalle stesse imprese di trasporto in stretta correlazione con i medesimi, individuati nell'azionamento delle automotrici e dei carrelli adibiti alle manovre, nell'azionamento dei carrelli impiegati nel trasporto di attrezzature ed operai per interventi sulle linee o per assicurare la manutenzione o l'efficienza delle linee stesse.

In tale prospettiva, cioè dando rilevanza all'attività svolta sotto il profilo oggettivo, sono stati risolti, dopo un primo orientamento più restrittivo (telex n. 5680/D.C.P.C./IV del 19.9.1996), i dubbi sorti in relazione ai trasporti su rotaia da parte di imprese non istituzionalmente dedite allo svolgimento di attività di "trasporto ferroviario".

Infatti con il telex n.1213/97 è stato precisato che il beneficio in parola poteva essere concesso, oltre ai soggetti che svolgono istituzionalmente tale attività, anche a quelle imprese che svolgono una diversa attività economica, per i soli trasporti "svolti sui raccordi collegati con la rete ferroviaria", essendo simili per natura e finalità a quelli effettuati dalle imprese di trasporto su rotaia. Coerentemente sono stati esclusi dall'agevolazione gli impieghi di oli minerali con natura e finalità diverse (es. trasporti interni) per i quali, oggettivamente, non vi è un'attività di trasporto ferroviario, bensì soltanto l'utilizzo di un determinato sistema di movimentazione (rotaia).

Evidentemente, per poter godere di tale agevolazione è necessario, anche secondo il parere dell' Avvocatura Genera1e dello Stato, che le società interessate si facciano carico di fornire evidenti e convincenti prove che presso i propri stabilimenti vi sia una situazione di raccordi ferroviari analoga a quella indicata dal citato telex n.1213/97.

Invero, premesso che la *ratio* dell'agevolazione di cui al punto 4) della Tabella A- allegata al T. U. n.504/95, in conformità con le direttive comunitarie, è quella di favorire i trasporti ferroviari, ossia i collegamenti a mezzo rotaia tra località diverse, avuto riguardo al servizio reso alla collettività e premesso altresì che, dopo l'introduzione del principio della concorrenza anche nel settore del trasporto, il legislatore non ha più fatto riferimento a determinati soggetti già operanti in regime di monopolio, ma ha riconosciuto indiscriminatamente il beneficio a favore dell'oggettiva attività di trasporto ferroviario, da chiunque svolta, va precisato che diversa, invece, si appalesa la situazione per i consumi di gasolio impiegato per i trasporti ferroviari all'interno di uno stabilimento tra un reparto e l'altro, quale attività rispondente ad esigenze organizzative interne e non alla generale politica del trasporti.

Ciò detto, si soggiunge sotto altro profilo che l'interpretazione fornita dall' Amministrazione con il predetto telefax n.1213/97 non è in contrasto con le Direttive comunitarie in materia

di armonizzazione delle accise sugli oli minerali, in quanto la Direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19.10.1992 all'art.8, punta 2), nell'elencare le ipotesi di esenzioni o riduzioni dell'aliquota di accisa sugli oli minerali usati sotto controllo fiscale, tra i quali alla lettera c) figura il settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e merci, dice espressamente che "gli Stati membri possono applicare riduzioni o esenzioni totali e parziali".

Dalla lettura del suddetto articolo 8 della direttiva 92/81/CEE, dunque, si può, conseguentemente, dedurre che agli Stati membri è lasciata una certa discrezionalità nella decisione di applicare eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta nell'ambito dei vari settori di attività specificatamente elencati in tale norma.

Infine, si rileva che il contributo è comunque rimborsabile solo alle condizioni di cui all'art.19 della legge 27.11.1982, n. 873, secondo il quale è ammesso i1 rimborso dei tributi indebitamente pagati, a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su a1tri soggetti, la cui dimostrazione, secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 332/02, grava ora sull' Amministrazione.

Ciò stante, si pregano le Direzioni Regionali di voler dare la massima diffusione alle argomentazioni sopra esposte affinché i dipendenti Uffici si attengano a tali direttive per la trattazione di vertenze in tema di agevolazione d'accisa per i trasporti su rotaia, prevista dal Punto 4 della Tabella A allegata al T.U. n. 504/95.

Nota MF prot. n. 3233 del 19 maggio 2003

OGGETTO: Art.8 e 8 bis D.P.R. 633/72 – Rifornimenti prodotti petroliferi nel settore nautico

Si trasmette per opportuna informazione la nota prot. n. 2002/244186 del 13 maggio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'esatta applicazione delle risoluzioni n.101/E del 29 marzo 2002 e n.191/E del 17 giugno 2002 emanate dalla stessa Agenzia, ai casi di rifornimenti di prodotti petroliferi nel settore nautico effettuate da "trader".

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Allegato.

NOTA 13 maggio 2003, n. 2002/244186, dell'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

IVA. Artt. 8 e 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Rifornimento prodotti petroliferi.

Questa Agenzia ha chiesto un chiarimento alla scrivente in merito al trattamento IVA applicabile alle cessioni, effettuate da trader residenti o non residenti, di prodotti petroliferi destinati al rifornimento di imbarcazioni commerciali.

A tale proposito vengono citate le risoluzioni n. 101/E del 29 marzo 2002 e n. 191/E del 17 giugno 2002. In particolare, la prima risoluzione ha affermato la non imponibilità ad IVA, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, delle cessioni effettuate a favore di trader non residenti che effettuano a loro volta forniture di prodotti petroliferi a navi commerciali

(cosiddette operazioni di bunkeraggio).

Peraltro le cessioni effettuate dal trader presentano tutte le caratteristiche doganali per essere definite quali esportazioni definitive (messa a bordo effettuata direttamente dal primo cedente, adempimento degli obblighi doganali da parte dello stesso, partenza della nave entro 48 ore).

La risoluzione n. 191/E, al contrario, ha affermato l'imponibilità ad IVA della cessione effettuata a favore di un trader residente che rivende il prodotto ad un armatore, e contestualmente ha precisato che a tale seconda cessione si applica il trattamento di non imponibilità previsto dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Codesta Agenzia chiede quindi se tutte le cessioni di prodotti petroliferi effettuate nei confronti di trader residenti e non residenti, che presentino le stesse caratteristiche di cui alla risoluzione n. 101/E citata, possano godere del trattamento di non imponibilità ad IVA.

La scrivente ritiene di potere dare parere favorevole al quesito posto in quanto il beneficio di non imponibilità ad IVA di cui all'art. 8, primo comma, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972 è previsto dalla norma citata in termini oggettivi, prescindendo quindi dal luogo di residenza o domicilio del cedente.

è peraltro evidente che ove manchino i particolari requisiti delineati nella medesima risoluzione in relazione alle operazioni di bunkeraggio poste in essere dal trader, la norma di cui all'art. 8, primo comma. lett. a) non potrà essere applicata. In via residuale, quindi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, potrà essere accordato il trattamento di non imponibilità previsto in termini più restrittivi dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nota MF prot. n. 1478 del 13 ottobre 2003

Complesso integrato raffineria – impianto di gassificazione – nuova centrale termoelettrica area di Sannazzaro dè B. (PV)

L'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, con l'allegata nota, di pari oggetto, del 21.07.2003, ha posto alla scrivente un quesito circa la tassabilità del gas metano adoperato per la produzione di energia elettrica nell'ambito di un costituendo impianto integrato alla propria raffineria di Sannazzaro dé Burgundi (PV), costituito da una sezione di gassificazione di idrocarburi pesanti.

Poiché la sezione di produzione di elettricità sarebbe ubicata fuori della raffineria, in un'area attigua, e che, analogamente, all'esterno della stessa, è stato deciso di realizzare una sezione di produzione di ossigeno da utilizzare per l'ossidazione parziale dell'olio combustibile, è stata chiesta conferma della non applicabilità dell'accisa al gas metano impiegato per la generazione di E.E. destinata ad alimentare l'impianto di gassificazione e quello di produzione di ossigeno, limitatamente, in quest'ultimo impiego, alla quota parte di prodotto effettivamente adoperata per il successivo utilizzo nella ossidazione.

In riferimento a quanto sopra, si deve, preliminarmente, ricordare quanto disposto con le note prot. n. 645/I del 6.03.2003 e prot. n. 224/AVCT/V del 7.11.2001, con le quali sono state

diramate istruzioni in merito, rispettivamente, al trattamento fiscale dei consumi di olio minerale effettuati nell'ambito di una catena produttiva complessa, in cui quest'ultimo è impiegato in un processo intermedio (produzione elettricità) finalizzato ad operazioni rientranti tra i "trattamenti definiti" o alla fabbricazione di oli minerali soggetti ad accisa, e alla qualificazione di "complesso unico" da assegnare ad un impianto integrato "raffineria-impianto di gassificazione-nuova centrale termoelettrica".

Tenuto conto di ciò, e ritenendo ininfluente, dal punto di vista della concessione del beneficio, la collocazione delle nuove sezioni di produzione di E.E. e di ossigeno al di fuori della raffineria, trattandosi, nella fattispecie, di sezioni produttive integrate alla raffineria stessa e ubicate all'esterno per indifferibili ragioni di sicurezza, il consumo di gas metano negli scopi sopra indicati non è da considerarsi soggetto al pagamento dell'accisa.

Allegata istanza Eni del 21.7.2003

ENI S.p.A. - Complesso integrato raffineria – impianto di gassificazione – nuova centrale termoelettrica area di Sannazzaro dè B. (PV)

La sottoscritta ENI S.p.A. …

PREMESSO

che l'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing – ha definito un progetto per la realizzazione, attualmente in corso di un impianto integrato alla propria raffineria di Sannazzaro dè B. (PV) costituito da una sezione di gassificazione di idrocarburi pesanti, ubicata all'interno della raffineria stessa, e da una sezione di produzione di energia elettrica alimentata da metano e gas di sintesi, ubicata in un'area attigua;

che codesta Agenzia delle Dogane, Area Verifiche e controlli tributi doganali e accise, laboratori chimici con nota prot. 224/AVCT/V del 7 novembre 2001 ha definito il trattamento fiscale, ai fini delle accise, relativo ai combustibili impiegati negli impianti di gassificazione e nella centrale termoelettrica ritenendo come unico complesso gli impianti integrati raffineria – impianto di gassificazione – nuova centrale termoelettrica;

che in relazione a quanto sopra è stato stabilito che è soggetto ad accisa solo la quota parte di gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica e vapore ceduti all'esterno del complesso integrato;

ATTESO

che la sezione di gassificazione necessita di ossigeno quale materia prima al fine di consentire il processo do ossidazione parziale degli idrocarburi pesanti e quindi la produzione di gas di sintesi;

che è stato deciso di realizzare una sezione di produzione di ossigeno all'esterno della raffineria ma in zona attigua che sarà gestita dalla Soc. …….; l'ubicazione è stata individuata per motivi logistici e nell'intento di ottenere una maggiore sicurezza di gestione dell'impianto e di evitare flussi di personale e mezzi all'interno della raffineria;

che, come noto, l'impianto di gassificazione tratta un olio combustibile pesante e ricco in composti solforati e che attraverso un processo di ossidazione parziale lo trasforma in gas di sintesi; la reazione avviene alla temperatura di circa 1300°C ed il gas in uscita viene raffreddato cedendo calore per la produzione di vapore ad alta pressione a sua volta ceduto all'impianto di produzione di ossigeno per azionare una turbina/compressore del processo di frazionamento aria per la produzione di ossigeno;

l'ossigeno prodotto viene fornito all'impianto di gassificazione e le quantità in surplus sono cedute all'esterno;

CONSIDERATO

che, per le quantità di ossigeno prodotto e destinato alla gassificazione, la sezione per la produzione di ossigeno che sarà realizzata può essere considerata integrata al complesso integrato raffineria - impianto di gassificazione - nuova centrale termoelettrica;

CHIEDE

a codesta Spettabile Agenzia delle Dogane una conferma di quanto sopra e che quindi il gas metano impiegato nel complesso integrato per la produzione di vapore e ceduto all'impianto di produzione di ossigeno è soggetto ad accisa solo relativamente alla quantità di ossigeno ceduta all'esterno del complesso integrato.

Nota MF prot. n. 3772/V/AGT del 27 ottobre 2003

MOTOVEDETTE DELLA POLIZIA DI STATO SUL LAGO DI GARDA – APPROVVIGIONAMENTO CON CARBURANTI IN ESENZIONE.

Si riscontra la nota a margine indicata concernente la problematica, richiamata in oggetto, relativa alla riconoscibilità, a favore della Polizia di Stato, dell'esenzione dal pagamento dell'accisa afferente i carburanti imbarcati sulle motovedette in servizio sul Lago di Garda.

La questione in argomento trae origine da una specifica richiesta formulata dalla Questura di Verona sulla base di quanto precisato dalla Direzione Centrale per l'imposizione indiretta sulla produzione e i consumi dell'ex Dipartimento delle Dogane e delle II.II. con telescritto n. 100 del 12.02.1996, nel quale viene specificato che l'agevolazione concernente l'impiego di carburanti e lubrificanti, in esenzione d'accisa, da parte delle imbarcazioni, diverse da quelle private da diporto, in navigazione nelle acque comunitarie può essere concessa seguendo la procedura doganale del buncheraggio ".....quando ricorrano le condizioni per la concessione dell'agevolazione ....." anche rispetto al naviglio della Polizia.

Sul punto l'Ufficio Tecnico di Finanza di Verona, cui la richiesta predetta è stata inoltrata, ha chiesto dei chiarimenti in ordine a quali siano le condizioni che consentano di riconoscere il beneficio in questione.

A tal riguardo, al fine di delimitare correttamente l'ambito normativo di riferimento, deve in primo luogo precisarsi che il caso in esame esula dall'ambito applicativo del beneficio di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), del predetto D. Leg.vo n. 504/1995, recante la previsione di una specifica esenzione dall'accisa relativa ai prodotti destinati alle Forze Armate nazionali.

Attesa, infatti, la definizione del concetto di Forze Armate che viene data dal Codice Penale Militare di Pace (vedasi telescritto prot. n. 7979.96/VI/DCPC del 19.12.1996) deve ritenersi che il Corpo della Polizia di Stato non rientri tra i Corpi ivi considerati.

Si ritiene, quindi, che la questione debba essere risolta facendo riferimento alla fattispecie agevolativa di cui al punto 1 della Tabella A, allegata al D.Leg.vo n. 504/1995, - il cui regolamento di applicazione è stato emanato con DM 16.11.1996, n. 577 – concernente il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'imposta rispetto agli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, ... e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio delle vie navigabili e dei porti.

Ne deriva che rispetto all'ipotesi in argomento, navigazione in acque interne svolta per fi-

nalità di vigilanza e controllo, vengono meno i presupposti applicativi (attività di trasporto merci, dragaggio di vie navigabili e porti) del beneficio che deve, invece, ritenersi applicabile nell'ipotesi in cui tale attività di vigilanza venga svolta in acque marine comunitarie, con conseguente soddisfacimento delle condizioni cui si fa riferimento nel richiamato telescritto n. 100 del 12.02.1996.

Pertanto, tenuto conto,inoltre, della previsione di cui all'art. 256 del T.U.L.D., di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43, secondo cui la disciplina di cui agli artt. 253, 254 e 255 non trova applicazione rispetto ai natanti adibiti alla navigazione interna, si ritiene che ai fini del rifornimento delle motovedette in argomento debba essere utilizzato prodotto assoggettato ad imposta.

Tutto ciò considerato, si condivide l'orientamento espresso da codesta Direzione regionale circa la non applicabilità del beneficio di cui al punto 3 della Tabella A, allegata al D.Leg.vo n. 504/1995, rispetto alla fattispecie considerata.

La presente nota viene trasmessa alle altre Direzioni regionali per l'acquisizione, relazionandone la scrivente Area, di ogni utile elemento di informazione in ordine al riconoscimento della predetta agevolazione e alle modalità a tal fine adottate, nei confronti di altre squadre nautiche della Polizia di Stato operanti sul territorio nazionale.

Circolare MF n. 1/D prot. 3711/V del 28 gennaio 2004

Modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti ed i lubrificanti impiegati per lo svolgimento dell'attività di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.

Il punto 2 della Tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, oltre all'esenzione fiscale per gli oli minerali impiegati come carburanti per lo svolgimento dell'attività aerodidattica, disciplinata in maniera specifica dal decreto ministeriale 16 dicembre 1996, n. 692, prevede un'analoga esenzione dal pagamento dell'accisa relativa agli oli minerali impiegati per lo svolgimento dell'attività di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto. La predetta esenzione, per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 62 del D.Leg.vo n. 504/1995, si estende anche all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti. La nota (1) al predetto punto 2 chiarisce che per aviazione privata da diporto si intende l'uso di un aeromobile da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Con la presente circolare - anche sulla base degli approfondimenti svolti con l'Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) – Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze, organo competente, in ambito nazionale, al rilascio delle licenze di esercizio per lo svolgimento delle attività di trasporto e lavoro aereo, si provvede a fornire un quadro giuridico di riferimento nonché talune regole procedurali uniformi per gli uffici e gli operatori interessati, ai fini di una corretta applicazione del beneficio in parola, nelle more dell'adozione di un'apposito regolamento.

* * * * *

1. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Dalla definizione contenuta nella nota (1) al punto 2 della Tabella A allegata al D.leg.vo n. 504/1995, sopra richiamata, discende che per navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto deve intendersi:

- **l'attività di trasporto aereo** consistente nello svolgimento di prestazioni a titolo oneroso di trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci per la quale è stata rilasciata la licenza di esercizio di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992;

-**l'attività di lavoro aereo**, come definita all'art. 3 del decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, nel testo modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 1984, concernente lo svolgimento a titolo oneroso, previo rilascio della specifica licenza di cui all'art. 17 del predetto decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, e successive modificazioni, di:

1. voli pubblicitari;
2. voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive;
3. voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni;
4. voli per trasporto di carichi esterni;
5. voli per spargimento sostanze;
6. voli per altre attività economiche o professionali diverse dal trasporto di passeggeri e/o merci

- **la prestazione di servizi a titolo oneroso per conto di autorità pubbliche**, nel cui ambito rientrano tutte le ipotesi in cui l'attività di navigazione aerea venga posta in essere per conto di autorità pubbliche - non inquadrabile in una diversa fattispecie agevolativa, come, ad esempio, quella prevista dall'art. 17 del decreto legislativo n. 504/1995 - per il perseguimento di finalità di interesse scientifico (per esempio lo svolgimento di attività di ricerca) o di tutela dell'ambiente e della sicurezza (per esempio lo

svolgimento di attività antincendio).

Esula dall'ambito applicativo delle disposizioni agevolative, per effetto di quanto stabilito dalla norma, lo svolgimento di attività di navigazione aerea a titolo turistico, svolta senza scopo di lucro, per il cui esercizio andranno pertanto impiegati prodotti assoggettati ad imposta nella misura intera.

2. AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO

Sono ammesse alla fruizione del beneficio in argomento:

a) le imprese, nazionali o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che siano titolari della licenza di esercizio di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo;

b) le imprese, nazionali, che siano titolari della licenza di cui all'art. 17 del decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 1984 per lo svolgimento dell'attività di lavoro aereo;

c) le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che siano titolari dell'autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciata previo accreditamento dalle competenti autorità dello Stato membro di appartenenza, come previsto dall'articolo 78 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 48 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (G.U. del 26.03.2002, n. 72);

d) i soggetti titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di trasporto aereo o di lavoro aereo che prestino servizio a favore di autorità pubbliche;

che utilizzino, a scopo commerciale, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, un aeromobile per:

1. lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo di passeggeri o merci;
2. la prestazione di servizi a titolo oneroso (lavoro aereo);
3. la prestazione di servizi per conto di autorità pubbliche.

I soggetti ammessi al beneficio possono fruire dell'agevolazione in argomento all'atto del rifornimento in esenzione degli aeromobili autorizzati all'impiego o, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1995, con il sistema del rimborso anche mediante accredito secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689.

I presupposti e gli adempimenti procedurali per la concessione dei benefici concernenti l'attività di trasporto aereo e di lavoro aereo sono illustrati nei paragrafi 3 e 4; mentre quelli relativi alla prestazione di servizi per conto di autorità pubbliche vengono evidenziati al successivo paragrafo 5.

3. PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO DI OLI MINERALI IN ESENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AEREO E DI TRASPORTO AEREO.

Il riconoscimento del beneficio previsto dal punto 2 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presuppone la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della ricorrenza, in capo ai soggetti istanti, dei presupposti che li legittimano alla fruizione della predetta agevolazione.

Tali presupposti sono rappresentati da:

1) la titolarità della licenza di esercizio;

2) la validità e l'efficacia della licenza;

3) l'emissione, da parte dell'E.N.A.C., di un provvedimento con il quale l'impresa titolare di licenza viene autorizzata a svolgere l'attività oggetto della licenza con uno o più aeromobili, sui quali potrà quindi essere imbarcato prodotto in esenzione d'accisa.

3.1. Rilascio della licenza di esercizio

Competente al rilascio della licenza di esercizio, utile allo svolgimento dell'attività di trasporto aereo o di lavoro aereo è l' Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia – Area trasporto Aereo - Servizio licenze, con sede in Roma, che, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti di carattere tecnico ed amministrativo relativi all'esercente e agli aeromobili da esso impiegati, rilascia il provvedimento richiesto.

3.2. Tipologia delle licenze

3.2.1. Trasporto aereo

Gli esercenti cui viene rilasciata la licenza di trasporto aereo possono essere abilitati allo svolgimento dell'attività di trasporto aereo di passeggeri, di merci o di merci e passeggeri.

Qualora la licenza rilasciata riguardi unicamente uno dei due tipi di attività, l'esercizio dell'altra può avvenire soltanto in seguito al rilascio di un provvedimento con il quale viene disposta l'estensione della licenza originariamente rilasciata anche all'attività in essa non considerata (es. licenza originaria rilasciata per trasporto aereo di merci seguita dal rilascio di una licenza per trasporto aereo di merci e passeggeri).

Ne consegue che in mancanza dell'estensione della licenza originaria non potrà essere ammesso l'imbarco di prodotto agevolato su aeromobili impiegati per lo svolgimento della nuova attività.

3.2.2. Lavoro aereo

Gli esercenti cui viene rilasciata la licenza di lavoro aereo possono essere abilitati allo svolgimento di tutte le attività indicate all'articolo 3 del decreto del Ministero dei trasporti del 18 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale del 30 luglio 1984.

Tuttavia, può verificarsi il caso in cui la licenza in questione consenta lo svolgimento soltanto di alcune delle predette attività. Ne deriva, anche in questo caso, che l'impiego di un aeromobile per lo svolgimento di un'attività non considerata nella licenza originaria non é consentito, con conseguente non applicabilità dei benefici fiscali previsti, se non in presenza di un'estensione della licenza rilasciata.

3.3. Validità ed efficacia delle licenze

3.3.1. Validità

La licenza di esercizio per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo è valida fino a quando l'esercente che ne è titolare è in possesso dei requisiti richiesti.

La licenza di esercizio per lo svolgimento dell'attività di lavoro aereo ha, invece, validità triennale. Al rinnovo della suddetta licenza provvede la medesima Autorità competente al rilascio della stessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-amministrativi richiesti.

3.3.2 Efficacia

L'E.N.A.C può procedere a verifiche periodiche nei confronti degli esercenti nazionali abilitati allo svolgimento delle attività in argomento per accertare la permanenza dei requisiti tecnico-amministrativi richiesti. Qualora venga riscontrata una situazione che determini il temporaneo venir meno di tali requisiti o l'esercente non sia più in grado di fornire le necessarie garanzie di ordine tecnico e amministrativo, l'E.N.A.C. procede alla sospensione dell'efficacia della licenza, che verrà ripristinata

soltanto nel momento in cui l'esercente dimostri di essere nuovamente in possesso dei requisiti richiesti.

Il mancato ripristino dei predetti requisiti, la loro perdita definitiva o la cessazione dell'attività determina la revoca della licenza.

La sospensione e la revoca della licenza, non consentendo al soggetto che ne è titolare l'esercizio dell'attività alla quale è stato abilitato, determinano la non applicabilità dei relativi benefici fiscali.

Analogamente, lo scadere del termine triennale di efficacia della licenza di lavoro aereo, in mancanza di rinnovo della stessa entro il predetto termine,determina la perdita immediata dell'abilitazione all'esercizio della suddetta attività e del diritto all'imbarco del carburante in esenzione.

3.4. Autorizzazione all'impiego degli aeromobili

Gli esercenti titolari della licenza di esercizio dell'attività di trasporto aereo e/o di lavoro aereo devono anche indicare gli aeromobili che intendono utilizzare per lo svolgimento dei predetti servizi.

L'impiego di tali aeromobili deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'E.N.A.C., previa verifica delle caratteristiche tecniche degli stessi e della loro idoneità all'impiego richiesto.

L'autorizzazione in questione può essere contenuta nel corpo del provvedimento di rilascio della licenza, mediante l'inserimento per ogni aeromobile autorizzato dei dati relativi al tipo, alle marche di

immatricolazione e all'eventuale limite temporale cui è soggetta l'autorizzazione oppure può essere contenuta in un provvedimento relativo ad un specifico aeromobile, contenente i dati predetti.

Al riguardo si segnala la possibilità che i provvedimenti autorizzatori in questione non prevedano un limite temporale di efficacia o che contemplino una durata temporale particolarmente lunga, che nel caso dell'autorizzazione all'impiego in attività di lavoro aereo può addirittura superare il termine triennale di validità della licenza; laddove, invece, venga indicato un termine di scadenza dell'autorizzazione, questo può essere oggetto provvedimento di proroga da parte dell'E.N.A.C..

In proposito, si precisa che la validità dell'autorizzazione deve sempre essere supportata dalla presenza di una licenza valida ed efficace, cioè rispetto alla quale non siano stati adottati provvedimenti di sospensione o di revoca i quali, anche in presenza di specifica autorizzazione, non consentono l'impiego dell'aeromobile autorizzato.

L'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione della licenza, tuttavia, non incide sulla validità delle autorizzazioni che, benché non operative per effetto dell'adozione dei predetti provvedimenti, rimangono valide e riprendono efficacia al momento del ripristino della licenza.

Anche le singole autorizzazioni all'impiego possono essere sospese o revocate qualora, rispetto agli aeromobili autorizzati, vengano meno i necessari requisiti tecnici od operativi.

In caso di sospensione, l'autorizzazione riprende la propria efficacia solo quando l'E.N.A.C., verificato che l'esercente interessato abbia regolarizzato la situazione che ha determinato l'emissione del provvedimento sospensivo, provvede al ripristino dell'autorizzazione; in caso di revoca dell'autorizzazione, invece, l'esercente potrà utilizzare nuovamente l'aeromobile autorizzato in precedenza soltanto a fronte di un nuovo provvedimento.

4. ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER L' AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO DI OLI MINERALI IN ESENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO AEREO E DI TRASPORTO AEREO.

Attualmente l' Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze , con sede in Roma, comunica a questa Area l'adozione dei provvedimenti di rilascio delle licenze di trasporto aereo e/o lavoro aereo, di rinnovo della licenza di lavoro aereo, di estensione delle licenze, di autorizzazione all'impiego degli aeromobili, di proroga delle autorizzazioni, di sospensione o revoca delle licenze o delle autorizzazioni, di ripristino delle licenze o delle autorizzazioni, nonché le comunicazioni relative alle eventuali modifiche societarie o al trasferimento della sede legale delle imprese titolari di licenza ed ogni ulteriore eventuale comunicazione che si renda opportuna, affinché la scrivente provveda all'adozione delle necessarie autorizzazioni all'imbarco dei prodotti petroliferi in esenzione d'accisa ed a diramarle agli Uffici dell'Agenzia dislocati sul territorio.

In coerenza con la struttura organizzativa dell'Agenzia, che prevede un ampio decentramento operativo in un'ottica di accrescimento dell'economicità e dell'efficienza dei servizi, nel cui contesto le Direzioni

regionali si pongono come strutture di vertice dell'Agenzia in ambito periferico, si ravvisa l'opportunità che, per l'avvenire, le suddette comunicazioni, salvo quanto precisato al successi-

vo paragrafo 6, vengano effettuate dall'E.N.A.C. alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'esercente, individuata con riferimento all'elencazione di cui all'allegato I.

La Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'esercente, tenuto conto di quanto comunicato dall'E.N.A.C., adotta i relativi provvedimenti di ammissione al beneficio fiscale in argomento evidenziando i seguenti dati:

a) natura del provvedimento (rilascio, estensione o rinnovo della licenza, autorizzazione, revoca o sospensione, proroga dell'autorizzazione etc. …);

b) tipo e marche di immatricolazione dell'aeromobile o degli aeromobili impiegati;

c) decorrenza dell'autorizzazione o della licenza;

d) eventuale termine finale dell'autorizzazione.

Al fine dell'ammissione al beneficio in questione, i soggetti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2 presentano alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla loro sede legale, individuata con riferimento all'elencazione di cui all'allegato I, un'istanza, contenente i seguenti dati:

a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa;

b) l'indicazione degli estremi della licenza loro rilasciata;

c) tipo e marche degli aeromobili utilizzati nelle attività di lavoro aereo e trasporto aereo;

d) l'eventuale titolarità di depositi per uso privato di carburante ad imposta assolta, indicandone le caratteristiche;

e) le abituali modalità di rifornimento;

f) l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro 30 giorni dal suo verificarsi.

La Direzione regionale competente all'adozione dei predetti provvedimenti procede alla tempestiva trasmissione degli stessi ai propri uffici periferici per l'esecuzione delle procedure di imbarco del carburante nonché a tutte le altre Direzioni regionali e all'impresa titolare della licenza d'esercizio.

Per quanto concerne le procedure di rifornimento relative all'imbarco dei carburanti agevolati per lo svolgimento delle attività in questione e per i relativi adempimenti si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 121/D del 21 aprile 1995.

Alla fine di ogni semestre, ciascuna Direzione regionale provvederà a trasmettere all'Agenzia delle dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie – Via M. Carucci, n. 71, 00143 Roma, un elenco delle società che hanno operato nel corso del semestre di riferimento.

5. ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE AEREA SVOLTA PER CONTO DI AUTORITÀ PUBBLICHE

In tale ipotesi, l'esercente l'attività di navigazione aerea per conto di autorità pubbliche provvederà a presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla zona nella quale colloca la propria base operativa per lo svolgimento delle operazioni da autorizzare, un'apposita istanza per il riconoscimento dei benefici fiscali di legge, corredandola della documentazione comprovante l'esistenza del sottostante rapporto con l'Autorità per conto della quale viene svolta l'attività.

La Direzione regionale interessata, provvederà ad inoltrare la predetta istanza, corredandola del proprio parere, a questa Area centrale per l'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Anche in questo caso, per quanto concerne le procedure di rifornimento relative all'imbarco dei carburanti agevolati per lo svolgimento dell'attività in questione e per i relativi adempimenti si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 121/D del 21 aprile 1995.

6. IMPIEGO DI AEROMOBILI OGGETTO DI CONTRATTO DI NOLEGGIO O DI LOCAZIONE

Come chiarito al paragrafo 2 della presente circolare, gli esercenti, titolari di licenza e opportunamente autorizzati, possono impiegare aeromobili di proprietà, aeromobili locati o noleggiati.

Premesso che la normativa di settore (articoli 384 e 387 cod. nav.) distingue le ipotesi :

a) della locazione con riferimento al caso in cui un soggetto (conduttore), titolare di licenza, svolge l'attività alla quale è abilitato impiegando un mezzo di proprietà di altro soggetto (locatore), del quale assume la disponibilità materiale;

b) del noleggio con riferimento, invece, al caso in cui un determinato soggetto (noleggiante), titolare di licenza, per lo svolgimento della propria attività impiega un mezzo, con il relativo equipaggio, fornitogli da altro soggetto che ne é proprietario (noleggiatore) che, così, gli mette a disposizione un servizio; essendo tuttora in corso alcuni specifici approfondimenti, rispetto alle ipotesi in cui lo svolgimento dell'attività di navigazione aerea venga effettuato per mezzo di aeromobili oggetto dei suddetti contratti, si evidenzia che i provvedimenti autorizzativi a ciò relativi continueranno ad essere adottati dall'Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie di questa Area Centrale, sulla base delle comunicazioni che l'E.N.A.C. continuerà ad effettuare al predetto Ufficio.

*****

Onde consentire l'adozione di eventuali adeguamenti organizzativi, fatto salvo quanto previsto alla Sezione 6, si dispone che le modalità procedurali indicate nelle sezioni 4 e 5 siano osservate **a decorrere dal 1° marzo 2004.**

Le Direzioni regionali provvederanno all'adozione di tutte le iniziative necessarie a dare la più ampia diffusione alla presente circolare, a garantirne l'osservanza nonché a segnalare alla scrivente tutte le problematiche connesse all'applicazione della medesima o, comunque, alla concessione del beneficio fiscale, affinché se ne tenga conto all'atto della predisposizione della relativa disciplina regolamentare.

Allegato [Omissis]

Circolare MF prot. 7652 n. 7/D del 18 febbraio 2004

OLI MINERALI – Regime delle accise nei casi di trasferimenti di prodotti petroliferi, in regime sospensivo, per conto di committenti non titolari di impianto di deposito.

A seguito di specifico quesito da parte della Dogana di Napoli, la scrivente ha dettato istruzioni relative alle forniture di prodotti petroliferi, effettuate per conto di committenti, sia esteri che comunitari, non titolari di impianto di deposito, nell'ipotesi di buncheraggio di navi con esportazione definitiva di prodotto ceduto FOB, ai sensi dell'art.254 e seguenti del TULD n. 43/73.

In particolare, era stato precisato che nei casi di consegne della specie effettuate con la clausola *FOB*, i citati trasferimenti in sospensione, sotto il profilo delle accise, dovevano considerarsi corretti in via amministrativa, e quindi legittimi, nella ipotesi di regolare appuramento del DAA emesso a scorta del prodotto estratto dal deposito (in particolare, la vidimazione a cura della Dogana dell'esemplare 3), con la rituale presentazione della dichiarazione doganale di esportazione definitiva.

Tanto, nella considerazione:

☐ che il prodotto in regime sospensivo non viene mai a trovarsi nella disponibilità dei committenti – trattasi infatti di provviste di bordo consegnate a cura del depositario venditore, quale primo cedente, direttamente nei serbatoi della nave;

☐ che, all'atto del rifornimento / imbarco, deriva, per il combustibile, la perdita dello status di prodotto in sospensione d'accisa e la contestuale applicazione allo stesso dell'abbuono del debito di imposta, per il verificarsi del presupposto "esportazione", ai sensi dell'art. 254 del TULD;

Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti da parte delle Associazioni di categoria degli operatori economici del settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi e degli alcoli, la questione dei rifornimenti per provviste di bordo è stata riesaminata, anche alla luce della considerazione che la condizione di vendita di prodotti soggetti ad accisa movimentati con la suddetta clausola FOB, nella pratica operativa, non esaurisce la casistica commerciale delle operazioni di specie.

Tutto ciò premesso si osserva, in via preliminare, che in materia di accise il quadro normativo fa riferimento a figure professionali, in generale titolari di impianti di produzione e di deposito, che in virtù di particolari autorizzazioni, rilasciate dai competenti uffici finanziari sulla scorta di criteri soggettivi ed oggettivi, divengono responsabili dell'imposta, determinando in tal modo la neutralità della proprietà della merce rispetto all'obbligazione fiscale.

In sostanza, diventa irrilevante ai fini tributari il rapporto civilistico con la merce, mentre viene data preponderanza al rapporto tributario.

Ciò che conta, nel settore delle accise, è che in ogni momento sia individuato, senza equivoci, il soggetto che deve rispondere del carico fiscale, evitando quindi che si creino soluzioni di continuità che possano interrompere il regolare flusso dell'imposta, che ha il suo esito naturale :

☐ con il pagamento del tributo, a seguito dell'immissione in consumo,

☐ con il trasferimento del prodotto e del relativo carico fiscale ad altro deposito fiscale,

☐ con l'avvio dei prodotti ad usi esenti, come nel caso dell'esportazione o dell'imbarco quale provviste di bordo.

Da tale osservazione discende quindi la conseguenza che, nei casi di trasferimenti tra impianti in regime sospensivo, ovvero dai depositi alla dogana di esportazione, qualunque sia la clausola contrattuale della cessione, incombe sul depositario l'obbligo di emissione del documento di cui al Reg. CEE n.2719/92 della Commissione dell'11.9.1992 (DAA), nonché la responsabilità del carico fiscale (accise) sul prodotto trasferito, sino al buon esito della spedizione, certificato, secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dalla normativa nazionale, attraverso l'appuramento del relativo esemplare 3 del DAA e, a tal fine, presta una apposita garanzia e redige l'elenco dei DAA spediti, da consegnare all'ufficio finanziario competente ai fini dei controlli.

È da rilevare, inoltre, che giusta la previsione dell'art.7 del DM 25 marzo 1996, n. 210, modificato dal DM 16 maggio 1997n. 148, "solo al mittente o ad un suo terzo rappresentante è consentito cambiare luogo di consegna della merce o il destinatario."

Come si rileva con immediatezza, né il proprietario, né il vettore che entra nella materiale disponibilità del prodotto durante il trasporto, rilevano quali responsabili del carico fiscale per accisa o possono dare informazioni circa il suo esito.

Il proprietario, quindi, nei casi di cui trattasi, ha la disponibilità civilistico-giuridica della merce mentre la disponibilità fiscale resta al depositario.

Egli può invece surrogare il depositario mittente solo in talune fattispecie, espressamente previste dalle disposizioni, quali, ad esempio, nella prestazione di cauzioni dovute per il deposito o per il trasporto (art.5, comma 3, lettera a) e art.6, comma 2, del TUA 504/95), senza peraltro incidere sulla effettiva responsabilità del depositario per l'accisa gravante .

Alla luce di quanto sopra precisato, pertanto, si deve necessariamente concludere che, sotto il profilo delle accise, nessun limite può essere imposto alle spedizioni di prodotti scortati da DAA, effettuate tra depositi fiscali, ovvero tra questi ultimi e le dogane di definitiva esportazione, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità per il pagamento delle accise, l'effettiva proprietà del prodotto, né l'eventuale presenza a monte dei trasferimenti di clausole contrattuali inerenti il trasporto, previste da disposizioni di diritto comune nazionale ovvero o da regolamenti internazionali in tale materia.

Peraltro, ogni diversa interpretazione, potrebbe creare potenziali deviazioni di traffico, e disparità di trattamento tra operatori nazionali ed operatori comunitari, posto che la merce può essere approvvigionata anche presso depositi fiscali ubicati in altri paesi comunitari, ove non rileva alcuna distinzione.

Risoluzione AD n. 3/D del 9 novembre 2004

Tassazione dei consumi energetici degli impianti di produzione termoelettrica in riserva disponibile e per gli avviamenti.

Con la risoluzione vengono forniti chiarimenti sulla corretta tassazione dei consumi energetici delle centrali termoelettriche che devono garantire il servizio di riserva di potenza necessario ad assicurare il funzionamento del sistema elettrico nazionale nelle condizioni di massima sicurezza ed efficenza.

Il decreto legislativo 79/99, con il quale è stata attuata la direttiva europea 96/92 CE recante "norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", ha avviato la riforma strutturale del settore elettrico con l'obiettivo di favorire la liberalizzazione e la concorrenza del mercato in un settore chiave per lo sviluppo dell'economia, al fine di ottenere ricadute positive sulla collettività sia in termini di costi economici -anche mediante l'ottimizzazione della produzione in relazione alla richiesta energetica-, sia in termini di impatto ambientale, mediante l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili.

Per garantire il conseguimento di tale obiettivo, l'attività nazionale di coordinamento della produzione, della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica è stata attribuita al Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN S.p.A.), società di natura pubblica, che sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di assicurare il funzionamento del Sistema elettrico nazionale nelle condizioni di massima sicurezza ed efficienza.

Com'è noto l'energia elettrica non è immagazzinabile e ciò comporta che la produzione deve essere corrispondente, istante per istante, al fabbisogno di energia richiesto sul territorio nazionale da parte degli utilizzatori.

È di tutta evidenza che al fine di realizzare gli obbiettivi di efficienza ed economicità del Sistema elettrico nazionale occorre mantenere il costante equilibrio tra produzione e consumo e che la sicurezza e la continuità negli approvvigionamenti di energia elettrica sono condizioni necessarie perché sia costantemente garantita la continuità della fornitura, l'affidabilità e l'efficienza del servizio.

Il GRTN ha il compito di gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione e garantire ogni altro adempimento necessario a soddisfare le richieste di assorbimento del Sistema elettrico nazionale, coordinando le attività di produzione degli impianti dichiarati disponibili per la rete da parte delle società proprietarie.

La sicurezza negli approvvigionamenti è realizzata mantenendo una certa disponibilità di riserve di potenza elettrica, nel caso fosse necessario colmare eventuali esigenze di assorbimento del sistema non precedentemente programmate o relative a situazioni di emergenza.

Conseguentemente, gli impianti di produzione dichiarati disponibili per la rete possono essere alternativamente:

- in funzione per la produzione di energia elettrica,

- fermi per attività di manutenzione o rinnovamento degli impianti o per vincoli ambientali o autorizzativi,

- fermi, ma pronti a partire su richiesta del GRTN in relazione ad esigenze di assorbimento del sistema elettrico nazionale di quote aggiuntive o sostitutive di energia. In tale posizione gli impianti sono definiti in riserva disponibile.

Il servizio di riserva disponibile è attualmente riconosciuto dalla normativa di settore (D.Lgs 19.12.2003, n. 379, emanato ai sensi della L. 27.10.2003, n. 290 di conversione, con modificazioni, del D.L 29.8.03, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), che ha istituito un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva, disponendo un apposito sistema di controllo per verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori e conseguenti sanzioni in caso di violazione degli obblighi.

La regolamentazione della capacità produttiva si è resa necessaria a seguito del black-out verificatosi nel mese di settembre 2003, per guasti alla linea di interconnessione con la Svizzera, quando in mancanza di obbligo al servizio di riserva disponibile, il tempo di riattivazione degli impianti fermi ha comportato il blocco delle attività nazionali per diverse ore.

Premesso quanto sopra, alcuni operatori hanno rappresentato che propri impianti di produzione termoelettrica, dichiarati disponibili per la rete e posti, su indicazione del GRTN, nella

condizione di assicurare il servizio di riserva sopradescritto, pur non producendo energia elettrica, sono comunque soggetti a consumi di combustibile, dedicati a mantenere attive alcune parti di impianto, strettamente necessari affinché siano costantemente garantite le condizioni di rapido avviamento dei gruppi generatori in caso di richiesta.

Infatti, i consumi in parola sono quelli indispensabili al mantenimento in temperatura del parco serbatoi dei combustibili e dei bruciatori mediante l'utilizzo di quantità variabili di calore, in relazione alla tipologia dei serbatoi e alla quantità/qualità dei combustibili in essi contenuti, nonché quelli relativi alla produzione di calore richiesto per l'avviamento delle unità termoelettriche e per l'alimentazione dei distillatori/evaporatori, ove presenti, con i quali viene prodotta acqua demineralizzata, utile per l'alimentazione delle caldaie.

Gli operatori chiedono, pertanto, che i predetti consumi di oli minerali, connessi al mantenimento in riserva disponibile degli impianti ed ai conseguenti frequenti avviamenti, siano assoggettati all'aliquota di accisa prevista per la produzione di energia elettrica dal punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise D.Lgs 504/95, in quanto istituzionalmente finalizzati e dedicati al conseguimento dell'oggetto sociale (produzione di energia elettrica).

Al riguardo si rileva che i consumi in questione sono dinamicamente connessi alla produzione dell'energia elettrica necessaria al fabbisogno nazionale, in quanto finalizzati a garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza del Sistema elettrico nazionale.

Infatti, le profonde innovazioni che le disposizioni normative sopra ricordate hanno apportato nel settore dell'energia elettrica fanno si' che il Sistema elettrico nazionale sia configurato come un sistema unitario di approvvigionamento, produzione, regolazione e gestione.

Di conseguenza, i consumi di combustibili connessi alle unità produttive facenti parte del sistema, quando esse sono poste nella condizione di riserva disponibile, necessaria per garantire la pronta entrata in produzione su richiesta del GRTN, nell'ambito dell'attività di dispacciamento svolta dal GRTN medesimo, devono essere considerati consumi essenziali al funzionamento del Sistema elettrico nazionale e, pertanto, compresi nel concetto di produzione di cui al punto 11 della citata tabella A allegata al TUA.

Sotto tale aspetto, potranno essere presi in considerazione i consumi di combustibile che si verificano nelle centrali di produzione in condizione di riserva disponibile, strettamente necessari per:

1. mantenere in temperatura i serbatoi dei combustibili e dei bruciatori connessi alle unità produttive;

2. avviare le unità produttive a seguito di richiesta del GRTN;

3. produrre, per mezzo di distillatori/evaporatori, l'acqua demineralizzata di alimentazione delle caldaie delle unità produttive.

Per quantificare con esattezza tali consumi, i gestori delle unità produttive dovranno fornire agli Uffici territorialmente competenti idonea autocertificazione, corredata da esauriente relazione tecnica, dei seguenti dati:

- il tipo di combustibile utilizzato per ciascuna delle apparecchiature connesse e per l'avviamento;

- il consumo medio orario di combustibile per ciascuna delle apparecchiature connesse;

- il consumo medio di avviamento per ciascuna unità produttiva.

Il calcolo dei consumi periodici, previa asseverazione, da parte dell'Ufficio territorialmente competente, dei consumi medi autocertificati, andrà effettuato sulla base di dati, certificati dal GRTN, atti a consentire, per ciascun periodo:

- il calcolo della durata temporale delle condizioni di riserva disponibile di ciascuna unità produttiva;

- il numero di avviamenti, su richiesta del GRTN, di ciascuna unità produttiva.

Ovviamente gli Uffici locali valuteranno l'opportunità di porre in essere ogni altro accorgimento atto all'accertamento dei consumi in questione.

La presente risoluzione è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale inconveniente.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente risoluzione.

Circolare AD n. 66/D, prot. 1686 del 15 novembre 2004

Trasferimenti di oli minerali in regime sospensivo, ad accisa assolta e denaturati. Criteri generali.

Sono pervenuti quesiti con i quali si è chiesto di conoscere, relativamente ai soggetti che commercializzano oli minerali senza essere titolari di impianti di deposito, se gli stessi siano tenuti all'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'accisa e, tra l'altro, al rispetto di obblighi documentali.

Al riguardo, si rileva come questa Agenzia abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (nota n.2643/AGT del 17.4.2003 e circolare n.7/D del 18.2.2004 dell'Ufficio Regimi doganali e fiscali dell'Area Gestione tributi e Rapporti con gli utenti) in occasione dell'esame di fattispecie relative a trasferimenti di prodotti petroliferi destinati a buncheraggi marini.

In proposito, confermando la posizione costantemente adottata, si osserva che, in armonia con la struttura dell'ex imposta di fabbricazione, in materia di accisa il soggetto obbligato è identificato di norma nel responsabile (depositario autorizzato) della gestione del deposito, a prescindere quindi dal titolo in virtù del quale il prodotto sottoposto a tassazione è detenuto nel medesimo deposito.

Non costituisce, infatti, oggetto di cognizione delle disposizioni normative concernenti l'accisa l'esercizio della facoltà di disporre dei prodotti ad essa sottoposti, potere rientrante nel contenuto normale del diritto di proprietà, che trova in altri settori dell'ordinamento la propria disciplina.

Così, con riferimento ai prodotti in regime sospensivo, l'irrilevanza delle vicende afferenti la sfera proprietaria comporta che le stesse non incidano sull'osservanza, da parte del depositario autorizzato, dei prescritti obblighi tributari in materia di regime del deposito fiscale e di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, rispondente all'esigenza di un controllo pieno ed incisivo su chi detiene le merci.

Il soggetto che commercializza oli minerali pur non essendo titolare di impianto di deposito, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione, pur serbando la possibilità di far inserire nella casella n.7 del DAA il proprio nominativo, di seguito a quello del destinatario della spedizione, preceduto dalle parole "per conto" (circolare n.182 del 13.7.98).

Resta salva la facoltà, accordata dall'art.6, comma 2, del testo unico approvato con D.Leg.vo n.504/95, per il proprietario della merce di prestare la garanzia per il trasporto in luogo del depositario autorizzato mittente, nel qual caso obbligandosi a conformarsi alle prescrizioni stabilite in materia.

Analogamente è a dirsi, quanto alla previsione di obblighi documentali, in ordine alla circolazione di oli minerali già assoggettati ad accisa, non mancando di rilevare che, ai sensi dell'art.10, comma 3, lett.b) del D.M.25.3.96, n.210, in caso di estrazione effettuata per conto di un committente, ne va indicato nel DAS il nome, preceduto dalle parole "per conto", e il numero di partita IVA da riportare nel riquadro 4.

Ciò rilevato in via generale, va da sé che qualora, nel concreto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei prodotti, i soggetti di che trattasi vengano ad espletare compiti propri delle figure tipizzate dalla normativa sulle accise, quale ad esempio l'incaricato del trasporto, ne assumono anche i relativi obblighi, indipendentemente dalla loro qualificazione.

Ulteriori chiarimenti, della medesima natura, sono stati richiesti riguardo alle vendite di oli minerali oggetto di agevolazioni, quali **quelli denaturati destinati agli impieghi di cui ai punti 3 e 5 della Tabella A allegata al testo unico** approvato con D.Leg.vo n.504/95, nelle quali intervengono soggetti non titolari di impianto di deposito.

Anche per le suddette fattispecie valgono le argomentazioni di cui sopra, non rilevando la presenza di tali soggetti nelle vicende negoziali sottese ai trasferimenti di prodotti agevolati.

Per quanto qui interessa, infatti, da un lato, il D.M.n.577/95 (artt.3 e 4) fissa le modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati nonché gli adempimenti amministrativi e contabili da osservare da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione prodotti petroliferi agevolati o del depositario autorizzato, dall'altro, il D.M.n.454/2001 (art.5) pone apposite prescrizioni in ordine al trasferimento ed alla circolazione dei prodotti denaturati sia per i depositari autorizzati che per gli esercenti depositi commerciali.

La stretta osservanza di questi specifici obblighi tributari è posta, quindi, a carico di soggetti ben individuati e qualificati dalle rispettive discipline regolamentari. Tanto a prescindere dall'eventuale interposizione nelle transazioni commerciali di altri operatori, da quelli differenti, non titolari di impianto di deposito in capo ai quali, in ogni caso, i suddetti oneri non potrebbero essere trasferiti.

Con l'occasione, sempre con riferimento alla circolazione di prodotti petroliferi denaturati oggetto di agevolazioni fiscali, si aggiunge che la responsabilità del depositario autorizzato speditore si arresta al momento del ricevimento della merce da parte del destinatario, sia questo un esercente deposito commerciale o impianto di distribuzione che l'effettivo utilizzatore avente titolo ad usufruire del beneficio fiscale.

La denaturazione, del resto, impone la destinazione irreversibile del prodotto a quel determinato impiego agevolato che presuppone, per l'appunto, l'aggiunta al medesimo di particolari e ben determinate sostanze per rilevare l'eventuale uso in frode del prodotto petrolifero.

Quindi, effettuata regolarmente la fornitura, certificata dalla ricezione dell'esemplare n.3 del documento di accompagnamento, il depositario autorizzato speditore non risponde di un'eventuale distrazione di prodotti esenti o ad aliquota ridotta ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, perpetrata da altri soggetti (quali, ad es. l'esercente deposito commerciale, il gestore dell'impianto di distribuzione, l'utilizzatore finale).

Nei casi accertati di illecita distrazione di prodotto, non essendosi realizzati i presupposti previsti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'accisa diviene esigibile ai sensi dell'art.2, comma 3, del Testo unico approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n.504.

I Signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua pratica attuazione.

Gli Uffici locali informeranno la loro attività ai criteri sopresposti. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

Circolare AD n. 4/D, prot. n. 230 del 21 gennaio 2005

D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, punto 8. – Riduzione aliquota d'accisa per gli oli minerali impiegati per l'effettuazione di "prove sperimentali, collaudo motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione". - Inapplicabilità dell' art. 1, ultimo comma della legge 21 luglio 1965, n. 939.

La legge 21 luglio 1965, n. 939, all'art. 1, ultimo comma, ha previsto l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per i combustibili ed i lubrificanti utilizzati "per le prove degli apparati motore completi e dei macchinari installati sulle navi di nuova costruzione o in esercizio".

Con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è stato adottato iltesto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art.1 comma 4 del DL 31 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 427.

Il suddetto decreto legislativo reca, tra l'altro, in allegato (Tabella A), un'elencazione degli impieghi degli oli minerali ammessi all'esenzione o al pagamento di un'aliquota d'accisa ridotta.

L'art. 68 del predetto testo normativo ha disposto l'abrogazione dei provvedimenti legislativi e delle norme incompatibili con le disposizioni del testo unico, procedendo ad un'elencazione di alcuni provvedimenti normativi.

Sono state sollevate talune perplessità in ordine all'attuale vigenza della disposizione agevolativa sopra citata, contenuta nella legge n. 939 del 1965, dal momento che la legge menzionata non figura tra i provvedimenti legislativi espressamente abrogati dall'art. 68 del decreto legislativo n. 504/1995.

È stato, infatti, ipotizzato che il richiamato silenzio normativo fosse espressione dell'attuale vigenza della legge sopra richiamata e dell'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge medesima.

Al riguardo si osserva che il testo unico emanato con il citato provvedimento normativo, attuativo di una delega governativa di particolare ampiezza, ha dato corso ad un integrale riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo ed

al loro aggiornamento, nonché all'introduzione di tutte le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento e all'armonizzazione con le direttive comunitarie di settore.

Al di là di un intento meramente ricognitivo delle disposizioni in vigore, con l'emanazione del testo unico è stata determinata la base giuridica di riferimento per la successiva evoluzione della disciplina relativa all'imposizione fiscale afferente i prodotti soggetti ad accisa, con la conseguente abrogazione di tutti i provvedimenti legislativi e di tutte le norme incompatibili con il testo normativo in questione.

L'elenco di leggi contenuto nella disposizione abrogativa di cui all'art. 68 del decreto n. 504/1995, infatti, come chiarito anche dalla circolare n. 299/D del 16.11.1995, ha valenza meramente indicativa, (nel testo legislativo è infatti preceduta dalla locuzione "in particolare") in quanto gli effetti della norma interessano tutti gli atti normativi (anche se non esplicitamente menzionati) non compatibili con il ripetuto testo unico.

Pertanto, in linea con il pensiero dell'Avvocatura Generale, si ritiene che non possa riconoscersi valenza alcuna, ai fini dell'asserita vigenza attuale della legge n. 939/1965, al mancato richiamo della legge medesima nel testo del citato art. 68.

Si è, invece, dell'avviso che ricorra nel caso in esame l'abrogazione implicita dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965, divenuto incompatibile con il combinato disposto dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504/1995 e del punto 8 della Tabella A ad esso allegata, che nel disciplinare ex novo la materia già oggetto dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965, ha previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 30% dell'aliquota normale per gli oli minerali impiegati in "prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione di motori di aviazione".

La fattispecie contemplata dall'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965, in seguito all'entrata in vigore del testo unico delle accise deve, infatti, essere ricondotta alla richiamata ipotesi agevolativa di cui al punto 8 della Tabella A, con cui, contemplando: "prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi ammessi dall'Amministrazione finanziaria", il legislatore ha disciplinato una fattispecie analoga ad un'altra già regolamentata da una norma precedente, rivedendo la disciplina previgente e modificando la portata dell'agevolazione.

Pertanto, atteso che, a norma dell'art. 24, comma 1, del testo unico accise, le agevolazioni fiscali applicabili agli oli minerali sono elencate nella Tabella A, allegata al testo unico medesimo, e sono ammissibili per gli usi e nella misura ivi indicati, si ritiene, per le ragioni sopra specificate, che l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965 non sia attualmente applicabile.

Considerata la natura eccezionale delle disposizioni agevolative deve, infatti, riconoscersi natura tassativa all'elencazione di cui alla ripetuta Tabella A, con la conseguente inammissibilità di benefici ulteriori o di entità diversa rispetto a quanto in essa stabilito. Una diversa interpretazione finirebbe per applicare una norma eccezionale qual è quella agevolativi oltre i casi e tempi in essa previsti, in violazione del principio generale di cui all'art. 14 delle disp. prel. cod. civ.. Tutto ciò premesso, si ritiene, dunque, che l'art. 1, ultimo comma, della legge n. 939/1965 sia incompatibile con l'attuale disciplina legislativa e che, in luogo dell'esenzione da esso prevista, debba applicarsi la riduzione di imposta di cui al punto 8 della Tabella A.

I signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione dell'orientamento sin qui descritto non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 gennaio 2005.

Risoluzione n. 2/D, prot. 1432 del 21 giugno 2005

Punto 5 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo n. 504/1995. - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454, recante "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica." - Esenzione dall'accisa per i prodotti impiegati nelle coltivazioni sotto serra. - Estensione agli oli minerali utilizzati per la coltivazione di funghi all'interno di grotte o cave.

Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti che, sulla base del presupposto dell'assimilabilità della funghicoltura alle coltivazioni praticate sottoserra, mirano ad accertare la possibilità di estendere l'esenzione fiscale dall'accisa relativa agli oli minerali impiegati per le coltivazioni sotto serra ai prodotti impiegati per lo svolgimento dell'attività di funghicoltura all'interno di grotte o cave sotterranee.

Per le coltivazioni sotto serra, infatti, diversi provvedimenti normativi succedutisi nel tempo e, da ultimo l'art. 1, comma 511, lett. h), della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005), hanno previsto l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati, in luogo dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 454/2001.

Ciò premesso, si pone dunque la necessità di fornire chiarimenti sulla questione sopra richiamata.

L'agevolazione fiscale di cui al punto 5 della Tabella A, allegata al Testo unico delle accise, trova applicazione nei confronti di quei soggetti che, come precisato dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 454/2001 recante il "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica", svolgono le attività agricole di cui all'art. 29 (*[20])del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti precisati dalla norma medesima, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.

In particolare, per quanto concerne l'attività di funghicoltura, come già precisato con telex prot. n. 8366, del 28 dicembre 2000, della Direzione centrale per l'imposizione sulla produzione e i consumi dell'ex Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, deve farsi riferimento al comma 2, lett. b) del richiamato art. 29.(*)

La legge n. 126/1985, concernente l'inquadramento giuridico e fiscale dell'attività di funghicoltura, qualifica l'attività di coltivazione dei funghi come attività imprenditoriale agricola.

Pertanto, l'attività in parola deve ricomprendersi tra quelle contemplate dal comma 2 dell'art. 2 del DM n. 454/2001, che legittimano i soggetti esercenti, individuati dal comma 1 del predetto articolo alla fruizione delle aliquote d'accisa ridotte di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 454/2001.

---

[20] (*) Ora art. 32 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Sul punto è stato acquisito il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha chiarito che " per la coltivazione di funghi non sussistono particolari differenze ai fini produttivi tra le serre, le cave e le grotte; tali tipi di strutture offrono tutte anche se in misura diversa una coibentazione termica, requisito principale per la coltivazione.

Il diffondersi delle coltivazioni di funghi in grotta (e strutture similari) è dovuto essenzialmente alla economicità di tali strutture rispetto a quelle di una serra che risulterebbero, oltre che molto piu' costose, anche parzialmente inutili dal momento che i funghi, non effettuando fotosintesi, non necessitano del fattore luce per la loro crescita."

Il suddetto Dicastero ha altresi' specificato che: ".... ai fini produttivi non sussistono particolari differenze tra le serre e le cave, le grotte ecc..; per cui si ritiene che, ad esempio, l'attività di funghicoltura svolta in una grotta artificiale ottenuta da un apposito lavoro di modifica ed adattamento da una precedente cava sia una struttura fissa a tutti gli effetti assimilabile ad una serra."

Tutto ciò premesso, considerato il parere formulato dal ripetuto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nella propria specifica competenza, si ravvisano i presupposti per l'estensione, nei termini delle vigenti disposizioni, anche agli oli minerali impiegati nello svolgimento dell'attività di funghicoltura, dell'esenzione fiscale dall'accisa, prevista espressamente per i prodotti utilizzati per lo svolgimento delle coltivazioni sotto serra.

Si precisa che condizione essenziale per la fruizione dei benefici fiscali in argomento è il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 14.12.2001, n. 454 nonché l'osservanza degli adempimenti specificati con la circolare n. 49/D del 29.07.2002, ad esso relativa.

I signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione dell'orientamento sin qui descritto non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2005.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 7 novembre 2005 (prot. N. 954-183541/2005)

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.16 del d.P.R. n.633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'X S.p.A. (di seguito denominata "la società"), operante nel settore della commercializzazione del gas, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta nel n.103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 che assoggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento le cessioni di "**gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti … destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica**".

In particolare, ha chiesto di conoscere:

1) se la norma citata sia applicabile anche alle cessioni effettuate nei confronti di imprese che impiegano il gas per produrre energia elettrica non destinata ad una successiva commercializzazione, ma per autoconsumo.

2) nell'ipotesi di applicabilità dell'aliquota ridotta per i casi di cui al punto 1), quale sia il comportamento da porre in essere per le somministrazioni già effettuate ed assoggettate all'aliquota ordinaria del 20 per cento;

3) nell'ipotesi di somministrazione di gas utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore, i criteri in base ai quali individuare la quota parte della somministrazione impiegata per la produzione di energia elettrica.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo la società istante, l'aliquota ridotta del 10 per cento è da applicarsi anche per le somministrazioni di gas effettuate nei confronti di imprese che lo utilizzano per la produzione di energia elettrica da consumare interamente, atteso che il tenore letterale del citato n.103) della tabella A, parte III, non sembra limitare il proprio ambito di applicazione ai soli soggetti che commercializzano l'energia elettrica prodotta.

Con riferimento al secondo quesito, l'istante ritiene corretta l'emissione di note di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto IVA per le forniture per le quali non sia decorso il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione; l'istante ritiene inoltre che, qualora fosse chiamata a restituire agli acquirenti la maggior imposta applicata per operazioni effettuate antecedentemente a detto termine, resta ferma la facoltà di richiedere il rimborso all'Erario per le somme versate in eccedenza. Relativamente al terzo quesito, l'istante ritiene che l'aliquota ridotta del 10 per cento sia applicabile alla quota parte della fornitura del gas che si possa considerare utilizzato nella produzione di energia elettrica, quota che si determinerà facendo riferimento ai criteri già adottati ai fini dell'applicazione delle accise che sarà indicata nelle comunicazioni rilasciate, per gli stessi, fini, dal cessionario al cedente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha sostituito la disposizione contenuta nel n.103) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, estendendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento anche alle cessioni di gas, gas metano e GPL destinati ad "imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".

Si rileva, al riguardo, che la norma non contiene alcun riferimento soggettivo alle imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica e che commercializzano l'energia elettrica prodotta.

Si è del parere, quindi, che l'aliquota ridotta si applichi anche alle cessioni di gas effettuate nei confronti di imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica da consumare internamente.

Per quanto concerne le modalità di applicazione dell'aliquota ridotta, si ritiene che al caso in questione si applichi la procedura indicata nella circolare ministeriale n.26 del 19 marzo 1985 con riferimento alle cessioni (ad aliquota ridotta) di energia elettrica e di gas effettuate nei confronti delle imprese estrattive e manifatturiere.

Pertanto, le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che il gas sarà utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Relativamente al secondo quesito, si è del parere che per le operazioni effettuate successivamente all'invio della richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta nei termini sopraindicati e fatturate ad aliquota ordinaria, la società istante possa emettere note di variazione ai sensi del-

l'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, trattandosi di rettifiche di inesattezze della fatturazione che hanno comportato l'applicazione del settimo comma dell'articolo 21 dello stesso decreto.

Dette note di variazioni possono essere emesse sempreché non sia decorso il termine di un anno dalla effettuazione delle operazioni, trascorso il quale la società istante potrà recuperare l'imposta versata in eccedenza attraverso la procedura di rimborso prevista dall'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, mediante la presentazione di apposita istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di due anni dalla data di effettuazione del versamento.

Non si potrà, invece, procedere alle rettifiche delle fatturazioni già effettuate per le operazioni di cessione antecedenti alla richiesta del cessionario di applicazione dell'aliquota ridotta, le quali sono soggette all'aliquota ordinaria.

Infine, per quanto concerne il terzo quesito, si concorda con la società istante in merito alle modalità di applicazione dell'aliquota ridotta nel caso in cui il gas sia impiegato per la produzione di energia elettrica attraverso i c.d. impianti di "cogenerazione", i quali consentono la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Infatti, nella determinazione della quota parte di gas che si può considerare impiegata nella produzione di energia elettrica, si può utilmente applicare il criterio fissato ai fini dell'applicazione delle accise.

Detta quota sarà determinata:

- utilizzando il criterio appositamente concordato con l'Ufficio Tecnico di Finanza dell'Agenzia delle Dogane in base al quale sono specificati i quantitativi di gas impiegati per la produzione di energia elettrica;

- in assenza di tale criterio, sulla base del parametro di 0,250 metri cubi per kwh stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998 ed indicato nel telescritto del Ministero delle finanze, Dipartimento delle Dogane, del 5 giugno 1998, n. 2768/7.

Si assoggetterà, quindi, ad aliquota ridotta la quantità di gas determinata secondo i criteri sopra delineati sulla base delle indicazioni contenute nelle comunicazioni rilasciate dal cessionario al cedente ai fini dell'applicazione delle accise.

Circolare AD n. 33/D del 15 settembre 2006

Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

Punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise approvato con Decreto Legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa al 30% per l'impiego di oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano).

L'agevolazione, già prevista al punto 10 della Tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, par. 3, della Direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 8, par. 2 della Diretti-

va CE del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita nell'Ordinamento nazionale dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) per la cui attuazione è in corso di adozione il previsto decreto delegato.

Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori del settore in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine operatrici per la produzione di forza motrice ed all'evoluzione tecnica intervenuta negli ultimi anni nel particolare settore, nonché del tempo trascorso dalle apposite direttive impartite, è stato istituito un Gruppo di lavoro per la rivisitazione della materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.

Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si impartiscono le seguenti direttive al fine di chiarire le problematiche rappresentate e di pervenire alla loro uniforme applicazione sul territorio nazionale.

In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente ai consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli oli minerali utilizzati nei motori installati permanentemente su macchinari semoventi che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli, gomme o su rotaia, **nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene svolta l'attività**, per il riposizionamento ritenuto necessario.

Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo (stabilimenti industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento dell'inizio della traslazione.

Sulla base del quadro normativo così delineato e delle considerazioni sopra enunciate, l'agevolazione in esame si applica agli oli minerali impiegati **per la produzione di forza motrice nei motori installati**:

a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;

b) su macchine la cui capacità traslativa è assicurata da altro motore "ausiliario indipendente", o da traino effettuato con altra macchina;

c) su macchine, come motore fisso, anche se con capacità traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attività di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.

Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito dello stesso sito di lavoro.

Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice si applicano i criteri previsti dall'art.10, comma 3, del regolamento, adottato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; è previsto, per il riscontro della congruità dei consumi rispetto all'impiego, il ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione, anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per macchinari e tecnologie similari, nonché ai dati rilevabili da un congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi, successivamente alla loro attivazione.

Vengono altresì confermate le direttive prot. 1829/I/PC del 25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri operativi di determinazione dei parametri per il riscontro della congruità dell'impiego di prodotti in usi esenti o agevolati e per l'attività di controllo della produzione industriale.

In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la determinazione dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante istruttoria, sulla base delle seguenti attività:

- analisi e classifica del processo produttivo interessato;
- esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della documentazione tecnica presentata, anche con riferimento a dati tecnici di carattere generale;
- elaborazione del protocollo di prova;
- controllo delle specifiche dimensionali e delle condizioni di processo;

- prove di funzionamento sotto controllo fiscale (marce controllate);
- controllo delle materie combustibili ricevute ed impiegate e delle relative energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di energia);
- valutazione dei risultati delle prove e giudizio sintetico che motivi la proposta di parametro.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di formalizzare la determinazione dei parametri di impiego con l'emissione di un provvedimento firmato dal direttore dell'ufficio, da notificare all'operatore, con esplicita menzione della facoltà dell'ufficio di procedere a verifiche straordinarie presso l'operatore per l'accertamento della vigenza delle condizioni operative approvate in sede di determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso operatore di segnalare preventivamente eventuali modifiche che intende apportare.

Si forniscono, infine, le seguenti **direttive** atte a disciplinare uniformemente l'attività operativa degli uffici.

1. La ditta per poter usufruire dell'agevolazione presenta al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane apposita , documentata istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del Testo Unico delle Accise. In entrambi i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta (denominazione sociale, sede della società e ubicazione dello stabilimento, legale rappresentante, Partita IVA), deve contenere:

- le caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati tecnici riguardanti lo stesso, inclusa la curva di consumo fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico di cui al successivo

punto 3 sottoscritta dal rappresentante legale della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

- una descrizione sintetica delle modalità d'utilizzo del motore stesso.

Alla domanda sono allegati:

- una relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti che la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla traslazione **nello stesso sito di lavoro**;
- un "certificato di conformità" dell'apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia).

2. L'ufficio procede all'esame della documentazione prodotta e di quella integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. All'esito di tale istruttoria viene rilasciata apposita autorizzazione che dovrà essere notificata alla parte.

3. Nella prima fase, al fine di consentire la determinazione del consumo specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di giri/minuto (curva di consumo) effettuato dal motore per compiere il lavoro meccanico, la ditta produrrà il bilancio energetico relativo ad un congruo periodo di lavorazione contenente: il numero di ore lavorate, il numero di giri eseguiti dall'albero del motore ed il consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.

4. L'ufficio competente, esaminato il bilancio energetico presentato, confronterà il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina operatrice, adattate alla particolare tipologia d'impiego. Se il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimane in un interval-

lo di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico, l'ufficio confermerà il consumo specifico rilevabile dal bilancio energetico reale, con apposito provvedimento a firma del direttore dell'ufficio. Detto intervallo di scostamento, in analogia ad altre fattispecie previste dal Testo Unico delle Accise (art. 55, comma 7, per le variazioni del canone di abbonamento relativo all'imposta sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle cauzioni prestate a garanzia del pagamento delle accise) può essere ragionevolmente indicato in +/- 10%. In caso contrario, l'ufficio competente procederà in contraddittorio con l'operatore all'effettuazione di marce controllate secondo condizioni, modalità e durata stabilite in un apposito protocollo procedurale predisposto dall'ufficio e condiviso dalla ditta, al fine di attribuire il consumo specifico medio effettivo (litri/ora) che sarà comunicato all'operatore con apposito provvedimento. Le principali grandezze da rilevare ed analizzare sono almeno: le ore effettive di lavoro, il numero totale di giri/minuto effettuato dal motore per compiere il lavoro, la qualità e la quantità di prodotto impiegato e la percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà dell'Agenzia delle Dogane di effettuare, comunque e in qualsiasi momento, controlli e verifiche ed in particolare sul consumo effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e sul corretto impiego dello stesso.

5. Se nel corso dell'attività produttiva si verificano diminuzioni o aumenti del consumo specifico effettiv o precedentemente autorizzato in misura superiore al 10%, l'esercente deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente, con le stesse modalità sopra riportate al fine di rideterminare il consumo specifico.

6. Il consumo riconosciuto decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza ovvero, in caso di integrazioni in merito richieste dall'ufficio, dalla data di acquisizione dei dati mancanti.

7. L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del consumo specifico effettivo del prodotto agevolato impiegato per la produzione di forza motrice annota su un apposito registro di carico e scarico, progressivamente numerato nelle pagine e vidimato dall'ufficio, **nella parte del carico,** la data, gli estremi della ditta fornitrice, la qualità e la quantità, espressa in litri (alla temperatura di 15°C), del prodotto ricevuto, gli estremi del documento amministrativo d'accompagnamento D.A.A. (Reg. CEE 2719/92) per il regime ad accisa agevolata o del documento di accompagnamento semplificato D.A.S. (Reg. CEE 3649/92) per il regime della restituzione e, **nella parte dello scarico**, giornalmente, la lettura del contaore, la lettura dello strumento installato per la determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualità e la quantità di prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro è chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in carico nell'anno successivo. Esso può anche essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dal competente ufficio. Il registro è tenuto secondo le modalità di cui all'art. 2219 del Codice Civile ed è custodito dal titolare dell'impianto per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico. In caso di difficoltà oggettive a poter rilevare giornalmente i dati, può essere consentita, previa documentata richiesta all'ufficio competente, una scritturazione a cadenza decadale, in modo da far coincidere in ogni caso l'ultima rilevazione con la fine del mese.

8. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presenterà il bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualità e la quantità, espressa in litri, di prodotto utilizzato per la produzione di forza motrice, calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato. L'Ufficio doganale, riscontrata regolare la documentazione trasmessa, emette apposito provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali impiegati nell'uso agevolato.

9. Nel caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di operatore professionale regi-

strato per il ritiro del prodotto in sospensione o ad aliquota ridotta d'accisa riscontri di averne consumato in quantità superiore a quella spettante con il coefficiente autorizzato, provvede ad autoliquidare l'importo dell'accisa dovuta (aliquota intera) sui maggiori consumi riscontrati, utilizzando le aliquote in vigore al momento della rilevazione, ed a procedere al pagamento conformemente all'art. 8 del Testo Unico delle Accise. Copia del versamento del predetto importo è allegata al bilancio di cui al punto 3.

10. **L'Agenzia delle Dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli interessi previsti, relativa ai maggiori consumi di prodotti impiegati nella produzione di forza motrice riscontrati in sede di chiusura contabile dei registri ed in occasione delle verifiche o dei controlli effettuati d'iniziativa**.

11. Nel caso in cui l'esercente, assumendo la qualifica di operatore professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione di accisa, si applicano le dispos izioni previste dall'art. 8 del Testo Unico delle Accise, sia per il pagamento dell'accisa dovuta sui consumi agevolati e sul presumibile consumo per il lavoro cinetico di traslazione delle macchine, sia per la prestazione della relativa garanzia.

12. L'esercente che intenda attivare un motore nell'ambito di un cantiere provvisorio deve operare con prodotto ad accisa assolta, fermo restando l'obbligo della denuncia preventiva al competente ufficio, qualora intenda richiedere, sul quantitativo utilizzato per gli usi di cui al punto 9, tabella A allegata al D. L.vo n. 504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta in eccedenza. Detto rimborso avviene, con le modalità del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, a seguito di apposita e documentata istanza, comprovante l'effettivo consumo del quantitativo richiesto per l'uso agevolato, da presentare alla chiusura del cantiere provvisorio.

Qualora venga accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per usi diversi da quelli previsti, sono applicate le penalità stabilite per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.

Si fa presente, infine, che le spese di ogni prova sperimentale richiesta dal privato per il calcolo dei consumi effettivi sono a carico dello stesso e che sono altresì a suo carico tutti gli eventuali interventi necessari per suggellamenti o verifiche delle attrezzature prescritte per la gestione dell'agevolazione o per il rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.

* * *

Punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise approvato con Decreto Legislativo n. 504/1995: agevolazioni per l'impiego di oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

L'agevolazione, già prevista al punto 12 della Tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, par. 3, della Direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 14 della Direttiva CE del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003 (Direttiva sui prodotti energetici) recepita nell'ordinamento nazionale, come già detto, con la Legge comunitaria 2004 per la cui attuazione è in corso di adozione il relativo decreto delegato.

Anche relativamente alle agevolazioni in questione, il citato Gruppo di lavoro ha provveduto a riesaminare la materia. Tenuto pertanto conto del quadro normativo di riferimento e delle conclusioni cui è giunto il suddetto Gruppo, si impartiscono le seguenti direttive.

La ditta interessata può chiedere di usufruire del beneficio mediante:

- impiego di olio minerale in sospensione di accisa ovvero con accisa assolta nella prevista misura ridotta;

- impiego di olio minerale assoggettato all'aliquota intera di accisa, per il quale si procede al rimborso secondo le disposizioni stabilite, in via generale, dal D.M. n. 689/1996.

Anche per le agevolazioni in questione, si rendono applicabili i criteri generali stabiliti per la determinazione dei consumi e dei parametri d'impiego, già richiamati nella prima parte della presente Circolare, relativa all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise.

Al fine di conseguire la necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche della specie, si dispone che, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione o l'autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la stessa procedura delineata nella prima parte della presente Circolare, relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:

a) la richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto 1 della procedura, deve contenere:

- i dati tecnici riguardanti l'officina elettrica, inclusa la potenza minima nonché la curva di consumo del motore accoppiato con l'alternatore alle varie percentuali di carico fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico;
- una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con le relative potenze nominali di targa espresse in kW;
- l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con la descrizione del processo produttivo dell'impianto alimentato da ll'officina elettrica;
- le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti all'impianto; ciascun serbatoio dovrà essere omologato e provvisto della relativa tabella di ragguaglio metrico-capacitiva e del certificato di collaudo, forniti dalla casa costruttrice e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa in opera;

b) l'ufficio competente procede alle normali operazioni di verifica di primo impianto, che comportano la ricognizione dell'officina di produzione di energia elettrica, dei certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio.

L'officina dovrà essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei consumi reali.

In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre all'energia elettrica prodotta, le ore di la voro del gruppo elettrogeno e la quantità di combustibile utilizzato. Pertanto, la strumentazione minima deve comprendere, oltre alle attrezzature già presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le grandezze elettriche (tensione, corrente per calc olare la percentuale di carico del gruppo elettrogeno), un contaore suggellabile e provvisto di certificato di idoneità, al fine di poter quantificare il tempo durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia elettrica ed alimenta le utenze collegate;

c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da eseguire nel caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno: la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualità e la quantità di combustibile impiegato, la percentuale media di carico ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo di durata della prova.

La presente Circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 settembre 2006.

Le Direzioni regionali impartiranno immediate direttive per la sua applicazione non mancando di dare le ulteriori istruzioni ritenute necessarie, nonché di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle stesse.

La presente Circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Normativa comunitaria

Direttiva CEE n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992

Direttiva del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.[1]

(Pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 1992, n. L 76. Entrata in vigore il 6 marzo 1992.)

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa;

considerando che è opportuno definire il territorio nel quale si applicano la presente direttiva e le direttive riguardanti le aliquote e le strutture delle accise sui prodotti ad esse soggetti;

considerando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera;

considerando che, per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri;

considerando che qualsiasi fornitura, detenzione in previsione della fornitura o destinazione all'uso di un operatore che svolga un'attività economica a titolo indipendente o all'uso di un organismo di diritto pubblico, avente luogo in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, rende l'accisa esigibile in quest'ultimo Stato membro;

considerando che i prodotti soggetti ad accisa che sono acquistati dai privati per proprio uso, trasportati dai medesimi, devono essere tassati nello Stato membro in cui tali prodotti sono stati acquistati;

considerando che, per stabilire che i prodotti soggetti ad accisa non sono detenuti a fini personali bensì a fini commerciali, gli Stati membri devono tener conto di un certo numero di criteri;

---

[1] **Articolo abrogato** ex art. 1 della Direttiva 2004/106/CE del Consiglio del 16 novembre 2004.

considerando che i prodotti soggetti ad accisa acquistati da persone non aventi la qualità di depositario autorizzato, operatore registrato o non registrato, che sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, devono essere assoggettati ad accisa nello Stato membro di destinazione;

considerando che per garantire alla scadenza l'adempimento dell'obbligazione tributaria devono essere possibili controlli nei luoghi di fabbricazione come in quelli di detenzione; che un regime di deposito, subordinato ad autorizzazione delle autorità competenti, deve consentire di assicurare detti controlli;

considerando che il passaggio dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro non può dar luogo a un controllo suscettibile di ostacolare la libera circolazione intracomunitaria; che ai fini dell'esigibilità dell'accisa s'impone tuttavia la conoscenza dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; che conviene pertanto prevedere un documento d'accompagnamento per tali prodotti;

considerando che occorre stabilire gli obblighi ai quali devono conformarsi i depositari autorizzati nonché gli operatori che non hanno la qualità di depositario autorizzato;

considerando che, per assicurare la riscossione dell'imposta alle aliquote stabilite dagli Stati membri, si deve instaurare una procedura relativa alla circolazione di tali prodotti in regime di sospensione;

considerando che a tale titolo è anzitutto necessario che ogni spedizione possa essere facilmente identificata; che la situazione di questa deve essere immediatamente conoscibile con riguardo all'obbligazione tributaria da cui è gravata; che è quindi necessario prevedere un documento d'accompagnamento conforme a dette esigenze, che può essere amministrativo o commerciale; che il documento commerciale utilizzato deve contenere gli elementi essenziali presenti nel documento amministrativo;

considerando che occorre precisare la procedura con cui le autorità fiscali degli Stati membri sono informate dagli operatori in merito alle forniture spedite o ricevute mediante tale documento di accompagnamento;

considerando inoltre che il documento d'accompagnamento non va utilizzato quando i prodotti soggetti ad accisa circolano nell'ambito di un regime doganale comunitario diverso dall'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco;

considerando che, nel quadro di disposizioni nazionali, la riscossione dell'accisa in caso di infrazioni o di irregolarità conviene che sia effettuata dallo Stato membro nel cui territorio l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, oppure dallo Stato membro in cui è stata constatata, o in caso di mancata presentazione nello Stato membro di destinazione dallo Stato membro di partenza;

considerando che gli Stati membri possono disporre che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento; che l'uso di questi non deve comportare alcun intralcio agli scambi intracomunitari;

considerando che il pagamento dell'accisa nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo deve dare diritto al rimborso dell'accisa quando i prodotti non sono destinati ad essere consumati in detto Stato membro;

considerando che è opportuno prevedere esenzioni in forza di accordi conclusi dagli Stati membri con altri stati o con organizzazioni internazionali;

considerando che, a motivo della soppressione del principio della tassazione all'importazione nelle relazioni tra gli Stati membri, le disposizioni relative alle esenzioni e alle franchigie all'importazione divengono prive di oggetto nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri e che occorre quindi sopprimere tali disposizioni e modificare di conseguenza le direttive interessate;

considerando che è opportuno istituire un Comitato delle accise incaricato di esaminare le disposizioni comunitarie necessarie all'attuazione delle prescrizioni in materia di accise;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria, questo regolamento si applica senza pregiudizio dei controlli connessi a divieti o restrizioni imposti dagli Stati membri, sempreché tali divieti o restrizioni siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee; che in tale contesto le verifiche necessarie ai fini del rispetto delle restrizioni quantitative menzionate all'articolo 26 devono essere considerate alla stregua dei succitati controlli e, in quanto tali, compatibili con la legislazione comunitaria;

considerando che occorre avvalersi del lasso di tempo a disposizione per adottare le misure necessarie a porre rimedio sia alle ripercussioni sociali nei settori interessati sia alle difficoltà regionali, segnatamente nelle regioni di frontiera, che potrebbero nascere dalla soppressione delle tassazioni all'importazione e delle esenzioni all'esportazione nell'ambito degli scambi tra gli Stati membri; che a tal fine è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esentare, per un periodo che scade il 30 giugno 1999, i prodotti venduti, nei limiti previsti, da negozi sotto controllo doganale esenti da tasse, nel quadro dei trasporti, per via aerea o marittima, di viaggiatori tra Stati membri;

considerando che occorre poter dispensare i piccoli produttori di vino da determinati obblighi connessi al regime generale di accise;

considerando infine che occorre modificare la *direttiva 77/799/CEE* del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di estendere le disposizioni di tale direttiva ai diritti d'accisa,

ha adottato la presente direttiva:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità.

2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche.

Articolo 2

1. La presente direttiva e le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano nel territorio della Comunità come definito, per ciascuno Stato membro, dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare dall'articolo 227, esclusi i seguenti territori nazionali:

- per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland e il territorio di Buesingen;

- per la Repubblica italiana, Livigno, Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano;

- per il Regno di Spagna, Ceuta e Melilla.

2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva, nonché le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non si applicano alle isole Canarie. Tuttavia il Regno di Spagna può notificare mediante dichiarazione che tali direttive si applicano a detti territori per tutti o per alcuni dei prodotti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

3. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva e le direttive citate all'articolo 1, paragrafo 2 non si applicano ai dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese.

Tuttavia la Repubblica francese può notificare con una dichiarazione che queste direttive si applicano a tali territori, con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito della dichiarazione.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

- del Principato di Monaco, siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica francese;

- di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica federale di Germania;

- dell'Isola di Man, siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

- di San Marino, siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica italiana.

5. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

6. Qualora la Commissione ritenga che le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non siano più giustificate, segnatamente sotto il profilo della neutralità concorrenziale, essa presenta al Consiglio le proposte del caso.

Articolo 3

1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:

- gli oli minerali,

- l'alcole e le bevande alcoliche,

- i tabacchi lavorati.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

Ferma restando questa condizione, gli Stati membri conserveranno altresì la facoltà di applicare tasse sulle prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di tasse sulla cifra d'affari, comprese quelle connesse con prodotti soggetti ad accisa.

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "depositario autorizzato": la persona fisica o giuridica autorizzata dall'autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua professione, a fabbricare, trasformare, dete-

nere, ricevere e spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa in un deposito fiscale;

b) "deposito fiscale": il luogo in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite dal depositario autorizzato, nell'esercizio della sua professione, in regime di sospensione dei diritti di accisa, merci soggette ad accisa, a determinate condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale in questione;

c) "regime sospensivo": il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti in regime di sospensione dei diritti d'accisa;

d) "operatore registrato": la persona fisica o giuridica che non ha la qualità di depositario autorizzato, abilitata dalle autorità competenti di uno Stato membro a ricevere, nell'esercizio della sua professione, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa provenienti da un altro Stato membro. Tale operatore, tuttavia, non può detenere né spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

e) "operatore non registrato": la persona fisica o giuridica che non ha la qualifica di depositario autorizzato, abilitata, nell'esercizio della sua professione, a ricevere a titolo occasionale prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa provenienti da un altro Stato membro. Detto operatore non può detenere, né spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa. Prima della spedizione delle merci, l'operatore non registrato deve garantire il pagamento dei diritti di accisa presso le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 5

1. I prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono sottoposti ad accisa al momento della loro fabbricazione nel territorio della Comunità, quale definito nell'articolo 2, o al momento della loro importazione in tale territorio.

Si considera "importazione di un prodotto soggetto ad accisa": l'ingresso del prodotto nella Comunità, compreso l'ingresso con provenienza da uno dei territori previsti nelle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, o dalle Isole Normanne.

Tuttavia, quando tale prodotto al momento dell'ingresso nella Comunità viene sottoposto ad un regime doganale comunitario, si considera che la sua importazione avvenga nel momento in cui esso viene svincolato dal regime doganale comunitario.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di regimi doganali, quando i prodotti soggetti ad accisa:

- sono in provenienza o destinati a Paesi terzi o a territori di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 o alle isole normanne e sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del *regolamento (CEE) n. 2913/92* o sono introdotti in una zona franca o in un deposito franco [2];

[2] Trattino così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE*.

- sono spediti da uno Stato membro verso un altro Stato membro attraverso Paesi dell'AELS o da uno Stato membro verso un Paese dell'AELS in regime di transito comunitario interno o attraverso uno o più Paesi terzi che non sono Paesi AELS utilizzando un carnet TIR o un carnet ATA [3];

essi sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa.

Nel caso in cui è utilizzato un documento amministrativo unico [4]:

- la rubrica 33 del documento amministrativo unico deve essere completata con l'appropriato codice NC;

- occorre indicare chiaramente nella rubrica 44 del documento amministrativo unico che si tratta di una spedizione di prodotti soggetti ad accisa;

- una copia dell'"esemplare 1" del documento amministrativo unico deve essere tenuta dallo speditore;

- una copia debitamente annotata dell'"esemplare 5" del documento amministrativo unico deve essere rispedito dal destinatario allo speditore [5].

3. Le eventuali indicazioni complementari che devono essere apposte sui documenti di trasporto o sui documenti commerciali che valgono come documento di transito e le modifiche necessarie per adattare la procedura di appuramento quando i prodotti soggetti ad accisa circolano sottoposti alla procedura semplificata di transito comunitario interno sono definite in base alla procedura di cui all'articolo 24 [6].

Articolo 6

1. L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa:

a) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

b) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti in questione al di fuori di un regime sospensivo;

c) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti in questione, quando essi non sono vincolati a un regime sospensivo.

---

[3] Trattino così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE*.
[4] Frase così sostituita dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE*.
[5] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 1, della *direttiva 92/108/CEE.*
[6] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE*.

2. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità nello Stato membro in cui è effettuata l'immissione in consumo o la constatazione degli ammanchi. L'accisa viene liquidata e riscossa secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, fermo restando che gli Stati membri applicano le medesime modalità di esenzione e di riscossione sia ai prodotti nazionali che ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise vengono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti.

2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 6, quando prodotti che siano già stati immessi in consumo ai sensi dell'articolo 6 in uno Stato membro sono forniti o destinati ad essere forniti in un altro Stato membro o destinati all'uso, all'interno di un altro Stato membro per le esigenze di un operatore che svolge in modo indipendente un'attività economica o per le esigenze di un organismo di diritto pubblico, l'accisa diventa esigibile in tale altro Stato membro [7].

3. L'accisa è dovuta, a seconda del caso, da parte della persona che effettua la fornitura, della persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o della persona o alla quale i prodotti sono forniti all'interno di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono già stati immessi in consumo, oppure da parte dell'operatore professionale o dell'organismo di diritto pubblico.

4. I prodotti di cui al paragrafo 1 circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1. La forma e il contenuto di questo documento sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 24 della presente direttiva.

5. La persona, l'operatore o l'organismo di cui al paragrafo 3 deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) presentare, prima della spedizione delle merci, una dichiarazione alle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione e garantire il pagamento dei diritti di accisa;

b) pagare i diritti di accisa dello Stato membro di destinazione secondo le modalità previste da tale Stato membro;

c) sottoporsi ad ogni controllo che permetta all'amministrazione dello Stato membro di destinazione di accertare l'arrivo effettivo delle merci e il pagamento dei diritti di accisa di cui esse sono gravate.

6. I diritti di accisa corrisposti nel primo Stato membro di cui al paragrafo 1 sono rimborsati secondo le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3.

[7] Testo così modificato dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 92/108/CEE.

7. Se dei prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro sono diretti verso un altro luogo di destinazione nello stesso Stato membro, attraverso il territorio di un altro Stato membro utilizzando un itinerario adeguato, dev'essere utilizzato il documento di accompagnamento di cui al paragrafo 4 [8].

8. Nei casi di cui al paragrafo 7:

a) prima della spedizione delle merci lo speditore deve effettuare una dichiarazione presso le autorità fiscali del luogo di spedizione, incaricate del controllo in materia di accise;

b) il destinatario deve certificare il ricevimento delle merci attenendosi alle disposizioni stabilite dalle autorità fiscali del luogo di destinazione incaricate del controllo in materia di accise;

c) lo speditore e il destinatario devono assoggettarsi a qualsiasi controllo che consenta alle rispettive autorità fiscali di verificare l'avvenuto ricevimento delle merci [9].

9. Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino di frequente e regolarmente nelle condizioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri possono autorizzare, tramite accordi bilaterali, una procedura semplificata in deroga ai paragrafi 7 e 8 [10].

Articolo 8

Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

Articolo 9

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, l'accisa diventa esigibile allorché i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro.

In tal caso, l'accisa va pagata nello Stato membro nel cui territorio si trovano i prodotti ed è esigibile nei confronti del detentore dei prodotti.

2. Per stabilire che i prodotti contemplati dall'articolo 8 sono destinati a scopi commerciali, gli Stati membri devono, fra l'altro, tener conto dei seguenti elementi:

- status commerciale e ragioni del detentore dei prodotti;

- luogo in cui i prodotti si trovano o, se del caso, il modo di trasporto utilizzato;

- qualsiasi documento relativo a tali prodotti;

- natura dei prodotti;

[8] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 94/74/CE.
[9] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE*.
[10] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE*.

- quantitativo dei prodotti.

Per l'applicazione del primo comma, quinto trattino, gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

a) prodotti a base di tabacco	
sigarette	800 pezzi
sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo)	400 pezzi
sigari	200 pezzi
tabacco da fumo	1,0 kg
b) bevande alcoliche	
bevande spiritose	10 l
prodotti intermedi	20 l
vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante)	90 l
birra	110 l

L'Irlanda è autorizzata ad applicare, fino al 30 giugno 1997, livelli indicativi che non possono essere inferiori a 45 litri per il vino (di cui 30 litri al massimo di vino spumante) e a 55 litri per la birra.

3. Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Va considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

Articolo 10

1. I prodotti soggetti ad accisa acquistati da persone non aventi la qualità di depositario autorizzato o di operatore registrato o non registrato, che sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nello Stato membro di destinazione. Ai fini del presente articolo, si intende per Stato membro di destinazione lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

2. A tal fine, ove si tratti della fornitura di prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo in uno Stato membro, la quale dia luogo ad una spedizione o a un trasporto dei prodotti stessi, direttamente o indirettamente a cura del venditore o per suo conto, a destinazione di una persona di cui al paragrafo 1 stabilita in un altro Stato membro, l'accisa su tali prodotti è esigibile nello Stato membro di destinazione.

3. L'accisa dello Stato membro di destinazione è esigibile nei confronti del venditore al momento della fornitura. Tuttavia gli Stati membri possono adottare disposizioni le quali prevedano che l'accisa debba essere pagata da un rappresentante fiscale, diverso dal destinatario dei

prodotti. Questo rappresentante fiscale deve essere stabilito nello Stato membro di destinazione ed essere autorizzato dalle autorità fiscali di quest'ultimo. Lo Stato membro in cui il venditore è stabilito deve accertarsi che quest'ultimo si conformi alle seguenti prescrizioni:

- garantire il pagamento dei diritti di accisa, alle condizioni fissate dallo Stato membro di destinazione, prima della spedizione dei prodotti, e assicurare il pagamento dei diritti di accisa dopo l'arrivo dei prodotti;
- tenere una contabilità delle forniture dei prodotti.

4. Nel caso contemplato al paragrafo 2, i diritti di accisa corrisposti nel primo Stato membro sono rimborsati conformemente all'articolo 22, paragrafo 4.

5. Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, stabilire specifiche modalità di applicazione della presente disposizione per i prodotti soggetti ad accisa che formano oggetto di una particolare regolamentazione nazionale di distribuzione, compatibile con il trattato.

TITOLO II

Fabbricazione, lavorazione e detenzione

Articolo 11

1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria regolamentazione in materia di fabbricazione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, fatte salve le disposizioni della presente direttiva.

2. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, quando questa non è stata assolta, sono effettuate in un deposito fiscale.

Articolo 12

L'apertura e il funzionamento di depositi fiscali sono subordinati all'autorizzazione delle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 13

Il depositario autorizzato è tenuto:

a) a prestare una garanzia eventuale in materia di fabbricazione, di trasformazione e di detenzione, nonché una garanzia obbligatoria in materia di circolazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 3, le cui condizioni sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale [11];

---

[11] Lettera così sostituita dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti per ogni deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta;

e) a sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

Tali obblighi devono rispettare il principio di non discriminazione fra le operazioni nazionali e quelle intracomunitarie.

Articolo 14

1. Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime sospensivo, di un abbuono d'imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi. Gli abbuoni d'imposta si applicano anche agli operatori di cui all'articolo 16 relativamente al trasporto in regime di sospensione dei diritti di accisa.

2. Le perdite di cui al paragrafo 1 verificatesi durante il trasporto intracomunitario di prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa devono essere accertate in base alle norme dello Stato membro di destinazione.

3. Fatto salvo l'articolo 20, in caso di ammanchi diversi dalle perdite previste al paragrafo 1, nonché in caso di perdite per le quali gli abbuoni d'imposta di cui al paragrafo 1 non sono concessi, le accise sono riscosse in base alle aliquote vigenti nello Stato membro in questione al momento in cui le perdite, debitamente accertate dalle autorità competenti, si sono verificate o, se del caso, al momento della constatazione degli ammanchi.

4. I quantitativi mancanti di cui al paragrafo 3 e le perdite che non sono esentate da imposta ai sensi del paragrafo 1 devono, comunque, costituire oggetto di un'annotazione da parte delle autorità competenti sul retro dell'esemplare del documento di accompagnamento in sospensione da rinviare allo speditore, documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

A tal riguardo si applica la seguente procedura:

- in caso di quantitativi mancanti o perdite verificatisi durante il trasporto intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, le autorità nazionali competenti che constatano detti quantitativi mancanti o perdite lo annotano sull'esemplare del documento di accompagnamento da rinviare;

- al momento dell'arrivo dei prodotti nello Stato membro di destinazione le autorità nazionali competenti comunicano la concessione di una franchigia parziale o il fatto che non è concessa alcuna franchigia per i quantitativi mancanti o le perdite constatate.

Nei casi di cui sopra esse precisano la base di calcolo delle accise da riscuotere conformemente al disposto del paragrafo 3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione devono inviare alle autorità competenti dello Stato membro in cui le perdite sono state constatate copia dell'esemplare del documento di accompagnamento da rinviare [12].

TITOLO III

Circolazione

Articolo 15

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 16, l'articolo 19, paragrafo 4 e l'articolo 23, paragrafo 1 bis, la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa deve effettuarsi tra depositi fiscali.

Il primo comma si applica alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero e che non sono stati immessi in consumo [13].

2. I depositari autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente all'articolo 13, sono considerati autorizzati ad effettuare le operazioni di circolazione nazionale e intracomunitaria.

3. I rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria sono coperti dalla garanzia prestata, ai sensi dell'articolo 13, dal depositario autorizzato speditore o, eventualmente, da una garanzia in solido tra lo speditore e il trasportatore. Le competenti autorità degli Stati membri possono consentire al trasportatore o al proprietario dei prodotti di fornire una garanzia in luogo di quella la cui prestazione incombe al depositario autorizzato speditore. Gli Stati membri possono, se del caso, esigere una garanzia dal destinatario.

Qualora gli oli minerali soggetti ad accisa circolino all'interno della Comunità per via marittima o in condotte, gli Stati membri possono esonerare i depositari autorizzati speditori dall'obbligo della garanzia di cui al primo comma.

Le modalità della garanzia sono stabilite dagli Stati membri. La garanzia deve essere valida in tutta la Comunità [14].

4. Fatto salvo l'articolo 20, la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, quella del trasportatore viene meno con la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario, in particolare con il documento di accompagnamento di cui all'articolo 18, alle condizioni stabilite dall'articolo 19.

5. Un depositario autorizzato speditore, ovvero il suo rappresentante, può modificare il contenuto delle rubriche 4, 7, 7A, 13, 14 e/o 17 del documento amministrativo di accompagnamen-

---

[12] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[13] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[14] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

to per indicare un nuovo destinatario, che deve corrispondere al depositario autorizzato o all'operatore registrato, oppure un nuovo luogo di consegna. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono essere immediatamente informate, e il nuovo destinatario o il nuovo luogo di consegna devono essere immediatamente indicati sul retro del documento amministrativo di accompagnamento [15].

6. In caso di circolazione intracomunitaria di oli minerali per via marittima o fluviale, il depositario autorizzato speditore può non compilare le rubriche 4, 7, 7A, 13 e 17 del documento di accompagnamento relative al destinatario se, al momento della spedizione dei prodotti, questi non sia ancora definitivamente noto, purché:

- le competenti autorità dello Stato membro di spedizione abbiano precedentemente autorizzato lo speditore a non compilare tali rubriche;

- alle stesse autorità siano comunicati il nome e l'indirizzo del destinatario, il suo numero di accisa e il Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale [16].

Articolo 15 bis [17]

1. Entro il 1° aprile 1993 le autorità competenti di ciascuno Stato membro disporranno di una base di dati elettronica contenente un registro delle persone che sono depositari autorizzati oppure operatori registrati ai fini dell'accisa nonché un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali.

2. I registri contengono le informazioni seguenti:

a) il numero di identificazione rilasciato dalle autorità competenti per quanto riguarda la persona o i luoghi,

b) il nome o l'indirizzo della persona o dei luoghi,

c) la categoria dei prodotti che possono essere depositati o ricevuti dalla persona o nei luoghi,

d) l'indirizzo delle autorità competenti cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni,

e) la data di rilascio e, se del caso, la data di scadenza del numero di identificazione.

3. I dati di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) sono comunicati alle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Nei casi nei quali i dati di cui al paragrafo 2, lette-

---

[15] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 92/108/CEE* e successivamente sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[16] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[17] Articolo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 92/108/CEE.*

ra e) non sono automaticamente comunicati, essi devono essere comunicati ogniqualvolta uno Stato membro ne faccia specifica richiesta. Tutti i dati devono essere utilizzati unicamente allo scopo di identificare l'autorizzazione o la registrazione di una persona o dei luoghi.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro provvedono a che le persone interessate dalla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accise siano autorizzate a ottenere conferma delle informazioni detenute a norma del presente articolo.

5. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma ai sensi del presente articolo sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute.

6. In deroga al paragrafo 5, le autorità competenti dello Stato membro che ha fornito le informazioni ne permettono l'uso per altri fini nello Stato membro dell'autorità richiedente se, in base alla legislazione dello Stato membro dell'autorità a cui è stata fatta la richiesta, possano venire utilizzate a scopi analoghi.

Articolo 15 ter [18]

1. Per quanto riguarda i controlli a campione di cui all'articolo 19, paragrafo 6, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro informazioni complementari rispetto a quelle di cui all'articolo 15 bis. Tale scambio di informazioni è disciplinato dalle disposizioni della *direttiva 77/799/CEE* relative alla protezione dei dati.

2. Qualora le informazioni siano scambiate a norma del paragrafo 1 e le norme legislative e regolamentari di uno Stato membro prevedano la consultazione delle persone interessate a tale scambio, queste disposizioni possono essere ulteriormente applicate.

3. Lo scambio di informazioni necessario per l'attuazione dei controlli a campione ai sensi del paragrafo 1 è effettuato mediante un documento uniforme di controllo. La forma e il contenuto di tale documento sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24.

Articolo 16

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, il destinatario può essere un operatore professionale che non abbia la qualità di depositario autorizzato. Nell'esercizio della sua professione, questo operatore può ricevere, in regime di sospensione dei diritti d'accisa, prodotti soggetti ad accisa provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, egli non può detenere, né spedire tali prodotti in sospensione dei diritti di accisa.

Gli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario, possono fissare modalità specifiche di applicazione della presente disposizione per i prodotti soggetti ad accisa che siano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione compatibile con il trattato.

---

[18] Articolo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

2. L'operatore, di cui al paragrafo 1, può chiedere, anteriormente alla ricezione delle merci, di essere registrato presso le autorità fiscali del suo Stato membro.

L'operatore registrato deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) garantire il pagamento dei diritti di accisa alle condizioni fissate dalle autorità fiscali del suo Stato membro, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4 che fissa la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, del trasportatore;

b) tenere una contabilità delle forniture dei prodotti;

c) presentare i prodotti ad ogni richiesta;

d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

Per questo operatore, l'accisa è esigibile al momento della ricezione delle merci e viene pagata secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

3. Se l'operatore di cui al paragrafo 1 non è registrato presso le autorità fiscali del proprio Stato membro, deve conformarsi alle prescrizioni seguenti:

a) fare una dichiarazione presso le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione anteriormente alla spedizione delle merci e garantire il pagamento delle accise, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4 che fissa la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, del trasportatore;

b) pagare le accise dello Stato membro di destinazione al momento della ricezione delle merci secondo le modalità previste da tale Stato membro;

c) prestarsi a qualsiasi controllo che consenta all'amministrazione dello Stato membro di destinazione di accertarsi dell'effettiva ricezione delle merci nonché del pagamento delle accise a cui sono soggette.

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, si applicano le disposizioni della presente direttiva relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo.

Articolo 17

Un rappresentante fiscale può essere designato dal depositario autorizzato speditore. Il rappresentante fiscale deve aver sede nello Stato membro di destinazione e deve essere autorizzato dalle autorità fiscali di tale Stato. Egli deve, in nome e per conto del destinatario, che non ha la qualità di depositario autorizzato, conformarsi alle prescrizioni seguenti:

a) garantire il pagamento dei diritti di accisa alle condizioni fissate dalle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4 che fissa la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, del trasportatore;

b) pagare le accise dello Stato membro di destinazione al momento della ricezione delle merci secondo le modalità previste dallo Stato membro di destinazione;

c) tenere una contabilità per le forniture dei prodotti e indicare alle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione il luogo in cui sono consegnate le merci.

Articolo 18

1. Nonostante l'eventuale uso di procedure informatizzate, ogni prodotto che è soggetto ad accisa e che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri, compresi quelli che circolano per via marittima o aerea direttamente da un porto o aeroporto della Comunità verso l'altro, è accompagnato da un documento rilasciato dallo speditore. Esso può essere un documento amministrativo o commerciale. La forma e il contenuto di tale documento nonché la procedura da seguire qualora esso sia oggettivamente inadeguato sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24[19].

2. Al fine di identificare le merci e procedere al loro controllo, è opportuno procedere al conteggio dei colli e alla descrizione dei prodotti sul documento di cui al paragrafo 1, ed eventualmente al suggellamento per volume effettuato dallo speditore allorché il mezzo di trasporto è riconosciuto idoneo al suggellamento da parte dello Stato membro di partenza, o al suggellamento dei colli effettuato dallo speditore.

3. Nel caso in cui il destinatario non sia un depositario autorizzato o un operatore registrato e nonostante l'articolo 17, il documento di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato da un documento che attesti il pagamento dei diritti d'accisa nello Stato membro di destinazione o l'osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Tale documento deve indicare:

- l'indirizzo dell'ufficio interessato delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione;

- la data ed il riferimento del pagamento o dell'accettazione della garanzia del pagamento da parte di tale ufficio.

4. Il paragrafo 1 non si applica quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene nelle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2.

5. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la loro regolamentazione sulla circolazione e il magazzinaggio delle materie prime impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo tra due depositi fiscali situati nello stesso Stato membro, attraverso il territorio di un altro Stato membro [20].

---

[19] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 92/108/CEE.*
[20] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

Articolo 19

1. Le autorità fiscali degli Stati membri sono informate dagli operatori delle forniture spedite e ricevute mediante il documento o un riferimento al documento di cui all'articolo 18. Tale documento consta di quattro esemplari:

- un esemplare che lo speditore deve conservare;

- un esemplare per il destinatario;

- un esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento;

- un esemplare destinato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di spedizione possono prevedere l'utilizzazione di una copia supplementare del documento destinato alle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

Lo Stato membro di destinazione può prevedere che l'esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento sia autenticato o vidimato dalle proprie autorità. Gli Stati membri che applicano questa disposizione devono informarne la Commissione, che informa a sua volta gli altri Stati membri.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di destinazione possono stabilire che le informazioni, contenute negli esemplari loro destinati del documento di accompagnamento, siano trasmesse con mezzi informatici [21].

La procedura da seguire per l'esemplare destinato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione sarà adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24.

2. Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino in regime sospensivo a destinazione di un depositario autorizzato, di un operatore registrato o non registrato, un esemplare del documento amministrativo di accompagnamento o una copia del documento commerciale con le debite annotazioni è rinviato dal destinatario allo speditore per appuramento, non oltre i 15 giorni successivi al mese di ricevimento.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, gli Stati membri di spedizione possono stabilire che una copia dell'esemplare da rinviare sia trasmessa immediatamente per fax allo speditore per consentire il rapido svincolo della garanzia. Rimane salvo l'obbligo di rinvio dell'originale di cui al primo comma [22].

Qualora i prodotti soggetti ad accisa circolino di frequente e regolarmente in regime sospensivo tra due Stati membri, le autorità competenti di questi Stati membri, di comune

[21] Comma aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[22] Comma aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

accordo, possono autorizzare uno snellimento della procedura di appuramento del documento di accompagnamento con una certificazione sommaria o con un attestato automatizzato [23].

L'esemplare da rinviare deve contenere le seguenti indicazioni necessarie per l'appuramento:

a) indirizzo dell'ufficio delle autorità fiscali da cui dipende il destinatario;

b) data e luogo di ricevimento della merce;

c) designazione delle merci ricevute al fine di verificare se la spedizione è conforme alle indicazioni riportate nel documento; in caso di conformità, è necessario far figurare la dicitura "spedizione conforme";

d) numero di riferimento o di registrazione eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che utilizzano una siffatta numerazione e/o il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione qualora detto Stato membro preveda che l'esemplare destinato ad essere rinviato debba essere autenticato o vidimato dalle proprie autorità;

e) firma autorizzata del destinatario.

3. Il regime sospensivo di cui all'articolo 4, lettera c) è appurato vincolando i prodotti soggetti ad accisa in uno dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e in conformità di detto paragrafo, previo ricevimento da parte dello speditore dell'esemplare di ritorno del documento amministrativo di accompagnamento o di una copia del documento commerciale in cui sia debitamente annotato che tali prodotti sono vincolati.

4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più altri Stati membri, possono circolare in regime sospensivo ai sensi dell'articolo 4, lettera c). Questo regime è appurato mediante certificazione, da parte dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato la Comunità. Tale ufficio doganale di uscita deve rinviare allo speditore l'esemplare certificato destinato a quest'ultimo del documento di accompagnamento [24].

5. Se l'appuramento non ha luogo, lo speditore è tenuto ad informarne le autorità fiscali del proprio Stato membro entro un termine che deve essere fissato da dette autorità fiscali. Questo termine non può tuttavia essere superiore a 3 mesi a decorrere dalla data di spedizione delle merci.

6. Gli Stati membri collaborano per introdurre controlli "per sondaggio" effettuati, se del caso, mediante procedure informatizzate [1].

---

[23] Comma aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[24] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[1] **Articolo abrogato** ex art. 1 della Direttiva 2004/106/CE del Consiglio del 16 novembre 2004.

Articolo 20

1. Nel caso di irregolarità o infrazione nel corso della circolazione per la quale è esigibile l'accisa, quest'ultima deve essere pagata, nello Stato membro nel cui territorio l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, dalla persona fisica o giuridica resasi garante del pagamento dei diritti d'accisa conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lasciando impregiudicato il ricorso ad azioni penali.

Quando la riscossione dell'accisa è effettuata in uno Stato membro diverso da quello di partenza, lo Stato membro che procede alla riscossione ne informa le autorità competenti del Paese di partenza.

2. Quando nel corso della circolazione, una infrazione o una irregolarità è stata accertata, senza che sia possibile stabilire il luogo in cui essa è stata commessa, la stessa si presume commessa nello Stato membro in cui è stata accertata.

3. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, allorché i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è verificata, tale irregolarità od infrazione si considera commessa nello Stato membro di partenza, che procede alla riscossione dei diritti d'accisa all'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo prova, fornita entro un termine di 4 mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far fronte a eventuali infrazioni o irregolarità e imporre sanzioni efficaci[25].

4. Se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data del rilascio del documento di accompagnamento, si perviene a determinare lo Stato membro in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alle riscossione dell'accisa all'aliquota in vigore alla data di spedizione delle merci. In tal caso, non appena sia fornita la prova di detta riscossione, l'accisa inizialmente riscossa viene rimborsata.

Articolo 21

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel loro territorio siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali.

2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso dei contrassegni fiscali o dei contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità fiscali dello Stato membro stesso.

---

[25] Frase aggiunta dall'articolo 1 della *direttiva 92/108/CEE.*

Gli Stati membri vigilano affinché i contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, fatte salve le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso[26].

3. I contrassegni fiscali o di riconoscimento, ai sensi del paragrafo 1, sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati.

Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

4. Gli oli minerali possono essere detenuti, trasportati o utilizzati in Irlanda, in contenitori diversi dai serbatoi normali degli autoveicoli autorizzati ad impiegare carburanti che beneficiano di un'aliquota ridotta, unicamente se sono conformi alle disposizioni di questo Paese in materia di controllo e di contrassegni.

5. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di un contrassegno fiscale o di un contrassegno nazionale di riconoscimento, ai sensi del paragrafo 1, di uno Stato membro e destinati alla vendita in detto Stato membro avviene nel territorio di un altro Stato membro sotto scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 oppure, se del caso, secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

TITOLO IV

Rimborso

Articolo 22

1. I prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo possono, in casi adeguati e su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria professione, formare oggetto di un rimborso dell'accisa da parte delle autorità fiscali dello Stato membro in cui avviene l'immissione in consumo, quando non siano destinati ad essere consumati in detto Stato membro.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non dar seguito a tale domanda di rimborso qualora la medesima non risponda ai criteri di regolarità da essi stabiliti.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 vigono le seguenti disposizioni:

a) lo speditore deve presentare alle autorità competenti del proprio Stato membro una domanda di rimborso anteriormente alla spedizione delle merci e dimostrare l'avvenuto pagamento dei diritti d'accisa. Tuttavia, le autorità competenti non possono rifiutare il rimborso per la

[26] Comma così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

semplice ragione della mancata presentazione del documento rilasciato dalle stesse autorità ad attestazione del pagamento iniziale;

b) la circolazione delle merci di cui alla lettera a) avviene in conformità delle disposizioni del titolo III [27];

c) lo speditore presenta alle autorità competenti del proprio Stato membro l'esemplare di rinvio del documento di cui alla lettera b) con le debite annotazioni del destinatario, accompagnato da un documento che attesti la presa in carico dei diritti d'accisa nello Stato membro di immissione in consumo o che sia munito delle seguenti indicazioni:

- indirizzo del competente ufficio delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione;

- data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio, nonché numero di riferimento o di registrazione della medesima;

d) i prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in uno Stato membro nonché muniti a tale titolo di un contrassegno fiscale o di un contrassegno di riconoscimento di detto Stato membro, possono formare oggetto di un rimborso dell'accisa dovuta da parte delle autorità fiscali dello Stato membro che ha emesso tali contrassegni fiscali o di riconoscimento, purché la distruzione dei contrassegni sia accertata dalle autorità fiscali dello Stato membro che li ha rilasciati.

3. Nei casi di cui all'articolo 7, lo Stato membro di partenza deve procedere al rimborso dell'accisa che è stata pagata alla sola condizione che l'accisa sia già stata corrisposta nello Stato membro di destinazione, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 5.

Tuttavia, gli Stati membri possono non dare seguito a tale domanda di rimborso quando la stessa non soddisfa i criteri di regolarità da essi stabiliti.

4. Nei casi di cui all'articolo 10 lo Stato membro di partenza deve, su richiesta del venditore, procedere al rimborso dell'accisa che egli ha corrisposto quando il venditore ha seguito le procedure previste all'articolo 10, paragrafo 3. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non dar seguito a tale domanda di rimborso qualora la medesima non risponda ai criteri di regolarità da essi stabiliti.

Nei casi in cui il venditore abbia la qualità di depositario autorizzato, gli Stati membri possono prevedere che la procedura di rimborso sia semplificata.

5. Le autorità fiscali di ciascuno Stato membro determinano le procedure e le modalità di controllo applicabili ai rimborsi effettuati nel proprio territorio. Gli Stati membri vigilano affinché il rimborso dell'accisa non superi l'importo effettivamente pagato.

---

[27] I termini "tramite il documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1" sono sostituiti da "in conformità delle disposizioni del titolo III" dall'articolo 1 della *direttiva 92/108/CEE.*

TITOLO V

Esenzioni

Articolo 23

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati:

- ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

- a organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

- alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del nord diverso dallo Stato membro all'interno del quale è esigibile l'accisa, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della *decisione 90/640/CEE* per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;

- ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in materia di esenzione IVA.

Le presenti esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante finché non sia adottata una normativa fiscale uniforme. Il beneficio dell'esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dei diritti d'accisa.

1 bis. Le forze armate e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa sotto scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 18 a condizione che tale documento sia corredato di un certificato di esenzione. La forma e il contenuto del certificato di esenzione sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24[28].

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a concludere con un Paese terzo o un'organizzazione internazionale un accordo che può prevedere esenzioni da diritti d'accisa.

Lo Stato che desidera concludere un siffatto accordo adisce la Commissione fornendo tutti i dati utili di valutazione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro il termine di un mese. La decisione del Consiglio sarà considerata adottata se, entro un termine di 2 mesi da questa informazione, la questione non è stata sollevata dinanzi al Consiglio.

3. Le disposizioni relative ai diritti d'accisa previste dalle direttive seguenti cessano di essere in vigore il 31 dicembre 1992:

---

[28] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

- *Direttiva 74/651/CEE*,
- *Direttiva 83/183/CEE*,
- *Direttiva 68/297/CEE*.

4. Le disposizioni relative ai diritti d'accisa previste dalla *direttiva 69/169/CEE* cessano di essere in vigore il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri.

5. Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, delle disposizioni comunitarie relative al rifornimento delle navi e degli aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in questo settore.

TITOLO VI

Comitato delle accise

Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un "Comitato delle accise", in appresso chiamato "Comitato". Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 5, 7, 15 ter, 18, 19 e 23 sono adottate con la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 [29].

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

5. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il Comitato esamina i problemi sollevati dal suo presidente motu proprio ovvero a richiesta del rappresentante di uno Stato membro che riguardano l'applicazione delle norme comunitarie nel settore delle accise [30].

---

[28] Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[29] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*
[30] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 94/74/CE.*

Articolo 25

Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 26 [31]

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca e la Finlandia sono autorizzate ad applicare fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni particolari previste dal secondo e terzo comma a talune bevande alcooliche e ai tabacchi lavorati introdotti nel loro territorio da viaggiatori per proprio uso personale.

La Danimarca e la Finlandia sono autorizzate a continuare ad applicare, dal 1° gennaio 1997, le stesse limitazioni delle quantità di merci che possono essere introdotte nel loro territorio senza essere soggette al pagamento di nuove accise, che erano in vigore al 31 dicembre 1996. Gli Stati membri interessati procedono gradualmente alla sospensione di tali limitazioni. La Finlandia aumenta il limite quantitativo per le importazioni di birra ad almeno 24 litri con decorrenza dall'entrata in vigore della normativa finlandese di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9 della *direttiva 69/169/CEE*, ad almeno 32 litri a partire dal 1° gennaio 2001 e ad almeno 64 litri a partire dal 1° gennaio 2003 [32].

Quando tali merci sono importate da persone residenti nei loro territori, la Danimarca e la Finlandia sono autorizzate a limitare l'ammissione in franchigia da accise ai viaggiatori che hanno trascorso un periodo superiore a 24 ore al di fuori del loro territorio.

2. La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio, entro il 30 giugno 2000, una relazione sull'applicazione del paragrafo 1.

3. Fatto salvo l'articolo 8, la Svezia è autorizzata ad applicare alle bevande alcoliche e ai tabacchi lavorati le restrizioni in allegato.

L'autorizzazione riguarda i quantitativi di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati che possono essere introdotti nel territorio svedese da privati per proprio uso personale senza pagamento di ulteriori accise.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2003[33].

---

[31] Articolo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 96/99/CE.*
[32] Frase aggiunta dall'articolo 2 della *direttiva 2000/47/CE.*
[33] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della *direttiva 2000/44/CE.*

4. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia possono riscuotere accise ed effettuare i necessari controlli sui prodotti contemplati nel presente articolo.

Articolo 26 bis[34]

Si considera che i prodotti soggetti ad accisa che, anteriormente al 1° gennaio 1993, si trovano in un regime di sospensione diverso da quello di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 1 e per cui tale regime non sia stato appurato siano vincolati, dopo tale data, al regime sospensivo dei diritti di accisa.

Quando si tratta del regime sospensivo di transito comunitario interno, le disposizioni in vigore al momento in cui i prodotti sono stati vincolati al regime suddetto continuano ad essere applicabili per tutto il periodo in cui i prodotti vi restano assoggettati e detto periodo è determinato conformemente alle disposizioni precitate.

Quando si tratta di un regime sospensivo nazionale, gli Stati membri determinano le condizioni e le formalità cui è subordinato, dopo il 1° gennaio 1993, l'appuramento di tale regime sospensivo.

Articolo 27

Anteriormente al 1° gennaio 1997 il Consiglio riesamina, deliberando all'unanimità sulla base di una relazione della Commissione, gli articoli 7, 8, 9 e 10 e adotta se del caso, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, le modifiche necessarie.

Articolo 28

Per un periodo che scade il 30 giugno 1999 si applicano le seguenti disposizioni:

1. Gli Stati membri possono esentare i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati nei bagagli personali di un viaggiatore recantesi in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitari.

Ai sensi della presente disposizione si intende per:

a) "negozio sotto controllo doganale", qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo;

b) "viaggiatore recantesi in un altro Stato membro", qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un altro Stato membro;

"volo o traversata marittima intracomunitari", qualsiasi trasporto per via aerea o marittima che inizi all'interno di uno Stato membro e il cui luogo d'arrivo effettivo sia situato all'interno di un altro Stato membro.

---

[34] Articolo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 92/108/CEE.*

Sono assimilati ai prodotti venduti da negozi sotto controllo doganale i prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori. La presente esenzione si applica altresì ai prodotti venduti da negozi sotto controllo doganale situati in uno dei due terminali di accesso al tunnel sotto la Manica, per viaggiatori in possesso di un titolo di trasporto valido per il percorso effettuato fra questi due terminali.

2. Il beneficio dell'esenzione di cui al punto 1 si applica solo ai prodotti i cui quantitativi non eccedano, per persona e per viaggio, i limiti previsti dalle disposizioni comunitarie vigenti nell'ambito della circolazione di viaggiatori fra i Paesi terzi e la Comunità.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste nel presente articolo e per prevenire eventuali frodi, evasioni e abusi di qualsiasi tipo.

Articolo 29

1. Gli Stati membri possono dispensare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai titoli II e III nonché dagli altri obblighi connessi con la circolazione e il controllo. Quando questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le autorità competenti e rispettano gli obblighi prescritti dal *regolamento (CEE) n. 986/89* della Commissione, in particolare per quanto riguarda il registro di scarico e il documento di accompagnamento.

Per "piccoli produttori di vino" si intendono le persone che producono in media meno di 1.000 hl di vino all'anno.

2. Le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione vengono informate dal destinatario delle forniture di vino ricevute per mezzo del documento o di un riferimento al documento di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri adottano in modo bilaterale le misure necessarie ai fini di introdurre controlli per sondaggio che si effettuano, se del caso, per mezzo di procedure informatizzate.

Articolo 30

La *direttiva 77/799/CEE* è modificata come segue:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

[…]

2) All'articolo 1:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

[…]

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente, per quanto concerne la Danimarca, la Grecia, il Regno Unito e il Portogallo:

[…]

Articolo 30 bis [34]

La *direttiva 76/308/CEE* è modificata nel modo seguente:

1) il testo del titolo è sostituito dal testo seguente:

[…]

2) all'articolo 2:

a) la lettera "e" è sostituita dalla lettera "f";

b) dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

[…]

Articolo 31

1. Gli Stati membri mettono in vigore il 1° gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Tuttavia per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 3, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questa disposizione entro e non oltre il 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.

Allegato [35]

Articolo 26, paragrafo 3

Quantitativi di bevande alcoliche e di tabacchi lavorati che possono essere introdotti nel territorio svedese da privati per proprio uso personale senza pagamento di ulteriori accise

Bevande alcoliche

[Omissis]

Tabacchi lavorati

[Omissis]

[34] Articolo aggiunto dall'articolo 1 della *direttiva 92/108/CEE.*
[35] Allegato aggiunto dall'allegato della *direttiva 2000/44/CE.*

Regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992

Relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo

[coordinato con le modifiche introdotte con il Reg. CEE n. 2225/93 del 27 luglio 1993]

[...]

Art. 1

Il modulo riportato nell'allegato I deve essere utilizzato come documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo di prodotti soggetti ad accisa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, fatta salva la conformità alle disposizioni di esecuzione e di procedura di cui al riverso dell'esemplare n. 1 del documento.

Art. 2

1. Il documento amministrativo può essere sostituito da un documento commerciale che contenga le stesse informazioni richieste per il medesimo.

2. Un documento commerciale il cui modello non corrisponde al documento amministrativo deve contenere gli stessi elementi di informazione prescritti dal documento amministrativo, e il tipo di informazione deve essere identificato con il corrispondente numero di casella indicato nel documento amministrativo.

Il documento reca in modo ben visibile la seguente menzione:

"Documento commerciale d'accompagnamento per la circolazione di prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione".

Art. 2 bis

1. Se il documento di accompagnamento viene compilato con un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati, le autorità competenti possono dispensare lo speditore dall'obbligo di firmare il documento autorizzandolo ad apporre il timbro speciale descritto all'allegato II. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore abbia preventivamente presentato alle autorità competenti una dichiarazione scritta con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi alla circolazione in regime di sospensione all'interno della Comunità dei prodotti soggetti ad accisa e facenti parte di spedizioni che viaggino scortate da documento di accompagnamento recante il suo timbro speciale.

2. I documenti di accompagnamento redatti secondo il paragrafo 1 riportano nella parte della casella 24 riservata alla firma dello speditore una delle seguenti diciture : [...]

- *Dispensa dalla firma*

3. Il timbro speciale di cui al paragrafo 1 è apposto nell'angolo in alto a destra della casella A del documento amministrativo di accompagnamento, ovvero, in modo ben visibile, nella corrispondente casella di un documento commerciale. Lo speditore può anche essere autorizzato a prestampare detto timbro.

Art. 3

Quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accise avviene in tubature fisse, gli Stati membri interessati possono autorizzare, con mutuo accordo, che le informazioni sul tipo e la quantità di prodotti circolanti tra il deposito fiscale del fornitore e il deposito fiscale del destinatario siano scambiate tramite procedure informatizzate sostitutive del documento d'accompagnamento. Tale soluzione deve essere idonea a garantire la disponibilità di tutti i dati necessari per il controllo delle scorte e per la riscossione dell'accisa.

Articolo 4

Se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo richiedono il destinatario appone sulla copia del documento di accompagnamento lo stesso certificato di ricevimento apposto sulla terza copia (copia di ritorno) e la mette a disposizione delle autorità competenti, conforme alle loro istruzioni.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

ALLEGATO I
- ALLEGATO

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

1	1 Speditore	2 Codice accisa dello speditore	3 Numero di riferimento
		4 Codice accisa del destinatario	5 Numero della fattura
		6 Data della fattura	
	7 Destinatario	8 Autorità competente del luogo di spedizione	
	7a Luogo di consegna	10 Garanzia	
	9 Trasportatore	12 Prassi di spedizione	13 Prassi di destinazione
	11 Altre date relative al trasporto	14 Rappresentante fiscale	
1	15 Luogo di Spedizione / 16 Data di Spedizione	17 Durata del viaggio	

Compilare per lo speditore

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		19a Codice delle merci (Codice NC)	
		20a Quantità	21a Peso lordo (kg)
			22a Peso netto (kg)
18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		19b Codice delle merci (Codice NC)	
		20b Quantità	21b Peso lordo (kg)
			22b Peso netto (kg)
18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		19c Codice delle merci (Codice NC)	
		20c Quantità	21c Peso lordo (kg)
			22c Peso netto (kg)

23 Cenificazione (per determinati vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti

24 Caselle 1-22 esattezza dati cenificazione

Impresa e n° di tel. del firmatario

Nome del firmatario

Luogo e data

Firma

NOTE ESPLICATIVE

Retro dell'esemplare 1

1. Osservazioni generali

1.1. Il documento amministrativo di accompagnamento è utilizzato ai fini della gestione delle accise in conformità agli articoli 18 e 19 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992.

1.2. Il documento deve essere compilato in modo leggibile e i dati lvi riportati devono rimanere indelebili. Le informazioni possono essere prestampate. Non sono ammesse cancellature né scritte sovrapposte.

1.3. Le caratteristiche generali del documento e le dimensioni delle caselle sono specificate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 164 dell' 1. 7. 1989, pag. 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

1.4. Gli spazi inutilizzati delle caselle da 18a a 22c vanno sbarrati, affinché non possano effettuarsi aggiunte. Nel documento possono essere riportate tre distinte designazioni di merci che devono appartenere alla stessa categoria fiscale. Le categorie sono: oli minerali, tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche.

1.5. Il documento di accompagnamento consta di quattro esemplari:

l'esemplare 1 che deve essere conservato dallo speditore;
l'esemplare 2 che deve essere conservato dal destinatario;
l'esemplare 3 che deve essere rinviato allo speditore per appuramento corredato, se prescritto, dal certificato o dal visto dell'autorità fiscale dello Stato membro di destinazione.

l'esemplare 4 che deve essere presentato dal destinatario alle autorità competente dello Stato membro di destinazione.

1' Fatta competente dello Stato membro di spedizione può chiedere di ricevere un stare supplementare.

1.6. Gli esemplari 2, 3 e 4 devono accompagnare le merci durante il trasporto.

1 7 Qualora il documento venga utilizzato per trasporti a mezzo di condutture fisse, gli esemplari 2, 3 e 4 devono essere inviati al destinatario per la via più veloce di cui possa disporre il depositario speditore. In ogni caso il documento deve pervenire al luogo di consegna entro 24 ore dalla ricezione delle merci alle quali si riferisce.

2. Voci

Casella 1. Speditore: nome completo e indirizzo.

Casella 2. Codice accisa dello speditore: deve essere indicato il numero di codice assegnato allo speditore dall'autorità fiscale competente.

Casella 3. Numero di riferimento: un numero di riferimento che contraddistingue la spedizione nella contabilità dello speditore (ad es., il numero della fattura).

Casella 4. Codice accisa del destinatario: nel caso di un depositario autorizzato o di un operatore registrato, dev'essere indicato il codice accisa. Nel caso di un operatore non registrato, dev'essere indicato il numero di autorizzazione della spedizione assegnato dall'autorità fiscale competente.

Casella 5. Numero della fattura: il numero della fattura relativa alle merci. In alternativa va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

Casella 6. Data della fattura: data di emissione del documento figurante nella casella 5.

Casella 7. Destinatario: nome completo, indirizzo e se il destinatario è un operatore non registrato, numero d'identificazione IVA. Per le merci destinate ad essere esportate va indicata la persona che agisce per conto dello speditore nel luogo di esportazione o spedizione.

Casella 7a. Il luogo di consegna: il luogo di consegna effettivo qualora le merci non debbano essere consegnate all'indirizzo indicato nella casella 7. Per le merci da esportare occorre iscrivere la dicitura "ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITA", indicando il luogo di esportazione. Per le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale comunitario (diverso dall'immissione in libera pratica) occorre iscrivere la dicitura "IN REGIME DOGANALE", indicando il luogo in cui le merci saranno assoggettate a controllo doganale.

Casella 8. Autorità competente del luogo di spedizione: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione.

Casella 9. Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo movimento, se diversa dallo speditore.

Casella 10. Garanzia: precisare la parte o le parti cui spetta prestare la garanzia. Indicare soltanto, secondo il caso, "speditore", "trasportatore" o "destinatario".

Casella 11. Altri dati relativi al trasporto: qualsiasi informazione supplementare, ad esempio nome di eventuali trasportatori successivi, mezzi di trasporto, relativo numero di immatricolazione, nonché numero, tipo e identificazione di eventuali sigilli commerciale.

Casella 12. Paese di spedizione: lo Stato membro nel quale ha inizio l'operazione. Devono essere utilizzate le seguenti sigle:

BE	Belgio	IT	Italia
DE	Germania	LU	Lussemburgo
DK	Danimarca	PT	Portogallo
EL	Grecia	ES	Spagna
FR	Francia	NL	Paesi Bassi
IE	Irlanda	GB	Regno Unito

Casella 13. Paese di destinazione: lo Stato membro nel quale si conclude l'operazione. Devono essere usato le stesse sigle previste per la casella 12.

Casella 14. Rappresentante fiscale: se lo speditore ha nominato un rappresente fiscale nello Stato membro di destinazione, indicarne il nome, l'indirizzo, il numero d'identificazione IVA e il codice accisa (se del caso).

Casella 15. Luogo di spedizione: l'eventuale numero di autorizzazione del deposito.

Casella 16. Data di spedizione: data e, se richiesto dall'autorità competente del luogo di spedizione, ora in cui merci lasciano il deposito dello speditore.

Casella 17. Durata del viaggio: tempo normalmente occorrente per il viaggio, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza.

della distanza.

Casella 18 a. Colli e designazione delle merci; marche e numeri degli imballaggi esterni ad es. contenitori; numero degli imballaggi interni ad es. cartoni, e designazione commerciale delle merci. La designazione può proseguire su un foglio separato accluso a ciascun esemplare. A questo scopo può essere usata una distinta di spedizione.

Per l'alcole e le bevande alcoliche diverse dalla birra, indicare il titolo alcolometrico volumico (percentuale in volume alla temperatura di 20° C).

Per la birra, indicare i gradi Plato o il titolo alcolometrico volumico a 20° C entrambi, secondo quanto prescritto dallo Stato membro di destinazione e dallo Stato membro di spedizione. Per gli oli minerali, indicare la densità a 15° C.

Casella 19 a. Codice delle merci: codice NC.

Casella 20 a. Quantità:

- numero di articoli, espresso in migliaia (sigarette)
- peso netto (sigari e sigaretti),
- quantità di prodotti a 20° C, (in litri, approssimati alla seconda cifra decimale) (alcole e bevande alcoliche),
- litri a 15° C (oli minerali ad eccezione dell'olio pesante combustibile).

Casella 21 a. Peso lordo: il peso lordo della spedizione.

Casella 22 a. Peso netto: il peso dei prodotti soggetti ad accisa senza imballaggio va indicato per l'alcole e le bevande alcoliche, per gli oli minerali e per tutti i tabachi lavorati escluse le sigarette.

Le caselle da 18b a 22b e da 18c a 22c vanno riempite quando la spedizione contiene merci la cui designazione è diversa da quella delle caselle da 18a a 22a.

Casella 23. Certificati: questo spazio è riservato a determinati certificati richiesti soltanto nell'esemplare 2.

1. Per quanto riguarda determinati vini deve essere indicate, se del caso, la certificazione riguardante l'origine e la qualità dei prodotti, conformemente alla normativa comunitaria.

2. Per quanto riguarda determinate bevande deve essere indicata la certificazione riguardante il luogo di produzione, conformemente alla normativa comunitaria.

3. La birra prodotta da piccole birrerie indipendenti ai sensi della direttiva relativa alle struttura delle accise sulle'alcole e sulle bevande alcoliche per cui si intende chiedere l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione deve essere corredata di una dichiarazione dello speditore redatta nei seguenti termini:

"Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birrerie indipendente la cui produzione è ammontata, nell'anno precedente, a ..... ettolitri di birra".

4. L'alcol etilico prodotto da una piccola distilleria ai sensi della direttiva riguardante del Consiglio relativa alle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche per cui si intende chiedere l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione deve corredato di una dichiarazione dello speditore redatta nei seguenti termini:

"Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria la cui produzione èammontate, nell'anno precedente, a ..... ettolitri di alcole pure".

Casella 24. Impresa del firmatario, ecc.: il documento dev'essere completato dallo speditore o a suo nome. Dev'essere identificata l'impresa del firmatario del documento. Il documento deve essere firmato, a meno che lo speditore non sia stato autorizzato a sostituire la firma con un timbro speciale. In tal caso è necessario iscrivere la dicitura: "DISPENSA DALLA FIRMA".

Casella A Registrazione dei controlli: le autorità competenti registrano i controlli effettuati sugli esemplari 2, 3 e 4. Se lo spazio sul recto del documento è insufficiente, la registrazione può proseguire sul verso. Qualsiasi osservazione deve recare la data, il timbro e la firma del funzionario responsabile.

Quando le merci sono vincolate a un regime doganale, i controlli effettuati devono essere registrati dal funzionario responsabile. Il timbro speciale da utilizzare nel caso di dispensa dalla firma deve essere apposto anche nell'angolo in alto a destra della casella A.

Casella B Se, durante il trasporto, la destinazione della merce viene modificata rispetto a quanto indicato nelle caselle 7 o 7a, il nuovo luogo di consegna deve essere indicato dallo speditore o dal suo agente nella casella B.

Lo speditore deve inoltre notificare immediatamente alle autorità competenti il nuovo luogo di consegna.

Casella C Certificato di ricevimento: questo certificato deve essere emesso dal destinatario. Se viene effettuato un controllo fiscale dell'introduzione delle merci in deposito o se le merci sono esportate o vincolate a un regime doganale comunitario (diverso dall'immissione in libera pratica), occorre a seconda dei casi, un certificato dell'autorità fiscale o dell'ufficio doganale. Si raccomanda di certificato l'avvenuto ricevimento delle merci anche sul retro del formulario 2, che deve essere conservato dal destinatario. Infatti, in caso di smarrimento dell'esemplare 3 che viene rinviato allo speditore, quest'ultimo potrà procedere all'appuramento mediante una copia del certificato che compare sul retro del formulario 2.

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

Esemplare per il destinatario

2

1 Speditore

2 Codice accisa dello speditore | 3 Numero di riferimento

4 Codice accisa del destinatario | 5 Numero di data fattura

6 Data della fattura

7 Destinatario

7a Luogo di consegna

8 Autorità competente del luogo di spedizione

9 Trasportatore

10 Garanzia

12 Paese di spedizione | 13 Paese di destinazione

11 Altri dati relativi al trasporto

14 Rappresentante fiscale

2

15 Luogo di Spedizione | 16 Data di Spedizione

17 Durata del viaggio

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		19a Codice delle merci (Codice NC)	
		20a Quantità	21a Peso lordo (kg)
			22a Peso netto (kg)
18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		19b Codice delle merci (Codice NC)	
		20b Quantità	21b Peso lordo (kg)
			22b Peso netto (kg)
18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci		19c Codice delle merci (Codice NC)	
		20c Quantità	21c Peso lordo (kg)
			22c Peso netto (kg)

23 Certificati (per dichiarazioni di vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti

24 Casella 1-22 esattezza dati certificati

Impresa e n° di tel. del firmatario

Nome del firmatario

Luogo e data

Firma

Retro dell'esemplare 2

B CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA

Nuovo indirizzo:

Deve essere notificata immediatamente all'autorità indicata alla casella 8

Nome del firmatario: Firma

Luogo e data:

C CERTIFICAZIONE DI RICEVIMENTO O ESPORTAZIONE

☐ Merci ricevute dal destinatario

Data _____ Luogo _____ Numero di riferimento _____

Designazione delle merci	Eccedenze	Deficienze

☐ Spedizione verificata

☐ Merci esportate*/ vincolate ad un regime doganale comunitario*

Data _____ Mezzi di trasporto _____

☐ Nome del firmatario _____ Luogo e data _____

Impresa del firmatario _____ Firma

☐ Autorità fiscale o ufficio doganale: Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale

Nome

Indirizzo

*Cancellare la dicitura non pertinente

A Registrazione dei controlli (seguito)

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

3

Esemplare da rinviare allo speditore

1 Speditore

2 Codice accisa dello speditore

3 Numero di riferimento

4 Codice accisa del destinatario

5 Numero della fattura

6 Data della fattura

7 Destinatario

7a Luogo di consegna

8 Autorità competente del luogo di spedizione

10 Garanzia

9 Trasportatore

12 Paese di spedizione

13 Paese di destinazione

11 Altri dati relativi al trasporto

14 Rappresentante fiscale

15 Luogo di Spedizione

16 Data di Spedizione

17 Durata del viaggio

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

19a Codice delle merci (Codice NC)

20a Quantità

21a Peso lordo (kg)

22a Peso netto (kg)

18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

19b Codice delle merci (Codice NC)

20b Quantità

21b Peso lordo (kg)

22b Peso netto (kg)

18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

19c Codice delle merci (Codice NC)

20c Quantità

21c Peso lordo (kg)

22c Peso netto (kg)

23 Certificati (per determinati vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti

segue sul retro (esemplari 2,3 e 4)

24 Caselle 1-22 esattezza dati certificati

Impresa e n° di tel. del firmatario

Nome del firmatario

Luogo e data

Firma

Retro dell'esemplare 3

B CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA

Nuovo indirizzo:

Deve essere notificata immediatamente all'autorità indicata alla casella 8

Nome del firmatario: Firma

Luogo e data:

C CERTIFICAZIONE DI RICEVIMENTO O ESPORTAZIONE

☐ Merci ricevute dal destinatario

Data _____ Luogo _____ Numero di riferimento _____

Designazione delle merci	Eccedenze	Deficienze

☐ Spedizione verificata

☐ Merci esportate* / vincolate ad un regime doganale comunitario*

Mezzo di trasporto _____

Data _____

☐ Nome del firmatario _____ Luogo e data _____

Impresa del firmatario Firma

_____

☐ Autorità fiscale o ufficio doganale:

Nome

Indirizzo

Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale

*Cancellare la dicitura non pertinente

A Registrazione dei controlli (seguito)

COMUNITA EUROPEA
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO

4

Esemplare per il paese di destinazione

1 Speditore

2 Codice accisa dello speditore

3 Numero di riferimento

4 Codice accisa del destinatario

5 Numero della fattura

6 Data della fattura

7 Destinatario

7a Luogo di consegna

8 Autorità competente del luogo di spedizione

9 Trasportatore

10 Garanzia

11 Altri dati relativi al trasporto

12 Paese di spedizione

13 Paese di destinazione

14 Rappresentante fiscale

15 Luogo di Spedizione

16 Data di Spedizione

17 Durata del viaggio

18a Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

19a Codice delle merci (Codice NC)

20a Quantità

21a Peso lordo (kg)

22a Peso netto (kg)

18b Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

19b Codice delle merci (Codice NC)

20b Quantità

21b Peso lordo (kg)

22b Peso netto (kg)

18c Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

19c Codice delle merci (Codice NC)

20c Quantità

21c Peso lordo (kg)

22c Peso netto (kg)

23 Certificati (per determinati vini e bevande spiritose, piccole fabbriche di birra e distillerie)

A Registrazione dei controlli. Ad uso delle autorità competenti

24 Caselle 1-22 esattezza dei certificati

Impronta e n° di tel. del firmatario

Nome del firmatario

Luogo e data

Firma

segue sul retro (esemplari 2,3 e 4)

Retro dell'esemplare 4

B CAMBIAMENTO DEL LUOGO DI CONSEGNA

Nuovo indirizzo:

Deve essere notificata immediatamente all'autorità indicata alla casella 6

Nome del firmatario: Firma
Luogo e data:

C CERTIFICAZIONE DI RICEVIMENTO O ESPORTAZIONE

☐ Merci ricevute dal destinatario
Data _____ Luogo _____ Numero di riferimento _____

Designazione delle merci	Eccedenze	Deficienze

☐ Spedizione verificata

☐ Merci esportate* / vincolate ad un regime doganale comunitario*
Data _____ Mezzi di trasporto _____

☐ Nome del firmatario _____ Luogo e data _____
Impronta del firmatario Firma
_____

☐ Autorità fiscale o ufficio doganale:
Nome
Indirizzo

Approvazione dell'autorità fiscale (se necessaria) o dell'ufficio doganale

* cancellare la dicitura non pertinente

A Registrazione dei controlli (seguito)

ALLEGATO II

Timbro speciale

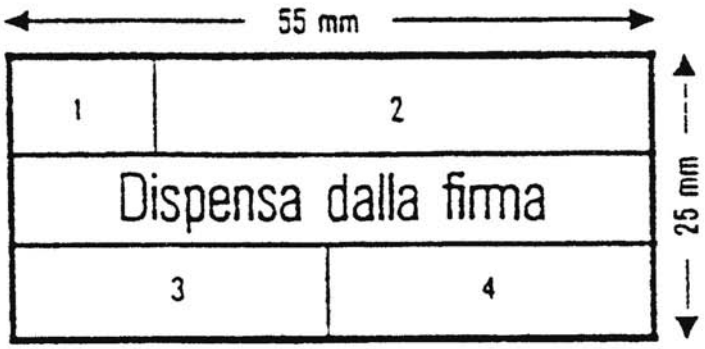

1. Emblema o altri eventuali segni distintivi o lettere che caratterizzano lo Stato membro.
2. Autorità fiscale competente.
3. Speditore.
4. Numero e data dell'autorizzazione.

Regolamento (CEE) N. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992

sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza

[...]

Articolo 1

Nel caso di prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo in uno Stato membro che siano destinati all'uso in altro Stato membro per gli scopi di cui all'articolo 7 della direttiva 92/12/CEE, la persona responsabile della circolazione intracomunitaria redige un documento d'accompagnamento semplificato. Il documento accompagna la merce durante la circolazione da uno Stato membro all'altro e viene esibito alle autorità competenti degli Stati membri a fini di controllo.

Articolo 2

1. Il modello di cui all'allegato può essere utilizzato, come documento di accompagnamento semplificato, conformemente alle note esplicative contenute nella copia 1.

2. Possono altresì essere utilizzati, come documento d'accompagnamento semplificato, documenti commerciali quali fatture, bolle di consegna, lettere di vettura e simili, purché contengano gli stessi dati di cui al modello contenuto in allegato, contraddistinti da un numero corrispondente al numero di riquadro di detto modello.

Articolo 3

I documenti commerciali di cui all'articolo 2 utilizzati come documento di accompagnamento semplificato vanno contrassegnati in maniera chiaramente visibile con la seguente dicitura :

"Documento di accompagnamento semplificato (merce soggetta ad accisa) per scopi di controllo fiscale"

Articolo 4

Il documento di accompagnamento semplificato viene redatto in tre copie.

La copia n. 1 è conservata dal fornitore a scopi di controllo fiscale.

La copia n. 2 scorta la merce durante il trasporto e viene conservata dal destinatario.

La copia n. 3 scorta la merce e va rinviata al fornitore con ricevuta di ritorno in cui il destinatario indica altresì il trattamento fiscale successivo applicato alla merce nello Stato membro di destinazione, se il fornitore lo richiede in particolare ai fini del rimborso. Questa copia va allegata all'eventuale domanda di rimborso di cui all'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE.

Articolo 5

Il documento d'accompagnamento semplificato è usato altresì per i movimenti commerciali intracomunitari dell'alcool completamente denaturato, secondo le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE del Consiglio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

COMUNITA EUROPEA
ACCISE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO
CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

1

COPIA PER IL FORNITORE

1 Fornitore — N. IVA
☐ (Nome e indirizzo)

2 Numero di riferimento dell'operazione

3 Autorità competente del paese di destinazione
(Nome e indirizzo)

4 Destinatario — N. IVA
(Nome e indirizzo)

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione

7 Luogo di consegna

1

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione delle merci

9 Codice delle merci (Codice NC)

10 Quantitativo

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

14 Certificati (relativi a vini visi e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)

A Registrazione dei controlli
(a cura dell'autorità competente)

continuare sul retro (copie 2 e 3)

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette:
Rinvio del terzo esemplare:
SI ☐ NO ☐

Impresa e n. di telefono del firmatario

Nome del firmatario

Fatto a — il

Firma

NOTE ESPLICATIVE

(Retro della copia 1)

Circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa che sono stati immessi in consumo nello Stato membro di partenza

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il documento di accompagnamento semplificato per i prodotti soggetti ad accisa è richiesto conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

1.2. Il documento va compilato in forma leggibile e in modo tale che la scrittura sia indelebile. Le informazioni possono essere prestampate. Non sono permesse né cancellature né correzioni.

1.3. Le specifiche generali della carta da utilizzare e le dimensioni dei riquadri sono quelle fissate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 164 del 1° luglio 1989, pag. 3.

La carta deve essere di colore bianco per tutte le copie, con formato di 210 mm per 297 mm e una tolleranza massima di 5 mm in meno o 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

1.4. Gli spazi eventualmente inutilizzati vanno sbarrati in modo da non permettere aggiunte.

1.5. Il documento di accompagnamento consta di tre copie:

copia n. 1: va conservata dal fornitore;

copia n. 2: accompagna la merce e va conservata dal destinatario;

copia n. 3: accompagna la merce e va restituita al fornitore con un certificato di ricevuta compilato dalla persona indicata al riquadro 4 se il fornitore lo richiede in particolare a scopi di rimborso.

Singole rubriche

Riquadro 1 Fornitore: tutti i dati relativi al nome, all'indirizzo e all'eventuale codice IVA della persona che mette a disposizione la merce in uno Stato membro. Se esiste un codice per le accise occorre parimenti indicarlo.

Riquadro 2 Numero di riferimento dell'operazione: numero di riferimento comunicato dalla persona che fornisce la merce, atto ad identificare il movimento con gli estremi dell'operazione. Trattasi di norma del numero e della data della fattura.

Riquadro 3 Autorità competente: nome e indirizzo dell'autorità nello Stato membro di destinazione alla quale è stata previamente dichiarata la spedizione.

Riquadro 4 Destinatario: tutti i dati relativi al nome, all'indirizzo e all'eventuale codice IVA della persona che riceve le merci. Indicare inoltre l'eventuale codice per le accise.

Riquadro 5 Trasportatore: apporre la dicitura « fornitore », « destinatario », o il nome e indirizzo della persona responsabile della prima spedizione, se diversa dalle persone indicate ai riquadri 1 o 4; specificare inoltre il mezzo di trasporto.

Riquadro 6 Numero di riferimento e data della dichiarazione: si tratta della dichiarazione presentata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione e/o della corrispondente autorizzazione rilasciata da quest'ultima prima dell'inizio della spedizione.

Riquadro 7 Luogo di consegna: il recapito al quale avviene la consegna, se diverso dall'indirizzo del riquadro 4.

Riquadro 8 Descrizione esauriente della merce, contrassegni e numeri, tipo di imballaggi, e precisamente: contrassegni e numeri degli imballaggi esterni, ad esempio contenitori; numero degli imballaggi interni, ad esempio scatole di cartone e descrizione commerciale delle merci.

La descrizione può continuare su un foglio separato unito a ciascuna copia. A tal fine può essere utilizzata una distinta di magazzino.

Nel caso dell'alcool e delle bevande alcoliche diverse dalla birra va indicata la gradazione alcolica (percentuale per volume a 20 °C).

Nel caso della birra l'indicazione deve essere o in gradi Plato o in percentuale alcolica per volume a 20 °C, in entrambi, conformemente alle condizioni imposte dallo Stato membro di destinazione e dallo Stato membro di spedizione.

Nel caso degli oli minerali va indicata la densità a 15 °C.

Riquadro 9 Codice merci: il codice della nomenclatura combinata.

Riquadro 10 Quantitativo: da indicarsi nella forma prescritta ai fini delle accise nello Stato membro di destinazione (numero, peso o volume, a seconda dei casi), ad esempio:

- sigarette: numero di pezzi in migliaia,
- sigari e sigarelli: peso netto,
- alcool e bevande alcoliche: litri a 20 °C, con due decimali,
- oli minerali ad eccezione dell'olio combustibile denso: litri a 15 °C.

Riquadro 11 Peso lordo: il peso lordo della spedizione.

Riquadro 12 Peso netto: il peso della merce senza imballaggio.

Riquadro 13 Valore o prezzo di fattura: il totale della fattura, accisa compresa. Se la spedizione non è connessa ad una vendita, specificare il valore commerciale. In tal caso va aggiunta l'osservazione « non a fini di vendita ».

Riquadro 14 Certificati: Questo spazio è riservato ad eventuali certificati, richiesti unicamente sulla copia n. 2.

1. Nel caso di certi vini, va fornita, se del caso, l'attestazione relativa all'origine e alla qualità dei prodotti, conformemente alla normativa comunitaria in materia.

2. Nel caso di certi superalcolici va fornita all'occorrenza l'attestazione relativa al luogo di produzione richiesta dalla normativa comunitaria in materia.

3. La birra prodotta da piccoli fabbricanti indipendenti, conformemente alla definizione contenuta nella direttiva del Consiglio relativa specificamente alla struttura delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche, per la quale viene richiesta l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione, va accompagnata dalla seguente attestazione:

« Si attesta con la presente che la birra è stata fabbricata da una piccola impresa indipendente che nell'anno precedente quello in corso ha realizzato una produzione di ..... ettolitri ».

4. L'alcool etilico prodotto da piccole distillerie, conformemente alla definizione contenuta nella direttiva del Consiglio relativa specificamente alla struttura delle accise sull'alcool e sulle bevande alcoliche, per il quale viene richiesta l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione, va accompagnato dalla seguente attestazione:

« Si attesta con la presente che il prodotto qui descritto è stato fabbricato da una piccola impresa che nell'anno precedente quello in corso ha avuto una produzione di ..... ettolitri di alcool puro ».

Riquadro 15 Impresa del firmatario, ecc.: il documento va compilato da o per conto della persona responsabile della spedizione della merce: può trattarsi del fornitore o del destinatario. Deve inoltre essere indicato se il fornitore esige che gli sia restituito il terzo esemplare, con un certificato di ricevuta.

Riquadro A Registrazione del controllo: le autorità competenti registrano sulle copie n. 2 e 3 i controlli effettuati. Tutte le osservazioni vanno firmate, datate e timbrate dal funzionario responsabile.

Riquadro B Certificato di ricevuta: deve esser fornito dal destinatario e restituito al fornitore se quest'ultimo lo richiede in particolare a fini di rimborso.

COMUNITÀ EUROPEA
ACCISE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO
CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

2 — COPIA PER IL DESTINATARIO

1 Fornitore — N. IVA
☐ (Nome e indirizzo)

2 Numero di riferimento dell'operazione

3 Autorità competente del paese di destinazione
(Nome e indirizzo)

4 Destinatario — N. IVA
(Nome e indirizzo)

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione

7 Luogo di consegna

2

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggi, descrizione delle merci

9 Codice delle merci (Codice NC)

10 Quantitativo

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)

A Registrazione dei controlli
(a cura dell'autorità competente)

continuare sul retro (copie 2 e 3)

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette:
Rinvio del terzo esemplare:
SÌ ☐ NO ☐

Impresa e n. di telefono del firmatario

Nome del firmatario

Fatto a — il

Firma

B CERTIFICATO DI RICEVUTA

Merce ricevuta dal destinatario

Data _____ Luogo _____ N. di riferimento _____

L'accisa è stata pagata / dichiarata * all'autorità competente.

Data _____ N. di riferimento _____

Altre osservazioni del destinatario:

Luogo/data _____ Nome del firmatario _____

Firma

* depennare il termine non pertinente

A Registrazione dei controlli (continua)

COMUNITÀ EUROPEA
ACCISE

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO
CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEI PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

3

COPIA DA RINVIARE ALLO FORNITORE

1 Fornitore N. IVA
☐ (Nome e indirizzo)

2 Numero di riferimento dell'operazione

3 Autorità competente del paese di destinazione
(Nome e indirizzo)

4 Destinatario N. IVA
(Nome e indirizzo)

5 Trasportatore/Mezzo di trasporto

Luogo di consegna

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione

8 Contrassegni e numeri d'identificazione, numero e tipi di imballaggio, descrizione della merce

9 Codice delle merci (Codice NC)

10 Quantitativo

11 Peso lordo (kg)

12 Peso netto (kg)

13 Prezzo di fattura/Valore commerciale

14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)

A Registrazione dei controlli
(a cura dell'autorità competente)

continuare sul retro (copie 2 e 3)

96

15 Caselle 1-13 dichiarate corrette :
Rinvio del terzo esemplare :
SI ☐ NO ☐

Impresa e n. di telefono del firmatario

Nome del firmatario

Fatto a il

Firma

B CERTIFICATO DI RICEVUTA

Merce ricevuta dal destinatario

Data _____ Luogo _____ N. di riferimento _____

L'accisa è stata pagata / dichiarata * all'autorità competente.

Data _____ N. di riferimento _____

Altre osservazioni del destinatario:

Luogo/data _____ Nome del firmatario _____

Firma

* depennare il termine non pertinente

A Registrazione dei controlli (continua)

Regolamento (CEE) N. 31/96 della Commissione del 10 gennaio 1996

relativo al certificato di esenzione dalle accise

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [1], modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE [2], in particolare l'articolo 23, paragrafo 1 bis,

considerando che gli Stati membri esentano dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa forniti alle forze armate ed alle organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1 bis, della direttiva 92/12/CEE, le forze armate e le organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa sotto scorta del documento di accompagnamento, a condizione che quest'ultimo sia corredato di un certificato di esenzione; che è necessario stabilire la forma e il contenuto di tale certificato di esenzione

considerando che dovrebbe essere consentito agli Stati membri di estendere le disposizioni del presente regolamento ad altre aree dell'imposizione indiretta;

considerando che le misure del presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il documento in allegato[1] viene utilizzato come certificato di esenzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 bis della direttiva 92/12/CEE conformemente alle note esplicative di cui in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri possono adattare il certificato di esenzione di cui all'articolo 1 al fine del suo impiego in altri settori dell'imposizione indiretta e al fine di assicurare la compatibilità dell'esenzione con le condizioni e i limiti previsti dal diritto interno per la concessione di esenzioni.

---

[1] Certificato da ultimo sostituito con quello allegato alla circolare Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per gli Affari giuridici e per il Contenzioso tributario, n. 78/E/VII del 10 marzo 1998.
[1] GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46.

Articolo 3

Lo Stato membro che intende adattare il certificato di esenzione ne informa la Commissione, comunicandole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il certificato di esenzione è redatto in duplice copia:

- una copia da conservare per lo speditore,
- una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento di cui all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.

Gli Stati membri possono richiedere una copia supplementare ai fini amministrativi.

Articolo 5

1. Il depositario autorizzato che consegna prodotti in regime di sospensione dei diritti d'accisa alle forze armate e alle organizzazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE è tenuto a conservare nei propri registri il certificato di esenzione dall'accisa.

2. Il certificato di esenzione dall'accisa, debitamente vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, è consegnato dal destinatario al depositario autorizzato per i fini di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, se le merci oggetto della consegna sono destinate ad usi ufficiali, gli Stati membri possono, alle condizioni da loro fissate, dispensare il destinatario dall'obbligo di far vistare il certificato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione dell'ufficio incaricato di vistare il certificato di esenzione dall'accisa.

2. Lo Stato membro che dispensa il destinatario dall'obbligo di far vistare il certificato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, ne informa la Commissione.

3. La Commissione comunica entro un mese agli altri Stati membri le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giomo successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

COMUNITÀ EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E DALLE ACCISE
(Direttiva 77/388/CEE, art. 15, paragrafo 10 e direttiva 92/12/CEE, art. 23, paragrafo 1)

Numero di serie (facoltativo) _____

1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA) _____
Denominazione/nominativo _____
Via e n° _____
CAP località _____
Stato membro (ospite) _____

2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO
(Nome, indirizzo e numero di telefono)
_____
_____
_____

3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario (organismo o persona)[1] dichiara

a) di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui al punto 5[2]

- ☐ per uso ufficiale in quanto
  - ☐ missione diplomatica estera
  - ☐ rappresentanza consolare estera
  - ☐ organismo internazionale
  - ☐ forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza Nato)
- ☐ per uso personale in quanto
  - ☐ membro di una missione diplomatica estera
  - ☐ membro di una rappresentanza consolare estera
  - ☐ membro del personale di un organismo internazionale

_____
(Designazione dell'organismo, vedi punto 4)

b) che i beni e/o i servizi di cui al punto 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospite indicato al punto 1 e

c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni e/o servizi l'Iva e/o le accise dovute qualora i beni e/o servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.

_____ _____
Luogo e data Nome e qualifica del firmatario

_____
Firma

4. VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)

_____ Timbro _____
Luogo e data Nome e qualifica del firmatario

_____
Firma

5. ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE

A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato

1. Nominativo e indirizzo _____

2. Stato membro _____

3. Numero di Iva/Accisa _____

B. Dati relativi ai beni e servizi

Numero	Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi[3] (o riferimento dell'ordinativo allegato)	Quantità o numero	Valore al netto dell'Iva e/o dell'accisa		Moneta
			Valore unitario	Valore totale	
	Importo totale				

6. CERTIFICAZIONE DELLA/E AUTORITÀ COMPETENTE/I DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

Le spedizioni/le forniture di beni e/o servizi di cui al punto 5 è esente da accise

☐ totalmente

☐ fino ad una quantità di _____ (numero) [4]

le condizioni per l'esenzione dall'Iva e/o dalle accise

_____ Luogo e data

Timbro/ timbri

_____ Nome e qualifica/che del/i firmatari(o)

_____ Firma/e

7 DISPENSA DAL VISTO (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n. _____ (riferimento della pratica) del _____ (data)

_____ (denominazione dell'organismo beneficiario) è stato dispensato da

_____ (denominazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante) dall'obbligo di chiedere il visto di cui al punto 6.

_____ Luogo e data

Timbro/ timbri

_____ Nome e qualifica del firmatario

_____ Firma

(1) Cancellare quanto non interessa.
(2) Barrare la casella che interessa.
(3) Annullare lo spazio non utilizzato.

Nota esplicativa

1. Per il depositario autorizzato, il presente certificato serve come documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni depositario. Il depositario è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.

2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 164 del 1° luglio 1989, pagina 3.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Il certificato di esenzione è redatto in due copie :

- una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

- una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.

b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospite.

d) Qualora la descrizione delle merci (casella 5, punto B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospite, il beneficiario deve allegare una traduzione.

e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci di cui alla casella 5, punto B.

f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale della Comunità di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3. Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all'esenzione nello Stato membro ospite.

4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a) del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

5.a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B del certificato) contiene almeno la data

e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospite, deve esserlo anche l'ordinativo.

b) L'indicazione del numero d'identificazione del depositario autorizzato ai fini dell'accisa, ai sensi dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/12/CEE, è facoltativa.

c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla normativa internazionale ISOIDIS 4127 dell'organizzazione internazionale di standardizzazione (1).

6. La dichiarazione del beneficiario è autenticata; alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospite. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.

7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa alla casella 7 del certificato.

(1) Alcuni esempi di sigle: BEF (franco belga), DEM (marco tedesco), DKK (corona danese), ESP (peseta spagnola), FRF (franco francese), [...]

Direttiva 27 ottobre 2003 n. 96

[Coordinata con le modifiche introdotte dalla Direttiva 2004/74/CE e 2004/75/CE del 29.2.04]

Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

(Pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 283. Entrata in vigore il 31 ottobre 2003).

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue

(1) Il campo d'applicazione della *direttiva 92/81/CEE* del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e della *direttiva 92/82/CEE* del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, è limitato agli oli minerali.

(2) L'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l'elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricità, il gas naturale e il carbone.

(4) L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

(5) La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione.

(6) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche comunitarie.

(7) In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell'elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto.

(8) Il Consiglio deve esaminare periodicamente le esenzioni e riduzioni, nonché i livelli minimi di tassazione, tenendo in considerazione il buon funzionamento del mercato interno, il valore reale dei livelli minimi di tassazione, la competitività delle imprese comunitarie nel contesto internazionale e i più ampi obiettivi del trattato.

(9) Agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale.

(10) Gli Stati membri desiderano introdurre o mantenere diversi tipi di tassazione sui prodotti energetici e sull'elettricità. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati membri di rispettare i livelli minimi comunitari di tassazione tenendo conto dell'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette che hanno scelto di applicare (eccetto l'IVA).

(11) La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell'ambiente e del maggior impiego di manodopera.

(12) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche comunitarie dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente.

(13) La tassazione concorre a determinare i prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità.

(14) I livelli minimi di tassazione dovrebbero riflettere la competitività relativa dei diversi prodotti energetici e dell'elettricità. In tale contesto sarebbe opportuno basare, per quanto possibile, il calcolo di detti livelli minimi sul contenuto energetico dei prodotti. Tuttavia questo metodo non dovrebbe essere applicato ai carburanti per motori.

(15) In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è opportuno consentire l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza.

(16) Poiché gli scambi intracomunitari di calore sono molto limitati, la tassazione del calore non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del presente quadro comunitario.

(17) È necessario fissare livelli minimi comunitari di tassazione differenziati in funzione dei diversi usi dei prodotti energetici e dell'elettricità.

(18) I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini industriali e commerciali e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente.

(19) La tassazione del gasolio per autotrasporto, in particolare per quello intracomunitario, richiede la possibilità di un trattamento specifico, comprese misure che consentano l'introdu-

zione di un canone per gli utenti della strada, per limitare le distorsioni della concorrenza che gli operatori del settore dovessero affrontare.

(20) Gli Stati membri possono avere la necessità di operare una distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale. Gli Stati membri possono avvalersi di tale possibilità per ridurre il divario di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale, utilizzato come propellente, e la benzina.

(21) I consumi di prodotti energetici e di elettricità, per usi commerciali e non, possono essere trattati differentemente ai fini fiscali.

(22) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.

(23) Gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni.

(24) È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza.

(25) In particolare, la generazione combinata di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato.

(26) È auspicabile istituire un sistema comunitario che consenta agli Stati membri di esentare dalle accise o di accordare riduzioni d'accisa per promuovere i biocarburanti, contribuendo in tal modo a un migliore funzionamento del mercato interno e garantendo un adeguato grado di certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici. Occorre limitare le distorsioni di concorrenza; l'incentivo a una riduzione dei costi industriali da parte dei produttori e distributori di biocarburanti dovrebbe essere mantenuto attraverso, inter alia, l'applicazione da parte degli Stati Membri di correttivi che tengano conto delle variazioni dei prezzi delle materie prime.

(27) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni della *direttiva 92/12/CEE* del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e della *direttiva 92/83/CEE* del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, allorché il prodotto destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo di un carburante è l'alcole etilico quale definito nella *direttiva 92/83/CEE*.

(28) Talune esenzioni o riduzioni nel livello di tassazione possono rivelarsi necessarie, in particolare laddove non esista un'avanzata armonizzazione a livello comunitario, vi siano rischi di perdita di competitività internazionale o per considerazioni di carattere sociale o ambientale.

(29) Le imprese che concludono accordi volti a migliorare significativamente la protezione ambientale e l'efficienza energetica meritano un'attenzione particolare; fra di esse meritano un trattamento specifico quelle ad alta intensità energetica.

(30) Possono rendersi necessari periodi e regimi transitori per consentire agli Stati membri di adeguarsi gradualmente ai nuovi livelli di tassazione, limitando in tal modo gli eventuali effetti collaterali negativi.

(31) È necessario prevedere una procedura per autorizzare l'introduzione da parte degli Stati membri, per un determinato periodo, di altre esenzioni o riduzioni del livello di tassazione. Occorrerebbe procedere periodicamente alla revisione di siffatte esenzioni o riduzioni.

(32) È opportuno disporre che talune misure nazionali siano comunicate per informazione dagli Stati membri alla Commissione. Tale comunicazione non esime gli Stati membri dall'obbligo di notificare talune misure nazionali, previsto dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. La presente direttiva lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato avviate a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

(33) Il campo d'applicazione della *direttiva 92/12/CEE* dovrebbe essere esteso, se del caso, ai prodotti e alle imposte indirette contemplati dalla presente direttiva.

(34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la *decisione 1999/468/CE* del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti:

a) di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;

c) di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) di cui al codice NC 3403;

f) di cui al codice NC 3811;

g) di cui al codice NC 3817;

h) di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. La presente direttiva si applica altresì:
all'elettricità di cui al codice NC 2716.

3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota dell'equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento.

4. La presente direttiva non si applica:

a) alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402;

b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:

- prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,

- usi combinati dei prodotti energetici.

Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.

- Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.

- Elettricità, se incide per oltre il 50% sul costo di un prodotto. Per «costo di un prodotto» si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, au-

mentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa, quale definita all'articolo 11. Questo costo è calcolato in media per unità. Per «costo dell'elettricità» si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa.

- Processi mineralogici.

Per «processi mineralogici» s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel *regolamento (CEE) n. 3037/90* del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

L'articolo 20 si applica tuttavia ai suddetti prodotti energetici.

5. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del *regolamento (CE) n. 2031/2001* della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del *regolamento (CEE) n. 2658/87* del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Ogni anno è presa, secondo la procedura di cui all'articolo 27, una decisione per aggiornare i codici della nomenclatura combinata per i prodotti elencati nella presente direttiva. La decisione non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici e elettricità.

Articolo 3

I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla *direttiva 92/12/CEE* s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva.

Articolo 4

1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per «livello di tassazione» l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.

Articolo 5

Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:

- quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto,

- quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento,

- per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze,

- tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 6

Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva:

a) direttamente, o

b) attraverso un'aliquota d'imposta differenziata,

o

c) rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2010 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

Entro il 1° gennaio 2012 il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, decide, sulla scorta di una relazione e di una proposta della Commissione, in merito ai livelli minimi di tassazione per il gasolio applicabili nel periodo successivo con decorrenza al 1° gennaio 2013.

2. Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003, a prescindere dalle deroghe per detta utilizzazione stabilite dalla presente direttiva.

3. Si intende per «gasolio commerciale utilizzato come propellente» il gasolio utilizzato ai fini seguenti:

a) trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7, 5 tonnellate;

b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dalla *direttiva 70/156/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

4. Nonostante il paragrafo 2, gli Stati membri che introducono un sistema di canone per gli utenti della strada destinato agli autoveicoli a motore o agli autoveicoli con rimorchio, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, possono applicare un'aliquota ridotta sul gasolio utilizzato da tali autoveicoli inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003, purché l'onere fiscale complessivo rimanga globalmente equivalente e purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e il livello nazionale di tassazione in vigore al 1° gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente sia superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1° gennaio 2004.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nonostante l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.

2. Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:

a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicultura;

b) motori fissi;

c) impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;

d) veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.

Articolo 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

2. Gli Stati membri che al 1° gennaio 2003 sono autorizzati ad applicare una tassa di controllo sul gasolio per riscaldamento, possono continuare ad applicare un'aliquota ridotta pari a 10 EUR per 1000 litri di prodotto. L'autorizzazione è abrogata il 1° gennaio 2007 se il Consiglio, deliberando all'unanimità in base ad una relazione e ad una proposta della Commissione, decide in tal senso, dopo aver preso atto che il livello dell'aliquota ridotta è troppo basso, allo scopo di evitare problemi di distorsione negli scambi commerciali tra gli Stati membri.

Articolo 10

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

2. Al di sopra dei livelli minimi di tassazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri avranno la facoltà di determinare la base imponibile, purché rispettino la *direttiva 92/12/CEE*.

Articolo 11

1. Nella presente direttiva, per «uso commerciale» si intende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche.

Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive e agricole e quelle delle libere professioni o professioni assimilate.

Gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche. Se però esercitano attività o operazioni di questo genere, sono considerate soggetti commerciali per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza.

2. Ai fini della presente direttiva, un'entità commerciale non può essere considerata più piccola di una parte di un'impresa o di una persona giuridica che, dal punto di vista organizzativo, costituisca un'attività economica indipendente, vale a dire un'entità capace di operare con mezzi propri.

3. Nel caso di utilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione; qualora una delle due utilizzazioni sia insignificante, può essere trattata come nulla.

4. Gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'utilizzazione da parte di imprese.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quelle di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.

2. Per i prodotti energetici di cui agli articoli 7, 8 e 9 con livelli di tassazione basati sui volumi, il volume è misurato alla temperatura di 15 °C.

Articolo 13

1. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di tassazione, è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di tassazione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in euro dia luogo ad un aumento del livello di tassazione espresso in moneta nazionale inferiore al 5% o inferiore a 5 EUR, assumendo il più basso di tali due valori.

Articolo 14

1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla *direttiva 92/12/CEE*, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a) i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10;

b) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo (codice NC 2710 19 21);

c) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.

Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.

Articolo 15

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:

a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;

b) all'elettricità:

- di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica,

- di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici,

- generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa,

- generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate,

- generata da celle a combustibile;

c) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

d) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri possono applicare la definizione nazionale di cogenerazione «rispettosa dell'ambiente» (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all'unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione;

e) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus;

f) ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e all'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni;

g) al gas naturale negli Stati membri in cui la quota del gas naturale nel consumo complessivo di energia non abbia superato il 15% nel 2000.

Le esenzioni o le riduzioni totali o parziali possono applicarsi per un periodo massimo di dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25%, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20%, gli Stati membri interessati applicano un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può applicare le esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gas naturale in modo distinto all'Irlanda del Nord;

h) all'elettricità, al gas naturale, al carbone e ai combustibili solidi utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri possono limitare l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;

i) al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti;

j) ai carburanti per motori utilizzati nel settore della fabbricazione, dello sviluppo, del controllo e della manutenzione di aeromobili e di navi;

k) ai carburanti per motori utilizzati per operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti;

l) ai prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento.

2. Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura.

Il Consiglio valuta, anteriormente al 1° gennaio 2008 e sulla base di una proposta della Commissione, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero.

Articolo 16

1. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:

- i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,

- i prodotti di cui ai codici NC 3824 90 55 e da 3824 90 80 a 3824 90 99 per i loro componenti derivati dalla biomassa,

- i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica,

- i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.

Gli Stati membri possono anche applicare, sotto controllo fiscale, aliquote ridotte di imposta ai prodotti soggetti a tassazione di cui all'articolo 2, ove essi contengano acqua (codici NC 2201 e 2851 00 10).

Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

2. L'esenzione o la riduzione di tassazione che deriva dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuto sul volume dei prodotti di cui al paragrafo 1 presente nei prodotti che possono beneficiare di detta riduzione.

I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1° che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'articolo 4.

3. Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

4. Fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri possono esentare o continuare ad esentare i prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1.

5. Le esenzioni o le riduzioni per i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata dell'esenzione o della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi. Questo periodo è eventualmente rinnovabile.

Nell'ambito di un programma pluriennale oggetto di autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa prima del 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono applicare l'esenzione o la riduzione di cui al paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2012 e fino al termine del programma pluriennale, senza facoltà di rinnovo.

6. Qualora la normativa comunitaria richiedesse agli Stati membri di adempiere ad obblighi giuridicamente vincolanti volti ad immettere sui loro mercati una quota minima dei prodotti di cui al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo cessano di applicarsi dalla data in cui detti obblighi diventano vincolanti per gli Stati membri.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni dodici mesi, l'elenco delle esenzioni o riduzioni di imposizione applicate conformemente al presente articolo.

8. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente articolo.

Articolo 17

1. A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul

consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi:

a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.

Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un'impresa, come definita all'articolo 11, in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

Per «acquisti di prodotti energetici e di elettricità» si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto l'elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile.

Per «valore produttivo» si intende la cifra d'affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.

Per «valore aggiunto» si intende il totale della cifra d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni.

Agli Stati membri, che attualmente applicano sistemi nazionali di imposizione dell'energia in cui le imprese a forte consumo di energia sono definite secondo criteri diversi dal costo dell'energia rapportato al valore produttivo e dalla tassa nazionale sull'energia pagabile rapportata al valore aggiunto, è concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007 al massimo per conformarsi alla definizione di cui alla lettera a), primo comma;

b) qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica.

2. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati da un'impresa a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.

3. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino al 50% dei livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati dalle imprese di cui all'articolo 11 che non sono imprese a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.

4. Le imprese che beneficiano delle possibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sottoscrivono gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale o ad una maggiore effi-

cienza energetica in misura globalmente equivalente al risultato che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali aliquote minime della Comunità.

Articolo 18

1. In deroga alle disposizioni della presente direttiva **gli Stati membri elencati nell'allegato II sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato**.

Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.

2. In deroga ai periodi fissati **nei paragrafi da 3 a 13** del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione, sarà concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

3. Il Regno di Spagna può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di imposizione del gasolio utilizzato come carburante al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1° gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale per l'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante può anche essere applicata ai taxi fino al 1° gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.

4. La Repubblica d'Austria può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1° gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato Membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti.

5. Il Regno del Belgio può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1° gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore

a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti.

6. Il Granducato del Lussemburgo può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e, fino al 1° gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti.

7. La Repubblica portoghese può applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.

La Repubblica portoghese può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR e, fino al 1° gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010, fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente può anche essere applicata ai taxi fino al 1° gennaio 2012. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), tale Stato membro può applicare, sino al 1° gennaio 2008, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate nella definizione di scopi commerciali.

La Repubblica portoghese può applicare esenzioni totali o parziali al livello di tassazione dell'elettricità fino al 1° gennaio 2010.

8. La Repubblica ellenica può applicare livelli di tassazione minore di 22 EUR al massimo per 1000 l alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come propellente e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'energia elettrica sull'input in un sistema di tassazione sull'output e per raggiungere il nuovo livello minimo per la benzina.

La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1000 l e, fino al 1° gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 o dicembre 2009, detto Stato membro può applicare, inoltre, un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 264 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010, fino al 1° gennaio 2012, la Repubblica ellenica può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come carburante per veicoli può anche essere applicata ai taxi fino al 1° gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.

9. L'Irlanda può applicare esenzioni totali o parziali o riduzioni del livello di tassazione dell'elettricità fino al 1° gennaio 2008.

10. Fino al 1° gennaio 2009, la Repubblica francese può applicare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati dallo Stato, da autorità di governo locale e regionale e da altri organismi di diritto pubblico per le attività od operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.

La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell'elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva. Durante questo periodo, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella presente direttiva, si tiene conto del livello globale medio dell'attuale tassazione locale dell'elettricità.

11. La Repubblica italiana può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

12. La Repubblica federale di Germania può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.

13. Il Regno dei Paesi Bassi può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.

14. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3% di quel livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.

Articolo 18 Bis

1. In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri elencati nell'allegato III sono autorizzati ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato.

Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato III.

[…]

Articolo 18 Ter

2. In deroga ai periodi fissati nel paragrafo 2 del presente articolo, e purchè ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli di tassazione è concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

La Repubblica di Cipro …..

[…]

Articolo 19

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie.

La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.

Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanità, protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimità una decisione su tali proposte.

Articolo 20

1. Le disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla *direttiva 92/12/CEE*, si applicano soltanto ai prodotti energetici elencati in appresso:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, tuttavia, le disposizioni relative al controllo e alla circolazione si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d) i prodotti di cui ai codici NC 2711 (salvo 2711 11, 2711 21 e 2711 29);

e) i prodotti di cui al codice NC 2901 10;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h) prodotti di cui al codice 3824 90 99, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. Se uno Stato membro constata che prodotti energetici diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati, sono messi in vendita o sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o sono comunque all'origine di frodi, evasioni o abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione. Questa disposizione si applica altresì all'elettricità. La Commissione trasmette detta comunicazione agli altri Stati membri, entro un mese dal suo ricevimento. La decisione in merito all'opportunità di assoggettare o meno tali prodotti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla *direttiva 92/12/CEE*, è presa secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono, conformemente ad accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle misure di controllo, di cui alla *direttiva 92/12/CEE*, tutti i prodotti di cui sopra o alcuni di essi, purché non siano contemplati dagli articoli 7, 8 e 9 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti sono notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

1. In aggiunta alle disposizioni generali della *direttiva 92/12/CEE*, che definiscono il fatto generatore d'imposta e le norme relative al pagamento, l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche all'atto del verificarsi di uno dei fatti generatori d'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva, il termine «fabbricazione», di cui all'articolo 4, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1 della *direttiva 92/12/CEE*, comprende, se del caso, anche l'«estrazione».

3. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento. Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione.

4. Gli Stati membri possono anche stabilire che l'imposta sui prodotti energetici e sull'elettricità diventa esigibile quando si constati che non è, o non è più, rispettata una condizione di utilizzazione finale fissata dalla normativa nazionale per poter beneficiare di un livello di imposizione ridotto o dell'esenzione.

5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della *direttiva 92/12/CEE*, l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno il diritto di determinare il fatto generatore d'imposta quando non vi sono connessioni tra i loro gasdotti e quelli di altri Stati membri.

Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della *direttiva 92/12/CEE*, il carbone, il coke e la lignite sono soggetti ad imposta e diventano tassabili al momento della fornitura da parte di società che le autorità competenti hanno registrato a tal fine. Queste ultime possono autorizzare il produttore, il commerciante, l'importatore o un rappresentante fiscale a sostituire la società registrata per gli obblighi fiscali cui è soggetta. L'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

6. Gli Stati membri non considerano «produzione di prodotti energetici»:

a) le operazioni durante le quali sono ottenuti incidentalmente piccoli quantitativi di prodotti energetici;

b) le operazioni per le quali l'utilizzatore di un prodotto energetico ne rende possibile la riutilizzazione nella propria impresa, purché l'imposta già pagata per tale prodotto non sia inferio-

re a quella dovuta se il prodotto energetico riutilizzato dovesse essere di nuovo soggetto a imposizione;

c) le operazioni consistenti nel miscelare, fuori dello stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, prodotti energetici con altri prodotti energetici o altri materiali, purché:

i) l'imposta sui componenti sia stata precedentemente pagata, e

ii) l'importo pagato non sia inferiore a quello dell'imposta applicabile alla miscela.

La prima condizione non si applica se la miscela è esentata per un uso specifico.

Articolo 22

In caso di variazione di una o più aliquote di tassazione, le riserve di prodotti energetici già immessi in consumo possono essere assoggettate ad un aumento o ad una riduzione dell'imposizione.

Articolo 23

Gli Stati membri possono rimborsare l'imposta già versata sui prodotti energetici contaminati o accidentalmente miscelati, rinviati ad un deposito fiscale per il riciclaggio.

Articolo 24

1. Non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

«Serbatoi normali»:

- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali, i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli,
- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.

«Contenitore per usi speciali»: qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Articolo 25

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai livelli di tassazione che applicano ai prodotti di cui all'articolo 2, al 1° gennaio di ogni anno e in occasione di qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia.

2. Se i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 7 a 10, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità.

Articolo 26

1. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all'articolo 5, all'articolo 14, paragrafo 2 ed agli articoli 15 e 17.

2. I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. L'obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d'informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva, non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della *direttiva 83/189/CEE*.

Articolo 27

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24, paragrafo 2 della *direttiva 92/12/CEE*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della *decisione 1999/468/CE*.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della *decisione 1999/468/CE* è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 28

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi applicano tali disposizioni dal 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1° gennaio 2003.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Il Consiglio, agendo sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, esamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni, nonché i livelli minimi di imposizione prescritti nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 30

Nonostante l'articolo 28, paragrafo 2, le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate dal 31 dicembre 2003.

I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 31

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegato I

Tabella A - Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori

(Omissis)

Allegato II

Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1

(Omissis)

Allegato III

Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1

(Omissis)

Normativa nazionale

D.M. 31 dicembre 1993

(in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1994), recante:

«Modalità per la concessione dei carburanti agevolati per le autoambulanze»

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto I'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il punto 14 della tabella A allegata al predetto decreto-legge;

Decreta:

Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione prevista al punto 14 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per la benzina e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso, viene concessa mediante buoni d'imposta il cui importo è commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, rispettivamente per la benzina e per i GPL, in via generale, e quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base al punto 14 della citata tabella A.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete agli enti istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e dei feriti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di cui all'art. 12 del codice civile o ai sensi delle disposizioni regionali emanate in attuazione della delega contenuta nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In mancanza di detto riconoscimento l'ente privato deve dimostrare di essere iscritto nei registri istituiti dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 11 agosto 199 1, n. 266.

3. Qualora in talune regioni o province i registri non risultino ancora istituiti, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione nei medesimi registri non appena siano stati istituiti, è consentito, ai fini dell'ammissibilità al beneficio fiscale di cui al comma 1, di provare la qualità di ente di assistenza e di pronto soccorso sulla base degli elementi desunti dall'atto costitutivo e dello statuto redatti nelle forme prescritte.

Art. 2. 1. Gli enti di cui al comma 2 dell'art. 1, per essere ammessi all'agevolazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, devono presentare, tramite l'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, apposita istanza contenente la propria denominazione, la sede legale ed il codice fiscale e la specie dell'attività svolta.

2. All'istanza devono essere allegati, in copia conforme all'originale, l'atto costitutivo, lo statuto e l'atto di riconoscimento della personalità giuridica ovvero, in mancanza di quest'ultimo, salvo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 1 nel caso di mancata istituzione dei registri regionali o provinciali, l'attestato rilasciato dalla competente autorità regionale o provinciale da cui risulti l'iscrizione dell'ente nei registri istituiti ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. L'ufficio tecnico di finanza, ricevuta l'istanza debitamente documentata, ne controlla la regolarità e la trasmette con la relativa documentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, manifestando il proprio parere.

4. L'ammissione al beneficio viene disposta con decreto del Ministro delle finanze.

5. L'ente ammesso all'agevolazione è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione finanziaria, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, gli atti di revoca del riconoscimento della personalità giuridica o dell'iscrizione nei registri di cui al comma 2 del presente articolo, le variazioni sostanziali dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché le variazioni della denominazione dell'ente medesimo.

Art. 3. 1. L'ente di assistenza e di pronto soccorso ammesso alla facilitazione fiscale ai sensi del comma 4 dell'art. 2, deve presentare, per ciascun trimestre, entro il mese successivo al trimestre stesso, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza contenente, oltre alla denominazione, codice fiscale e sede dell'ente, gli estremi del decreto ministeriale di ammissione al beneficio, nonché tutte le indicazioni relative a ciascuna autoambulanza di propria pertinenza in esercizio (marca, cilindrata e potenza del motore, targa, località dove presta servizio, tipo di alimentazione), il consumo di carburante registrato nel trimestre di riferimento, con allegate le copie dei relativi fogli di viaggio da cui risultino i servizi effettuati, la percorrenza in chilometri, e la documentazione comprovante l'acquisto del carburante.

2. All'istanza, che deve contenere anche l'indicazione del deposito fiscale della società petrolifera dove saranno utilizzati i buoni d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 4, deve essere allegato I'atto di assenso a detta estrazione da parte dell'esercente il medesimo deposito. Se questo viene rilasciato con validità a tempo indeterminato nelle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

Art. 4. 1. L'ufficio tecnico di finanza, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarità e determina i quantitativi dei prodotti petroliferi consumati dalle autoambulanze, tenendo conto degli elementi indicati all'art. 3.

2. II direttore dell'ufficio tecnico di finanza, entro i tre mesi successivi a ciascun trimestre, emette, per singolo ente, apposito provvedimento formale, valido quale buono d'imposta, in triplice esemplare, con il quale determina l'importo complessivo dell'accisa da rimborsare all'ente medesimo sulla base dei consumi determinati ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'aliquota normale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di carburante.

3. II suddetto provvedimento deve contenere, oltre alla denominazione, sede e codice fiscale dell'ente beneficiario dell'agevolazione, apposita autorizzazione con la quale viene consentito alla società petrolifera di estrarre dal deposito indicato dall'ente nell'istanza di cui all'art. 3 prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare.

4. II primo esemplare di detto provvedimento è rimesso all'ufficio finanziario presso l'impianto petrolifero da cui dovranno estrarsi i prodotti petroliferi mentre il secondo è consegnato all'ente di assistenza e di pronto soccorso per la successiva consegna alla società petrolifera di cui al comma 3, ed il terzo è trattenuto dall'ufficio.

5. L'estrazione del prodotto si effettua dietro presentazione, da parte della società petrolifera, del secondo esemplare del provvedimento all'ufficio finanziario cui è stato rimesso il primo esemplare del provvedimento stesso.

6. L'ufficio finanziario, accertata la conformità dell'esemplare del provvedimento presentato dalla società petrolifera con quello in proprio possesso, lo ritira e vi annota la quantità dei prodotti estratti, secondo la specie, con un carico di imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta dal richiedente. I due esemplari del provvedimento vengono poi riuniti per essere allegati ai registri contabili a giustificazione dell'agevolazione fiscale accordata.

*Art. 5.*1. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi imposti al comma 5 dell'art. 2 ed in conseguenza di dichiarazioni infedeli rese dall'ente di assistenza e di pronto soccorso derivi la illegittima fruizione del beneficio fiscale previsto dal comma 1 dell'art. 1, si applicano le disposizioni di carattere sanzionatorio di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

*Art. 6.*1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni.

2. Restano valide le ammissioni al beneficio effettuate con i decreti emanati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta italiana.

Decreto 13 gennaio 1994

(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 gennaio 1994, n. 13), recante:

Prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa

Articolo unico

1. La garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri della Comunità economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3O agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.

2. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall'art. 1 della legge l0 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell'avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell'ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 29 marzo 1994

(in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1994), recante:

«**Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza**»

[integrato con le modifiche apportate dal Decreto 27.9.95]

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visti i punti 13 e 14 della tabella A allegata al predetto decretolegge;

Decreta:

*Art. 1.*1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione prevista ai punti 13 e 14 della tabella A allegata al decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per la benzina e per i gas di petrolio liquefatti (GPL) consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, viene concessa mediante credito d'imposta commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, rispettivamente per la benzina e per i GPL, in via generale, e quella ridotta applicabile agli stessi prodotti in base al punto 13 della citata tabella A.

2. Il beneficio di cui al comma 1 compete al titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito all'art. 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al soggetto che esercita, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non e istituito il servizio di taxi, purché autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche, al soggetto autorizzato alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della menzionata legge 15 gennaio 1992, n. 21; il beneficio compete anche nel caso di sostituzione alla guida prevista dall'art. 10 della medesima legge 15 gennaio 1992, n. 21.

*Art. 2.*1. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 1, deve presentare alla competente circoscrizione doganale, entro i due mesi successivi alla scadenza dell'anno solare, apposita istanza, contenente le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale, la specie del servizio prestato, gli estremi della licenza o dell'autorizzazione, i dati identificativi dell'autovettura o del natante, ivi compreso il tipo di alimentazione (a benzina e/o a GPL) del veicolo, nonché la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato.

2. L' istanza di cui al comma 1 deve essere sottoposta al visto della competente autorità comunale dal quale devono risultare il possesso della licenza o della autorizzazione, l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca, gli eventuali periodi di assenza e la convalida di quant'altro dichiarato nella istanza.

3. Se dalla istanza di cui al comma 1 risulta che il servizio è stato effettuato per tutti i mesi dell'anno e che non sono intervenuti atti di sospensione o di revoca della licenza o dell'autorizzazione ovvero che non vi sono stati periodi di interruzione del servizio per malattia o altra causa, il beneficio fiscale viene accordato sulla base di ventisei giorni lavorativi per ciascun mese; in caso contrario, dalla predetta base vanno detratti mensilmente, in misura proporzionale, i giorni di assenza ovvero di durata della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione.

*Art. 3.*1. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza debitamente vistata, ne controlla la regolarità e procede al calcolo dell'accisa a credito del titolare della licenza o dell'autorizzazione, tenendo conto dei quantitativi giornalieri di carburante, forfettariamente prefissati dalla legge a seconda della densità demografica del comune in cui circola l'autovettura o il natante, dei giorni di servizio prestato, giusta i criteri stabiliti dall'art. 2, nonché dell'aliquota normale e di quella ridotta previste per la benzina o per i GPL nell'anno considerato.

2. Nel caso di alimentazione promiscua (a benzina ed a GPL) del veicolo, si presume che il consumo di GPL sia pari al 70 per cento del consumo totale.

3. Il calcolo dell'accisa, relativamente al mese in cui si siano verificate variazioni di aliquota, va effettuato sulla base dell'aliquota media del mese stesso.

4. Per l'assegnazione dei singoli comuni alle diverse classi demografiche previste dalle lettere *a), b)* e *c)* del punto 13 della tabella A allegata al decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.

*Art. 4.*1. Entro i due mesi successivi alla data di scadenza prevista dall'art. 2 per la presentazione dell'istanza relativa a ciascun anno il direttore della circoscrizione doganale rilascia al titolare della licenza o dell'autorizzazione apposito provvedimento formale con il quale viene determinato, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 3, l'importo del credito d'imposta spettante a detto titolare per l'anno di riferimento.

*Art. 5.*1. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio.

2. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso nonchè per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi o utilizzata mediante rilascio di buono d'imposta.

3. Le circoscrizioni doganali, entro due mesi dal rilascio del provvedimento di cui all'art. 4, ed entro il mese successivo al rilascio del buono d'imposta di cui al precedente comma, comunicano al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi ai titolari del credito d'imposta e del buono d'imposta, nonché l'importo annuo degli stessi.

4. Gli uffici delle entrate o i centri di servizio, ove istituiti, provvedono, in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione.

Art. 5-bis. 1. Per utilizzare l'eccedenza di cui all'art. 5, comma 2, mediante buono d'imposta, l'interessato, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento presenta alla competente circoscrizione doganale istanza contenente le proprie generalità, il domicilio ed il codice fiscale, gli estremi della licenza o dell'autorizzazione, i dati identificativi dell'autovettura o del natante, nonché data e numero del provvedimento di cui all'art. 4. Nell'istanza è indicato il credito d'imposta non utilizzato ai fini dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto o in sede di versamento delle ritenute alla fonte, che non si intende computare in diminuzione dei versamenti successivi e per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta. Alla predetta istanza (in cui è indicato anche il deposito fiscale della società petrolifera dove sarà utilizzato il buono d'imposta) devono essere allegati la copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti il credito residuo e l'atto di assenso all'estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se quest'ultimo viene rilasciato con validità a tempo indeterminato, nelle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

2. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza, ne controlla la regolarità e, entro i due mesi successivi, emette, in tre esemplari, denominati "esemplare n. 1", "esemplare n. 2" ed "esemplare n. 3", apposito provvedimento formale valido quale buono d'imposta, con il quale determina l'importo complessivo dell'accisa da rimborsare. Il citato provvedimento deve contenere, oltre alle generalità, al domicilio e al codice fiscale del beneficiario, apposita autorizzazione con la quale viene consentito alla società petrolifera di estrarre dal deposito indicato nell'istanza prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare.

3. L'"esemplare n. 1" di detto provvedimento è rimesso all'ufficio finanziario presso l'impianto petrolifero da cui dovranno estrarsi i prodotti petroliferi, l'"esemplare n. 2" è consegnato all'interessato per il successivo inoltro alla società petrolifera di cui ai commi 1 e 2 e l'"esemplare n. 3" è trattenuto dall'ufficio.

4. L'estrazione dei prodotti si effettua dietro presentazione, da parte della società petrolifera, del1'"esemplare n. 2" del provvedimento all'ufficio finanziario cui è stato rimesso l' "esemplare n. 1".

5. L'ufficio finanziario, accerta la conformità dell'esemplare del provvedimento presentato dalla società petrolifera con quello in proprio possesso, lo ritira e vi annota la quantità dei prodotti estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta da parte della predetta società. I due esemplari vengono poi riuniti per essere allegati ai registri contabili a giustificazione dell'agevolazione fiscale accordata.

Art. 5-ter 1. In caso di dichiarazioni infedeli rese dall'interessato al fine di ottenere il rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 4 e al comma 2 dell'art. *5-bis,* si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 5-quater 1. Ai fini dell'utilizzazione, mediante rilascio del buono d'imposta, dell'eccedenza del credito d'imposta relativo all'anno 1994, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 5-bis per la presentazione dell'istanza, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto

*Art. 6.*1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1950 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 4 settembre 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 17 maggio 1995, n. 322

(in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 180 del 3.8.95) recante:

«Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa»

IL MINISTRO DELLE FINANZE

[...]

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI

Articolo 1
Campo d'applicazione

1. Il presente capo disciplina l'impiego della benzina, del petrolio lampante, del gasolio, degli oli combustibili e dei gas di petrolio liquefatti, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in appresso denominato «decreto-legge», negli usi diversi da quelli di carburante per autotrazione e di combustibile per riscaldamento, esenti da accisa ai sensi della tabella A, punto 1, allegata al decreto-legge medesimo.

2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti petroliferi possono essere utilizzati, con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.

Articolo 2
Impiego di prodotti denaturati

1. I seguenti prodotti petroliferi possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 1 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) benzina: 1.000 grammi di tricloroetilene, 1.000 grammi di percloroetilene e 3 grammi di tracciante RS;

b) petrolio: 2.000 grammi di ortodiclorobenzene e 3 grammi di tracciante RS;

c) gasolio: 2.000 grammi di cloroparaffina con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS;

d) gpl: 1.000 grammi di clorodifluorometano HCFC-22. [Denaturante non più utilizzabile dal 1.6.95 - cfr. Tx. Minf. 9502557/VI del 1.6.95, con il quale il Minfinanze ha disposto che la denaturazione dei GPL venga effettuata con il prodotto 1,1,1,2, TETRAFLUORO ETANO, nella misura dello 0,5% in peso]

2. Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli.

3. Le denaturazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali o doganali o presso i depositi di cui al comma 5 mentre quelle di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono assumere la qualità di operatori registrati.

4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire in territorio nazionale già denaturati secondo le formule di cui al commi 1 e 2, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, oppure della eventuale altra documentazione prevista dal Paese membro di provenienza. La circolazione interna del prodotti denaturati deve essere effettuata con la scorta del suddetto documento di accompagnamento comunitario semplificato, munito di stampigliatura con la dicitura «circolazione interna». Il documento per la circolazione interna non è prescritto per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, in quantitativi complessivamente non superiori ai 100 litri.

5. I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi anche in appositi depositi commerciali di oli minerali, definiti «intermedi», che possono essere anche costituiti da distinti reparti di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta. L'istituzione dei suddetti depositi è subordinata alla presentazione al competente ufficio tecnico di finanza, in appresso identificato con la sigla «UTF», almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, di apposita denuncia, redatta secondo i criteri previsti all'art. 3, comma 2, nonché alla verifica secondo le modalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ed alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo i1 caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7. [**DL 5 maggio 1957, n. 271[1] -** *Art. 7:* Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di oli minerali denaturati devono dare cauzione nella misura del 40% dell'imposta di fabbricazione prevista per l'uso più tassato sulla quantità massima di ciascun prodotto che può essere immesso in serbatoio o custodito in fusti. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte esercenti l'industria della fabbricazione od il commercio di prodotti petroliferi, di notoria solvibilità, per la gestione diretta o indiretta dei depositi o sub-depositi di cui al comma precedente, purché esse si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi stessi]

Effettuata la verifica, l'UTF rilascia la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del sopracitato provvedimento legislativo. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi, i prodotti denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6.

6. Nei depositi «intermedi» di cui al comma 5 può essere autorizzata l'effettuazione delle denaturazioni di cui al comma 3, sempreché tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarità della suddetta operazione, che deve essere eseguita al momento dell'introduzione in deposito del prodotto da denaturare. Nei suddetti impianti può

[1] DL in seguito abrogato con l'art. 68 del TUA/D.Lvo n. 504/95

essere altresì effettuato il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacità massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati; i prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non é soggetta alla disciplina di cui all'art. 3. Il suddetto limite di capacità può essere elevato per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestino ad essere utilizzati negli usi soggetti a tassazione. Per essere autorizzati ad effettuare le predette operazioni di denaturazione o condizionamento, nella denuncia devono essere indicate le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni e deve essere contenuta la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato.

7. Il condizionamento di cui al comma 6 può essere effettuato anche presso i depositi fiscali o doganali e presso impianti ubicati all'estero. La circolazione dei prodotti come sopra condizionati è effettuata, fatta salva la normativa vigente in caso di trasferimenti intracomunitari, con l'osservanza della normativa relativa alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

8. Chiunque sottopone i prodotti di cui all'art. 1 alla denaturazione od al condizionamento di cui al comma 6 deve tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati giornalmente, dalla parte del carico, i quantitativi di prodotto destinati alla denaturazione od al condizionamento, con l'indicazione dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite sottoposte alle suddette operazioni. Analogo registro deve essere tenuto, presso gli impianti di denaturazione o condizionamento e presso i depositi «intermedi», per la contabilizzazione dei prodotti denaturati o condizionati, riportando al carico le partite denaturate o condizionate in loco o pervenute dall'esterno, con l'indicazione, in tal caso, dei documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite estratte, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento emessi.

9. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 1, denaturati o non, dai depositi fiscali o doganali, è effettuata secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi «intermedi» viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia.

10. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1, che non siano esercenti di deposito soggetto alla disciplina di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, e successive modifiche, sono tenuti alla custodia dei documenti di accompagnamento, per il medesimo periodo di tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti. Della ricezione, da parte degli utilizzatori, di ogni singola partita di prodotto denaturato proveniente da Paesi comunitari, deve essere data preventiva comunicazione al competente UTF.

Articolo 3

Impiego di prodotti non denaturati

1. Chiunque intende utilizzare negli impieghi di cui all'art. 1 i prodotti petroliferi indicati

all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, non denaturati, deve farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.

2. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonché il relativo numero di telefono e di fax. Deve inoltre essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi i prodotti di cui al comma 1, riportante le seguenti ulteriori informazioni:

a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;

c) modalità d'impiego del prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, quantità e qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione;

d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno;

e) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n, 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modifiche.

La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito del prodotti petroliferi esenti, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiatura e strumenti, provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, se prevista, la licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. [**DL 5 maggio 1957, n. 271** - *Art. 3:* I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. (*omissis)*]

4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unicamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

6. Non è consentito l'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, con le modalità stabilite dal presente articolo, qualora da tale impiego si ottengano prodotti che, per le caratteristiche tecniche e per il costo, potrebbero essere destinate alla carburazione o alla combustione; in questo caso si applica la disciplina di cui all'art. 2. La predetta disciplina non si applica quando si .ottengono solventi e diluenti per vernici, condizionati conformemente all'art. 2, comma 6, oppure contenenti cloroderivati od acetati nelle percentuali previste dall'art. 11, comma 5.

7. Negli usi esenti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.

Articolo 4

Registrazioni e documenti di circolazione

1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, non denaturati, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, determinati dall'UTF ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. I prodotti di provenienza nazionale, non denaturati, possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura «circolazione interna». Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. Anche in quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dagli interessati.

L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento di accompagnamento in regime sospensivo.

3. L'esercente della ditta utilizzatrice è tenuto a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere dei prodotti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati, i prodotti ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 1. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

4. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui al prece-

dente comma 1 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico previsto nel comma suddetto mensilmente anziché giornalmente e sono obbligate all'invio del prospetto di cui al comma 3 alla fine dell'anno.

Articolo 5
Comunicazione di impiego

1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti agevolati, non denaturati, in impieghi che comportino una loro trasformazione o l'ottenimento di altri prodotti, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione di impiego, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui all'art. 4, comma 1.

2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Capo II

OLI MINERALI NON SOGGETTI AD ACCISA

Articolo 6
Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge, ad esclusione degli oli lubrificanti, agli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90) ed ai polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) rientranti nella disciplina di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, non destinati ad essere usati come carburante o combustibile o per impieghi tassati ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge medesimo.

2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti non soggetti ad accisa possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.

Articolo 7
Impianti di produzione

1. Le ditte che intendono produrre, anche mediante estrazione dal sottosuolo, i prodotti di cui all'art. 6 devono farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno ses-

santa giorni prima della data d'inizio dell'attività.

2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati identificativi della ditta e della ubicazione dell'impianto, di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la pianimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti da ottenere, riportante, oltre alle indicazioni di cui alle lettere *a)* ed *e)* del sopracitato comma 2 dell'art. 3, le seguenti ulteriori informazioni:

1) descrizione delle apparecchiatura e potenzialità degli impianti di deposito e di produzione;

2) descrizione dei processi di lavorazione;

3) quantità massima delle materie prime e dei prodotti ottenuti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento, e che si presume di poter impiegare od ottenere nell'anno.

La denuncia deve pure contenere una dichiarazione del fabbricante conforme a quella di cui al comma 2 del citato art. 3.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro dei «Fabbricanti di oli minerali non soggetti ad accisa», verifica gli impianti e può prescrivere le misure necessarie per il controllo della produzione, compresa l'installazione di strumenti e apparecchiatura, nei casi previsti.

4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unicamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, che può così dare inizio all'attività dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'UTF.

Articolo 8
Registro di produzione

1. I titolari delle fabbriche di cui all'art. 7 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro, costituito da due sezioni, nella prima delle quali devono essere annotate al carico, giornalmente, le materie prime pervenute ed allo scarico, settimanalmente, quelle passate alla lavorazione, mentre nella seconda devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualità, le quantità di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione, per queste ultime, delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonché degli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art.11. Se la fabbrica è un deposito fiscale, l'accertamento della produzione e l'estrazione delle singole partite sono effettuati con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; per i pozzi di produzione del petrolio greggio, l'assunzione in carico di tale prodotto viene effettuato direttamente dall'esercente.

2. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sul registro di cui al comma 1 la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ottenute, quelle esitate e quelle mancanti per cali o dispersioni, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

3. I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 10 di ogni mese, all'UTF competente per territorio, copia estratta dal registro di cui al comma 1, dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite estratte nel mese, destinate all'esportazione o al trasferimento a depositi commerciali od a ditte utilizzatrici, nazionali o comunitarie, raggruppate per deposito o ditta destinataria.

Articolo 9

Denaturazione, condizionamento e commercializzazione

1. I prodotti sotto elencati, non soggetti ad accisa, possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 6 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710, 2712 90 90, 3817 10 (ad eccezione degli assimilati agli oli lubrificanti): le medesime sostanze, e nelle medesime quantità, previste, per il carburante o combustibile equivalente, dal precedente art. 2;

b) estratti aromatici (NC 2713 90 90), poliolefine (NC 3902), alchilbenzoli (NC 3817 10) assimilati agli oli lubrificanti: 2.000 grammi di cloroparaffine, con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS.

2. Per motivi tecnici riconosciuti dall' amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli. Non è consentito l'impiego, negli usi di cui all'art. 6, diversi dalla trasformazione chimica, degli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), delle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice 3817 10) e dei polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), senza preventiva denaturazione.

3. La denaturazione di cui al comma 1 può essere effettuata, con l'osservanza delle modalità stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, presso gli impianti di produzione, i depositi fiscali, i depositi doganali se i prodotti provengono da Paesi terzi o presso i depositi di cui al comma 4, al momento della loro ricezione; i prodotti di provenienza comunitaria possono anche pervenire già denaturati, secondo le formule di cui ai commi 1 e 2. Le denaturazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori. Per la contabilizzazione del prodotto da sottoporre alla denaturazione si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 8, tenuto presente, per quanto riguarda i documenti di accompagnamento, quanto stabilito all'art 11.

4. I prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, possono essere custoditi a scopo commerciale, oltre che presso gli impianti di produzione ed i depositi fiscali e doganali, anche

nei depositi «intermedi» di cui all'art. 2, comma 5, o presso appositi depositi «intermedi», soggetti alla medesima disciplina dei precedenti, ad esclusione della prestazione della cauzione e del rilascio della licenza. In quest'ultimo caso l'UTF, effettuata la verifica, iscrive il deposito in apposito registro dei «Depositi intermedi di prodotti petroliferi non soggetti ad accisa» e ne dà comunicazione all'interessato, che può così dare inizio alla propria attività. I suddetti depositi sono soggetti alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati, distintamente per i prodotti denaturati e per quelli non denaturati, i quantitativi pervenuti e quelli esitati, con riferimento ai documenti di accompagnamento. In caso di esportazione, ai registri deve essere allegata copia della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione, mentre per le operazioni di trasferimento in altri Paesi comunitari deve essere fatto riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercizi per la vendita al dettaglio che custodiscano, in quantitativi complessivamente non superiori ai 3.000 litri, i prodotti denaturati di cui al comma 1 o condizionati di cui al comma 5. Il predetto limite di capacità può essere elevato per motivate e particolari esigenze di commercializzazione.

5. Gli esercenti dei depositi «intermedi» di cui al comma 4 possono essere autorizzati ad effettuare denaturazioni, con le modalità di cui al comma 3, sempreché tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarità di tale operazione. Possono pure essere autorizzati a condizionare i prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacità massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati. I prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 10. Per i prodotti del capitolo 29 della tariffa doganale comune, destinati, quali reagenti, a laboratori di analisi, il limite di capacità dei recipienti di cui sopra è portato a 2,5 litri, e nella etichetta deve, inoltre, risultare il grado di purezza del prodotto. I suddetti limiti di capacità possono essere elevati per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestano ad essere utilizzati negli impieghi tassati. Nel caso si intendano effettuare le predette attività di denaturazione o condizionamento, la denuncia deve essere completata con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni. La contabilizzazione dei prodotti da condizionare o condizionati è effettuata secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

6. Il condizionamento di cui al comma 5 può essere effettuato anche presso gli impianti di produzione nazionali, presso i depositi fiscali e doganali e presso impianti esteri.

7. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, dai depositi fiscali e doganali, è effettuata secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi «intermedi» viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia.

8. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1 devono custodire i documenti dì accompagnamento per il periodo prescritto e devono dare preventiva comunicazio-

ne, «una tantum», all'UTF, della ricezione di prodotto denaturato proveniente da Paesi membri.

Articolo 10
Impiego di prodotti non denaturati

1. Chiunque intenda utilizzare i prodotti di cui all'art. 6 non denaturati né condizionati ai sensi dell'art. 9, comma 5, deve denunciare la propria attività all'UTF competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data d'inizio dell'attività medesima.

2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati per l'identificazione della ditta e della ubicazione dell'impianto di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti, riportante le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del sopracitato comma 2; la denuncia deve pure riportare l'attestazione dell'utilizzatore, pure prevista nel medesimo comma.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro degli «Utilizzatori di oli minerali non soggetti ad accisa», procede ad una ricognizione dell'opificio, identifica, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui al comma 1.

4. Delle operazioni di ricognizione eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali viene consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, che può così dare inizio all'attività dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme al secondo esemplare della denuncia.

5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

6. Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità ricevute con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 3.

7. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ricevute, quelle impiegate ed i quantitativi mancanti per cali o dispersioni nel mese, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

8. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui all'art. 6 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico di cui al comma 6 con cadenza mensile anziché giornaliera.

9. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché ai laboratori d'analisi.

Articolo 11
Circolazione[1]

1. I prodotti di cui all'art. 6, quando destinati a soggetti obbligati, ai sensi del presente decreto, alla tenuta del registro di carico e scarico, devono circolare con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, emessa da una distinta serie speciale. Negli altri casi la circolazione è effettuata con l'osservanza della normativa prevista per i beni viaggianti. In ogni caso la bolla può essere utilizzata anche per altre merci oggetto del medesimo trasporto.

2. Sulla bolla di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trasferiti dalla dogana alle ditte esercenti il commercio o alle ditte utilizzatrici, deve essere fatto riferimento alla bolletta d'importazione.

3. Sui documenti fiscali e commerciali deve essere apposta l'annotazione, mediante timbro a umido od altri sistemi di scritturazione o di riproduzione, che trattasi di prodotto di cui è vietato l'impiego come carburante o come combustibile e, per i prodotti di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, anche nella lubrificazione meccanica.

4. I prodotti provenienti dagli altri Paesi comunitari circolano con la scorta della eventuale documentazione fiscale o commerciale prevista dai suddetti Stati, ed in base alla medesima sono assunti in carico dai destinatari.

I prodotti trasferiti negli altri Stati membri, sono scortati da documenti commerciali da cui risulti la destinazione o, se richiesto da tali Stati, dal documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo[2]; in tale ultimo caso il mittente deve essere in possesso del codice d'accisa.

5. I solventi e diluenti composti per vertici, fabbricati con l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6, sono soggetti per quanto concerne la circolazione, la commercializzazione e l'impiego alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento. La predetta

---

[1] In caso di trasferimento fra impianti nazionali di prodotti di cui **all'art. 17.2** del **DL 331/93**, [ora art. 21, comma 2 del TU accise] destinati ad usi diversi dalla carburazione o combustione, **nessun pagamento d'accisa** è dovuto per i **cali di trasporto eccedenti i limiti consentiti** (*ex Tx MF prot. 293 del 6.10.1995*: "Nel caso, infine, in cui i cali di trasporto eccedenti riguardino i prodotti di cui al comma 2 dell'art. 17 del DL - DL n. 331/93 -, destinati ad usi diversi dalla carburazione o dalla combustione, **non** potrà pretendersi il pagamento dell'accisa prevista sull'olio minerale tassato equivalente, ma dovranno attivarsi controlli, eventualmente interessando la Guardia di Finanza, per appurare eventuali impieghi in evasione d'imposta").

[2] **Circolare MF n. 85, prot. 4230/VI del 19 marzo 1997**: […]Ai sensi, poi, dell'art.21, comma 3, del T.U., che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (cosiddetti "***sensibili***") le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell'Unione europea (v. anche telex n. 148/UDC-CM del 29.2.1996); la cauzione,in tal caso, va ragguagliata all'imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente.

disciplina non si applica qualora i suddetti prodotti siano condizionati secondo l'art. 9, comma 5, oppure quando contengano un cloroderivato distillante nel loro medesimo intervallo di distillazione, con un contenuto in cloro tale da conferire a tutto il prodotto un tenore di cloro non inferiore al 4% in peso, ovvero un acetato, nella percentuale in peso di almeno il 10% od altra sostanza ritenuta idonea dall'amministrazione finanziaria.

Articolo 12
Modalità di fornitura

1. La fornitura da impianti o depositi nazionali ai soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, dei prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, è subordinata alla presentazione, da parte dell'utilizzatore, di dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 10; tale dichiarazione deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice in apposito registro, al quale essa viene allegata. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, che non transitino per depositi doganali, la predetta dichiarazione deve essere presentata alla competente dogana.

Articolo 13
Semplificazione delle procedure

1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, ed agli articoli 9, 10, 11 e 12 non si applicano agli oli di creosoto di cui al codice NC 2707 91 00, agli oli greggi di cui al codice NC 2707 99, all'etilene di cui al codice NC 2901 21 00, al propilene di cui al codice NC 2901 22 00, al butadiene di cui al codice NC 2901 24 00 nonché ai prodotti di cui alle lettere *a), e), f), g)* ed *m)* dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge. I quantitativi dei suddetti prodotti non fanno cumulo con quelli degli altri prodotti dell'art. 6 ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 10 comma 8.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E NORME TRANSITORIE

Articolo 14
Disposizioni varie

1. Qualora la fabbricazione, la commercializzazione o l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6 avvengano in depositi fiscali, sono seguite, se non viene diversamente stabilito, le modalità previste per tali tipi d'impianti.

2. I riferimenti ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC), effettuati nel presente regolamento, corrispondono a quelli della versione vigente alla data dei 19 ottobre 1992.

3. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possi-

bile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

4. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli impieghi di gas metano per usi esenti.

5. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

Articolo 15
Scritturazione e conservazione dei registri

1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali debbono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

Articolo 16
Vigilanza e penalità

1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

2. Sui cali di prodotti esenti non denaturati riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5 e presso gli opifici d'impiego agevolato di cui all'art. 2 in misura superiore alle tolleranze previste dall'art. 5 del decreto-legge od ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge, salvo l'applicazione

delle previste penalità nel caso in cui il fatto costituisca reato.

3. Per i cali e le eccedenze dì prodotti denaturati di cui all'art. 1 riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. [Legge di seguito abrogata con l'art. 68, lettera *m)* del TU accise]

Se i cali dei suddetti prodotti si verificano in un deposito fiscale, si applicano, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge, le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normativa, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge.

Articolo 17
Periodo transitorio

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF a produrre e commercializzare i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, nonché all'art. 30, comma 6, del decreto-legge o ad approvvigionarsene per utilizzarli negli usi previsti dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro 180 giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata. Eventuali giacenze di prodotti non denaturati detenute dai suddetti operatori, diversi dai depositari autorizzati, possono essere smaltite fino ad esaurimento delle stesse.

2. Gli operatori, in possesso delle autorizzazioni o concessioni di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 363, e successive modificazioni, se previste, che abbiano presentato istanza per l'esercizio delle attività contemplate nel presente decreto, in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che presentino le prescritte denunce entro 180 giorni dalla suddetta data, possono iniziare immediatamente la propria attività, previo rilascio, da parte dell'UTF, di certificazione di avvenuta presentazione della denuncia, vidimazione del registro di carico e scarico e comunicazione, ove occorra, del codice d'accisa, con riserva di procedere, entro i termini stabiliti, alle prescritte incombenze.

3. In luogo dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 2, comma 4, all'art. 4, comma 2, ed all'art. 11, comma 1, del presente regolamento è consentito l'impiego, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rispettivamente, delle bollette mod. H-ter 16 e 16-bis, color rosa, H-ter 18, H-ter 19 e H-ter 16 e 16-bis, color cenere, munite, secondo i casi, della stampigliatura «Vale quale documento previsto dall'art. 2, comma 4, (oppure dall'art. 4, comma 2, oppure dall'art. 11, comma 1) del decreto ministeriale 17 maggio 1995».

Il presente decreto, munito del sigilli dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto Minfinanze 16 novembre 1995, n. 577

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per disciplinare l'impiego degli oli minerali negli usi agevolati;

Visto il punto 3 della tabella A allegata al predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, e nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

Visto l'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consigli dei Ministri effettuata, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 290/2/UDC del 18 settembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, d'ora in avanti denominato «decreto-legge», si applica agli oli da gas ed agli oli combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) [grammi 0,95 di Solvent Yellow 124 e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio] [1];

[1] **Comma così modificato** dal 4 settembre 2004 (ex determinazione 2.09.04, art. 1). Nella versione originale: "grammi 2 di «marcante A» di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992".

b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985;

c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;

d) grammi 5 di «verde alizarina G base», di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961.

2. In luogo delle predette sostanze è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, identici a quelli delle sostanze indicate nel comma 1.

3. Le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 sono eseguite, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali mittenti.

4. L'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità. Lo stesso trattamento si applica agli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni ammesse alla predetta esenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge.

5. Sono esclusi dall'esenzione i prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo restando il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni doganali per le provviste di bordo destinate alle imbarcazioni con diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale della Comunità. Per «imbarcazioni private da diporto» si intendono le imbarcazioni che vengono utilizzate dal proprietario, dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Art. 2
Impianti per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio degli impianti di deposito di oli minerali, la ditta che intende gestire un impianto per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla «UTF», competente per territorio.

2. La ditta interessata deve presentare istanza in duplice esemplare contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione della ditta, codice fiscale e numero della partita IVA, generalità di chi la rappresenta legalmente, sede (comune, via e numero civico e numero del telefono e del fax);

b) ubicazione dell'impianto, capacità di stoccaggio dei serbatoi installati e relative attrezzature per la movimentazione e la misurazione dei prodotti;

c) depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati;

d) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. L'istanza, alla quale deve essere allegato il nulla osta del capo del compartimento marittimo competente per territorio, deve contenere una dichiarazione del titolare dell'impianto attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore-professionale registrato di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge.

4. L'UTF, ricevuta l'istanza, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede alla registrazione dell'operatore ed al rilascio della licenza prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, previa prestazione, da parte della ditta titolare dell'impianto, della cauzione prevista dall'art. 7, primo comma, del predetto decreto-legge n. 271 del 1957. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta. Uno degli originali è consegnato alla ditta, unicamente ad un esemplare dell'istanza debitamente protocollato, mentre il secondo originale viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare dell'istanza.

Art. 3
Movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati

1. I prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 sono trasferiti, dai depositi fiscali di provenienza, agli impianti di distribuzione autorizzati con la scorta del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, recante la stampigliatura: «circolazione interna». I prodotti petroliferi di provenienza comunitaria devono pervenire già denaturati con le sostanze indicate nell'art. 1 con la scorta del documento di accompagnamento comunitario.

2. L'esercente l'impianto di distribuzione deve presentare all'UTF, entro dieci giorni dalla data di arrivo dei prodotti petroliferi agevolati, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di arrivo, gli esemplari n. 3 e n. 4 del documento comunitario di accompagnamento per l'apposizione del «visto» sull'esemplare n. 3 che viene, poi, restituito, a cura dell'esercente, al deposito fiscale mittente. L'esemplare n. 4 viene trattenuto dall'UTF ai fini del controllo della regolare assunzione in carico delle partite spedite all'impianto.

3. In sostituzione del documento comunitario di accompagnamento di cui al comma 1 può

essere utilizzata, per i trasferimenti nazionali, la bolletta di cauzione, modello H-ter 18, fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso fino a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; in tal caso il prodotto viaggia con scorta della bolletta «figlia», alla quale sono allegati il «certificato di scarico» ed il «riscontrino», che sono, poi, presentati all'UTF per gli adempimenti previsti dal comma 2, rispettivamente per l'esemplare n. 3 e per quello n. 4.

Art. 4
Adempimenti amministrativi e contabili

1. L'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve tenere un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'UTF, nel quale sono annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento e, nella parte dello scarico, i singoli rifornimenti effettuati alle irnbarcazioni che ne hanno titolo con gli estremi dei «memorandum» di cui al comma 2. Il registro è chiuso alla fine di ogni semestre e le rimanenze finali contabili sono riportate all'inizio del successivo semestre. Il registro può essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dall'UTF. Il registro, con allegata la documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, è custodito per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. Il registro è scritturato secondo le modalità di cui all'art. 2219 del codice civile. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, è preceduto dall'indicazione della data.

2. L'imbarco dei prodotti petroliferi è effettuato dietro presentazione del libretto di controllo previsto dal comma 3 e mediante compilazione di un apposito «memorandum», debitamente numerato, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal marittimo o comandante dell'imbarcazione rifornita. Dal «memorandum» devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità della ditta esercente l'impianto di distribuzione;

b) estremi dell'imbarcazione rifornita;

c) quantitativo di prodotto rifornito (litri, densità reale, temperatura reale, valore, numerazione del contalitri, iniziale e finale);

d) dichiarazione di aver effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione. Per le imbarcazioni di nazionalità dei Paesi comunitari, il rifornimento deve essere effettuato dietro presentazione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi sono riportati nel «memorandum».

3. Le imbarcazioni aventi titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Il libretto è composto di tre parti:

a) nella prima parte sono annotate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialità del motore;

b) nella seconda parte sono annotati gli imbarchi di prodotti petroliferi effettuati con indicazione degli estremi del «memorandum»;

c) nella parte terza sono annotate le ore di moto ed i conseguenti consumi.

Le annotazioni indicate nella prima parte devono essere autenticate dall'autorità marittima[2] in base ai dati controllati dal Registro italiano navale (R.I.N.A.); gli imbarchi dei prodotti petroliferi, indicati nella parte seconda, sono annotati dall'esercente l'impianto di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono apposte dal marittimo o dal comandante dell'imbarcazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti effettuati direttamente dai depositi fiscali.

Art. 5
Verifiche e controlli

1. Ogni sei mesi si esegue l'inventario dei prodotti petroliferi movimentati negli impianti di distribuzione. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

2. I militari della Guardia di finanza ed i funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facoltà, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del predetto decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, di accedere liberamente negli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 per eseguire riscontri ed inventari, per esaminare registri e documenti e per prelevare campioni dei prodotti petroliferi ivi custoditi.

3. L'attività di verifica e di controllo sugli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, compresi gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, e l'esecuzione degli inventari di cui al comma 1, rientrante nelle attribuzioni degli UTF, può essere affidata dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette anche alle dogane.

4. È in facoltà della Guardia di finanza chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del li-

---

[2] *Telex MF n. 132 del 7.8.1998* – **Libretti di controllo e memorandum**: al fine di evitare perplessità in materia, si evidenzia che l'art. 4, comma 3, del regolamento in oggetto [DM 16.11.95, n. 577] prevede, per i libretti di controllo, la sola autenticazione della prima parte (a cura dell'autorità marittima) e non, anche, la vidimazione da parte degli uffici del dipartimento.
Analogamente, non sono soggetti ad alcuna vidimazione i "memorandum" di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Con l'occasione si pregano le direzioni compartimentali interessate, sentiti i dipendenti uffici, di far qui pervenire eventuali proposte d'integrazione o di modifica del citato regolamento, suggerite dall'esperienza acquisita in questi ultimi tre anni di applicazione della norma in questione.

bretto di controllo di cui all'art. 4, comma 3, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso esposti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti è apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione.

5. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge. La stessa sanzione si applica per la irregolare tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 4, comma 1.

6. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

Art. 6
Oli lubrificanti

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo sulle imbarcazioni aventi titolo all'esenzione indicata nell'art. 1. Gli oli lubrificanti destinati a tale impiego non sono soggetti a denaturazione.

2. Le partite di oli lubrificanti sono assunte in carico in base ai documenti di cui all'art. 3, sui quali è apposta la seguente stampigliatura: «Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati in esenzione fiscale a provvista di bordo», emessi direttamente dal mittente per la scorta del prodotto nazionale e con riferimento alla documentazione commerciale emessa per il trasporto del prodotto di provenienza comunitaria. Gli oli lubrificanti importati senza il pagamento dell'imposta sono scortati con i predetti documenti di circolazione per il trasferimento dalla dogana all'impianto di destinazione.

Art. 7
Disposizioni transitorie

1. Le ditte esercenti impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni ivi previste entro novanta giorni dalla predetta data, integrando eventualmente la documentazione già presentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, relativo all'approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.

[coordinato con le modifiche introdotte con il decreto 16 maggio 1997, n. 148]

CAPO I

Circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche in regime sospensivo

Art. 1.

Documento di accompagnamento accise

1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Accise", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAA", di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso può consistere:

a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92;

b) ovvero in un documento commmerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.

Art. 2.

Composizione e modalità di emissione del DAA

1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi destinati:

a) l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;

b) l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;

c) l'esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell'appuramento di cui all'articolo 3;

d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione.

2. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF".

3. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate:

a) denominazione del depositario autorizzato;
b) codice di accisa del deposito fiscale;
c) numero identificativo del documento, il quale è attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale. Per la circolazione di merce nel solo ambito del territorio nazionale il documento riporta, inoltre, la dicitura: "circolazione interna". [tale dicitura non rientra nelle indicazioni precompilate; è un errore di stampa - V. Circolare Minfinanze prot. n. 373 del 21 maggio 1996, lettera b)].

4. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso.

5. È consentito l'impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco è apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. [È del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta "Non valido ai fini del regime delle accise.". I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura unitamente agli altri esemplari] (1).

6. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all'UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all'interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. L'altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma 7.

7. L'UTF annota su apposito registro:
a) la data di bollatura;
b) gli estremi di identificazione del depositario autorizzato;
c) l'ubicazione del deposito fiscale;
d) il numero degli stampati bollati, con l'indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali.

8. (2) I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli articoli 10, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978. Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato consegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell'UTF, della licenza fiscale di esercizio, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell'UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità. I successi-

vi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell'operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenza della validità del proprio titolo all'emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all'UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), ferma restando l'apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall'UTF su un registro analogo a quello tenuto ai sensi dell'art. 7, per i DAA di tipo amministrativo.

9. I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all'UTF e depositario presso tale ufficio un "facsimile" del documento medesimo.

10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l'utilizzazione; in caso di cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell'UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilità e l'altra acquisita agli atti dell'UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni.

11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati (3) secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle[1], con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lettera a), riguardano solo la circolazione interna:

a) è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l'indicazione della densità a 15 C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15 C è indicato il peso specifico a 15 gradi centigra-

[1] Circolare Minfinanze n.182 del 13 luglio 1998 - Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corretta compilazione della casella n. 7 del D.A.A. quando l'estrazione del prodotto venga effettuata per conto di un committente, diverso dal destinatario della spedizione.

Al riguardo, si osserva che il documento di accompagnamento deve consentire l'esatta individuazione dei soggetti interessati all'operazione di trasporto, e più precisamente dello speditore, del trasportatore e del destinatario, ai quali il D.M. 25.3.1996, n. 210 impone determinati obblighi.

Ferma restando, pertanto, la necessità di indicare nella suddetta casella n. 7 il destinatario della spedizione, si comunica che il nominativo del committente può eventualmente essere inserito di seguito a quello del destinatario, preceduto dalle parole "per conto" , analogamente a quanto previsto per la compilazione del D.A.S. dall'art. 10, comma 3, lett. b) del citato D.M. 210/1996, come modificato dal successivo D.M. 16.5.1997, n. 148.

di corretto per tener conto della spinta dell'aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 C ed alla pressione normale;

b) nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d'ora in avanti denominata "incaricato del trasporto". Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura "via oleodotto";

c) nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità;

d) nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi;

e) nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l'eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l'eventuale rientro in deposito.

12. In alternativa alla bollatura presso l'UTF, possono essere utilizzati, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati.

Art. 3.

Appuramento del DAA

1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è soggetta al visto dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, e cioè, a seconda dei casi, dell'UTF, dell'ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione. Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4 (4).

Art. 4.

Obblighi dello speditore

1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore è tenuto:

a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce spedita;

b) a porre a corredo di tale registro l'esemplare n. 1 del DAA emesso;

c) a contabilizzare l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere

in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;

d) ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAA.

2. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore può appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1.

3. (5) Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre in sua vece, il timbro speciale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.

Art. 5.

Obblighi dell'incaricato del trasporto

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo; prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima tre copie, recanti l'annotazione "duplicato", che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati del-

l'esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all'autorità incaricata della cooperazione amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad una partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

3. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l'incaricato del trasporto ne dà immediata notizia all'UTF competente sul luogo dove è stata constatata la perdita, che appone un'attestazione sull'esemplare n. 3 del DAA.

Art. 6.

Obblighi del destinatario

1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto:

a) ad assumere in carico la merce lo stesso giorno dell'introduzione in deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ovvero dell'articolo 8, comma 2, del testo unico, i dati relativi al depositario autorizzato e al deposito fiscale mittente; il numero di riferimento del DAA e la data di emissione; la qualità e la quantità della merce pervenuta;

b) a porre a corredo del suddetto registro l'esemplare n. 2 del DAA;

c) a compilare l'attestato di ricevimento della merce, nella apposita casella c) degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, con l'indicazione della qualità e quantità di merce pervenuta. L'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta;

d) a dare immediata comunicazione all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto delle differenze riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta; la constatazione di tale differenza è attestata sul DAA sia dal destinatario sia dall'incaricato del trasporto. Nella certificazione di ricezione va in ogni caso indicata la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico, anche se rientrante nelle suddette tolleranze;

e) a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli elementi di cui alle lettere c) e d), all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, che trattiene per sé l'esemplare n. 4, apponendovi un'attestazione di conformità con l'esemplare n. 3, e restituisce quest'ultimo con l'apposizione del visto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 2. Tale adempimento è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell'ambito del deposito fiscale destinatario sia presente l'ufficio finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci giorni, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell'arrivo, negli altri casi. Nel caso in cui si siano verificate perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, l'ufficio finanziario riporta sull'esemplare n. 3 del DAA l'ammontare dell'accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un altro Paese comunitario, copia dell'esemplare n. 3 è trasmesso dall'ufficio finanziario all'autorità fiscale competente sull'impianto mittente;

f) a rinviare allo speditore, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ri-

cevimento della merce, l'esemplare n. 3 del DAA completo di attestato di ricevimento e di visto amministrativo.

2. Dagli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è esonerato l'operatore non registrato, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

Art. 7.

Annullamento della spedizione, cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa

1. Qualora il trasporto di una partita per la quale è stato emesso il DAA non venga più effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche.

2. È consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all'ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA.

3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all'ufficio finanziario competente sull'impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sarà utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. [Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l'UTF competente per l'impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; La frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall'incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA "non scorta merce", emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto] (6).

4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell'eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale è effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all'ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA "cumulativo", a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA "non scorta merce" quanti sono i destinatari, sui quali è omessa l'indicazione della quantità da scaricare; gli estremi del DAA "cumulativo" e dei DAA "non scorta merce" sono riportati su una distinta allegata al DAA "cumulativo". [Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA "non scorta merce" viene completato dal destinatario con l'indicazione del quantitativo scaricato] (7). Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA "cumulativo" sono consegnati all'ultimo destinatario, che provvede ad allegare l'esemplare n. 2 all'esemplare n. 2 del proprio

DAA "non scorta merce" e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall'articolo 6, comma 1, lettera e). L'appuramento è effettuato dallo speditore sulla base dell'esemplare n. 3 del DAA "cumulativo" e degli esemplari n. 3 dei DAA "non scorta merce" da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA "cumulativo" e di quelli "non scorta merce" sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull'impianto speditore, per gli opportuni riscontri.

Art. 8.

Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale

1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce è scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall'articolo 8, comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell'importo equivalente.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all'allegato al presente decreto, vistata dall'UTF su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell'imposta.

3. La procedura di cui al presente articolo è applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d'accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale.

CAPO II

Circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta

Art. 9.

Documento di accompagnamento semplificato

1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12 del testo unico, e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAS", di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso può consistere:

a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92;

b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo.

2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l'emissione del DAS è prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'articolo 11 del testo unico. Non è del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'articolo 62, commi 1, 2 e 6, nonché dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, può essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627[2], quando tale documento sia previsto. [Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise] (8).

Art. 10.

Composizione e modalità di emissione del DAS

1. Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati:

a) l'esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore;

b) l'esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario;

c) l'esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all'appuramento di cui all'articolo 11, comma 2 ed all'articolo 13, comma 3.

2. Prima della loro compilazione i DAS di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell'UTF competente per territorio; i modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o l'eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento. Per l'attribuzione del numero identificativo del documento, per l'approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti per la bollatura e la contabilizzazione presso l'UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l'impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l'eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste per i DAA di tipo amministrativo, dall'articolo 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12 (9).

3. (10) I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell'incaricato del trasporto, come de-

[2] **TX MF prot. 94 del 22 maggio 1998**: in esito poi ad una richiesta qui presentata da un'associazione di categoria, si conferma che la possibilità di utilizzare i DAS al posto delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, prevista dall'art. 9 […] del DM 25 marzo 1996, n. 210, sussiste anche per la movimentazione degli oli lubrificanti e dei bitumi.

finito dall'art. 2, comma 11, lettera b), nonché la data e l'ora d'inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale:

a) viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l'annotazione relativa al rinvio dell'esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 è riservato alle annotazioni;

b) l'indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole, "per conto"; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro;

c) nel riquadro 8 viene omessa l'indicazione della densità a 15 C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densità a 15 C va indicato il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell'aria;

d) può omettersi l'indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale;

e) per gli oli minerali può omettersi la compilazione del riquadro 10.

4. I DAS di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Si applicano le disposizioni previste, per i DAA di tipo commerciale, dall'articolo 2, commi da 8 a 12.

4-bis. (11) Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall'operatore, tale documento è emesso dall'UTF, su stampato fornito dall'operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto.

Art. 11.

Obblighi dello speditore

1. [Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:

a) annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) od all'articoli 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;

b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;] (12)

c) nel caso di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta da una località all'altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Paese comunitario, a presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all'UTF.

2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, è pure tenuto:

a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa;

b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante la ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro B, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che può anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorità sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS.

3. (13) Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall'obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all'art. 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l'annotazione "Dispensa dalla firma".

Art. 12.

Obblighi dell'incaricato del trasporto

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l'incaricato del trasporto ha l'obbligo di custodire l'esemplare n. 2 e, se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente agli allegati previsti dagli articoli 14, comma 2, 18, comma 3 e 20, comma 4, e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L'incaricato del trasporto è, inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell'assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezio-

ne. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l'intervento dell'UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall'esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest'ultima due copie, recanti l'indicazione "duplicato", che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all'UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all'incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all'ufficio competente per l'impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, l'esercente del deposito mittente richiede all'UTF competente per il proprio impianto il rilascio di due duplicati dell'esemplare di DAS in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAS relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento.

Art. 13.

Obblighi del destinatario

1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto:

a) ad assumere in carico la merce annotando nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del testo unico, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all'impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualità e la quantità della merce pervenuta;

b) a porre a corredo dello stesso registro l'esemplare n. 2 del DAS;

c) nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all'UTF l'avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima.

2. Dagli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono esonerati gli operatori non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione dell'esemplare n. 2 del DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all'operazione effettuata.

3. Nel caso in cui il destinatario, diverso dal depositario autorizzato, in applicazione dell'articolo 10 del testo unico, intenda ricevere merce già immessa in consumo in un altro Paese comunitario, presenta all'UTF competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, prima della spedizione della merce, apposita dichiarazione, utilizzando il modello di cui all'articolo 8, e garantisce il pagamento dell'accisa, che è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto. Se all'arrivo della merce riscontra differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne dà immediata comunicazione all'UTF. Il

destinatario appone, altresì, nell'esemplare n. 3 del DAS, l'attestazione di ricezione della merce e di corresponsione della relativa accisa, sottoponendola, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, al visto dell'UTF; l'attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta. Il destinatario provvede pure alla restituzione allo speditore del suddetto esemplare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce.

Art. 14.

Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nel caso di trasporto collettivo, sia in proprio che da parte di normali imprenditori, di più partite di prodotti ad accisa assolta, per ognuna delle quali non si fa luogo, in relazione alla sua entità, all'emissione del DAS e destinate a consumatori vari, il carico deve essere scortato da un DAS "collettivo" quando la somma delle partite di uno stesso tipo di prodotto supera il limite per il quale è prevista l'emissione del DAS.

2. Sul DAS "collettivo", in luogo dell'unico destinatario, è apposta l'indicazione: "destinatari vari, come da distinta allegata". In tale distinta sono riportati gli estremi del DAS "collettivo" e, a fianco del nome di ciascun destinatario, la corrispondente quantità di prodotto trasportato.

3. L'incaricato del trasporto collettivo depenna dalla distinta di cui al comma 2 le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla consegna ed attesta, con l'apposizione, sull'esemplare del DAS in suo possesso, del proprio timbro personale, della propria firma e della data, che il trasporto è stato effettuato.

4. L'esemplare n. 2 del DAS "collettivo" è riconsegnato dal trasportatore al mittente per essere contrapposto all'esemplare n. 1.

5. Nel caso di trasporto promiscuo di partite per le quali si fa luogo all'emissione del DAS con altre per le quali, singolarmente, in relazione alla loro entità, la suddetta emissione non è richiesta, queste ultime sono scortate dal DAS "collettivo" di cui al comma 1, qualsiasi sia il loro quantitativo complessivo.

6. Nei trasporti collettivi per conto di speditori vari, ciascuna partita di prodotto è scortata da DAS, indipendentemente dalla quantità.

7. Non si rende necessario il rilascio del DAS allorché il trasporto di più partite di prodotti ad accisa assolta, dirette a consumatori diversi, per ciascuna delle quali, in relazione alla sua entità, non si fa luogo all'emissione del DAS, viene eseguito ad opera di servizio pubblico ferroviario, postale, tranviario o di linea.

8. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui vengono emessi DAS singoli, anche se non obbligatori in relazione all'entità di ciascuna partita.

Art. 15.

Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente

1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta per cui è stato emesso il DAS non venga più effettuato, il mittente provvede ad annullare i vari esemplari del DAS, apportando sugli stessi le opportune annotazioni ed a porli a corredo del registro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedendo alle conseguenti rettifiche.

2. Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il mittente, l'incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell'inizio del viaggio di ritorno, le cause e l'orario d'inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce evidenziando le partite reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS.

3. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale è stato emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla in magazzino, si applica la procedura di cui al comma 2 e la relativa annotazione sull'esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal destinatario.

4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entità, l'emissione del DAS, la riassunzione in carico è giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un'annotazione, controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonché alla qualità e alla quantità del prodotto restituito. Tale documento è posto a corredo del registro di carico e scarico.

5. [La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entità, non si è resa necessaria l'emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:] (14)

a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato;
b) il nome ed il cognome dello speditore e l'esatta ubicazione del deposito mittente;
c) la quantità e la qualità della quota parte di prodotto scaricata;
d) la data del rilascio della dichiarazione;
e) il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico.

Detta dichiarazione è, a cura del trasportatore, completata con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed è consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario.

6. Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l'incaricato del trasporto indica sull'esemplare n. 2 qualità e quantità del prodotto effettivamente scaricato, rilasciando, nel contempo, al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS, per la presa in carico provvisoria del prodotto, nella quale, in aggiunta agli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed e) della analoga dichiarazione di cui al comma 5, sono inseriti gli estremi del DAS ed alla lettera c) sono indicate qualità e quantità della merce scaricata. La quota parte di prodotto respinta viene scortata dall'esemplare n. 2 del DAS fino al rientro nel deposito del mittente; quest'ultimo la riassume in carico con-

trapponendo gli esemplari n. 1 e 2 del DAS e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo DAS "non scorta merce" per la regolarizzazione della presa in carico da parte del destinatario della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria è posta a corredo delle contabilità del destinatario.

7. (15) Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione.

L'esemplare n. 1 è posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilità; l'esemplare n. 2 ed una copia dell'esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell'inizio del trasporto, anche dall'esercente dell'impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell'esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l'esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all'esemplare n. 1.

Art. 16.

Cambio di destinazione

1. Nei casi di cui all'articolo 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e modalità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo articolo 15. In tale evenienza è il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell'incaricato del trasporto, sull'esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonché, a cura del mittente, sull'esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualità e la quantità sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalità e l'ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell'incaricato del trasporto, oltreché sull'esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all'articolo 15. La procedura di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, può essere adottata solo se il nuovo destinatario può assumere in carico partite non scortate dal DAS.

Art. 17.

Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale

1. (16) Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.

2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all'UTF ed è presentata domanda di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d'accisa più bassa fra quelle in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento.

Art. 18.

Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati

1. (17) Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico è dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati.

2. (18) Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario è espresso nel relativo DAS, oltre che in peso, anche nel corrispondente volume ambiente.

3. (19) L'incaricato del trasporto deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte è munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta può essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto.

4. (20) Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del

misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all'UTF.

5. A trasporto ultimato, la distinta è riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS.

6. Qualora una o più partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessità di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 6.

Art. 19.

Forniture di calore in appalto

1. I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all'alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come località di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 dei DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilità od al registro di carico e scarico dell'impianto destinatario, se previsto dall'articolo 25, comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo.

2. Se il conduttore in appalto non è munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come località di destinazione viene riportata quella dell'impianto ricevente. Se l'impianto destinatario non è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l'esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto.

2-bis. (2s1) La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora. per cessazione dell'appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si ren-

da necessaria l'emissione di un DAS, tale documento è emesso dall'UTF, con la procedura di cui all'articolo 10 comma 4-bis.

Art. 20

Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati

1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l'incaricato del trasporto di un DAS "collettivo", rilasciato per l'intera quantità trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantità da consegnare.

2. Sul DAS "collettivo", in luogo del nome dell'unico destinatario, va apposta l'annotazione "Destinatari diversi, come da distinta allegata".

3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: "non scorta merce".

4. Sulla distinta da allegare al DAS "collettivo", sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS "non scorta merce", riportandone, in apposite "finche", tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantità da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l'autobotte esce dal deposito, viene, però, trascritta dal mittente si "collettivo", sia sulla distinta.

5. L'incaricato del trasporto, al momento dell'effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS "non scorta merce" dell'elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L'incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative "finche" di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma.

6. Il DAS "collettivo" e l'annessa distinta, su cui l'incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, vengono consegnati, dall'incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.

7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS "collettivo" nonché sull'allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all'uscita dell'autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel

DAS "collettivo", contrappone l'esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne è data immediata comunicazione all'UTF.

8. Qualora risulti una differenza di prodotto, non consegnato, la reintroduzione in deposito è effettuata con riferimento al DAS "collettivo" emesso per l'intero carico originario. A tal fine l'incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS "collettivo" che il trasporto si è concluso con una rimanenza di prodotto, nell'autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell'ora d'inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS collettivo al registro di carico e scarico a giustificazione della quantità di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni:

a) data e ora del rientro dell'autocisterna in deposito;

b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito;

c) numero d'ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico.

9. In ogni caso, il mittente completa l'esemplare n. 1 dei DAS "non scorta merce" con l'indicazione delle quantità di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma 4.

10. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione

CAPO III

Disposizioni comuni e finali

Art. 21.

Circolazione "biodiesel"

1. La circolazione del prodotto denominato "biodiesel" soggetto alla disciplina di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico, avviene, nel territorio nazionale, con la scorta del DAA, se con destinazione ad un deposito fiscale, o del DAS, contenente anche l'indicazione del trattamento fiscale cui è stato assoggettato, se destinato a depositi diversi da quelli fiscali. [Se trattasi di miscela di "biodiesel" con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994] (22).

2. Il "biodiesel" proveniente da altro Paese comunitario perviene al soggetto autorizzato ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale con la scorta della documentazione prevista nel Paese di provenienza.

3. Il "biodiesel" trasferito ad altri Paesi comunitari, se destinato all'autotrazione, è scortato dal DAA o dal DAS a seconda che circoli in regime sospensivo o ad accisa assolta; se è, invece, destinato alla combustione, è scortato da documentazione commerciale da cui risulti il destinatario, oppure, se richiesto da tali Paesi, dal DAA o dal DAS, a seconda che abbia o meno corrisposto l'imposta in Italia.

Art. 22.

Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione

1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l'accertamento, presso l'impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. È consentito l'accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l'appuramento del DAA è effettuato al momento della ricezione dell'intera partita. L'amministrazione finanziaria può consentire che le informazioni sul tipo e la quantità delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra gli esercenti gli impianti e gli uffici finanziari interessati tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione del documento di accompagnamento si applicano anche per i trasferimenti di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare nonché per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in più di un serbatoio dell'impianto destinatario oppure superiore ai 1.000 metri cubi, è consentita l'emissione di DAS "parziali" "non scorta merce" durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l'assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l'impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS "parziali" è riportata la dicitura "Quantitativo parziale di un trasferimento in corso", mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS "parziali". La predetta procedura è attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese.

3. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato può non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purché effettui all'ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario, del suo codice d'accisa e

del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.

4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non è possibile consegnare all'incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, è consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione, agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorità portuali. Resta fermo l'obbligo, da parte dello speditore, dell'inoltro al destinatario, con il mezzo più rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest'ultimo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l'esportazione.

Art. 23.

Cauzioni

1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nel caso di garanzia per il pagamento dell'accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonché di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione è pari al 100 per cento dell'accisa gravante su ogni partita trasferita;

b) per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validità solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria italiana;

c) in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce;

d) l'amministrazione finanziaria ha la facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni.

Art. 24.

Importazioni ed esportazioni

1. In caso di trasferimento di merce d'importazione in regime di sospensione della sola accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad operatori professionali, il DAA è emesso dalla dogana su stampati presentati dagli interessati e viene allibrato dalla medesima in un registro simile a quello di cui all'articolo 2, comma 7. Gli estremi del DAA emesso sono annotati sulla bolletta d'importazione, alla quale viene contrapposto l'esemplare n. 3, dopo l'appuramento da parte del destinatario. Analoga procedura viene seguita nel caso d'inoltro a destino di prodotti per i quali, al-

l'atto dell'importazione, viene assolta l'accisa, con la sostituzione al DAA del DAS, quando sia prevista l'emissione di tale documento. Nel caso in cui l'intero carico sia inviato al destinatario con la scorta della bolletta di pagamento dei diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS, purché integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per il suddetto documento.

2. La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione in regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e 4 e restituisce subito al mittente l'esemplare n. 3, munito della certificazione che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. [Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l'esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilità relative all'operazione di esportazione] (23).

3. Non è prescritta l'emissione del DAA per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.

4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o più altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

Art. 25.

Rinvio da altre normative

1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l'utilizzazione di DAA o di DAS, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti.

Art. 26.

Vigilanza e penalità

1. Il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i militari della Guardia di finanza, ai fini della vigilanza sull'osservanza della normativa vigente, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia, su strada e nelle acque interne e territoriali, nei riguardi dei mezzi di trasporto o delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono estesi anche alla circolazione dei prodotti destinati ad usi esenti o non tassati ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, anche se scortati dalla sola documentazione commerciale.

3. Qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale, da formalizzare agli atti, gli organi di cui al comma 1 possono apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di

accompagnamento le operazioni compiute. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione del trasporto, previo riscontro dell'integrità dei suggelli.

4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico.

5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci, gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonché a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresì, tenuti a far pervenire all'UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.

Art. 27.

Periodo transitorio

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i trasferimenti fra operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 9, comma 1, il DAA sostituisce le bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 ed il DAS i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, il documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, le cui rispettive discipline, per quanto attiene ai citati trasferimenti, vengono pertanto a decadere dalla suddetta data. È tuttavia consentito, fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoe nel rispetto della disciplina stabilita dal medesimo, l'utilizzazione degli stampati delle bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 in luogo del DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, del documento di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 e delle bollette di legittimazione mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purché siano muniti rispettivamente della stampigliatura "Vale come DAA" o "Vale come DAS".

2. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei modelli C 21 ed H-ter 18, il certificato di scarico ed il riscontrino sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli H-ter 16 e H-ter 16-bis

vengono annullati i riscontrini n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validità e dell'itinerario di massima; nel caso di utilizzazione degli stampati del modello H-ter 7 viene annullato il secondo esemplare dell'originale destinato all'UTF; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e, relativamente al mod. C 62, la figlia III, e viene omessa l'indicazione della validità. In tutti i casi previsti dal presente comma, le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico dello speditore.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Periodo aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2.
(2) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2.
(3) Periodo così interamente sostituito dal decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2.
(4) Periodo così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 3.
(5) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 4.
(6) Periodi così aggiunti con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 5.
(7) Periodo così sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 5.
(8) Periodo così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 6.
(9) Ultimo periodo così sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7.
(10) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7.
(11) Comma così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7.
(12) L'alinea e le lettere a) e b) del comma 1 sono così sostituite con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 8.
(13) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 8.
(14) Alinea così sostituita con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 9.
(15) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 9.
(16) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 10.
(17) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11.
(18) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11.
(19) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11.
(20) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11.
(21) Comma così interamente aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 12.
(22) Periodo così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 13.
(23) Periodo così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 14.

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane e II. II.

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Direzione Compartimentale di .....

U.T.F. di .....

ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA O DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ACCISA
(ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3, direttiva n. 92/12 CEE del 25.02.92)

1 - Destinatario della merce .....
2 - Indirizzo .....
3 - Codice Fiscale / Part. IVA ..... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4 - Codice di accisa (eventuale) ..... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1 - Speditore della merce .....
2 - Nazione di provenienza .....
3 - Indirizzo .....
4 - Codice di accisa / Codice IVA ..... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DESCRIZIONE DELLA MERCE

TIPO MERCE	CODICE NC	QUANTITÀ
1)		
2)		

Accisa da garantire o da pagare ⟶

In cifre L. .....
In lettere (.....
.....)

PRESTAZIONE DI GARANZIA
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si attesta che il destinatario della merce sopra indicata ha prestato garanzia ha effettuato il pagamento della relativa accisa a mezzo ..... presso ..... e pertanto se ne autorizza la fornitura.

Il presente certificato viene rilasciato in duplice copia di cui una da allegare al documento di accompagnamento della merce.

Il destinatario dovrà presentare all'ufficio che rilascia il presente certificato la terza e la quarta copia del suddetto documento, entro il decimo giorno successivo alla ricezione della merce e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di ricezione, per l'apposizione del visto sulla prescritta certificazione di scarico.

IL Funzionario .....

EMESSO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO n. ..... **del** .....

LO SPEDITORE .....

DECRETO 9 luglio 1996, n. 524.

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impieghi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-4390 del 26 luglio 1996;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1 [1]

Impiego di alcole denaturato con denaturante generale

1. L'alcole etilico destinato alla vendita per essere utilizzato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro, di una miscela, denominata "denaturante generale dell'alcole etilico", costituita dalle seguenti sostanze, preventivamente sciolte in litri 2 di metiletilchetone:

a) tiofene: grammi 125;

b) denatonium benzoato: grammi 0,8;

c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3 di soluzione acquosa al 25 per cento in peso.

2. La denaturazione di cui al comma 1 può essere anche effettuata aggiungendo, ad ogni ettolitro anidro di alcole etilico, una "miscelamadre" costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma 1, portate al volume di ml 250 con alcole etilico, addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale "miscela-madre" viene preparata dal laboratorio denaturanti dello Stato ed è ceduta al prezzo di lire 16.000 al litro.

3. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 12, l'alcoleda sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla produzione, alcuna miscelazione con sostanze diverse, ad

[1] È riportato l'articolo 1, così come coordinato con le rettifiche pubblicate nella GU n. 2 del 3.1.1997

eccezione della eventuale diluizione con acqua; deve, inoltre, possedere un tenore effettivo in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in volume.

Tale tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti denominati "buon gusto", o per l'alcole "neutro" definito dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, o, più in generale, dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente con la gradazione reale determinata con l'alcolometro, deve essere riportato sui documenti di accompagnamento, dai quali deve anche risultare la denominazione commerciale della merce, utilizzando, per gli alcoli diversi da quelli sopra indicati, a seconda dei casi, le dizioni "alcoli greggi", "teste e code" e simili.

Per questi ultimi prodotti deve essere riportata anche la gradazione rilevata con l'alcolometro, se diversa dal tenore in alcole etilico. L'esercente dell'impianto di denaturazione deve contabilizzare l'alcole "buon gusto" el'alcole "neutro" distintamente dagli altri alcoli, per i quali deve riportare, oltre al volume idrato ed al volume effettivo in alcole etilico, anche quello riferito alla gradazione determinata con l'alcolometro, se diverso dal precedente; deve pure effettuare la registrazione dei quantitativi passati alla denaturazione. Indicazioni analoghe, per quanto concerne gli alcoli "greggi" e simili, a qualsiasi uso destinati, devono essere riportate anche nelle contabilizzazioni effettuate presso gli impianti di produzione nonchè di deposito in regime sospensivo, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria.

4. Le operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica, i depositi doganali ed i magazzini di commerciante all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma 12. Chiunque intende istituire un opificio di denaturazione deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività. La denuncia, in duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche delle attrezzature che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni nonchè dei serbatoi per la custodia, del prodotto da denaturare e denaturato; alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e le tabelle di taratura dei serbatoi.Ricevuta la denuncia, l'UTF verifica gli impianti controllandone la conformità alle prescrizioni impartite al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi, apposito verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali, vistato dal dirigente dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attività, è consegnato al rappresentante medesimo unitamente al primo esemplare della denuncia, mentre il secondo viene conservato agli atti, insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica alla situazione in atto deve essere preventivamente denunciata all'UTF. Se l'impianto di denaturazione è ubicato in un deposito assoggettato al controllo della dogana, la denuncia deve essere presentata in tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia del verbale di verifica, è trasmesso dall'UTF alla competente circoscrizione doganale.

5. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione, deve essere presentata all'UTF od alla dogana, a seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare, riportante la quantità, che non può essere inferiore a 10 ettolitri per ogni singola operazione, e la gradazione dello spirito da adulterare, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni, che saranno effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole denaturato deve essere contabilizzato giornalmente su apposito registro di carico e scarico.

6. Dopo la denaturazione e prima della vendita non è consentita alcuna operazione di diluizione o di miscelazione dell'alcole con sostanze estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti, preventivamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria. Sui documenti di accompagnamento dell'alcole denaturato deve essere riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dello spirito sottoposto alla denaturazione nonchè quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro.

7. Per gli impieghi di cui al comma 1 può essere utilizzato anche alcole, proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo le formulazioni di cui al regolamento CEE n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993. Non è consentita la miscelazione di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.

8. Chiunque intende detenere in deposito l'alcole etilico denaturato di cui al presente articolo in quantità superiore a 300 litri deve farne denuncia al competente UTF, chiedendo il rilascio della licenza di esercizio, soggetta al diritto annuale previsto dall'art. 63, comma 2, lettera d), del testo unico e tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate, giornalmente, le partite introdotte e quelle estratte, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. Per i depositi per uso privato o industriale, gli scarichi sul registro di carico e scarico vengono effettuati con cadenza decadale. Fermo restando l'obbligo della denuncia e del rilascio della licenza di esercizio, le ditte che detengono nei propri locali di vendita il prodotto suddetto, in quantità superiore a 300 litri, già confezionato, in recipienti delle capacità nominali di cc 250, 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 e 5.000, chiusi in modo ermetico e tale che non sia possibile l'apertura senza lasciare tracce visibili di effrazione, sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) i suddetti recipienti devono recare all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il luogo dove è situato l'opificio di confezionamento, il numero della relativa licenza UTF, per i prodotti nazionali, l'indicazione che trattasi di alcoledenaturato con denaturante generale, il quantitativo idrato e quello anidro;

b) le indicazioni del numero della licenza e della sigla della provincia dove ha sede l'UTF che la ha rilasciata devono essere riportate direttamente sul contenitore e sul relativo tappo di chiusura, incise o in rilievo, mentre le altre indicazioni possono essere riportate anche utilizzando apposita etichetta, aderente per tutta la sua superficie al contenitore. In ogni caso sull'etichetta deve essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della provincia sede dell'UTF;

c) l'alcole denaturato deve essere detenuto nei locali di vendita o magazzini di deposito in quantità non superiore a litri 10.000 ed esitato nelle confezioni originali nella minuta vendita.

9. [2]La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui al presente articolo è

---

[2] ***Telex prot. n. 104/UDC-CM del 31 luglio 1998*- Spiriti - DM 9 luglio 1996, n. 524 - Sospensione applicazione norme tecniche**: Con le lettere D) ed E) del telescritto prot. n. 117/ UDC~CM del 28 maggio 1997 sono state sospese le condizioni che alcole da sottoporre a denaturazione, per essere destinato alla produzione di profumeria e cosmetici, sia puro e che il tenore alcolico dei prodotti per la casa non sia superiore ai 40 gradi.

La sospensione delle suddette condizioni rende, di fatto, inefficace il disposto del primo periodo del comma 9 dell'art. 2 del decreto in oggetto, laddove prevede che l'alcole denaturato contenuto nei prodotti, di provenienza estera, debba rispondere alle condizioni medesime, nonchè il riferimento che il successivo paragrafo 10 fa alle caratteristiche dei prodotti. Pertanto, al fine di evitare qualsiasi equivoco, anche in sede comunitaria, con la presente sì ribadisce esplicitamente la sospensione delle disposizioni citate nel precedente capoverso.

effettuata con la scorta del documento di accompagnamento semplificato comunitario, di cui al regolamento CEE n. 3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento fra impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "Vale per la circolazione interna". Se il destinatario non è soggetto alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50 litri.

10. I documenti di circolazione di cui al comma 9 devono restare allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i documenti devono essere custoditi presso il medesimo per una durata di cinque anni. Se il destinatario non è tenuto alla denuncia di deposito, i documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.

11. Le dizioni "alcole etilico denaturato con denaturante generale" e simili possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale prodotto e non già in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del medesimo.

12. I reflui provenienti da lavorazioni industriali, contenenti alcole etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti ad impianti di incenerimento, anche con recupero di calore, o di trattamento rifiuti, per il riutilizzo, la rigenerazione od il recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di cui al comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore effettivo in alcole etilico, la sua gradazione rilevata con l'alcolometro e la tipologia dell'impianto di destinazione. Qualora i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono essere denaturati a norma con denaturante generale, senza alcun limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica per gli scarti di distillazione avviati alla distruzione; si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione. Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono essere riportate le partite di reflui pervenute, con riferimento ai relativi documenti, i quantitativi passati alla lavorazione ed i prodotti ottenuti. L'alcole ottenuto dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione rilevata con l'alcolometro non inferiore a 90 gradi, denaturato a norma con il denaturante generale deve essere destinato esclusivamente, senza preconfezionamento, ad impieghi industriali e la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 9, contenente le indicazioni sopraripportate. L'alcole recuperato può essere anche sottoposto a denaturazione con denaturanti speciali ai sensi dell'art. 2, seguendo la disciplina prevista dallo stesso. Il passaggio alla denaturazione e la movimentazione dell'alcole denaturato devono essere contabilizzati in apposito registro. Analoga procedura si applica per la destinazione ad impieghi industriali di scarti di distillazione.

Art. 2

Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali

1. L'alcole etilico impiegato in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera b), del testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare deve

essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4. La denaturazione può essere effettuata, oltre che presso gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle idonee attrezzature, nonchè negli impianti di cui al comma 12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nei medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.

2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro di alcole, delle seguenti sostanze:

a) denatonium benzoato: grammi 0,8;
alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
b) dietil ftalato: grammi 500;
alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
c) alcool isopropilico: grammi 5.000;
alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
d) muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;
alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;
e) timolo: grammi 500.

3. Le formulazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quella della lettera c) per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera d) per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera e) per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra specificate; analogamente, può essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell'Unione europea. [Può essere sottoposto alla denaturazione di cui al comma 2 solo alcole "buon gusto" o "neutro".][3]

4. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autolucidante (NC 3405), dei deodoranti ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 3307), degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC 3808) deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze, [alla condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi][4]:

a)4.000 grammi di isopropanolo;
b) 500 grammi di metiletilchetone;
c) 2 grammi di bitrex.

[3] **Periodo soppresso** dal Decreto 26.7.01, n. 340.
[4] **Periodo soppresso** dal Decreto 26.7.01, n. 340.

5. Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria può consentire chela denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni "alcole denaturato" e simili possono risultare solo fra i componenti.

6. Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il processo di lavorazione ed indicando il denaturante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della licenza fiscale prevista per la specifica attività da svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e l'attribuzione della qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che sussistono le condizioni, dal punto di vista fiscale, per l'esercizio della particolare attività, rilascia la licenza, comunica il codice d'accisa e può procedere ad eventuali esperimenti per la determinazione dei parametri d'impiego. L'utilizzatore è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e decadalmente quelle passate alla lavorazione nonchè i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.

7. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato con denaturante speciale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "vale per la circolazione interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale", senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e l'impiego cui l'alcole è destinato. In caso di denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi di quest'ultima; può invece omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato.

8. La vigente disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche è, per quanto riguarda le profumerie prodotte con alcole denaturato, così modificata:

a) i fabbricanti ed i confezionatori devono presentare la denuncia di attivazione entro i termini di cui al comma 6 e non sono soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione di lavoro;

b) le indicazioni da apporre sulle confezioni sono quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici;

c) la disciplina della circolazione prevista per la profumeria confezionata si applica anche ai prodotti allo stato sfuso nonchè ai prodotti intermedi contenenti alcole denaturato destinati alla produzione di profumerie. I documenti di accompagnamento devono essere emessi da una distinta serie speciale; in quelli relativi ai prodotti sfusi e intermedi deve essere fatto riferimento alle tipologie di cui al comma 3 e devono essere indicati il quantitativo di alcole presente e la sua materia prima d'origine, la formula di denaturazione e lo stabilimento d'impiego. Alla custodia dei documenti di accompagnamento si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10;

d) la circolazione intracomunitaria è effettuata secondo le modalità previste dagli Stati comunitari mittenti;

in caso di spedizioni dal territorio nazionale, il prodotto deve essere scortato da documenti commerciali dai quali risulti possibile l'identificazione del destinatario;

e) il deposito dei prodotti sfusi e di quelli intermedi è soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta del registro di carico e scarico, obbligatoria per qualsiasi quantitativo.

9. È esonerato dall'accisa l'alcole denaturato contenuto in prodotti, [provenienti da Paesi non comunitari][5], non destinati al consumo umano alimentare [e rispondenti alle altre condizioni poste nel presente articolo][6]. L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814 e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido, [provenienti da Paesi terzi][7], è considerato denaturato a norma se è presente nei suddetti prodotti in una percentuale massima in volume non superiore al 30 per cento. Resta ferma la facoltà, per l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC 3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera tale da impedirne un illecito uso [e se il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo][8]. Per i cosmetici dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati comunitari, scortati da certificazione rilasciata dall'autorità statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione, il prelievo dei campioni è effettuato a scandaglio. In caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia possibile la rimessa a norma del prodotto, sull'alcole contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa.

10. L'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso salva la facoltà dell'amministrazione di procedere al prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini dell'eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19ottobre 1992.

Art. 3

Impiego di alcole in esenzione d'accisa per la produzione di medicinali o prodotti alimentari

1. L'impiego dell'alcole etilico o delle bevande alcoliche, in esenzione d'accisa, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettere d) e g), del testo unico viene effettuato senza preventiva denaturazione. Agli effetti della predetta lettera d), per impiego nella fabbricazione di medicinali si intende quello in cui l'alcole rimane nel medicinale medesimo.

2. È esonerato dall'accisa l'alcole contenuto nei medicinali, provenienti dall'estero, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, lettera d), del testo unico, nonchè nei prodotti alimentari, nei limiti previsti dalla successiva lettera g) della medesima norma, anch'essi pro-

[5] **Parole così sostituite** dal Decreto 26.7.01, n. 340. In origine: "di provenienza estera".
[6] **Parole soppresse** dal Decreto 26.7.01, n. 340.
[7] **Parole soppresse** dal Decreto 26.7.01, n. 340.
[8] **Parole soppresse** dal Decreto 26.7.01, n. 340.

venienti dall'estero. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di sottoporre ad analisi campioni di tali prodotti, per il controllo dell'osservanza delle suddette condizioni.

3. Chiunque intende utilizzare alcole etilico o bevande alcoliche, in esenzione d'imposta, negli impieghi di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 1, deve farne denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonchè il relativo numero di telefono e di fax. Deve, inoltre, essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi l'alcole etilico o le bevande alcoliche, riportante le seguenti ulteriori informazioni:

a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;

c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione, con l'indicazione del relativo grado alcolico;

d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno.

4. La denuncia di cui al comma 3 deve, altresì, contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonchè la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato di cui all'art. 8 del testo unico. Le ditte che impiegano, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettera g), del testo unico, quantità di alcole o di bevande alcoliche in misura non superiore ai 2.000 litri idrati per anno non sono tenute alla presentazione delle tabelle di taratura dei serbatoi di custodia dei suddetti prodotti.

5. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti alcolici esenti; determina, se necessario con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato; prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti; provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, previa corresponsione del relativo diritto, la licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici esenti. Per le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4, il controllo della capacità dei serbatoi e dei parametri d'impiego può essere effettuato nell'ambito dei controlli successivi ed eventuali, ed in nessun caso viene prescritta l'installazione di apparecchiature e strumenti.

6. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

7. Le modifiche alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

Art. 4

Registrazioni e documenti di circolazione

1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti alcolici agevolati di cui all'art. 3 sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente, nella parte del carico, le quantità dei suddetti prodotti introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonchè i quantitativi di prodotti ottenuti.

2. I prodotti alcolici agevolati di provenienza nazionale possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da Paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. In quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dalla dogana su stampato fornito dagli interessati. L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana, che lo allega alla bolletta d'importazione, entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo, il cui esemplare n. 3 viene restituito munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico.

3. La ditta utilizzatrice è tenuta a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le singole partite di prodotti alcolici agevolati introdotte, con gli estremi dei documenti di accompagnamento, i quantitativi complessivamente utilizzati ed i prodotti ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferiscono.

4. Le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 effettuano lo scarico previsto nel comma 1 del presente articolo mensilmente anzichè giornalmente e compilano il prospetto di cui al comma 3 annualmente anzichè mensilmente, provvedendo alla sua trasmissione all'UTF entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art.5

Comunicazione di impiego

1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti alcolici agevolati negli impieghi di cui all'art. 3, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei prodotti agevolatiche intende impiegare, la natura e l'entità delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 1 dell'art. 4. La comunicazione non è effettuata dalle ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.

2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante l'effettuazione del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.

Art.6

Impiego di alcole nella produzione dell'aceto

1. L'alcole etilico impiegato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del testo unico, nella produzione dell'aceto deve essere denaturato mediante l'aggiunta di una percentuale dell'1,50 per cento di acido acetico glaciale.

2. Per la denaturazione, la circolazione e l'impiego dell'alcole agevolato per la produzione dell'aceto si seguono, in quanto applicabili, le modalità di cui all'art. 2.

Art.7

Impiego di alcole negli usi di cui all'art. 27, comma 3 lettere e) ed i), del testo unico

1. L'alcole etilico impiegato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera e), del testo unico, nel processo di fabbricazione di un prodotto che non lo contiene, deve essere denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. La denaturazione con denaturante speciale, la circolazione dell'alcole denaturato con denaturante speciale e la sua utilizzazione sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 2.

2. Qualora, per comprovati motivi igienico-sanitari riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, non fosse possibile la denaturazione, l'impiego dell'alcole negli usi di cui al precedente comma 1 viene effettuato con modalità analoghe a quelle stabilite dagli articoli 3, 4 e 5.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche all'alcole etilico impiegato, in esenzione d'imposta, a norma dell'art.27, comma 3, lettera i), del testo unico, nella fabbricazione di componenti non soggetti ad accisa ai sensi del decreto-legge medesimo, intendendosi tale fabbricazione come la trasformazione chimica dell'alcole in un'altro composto. La produzione dell'aceto rimane assoggettata alla procedura di cui all'art. 6.

Art.8

Aromi e semilavorati per prodotti alimentari

1. L'impiego dell'alcole etilico, in esenzione d'accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera f), del testo unico, nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume, deve essere effettuato in regime di deposito fiscale. Alla stessa condizione è sottoposto l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche per l'ottenimento di prodotti

semilavorati destinati alle utilizzazioni di cui alla lettera g) del comma 3 del citato art.27. Beneficiano dell'esonero dall'accisa l'alcole e le bevande alcoliche contenuti negli aromi e nei semilavorati provenienti dall'estero, se destinati agli impieghi agevolati di cui alle lettere f) e g) del comma 3 del medesimo art. 27.

2. Per la circolazione degli aromi di cui al codice NC 3302, non diretti a depositi fiscali e dichiarati destinati ad usi esenti, non è prescritto il documento di cui al comma 2 dell'art. 4 e gli utilizzatori di tali prodotti non sono sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 5; i suddetti utilizzatori devono però presentare, preventivamente e "una tantum", apposita dichiarazione d'impiego all'UTF competente sui propri impianti; dichiarazione analoga deve essere presentata ai propri fornitori, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma. Resta ferma la facoltà dell'UTF di controllare, mediante sopralluogo, l'effettiva utilizzazione degli aromi. I destinatari, per usi tassati, degli aromi sopracitati provenienti da Paesi membri senza la scorta del documento di accompagnamento comunitario per merce in regime sospensivo devono comunicare al competente UTF la ricezione di ciascuna partita, entro il primo giorno non festivo successivo a quello dell'arrivo del prodotto.

3. Gli utilizzatori in usi esenti degli aromi del codice NC 2106 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art.9

Impiego di alcole per analisi, prove di produzione o fini scientifici

1. Sono esenti da accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera h), del testo unico, gli spiriti e le altre bevande alcoliche destinati da depositari autorizzati, sulla base di programmi preventivamente comunicati all'UTF od alla dogana competenti, ad essere utilizzati come campioni per analisi da parte di laboratori chimici, propri o di terzi. Tali quantitativi possono essere ridotti dai suddetti uffici, qualora, sentito il competente laboratorio chimico compartimentale, dovessero risultare eccedenti le effettive necessità analitiche. I quantitativi destinati alle analisi vengono scaricati dai registri del depositario autorizzato, sui quali deve essere riportata l'indicazione dei laboratori dove vengono utilizzati, con gli estremi del documento di accompagnamento emesso, obbligatorio per qualsiasi quantità, recante la stampigliatura "Valido per prodotti per analisi". La suddetta bolletta deve essere conservata dal destinatario per un periodo di tre anni.

2. Chiunque intende impiegare alcole in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera h), del testo unico, per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici deve farne richiesta, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle suddette attività, al competente UTF, indicando le caratteristiche dell'utilizzazione, i quantitativi che intende impiegare nonchè il nominativo del fornitore. L'UTF, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito, qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale, rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario all'impianto fornitore, che deve allegarlo alle proprie contabilità e trascriverne gli estremi, in luogo del codice d'accisa, sul documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo che scorta il prodotto, reso valido per la circolazione in territorio nazionale mediante la stampigliatura: "Valido per la cir-

colazione interna". Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese comunitario, il nulla osta viene inviato all'utilizzatore, che provvede a trasmetterne gli estremi al fornitore, ai fini della compilazione dell'apposita casella del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo. In entrambi i casi copia del nulla osta deve essere allegata al documento di accompagnamento del prodotto, ai fini del rispetto della procedura prevista, per gli operatori non registrati, dall'art. 8, comma 3, del testo unico, eccezion fatta per il pagamento dell'accisa.

Art. 10

Restituzione dell'accisa sui prodotti alcolici impiegati in usi esenti o non più idonei al consumo umano

1. Nel caso in cui è previsto l'impiego, in esenzione d'accisa, di alcole non denaturato o di bevande alcoliche, possono essere anche utilizzati prodotti ad imposta assolta, purchè non condizionati in recipienti contrassegnati. In tale evenienza, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa a norma dell'art. 27, comma 4, del testo unico, deve essere seguita la procedura di cui agli articoli 3, 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita richiesta al competente UTF.

2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione, presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, semprechè dotati di attrezzature riconosciute idonee allo scopo dalle autorità competenti. La presa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inide dei prodotti al consumo umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette.

Art.11

Disposizioni varie

1. L'alcole etilico denaturato utilizzato, da solo o in miscela, come carburante è soggetto alla disciplina fiscale prevista dall'art. 21, comma 5, del testo unico.

2. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito

le indicazioni previste e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

3. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

Art.12

Scritturazione e conservazione dei registri

1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

Art.13

Vigilanza e penalità

1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano l'alcole e le bevande alcoliche agevolate, per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

2. Sulle deficienze di prodotti alcolici agevolati riscontrate presso gli opifici d'impiego di cui al presente regolamento in misura superiore ai cali previsti. dall'art. 4, comma 3, del testo unico, sulle perdite eccedenti quelle corrispondenti ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di cali.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

Art.14

Periodo transitorio

1. È autorizzato l'impiego, fino ad esaurimento, dell'alcole denaturato con denaturante generale prodotto secondo la precedente formulazione.

2. In luogo dei documenti di accompagnamento per la circolazione interna di cui all'art. 1, comma 9, ed all'art. 2, comma 7, è consentita l'utilizzazione, fino ad esaurimento, rispettivamente, delle bollette di legittimazione mod. C 39 e delle bollette di cauzione mod. C 21, emesse direttamente dalle ditte utilizzatrici e munite, a seconda dei casi della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall'art. 1, comma 9, (ovvero dall'art. 2, comma 7) del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524". È consentita del pari l'utilizzazione, fino al termine del corrente anno finanziario, dei registri fiscali in uso.

3. Le giacenze di alcoli "greggi" e simili che si trovino in regime sospensivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono riassunte in carico in base al tenore effettivo di alcole etilico, apportando a tal fine le necessarie correzioni alle contabilizzazioni in atto.

4. Restano valide le licenze o le autorizzazioni alla denaturazione, al deposito ed all'impiego di alcole denaturato in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali adeguamenti alla nuova procedura devono essere effettuati entro centoventi giorni dalla data suddetta, integrando a tal fine la documentazione già presentata.

5. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF ad approvvigioni di alcole etilico non denaturato o di bevande alcoliche per utilizzarli negli usi previsti dal presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro centoventi giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO 17 settembre 1996, n. 557

Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti l'art. 61 del citato testo unico, che prevede le disposizioni generali per l'applicazione di altre imposizioni indirette diverse dalle accise, ed il successivo art. 62, che sottopone ad imposta di consumo gli oli lubrificanti, i bitumi e gli altri prodotti ivi indicati;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Considerato che l'adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede di stabilire l'obbligo di una preventiva comunicazione, da parte dei soggetti obbligati d'imposta, della ricezione di partite di prodotti di provenienza comunitaria non appare necessario, essendosi provveduto a rendere più probante la documentazione commerciale che scorta i suddetti prodotti nonché a ridurre, da sette a tre giorni, il termine entro il quale i suddetti soggetti devono comunicare all'amministrazione l'avvenuta ricezione delle partite medesime;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3907 del 10 luglio 1996;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oli lubrificanti, anche rigenerati, tal quali o contenuti in altre merci o prodotti, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", quando siano destinati ad usi diversi dalla combustione o carburazione, e ai bitumi di petrolio. Si applicano, inoltre, agli oli minerali greggi, agli estratti aromatici, alle miscele di alchilbenzoli sintetici ed ai polimeri poliolefinici sintetici di cui all'art. 62, comma 6, del testo unico, intendendosi per lubrificazione meccanica ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro.

Art. 2.
Impianti di produzione

1. I soggetti che intendono fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 presentano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività.

2. La denuncia è compilata in duplice esemplare e contiene la denominazione della ditta, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'opificio, nonché il relativo numero di telefono e di fax. La denuncia, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contiene una dichiarazione in cui il suddetto rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso, da parte della ditta, di tutte le altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività, è corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custodite le materie prime ed i prodotti di cui all'art. 1, e riporta le seguenti ulteriori notizie:

a) il numero dei locali di cui si compone l'opificio e l'uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

b) la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità degli impianti di deposito e di produzione;

c) la descrizione dei processi di lavorazione;

d) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che si possono trovare nello stabilimento e che si presume di poter, rispettivamente, impiegare od ottenere nell'anno;

e) gli estremi delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con la ditta, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti finiti, effettua, qualora lo ritenga opportuno, esperimenti di lavorazione per la determinazione delle rese, prescrive, nei casi previsti, le misure necessarie per l'esecuzione di controlli della produzione, comunica l'ammontare della cauzione, in misura pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese, con riferimento all'anno solare di attività, e del diritto annuale di cui all'art. 63, comma 2, del testo unico e rilascia la licenza fiscale prevista dall'art. 61, comma 1, lettera d), del testo unico medesimo. Il diritto annuale è corrisposto nei termini di cui all'art. 63, comma 4, del testo unico. I soggetti di cui al comma 1 che intendono immettere o destinare all'immissione in consumo oli lubrificanti rigenerati ottenuti nei propri impianti con l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 5, del testo unico, devono munirsi della preventiva autorizzazione rilasciata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato al rappresentante medesimo, unitamente al primo esemplare della denuncia di cui al comma 1 vistato dal

dirigente dell'UTF. Il secondo originale del processo verbale viene conservato agli atti dell'UTF insieme al secondo esemplare della denuncia di cui al comma 1.

5. Le modifiche che si intendono apportare alla situazione risultante dal verbale di verifica di cui al comma 4 sono denunciate preventivamente all'UTF.

6. Alla disciplina, di cui al presente articolo, sono anche assoggettate:

a) le ditte che ottengono oli lubrificanti o le preparazioni lubrificanti della voce NC 3403 mediante miscelazione di basi lubrificanti, sostanze varie ed additivi;

b) le ditte fabbricanti additivi contenenti i prodotti di cui all'art. 1, anche con l'aggiunta dei prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del testo unico, diversi dai lubrificanti, destinati alle ditte di cui alla lettera a) ed ai soggetti di cui al comma 1;

c) le ditte che procedono all'ossidazione od alla miscelazione di bitumi sui quali non è stata corrisposta l'imposta;

d) le ditte che confezionano prodotti di cui all'art. 1 non ancora [rettifica in GU n. 298 del 20.12.96] assoggettati ad imposta.

7. Le ditte di cui al comma 6 dichiarano nella denuncia di cui al comma 1 la composizione fiscalmente rilevante dei prodotti ottenuti ed indicano il tipo di confezionamento, che, se modificato, è preventivamente segnalato all'UTF. Per tali ditte il riscontro della correttezza delle tabelle di taratura può essere effettuato dall'UTF nell'ambito dei controlli eventuali e successivi. Qualora le ditte di cui al comma 6, lettera b), immettano in consumo gli additivi prodotti destinandoli ad essere aggiunti a carburanti o combustibili, sono tenute ad assolvere l'accisa prevista dall'art. 21, comma 2, del testo unico, con l'osservanza delle norme vigenti.

8. I soggetti che effettuano, da propri depositi ovvero direttamente da quelli di venditori residenti in altri Paesi comunitari, la prima immissione in consumo di prodotti di cui all'art. 1 di provenienza comunitaria, sia tal quali che contenuti in altre merci o prodotti, presentano la denuncia di cui al comma 1, corredata, se trattasi di ditte esercenti deposito, di planimetria e tabelle di taratura dei serbatoi, prestano la prescritta cauzione e si muniscono della licenza di cui al comma 3; sono compresi fra tali soggetti anche coloro che si approvvigionano direttamente, con carattere di continuità, di prodotti comunitari per lo svolgimento della loro attività professionale. Nel caso di ricezione da parte di un medesimo soggetto, in più di una località, per la prima immissione in consumo, di prodotti di cui all'art. 1 di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, la denuncia di cui al comma 1, contenente anche l'indicazione delle suddette località, può essere presentata all'UTF nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale del soggetto medesimo. Al suddetto UTF deve essere presentata la dichiarazione mensile d'immissione in consumo di cui all'art. 4, comma 1. Il predetto ufficio provvede ad inviare copia di tale dichiarazione agli UTF nel cui territorio di competenza si trovano le località di immissione in consumo, per gli eventuali riscontri.

9. I soggetti, diversi da quelli di cui al comma 8, che acquistano da un Paese comunitario i prodotti di cui all'art. 1 allo stato tal quale, in quantitativi complessivamente superiori a 10 kg, sono tenuti al pagamento dell'imposta entro trenta giorni dall'arrivo della merce ed a conservare il documento d'acquisto o, in mancanza, una dichiarazione di vendita del cedente, durante il trasporto e fino al pagamento dell'imposta; sono, inoltre, tenuti al pagamento, entro il medesi-

mo termine di trenta giorni dall'arrivo della merce, del contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati dei cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, nonché all'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale sull'apposito capitolo di bilancio, mentre quello relativo al predetto contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati viene effettuato nella misura e secondo le modalità vigenti.

Art. 3.
Produzione ed estrazione

1. La fabbricazione o manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, è sottoposta a controllo fiscale da attuarsi mediante verifiche e riscontri, con le modalità da stabilire dall'amministrazione finanziaria. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, comunicano all'UTF, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, con nota in duplice esemplare riguardante un periodo non superiore ad un mese solare, gli orari di effettuazione delle lavorazioni, la quantità prevista della materia prima da trattare e dei prodotti da ottenere. Un esemplare della comunicazione, vistato dall'UTF, è custodito presso la fabbrica, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e, terminata la lavorazione, è allegato al registro di cui al comma 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 6, presentano la predetta comunicazione, riguardante un periodo non superiore ad un trimestre, con indicazioni di massima sul piano di lavorazione, e ne allegano un esemplare al registro di cui al comma 5.

2. Ultimata la lavorazione, i prodotti di cui all'art. 1 sono presi in carico nei registri di cui ai commi 3 e 5. Qualora, nel caso dei bitumi, risultasse tecnicamente difficoltosa la misurazione nei serbatoi di produzione, l'assunzione in carico può essere effettuata sulla base delle partite estratte. Se i suddetti prodotti sono ottenuti in una fabbrica di oli minerali soggetti ad accisa, l'estrazione delle singole partite deve essere comunicata all'ufficio finanziario di fabbrica con le stesse modalità stabilite per gli oli minerali soggetti ad accisa armonizzata.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, esercenti fabbriche di oli lubrificanti, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati giornalmente:

a) dalla parte del carico:

1) le basi lubrificanti e gli additivi prodotti nell'impianto;

2) le basi lubrificanti, gli additivi e le altre sostanze impiegate nella produzione, introdotti dall'esterno;

3) gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati introdotti dall'esterno;

b) dalla parte dello scarico:

1) le basi lubrificanti, gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati estratti, distinti a seconda che siano immessi in consumo con pagamento dell'imposta o per gli usi esenti di cui all'art. 62, comma 3, del testo unico, trasferiti agli impianti o depositi di cui all'art. 6, comma 1, trasferiti ad altri Paesi comunitari, o esportati; sono pure riportati eventuali cali, dispersioni o distruzioni.

4. Gli esercenti di opifici di rigenerazione di oli lubrificanti usati, oltre al registro di cui al comma 3, tengono un registro di carico e scarico della materia prima, sul quale riportano gior-

nalmente, dalla parte del carico, gli oli lubrificanti usati introdotti e dalla parte dello scarico quelli passati alla lavorazione; tale contabilizzazione può essere effettuata anche con cadenza decadale, considerando la terza decade conclusa con la fine del mese. Resta fermo l'obbligo della tenuta della contabilità prevista per i prodotti soggetti ad accisa armonizzata eventualmente ottenuti nei predetti impianti.

5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, diversi dai fabbricanti di oli lubrificanti e quelli di cui all'art. 2, commi 6 e 8, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati, dalla parte del carico, le materie prime, i prodotti semilavorati, gli additivi ed i prodotti finiti ricevuti od ottenuti nell'impianto, e, dalla parte dello scarico, i prodotti finiti o semilavorati estratti, distinti a seconda della destinazione fiscale. Nel caso si tratti di prodotti di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, nel registro è riportata soltanto, relativamente a ciascuna operazione di ricezione, la quantità delle suddette merci, con l'indicazione del quantitativo di prodotto tassabile contenuto in ogni singola unità.

6. L'assunzione in carico dei prodotti di cui all'art. 1 è effettuata per le quantità effettivamente pervenute; qualora le differenze rispetto ai documenti di accompagnamento superino le tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne viene data tempestiva comunicazione all'UTF. La contabilizzazione delle basi lubrificanti o degli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, di cui all'art. 62, comma 5, del testo unico, è effettuata distintamente da quella delle altre basi od oli lubrificanti. La custodia dei lubrificanti a diverso regime fiscale può essere effettuata promiscuamente. In tal caso gli ammanchi vengono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi introdotti. Per le introduzioni e le estrazioni senza corresponsione d'imposta, devono essere indicati, nei registri di carico e scarico, anche i mittenti ed i destinatari e gli estremi dei documenti di accompagnamento, di cui all'art. 6, comma 3. In caso di esportazione, nei registri sono annotati gli estremi della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione. Per le operazioni di trasferimento in altri Stati comunitari nei registri sono annotati gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.

Art. 4.
Dichiarazione mensile e corresponsione dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, trasmettono all'UTF la dichiarazione mensile di cui all'art. 61, comma 1, lettera e), del testo unico, dalla quale risultano i quantitativi di prodotto finito immessi in consumo e l'ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione è presentata entro il mese successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine è effettuato il pagamento, i cui estremi devono essere comunicati al competente UTF entro i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

2. La dichiarazione mensile di cui al comma 1 è presentata anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 8. In tal caso il momento dell'immissione in consumo si verifica, a norma dell'art. 61, comma 1, lettera c), n. 2, del testo unico, all'atto del ricevimento dei prodotti di provenienza comunitaria da parte del soggetto acquirente, ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione dei suddetti prodotti, da parte del

venditore residente in altro Paese comunitario, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

3. Per i prodotti d'importazione da Paesi terzi, non destinati a subire ulteriori lavorazioni od operazioni di confezionamento, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera f), del testo unico l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e liquidata dalla dogana con le modalità previste per i diritti di confine.

Art. 5.

Tenuta delle contabilità ed accertamenti da parte dell'ufficio tecnico di finanza

1. L'UTF provvede al riscontro contabile della dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1, ed a riportarne i dati su un registro nel quale sono annotati anche gli estremi dei versamenti nonché degli eventuali avvisi di pagamento emessi dall'ufficio medesimo.

2. L'UTF esegue, almeno una volta all'anno, verifiche presso gli impianti ed i depositi eserciti dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6. In occasione di tali verifiche vengono rilevati anche i dati dei consumi energetici inerenti all'esercizio degli impianti. Per i prodotti assunti in carico che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è stato possibile accertare il regolare esito, viene presunta l'immissione in consumo alla data della constatazione, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera c), n. 4, del testo unico e si procede al recupero della relativa imposta.

3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, si presume regolare l'esito quando l'ammanco è dovuto a dispersione, distruzione, deterioramento o rottura accidentale delle confezioni constatati dall'amministrazione finanziaria o da altra autorità pubblica. Per i prodotti allo stato sfuso, l'esito è presunto regolare anche quando l'ammanco è contenuto:

a) per le perdite di lavorazione, nei limiti delle risultanze degli esperimenti preventivamente effettuati in contraddittorio con il fabbricante, o, in mancanza, dei cali tecnici previsti dalla normativa doganale;

b) per le perdite durante la giacenza, nei limiti dei cali naturali previsti dalla normativa doganale.

4. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 8, nonché presso le ditte che commerciano od utilizzano i prodotti di cui all'art. 1, sui quali è stata già assolta l'imposta, per gli accertamenti ritenuti necessari.

5. Per l'esecuzione di controlli su base informatizzata l'UTF può richiedere ai soggetti di cui all'art. 2, commi 1, 6 e 8, i necessari supporti meccanografici relativi alle operazioni effettuate nonché a tutte le partite di prodotto introdotte od estratte.

Art. 6.

Immissione in consumo, circolazione e deposito

1. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui all'art. 1, ad esclusione dei prodotti di provenienza comunitaria o da Paesi terzi che non devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, trasferiti agli impianti eserciti dai soggetti di cui al-

l'art. 2, commi 1 e 6, o inviati dai suddetti impianti a depositi propri o di altri in conto deposito, prima della distribuzione alla rete commerciale. I soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, osservano la disciplina di cui all'art. 2 per ciascun deposito, proprio o di terzi, presso cui è custodita merce di loro proprietà. Tali soggetti tengono, presso ciascun deposito, il registro di cui all'art. 3, comma 5, e presentano, all'UTF competente, la dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1. I soggetti che esercitano la commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 attraverso più depositi appartenenti alla propria rete di distribuzione o mediante conti deposito presso altri operatori e che attuino la movimentazione, la predisposizione dei documenti di accompagnamento e la fatturazione con sistemi meccanografici centralizzati, possono tenere la contabilità per le determinazioni e la liquidazione dell'imposta presso l'impianto o deposito principale. Rimane fermo l'obbligo, per i suddetti soggetti, di ottenere, per ognuno dei depositi eserciti od utilizzati in conto deposito, la licenza fiscale di cui all'art. 2, comma 3, e di tenere, presso i medesimi, i registri di cui all'art. 3, comma 5. I predetti soggetti, qualora intendano avvalersi di tale facoltà, presentano all'UTF nel cui territorio di competenza è ubicato l'impianto principale la dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1, corredata da elenchi distinti delle quantità immesse in consumo da ciascuno dei diversi depositi e inviano a mezzo raccomandata, entro lo stesso termine previsto per la predetta dichiarazione mensile, a ciascuno degli UTF nel cui territorio di competenza sono ubicati i depositi secondari, copia dei dati di rispettiva pertinenza.

2. I prodotti di cui all'art. 1 possono essere trasferiti, senza corresponsione d'imposta, a soggetti che li utilizzano esclusivamente per la preparazione di merci o prodotti destinati a Paesi comunitari o terzi. I predetti soggetti:

a) osservano la disciplina di cui all'art. 2;

b) tengono un registro di carico e scarico, sul quale riportano giornalmente, dalla parte del carico, le partite ricevute con riferimento ai documenti di accompagnamento di cui al comma 3, e dalla parte dello scarico, le merci od i prodotti ottenuti e quelli esportati o trasferiti ad altri Paesi comunitari. Nel medesimo registro sono annotati anche gli estremi della documentazione relativa all'esportazione o degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.

Qualora il prodotto venga immesso in consumo in territorio nazionale, deve essere corrisposta la relativa imposta, maggiorata degli interessi di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico, relativi al periodo intercorrente fra la data di acquisto e quella del pagamento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento;

c) utilizzano, nel caso in cui intendano effettuare anche lavorazioni per l'ottenimento di prodotti da immettere in consumo in territorio nazionale, prodotti di cui all'art. 1 che hanno già assolto l'imposta e li contabilizzano in apposito registro di carico e scarico, distinto da quello di cui alla lettera b).

3. Il trasferimento dei prodotti nazionali di cui al comma 1, per i quali non è stata assolta l'imposta, agli impianti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dietro presentazione allo speditore di copia, vistata dall'UTF, della licenza di cui all'art. 2, i cui estremi vengono annotati, dal medesimo speditore, in apposito registro, e con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente senza prestazione di alcuna ga-

ranzia e recante la stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale dei prodotti di cui all'art. 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". I prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, che devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, importati senza il pagamento dell'imposta, devono essere scortati dal predetto documento di accompagnamento dalla dogana d'importazione all'impianto di destinazione. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche per la presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce e la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce è scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il ricevente comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo.

4. La circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 per i quali è stata assolta l'imposta e quella degli oli lubrificanti denaturati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, è effettuata con l'osservanza della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente il documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Tale documento deve provenire da una distinta serie di numerazione e sullo stesso deve essere indicato, oltre alla denominazione della merce, anche il codice della nomenclatura combinata; qualora la compilazione del documento sia effettuata mediante sistemi computerizzati e non siano disponibili gli spazi necessari, potranno essere indicate le sole prime quattro cifre del codice. Il medesimo documento può essere utilizzato anche per altre merci oggetto della stessa spedizione. L'esercizio dei depositi di oli lubrificanti e di bitume immessi in consumo è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo; a tal fine i bitumi sono equiparati agli oli combustibili.

5. Per l'esportazione di prodotti di cui all'art. 1, il trasferimento fino alla dogana nazionale dove vengono espletate le formalità per l'esportazione stessa e fino alla dogana di uscita dal territorio comunitario, se trattasi di dogana nazionale, viene effettuato con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 3, quando per i prodotti da esportare non è stata assolta l'imposta, ovvero con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 4, quando per i medesimi prodotti è stata assolta l'imposta. Se la dogana di uscita non è nazionale, il trasferimento fino alla stessa dalla dogana nazionale dove sono state espletate le formalità è effettuato con la scorta, oltre che della bolletta di esportazione, anche della documentazione commerciale, fatta salva la normativa relativa al transito comunitario interno. Nel caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, indipendentemente dal pagamento dell'imposta, il prodotto è scortato dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce, la data della spedizione nonché il codice della nomenclatura combinata, limitatamente alle prime quattro cifre nel caso di compilazione con sistemi computerizzati, qualora manchino gli spazi necessari.

6. I prodotti di cui all'art. 1, già immessi in consumo, compresi quelli di provenienza comunitaria, introdotti negli impianti e depositi di cui al comma 1, sono contabilizzati separatamente. I suddetti prodotti, una volta assolta l'imposta, possono essere custoditi anche nei depositi fiscali di oli minerali.

7. L'applicazione degli articoli 1, comma 3, lettere a) e c), 14 e 67, comma 4, del testo uni-

co ai prodotti di cui all'art. 1 è effettuata con gli stessi criteri previsti per gli oli minerali soggetti ad accisa.

Art. 7.

Impiego di oli lubrificanti nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta

1. I soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta, presentano denuncia all'UTF, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.

2. La denuncia è compilata secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, e indica espressamente le modalità d'impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che si intendono ottenere.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuare il riscontro della regolarità dell'impiego degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede all'allibramento della denuncia in apposito registro degli "Utilizzatori di oli lubrificanti in esenzione d'imposta", rilasciandone attestazione; rilascia pure, se prevista, la licenza di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5.

4. Per il trasferimento degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 3, con la sola sostituzione della copia della licenza con la copia dell'attestazione di cui al comma 3. Il documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, è tratto da una distinta serie di numerazione.

5. I soggetti di cui al comma 1, almeno cinque giorni prima di utilizzare gli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, presentano all'UTF una comunicazione di impiego, nella quale indicano il periodo di utilizzazione, non superiore al bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei lubrificanti in esenzione d'imposta che intendono impiegare. Copia della comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 6.

6. I soggetti di cui al comma 1 tengono un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantità di olio lubrificante introdotte nell'opificio e gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 3, e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di antiparassitari ottenuti. I predetti soggetti compilano mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere degli oli lubrificanti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati e gli antiparassitari ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi all'UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

7. L'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso in esenzione d'imposta, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui al comma 6. L'UTF può anche effettuare controlli sulla movimentazione degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta.

8. Per la produzione di antiparassitari possono essere utilizzati anche oli lubrificanti per i quali è già stata assolta l'imposta. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzazione deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 e, per la circolazione, di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 8.

Impieghi in usi agevolati di oli lubrificanti denaturati

1. Gli oli lubrificanti, impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali e sintetiche, comprese le colle adesive, salvo quanto previsto al comma 2, sono denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) per gomme scure: 4 gr di colorante Oil bleu 9013 B;

b) per gomme chiare, resine materie plastiche e colle: 3 gr di tracciante RS e 1.000 gr di diisobutil o normal butil ftalato.

2. Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare, dandone notizia agli organi preposti ai controlli, l'utilizzazione di formule di denaturazione diverse da quelle indicate al comma 1, ovvero l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7.

3. Le denaturazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate sotto vigilanza finanziaria, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso gli impianti e depositi di cui all'art. 2, presso i depositi doganali e fiscali e presso gli utilizzatori; la denaturazione presso gli utilizzatori deve essere effettuata subito dopo il ricevimento della merce. Almeno cinque giorni prima dell'effettuazione di ciascuna operazione di denaturazione, viene presentata all'UTF o alla dogana competenti apposita dichiarazione, contenente gli elementi identificativi della partita da denaturare e l'orario di effettuazione dell'operazione. È consentita la detenzione dei prodotti denaturati anche presso i depositi "intermedi" di cui all'art. 2, comma 5, ed all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995, ferma restando la disciplina relativa al rilascio della licenza di esercizio ed alla tenuta del registro di carico e scarico stabilita dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. La movimentazione dei prodotti denaturati è contabilizzata giornalmente su un apposito registro di carico e scarico, cui devono essere allegati i relativi documenti giustificativi. È consentita la ricezione in territorio nazionale di prodotti provenienti da altri Stati comunitari, già denaturati secondo le suddette formule, purché ne sia data preventiva comunicazione all'UTF; la denaturazione effettuata in Paesi comunitari può essere certificata dalla competente autorità fiscale, fatta salva la facoltà di effettuare, da parte dell'amministrazione finanziaria, i controlli ritenuti necessari.

Art. 9.

Altri casi d'impieghi esenti o non soggetti ad imposta

1. Ai fini dell'applicazione agli oli lubrificanti del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 3, del testo unico, per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico medesimo, si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del testo unico, anche gli impianti di cui all'art. 2 [rettifica in GU n. 298 del 20.12.96], commi 1 e 6, con esclusione di quelli di produzione o di trattamento dei bitumi, dei polimeri poliolefinici sintetici e degli estratti aromatici.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1996, per l'impiego degli oli lubrificanti per provviste di bordo, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, o per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico, per l'impiego dei bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, secondo periodo, del testo unico nonché per la destinazione dei prodotti di cui all'art. 1 agli impieghi di cui all'art. 17, comma 1, del testo unico si adottano i medesimi criteri vigenti per gli oli minerali soggetti ad accisa destinati ai medesimi impieghi.

3. I soggetti che intendono impiegare i bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, primo periodo, del testo unico, intendendosi per "manufatti per l'edilizia" ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell'edilizia, presentano, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, denuncia in duplice copia all'UTF, allegandovi un elenco dei quantitativi di bitume contenuti nei vari tipi di manufatti. L'UTF provvede all'allibramento della denuncia nel registro degli "Utilizzatori di bitumi in usi esenti", rilasciandone attestazione. L'utilizzatore tiene un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantità di bitume pervenute e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, i quantitativi di bitume passati alla lavorazione e i manufatti ottenuti, per la cui composizione, in sede di riscontro, si tiene conto di quanto risulta dalla contabilità aziendale. Per il ritiro del bitume dagli impianti fornitori si applica la disciplina di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 10.

Scritturazione e conservazione dei registri

1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte obbligate alla loro tenuta e sono sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF. Alla fine dell'esercizio finanziario si procede alla chiusura contabile dei registri e le giacenze effettive finali sono riportate sui registri dell'anno successivo. I registri e la documentazione allegata sono custoditi per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF.

3. I registri ed i documenti ad essi allegati sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

Art. 11.
Disposizioni varie e penalità

1. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento.

Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

2. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze. Restano fermi i poteri di indagine e di controllo spettanti alla Guardia di finanza sulla base della normativa vigente.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

Art. 12.
Periodo transitorio

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati già autorizzati dagli UTF a produrre o commercializzare i prodotti di cui all'art. 1, o ad utilizzarli in usi esenti ai sensi dell'art. 62 del testo unico, devono adeguarsi alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, integrando se del caso la documentazione già presentata.

2. È consentito, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'impiego della bolletta di cauzione mod. H-ter 18 in luogo del documento di cui all'art. 6, comma 3, e dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 e 16-bis in luogo del documento di accompagnamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, purché siano muniti, nel primo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557" e, nel secondo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO 12 dicembre 1996, n. 689.

Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di restituzioni d'imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 6, comma 6, 7, comma 1, lettera e), 14, commi da 2 a 5, 24, comma 2, 27, commi da 4 a 6, 56, comma 7 e 61, comma 2, del citato testo unico;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-6854/U.C.L. del 15 novembre 1996.

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il rimborso dell'accisa afferente ai prodotti immessi in consumo in territorio nazionale e successivamente destinati al consumo in altro Paese comunitario od all'esportazione, previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", è concesso, a norma del comma 4 del medesimo articolo 14, anche mediante accredito, da utilizzare per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 viene concesso il rimborso:

a) ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del testo unico, in caso d'impiego di oli minerali in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, quando non è prevista una specifica, diversa disposizione legislativa;

b) ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 6 del testo unico, in caso d'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano;

c) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del testo unico, nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa;

d) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del testo unico, quando i prodotti sottoposti alle imposte di cui all'articolo 62 del testo unico medesimo, d'ora in avanti denominate "accise non ar-

monizzate", sono immessi in consumo in altro Paese comunitario, esportati od impiegati in usi agevolati;

e) ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del testo unico, quando si rende dovuto il rimborso dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;

f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e) del testo unico, quando, in caso di irregolarità nella circolazione, sorge il diritto al rimborso in conseguenza dell'individuazione, in un altro Paese comunitario, del luogo in cui l'irregolarità medesima è stata commessa;

g) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del testo unico, nel caso in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;

h) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico, in qualsiasi altro caso in cui l'imposta sia stata indebitamente corrisposta.

Art. 2.

Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa

1. Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di immissione in consumo in un altro Paese comunitario, il soggetto che effettua la suddetta operazione segue la procedura stabilita dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise. Se il trasferimento è effettuato attraverso un Paese EFTA, la partita è scortata dal documento di accompagnamento semplificato (DAS) previsto dal regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, non coperto da cauzione, fino alla dogana nazionale dalla quale viene emesso il documento previsto per il transito interno.

Dopo l'appuramento di tale documento, la dogana restituisce al mittente l'esemplare n. 3 del DAS, munito dell'attestazione del buon esito del trasferimento intracomunitario, ed allega l'esemplare n. 2 alla documentazione, di propria pertinenza, relativa all'operazione effettuata.

2. Se trattasi di prodotti muniti di contrassegno di Stato, il trasferimento è subordinato alla distruzione dei contrassegni, che deve essere verbalizzata dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio.

3. Dopo l'accertamento del buon esito del trasferimento intracomunitario, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, con la quale, facendo riferimento alla dichiarazione presentata in applicazione della procedura indicata al comma 1, trasmette l'esemplare n. 3 del DAS, munito delle attestazioni e corredato dalla documentazione prescritta dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze n. 210 del 1996 citato al comma 1.

Art. 3.

Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata

1. Per ottenere il rimborso, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), in caso di immissione in consumo in altro Paese comunitario di prodotti che hanno assolto un'accisa non armo-

nizzata, viene seguita la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, tranne che per quanto concerne l'emissione del DAS e la prestazione della relativa cauzione.

2. A trasferimento effettuato, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, nella quale sono riportati anche gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, previsti dal decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, nei quali è inclusa la partita trasferita.

Art. 4.

Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa armonizzata o non armonizzata

1. Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, e dall'articolo 1, comma 2, lettera d), in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggetto interessato presenta all'UTF domanda di rimborso allegando, a prova del buon esito dell'operazione, l'esemplare in suo possesso della bolletta di esportazione nella quale è indicato l'importo dell'imposta di cui si chiede la restituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione apposte dalla dogana dopo l'effettuazione degli opportuni riscontri.

Art. 5.

Altri casi di rimborso

1. Per consentire l'effettuazione del rimborso nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, si seguono, in particolare, le procedure previste:

a) per l'impiego di oli minerali negli usi esenti di cui alla tabella A, punto 1, allegata al testo unico, dall'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995, che regolamenta l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione;

b) per l'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano, dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, che regolamenta l'impiego dell'alcole e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa o assoggettati ad aliquota ridotta;

c) nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa, dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;

d) per i prodotti sottoposti ad accise non armonizzate, impiegati in usi agevolati, dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1996, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi.

2. Per i rimborsi dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, per quelli conseguenti all'individuazione, in altro Paese comunitario, del luogo in cui è stata commessa irregolarità nella circolazione, o conseguenti a miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti o, infine, per qualsiasi altro caso in cui il rimborso sia conseguente ad una indebita corresponsione dell'imposta o ad un impiego agevolato, e per il quale non sia prevista una diversa, specifica normativa, si seguono le modalità operative stabilite dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. In ogni caso viene presentata all'UTF competente per territorio documentata domanda di rimborso.

Art. 6.

Modalità di effettuazione dei rimborsi

1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.

2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.

3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.

5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito.

Art. 7.

Verifiche e controlli dell'UTF

1. In caso di esportazione, la verifica del prodotto può essere effettuata, a richiesta ed a spese dell'operatore, dall'UTF presso il luogo dove sono detenuti i prodotti prima della spedizione. In tal caso il suddetto ufficio suggella la partita e vidima i documenti di accompagnamento, in vista della loro presentazione alla competente dogana, per le ulteriori incombenze.

2. L'UTF può effettuare controlli in loco sulle partite oggetto della dichiarazione presentata in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 2, comma 1. Può pure effettuare, direttamente o promuovendo, secondo le procedure vigenti, l'intervento dei competenti uffici, nazionali o comunitari, o dei comandi della Guardia di finanza, verifiche sull'autenticità della documentazione allegata alla domanda di rimborso o citata nella medesima, nonché su qualunque altro elemento connesso all'acquisizione del diritto al rimborso.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Osservazioni…

Ai sensi di quanto stabilito dal primo articolo del decreto del Ministro delle Finanze 12 dicembre 1996, n. 689, regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi, è concesso il rimborso dell'accisa per quei prodotti petroliferi che, una volta immessi in consumo nel territorio nazionale, vengono successivamente destinati all'esportazione in un Paese terzo.

Il rimborso, altresì, è concesso relativamente ai prodotti sottoposti ad accise non armonizzate (articolo 62 del testo unico) che sono esportati.

Il diritto al rimborso deriva dalla necessità di salvaguardare il principio della territorialità fiscale in base al quale l'assolvimento dell'imposta deve avvenire nel Paese di consumo effettivo dei prodotti.

Esso è subordinato a precisi adempimenti da parte degli operatori: le richieste di rimborso devono essere presentate all'UTF competente allegando, a prova del buon esito della operazione, l'esemplare della bolletta doganale di esportazione (modello DAU/EX) sulla quale deve essere indicato l'importo dell'imposta di cui si richiede la restituzione; etc.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge doganale in materia di esportazioni, con il telescritto prot. n. 7258 del 17 dicembre 1999 la Direzione centrale dei Servizi Doganali ha ribadito l'importanza della esatta compilazione delle caselle "obbligatorie" delle bollette doganali di esportazione.

In particolare, viene ribadito l'obbligo della compilazione della seconda parte della casella n. 37 del DAU/EX (vale a dire, il regime per il quale le merci sono dichiarate all'esportazione). I codici da riportare nella suddetta seconda parte - ricorda il Ministero - sono quelli riprodotti in allegato al telescritto ministeriale prot. 1419/XIII/SD del 6 giugno 1995.

L'esposizione corretta dei menzionati codici meccanografici assume estremo rilievo per il corretto funzionamento del circuito informatico di controllo, in particolare per quanto riguarda le esportazioni di prodotti fruenti di "restituzioni"; rientrano in questa fattispecie anche le esportazioni di prodotti petroliferi che sono già stati assoggettati ad imposta di accisa/consumo nel territorio dello Stato.

L'omessa od errata indicazione dei codici comporterà automaticamente la mancata accettazione della bolletta doganale da parte dell'ufficio doganale di esportazione, fermando, di conseguenza - in caso di richiesta di restituzione di diritti - l'istruttoria della pratica.

Decreto 16 dicembre 1996, n. 692

Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina degli oli minerali impiegati in usi agevolati;

Visto il punto 2 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici;

Visto l'articolo 62, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento previsto per i carburanti;

Visto l'articolo 67 del menzionato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che attribuisce al Ministro delle finanze la potestà di emanare le norme regolamentari per disciplinare, tra l'altro, la concessione di agevolazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuate, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note prot. n. 29/1996 del 3 gennaio 1996 e n. 3156/96 del 17 maggio 1996;

adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 3, del medesimo "testo unico" spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo in possesso di specifica licenza, rilasciata alle stesse dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni, relativamente ai carburanti ed agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati dal predetto Ministero all'impiego aeroscolastico ed a tale scopo effettivamente utilizzati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quelli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze ed abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.

Art. 2.

Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali

1. Le scuole civili di pilotaggio aereo, per essere ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, devono presentare apposita istanza in duplice esemplare alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale la scuola svolge la sua attività contenente i seguenti dati:

a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa della scuola;

b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonché numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza totale disponibile. Per ciascun aeromobile deve essere indicato altresì il consumo orario di carburante e di lubrificante espresso in chilogrammi;

c) deposito fiscale o deposito di oli minerali liberi da tributo, da indicare in numero non superiore a tre impianti, della società petrolifera presso la quale la scuola intende prelevare i prodotti ad imposta assolta;

d) attività scolastica prevista per l'anno cui si riferisce l'istanza;

e) indicazione dell'ufficio in cui s'intendono custodire il "registro dei voli" e il "libretto delle attestazioni di volo" di cui all'articolo 4;

f) dichiarazione del responsabile della scuola attestante l'uso per attività esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e dei lubrificanti per i quali è rivolta l'istanza di ammissione ai benefici fiscali. La dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilità a tutti gli effetti, verso l'amministrazione finanziaria di tale regolare uso.

2. All'originale dell'istanza deve altresì essere allegata copia conforme del disciplinare, in corso di validità, rilasciato dai Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, da cui risulti l'attività aeroscolastica autorizzata.

3. Altri due esemplari dell'istanza devono essere trasmessi dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che, effettuate le valutazioni di propria competenza in ordine ai dati esposti nell'istanza, ed in particolare in merito alla congruità del consumo orario dichiarato per ogni aeromobile impiegato per l'attività aeroscolastica, provvede ad inviare, entro novanta giorni dal ricevimento, un esemplare di detta istanza direttamente alla competente circoscrizione doganale unitamente al parere circa la prosecuzione dell'iter del provvedimento di ammissione.

4. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole civili di pilotaggio aereo devono presentare annualmente alla competente circoscrizione doganale, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza in duplice esemplare contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno effettivamente conseguito licenze o anche abilitazioni in tale periodo; alla predetta istanza deve essere allegato il documento previsto nel comma 2.

5. Altri due esemplari dell'istanza di cui al comma 4 devono essere trasmessi, entro lo stesso termine del 30 settembre, dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro il medesimo termine ivi stabilito.

Art. 3.
Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali

1. La circoscrizione doganale, ricevuto il prescritto parere e riconosciuta la validità dell'istanza, ammette la scuola civile di pilotaggio aereo a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1, mediante autorizzazione, debitamente sottoscritta dal direttore della predetta circoscrizione doganale, apposta sull'originale, da trattenere agli atti dell'ufficio, e sul secondo esemplare dell'istanza, da restituire alla scuola.

2. Se l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione viene presentata dopo il termine prescritto, il rinnovo viene accordato dalla data in cui si rilascia l'autorizzazione prevista dal comma 1.

3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, intervengano atti di sospensione o di revoca della licenza, modificazioni del disciplinare o variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola è tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione sia alla competente circoscrizione doganale che al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, i quali, ove necessario, adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 4.
Registri fiscali

1. Le scuole civili di pilotaggio aereo devono munirsi dei seguenti documenti conformi ai modelli allegati al presente regolamento:
a) "registro dei voli" (allegato 1);
b) "libretto delle attestazioni di volo" (allegato 2).

2. I predetti documenti, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e vidimati dalla competente circoscrizione doganale.

3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del "registro dei voli" e del "libretto delle attestazioni di volo" devono essere riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni delle rispettive copertine, identificative del registro o del libretto.

Art. 5.
Tenuta dei registri

1. Sul "registro dei voli" la scuola civile di pilotaggio aereo deve annotare giornalmente i dati relativi ai voli compiuti dagli aeromobili utilizzati per i voli didattici.

2. I "libretti delle attestazioni di volo" costituiscono il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburante e di lubrificante da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola.
3. La scuola civile di pilotaggio aereo compila e custodisce per ciascun aeromobile un "libretto delle attestazioni di volo".

4. Periodicamente ed in ogni caso alla fine di ciascun mese la scuola civile di pilotaggio aereo compila, per ciascun aeromobile, una attestazione di volo (sezioni A e B) nella quale devono essere riportati i dati relativi ai voli giornalmente compiuti dall'aeromobile medesimo, desunti dal "registro dei voli".

Art. 6.
Istanza di rimborso delle imposte

1. La restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attività aerodidattica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di oli minerali fino alla concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola deve presentare, per ogni semestre dell'anno solare, ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale svolge la sua attività, apposita istanza in triplice esemplare, da contrassegnare a cura del richiedente con la dicitura "originale", "esemplare n. 1" ed "esemplare n. 2", contenente i seguenti dati:

a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa della scuola;
b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte assolte;
c) deposito fiscale dal quale devono essere estratti i quantitativi di prodotti petroliferi in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e dei lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonchè la società petrolifera designata dalla scuola ad effettuare la cennata operazione di estrazione;
d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se questo viene rilasciato con validità a tempo indeterminato sulle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante e di lubrificante nel semestre considerato, al quale vanno allegate le sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate.

3. Il prospetto di cui al comma 2 deve, inoltre, essere completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola civile di pilotaggio aereo che il carburante ed il lubrificante consumato è stato destinato esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalle sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" allegate all'istanza e dal "registro dei voli".

Art. 7.
Procedura di rimborso

1. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarità e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione

da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dal Ministero dei trasporti e della navigazione in sede di emissione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, liquida l'ammontare dell'imposta da rimborsare ed effettua il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dal successivo articolo 24, del "testo unico", mediante il rilascio a favore della società petrolifera indicata nella predetta istanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore della circoscrizione doganale, da apporre sull'"originale", sull'"esemplare n. 1" e sull'"esemplare n. 2" dell'istanza medesima.

2. L'"originale" dell'istanza è rimesso, entro due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, all'ufficio finanziario competente sul deposito fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'"esemplare n. 1" è consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla società petrolifera autorizzata e l'"esemplare n. 2" è trattenuto dall'ufficio.

3. Nel caso di cessazione di attività da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo, resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attività svolta fino al momento di detta cessazione secondo la procedura stabilita dai commi 1 e 2.

Art. 8.
Estrazione di prodotti in esenzione d'imposta a reintegro di quelli consumati nell'uso agevolato

1. L'estrazione dei prodotti petroliferi si effettua dietro presentazione, da parte della società petrolifera all'ufficio finanziario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, apposta sull'"esemplare n. 1" dell'istanza.

2. L'ufficio finanziario, accertata la conformità dell'autorizzazione presentata a quella in proprio possesso, ritira detto documento e vi annota la quantità dei prodotti petroliferi estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta da parte della società petrolifera di cui al comma 1.

3. L'esemplare dell'autorizzazione presentato viene unito a quello in possesso dell'ufficio per essere allegato ai registri contabili a giustificazione dell'esenzione fiscale accordata.

Art. 9.
Violazioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente decreto si applica la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 50, comma 1, del "testo unico", salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.

Art. 10.
Disposizioni transitorie

1. Le scuole civili di pilotaggio aereo che già fruiscono delle esenzioni fiscali previste dal-

l'articolo 1, comma 1, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, integrando eventualmente la documentazione già presentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

(Copertina)

SCUOLA CIVILE DI PILOTAGGIO AEREO
(Denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa)

REGISTRO DEI VOLI

Anno_____ Registro N._____

Il presente registro, esclusa la copertina, si compone
di n. _____fogli numerati progressivamente.

.....Il.....

Il responsabile della scuola

Anno_____

REGISTRO DEI VOLI N.

Data	Pilota	Passeggero	Apparecchio				Voli compiuti					Prelevamenti				Attestazioni di volo	
												Fattura					
			Matricola civile	Tipo	Tipo motore	Potenza C.V.	Da	a	Ora di partenza	Ora di atterraggio	Durata	Numero	Data	Carburante Kg.	Lubrific. Kg.	N.	Data

Il responsabile della scuola

ALLEGATO 2

(Copertina)

SCUOLA CIVILE DI PILOTAGGIO AEREO
(Denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa)

Libretto delle attestazioni di volo

Tipo dell'aeromobile_____tipo del motore_____

potenza C.V._____matricola civile_____

di proprietà di _____

Si dichiara che l'aeromobile è in uso per l'insegnamento alla scuola civile di pilotaggio

Anno_____ LIBRETTO N._____

Il presente libretto si compone di n _____ attestazioni di volo
e di n. _____fogli numerati progressivamente.

_____ lì _____

Il responsabile della scuola

Sezione A

Anno_____ Libretto N._____

ATTESTAZIONE DI VOLO

L'apparecchio_____tipo del motore_____

potenza C.V._____matricola civile_____

ha effettuato dal_____al_____i sottoindicati voli:

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata

Sezione B

Anno_____ Libretto N._____

ATTESTAZIONE DI VOLO

L'apparecchio_____tipo del motore_____

potenza C.V._____matricola civile_____

ha effettuato dal_____al_____i sottoindicati voli:

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata

Anno _____ Libretto _____

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata

Totale ore volate _____

ed ha consumato: carburante Kg. _____

lubrificante Kg. _____

..... Il responsabile della scuola

Anno _____ Libretto _____

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata

Totale ore volate _____

ed ha consumato: carburante Kg. _____

lubrificante Kg. _____

..... Il responsabile della scuola

DECRETO 26 giugno 1997, n. 219.

Regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, che prevede l'obbligo del contrassegno di Stato per alcune bevande alcoliche;

Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede la possibilità di stabilire i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni;

Visto l'articolo 29, comma 4, del predetto testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo della denuncia di deposito dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa;

Visto l'articolo 30, comma 3, del medesimo testo unico che prevede la possibilità di modificare i casi di esclusione dall'obbligo del documento di accompagnamento per la circolazione di tali prodotti;

Attesa la necessità per alcune bevande di prevedere l'esclusione dall'obbligo del contrassegno e dai vincoli di deposito e circolazione sopraindicati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3 - 4639/U.C.L. del 17 giugno 1997;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono escluse dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 marzo 1968, n. 415, dall'obbligo della denuncia di deposito di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dall'obbligo del documento di accompagnamento di cui all'articolo 30, comma 1, del predetto testo unico, le bevande alcoliche costituite da vini aromatizzati, liquori, acquaviti e alcole etilico, addizionati con acqua gassata semplice o di soda oppure con succhi di frutta, sciroppi, bevande analcoliche o altri prodotti alimentari, condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO 18 settembre 1997, n. 383.

Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;

Visti l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire, con proprio decreto, le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo, nonché l'articolo 4, comma 2, del testo unico, che prevede, in particolare, che il Ministro delle finanze determini, con proprio decreto, relativamente alle perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, i cali tecnicamente ammissibili nei limiti dei quali può essere concesso l'abbuono d'accisa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente dei Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6228/UCL del 1 settembre 1997;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Cali di lavorazione degli oli minerali

1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi è fissato nella misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.

2. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura dei calo superiore a quella di qui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall'UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1.

3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'imposta sui prodotti sottoposti alle medesime.

Art. 2.

Cali di lavorazione dell'alcole etilico e dei prodotti alcolici

1. In caso di ridistillazione o di rettifica, in regime sospensivo, di alcole etilico o di acquaviti soggetti ad accisa, l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle perdite riscontrate fino alla nùsura dell'1,5 per cento dei quantitativo sottoposto alla rilavorazione.

2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Per l'impiego, in regime sospensivo, di alcole etilico, compreso quello contenuto negli aromi, nella preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito l'abbuono di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico si applica sulle deficienze riscontrate in sede di inventario, purché non superino le seguenti misure, riferite al periodo preso a base per l'inventario:

a) 2,5 per cento dell'alcole impiegato, per le perdite connesse alle operazioni di trasformazione e preparazione;

b) le percentuali previste dalla normativa doganale, per i cali naturali relativi al periodo di trasformazione, preparazione e giacenza e per i cali tecnici relativi alle operazioni semplici di condizionamento.

4. Quando la deficienza riscontrata è inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza, fino al limite determinato applicando la percentuale stabilita nel comma 3, lettera a), eventualmente aumentata ai sensi del comma 5, all'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione dell'inventario, va ad incrementare il calo ammissibile relativo all'inventario successivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'alcole impiegato in regime sospensivo nella preparazione di prodotti destinati ad usi esenti o all'esportazione.

6. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuta dall'UTF o dalla dogana, per le lavorazioni successive alla richiesta medesima, un calo superiore a quello previsto dal comma 3, lettera a), sulla base di esperimenti eseguiti dall'UTF. La medesima procedura di determinazione del calo mediante esperimenti si applica anche nel caso di impiego in regime sospensivo di prodotti alcolici diversi dall'alcole etilico e dagli aromi, di fabbricazione di prodotti diversi da quelli dei commi 3 e 7, o quando nell'opificio venga introdotto, per il completamente della lavorazione, alcole contenuto in prodotti provenienti da altri opifici. Resta ferma la facoltà dell'UTF di eseguire riscontri, mediante esperimenti, per verificare la congruità delle perdite, anche se contenute nei limiti previsti dai commi 3 e 7; per i depositi sotto il controllo della dogana tali esperimenti vengono effettuati su richiesta della dogana medesima.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche per la preparazione degli aromi, in regime sospensivo, sostituendo alla percentuale indicata nel comma 3, lettera a), quella del 7 per cento.

8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7 tengono, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, registrazioni contabili, relativamente:

a) al magazzino dell'alcole da impiegare;
b) all'opificio di trasformazione;
c) al magazzino del prodotto condizionato.

9. Per la scritturazione e la conservazione dei registri utilizzati per le contabilizzazioni di cui al comma 8 si seguono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.

10. Negli opifici di cui al comma 8, le operazioni d'inventario riguardano distintamente il magazzino dell'alcole, l'opificio di trasformazione considerato nel suo complesso ed il magazzino dei prodotti condizionati. Gli inventari ordinari hanno periodicità annuale; resta ferma la facoltà di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno.

11. Nei depositi fiscali di vino sono ammessi cali di lavorazione nelle misure derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n. 768.

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla normativa doganale.

2. In caso di variazione d'aliquota nel periodo cui si riferisce l'inventario, la liquidazione dell'imposta è effettuata ripartendo le deficienze eccedenti i cali ammissibili all'abbuono proporzionalmente ai periodi di vigenza delle diverse aliquote.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Il precedente regime di abbuono dei cali di lavorazione dell'alcole etilico si applica fino al primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I fabbricanti che intendano beneficiare immediatamente della nuova normativa comunicano all'UTF o alla dogana competenti la consistenza delle giacenze, rilevata sotto la propria responsabilità, perché sia presa a base per l'elaborazione del primo inventario, riferito alla data del rilevamento della consistenza delle giacenze.

2. All'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione del primo inventario, si applica, in occasione dell'inventario successivo, la percentuale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

Art. 5

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n, 437, si intende abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto 22 maggio 1998, n. 219 [1]

Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente agevolato

[…]

[1] Le disposizioni di questo regolamento hanno cessato di avere efficacia dal 13.9.2003 – Ex art. 5 del Decreto 15.7.2003, n. 256

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n.173

Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 19;

Vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Vita la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali è prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea.

Art. 2.
Marcatura comunitaria

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a marcatura fiscale, mediante l'aggiunta del marcatore comunitario, secondo quanto sarà stabilito con regolamento della Commissione europea, a partire dalla data prevista dallo stesso regolamento.

2. La marcatura fiscale di cui al comma 1 è eseguita, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Art. 3.
Marcatura nazionale

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale,

oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, continua ad applicarsi la marcatura fiscale nazionale autorizzata dal Ministero delle finanze, negli impieghi per i quali è prevista.

2. Con decreto del Ministro delle finanze può essere consentita l'eliminazione di uno o più componenti utilizzati per la marcatura fiscale nazionale di cui al comma 1.

Art. 4.
Nuovi marcatori o coloranti nazionali

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, può essere stabilita l'aggiunta di un colorante o di un marcatore nazionali, con decreto del Ministro delle finanze, previa valutazione delle proprietà tossicologiche e delle modalità d'impiego di dette sostanze da parte del Ministero della sanità.

Art. 5.
Deroghe

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale il Ministero delle finanze può autorizzare, per motivi di sanità pubblica, di sicurezza e per altre ragioni tecniche, deroghe all'obbligo della marcatura fiscale con il marcatore comunitario di cui all'articolo 2, con contestuale adozione di adeguate misure di controllo fiscale.

Art. 6.
Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere c), e) ed f), e commi 3, primo periodo, 4 e 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 7.
Norma transitoria

1. Il Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, per l'obbligo della marcatura fiscale comunitaria, sottopone al Ministero della sanità la valutazione delle proprietà tossicologiche e delle modalità d'impiego delle sostanze utilizzate per la marcatura fiscale nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO 13 gennaio 2000, n. 55.

Regolamento recante norme in materìa di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vìncolo doganale e ad accise.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, concernenti la nascita dell'obbligazione doganale ed in particolare l'articolo 206;

Visti gli articoli 862 e 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993;

Visto l'articolo 37, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti dei Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975, concernenti i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente dei Consiglio del Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 dei 1988, effettuata con nota prot. n. 17387 del 22 dicembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Cali per cause inerenti alla natura delle merci

1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all'articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici.

2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci.

3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.

4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.

Art. 2.
Misure dei cali naturali e tecnici

1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.

3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.

4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che può avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonché di quella dell'ufficio tecnico di finanza.

5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B Ë effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.

Art. 3.
Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale

1. 1 cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantit‡ di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell'ultimo controllo o verifica.

2. 1 cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.

Art. 4.

Cali di prodotti soggetti ad accisa

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell'ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4, è effettuato dal direttore del suddetto ufficio.

Art. 5.

Abrogazione dei decreti precedenti

1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA *A*

CALI NATURALI

Note:

1) I cali naturali sono commisurati all'anno di giacenza; per periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, superiori a giorni quindici, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Per casi specifici i cali sono commisurati al carico di magazzino e cioè alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente; in tale evenienza la loro misura, riportata nella colonna 3 è contrassegnata da un asterisco.

2) Per i prodotti di cui al codice NC 2008, quando rendesi applicabile l'accisa, oltre al calo in peso, è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

3) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, il calo ammissibile è determinato ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

4) I cali relativi agli alcoli ed agli altri prodotti dei codici NC 2207 e 2208, non denaturati, custoditi in recipienti di legno, sono maggiorati dell'1% se trattasi di recipienti di legno di capacità non superiore ai 4 ettolitri; uguale maggiorazione, eventualmente cumulabile con la precedente, viene applicata se i recipienti sono di legno di ciliegio

5) Per l'alcole etilico denaturato del codice NC 2207, il calo è comprensivo anche delle perdite di filtrazione, di imbottigliamento e per qualsiasi altro motivo tecnico.

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	MISURA DEL CALO
1	2	3
02.02 ex 02.03 ex 02.04 ex 02.05 ex 02.06	Carni e frattaglie degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, congelate	3% in peso
ex 02.07	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 01.05 (esclusi i fegati), congelate	3% in peso
	Fegati di volatili della voce 01.05:	
ex 02.07	- congelati	3% in peso
ex 02.10	- salati o in salamoia, secchi o affumicati	5% in peso
ex 02.08	Altre carni e frattaglie commestibili, congelate	3% in peso
ex 02.09	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti	
	- congelati	3% in peso
	- salati o in salamoia, essiccati o affumicati	5% in peso
ex 02.10	Carni e frattaglie, commestibili (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	5% in peso
03.03	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04	3% in peso
ex 03.04	Filetti di pesce, congelati	3% in peso
ex 03.05	Pesci secchi salati o in salamoia, pesci affumicati	5% in peso
ex 03.06	Crostacei, anche sgusciati, congelati	3% in peso
ex 03.07	Molluschi, anche separati dallo loro conchiglia, congelati	3% in peso
ex 0406.90	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa, interiore o uguale a 47% (es. Grana padano, Parmigiano reggiano, Fiore sardo, Pecorino, ecc.)	3% in peso
ex 0407.00	Uova di volatili, in guscio, conservate in magazzini frigoriferi	5% in peso
ex 08.01	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, secche anche sgusciate	1% in peso
ex 08.02	Altre frutta a guscio, secche anche sgusciate o decorticate	1% in peso
08.08	Mele, pere e cotogne, fresche, conservate in magazzini frigoriferi	10% in peso
ex 09.01	Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato, in grani anche rivestiti della loro pellicola	1,2% in peso
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato	1% in peso
10.02	Segala	1% in peso
10.03	Orzo	1,2% in peso
10.04	Avena	1,2% in peso
10.05	Granturco	1,5% in peso
ex 11.04	Cereali altrimenti lavorati (mondati, decorticati o pilati, perlati, soltanto spezzati o schiacciati):	
	- frumento	1% in peso
	- segala	1% in peso
	- orzo	1,2% in peso
	- avena	1,2% in peso
	- granturco	1,5% in peso
ex 15.01 ex 15.02 ex 15.06 ex 1516.10	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, ecc.)	2% in peso
ex 15.03	Oleostearina, olio di strutto e oleomargarina, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	2% in peso
ex 15.04	Grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati	2% in peso
da ex 15.07 a ex 15.18	Oli vegetali fissi, fluidi e concreti, greggi, depurati o raffinati	2% in peso
ex 15.16	Grassi e oli animali o vegetali parzialmente idrogenati	2% in peso
ex 15.18	Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16	2% in peso
15.22	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	2% in peso
ex 16.01	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue	5% in peso
ex 18.01	Cacao in grani, non torrefatto, anche infranto	1% in peso
ex 20.08	Frutta altrimenti preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole:	
	Frutta a guscio comprese le arachidi tostate	1% in peso
	Altre:	
	con aggiunta di alcole:	
	- in recipienti di legno	4% in peso
	- in altri recipienti	1% in peso
2106.9020	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	MISURA DEL CALO
1	2	3
ex 22.03	Birra di malto non condizionata	* 1% in hl-gr
22.04	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	
	- in recipienti di legno	4% in volume
	- in altri recipienti	1% in volume
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
	- in recipienti di legno	4% in volume
	- in altri recipienti	1% in volume
ex 22.06	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele):	
	- in recipienti di legno	4% in volume
	- in altri recipienti	1% in volume
22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo:	
	alcole etilico non denaturato:	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro
	alcole etilico denaturato:	
	da confezionare in recipienti di capacità superiore a 50 litri	* 3% in volume anidro
	- da confezionare in altri recipienti	* 5% in volume anidro
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro
22.09	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall'acido acetico:	
	in recipienti di legno	4% in volume anidro
	in altri recipienti	1% in volume anidro
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	* 1% in peso
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	* 1 % in peso
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	1% in peso
27.10	Oli di petrolio o di minetali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate nè comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:	
	- Oli leggeri esclusa l'acqua ragia minerale:	
	a) in depositi di capacità minore o uguale a 500 mc	3% in volume a 15 °C
	b) in depositi di capacità maggiore di 500 mc	2% in volume a 15 °C
	- Acqua ragia minerale	1% in volume a 15 °C
	- Oli medi e oli da gas	1% in volume a 15 °C
	- Oli combustibili	* 1% in peso
	- Oli lubrificanti e altri	1% in peso
	- Oli minerali denaturati detenuti da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori	* 1% in volume a 15 °C o in peso, a seconda della tassazione
ex 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: liquetatti	3% in peso
27.12	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	1% in peso
27.13	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	* 1% in peso
27.15	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	* 1% in peso
29.01	Idrocarburi aciclici:	
	- a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	3% in peso
	- da 5 a 12 atomi di carbonio	2% in volume a 15 °C
	con più di 12 atomi di carbonio	1% in peso
29.02	Idrocarburi ciclici:	
	- dal codice 2902.11 al codice 2902.70	2% in peso
	- codice 2902.90	1% in peso
ex 29.03	Cloroetano (cloruro di etile), 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene) vinile monomero, tricloroetilene	4% in peso
ex 29.03	Tetracloroetano e Tetracloroetile (percloroetilene)	2% in peso
ex 29.05	Metanolo (alcole metilico): propan-1-olo (alcole propilico); propan-2-olo (alcole isopropilico); butan-1-olo (alcole n-butilico); alcole isobutilico	4% in volume anidro
29.12 1200	Etanale (Acetaldeide)	4% in peso
ex 29.14	Acetone -butanone (metiletilchetone); 4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	4% in peso
29.15 3200	Acetato di vinile	4% in peso
ex 29.26	Acrilonitrile	4% in peso

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	MISURA DEL CALO
1	2	3
ex 33.02	Altre preparazioni alcoliche a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande	
	- in recipienti di legno	4% in volume anidro
	- in altri recipienti	1% in volume anidro
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	1% in peso
38.11	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali	1% in peso
3817.10	Alchilbenzeni in miscele	1% in peso
38.23	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	1% in peso

TABELLA *B*

CALI TECNICI

Note:

1) La misura del calo è riferita al quantitativo di prodotto oggetto dell'operazione. Per «operazioni semplici» (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travaso, cernita, miscelazione, ecc.). È considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri contenenti prodotti volatili.

2) Quando nella colonna 3 sono indicate più operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione.

3) Quando nella colonna 3 è indicata l'operazione di trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, dall'accertamento in partenza a quello in arrivo. Nel caso di utilizzazione di più sistemi di trasporto il trasporto si considera effettuato interamente con il sistema per l'impiego del quale è previsto il calo più elevato. A tale misura può essere cumulata, a norma dell'articolo 1, comma 4, quella dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto nonché quella del calo tecnico relativo ai travasi fra i vari mezzi di trasporto.

4) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, i cali tecnici ammissibili, diversi da quelli di trasporto, sono determinati ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

5) Per i prodotti del codice NC 2008 oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
ex 0406.90	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa, inferiore o uguale a 47% (es. Grana padano, Parmigiano reggiano, Fiore sardo, Pecorino ecc.)	operazioni semplici	0,5% in peso
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato	idem	1% in peso
10.02	Segala	idem	1% in peso
10.03	Orzo	idem	1% in peso
10.04	Avena	idem	1% in peso
10.05	Granturco	idem	1,3 % in peso
ex 11.04	Cereali altrimenti lavorati (mondati, decorticati o pilati, perlati, soltanto spezzati o schiacciati):	idem	
	- frumento		1% in peso
	- segala		1% in peso
	- orzo		1% in peso
	- avena		1% in peso
	- granturco		1,3% in peso
da ex 12.01 a ex 12.07	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	idem	1% in peso
ex 20.08	Frutta altrimenti preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole:		
	- altre:	1) operazioni semplici	0,3% in peso
	con aggiunta di alcole	2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
2106.9020	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	1) operazioni semplici	0,3% in volume anidro
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne	2% in volume anidro
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume anidro

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
ex 22.03	Birra di malto: non condizionata	1) operazioni semplici: - imbottigliamento - filtrazione - altre op. sempl. 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	 3% hl - gr 4% hl - gr 0,3% hl - gr 0,8% hl - gr 0,8% hl - gr
22.04	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
ex 22.06	Altre bevande fermentate (per es: sidro, sidro di pere, idromele):	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
ex 22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico denaturato, di qualsiasi titolo: - alcole etilico non denaturato	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume anidro 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
	alcole etilico denaturato	1) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
ex 22.08	Alcole etilico con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume anidro 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
22.09	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall'acido acetico	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o altre vie	0,3% in volume 2% in volume 0,5% in volume
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5% in peso
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5% in peso
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5 % in peso

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:		
	- Oli leggeri esclusa l'acqua ragia minerale	1) operazioni semplici	0,2% in volume a 15 °C
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in volume a 15 °C
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume a 15 °C
	- Acqua ragia minerale, oli medi e gasolio	1) operazioni semplici	0,2% in volume a 15 °C
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in volume a 15 °C
		- stradale, ferrovia o per altre vie	0,5% in volume a 15 °C
	- Oli pesanti	1) operazioni semplici	0,2 % in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gasssosi: liquefatti	1) operazioni semplici:	
		- imbottigliamento	2% in peso
		- altre	1% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
27.12	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 27.13	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
27.15	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
29.01	Idrocarburi aciclici:		
	- a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	1) operazioni semplici:	
		- imbottigliamento	2% in peso
		- altre	1% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
	- da 5 a 12 atomi di carbonio	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
	- con più di 12 atomi di carbonio	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
29.02	Idrocarburi ciclici:	1) operazioni semplici	0,3% in peso
	- dal codice 2902.11 al codice 2902.70	2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
	- codice 2902.90	1) operazioni semplici	0,2% in peso
		2) trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso

CODICE NC	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	TIPO DI OPERAZIONE	MISURA DEL CALO
1	2	3	4
ex 29.03	Cloroetano (cloruro di etile), 1,2 dicloroetano (cloruro di etilene) vinile monomero, tricloroetilene	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in peso 2% in peso 0,5% in peso
ex 29.03	Tetracloroetano e tetracloroetile (percloroetilene)	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in peso 2% in peso 0,5% in peso
ex 29.05	Metanolo (alcole metilico); propan-1-olo (alcole propilico); propan-2-olo (alcole isopropilico); butan-1-olo (alcole n-butilico); alcole isobutilico	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume anidro 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
29.121200	Etanale (Acetaldeide)	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in peso 2% in peso 0,5% in peso
ex 29.14	Acetone - butanone (metiletilchetone); 4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in peso 2% in peso 0,5% in peso
29.153200	Acetato di vinile	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in peso 2% in peso 0,5% in peso
ex 29.26	Acrilonitrile	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in peso 2% in peso 0,5% in peso
ex 33.02	Altre preparazioni alcoliche a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,3% in volume anidro 2% in volume anidro 0,5% in volume anidro
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5% in peso
38.11	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5% in peso
38.17	Alchibenzeni in miscele	1) operazioni semplici 2) trasporto: - via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni - stradale, per ferrovia o per altre vie	0,2% in peso 1% in peso 0,5% in peso

DECRETO 20 marzo 2000

Caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione.
[integrato con le modifiche apportate con la Determinazione 2 maggio 2001]

Il DIRETTORE GENERALE
Del Dipartimento delle Dogane
E delle Imposte Indirette

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 […];
Visto l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 488 del 1999, il quale prevede che le caratteristiche tecniche che rendono le emulsioni idonee al predetto impiego sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze […];

Decreta

Art. 1
[omissis]

Art. 2
[omissis]

Art. 3

Le emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua destinate alla trazione, di olio da gas con acqua destinate alla combustione per riscaldamento e di olio combustibile denso con acqua destinate alla combustione devono possedere le caratteristiche tecniche previste rispettivamente negli allegati I, II e III.

Il controllo delle predette caratteristiche e di quelle di cui agli articolo 1 e 2, viene effettuato [dall'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise-laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane][1]; il prelevamento dei campioni viene effettuato con l'osservanza delle norme ISO 3170, per il campionamento manuale da serbatoio, e ISO 3171, per il campionamento automatico in linea.

Art. 4

Le emulsioni stabilizzate vengono prodotte di norma in depositi fiscali e, nei casi ed alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane, in depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa appositamente autorizzati e sono custodite, anche nella fase di commercializza-

[1] **Parole così sostituite** con la Determinazione 2 maggio 2001; in origine:" dalla direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette".

zione, separatamente dagli altri prodotti; non è consentita la miscelazione di emulsioni prodotte con tecnologie diverse.[2]

È consentito il trasferimento delle emulsioni di cui all'art. 1 a depositi di stoccaggio diversi da quelli annessi all'impianto di produzione purchè dotati delle attrezzature tecniche riconosciute idonee dall'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente per mantenere stabili dette emulsioni.

Le emulsioni stabilizzate di cui all'allegato I non devono presentare acqua libera per un periodo di quattro mesi dalla data di estrazione dal deposito di produzione; esse vengono avviate al consumo presso utenti extra rete [, con esclusione delle autovetture][3] e utilizzate entro il predetto periodo.

Le emulsioni stabilizzate di cui agli allegati II e III non devono presentare acqua libera per un periodo di un anno dalla data di estrazione dal deposito di produzione e devono essere utilizzate nel predetto periodo.

Sui documenti di accompagnamento delle emulsioni stabilizzate vengono riportati il tipo di emulsione con la percentuale di acqua contenuta e la data entro cui le emulsioni devono essere impiegate.

Art. 5

L'impiego delle emulsioni stabilizzate rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati I, II e III avviene con l'osservanza delle modalità raccomandate dal produttore o dal titolare del deposito commerciale.

ALLEGATI [Omissis]

[2] **Comma così sostituito** con la Determinazione 2 maggio 2001; in origine: "Le emulsioni stabilizzate vengono prodotte in depositi fiscali e sono custodite, anche nella fase di commercializzazione, separatamente dagli altri prodotti; non è consentita la miscelazione di emulsioni prodotte con tecnologie diverse".

[3] **Parole così inserite** con la Determinazione 2 maggio 2001.

DECRETO 27 marzo 2001, n. 153

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sonostabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto che sia necessario regolamentare, in particolare, l'applicazione degli articoli 5, 6, 13, 27, comma 2, 28, 29, 30, 33, 35, 36, comma 4, 37, 38, comma 4, 39, comma 3, 41, comma 5, 47, comma 2, 66 e 67, comma 6, del citato testo unico, per quanto attiene alla fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito degli alcoli, delle bevande alcoliche e delle materie prime alcoligene;

Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e successive modifiche, che codifica la procedura n. 83/189/CEE;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2000 con il quale, in applicazione dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'articolo 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e II.II, sia attivata dal 1o gennaio 2000 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-373/UCL dell'11 gennaio 2001;

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo.

Sezione I
Istituzione del deposito fiscale

Art. 1.
Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda istituire, in applicazione dell'articolo 28, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative san-

zioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attività se trattasi di fabbrica od opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le seguenti indicazioni:

a) la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente nonché dell'eventuale rappresentante negoziale;

b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'istituendo deposito fiscale, nonché i relativi numeri di telefono e di fax;

c) la descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione nonchè la potenzialità degli impianti;

d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;

e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, il numero e la capacità dei serbatoi destinati al contenimento dei prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri contenitori, il numero e la capacità dei serbatoi, delle vasche o dei silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;

f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;

g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.

2. All'istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale, evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma quantificato del flusso di materia nonché una relazione intesa a descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo relativi alle attività fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di capacità superiore a dieci ettolitri.

3. Ogni variazione dei dati denunciati è preventivamente comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.

4. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l è presentata, contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza la direzione della circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l'UTF espleta gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime di deposito fiscale.

5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo: a) a norma dell'articolo 5, comma 1, del testo unico, gli esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;

b) a norma dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;

c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3, del testo unico, i pro-

duttori di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non siano oggetto di alcuna attività di vendita.

Art. 2.
Verifica tecnica

1. L'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi al rilascio della licenza di cui all'articolo 28, comma 5, del testo unico, procede, anche per i depositi doganali nei quali si intende operare in regime di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli impianti, sulla base della istanza, per accertare l'esattezza degli elementi in essa contenuti in confronto allo stato reale dello stabilimento, rispetto sia alla disposizione e destinazione delle aree, sia alla costituzione e potenzialità degli impianti, nonché la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale ed, in particolare, di quelli stabiliti dall'articolo 3.

2. La verifica tecnica è altresì finalizzata a:

a) identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da sottoporre a vigilanza da parte del personale finanziario;

b) controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad accisa ed effettuare il riscontro di massima della taratura degli altri serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime trattate e dei prodotti ottenuti. Perdurando l'assoggettamento ad accisa con aliquota zero, per i serbatoi destinati a contenere vino o bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra il controllo è effettuato, a scandaglio, anche successivamente all'inizio dell'esercizio;

c) esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le modalità di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego di ogni tipo di energia;

d) individuare i locali e le attrezzature necessari per l'espletamento della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni impartite dall'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominata "Agenzia", le misure necessarie e l'adozione di mezzi tecnici, ivi compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, verificandone la successiva installazione. Le suddette prescrizioni possono essere impartite anche successivamente all'attivazione del deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità;

e) controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai fini fiscali.

3. Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi, anche per accertare la potenzialità degli impianti; viene, inoltre, effettuato, nei casi previsti dall'Agenzia, il suggellamento degli impianti.

4. Delle operazioni eseguite e dei risultati delle verifiche effettuate l'UTF redige, in doppio esemplare, processo verbale, sottoscritto anche dal rappresentante della ditta istante; nel caso in cui sia stata riconosciuta l'idoneità dell'impianto ad operare in regime di deposito fiscale, notifica l'ammontare della cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico. Ai fini di tale determinazione, la quantità massima dei prodotti soggetti ad accisa che può essere detenuta in deposito è calcolata con riferimento alla capacità dei serbatoi ed ai quantitativi detenuti in confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla relativa imposta gravante vengono applicate le percentuali previstedall'articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per quanto concerne

la media dell'imposta dovuta alle previste scadenze, la stessa è riferita all'anno solare ed è determinata in base ai dati tecnici e gestionali disponibili. A norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, l'obbligo della prestazione della cauzione non sussiste per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e per le aziende municipalizzate. La cauzione, quando non sia stato richiesto e concesso l'esonero previsto, per le ditte affidabili e di notoria solvibilità, dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, è prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. La cauzione è rideterminata dall'UTF all'inizio di ogni anno solare, riferendo all'anno solare precedente il calcolo dell'imposta mediamente pagata alle previste scadenze, ed è notificata all'interessato qualora l'incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il termine di trenta giorni per la sua corresponsione, previsto dall'articolo 64 del testo unico, decorre dalla data della notifica.

Verifica tecnica suppletiva, relativa verbalizzazione ed eventuale rideterminazione della cauzione sono effettuate in occasione di comunicazioni o rilevazioni di variazione dei dati già denunciati e verificati.

Art. 3.
Assetto dei depositi fiscali

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio destinati allo svolgimento della specifica attività; eventuali attività diverse sono consentite dall'UTF purché non comportino intralci od aggravi all'effettuazione della vigilanza finanziaria. I suddetti depositi recano, all'esterno, l'indicazione della tipologia del deposito e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto:

a) dal sistema viario pubblico;

b) da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza;

c) da un'area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci.

2. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione e le attrezzature per la denaturazione sono installati su aree distinte fra loro, in locali o all'aperto, secondo modalità stabilite dall'Agenzia. Analogamente, sono distinte le aree dove si custodiscono le materie prime, gli alcoli già accertati da rettificare, i prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il suggellamento, se prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre visibili o, comunque, ispezionabili.

Le operazioni di rettifica di alcoli già accertati fiscalmente sono effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle operazioni di distillazione.

3. I recipienti collettori di cui all'articolo 33, comma 4, del testo unico sono situati in magazzini, cosiddetti di accertamento, aventi i requisiti dei magazzini di cui all'articolo 5, comma 5, del presente regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7, del testo unico,

l'Agenzia può individuare i casi in cui possa omettersi l'installazione del misuratore dell'alcole etilico o debba essere prescritta l'installazione di misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o alcoligene nonché dei semilavorati avviati alla distillazione.

4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; è anche facoltà dell'UTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall'Agenzia.

Art. 4.

Rilascio della licenza fiscale

1. Effettuata, con esito positivo, la verifica tecnica di cui all'articolo 2 e constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e l'accettazione della cauzione da parte della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominata "direzione compartimentale", se prestata a mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in numerario o in titoli di Stato o l'avvenuta concessione dell'esonero, l'UTF autorizza l'istituzione del deposito fiscale rilasciando, contestualmente all'attribuzione del codice d'accisa, la licenza di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale, copia della licenza viene inviata alla direzione della competente circoscrizione doganale, unitamente a copia del processo verbale di cui all'articolo 2, comma 4. Per l'esercizio, in uno stesso impianto, salva contraria disposizione, di più attività previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del testo unico è rilasciata una sola licenza; del pari, è rilasciata una sola licenza quando l'attività prevista da una lettera del suddetto articolo 63, comma 2, comprende anche attività contemplate in un'altra lettera. Unitamente alla licenza, vengono restituiti all'operatore un esemplare dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 1 ed un esemplare del processo verbale di cui all'articolo 2, comma 4, che sono custoditi presso l'impianto ed esibiti ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.

2. La licenza di cui al comma 1 abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale; resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'operatore qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1, l'UTF ne dà comunicazione alla direzione compartimentale.

4. Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l'attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall'ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l'impianto è considerato come magazzino di commerciante all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 4 del testo unico e successive modifiche.

Capo I
Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo.

Sezione II
Esercizio del deposito fiscale

Art. 5.
Disposizioni comuni

1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, le operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non si tratti di prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5.

Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avvengono con l'osservanza delle relative disposizioni doganali; in tale evenienza, se è disposta la verifica fisica, la determinazione quantitativa e l'eventuale prelievo dei campioni sono eseguite dal personale dell'UTF o della dogana che esercita la vigilanza sul deposito fiscale ed i relativi verbali vengono acquisiti dal competente ufficio doganale per il completamento delle operazioni. Nel caso di deposito fiscale vigilato dall'UTF, se il depositario autorizzato è ammesso alle procedure semplificate di accertamento doganale, per l'effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548 la dogana si avvale della collaborazione dell'UTF.

2. Per i depositi fiscali nei quali si effettua attività di fabbricazione o di rettifica di alcole etilico, l'introduzione e l'estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal depositario autorizzato all'ufficio finanziario di fabbrica, o, in sua mancanza, all'UTF competente per territorio, che ha facoltà di presenziare alle operazioni, di eseguire i riscontri ritenuti necessari e di prelevare campioni delle merci.

3. Per le attività di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositario autorizzato invia apposita comunicazione di lavora-

zione mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonché ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti. Qualora si preveda che tutte le predette indicazioni restino invariate, la comunicazione può essere effettuata anche con cadenza trimestrale.

Copia della comunicazione è posta, dal depositario autorizzato, a corredo delle proprie contabilità fiscali. Qualora, per dare inizio alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il depositario autorizzato, all'orario indicato nella comunicazione per l'inizio della lavorazione, in assenza del personale dell'UTF o della Guardia di finanza può rimuoverli esso stesso, a meno che non sussistano particolari motivi, notificatigli per iscritto dal suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.

4. I prodotti finiti, al momento della fabbricazione, sono accertati fiscalmente con le modalità di cui agli articoli da 13 a 16. Qualora la determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa venga effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato, dall'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, da funzionari dell'UTF, viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al depositario autorizzato e l'altro trasmesso in ufficio. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell'Agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in attesa di esito di analisi nei casi stabiliti dall'Agenzia, sono affidati alla responsabilità del depositario autorizzato per le successive operazioni e per l'estrazione. Tale affidamento non si verifica qualora, per il conseguimento di particolari fini, anche extra-fiscali, determinati dall'Agenzia, sia necessario che il prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi si possa accedere senza lasciare traccia, suggellati dall'UTF. I suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato in recipienti di legno, possono essere costituiti da serbatoi all'aperto, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento, compilati dall'esercente, vengono vistati dal funzionario responsabile dell'operazione.

6. Tutte le operazioni tecniche di cui ai precedenti commi sono oggetto di registrazioni contabili da parte del depositario autorizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7 ed il lorocontrollo è diretto all'accertamento ed alla liquidazione del tributo.

7. Il depositario autorizzato corrisponde l'imposta dovuta nei termini previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico e successive modifiche. L'imposta è corrisposta, entro i medesimi termini, anche sui cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal depositario autorizzato e dallo stesso scaricati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i prodotti denaturati, è applicata l'aliquota relativa ai prodotti non denaturati.

8. A norma dell'articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari autorizzati assicurano al personale dell'Agenzia ed agli appartenenti alla Guardia di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al deposito fiscale.

Art. 6.
Denaturazione

1. Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali o doganali e negli altri impianti autorizzati da normative specifiche. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneità e la conformità ai criteri stabiliti dall'Agenzia; in tale sede, l'UTF ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.

2. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, alla presenza di due funzionari della suddetta Agenzia o di un funzionario dell'Agenzia medesima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza, non in servizio di vigilanza, quest'ultimo, presso l'impianto. Se la denaturazione è effettuata in linea non è necessaria la presenza continua presso l'impianto di denaturazione degli incaricati della vigilanza, purché siano installati idonei dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

3. È facoltà dell'Agenzia stabilire le condizioni, subordinatamente alle quali le operazioni di denaturazione possano svolgersi anche al di fuori dell'orario di cui al comma 2 o possano essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente dagli interessati, sotto la loro responsabilità.

4. Comunicazione dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione è fatta pervenire al competente ufficio dell'Agenzia almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività; al termine, tutte le operazioni sono oggetto di verbalizzazione o di dichiarazione di effettuazione da parte dell'operatore nonché di registrazione nelle contabilità dell'operatore e dell'UTF, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

5. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.

Art. 7.
Contabilità del depositario autorizzato

1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall'Agenzia:

a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;

b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili.

Sullo stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che l'operatore abbia riscontrato e comunicato all'UTF a mezzo raccomandata a.r., telefax o per via informatica, contestualmente all'effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale, escluso il sabato successivo alla scadenza del termine per il pagamento del-l'accisa, che è provato, a norma dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione degli estremi del versamento, la cui ricevuta a quietanza è custodita assieme al registro; c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi all'appuramento delle partite spedite nonchè, giornalmente, l'ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate.

2. Oltre alla tenuta delle contabilità di cui al comma 1, il depositario autorizzato:

a) fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r. all'UTF entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna quindicina, considerando la seconda quindicina di ciascun mese terminante con la fine del mese, un prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d'imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione di accisa, con l'indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

b) fa pervenire o comunque trasmette con rac-comandata a.r. all'UTF, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la corresponsione dell'accisa, fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta.

3. I depositari autorizzati esercenti impianti di trasformazione tengono, secondo le modalità di cui all'articolo 24, le contabilità previste dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, riportando anche i cali e le eccedenze riscontrati e comunicati con le stesse modalità di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo; tengono, inoltre, il registro di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2 del medesimo. I depositari autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i registri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2.

4. Il depositario autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una volta l'anno:

a) l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;

b) il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione;

e) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto.

Art. 8.

Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonché per i piccoli produttori di vino

1. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

Il registro di cui alla lettera c) del comma l del predetto articolo 7 è tenuto limitatamente ai trasferimenti intracomunitari. Il prospetto di cui alla lettera a) dell'articolo 7, comma 2, è presentato, anziché quindicinalmente, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce; entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni.

2. I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle medesime.

Art. 9.

Disposizioni specifiche per la birra

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, si intende per:

a) "imballaggio preconfezionato", l'insieme del prodotto e dell'imballaggio individuale definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica vigente;

b) "imballaggio", un numero determinato di imballaggi preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati;

c) "contenitore", un recipiente diverso dagli imballaggi preconfezionati;

d) "confezione", un imballaggio o un contenitore.

2. Per le fabbriche di birra, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della produzione del mosto, anche se destinato all'ottenimento di birra analcolica non tassabile, viene presentata all'UTF la comunicazione di lavorazione di cui all'articolo 5, comma 3, valida al massimo per un mese solare, indicante l'orario di effettuazione e altri elementi d'individuazione delle singole cotte.

Con analogo anticipo di almeno ventiquattro ore sono preventivamente comunicati i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di condizionamento.

3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle singole cotte superiore alle due ore è preventivamente segnalata all'UTF, anche a mezzo fonogramma o telefax, ed annotata nel registro di cui al comma 6. Sono del pari denunciate ed annotate previste variazioni dei valori dichiarati dei volumi superiori al dieci per cento e di quelli delle gradazioni superiori ai 4 decimi. Eventuali variazioni degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi imprevedibili o che non sia stato possibile comunicare preventivamente all'UTF sono tempestivamente riportate sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni.

4. La comunicazione dei giorni e degli orari di svolgimento delle operazioni di condizionamento può essere effettuata anche in sede di presentazione della comunicazione di lavorazione oppure per periodi predeterminati o non, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di comunicare preventivamente qualsiasi variazione. Analoghe comunicazioni sono effettuate anche per gli impianti di solo condizionamento. Variazioni imprevedibili sono riportate tempestivamente sul

registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni.

5. La birra condizionata prodotta o pervenuta nelle fabbriche o negli opifici di condizionamento è introdotta dal depositario autorizzato in apposito magazzino, costituito da un'area dello stabilimento comunque delimitata, ed è da questi presa in carico, distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), denominato "registro annuale di magazzino", dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonché i quantitativi andati perduti. Sono pure tenuti il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), di carico e scarico delle materie prime e della birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito, ed il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo, e viene compilato il prospetto quindicinale di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.

6. In aggiunta ai registri di cui al comma 5, il fabbricante o l'esercente opificio di condizionamento tengono un registro annuale delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, dove sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento.

7. Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici di condizionamento viene effettuato in cauzione dell'imposta che sarebbe dovuta sul prodotto qualora lo stesso fosse considerato finito ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite eccedenti i cali ammissibili di trasporto è dovuta l'accisa. Con l'arrivo del prodotto presso l'opificio destinatario e con la restituzione dell'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo l del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, munito delle prescritte annotazioni, viene meno il gravame d'accisa sulla partita trasferita. La movimentazione della birra sfusa è contabilizzata in apposita sezione del registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

8. Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo giacente, in sospensione d'accisa, nel magazzino del prodotto finito, è oggetto di verbalizzazione da parte dell'UTF, ai fini dello scarico dal registro annuale di magazzino.

9. Qualora nei depositi fiscali di birra venga prodotta o condizionata anche birra analcolica non soggetta ad accisa, la fabbricazione, la custodia e la contabilizzazione di tale prodotto sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra tassabile. Le fabbriche e gli opifici di condizionamento di sola birra analcolica non tassabile presentano all'UTF competente per territorio una comunicazione di tale attività.

Art. 10.
Contabilità degli UTF

1. Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sulla base dei verbali di cui all'articolo 5, comma 4, dei verbali o delle dichiarazioni di denaturazione di cui all'articolo 6, comma 4, della dichiarazione di cui all'articolo 16 e di

eventuale altra documentazione, secondo modalità stabilite dall'Agenzia, scritturazioni contabili dalle quali devono risultare, per ogni deposito fiscale, il carico e lo scarico dei prodotti finiti sottoposti ad accisa ed i relativi movimenti di imposta e di garanzie nonché gli estremi dei versamenti effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.

2. Le scritturazioni di cui al comma l sono tenute, nei casi previsti, su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su registri vidimati dalla direzione compartimentale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia può essere anche prevista la tenuta informatizzata delle contabilità.

3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota d'accisa zero, le contabilizzazioni previste dal comma l sono tenute dall'UTF limitatamente alla registrazione annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti intracomunitari.

Art. 11.
Garanzia per l'esercizio del credito

1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF ai sensi dell'articolo 5, comma 5, al fine di consentire l'esercizio del credito il suddetto uf-ficio, a richiesta del depositario autorizzato, rilascia al-l'istituto esercente il credito un certificato attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto a garanzia del credito medesimo. L'estrazione di tale prodotto è vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza, all'assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata da un notaio.

Capo I
Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo.

Sezione III
Modalità di accertamento dei singoli prodotti

Art. 12.
Accertamento dell'alcole etilico

1. I misuratori di cui al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico, da utilizzare ai fini dell'accertamento dell'alcole etilico, sono di tipo volumetrico e sono muniti di prelevatori automatici per la raccolta di un campione, d'ora in avanti denominato "saggio", aventi capacità tale da garantire il funzionamento continuativo per un periodo di almeno quindici giorni. L'impianto di produzione è dotato del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33, montato su bilico o tarato, con capacità minima tale da consentire lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad un limite stabilito dall'UTF tenendo presenti le esigenze della sicurezza fiscale; la determinazione dell'alcole raccolto nello stesso è effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20°C.

La determinazione a mezzo misuratore volumetrico e quella a mezzo recipiente collettore, quest'ultima d'ora in avanti denominata "determinazione diretta", sono effettuate dal personale finanziario in contraddittorio con il fabbricante.

2. Può prescindersi dall'installazione del prelevatore automatico di cui al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette "teste e code" o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora; in tali evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio è assunta la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.

3. L'impianto di produzione completo del misuratore, del prelevatore automatico di campioni e del recipiente collettore viene suggellato secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

4. In caso di guasti al misuratore o di rottura di suggelli applicati sia al misuratore medesimo sia ad altre parti dell'apparecchio di distillazione ed in caso di rotture dell'apparecchio di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta immediata denuncia all'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, all'UTF; se l'alcole fuoriesce dall'apparecchio prima di arrivare al recipiente collettore o se fuoriesce dal recipiente collettore medesimo, viene sospesa la lavorazione. Quando non si verifica alcuna fuoriuscita di alcole, come pure in occasione di riparazioni o di cambio del misuratore, la quantificazione della produzione è effettuata mediante determinazione diretta, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della riparazione o della sostituzione e, comunque, per non più di due mesi, trascorsi i quali la lavorazione viene sospesa. Qualora si siano verificate perdite di alcole, la determinazione è effettuata in base alla potenzialità dell'impianto e ad ogni altro elemento utile per la valutazione della produzione.

5. La determinazione dei quantitativi di alcole prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 33, comma 2, del testo unico, i cui esercenti abbiano fatto richiesta all'UTF di essere assoggettati a tassazione forfetaria, qualora non sia applicabile la procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo è effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. L'accisa viene liquidata dall'UTF sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata all'esercente con la procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico; in alternativa, l'esercente può allegare alla suddetta comunicazione, al momento della sua presentazione, fotocopia della documentazione attestante il pagamento dell'accisa. L'esercente tiene il registro di carico e scarico delle materie prime di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione effettiva, da esso stesso accertata, su apposito registro, allo scarico del quale riporta le partite estratte dall'impianto, con riferimento agli estremi dei documenti di accompagnamento, nonchè, mensilmente, i quantitativi destinati al proprio uso familiare, trasferiti, senza emissione di documenti, nella propria abitazione, qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica; qualora non si verifichi la suddetta condizione, la detenzione nell'abitazione è soggetta alla disciplina di carattere generale prevista, per i depositi per uso privato, dall'articolo 20, comma 4, del presente regolamento.

Art. 13.

Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

1. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali è effettuata dall'UTF sulla base del prospetto annuale di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all'ali-

mentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 23.

Art. 14.
Accertamento dei prodotti alcolici intermedi

1. I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, che può riferirsi anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si intendono produrre, nonché i giorni in cui sono effettuate le relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni contabili e l'altro da allegare al prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del predetto verbale l'UTF effettua l'accertamento fiscale della produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della fabbricazione, esperimenti di lavorazione.

Art. 15.
Accertamento della birra

1. L'accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in magazzino è effettuato mensilmente dall'UTF sulla base di apposita dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia, da presentarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce e nella quale sono riportati, con riferimento ai prospetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), i quantitativi di birra prodotti, quelli introdotti in regime sospensivo, quelli estratti secondo le varie destinazioni fiscali nonché il conteggio dell'imposta dovuta, alle previste scadenze, sui quantitativi immessi in consumo e sui cali eccedenti le tolleranze stabilite dall'articolo 35, comma 5, del testo unico.

2. La determinazione, ai fini della definizione del canone di abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 35, comma 4, del testo unico, è effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento è riferita all'anno solare e la corresponsione dell'accisa convenuta è effettuata, in due rate eguali, entro il primo mese di ciascun semestre. Per gli impianti attivati entro il primo semestre dell'anno, la prima rata è versata entro lo stesso mese di stipula della convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe le rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula della convenzione.

Capo I
Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo.

Sezione IV
Prescrizioni, inventari e altri controlli fiscali

Art. 16.
Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione

1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla pro-

duzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell'articolo 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attività all'UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell'acquirente. Se l'apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l'acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione è posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all'UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione è presentata, all'UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia può essere previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall'impiego per la produzione di alcole. è facoltà dell'UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarità dell'utilizzazione degli apparecchi sopracitati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacità inferiore a 3 litri, sempreché siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell'alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l'avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico è perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1.

3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall'UTF. A tal fine i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l'UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all'applicazione della piastrina, sia l'UTF competente per la località dove l'apparecchio verrà installato. A tale ultimo ufficio è presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all'UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell'applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.

4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denun-

cia prescritte nei suddetti commi, comunicano all'UTF, entro quindici giorni dall'accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l'impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.

Art. 17.

Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali

1. Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, l'UTF ha facoltà di controllare la regolarità dei processi di lavorazione, con riferimento alle risultanze della verifica tecnica degli impianti e della comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.

2. I controlli di cui al comma 1 comportano, tra l'altro, l'effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:

a) riscontro del regolare funzionamento degli strumenti e degli
apparecchi di misura installati;

b) riscontro del regolare suggellamento, se previsto, degli impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;

c) riscontro delle grandezze di stato concernenti le materie in circolo, rilevanti ai fini fiscali;

d) rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed eventuale prelevamento di campioni;

e) accertamento del regolare andamento del processo di lavorazione, con riferimento alle potenzialità degli impianti ed al bilancio quantitativo e qualitativo di una o più sezioni di trattamento;

f) rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;

g) determinazione di rese anche parziali di lavorazione e di eventuali parametri d'impiego;

h) esami e riscontri di registri contabili e della relativa documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.

3. I controlli di cui al comma 1 devono risultare in apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'operatore, e sono intesi essenzialmente a verificare che:

a) le quantità e le qualità dei prodotti ottenuti siano congrue con i parametri d'impiego e le rese di lavorazione, nonché con le indicazione degli strumenti di misura;

b) siano regolarmente tenute le contabilità inerenti alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti ottenuti, pervenuti o estratti;

c) i versamenti d'imposta siano stati regolarmente effettuati;

d) la cauzione prestata sia congrua con l'attività effettivamente svolta;

e) i cali scaricati dal depositario autorizzato, senza corresponsione dell'imposta, rientrino nei limiti ammissibili.

4. Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle accise sui prodotti alcolici.

5. Le disposizioni in materia di accesso alle attrezzature informatiche, di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per

i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti alcolici in regime sospensivo.

6. Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana, quest'ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede l'intervento dell'UTF.

7. Per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo, l'UTF si avvale delle facoltà accordategli dall'articolo 18 del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facoltà loro concesse dal medesimo articolo.

Art. 18.
Inventari

1. Gli inventari periodici di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte ad invecchiamento l'inventario può essere effettuato al momento dell'ultimazione dell'estrazione dal magazzino di ogni singola partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di trasformazione sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la possibilità di procedere a controlli analitici a scandaglio.

Analogamente, per quanto concerne il volume dei prodotti condizionati, viene assunto il valore nominale riportato sull'etichetta.

2. Gli inventari periodici presso le fabbriche di birra sono effettuati con cadenza semestrale e comportano l'effettuazione delle seguenti operazioni:

a) rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del prodotto finito e confronto con le giacenze contabili;

b) confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti dal fabbricante;

c) esame del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni e confronto con i dati di misuratori e contatori;

d) determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra analcolica non tassabile;

e) se ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarità dell'esercizio e sul buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi compreso il controllo della gradazione saccarometrica effettiva del prodotto finito.

3. Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici di condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza prevista per le fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 2, mentre, per quanto concerne la lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto.

Semestralmente è pure eseguito l'inventario dei prodotti finiti presso i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di condizionamento.

4. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva della birra finita, si

definisce come lotto l'insieme degli imballaggi di una determinata tipologia presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di magazzino. Il numero di campioni di imballaggi preconfezionati da inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non più di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi sono prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sarà effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo della gradazione saccarometrica è effettuato sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, il campione medio deve essere rappresentativo di almeno un'ora di produzione.

5. Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri, anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a scandaglio, secondo le direttive dell'Agenzia; gli interventi sono particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intracomunitarie.

6. Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti dall'Agenzia.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo unico, vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalità dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico, su cui venga corrisposta l'imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede d'inventario, è effettuata con riferimento all'intero periodo preso a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede è effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del testo unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:

a) nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di imballaggio o contenitore estratto nei trenta giorni precedenti a quello dell'inventario; b) nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del magazzino, definito come somma della giacenza al momento della precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.

Capo II
Applicazione dei contrassegni di Stato

Art. 19.
Consegna ed utilizzazione dei contrassegni

1. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le disposizioni del

Capo VI del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1943, recante istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. La corresponsione del prezzo dei contrassegni da parte degli utilizzatori è effettuata sull'apposito capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.

2. L'applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i prodotti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2 del testo unico è effettuata con le modalità tecniche stabilite dall'Agenzia, che può anche consentire, nel caso di recipienti di capacità fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziché sui recipienti, sulla confezione che li contiene.

L'applicazione dei contrassegni è effettuata presso:

a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei prodotti da contrassegnare;

b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per proprio conto;

c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per conto di operatori nazionali;

d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di importatori nazionali;

e) gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa;

f) le dogane attraverso le quali avviene l'importazione ed i depositi doganali.

3. La consegna dei contrassegni è effettuata dall'UTF o, nei casi di cui al comma 2, lettere d) ed f), dalla direzione della circoscrizione doganale, a richiesta scritta degli interessati, previa esibizione della documentazione comprovante la corresponsione del prezzo dei contrassegni e, nei casi previsti dall'articolo 13, commi 5 e 7, del testo unico, l'avvenuta prestazione della cauzione, di importo pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti da contrassegnare. Se l'importatore nazionale di cui al comma 2, lettera d) è l'esercente di un deposito fiscale nazionale abilitato all'applicazione dei contrassegni, la consegna dei contrassegni da inviare presso gli impianti ubicati nei Paesi terzi può essere effettuata anche dall'UTF, che ne dà opportuna comunicazione alla direzione della competente circoscrizione doganale. Ogni operazione è verbalizzata in apposita nota di consegna, in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza dell'interessato, da cui risultano gli estremi del ricevente, dei contrassegni ceduti e dei versamenti effettuati nonchè, nei casi previsti, della cauzione prestata ed è contabilizzata dall'UTF o dalla circoscrizione doganale secondo le istruzioni dell'Agenzia, anche ai fini dell'incameramento della cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del testo unico.

4. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura sono riconsegnati all'UTF o alla direzione della circoscrizione doganale, che redigono una nota di riconsegna in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione dei contrassegni medesimi, anche presso l'impianto utilizzatore, previa verbalizzazione, per evitare l'incameramento della quota di cauzione afferente. Per i contrassegni andati distrutti nel corso della lavorazione e non singolarmente recuperabili o individuabili, ove non si abbiano elementi per sospettare un'illecita sottrazione, l'accertamento della mancata applicazione, da far risultare nella nota di riconsegna, è effettuato limitatamente agli ammanchi congruenti con i risultati dei riscontri dell'UTF. Sono pure distrutti i contrassegni riconsegnati perché non ne è più prevista

l'utilizzazione. Per la distruzione dei contrassegni in possesso degli uffici dell'Agenzia e divenuti inservibili sono osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del tesoro 10 maggio 1989, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori.

5. Qualora, nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga utilizzata, per il ritiro dei contrassegni, da effettuare rispettivamente presso l'UTF o la circoscrizione doganale territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente, ai fini del riconoscimento della quota parte della cauzione ancora disponibile è presentata, dall'operatore, una dichiarazione riportante, con riferimento ai verbali di consegna nonché alle registrazioni contabili di cui al comma 12, il numero dei contrassegni precedentemente ritirati che sono stati applicati o che vengono restituiti contestualmente alla presentazione della dichiarazione medesima perché divenuti inservibili o perché non ne è prevista l'applicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico ovvero di cui è stata riconosciuta la distruzione nel corso della lavorazione.

6. La consegna dei contrassegni ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera b) è effettuata per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali di cui all'articolo 9 del testo unico, che li acquistano presso gli UTF dipendenti dalla direzione compartimentale che ha rilasciato il codice d'accisa. La merce contrassegnata è scortata da DAA su cui sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni applicati. Qualora, nel suddetto documento di accompagnamento, risultasse difficoltoso, a causa di distruzioni avvenute nel corso delle lavorazioni, riportare gli estremi dei singoli contrassegni applicati, possono, in alternativa, indicarsi, oltre al numero ed alla taglia dei contrassegni, gli estremi della nota di consegna della partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i rappresentanti fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove i prodotti contrassegnati vengono consegnati ai suddetti rappresentanti fiscali il rilascio di una certificazione, da cui risultino la quantità e tipologia della merce ed i dati identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio della certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a scandaglio, sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione.

Sulla base della suddetta certificazione l'UTF che aveva rilasciato i contrassegni svolge le incombenze relative allo svincolo della quota parte di cauzione afferente ai contrassegni applicati. La cauzione non è incamerata in caso di distruzione debitamente verbalizzata dall'autorità fiscale del Paese comunitario, secondo criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4.

7. La consegna dei contrassegni da inviare ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da indicare nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano ritirare prodotti già contrassegnati, è effettuata solo nei confronti di depositari autorizzati, operatori registrati di cui all'articolo 8 del testo unico o rappresentanti fiscali, che li ritirano presso gli UTF territorialmente competenti. Per la spedizione della merce, che sarà ricevuta presso i suddetti soggetti o presso depositi fiscali od operatori registrati dagli stessi designati nella cennata richiesta, e lo svincolo della cauzione si segue la procedura di cui al comma 6, a meno che non si tratti di partite ricevute con continuità presso lo stesso deposito fiscale cui sono stati consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia prestata in via permanente. In tal caso il depositario autorizzato tiene in evidenza, in un registro analogo a quello di cui al comma 12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia, con riferimento anche ai DAA che hanno scortato la merce ai cui contenitori i contrassegni sono stati applicati.

8. Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi indicano, nella domanda da presentare alla direzione della circoscrizione doganale competente per la dogana attraverso la quale si vuole effettuare l'importazione, anche la denominazione di tale dogana, e, per i prodotti di cui all'arti-

colo 32 del testo unico, prestano la prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva e, comunque, per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40 gradi. Lo svincolo della cauzione è effettuato previo riscontro documentale, da parte della dogana presso cui si svolgono le operazioni di importazione, dell'avvenuta applicazione dei contrassegni. I suddetti riscontri possono essere effettuati dall'UTF, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1.

9. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa di cui al comma 2, lettera e), è effettuata dall'UTF territorialmente competente previa esibizione della documentazione contabile da cui risulti la disponibilità del prodotto da contrassegnare.

10. L'UTF può consentire, su motivata richiesta, il cambio di destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purché il nuovo impiego avvenga per un'attività ricadente sotto la responsabilità dell'operatore medesimo.

11. L'abbuono o la restituzione dell'accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza dell'UTF o della dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, l'Agenzia può consentire che i contrassegni vengano annullati, secondo sistemi ritenuti idonei.

12. Presso gli impianti nazionali dove sono applicati i contrassegni di Stato è tenuto, con le modalità stabilite dall'Agenzia, un apposito registro di carico e scarico in cui sono fatte risultare le operazioni relative alla movimentazione dei contrassegni medesimi, nonché la situazione attinente alle garanzie in atto. Al registro sono allegati gli esemplari delle note di consegna o di riconsegna, di cui ai commi 3 e 4, di pertinenza dell'operatore. Viene tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico dei prodotti contrassegnati, secondo modalità stabilite dall'Agenzia. La custodia e la contabilizzazione dei prodotti contrassegnati altrove, introdotti negli impianti di cui al presente comma, sono effettuate distintamente da quelle dei prodotti contrassegnati negli impianti medesimi.

13. In occasione degli inventari periodici di cui all'articolo 19 e delle verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno, è effettuato anche il controllo della regolare utilizzazione dei contrassegni. Controlli sui contrassegni applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita.

Capo III
Controlli sul deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, e regime della circolazione

Art. 20.
Denuncia di deposito e rilascio della licenza

1. Chiunque intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, almeno 60 giorni prima di iniziare l'attività presenta all'UTF competente

per territorio apposita denuncia, contenente la denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità del rappresentante legale e dell'eventuale rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'istituendo deposito, nonché la capacità di stoccaggio del medesimo. Se trattasi di un impianto di trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:

a) i numeri di telefono e di fax;

b) la descrizione delle apparecchiature, dei processi di lavorazione e della potenzialità degli impianti;

c) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione, l'acquisizione e la misurazionedell'energia;

d) la quantità massima dei prodotti assoggettati ad accisa che in qualsiasi momento si potrà trovare nel deposito;

e) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;

f) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono presentate le denunce di attivazione dei depositi di alcole denaturato con denaturante generale nonché degli esercizi di vendita di alcole etilico e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l'insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso comune.

3. Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui all'articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo, effettuata, relativamente agli impianti di trasformazione e di deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'operatore qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3 e 4, del testo unico e dal decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208 nonché dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.

L'esclusione dalla denuncia di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico è estesa anche agli esercenti il deposito di prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacità superiore a 5 litri.

L'esclusione dalla tenuta del registro di carico e scarico prevista, per gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 è estesa anche agli esercenti la vendita all'ingrosso, qualora non soggetti alla denuncia di deposito, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo. Il limite di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico è elevato a 50 litri idrati per i depositi di alcole e di bevande alcoliche presso privati, a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso familiare e non formino oggetto di alcuna

attività di vendita; i titolari di tali depositi non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.

Art. 21.
Regime della circolazione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonché di quelli assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all'articolo 30 del testo unico è effettuata con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche;

la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali è effettuata con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

2. L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del testo unico è estesa ai prodotti alcolici confezionati in recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacità superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.

3. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non è subordinata all'emissione del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996.

4. In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di partite o frazioni di partite di birra e di prodotti alcolici contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996 e successive modifiche, senza l'obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto medesimo. Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale è avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.

5. La procedura per la concessione della restituzione dell'accisa afferente alla birra divenuta non idonea al consumo umano avviata alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si applica anche

alla birra che, per motivi diversi dall'inidoneità al consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale, promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n 383. Alla suddetta procedura sono apportate le seguenti modifiche:

a) la birra è immessa in apposito magazzino ed è presa in carico, sulla base della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse modalità del registro di magazzino di cui all'articolo 9, comma 5;

b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, da effettuarsi durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva la previsione dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, viene presentata all'UTF apposita dichiarazione, contenente una dettagliata descrizione delle confezioni del prodotto da rilavorare o da distruggere, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia; un secondo esemplare della dichiarazione è custodito presso l'impianto;

c) ai fini della verbalizzazione delle operazioni da parte dell'UTF, da effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione, per passaggio alla rilavorazione o alla distruzione si intende lo sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso nonché il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel giorno e nell'orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente personale dell'UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilità, in calce al secondo esemplare della dichiarazione, l'avvenuta effettuazione delle operazioni medesime;

d) successivamente al passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, viene presentata all'UTF domanda di restituzione dell'accisa afferente alla birra rilavorata od a quella distrutta perché divenuta non idonea al consumo umano, unitamente al secondo esemplare della dichiarazione, munito della verbalizzazione o dell'attestazione di cui alla lettera c).

Capo IV
Vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico nonché sulle materie prime alcoligene

Art. 22.
Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

1. Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e confermato dall'articolo 66, comma 1, del testo unico, si applica secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) i fabbricanti, i commercianti e gli utilizzatori che, per i quantitativi detenuti, non siano soggetti alla licenza prevista dagli articoli 2, quinto comma, 4, quinto comma, e 5, ultimo comma, del decreto, da intendersi ora riferita all'articolo 25, commi 1 e 2, del testo unico, tranne che per quanto riguarda il limite della capacità di stoccaggio per cui non è prescritto il rilascio della licenza agli utilizzatori, che resta fissato in 10 metri cubi, sono iscritti dall'UTF in apposito registro;

b) ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto non si applicano alle aziende che utilizzano l'alcole metilico per i soli pro-

cessi di saldatura, secondo categorie e per quantitativi, comunque non superiori ai 60 litri annui, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 12 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto non si applicano neppure per i privati consumatori non esercenti attività commerciale, industriale, artigianale od agricola; che utilizzino gli alcoli di che trattasi in recipienti sigillati di capacità non superiore a 500 millilitri;

c) non sono sottoposti alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 del decreto i laboratori di analisi e di ricerca che utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti, confezionati in recipienti sigillati di capacità non superiore a 2,5 litri;

d) rientrano tra i trasferimenti di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto anche quelli dei prodotti condizionati fra i depositi commerciali dove è stato effettuato il condizionamento e gli altri depositi commerciali.

2.I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la quantità e la qualità della merce e la data della spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce è scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il destinatario comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, la merce è scortata dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce nonché il codice della nomenclatura combinata.

La circolazione dei prodotti d'importazione è effettuata con le modalità di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986; la movimentazione nazionale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, con le seguenti integrazioni e modifiche:

a) in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento di accompagnamento, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari a identificare la partita trasportata, il mittente e il destinatario. Copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo della bolletta serie C mod. 63 ai fini dell'assunzione in carico. Il destinatario segnala comunque il fatto agli UTF competenti sul proprio impianto e su quello speditore, entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di ricezione;

b) l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale è così sostituito:

"L'incaricato del trasporto annota sulla bolletta di accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il viaggio. Le variazioni riguardanti il destinatario sono comunicate dal mittente all'UTF competente per il proprio impianto entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di arrivo a destinazione e sono annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice del documento di accompagnamento."

3. I punti di immissione nelle reti di metanodotti e nelle tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni non sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a ve-

rifica facoltativa da parte dell'UTF, nella quale è indicato anche l'impianto dove saranno custoditi la copia della denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno e l'ora d'immissione nel metanodotto sono comunicati con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno tre giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico è trasportato, anziché con autobotti, in uno o più contenitori di capacità singola non superiore a 30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente il metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia d'impiego. La compilazione del documento di trasporto e la contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono effettuati secondo modalità stabilite dall'Agenzia.

Art. 23.
Vigilanza sulle materie prime alcoligene

1. Le materie prime alcoligene assoggettate alla disciplina del presente articolo sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma 2, ed i fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise, definiti al comma 3.

2. I liquidi fermentescibili assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti:
a) succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali, esclusi i succhi non fermentati diagrumi;
b) melasso e sughi zuccherini, diluiti.

3. I fermentati alcolici assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti:
a) liquidi ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche od amidacee, idrolizzate;
b) qualsiasi altro fermentato liquido.

4. Chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione o il condizionamento di liquidi fermentescibili o esercitare il commercio di detti prodotti sfusi o condizionati in recipienti di capacità superiore ai 10 litri presenta denuncia all'UTF almeno venti giorni prima di iniziare l'attività. Denuncia analoga è presentata da chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione di fermentati alcolici diversi da quelli sottoposti ad accisa o esercitarne il commercio. La denuncia, corredata della planimetria dei locali nonché dello schema degli impianti, è redatta in doppio esemplare e riporta le seguenti indicazioni:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) il comune, la via e il numero civico;
c) le qualità delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere;
d) la potenzialità degli impianti di produzione.

5. Effettuata la verifica degli impianti di cui al comma 4, e controllata l'esecuzione delle eventuali opere e l'adozione delle eventuali misure prescritte, in base ad istruzioni dell'Agenzia, ai fini dell'espletamento di un'efficace vigilanza fiscale, l'UTF iscrive l'esercente in apposito registro e provvede all'approvazione ed alla vidimazione dei registri di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcolici, nei quali vengono riportati i dati relativi alla produzione, al condizionamento nonché alla movimentazione delle suddette sostanze, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia. Almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni, l'esercente di impianti di produzione di liquidi fermentescibili o di fermentati alcolici effettua apposita comunicazione all'UTF, soggetta alla disciplina di cui all'arti-

colo 5, comma 3, indicando i periodi continuativi di lavorazione, la quantità e qualità delle materie prime da lavorare, le qualità e quantità dei prodotti da ottenere.

6. I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative sono additivati, al momento della produzione ed a cura del fabbricante nazionale, con grammi 10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per 100 chilogrammi di prodotto. Il suddetto obbligo non sussiste, oltre che nei casi previsti dal comma 9, anche relativamente ai liquidi fermentescibili destinati, senza subire processi che prevedano operazioni di distillazione, al consumo umano diretto od alla produzione di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione dalla predetta additivazione o può essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.

7. I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di aceti, se non soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative, sono additivati, a cura del fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l'addizione non viene effettuata se i fermentati provengono da liquidi fermentescibili già addizionati di tali sostanze ai sensi del comma 6 o se si verificano le ipotesi di cui al comma 9. In caso di applicazione dell'articolo 13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e per ogni altra bevanda fermentata di origine vinica si prescinde dall'aggiunta di uranina. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati casi di esclusione dalla predetta additivazione o può essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9 nonché dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo, i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici, anche se provenienti da altri Paesi comunitari, destinati agli stabilimenti di produzione od agli esercizi commerciali di cui al comma 4 od alle distillerie circolano con la scorta di documenti commerciali, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce, la sua gradazione alcolica, se trattasi di fermentati, nonché la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce è scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Per i liquidi fermentescibili destinati al consumo umano diretto o alla produzione di sostanze alimentari la scorta della predetta documentazione si rende dovuta anche quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di capacità superiore ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma. La documentazione di scorta è allegata ai registri fiscali del destinatario o, in mancanza, è custodita dallo stesso fino alla scadenza del quinto anno successivo a quello in cui è stata effettuata la movimentazione. Il destinatario nazionale di merce comunitaria comunica all'UTF la ricezione delle partite entro i tre giorni successivi a quello dell'arrivo.

9. Si prescinde dall'additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i liquidi fermentescibili sono trasformati in fermentati che vengono sottoposti a distillazione nello stesso stabilimento di produzione, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, ovvero quando i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici sono trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione con la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di cui al-

l'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, compilato conformente alle istruzioni impartite dall'Agenzia. L'emissione del DAS si rende dovuta anche per il trasferimento dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici di produzione di aceti.

10. I funzionari dell'Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si detengono o si manipolano materie prime alcoligene. Essi hanno facoltà di prendere visione delle registrazioni e contabilità inerenti all'esercizio dell'industria e del commercio dei generi sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati hanno l'obbligo di assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di polizia tributaria, agli effetti del presente articolo, possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Capo V
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 24.
Tenuta e conservazione dei registri

1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte interessate conformemente a istruzioni fornite dall'Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte dell'UTF o della dogana, per gli impianti vigilati da quest'ultima. Le operazioni d'introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate, fatta salva l'applicazione di eventuali termini più ampi previsti dalle norme in materia di tutela agricola, per quanto concerne i prodotti vitivinicoli, oppure da decreti del direttore dell'Agenzia. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri sono chiusi e le giacenze finali sono riportate sui registri dell'anno successivo. L'esercente custodisce i registri e la documentazione posta a corredo dei medesimi nei cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF o dalla dogana competenti. Ad evitate duplicazioni di registrazioni, più registri possono essere accorpati in uno solo mentre, per una maggiore facilità di lettura, un registro può essere suddiviso in più sezioni.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili e le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.

Art. 25.
Termini per le incombenze dell'amministrazione

1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'ini-

zio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non è prodotta qualora già in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli eventuali estremi.

Art. 26.
Disposizioni transitorie e finali

1. Le prescrizioni relative alla capacità dei prelevatori di campione e del recipiente collettore, di cui all'articolo 12, comma 1, non si applicano relativamente agli impianti di distillazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, qualora, per i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non fosse possibile realizzare l'assetto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'attività continuerà ad essere consentita, con l'osservanza delle prescrizioni già in atto.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonché in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale vengono rideterminate e aggiornate le modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale.

4. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Le ditte in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento producono l'eventuale documentazione, integrativa di quella già in possesso dell'UTF, prevista dal regolamento medesimo entro novanta giorni dalla richiesta del predetto ufficio.

5. Le piastrine di cui all'articolo 16, comma 3, applicate agli apparecchi di distillazione o alle loro parti essenziali, non destinati alla produzione di alcole etilico, sono restituite all'UTF entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o, decorso tale termine, entro sessanta giorni dalla richiesta del suddetto ufficio.

Art. 27.
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti decreti del Ministro delle finanze:

a) decreto 20 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1959, recante disposizioni concernenti l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai fermentati alcolici diversi dal vino;

b) decreto 24 gennaio 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1922, concernente l'introduzione di un nuovo apparecchio di misurazione per l'accertamento dell'imposta sulla birra;

c) decreto 15 giugno 1927, n. 6353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 28 settembre 1927, recante la data di attuazione del sistema di accertamento mediante gli apparecchi misuratori Erhard-Schau nelle fabbriche di birra e fissazione di norme per l'accertamento medesimo;

d) decreto 24 luglio 1930, n. 5591, determinante una misura maggiore di abbuono nella liquidazione d'imposta sul mosto di birra;

e) decreto 31 maggio 1935, n. 690, recante istruzioni per l'applicazione e l'uso del misuratore Erhard-Schau nelle fabbriche di birra;

f) decreto 6 giugno 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 21 giugno 1963, che ha determinato nella misura del 14% l'abbuono sul mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione a decorrere dal 1o luglio 1963;

g) decreto 10 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 settembre 1972, che ha determinato nella misura del 10% l'abbuono del mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione a decorrere dal 1o gennaio 1973;

h) decreto 12 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 28 febbraio 1981, recante nuove modalità d'impiego degli apparecchi Erhard-Schau per l'accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

i) decreto 21 settembre 1988, n. 437, recante disposizioni, per le ditte produttrici di bevande alcoliche, per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito,con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408;

l) decreto 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1992, recante l'elenco dei Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l'importazione;

m) decreto 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992, recante modalità operative per l'applicazione del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, concernente modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n. 310

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succesive modificazioni, allegato 1, n. 85;

Visto il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 415;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;

Considerato che, al n. 85 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per mero errore materiale, in luogo del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcoli diversi dall'etilico, è stato citato il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante il regolamento di servizio della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che sottopone a regime di vigilanza fiscale gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, recante la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, recante l'istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare dell'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, concernente l'esenzione

dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonchè per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'interno e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.
Regime dei recinti dei depositi fiscali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attività di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non è soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La di-

sciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attività per conto di una pluralità di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative.

Art. 2.
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

b) regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;

c) regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

d) decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

e) legge 28 marzo 1968, n. 415;

f) decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;

g) articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;

h) decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, così come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. 313 (Convertito nella Legge 28 settembre 2001, n. 357)

Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, concernente regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare termini e modalità di alcuni adempimenti previsti dalla disciplina regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e di prorogare il termine entro il quale è consentito commercializzare carburanti denaturati per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, onde poter contestualmente assicurare una ordinata revisione della predetta disciplina regolamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'an-

no 2001, con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.

3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.

4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina

dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;

Visto il punto 5 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengano fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;

Visti gli articoli 2, commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978;

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto l'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Visto il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Visto il parere reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2001;

Considerato che, relativamente all'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla necessità di meglio dettagliare la facoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, la questione risulta già implicitamente risolta con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, richiamato dall'articolo 8 del provvedimento;

Considerato, inoltre, che l'identificazione delle macchine agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di Stato, è assicurata da quanto disposto all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) del provvedimento;

Vista la nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale è stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", come successivamente modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano, previa denaturazione secondo le modalità di cui all'articolo 4, alla benzina ed agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma 3.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli auto-

veicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui sopra sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Art. 2.

Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1 compete ai seguenti soggetti:

a) esercenti le attività richiamate all'articolo 1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;

b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si intendono utilizzare per lavo-

ri agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata, nonché la ragione sociale e la relativa sede legale.

Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento; le richieste relative agli anni successivi al primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante che i dati e le notizie già forniti sono validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al beneficio.

5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera c), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresì, richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato.

9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che

può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.

10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risultano iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti.

12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 11 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

Art. 3.

Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo

1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

2. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), sono indicati anche

gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f); limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera d).

3. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al Comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma11.

4. Il libretto di cui al comma 2 può essere sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari in base all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Denaturazione dei prodotti

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane**.[Vedi la determinazione 8 agosto 2002]**

2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i depositi fiscali. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneità ai criteri stabiliti dall'agenzia delle dogane; in tale sede, l'UTF ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.

3. L'inizio delle operazioni di denaturazione viene comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per la vigilanza almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le operazioni da effettuarsi in serbatoio, la sigla del medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, il quantitativo di prodotto da denaturare e la presumibile duratadella denaturazione;

b) per le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli orari in cui tali operazioni avverranno.

Un esemplare della dichiarazione, munito del protocollo dell'ufficio, viene restituito all'esercente che lo pone a corredo delle proprie contabilità. Qualsiasi variazione dei dati riportati nella dichiarazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio di vigilanza.

4. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la responsabilità dell'esercente l'impianto. L'ufficio ha facoltà di far partecipare alle operazioni di denaturazione uno o più funzionari ovvero di far intervenire gli stessi nel corso di tali operazioni o successivamente; ha altresì facoltà di prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

5. Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio può consentire che le denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di cui al comma 4, a condizione che siano adottati particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.

6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricazione di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficoltà di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento dell'omogeneizzazione, anche oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane.

7. Al termine delle operazioni di denaturazione eseguite in ciascuna giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare, facendo riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e riportando l'orario di effettuazione delle operazioni ed i quantitativi effettivamente denaturati. Un esemplare del verbale è posto a corredo delle contabilità dell'esercente, mentre l'altro è consegnato o trasmesso a mezzo fax all'ufficio competente entro il giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la denaturazione. Se sono intervenuti funzionari dell'ufficio, essi redigono verbale delle operazioni eseguite.

8. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.

Art. 5.

Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati

1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura è effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico, previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività. Nei depositi commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli altri prodotti.

2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali è subordinato alla presentazione al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo

25, comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la suddetta copia è custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività, l'esercente del deposito commerciale ne dà comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi fiscali ai depositi commerciali è effettuato con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni.

3. è consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalità, riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico.

4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai predetti depositi commerciali già denaturati secondo le formule individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito commerciale deve assumere la qualità di operatore professionale di cui all'articolo 8 del testo unico.

5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati

1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso.

2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3.

3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.

4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

5. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale.

7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 è allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.

Art. 7.

Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale

1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3, verifica le rimanenze di prodotti dichiarate ed effettua eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

2. Oltre ai controlli di cui al comma 1 del presente articolo, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, verifica la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 8 e nelle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 6 e quanto effettivamente realizzato e vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

Art. 8.
Verifiche e controlli

1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.

Art. 9.
Determinazione delle aliquote di accisa

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, le accise previste al punto 5 della tabella A si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con decreto 11 dicembre 2000, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 6 dicembre 2000.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a norma dell'articolo 4, adeguano la propria attività alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti:

a) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata al 30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa;

b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata;

c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;

d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto; tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilità, denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva è posta a corredo delle registrazioni fiscali.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui quali è stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino ad esaurimento.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO 26 febbraio 2002

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'art. 9, comma 9, prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto;

Visto l'art. 13, comma 3 della predetta legge n. 448, che esenta da accisa per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra;

Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticità degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realtà e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;

Sentito l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura

1. I consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parame-

tro ettaro coltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le assegnazioni, riferite ai consumi di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di gasolio pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.

3. I consumi per le singole operazioni colturali riportati nell'allegato 1 sono applicati anche nel caso di eventuali maggiorazioni concesse dalle regioni e province autonome in applicazione del seguente art. 2.

4. I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nell'allegato 1, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle, approntate da ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento alle attività produttive praticate, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei consumi previste ai commi 4 e 5, nonché per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le rassegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche e, allorché reso disponibile, fanno riferimento al prontuario di consumi che su incarico del Ministero delle politiche agricole e forestali sarà formulato dall'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola d'intesa con le regioni e province autonome.

Art 2.
Maggiorazioni dei consumi

1. Le regioni e le province autonome possono disporre le maggiorazioni di cui all'allegato 1, punti 19 e 20, quando ricorrono le condizioni ivi riportate.

2. Per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio, quali:

a) acclività e frammentazione per i trasferimenti aziendali, trasporto dei prodotti agricoli e lavorazioni;

b) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;

c) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;

d) siccità e alluvioni;

e) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso, le regioni e le province autonome possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% oltre le maggiorazioni previste dal medesimo allegato, punti 19 e 20, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.
Norme finali

1. I decreti ministeriali 24 febbraio 2000 e 9 marzo 2001 sono abrogati.

Con successivo decreto si potrà procedere alla modifica del presente provvedimento e dell'annesso allegato 1.

Allegato

TABELLE DEI CONSUMI DI GASOLIO PER L'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

	Lavori ordinari	Altri lavori
1 Cereali autunno vernini	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Rullatura	4	
Semina	10	
Concimazione	7	
Diserbo/trattamenti	10	
Mietitrebbiatura	36	
Raccolta paglia	12	
Trasporti vari	10	
Irrigazione di soccorso		96
Totale terreni piani sciolti	**169**	
2 Riso	l/ha	l/ha
Arginatura	24	
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Livellamento	12	
Semina	10	
Concimazione	11	
Diserbo	13	
Mietitrebbiatura	48	
Trinciatura paglia	17	
Trasporti vari	13	
Essiccazione		132
Totale terreni sciolti	**228**	
3 Mais da granella	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Rullatura	4	
Semina	11	
Concimazione	19	
Diserbo	13	
Raccolta granella	42	
Trasporti vari	13	

Irrigazione		132
Essiccazione granella		263
Trinciatura stocchi	22	
Totale terreni piani sciolti	**204**	
4 Mais foraggero	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Rullatura	4	
Semina	10	
Concimazione	17	
Diserbo	12	
Raccolta	41	
Trasporti vari	13	
Irrigazione		132
Totale terreni piani sciolti	**177**	
5 Erbai	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Concimazione	16	
Preparazione terreno		
Erpicatura	20	
Rullatura	4	
Semina	10	
Falciatura	7	
Arieggiamento ed andanatura	13	
Raccolta	14	
Essiccazione		163
Trasporti vari	12	
Irrigazione		66
Totale terreni piani sciolti (un solo sfalcio)	**96**	
6 Prati avvicendati e permanenti		
I° anno	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Concimazione	14	
Preparazione terreno		
Erpicatura	22	
Rullatura	8	
Semina	8	
Falciatura (4 volte ogni anno)*	26	
Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	50	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	50	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		163
Trasporti vari	66	
Irrigazione		132
Totale terreni piani sciolti irrigui (4 falciature l'anno)*	**244**	
** Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno*		

II° anno e successivi	l/ha	l/ha
Concimazione	11	
Rullatura	6	
Falciatura (4 falciature ogni anno)*	26	
Arieggiamento ed andanatura (4 volte ogni anno)*	50	
Raccolta (4 volte ogni anno)*	50	
Essiccazione (4 volte ogni anno)*		163
Trasporti vari	66	
Irrigazione		132
Totale terreni piani sciolti (4 falciature ogni anno)*		
** Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno.*	**209**	
7 Barbabietola da zucchero, patata	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Rullatura	7	
Semina	12	
Rincalzatura/sarchiatura	12	
Concimazione	25	
Diserbo/trattamenti	14	
Raccolta a cantieri riuniti	53	
Raccolta a cantieri separati		
Escavazione		45
Scollettatura		12
Caricamento		6
Trasporti vari	12	
Irrigazione		200
Totale terreni piani sciolti	**215**	
8 Soia, girasole, colza	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		
Aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Rullatura	4	
Semina	11	
Concimazione	18	
Diserbo	4	
Raccolta	36	
Trasporti vari	8	
Trinciatura residui colturali	13	
Irrigazione		132
Essiccazione (solo soia)		120
Totale terreni piani sciolti	**174**	
9 Tabacco, pomodoro da industria	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno		

Aratura/zappatura	60	
Erpicatura	20	
Rullatura	7	
Trapianto	41	
Sarchiatura/rincalzatura	26	
Concimazione	18	
Diserbo/trattamenti	16	
Cimatura (solo tabacco)		10
Raccolta	57	
Trasporti vari	13	
Irrigazione		450
Cura con impianti coibentati (solo tabacco)		600/t di prodotto
Cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)		850/t di prodotto
Totale terreni piani sciolti	**258**	
10 Altre ortive da pieno campo		
10.1 Fagiolino, pisello, spinacio, cipolla	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Semina	11	
Concimazione	20	
Diserbo/trattamenti	13	
Raccolta	46	
Trasporti vari	11	
Irrigazione fagiolino I° raccolto, spinacio e cipolla		132
Irrigazione fagiolino II° raccolto, pisello		287
Totale terreni piani sciolti	**191**	
10.2 Peperone	L/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	24	
Concimazione	20	
Diserbo/trattamenti	24	
Raccolta (con agevolatrice)	60	
Trinciatura piante	13	
Trasporti vari	12	
Irrigazione		450
Totale terreni piani sciolti	**243**	
10.3 Cavolfiore	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	34	
Concimazione	24	
Diserbo/trattamenti	10	
Raccolta (con agevolatrice)	53	
Trasporti vari	11	

Irrigazione		148
Totali terreni piani sciolti	**222**	
10.4 Cocomero e melone	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	34	
Concimazione	14	
Diserbo/trattamenti	13	
Raccolta (agevolatrice)	79	
Trasporti vari	26	
Irrigazione		450
Totale terreni piani sciolti	**256**	
10.5 Lattuga e insalate da consumo fresco	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		80
Preparazione terreno	90	
Trapianto	36	
Concimazione	36	
Diserbo/trattamenti	30	
Raccolta	48	
Trasporti vari	36	
Irrigazione		450
Totale terreni piani sciolti	**276**	
11 Vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		200
Potatura meccanica	36	
Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26	
Trattamenti	100	
Concimazione	36	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
Spollonatura (vite e nocciolo)		7
Raccolta	80	
Trasporti	50	
Copertura e scopertura con teli		100
Irrigazione		400
Essiccazione (nocciolo)		240
Totale (in produzione)	**448**	
11.1 Vite da tavola	l/ha	l/ha
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		200
Potatura meccanica	36	
Trinciatura	26	
Trattamenti	100	
Concimazione	36	
Zappatura	190	
Raccolta	50	
Trasporti	50	
Copertura e scopertura con teli		100

Irrigazione		600
Totale (in produzione)	**488**	
12 Pioppo	**l/ha**	**l/ha**
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		200
Potatura	4	
Trattamenti	8	
Concimazione	23	
Zappatura (e altri lavori al terreno)	49	
Irrigazione		192
Taglio		100
Totale (in produzione)	**84**	
13 Coltivazioni sotto serra	**l/m² mese**	
Riscaldamento serra nord	2,1	
Riscaldamento serra sud	1,1	
14 Allevamento bovini		
14.1 Bovini da latte	**l/UBA**	
	60	
Con carro unifeed	60 + 25	
14.2 Bovini da carne	**l/UBA**	
	42	
Con carro unifeed	42 + 25	
14.3 Vitelli (fino a 6 mesi)	**l/capo**	
	8,4	
15 Allevamenti suini		
15.1 Da riproduzione	**l/scrofa**	
In ambiente non riscaldato	18	
In ambiente riscaldato	60	
15.2 Da ingrasso	**l/capo adulto**	
	8	
15.3 A ciclo chiuso	Somma dei due precedenti	
16 Allevamenti ovini e caprini	**l/capo adulto**	
	4	
17 Allevamenti avicoli e cunicoli	**l/capo adulto**	
In ambiente non riscaldato	0,24	
In ambiente riscaldato	1,2	
18 Piscicoltura		
18.1 Allevamenti intensivi	**l/q.le pesce prodotto**	
Senza riscaldamento	12	
18.2 Allevamenti estensivi	**l/ha**	
Senza riscaldamento	15	
19 Maggiorazioni alle operazioni di campo		
Per le produzioni vegetali sono possibili e seguenti maggiorazioni massime:		
Terreni di medio impasto	+ 50 %	
Terreni tenaci	+ 80 %	
20 Maggiorazioni fuori campo		
Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agromeccaniche e/o dagli agricoltori con aziende molto frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali. In questi casi è possibile la seguente maggiorazione: + 3,5 l/ha.		

Determinazione 8 agosto 2002

Sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica

[coordinato con le modifiche apportate dalla Determinazione 16.2.2004]

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane

Visto il punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che ammette ad aliquote ridotte di accisa la benzina e gli oli da gas utilizzati per lo svolgimento di lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Visto l'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che fissa il trattamento fiscale agevolativo per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;

Visto l'art. 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, il quale dispone che le aliquote ridotte di accisa ed il trattamento fiscale agevolativo sopra indicati si applicano alla benzina ed agli oli da gas, previa denaturazione da effettuare secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del citato regolamento;

Visto l'art. 4, comma 1, del medesimo regolamento n. 454, il quale prevede per gli oli minerali agevolati, utilizzati per usi agricoli, l'adozione di idonee formule di denaturazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961, nel quale sono indicate le sostanze adulteranti e coloranti da aggiungere agli oli minerali destinati all'azionamento dei motori delle barche per la pesca, dei motopescherecci e delle macchine agricole;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985, con il quale viene sostituita la sostanza adulterante "difenilammina" con la sostanza denominata "tracciante RS";

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992, con il quale viene sostituita la sostanza adulterante "furfurolo" con la sostanza denominata "marcante A", che si identifica con quella denominata "Solvent yellow 124" prevista nella decisione della Commissione europea del 13 luglio 2001 come marcatore europeo;

Visti gli articoli 1 e 3 della predetta decisione della Commissione delle Comunità europee che fissano l'obbligo per gli Stati membri di adottare come marcatore fiscale comune per il gasolio ed il petrolio lampante la sostanza denominata "Solvent yellow 124" e ne fissano l'obbligo di adozione a decorrere dal 1 agosto 2002;

Ritenuto, pertanto, che l'obbligo sancito dalla suddetta decisione risulta già rispettato in base al disposto dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 maggio 1992;

Considerata la necessità di attestare formalmente, in via ricognitiva, tale rispetto;

Adotta

la seguente determinazione:

Art. 1.
Formule di denaturazione

1. La benzina senza piombo, colorata con le sostanze di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997, per essere ammessa all'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad essere denaturata con la formula vigente sulla base del decreto ministeriale 19 maggio 1992, aggiungendo, per ogni 100 kg di prodotto, le seguenti sostanze:

a) grammi 3 di "violetto alizarina A base" e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art, 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione finanziaria

b) grammi 1,3 di "Solvent yellow 124" e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio;

c) grammi 3 di "tracciante RS".

2. Gli oli da gas o gasolio, per essere ammessi alle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e all'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano ad essere denaturati con la formula vigente sulla base dcl decreto ministeriale 19 maggio 1992, con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze

a) grammi 5 di "verde alizarina G base" e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri, ovvero, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 1961 altra sostanza avente differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciute identiche dall'amministrazione finanziaria;

b)[1]**grammi 0,95 di "Solvent Yellow 124" e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio**;

c) grammi 3 di "tracciante RS".

La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[1] Nella versione originale: "grammi 1,3 di "Solvent yellow 124" e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio"

LEGGE 7 aprile 2003, n. 80

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. *(GU n. 91 del 18-4-2003)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

Art. 2.

(Codificazione).

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.

[…]

Art. 7.

(Accisa).

1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.

[…]

Art. 11.

(Disposizioni finali).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'adozione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensidel terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Decreto 25 luglio 2003, n. 256

Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali la determinazione dei requisiti degli operatori, delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalità di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori;

Visto il regolamento concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219;

Vista la decisione del 25 marzo 2002 del Consiglio dell'Unione europea, con la quale è stata concessa l'esenzione dall'accisa per il biodiesel contenuto in alcune miscele carburanti;

Ritenuta la necessità di aggiornare taluni valori delle caratteristiche fiscali dei prodotti e dei relativi metodi di prova, riportati nella tabella allegata al predetto regolamento, per adeguarli alla nuova normativa tecnica predisposta dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

Atteso che in relazione al citato regolamento è stata già espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, successivamente modificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, l'articolo 27 che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'ambiente e l'articolo 33 che ha istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendogli le funzioni del Ministero per le politiche agricole;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3 - 9920 del 24 giugno 2003;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Disposizioni di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di esonero previsto dall'articolo 21, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, è esentato dall'accisa, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Il biodiesel di cui al comma 1 deve essere prodotto in impianti che presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. Le ditte ammesse a partecipare al programma triennale possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.

Art. 2.
Impianti di produzione e caratteristiche delle miscele

1. Gli impianti di produzione del biodiesel siti nel territorio della Comunità europea operano in regime di deposito fiscale.

2. L'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio, d'ora innanzi indicato competente Ufficio, esegue, ai fini fiscali, il controllo della rispondenza del biodiesel destinato alla immissione in consumo alle caratteristiche indicate nella tabella allegata al presente regolamento. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di controllo, è eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La miscelazione del biodiesel con l'olio da gas o con l'olio combustibile è effettuata nei depositi fiscali ed è verbalizzata dal competente Ufficio con l'indicazione dei volumi dei singoli componenti utilizzati per la miscela.

4. Nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, il biodiesel in miscela con il gasolio, è avviato al consumo come carburante, nel rispetto delle vigenti disposizioni tecniche, con tenore in volume di biodiesel fino al 5 per cento ovvero al 25 per cento.

5. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente, possono essere avviate al consumo sia presso utenti extra-rete che in rete.

Tali miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio.

Limitatamente al trasferimento tra depositi fiscali, sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione «gasolio contenente biodiesel fino al 5 per cento».

6. Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel pari al 25 per cento, possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete. L'impiego in rete di tali miscele resta su-

bordinato al rispetto delle norme tecniche che saranno emanate dalla Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA). Sulla documentazione fiscale e commerciale delle stesse miscele, è apposta l'indicazione «gasolio contenente biodiesel al 25 per cento».

Art. 3.

Procedura per la partecipazione al programma triennale

1. Sono ammesse a partecipare al programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, mediante l'assegnazione di quantitativi esenti dall'accisa entro il limite massimo annuale previsto dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ditte titolari di impianti che producono ed immettono in consumo biodiesel. Le ditte che intendono partecipare alla suddetta assegnazione presentano, per ciascuna delle annualità del programma triennale, entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, all'Agenzia delle dogane

- Area verifiche e controlli tributi doganali e accise laboratori chimici - Ufficio metodologia di controllo della produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi, apposita istanza con le seguenti indicazioni:

a) generalità della ditta e del legale rappresentante, numero di partita IVA, codice fiscale e codice accisa, località dell'impianto;

b) quantitativo di biodiesel richiesto;

c) estremi del decreto di concessione rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Ministro delle attività produttive. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;

d) capacità produttiva annua degli impianti quale risulta dal decreto di concessione o, per gli impianti in possesso della autorizzazione provvisoria all'esercizio, dalla verifica effettuata dal competente Ufficio. Per gli impianti situati negli altri Paesi, la capacità produttiva risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali;

e) estremi della licenza di deposito fiscale e della denuncia di impiego del metanolo vidimata dal competente Ufficio;

f) dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel a quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

g) dichiarazione delle quantità di biodiesel immesse in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio;

2. All'istanza sono allegati:

a) copia dei documenti indicati nelle lettere c) ed e) del comma 1;

b) copia del verbale di verifica del competente Ufficio, per la capacità produttiva che non risulta dal decreto di concessione;

c) certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale combustibili o dalla stazione sperimentale oli e grassi, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui alla lettera f) del comma 1. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, tale certificato viene rilasciato dall'autorità competente, preventivamente comunicato all'Italia;

d) certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate. Tale certificazione può essere inviata anche successivamente alla presentazione della domanda ma comunque non oltre il decimo giorno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese estere, limitatamente agli impianti siti nell'ambito dell'Unione europea, di produzione di biodiesel con obbligo di presentare documentazione equivalente a quella prescritta per le ditte nazionali.

4. Entro il 30 luglio 2004, le ditte assegnatarie, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, una relazione a consuntivo, dalla quale risultino per ciascuna delle annualità del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento.

5. Per il biodiesel utilizzato per autotrazione in miscela con gasolio, secondo le modalità indicate nell'articolo 2, commi 4, 5 e

6, sono fornite dalle ditte assegnatarie, a richiesta delle amministrazioni competenti, tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità di tale impiego.

Art. 4.

Criteri di assegnazione

1. Nel caso in cui i quantitativi complessivamente richiesti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, trovino copertura nel limite annuo previsto, si procede alla loro integrale assegnazione.

2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione è effettuata con le seguenti modalità:

a) nella prima annualità di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonchè la capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,6 e 0,4. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualità. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,1. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;

b) nelle annualità successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualità precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le eventuali quote residue sono assegnate utilizzando i criteri di cui alla lettera a). Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi richiesti, eventualmente corretti applicando i criteri di cui alla lettera a), sono assegnati utilizzando, in via prioritaria, le predette quote residue e, se necessario, riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.

3. L'assegnazione dei quantitativi è effettuata, per ciascuna delle annualità del programma triennale di cui all'articolo 1, comma 1, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o

inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che, seppure invitate dall'amministrazione finanziaria, non hanno provveduto a regolarizzare eventuali istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.

4. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti.

5. è facoltà della ditta assegnataria utilizzare parte della quantità assegnata mediante contratti di lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie, dandone comunicazione ai competenti uffici.

6. Il biodiesel immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati è assoggettato ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 5.
Disposizioni varie

1. Per le annualità 1° luglio 2001-30 giugno 2002 e 1° luglio 2002-30 giugno 2003, i quantitativi non assegnati, possono essere riassegnati, con i criteri di cui all'articolo 4, a condizione che l'immissione in consumo dei medesimi avvenga entro il 30 luglio 2004.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento, adottato con decreto 22 maggio 1998, n. 219.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato [omissis]

Decreto MF del 10 ottobre 2003, n. 322

Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 13, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con il quale è previsto che sono stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, nonchè le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni e che i prodotti immessi in consumo muniti del contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito;

Visto l'articolo 67 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale dispone, fra l'altro, al secondo periodo del primo comma, che fino all'emanazione delle norme regolamentari ivi previste, restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili;

Visto l'articolo 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;

Visto l'articolo 26, comma 2, del predetto regolamento n. 153 del 2001, recante disposizioni transitorie circa le tipologie di prodotti sulle quali continuano ad essere applicati, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, i contrassegni di Stato;

Visto il regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, con il quale sono state escluse dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni;

Ritenuto di dover ridurre, in relazione alle esigenze di semplificazione amministrativa, il numero delle tipologie del contrassegno di Stato, nonchè, in considerazione delle capacità dei recipienti che vengono utilizzati, di dover riordinare i tagli del contrassegno;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3/12171/U.C.L. del 4 agosto 2003;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Assoggettamento al contrassegno di Stato

1. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, vigente alla data del 1° gennaio 2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonchè la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento.

2. L'applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane, che può anche consentire, su richiesta

delle ditte interessate, l'applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici.

Le ditte possono ridurre la dimensione dei contrassegni, alle stesse consegnati, per esigenze tecniche dirette a consentirne una agevole applicazione, purchè in essi restino visibili i caratteri alfabetici e numerici e l'emblema di Stato.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, può essere autorizzata, su motivata richiesta del soggetto interessato, l'applicazione di contrassegni su prodotti, sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcole etilico contenuto, che non risultano soggetti all'obbligo di cui al comma 1, al fine di poterli escludere, in quanto muniti di contrassegno, dai vincoli di deposito e di circolazione, previsti dagli articoli 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'autorizzazione è concessa per uno specifico prodotto commerciale limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Art. 2.
Esclusioni

1. Sono escluse dall'obbligo di applicazione del contrassegno le preparazioni toniche richiamate dalle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2002/C 256/01 del 23 ottobre 2002, limitatamente a quelle che, per la loro composizione, devono essere assunte in piccole quantità. Restano, inoltre, ferme sia l'esclusione dall'obbligo di applicazione del contrassegno, sia l'esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, previste dal regolamento concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande secondo determinate condizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219.

Art. 3.

Caratteristiche e prezzi dei contrassegni

1. I contrassegni di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico nel taglio unico «fino a 5 centilitri»;

b) contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli

«fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l»;

c) contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l»;

d) contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi, nei tagli «fino a 0,10 l», «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l, fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l».

2. Le caratteristiche delle tipologie di contrassegni di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato A e sono rappresentate graficamente nei fac-simile di cui all'allegato B.

3. I prezzi dei contrassegni di cui all'articolo 1, per mille esemplari, sono i seguenti:

a) tipologia A

1) unico taglio «fino a 5 centilitri» euro 5,00;

b) tipologia B

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) taglio «0,20 l» euro 15,00;

3) tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» euro 47,00;

c) tipologia C

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) taglio «0,20 l» euro 15,00;

3) tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» euro 47,00;

d) tipologia D

1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00;

2) tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» euro 15,00.

Art. 4.

Periodo transitorio

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per non oltre due anni dalla stessa, alle ditte utilizzatrici, sono consegnati, fino ad esaurimento delle scorte, contrassegni delle tipologie attualmente in uso, equivalenti a quelli richiesti, indicati all'articolo 3. Gli stessi sono applicati ai recipienti entro tre anni dalla suddetta data.

2. Nel periodo di cui al comma 1, i contrassegni delle tipologie attualmente in uso sono ceduti al prezzo stabilito, per i contrassegni equivalenti, dall'articolo 3.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Omissis]

Determinazione 2 settembre 2004

Modifica della formula di denaturazione del gasolio e dell'olio combustibile destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, prevista dal decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 28 luglio 2001 n. L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2003 n. L 336;

Considerato che le suindicate decisioni hanno stabilito che il marcatore fiscale comune, previsto dalla direttiva 95/60/CEE del Consiglio del 27 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 dicembre 1995 n. L 291, per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 0066, 2710 0067 e 2710 0068 nonchè del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 0055 impiegati negli usi agevolati, è il Solvent Yellow 124 e che il livello di marcatura deve essere almeno pari a 6 mg e non superiore a 9 mg per litro di olio minerale;

Considerato che l'attuale marcatore europeo denominato «Solvent Yellow 124» corrisponde al «marcante A» di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577;

Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere al recepimento della suddetta decisione del 17 dicembre 2003, modificando il quantitativo di marcatore fiscale attualmente previsto per il gasolio destinato a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie (gasolio motopesca) dal predetto art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, al fine di riportare la quantità di «marcante A» nell'ambito dei livelli di marcatura sopraindicati;

Considerato che l'obbligo di uniformarsi a quanto stabilito dalla predetta decisione, trattandosi di questioni specifiche rilevanti per i singoli Stati membri in maniera vincolante, consente di modificare il limite massimo del marcatore fiscale in via amministrativa attraverso una rettifica di carattere tecnico imposta da un atto comunitario;

Considerata l'opportunità di apportare una diminuzione del marcatore anche per la denaturazione degli oli combustibili utilizzati nello stesso impiego (motopesca) per evitare, agli operatori del settore, di dover impiegare, contrariamente a quanto viene fatto fino ad oggi, miscele denaturanti diverse per i due prodotti petroliferi (oli di gas e oli combustibili);

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, è sostituita dalla seguente:

«a) grammi 0,95 di Solvent Yellow 124 e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio.».

Art. 2.

1. Le miscele denaturanti preparate secondo l'attuale formula indicata nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, potranno essere utilizzate fino a smaltimento delle scorte e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 3.

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004.

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. **Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.**

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco **di cui all'allegato B**, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi

all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comun-

que efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

[…]

Tabella B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

[…]

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione di prodotti energetici e dell'elettricità.

[…]

Direttiva 13 maggio 2005

Denaturazione del gasolio per uso riscaldamento. Articolo 1, comma 9, decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

L'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, prevede, come principio di carattere generale, l'obbligo della denaturazione in vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Opportunamente, quindi, l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, ha previsto nell'ultimo periodo, essendosi realizzata una differenza di aliquota tra i due gasoli, l'obbligo, entro il termine di novanta giorni, di denaturazione per il gasolio da riscaldamento, secondo la formula e le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane.

Pertanto, a partire dal 23 maggio 2005, trovano applicazione le statuizioni di legge.

Al riguardo, per quanto attiene i prodotti denaturanti da utilizzare, considerate la decisione del 13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 28 luglio 2001, L 203, e la decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 dicembre 2003, L 336, non può che farsi riferimento al marcatore fiscale comune previsto dalle suddette decisioni per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 27100066, 27100067 e 27100068 impiegati negli usi diversi dalla carburazione. Com'è noto trattasi del solvent yellow 124 che viene utilizzato previa diluizione con nafta solvente da petrolio, come già in uso nel settore dell'agricoltura e della motopesca.

Pertanto, considerando anche che il gasolio per riscaldamento è già attualmente colorato con solvent red 161 ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, così come modificato dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, non può che essere utilizzata, anche nella presente circostanza, la seguente formula per ogni 100 kg di prodotto:

a) 4 grammi di solvent red 161;

b) 0,95 grammi di solvent yellow 124;

c) 0,51 grammi di nafta solvente da petrolio.

Per quanto attiene, infine, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni di denaturazione, opportunamente si rinvia a quelle attualmente già in uso nel settore dei prodotti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 4 del regolamento 14 dicembre 2001, n. 454.

I signori direttori regionali dirameranno la presente agli Uffici dipendenti, impartendo ogni ulteriore istruzione operativa.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26

(Pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 77 alla GU n. 68 del 22 marzo 2007)

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

Ritenuta la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: «oli minerali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale». Al medesimo testo unico sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dopo le parole «mese successivo», sono inserite le seguenti «per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto»;

b) nell'articolo 5, nel comma 3, alla lettera a) le parole: «e le aziende municipalizzate» sono soppresse e le parole: «L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento» sono sostituite dalle seguenti «Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione»;

c) nell'articolo 11, la nota (1) in calce all'articolo è sostituita dalla seguente: «(1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali»;

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa).

1. Si intendono per prodotti energetici:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;

g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);

b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);

c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);

d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).

3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per moto-

ri o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.

4. è sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.

5. è sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a sostituire la società registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio.

7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attività l'importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

8. L'imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attività del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.

9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.

10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;

e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2.

12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Disposizioni particolari per le emulsioni).

1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante:
a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;
a) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al comma 1 ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione;
f) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione).
1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

2. Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.

3. Più stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.

5. Non si considera produzione di prodotti energetici:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti»;

g) all'articolo 23, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici.»;

h) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici).

1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalità di denaturazione vigenti in quanto applicabili.»;

i) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale).

1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2

dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.

5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta sI applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.

7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzio-

ne sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente.

Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

14. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.

15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»;

l) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Energia elettrica»;

m) l'articolo 52 è sostituito dal seguente

«Art. 52 (Oggetto dell'imposizione).

1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle ali-

quote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;

e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

f) impiegata nei processi mineralogici;

g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

3. è esente dall'accisa l'energia elettrica:

a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.»;

n) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti).

1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle società di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali è prevista la pena della reclusione.

6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

9. La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.»;

o) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

«Art. 53-bis (Altri adempimenti).

1. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi

dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.

2. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica.»;

p) all'articolo 54, comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

q) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'accisa).

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.

2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competen-

te Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.

3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.

5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.»;

r) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Versamento dell'accisa).

1. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di ac-

conto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatorifinali.

2. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1.

3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.

5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14»;

s) nell'articolo 57:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Privilegi e prescrizione»;

2) il comma 1 è abrogato;

t) all'articolo 58:

1) nel comma 1 le parole: «fabbricanti di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica» e le parole «all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,» sono sostituite dalle seguenti: «al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane»;

2) nel comma 4 le parole «I fabbricanti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;

3) nel comma 5, le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente «accisa»;

u) all'articolo 59:

1) nel comma 1:

a) le parole: «è punito» sono sostituite dalle seguenti «sono puniti» e le parole «il fabbricante» sono sostituite dalle seguenti «i soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;

b) le parole: «o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione» sono soppresse;

c) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente «b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita»;

e) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengo-

no in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4»;

f) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'articolo 53, comma 4»;

g) nella lettera e) la parola «nega» è sostituita dalla seguente: «negano», la parola: «ostacola» è sostituita dalla seguente: «ostacolano» e la parola «impedisce» è sostituita dalla seguente: «impediscono»;

2) nel comma 2, la parola: «fabbricanti» è sostituita dalle seguenti: «soggetti obbligati di cui all'articolo 53»;

v) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Addizionali dell'accisa).

1. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52, comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'accisa.»;

z) all'articolo 62:

1) nel comma 1, le parole: «(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)» sono sostituite dalle seguenti: «(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)»;

2) nel comma 6, le parole: «(codice NC 3817 10)» sono sostituite dalle seguenti: «(codice NC 3817 00)»;

aa) nell'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.

La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.»;

bb) nell'allegato I:

1) la voce «benzina» è sostituita dalla seguente «benzina con piombo»;

2) la voce «benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente «benzina»;

3) dopo la voce «Gas metano», è inserita la seguente: «Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.»;

cc) nella tabella A:

1) nella rubrica, la parola: «degli» è sostituita dalla seguente: «dei»;

2) al punto 5, dopo la voce: «- gasolio» è inserita la seguente: «- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione»;

3) al punto 10, dopo le parole «di cantiere» sono aggiunte le seguenti «, nei motori fissi»;

4) al punto 10, nella colonna «Agevolazione» la parola: «esenzione» è sostituita dalle seguenti: «euro 11,73 per 1000 mc.»;

5) al punto 11:

a) dopo le parole: «energia elettrica:» è inserita la seguente voce: «- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione»;

b) dopo la voce «olio combustibile e oli minerali greggi, naturali» è inserita la seguente: «- carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg.»;

6) al punto 14, le parole: «di ossido di alluminio e» sono soppresse;

7) il punto 15 è sostituito dal seguente: «Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.»;

8) alla nota (1), le parole: «della persona fisica o giuridica che può utilizzarli» sono sostituite dalle seguenti: «della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli»;

9) dopo la nota (1) è aggiunta la seguente nota: (2) per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera cc), punto 2, è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 2.

Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;

b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a).

3. Ai fini di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente «127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione».

Art. 3.

Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas Naturale

1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale»;
b) le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa»;
c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.

4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

2. Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».

3. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».

4. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente: «accisa».

Art. 4.

1. Le regioni provvedono ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica

1. Nel decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. è istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato:
testo unico delle accise, nelle misure di:

a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nel-

l'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.».

Art. 6.

Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante

1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 423,00 per mille litri di prodotto.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 7.

Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 8.

Esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra

1. Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Determinazione Direttore A.D. Prot. 229/UD del 27 febbario 2007

Modalità e termini per la trasmissione telematica dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, il comma 152 dell'articolo 1, il quale dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia, le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica desumibili dalla dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli da 55 a 60;

Visto il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 6, concernente le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e l'Unione delle Province d'Italia, che hanno rappresentato le rispettive istanze nell'ambito del tavolo tecnico attivato allo scopo presso questa Agenzia ed hanno convenuto che la prima fornitura riguarda le dichiarazioni presentate nel 2007;

Considerata, unitamente alle citate Associazioni, l'esigenza di proseguire il confronto tecnico così avviato anche al fine di individuare eventuali integrazioni degli scambi informativi oggetto della presente determinazione;

Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure informatiche per la gestione delle richieste e per assicurare la disponibilità dei dati;

Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 27 febbraio 2007.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

1. I comuni e le province interessati, ai sensi del comma 152 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fornitura dei dati concernenti l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica devono inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle Dogane, a mezzo del "Servizio Telematico Doganale - E.D.I.".

2. Ai fini di cui al comma 1, l'accesso al "Servizio Telematico Doganale - E.D.I." da parte dei Comuni e delle Province è consentito a partire dal 1 giugno 2007. Le istruzioni tecniche per l'adesione al Servizio e i modelli per la richiesta telematica sono resi disponibili entro tale data sul portale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it.

Art. 2

1. Per i comuni e per le province richiedenti sono resi disponibili i seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo presentate annualmente dai soggetti obbligati:

- dati identificativi del soggetto obbligato;
- anno di riferimento delle dichiarazioni;
- consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e provinciali, differenziati per aliquota.

2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, tali dati sono resi disponibili a partire dal primo luglio. Per le annualità successive essi sono disponibili entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni.

3. A decorrere dal primo luglio 2008 e a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, sono resi, altresì, disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale comunale e provinciale intervenute sulle dichiarazioni degli anni precedenti e operate dagli uffici doganali competenti entro il termine di prescrizione.

4. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati di cui ai commi precedenti sono rese disponibili a partire dal primo giugno 2007 sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it.

Art. 3

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio Telematico Doganale - E.D.I.".

2. La presente determinazione potrà essere integrata a seguito delle risultanze emergenti dai lavori del tavolo tecnico, attivato allo scopo presso l'Agenzia delle dogane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e l'Unione delle Province d'Italia.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Istruzioni ministeriali

Circolare Minfinanze n. 335, prot. 1570/I del 30 dicembre 1992

Recepimento direttive comunitarie

[...]

1. Disposizioni generali

[...] Da sottolineare il nuovo concetto di deposito fiscale che viene a comprendere tutti gli impianti di lavorazione (raffinerie, petrolchimici, distillerie, ecc.) e di deposito dove si lavorano, si trasformano o si custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, mentre le nuove figure di "operatore registrato" e di "operatore non registrato" costituiscono innovazioni importanti in quanto consentono a tali operatori, che svolgono la loro attività con prodotti ad imposta assolta, di ricevere i prodotti in regime sospensivo e di assolvere essi stessi il debito d'imposta. Nel terzo comma viene precisato l'ambito territoriale nel quale si applicano le disposizioni relative all'armonizzazione delle accise.

[...] Obbligato al pagamento dell'imposta è il titolare del deposito fiscale per i prodotti immessi in consumo dal predetto impianto, mentre nella fase della circolazione e dell'impiego, l'imposta deve essere pagata dal soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per la sua esigibilità o che si sia reso garante di tale pagamento.

2. Accertamento, liquidazione e pagamento dell'imposta

[...] Le operazioni di accertamento devono essere eseguite con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione, che potrà quindi, in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alle produzioni che vengono effettuate, adottare le misure più idonee sia in relazione alle esigenze fiscali da tutelare sia in relazione a quelle operative degli impianti. [...] In particolare si precisa:

- nelle distillerie di alcole etilico i misuratori meccanici di proprietà dell'Amministrazione possono *[ora devono - V. Circolare Minfinanze n. 4/D del 5.1.1995*] essere sostituiti con misuratori volumetrici, riconosciuti idonei, di proprietà degli esercenti.

L'installazione di misuratori volumetrici di proprietà privata è obbligatoria nei nuovi impianti di distillazione con produzione superiore a 9 ettolitri/ora [...]

3. Depositi fiscali - In generale

[...] Per quanto riguarda gli oli minerali, si considerano soggetti ad accisa, ai fini dell'istituzione del deposito fiscale, i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 17 nonché quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, quando destinati alla combustione o alla carburazione. Si considerano come un unico deposito fiscale quegli stabilimenti di produzione di oli minerali per i quali ricorrano le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 19. [...] La persona fisica o giuridica

che intende attivare un nuovo deposito fiscale deve fare preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza (UTF),competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa delle singole imposte di fabbricazione o di consumo [...] almeno 30 giorni prima dell'inizio della sua attività. La denuncia, corredata dalla planimetria del deposito fiscale, nonché dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità di chi la rappresenta legalmente;
b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova il deposito fiscale, nonché il relativo numero di telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità dell'impianto, compresa quella della forza motrice;
d) la descrizione dei processi di lavorazione;
e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti detenuti, nonché la quantità massima degli stessi che in qualsiasi momento si possono trovare nello stabilimento;
f) la descrizione degli strumenti installati per l'accertamento delle materie prime e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito.

L'ufficio tecnico di finanza procede, entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, alla verifica degli impianti e prescrive le misure ritenute necessarie e, in particolare, l'adozione di strumenti tecnici idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, redigendo apposito verbale. Una volta accertato che il richiedente abbia ottemperato alle prescrizioni impartite ed abbia prestato la cauzione prevista, l'UTF rilascia la licenza fiscale, previo pagamento del dovuto diritto di licenza. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere preventivamente comunicato allo stesso ufficio per i successivi adempimenti.

La cauzione è dovuta solo per i prodotti considerati soggetti ad accisa ai fini dell'istituzione del deposito fiscale, e deve garantire anche il pagamento del tributo sui prodotti immessi in consumo; per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti, la cauzione è dovuta nella misura del dieci per cento dell'imposta gravante del quantitativo massimo tenuto in deposito. Per i depositi di oli minerali, soggetti com'è noto al regime della concessione e che si intendono gestire come depositi fiscali, le indicazioni di cui sopra devono essere contenute nella istanza presentata ai fini della concessione e la verifica dell'UTF deve essere effettuata dopo l'installazione ed il collaudo dell'impianto. I depositi di oli minerali gestiti in regime di deposito doganale di proprietà privata operano in regime di deposito fiscale se in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 11, commi 4, 5 e 9, del DL 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1982, n. 873; la licenza fiscale viene rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza con validità collegata a quella della predetta autorizzazione. [...]

A ciascun deposito fiscale verrà attribuito un codice di accisa costituito da una espressione alfanumerica di nove caratteri, dei quali i primi otto sono indicativi del soggetto o del deposito, secondo l'ordine seguente:

- due caratteri alfabetici corrispondenti alla sigla della provincia di appartenenza;

- un carattere alfabetico che individua il settore di imposta;
- un numero progressivo costituito da cinque caratteri numerici.

Il nono carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

Per i depositi fiscali già esistenti il codice di accisa verrà comunicato dalle competenti Direzioni compartimentali delle Dogane ed II.II., mentre per gli operatori registrati e i nuovi depositi verrà assegnato dalle medesime Direzioni al momento del rilascio dell'autorizzazione. [...]

4. Depositi fiscali - Impianti di lavorazione

Fra i depositi fiscali particolare rilievo hanno gli opifici dove si ottengono prodotti soggetti ad accisa. In tali opifici l'introduzione delle materie prime e dei semilavorati è effettuata e contabilizzata secondo le modalità vigenti, senza alcuna preventiva autorizzazione, ma con le specifiche di seguito riportate:

a) le operazioni di introduzione nelle raffinerie di prodotti destinati a subire una lavorazione sono effettuate dal depositario autorizzato previa comunicazione all'ufficio finanziario degli elementi relativi a ciascuna operazione (qualità e quantità del prodotto in arrivo, serbatoi e linee utilizzati per la ricezione, tipo di lavorazione); l'ufficio finanziario può prescrivere le modalità operative da osservare ed eseguire i controlli ritenuti necessari; ultimata l'operazione di introduzione, il prodotto viene presentato all'accertamento da parte del personale dell'ufficio finanziario che provvede alla sua presa in carico; con tali modalità potranno, quindi essere effettuate tutte le movimentazioni di prodotti intermedi o semilavorati previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1162;

b) l'accertamento degli oli minerali di importazione introdotti in raffineria, eseguito dall'ufficio finanziario di fabbrica, è valido anche ai fini doganali ed i dati relativi vengono comunicati alla competente dogana per i successivi adempimenti; [...]

Ultimata la lavorazione ed accertati i prodotti finiti, i suddetti prodotti vengono "consegnati" all'esercente, il quale provvede alla loro custodia nei magazzini autorizzati ed alla loro successiva movimentazione compilando direttamente i documenti di accompagnamento per la circolazione nazionale ed intracomunitaria, sia in sospensione d'imposta sia ad imposta assolta.

Negli stabilimenti di produzione di oli minerali, di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, l'estrazione di ogni singola partita di prodotto finito, puro, denaturato, colorato o marcato, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio finanziario di fabbrica, che deve verificare la corretta liquidazione del debito d'imposta.

La quantità dei prodotti estratti deve essere determinata con gli strumenti di misura previsti dalle vigenti disposizioni.

I prodotti finiti sono introdotti con la scorta dei prescritti documenti di accompagnamento e vengono presi in carico direttamente dall'esercente previa comunicazione all'ufficio finanziario. [...]

La denaturazione dell'alcole etilico e dei prodotti alcolici esenti da accisa, la colorazio-

ne o marcatura degli oli minerali esenti da accisa o assoggettati ad aliquota ridotta è effettuata alla presenza di funzionari del Dipartimento delle Dogane e II.II. che, al termine, provvedono a redigere apposito processo verbale in contraddittorio con l'esercente del deposito fiscale.

I prodotti come sopra denaturati o marcati vengono "consegnati" all'esercente.

Il depositario autorizzato può utilizzare i prodotti finiti avuti in consegna per l'ottenimento di altri prodotti, quando ciò non comporta modifica al debito d'imposta. Per il suddetto impiego si applicano i cali di trasformazione stabiliti, mediante esperimenti, dall'Amministrazione finanziaria, purché non superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia d'imposte di fabbricazione o, se più favorevole, da quella doganale.

5. Deposito fiscale - Scritturazioni

Il depositario autorizzato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli deve comunque tenere:

a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati;

b) un registro di magazzino dei prodotti finiti nel quale sono riportati i dati giornalieri riepilogativi delle introduzioni ed estrazioni distintamente per posizione fiscale. Alla fine di ciascun mese si procederà al riepilogo delle movimentazioni ed al conteggio dell'imposta dovuta indicando gli estremi del relativo versamento;

c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'imposta nel quale devono essere riportati a fianco di ciascuna spedizione i dati dell'avvenuto arrivo a destinazione del prodotto nonché, giornalmente, l'ammontare dell'imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate;

d) nel caso si tratti di opificio di trasformazione e d'impiego di prodotti finiti, le registrazioni delle lavorazioni secondo le modalità stabilite dal Dipartimento delle Dogane.

Al termine di ciascuna giornata lavorativa, il depositario autorizzato compila un prospetto riepilogativo della movimentazione delle merci, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d'imposta e delle relative garanzie; al prospetto è allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione d'accisa.

Il prospetto è consegnato all'ufficio finanziario di fabbrica o in mancanza al competente ufficio tecnico di finanza; in tal caso copia deve essere tenuta presso il deposito fiscale a disposizione dei funzionari incaricati del controllo.

Il depositario autorizzato esercente attività produttiva redige almeno una volta l'anno:

a) l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;

b) il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego;

c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione.

I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e

le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. L'esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall'UTF.

6. Scritturazioni e compiti degli uffici finanziari. Vigilanza

Presso i depositi fiscali nei quali è necessaria la presenza continuativa di funzionari dell'UTF, è costituito un ufficio finanziario di fabbrica.

L'ufficio finanziario provvede a contabilizzare secondo le norme vigenti le operazioni effettuate; provvede inoltre a:

a) riscontrare la regolarità dei dati contenuti nel prospetto riepilogativo giornaliero presentato dal depositario autorizzato;
b) assumere in carico i prodotti finiti ottenuti e pervenuti e portare in scarico i prodotti finiti estratti dal deposito fiscale;
c) contabilizzare il movimento d'imposta;
d) vidimare l'esemplare n. 3 di rinvio allo speditore del documento di accompagnamento delle partite provenienti da depositi fiscali comunitari nonché dell'analogo documento per le partite provenienti da depositi fiscali nazionali, dopo aver accertato l'avvenuta assunzione in carico sui propri registri da parte del depositario autorizzato.

L'ufficio finanziario seguirà con particolare attenzione il movimento dell'imposta assolta e, ove rilevi ritardi od omissioni, procederà all'applicazione delle prescritte indennità ed interessi di mora e farà le opportune segnalazioni all'UTF per le iniziative volte ad evitare ulteriori indebitamenti.

L'ufficio finanziario non consentirà estrazioni in sospensione d'accisa nel caso rilevi l'insufficienza della garanzia prestata.

Nei depositi fiscali nei quali non è costituito l'ufficio finanziario, i funzionari dell'UTF incaricati eseguono sopralluoghi con frequenza stabilita secondo l'entità delle movimentazioni, al fine di accertare la regolare tenuta dei registri da parte dei depositari autorizzati, nonché la regolarità di funzionamento degli strumenti tecnici installati per l'accertamento dei prodotti movimentati. Nel corso dei sopralluoghi i funzionari dell'UTF eseguono anche tutte le incombenze previste per gli uffici finanziari di fabbrica.

Gli UTF eseguono inventari ordinari con periodicità quadrimestrale per gli oli minerali ed annuale per l'alcole etilico ed i prodotti alcolici intermedi, e inventari straordinari anche limitati a singole quantità di prodotti, quando ritenuto opportuno, compilando apposito processo verbale.

L'abbuono dell'imposta sui cali di giacenza, in ordine alle contabilità tenute dal depositario autorizzato e dall'UTF, può avvenire soltanto in base alle risultanze di un inventario ordinario o straordinario. [...] L'ufficio tecnico di finanza può eseguire in qualunque momento sopralluo-

ghi ai depositi fiscali per verifiche, accertamenti e controlli di carattere tecnico ed amministrativo contabile. A tal fine il depositario autorizzato è obbligato a mettere a disposizione la propria documentazione di carattere tecnico nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali.

Il Dipartimento delle Dogane e Imposta Indirette può consentire che, presso le ditte la cui organizzazione tecnico contabile sia riconosciuta conforme a predeterminati requisiti, tutti o alcuni dei controlli degli UTF vengano sostituiti da altri effettuati in via successiva ed eventuale.

Per i depositi doganali di proprietà privata operanti in regime di deposito fiscale le incombenze degli UTF vengono esercitate dalle competenti Dogane.

Per quanto riguarda infine la vigilanza da parte della Guardia di Finanza, restano per il momento in vigore le modalità in atto per quanto concerne il controllo degli opifici di produzione e di quelli dove avviene l'importazione di prodotti soggetti ad accisa; le modalità di svolgimento di tale vigilanza saranno in concreto coordinate con i competenti Comandi in relazione al nuovo assetto dei servizi degli uffici finanziari di fabbrica.

Non è più invece necessaria la vigilanza continuativa sugli opifici dove si custodiscono o si trasformano prodotti su cui è già sorta l'accisa; è questo il caso dei magazzini o depositi sif nonché, ad esempio, quello dei liquorifici che operano in regime di sospensione d'imposta, fermo restando, naturalmente, l'osservanza di quanto prescritto per la gestione del deposito fiscale.

Il decreto legge innova anche per quanto riguarda l'addebito delle spese di vigilanza al privato, che deve ora corrisponderle solo se la vigilanza è svolta, su sua richiesta, fuori dall'orario ordinario d'ufficio.

[**D.Lvo n. 374/1990** - Si trascrive il testo del relativo art. 1: <<*Orario degli uffici del Dipartimento delle imposte indirette - 1*. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi. *2*. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. [...] *5*. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del servizio>>]

Per la definizione di tale orario si fa riferimento, anche per i servizi della Guardia di Finanza, alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Non sono a carico del privato le spese per la vigilanza ai varchi dei depositi fiscali svolta dai militari della G. di F., in quanto effettuata per conto dell'Amministrazione finanziaria e non già a richiesta del depositario autorizzato.

Egualmente non sono a carico dei privati le spese per la vigilanza, svolta nell'interesse dell'amministrazione presso impianti di deposito o di impiego di prodotti agevolati. [...]

7. Cali e abbuoni

L'art. 5 si riferisce alla concessione di abbuoni per perdite e cali; in particolare, i cali di lavorazione di prodotti per i quali è già sorta l'obbligazione tributaria vengono concessi nella misura accertata dall'Amministrazione finanziaria, fermi restando i limiti eventualmente previsti dalla vigente normativa, mentre per quanto riguarda i cali naturali e tecnici si fa rinvio alla normativa doganale. [...]

8. Circolazione di prodotti in regime di sospensione d'accisa

Gli art. 6 e 7 si riferiscono alla circolazione di prodotti in regime di sospensione d'accisa. La circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, avviene con la scorta di un documento di accompagnamento conforme al modello approvato con regolamento CEE n. 2719/92 dell'11 settembre 1992, pubblicato nella G.U. CEE n. L276 del 19.9.1992, e con l'osservanza delle prescrizioni e modalità ivi previste.

Il documento di accompagnamento si compone di quattro esemplari:

- l'esemplare 1 deve essere conservato dallo speditore;
- l'esemplare 2 deve essere conservato dal destinatario;
- l'esemplare 3 deve essere rinviato dal destinatario allo speditore, per appuramento;
- l'esemplare 4 deve essere presentato dal destinatario alle autorità fiscali competenti per il controllo a destinazione.

Lo speditore è liberato dai rischi inerenti la circolazione soltanto con la prova della presa in carico della merce da parte del destinatario, rappresentata dalla ricezione della terza copia del documento di accompagnamento che il destinatario è tenuto rinviargli, per appuramento, con le attestazioni di seguitodescritte.

Nel caso di arrivo di prodotti viaggianti in sospensione d'imposta in un deposito fiscale oppure a destinazione di un operatore professionale, il destinatario deve attestare la ricezione delle merci compilando il riquadro C degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, deve registrare nelle proprie contabilità i dati relativi alla fornitura evidenziandone il relativo carico fiscale e presentare all'ufficio finanziario competente per il controllo le tre copie del documento stesso. Il funzionario che riceve il documento appone il visto, il timbro e la firma sui tre esemplari trattenendo l'esemplare n. 4 e restituisce gli altri due all'operatore. Questi allega l'esemplare n. 2 alle proprie contabilità e rispedisce l'esemplare n. 3 allo speditore non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo all'arrivo della merce. Gli esemplari n. 2 dei documenti di accompagnamento delle merci ricevute devono essere conservate per cinque anni.

Qualora i prodotti gravati da accisa siano destinati ad essere esportati o sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso dall'immissione in libera pratica, il documento per i prodotti in sospensione d'accisa deve accompagnare le merci fino al momento in cui queste vengono assoggettate al regime doganale. In tal caso le attestazioni di scarico da apporre nel riquadro C vengono vidimate dall'ufficio doganale.

Il documento amministrativo può essere sostituito da un documento commerciale, il cui modello dovrà essere depositato presso l'UTF competente per territorio, a condizione che si componga anch'esso di 4 copie e che contenga le medesime indicazioni; in particolare le singole informazioni devono essere identificate con il corrispondente numero di casella previsto per il documento amministrativo.

Il trasporto di merci in sospensione dei diritti di accisa deve avvenire sotto la copertura di una garanzia obbligatoria prestata dal mittente, anche in solido con il trasportatore, pari all'importo dell'accisa gravante sui prodotti trasportati.

La garanzia, da prestarsi secondo le vigenti modalità, deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere valida in tutta la Comunità;
- non può essere oggetto di esonero;
- è svincolata con la prova della presa in carico da parte del destinatario dei prodotti, che ha restituito il terzo esemplare del documento di accompagnamento debitamente annotato.

Le cauzioni prestate a garanzia dei diritti dovuti per il transito comunitario interno (documento T2) possono ritenersi valide anche per la circolazione intracomunitaria delle merci soggette ad accisa in regime sospensivo, sempreché l'importo garantisca l'ammontare dell'accisa e la garanzia venga estesa a tale operazione.

In caso di trasferimento di merci soggette in Italia ad aliquota di accisa zero oppure soggette nello Stato membro di destinazione ad un'aliquota più alta di quella vigente in Italia, la garanzia deve essere commisurata all'aliquota vigente nel Paese di destinazione.

In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 7 dell'art. 6, la circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali in regime sospensivo può essere effettuata con le bollette di cauzione previste dalle vigenti disposizioni, che saranno però rilasciate e scaricate con le stesse modalità previste per il documento comunitario di accompagnamento; qualora venga usato quest'ultimo sullo stesso dovrà essere apposta una stampigliatura attestante che trattasi di circolazione interna.

Per un periodo transitorio di sei mesi i suddetti trasferimenti verranno subordinati all'acquisizione, da parte del mittente, del nulla osta rilasciato dagli uffici finanziari competenti sugli impianti. [...]

9. Operatore Professionale

L'art. 8 si riferisce alla ricezione di prodotti in sospensione d'imposta da parte di operatori professionali, registrati e non.

Per il riconoscimento della qualità di operatore registrato occorre presentare istanza, in duplice esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, nella quale devono essere contenute le seguenti indicazioni:

a) la denominazione della ditta, la sua sede, il recapito telefonico e di fax, il codice fiscale, la partita IVA, e le generalità di chi la rappresenta legalmente;

b) il numero di eventuale licenza fiscale di cui sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività;

c) il comune, la via, il numero civico o la località in cui si trova il locale ove saranno ricevute le merci;

d) la descrizione dell'impianto e dell' eventuale processo di lavorazione, le categorie di prodotti e la quantità massima degli stessi che può essere ricevuta nell'arco di un giorno;

e) la descrizione degli eventuali strumenti installati per l'accertamento delle merci;

f) la descrizione delle procedure operative di carattere tecnico contabile che sono attivate per la gestione dell'impianto;

g) i dati concernenti i fornitori nazionali e quelli residenti in altri Stati membri.

All'istanza devono essere allegate le planimetrie del locale nonché, nel caso in cui si tratti di un opificio di trasformazione, lo schema degli impianti e le ulteriori indicazioni previste per i depositi fiscali.

L'Ufficio tecnico di finanza procede, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ad una verifica dell'impianto e prescrive le misure ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali, redigendo apposito verbale. Determina, inoltre l'ammontare della cauzione dovuta in misura pari all' imposta gravante sulla quantità massima di prodotti che intende ricevere in regime sospensivo.

Una volta accertato che il richiedente abbia ottemperato alle prescrizioni impartite ed abbia prestato la cauzione prevista, l'UTF provvede alla iscrizione su apposito registro restituendo all'interessato copia dell' istanza con gli estremi della registrazione. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere preventivamente comunicata all' Ufficio tecnico di finanza per i successivi adempimenti.

All'operatore registrato viene rilasciato un codice di accisa con le modalità previste per il depositario autorizzato.

L'operatore registrato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli è comunque obbligato a tenere una registrazione delle singole partite ricevute in sospensione d'imposta con riferimento ai documenti d'accompagnamento e con l'indicazione dei dati relativi al pagamento dell'imposta.

Per ogni giornata lavorativa nella quale c'è stato ricevimento di merci in sospensione d'imposta, l'operatore registrato compila un prospetto riepilogativo delle partite ricevute in sospensione d'accisa, nonché del movimento d'imposta e delle relative garanzie. Il prospetto è compilato nel termine previsto per il pagamento dell'imposta e consegnato all'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, al competente UTF; in tal caso copia dello stesso prospetto deve essere tenuta dall'operatore registrato a disposizione dei funzionari incaricati del controllo. Al prospetto sono allegati gli esemplari n.4 dei documenti di accompagnamento o il riscontrino della bolletta a cauzione.

L'operatore registrato esercente opificio di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, redige almeno una volta l'anno:

- l'inventario fisico delle materie prime e dei prodotti finiti;
- il bilancio di materia con la dimostrazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego;

- il bilancio energetico con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e di combustibili.

I registri devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'ufficio tecnico di finanza. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. L'esercente deve custodire i registri per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. I registri possono essere costituiti anche da schede o fogli mobili numerati progressivamente oppure predisposti in modelli idonei alla scritturazione meccanografica, preventivamente approvati dall'ufficio tecnico di finanza.

L'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, i funzionari dell' UTF incaricati del controllo, accertano la regolarità delle operazioni effettuate dall'operatore registrato e procedono alla vidimazione dell'esemplare n. 3 di rinvio allo speditore del documento di accompagnamento delle partite provenienti da depositi fiscali comunitari ovvero del certificato di scarico delle bollette di cauzione per le partite provenienti da depositi fiscali nazionali.

L'UTF può eseguire in qualunque momento sopralluoghi per accertamenti e controlli di carattere tecnico ed amministrativo contabile. A tal fine l'operatore registrato è obbligato a mettere a disposizione la propria documentazione di carattere tecnico, nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali. [...]

Per quanto riguarda invece la ricezione di prodotti in sospensione d'accisa da parte di un operatore non registrato, quest'ultimo deve prestare, presso la ricevitoria della competente dogana e per ogni fornitura, una cauzione pari all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti e presentare, prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione in duplice copia all'UTF competente per territorio.

La dichiarazione, oltre agli elementi previsti ai punti a), b) e c) per l'operatore registrato, deve anche indicare: il nominativo del fornitore, la categoria e la quantità dei prodotti, gli estremi della cauzione prestata, nonché l'impegno a prestarsi a qualsiasi controllo teso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. L'UTF, riconosciuta regolare la dichiarazione, restituisce copia vistata della stessa all'interessato, ed ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari per accertare la regolarità dell'operazione.

L'operatore non registrato è obbligato alla tenuta delle contabilità previste dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli deve comunque tenere una registrazione delle partite ricevute in sospensione di imposta con riferimento alla dichiarazione preventiva di cui all'art.4 ed al documento di accompagnamento, nonché con l'indicazione dei dati relativi al pagamento dell'imposta dovuta.

È tenuto inoltre a comunicare all'UTF competente, entro il termine previsto per il pagamento dell'accisa, l'avvenuta ricezione delle merci presentando gli esemplari n.3 e n.4 del relativo documento di accompagnamento. L'UTF restituisce, vidimato, l'esemplare n.3 trattenendo l'esemplare n.4 per i successivi adempimenti.

L'UTF può eseguire in qualunque momento sopralluoghi per accertamenti e controlli di carattere tecnico ed amministrativo contabile. A tal fine l'operatore non registrato è obbligato a mettere a disposizione la documentazione di carattere tecnico nonché la contabilità tenuta per fini commerciali, amministrativi e fiscali. [...]

10. Rappresentante fiscale

L'art. 9 definisce la figura del rappresentante fiscale , che deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Compartimentale competente per territorio.Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1 sexies, del DL 30 dicembre 1991, n. 417.

I suddetti soggetti, prima delle operazioni di trasferimento intracomunitario delle merci, devono:

- comunicare agli UTF competenti i dati degli operatori comunitari che rappresentano, nonché gli impianti destinatari presso i quali saranno effettivamente introdotte le merci;
- tenere una contabilità delle forniture ricevute, distintamente per soggetto rappresentato e per impianto destinatario; nei relativi registri devono essere evidenziate le singole partite ricevute in sospensione d'imposta con riferimento ai documenti di accompagnamento e con l'indicazione dei dati relativi al pagamento dell'imposta stessa;
- compilare, al termine di ogni giornata nel corso della quale sono state svolte operazioni e per ciascun impianto, un prospetto riepilogativo delle partite ricevute in sospensione d'accisa, da presentare, corredato degli esemplari n.3 e n.4 dei documenti di accompagnamento, all'UTF che provvede a restituire l'esemplare n.3 debitamente vidimato, trattenendo l'esemplare n.4 per i successivi adempimenti.

La Direzione Compartimentale può disporre, in qualunque momento, verifiche presso i rappresentanti fiscali autorizzati e gli spedizionieri doganali con funzioni di rappresentanti fiscali per controllare la regolarità delle operazioni di pagamento dell'imposta dovuta e della prestazione delle relative garanzie.[...]

11. Circolazione prodotti già assoggettati ad accisa

L'art. 10 è relativo alla circolazione di prodotti che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro e vengano trasferiti nel territorio nazionale a scopo di commercio.

Tale movimentazione avviene con la scorta del documento di accompagnamento utilizzato per la circolazione di prodotti in regime di sospensione d'accisa.

Il soggetto che riceve la merce deve presentare, prima ancora che la stessa gli sia spedita, apposita dichiarazione all'UTF, prestando, nei modi di rito, cauzione per garantire il pagamento dell'imposta, che deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo della merce.

Quando l'imposta è a carico del venditore, e nel caso che il ricevente non sia un depositario autorizzato o un operatore professionale, l'accisa deve essere pagata da un rappresentante fiscale del venditore, preventivamente autorizzato secondo la procedura di cui all'art. 9.

[...] L'art. 12 si riferisce alla circolazione e deposito nel territorio nazionale di prodotti che hanno già assolto l'imposta. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà esteso il documento di accompagnamento comunitario alla circolazione dei pro-

dotti assoggettati ad accisa entro il territorio nazionale, continueranno ad essere utilizzati i documenti previsti dalle vigenti disposizioni (certificato di provenienza mod. Hter 16, bolletta di legittimazione mod. C39), che, come già previsto per il documento di accompagnamento delle merci in regime sospensivo, saranno emessi direttamente dagli operatori interessati.

Analogalmente si procederà per la bolletta C39 emessa ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1952, n. 1322.

Il medesimo articolo stabilisce che i depositi di oli minerali per uso privato, agricolo e industriale, di capacità non superiore a 30 mc,[ora 25 mc - L 427/93] sono esclusi dal rilascio della licenza fiscale e dalla tenuta del registro di carico e scarico. [...]

12. Contrassegni fiscali, rimborsi, esenzioni, regime particolari

L'art. 13 si riferisce all'applicazione dei contrassegni, stabilendo in particolare che i contrassegni possono essere messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale, con le stesse modalità prescritte per i depositari nazionali. Tali modalità sono quelle previste, per la fornitura dei contrassegni agli opifici di imbottigliamento sif, dall'art. 22 bis del DL 31 ottobre 1980, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. Resta fermo, per l'operatore nazionale che intende acquistare prodotti di provenienza comunitaria già contrassegnati, quanto previsto dall'art. 5 della legge 11.5.1981, n. 213 come sostituito dall'art. 34 della legge 29.12.1990, n. 428; in ogni caso la cauzione dovrà essere prestata nella stessa misura per i produttori nazionali.

Il trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri deve avvenire con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6 del decreto legge. Lo svincolo della cauzione prestata per il ritiro dei contrassegni è subordinato all'identificazione delle partite alle quali i contrassegni sono stati applicati ed alla corresponsione dell'imposta dovuta; a tal fine all'esemplare n. 4 del documento di accompagnamento che ha scortato la partita di prodotto pervenuta deve essere allegato un elenco con gli estremi dei contrassegni utilizzati.

L'art. 14 tratta del rimborso delle accise relative ai prodotti che abbiano assolto l'imposta, detenuti nel territorio nazionale da un operatore nell'esercizio della propria attività professionale, che siano esportati o trasferiti in un altro Stato membro.

In attesa dell'emanazione di un apposito decreto ministeriale, sarà adottata la seguente procedura.

Anteriormente alla spedizione del prodotto verso un paese membro, l'operatore deve presentare una dichiarazione in duplice copia all'UTF indicando la qualità e la quantità della partita ed allegando la documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione dell'imposta.

Un esemplare della dichiarazione, vistata dall'ufficio, viene restituita all'operatore, che resta così autorizzato ad effettuare la spedizione, emettendo esso stesso il documento d'accompagnamento previsto per il regime sospensivo.

Nel caso si tratti di prodotti muniti di contrassegno di Stato la spedizione è subordinata alla distruzione, verbalizzata dall'UTF, dei suddetti contrassegni.

Le merci devono essere avviate, nel paese membro, ad un depositario autorizzato, ad un operatore professionale o ad un rappresentante fiscale.

Per ottenere il rimborso dell'accisa l'operatore deve presentare all'UTF l'esemplare n. 3 del documento suddetto, accompagnato da una attestazione, rilasciata dalle autorità fiscali del paese membro (di cui comunque deve essere fornito l'indirizzo), confermante l'avvenuta presa in carico, a destino, dei diritti d'accisa.

Nel caso in cui la restituzione venga chiesta mediante accredito, sarà seguita la procedura indicata per le profumerie alcoliche; altrimenti la restituzione verrà effettuata con le modalità vigenti.

Per quanto riguarda le restituzioni sulle merci esportate nei paesi terzi, restano valide le procedure in atto.[...]

13. Accisa sugli oli minerali

L'art. 17 definisce il campo di applicazione del tributo. La direttiva comunitaria si basa sulla tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento e quindi stabilisce un livello di accisa solo per i prodotti che hanno normalmente questa destinazione, e cioè: benzina, petrolio lampante o cherosene, oli da gas o gasolio, oli combustibili, gas di petrolio liquefatti e gas metano. [...] Per tutti gli altri prodotti considerati oli minerali dalla direttiva [V. art. 17.2 della legge 427/93], è prevista la tassazione solo se vengono destinati ad essere usati come carburanti o combustibili ed in tal caso assolvono l'aliquota prevista per il carburante o combustibile equivalente.

La stessa tassazione è prevista per qualsiasi prodotto che viene utilizzato come carburante o per qualsiasi idrocarburo utilizzato come combustibile, fatta eccezione per il carbone, la lignite, la torba e qualsiasi altro idrocarburo solido simile e per il gas naturale.

Il campo di applicazione stabilito dalla direttiva comporta una radicale modifica di quello stabilito dalla vigente imposta di fabbricazione che prevede aliquote per tutti i prodotti petroliferi indipendentemente dall'uso cui essi sono destinati. Da ciò è derivato che per tutti quei prodotti che normalmente non vengono usati per la carburazione o combustione (oli leggeri distillati in 5° C, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, miscele di idrocarburi non saturi, monoalchilati e polialchilati in miscela, polimeri poliolefinici, ecc.) e che sono stati assoggettati ad imposta per tutelare la tassazione dei prodotti petroliferi, si è dovuto ricorrere al regime della esenzione fiscale per gli impieghi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, con conseguenti onerosi adempimenti amministrativi e di controllo; con la nuova impostazione comunitaria si può adottare, invece, un regime di vigilanza come quello previsto per il benzolo, toluolo, xilolo e per l'alcole metilico, e che verrà stabilito con decreto del Ministro delle finanze.

In attesa dell'emanazione di tale decreto, per l'impiego dei prodotti in questione, quando sono destinati ad usi non tassati, restano in vigore le autorizzazioni già rilasciate e vengono mantenute le procedure in atto.

Eventuali nuove richieste d'impiego in usi non tassati saranno autorizzate in via provvisoria con l'adozione delle cautele ritenute più opportune; tali autorizzazioni saranno portate a conoscenza del Ministero ai fini della successiva regolamentazione della materia.

I depositari autorizzati esercenti stabilimenti industriali nei quali si fabbricano oli minerali soggetti ad accisa devono tenere un registro di carico e scarico di tutti i prodotti di cui al comma 2 dell'articolo 17 preventivamente vidimato dall'UTF competente per territorio.

Per quanto concerne, in particolare, gli oli minerali di importazione, se trattasi di prodotti di cui al comma 1 dell'art. 17, le Dogane provvederanno alla riscossione dell'accisa nel caso siano destinati all'immissione in consumo; qualora, invece, siano destinati a depositi fiscali, saranno avviati agli stessi, in regime sospensivo, con la scorta della bolletta di cauzione o del documento di accompagnamento comunitario, emessi direttamente dagli interessati**.** ***[procedura modificata - V. circolare MF n. 106/D del 30.4.96, art. 24]*** Dopo l'arrivo a destino il certificato di scarico della bolletta o l'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento viene restituito alla dogana, per essere allegato alla bolletta di importazione.

Nel caso si tratti di prodotti di cui al comma 2 dell'art. 17, destinati alla immissione in consumo come combustibili o come carburanti, si procederà come per i prodotti di cui al comma 1 del suddetto articolo. Qualora, invece, vengano avviati ad un deposito fiscale, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al precedente 5° capoverso, il documento di scorta potrà essere o una bolletta di cauzione oppure un documento comunitario d'accompagnamento da emettere e da scaricare da parte delle ditte interessate e senza obbligo di prestazione della cauzione, non essendo i prodotti suddetti per tale destinazione gravati da accisa.

Saranno del pari scortati da bolletta di cauzione o da bolletta di accompagnamento comunitaria (anche in questo caso senza prestazione di alcuna garanzia) i prodotti di cui al comma 2 dell'art. 17, di origine nazionale, inviati a depositi fiscali. [...]

L'art. 18 richiama quanto già stabilito, in via generale, nell'art. 2, sul momento in cui sorge l'obbligo del pagamento dell'imposta, integrando tale previsione con alcuni casi che riguardano più specificamente il settore degli oli minerali (uso come carburante o come combustibile per i prodotti per i quali l'obbligo del pagamento sorge in relazione al verificarsi di tali impieghi e uso diverso da quello prescritto per poter beneficiare di una agevolazione). Viene anche precisato, in conformità di quanto previsto dalla direttiva, che i consumi interni degli stabilimenti di produzione di oli minerali non sono soggetti a tassazione in quanto non costituiscono fatto generatore dell'accisa, e, inoltre, che i prodotti già immessi in consumo possono essere assoggettati all'aumento o alla riduzione dell'imposta, in caso di variazione di aliquota, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. [...]

Di particolare rilievo la disposizione che consente di considerare come un solo stabilimento, e, quindi, con redazione di un bilancio fiscale unico, più stabilimenti che svolgono processi di lavorazione tra di loro integrati e che appartengono alla stessa impresa e quando nell'ambito di uno stabilimento operano più impianti appartenenti a ditte diverse. [...]

L'art. 25 contiene le disposizioni concernenti l'imposta sull'alcole etilico. è soggetto ad imposta l'alcole etilico non denaturato, sia tal quale sia se contenuto in altri prodotti. In particolare, è prevista una soglia minima di gradazione pari a 1,2% in volume, e, conseguentemente, i prodotti contenenti alcole in misura inferiore a tale limite sono esclusi dal campo impositivo. [...]

L'art. 26 prevede le esenzioni, cioè i casi in cui l'alcole etilico, o gli altri prodotti che lo contengono, vengono esentati dall'imposta in quanto destinati ed essere impiegati in usi industriali o in altri usi particolari, come per finalità scientifiche o sanitarie.

Rispetto all'attuale sistema delle esenzioni, resta confermato l'obbligo della denaturazione con il denaturante generale dello Stato, per l'alcole destinato ad essere venduto tal quale per usi diversi al consumo umano, nonché la possibilità di impiego in usi industriali con denaturanti speciali di volta in volta autorizzati dall'Amministrazione finanziaria. Costituisce invece una innovazione la possibilità di impiego di alcole puro, in esenzione d'imposta, qualora venga impiegato in procedimenti industriali a condizione che l'alcole non sia presente nel prodotto finito. [...]

14. Accise sugli alcoli e sulle bevande alcoliche.

Il Capo III contiene le disposizioni relative all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ed al ravvicinamento delle aliquote.

Attualmente, esiste un imposta di fabbricazione sull'alcole etilico destinato al consumo umano ed i prodotti finiti vengono tassati in base al titolo alcolometrico effettivo, ad eccezione della birra, che è gravata da una propria imposta di fabbricazione la cui aliquota è attualmente commisurata al contenuto, in gradi saccarometrici, di saccarosio presente nel mosto.

Le innovazioni in tale settore riguardano:

a) la suddivisione dei prodotti in quattro categorie fiscali; l'alcole, i prodotti intermedi, il vino e la birra;

b) l'introduzione di una accisa sul vino e sulle altre bevande fermentate, sia pure ad aliquota zero;

c) la tassazione dei prodotti intermedi a volume di prodotto finito e non più in base alla quantità di alcole aggiunto;

d) la tassazione, per la birra, in ragione del contenuto di saccarosio misurato in gradi-Plato di prodotto finito;

e) l'applicazione della imposta soltanto alle bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2% in volume.

Il settore delle bevande alcoliche, pur rivestendo una minore rilevanza fiscale, è tuttavia molto delicato per i riflessi che può avere su altri settori economici, in modo particolare sull'agricoltura, da cui derivano le materie prime dell'alcole da distillazione.

Per quanto riguarda l'accisa sul vino, si è dovuto accettare il principio dell'effettuazione di controlli sulla circolazione intracomunitaria per tutelare i Paesi che tradizionalmente hanno sempre adottato una accisa positiva su tale prodotto. Tuttavia, l'eccezione per i piccoli produttori di vino e la possibilità di mantenere una accisa ad aliquota nulla, non dovrebbero comportare eccessivi oneri per i produttori nazionali che prevalentemente rientrano in questa categoria.

L'art. 21 riguarda l'accisa sulla birra. In particolare, definisce il campo di applicazione dell'imposta, che colpisce non solo la birra tal quale, ma anche le miscele di birra con altre bevande non alcoliche. L'aliquota viene stabilita per ettolitro e per grado-Plato, che consiste nella percentuale di saccarosio totale (zucchero più alcole) calcolata sul prodotto finito secondo il metodo Plato.

L'art. 22 introduce, con aliquota zero, l'accisa sul vino, con la distinzione tra vino tranquillo e vino spumante, secondo le definizioni stabilite dalla direttiva. Viene escluso dall'ambito impositivo il vino prodotto per autoconsumo e che non forma oggetto di attività di vendita.

Con l'art. 23 si stabilisce l'equiparazione al vino delle altre bevande fermentate, diverse da vino e dalla birra. Trattasi dei sidri e di altri "vini da frutta", di scarsa produzione nazionale, ma la cui definizione e disciplina è rilevante per evitare distorsioni di concorrenza in questo settore.

L'art. 24 riguarda la definizione ed il trattamento fiscale dei prodotti intermedi. Con tale espressione vengono indicate le bevande alcoliche ottenute da un vino-base (o altra bevanda fermentata) con aggiunta di zucchero, alcole e sostanze aromatiche. Tale categoria comprende, quindi, i vini liquorosi ed aromatizzati, quali ad esempio il marsala ed i vermouth, che attualmente sono tassati in ragione dell'alcole aggiunto. In base alle disposizioni comunitarie, invece, la tassazione dovrà essere effettuata in ragione del volume di prodotto finito, e ciò in quanto sarebbe molto difficile, in regime di libero scambio, mantenere la tassazione sulla quantità di alcole aggiunto, che è di difficile determinazione e che in ogni caso dovrebbe essere accertata volta per volta.

L'aliquota viene stabilita nella misura di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito. Essa corrisponde al tasso minimo di 45 ECU stabilito dalla direttiva e si pone su un livello di tassazione superiore a quello mediamente applicato con l'attuale normativa.

L'art. 25 contiene le disposizioni concernenti l'imposta sull'alcole etilico.

È soggetto ad imposta l'alcole etilico non denaturato sia tal quale sia se contenuto in altri prodotti. In particolare, è prevista una soglia minima di gradazione pari a 1,2% in volume, e, conseguentemente, i prodotti contenenti alcole in misura inferiore a tale limite sono esclusi dal campo impositivo.

Viceversa, sono soggette all'imposta sull'alcole tutte le bevande con gradazione alcolica superiore al 22 % in vol. anche se rientrano in altra categoria (vino, birra, prodotti intermedi).

Viene, inoltre, mantenuta fino al 30 giugno 1996, l'aliquota ridotta, per l'alcole ottenuto da alcune materie prime agricole, quali in particolare le materie vinose, che comportano maggiori costi produttivi, riduzione che viene fissata in lire 195.000 per ettanidro per rispettare la condizione stabilita dalla direttiva di applicare comunque una aliquota superiore a quella minima di 550 ECU per ettolitro anidro.

Di tale riduzione si terrà conto per la restituzione dell'imposta relativa alle operazioni di esportazione o di trasferimento nei paesi comunitari effettuate fino al 30 giugno 1996.

La restituzione per le acquaviti ed i prodotti intermedi viene effettuata nella misura dell'imposta assoluta; in mancanza di una documentazione probante, il rimborso viene effettuato in base alla minore delle aliquote vigenti.

L'art. 26 prevede le esenzioni, cioè i casi in cui l'alcole etilico, o gli altri prodotti che lo contengono, vengono esentati dall'imposta in quanto destinati ad essere impiegati in usi industriali o in altri usi particolari, come per finalità scientifiche o sanitarie.

Rispetto all'attuale sistema delle esenzioni, resta confermato l'obbligo della denaturazione con il denaturante generale dello Stato, per l'alcole destinato ad essere venduto tal quale per usi diversi dal consumo umano, nonché la possibilità di impiego in usi industriali con denaturanti speciali di volta in volta autorizzati dall'Amministrazione finanziaria. Costituisce invece una innovazione la possibilità di impiego di alcole puro, in esenzione d'imposta, qualora ven-

ga impiegato in procedimenti industriali a condizione che l'alcole non sia presente nel prodotto finito.

Vengono, inoltre, esentati prodotti alimentari, normalmente tassati, qualora contengano alcole in misura non superiore, rispettivamente, a litri 8.5 per 100 Kg di prodotto finito, per il cioccolato, e di 5 litri per 100 Kg per tutti gli altri prodotti. Tale disposizione si giustifica per il fatto che sottoporre a tassazione tali prodotti comporterebbe oneri gravosi di accertamento e di controllo sulla circolazione intracomunitaria, non giustificati, peraltro, dal relativo gettito fiscale.

Il compito di stabilire le condizioni e modalità per la concessione delle esenzioni stesse viene demandato all'Amministrazione finanziaria, al fine di garantire l'adozione delle più appropriate cautele fiscali. Le esenzioni possono essere accordate anche con il sistema del "riaccredito" dell'imposta qualora venga impiegato alcole ad imposta assolta.

In attesa della regolamentazione delle esenzioni, si applicano le procedure vigenti con gli adattamenti che derivano dalla nuova normativa, segnalando al Ministero ogni eventuale difficoltà.

Per quanto concerne la produzione di aromi, che potranno essere poi destinati sia ad usi esenti (preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2% in volume), sia ad usi tassati (preparazione dei liquori), la stessa dovrà avvenire in regime di deposito fiscale.

I produttori di aromi che alla data del 1 gennaio 1993 si trovino ad operare in regime libero e che presentino denuncia per l'istituzione del deposito fiscale, potranno ritirare alcole in regime sospensivo senza attendere l'espletamento delle formalità per il rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta da parte dell'UTF.

A loro volta potranno inviare aromi in regime sospensivo sia agli utilizzatori esercenti depositi fiscali, sia a coloro che li utilizzano in usi esenti; in ogni caso dovranno effettuare le dovute annotazioni nei registri fiscali di cui sono in possesso. Potranno inoltre chiedere che le giacenze al 1 gennaio 1993 di spiriti e di prodotti liberi vengano reimesse in regime sospensivo, in applicazione del comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge, beneficiando in tal modo del rimborso (anche mediante riaccredito) dell'imposta assolta.

Procedure analoghe a quella prevista per le fabbriche di aromi saranno adottate in tutti i casi di impiego in usi esenti di alcole non denaturato.

Il medesimo articolo prevede anche il rimborso dell'accisa pagata su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché inidonei al consumo umano.

Per il momento tali rimborsi verranno subordinati alle condizioni stabilite caso per caso dal Dipartimento delle Dogane, ad eccezione che per la birra, in quanto tale fattispecie è già disciplinata dalla vigente normativa, con la sola modifica che il rimborso riguarda ora il 100% degli ettolitri-grado idonei, e non già il 97% degli stessi.

15. Accise non armonizzate

La direttiva n. 92/12 sul regime generale prevede, all'art. 3, comma 3, che gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli soggetti ad accisa e per i quali si applica la direttiva stessa, "a condizione che dette imposizioni non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera".

Sulla base di questi principi vengono mantenute l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica, che risponde ad esigenze di politica ambientale, e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

A tanto si provvede con le disposizioni contenute nell'art. 29 dove viene precisato che, per i prodotti di provenienza comunitaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione al consumo e questa si verifica all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'IVA, la cessione a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione.

Viene prevista la individuazione del soggetti obbligati al pagamento dell'imposta con il rilascio di una licenza fiscale e la prestazione di una cauzione.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di immissione al consumo e per il pagamento restano quelli in atto vigenti e si fa rinvio al decreto del Ministro delle Finanze per le modalità di applicazione dei nuovi criteri impositivi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati.

Nel settore degli oli minerali, la direttiva non stabilisce un livello di accisa per gli oli lubrificanti ed i bitumi, in linea con l'impostazione seguita di tassare solo i carburanti e gli oli combustibili.

In Italia sono soggetti ad imposta di fabbricazione sia gli oli lubrificanti sia i bitumi di petrolio e per mantenere questa tassazione, nell'articolo 30, sono state introdotte alcune modifiche all'attuale regime fiscale per poter applicare i criteri impositivi previsti nel precedente articolo 29.

La tassazione degli oli lubrificanti investe anche il settore della rigenerazione degli oli usati e viene mantenuta l'imposta sugli oli rigenerati nella misura del 50% dell'aliquota normale.

Le operazioni di movimentazione alla quale vengono sottoposti gli oli lubrificanti, anche ai fini della miscelazione e del confezionamento, devono considerarsi effettuate nella fase antecedente a quella della immissione in consumo. In attesa della regolamentazione della materia con il Decreto previsto dal comma 7, le operazioni di produzione, di miscelazione e di confezionamento [degli oli lubrificanti] dovranno essere effettuate con le procedure in atto, mentre la movimentazione dovrà essere effettuata con scorta di Hter 18*,* fermo restando che gli adempimenti previsti per il pagamento dell'imposta competono al soggetto che ne effettua, poi, l'immissione in consumo.

L'art. 30 prevede anche la tassazione delle miscele di alchilbenzoli sintetici, degli oli minerali greggi, degli estratti aromatici e dei polimeri poliolefinici, con la medesima imposizione degli oli lubrificanti, quando sono destinati alla lubrificazione meccanica; ne consegue la non tassazione per questi prodotti quando sono destinati ad usi diversi da quello tassato come attualmente previsto e, pertanto, restano operanti le procedure in atto per la concessione di tale trattamento.

Per quanto concerne la nuova esenzione prevista per il bitume impiegato nella fabbricazione di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia, si fa rilevare che la stessa ha effetto dal 1° gennaio p.v. per cui in attesa della regolamentazione della materia gli UTF sono autorizzati a consentire, in via provvisoria, l'impiego di tale prodotto in esenzione di imposta previo rilascio di apposito nulla osta e con l'adozione degli accorgimenti ritenuti opportuni.

Per i soggetti che ammettono in consumo i prodotti indicati nell'art. 30, se svolgono le loro attività nell'ambito di stabilimenti già in possesso di licenza fiscale, per il settore degli oli minerali, non occorre il rilascio della licenza di cui all'art. 29. [...]

Telescritto MF prot. n. 151 del 10 marzo 1993

Armonizzazione accise. Applicazione d.l. n. 513/92, reiterato con d.l. 47/93. Oli minerali.

Chiarimenti in merito a impiego di oli minerali in consumi interni a stabilimenti di produzione; non è necessaria cauzione in relazione ad oli lubrificanti; non deve essere corrisposta accisa su benzina e gasolio per taluni autoveicoli; efficacia di talune disposizioni; termini di pagamento di talune accise.

Relazione perplessità manifestate da taluni uffici, ravvivasi opportunità fornire seguenti chiarimenti:

1. Per impiego oli minerali in consumi interni stabilimenti di produzione (artt. 18 e 19 D.L. in oggetto), comunicasi che nulla est innovato circa applicazione procedura prevista da circolare prot. n. 2838/XVIII del 6/8/1971, per i casi in essa contemplati. In particolare si potrà procedere at invio prodotti in sospensione di accisa con scorta bolletta di cauzione aut documento di accompagnamento comunitario da raffinerie at stabilimenti petrolchimici, provvedendo poi nell'ambito di questi ultimi, in caso di usi tassabili, alla riscossione di quanto dovuto, in sede di inventario quadrimestrale.

2. Per soggetti obbligati at pagamenteo imposta consumo su oli lubrificanti aut bitumi non est necessaria prestazione cauzione espressamente prevista da art. 29, lettera D, qualora usufruiscano esonero cauzione per importo illimitato.

3. Non deve essere corrisposta accisa su benzina et gasolio in normale dotazione autoveicoli nuovi provenienza CEE, trattandosi di carburanti già immessi in consumi nel paese membro di provenienza e contenuti in altre merci.

4. Continuano ad avere efficacia disposizioni di cui at art. 10, 3 comma D.L. n. 688/92 (riconoscimento anticipato cali trasferimento et giacenza per oli minerali estratti con pagamento imposta), e quelle di cui at art. 3, 2 comma D.L. 1071/54 (riduzione quantità assoggettabile at imposta per GPL estratto et destinato at imbombolamento).

5. Est ancora dovuto, con modalità invariate, contributo benzine immesse in consumo di cui at art. 2 legge n. 5/51.

6. Qualora termine ultimo per pagamento accisa aut imposta di consumo corrisponda at giorno festivo aut comunque di chiusura della Tesoreria, obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo (art. 275 istruzioni generali servizi tesoro).

Circolare Minfinanze n. 15, prot. 9400301/III/DCPC del 25 gennaio 1994

Decreto 31.12.93 - Modalità per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994 il decreto 31 dicembre 1993 che sostituisce la precedente normativa stabilita con il D.M.24 settembre 1964, e successive modifiche, la quale, come noto, prevedeva la possibilità, per gli enti di assistenza e di pronto soccorso, di usufruire dell'aliquota ridotta I.F. sui carburanti consumati dalle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, mediante speciali buoni rilasciati dagli UTF che consentivano l'acquisto dei prodotti presso i distributori stradali al prezzo di mercato depurato dell'imposta non dovuta e dell'IVA ad essa afferente.

Con il cennato decreto 31 dicembre 1993, in attuazione di quanto disposto al punto 14 della tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una nuova disciplina del cennato beneficio fiscale che consente ai predetti enti di ottenere, mediante buoni d'imposta, il rimborso dell'accisa pagata in più (pari alla differenza tra l'accisa ad aliquota intera e quella ad aliquota ridotta) per l'acquisto, a prezzo intero, della benzina e dei G.P.L. consumati dalle predette autoambulanze.

In particolare, il decreto 31 dicembre 1993 identifica, all'art.l, gli enti aventi titolo per usufruire del beneficio fiscale in questione e che sono quelli, non aventi finalità di lucro, istituiti per l'attività di assistenza e di pronto soccorso degli ammalati e dei feriti che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art.12 del codice civile o delle disposizioni regionali in materia, ovvero che, in assenza di detto riconoscimento, abbiano conseguito l'iscrizione nei registri istituiti, dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi del comma 1 dell'art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266. Nel caso di mancata istituzione di detti registri, è consentito, ai fini dell'ammissibilità al beneficio di cui trattasi, di dimostrare la qualità di ente di assistenza e di pronta soccorso sulla base degli elementi desunti dall'atto costitutivo e dallo statuto, normalmente redatti in forma pubblica (atto notarile), ai sensi delle disposizioni del codice civile, fermo restando l'obbligo da parte dell'ente di conseguire detta iscrizione, da comunicare subito all'Amministrazione finanziaria mediante apposita certificazione, non appena i cennati registri siano stati istituiti.

L'art.2 del decreto disciplina gli adempimenti che devono essere svolti per l'ammissione, con decreto ministeriale, dell'ente al beneficio fiscale di cui all'art.l.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta l'istanza e controllatane la regolarità, la trasmette a questa Direzione Centrale - Divisione III, manifestando al riguardo il proprio parere, dopo avere svolto gli opportuni accertamenti, qualora ritenuti necessari. Analogamente saranno inviate alla scrivente, con la massima tempestività, per i provvedimenti di competenza, le comunicazioni fatte dall'ente per eventuali variazioni della propria denominazione sociale avvero per variazioni sostanziali dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'art.3 del decreto prevede che l'ente beneficiario, per ottenere il rimborso, mediante buoni d'imposta, dell'accisa pagata in più sui carburanti consumati dalle proprie autoambulanze uti-

lizzate per il trasporto degli ammalati e dei feriti, deve presentare, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, apposita istanza contenente i dati e i documenti prescritti.

Dall'istanza deve risultare l'indicazione del deposito fiscale presso il quale devono essere utilizzati i buoni d'imposta emessi dal competente UTF, ai sensi del successivo art.4, nonché l'atto di assenso della società petrolifera, indicata dall'ente nell'istanza, all'estrazione di prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare. Il citato atto di assenso, nel caso in cui venga rilasciato con validità a tempo indeterminato, può non essere allegato alle istanze successive alla prima, essendo sufficiente farne cenno nelle istanze medesime.

Per quanto riguarda la documentazione comprovante l'acquisto dei prodotti nel trimestre di riferimento, essa può essere costituita dalla copia delle relative fatture ovvero delle schede mensili (carta carburanti) di cui al D.M. 7 giugno 1977, nei casi in cui queste ultime sono previste ai fini dell'IVA.

L'art. 4 del decreto concerne le disposizioni per l'emissione del buono d'imposta, mediante il quale si consente all'ente interessato di recuperare, sui quantitativi di carburanti consumati trimestralmente dalle autoambulanze in esercizio, la differenza tra l'accisa ad aliquota intera pagata all'atto dell'acquisto dei carburanti stessi e l'accisa ad aliquota ridotta prevista al punto 14 della tabella A allegata al citato D.L. n.331.

Al riguardo, premesso che il rifornimento di benzina e di G.P.L. viene effettuato, a prezzo pieno, presso i normali punti vendita, a prescindere dalla società petrolifera di appartenenza, occorre precisare che il buono d'imposta deve essere utilizzato solo dalla società petrolifera prescelta, alla quale detto buono è stato ceduto, ed esclusivamente presso il deposito fiscale indicato dall'ente nell'istanza. In concreto, tale cessione comporta, da un lato, la possibilità per la società designata di estrarre da detto deposito prodotti petroliferi, anche diversi dalla benzina e dai GPL, con un carico d'accisa d'importo pari a quello del rimborso spettante all'ente interessato e che risulta dal buono rilasciato dall'UTF e, dall'altro, la possibilità, per l'ente, di recuperare il predetto importo attraverso accordi di natura commerciale con la società medesima.

L'art. 5 riguarda l'applicazione delle sanzioni a carico di chi, in conseguenza di dichiarazioni infedeli e di violazioni degli obblighi imposti dal comma 5 dall'art.2 del decreto ministeriale, abbia illegittimamente usufruito dell'agevolazione fiscale. Detto sanzioni, salvo il diritto per l'amministrazione finanziaria di recuperare l'imposta, nonché l'indennità e gli interessi di legge relativi, sono quelle richiamate dall'art.14 del decreto legge n.331/93 per il caso di sottrazione dei prodotti al pagamento dell'imposta (art.23 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939,e successive modificazioni).

Infine, l'art. 6 contiene una norma di carattere transitorio che fa salve le ammissioni al beneficio degli enti di assistenza e di pronto soccorso disposte con i decreti ministeriali (D.M. 24 settembre 1964 e successivi) emanati fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Detti entí, pertanto, possono già usufruire dell'agevolazione in questione effettuando gli adempimenti previsti dall'art. 3. Si trasmette copia del decreto ministeriale in argomento e se ne raccomanda la scrupolosa osservanza. [omissis]

Circolare Minfinanze n. 32/D, prot. n. 9402212/III/D.C.P.C. del 18 aprile 1994

Decreto 29 marzo 1994 - Modalità concessione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati dalle autovetture pubbliche da piazza

La tabella A - punti 13 e 14 - allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevede la concessione dell'aliquota ridotta di accisa, pari al 50% dell'aliquota normale, sulla benzina e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza (taxi), per i quantitativi giornalieri prefissati dalla legge in litri 18,14 e 11, a seconda della densità demografica del comune in cui circola l'autovettura.

Fino al 31 dicembre 1993 detto beneficio è stato accordato, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 3 agosto 1950, al titolare della licenza per la conduzione di taxi, mediante rimborso della differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa sui predetti quantitativi giornalieri di prodotto.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994 il decreto 20 marzo 1994 (che sostituisce il citato D.M. 3 agosto 1950), con il quale, a decorrere dal 1° gennaio c.a., il beneficio fiscale di cui trattasi viene concesso, anziché con il suindicato sistema del rimborso, mediante credito di imposta, da far valere ai fini IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA.

In particolare l'art. 1 - comma 2 - del decreto definisce i soggetti beneficiari, tenendo anche conto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (« legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea »). Tali soggetti sono:

- i titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito all'art. 2 della citata legge n. 21/92;
- i soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi (art. 11 - comma 5 - legge n. 21/1992);
- i soggetti autorizzati alla conduzione di autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio di taxi nei comuni di minori dimensioni determinati ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge 21/1992.

Il beneficio compete al titolare della licenza anche nei casi di sostituzione alla guida previsti dall'art. 10 della più volte richiamata legge n. 21/1992 (per motivi di salute o di invalidità temporanea, chiamata alle armi, ferie, sospensione o ritiro temporaneo della patente, ecc.).

Il beneficio fiscale non spetta ai soggetti che operano nella Valle d'Aosta e nei comuni della provincia di Udine di cui all'art. 6 del D.L. 22-11-1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22-1-1992, n. 17, e che si avvolgono degli speciali regimi per il ritiro di benzina in esenzione di accisa, mancando, in tal senso, il presupposto dell'avvenuto pagamento della stessa.

L'art. 2 del decreto, al fine di usufruire del beneficio fiscale, prevede le modalità che devono essere seguite dall'interessato nella compilazione e presentazione dell'istanza semestrale alla Circoscrizione doganale. Tale istanza deve essere sottoposta al preventivo visto dell'autorità comunale, mediante il quale vengono convalidate le dichiarazioni rese dal beneficiario circa il

possesso della licenza o dell'autorizzazione, l'inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca, i periodi di assenza, e gli altri dati dichiarati nell'istanza di cui la predetta autorità sia tenuta ad avere conoscenza.

Al comma 2 del predetto art. 3 viene stabilito che il beneficio fiscale è accordato all'avente diritto sulla base di 26 giorni lavorativi per ciascun mese compreso nel semestre di riferimento, qualora dall'istanza non risultino interruzioni del servizio per le cause indicate dalla norma . In caso contrario, da detta base vanno detratti mensilmente, in misura proporzionale, i giorni di assenza ovvero di durata della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione. Il calcolo della suindicata detrazione viene, in pratica, effettuato moltiplicando i giorni di assenza per i coefficienti 0,839 (26/31), 0,867 (26/30), 0,929 (26/28) o 0,897 (26/29), a seconda che trattasi, rispettivamente, di assenza ricadente in mesi composti da 31 o 30 giorni, e, nel caso di febbraio, a seconda che il mese sia di 28 o 29 giorni. L'arrotondamento va effettuato all'unità superiore qualora le prime due cifre decimali del risultato del calcolo superino il valore di 50.

Si consideri, ad esempio, un periodo di assenza di 15 giorni nel mese di dicembre. La detrazione sarà di 13 giorni ottenuta in base al seguente calcolo: giorni assenza 15 x 0,839 = 12,585 arr. a 13. Ne consegue che per detto mese il beneficio fiscale spettante sarà determinato sulla base di 13 giorni lavorativi (26-13).

Il comma 4 del menzionato art. 2 riguarda l'applicazione delle sanzioni a carico di chi, in conseguenza di dichiarazioni infedeli, abbia illegittimamente usufruito dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti agevolati. Dette sanzioni, salvo il diritto per l'amministrazione finanziaria di recuperare l'accisa, nonché l'indennità di mora e gli interessi di legge, sono quelle richiamate dall'art. 14 del decreto-legge n. 331/93 sopracitato per il caso di sottrazione dei prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta (art. 23 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 -giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni).

L'art. 3 precisa i criteri che la Circoscrizione doganale deve seguire per il calcolo dell'accisa a credito del titolare della licenza o dell'autorizzazione, dopo aver verificato la regolarità dell'istanza semestrale, stabilendo altresì che, qualora nel corso di un mese si siano verificate variazioni di aliquote (l'aliquota da considerare è quella prevista per la benzina con piombo), il calcolo dell'accisa deve essere effettuato sulla base dell'aliquota media (intesa in senso ponderale) del mese stesso.

Ai fini del predetto calcolo occorrerà, pertanto, procedere nel modo seguente, ipotizzando una sola variazione dell'aliquota normale di accisa (e, conseguentemente, dell'aliquota ridotta) nel mese di riferimento e rapportando a litro le aliquote:

1) eseguire la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta vigenti prima della variazione e moltiplicare tale differenza per i giorni in cui dette aliquote sono rimaste invariate;

2) eseguire la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta vigenti dopo l'intervenuta variazione e moltiplicare detta differenza per i rimanenti giorni del mese;

3) sommare i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti I e 2 e dividere tale somma per i -giorni del mese di riferimento; si otterrà così l'accisa media giornaliera a credito che,

moltiplicata per il quantitativo di carburante spettante in ciascuna giornata e per i giorni di servizio dichiarati nel mese e convalidati dall'autorità comunale, darà come risultato finale l'accisa a credito del beneficiario in detto mese.

Il comma 2 del predetto art. 3, nel prevedere il caso di alimentazione promiscua (a benzina e a GPL) dell'autovettura, fissa, in via presuntiva, il consumo di GPL in misura pari al 70% del consumo totale (il rimanente 30% va ovviamente attribuito alla benzina).

Il successivo comma 4 dello stesso art. 3 stabilisce che, per l'assegnazione dei singoli comuni alle diverse classi demografiche previste dalle lettere a) b) e c) del punto 13 della tabella A allegata al D.L. n. 331/93, si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento che, attualmente, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24-6-1993.

L'art. 4 prevede il rilascio, da parte del Direttore della Circoscrizione doganale, entro i due mesi successivi alla data di scadenza prevista dall'art. 2 per la presentazione dell'istanza semestrale, di apposito provvedimento formale con il quale viene determinato, secondo i criteri prescritti, l'importo del credito d'accisa spettante al titolare di licenza o di autorizzazione per il semestre di riferimento. Detto credito deve essere utilizzato, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG e ILOR) e dell'IVA, nei modi stabiliti dal successivo art. 5, il quale prevede, altresì, al comma 3, che le Circoscrizioni doganali, entro due mesi dal rilascio del suddetto provvedimento concernente il secondo semestre, comunichino al Sistema Informativo del Ministero delle Finanze i dati relativi ai titolari del credito d'imposta, nonché l'importo annuo dello stesso.

Al riguardo si fa presente che con apposite istruzioni verranno stabilite le modalità di trasmissione, da parte degli uffici doganali, dei dati in questione al predetto Sistema Informativo.

Si pregano le Circoscrizioni doganali di attenersi scrupolosamente alle disposizioni del richiamato decreto 29 marzo 1994, accluso in copia, ed a quelle della presente circolare.

Le regioni e le province autonome in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei comuni compresi nel rispettivo ambito territoriale il contenuto della presente circolare per gli adempimenti riservati ai comuni stessi ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del citato decreto.

Telex Minfinanze prot. 9502421/VI/P.C. del 22 maggio 1995.

Tabella A, punti 13 e 14 - Concessione mediante credito d'imposta, dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati dalle autovetture pubbliche da piazza - Applicazione decreto ministeriale 29 marzo 1994

L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 1994 individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione indicata in oggetto che sono i titolari di specifiche licenze o autorizzazioni rilasciate dai comuni per l'esercizio del servizio Taxi.

Sono state rappresentate alla scrivente talune difficoltà circa l'applicazione della cennata disposizione nel caso di tassisti associati in cooperativa.

In proposito, occorre distinguere tra coloro che, titolari di licenza comunale per l'esercizio Taxi, si associano in cooperative di servizi e coloro che, invece, svolgono la predetta attività associandosi in cooperative di lavoro ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Nella prima ipotesi, l'adesione alla cooperativa è finalizzata unicamente alla gestione comune di alcuni specifici servizi: in tal caso i tassisti, che svolgono la loro attività autonomamente, mantengono la titolarità della licenza e, quindi, ad essi va riconosciuto il credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Nella seconda ipotesi, invece, i tassisti conferiscono alla cooperativa, oltre ai beni strumentali (autovetture) all'esercizio dell'attività svolta dai soci ed al relativo ricavato, successivamente ripartito tra i medesimi, anche le licenze rilasciate dall'Autorità comunale. Ne consegue che, per effetto del citato conferimento, non può che essere la Società cooperativa, conferitaria delle licenze, a beneficiare del credito d'imposta ai fini lrpeg, Ilor e IVA, restando esclusa la possibilità che i singoli ne fruiscano separatamente.

Pertanto, le Circoscrizioni doganali devono provvedere al rilascio del provvedimento previsto dall'art. 4 del decreto 29 marzo 1994 con il quale viene determinato il credito d'imposta spettante alla Società cooperativa per il semestre di riferimento, secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del cennato decreto e della circolare n. 32/D del 18 aprile, prot. n. 9402212/III, calcolando il credito d'imposta, da far valere ai fini lrpeg, Ilor e IVA, per ciascuna autovettura adibita al servizio Taxi e riportando nel provvedimento soltanto l'importo totale costituito dalla somma dei singoli crediti.

Nel medesimo provvedimento devono, altresì essere indicati, per ogni licenza, il numero, il comune che l'ha rilasciata e la data del rilascio, il numero di targa e il tipo di alimentazione delle autovettura.

Ai fini dell'utilizzazione della procedura informatica, devono essere acquisiti i seguenti dati:

- data di presentazione dell'istanza di agevolazione;
- anno e semestre per il quale si richiede il beneficio;
- codice fiscale del titolare delle licenze o delle autorizzazioni;
- tipo ed estremi delle singole licenze od autorizzazioni (numero, data di rilascio e comune che ha emesso i provvedimenti);

- estremi identificativi degli autoveicoli (targhe) o dei natanti;
- tipo di alimentazione ed eventuali variazioni del tipo di alimentazione intervenute nel semestre;
- numero di giorni di interruzione del servizio per ciascun mese del semestre.

Sono state, inoltre, richieste delucidazioni sulla procedura da adottare in caso di decesso dell'avente diritto all'agevolazione fiscale di che trattasi. Tale eventualità può dal luogo a due differenti situazioni. Qualora il decesso sia intervenuto in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, i direttori delle Circoscrizioni doganali devono rilasciare il provvedimento di determinazione del credito d'imposta a nome della persona deceduta. Per il ritiro del citato provvedimento, la persona interessata deve presentare, ai fini della prova della qualità di erede del titolare del credito d'imposta, il certificato di morte dell'avente diritto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla situazione ereditaria. Allorché vi fossero più eredi, uno di essi può produrre anche l'atto di delega con cui gli altri coeredi lo autorizzano al ritiro del provvedimento di cui sopra. Nel caso in cui, invece, il tassista sia deceduto senza presentare l'istanza, la medesima, munita del visto della competente Autorità comunale prescritto dall'art. 2, comma 2, del più volte citato decreto 29 marzo 1994, e corredata della cennata documentazione (richiesta anche per il ritiro di detto provvedimento) deve essere inoltrata alla Circoscrizione doganale dagli eredi. Il credito determinato con il suddetto provvedimento, infatti, può essere fatto valere dagli stessi in sede di dichiarazione dei redditi per conto del «de cuius», ai sensi dell'art. 5 del decreto 29 marzo 1994.

Atteso che il provvedimento di cui trattasi viene rilasciato a nome «de cuius»; potrà essere utilizzata la procedura informatica in uso per la generalità dei casi.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni.

Circolare Minfinanze n. 210/D, prot. 9503188/VI/DPC del 20 luglio 1995

DM 31-12-1993 - Modalità per la concessione dei carburanti agevolati consumati dalle autoambulanze di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso.

Con circolare n. 15 del 25 gennaio 1994, prot. n. 9400301/III D.C.P.C., sono state illustrate le modalità di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 per la concessione, ai sensi del punto 14 della Tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dei carburanti agevolati (benzina e GPL) consumati dalle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso.

In particolare, il menzionato D.M., all'articolo 2, prevede che per ottenere l'ammissione al beneficio indicato in oggetto, concesso sotto forma di buoni d'imposta, l'ente interessato deve presentare apposita istanza, contenente la propria denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la specie dell'attività svolta; inoltre detta istanza deve essere corredata dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto di riconoscimento della personalità giuridica (in copia conforme all'originale) ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dell'attestato rilasciato dalla competente autorità regionale o provinciale (province autonome di Trento e Bolzano) da cui risulti l'iscrizione dell'ente nei registri istituiti ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - della legge 11 agosto 1991, n. 226.

In sede di esame delle istanze di cui sopra, qui trasmesse dagli Uffici Tecnici di Finanza con il prescritto parere, si è rilevato che in molti casi le istanze medesime risultano incomplete o compilate in modo inesatto, mancando il codice fiscale ovvero essendo divergente la denominazione sociale risultante dalle predette istanze da quella che figura nell'atto costitutivo e nello statuto.

A volte, poi, l'istanza non risulta corredata, in tutto od in parte, della documentazione prescritta ovvero la documentazione stessa è irregolare (l'atto di riconoscimento della personalità giuridica, l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente pervengono in semplice fotocopia ovvero in copia conforme all'originale non autenticata dai pubblici ufficiali legittimati, ai sensi dell'art. 14 della legge 4-1-1968, n. 15, al rilascio delle cennate attestazioni). Si è anche constatato, in particolare, che in luogo dell'attestato (in originale) di cui all'articolo 2 del D.L. sopracitato viene spesso trasmessa la copia del decreto regionale che dispone l'iscrizione dell'ente nei registri del volontariato.

Quanto sopra segnalato si riflette negativamente sull'andamento del particolare servizio, in quanto la scrivente è obbligata ad effettuare supplementi di istruttoria che provocano ritardi, a volte notevoli, sul procedimento di ammissione dell'ente al beneficio fiscale in questione, con il rischio di superare il limite temporale di 270 giorni previsto al n. 97 della tabella allegata al D.M. 19 ottobre 1994, n. 675 per l'adozione del provvedimento finale e di incorrere nelle conseguenti responsabilità.

Ciò premesso, si invitano gli Uffici Tecnici di Finanza ad inoltrare a questa Direzione Centrale le istanze di cui trattasi, assieme al relativo parere, corredate di tutti i documenti prescritti

dal menzionato D.M., invitando gli enti interessati a regolarizzare le istanze di ammissione e la documentazione a corredo qualora non conformi alle richiamate disposizioni.

Allo scopo, infine, di ridurre i tempi tecnici occorrenti per l'emissione del provvedimenti di ammissione al beneficio di cui sopra, verificando la fattibilità di tale riduzione per una eventuale modifica da apportare al citato D.M. 19-10-1994, si invitano gli Uffici Tecnici di Finanza ad accelerare gli adempimenti di propria competenza, trasmettendo le documentate istanze con il prescritto parere, non appena completata la relativa istruttoria.

Circolare Minfinanze n. 219/D, prot. 300 UDC-CM del 7 agosto 1995

DM 17.5.95, n. 322 - Regolamento per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3/8/95 il decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, con il quale vengono stabilite le modalità per l'impiego dei prodotti petroliferi, sottoposti al regime delle accise, in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, nonché per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non sottoposti al suddetto regime.

Per renderne possibile l'immediata e corretta applicazione, si forniscono qui di seguito le necessarie istruzioni.

Trattasi di un regolamento, con il quale vengono rispettivamente disciplinati:

1) in applicazione dell'art. 20, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (di seguito denominato "decreto legge"), l'impiego negli usi esenti previsti dalla tabella A, punto 1, allegata al decreto-legge medesimo, dei prodotti petroliferi di cui al precedente art. 17, comma l;

2) in applicazione dell'art. 17, comma 7, del decreto-legge, la produzione, la circolazione e l'impiego in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione dei prodotti di cui ai successivi commi 2 e 3 dello stesso art. 17, non sottoposti ad accisa per tale tipo di utilizzazioni.

La disciplina relativa al primo punto è stabilita dal Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 5), quella relativa al secondo punto dal Capo II (articoli da 6 a 13), mentre il capo III (articoli da 14 a 17) riporta alcune disposizioni comuni ai due precedenti Capi, nonché norme di carattere transitorio.

A) Capo I - Impiego di prodotti petroliferi in usi esenti

L'art. 1, nel definire il campo di applicazione del DM relativamente ai prodotti dell'art. 17, comma 1, del decreto legge, stabilisce che i prodotti medesimi possono essere utilizzati negli usi esenti con o senza denaturazione.

L'art. 2 considera la prima delle due possibilità e, al comma 1, riporta, per ogni singolo prodotto, le sostanze denaturanti da utilizzare in via generale, mentre, al comma 2, specifica che, per motivi tecnici riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, possono essere utilizzate anche formule di denaturazione diverse da quelle previste al comma 1.

In applicazione di quest'ultima disposizione, essendo, nelle more dell' emanazione del decreto, intervenuto il Regolamento (CE) n. 3093/94 del 1 5 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 333 del 22 dicembre 1994), che, all'art. 5, vieta, dal 10 giugno c.a., l'uso di idroclorofluorocarburi, e quindi anche dell'HCFC-22 previsto, per la denaturazione, in via generale, del GPL, dalla lettera d) del comma 1, si conferma il telescritto prot. n. 9502557/VI dell' 1/6/95 con il quale è stato stabilito che la denaturazione del GPL venga, invece, effettuata con l' l, 1, 1, 2 tetrafluoro etano (identificato con le sigle R 134a o HFC 134a), nella misura di 500 grammi per ogni 100 kg di prodotto.

Sempre in applicazione del comma 2, qualora gli operatori intendano utilizzare formule di denaturazione diverse da quelle previste al comma 1, dovranno avanzare richiesta a questa Direzione Centrale, DIV. VII, tramite il competente UTF (che dovrà inoltrarla, debitamente istruita, entro 30 giorni dalla ricezione), illustrando i motivi per cui non è possibile utilizzare la formula generale e proponendone una speciale.

Questa direzione, nel caso in cui la Direzione Centrale per l'analisi merceologica e il Laboratorio Chimico, sentita al riguardo, esprima il proprio assenso all'utilizzazione del denaturante proposto, rilascia entro il termine di 150 giorni di cui al n. 32 dell'area 1 della tabella allegata al DM 19 ottobre 1994, n. 678, l'autorizzazione richiesta, che verrà portata a conoscenza, a mezzo circolare riservata, degli organi dell'Amministrazione (UTF, dogane, Comando Generale della Guardia di Finanza) competenti per i controlli.

Il comma 3 stabilisce che, oltre che presso i depositi fiscali o doganali, le denaturazioni possono essere eseguite anche presso gli utilizzatori (limitatamente a quelle con formulazioni speciali) nonché presso una particolare tipologia di depositi commerciali, meglio definiti al successivo comma 5: i cosiddetti depositi "intermedi", analoghi a quelli in precedenza previsti, per la commercializzazione di taluni prodotti petroliferi denaturati, dall'art. 8 del DM 11 novembre 1965, l'istituzione dei quali si è resa necessaria anche per operare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa senza pregiudicare le attività commerciali in atto.

Si consideri ad esempio il caso del gasolio cosiddetto "'usi altri", che nel precedente regime fiscale poteva essere detenuto nei depositi liberi di oli minerali, avendo assolto l'imposta di fabbricazione all'aliquota massima: tale prodotto, previa denaturazione, può ora continuare ad essere detenuto nei medesimi depositi, purché in distinti reparti, che costituiscono appunto il deposito "intermedio".

La distinzione fra i reparti si è resa necessaria per rispettare il divieto posto dall'art. 4 del DL 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474; essa può considerarsi realizzata raggruppando in apposite aree del deposito, delimitate con idonee segnalazioni, i serbatoi destinati alla custodia dei prodotti denaturati e dotandoli di autonome linee ed attrezzature di movimentazione.

Nei depositi "intermedi", sottoposti a denuncia all'UTF e conseguente verifica (che deve prevedere anche il controllo della taratura dei serbatoi), nonché all'obbligo della licenza e della prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del citato DL n. 271/1957 (salvo il caso di esonero), oltre allo stoccaggio di prodotto già denaturato all'origine, può essere quindi autorizzata anche l'effettuazione della denaturazione, purché tali depositi, come espressamente previsto al comma 6, siano dotati di idonea attrezzatura tecnica (restando in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare tali operazioni in autobotte.

In tale evenienza l'esercente (come pure l'utilizzatore autorizzato all'effettuazione della denaturazione) per poter essere abilitato alla ricezione di prodotto in regime sospensivo, deve assumere la qualifica di operatore registrato.

La denaturazione deve essere eseguita al momento dell'arrivo del prodotto, non essendo il destinatario abilitato alla detenzione di prodotto in regime sospensivo; le modalità di effettuazione di tale operazione, anche presso gli altri impianti abilitati (depositi fiscali e doganali), ad eccezione delle raffinerie dove è in atto la sperimentazione del progetto "Infoil", restano, per il momento, quelle stabilite dalle vigenti disposizioni, che prevedono, fra l'altro, che le denatura-

zioni vengano effettuate sotto vigilanza finanziaria, e che venga presentata l'apposita dichiarazione preventiva.

Oltre alla denaturazione può essere consentito, nella stessa tipologia di depositi (fiscali, doganali ed intermedi), anche il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, in confezioni sigillate e munite di etichette contenenti le indicazioni previste dalla vigente normativa sugli imballaggi preconfezionati.

La capacità massima prevista per le suddette confezioni è pari ad un litro; potranno, tuttavia, essere autorizzate, su motivata istanza degli interessati, anche taglie superiori (fino ad un massimo - di norma - di 225 litri) per quei prodotti per i quali l'elevato prezzo di vendita (non inferiore a quello degli analoghi prodotti, tassati, impiegati come carburanti o come combustibili), nonché talune caratteristiche particolari (che li rendano inidonei, da soli o in miscela, ai suddetti impieghi) costituiscano già di per sé un ostacolo all' eventuale utilizzazione negli usi tassabili.

Per ottenere la predetta autorizzazione deve essere seguita la procedura prevista dal telescritto prot. n. 78/UDC-CM del 22/2/95, riportato dalla circolare n. 73/D, prot. n. 112 UDC-CM del 10/3/95; in particolare, le Aziende fabbricanti o distributrici e gli operatori comunque interessati dovranno presentare, tramite gli UTF (tenuti ad esprimere il proprio parere), istanza:

- se la richiesta è motivata dal prezzo di vendita, a questa Direzione Centrale, Div. VI, che, nel caso in cui il suddetto prezzo fosse conseguenza anche della particolare natura del prodotto, chiederà il parere della Direzione Centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico; se la richiesta è motivata dalle caratteristiche dei prodotti, alla direzione Centrale dell'analisi merceologica e il Laboratorio chimico, Div. V che, se ritenuto necessario, potrà richiedere, a completamente della documentazione, l'invio di campioni.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione commerciale (listini, fatture) se motivata dal prezzo di vendita, o tecnica, se motivata dalle caratteristiche dei prodotti.

Le autorizzazioni accordate verranno, periodicamente, pubblicizzate a mezzo circolare.

Se le operazioni di condizionamento vengono effettuate nell'ambito di un deposito "intermedio", anche in tal caso il responsabile di quest'ultimo deve assumere la qualifica di operatore registrato ed il prodotto da condizionare deve essere custodito in serbatoi asserviti esclusivamente all'impianto di confezionamento. Resta in ogni caso ferma la facoltà, per il deposito "intermedio", di ricevere prodotti condizionati altrove.

La denaturazione ed il condizionamento dei prodotti in parola possono anche essere effettuati in impianti ubicati in altri Paesi Comunitari: pure in tale evenienza la denaturazione va comunque effettuata con le sostanze e con le formule stabilite dai commi 1 e 2.

A norma del comma 9, l'estrazione dai depositi fiscali o doganali dei prodotti, denaturati e non, destinati agli impieghi agevolati viene effettuata con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, che, al momento restano quelle previste per gli identici prodotti destinati ad usi tassabili; l'estrazione, invece, dai depositi "intermedi" può avvenire misurando le relative partite con gli strumenti previsti dalle sole disposizioni di carattere metrologico.

Per quanto concerne la circolazione dei prodotti denaturati, il comma 4 prevede che quelli

provenienti da altri Stati membri devono essere scortati dal documento di accompagnamento semplificato previsto dal Regolamento (Cee) n. 3649/92 della Commissione del 17/12/1992 (più brevemente: DAS), relativo alla movimentazione intracomunitaria di prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo nello Stato membro di partenza o, in attesa dell'emanazione di una specifica disciplina comunitaria, anche da eventuale altro documento ammesso da tale Stato; la utilizzazione del DAS è estesa anche alla circolazione fra impianti nazionali dei prodotti denaturati, purché sullo stesso venga precisato, mediante apposita stampigliatura, che si tratta di "circolazione interna".

Al riguardo si chiarisce che sui documenti di accompagnamento deve comunque risultare la formula di denaturazione, o in alternativa, se trattasi di un denaturante speciale che si vuole tenere riservato, può farsi riferimento alla relativa autorizzazione ministeriale.

Si prescinde dall'emissione del documento per la circolazione interna unicamente in caso di prodotti acquistati dai privati, in quantitativi di volta in volta non superiori a 1 00 litri, per proprio uso e trasportati con mezzi propri.

La circolazione dei prodotti condizionati viene invece effettuata, a norma del comma 7, con l'osservanza della normativa relativa alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, fatta salva comunque la disciplina vigente in caso di trasferimenti intracomunitari, che prevede, trattandosi di prodotti non denaturati, l'emissione del documento di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (Cee) n. 2719/92 della Commissione dell' 11 settembre 1992 (più brevemente: DAA).

Per quanto riguarda la contabilità da tenere presso gli impianti dove vengono effettuati il condizionamento o la denaturazione, a norma del comma 8 devono essere istituiti due tipi di registri di carico e scarico: il primo riguarda le operazioni di denaturazione o condizionamento, il secondo la movimentazione dei prodotti denaturati o condizionati.

La contabilizzazione va effettuata, nel caso dei depositi "intermedi", anche per le partite che pervengono già denaturate o condizionate.

Nessuna incombenza fiscale, invece, è stata prevista, dal comma 10, per gli utilizzatori di prodotti denaturati o condizionati ai sensi del comma 6, che non siano esercenti di deposito soggetto alla disciplina di cui al D.L. n. 271/1957, se non la custodia dei documenti di accompagnamento per il tempo prescritto per la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

Viene, tuttavia, stabilito che gli utilizzatori che ricevono prodotti denaturati provenienti da altri Paesi comunitari devono dare preventiva comunicazione agli UTF della ricezione delle singole partite: ciò per consentire tempestivi riscontri, a scandaglio, sulla regolarità della loro denaturazione.

Nel caso, non espressamente previsto dal decreto, che i prodotti condizionati provengano da altri paesi comunitari scortati dal DAA, l'utilizzatore deve assumere la qualifica di operatore registrato, ai fini dell' appuramento dell' esemplare n. 3 del suddetto documento.

Infine, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 5, non sono soggetti agli obblighi previsti,

dal comma medesimo, per i depositi "intermedi", gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente inferiori a 500 kg, i prodotti denaturati o quelli condizionati di cui al comma 6.

L'art. 3 detta modalità per l'impiego in usi esenti senza preventiva denaturazione o condizionamento.

In tal caso l'impiego è soggetto a controllo fiscale e la procedura posta in essere prevede la presentazione, da parte degli utilizzatori, di una circostanziata denuncia delle lavorazioni da effettuare con i prodotti agevolati, nonché della richiesta per l'ottenimento della qualifica di operatore registrato, per poter ricevere prodotto in regime sospensivo.

Dopo la ricezione il prodotto, in quanto ha raggiunto il luogo d'impiego in uso esente, non viene più considerato in regime sospensivo, ritenendosi assolte, fino a prova contraria, le sue obbligazioni tributarie.

In sede di verifica tecnica, l'UTF accerta l'esattezza degli elementi contenuti nella denuncia, in confronto con lo stato reale dello stabilimento, individua i flussi di materia (siano essi relativi a materie prime, prodotti finiti, semilavorati o sottoprodotti della lavorazione) rilevanti ai fini del controllo fiscale, procede al controllo delle tabelle di taratura e stabilisce, eventualmente anche mediante analisi o lavorazione controllata, i parametri di consumo che costituiranno la base per i successivi controlli di regolarità dell'impiego nell'uso esente; può, inoltre prescrivere l'installazione di apparecchiatura e di strumenti di controllo, nei casi espressamente previsti da disposizioni ministeriali.

Si richiama l'attenzione sulla particolare cura che deve essere dedicata alla verifica tecnica ed alla determinazione dei parametri d'impiego, in quanto lo scostamento rispetto a questi ultimi comporta, ai sensi del successivo art. 16, la corresponsione dell'imposta, salva l'applicazione delle previste penalità nel caso che il fatto costituisca reato.

Ultimata la verifica, l'UTF rilascia nei casi previsti, la licenza per l'esercizio di deposito di oli minerali.

Particolare rilievo va dato al divieto d'impiego di prodotti non denaturati, nel caso in cui concorrano all'ottenimento di altri prodotti che potrebbero essere utilizzati per la carburazione o la combustione, in relazione alle buone caratteristiche tecniche ed ai bassi costi di produzione; in questo caso l'UTF non consentirà di esercitare l'opzione tra le possibilità d'impiego con o senza la denaturazione, ma subordinerà l'utilizzazione dei prodotti esenti alla preventiva denaturazione, secondo la disciplina stabilita dall'art. 2.

Da tale disciplina sono esentati i solventi e diluenti per vernici che siano condizionati conformemente al comma 6 dell'art. 2, oppure che contengano cloroderivati o acetati nelle percentuali previste dal comma 5 dell'art. 1 1.

Nel caso venissero impiegati prodotti ad imposta assolta, l'utilizzatore, per ottenere il rimborso dell'accisa, deve sottostare alle medesime procedure previste per chi impiega in usi esenti prodotti non denaturati, sussistendo le medesime necessità di controllo.

L'art. 4 consente il trasferimento all'utilizzatore dei prodotti non denaturati esclusivamente da depositi fiscali o depositi doganali (in caso di provenienza extra-Cee) e dispone che tale trasferimento venga effettuato con la scorta del DAA; anche in questo caso il documento viene utilizzato anche per la circolazione fra impianti nazionali, purché venga precisato, mediante ap-

posita stampigliatura sul documento stesso, che si tratta di "circolazione interna"; inoltre tali documenti dovranno avere una propria serie di numerazione, diversa da quelle relative ai prodotti normalmente soggetti ad accisa ma non destinati ad usi esenti, in modo da facilitare i successivi controlli.

Per quanto riguarda le contabilità, gli utilizzatori di prodotti non denaturati dovranno:

- tenere un registro di carico e scarico giornaliero che, in particolare, riporta, allo scarico, anche i prodotti ottenuti o gli eventuali altri parametri d'impiego scaturiti dalla verifica dell'UTF sopra accennata. Qualora il consumo complessivo annuo di prodotto non sia superiore a 2.000 litri lo scarico può essere effettuato con cadenza mensile, anziché giornaliera;
- redigere un prospetto mensile, con il riepilogo del movimento di materie prime e prodotti ottenuti, e inviarlo all'UTF entro il 10 del mese successivo. In caso di consumo non superiore a 2.000 litri annui l'invio è effettuato con cadenza annuale.

L'art. 5, infine, introduce l'obbligo, unicamente per i soggetti che utilizzano i prodotti non denaturati per trasformarli o per ottenere comunque altri prodotti, della presentazione, al competente UTF di una comunicazione preventiva d'impiego dei prodotti stessi per un arco di tempo non superiore ai due mesi, riportante indicazioni di massima sulle lavorazioni nonché l'orario giornaliero di effettuazione delle medesime.

Per quanto concerne i controlli da parte dell'UTF, oltre ai riscontri incrociati, da effettuare a scandaglio, sulla regolarità dei trasferimenti in regime sospensivo, si sottolinea l'importanza dell'effettuazione, almeno una volta all'anno, presso gli utilizzatori dove il consumo sia superiore ai 2.000 lt/anno, di un bilancio globale sia di materia che di energia, allo scopo di avere idonei elementi di riscontro sulla regolarità dell'impiego dei prodotti non denaturati negli usi agevolati.

B) Capo II - Vigilanza fiscale sugli oli minerali non sottoposti al regime delle accise

L'art. 6 definisce, analogamente all'art. 1 nei confronti del Capo I, il campo di applicazione del Capo II, che si riferisce essenzialmente ai prodotti elencati al comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge, quando vengono destinati ad usi diversi da carburazione e combustione.

Dall'elenco in questione vengono esclusi gli oli lubrificanti (NC 2710 0099), che formeranno oggetto di altro decreto, mentre, dei quattro succedanei degli oli lubrificanti di cui all'art. 30, comma 6 del decreto-legge, due ne fanno parte (oli greggi di petrolio e miscele di alchilbenzoli), in quanto prodotti di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge; gli altri due succedanei (estratti aromatici e polimeri poliolefinici sintetici), che rientrano più genericamente nella disciplina del comma 3 dello stesso art. 17, vi sono stati ugualmente inclusi, per motivi di omogeneità.

Tutti i suddetti succedanei rientrano comunque nella previsione dell'art. 6, solo quando non vengono destinati agli usi tassati ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge.

Poiché i prodotti in questione, anche se dichiarati per destinazioni diverse dalla combustione e dalla carburazione, presentano le caratteristiche tecniche per essere impiegati nei suddetti usi, il Capo II definisce la disciplina cui sono sottoposti per fini di sicurezza fiscale e che riguarda la produzione, la circolazione e l'impiego.

Gli articoli 7 e 8 si riferiscono, in particolare, agli adempimenti previsti per i fabbricanti, che devono presentare denuncia all'UTF e tenere un registro di produzione.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, anche in questo caso l'UTF può prescrivere, in sede di verifica l'installazione di strumenti ed apparecchiatura, quando prevista da disposizioni ministeriali.

Per quanto riguarda il controllo delle tabelle di taratura, essa sarà sempre effettuata, nel corso della verifica, per i serbatoi dei prodotti i cui codici sono riportati nel commento al successivo art. 11, mentre per i serbatoi destinati agli altri prodotti si procederà ad un riscontro, di massima, della loro capacità.

Se la fabbrica è un deposito fiscale, l'accertamento della produzione e le estrazioni saranno effettuate, per il momento, con le medesime modalità previste per l'accertamento e l'estrazione dalle fabbriche dei prodotti sottoposti ad accisa.

Negli altri casi (fra i quali è sempre compreso quello dei pozzi di petrolio greggio) la produzione è accertata direttamente dall'esercente.

Il registro di produzione viene chiuso mensilmente, e copia dello stesso viene trasmessa, entro il giorno 10 del mese successivo, all'UTF, corredato dagli elenchi delle partite estratte, distintamente per le varie destinazioni.

L'art. 9 disciplina la denaturazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti di che trattasi.

Anche per tali prodotti viene prevista la possibilità di utilizzarli con o senza preventiva denaturazione, con la limitazione però della facoltà di denaturazione ai soli prodotti elencati al comma 1 dell'articolo; è tuttavia sempre previsto l'obbligo della denaturazione per gli estratti aromatici, le miscele di alchilbenzoli sintetici ed i polimeri poliolefinici sintetici, in caso d'impiego in usi diversi dalla trasformazione chimica.

Circa le modalità di effettuazione della denaturazione (anche con denaturanti diversi da quelli indicati al comma 1), compresa l'identificazione degli opifici presso i quali la stessa può essere effettuata, si rimanda a quanto già detto per i prodotti oggetto del Capo I, con l'aggiunta della previsione, oltre che degli stessi depositi "intermedi" introdotti con l'art. 2, comma 5, anche di altri depositi "intermedi", appositamente istituiti per i soli prodotti del Capo II: in quest'ultimo caso si prescinde dalla prestazione della cauzione nonché dal rilascio della licenza (non essendo tali prodotti sottoposti al regime delle accise), ed il controllo fiscale viene limitato alla tenuta di un registro di carico e scarico, dal quale si può parimenti prescindere in caso di esercizio di minuta vendita con capacità di stoccaggio di prodotti denaturati o condizionati non superiore a 3000 lt, elevabili, con disposizione ministeriale, per particolari esigenze di commercializzazione.

Nei registri di carico e scarico deve essere fatto riferimento, in caso di trasferimenti ad altri Paesi comunitari, agli elenchi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari, ed agli stessi deve essere allegata copia della documentazione doganale relativa ad eventuali esportazioni.

Nel caso di denaturazione presso i depositi "intermedi" o presso gli utilizzatori, non è prevista l'assunzione della qualifica di operatore registrato, non essendo i suddetti prodotti sottoposti ad accisa.

Anche per il condizionamento è stabilita una disciplina analoga a quella prevista al Capo I, con la differenza che il limite di 1 lt viene elevato a 2,5 lt per i prodotti del capitolo 29 della Tariffa doganale comune, che trovano il loro impiego, come reagenti puri, nei Laboratori d'analisi.

A norma del comma 7, per quanto concerne le estrazioni dei prodotti di che trattasi, denaturati o no, dai depositi doganali e dai depositi fiscali diversi dalle fabbriche (già disciplinate, queste ultime, dall'art. 8, comma 1) vale la stessa procedura prevista, per i medesimi impianti, per le estrazioni dei prodotti soggetti ad accisa, mentre per le estrazioni dai depositi "intermedi" è applicabile una procedura analoga a quella prevista, dall'art. 2, comma 9, per i prodotti di cui al Capo I.

Il comma 8, infine, pone come unico obbligo degli utilizzatori dei prodotti denaturati quello di custodire i documenti di accompagnamento (di cui al successivo art. 11) per il periodo prescritto e di dare preventiva comunicazione all'UTF, "una tantum", della ricezione di prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari.

L'art. 10 stabilisce che, per l'impiego dei prodotti non denaturati, si applica una procedura simile a quella prevista per gli analoghi prodotti del Capo I, con la sostituzione della verifica da parte dell'UTF con una più semplice ricognizione; in tale occasione potrà effettuarsi il riscontro, di massima, delle capacità dei serbatoi dei prodotti i cui codici sono riportati nel commento al successivo art. 11.

Anche in questo caso è prevista l'identificazione dei parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego; per tale determinazione, oltre che agli esperimenti di lavorazione, potrà farsi riferimento anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per impianti e tecnologie similari nonché ai dati direttamente rilevabili da un congruo periodo di funzionamento degli impianti, successivamente ala loro attivazione.

Per gli utilizzatori dei prodotti in questione non è previsto il riconoscimento della qualità di operatore registrato né il rilascio della licenza fiscale ex DL n. 271/1957.

Anche le registrazioni sono analoghe a quelle previste per i prodotti del Capo I, con la differenza che il riepilogo mensile del movimento dei prodotti, da inviare all'UTF, viene sostituito dalla chiusura mensile, da effettuare sullo stesso registro.

Procedure semplificate sono previste per le ditte che impiegano i prodotti di che trattasi in quantità non superiori ai 2.000 litri annui.

Dall'applicazione della disciplina dell'articolo sono escluse le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché i laboratori d'analisi.

L'art. 11 prevede, per la circolazione dei prodotti del Capo II, la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, nei casi previsti dalla relativa normativa; qualora i prodotti siano destinati a soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico, la bolla deve essere emessa da una distinta serie speciale.

Per "distinte serie speciali" devono intendersi quelle previste dall'art. 1, terzultimo comma, del DPR 6 ottobre 1978, n. 627: si tratta quindi di bolle provenienti da un bollettario, dotato di propria numerazione progressiva, destinato esclusivamente al trasferimento degli

oli minerali agevolati, sia pure promiscuamente con altre merci oggetto del medesimo trasporto.

Ciò allo scopo di rendere più facile l'individuazione delle partite su cui effettuare gli eventuali riscontri.

La bolla di accompagnamento viene pure prevista, nel caso di merci provenienti dai Paesi extra-Cee, per la scorta dalla Dogana di importazione alla ditta esercente il commercio od utilizzatrice ed in tal caso sulla bolla stessa deve essere riportato un esplicito riferimento alla connessa bolletta d'importazione.

Per quanto riguarda la circolazione intracomunitaria dei prodostti del Capo II, devesi rilevare che, nelle more dell'emanazione del decreto, è sopravvenuta la direttiva 94/74/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, in corso di recepimento, che, al punto 2 dell'art. 2, dispone, per i sottoelencati prodotti (cosiddetti "sensibili"), l'assoggettamento alle disposizioni relative ai controlli ed alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE.

Tali prodotti sono quelli di cui ai codici:

- NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50 (benzoli, toluoli, xiloli e miscele d'idrocarburi aromatici distillanti 65% o più del loro peso, a 250° C);
- da NC 2710 0011 a 2710 0025 (oli leggeri, benzine speciali, acqua ragia minerale);
- da NC 2710 0037 a 2710 0045 (carboturbi tipo benzina, altri oli leggeri, oli medi);
- da NC 2710 0059 a 2710 0065 (altri petroli, gasoli destinati a subire un trattamento definito o una trasformazione chimica);
- da NC 2710 0071 a 2710 0072 (oli combustibili destinati a subire un trattamento definito o una trasformazione chimica);
- NC 2901 10 (idrocarburi ciclici saturi);
- NC 2902 20 (benzene), 2902 30 (toluene), 2902 4100, 2902 4200, 2902 4300, 2902 44 (orto, meta a para xileni e loro miscele).

Per i prodotti dei codici NC 2710 0021 (acqua ragia minerale), 2710 0025 (altre benzine speciali) e 2710 0059 (altri oli medi) le suddette disposizioni si applicano solo se tali prodotti circolano come merci "alla rinfusa".

In ambito europeo un trasporto viene considerato "alla rinfusa" quando il prodotto si trova in condizioni diverse dalle confezioni d'impiego, compresi i fusti di produzione industriale; pertanto, vanno assoggettati alla suddetta direttiva solo quei carichi nei quali il contenitore coincide con il mezzo di trasporto.

Per quanto sopra, relativamente ai prodotti provenienti da altri Paesi comunitari, una volta recepita la sopraccitata direttiva la circolazione dei prodotti "sensibili" è effettuata con la scorta del DAA, mentre quella degli altri prodotti con la scorta del documento fiscale o commerciale previsto dal Paese di provenienza.

Per le spedizioni verso altri Paesi comunitari, verrà utilizzato, invece, un documento commerciale da cui risulti la destinazione, o, se trattasi di prodotti "sensibili", il DAA, emesso senza prestazione di cauzione [*att. è una disposizione superata*[1]]; in tale ultimo caso il mittente deve essere in possesso del codice d'accisa.

Comunque su tutti i tipi di documenti di scorta, fiscali o commerciali, emessi da operatori nazionali, dovrà essere evidenziato il divieto d'impiego dei prodotti in questione negli usi di carburazione e combustione e, per quelli di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, anche di lubrificazione meccanica.

Il comma 5 estende poi, ai solventi e diluenti composti per vernici, preparati a base di prodotti sia del primo che del secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge, la disciplina della circolazione, commercializzazione ed impiego prevista per i prodotti di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge; detti solventi e diluenti, tuttavia, vengono esonerati dalla suddetta disciplina qualora siano opportunamente condizionati con le modalità già illustrate, oppure qualora contengano almeno il 4% di cloro o il 10% di acetato o altra idonea sostanza, in modo tale da farli ritenere come dei prodotti, di fatto, denaturati.

L'art. 12 introduce una semplificazione nella vigente procedura amministrativa preliminare alla fornitura dei prodotti non denaturati del Capo II, prevedendo, in luogo del nulla osta, una dichiarazione, da parte dell'utilizzatore finale, di avvenuto espletamento delle incombenze previste dall'art. 10.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata, "una tantum", a ciascun fornitore; per i prodotti provenienti da Paesi terzi, che non transitino per i depositi doganali, la dichiarazione deve essere presentata alla competente Dogana.

L'art. 13 individua, tra tutti i prodotti del Capo II, quelli a minore pericolosità fiscale, esonerandoli, da tutte le incombenze introdotte nello stesso Capo II, ad esclusione della denuncia di fabbrica e della tenuta del registro di carico e scarico, per il quale peraltro non sussiste l'obbligo del periodico invio all'UTF dell'estratto mensile.

Si tratta degli oli di creosoto (NC 2707 91 00), degli oli greggi di cui ai codice NC 2707 99, dell'etilene, propilene e butadiene puri, nonché dei catrami, della vaselina, della paraffina, delle cere, delle miscele bituminose e delle preparazioni di cui al codice NC 3811.

Per quanto riguarda i prodotti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge (in pratica consistenti nelle sole miscele gassose di idrocarburi diversi dal metano, essendo gli altri prodotti della voce NC 2711 compresi nel comma 1 del medesimo articolo), ai sensi della citata direttiva comunitaria 94/74/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, sopravvenuta nel corso dell'emanazione del regolamento, devono essere sottoposti a regime di controllo, per cui la citazione della suddetta lettera e) nell'articolo in esame deve ritenersi non più pertinente.

Per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera f), dal regime semplificato di cui all'art. 13 devono intendersi sottratti quelli di cui alla voce NC 2712 90 90 (alcheni), in quanto l'art. 9, comma 1, lettera a) del regolamento ne prevede la denaturazione.

I quantitativi dei prodotti contemplati nell'art. 13 non vanno considerati come concorrenti a

[1] **Circolare MF n. 85, prot. 4230/VI del 19 marzo 1997**: […]Ai sensi, poi, dell'art.21, comma 3, del T.U., che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (cosiddetti "***sensibili***") le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell'Unione europea (v. anche telex n. 148/UDC-CM del 29.2.1996); la cauzione,in tal caso, va ragguagliata all'imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente.

formare i quantitativi minimi di stoccaggio e di consumo annuo (rispettivamente 3000 litri e 2000 litri/a), previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 10, comma 8, che fanno scattare particolari obblighi di registrazione.

C) Capo III

L'art. 14 riporta disposizioni varie.

In particolare il comma 1 prevede che, qualora la fabbricazione, la commercializzazione e l'impiego dei prodotti, sia del Capo I che del Capo II, abbiano luogo in depositi fiscali, si applicano, se non viene diversamente stabilito, le modalità previste per quest'ultimo tipo di deposito: al riguardo si richiama quindi il contenuto dei paragrafi da 3 a 6 della circolare n. 335, prot. n. 1570/I del 30/12/1992, per la parte di essi che può essere applicata nella fattispecie.

Il comma 3 richiama, invece, gli uffici all'osservanza dei tempi previsti per espletamento delle incombenze relative all'attivazione degli impianti, in applicazione dei criteri di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241.

Per quanto concerne il comma 4, si sottolinea che l'impiego dei metano in usi esenti da accisa continua ad essere disciplinato secondo la vigente normativa.

Gli utenti che ritengono di aver diritto all'agevolazione presenteranno quindi documentata istanza all'UTF, per il tramite dell'Azienda erogatrice del gas. Effettuata la verifica e determinati i parametri per il controllo dell'agevolazione o, eventualmente, per l'applicazione forfettaria della stessa, l'UTF provvederà ad autorizzare l'Azienda alla fornitura del gas senza applicazione dell'accisa.

Infine, il comma 5 chiarisce che i compiti demandati dal regolamento all'Amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del Dipartimento, secondo le rispettive competenze.

L'art. 15 detta le modalità relative all'approntamento, alla corretta scritturazione nonché alla conservazione dei registri previsti nei Capi I e II: di particolare rilievo innovativo appare la disposizione che obbliga gli esercenti a custodire i registri, corredati dai documenti di accompagnamento, per un periodo di cinque anni oltre il termine del relativo esercizio finanziario, evitando quindi la concentrazione di tale documentazione presso gli UTF.

Altra innovazione concerne la possibilità di approntare i registri mediante schede o fogli mobili, oppure predisponendoli in modelli, comunque idonei ad essere compilati mediante procedure informatizzate.

Al riguardo si richiamano gli uffici alla necessità, prima di procedere alla vidimazione degli stampati, di assicurarsi che gli stessi siano idonei all'effettuazione di tutte le registrazioni previste dal regolamento in esame; per quanto concerne, poi, i registri a fogli mobili, su ciascuno dei fogli dovranno essere riportati, oltre alla numerazione progressiva, il numero del registro e gli estremi identificativi dell'impianto o del deposito presso cui sarà utilizzato.

L'ultimo comma dell'art. 15 introduce l'argomento delle penalità, poi sviluppato dal successivo art. 16, considerando irregolare la tenuta del registro, oltre che in caso d'inosservanza delle

modalità di scritturazione stabilite al precedente comma 3, anche nel caso in cui la differenza tra giacenza contabile e rimanenza effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

L'art. 16, al comma 1, richiama la facoltà degli UTF di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano o utilizzano i prodotti di cui al regolamento in esame; analoga facoltà, anche se non espressamente indicata, compete anche alla Guardia di Finanza, in virtù di quanto stabilito dalla normativa primaria in materia.

Il comma 2 riguarda il trattamento dei cali dei prodotti di cui al Capo I, non denaturati, riscontrati in misura superiore a quella ammissibile od ai parametri d'impiego presso i depositi "intermedi" e gli utilizzatori, mentre il comma 3 richiama, per i cali e le eccedenze dei suddetti prodotti, denaturati, riscontrati presso i depositi "intermedi", l'applicazione dell'art. 16 del DL n. 271/1957.

Il comma non riguarda i prodotti di cui al Capo II; infatti, per tali prodotti, non tassati, i cali riscontrati nelle verifiche ed il superamento dei consumi determinati in base ai parametri d'impiego non costituiscono elemento sufficiente per presupporne l'utilizzazione in usi di carburazione o di combustione e per pretendere, quindi, il pagamento dell'accisa gravante sull'olio minerale tassato equivalente. In tali casi saranno, comunque, approfonditi i controlli al fine di escludere o di acclarare l'eventuale impiego in elusione del tributo.

Il comma 4 assolve invece funzioni di "chiusura" riguardo al tema delle penalità, prevedendo, in via generale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 32, comma 2, del decreto-legge, per qualsiasi violazione alla disciplina del regolamento in esame che non costituisca reato o che non sia punibile in base ad altra specifica normativa (esempio, quella relativa alla bolla di accompagnamento per i beni viaggianti).

L'art. 17 detta alcune disposizioni transitorie prescrivendo i tempi per l'adeguamento alla nuova normativa distinguendo in particolare tra le ditte che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già in possesso dell'autorizzazione ad operare da parte dell'UTF (comma 1), alle quali viene concesso un termine di 180 giorni dalla suddetta data, con la possibilità di smaltire eventuali giacenze di prodotto non denaturato senza particolare scadenza, e quelle che invece hanno soltanto richiesto tale autorizzazione, senza peraltro che quest'ultima sia stata ancora formalizzata (comma 2).

Per queste ultime è previsto che possano iniziare la loro attività immediatamente dopo la presentazione, entro lo stesso termine di 180 giorni, della denuncia all'UTF, e previa vidimazione del registro di carico e scarico.

Le disposizioni di cui sopra permetteranno di regolarizzare le situazioni, in atto, temporaneamente consentite con i vari telescritti riepilogati dalla circolare n. 73/D, prot. n 112/UDC-CM del 10/3/95.

In particolare, i depositi commerciali che sono stati autorizzati a detenere prodotti del Capo I, non denaturati, dovranno, entro il suddetto termine di 180 giorni, o acquisire, se ne sussisteranno le condizioni, la qualifica di depositi fiscali, oppure dovranno provvedere (previa acquisizione della qualifica di operatore registrato) alla immediata denaturazione o condizionamento, a norma dell'art. 2, comma 6, dei suddetti prodotti, o, infine, dovranno limitarsi a detenere prodotti come sopra condizionati ovvero denaturati, acquisendo la sola qualifica di depositi "intermedi".

Infine, oltre il medesimo termine di 180 giorni non potrà più essere consentita la detenzione e l'utilizzazione, senza alcuna specifica formalità, di prodotti, sia del Capo I sia del Capo II, confezionati in recipienti di capacità superiore a quelle previste, rispettivamente, dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 9, comma 5, che non siano stati oggetto di specifica autorizzazione ministeriale.

Con il comma 3 viene invece consentito, al fine di esaurire le scorte dei documenti di accompagnamento attualmente esistenti, l'impiego rispettivamente degli H-ter 16 e 16 bis, color rosa, in luogo del DAS, dell'H-ter 18 in luogo del DAA e degli H-ter 19, H-ter 16 e 16 bis, color cenere, in luogo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti: in tutti i suddetti documenti, comunque, deve essere ben evidenziato, con apposita stampigliatura, che si tratta di un documento valido ai fini dell'applicazione del decreto in questione.

Nell'ipotesi di cui sopra, in caso d'impiego del modello Hter 18 in luogo del DAA, il certificato di scarico ed il riscontrino del modello H-ter 18 sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario; in caso d'impiego dei modelli H-ter 16 e H-ter 16 bis, color rosa, in luogo del DAS, i riscontrino n. 1 e n. 2 vengono annullati; in caso d'impíego dei modelli H-ter 19, H-ter 16 e Hter 16 bis, color cenere, in luogo delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, il riscontrino n. 1 tiene luogo dell'esemplare della bolla conservata dal vettore, nei casi previsti, altrimenti viene annullata, unitamente al riscontrino n. 2. In ogni caso, le matrici dei suddetti documenti restano a corredo dei registri dello speditore.

Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto, si invita a segnalare eventuali problematiche connesse alla loro concreta applicazione

Osservazioni…

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE…
(usi diversi dalla carburazione e dalla combustione)

Prodotti non denaturati	ITA-CEE	DAA
Ex art. 21.1	ITA-ITA	DAA avente una distinta serie di numerazione e annotato "circolazione interna"
Prodotti denaturati e non		
Ex art. 21.2	ITA-CEE	Documentazione commerciale (annotata "usi diversi")
	ITA-ITA	BDA emessa da una distinta serie speciale (*) (annotata "usi diversi")
Ex art. 21.3(c.d. sensibili)	ITA-CEE ITA-ITA	DAA (annotato "usi diversi") BDA avente una distinta serie di numerazione (*) (annotata "usi diversi")

(*) Qualora il prodotto sia diretto ad un destinatario obbligato alla tenuta del registro fiscale UTF di carico e scarico.

Circolare Minfinanze n. 299/D, prot. 450/UDC-CM del 16 novembre 1995

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 - Testo unico

È in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo in oggetto, con il quale viene approvato il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, predisposto in attuazione della delega concessa con l'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Le disposizioni del predetto Testo unico sostituiscono tutte quelle relative all'imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, la cui disciplina risale a Testi unici del 1924, all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, istituita e tuttora regolata dal RDL 28 febbraio 1939, n. 334, nonché alle imposte di consumo sull'energia elettrica (Testo unico del 1924), sul gas metano (DL 7 febbraio 1977, n. 15) e sugli oli lubrificanti e bitumi (DL 30 agosto 1993, n. 331); non riguardano, invece, le imposte di fabbricazione sui tabacchi e sui fiammiferi, che restano regolate dalle norme vigenti ed in particolare, per quanto riguarda le disposizioni di armonizzazione, dal sopraccitato DL n. 331/93.

Il Testo unico non costituisce una mera raccolta delle disposizioni susseguitesi in materia nel corso degli ultimi 70 anni, ma, stante l'ampiezza della delega, opera anche il coordinamento delle suddette disposizioni e la loro armonizzazione con le direttiva comunitarie; provvede, inoltre, a recepirne solo la parte normativa, demandando quella regolamentare, spesso presente specialmente nelle leggi più antiche, alla normazione secondaria. Tiene, infine, anche conto della direttiva 94/74/Ce del Consiglio del 22 dicembre 1994, pubblicata nella *G. U. delle Comunità europee* n. L 365 del 31 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/12 del 25 febbraio 1992, relativa all'armonizzazione delle accise.

Il suddetto Testo unico, unitamente al complesso dei regolamenti che gli farà seguito, è destinato a costituire un indispensabile strumento di lavoro per tutti gli operatori del settore, soffocati, finora, dalla copiosa e, talvolta, ferraginosa ed arcaica normativa stratificatasi nel corso di quasi un secolo.

Ciò premesso, al fine di una sollecita e corretta applicazione del provvedimento in questione, si evidenziano le disposizioni dove l'opera di coordinamento e di armonizzazione ha apportato modifiche rispetto alla situazione preesistente.

Il Provvedimento si articola nei Titoli da I (a sua volta suddiviso in quattro Capi) a IV, riguardanti, rispettivamente, il regime delle accise (artt. da 1 a 51), l'imposta di consumo sull'energia elettrica (artt. da 52 a 60), le altre imposizioni indirette (artt. 61 e 62) e le disposizioni comuni e finali (artt. da 63 a 68).

Completano il testo unico l'Allegato I, riportante le aliquote vigenti al momento dell'emanazione del provvedimento, e la Tabella A, relativa agli impieghi agevolati degli oli minerali.

A) - TITOLO I - Capo I

Nel Capo I del Titolo I, che riguarda il regime generale delle accise e che comprende i pri-

mi venti articoli, quelli da 1 a 12 ripetono sostanzialmente le disposizioni di cui al citato DL n. 331/93, con talune precisazioni ed innovazioni.

In particolare, si segnala:

all'art. 1, comma 2, il chiarimento relativo all'impiego dei termini "sottoposto", "soggetto" od "assoggettato" ad accisa, con la definizione di "sottoposto" ad accisa del prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise e di "soggetto" o "assoggettato" ad accisa del prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;

all'art. 2, comma 4, la precisazione che il titolare del deposito fiscale resta sempre obbligato al pagamento dell'imposta, sia pure in solido con il soggetto che abbia eventualmente prestato garanzia in sua vece;

all'art. 3, comma 4, l'equiparazione della misura degli interessi per tardivo pagamento dell'accisa al tasso previsto per il pagamento differito dei diritti doganali (attualmente, fino al 12 gennaio 1996, 9,56 per cento annuo, come da DM 7 agosto 1995, pubblicato nella G.U. n. 204 dell'1/9/95) e la sostituzione, relativamente al divieto di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, del DL n. 331/1993, delle parole "immissione in consumo" con la parola "estrazione". Non è quindi possibile, in caso di omesso versamento dell'accisa nei termini stabiliti, procedere all'estrazione dal deposito fiscale di partite di prodotto, qualunque sia il loro regime o la loro destinazione fiscale. Nell'ultimo periodo del comma si precisa che l'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate;

all'art. 4, la previsione che le perdite ammissibili durante i processi di lavorazione in regime sospensivo sono determinate con decreto del Ministro delle finanze e non più, come in precedenza, con legge.

Devesi pure rilevare che non viene confermata, né nell'articolo in esame né in altri, la riduzione della quantità assoggettabile ad imposta prevista, in conseguenza della soppressione dei depositi sif, dall'art. 10, comma 3, del DL 30 settembre 1982, n. 688, relativamente ai prodotti petroliferi estratti dalle fabbriche con pagamento d'imposta; ciò nella considerazione che, con la possibilità di consentire l'esercizio in regime di deposito fiscale ai depositi di oli minerali aventi determinati requisiti, la disposizione che prevedeva tale riduzione deve ritenersi ora superata. Analogamente, non viene confermata la riduzione del 2% sui quantitativi di GPL destinati agli impianti di imbombolamento, prevista dal secondo comma dell'art. 3 del DL 24 novembre 1954, n. 1071.

Si osserva pure che, con il rinvio, per la determinazione dei cali naturali e tecnici, alle disposizioni previste dalla normativa doganale, viene meno qualsiasi altra disposizione relativa alla determinazione dei suddetti cali, a meno che non sia riportata nel testo unico. Resta in vita il solo disposto dell'art. 4 del DPR 29 aprile [1975] n. 232 in quanto apportatore di modifiche al regime doganale dei cali naturali;

all'art. 5, comma 3, la previsione, in caso di revoca dell'esonero della cauzione, dell'obbligo di prestare garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della revoca. Al riguardo si chiarisce che, nel commisurare la cauzione all'imposta "mediamente" dovuta alle previste scadenze, si intende fare riferimento all'imposta mediamente dovuta in un mese (cosi come avviene nel

caso del metano, stante la previsione dell'art. 26, comma 7) calcolata sulla media dell'anno solare di attività. Tale disposizione vale ora anche per la birra, non essendo stato ripreso, nelle norme specifiche relative a tale prodotto, il disposto di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 27 novembre 1992, n.464.

Nel comma 5 vi è, poi, la previsione della revoca della licenza fiscale di esercizio in caso d'inosservanza sia degli obblighi previsti dall'articolo medesimo per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali, sia del divieto di estrazione di cui al comma 4 dell'articolo 3;

all'art. 6, comma 2, la previsione della possibilità che la cauzione dovuta per il trasporto in regime sospensivo sia fornita, invece che dal depositario autorizzato, dal proprietario della merce, e della facoltà, per l'Amministrazione finanziaria, di accordare l'esonero dalla suddetta cauzione, limitatamente ai trasferimenti per via marittima o a mezzo tubazioni. Non è più prevista, pertanto, la possibilità di concedere i predetti esoneri per i trasferimenti su strada, per ferrovia o per via fluviale e quelli in atto devono considerarsi revocati.

Al comma 4, infine, la previsione, per i prodotti estratti da un deposito fiscale ed esportati attraverso uno o più Stati membri, della scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, da appurare da parte della dogana comunitaria di uscita;

all'art.7, comma 3, la previsione che lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell'Unione Europea avvengano in conformità delle disposizioni comunitarie. Al riguardo si richiama, in particolare, l'attenzione sul disposto dell'art. *15-bis,* paragrafo 6, della direttiva 92/12, aggiunto dalla direttiva 92/108, che consente l'utilizzazione delle informazioni per fini diversi da quelli previsti nell'articolo medesimo, solo se ciò è consentito dalla legislazione dello Stato membro che le ha fornite;

all'art. 9, comma 1, l'esclusione della possibilità di designare rappresentanti fiscali per lo svolgimento delle incombenze a carico, oltre che dei depositari autorizzati, anche degli operatori registrati e non registrati, ed *al comma 2, lettera b),* la fissazione, per i rappresentanti fiscali, del medesimo termine per il pagamento dell'accisa previsto per gli operatori professionali;

all'art.11, la definizione dei serbatoi "normali" e dei contenitori per usi speciali, in conformità all'art. 2, paragrafo 1, n. 5, della direttiva 94/74;

all'art. 12, comma 1, in applicazione della succitata direttiva 94/74, le modalità per le spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa fra due località del territorio nazionale, con attraversamento di un Paese comunitario.

L'art. 13 riepiloga le disposizioni in materia di contrassegni di Stato, che vengono rese valide per qualsiasi tipo di prodotto, anche non alcolico, su cui debba essere applicato il contrassegno.

La facoltà di stabilire l'obbligo dell'applicazione del contrassegno non è più riservata alla legge ma è demandata ad un decreto ministeriale, che provvede pure, come nella preesistente normativa, a definire caratteristiche e prezzo del contrassegno medesimo.

Altra innovazione riguarda la previsione, al *comma* 5, dell'incameramento della cauzione nel caso in cui i contrassegni acquistati per l'applicazione a prodotti in regime sospensivo risul-

tino mancanti alle verifiche e non risultino applicati o restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo richiesta motivata di proroga. Disposizioni pressoché simili sono impartite dal successivo *comma* 7, relativamente ai contrassegni ritirati da importatori per essere applicati prima della presentazione dei prodotti in dogana.

L'art. 14 prevede, al *comma 1,* prima dell'avvio della procedura coattiva per il recupero dei crediti, l'invio di un avviso di pagamento con raccomandata postale, mentre, al *comma 3,* è previsto il rimborso anche nei casi in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella prevista per i singoli componenti. Oltre al rimborso, sono corrisposti gli interessi legali. Il *comma* 5, infine, dispone che non si dà luogo a rimborso né si provvede alla riscossione di somme inferiori alle 20.000 lire.

L'art. 15, al comma 1, prevede che, nel caso in cui il credito dell'Amministrazione derivi da comportamenti omissivi dell'obbligato d'imposta, il termine della prescrizione decorre dal momento della scoperta del fatto illecito.

L'art. 16 chiarisce che il privilegio dell'Amministrazione sugli immobili, sui macchinari e sui prodotti opera solo per quanto concerne i depositi fiscali.

L'art. 17, al comma 1, lettera c), estende a tutte le forze armate nazionali, e non solo a quelle inquadrate in ambito NATO, l'esenzione dal pagamento dell'accisa. Per la pratica applicazione del nuovo regime si fa riserva di fornire istruzioni, previa intesa con il Ministero della Difesa.

Il comma 4 chiarisce che la colorazione o denaturazione può riguardare, oltre ai prodotti beneficianti di regimi agevolati, anche quelli sottoposti ad aliquota ridotta. Viene pure espressamente previsto che, in luogo della denaturazione, può essere prescritto il condizionamento in recipienti di determinata capacità, come già anticipato dal DM 17 maggio 1995, n. 322.

Vengono, pertanto, eliminati eventuali dubbi sulla persistenza della legittimità dell'assoggettamento alla denaturazione del GPL per uso combustibile e del petrolio per riscaldamento domestico; viene, invece, a decadere, per quest'ultimo prodotto, il vincolo, fiscale, della commercializzazione in appositi contenitori.

L'art. 18 riguarda i poteri del personale del Dipartimento e degli appartenenti alla Guardia di Finanza, distinguendo, innanzi tutto, le incombenze connesse alla gestione delle accise, riportate al comma 1 e di competenza del Dipartimento, che può avvalersi dell'ausilio dei militari della Guardia di Finanza, da quelli di controllo, spettanti sia al Dipartimento sia alla Guardia di Finanza.

Vengono pure meglio specificate determinate facoltà, quali quella di prelevare, gratuitamente, campioni, e viene ribadita la necessità del preventivo coordinamento, nel caso di verifiche della G.d.F presso impianti dove siano operanti uffici finanziari di fabbrica od uffici doganali.

Le modalità del predetto coordinamento verranno stabilite con direttiva del Ministro delle finanze, con riguardo anche alle competenze in materia di verbalizzazione.

L'art. 19 chiarisce, al *comma 1,* che la Direzione compartimentale è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel proprio ambito territoriale e dispone, al comma 3, che tutti i verbali di constatazione attinenti alle accise, non relativi all'accertamento di reati, compilati dalla G.d.F. nei depositi fiscali siano trasmessi, in copia, all'UTF od alla dogana competenti.

B) TITOLI II- Capo Il

Il Capo II del Titolo I riguarda le disposizioni particolari per gli oli minerali e comprende gli articoli da 21 a 26.

Le principali innovazioni riguardano:

all'art. 21, il comma 3, che, conformemente alla direttiva 94/74, individua, fra gli oli minerali non sottoposti ad accisa se non quando destinati ad essere usati come carburanti o combustibili, i cosiddetti prodotti "sensibili", e cioè quelli più pericolosi dal punto di vista fiscale, per la possibilità di un illecito uso al posto dei prodotti tassabili, il *comma 4,* che, esplicitando e generalizzando il disposto dell'art. 11, comma 3, del DL 30 settembre 1982, n. 688, stabilisce che quando vengono autorizzate miscelazioni di prodotti tassabili, fra loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante, nonché il *comma 5,* che chiarisce la tassabilità con l'aliquota prevista per l'olio minerale equivalente di qualsiasi idrocarburo che sia destinato alla combustione, anche se in miscela con altre sostanze. In proposito si fa osservare che per combustibile equivalente non deve intendersi quello che presenta caratteristiche chimico fisiche analoghe a quelle del prodotto da tassare, ma quello che può essere sostituito, nel particolare impiego, dal prodotto di che trattasi;

all'art. 23, il comma 1, che identifica i depositi fiscali nel settore degli oli minerali. Al riguardo si osserva che, non essendo stata confermata, per le raffinerie, per quanto riguarda il calcolo della cauzione, la percentuale del 5% prevista dalla preesistente normativa, tale percentuale è, ora, quella del 10% di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), ragguagliata, peraltro, ai soli prodotti tassabili. Resta, ovviamente, ferma la condizione che l'importo della cauzione non sia inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata in un mese.

Il comma 2 prevede la facoltà, per l'Amministrazione finanziaria, di adottare sistemi di verifica e controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche ed il *comma 3*, nel riprendere le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del DL n. 331/1993, prevede la possibilità di detenere, nei depositi fiscali di oli minerali, i quantitativi di prodotti ad imposta assolta strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente UTF.

Il comma 4, infine, stabilisce, sostanzialmente, che i prodotti già immessi in consumo introdotti in un deposito fiscale per essere sottoposti a miscelazione e rilavorazione devono essere preventivamente reimmessi in regime sospensivo, con le modalità di cui all'art. 6, comma 6. In tal modo risulta superata la procedura prevista dall'art. 9, primo comma, del RDL 28 febbraio 1939, n. 334, modificato dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e, in particolare, sono applicabili al prodotto sottoposto a rilavorazione i cali previsti, per la rilavorazione dei prodotti in regime sospensivo, dall'art. 4, comma 2, del testo unico;

all'art. 25, i commi 4 e 5, da cui si evince, in particolare, l'obbligo della denuncia, della licenza e della tenuta dei registri di carico e scarico anche per gli impianti di imbombolamento e gli altri depositi commerciali di GPL per uso combustione, mentre gli esercenti la minuta vendita di tale prodotto sono tenuti soltanto a dare comunicazione di attività all'UTF competente. Inoltre, a norma del successivo comma 8, il trasferimento del prodotto agli impianti di imbombolamento di GPL ed ai depositi commerciali, e da questi agli esercenti la vendita al minuto, deve essere effettuato con la scorta del documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.

Il comma 6, confermando la preesistente normativa, dispone la prestazione di una cauzione per l'esercizio dei depositi commerciali di oli minerali denaturati, ad eccezione di quelli di GPL per uso combustione, ma ne commisura l'importo a quello previsto per i depositi fiscali, e cioè al 10%. *Il comma* 7 aggiorna, in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 140 del Codice penale, le disposizioni in materia di sospensione e revoca della licenza di esercizio mentre il *comma 9,* innovando rispetto al disposto dell'art. 15, comma 3, del DL 30 settembre 1982, n. 688, subordina il trasferimento di oli minerali fra depositi liberi a preventiva e successiva comunicazione agli UTF interessati;

all'art. 26, il *comma 2* che, nelle miscele gassose contenenti meno del 70% in metano, sottopone ad accisa, con l'aliquota del metano, anche eventuali altri idrocarburi presenti nella miscela, ed il *comma 8*, che riporta alla fine del mese successivo al bimestre di immissione in consumo il termine per la corresponsione dell'accisa.

C) TITOLO I - Capo III

Il Capo III del Titolo I riguarda le accise sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche ed è articolato in 6 Sezioni.

La prima Sezione (artt. da 27 a 3 1) contiene disposizioni di carattere generale, la seconda (artt. 32 e 33) riguarda, in particolare, l'alcole etilico, la terza (artt. 34 e 35) la birra, la quarta (artt. 36 e 37) il vino, la quinta (art. 38) le bevande fermentate diverse da vino e dalla birra e l'ultima (art. 39) i prodotti alcolici intermedi.

Le principali innovazioni sono state apportate:

dall'art. 28, *comma 4,* che, in analogia a quanto previsto per gli oli minerali, consente la detenzione, nei depositi fiscali, di prodotti ad imposta assolta solo nei limiti dei consumi aziendali, determinati dall'UTF. In proposito, poiché, nella fattispecie, ci si riferisce praticamente alle mense aziendali o ad altri consumi privati, gli UTF sottoporranno ad esame di congruità i quantitativi dichiarati dall'esercente;

dagli artt.,29 e 30, che prevedono l'esonero dai vincoli di circolazione e deposito, relativamente ai prodotti contrassegnati, solo per quelli in confezioni della capacità non superiore ai 5 litri; i suddetti articoli danno pure al Ministro delle Finanze la facoltà di modificare, con proprio decreto, i casi di esclusione degli alcoli e delle bevande alcoliche dai predetti vincoli di circolazione e di deposito. In merito ai suddetti vincoli si precisa che, non essendo stata apportata alcuna innovazione alla precedente disciplina tranne che per il caso, sopra visto, dei prodotti contrassegnati in confezioni di capacità superiore ai 5 litri, resta valida l'esclusione dagli stessi per la frutta sotto spirito sgocciolata, secondo l'interpretazione fornita da precedenti cir-

colari e risoluzioni. Quanto sopra, a meno che non trattasi di circolazione intracomunitaria, nel qual caso si rende necessario il prescritto documento di accompagnamento.

Si chiarisce, inoltre, che per impianti di condizionamento di cui all'art. 29, comma 1, sono da intendersi quelli dove vengono compiute operazioni rilevanti ai fini fiscali. Sono, pertanto, esclusi gli impianti d'imbottigliamento del vino e dei prodotti fermentati diversi dal vino e dalla birra, come si evince anche dall'art. 31, comma 1, che impone l'obbligo di riportare sulle etichette gli estremi della licenza fiscale del fabbricante o del condizionatore, riferendosi però esclusivamente ai prodotti di cui agli artt. 32 e 39 (alcoli e prodotti alcolici intermedi). Per quanto riguarda la birra, dovendosi, ai sensi dell'art. 35, comma 1, accertare tale prodotto nelle condizioni in cui viene immesso in consumo, gli impianti di condizionamento sono equiparati alle fabbriche ed operano, come previsto dall'art. 28, comma 1, lettera c.1, in regime di deposito fiscale.

Infine, poiché il comma 4 dell'art. 29 prevede la licenza fiscale solo per gli esercenti di impianti, ovviamente in territorio nazionale, viene meno l'obbligo della licenza previsto dall'art. 1, primo comma, del RDL 2 febbraio 1933, n. 23, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni d'importazione;

dall'art 31, comma 1, sopra citato, che rimanda, per le etichette, alle norme vigenti in materia di commercializzazione, con la sola aggiunta, per i recipienti contenenti alcoli o prodotti intermedi, dell'indicazione della licenza fiscale del fabbricante o del confezionatone. In tal modo vengono, quindi, riprese, aggiornate, le disposizioni di cui all'art. 3 del RDL 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modifiche;

dall'art. 33, che, al *comma 1,* pone l'installazione dei misuratori per l'accertamento dell'alcole a carico dell'esercente e, al *comma 4,* prevede la possibilità di impiegare misuratori muniti di testata compensata delle temperature;

dall'art. 33, comma 3, che, avvalendosi di una facoltà prevista dalla normativa comunitaria, esenta da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dal medesimo, dai suoi familiari e dai suoi ospiti. In relazione a tale disposizione sarà ora possibile, anche in Italia, la commercializzazione dei cosiddetti "Kit" per la produzione domestica della birra;

dall'art. 39, comma 3, che dà la possibilità di modificare il vigente sistema di accertamento dei prodotti intermedi.

D) TITOLO I - Capo IV

Il Capo IV del Titolo I comprende gli articoli da 40 a 51 e riguarda il regime sanzionatorio, operando un'armonizzazione fra le penalità previste nel settore degli spiriti e quelle previste nel settore degli oli minerali.

Le principali innovazioni sono state apportate:

dall'art. 45, che equipara, per quanto concerne il reato di corruzione, il personale della Guardia di Finanza a quello civile;

dall'art. 47, che, in conseguenza dell'affidamento dei prodotti alla disponibilità ed alla responsabilità del depositario autorizzato, stabilisce, per le eccedenze, penalità analoghe a quelle previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento ed al pagamento dell'accisa e che rende applicabili analoghe sanzioni per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti in regime sospensivo in misura superiore al 10% oltre il calo consentito. Le penalità stabilite per le deficienze non si applicano, tuttavia, se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto o distrutto. Al riguardo, tenuta presente la "ratio" dell'articolo, intesa ad impedire comportamenti che possano configurarsi come sottrazioni o tentativi di sottrazione di prodotto al pagamento dell'accisa, e fermo restando che, come riportato al paragrafo 6 della circolare n. 335, prot. n. 1570/I del 30/12/92, l'abbuono d'imposta sui cali di giacenza (tranne che per il caso della birra), può avvenire solo in base alle risultanze di inventari effettuati da funzionari dell'Amministrazione, si fa presente che, in analogia a quanto già previsto, per la birra, dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, i depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogni qualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il giorno 15 del mese successivo, l'imposta su quelli eccedenti le tolleranze ammesse; ciò, a meno che non si tratti di perdite o di distruzioni, da denunciare tempestivamente agli uffici finanziari competenti, fornendone le prove.

I predetti soggetti possono, del pari, prendere in carico le eccedenze, quando le riscontrino.

In maniera analoga possono operare gli esercenti depositi di prodotti denaturati.

Per quanto attiene ai prodotti restati sotto il controllo diretto dell'UTF in quanto non affidati alla responsabilità dell'esercente (come le acquaviti in invecchiamento), a meno che non si verifichino ipotesi di frode, le disposizioni dell'articolo si applicano solo per quanto riguarda i recuperi d'imposta sui cali eccedenti le tolleranze ammesse.

Per quanto concerne la misura dei cali consentiti, relativamente ai depositi fiscali di birra deve intendersi quella di cui all'art. 35, comma 5, che recepisce l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 464/1992. Non è stato, invece, ripreso il disposto di cui all'art. 3, comma 6, del suddetto decreto legislativo, che fissava un diverso criterio per la determinazione delle deficienze ai fini della regolarità della tenuta dei registri di carico e scarico, per cui ora si rende applicabile anche ai suddetti fini il criterio riportato dal testo unico.

Il citato art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 464/1992 resta, invece, valido, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 67, comma 1, per quanto concerne la misura delle eccedenze, riferite al numero dei contenitori.

Del pari, sempre nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti, restano valide, per le eccedenze riscontrate nei depositi di alcoli denaturati, le misure previste dalle norme previgenti (art. 46 del T.U. spiriti), mentre, laddove le eccedenze non erano previste (oli minerali denaturati, alcoli ed oli minerali non denaturati custoditi nei depositi fiscali) deve ritenersi applicabile la tolleranza del 2 per cento di cui all'art. 308, primo comma, del T.U.L.D., non potendosi operare discriminazioni fra i prodotti allo stato estero e quelli nazionali o comunitari;

dall'art. 48, che aggiorna le penalità previste per l'omessa denuncia di deposito, per le eccedenze nei depositi liberi e per l'effettuazione, negli impianti, di modifiche non autorizzate;

dall'art. 49, che estende le sanzioni per le irregolarità nei documenti di circolazione anche ai casi di trasferimenti in regime sospensivo nonché di prodotti agevolati, esenti o compresi fra i prodotti "sensibili" di cui all'art. 21, comma 3, ed elimina la presunzione automatica di frode, ammettendo la prova contraria. Dal disposto discende che, d'ora in avanti, anche le deficienze, non giustificate, di prodotti "sensibili", riscontrate durante i trasferimenti o all'arrivo a destino,

danno luogo a recuperi d'imposta, calcolata secondo l'aliquota del carburante o del combustibile equivalente;

dall'art. 50, comma 2, che aggiorna i cali ammissibili per il gasolio detenuto nei depositi commerciali, e dal *comma* 3, che definisce le penalità applicabili all'esercizio senza la prescritta licenza fiscale; il successivo *comma 4* equipara, agli effetti sanzionatori, l'estrazione dei prodotti da un deposito fiscale dopo la revoca della licenza al tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Con tale disposizione, che trasferisce quest'ultima infrazione nel campo penale, sarà più agevole, per gli uffici, evitare il protrarsi di situazioni a rischio per gli interessi erariali, potendosi promuovere anche operazioni, di sequestro, al fine d'impedire il proseguimento del reato.

TITOLO II

Tale Titolo, che, come sopra detto, riguarda l'imposta di consumo sull'energia elettrica, contiene talune puntualizzazioni ed innovazioni.

In particolare:
l'art. 52, al comma 2, precisa che l'energia impiegata negli opifici industriali come riscaldamento è esente da imposta, eliminando in tal modo qualsiasi precedente dubbio circa l'inclusione di tale energia nel campo di applicazione del tributo; precisa, inoltre, che nella predetta esenzione è inclusa anche l'energia elettrica impiegata nei processi elettrochimici. Al *comma 3,* invece, viene esclusa dal regime impositivo l'energia elettrica prodotta dai gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 KW. Al riguardo si chiarisce che per gruppo elettrogeno di soccorso si intende un generatore di energia elettrica, costituente l'unico apparato di produzione dell'esercente, che entra in funzione esclusivamente per sopperire a temporanee mancanze di energia sulla rete di utilizzazione di tale soggetto, normalmente alimentata da energia fornita da aziende distributrici;

l'art. 53, che, ai *commi 4 e* 5, chiarisce le incombenze da espletare in caso di cessazione o di cessione di officine di energia elettrica, e che non prevede più la licenza per gli acquirenti di energia elettrica per la carica di accumulatori;

l'art. 54, che dà una definizione aggiornata di officina di energia elettrica;

l'art. 56, che unifica, al giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del bimestre, il termine per il pagamento dell'imposta;

l'art. 58, che, al *comma 5,* estende esplicitamente alla Guardia di Finanza i poteri di controllo in materia di imposizione fiscale sull'energia elettrica.

TITOLO III

Il titolo, che riguarda, sostanzialmente, l'imposta sui lubrificanti e sui bitumi, contiene le seguenti innovazioni e puntualizzazioni:

nell'art. 61, comma 1, lettera d), il sistema di determinazione della cauzione viene armonizzato con quello vigente per i depositi fiscali, tenendo conto anche dell'imposta potenzialmente attribuibile ai prodotti in giacenza; nei successivi *commi 2 e 4* è effettuata l'estensione ai prodotti di che trattasi di talune disposizioni e penalità riguardanti gli oli minerali sottoposti ad accisa armonizzata mentre nel *comma 5* viene chiarito che, ai suddetti fini, la fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa. Restano pertanto, fra l'altro, confermati, per lubrificanti e bitumi, i preesistenti vincoli di circolazione e deposito;

nell'art. 62, comma 4, ad eliminare qualsiasi dubbio in proposito, viene precisato che l'imposta si applica anche ai lubrificanti contenuti non solo nelle preparazioni lubrificanti di cui al codice NC 3403, ma in qualsiasi altro prodotto o merce.

TITOLO IV

Il Titolo riguarda disposizioni comuni ai vari tipi d'imposta, nonché relative al periodo transitorio.

In particolare:

l'art. 63 si riferisce alle licenze di esercizio, apportando sostanziali innovazioni, quali la validità illimitata della licenza, salvo cessazione o revoca, e l'accorpamento dei diritti di licenza in sole cinque categorie per i prodotti sottoposti ad accisa e per i lubrificanti ed i bitumi ed in due categorie per il settore dell'energia elettrica.

In proposito si richiama l'attenzione sul fatto che sono ora sottoposti al pagamento del diritto di licenza anche i depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad imposta o denaturati (ivi compresi lubrificanti e bitumi), e di GPL, sia per uso autotrazione che per uso di combustione; sono pure sottoposti a licenza ed al pagamento del relativo diritto gli impianti che custodiscono il benzolo e gli altri prodotti soggetti alla disciplina di cui al DL 8 ottobre 1976, n. 691, ivi compresi gli alcoli metilico, propilico e isopropilico. Risulta, pertanto, assorbita dalla licenza prevista per i depositi commerciali di oli minerali quella relativa ai depositi di somministrazione, all'ingrosso o al dettaglio, di carburanti agricoli.

Viene, infine, definito, senza possibilità di equivoco, il periodo utile per il versamento dei diritti di licenza (dal l° al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui il diritto si riferisce);

l'art. 64, che dispone la revoca della licenza qualora non venga adeguata la cauzione entro trenta giorni dal termine stabilito dall'Amministrazione finanziaria;

l'art 65, che chiarisce che il recepimento delle direttive comunitarie è effettuato, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'art. 67, che, al *comma 1,* conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire le nor-

me regolamentari per l'applicazione del testo unico, e dispone che, fino all'emanazione delle suddette norme, restino in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. In proposito si fa rilevare che, come già detto, le norme di carattere regolamentare erano, in precedenza, contenute anche nelle leggi, e devono essere considerate in vigore, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo, anche se previste in leggi abrogate ai sensi del successivo art. 68. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si richiamano i seguenti casi:

a) le disposizioni relative alle denunce dei depositi dei prodotti petroliferi, riportate nell'art. 1 del DL 5 maggio 1957, n. 271;

b) le disposizioni per l'accertamento e la contabilizzazione della birra, contenute nel decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, che restano in vigore con gli adattamenti alla normativa generale, illustrati dalla circolare n. 4, prot. n. 93/1594/8 del 10/1/94;

c) le disposizioni relative all'effettuazione degli inventari di cui al DPR 29 aprile 1975, n. 232;

d) le norme relative all'assoggettamento di particolari prodotti al contrassegno di Stato.

L'ultimo periodo del comma stabilisce che, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, restano in vigore i cali di lavorazione stabiliti dalle norme vigenti. Si richiamano, in proposito, le norme relative ai cali di produzione dei liquori e di rettifica spiriti.

Il comma 3 chiarisce che le disposizioni di cui all'art. 63 si applicano per i diritti annuali di licenza relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati per la prima volta a licenza in conseguenza delle disposizioni del testo unico (come i depositi commerciali di GPL per uso combustibile, assoggettati a licenza dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.

25), gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. Tale ultima disposizione vale anche per le licenze (quali quelle dei depositi commerciali di oli minerali) per le quali, in precedenza, il relativo diritto era nullo.

Il comma 6 fa salve espressamente, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni relative alla vigilanza sulla produzione e commercio delle materie prime alcoligene, di cui al DL 30 ottobre 1952, n. 1322.

Infine il *comma 8* concede un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico per l'espletamento dei nuovi adempimene previsti dal medesimo, qualora non sia stato stabilito un termine diverso. Tale disposizione riguarda essenzialmente:

a) la comunicazione di attività da parte degli esercenti la minuta vendita di GPL per uso combustione, di cui all'art. 25, comma 4;

b) la tenuta del registro di carico e scarico da parte degli esercenti depositi commerciali di GPL per uso combustione, e l'assoggettamento dei suddetti prodotti ai vincoli di circolazione, di cui all'art. 25, commi 4 e 8;

c) la prestazione delle cauzioni per il trasporto su strada, per ferrovia o per via fluviale, a causa della revoca degli esoneri conseguente al disposto di cui all'art. 6, comma 2, e dell'adeguamento delle cauzioni secondo il nuovo sistema introdotto dall'art. 61, comma 1, lettera d). Infatti, trattandosi di conseguenze di nuove disposizioni, non si rendono applicabili i termini di 15 o di 30 giorni per la prestazione delle cauzioni, dopo la revoca dell'esonero, o per l'adeguamento delle medesime, previsti, rispettivamente, dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 64;

l'art. 68, che contiene l'elenco indicativo delle leggi abrogate.

Allegato I° e Tabella A

L'Allegato I° riporta le aliquote vigenti alla data di emanazione del testo unico; la Tabella A si discosta da quella riportata dal DL n. 331/1993 per la soppressione della voce relativa all'azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa, in quanto assorbita dalla previsione di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), e per l'aggiunta delle ultime due voci : la n. 15, relativa all'aliquota agevolata del GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali, in precedenza riportata nella nota 1 all'art. 17 del decreto-legge medesimo, e la n. 16, che concede l'esenzione agli oli minerali iniettati negli altiforni, in applicazione della direttiva 94/74.

Circolare Minfinanze n. 11/D del 19 gennaio 1996

D.M. 16 novembre 1995, n. 577 - Regolamento per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/96 il decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577, che regolamento l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.

Si forniscono, pertanto, le necessarie delucidazioni ed istruzioni per l'applicazione del predetto regolamento, che entra in vigore il 28 gennaio p.v., tenendo anche presente che, successivamente all'elaborazione del testo del decreto, al suo esame da parte del Consiglio di Stato ed alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio, è stato approvato, con decreto legislativo 26 ottobre 1995, pubblicato il 29/11/95, il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, in vigore dal 14 dicembre u.s. Pertanto i riferimenti alla preesistente normativa, riportati nel decreto, sono da intendersi sostituiti con quelli relativi al testo unico, indicati nella presente circolare.

Si premette che l'agevolazione si applica, in pratica, ai sensi del punto 3 della tabella A allegata al DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, (ora sostituito dal punto 3 della tabella A allegata al testo unico) al gasolio ed agli oli combustibili e, a norma dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 30 del suddetto DL (ora comma 3 dell'art. 62 del testo unico) agli oli lubrificanti.

L'agevolazione riguarda i consumi di tutti i natanti (compresi i motopescherecci ma esclusi quelli privati da diporto) che navighino nelle acque marine comunitarie (definite come l'insieme delle acque territoriali e delle acque marittime interne dei singoli Stati membri, escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità), nonché delle imbarcazioni adibite al trasporto merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e porti.

Per i prodotti petroliferi impiegati dai natanti (esclusi quelli privati da diporto) in navigazione fra porti nazionali o comunitari con tragitti includenti acque non comunitarie, ovvero da tutte le imbarcazioni in navigazione fra i porti nazionali o comunitari e quelli di Paesi terzi, nonché per quelli impiegati dai pescherecci che fanno scalo in porti di Paesi terzi si applica, invece, il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni doganali per le provviste di bordo (vedasi art. 254 del Tuld approvato con Dpr 23 gennaio 1973 n. 43).

L'articolo 1 del regolamento subordina l'impiego del gasolio e degli oli combustibili negli usi agevolati di che trattasi alla preventiva denaturazione con le sostanze indicate al comma 1 dell'articolo medesimo.

È, tuttavia, ammessa, dal comma 2, la denaturazione con altre sostanze aventi diversa denominazione commerciale ma identiche caratteristiche chimico fisiche; a tal fine le ditte interessate dovranno farne motivata richiesta alla Direzione Centrale per l'Analisi merceo-

logica e il Laboratorio chimico, cui dovranno essere trasmessi campioni delle sostanze proposte.

Le istanze relative alla predetta autorizzazione devono essere presentate all'UTF competente per il territorio ed inviate alla suddetta Direzione Centrale tramite la Direzione Compartimentale.

Il comma 3 stabilisce che le operazioni di denaturazione devono essere eseguite nei depositi fiscali con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria; al riguardo si precisa che, al momento, ad eccezione degli impianti dove è in atto la sperimentazione del progetto INFOIL, le denaturazioni continueranno a svolgersi con le modalità in atto.

Il comma 4 definisce il campo d'applicazione dell'agevolazione mentre il comma 5 ribadisce l'esclusione dalla medesima dei prodotti destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo restando il trattamento fiscale previsto per tali tipi d'imbarcazione quando abbiano diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale della Comunità.

Viene, poi, data la definizione di «imbarcazione privata da diporto», conformemente a quanto riportato nella nota (1) alla citata tabella A. In proposito si richiamano le delucidazioni fornite con la circolare n. 15/D, prot. n. 1243/I del 29/3/94.

L'articolo 2 detta le modalità fiscali per l'istituzione degli impianti di distribuzione dei prodotti agevolati, che effettuano il rifornimento non solo dei pescherecci, ma anche quello dei natanti in navigazione nelle acque nazionali o comunitarie e nelle acque nazionali interne, o adibiti al dragaggio di vie navigabili o di porti, aventi titolo all'agevolazione. Resta, ovviamente, ferma la disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio dei suddetti impianti che interessa la competenza di altre Amministrazioni e che deve essere osservata prima di ottenere la licenza fiscale per la gestione di deposito di oli minerali già prevista dall'art. 3, comma 1, del DL 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazione, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, ed ora dall'art. 25, commi 1 e 4, del testo unico.

Poiché, come stabilito al successivo art. 4, i prodotti petroliferi agevolati devono pervenire ai suddetti impianti in regime sospensivo, i titolari degli impianti medesimi devono assumere la qualità di operatori registrati.

La merce, invece, una volta pervenuta presso tali impianti, non viene più considerata in regime sospensivo, non potendo più avere destinazione diversa dall'uso esente cui è vincolata.

Si rende dovuta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, primo comma, del DL n. 271/1957 ed ora dall'art. 25, comma 6, del testo unico, la prestazione della cauzione nella misura del 10% dell'imposta piena afferente al quantitativo custodito.

L'articolo 3 dispone che la movimentazione dei prodotti agevolati denaturati, destinati agli impianti di distribuzione, sia effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo (DAA), detta le modalità di trasmissione agli UTF dei relativi esemplari n. 3 e n. 4 e consente, fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso fino a non ol-

tre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, di continuare ad utilizzare le bollette di cauzione mod. H-ter 18. Per le modalità di compilazione di tale ultimo documento si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 219/D, prot. n. 300/UDC-CM del 7/8/95, a commento dell'art. 17 del DM 17 maggio 1995, n. 322.

L'articolo 4 riporta gli adempimenti amministrativi e contabili che devono essere osservati dall'esercente dell'impianto di distribuzione per la contabilizzazione dei prodotti movimentati, da effettuare in un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'UTF competente per territorio, e per il rifornimento dei prodotti alle imbarcazioni.

È prevista la compilazione di un apposito memorandum, che deve contenere tutti i dati occorrenti per individuare la partita di prodotto imbarcata e che deve essere firmato sia dall'esercente dell'impianto o da un suo delegato sia dal marittimo o dal comandante dell'imbarcazione rifornita, per le conseguenti assunzioni di responsabilità ai fini fiscali. Il memorandum viene poi posto a corredo del registro di carico e scarico.

Viene prescritto il libretto di controllo (già previsto dalla precedente regolamentazione per i motopescherecci) di cui deve munirsi ogni imbarcazione avente titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati e sul quale sono indicate le caratteristiche dell'imbarcazione e riportate le annotazioni relative agli imbarchi effettuati ed ai consumi registrati.

Per le imbarcazioni di nazionalità dei Paesi comunitari il rifornimento è effettuato, mancando il libretto di controllo previsto dalla normativa nazionale, dietro esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi vanno riportati nel memorandum.

A norma del comma 4, anche i depositi fiscali (depositi costieri e raffinerie) possono effettuare rifornimenti di prodotti petroliferi denaturati alle imbarcazioni che ne hanno titolo, con l'osservanza dei medesimi adempimenti previsti dall'articolo in esame.

I rifornimenti di che trattasi possono essere effettuati, in relazione a particolari esigenze di approvvigionamento delle imbarcazioni che stazionano il località non servite da impianti di distribuzione, anche con prodotto trasportato sulla località d'imbarco mediante autobotte (sempre che ciò sia consentito dalle vigenti norme di sicurezza) e con scorta di certificato di provenienza (di color rosa o, in mancanza, color cenere, previa opposizione di apposita stampigliatura dalla quale deve risultare che trattasi di prodotto denaturato destinato all'imbarco in esenzione ai sensi del D.M. 16 novembre 1995, n. 577), sotto la responsabilità dell'esercente dell'impianto mittente e secondo un programma predeterminato, risultante da una distinta allegata al predetto certificato.

Questa operazione può essere effettuata anche con prodotto denaturato estratto da un deposito fiscale, sempre con l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nell'art. 4, ma a condizione che tutta la quantità trasportata venga completamente utilizzata per il rifornimento, non essendo possibile consentire il rientro in deposito fiscale del prodotto denaturato.

I depositi fiscali possono, naturalmente, effettuare, oltre ai rifornimenti di prodotti petroliferi denaturati con le modalità previste dal D.M. 16 novembre 1995, n. 577, e di cui si è prima detto, anche rifornimenti di prodotti petroliferi non denaturati con il trattamento doganale delle

provviste di bordo alle navi ed imbarcazioni che ne hanno titolo; con questo regime possono continuare ad essere effettuati i rifornimenti alle navi od imbarcazioni (diverse comunque dai motopescherecci adibiti alla pesca costiera e dai natanti di cui all'art. 256 del T.U.L.D.), quali, ad esempio, le navi traghetto e gli aliscafi, che operano esclusivamente nelle acque comunitarie, atteso che tale regime, che rientrava nella previsione dell'art. 255 del T.U.L.D., offre adeguate garanzie di tutela fiscale.

L'articolo 5 contiene disposizioni che riguardano gli uffici dell'Amministrazione e prevede l'obbligo della verifica semestrale, con redazione dell'inventario; il riferimento all'art. 16 del citato D.L. n. 271/1957 deve ora intendersi sostituito con il riferimento all'art. 47 del testo unico.

Analogamente, per i poteri spettanti ai funzionari del Dipartimento ed ai militari della Guardia di Finanza il riferimento all'art. 8 del suddetto D.L. n. 271/1957 deve intendersi sostituito con quello all'art. 18 del testo unico.

Nel comma 3 viene precisato, in relazione al nuovo assetto organico degli uffici del Dipartimento, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che l'attività di controllo sugli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati, che rientra ora nella competenza degli UTF in quanto agevolazione della fiscalità interna, può essere affidata anche alle dogane, che finora l'hanno esercitata sulla base della disciplina doganale prima prevista.

Quanto sopra, ovviamente, nei casi in cui il titolare della Direzione Compartimentale lo ritenga più funzionale alle esigenze di una migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.

Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento si fa rinvio alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del D.L. n. 331/1993, sostituito, ora dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

Nell'articolo 6 viene stabilito che la regolamentazione prevista per i prodotti petroliferi indicati nell'art. 1 si applica anche per gli oli lubrificanti, ad esclusione della denaturazione e con gli adattamenti conseguenti al diverso regime fiscale.

In particolare, per le partite di provenienza comunitaria, non essendo prevista la scorta del documento di accompagnamento comunitario, è consentita l'assunzione in carico con la documentazione commerciale che scorta il prodotto.

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie per consentire alle ditte che già esercitano la particolare attività di adeguarsi alla nuova normativa entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (e cioè entro il 27 aprile p.v.), integrando eventualmente la documentazione già presentata, che resta valida.

Con l'entrata in vigore del regolamento di che trattasi sono abrogate le disposizioni di cui al D.M. 22 novembre 1978, successivamente modificato dal D.M. 19 maggio 1989, tranne quelle relative a materia di competenza di altre Amministrazioni.

Circolare MF n. 67 del 14 marzo 1996

Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa - Direttiva 94/74 CEE del 22 dicembre 1994.

La direttiva 94/74 CEE del 22 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994, recante modificazioni alle direttive 92/12/CEE, 92/81/CEE e 92/82/CEE, ha introdotto alcune innovazioni di carattere operativo che possono essere recepite in via amministrativa. Tali innovazioni riguardano le seguenti procedure:

A) Perdite di prodotto verificatesi durante il trasferimento di merci soggette ad accisa

Se si verifica, durante il trasferimento di merci soggette ad accisa, una perdita di prodotto, l'UTF competente sul luogo doveè stata constatata la perdita annota sulla casella A dell'esemplare n.3 del DAA il quantitativo mancante.

Per i trasferimenti aventi termine nel territorio dello Stato, nel caso siano riscontrate dal destinatario differenze, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta, l'ufficio finanziario competente sull'impianto di destinazione riporta, sul DAA, l'ammontare dell'accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Tale annotazione avviene in sede di apposizione del visto amministrativo sull'attestazione sottoscritta, nella casella C dello stesso DAA, dal destinatario, ed eventualmente anche dall'incaricato del trasporto, immediatamente dopo la constatazione degli ammanchi. Se le perdite si sono verificate in tutto o in parte in un altro Paese comunitario e sono state ivi constatate, copia dell'esemplare n.3è trasmessa dall'ufficio finanziario all'autorità fiscale competente sull'impianto mittente, indicata nella casella 8 del DAA, nonché all'autorità dello Stato membro in cui tali perdite sono state accertate, identificata in base alle attestazioni apposte dalla stessa nella casella A del DAA.

B) Cambio di destinazione di prodotti trasferiti in regime sospensivo

Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo,è consentito al mittente o ad un suo rappresentante di modificare il contenuto delle caselle 4, 7, 7a, 13, 14 e 17 del DAA per indicare, oltre ad un nuovo luogo di consegna, anche un nuovo destinatario, che deve essere un depositario autorizzato o un operatore registrato. Conformemente a guanto già disposto per la casella 7a, anche per le altre variazioni lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, delle modifiche all'ufficio finanziario competente ai controlli sul proprio deposito e sul nuovo luogo di arrivo delle merci. Le modifiche devono essere immediatamente riportate sul retro del DAA, utilizzando, per il momento, lo spazio riservato al cambio di località di consegna.

C) Circolazione di oli minerali per via marittima o fluviale

In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato mittenteè autorizzato a non compilare le caselle n.4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purché ne informi preventivamente l'ufficio finanziario competente sul proprio impianto ed effettui la comunicazione del nome e dell'indirizzo

del destinatario, del suo codice di accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale.

D) Svincolo cauzione

Lo speditore può svincolare la quota di cauzione impegnata mediante la copia dell'esemplare n.3 del DAA trasmessagli immediatamente dal destinatario via fax e munita, se previsto, delle attestazioni delle autorità fiscali del Paese di destinazione. Resta in tal caso fermo l'obbligo per il mittente di comprovare, successivamente, l'avvenuto buon esito della spedizione con l'originale dell'esemplare n.3 del DAA.

Si coglie l'occasione per segnalare, in merito ad alcune perplessità sorte sulla procedura da seguire in caso di trasporti di prodotti in regime sospensivo, qualora il viaggio sia stato di durata superiore a quella indicata nella casella 17 del DAA, che la suddetta indicazione si riferisce non alla durata effettiva del trasporto, ma al tempo "normalmente" occorrente per la sua effettuazione, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, secondo la valutazione del mittente.

Nell'ipotesi di cui sopra, nonè previsto l'obbligo di alcuna annotazione sul DAA, come si evince anche dalla mancanza di un'apposita casella, stabilita, invece, per il caso di cambio del luogo di consegna. Si ritiene, inoltre, che tale annotazione non possa essere apposta nella casella 11, destinata a riportare altri dati relativi al trasporto, ne risulta che tale obbligo venga previsto dai principali Paesi comunitari.

L'unico caso in cui occorre effettuare la predetta annotazioneè quello indicato dall'art.1, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 94/74/CE, quando si verifica il cambio del destinatario o del luogo di consegna; in tale evenienza, infatti, variano anche i parametri in base ai qualiè valutata la durata del viaggio.

In attesa della modifica del modello del documento di accompagnamento, tale annotazione potrà essere apposta nella casella B del DAA.

Per quanto riguarda la rilevanza da attribuire all'indicazione della durata del viaggio, considerato che nonè prevista nel documento di accompagnamento semplificato DAS, deve ritenersi che, nel DAA, tale dato sia soltanto indicativo, e che un suo superamento possa soltanto costituire (esattamente come nel caso di trasferimenti di merci scortate dal DAS che risultino di durata superiore alla norma) indizio, ma non prova di irregolarità.

Per agevolare il compito di riscontro, anche a beneficio dell'operatore, l'incaricato del trasporto potrà rilasciare al destinatario una propria dichiarazione in merito alle cause che hanno determinato ritardi nei tempi previsti di trasporto.

Nel caso in cui, invece, nell'indicazione della durata del viaggio sia stato previsto un tempo palesemente eccessivo, al mittente può contestarsi l'irregolare compilazione del documento, sanzionabile ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995.

Ad ogni buon fine, si precisa che per la corretta compilazione della casella 17 del DAA, la durata del viaggio deve essere espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata di emissione del documento, ed in giorni, negli altri casi, intendendosi per termine del viaggio il momento in cui la merce viene consegnata al destinatario.

Circolare Minfinanze n. 106/D, prot. 315/UDC-CM del 30 aprile 1996

DM 25.3.96 - Circolare esplicativa

Nel Supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996 è stato pubblicato il regolamento in oggetto, che prevede, per la circolazione nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa, l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento adottati per i trasferimenti intracomunitari. Trattasi, come è noto, del documento di accompagnamento in regime sospensivo (DAA) di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, modificato dal Regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, e del documento di accompagnamento semplificato (DAS), di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, utilizzato per i trasferimenti di prodotti ad accisa assolta nonché dell'alcole denaturato con denaturante generale.

L'utilizzazione del DAA per i trasferimenti nazionali era già stata autorizzata, in via generale, a mezzo circolari, e, per il caso particolare dei prodotti petroliferi destinati a taluni usi agevolati, dal DM 17 maggio 1995, n. 322 e dal DM 16 novembre 1995, n. 577; con il primo di tali decreti è stato anche previsto l'impiego del DAS per la scorta dei prodotti petroliferi denaturati destinati ad usi diversi dalla carburazione o dalla combustione.

Il decreto in esame disciplina la materia, integrando la normativa comunitaria nei settori lasciati alla competenza degli Stati membri e recependo le norme, di carattere regolamentare, delle Direttive 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e 94/74/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1994.

L'integrazione più notevole alle norme comunitarie consiste nell'obbligo di sottoporre gli stampati alla preventiva bollatura da parte dall'UTF; ciò per evitare la possibilità di utilizzazione di duplicati, che consentirebbero movimentazioni illegittime. È , tuttavia, prevista la possibilità di adozione, anche su proposta degli interessati, di altri sistemi di validazione, meno onerosi della bollatura.

Dal punto di vista formale, il provvedimento è suddiviso nel Capo I (artt. da 1 a 8), relativo alla circolazione in regime sospensivo, e nel Capo II (artt. da 9 a 20), relativo alla circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, mentre il Capo III (artt. da 21 a 28) riguarda disposizioni comuni e finali. Allegato al decreto vi è il modello dell'attestazione della prestazione della garanzia che accompagna le partite destinate ad operatori non registrati od a soggetti che ricevano prodotti che hanno assolto l'accisa in altri Stati membri.

Ciò premesso, si passa ad illustrare il testo del regolamento, soffermandosi principalmente sugli aspetti innovativi del decreto e fornendo le istruzioni necessarie alla sua corretta applicazione.

Capo I - Circolazione in regime sospensivo

L'art. 1 richiama, in pratica, le disposizioni dell'art. 6, comma 3, del testo unico sulle accise, che prevedono che la circolazione, anche nazionale, in regime sospensivo, deve avvenire con il documento di accompagnamento comunitario. Tale documento, come è noto, può essere di tipo amministrativo o di tipo commerciale, purché contenente le medesime caselle di quello di tipo amministrativo.

L'art. 2 illustra, al comma 1, la composizione del DAA, mentre il successivo comma 2 pre-

vede che i DAA di tipo amministrativo, prima della compilazione, vengano sottoposti a bollatura da parte del Competente UTF, da attuare mediante opposizione di timbro a secco.

I commi successivi non necessitano di particolari chiarimenti; si segnala, comunque, la possibilità, di cui è cenno al comma 5, di sottoporre alla bollatura DAA costituiti da fogli in bianco o parzialmente prestampati, recanti, tuttavia, le indicazioni di cui al comma 2, in modo da rendere possibile la compilazione informatizzata del modello.

Il registro di cui al comma 6 dovrà essere vidimato dall'UTF e sullo stesso l'operatore dovrà prendere in carico i DAA bollati, con riferimento agli estremi della copia della richiesta con l'attestazione di avvenuta bollatura, e darsi scarico di quelli scritturati, con frequenza decadale, considerando l'ultima decade conclusa con la fine del mese.

Il registro, al suo esaurimento, come tutte le altre scritture contabili, dovrà essere custodito per un periodo di 5 anni dalla data dell'ultima scritturazione.

Sempre per quanto concerne il comma 6, si richiama l'attenzione degli UTF sul termine di 10 giorni dalla data della presentazione degli stampati previsto per la restituzione degli stessi, dopo la bollatura.

Il comma 8 stabilisce che i DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate alla predisposizione dello bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, alla cui disciplina, anche per quanto riguarda la fornitura e la contabilizzazione, viene fatto riferimento.

Anche tali stampati devono essere sottoposti, a cura delle tipografie autorizzate, alla bollatura da parte degli UTF, secondo un programma da concordare con tali uffici.

I commi 9 e 10 riguardano, rispettivamente, l'obbligo, da parte degli operatori, di depositare un fac-simile del DAA di tipo commerciale presso il competente UTF e la procedura da seguire in caso di cambio di ragione sociale, mentre il comma 11 si riferisce alle modalità di compilazione del documento. In particolare, in applicazione della facoltà prevista, per i singoli Stati membri, dal citato Regolamento 2719/92 viene previsto che, nelle casella 16, venga riportata, oltre alla data di spedizione, anche l'ora d'inizio del viaggio.

Il comma 12 prevede che, in alternativa alla bollatura presso l'UTF, possano essere utilizzati, con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, altri idonei strumenti di validazione.

Le proposte avanzate al riguardo dagli operatori dovranno essere oggetto di accurata analisi da parte degli UTF, che riferiranno dettagliatamente in proposito alle competenti Direzioni compartimentali e saranno da queste sottoposte alle determinazioni di questo Dipartimento.

L'art. 3 richiama le modalità di appuramento del DAA e ribadisce, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 19, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva 92/12 l'obbligo del visto da parte dei competenti organi dell'Amministrazione sull'attestazione di ricevimento apposta dal destinatario, senza alcuna eccezione.

Di conseguenza, vengono meno le deroghe da tale obbligo in precedenza previste, relativamente alle partite di aromi non superiori ai 500 litri idrati, dal punto 4 del telescritto n. 167/8 del 12/2/93, riportato nella circolare n. 87, prot. n. 425/8 dell'1/4/93, deroghe che, in considerazione delle semplificazioni apportate in materia di circolazione di aromi, non avevano più motivo di essere mantenute.

L'art. 4, al comma 1, riepiloga gli obblighi dello speditore, senza apportare novità a quanto già applicato in materia; viene, comunque, recepita, alla lettera d), la disposizione di cui all'art. 19 paragrafo 5, della Direttiva 92/12, relativamente all'obbligo di informare le autorità fiscali

qualora entro tre mesi dalla data di spedizione la partita non sia stata appurata. Il comma 2, invece, recependo quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 1, punto 8, lettera b), della Direttiva 94/74, consente lo svincolo della cauzione in base ad una copia dell'esemplare n. 3 del DAA trasmesso via fax, fermo restando che, ai fini dello sgravio del tributo, è sempre necessaria la ricezione dell'originale del suddetto esemplare.

Al riguardo si conferma quanto previsto al punto D della circolare n. 67/D, prot. n. 5449/I del 14/3/96, in merito alla necessità che l'esemplare n. 3 di cui si trasmette la copia deve essere munito, se previsto, delle attestazioni delle autorità fiscali del Paese di destinazione.

Il comma 3 infine, richiama la possibilità dall'impiego della firma elettronica, secondo le previsioni del Regolamento 2225/93.

L'art. 5 riepiloga gli obblighi dell'incaricato del trasporto, prevedendo, in particolare, al comma 1 l'obbligo della custodia del documento e della sua esibizione agli organi di controllo, nonché dell'annotazione delle variazioni intervenute nel corso del trasporto. In proposito si richiama, per quanto riguarda le variazioni della durata del viaggio, quanto previsto dalla citata circolare n. 67/D del 14/3/96,

Il comma 2 detta la procedura da seguire in caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA che avvenga durante il trasporto. Di tali avvenimenti dovrà essere effettuata immediata denuncia, in primo luogo, al più vicino comando territoriale della Guardia di Finanza o, in mancanza, a qualsiasi altro organo di polizia. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, la merce prosegue il viaggio con la scorta del verbale di denuncia ma non può essere consegnata se non dopo l'intervento dell'UTF; se, invece, il luogo di destinazione è ubicato in un altro Stato membro, il viaggio prosegue con la scorta del verbale di denuncia fino all'UTF più facilmente raggiungibile, che provvede all'emissione di un duplicato del DAA, dandone comunicazione all'autorità incaricata della cooperazione amministrativa.

Il comma 3, infine, fa obbligo al trasportatore di dare immediata comunicazione all'UTF di qualsiasi perdita di prodotto che si verifichi durante il trasferimento, per ottenere un'attestazione sull'esemplare n. 3 del DAA.

L'art. 6 riguarda le incombenze dei destinatario; di particolare rilevanza, nel comma 1, alla lettera d), quelle connesse all'immediata comunicazione all'ufficio finanziario competente dei cali di trasporto in misura superiore alle tolleranze ammissibili dalla normativa doganale (attualmente, tabella B allegata al DM 13 maggio 1971, sostituita dal DM 21 novembre 1974).

Nella successiva lettera e) viene, invece, recepito il disposto dell'art. 1, paragrafo 1, punto 4, della Direttiva 94/74 per quanto concerne le comunicazioni che gli organi dell'Amministrazione devono effettuare alle autorità fiscali degli altri Paesi comunitari nel caso di constatazioni di perdite, mentre la lettera f) fa obbligo al destinatario, recependo l'art. 19, paragrafo 2, comma 1, della Direttiva 92/12, di rinviare al mittente l'esemplare n. 3 del DAA munito delle attestazioni di riscontro, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce.

Per consentire il rispetto di tale termine l'apposizione del visto amministrativo dovrà essere effettuato con la massima tempestività.

Il comma 2 riguarda le incombenze del destinatario, quando rivesta la qualifica di operatore non registrato..

L'art. 7 regolamento i casi di annullamento della spedizione, di cambio di destinazione e di trasporto alla rinfusa.

In particolare, il comma 2 recepisce l'art. 1, paragrafo 1, punto 5, lettera c) della Direttiva 94/74 per quanto concerne la possibilità di cambiare, oltreché il luogo di consegna anche il destinatario, mentre il comma 4 disciplina il caso dei trasporti alla rinfusa via mare.

L'art. 8 disciplina, infine, i trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale, prevedendo il modello della dichiarazione che deve accompagnare la merce, in applicazione dell'art. 18, paragrafo 3, della Direttiva 92/12.

Capo II - Circolazione di prodotti ad imposta assolta

L'art. 9 richiama le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del testo unico, stabilendo, sostanzialmente, che anche la circolazione nazionale dei prodotti su cui è stata corrisposta l'accisa deve avvenire con la scorta del DAS, di tipo amministrativo o commerciale.

Il comma 2 chiarisce che, in caso di trasferimenti intracomunitari, il DAS viene emesso per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati o trasportati dai privati nei limiti della franchigia di cui all'art. 11 del testo unico.

Per quanto concerne la circolazione nazionale, il DAS è utilizzato in tutti i casi in cui la previgente normativa prevedeva l'emissione di bollette di accompagnamento o certificati di provenienza, nonché del documento commerciale per gli oli combustibili di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Per tutti i prodotti (vino, birra, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra) per i quali la preesistente normativa non prevedeva un documento specifico per le accise, continua ad usarsi la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

In particolare, per la circolazione nazionale del vino e dei vini liquorosi continueranno ad utilizzarsi i documenti di accompagnamento previsti in materia di tutela agricola.

Per evitare ad un medesimo operatore l'emissione di documenti di diverso tipo, è però consentito, a chi lo ritenga, di utilizzare il DAS al posto delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, quando sia prevista l'emissione di tali documenti e fatte comunque salve le disposizioni in materia di tutela agricola. In tal caso, ovviamente, si applica al DAS la disciplina vigente per le bolle di accompagnamento e non quella specifica per le accise.

L'art. 10 descrive la composizione del DAS e prevede, anche per tale documento, la preventiva bollatura da parte dell'UTF, con le medesime modalità previste per il DAA.

Per quanto riguarda la compilazione, viene anche per tale documento prevista l'indicazione, oltre che della data, anche dell'ora d'inizio del viaggio; per i trasferimenti in territorio nazionale non dovranno, ovviamente, compilarsi i riquadri n. 3, 6 e 13, relativi, rispettivamente, all'autorità competente del Paese di destinazione, al numero di riferimento ed alla data della dichiarazione ed al prezzo di fattura.

Tale ultimo riquadro sarà utilizzato, in casa di trasferimento di carburanti ad impianti di distribuzione stradale di carburanti, per l'indicazione del volume ambiente.

Per la predisposizione, fornitura e contabilizzazione dei DAS di tipo commercialo valgono le medesime disposizioni dettate per i DAA.

Si evidenze, infine, che la compilazione dell'esemplare n. 3 va effettuata solo quando la merce è destinata al trasferimento in altro Stato membro e lo speditore intende chiedere la restituzione dell'accisa; non và, pertanto, compilato in caso di trasferimento fra impianti nazionali.

L'art. 11 riguarda gli obblighi dello speditore; in particolare, il comma 1, alla lettera c), recepisce, per quanto riguarda i trasferimenti fra una località e l'altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, il disposto dell'art. 1, paragrafo 1, punto 2 della Direttiva 94/74, mentre il comma 2 riguarda i trasferimenti in altro Paese comunitario, recependo l'obbligo della prestazione della cauzione, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese di destinazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) della Direttiva 92/12. Il comma 3, infine, estende anche alla compilazione dei DAS, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale (in quanto non esiste, al momento, a differenza che per il DAA, alcuna normativa comunitaria al riguardo), la possibilità dell'impiego della firma elettronica.

L'art. 12 riguarda gli obblighi del trasportatore e stabilisce la procedura da seguire in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento.

L'art. 13 riguarda gli obblighi del destinatario; viene, come nel caso degli obblighi dello speditore, espressamente recepita la disposizione di cui alla Direttiva 94/74 in merito alla comunicazione da effettuare in caso di ricezione di prodotti nazionali che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario.

Il comma 3 prevede il caso di ricezione di prodotto da un altro Paese comunitario; anche in tale occasione deve essere presentata la dichiarazione secondo il modello di cui all'art. 8, allegato al regolamento.

In tal caso il destinatario deve dare immediata comunicazione all'UTF di eventuali deficienze riscontrate all'arrivo in misura superiore ai cali consentiti dalla normativa doganale, trattandosi di prodotto su cui deve essere riscossa l'imposta nazionale.

Il comma prevede anche l'apposizione del visto da parte dell'UTF e fissa (in analogia a quanto stabilito per, il DAA) nel quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione il termine per la restituzione allo speditore dell'esemplare n. 3 del documento.

Gli articoli seguenti (14, 15 e 16) riprendono aggiornandola, snellendola e rendendola valida per tutti i prodotti assoggettati ad accisa, la normativa in precedenza prevista dal DM 20 giugno 1970 per i certificati di provenienza mod H-ter 16 in caso di trasporti collettivi, reintroduzioni nel deposito mittente e cambio di destinazione; per quanto riguarda i divieti di trasferimento di prodotti ad imposta assolta, trattasi di riferimento (analogo a quello di cui all'art. 22, comma 2) inserito nella fase dì elaborazione del provvedimento e che ora non è più attuale in relazione al disposto dell'art. 25, comma 9, del testo unico.

L'art. 17 tratta, invece, il caso particolare della reintroduzione in deposito fiscale o di reimmissione in regime sospensivo.

In proposito si forniscono le seguenti Istruzioni.

La richiesta di reimmissione in regime sospensivo può essere avanzata sia dal detentore del prodotto da trasferire sia dal depositario autorizzato destinatario, ed è presentata, unicamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta ed alla domanda di rimborso, all'UTF competente per il luogo di detenzione del prodotto.

Tale UTF, effettuati i riscontri ritenuti opportuni, dà il proprio benestare al trasferimento, informandone, contestualmente, l'ufficio competente sul deposito fiscale destinatario.

A trasferimento effettuato, il suddetto ufficio provvederà a trasmettere all'UTF competente sull'impianto mittente copia dell'esemplare n. 4 del DAA, corredato delle attestazioni di rice-

vuta e del proprio visto, perché quest'ultimo possa procedere alla restituzione dell'accisa che, ai sensi dell'art. 14 del testo unico, può essere effettuata anche mediante accredito.

Gli artt. 18, 19 e 20 aggiornano la precedente normativa per quanto riguarda il trasporto di oli minerali con autobotti munite di misuratori volumetrici per carichi predeterminati o non predeterminati e per le forniture di calore in appalto.

In proposito, per quanto concerne la tentata vendita del gpl, si conferma la validità della particolare procedura prevista dalla lettera E) della circolare n. 33/D, prot. n. 80/ UDC-CM del 9/2/96 che va riferita, ora, al sopracitato art. 20.

Capo III - Disposizioni comuni e finali

L'art. 21 tratta della circolazione del "biodiesel", riprendendo le disposizioni in materia del DM 31 dicembre 1993, mentre l'art. 22 tratta il caso particolare dei trasferimenti di oli minerali, sia in regime sospensivo sia ad imposta assolta, via mare od a mezzo tubazione.

Per quanto riguarda, in particolare, i trasferimenti in regime sospensivo a mezzo oleodotto, gli UTF stabiliranno direttamente le procedure per l'accertamento delle quote parti delle partite in trasferimento, informandone contestualmente questo Dipartimento o le Direzioni compartimentali; le proposte, avanzate dagli interessati, di procedure informatizzate sostitutive del DAA saranno trasmesse dagli UTF alle Direzioni compartimentali che riferiranno in proposito al Dipartimento, per le conseguenti determinazioni.

Infine, la facoltà, per il depositario autorizzato che effettui spedizioni per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, di cui al comma 3, prevista in recepimento dell'art. 1, paragrafo 1, punto 5, lettera d) della Direttiva 94/74, di omettere la compilazione di talune caselle del DAA è esercitata, come anticipato dalla lettera C) della sopracitata circolare n. 67/D del 14/3/96, previa comunicazione preventiva all'UTF della spedizione di ogni singola partita.

L'art. 23 riepiloga le norme sulla prestazione delle cauzioni connesse alla circolazione, mentre l'art. 24 detta norme specifiche relativamente alle operazioni d'importazione e di esportazione.

In particolare, viene modificata la procedura di cui al paragrafo 13 della circolare n. 335, prot. n. 1570/I del 30/12/92, prevedendo che, per i trasferimenti di prodotti in regime sospensivo dalla dogana a depositi fiscali od operatori professionali, il DAA sia emesso dalla Dogana su stampati forniti dagli interessati; analoga procedura viene seguita per i trasferimenti, fra Dogana e destinatari, di prodotti ad imposta assolta, con la sostituzione del DAS al DAA.

Non è, invece, prescritta l'emissione di DAA o DAS se la merce perviene a destino ancora allo stato estero scortata dal prescritto documento doganale.

Di particolare rilievo il disposto del comma 4 che, in applicazione dell'art. 1, paragrafo 1, punto 8, lettera c) della Direttiva 94/74, prevede la possibilità che prodotti esportati attraverso altri Paesi comunitari possono pervenire alla dogana di uscita da tali paesi con la scorta del DAA (e, quindi, garantiti dalla relativa cauzione) da appurare mediante certificazione, da parte della suddetta dogana, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio della Comunità.

Ovviamente, qualora fossero i prodotti comunitari ad essere esportati, con la suddetta procedura, attraverso Dogane italiane, sarà compito di queste ultime l'appuramento del DAA.

L'art. 25 specifica che la disciplina, di carattere generale, prevista dal regolamento si applica anche in tutti i casi in cui provvedimenti legislativi o regolamentari prevedono l'utilizzazione del DAA o del DAS.

Fra i suddetti provvedimenti sono senz'altro inclusi il DM 17 maggio 1995, n. 322 e il DM 16 novembre 1995, n. 577.

L'art. 26 riguarda il tema della vigilanza sulla circolazione, affidata, ai sensi dell'art. 18 del testo unico, al personale del Dipartimento ed ai militari della Guardia di Finanza; in particolare, il comma 3 prevede la possibilità, qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi, di apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute e prevedendo il completamento della verifica presso il destinatario.

Tale norma, inserita durante la fase di elaborazione del provvedimento, va ora letta alla luce del disposto di cui all'art. 49 del testo unico; in particolare, con riserva di una eventuale più puntuale identificazione, per gravi e predeterminati motivi devono intendersi quelli attinenti alle ipotesi di presunzione di illecita provenienza di cui al comma 1 del citato art. 49.

Il comma 4 richiama, per l'inosservanza delle disposizioni del decreto che non costituiscono reato, la sanzione del versamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico.

Infine, il comma 5 prevede la possibilità, per gli uffici del Dipartimento e per i comandi della Guardia di Finanza, di avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commercializzano prodotti assoggettati ad accisa nonché la possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di richiedere a tali soggetti elenchi ed elaborati concernenti le movimentazioni. È pure prevista, per l'Amministrazione, la facoltà di richiedere a talune categorie di operatori, individuati con criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di far pervenire all'UTF competente per territorio, per periodi predeterminati ed in ogni caso non superiori ai tre mesi per anno, comunicazioni preventive di ciascuna partita da estrarre dai rispettivi impianti.

L'art. 27 detta, infine, le disposizioni relative al periodo transitorio.

In particolare, viene stabilito che la precedente documentazione di accompagnamento venga sostituita con la nuova dalla data di entrata in vigore del regolamento, consentendo, però, lo smaltimento delle scorte, purché recanti, a seconda dei casi, la stampigliatura: "Vale come DAA" oppure "Vale come DAS".

Per la compilazione dei suddetti stampati vengono dettate le opportune istruzioni, già anticipate, per quanto riguarda i certificati di provenienza mod. H-ter 16 e le bollette di cauzione mod. H-ter 18, dalla circolare n. 219/D, prot. n. 300/UDC-CM del 718/95, esplicativa del DM 17 maggio 1995, n. 322.

Per quanto concerne le bollette mod. C 39, le stesse dovranno essere concentrate presso gli UTF, che chiederanno agli uffici postali ed agli altri organi abilitati all'emissione la restituzione di tali documenti, che potranno essere messi a disposizione degli utilizzatori, qualora ne facciano richiesta in attesa di dotarsi di DAS.

Nella compilazione delle suddetto bollette dovrà annullarsi il "riscontrino", mentre in quella delle bollette di cauzione mod. C 21 il certificato di scarico ed il rincontrino saranno utilizzati al posto, rispettivamente, degli esemplari n. 3 o n. 4 del DAA e nel modello saranno riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario.

L'utilizzazione dei vecchi stampati sarà, tuttavia, consentita per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, che, a norma del successivo art. 28 decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e

cioè dal 10 giugno p.v. In ogni caso vale la disciplina prevista dal regolamento medesimo e non quella propria degli stampati utilizzati ad esaurimento.

Per quanto riguarda, invece, l'utilizzazione dei DAA e dal DAS, si evidenze che i documenti emessi a partire dalla suddetta data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere preventivamente bollati dagli UTF, a cui, pertanto, gli operatori interessati dovranno tempestivamente rivolgersi, anche per quanto concerne eventuali documenti di tipo commerciale di cui fossero in possesso in tale data.

Si rammenta, infine, che, per i GPL per uso combustibile, l'obbligo della scorta con il documento di accompagnamento, nei casi in cui è previsto, decorre, trattandosi di nuovo adempimento, dopo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico, a norma dell'art. 67 comma 8, del testo unico medesimo.

Tutto ciò premesso, considerato che il DAS viene ormai a sostituire tutti i precedenti modelli attestanti la provenienza o la legittimità dei prodotti, che i prodotti denaturati per usi agevolati hanno comunque assolto l'imposta dovuta e tenuta presente la previsione di cui all'art. 2, comma 4, del DM 17 maggio 1995, n. 322, per quanto concerne la circolazione dei prodotti petroliferi denaturati destinati ad usi diversi dalla carburazione o dalla combustione, si conferma che il DAS sostituisce anche i certificati di provenienza mod. H-ter 16 color rosa, in tutti i casi previsti dalla precedente normativa. Si conferma, infine, che il regolamento in esame non riguarda la circolazione dei lubrificanti e dei bitumi (che sarà disciplinata da altro decreto) se non per quanto concerne la possibilità di sostituire la bolla di accompagnamento con il DAS, prevista dall'art. 9, comma 2, e per l'applicazione dell'art. 25, quando siano utilizzati DAA o DAS, e neanche quella degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, che resta soggetta all'attuale disciplina.

Telescritto Minfinanze prot. 373/UDC-CM del 24 maggio 1996

Circolazione interna prodotti soggetti ad accisa - Chiarimenti al DM 25.3.96, n. 210

Con riferimento al regolamento in oggetto, al fine di rispondere a richieste di chiarimenti e di ovviare a difficoltà operative qui segnalate, anche nelle vie brevi, dagli UTF nonché dalle Associazioni di categoria e dagli operatori interessati, si comunica quanto segue:

A) la bollatura dei DAA e dei DAS può essere effettuata anche presso gli uffici finanziari di fabbrica o gli uffici doganali; in ogni caso i documenti bollati vanno contabilizzati anche presso la sede dell'UTF;

B) l'apposizione della dicitura "circolazione interna" può essere apposta anche successivamente alla bollatura. Tale dicitura, infatti, non rientra nelle indicazioni precompilate di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, del regolamento, contrariamente a quanto risulta dalla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, difforme dal testo originale e di cui è stata già richiesta la correzione;

C) per la registrazione dei documenti di accompagnamento prevista dall'art. 2, comma 6, del regolamento, richiamato anche dal successivo art. 10, comma 2, potrà essere utilizzato, in alternativa al registro vidimato dall'UTF, il registro per la contabilizzazione delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui all'art. 10, quinto comma, del DM 29 novembre 1978, pubblicato nella G.U. n. 335 del 30/11/78, se già tenuto dall'operatore, sempreché su tale registro sia possibile effettuare lo scarico dei documenti scritturati, come previsto dalla circolare n. 106/D, prot. n. 315/UDC-CM del 30/4/96;

D) le caselle o i riquadri che non interessano la spedizione possono essere lasciati in bianco o sbarrati. Essi devono comunque essere sempre riportati, anche nei documenti di tipo commerciale;

E) l'obbligo, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del regolamento, dell'effettuazione dell'annotazione di ogni singola partita di prodotto ad imposta assolta sull'apposito registro di carico e scarico può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui nel predetto registro siano riportati, giornalmente, il quantitativo complessivamente estratto ed i dati dei relativi documenti (secondo la procedura prevista ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del DM 13 agosto 1957) ed al suddetto registro sia allegata una distinta (non bollata) contenente tutte le informazioni previste, per ogni singola partita, dall'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto in oggetto. Per quanto concerne il soggetto e l'impianto destinatari, potranno essere indicati codici, da riportare in apposita legenda. Nel caso di trasporto alla rinfusa, occorre riportare solo i dati relativi al DAS "collettivo" e non dei singoli DAS "non scorta merce".

Procedura analoga potrà essere seguita per quanto concerne la registrazione giornaliera dei DAA, prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a), del regolamento;

F) le disposizioni relative alla circolazione per il prodotto denominato **"biodiesel",** di cui all'art. 21 del regolamento, costituendo nuovi adempimenti, entrano in vigore dopo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle accise, a norma dell'art. 67,

comma 8, del testo unico medesimo. Anche per tale fattispecie si applica il regime transitorio di cui all'art. 27 del regolamento, che offre la possibilità di utilizzare gli stampati mod. H-ter 18 ed H-ter 16, rispettivamente al posto dei DAA e dei DAS;

G) nel caso di utilizzazione, nel regime transitorio, dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 al posto dei DAS, non occorre apportare alcuna modifica a tale stampato, ma occorrerà tener presente, nella sua compilazione, delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento; uniche modifiche da apportare, per quanto concerne la compilazione di tali certificati, sono quelle espressamente riportate al comma 2 dell'art. 27 del regolamento;

H) qualora per la designazione delle merci nel DAA si rendesse necessario un foglio separato od una distinta di spedizione, come previsto nelle note esplicative alla casella l8 a) riportate dal regolamento (Cee) n. 2719/92, i suddetta fogli, recanti le indicazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto in oggetto dovranno essere sottoposti a preventiva bollatura. Nei casi in cui non può prevedersi a quale DAA saranno allegati, può prescindersi dalla preventiva apposizione del numero identificativo del documento. Nessuna bollatura è, invece, necessaria per i fogli aggiuntivi previsti dall'art. 5 del decreto per l'apposizione, da parte dell'incaricato del trasporto, delle informazioni supplementari relative al trasporto medesimo;

I) procedura analoga a quella illustrata alla precedente lettera 'H' può utilizzarsi anche per i DAS, in forza delle note esplicate al riquadro 8 riportate nel regolamento (Cee) n. 3649/92. Per i trasferimenti fra impianti nazionali può, tuttavia, consentirsi che le informazioni relative a più tipi di prodotti (ad esempio i vari carburanti destinati ad un impianto di distribuzione stradale), siano inserite in un unico riquadro;

L) nei DAA e nei DAS possono essere riportati solo i prodotti previsti dal regolamento e non anche altre merci eventualmente facenti parte del medesimo trasporto, per le quali suddetti documenti non hanno titolo per sostituirsi alle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti;

M) la firma dei DAA e dei DAS rientra nell'esclusiva responsabilità dello speditore, che può delegarla ad un suo incaricato, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all'Utf;

N) essendo i vari prodotti classificabili come GPL sottoposti al medesimo regime fiscale, in caso di circolazione nazionale è sufficiente l'indicazione delle prime 4 cifre (2711) del codice NC, specificando la natura del prodotto (propano, butano, miscela etc.) nella casella o riquadro destinato al la descrizione della merce;

0) a norma dell'art. 9, comma 2, del decreto, il trasferimento nazionale, in carri bombolai, del metano ad imposta assolta viene effettuato con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, o, in sostituzione del DAS;

P) nel caso in cui sussistano motivi (ad esempio la necessità di una preventiva decantazione) per cui l'accertamento della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l'introduzione in deposito, entro tale giorno andranno comunque trascritti, sui registri contabili, i dati relativi al quantitativo ricevuto, che andranno inseriti ad accertamento effettuato;

Q) per consentire che lo svincolo della cauzione di trasporto rispecchi i requisiti dell'immediatezza previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto (che recepisce il disposto dall'art. 1, paragrafo 1, punto 8, lettera b) della Direttiva 94/74) la trasmissione via fax del terzo esemplare del DAA potrà essere effettuata anche prima dell'apposizione del visto da parte dell'Autorità fiscale, quando prevista;

R) l'obbligo della prestazione della cauzione prevista dall'art. 6, comma 2, del testo unico, per le movimentazioni in regime sospensivo decorre, per i soggetti in precedenza beneficianti di esonero, dalla scadenza del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico e non riguarda, ovviamente, le partite estratte antecedentemente a tale termine, ancorché non ancora appurate.

Telex Minfinanze prot. 597/UDC-CM del 16 settembre 1996

DPR 14 agosto 1996, n. 472, relativo alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti

Nella «Gazzetta Ufficiale» n. 214 del 12 settembre 1996 è stato pubblicato il Dpr indicato in oggetto il cui articolo 1 dispone che, con effetto dalla data di entrata in vigore del Dpr medesimo, cessano di avere efficacia le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenuti nel Dpr 6 ottobre 1978, n. 627, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti a regime fiscale delle accise, a imposta di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del Testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Per quanto attiene al settore di competenza, si fa presente che, in applicazione del suddetto provvedimento, resta pertanto l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti per gli oli minerali, per l'alcole e le bevande alcoliche e per gli oli lubrificanti e per i bitumi di petrolio, indicati rispettivamente negli articoli 21, 27 e 62 del citato Testo unico, non solo quando espressamente previsto dalle disposizioni del predetto Testo unico o dalle relative disposizioni regolamentari (come a esempio, per la circolazione delle profumerie alcoliche e degli aromi condizionati o per la circolazione degli oli minerali non sottoposti ad accisa di cui all'articolo 21, comma 2, del Testo unico, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 30, comma 2 e del medesimo Testo unico e dell'articolo 11 del Dm 17 maggio 1995, n. 322) ma anche nei casi in cui la circolazione dei prodotti medesimi è stata esonerata dalla scorta del documento specifico delle accise, senza l'esplicita previsione di alcun documento sostitutivo (come avviene, ad esempio, per la circolazione degli oli minerali in partite non superiori ai mille chilogrammi, non destinate a impianti soggetti a denuncia, o per quella della birra e del vino, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 25, comma 8, e dell'articolo 30, comma 2-f, del Testo unico).

Restano ovviamente in vigore, anche per i prodotti in questione, i casi di esclusione dall'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti previsti dal sopraccitato Dpr n. 627/1978, fra i quali rientra, ad esempio, la circolazione dei prodotti alcolici contrassegnati. Si evidenzia, infine, che i prodotti di cui all'articolo 21, comma 5, del Testo unico sono soggetti, nei casi previsti, alla scorta del documento di accompagnamento dei beni viaggianti solo quando sono sottoposti allo stesso regime fiscale degli oli minerali equivalenti o a vigilanza fiscale.

Osservazioni…

Con l'entrata in vigore dal 27 settembre 1996 del DPR 472 è stato soppresso l'obbligo per gli operatori economici di emettere, per le spedizioni effettuate in campo nazionale, la bolla di accompagnamento XAB a scorta delle merci viaggianti.

Tuttavia - ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1 - è stato mantenuto in vita l'obbligo dell'emissione della XAB per la circolazione dei seguenti prodotti: tabacchi, fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21 (oli minerali), 27 (alcole e bevande alcoliche) e 62 (oli lubrificanti e bitumi di petrolio) del Testo Unico delle accise.

Da questa disposizione deriva, pertanto, che quando si vuole trasferire una partita di oli minerali all'interno dei confini nazionali è ancora dovuta da parte del mittente (intendendosi per tale il soggetto d'imposta che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto - ex articolo 1, commi 1 e 13 del DPR 6 ottobre 1978 n. 627 istitutivo della XAB) l'emissione della bolla di accompagnamento.

Unici casi di esclusione dall'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti sono previsti dall'articolo n. 4 dello stesso DPR n. 627/1978. Tra essi (primo comma, punto 5 di tale articolo) rientrano «i trasporti di beni effettuati sotto vincolo doganale o negli spazi doganali, ovvero sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione» (UTF).

Questo significa che ogni qual volta uno dei predetti prodotti petroliferi circola in ambito nazionale già scortato da un apposito documento fiscale rilasciato ai fini di controllo UTF (nel vecchio regime impositivo delle imposte di fabbricazione questi documenti erano rappresentati dai modelli H-ter mentre, nel nuovo regime fiscale delle accise, entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, dai modelli DAA/DAS), o doganale (è in pratica il DAU, di cui al regolamento CEE n. 2454/1993), non vi è più l'obbligo di emettere per il suo trasporto alcuna bolla di accompagnamento.

Il Ministero delle Finanze già si era pronunciato in tal senso con la risoluzione n. 411169 del 28 luglio 1979, dove si affermava che per i trasporti di prodotti petroliferi effettuati sotto il controllo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i certificati di provenienza di tali prodotti (leggi certificati H-ter) sono da considerare di per sé pienamente validi documenti di accompagnamento, al pari dei documenti relativi ai beni di trasporto sotto il vincolo doganale o negli spazi doganali.

«Al riguardo - così è scritto - premesso che i trasporti in questione rientrano tra quelli indicati all'art. 4, punto 5) del già richiamato DPR 627/1978… per gli stessi non ricorre l'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento».

Alla stessa conclusione era giunta la Commissione Tributaria di I grado di Pisa, Sez. III del 5 gennaio 1988, n. 4989 nel punto dove, parlando della circolazione dei beni effettuata sotto il vincolo doganale e/o UTF, diceva che «l'esonero dall'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento è espresso in maniera così chiara nella norma ora citata (si fa riferimento all'articolo 4, primo comma, punto 5 del DPR 627/1978) che non lascia alcun dubbio interpretativo al Collegio sull'assoluta valenza esclusiva dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento».

Nelle movimentazioni per le quali non vi è l'obbligo della emissione di alcun documento fiscale UTF (DAA/DAS), pertanto, resta l'obbligo dell'emissione della bolletta XAB.

In tutti i casi in cui la circolazione dei prodotti può avvenire senza la scorta di documento specifico per le accise e senza previsione di alcun documento sostitutivo deve essere emessa la bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

In tal senso, da ultima, si è espressa la Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi con il telescritto prot. n. 597 del 16 settembre 1996, con il quale si fa presente che - in applicazione del suddetto DPR 472/1996 - l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti resta:

non solo quando espressamente previsto dalle disposizioni del Testo Unico delle accise o dalle relative disposizioni regolamentari (come ad esempio, per la circolazione degli oli minerali non sottoposti ad accisa di cui all'articolo 21, comma 2, del Testo Unico – ai sensi dell'articolo 11 del DM 17 maggio 1995, n. 322)

ma anche nei casi in cui la circolazione dei prodotti medesimi è stata esonerata dalla scorta del documento specifico delle accise, senza l'esplicita previsione di alcun documento sostitutivo (come avviene, ad esempio, per la circolazione degli oli minerali in partite non superiori ai mille chilogrammi, non destinate a impianti soggetti a denuncia – ex articolo 25, comma 8, del TU accise).

Dal punto di vista sanzionatorio, in particolare, l'articolo 49, comma 6 del Testo Unico accise stabilisce che: «Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (vale a dire la XAB), quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo». In altre parole, quando le disposizioni vigenti in materia di accise stabiliscono l'utilizzo di una XAB quale specifico documento di accompagnamento, gli eventuali errori sanzionabili in via amministrativa (non penali) sono assoggettati alla stessa disciplina sanzionatoria prevista dal Testo Unico.

Circolare Minfinanze n. 252/D, prot. 646/UDC-CM del 16 ottobre 1996

D.M. 9 luglio 1996, n. 524 - Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa

Si segnala che, nella G.U. n. 237 del 9-10-1996, è stato pubblicato il DM 9 luglio 1996, n. 524, con il quale viene regolamentato l'impiego dell'alcole etilico e dei prodotti alcolici negli usi esenti previsti dall'art. 27, comma 3, del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

L'impiego dei suddetti prodotti può essere effettuato con o senza preventiva denaturazione, a seconda di quanto previsto per i vari usi; possono essere pure utilizzati prodotti ad imposta assolta, della quale, successivamente all'utilizzazione, può essere chiesto il rimborso.

Qualora sia prevista la denaturazione, questa può essere effettuata o con denaturante generale (e in tal caso le incombenze degli utilizzatori sono ridotte al minimo, considerate le garanzie che offre tale adulterante) o con denaturanti speciali (nel qual caso la vigilanza si estende anche alla fase dell'impiego).

La vigilanza si applica anche qualora l'alcole venga impiegato senza preventiva denaturazione.

Ciò premesso, si esaminano i singoli articoli del provvedimento, illustrando soprattutto gli aspetti innovativi e fornendo, ove necessario, le istruzioni per la loro corretta applicazione.

L'art. 1, comma 1, riporta la formula del denaturante generale, che si differenzia da quella finora utilizzata sia perché si riferisce espressamente all'alcole anidro, sia per la sostituzione degli 0,4 grammi del colorante rosso C.I., acid Red 51, con 3 grammi di una soluzione acquosa al 25% in peso di C.I. Reactive Red 24, che dà migliori risultati.

Le sostanze denaturanti devono essere preventivamente sciolte in due litri di metiletilchetone, per ciascun ettolitro anidro di alcole da denaturare.

Al comma 2 viene definita la «miscela-madre», costituita dai denaturanti occorrenti per denaturare un ettolitro anidro di alcole, portati al volume di 250 ml con alcole etilico.

La miscela-madre viene approntata dal Laboratorio denaturanti dello Stato e ceduta al prezzo di lire 16.000 al litro, che aggiorna l'attuale prezzo di lire 8.000 al litro, stabilito dall'art. 2 del DM 2 luglio 1990, per tener conto degli effettivi costi dei prodotti di cui è composta.

Qualora non si utilizzi la miscela-madre ma il denaturante generale messo a disposizione dalla ditta interessata, lo stesso deve essere preventivamente analizzato e custodito in recipienti suggellati.

Il comma 3, riprendendo le disposizioni in atto, stabilisce che l'alcole da sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla produzione, alcuna miscelazione con so-

stanze diverse, ad eccezione dell'eventuale diluizione con acqua; deve, inoltre, possedere un tenore effettivo in alcole etilico non inferiore al 90% in volume.

In tal modo viene data una definizione più precisa di quella dell'art. 21, comma quinto, del previgente T.U. sugli spiriti, approvato con D.M. 8 luglio 1924, relativamente alla gradazione dell'alcole. Il motivo di tale precisazione è quello di evitare la possibilità che nel prodotto da denaturare, che può non essere rimasto sempre sotto il controllo diretto dell'Amministrazione finanziaria, l'alcole etilico possa essere asportato illecitamente e sostituito con uno o più prodotti la cui miscela sia di eguale densità e tale da lasciare inalterata la gradazione rilevata con l'alcolometro.

Per evitare tale pericolo viene anche disposto che, presso le fabbriche ed i depositi, gli alcoli «greggi» e le <<teste e code>> vengano accertati e contabilizzati secondo il loro tenore in alcole etilico, oltre che secondo la gradazione rilevata con l'alcolometro; ciò comporta, per tali prodotti, la necessità che l'accertamento della gradazione sia effettuato mediante analisi da parte dei Laboratori chimici compartimentali, nonché l'adattamento dei registri in uso, secondo modalità da concordarsi con gli UTF competenti.

Viceversa, per quanto riguarda gli alcoli <<buon gusto>> o <<neutri>>, si assume che il loro tenore in alcole etilico sia quello determinato con l'alcolometro.

Poiché la norma concerne solo gli alcoli che potrebbero essere sottoposti a denaturazione, nulla è cambiato per quanto riguarda l'accertamento e la contabilizzazione delle acquaviti.

Infine, l'obbligo dell'indicazione, sui documenti di accompagnamento, del tenore effettivo in alcole etilico degli alcoli «greggi» o <<teste e code>> riguarda anche i prodotti di provenienza comunitaria, atteso che nelle note esplicative di tali documenti si fa riferimento al titolo alcolometrico volumico, e cioè alla percentuale di alcole in volume, alla temperatura di 20°C.

Il comma 4 stabilisce che le operazioni di denaturazione possono essere effettuate, oltre che presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica ed i depositi doganali, anche presso i magazzini di commerciante all'ingrosso. Ciò per evitare che taluni depositi doganali, che in passato ritiravano solo prodotti di provenienza comunitaria e li sottoponevano a denaturazione, non possano più continuare ad effettuare la suddetta operazione, in conseguenza della perdita del loro status.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti di denaturazione, restano, al momento, quelle previste dalle disposizioni vigenti; eventuali casi particolari verranno sottoposti all'esame di questa Direzione.

Vengono pure confermati, dal comma 5, l'obbligo della preventiva presentazione, da parte dell'operatore, della dichiarazione di denaturazione ed il limite di 10 ettolitri relativo al quantitativo minimo di alcole da denaturare in ogni singola operazione.

Anche le modalità di effettuazione delle denaturazioni restano, al momento, quelle in vigore.

Il comma 6 non consente l'effettuazione di alcuna operazione di diluizione o di miscelazio-

ne dell'alcole denaturato, prima della vendita, ad eccezione che con sostanze profumanti; tali sostanze dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione finanziaria, dal momento che potrebbero interferire con i denaturanti.

A tal fine le ditte interessate avanzeranno, tramite gli UTF, apposita istanza alla Direzione Centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio chimico, trasmettendo anche un campione delle sostanze medesime.

Tale disposizione vale anche per l'alcole proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo le previsioni del successivo comma 7.

Sui documenti di accompagnamento dell'alcole denaturato con denaturante nazionale dovrà essere riportata la gradazione in alcole etilico effettivo dello spirito sottoposto alla denaturazione, nonché quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro.

Il comma 7 prevede che, nei medesimi impieghi dell'alcole denaturato col denaturante nazionale, possono essere utilizzati anche gli alcoli provenienti dagli altri Paesi comunitari denaturati con i denaturanti generali stabiliti da tali Paesi.

In proposito si chiarisce che l'alcole denaturato con denaturante generale non è più vincolato esclusivamente ai cinque usi (illuminazione, riscaldamento, forza motrice, detersione e fabbricazione di vernici) di cui all'art. 3, comma terzo, del R.D.L. 27 aprile 1936, n. 635, modificato dall'art. 1 del D.L. 21 marzo 1947 n. 116, ma è destinato alla libera vendita e può essere utilizzato per qualsiasi impiego dall'acquirente, senza obblighi specifici tranne quello della denuncia di deposito e della tenuta del registro di carico e scarico. nei casi previsti dal successivo comma 8.

Tale comma conferma, sostanzialmente le norme preesistenti, anche per quanto riguarda le condizioni per beneficiare dell'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico (DD.MM. 5 luglio 1980, 23 gennaio 1984, 2 agosto 1985). La ricorrenza dei presupposti per beneficiare dell'esonero dovrà essere comunicata all'UTF, anche in sede di denuncia di deposito.

Si chiarisce, inoltre, che, laddove è prevista, per le contabilizzazioni, unica cadenza decadale, il termine della terza decade coincide con l'ultimo giorno del mese, e che la condizione di riportare sui recipienti il quantitativo anidro è soddisfatta anche mediante l'indicazione del tenore effettivo in alcole etilico dello spirito sottoposto alla denaturazione.

Il comma 9 riproduce, sostanzialmente, le disposizioni di cui all'art. 30, commi 1 e 2, lettera d), del testo unico sulle accise e dell'art. 9, comma 1, del regolamento sulla circolazione, approvato con D.M. 25 marzo 1996, n. 210, riguardanti il documento di scorta dell'alcole denaturato, che è il DAS, mentre il comma 10 detta norme in materia di custodia dei suddetti documenti, analoghe a quelle di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del predetto regolamento.

Il comma 11 invece limita le dizioni <<alcole etilico denaturato » e simili alla sola denominazione di tale prodotto, escludendone, in tal modo, l'utilizzazione per prodotti ottenuti con l'impiego del medesimo; ciò per esigenza di chiarezza nei confronti dei consuma-

tori, per quanto riguarda sia le caratteristiche merceologiche del prodotto, sia il suo regime fiscale.

Il comma 12, infine, detta la disciplina fiscale dei reflui, contenenti alcole non sufficientemente denaturato, destinati ad impianti d'incenerimento o di trattamento rifiuti, come pure degli scarichi di distillazione destinati alla distruzione.

Al riguardo si precisa che il comma si riferisce ai reflui provenienti da lavorazioni sia di alcole denaturato con denaturante generale sia di alcole denaturato con i denaturanti speciali di cui al successivo art. 2. Inoltre la dizione <<alcole non sufficientemente denaturato>> va intesa secondo la previsione della circolare n. 18, prot. n. 1886/X del 18-ó-1981 (che disciplinava in precedenza la materia) nel senso che il predetto alcole non contiene sostanze (anche diverse dai denaturanti) che facciano escludere il suo impiego in usi tassati.

Quando i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento e debbano essere denaturanti con denaturante generale, si deroga dal requisito del tenore alcolico effettivo del 90% in volume, di cui al precedente comma 3.

Nel caso di scarti di distillazione destinati alla distruzione, si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con le modalità stabilite da questa Direzione, nelle caldaie degli impianti di produzione.

L'art. 2 disciplina l'impiego dell'alcole, denaturato con denaturanti speciali, per usi industriali, intendendo per tali quelli nei quali l'alcole rimane come componente dei prodotti ottenuti, non destinati al consumo umano alimentare.

Le modalità di denaturazione sono analoghe a quelle previste per l'alcole denaturato con denaturante generale; l'unica differenza consiste nella possibilità di effettuare la denaturazione anche presso gli utilizzatori, come già previsto, nella precedente normativa, dall'art. 21, secondo comma, del citato T.U. sugli spiriti.

È data facoltà, agli utilizzatori, di produrre le sostanze denaturanti ritenute idonee alle loro produzioni; tuttavia, per talune categorie di prodotti (cosmetici, prodotti per la casa) nei commi 2 e 4 vengono indicate le formule di denaturazione ammissibili in via generale; confermando quelle previste, rispettivamente, per i prodotti cosmetici, dal D.M. 11 ottobre 1991, e per quelle concernenti i prodotti per la casa, dal telescritto prot. n. 2207/V P.C. del 4/2/1994.

Per i prodotti cosmetici, data la loro natura ed il tipo di denaturanti utilizzati, viene posta la condizione che l'alcole da sottoporre alla denaturazione sia «buon gusto » o <<neutro >>.

Inoltre, per le stesse esigenze di chiarezza nei confronti dei consumatori riportate a commento dell'art. 1, comma 11, le dizioni «alcole denaturato » e simili possono risultare solo fra i componenti, ma non già nella denominazione del prodotto.

Se il denaturante proposto dall'operatore rientra fra quelli previsti dai commi 2 e 4, l'autorizzazione alla sua utilizzazione è data direttamente dall'UTF, altrimenti tale ufficio, entro 30

giorni dalla presentazione della relativa istanza, la trasmette, con il proprio motivato parere, alla competente Direzione compartimentale, per il successivo inoltro alla Div. V DC PC.

Quest'ultima, sentita la Direzione Centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio chimico, rilascia. entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto al numero 31 dell'area 1 della tabella allegata al D.M. 19 ottobre 1994, n. 678 pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 288 del 10-12-1994, la relativa autorizzazione, dandone noti zia, a mezzo circolare riservata, agli organi dell'Amministrazione (UTF, Dogane, Comando Generale della Guardia di Finanza) competenti per i controlli.

Poiché la circolazione dell'alcole denaturato con denaturanti speciali è effettuata, a norma del comma 7 con la scorta del documento previsto per la movimentazione in regime sospensivo - DAA - (senza, peraltro per quanto concerne la circolazione interna, la prestazione di alcuna cauzione) il comma ó dispone che gli utilizzatori assumano la qualifica di operatori registrati tali soggetti sono, inoltre, obbligati, in qualità di esercenti impianti di trasformazione di alcole, alla denunci all'UTF, alla corresponsione del diritto di licenza di lire 100.000 previsto dall'art. 63, comma 2, lettera d) de testo unico ed alla tenuta del registro di carico e scarico

Poiché, a differenza di quanto stabilito nel comma 3 del successivo art. 4, non viene posto alcun obbligo d trasmissione all'UTF di prospetti delle movimentazioni viene a decadere, nella fattispecie, quanto previsto relativamente ai suddetti prospetti, dal paragrafo 9 della circolare n. 335, prot. n. 1570/1 del 30-12-1992.

I1 comma 8 detta le norme per la circolazione ed deposito delle profumerie prodotte con alcole denaturato, che si discostano, in taluni punti, da quelle relative alle profumerie prodotte con alcole non denaturato; i particolare, è estesa anche alla circolazione dei prodotti allo stato sfuso la scorta della bolla di accompagnamento
dei beni viaggianti, integrata, come previsto, in precedenza, dall'art. 8, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con l'indicazione della quantità idrata e di quella anidra, tratta da una distinta serie utilizzata solo per tali prodotti.

Viene anche stabilito, in armonia col disposto dell'art. 31 del testo unico sulle accise, che le indicazioni da apporre sulle confezioni sono quelle previste dalla normativa di carattere generale (non specifica, quindi, delle accise) in materia di etichettatura di prodotti cosmetici .

Il comma 9 sancisce il principio che l'esonero dall'accisa spetta anche all'alcole denaturato contenuto nei prodotti di provenienza estera, non destinati al consumo umano alimentare.

In particolare, l'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti e diversi dai cosmetici liquidi, proveniente dai Paesi terzi, è considerato denaturato a norma se è presente in tali prodotti in percentuale non superiore al 30%. Ciò nella considerazione che, in tali condizioni, ne è difficoltoso l'eventuale illecito recupero per destinarlo ad impieghi tassabili.

Per i prodotti non rientranti nelle suddette categorie deve essere inviato, a cura della dogana, un campione alla Direzione Centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio chimico,

per accertare se l'alcole possa essere considerato denaturato in maniera idonea.

Ovviamente, in caso di importazione di altre partite di un prodotto già analizzato, i campioni verranno prelevati solo a scandaglio, a fini di riscontro.

In luogo dell'analisi sistematica, possono essere accettate, relativamente ai profumi ed agli altri prodotti cosmetici, dichiarati ottenuti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali od a quelle di altri Stati membri, certificazioni, rilasciate dall'autorità statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione.

In caso di esito negativo dell'analisi e qualora non sia possibile la rimessa a norma dei prodotti, sull'alcole contenuto negli stessi si rende dovuta l'imposta.

Il comma 10 stabilisce che deve essere ritenuto denaturato a norma l'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da altri Paesi membri.

Ciò nella considerazione che, trattandosi di agevolazione stabilita dalla normativa comunitaria, deve ritenersi che sulla correttezza della sua applicazione abbia vigilato il Paese membro di provenienza.

Resta tuttavia salva la facoltà del prelievo di campioni, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle misure cautelative previste dalla normativa comunitaria, nel caso in cui uno Stato membro non si ritenesse sufficientemente tutelato relativamente a determinati tipi di prodotto.

L'art. 3 disciplina l'impiego dell'alcole per la produzione di medicinali o di prodotti alimentari, specificando, innanzi tutto, che l'alcole si intende impiegato nella fabbricazione dei medicinali quando rimane (anche solo in parte) nel medicinale medesimo.

Ciò per distinguere l'agevolazione in esame da quella prevista dalla lettera e) del comma 3 dell'art. 27 del testo unico.

Ovviamente, per le suddette applicazioni, non può essere prevista la denaturazione, per cui è stata stabilita una disciplina di controllo dell'impiego, al fine di evitare abusi.

Tale disciplina prevede (commi 3 e 4) la denuncia di fabbrica, con la contestuale richiesta di ottenimento della qualifica di operatore registrato, la verifica, da parte dell'UTF (comma 5), con la prescrizione nei casi previsti da questa Direzione, dell'installazione di apparecchi e strumenti e con la determinazione dei parametri per il controllo dell'impiego, il rilascio della licenza, previa corresponsione del relativo diritto di L. 100.000, a norma dell'art. 63, comma 2, lettera d) del testo unico.

Non è invece prevista la prestazione di alcuna cauzione da parte dell'utilizzatore, trattandosi di operatore registrato non tenuto alla corresponsione di alcuna imposta sul prodotto ricevuto.

Per le ditte che utilizzino alcole o bevande alcoliche in quantità inferiori ai 2.000 litri idrati annui sono previste semplificazioni procedurali.

L'art. 4 reca disposizioni in materia di contabilizzazioni da parte delle ditte di cui al precedente art. 3 nonché di circolazione dell'alcole, non denaturato, destinato ad usi esenti, che non necessitano di particolari illustrazioni.

Si evidenzia soltanto che non è stato più previsto]'esonero dall'apposizione del visto dell'UTF sull'esemplare n. 3 del DAA, concesso, per il trasferimento delle partite non superiori ai 500 litri idrati, dal telescritto prot. n. 167/8 del 12-2-1993, riportato nella circolare n. 87, prot. n. 425/8 del 1° aprile 1993. Ciò nella considerazione che, in conseguenza di quanto stabilito, per la movimentazione degli aromi, dal successivo art. 8, il numero delle partite di prodotti alcolici ricevuti, in regime sospensivo, dalle aziende di limitata potenzialità viene a ridursi drasticamente, per cui l'apposizione del visto appare molto meno onerosa e non si è ritenuto, di conseguenza, di dover rinunciare ad un efficace strumento di sicurezza fiscale.

Si fa pure osservare che il prospetto di cui al comma 3 sostituisce quello previsto, per gli operatori registrati, al paragrafo 9 della circolare n. 335, prot. n. 1570/I del 30-12-1992.

L'art. 5 prevede la presentazione, da parte degli operatori di cui all'art. 3, di una preventiva comunicazione d'impiego, e dà direttive per l'effettuazione delle verifiche da parte degli UTF.

In merito a queste ultime si richiama la particolare importanza della determinazione delle rese ai fini del riscontro della regolarità dell'impiego, stante che il successivo art. 13, al comma 2, dispone il recupero dell'accisa sui prodotti di cui non si può giustificare l'utilizzazione nell'uso esente, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni penali.

L'art. 6 disciplina l'impiego dell'alcole nella produzione dell'aceto. Trattasi, ovviamente, dell'ottenimento di "aceto di alcole" e non già di "aceto di vino", in quanto, a norma dell'art. 41 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 258, tale ultima denominazione è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino e non già da quella dell'alcole etilico.

L'alcole destinato alla produzione dell'aceto deve essere sempre preventivamente denaturato e, per la sua utilizzazione, si segue la disciplina prevista dall'art. 2.

L'art. 7 riguarda l'impiego dell'alcole nella fabbricazione di prodotti che non lo contengono o nella fabbricazione di componenti.

Nel primo caso, che comprende in particolare, l'impiego dell'alcole nei processi di fabbricazione dei medicinali, quando non resta compreso nel prodotto finito, è prevista la denaturazione o con denaturante generale oppure con denaturanti speciali, seguendo, rispettivamente, le procedure di cui all'art. 1 ed all'art. 2 del decreto.

Per motivi igienico-sanitari l'Amministrazione può consentire che l'alcole venga impiegato senza denaturazione, ed in tale evenienza si rendono applicabili le modalità di cui agli articoli da 3 a 5.

Per ottenere l'esonero dalla denaturazione dovrà essere presentata documentata istanza al-

l'UTF, che la trasmetterà, con il proprio motivato parere, alla competente Direzione Compartimentale, per il successivo inoltro alla Div. V DC PC. Quest'ultima, dopo aver acquisito anche il competente parere della Direzione Centrale per l'analisi merceologica ed il laboratorio chimico, si esprimerà al riguardo, entro il termine di 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previsto al numero 31 dell'area 1 della tabella allegata al sopracitato DM 19 ottobre 1994, n. 678.

Per quanto concerne il secondo caso, viene chiarito che per produzione di un componente deve intendersi la trasformazione chimica dell'alcole; trattasi, quindi, di una fattispecie diversa da quella dell'alcole che rimane tal quale nel prodotto finito (vedasi art. 2) o dell'alcole che non rimane tal quale nel prodotto finito (vedasi art. 7, comma 1).

La procedura è, comunque, quella prevista per l'impiego dell'alcole per l'ottenimento di un prodotto che non lo contiene.

Poiché anche nel caso d'impiego dell'alcole nella produzione dell'aceto avviene una trasformazione chimica, viene fatta salva la particolare procedura prevista, per tale utilizzazione, dal precedente art. 6, che non contempla la possibilità d'impiego senza la denaturazione e con un denaturante diverso da quello stabilito in via generale.

L'art. 8 disciplina l'impiego dell'alcole nella produzione degli aromi nonché dei semilavorati alcolici desti nati all'impiego in usi esenti, disponendo che tale produzione venga effettuata in regime di deposito fiscale.

Ciò in quanto, in tali opifici, non si è ancora realizzata la destinazione finale esente ed è necessario che, tranne i casi specificati al comma 2, il prodotto pervenga agli utilizzatori in regime sospensivo.

Viene pure espressamente previsto che dell'esenzione beneficino anche gli aromi ed i semilavorati provenienti dall'estero, se destinati ai medesimi impieghi.

Il comma 2, riprendendo un indirizzo emerso in sede comunitaria e già anticipato con circolare, stabilisce che per la circolazione degli aromi di cui al codice NC 3302, non destinati a depositi fiscali e dichiarati destinati ad usi esenti non sia necessaria l'emissione del documento di accompagnamento in regime sospensivo, e che gli utilizzatori non siano soggetti alla disciplina di cui agli articoli da 3 a 5.

In particolare, quindi, tali utilizzatori non dovranno assumere la qualifica di operatori registrati, ma dovranno solo presentare preventivamente e una tantum apposita dichiarazione all'UTF competente sui propri impianti nonché ai propri fornitori.

Compito dell'UTF è, in tal caso, il controllo, saltuario, che i suddetti utilizzatori non ottengano, con l'impiego degli aromi, prodotti tassabili. Occorrerà pertanto che siano presi, se necessario, campioni di tali prodotti, per accertare il diritto all'esonero, e che, sulla base della documentazione commerciale o delle informazioni assunte presso i fornitori, il consumo degli aromi sia congruo con i quantitativi dei prodotti ottenuti. Per tali accertamenti potranno essere effettuati, se del caso, anche esperimenti di lavorazione.

Poiché, nelle more di una completa armonizzazione del settore, potrebbe accadere che aromi destinati ad usi tassati pervengano da Paesi comunitari senza la scorta del DAA, viene pure disposto che, in questi casi, il destinatario comunichi all'UTF la ricezione di ciascuna di tali partite entro il primo giorno non festivo successivo a quello di ricezione.

Il comma 3 dispone, infine, che gli utilizzatori, per impieghi esenti, degli aromi di cui al codice NC 2106 siano soggetti alla disciplina di cui agli articoli da 3 a 5 del decreto.

Le suddette disposizioni modificano, per quanto riguarda il riferimento al codice NC 2208, quelle di cui al telescritto prot. n. 2075/I del 16-6-1994, in quanto, a far tempo dal 1° gennaio 1996, nel suddetto codice non sono più inclusi gli aromi.

L'art. 9 disciplina, al comma 1, l'impiego in esenzione dell'alcole e delle altre bevande alcoliche destinate all'analisi.

Il comma non necessita di particolari delucidazioni, se non per quanto riguarda l'identificazione del documento di accompagnamento dei campioni, che dovrà essere il DAS e dovrà recare la stampigliatura "Valido per prodotti per analisi".

Per quanto riguarda il comma 2, che disciplina l'impiego dell'alcole per le prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o per fini scientifici, trattandosi di situazioni in genere prive della caratteristica della continuità, sarà compito dell'UTF valutare di volta in volta l'effettivo fabbisogno e rilasciare il necessario nulla-osta al ritiro del medesimo.

L'art. 10 disciplina, al comma 1, l'impiego in usi esenti di alcole e di prodotti alcolici che abbiano assolto l'imposta, nel caso in cui si intenda chiedere la restituzione del tributo, ponendo la condizione che non si tratti di prodotti muniti di contrassegni di Stato.

Ciò in quanto, in tale evenienza, in mancanza sia dei documenti di accompagnamento propri delle accise sia delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, riuscirebbe estremamente oneroso acquisire, a posteriori, la prova dell'avvenuto pagamento dell'accisa.

Sussistendo le medesime esigenze di controllo fiscale, la procedura da seguire per l'impiego dei suddetti prodotti è la stessa prevista, dagli articoli da 3 a 5, per l'impiego di prodotti che non hanno assolto l'imposta, con gli adeguamenti previsti dalla diversa posizione fiscale; la restituzione è effettuata previa presentazione all'UTF di apposita richiesta, per ciascun semestre solare.

Il comma 2 disciplina il caso di restituzione dell'accisa afferente partite di prodotti alcolici avviati alla rilavorazione od alla distruzione perché divenuti non idonei al consumo umano, prevedendo una procedura che si differenzia, in parte, da quella stabilita, per la reintroduzione in deposito fiscale, dall'art. 17, comma 2, del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, e che non necessita di particolari chiarimenti.

L'art. 11, al comma 1, richiama l'applicazione, all'alcole impiegato, da solo o in miscela, come carburante, del regime fiscale previsto dall'art. 21, comma 3, del testo unico, mentre il comma 2 determina, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i tempi entro i quali gli UTF devono espletare gli adempimenti previsti per l'attivazione degli impianti di cui al decreto in esame.

Il comma 3, infine, chiarisce che i compiti demandati dal decreto all'Amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del Dipartimento, secondo le rispettive competenze.

L'art. 12 stabilisce norme per la scritturazione e tenuta dei registri, analoghe a quelle previste dal regolamento che disciplina l'impiego degli oli minerali per usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, illustrate dalla circolare n. 219/D, prot. n. 300/UDC-CM del 7-8-1995, cui, pertanto, si fa rinvio.

L'art. 13 richiama la facoltà di vigilanza degli UTF nel particolare settore; stabilisce, come accennato in precedenza il trattamento fiscale delle deficienze di alcole esente eccedenti i cali e le perdite di lavorazione ammissibili e rinvia, per l'inosservanza alle norme del decreto che non siano sanzionabili da altra specifica normativa (quale a esempio quella attinente alle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti) all'applicazione della pena pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art. 50 del testo unico sulle accise, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato.

Restano salve, in ogni caso, le facoltà di controllo previste, per la Guardia di Finanza, da norme primarie.

L'art. 14, detta norme transitorie, valide per il periodo di prima applicazione del decreto.

In particolare, il comma 1 autorizza l'impiego, fino ad esaurimento, dell'alcole denaturato con denaturante generale secondo la previgente formulazione; analogamente, possono essere impiegate, fino ad esaurimento, le scorte di denaturante generale giacenti alla data di entrata in vigore del decreto.

In tale evenienza le operazioni di adulterazione verranno effettuate con la precedente formulazione, e cioè con riferimento al volume idrato, fermo restando il tenore alcolico effettivo di almeno il 90% in volume dello spirito da denaturare.

Il comma 2 consente l'utilizzazione, fino ad esaurimento e senza porre il limite di un anno di cui all'art. 27, comma 1, del precedente D.M. 25 marzo 1996, n. 210, in luogo dei documenti per la circolazione interna previsti dall'art. 1, comma 9 (DAS), e dall'art. 2, comma 4 (DAA), rispettivamente delle bollette di legittimazione mod. C39 e delle bollette di cauzione mod. C21, emesse direttamente dalle ditte utilizzatrici e munite di apposita stampigliatura.

Per la compilazione dei suddetti documenti valgono le disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, del sopracitato D.M. 25 marzo 1996, n. 210, illustrate dalla circolare n. 106/D, prot. n. 315/UDC-CM del 30-4-1996.

Viene, infine, consentita l'utilizzazione dei registri fiscali in uso, fino al termine del corrente esercizio finanziario.

Il comma 3 stabilisce la riassunzione in carico in base all'effettivo tenore di alcole etilico delle giacenze di alcoli "greggi", "teste e code" o simili, detenute in regime sospensivo alla data di entrata in vigore del regolamento, apportando le necessarie correzioni alle contabilizzazioni in atto.

Tale operazione dovrà essere effettuata dagli UTF anche nel caso in cui i suddetti alcoli siano stati già "consegnati" agli esercenti, e comportano, di conseguenza, anche l'effettuazione del relativo inventario e l'invio di campioni al competente laboratorio chimico compartimentale.

Il comma 4 prevede il mantenimento della validità d licenze od autorizzazioni alla denaturazione, al deposito od all'impiego di alcole denaturato in atto alla data d entrata in vigore del regolamento, concedendo un termine di 120 giorni per eventuali adeguamenti; analogo termine viene concesso, dal successivo comma 5 agli operatori autorizzati dagli UTF ad utilizzare alcol non denaturato, laddove il regolamento ne prevede invece, la denaturazione.

Circolare Minfinanze n. 266/D del 30 ottobre 1996

DM 17 settembre 1996, n. 557 - Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre u.s. il regolamento in oggetto, che stabilisce la disciplina fiscale dei lubrificanti, di taluni prodotti analoghi e dei bitumi, sottoposti ad imposta di consumo.

Il suddetto decreto definisce, all'art. 1, il campo di applicazione, e regolamenta, negli articoli da 2 a 6, produzione, immissione in consumo, circolazione e deposito dei prodotti di che trattasi, e, negli articoli da 7 a 9, i loro impieghi agevolati; negli ultimi tre articoli, riporta disposizioni comuni e direttive per il periodo transitorio.

Nell'art. 1 è rilevante la definizione di lubrificazione meccanica, che si riferisce a qualsiasi applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di riduzione dell'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo fra loro.

In tal modo sono risolti i dubbi sull'assoggettabilità all'imposta dei prodotti di cui all'art. 62, comma 6, del testo unico utilizzati, ad esempio, quali fluidi idrodinamici nelle presse idrauliche, in quanto, oltre alla funzione di trasmissione delle forze, svolgono, a differenza di altri fluidi, anche quella di lubrificazione delle parti meccaniche che scorrono l'una sull'altra.

L'art. 2 disciplina, nei primi cinque commi, l'attivazione delle fabbriche dei prodotti di cui trattasi, secondo modalità analoghe a quelle previste, dal DM 17 maggio 1995, n. 322, per gli impianti di produzione dei prodotti petroliferi di cui al comma 2 dell'art. 21 del testo unico.

Vi è da segnalare, al comma 3, la conferma di una specifica licenza per gli impianti di produzione di lubrificanti, anche se ubicati all'interno di depositi fiscali di prodotti petroliferi: in tal senso devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 del telescritto prot. n. 88/I del 20/1/93, già superate dal telescritto prot. n. 484/UDC-CM del 6/12/95, riportato dalla circolare n. 330/D, prot. n. 505/UDC-CM del 21/12/95. Per gli impianti che procedono alla rigenerazione dei lubrificanti usati, l'autorizzazione ministeriale per l'ottenimento dell'aliquota ridotta, di cui all'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituita da analoga autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale del Dipartimento.

Ovviamente, nessuna nuova richiesta di autorizzazione deve essere presentata per gli impianti in esercizio che già beneficiano sella suddetta riduzione di aliquota.

Il comma 6 sottopone alla medesima disciplina dei fabbricanti anche gli esercenti degli impianti di miscelazione di basi lubrificanti, le ditte che producono additivi, contenenti lubrificanti o altri prodotti di cui all'art. 1, con l'eventuale aggiunta di altri oli minerali, quando siano destinati alle fabbriche o agli impianti di miscelazione dei suddetti prodotti dell'art. 1, le ditte che procedono all'ossidazione del bitume o che confezionano prodotti non ancora assoggettati ad imposta.

Viene, pertanto, consentita la fabbricazione degli additivi per lubrificanti (classificabili, quindi, al codice NC 3811), con l'impiego di oli lubrificanti od altri prodotti di cui all'art. 1 del regolamento che non hanno ancora assolto l'imposta; la fabbricazione degli additivi del suddetto codice quando non contengono i prodotti sopramenzionati resta, invece, assoggettata alla disciplina di cui al DM 17 maggio 1995, n. 322.

Da quanto sopra consegue che se gli additivi del codice NC 3811, d'importazione, contengono oli lubricanti o gli altri prodotti sopramenzionati e sono destinati agli impianti di cui al

comma 1 o al comma 6, devono essere scortati dal DAA; se sono, invece, destinati alla libera vendita, all'atto dello sdoganamento deve essere corrisposta l'imposta prevista per i lubrificanti in essi contenuti.

Il comma 7 attenua, per gli impianti di cui al comma 6, alcune delle incombenze connesse all'attivazione previste, invece, per le fabbriche di cui al comma 1.

In particolare, per quanto riguarda il riscontro della correttezza delle tabelle di taratura, per non ritardare l'attivazione degli impianti lo stesso può essere effettuato anche nell'ambito dei controlli eventuali e successivi, mentre, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, si fa obbligo di dichiarare solo la "composizione fiscalmente rilevante".

Pertanto, per i singoli prodotti, vanno denunciate solo le percentuali dei prodotti tassabili o comunque sottoposti a controllo fiscale che figurano fra i componenti.

Il comma 8 estende l'obbligo della denuncia anche ai soggetti che effettuano la prima immissione in consumo, in territorio nazionale, dei prodotti di provenienza comunitaria, tal quali o contenuti in altre merci o prodotti; fra tali soggetti sono inclusi anche coloro che si approvvigionano direttamente, con carattere di continuità, di prodotti comunitari per lo svolgimento della loro attività professionale. Se gli approvvigionamenti sono sporadici, i suddetti soggetti rientrano nella previsione del comma successivo.

Per coloro che ricevono, in più di una località, prodotti di provenienza comunitaria contenuti in altre merci (ad esempio, i concessionari di autovetture) è prevista la possibilità della presentazione di un'unica denuncia, da inoltrare all'UTF nel cui territorio è ubicata la propria sede legale, al quale va pure presentata la dichiarazione mensile di cui al successivo art. 4, comma 1.

Il comma 9 esonera dal pagamento dell'imposta i quantitativi dei prodotti di cui all'art. 1, non superiori ai 10 kg, acquistati da privati in Paesi comunitari e da loro trasportati. in territorio nazionale.

I privati che, invece, acquistano quantitativi superiori ai 10 kg sono tenuti ad effettuare all'UTF, entro 3 giorni dall'arrivo (inteso come momento dell'introduzione del prodotto in territorio nazionale), la comunicazione di cui al comma 3 del successivo art. 6 ed a corrispondere, entro 30 giorni dall'arrivo, l'imposta di consumo, mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale.

Entro lo stesso termine di 30 giorni deve essere versato anche il contributo al Consorzio obbligatorio degli oli usati, qualora il suo importo, per ciascuna operazione di introduzione, sia superiore a 1.000 lire (vedasi art. 4, comma 2, del DM 17 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. n. 64 del 18/3/93).

La misura del contributo, determinata ogni anno dal Consorzio ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è, attualmente, di lire 43 al kg ed il versamento deve essere effettuato sul c.c. bancario n. 506465 (ABI 01025, CAB 03201) dell'Istituto S. Paolo di Torino, succursale di Roma EUR, Viale Asia 3, intestato al suddetto Consorzio.

Dalla ricevuta del versamento del contributo deve risultare la causale dello stesso, la data di arrivo della merce, la qualità degli oli lubrificanti e la data della valuta per il Consorzio (non oltre il 30 giorno dall'arrivo).

Entro il giorno lavorativo successivo a quello ultimo utile all'effettuazione del versamento, il soggetto obbligato deve presentare all'UTF apposita dichiarazione in triplice esemplare, da cui devono risultare la sua denominazione, l'indirizzo ed il codice fiscale, la data dell'arrivo della merce e la sua provenienza, nonché gli estremi del versamento del contributo ed il relativo importo; alla dichiarazione devono essere allegate le ricevute dei versamenti del contributo (in originale e due copie) e dell'imposta di consumo (in originale e copia).

L'UTF, controllato che il quantitativo su cui è stato versato il contributo coincida con quello oggetto della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 e con quello su cui è stata corrisposta l'imposta di consumo, trasmette il primo esemplare della dichiarazione, con allegata la ricevuta di versamento del contributo, al Consorzio, trattiene il secondo esemplare con la copia delle ricevute di versamento del contributo e dell'imposta e restituisce al soggetto il terzo esemplare, unitamente alla copia, debitamente vistata, della ricevuta del versamento del contributo nonché all'originale della ricevuta del versamento dell'imposta.

Si rammenta, infine, che con il telescritto prot. n. 227/UDC-CM del 30/7/96, riportato dalla circolare n. 219/D, prot. n. 568/UDC-CM del 10/9/96, sono stati equiparati ai fabbricanti coloro che fanno produrre o condizionare oli lubrificanti di loro proprietà presso impianti di terzi.

L'art. 3 riguarda la disciplina della produzione e dell'estrazione.

Al comma 1 è stabilito l'obbligo, per i fabbricanti ed i soggetti loro assimilati, di presentare all'UTF preventiva comunicazione attinente alle lavorazioni che si intendono effettuare rispettivamente nel periodo massimo di un mese o di un trimestre, che si differenzia dalla dichiarazione di lavoro prevista dalla precedente normativa in quanto, per iniziare la lavorazione, non è necessario il preventivo assenso del suddetto ufficio.

Per quanto riguarda le modalità del controllo fiscale, da attuarsi mediante verifiche e riscontri, secondo modalità dettate dall'Amministrazione finanziaria, si osserva che le fabbriche di basi lubrificanti sono normalmente ubicate presso le raffinerie, e cioè in aree già soggette a vigilanza fiscale e dove è presente l'ufficio finanziario di fabbrica, che, pertanto, già esercita il proprio controllo anche sui suddetti prodotti. Per gli altri impianti assimilati alle fabbriche, qualora ubicati fuori delle raffinerie, la vigilanza sarà effettuata mediante sopralluoghi per verificare la regolarità delle lavorazioni, da svolgere con la frequenza suggerita dall'entità delle lavorazioni medesime e dalla loro pericolosità fiscale.

Con particolare attenzione dovranno, quindi, essere seguiti quegli impianti nei quali si realizza un aumento del prodotto potenzialmente assoggettabile ad imposta mediante aggiunta, alle basi lubrificanti, di altri prodotti non soggetti a controllo fiscale.

Il comma 2 si riferisce alla presa in carico del prodotto, che è effettuata direttamente dall'operatore, nonché alle estrazioni, che, nel caso avvenissero da una fabbrica di oli minerali soggetti ad accisa, devono essere comunicate all'ufficio finanziario di fabbrica con le stesse modalità stabilite per i suddetti oli minerali.

Il comma 3 dispone la tenuta, da parte dei fabbricanti di oli lubrificanti, di un registro di carico e scarico, nel quale, in particolare, devono essere annotati, dalla parte del carico, anche gli oli lubrificanti già confezionati introdottidall'esterno e non destinati, quindi, a subire ulteriori lavorazioni.

Nel predetto registro è prevista anche la presa in carico, come prodotto ottenuto nell'impianto, delle basi lubrificanti, per cui le stesse, ai fini fiscali, sono equiparate al prodotto finito; viene, inoltre, previsto lo scarico di eventuali cali, dispersioni o distruzioni (vedasi successivo art. 5, comma 3).

Analogamente, i commi 4 e 5 prevedono la tenuta di un registro similare rispettivamente presso gli opifici di rigenerazione dei lubrificanti usati e presso le fabbriche dei prodotti diversi dai lubrificanti nonché presso gli impianti e depositi di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 2.

In particolare, nel caso di primo immettitore in consumo di prodotti di provenienza comunitaria contenuti in altre merci (ad esempio, concessionario di auto comunitarie, per i lubrificanti contenuti nelle stesse) nel registro deve essere riportata soltanto, relativamente a ciascuna operazione di ricezione, la quantità della merce (numero e tipo delle auto) con l'in-

dicazione del quantitativo tassabile contenuto in ogni singola unità (litri di lubrificante per auto).

Coloro che, senza disporre di un deposito, riforniscono i loro clienti direttamente dai depositi dei venditori comunitari, avuto riguardo alla particolarità delle transazioni effettuate, dovranno riportare nel suddetto registro, dalla parte del carico, le singole partite commissionate ai venditori comunitari, con l'indicazione dei clienti cui sono destinate, e, dalla parte dello scarico, in corrispondenza alle medesime, gli estremi del documento commerciale che scorta la merce, corredato dall'attestazione di ricevimento da parte del destinatario.

In caso di annullamento o di mancata evasione di un ordine dovrà essere effettuata, nello scarico, apposita annotazione.

Nel registro andranno anche riportati gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al DM 21 ottobre 1992, in cui sono incluse le suddette partite.

Il comma 6, infine, detta norme in materia di contabilizzazione che non necessitano di particolari spiegazioni.

Si richiama solo l'attenzione sul fatto che, in caso di ammanchi, riscontrati all'arrivo di prodotti (fra i quali vanno comprese le basi lubrificanti) che non hanno ancora assolto l'imposta, superiori ai cali di trasporto consentiti dalla normativa doganale, il destinatario ne deve dare tempestiva comunicazione all'UTF, che procede, nei confronti del mittente (e/o del trasportatore, nel caso di prodotti comunitari), al recupero dell'imposta ed all'applicazione delle penalità previste dall'art. 47, comma 3, del testo unico, richiamato dal successivo art. 61, comma 4, del testo unico medesimo.

Anche l'art. 4, relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione mensile ed alla corresponsione dell'imposta, non presenta particolari problemi d'interpretazione; altrettanto dicasi per l'art. 5, relativo alla tenuta delle contabilità ed agli accertamenti da parte dell'UTF.

Anche per quest'ultimo articolo vale l'equiparazione delle basi lubrificanti ai prodotti finiti. Occorre pure segnalare che, data l'estensione ai prodotti di che trattasi delle disposizioni di cui all'art. 4 del testo unico, acquista rilevanza, ai fini del comma 3 di tale articolo, la determinazione sperimentale delle perdite di lavorazione, ove non siano applicabili i cali tecnici previsti dalla normativa doganale.

L'art. 6, al comma 1, nel definire il concetto di immissione in consumo secondo criteri già anticipati in via amministrativa, consente, ai soggetti che esercitano la commercializzazione attraverso più depositi e che utilizzano, per le registrazioni, l'emissione dei documenti di circolazione e la fatturazione, sistemi meccanografici centralizzati, la tenuta delle contabilità presso l'impianto o il deposito principale, sotto determinate condizioni che consentano l'effettuazione dei controlli anche da parte degli UTF non competenti sulla località in cui tali contabilità sono tenute.

In tale evenienza, la dichiarazione mensile di consumo viene presentata all'UTF competente per l'impianto principale, presso cui viene pure corrisposta l'imposta complessivamente dovuta.

Il comma 2 prevede la possibilità, per coloro che utilizzano i prodotti in oggetto per la preparazione di merci o prodotti destinati a paesi comunitari o all'esportazione, di riceverli senza corresponsione d'imposta, dettandone le condizioni (fra le quali si evidenzia l'obbligo di munirsi della licenza e di prestare la cauzione di cui all'art. 2, comma 3); trovano, in tal modo, regolamentazione le situazioni già assentite in via amministrativa, di cui è cenno nel telescritto

prot. n. 181/UDC-CM dell'1/3/96, riportato dalla circolare n. 73/D, prot. n. 199/UDC-CM del 18/3/96.

Si osserva, peraltro, che nel caso in cui presso i suddetti utilizzatori siano impiegati sia prodotti ad imposta assolta sia prodotti che non l'hanno ancora assolta, può consentirsi lo stoccaggio promiscuo dei medesimi, avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma 6.

Il comma 3 stabilisce la disciplina per il trasferimento di prodotti sui quali non è stata assolta l'imposta, che deve avvenire con la scorta di un DAA, recante apposita stampigliatura. Per i prodotti provenienti dai Paesi terzi, il DAA che scorta la merce dalla dogana al destinatario è emesso, secondo la procedura stabilita, in via generale, dal DM 25 marzo 1996, n. 210, dalla dogana, su modello fornito dagli interessati.

I prodotti di provenienza comunitaria sono, invece, scortati da documento commerciale o da dichiarazione del mittente, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce e la data di spedizione.

Il comma 4 stabilisce che la circolazione dei prodotti per i quali è stata assolta l'imposta e di quelli denaturati è effettuata con l'osservanza della normativa prevista, per i beni viaggianti, dal DPR 6 ottobre 1978, n. 627; resta, ovviamente, ferma la possibilità di utilizzazione del DAS, prevista dall'art. 9, comma 2, del DM 25 marzo 1996, n. 210.

Per quanto concerne il deposito, viene fatto rinvio, ai sensi dell'art. 62, comma 9, del testo unico, a quanto previsto per gli oli minerali assoggettati ad accisa dal precedente art. 25.

In proposito si conferma che la citata normativa consente di mantenere, anche per gli oli lubrificanti, la distinzione fra deposito commerciale ed impianto di distribuzione stradale.

Il comma 5 riguarda le procedure per l'esportazione e per il trasferimento intracomunitario. In caso di esportazione, i documenti che scortano il prodotto fino alla dogana nazionale sono posti da quest'ultima a corredo della dichiarazione di esportazione.

Il comma 6 consente la detenzione dei prodotti sui quali è stata assolta l'imposta sia presso gli impianti dove sono custoditi prodotti nella fase antecedente all'immissione in consumo sia presso i depositi fiscali di oli minerali.

Il comma 7, infine, rimanda, per l'applicazione degli artt. 1, comma 3, lettere a) e c), 14 e 17, comma 4, del testo unico, (relativi ai regimi particolari di taluni territori nazionali, alle movimentazioni da e verso la Repubblica di San Marino, alle modalità di restituzione dell'imposta ed alla disciplina dei negozi sotto vincolo doganale) ai medesimi criteri previsti per gli oli minerali sottoposti ad accisa armonizzata.

L'art. 7 disciplina l'impiego dei lubrificanti nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta, che avviene senza preventiva denaturazione. Viene seguita, in pratica, con gli adattamenti conseguenti al diverso regime fiscale, la medesima procedura prevista, dal DM n. 322/1995, per gli impieghi in usi diversi dalla combustione e carburazione, senza denaturazione, dei prodotti petroliferi di cui all'art. 21, comma 1, del testo unico.

L'art. 8, disciplina, invece, l'impiego in usi esenti previa denaturazione. Anche in questo caso viene seguita, per quanto possibile, la medesima procedura (tranne che per quanto concerne l'effettuazione delle denaturazioni presso i depositi "intermedi", che non è consentita) prevista per gli oli minerali sottoposti ad accisa armonizzata, cui, pertanto, si fa rinvio.

Può essere anche autorizzato, per motivi tecnici, l'impiego di prodotti non denaturati; l'autorizzazione è accordata, sentita la Direzione Centrale per l'analisi merceologica e il Laboratorio chimico, dalla Divisione VI DC PC, cui le istanze, debitamente istruite dall'UTF, vanno trasmesse per il tramite della Direzione Compartimentale competente.

L'art. 9 disciplina altri casi d'impiego in usi esenti o non soggetti ad imposta.

Per quanto concerne, in particolare, l'impiego negli stabilimenti di produzione di oli minerali, ai sensi del comma 1 si considerano, fra gli stessi, anche quelli di cui all'art. 2, commi 1 e 6, con esclusione di quelli di produzione o di trattamento dei bitumi, dei polimeri poliolefinici sintetici e degli estratti aromatici lubrificanti; ciò in quanto i suddetti prodotti non sono inclusi fra quelli elencati all'art. 21, comma 2, del testo unico, e, quindi, gli impianti dove sono prodotti o trattati non hanno i requisiti previsti dal successivo art. 22, comma 3.

Il comma 2 rimanda, per l'impiego dei lubrificanti come provviste di bordo nelle navi, al DM 16 novembre 1995, n. 577, e per l'impiego dei lubrificanti come provvista di bordo per gli aerei, dei bitumi per la produzione di energia elettrica e, per tutti i prodotti, negli usi esenti previsti dall'art. 17, comma 1, del testo unico, alle medesime procedure previste per tali destinazioni per i prodotti petroliferi sottoposti ad accisa armonizzata.

Il comma 3, infine, dà la definizione di "manufatto per l'edilizia", ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista per il bitume impiegato nella fabbricazione di tali prodotti.

Gli artt. 10, 11 e 12 dettano norme per la scritturazione e conservazione dei registri, per l'espletamento delle incombenze da parte degli UTF, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la disciplina del periodo di prima applicazione del decreto, analoghe a quelle previste, per gli oli minerali sottoposti ad accisa armonizzata, dal DM n. 322/1995.

Vi è solo da osservare che, a norma dell'art. 12, comma 2, l'utilizzazione, per i prodotti oggetto del regolamento, delle bollette di cauzione mod. H-ter 18 in luogo dei DAA e dei certificati di provenienza H-ter 16 e H-ter 16 bis in luogo dei DAS è consentita per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, e cioè oltre il termine stabilito, in via generale, dal DM 25 marzo 1996, n. 210.

Telegramma MF dell'8 gennaio 1997

Applicazione art. 4 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Chiarimenti.

Con il presente telescritto vengono forniti chiarimenti sulla trasmissione dei prospetti riepilogativi relativi alla movimentazione dei prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise, da parte degli esercenti depositi fiscali presso cui non siano istituiti uffici finanziari di fabbrica. Nel medesimo telescritto vengono inoltre forniti chiarimenti in materia di cauzione.

In applicazione ed a chiarimento della norma in oggetto, si fà presente quanto appresso:

A) attese le nuove disposizioni in materia di corresponsione dell'accisa, la trasmissione, da parte degli esercenti depositi fiscali presso cui non siano istituiti uffici finanziari di fabbrica, dei prospetti riepilogativi giornalieri, relativi alla movimentazione dei prodotti ed al debito d'imposta, di cui al paragrafo 5 della circolare n. 335 del 30/12/92, prevista con cadenza decadale dal punto 8 del telescritto prot. n. 1285/I del 30/4/93, verrà effettuata con cadenza quindicinale, considerando la seconda quindicina conclusa con la fine del mese. Unitamente ai prospetti giornalieri, dovrà essere trasmesso un prospetto riepilogativo relativo all'intera quindicina; tale ultima incombenza dovrà essere espletata anche dagli esercenti depositi fiscali presso cui è istituito un ufficio finanziario;

B) i prospetti relativi all'intera quindicina, di cui alla precedente lettera A), dovranno essere trasmessi anche dagli esercenti depositi fiscali di birra, essi pure tenuti al versamento dell'accisa secondo le modalità previste dall'articolo in oggetto; il versamento dell'imposta afferente alle perdite eccedenti lo 0,30% del quantitativo estratto nel mese verrà effettuato contestualmente al versamento dell'imposta afferente alle immissioni in consumo della seconda quindicina. I prospetti quindicinali verranno poi riepilogati nella dichiarazione mensile di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, da presentare, come disposto al paragrafo A, punto 4, della circolare n. 4, prot. n. 93/1544/8 del 10/1/94, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della immissione in consumo;

C) essendo ora quindicinale e non più mensile la scadenza per la corresponsione dell'imposta, l'ammontare della cauzione di cui al secondo periodo della lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del testo unico sulle accise va commisurato all'imposta mediamente pagata in una quindicina.

Circolare Minfinanze prot. 1049 del 14 febbraio 1997

D.M. 16 dicembre 1996, n. 692. Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo, sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.1.1996, il regolamento in oggetto con il quale vengono dettate le modalità applicative dell'agevolazione fiscale prevista al punto 2 della tabella A allegata al T.U. approvato con D.Lgs. 26.10.95, n. 504 ed al comma 3 dell'art. 62 del medesimo testo unico, per gli oli minerali impiegati come carburanti e lubrificanti per i voli didattici.

In linea generale, le disposizioni contenute nel suddetto regolamento ricalcano la disciplina in precedenza fissata con la circolare n. 298 del 22.11.93, prot. 9305880/lll, così come integrata con successiva circolare n. 44/D del 3.2.95, prot. n.9500262/VI apportandovi altresì alcune precisazioni ed innovazioni di seguito segnalate.

In particolare, nell'art.1 del decreto vengono individuati, al comma 1, i soggetti beneficiari che sono le scuole civili di pilotaggio aereo, titolari di apposita licenza rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, e viene fornita, nel successivo comma 2, la definizione di attività aerodidattica che legittima la concessione dell'agevolazione in parola.

L'art.2, nell'enucleare gli adempimenti che fanno carico alle scuole civili di pilotaggio aereo per ottenere l'ammissione al beneficio fiscale in questione, introduce, al comma 1, alcune novità in ordine ai dati che devono essere riportati nell'apposita istanza presentata dalle stesse alla competente circoscrizione doganale: viene richiesta, infatti, l'indicazione, oltreché della sede legale, anche delle basi operative della scuola (lettera a), una descrizione più dettagliata degli aeromobili all'uopo impiegati (lettera b) e l'indicazione dell'ufficio (della scuola) ove sono custoditi il registro dei voli ed il iibreno delle attestazioni di volo di cui al successivo art.4.

Viene previsto, al comma 3, l'obbligo per le scuole civili di pilotaggio aereo di presentare altri due esemplari della medesima istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza rimettendo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, un esemplare di detta istanza direttamente alla competente circoscrizione doganale unitamente al prescritto parere.

Per quanto riguarda la concessione dell'agevolazione alle scuole civili di pilotaggio aereo che ne abbiano già in precedenza usufruito, il comma 4 statuisce l'obbligo annuale di presentazione alla competente circoscrizione doganale, entro il mese di settembre, delle istanze di ammissione all'esenzione d'accisa relative al successivo anno solare. Altri due esemplari di detta istanza devono essere presentati dalla scuola, entro il medesimo termine, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che prowede agli adempimenti di cui al sopra citato comma 3 entro il medesimo termine ivi stabilito.

A tal proposito si precisa che, in assenza del prescrino parere espresso dal predetto Dicastero, inviato direttamente dallo stesso alla circoscrizione doganale, quest'ultima non potrà procedere all'ammissione della scuola all'agevolazione in questione, anche nel caso trattasi di rinnovo del provvedimento.

L'art. 3 che disciplina la procedura per l'ammissione ai benefici fiscali fissa, al comma 2, in caso di presentazione tardiva dell'istanza annuale di rinnovo della concessione dell'agevolazione di che trattasi, la data di decorrenza di detto rinnovo al momento del rilascio della nuova autorizzazione da parte del direttore della circoscrizione doganale. Ne consegue che se, da una parte, la presentazione dell'istanza oltre il termine prescritto non preclude alla scuola civile di pilotaggio aereo il diritto ad usufruire dell'agevolazione in questione, dall'altra, il verificarsi di tale circostanza comporta il differimento della decorrenza del godimento del beneficio stesso alla data di rilascio della predetta autorizzazione.

La disposizione contenuta nel comma 3 pone in capo al responsabile della scuola l'obbligo di immediata comunicazione sia alla competente circoscrizione doganale che al Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, di atti di sospensione o revoca della licenza, modificazione del disciplinare o variazioni dei dati contenuti nelle istanze di ammissione che si dovessero verificare successivamente alla presentazione delle stesse.

L'art. 4, in tema di registri fiscali, prevede l'obbligo per le scuole civili di pilotaggio aereo di dotarsi del "registro dei voli" e del "libretto delle attestazioni di volo". Tali registri, i quali devono essere conformi ai modelli allegati al decreto ed essere approntati dalle scuole interessate, sono sottoposti, prima dell'uso, alla numerazione progressiva ed alla vidimazione da parte della competente circoscrizione doganale.

Viene consentito l'impiego di registri predisposti per la scrittura con sistemi informatici, purché idonei a contenere tutti di dati che figurano nei modelli allegati e regolarizzati secondo le prescrizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 4.

L'art. 5 lascia immutate le varie incombenze che fanno carico ai destinatari dell'agevolazione in ordine alla tenuta dei registri di cui al precedente art. 4. Tali scritture contabili, che vanno conservate per un periodo di tempo di cinque anni, pari a quello previsto dall'art.15 del citato testo unico in tema di prescrizione del diritto all'imposta, devono essere tenute nel rispetto delle norme generali che sottendono ad una ordinata contabilità, secondo i principi fissati dall'art. 2219 del codice civile, alla cúi rigorosa osservanza le scuole civili di pilotaggio aereo debbono attenersi.

L'art. 6 dispone che ciascuna scuola civile di pilotaggio aereo, per ottenere la restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo assolte all'atto di acquisto dei carburanti e degli oli lubrificanti consumati per l'attività aerodidattica, deve presentare, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun semestre, alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale svoige la sua attività, per la cui localizzazione occorre rifarsi al luogo ove ha sede la base operativa della stessa, apposita istanza in triplice esemplare contenente i dati enucleati nel comma 1.

Come già per l'istanza di ammissione di cui all'art. 2, anche per l'istanza di restituzione viene richiesta, tra l'altro, l'annotazione della base operativa della scuola (lettera a). Da rimarcare, inoltre, la conferma dell'indicazione di un unico deposito fiscale dal quale devono essere estratti i quantitativi di prodotti petroliferi in esenzione d'imposta fino alla concorrenza dell'imposta pagata.

Quanto, poi, alla documentazione di cui al comma 2 da presentare a corredo della suddetta istanza, si conferma, come già chiarito con telex n. 4508 del 4.12.95, che l'annotazione, nelle fatture di acquisto dei prodotti petroliferi, dell'importo dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate va effettuata, all'atto della loro emissione, dalla ditta fornitrice dei prodotti stessi.

L'art. 7 regolamenta le fasi del procedimento di rimborso mediante il rilascio dell'autorizzazione all'estrazione a favore della società petrolifera all'uopo designata dalla scuola di pilotaggio aereo nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 6.

Così come delineata nelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, la procedura è rimasta sostanzialmente invariata; si segnala, ad ogni buon conto, la fissazione del termine bimestrale, decorrente dalla data di scadenza del semestre di riferimento, assegnato al direttore della circoscrizione doganale per l'adozione del prowedimento di che trattassi, nonché per l'espletamento dei conseguenti adempimenti prescritti dal citato comma 21.

La disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso garantisce espressamente, nel caso di cessazione di attività da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo, il loro diritto alla restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo corrisposte sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati nell'uso agevolato fino al momento di detta cessazione.

L'art. 8 del decreto detta le modalità che devono essere seguite dalla società petrolifera per l'estrazione dei prodotti in esenzione di imposta: in particolare, detta società deve presentare, ai sensi del comma 1, all'ufficio finanziario competente sul deposito fiscale precedentemente indicato l'autorizzazione apposta sull'esemplare n.1 dell'istanza di rimborso, ad essa inoltrata dalla scuola civile di pilotaggio aereo.

La società petrolifera, in tal modo, potrà estrarre quantitativi di oli minerali, anche diversi da quelli utilizzati dalla scuola, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare. è in facoltà della medesima avvalersi in alternativa, del credito a scomputo di versamenti d'imposta che essa sia tenuta ad effettuare alle previste scadenze.

Occorre notare che la società petrolifera potrà procedere alla cennata estrazione, operazione che presuppone evdentemente l'avvenuta stipulazione di accordi commerciali con la medesima società da parte della scuola civile di pilotaggio aereo che intende recuperare l'imposta versata, unicamente presso il deposito fiscale indicato nell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

L'art. 9 richiama il trattamento sanzionatorio, al quale viene sottoposto chiunque si renda responsabile di comportamenti integranti violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, consistente nell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'art.50 del testo unico delle accise e, nel caso di dichiarazioni infedeli miranti ad usufruire illeggittimamente dell'agevolazione fiscale, nell'applicazione del disposto dell'art.14 del medesimo testo

unico che rimanda aile sanzioni penali statuite per la sottrazione dei prodotti petroliferi dell'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

L'art. 10 del decreto contiene una norma di carattere transitorio che fa salve le ammissioni all'agevolazione già disposte alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Considerato che il decreto in esame entra in vigore il 15 febbraio 1997 mentre l'operatività di taluni adempimenti in esso prescritti non può che essere differita ad un momento successivo, si precisa quanto segue:

- per le istanze tendenti ad ottenere per la prima volta l'ammissione all'agevolazione presentate entro il 14 febbraio 1997, si applica la procedura di cui alla menzionata circolare n. 298 del 22.11.1993;

- per le istanze di rinnovo della concessione dell'agevolazione presentate entro il 31 gennaio 1997 (secondo il termine precedentemente fissato), il beneficio resta valido per l'intero anno solare; per quelle presentate, invece, oitre tale data e fino al 14 febbraio 1997 il beneficio decorre dal momento della presentazione dell'istanza (vedi telex prot. n.4716/VI del 9.11.95). Per le istanze di rinnovo presentate dal 15 febbraio 1997, si applica ugualmente la procedura di cui alla sopradetta circolare n. 298 ma il beneficio decorrerà dalla data di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.3, comma 2.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo per le scuole civili di pilotaggio aereo di regolarizzare, ove necessario, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento, la documentazione già presentata apportandovi le necessari integrazioni da trasmettere, a mezzo comunicazione scritta, alle competenti circoscrizioni doganali.

Si prega di attenersi scrupolosamente alle suindicate disposizioni, invitando le Circoscrizioni doganali a renderne a loro volta edotte ie scuole civili di pilotaggio aereo operanti.

Circolare n. 59, prot. 39/UDC-CM del 28 febbraio 1997

DM 12 dicembre 1996, n. 689 - Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.

Nella G.U. n. 19 del 24/1/97 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che regolamenta in maniera organica la materia dei rimborsi delle accise armonizzate e non armonizzate, recependo, in molti casi, procedure definite con circolari, emanate anche con riferimento a direttive comunitarie.

Prima di procedere all'illustrazione del regolamento in esame, si riepilogano le disposizioni riportate, in materia di rimborsi, dal testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il diritto al rimborso sorge, a norma dell'art. 14, comma 3, del predetto testo unico, quando i prodotti che hanno già assolto l'accisa sono destinati al consumo in altro Paese comunitario o quando sono esportati; sorge pure quando sono impiegati in usi agevolati (art. 24, comma 2, e art. 27, commi 3 e 4) o quando l'alcole e le bevande alcoliche sono ritirati dal commercio perchè divenuti non idonei al consumo umano (art. 27, comma 5); sorge, infine, quando un prodotto assoggettato ad accisa viene reintrodotto in un deposito fiscale (art. 6, comma 6) e in ogni altro caso in cui l'imposta sia stata indebitamente corrisposta (art. 14, comma 2).

La stessa disciplina si applica, ai sensi dell'art. 61, comma 2, anche ai prodotti (oli lubrificanti, bitumi) soggetti alle imposte (accise non armonizzate) di cui al successivo art. 62, tranne che per il caso, non previsto per tali prodotti, di reimmissione in deposito fiscale.

Infine, l'art. 56, comma 7, prevede il diritto al rimborso anche per quanto attiene all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica.

A norma dell'art. 14, comma 2, il rimborso (che, ai sensi del successivo comma 4, può essere concesso anche mediante accredito d'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa) deve essere chiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento dell'imposta o, a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo, da quella in cui sono avvenuti l'esportazione, il trasferimento intracomunitario o la miscelazione; il suddetto termine è portato a 3 anni dall'art. 7, comma 1, lettera e), qualora il rimborso consegua dall'individuazione, in un altro Paese comunitario, della località dove è stata commessa un'irregolarità nella circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa.

Per consentire l'effettuazione della suddetta richiesta nei casi in cui il diritto all'ottenimento del rimborso dovesse emergere da una revisione di atti interni d'ufficio o da qualsiasi altra circostanza ignota agli interessati, sarà cura degli uffici in indirizzo informare gli interessati medesimi, per consentire agli stessi, ove lo ritengano, di far valere il suddetto diritto.

Ciò premesso si illustrano qui di seguito i vari articoli del regolamento di che trattasi:

- l'art. 1 prevede che, qualora il rimborso, anziché danaro, venga accordato mediante accredito, quest'ultimo possa essere utilizzato per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione di quelli per i quali è sorto il diritto al rimborso. Ciò per motivi di corretta imputazione del gettito delle accise, anche a fini statistici. Devono, pertanto, ritenersi comprese nella "medesima imposizione" tutte le imposte riscosse su un medesimo capitolo d'entrata; da ciò consegue, fra l'altro, che il credito non può essere utilizzato per il pagamento di diritti di confine.

Per quanto concerne gli oli minerali impiegati in usi agevolati, si seguono le suddette modalità di utilizzazione del rimborso, tranne che nei casi in cui sia diversamente disposto da una specifica disposizione legislativa (quale, ad esempio, i punti 12 e 13 della Tabella A allegata al

testo unico, relativi all'impiego di carburanti agevolati per l'azionamento delle autoambulanze e delle autovetture pubbliche da piazza, che prevedono il rimborso mediante buoni o crediti d'imposta, dove, come si evince dal DM 29 marzo 1994, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2/4/94, per imposte si intendono anche l'IRPEF, l'IRPEG, l'ILOR e l'IVA);

- l'art. 2 disciplina, conformemente alle direttive comunitarie ed alla procedura prevista dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, (che regolamenta la circolazione dei prodotti sottoposti al regime delle accise) il caso di trasferimento in altri Paesi comunitari di prodotti che abbiano assolto l'accisa, qualora il mittente intenda chiedere il rimborso; vengono, in particolare, evidenziate le disposizioni in materia di documentazione di accompagnamento, nel caso di attraversamento di un Paese EFTA.

La suddetta procedura era già stata anticipata con la circolare n. 258, prot. n. 765/8 del 20/9/93; conserva, inoltre, la sua validità anche la circolare n. 71/D, prot. n. 53/8 del 24/5/94, relativa al caso in cui lo speditore sia abilitato al beneficio delle modalità semplificate di assoggettamento alla procedura di transito comunitario interno. In quest'ultima evenienza, quindi, il documento probatorio dell'avvenuto trasferimento non sarà l'esemplare n. 3 del DAS ma l'esemplare n. 5 bis del documento amministrativo unico (DAU), munito delle prescritte attestazioni.

Se trattasi di trasferimento di prodotti contrassegnati, il comma 2 prevede la distruzione dei contrassegni, ad evitare che, in caso di un eventuale, successivo rientro in territorio nazionale, i suddetti contrassegni comprovino il pagamento di un'imposta che, in realtà, è stata restituita;

- l'art. 3 riguarda i trasferimenti, in altri Paesi comunitari, di prodotti assoggettati ad accise non armonizzate. Anche in questo caso prima della spedizione deve essere presentata all'UTF un'apposita dichiarazione; il trasferimento viene effettuato senza obbligo di prestare alcuna cauzione e, a norma dell'art. 6, comma 5, del DM 17 settembre 1996, n. 557, con la scorta di un documento commerciale, non potendosi utilizzare né il DAS né le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti. A trasferimento avvenuto, deve essere presentata all'UTF apposita richiesta di rimborso. Poiché, per il controllo del buon esito dell'operazione, non può utilizzarsi la documentazione comunitaria in materia di accise, si fa riferimento a quella in materia di IVA, comune anche agli altri Paesi membri; è, pertanto, previsto che nella domanda di rimborso siano riportati gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nei quali è inclusa la partita trasferita.

La suddetta procedura si applica anche nel caso in cui il prodotto sia contenuto in altre merci; in tale evenienza, nella dichiarazione preventiva dovranno essere indicati i quantitativi di prodotto contenuti nelle suddette merci, alle quali, a trasferimento ultimato, dovranno riferirsi gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;

- l'art. 4 stabilisce, in linea con la previgente normativa, che il diritto al rimborso dell'accisa afferente ai prodotti esportati è supportato dalla bolletta di esportazione, munita delle attestazioni apposte dalla dogana. Non è, quindi, più necessaria, al suddetto fine, l'esibizione dell'altra documentazione prevista dalla sopracita circolare n. 258/1993 nel caso in cui l'esportazione venga effettuata attraverso una dogana comunitaria.

Sussistendo i medesimi motivi di sicurezza fiscale esposti a commento dell'art. 2, comma 2, i prodotti da esportare dovranno essere sprovvisti di contrassegni di Stato; tale circostanza dovrà essere oggetto di riscontro da parte della dogana;

- l'art. 5 richiama, per gli altri casi di rimborso, all'osservanza delle procedure stabilite da specifici decreti o, in mancanza, delle modalità operative stabilite dall'Amministrazione. In ogni caso, il rimborso viene comunque subordinato alla presentazione di un'istanza al competente UTF;

- l'art. 6 stabilisce le modalità di esecuzione dei rimborsi; se questi ultimi sono effettuati in danaro, vi provvede, previo parere dell'UTF, la Circoscrizione doganale, ai sensi dell'art. 5 del DM 26 novembre 1991, che fissa le competenze degli organi centrali e periferici del Dipartimento.

Se il rimborso è richiesto mediante accredito, devono essere osservate le modalità stabilite dal comma 3; si richiama l'attenzione degli UTF sull'importanza dell'attestazione, da apporre mediante visto a firma del Dirigente, sulle domande di rimborso, dalla quale devono risultare l'ammontare dell'accisa ed il conteggio dei relativi interessi, e sulla necessità che gli adempimenti ivi previsti vengano eseguiti con la massima puntualità.

Tale procedura modifica quella in precedenza prevista, nel settore degli spiriti, dall'art. 10 bis aggiunto al DL 15 settembre 1990, n. 261, dalla legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331, prevedendo maggiori garanzie per gli interessi dell'erario; per contro, non vengono posti limiti, come quelli previsti dalla citata norma, alle tipologie di deposito fiscale presso cui può essere utilizzato l'accredito.

Il comma 4 prevede il caso particolare in cui l'accredito venga utilizzato dal beneficiario per corrispondere un'accisa di cui sia debitore: ciò si verifica quando il beneficiario sia egli stesso titolare di un deposito fiscale, ovvero sia un operatore professionale.

Il comma 5 prevede, invece, che il diritto all'accredito possa essere trasferito dal soggetto beneficiario ad altra persona.

- l'art. 7 disciplina l'applicazione, alla fattispecie, delle facoltà di verifica e controllo, previste in via generale, per gli UTF, dall'art. 18 del testo unico; in particolare, per quanto riguarda le verifiche ai prodotti da esportare, viene confermata ed estesa a tutti i rami d'imposta la possibilità, prevista dalla previgente normativa solo per gli spiriti, che tale controllo, a richiesta degli operatori, sia effettuato presso lo stabilimento di produzione da parte dell'UTF anziché presso la dogana; resta ovviamente ferma la facoltà, per quest'ultima, di espletare, in caso di dubbio, ogni ulteriore verifica ritenuta opportuna;

- l'art. 8 stabilisce, infine, il momento dell'entrata in vigore del decreto, fissandolo al primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè al 1 marzo prossimo; ciò per consentire una adeguata divulgazione della nuova normativa.

Circolare Minfinanze n.85, prot. n. 4230/VI del 19 marzo 1997

Prestazione delle cauzioni per le imposte sulla produzione e sui consumi - Esoneri

Il testo unico in oggetto ha raccolto e riordinato le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali ed amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea. Conseguentemente, per la disciplina delle cauzioni e degli esoneri cauzionali nei settori fiscali degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, occorre ora fare riferimento alle norme contenute nel richiamato T.U..

Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni che disciplinano tale materia e vengono fornite, per la necessaria uniformità di indirizzo, istruzioni per la concessione e per il mantenimento degli esoneri cauzionali.

1. Disciplina generale delle cauzioni e degli esoneri cauzionali (Presupposti normativi. Soggetti obbligati. Misura delle cauzioni)

A) Cauzione per il deposito

L'art.5 - comma 3, lett. a - del T.U. prevede, in generale, tra gli obblighi imposti al titolare del deposito fiscale, quello di prestare la cauzione che, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli tributi, è pari al 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. Qualora detta misura sia inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle prescritte scadenze, l'importo della cauzione deve essere ragguagliato al suddetto ammontare.

Nel caso in cui, per il numero e l'entità delle movimentazioni effettuate o per altri fattori (ad es.: variazioni aliquote), si determinasse un aumento superiore al 10% della cauzione prestata, occorrerà procedere all'integrazione della stessa, ai sensi dell'art.64 del T.U.. Analogamente, nell'ipotesi in cui si verificasse un decremento superiore alla suddetta percentuale, si può chiedere l'adeguamento in diminuzione dell'importo della cauzione. Va, inoltre, evidenziato che, in presenza di cauzione prestata da altri soggetti (ad es. dal proprietario della merce, dal titolare di un conto deposito), la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare.

Come già precisato con il telescritto prot. n. 148/UDC.CM del 29.2.1996, la cauzione per l'esercizio di depositi fiscali è unica e deve garantire l'Amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza (superiori ai cali legali) sia per la mancata corresponsione dell'imposta sui prodotti immessi in consumo.

La norma sopracitata prevede, poi, l'esonero ex lege dal prestare la cauzione per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e per le aziende municipalizzate che non sono, quindi, tenute ad inoltrare istanze per ottenere il relativo provvedimento autorizzativo, mentre dà facoltà all'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità.

B) Cauzione per il trasporto

L'art.6 del T.U. (v. anche art.23 del D.M. 25.3.1996, n.210) concernente il regime generale della circolazione nazionale ed intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, prevede, al comma 2, che il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. Tale garanzia, che per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale ha validità solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana, è distinta da quella prevista per l'esercizio del deposito fiscale ed è sempre dovuta (salva l'eccezione riguardante gli oli minerali e di cui è cenno nel successivo paragrafo 2) e può essere prestata, in luogo del depositario autorizzato, dal trasportatore o dal proprietario della merce.

Si rammenta che, ai sensi del decreto 13.1.1994, pubblicato nella G.U. n.13 del 18. 1. 1994, la garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri dell'Unione europea, deve essere prestata, come per la merce che circola nello Stato, nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante ovvero, se l'aliquota interna è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.

C) Cauzione per gli operatori professionali ed i rappresentanti fiscali

Alla prestazione della garanzia (senza possibilità di esonero), nella misura del 100% dell'imposta gravante sui prodotti ricevuti in regime sospensivo, sono tenuti gli operatori professionali registrati o meno, non titolari di depositi fiscali, che nell'esercizio della loro attività ricevono tali prodotti (art.8 T.U.), nonchè i rappresentati fiscali (art.9 T.U.).

D) Prestazione e svincolo della cauzione

La cauzione va prestata con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato (in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa).

Se è prestata mediante fideiussioni bancarie o polizze assicurative, l'accettazione della cauzione spetta alla Direzione Compartimentale che provvede altresì al successivo svincolo, sentiti gli uffici competenti sugli impianti.

2. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore degli oli minerali

Per l'esercizio dei depositi fiscali di oli minerali e per la circolazione degli stessi prodotti in sospensione da accisa vale la disciplina generale in materia di cauzioni in precedenza illustrata, con le particolarità di seguito indicate.

Si premette che sono soggetti a cauzione, relativamente all'esercizio dei depositi fiscali, gli oli minerali in regime sospensivo per i quali è previsto, ai sensi dell'art.21, comma 1, del T.U., un livello di accisa. Sono esclusi, invece, dall'obbligo della cauzione gli oli minerali che, ai sensi del successivo comma 2, si trovano fuori dal campo di applicazione dell'accisa e che sono tassati solamente allorchè destinati agli usi di combustione e carburazione.

Per la circolazione, sia nazionale che intracomunitaria, degli oli minerali in regime sospensivo, la cauzione è sempre dovuta, salva la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di accor-

dare l'esonero cauzionale limitatamente ai trasferimenti effettuati via mare o mediante oleodotti (art.6, comma 2, del T.U.).

Ai sensi, poi, dell'art.21, comma 3, del T.U., che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (cosiddetti "sensibili") le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell'Unione europea (v. anche telex n. 148/UDC-CM del 29.2.1996); la cauzione, in tal caso, va ragguagliata all'imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente.

Per l'esercizio dei depositi commerciali di oli minerali (escluso il G.P.L. per uso combustione), denaturati o condizionati ai sensi dell'art. 17 - comma 4, ultimo periodo - del T.U., deve essere prestata cauzione (salva la concessione dell'esonero), ai sensi del successivo art.25, comma 6, nella misura prevista, in generale, per i depositi fiscali, tenendo conto che ilcalcolo deve essere effettuato, per i prodotti soggetti ad imposta ridotta (come la benzina ed il gasolio destinati ad usi agricoli), prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa.

Per quanto riguarda il prodotto denominato "biodiesel", sottoposto alla disciplina di cui all'art.21, comma 6, del T.U., va precisato che tale prodotto in regime sospensivo è soggetto a cauzione sia per lo stoccaggio che per i trasferimenti tra depositi fiscali nazionali e la garanzia va prestata nella misura prevista per il gasolio.

Per i trasferimenti intracomunitari con D.A.A. del "biodiesel" destinato all'autotrazione (art.21 D.M. 25.3.1996, n.210), va prestata la cauzione nella misura del 10% dell'imposta prevista per il gasolio.

Per l'esercizio dei depositi fiscali di gas metano, la misura della cauzione, ai sensi dell'art.26, comma 7, del T.U., è pari al 5% dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di prodotto presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese e deve essere prestata dagli obbligati al pagamento dell'accisa (esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori); per la concessione dell'esonero cauzionale si applica il regime generale di cui agli artt.5 e 6 del T.U..

Per gli oli minerali soggetti ad accisa non armonizzata (oli lubrificanti e bitumi), la cui fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo (art.61, commi 2 e 5, del T.U.), la misura della cauzione,dovuta per lo stoccaggio dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta diconsumo, è pari a quella prevista in via generale (10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese).

Per effetto del richiamo al comma 3 dell'art.5 del T.U. contenuto nel comma 2 del successivo art.61 (v. rettifica pubblicata nella G.U. n.68 del 21.3.1996), ai citati soggetti, qualora in possesso dei requisiti prescritti, può essere accordato l'esonero cauzionale.

Per i trasferimenti dei lubrificanti e dei bitumi non è dovuta la cauzione, in quanto l'art.61, comma 2, del T.U. estende a tali prodotti le disposizioni contenute nei commi 3 e 6 del precedente art.6, con esclusione, quindi, del comma 2 del medesimo articolo che prevede l'obbligo della cauzione.

3. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell'alcole e delle bevande alcoliche

Ai sensi dell'art.28, comma 2, del T.U., per l'esercizio dei depositi fiscali di alcole e di be-

vande alcoliche (ivi compresi la birra ed i prodotti alcolici intermedi), vale la disciplina generale (art.5, comma 3, del T.U.).

La cauzione è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

- 2% per gli stabilimenti ed opifici di cui ai nn. 1), 2) della lett. a) e 1) della lett.b) del comma 1 dell'art.28 T.U.;
- 5% per i magazzini di invecchiamento di cui al n.7) della lett. a) del comma 1 dell'art.28 T.U.;
- 10% per tutti gli altri impianti e magazzini.

Ai sensi del comma 3 dell'art.28 T.U., la cauzione dovuta dal depositario, per i prodotti alcolici condizionati e contrassegnati, è pari al 100% dell'accisa su di essi gravante.

Per la circolazione sia nazionale che intracomunitaria dei suindicati prodotti alcolici in sospensione d'imposta vale il regime generale della cauzione. La misura di detta cauzione, quindi, è pari al 10% dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, ad eccezione dei prodotti alcolici condizionati e muniti di contrassegno fiscale, la cui cauzione è commisurata al 100% dell'accisa (v. art.13 T.U. e seguente paragrafo 4).

Per il vino, la cauzione, in base alle attuali disposizioni, è prevista per i soli trasferimenti intracomunitari, ed è pari al 10% dell'imposta vigente nel Paese di destinazione.

Per quanto concerne la disciplina generale delle cauzioni dovute per l'esercizio dei depositi fiscali dei prodotti alcolici, si rinvia a quanto esposto nel punto 1.

4. Cauzioni per l'acquisto dei contrassegni

L'art. 13, ai commi 5 e 7, prevede, per il ritiro dei contrassegni destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo ovvero prodotti di importazione, l'obbligo di prestare cauzione, senza possibilità di esonero, in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sui cennati prodotti; la cauzione viene incamerata nell'ipotesi prevista dal citato art. 13, comma 5.

La cauzione viene svincolata, per i prodotti nazionali, con l'applicazione dei contrassegni, in quanto subentra la cauzione prestata per il deposito dei prodotti contrassegnati; in concreto, se la ditta non ha ottenuto l'esonero per la cauzione relativa al deposito dei prodotti confezionati, la cauzione deve essere prestata per un importo di accisa che copra sia l'ammontare dell'imposta sui prodotti custoditi già confezionati sia quello per contrassegni non ancora applicati.

Per i prodotti comunitari, la cauzione viene svincolata quando la partita viene introdotta ed assunta in carico nel deposito fiscale di arrivo, dove subentra la cauzione prestata per il deposito, ovvero quando la partita viene ricevuta da un operatore professionale o da un rappresentante fiscale del depositario mittente, tenuti a prestare garanzia a norma degli artt. 8 e 9 del T.U..

Per i prodotti extracomunitari, la cauzione viene svincolata con la presentazione della merce in dogana per l'importazione.

5. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell'energia elettrica

Secondo quanto dispone l'art.57, comma 1, del T.U., come modificato dall'art.4 - comma

1, lett. f - del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito, con modificazioni , dalla legge 28.02.1997, n. 30, i fabbricanti di energia elettrica, diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione, sono tenuti a prestare la cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese, secondo i criteri fissati dal predetto art.57, comma 1.

Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni di cui all'art.5, comma 3, del T.U..

6. Competenza per il rilascio degli esoneri cauzionali

La competenza per il rilascio del provvedimento di esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni spetta ai Direttori compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, per le cauzioni relative ad impianti ubicati nell'ambito del proprio territorio, ed al Direttore centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, per le cauzioni relative ad impianti situati nell'ambito territoriale di più Direzioni compartimentali.

Resta salva la competenza del capo della Circoscrizione doganale per i depositi doganali di oli minerali di proprietà privata che, oltre a detenere merce estera, custodiscono anche merce in regime sospensivo secondo quanto disposto dall'art.220 del regolamento doganale approvato con R.D. 13.02.1896, n.65 e dalla circolare n. 660/DOG/117 del 31.10.1977, prot. n. 9643/XI.

7. Procedura per la concessione dell'esonero cauzionale

A) Adempimenti degli operatori

La ditta interessata ad ottenere l'esonero cauzionale deve presentare apposita istanza, in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione della ditta, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente. Nell'istanza devono altresì essere indicati gli impianti di cui è titolare la ditta e gli impianti di terzi presso i quali opera, con i relativi codici di accisa, l'ubicazione degli stessi, nonchè l'ammontare globale dell'esonero richiesto sulla base della normativa specifica di ogni singolo tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun ufficio finanziario. Nel caso in cui non sia possibile indicare l'ammontare della cauzione, nè specificare la sua ripartizione per ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilità.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato del competente Tribunale dal quale risultino il nominativo del legale rappresentante della ditta ed i poteri conferiti, nonchè la insussistenza di procedure esecutive singolari o concorsuali a carico della ditta stessa;

2) copia dell'ultimo bilancio, comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico (conto profitti e perdite) e la nota integrativa, completo delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, nonchè della relazione di certificazione da parte della società di revisione, nel caso in cui il bilancio della ditta sia soggetto per legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o di società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice), non tenute al deposito del bilancio, de-

ve essere presentata copia del bilancio riportato nel libro degli inventari, nonchè copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

3) certificato della Camera di Commercio competente per territorio contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta.

Si fa presente che, per effetto della legge 29.12.1993, n. 580 e del D.P.R. 7.12.1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8 di detta legge in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 c.c., la documentazione di cui al punto 2 deve essere depositata presso il competente ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio.

L'istanza, con la prescritta documentazione, va presentata all'ufficio competente al rilascio del provvedimento in base al criterio esposto al paragrafo 6.

B) Adempimenti degli uffici

Per stabilire se la ditta è affidabile e di notoria solvibilità, dovranno essere assunti utili elementi di valutazione attraverso i competenti uffici finanziari, acquisendone i relativi pareri, avendo riguardo alla correttezza nella gestione dell'impresa, al volume degli affari ed alla eventuale presenza di precedenti in linea finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali.

Particolare attenzione, ai fini di cui sopra, va riservata all'esame del bilancio (comprensivo, come indicato in precedenza, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonchè delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione), da cui dovranno essere ricavati anche gli indici economico-finanziari necessari per una valutazione più completa della gestione aziendale.

Le Direzioni compartimentali, per gli esoneri di loro competenza, ricevuta l'istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la regolarità, procedono al rilascio del provvedimento di concessione o, di diniego dell'esonero cauzionale, sulla base dei criteri in precedenza esposti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Secondo quanto prescritto dal D.M. 19 ottobre 1994, n.678 relativo al "Regolamento di attuazione degli artt.2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241..." (area 1, punto 101), il termine per la concessione dell'esonero dal prestare cauzione da parte della Direzione centrale è stabilito in 90 giorni (per gli esoneri di competenza delle Direzioni compartimentali è stato proposto l'adeguamento a detto termine).

8. Provvedimento di esonero (contenuto, durata ed obblighi)

Il provvedimento di concessione dell'esonero viene rilasciato con validità a tempo illimitato e, per casi particolari debitamente motivati, può essere emesso in via provvisoria e per tempo limitato.

L'esonero può essere concesso, su richiesta della ditta e nel caso in cui sia motivata la impossibilità di indicare l'ammontare della cauzione, anche per importo non determinato. Il provvedimento deve contenere, oltre alla ragione sociale, codice fiscale e sede legale della ditta beneficiaria, i seguenti ulteriori elementi:

- i riferimenti normativi ed i presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali viene accordato l'esonero;
- il tipo e, se concesso per importo determinato, l'ammontare complessivo dell'esonero accordato, la sua ripartizione per singoli uffici, con l'indicazione della possibilità che i competenti uffici finanziari consentano direttamente, a richiesta della ditta beneficiaria, il trasferimento di tutto o parte dell'importo agli stessi assegnato ad altri uffici finanziari, anche non assegnatari;
- l'indicazione che il provvedimento di esonero può essere revocato in qualsiasi momento, allorchè la ditta non ottemperi all'obbligo di presentazione della copia del bilancio, depositato a norma di legge, entro il termine stabilito nel successivo paragrafo 9 (sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) senza aver comprovato l'impossibilità di detta presentazione, ovvero quando intervengano dubbi sulla affidabilità e solvibilità della ditta ammessa al beneficio.

Si fa presente che sia nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di ammissione sia nell'ipotesi di revoca dell'esonero già concesso, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione.

Nel caso di revoca, inoltre deve essere indicato il termine (15 giorni dalla notifica della revoca, ai sensi dell'art.5 - comma 3, lett. a - del T.U.), entro il quale va prestata la cauzione, pena la revoca della licenza in caso di omissione di tale adempimento.

9. Mantenimento dell'esonero

Le ditte titolari di concessione di esonero cauzionale sono tenute, ai fini del mantenimento dello stesso, a presentare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, copia del bilancio, regolarmente depositato a norma di legge, comprensivo della nota integrativa, delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione, se richiesta dalla legge.

Si ricorda che gli Uffici finanziari che vengano a conoscenza di elementi che possono far dubitare della sussistenza dei requisiti di solvibilità e di affidabilità della ditta ammessa all'esonero devono subito segnalarli alle Direzioni compartimentali e, queste ultime, alla Direzione centrale per gli esoneri di sua competenza, onde consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti con la necessaria tempestività.

10. Sanzioni e revoca del provvedimento di esonero

Qualora l'Amministrazione accerti il venir meno dei requisiti di solvibilità e di affidabilità nei confronti della ditta titolare di esonero o che la stessa non abbia ottemperato, entro il termine stabilito, all'obbligo della presentazione annuale di copia del bilancio, l'ufficio che ha concesso l'esonero procede alla sua revoca, fissando, ai sensi dell'art.5 - comma 3, lett. a - del T.U., il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento per la prestazione della cauzione nella misura dovuta.

Nel caso in cui la ditta non ottemperi a tale adempimento entro il termine stabilito, si rende applicabile il disposto di cui all'art.5, comma 5, del T.U. che prevede la revoca della licenza fiscale di esercizio.

Si ricorda, altresì, che, qualora occorra integrare la cauzione, il soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 64 del T.U., deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di notifica da parte dell'ufficio. Il mancato adempimento entro il suddetto termine comporta la revoca della licenza fiscale, secondo quanto previsto dal richiamato art. 64.

Restano validi gli esoneri già concessi in base alle precedenti norme che si intendono accordati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del vigente T.U..

Le procedure sopraindicate non si applicano alle ditte che, essendo a partecipazione statale maggioritaria (con oltre il 50% delle quote azionarie), possono considerarsi di notoria solvibilità. Per tali ditte la competenza a concedere l'esonero spetta alla Direzione centrale sulla base delle informazioni fornite dagli organi statali detentori delle predette quote azionarie, alla quale, pertanto, devono essere direttamente inoltrate le relative istanze.

Resta inteso che, qualora venga meno la quota maggioritaria, le ditte interessate sono tenute a comunicarlo prontamente alla Direzione centrale. In tal caso potranno richiedere l'ammissione all'esonero secondo la procedura prevista al paragrafo 7, valevole per le ditte affidabili e di notoria solvibilità.

Si richiama l'attenzione degli uffici sulla scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni.

Circolare Minfinanze n.186, prot. n. 283/UCD-DM del 27 giugno 1997

Decreto 16 maggio 1997, n. 148, integrativo del decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise.

Facendo seguito al telescritto prot. n. 249/UDC-CM del 19/5/97, si comunica che il regolamento in oggetto è stato pubblicato nella G.U. n. 133 del 10/6/47 (che riporta anche il testo, aggiornato, del precedente decreto n. 210/1996) e se ne illustrano, qui di seguito, le più significative innovazioni, apportate allo scopo di ovviare a difficoltà operative, non risolvibili in via amministrativa, emerse in sede di applicazione del DM n. 210/1996, d'ora in avanti denominato "regolamento".

L'art. 2 modifica l'art. 2 del regolamento, integrando le disposizioni relative all'approntamento, alla distribuzione ed alla compilazione dei DAA.

In particolare, il comma 1 dell'articolo:

- alla lettera a) consente che anche ai DAA di tipo amministrativo possano essere aggiunti, oltre ai quattro regolamentari, anche altri esemplari per gli usi propri dell'operatore, analogamente a quanto previsto, per i DAA di tipo commerciale, dall'art. 2, comma 8, del regolamento;

- alla lettera b), modificando, parzialmente, il citato comma 8 dell'art. 2 del regolamento, stabilisce una procedura per evitare il ritiro di documenti, presso le tipografie od i rivenditori autorizzati, da parte di persone non abilitate alla loro utilizzazione e che potrebbero, quindi, farne un uso illecito. Per il medesimo fine è pure previsto che la comunicazione della fornitura dei suddetti stampati deve essere effettuata entro il giorno 10 di ciascun mese, anzichè, come in precedenza, una sola volta all'anno. In tal modo vengono confermate, in forma regolamentare, le disposizioni impartite, in via amministrativa, con il telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2/12/96, riportato nella circolare n. 295, prot. n. 763/UDC-CM del 18/12/96;

- alla lettera c) integra le istruzioni relative alla compilazione delle varie caselle del DAA, specificando che, per quanto concerne la circolazione interna, non vanno scritturate le caselle 12 e 13 (in quanto relative al Paese di spedizione ed a quello di destinazione), 14 (relativa al rappresentante fiscale, figura prevista solo nella circolazione intracomunitaria), 15 (luogo di spedizione, coincidente con l'indirizzo dello speditore, riportato nella casella 1), 21 (peso lordo, non sempre noto o ricavabile, che può anche variare nel corso del trasferimento e, comunque, non previsto dalla precedente normativa) mentre può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6 (numero e data della fattura, informazioni, anche queste, non previste in precedenza). Nella casella 18 è prevista l'omissione dell'indicazione della densità a 15 C, per gli oli minerali tassati a peso (oli combustibili e gas petroliferi liquefatti) nonchè per il metano, in quanto tale dato non riveste alcuna rilevanza fiscale o commerciale, mentre per gli altri oli minerali, in luogo della densità a 15 C, deve essere indicato, come in precedenza, il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell'aria. Nella casella 19 l'indicazione del codice NC della nomenclatura combinata relativo ai gas di petrolio liquefatti (GPL) è limitato alle prime 4 cifre (2711) in quanto non è necessario distinguere fra loro i vari GPL, soggetti tutti alla medesima disciplina fiscale. Viene pure previsto che, in caso di trasferimento di metano con carri bombolai, non venga indicato il peso bensì i metri cubi a 15 C ed alla pressione normale, in base ai quali è effettuata la tassazione di tale prodotto. Nella casella 9, oltre al vettore, deve essere indicato anche l'incaricato del trasporto (definito come la persona che, per conto

del vettore, esegue il trasporto), in quanto a tale soggetto fanno carico gli obblighi previsti da altri articoli del regolamento, e vengono specificate le indicazioni da apporre in caso di trasferimenti via mare o a mezzo oleodotto.

Nella casella 17 è specificato che la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, deve essere espressa in ore, per i viaggi che terminano nella giornata in cui sono iniziati, e in giorni, negli altri casi.

Infine, viene previsto che l'eventuale cambio di destinatario (ora consentito dalle norme comunitarie) venga riportato nella casella B, destinata all'indicazione del cambio del luogo di consegna.

L'art. 3 chiarisce che il visto dell'UTF sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4 (e non già di riscontro materiale dell'avvenuto arrivo a destinazione della merce o della sua presa in carico nei registri contabili), eliminando precedenti perplessità al riguardo.

L'art. 4 riformula in maniera più conforme al disposto dell'art. 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993 il comma 3 dell'art. 4 del precedente regolamento, relativo all'esonero dall'obbligo della firma da parte dello speditore.

L'art. 5 disciplina il caso in cui una partita, scortata da DAA, sia scaricata soltanto parzialmente presso il destinatario e dispone che, in caso di trasferimento via mare di partite dirette a diversi destinatari, le annotazioni dei singoli scarichi sui relativi DAA "non scorta merce" siano effettuate dal destinatario, anche dopo la partenza della nave. Ciò in quanto, essendo l'accertamento in serbatoio, a terra, effettuato anche molte ore dopo la discarica della nave al fine di consentire la decantazione dell'acqua emulsionata al prodotto, si vuole evitare un inutile prolungamento della sosta della medesima.

L'art. 6 disciplina la circolazione dei prodotti, diversi dalle bevande alcoliche, contenenti alcole esente da accisa, denaturato o no, quali, ad esempio, prodotti per la casa, lucidi da scarpe, profumerie, medicinali.

Poichè l'alcole etilico in essi contenuto è considerato fiscalmente ancora tale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del testo unico sulle accise, poteva sorgere il dubbio che tali prodotti fossero ancora sottoposti al regime delle accise e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR 14 agosto 1996, n. 472, dovessero essere scortati dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

La disposizione in parola, oltre a dissipare i suddetti dubbi, sancendo l'esclusione, ai fini della circolazione, di tali prodotti dal regime delle accise e conformandosi, in tal modo, a quanto avviene negli altri Paesi comunitari, elimina anche l'obbligo dell'emissione della bolletta per gli aromi del codice NC 3302, quando non sono destinati a depositi fiscali o quando sono dichiarati per usi esenti, nonchè per le profumerie prodotte con alcole denaturato. Per questi ultimi prodotti resta valido il regime di deposito previsto (solo per essi e non già per gli altri prodotti sopracitati) dall'art. 2, comma 8, del DM 9 luglio 1996, n. 524.

L'art. 7 estende ai DAS le nuove disposizioni relative all'approntamento, alla distribuzione ed alla compilazione dei DAA ed integra le disposizioni relative alla compilazione dei DAS.

Relativamente a queste ultime, per quanto riguarda la circolazione interna, viene stabilito che non devono essere compilati i riquadri 3 (autorità competente sul luogo di destinazione) e 11 (peso lordo, per le stesse motivazioni esposte relativamente al DAA), mentre il riquadro 6 (numero di riferimento e data della dichiarazione, previsti solo per i trasferimenti intracomunitari) può essere riservato alla annotazioni; per il riquadro 13 (prezzo di fattura, valore commerciale) viene confermato quanto già disposto dal regolamento, estendendo, tuttavia, l'indicazione del volume ambiente anche al caso di commercializzazione dei prodotti petroli-

feri a volume, in linea con quanto in precedenza previsto dall'art. 5, terzo comma, del decreto del Ministro delle finanze 9 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 282 del 16/10/79. Non deve essere compilata la casella B, relativa al rinvio dell'esemplare 3 del documento, non previsto per la circolazione nazionale, nè deve essere effettuata l'annotazione relativa al predetto rinvio, nel riquadro 15. Per quanto riguarda lo speditore, non è prevista l'indicazione del numero della partita IVA, essendo già tale soggetto identificato dal codice d'accisa o dal numero della licenza fiscale o dagli estremi dell'autorizzazione dell'UTF; analogamente, non deve essere indicato il numero di partita IVA del destinatario ma quello del committente, se il destinatario non è un cliente diretto del mittente. Per quanto concerne il riquadro 8, non è prevista, analogamente a quanto stabilito per i DAA, l'indicazione della densità a 15 C per gli oli combustibili e per i GPL, mentre, per gli altri oli minerali, deve essere indicato, come nella precedente normativa, il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell'aria. È pure consentito che nel riquadro 9 possa omettersi l'indicazione del codice NC, se la merce può essere individuata, dal punto di vista fiscale, in base alla denominazione commerciale, riportata nel riquadro 8. Infine, viene data la possibilità, per la circolazione interna degli oli minerali, di omettere la compilazione del riquadro 10, destinato all'indicazione del volume del prodotto a 15 C (diverso, quindi, dal volume ambiente preso a base della transazione commerciale), nella considerazione che tale dato può, comunque, essere sempre ricavato in base al peso netto (riportato nel riquadro 12) e del peso specifico a 15 C, al netto della spinta dell'aria, riportato al riquadro 8. In tal modo si sono riprodotte le modalità di compilazione del documento previsto dalla previgente normativa, e cioè del certificato di provenienza mod. H-ter 16.

Viene pure previsto che, in casi particolari, il DAS possa essere emesso dall'UTF.

L'art. 8 apporta semplificazioni alla tenuta del registro di carico e scarico dell'impianto speditore, analoghe a quelle in precedenza previste dall'art. 3 del DM 13 agosto 1957 (pubblicato nel Supplemento n. 2 della G.U. n. 212 del 27/8/57) e chiarisce, conformemente alla preesistente normativa, che nel registro devono essere riportati anche i quantitativi estratti con la scorta della documentazione commerciale.

Riformula, poi, analogamente a quanto effettuato, per i DAA, dall'art. 4, il comma 3 dell'art. 11 del regolamento, relativo all'esonero dalla firma dei DAS.

L'art. 9 specifica che la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del regolamento, si applica solo in caso di reintroduzione nell'impianto mittente di una frazione di partita non scortata da DAS e non già dell'intera partita, in quanto tale caso è già disciplinato dal precedente comma 4 del medesimo art. 15. Riformula, inoltre, il comma 7 del predetto art. 15, in maniera da eliminare un caso, del tutto sporadico, di utilizzazione dell'esemplare n. 3 del DAS nella circolazione nazionale.

L'art. 10, per ovviare a difficoltà operative segnalate soprattutto nel caso di trasferimenti di merce a mezzo corriere, fa carico al deposito fiscale mittente di comunicare il rientro della merce prima della reintroduzione in deposito e non già, come previsto in precedenza, nel primo giorno lavorativo successivo all'inizio del viaggio di ritorno.

L'art. 11 limita l'obbligo, per le autobotti che effettuano il trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi, per carichi predeterminati, di essere munite di dispositivo impressore dei volumi erogati solo al caso di rifornimenti a distributori automatici di carburante, conformente a quanto in precedenza stabilito, per tale evenienza, dall'art. 1 del DM 10 agosto 1980, pubblicato nella G.U. n. 283 del 13/10/80.

Per i rifornimenti ad altri tipi di utenti, per i quali tale obbligo non è previsto, viene, quindi, confermata la disciplina dell'art. 35 del DM 20 giugno 1970, pubblicato nel Supplemento ordi-

nario della G.U. n. 257 del 10/10/70. Ciò per tener conto che il parco autobotti è strutturato secondo la citata preesistente normativa.

È stato, inoltre, previsto che in luogo dell'indicazione, nella distinta a corredo del DAS cumulativo, dei numeri iniziali e finali del contatore, possa essere allegato alla medesima lo scontrino emesso dal dispositivo impressore dei volumi, se installato. Ciò per evitare che, in caso di predisposizione anticipata del documento, debba attendersi l'arrivo nel deposito mittente dell'autocisterna, per rilevare il numero iniziale del contatore.

L'art. 12 estende all'utilizzazione dell'olio combustibile le disposizioni relative alla conduzione in appalto di impianti di riscaldamento, riprendendo il disposto dell'art. 37 del sopracitato DM 20 giugno 1970, e detta le norme per i trasferimenti delle giacenze presso gli impianti di utilizzazione, nel caso in cui non ne sia più previsto l'impiego presso i medesimi.

L'art. 13 estende anche alle miscele di "biodiesel" con altri oli minerali la medesima disciplina delle miscele di "biodiesel" con gasolio.

L'art. 14 elimina il riferimento all'esemplare n. 3 del DAS nel caso di trasferimento di prodotti d'importazione dalla dogana al destinatario; in tal modo, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera b), la compilazione del suddetto esemplare n. 3 è riservata esclusivamente ai casi di trasferimenti intracomunitari.

L'art. 15, riporta disposizioni relative al periodo di prima applicazione della nuova normativa. In particolare:

- il comma 1 proroga ad un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame (e cioè dal 25/6/97) il limite, posto dal precedente regolamento, al periodo in cui possono continuare ad utilizzarsi i preesistenti modelli di stampati; ciò per consentirne il totale esaurimento;
- il comma 2 concede alle tipografie ed ai rivenditori autorizzati nonchè agli operatori 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Tale norma intende, in particolare, riferirsi alle nuove incombenze di cui

all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto, relative alle modalità di fornitura dei DAA e dei DAS ed alle comunicazioni da effettuare dai venditori dei medesimi agli UTF, comunicazioni che, sebbene consigliate dal telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2/12/96, riportato dalla circolare n. 295/D, prot. n. 763/UDC/CM del 18/12/96, sono, al momento, solo facoltative.

Circolare Minfinanze n. 318/D, prot. n. 401/UDC-CM del 16 dicembre 1997

DM 18 settembre 1997, n. 383, recante la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono d'imposta

È stato pubblicato nella G.U. n. 258 del 5/11/97 il regolamento in oggetto, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale vengono determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili, afferenti alle lavorazioni cui sono sottoposti i prodotti soggetti ad accisa, nei quali può essere concesso l'abbuono d'imposta per le perdite effettivamente verificatesi nelle suddette lavorazioni. Il regolamento di che trattasi si riferisce, all'art. 1, alle perdite di lavorazione degli oli minerali, all'art. 2 a quelle dell'alcole e delle bevande alcoliche, all'art. 3 detta disposizioni comuni a tutti i suddetti prodotti mentre all'art. 4 disciplina il periodo transitorio; con l'art. 5, infine, viene espressamente abrogato il preesistente decreto ministeriale relativo ai controlli sui cali abbuonabili nella preparazione delle bevande alcoliche.

In particolare, per quanto attiene all'art. 1:

- il comma 1 stabilisce nella misura dell'1%, riferita al peso o al volume, a seconda del sistema di tassazione, il limite massimo delle perdite abbuonabili in caso di rilavorazione, ai fini della rimessa a norma, di oli minerali soggetti ad accisa, effettuata, quindi, nei depositi fiscali.

Tale misura è stata fissata tenendo presente che le suddette rilavorazioni consistono generalmente in ridistillazioni, per cui si è fatto riferimento alle perdite che normalmente si verificano in tale genere di operazioni.

Vi è da osservare che la norma in questione risolve anche il problema della rilavorazione di prodotti che hanno già assolto l'imposta. Infatti tali prodotti possono essere prima reintrodotti in deposito fiscale (e, quindi, reimmessi in regime sospensivo) ai sensi dell'art. 6, comma 6, del testo unico, e, successivamente, sottoposti a rilavorazione;.

- il comma 2 prevede la possibilità di riconoscere, previ esperimenti effettuati dall'UTF, una misura del calo ammissibile superiore a quella prevista al comma 1, equiparando, sotto questo aspetto, la normativa delle accise a quella doganale.

La medesima procedura per la determinazione dei cali ammissibili viene adottata anche in caso di trattamenti diversi dalle rilavorazioni per fini di rimessa a norma, previste dal precedente comma 1;

- il comma 3 si riferisce al caso in cui, su autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, le lavorazioni o rilavorazioni siano effettuate promiscuamente con materie prime o altri prodotti (come normalmente avviene in raffineria).

In tale evenienza, specie se il processo è continuo, è tecnicamente impossibile la determinazione delle perdite effettive da confrontare con il calo ammissibile, anche perché, non essendo univocamente definita la costituzione dei vari tipi di prodotti petroliferi, potrebbe accadere che frazioni di un tipo vadano a confluire in prodotti di altro tipo.

Da ciò deriva l'annullamento del carico d'imposta al momento del passaggio alla rilavorazione (assimilandosi, di fatto, i prodotti da rilavorare alle materie prime), ferma restando l'applicazione dell'accisa sui prodotti ottenuti dalla rilavorazione medesima.

Poiché tali operazioni vengono effettuate nei depositi fiscali, saranno adottate dagli uffici tutte le cautele necessarie ad impedire eventuali abusi. Potrà, in particolare, prescriversi che la miscelazione con le materie prime o con gli altri prodotti da rilavorare venga effettuata sotto vigilanza finanziaria.

Per quanto concerne l'art. 2:

- il comma 1 conferma le misure delle perdite di ridistillazione e di rettifica di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213;

- il comma 2 si riferisce alla rilavorazione della birra, che viene normalmente effettuata promiscuamente al mosto, rendendo applicabile a tale fattispecie le medesime disposizioni previste, dal comma 3 dell'art. 1, per la rilavorazione promiscua degli oli minerali. Pertanto,anche nel caso di rilavorazione di una partita di birra già immessa in consumo e, successivamente, reintrodotta in deposito fiscale per motivi diversi dall'inidoneità al consumo umano, la restituzione dell'imposta viene effettuata nella misura del 100% dell'accisa corrisposta sulla suddetta partita e non più del 97%, come finora avveniva in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;

- il comma 3 apporta modifiche al regime stabilito, per gli opifici di trasformazione di alcole, dal sopracitato art. 3 della legge n. 213/1981 (come modificato dall'art. 8, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67) nonché dal DM 21 settembre 1988, n. 437.

Per quanto concerne le misure dei cali, le stesse, per la preparazione dei liquori, delle acquaviti e della frutta sotto spirito, non si discostano sostanzialmente da quelle previste dalla precitata normativa, ove si tenga conto che ad esse vanno aggiunti i cali naturali e tecnici previsti dalla normativa doganale (tabelle A e B del DM 13 maggio 1971, pubblicato nella G.U. n. 135 del 29/5/71, modificate dal DM 21 novembre 1974, pubblicato nella G.U. n. 4 del 4/1/75).

Tali modifiche sono conseguenti alle difficoltà riscontrate nell'applicazione della precedente disciplina che, in particolare, costringeva all'effettuazione di esperimenti ed inventari ed all'attribuzione dei cali per ciascun tipo di prodotto; -

- il comma 4 prevede che, quando la deficienza riscontrata nel corso di un inventario è inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza venga sommata al calo ammissibile nell'inventario successivo, nel limite, tuttavia, del calo afferente all'alcole contenuto nei semilavorati giacenti al momento dell'effettuazione dell'inventario, calcolato secondo la misura di cui al comma 3, lettera a), eventualmente aumentata ai sensi del successivo comma 6 (e non già comma 5, come riportato, per mero errore materiale, nel testo del decreto); ciò per tener conto delle perdite conseguenti al completamento della lavorazione dei predetti semilavorati;

- il comma 5 riguarda l'estensione della misura dei cali ammissibili all'alcole impiegato in regime sospensivo per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione (dove, in precedenza, tutto l'alcole impiegato fruiva dell'abbuono, e, quindi, non vi era un limite ai cali ammissibili) o ad usi esenti (quali, ad esempio, gli aromi destinati alla preparazione di bevande analcoliche), unificando quindi le diverse discipline e semplificando, di conseguenza, nei casi di promiscuità, il controllo di tali impieghi. Rimangono,invece, sottoposti alla disciplina del DM 9 luglio 1996, n. 524, gli alcoli e le bevande alcoliche per i quali il suddetto decreto prevede che l'impiego in usi esenti sia effettuato presso operatori registrati;

- il comma 6 prevede la possibilità di usufruire di cali in misura superiore a quella stabilita, previa effettuazione, da parte del competente UTF, di esperimenti di lavorazione, in analogia a quanto previsto, per gli oli minerali, dall'art. 1, comma 2.

In proposito si osserva che, stante l'intento semplificativo delle nuove disposizioni, il calo previsto dal comma 3 si riferisce complessivamente a tutti i prodotti ottenuti nell'opificio di trasformazione, realizzandosi, quindi, una compensazione fra i cali dei singoli tipi di prodotti. Nel caso venga richiesta una misura più elevata del calo, questa dovrà, necessariamente, essere riferita ad un particolare tipo di prodotto. Pertanto, nel caso in cui nell'opificio vengano ottenu-

ti più tipi di prodotto, i prodotti per i quali viene riconosciuta una misura dei cali superiore dovranno essere contabilizzati separatamente dagli altri e non potrà, conseguentemente, trarsi pieno beneficio delle semplificazioni apportate dal decreto.

La determinazione sperimentale dei cali è estesa anche al caso d'impiego di prodotti alcolici diversi dall'alcole etilico, di ottenimento di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 7 o di impiego di prodotti semilavorati provenienti da altri opifici. Resta, comunque, salva la facoltà dell'UTF di effettuare esperimenti anche nei casi in cui le deficienze rientrino nelle misure dei cali ammissibili, per evitare eventuali utilizzazioni in frode delle differenze fra i suddetti cali ammissibili e le deficienze effettivamente verificatesi;

- il comma 7 estende espressamente la disciplina prevista dai precedenti commi da 3 a 6 alla produzione degli aromi, con la sola differenza che la misura prevista per il calo di trasformazione (derivata da una indagine statistica) è del 7% anziché del 3%,

- il comma 8 stabilisce che siano tenute, da parte del fabbricante, separate registrazioni contabili per il magazzino dell'alcole, per l'opificio di trasformazione vero e proprio e per il magazzino del prodotto condizionato. Tali contabilità saranno, per il momento, tenute secondo le modalità in vigore, con la sostituzione, ai sensi del comma 9, dei registri a rigoroso rendiconto con registri vidimati dall'UTF, secondo la procedura prevista dall'art. 12 del DM 9 luglio 1996, n. 524, relativo all'impiego dell'alcole in usi esenti;

- il comma 10 stabilisce, coerentemente con le disposizioni relative alla tenuta delle contabilità di cui al comma 8, che gli inventari devono essere effettuati distintamente per il magazzino dell'alcole, per l'opificio di trasformazione vero e proprio e per il magazzino del prodotto condizionato. Gli inventari hanno periodicità annuale, ferma restando la facoltà di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno;

- il comma 11 rende valide per il vino, ai fini fiscali, le misure dei cali riconosciute dal decreto 19 dicembre 1994, n. 768, emanato dal Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro delle Finanze.

Per quanto concerne l'art. 3:

- il comma 1, riprendendo il disposto dell'art. 14 della legge 11 maggio 1981, n. 213, stabilisce che, qualora vengano effettuate lavorazioni con l'impiego promiscuo di prodotti allo stato estero e di prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli previsti dalla normativa doganale (e cioè quelli, determinati sperimentalmente, previsti dal regime di perfezionamento attivo di cui al Titolo IV, Capitolo 2, Sezione 3-D del Codice doganale comunitario, approvato con Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992). Ciò per evitare che, per una medesima lavorazione, vengano stabiliti valori dei cali ammissibili diversi a seconda del regime fiscale del prodotto impiegato; dovendo, quindi, applicare un'unica disciplina, si è fatto riferimento alla normativa doganale, in quanto, essendo stabilita da regolamenti comunitari, prevale su quella nazionale;

- il comma 2 stabilisce che, in caso di variazioni di aliquote che dovessero verificarsi nel periodo cui si riferisce l'inventario, le deficienze eccedenti i cali ammissibili all'abbuono sono ripartite proporzionalmente al periodo di vigenza delle varie aliquote.

Per quanto concerne l'art. 4:

- il comma 1 proroga il previgente regime dei cali di lavorazione dell'alcole etilico fino al momento dell'effettuazione del primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò in quanto non sarebbe stata possibile la coesistenza, in un medesimo periodo, delle due diverse normative, derivate da differenti criteri.

Per consentire ai fabbricanti di beneficiare immediatamente della nuova normativa, è stata prevista la possibilità che i medesimi rilevino, in una data da loro scelta, le giacenze effettive e

le comunichino all'UTF o alla Dogana competenti, perché siano prese a base per l'effettuazione del primo inventario, che, ovviamente, dovrà riferirsi a tale data;

- il comma 2 stabilisce che, nel secondo inventario successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, anche all'alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell'effettuazione del primo inventario vengano attribuiti per intero i cali di lavorazione stabiliti dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 2. Ciò per rendere possibile l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4 del suddetto art. 2, con riferimento alle nuove misure dei cali.

Per quanto concerne l'art. 5:

- il comma 1 abroga il DM 21 settembre 1988, n. 437, che regolamentava in precedenza la materia concernente le perdite di lavorazione dell'alcole nella produzione dei liquori.

Eventuali problematiche connesse alla pratica applicazione del regolamentoin questione dovranno essere qui tempestivamente segnalate.

TX MF prot. 4137/VII del 15 luglio 1999

Biodiesel – applicazione decreto 22 maggio 1998, n. 219

Sono state prospettate, da parte dell'ASSITOL, Associazione di categoria del settore dell'industria olearia e del biodiesel, talune difficoltà operative in ordine all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del Regolamento di cui all'oggetto, emanato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro.

Com'è noto, il predetto Regolamento, abrogativo dei due decreti in precedenza emanati (DM 31/12/1993 e DM 12/2/1996), ha, tra l'altro, introdotto sostanziali modifiche alle precedenti norme, consentendo la miscelazione del biodiesel anche con l'olio combustibile, sempre con verbalizzazione da parte dell'Ufficio finanziario, e prevedendo inoltre la possibilità di esitare le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel fino al 5% in volume anche attraverso la rete di distribuzione stradale.

Riguardo quest'ultima possibilità, non può non rilevarsi come l'aggiunta di biodiesel al gasolio nella suddetta percentuale massima possa essere considerata alla stregua di una vera e propria additivazione, assimilabile a tutte le altre analoghe operazioni di raffineria che normalmente vengono effettuate nella fase di "blending" per l'ottenimento di prodotti bianchi idonei all'immissione in consumo (benzine e gasoli); si osserva altresì che normalmente, in considerazione dei volumi in gioco, il deposito fiscale presso il quale si effettua la suddetta additivazione coincide con lo stabilimento di produzione di oli minerali e non con quello di produzione del biodiesel, e pertanto la scrivente non può che ribadire, in via preliminare, la sussistenza dell'obbligo, previsto dal comma 4, dell'indicazione, sulla documentazione fiscale e commerciale, dell'espressione "gasolio contenente biodiesel fino ad un massimo del 5 per cento", nel presupposto che lo stoccaggio e la successiva movimentazione del prodotto additivato avvengano, nel complesso della catena distributiva, attraverso strutture "dedicate".

Qualora invece gli operatori intendessero avvalersi, in alcune o in tutte le fasi della predetta catena, della facoltà di usufruire dello stoccaggio promiscuo, ugualmente consentita dallo stesso comma 4, non appare necessaria l'apposizione di una tale dicitura, essendo sufficiente per l'Amministrazione che per il prodotto additivato siano rispettate le caratteristiche qualitative del gasolio previste dalla vigente normativa.

Quanto all'applicazione del comma 3, si conferma che la norma regolamentare prevede, come del resto le precedenti versioni dello stesso comma, la verbalizzazione dell'operazione di miscelazione da parte dell'Ufficio finanziario, quale che sia la proporzione dei componenti.

Tuttavia, qualora dovessero sorgere difficoltà per l'Amministrazione in termini di personale o di strutture, tali da compromettere l'operatività complessiva della raffineria, sarà affidato alla prudente valutazione di codeste Direzioni Compartimentali l'eventuale ricorso, in alternativa, all'autocertificazione della miscelazione da parte dell'operatore, senza la materiale presenza di funzionari dell'ufficio finanziario e semprechè la richiesta della miscelazione stessa venga avanzata il giorno precedente e la medesima avvenga comunque in orario di apertura dell'ufficio finanziario.

Quanto sopra scaturisce dalla considerazione che, nella maggioranza dei casi concreti, ed escludendo quindi le miscele contenenti più del 5% di biodiesel, la miscelazione in parola costituisce una vera e propria additivazione, nonché della responsabilità che assume nei confronti dell'Amministrazione la figura del depositario autorizzato.

È appena il caso di far presente che, comunque, dovrà essere appurato se il biodiesel oggetto della miscelazione faccia parte o meno del quantitativo esentato dall'accisa, nei limiti delle 125.000 tonnellate annue stabilite dalla normativa.

Circolare MF n. 214 prot. 5165/VI del 4 novembre 1999

Legge 23.12.98, n. 448. D.P.C.M. 15.1.99. Modalità di impiego degli oli combustibili per uso industriale.

Si forniscono chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione degli oli combustibili per uso industriale ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della disciplina fiscale.

Con il telescritto n. 167/99 del 15.1.99 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione delle nuove aliquote di accisa fissate dal D.P.C.M., di pari data, per l'olio combustibile.

È sorta l'esigenza, segnalata anche dalle associazioni di categoria e dagli uffici periferici di questo Dipartimento, di introdurre una disciplina organica che delinei, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che regolamenterà la materia, i criteri generali per la commercializzazione e per l'impiego di olio combustibile: ciò allo scopo, tenuto conto dei differenti trattamenti tributari ora previsti per tale prodotto, di garantire una corretta ed uniforme applicazione del prelievo fiscale negli impieghi sottoposti ad accisa e nel contempo l'efficacia dei controlli nel particolare settore.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA PREVISTE PER L'OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE.

Per uso industriale dell'olio combustibile è da intendere l'utilizzazione del prodotto negli impianti o stabilimenti di produzione industriali o artigianali e, più specificamente, l'impiego nei processi di lavorazione eseguiti all'interno dei medesimi e comunque in operazioni funzionali o decreto connesse al ciclo produttivo.

Si considera impiegato per uso industriale anche l'olio combustibile utilizzato negli impianti per il riscaldamento di ambienti, siano essi industriali o artigianali, e per la produzione di acqua calda per utenze (quali ad esempio mense, spogliatoi) asservite agli stabilimenti stessi. Ne restano, di contro, esclusi gli impieghi presso strutture non identificabili come impianti produttivi (quali, ad esempio, alberghi, ristoranti, ospedali, case di cura, piscine), gli uffici amministrativi, commerciali posti al di fuori degli stabilimenti di produzione e, in generale, tutti gli usi non riconducibili alle fattispecie sopra configurate.

In considerazione della stretta connessione a finalità produttive e del suo inserimento nel ciclo di produzione agricolo, è da considerare altresì come destinato ad uso industriale l'olio combustibile impiegato esclusivamente nel riscaldamento funzionale all'attività produttiva delle imprese agricole (ad esempio, serre per coltivazioni).

Al fine, poi, di una esatta applicazione delle aliquote di accisa previste per l'olio combustibile, come si desume dal combinato disposto dell'art. 17 - comma 1 - lettera c) del D.L. n. 331/93, convertito, con modificazioni, in legge n. 427/93 e dell'Allegato I annesso al T.U. approvato con D.Lgs n. 504/95, si precisa che per olio combustibile BTZ è da intendersi quello con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento.

Conseguentemente, si considera olio combustibile ATZ quello con tenore di zolfo superiore a detta percentuale.

2. MODALITÀ DI DETENZIONE DELL'OLIO COMBUSTIBILE AD IMPOSTA ASSOLTA.

Con il citato telescritto è stato consentito agli esercenti dei depositi commerciali di oli minerali lo stoccaggio promiscuo di olio combustibile assoggettato a differenti aliquote di accisa (uso industriale, uso riscaldamento) con la tenuta di separata contabilità. L'esigenza di un tale

stoccaggio si verifica, di fatto, solo nel caso dell'olio combustibile BTZ destinato ai due predetti usi. Infatti la normativa in tema di inquinamento atmosferico, DPCM 2 ottobre 1995, cui la nuova tassazione sulle emissioni di anidride carbonica è connessa, consente l'utilizzo, tra i combustibili per usi civili, esclusivamente dell'olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso. Ne consegue che le condizioni per lo stoccaggio promiscuo ricorrono unicamente per tale qualità di olio combustibile (BTZ).

In tale evenienza i cali effettivi sono attribuiti ai due prodotti proporzionalmente ai rispettivi cali legali.

L'impresa che intende commercializzare olio combustibile per uso industriale invia apposita comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale ovvero dal rappresentante negoziale, all'UTF territorialmente competente sul deposito riportando i seguenti dati:

a) denominazione dell'impresa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, nonché il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;

b) numero e capacità dei serbatoi, opportunamente identificati, ove è custodito l'olio combustibile per uso industriale, con indicazione delle tipologie di prodotto contenute in ciascuno di essi compresi quelli destinati allo stoccaggio promiscuo.

L'UTF provvede ad apportare gli eventuali aggiornamenti alla licenza di esercizio di cui all'art. 25, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Leg.vo n. 504/95.

L'esercente il deposito commerciale indica giornalmente nel registro di carico e scarico, tenuto ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Testo Unico sulle accise, distintamente per qualità e per destinazione d'uso, nella parte del carico, le quantità di olio combustibile introdotte con gli estremi del DAS e, nella parte dello scarico, i quantitativi di prodotto complessivamente estratti nella giornata con riferimento ai documenti di accompagnamento emessi.

Al suddetto registro sono allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al successivo paragrafo 4.

3. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA FORNITURA DELL'OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE AD UN DEPOSITO COMMERCIALE.

All'atto della fornitura dell'olio combustibile per uso industriale, l'esercente il deposito commerciale acquirente presenta al titolare del deposito fornitore, o ad un incaricato di quest'ultimo, copia della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'UTF. Per le successive forniture di prodotto il medesimo soggetto acquirente potrà fare espresso richiamo al documento già presentato.

Il titolare del deposito (fiscale, commerciale o contabile) fornitore comunica, ogni quadrimestre, all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto un prospetto riepilogativo in cui, per ciascuno dei depositi riforniti, sono indicate la qualità e la quantità di olio combustibile per uso industriale trasferita (denso, semifluido, fluido e fluidissimo, BTZ e ATZ).

4. ADEMPIMENTI DELL'UTILIZZATORE DI OLIO COMBUSTIBILE PER USO INDUSTRIALE

All'atto dell'acquisto dell'olio combustibile per uso industriale, il soggetto utilizzatore presenta al titolare del deposito fornitore, o ad un incaricato di quest'ultimo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni, recante le indicazioni contenute nello schema allegato.

Per i successivi acquisti, l'utilizzatore potrà fare espresso richiamo alla dichiarazione di impiego in precedenza resa al medesimo fornitore. Eventuali variazioni di dati contenute nella stessa sono comunicate con una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Gli utilizzatori, ancorché non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, conservano per il tempo prescritto la documentazione di accompagnamento relativa ad ogni partita di prodotto ricevuta.

Il titolare del deposito fornitore, sia esso un deposito fiscale, un deposito commerciale o deposito contabile, comunica all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto, con cadenza quadrimestrale, l'elenco degli uitlizzatori con indicazione, per ogni cessione di olio combustibile, della qualità e quantità di prodotto venduta.

5. CONTROLLI.

L'attività di controllo nel settore della commercializzazione dell'olio combustibile per uso industriale dovrà essere orientata alla prevenzione di fenomeni di distrazione del prodotto, a seguito della intervenuta differenziazione delle aliquote di accisa allo stesso applicate, dall'uso meno tassato (industriale) a quello maggiormente gravato da imposta (riscaldamento).

Le verifiche cui sottoporre gli impianti, indirizzate principalmente al riscontro della veridicità di quanto indicato nelle dichiarazioni di impiego di cui al paragrafo 4, rientrano nell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari che, per l'esercizio finanziario 1999, è stata inserita nella direttiva per l'azione amministrativa e per la gestione, attività che presuppone ovviamente anche la mutua collaborazione tra gli uffici periferici di questo Dipartimento.

6. CIRCOLAZIONE

Trasferimento dell'olio combustibile per uso industriale ad accisa assolta.

La circolazione dell'olio combustibile per uso industriale avviene con scorta del DAS, compilato ed emesso nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del D.M. 25.3.96, n. 210, così come modificato dall'art. 7 del D.M. 16.5.97, n. 148, ovvero, per partite non superiori ai 1.000 Kg. destinate a depositi non soggetti a denuncia, con la scorta della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

Trattandosi nella fattispecie di olio combustibile per uso industriale i predetti documenti devono recare, oltre la tipologia (denso, semifluido, fluido e fluidissimo, BTZ e ATZ), anche la destinazione del prodotto a tale impiego.

Nel caso di trasferimento tra depositi commerciali si rende altresì applicabile la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 25 del D.Leg.vo 26.10.95, n. 504, tenendo presente che le comunicazioni ivi previste devono contenere le medesime indicazioni di cui sopra.

Olio combustibile per uso industriale proveniente da un paese comunitario.

L'olio combustibile per uso industriale acquistato in un Paese comunitario in regime sospensivo deve essere scortato dal documento di accompagnamento comunitario DAA, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 del Testo Unico sulle accise.

Al momento della immissione in consumo dell'olio combustibile nello Stato, dovrà essere assolta l'accisa e l'acquirente dovrà osservare quanto previsto al paragrafo 2.

Olio combustibile per uso industriale proveniente da un paese terzo.

All'atto dell'importazione di olio combustibile proveniente da un paese terzo, se il prodotto viene dichiarato per la immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 79 del Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario, esso deve essere scortato, verso il deposito fiscale di destinazione, dal documento di accompagna-

mento comunitario DAA emesso secondo le modalità di cui all'art. 24 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210.

Qualora il prodotto non fosse dichiarato per la immissione in libera pratica, si dovranno osservare le disposizioni previste, relativamente al transito esterno, per l'inoltro del prodotto verso il deposito doganale, scortato da uno dei documenti di cui all'art. 91, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del predetto Codice doganale.

In entrambe le ipotesi l'accisa gravante sull'olio combustibile dovrà essere assolta all'atto della immissione in consumo del prodotto e dovranno altresì essere osservate le disposizioni previste al citato paragrafo 2.

Si fa presente, infine, che i criteri contenuti nel paragrafo 1 e le disposizioni di cui al successivo paragrafo 4 trovano applicazione anche per gli idrocarburi, allorquando destinati ad uso industriale, ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero disciplinati, da ultimo, con circolare n. 191/D del 21.9.99. Analogamente a quanto previsto al paragrafo 6, la destinazione ad uso industriale, oltreché la tipologia (ATZ o BTZ), devono risultare dai relativi documenti di circolazione.

Si prega di attenersi alle suindicate disposizioni, segnalando eventuali difficoltà che avessero a manifestarsi nella pratica attuazione delle medesime.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (1)
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)
TESTO DELLA DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... residente in via ..... (Città) ..... (Pr.) ..... (c.a.p.) ..... consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 26 L. 4 gennaio 1968 n. 15) sotto la sua personale responsabilità, in ottemperanza alle prescrizioni della circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette n. del , prot. n. 5165.99.

DICHIARA, in qualità di rappresentante (legale o negoziale) dell'impresa sottoindicata, quanto segue:
Denominazione dell'impresa .....
Sede legale .....
Codice fiscale o partita IVA n. .....
Attività produttiva esercitata per la quale viene consumato l'olio combustibile per uso industriale .....
Località dell'impianto dove si svolge l'attività produttiva .....
.....
Tipologia dell'olio combustibile destinato all'uso industriale .....
.....

Luogo e data .....

Firma del dichiarante

_____

(1) L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata anche dal rappresentante legale dell'impresa fornitrice o da un suo incaricato.

TX MF prot. 8711/VII del 27 dicembre 1999

Biodiesel – applicazione decreto 22 maggio 1998, n. 219

Facendo seguito al telescritto prot. n. 4137/7 del 15 luglio 1999, di pari oggetto, concernente le miscele gasolio-biodiesel, a fronte di specifica richiesta avanzata da un'Associazione di categoria, si precisa che anche l'aggiunta di biodiesel all'olio combustibile nella percentuale massima del 5% in peso può essere considerata alla stregua di una vera e propria additivazione.

Per quanto sopra, si comunica che anche per le miscele olio combustibile-biodiesel l'obbligo dell'indicazione, sulla documentazione fiscale, della percentuale massima del 5% di biodiesel sussite solo nel caso che lo stoccaggio e la movimentazione del prodotto additivato avvengano attraverso strutture con serbatoi "dedicati"; qualora invece, nel complesso della catena distributiva, da ritenere meno estesa rispetto al caso gasolio-biodiesel, gli operatori utilizzassero lo stoccaggio promiscuo, si può arrivare alla conclusione che anche per le miscele in parola, beninteso fino alla percentuale massima del 5% in biodiesel, si possa prescindere dall'apposizione, sulla documentazione fiscale, del contenuto di tale ultimo prodotto, essendo anche in questo caso sufficiente per l'Amministrazione che per il prodotto additivato siano rispettate le caratteristiche qualitative dell'olio combustibile previste dalla vigente normativa.

TX MF prot. 1041/VII del 16 febbraio 2000

Biodiesel – applicazione del DM 22.5.98, n. 219

Con riferimento alla nota …., si dà conferma della determinazione proposta ai fini dello sgravio dell'accisa gravante sul biodiesel proveniente dallo stabilimento … ed introdotto per la miscelazione con gasolio della raffineria AGIP PETROLI.

Risulta infatti fiscalmente accettabile che detto sgravio possa essere effettuato sulla base del quantitativo accertato di biodiesel avviato alla miscelazione, tenuto conto che la raffineria AGIP PETROLI può essere considerata, ai sensi del telescritto prot. n. 4137/VII del 15.7.1999, come il primo anello della catena distributiva del prodotto, ai fini del riconoscimento della facoltà, da parte degli operatori, di usufruire dello stoccaggio promiscuo.

TX MF prot. 157 del 4 aprile 2000

DM 31.1.2000 – Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise

Nella G.U. n. 61 del 14/3/2000 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che sostituisce, aggiornandolo, il DM 13 maggio 1971, modificato dal DM 21 novembre 1974.

I punti più rilevanti del suddetto regolamento, entrato in vigore alle ore zero del 29 marzo ed a cui sono allegate una tabella A, recante le misure dei cali naturali, ed una tabella B, recante le misure dei cali tecnici sono i seguenti:

a) l'art. 1, comma 2, dove viene chiarito che tra i cali naturali rientrano anche quelli afferenti all'introduzione ed all'estrazione dal magazzino.

b) l'art. 2, comma 1, dove è stabilito che il riconoscimento dell'abbuono sui cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B è effettuato su richiesta dell'interessato.

La presentazione di tale richiesta, per la maggior parte dei casi, rappresenta un adempimento di natura esclusivamente formale, non ravvisandosi motivi per i quali l'interessato dovrebbe rinunciare all'abbuono sui cali: ha, invece, anche natura sostanziale qualora si riferisca ad operazioni semplici, in quanto, in tale evenienza, la concessione dei cali è subordinata a specifici adempimenti da parte sia dell'Amministrazione sia dell'interessato, per cui quest'ultimo potrebbe decidere di non avvalersi di tale beneficio, per eliminare vincoli alla propria operatività.

Ciò premesso, si precisa che, per quanto concerne i cali naturali, la richiesta di riconoscimento può essere presentata "una tantum" e richiamata nei verbali d'inventario o di verifica redatti in contraddittorio con l'interessato mentre, per quanto concerne i cali tecnici, per quelli derivanti da operazioni semplici la richiesta di riconoscimento è già insita nella procedura prevista dal telescritto prot. n. 278/8 del 2-6-93 e n. 724/8 dell'8-6-93, riportati nella circolare n. 188, prot. n. 766-8 del 19/6/93.

Per quanto concerne, invece, i cali di trasporto, per i trasferimenti a mezzo oleodotto la richiesta è presentata "una tantum" dal mittente; per i trasferimenti con altri mezzi, gli UTIF avranno cura di invitare immediatamente tutti i depositi fiscali che effettuano tali tipi di movimentazioni a presentare una richiesta di riconoscimento "una tantum" e comunicheranno a questa Direzione entro 30 giorni dalla data della presente, per la successiva divulgazione, gli estremi di quei depositi che, per mera ipotesi, non avessero presentato la domanda, rinunciando in tal modo al beneficio.

Nelle more di tale divulgazione, rimarrà invariata la procedura relativa all'apposizione dei visti sugli esemplari 3 e 4 dei DAA ed alla restituzione dell'esempiare n. 3 ferma restando l'effettuazione di eventuali recuperi d'imposta, in mancanza della presentazione della richiesta in esame.

Per quanto concerne le partite pervenute da depositi fiscali comunitari, la richiesta, anche "una tantum", può essere prodotta, in alternativa al mittente, anche dal destinatario, al momento della presentazione all'UTF degli esemplari n. 3 e n. 4 dei DAA relativi alle partite per le quali tali cali si siano verificati. In ogni caso, prima di attivare eventuali procedure di recupero, i mittenti comunitari dovranno essere informati della facoltà di richiedere l'abbuono.

c) l'art. 2, comma 3, birra (omissis);

d) l'art. 2, comma 4, che prevede la possibilità, per il direttore della circoscrizione doganale, di riconoscere, a richiesta dell'interessato e sentito, se del caso, il laboratorio chimico e FUTF, cali in misure superiori a quelle riportate nelle tabelle allegate al decreto; tale riconoscimento, per gli impianti sottoposti al controllo dell'UTF, è effettuato, a norma dell'art. 4. comma 1, dal direttore del predetto ufficio. In entrambi i casi occorrerà valutare, ai sensi dell'art. 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (regolamento d'applicazione dei codice doganale comunitario), le prove fornite dall'interessato, dalle quali risulti che le perdite sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura delle merci e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta, come definite dalla sopracitata norma comunitaria.

Al riguardo si dispone che, nei primi due anni di applicazione dei regolamento, i casi in cui, per i prodotti sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo, sia stato riconosciuto un calo maggiore siano segnalati alla divisioni tecniche di questa Direzione Centrale competenti per materia, corredando l'informativa con una dettagliata relazione.

Per quanto concerne la tabella A, si rileva che:

A) nel punto 1) delle note è previsto che in taluni casi il calo, invece che al periodo di giacenza sia commisurato al carico di magazzino. In tale evenienza la sua misura nella colonna 3 della tabella, è contrassegnata da un asterisco;
B) birra (omissis);
C) alcoli (omíssis);
D) alcole etilico denaturato (omissís);
E) vino, vermouth ed i sidri (omíssís);
F) alcole etilico denaturato (omíssís);

G) per le benzine e per gli altri oli leggeri, esclusa l'acqua ragia minerale, il calo è commisurato al parametro preso a base per la tassazione e cioè al volume a 15 C, e la sua misura è stata confermata nel valore del 3%, per i depositi di capacità minore o eguale a 500 metri cubi, e ridotta al 2%, per i depositi di capacità superiore. Ciò, in relazione ai risultati di un'indagine statistica. È stata, quindi, eliminata la differenziazione, operata dall'art. 4 del DPR 29 aprile 1975, n. 232, fra magazzini di fabbrica e depositi doganali o assimilati.

Per l'acqua ragia e gli oli medi e oli da gas la percentuale del calo resta confermata all'1%, con riferimento non più al peso ma al volume a 15 C. Per gli oli com bustibili, infine, il calo viene determinato con riferimento al carico di magazzino con un criterio pressoché analogo a quello adottato dall'art. 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, per lo scarico della deficienze presso i depositi commerciali di tale prodotto:
H) per gli oli minerali denaturati detenuti da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori (quali i depositi al dettaglio di prodotti agevolati per l'agricoltura), il calo è commisurato al carico di magazzino come, in precedenza, previsto dall'art. 16 dei decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474;

I) la misura del calo per i GPL, sempre a seguito di rilevazione statistica, è stata portata dal 4% in peso previsto dall'art. 4 del DPR 29 aprile 1975, n. 232 al 3% in peso.

Per quanto concerne la tabella B), non necessita di particolari delucidazioni, atteso quanto esposto a commento della tabella A. Merita solo richiamare l'attenzione:

- sul punto 3 delle note, dove viene stabilito che il calo afferente ad un trasferimento effettuato con l'impiego di più mezzi di trasporto è quello relativo al sistema per l'impiego dei quale è prevista la misura più elevata, maggiorato dei cali attinenti ai travasi fra i vari mezzi di trasporto nonché, dell'eventuale calo naturale in relazione, alla durata del viaggio;

- sulla previsione, per le operazioni di imbottigliamento dei GPL, di un calo del 2%, misura eguale alla percentuale di abbattimento del quantitativo tassabile dei GPL destinati all'imbombolamento prevista dall'art. 3 del DI 24 novembre 1954, n. 1071, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167.

Ciò premesso, si osserva che fra le innovazioni più rilevanti, relativamente agli oli minerali sottoposti a tassazione a volume, vi è quella della commiserazione dei calo al volume a 15° C anziché al peso.

Tale innovazione, per fini di semplicità e razionalità di applicazione e di snellimento dei controlli, postulerebbe che le contabilità relative ai suddetti prodotti fossero tenute con riferimento al volume a 15 *C, dovendosi effettuare, in sede di verifica, la differenza fra le giacenze contabili e le giacenze effettive e confrontare tale differenza con l'ammontare dei cali ammissibili, esprimendo tutte la suddette quantità in volume a 15 'C.

Nelle more dell'emanazione di una norma regolamentare che modifichi nel senso sopraindicato, le disposizioni relative alla tenuta delle contabilità, nei casi in cui sia stato previsto il riferimento al peso, si esamina, qui di seguito la situazione relativa alle varie tipologie di impianti e depositi petroliferi:

A) per quanto riguarda i depositi fiscali, essendo già attualmente le contabilità tenute, oltre che a peso, anche a volume a 15 'C il nuovo parametro di riferimento per i cali ammissibili non comporta particolari problemi, se non quello, in occasione di inventari effettuati in data successiva al 28 marzo, di rideterminare, a volume, il calo maturato nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo regime, precedentemente espresso solo a peso. Al riguardo si chiarisce che la suddetta rideterminazione può essere effettuata secondo i criteri di cui all'ultimo capoverso del punto 3 della circolare n. 13, prot. n. 3334/XI dei 28/4/80, utilizzando cioè, per la conversione da peso a volume, il peso specifico a 15°C corretto, ottenuto dal rapporto fra la somma dei pesi dei prodotto assunto in carico nel periodo preso a base dell'inventario, aumentato delle giacenze all'inizio del suddetto periodo, ed i corrispondenti volumi. Per facilitare i conteggi dei cali ammissibili in volume nel periodo successivo a quello di entrata in vigore dei decreto in oggetto, gli esercenti dei suddetti depositi provvederanno ad aggiornare, entro i tempi tecnici occorrenti, le loro scritturazioni contabili, riportando, in luogo delle rimanenze giornaliere espresse in peso, quelle espresse in volume;

B) per quanto riguarda i depositi di cui all'art. 25 dei testo unico delle accise (la cui contabilità come si è detto, dovrà continuare ad essere tenuta a peso fino all'emanazione della specifica norma regolamentare, sopra menzionata), la conversione del calo maturato alla data dei 28 marzo, espresso in peso, nel corrispondente valore espresso in volume a 15 'C verrà effettuata

sulla base del peso specifico medio a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell'aria, calcolato secondo il criterio esposto alla lettera A, come rapporto fra i pesi ed i volumi del carico di magazzino, attribuendo, per la determinazione di quest'ultimo, alle giacenze al 1° gennaio 2000 i valori dei pesi specifici convenzionali utilizzati in occasione dei cambiamenti di aliquote a meno che, non sia diversamente documentato dall'esercente.

Per la determinazione del calo a volume maturato dopo il 28 marzo e della giacenza contabile alla data dell'inventario, essendo, come si è detto, la contabilità tenuta a peso ed essendo solo per i DAS (ma non anche per gli altri documenti utilizzati per la scorta della partite estratte nei casi in cui non è prescritto l'uso del DAS) espressamente previsto l'obbligo di riportare anche i dati relativi al volume a 15° C, potrebbe non essere possibile, oltre che laborioso effettuare la suddetta determinazione a partire dalla predetta documentazione.

Pertanto, anche in questo caso, occorrerà ricorrere alla formula sopramenzionata, per effettuare la conversione pesovolume.

Per quanto concerne i depositi di prodotti denaturati per la vendita al dettaglio la loro situazione al 28 marzo, è analoga a quella degli altri depositi liberi.

Infatti il calo ammissibile pur se rapportato all'11% del carico di magazzino, fino al 28 marzo è riferito al peso e non al volume: occorre quindi riconvertirlo, con le stesse modalità utilizzate per i depositi liberi.

Dopo il 28 marzo, per la determinazione delle giacenze contabili a volume valgono le stesse considerazioni fatte per i depositi liberi, mentre il calo a volume maturato dopo la suddetta data può essere determinato a partire dai documenti di carico e dalla giacenza contabile al 28 marzo.

C) nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la determinazione dei cali ammissibili presso i distributori stradali di carburante e presso i depositi commerciali di gasolio, che resta quella prevista dall'art. 50, comma 2, del testo unico delle accise. In particolare, per il gasolio detenuto presso depositi commerciali, facendo la norma riferimento al quantitativo assunto in carico nel periodo preso a base della verifica ed essendo le contabilità, attualmente, tenute a peso, anche il calo è riferito a tale parametro.

Per quanto riguarda gli oli combustibili, per i quali la determinazione del calo ammissibile è effettuata, secondo le nuove disposizioni, con riferimento al carico di magazzino, il totale del calo ammissibile da considerare in caso di inventari successivi al 28 marzo è dato dalla somma del calo maturato fino a tale data, calcolato secondo la previgente normativa, e di quello maturato dopo tale data, calcolato secondo le nuove disposizioni.

Si rammenta, infine, che il nuovo valore del coefficiente per la determinazione del calo giornaliero, di cui alla circolare n 368, prot. N. 5291/XI del 28/6/75, è pari a 0,0000548 per la benzina custodita in depositi di capacità superiore a 500 metri cubi e a 0,0000822 per la benzina custodita in depositi di capacità eguale o inferiori ai 500 metri cubi e per il GPL.

Eventuali problematiche connesse all'applicazione dei regolamento in oggetto e delle presenti istruzioni saranno qui tempestivamente rappresentate per le conseguenti determinazioni.

Circolare MF n. 160 dell' 11 agosto 2000

Rimessa a norma di miscele accidentali di prodotti petroliferi verificatesi presso impianti stradali di distribuzione carburanti.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla procedura da adottare per la rimessa a norma di miscele accidentali di prodotti petroliferi in conformità al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26.10.95, n. 504.

Esaminata la questione, al fine di assicurare uniformità di comportamento e maggiore speditezza nelle operazioni in parola, tenuto conto della responsabilizzazione degli operatori nel vigente sistema delle accise e dell'esigenza di salvaguardare, nel contempo, gli interessi dell'erario, si dispone l'adozione delle procedure di seguito descritte.

RIMESSA A NORMA NELL'AMBITO DI UN DEPOSITO FISCALE.

1.1. Adempimenti degli uffici e degli operatori.

All'atto della loro formazione, le miscele dovranno essere immediatamente denunciate da parte del gestore dell'impianto e/o dalla società concessionaria, anche a mezzo fax, all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente sull'impianto dove si è verificata la miscela.In detta denuncia devono essere indicati, tra l'altro, le notizie utili all'identificazione dell'impianto ed i prodotti (quantità e qualità) che compongono la miscela accidentale.

Almeno 24 ore prima dell'avvio della miscela al deposito fiscale per l'esecuzione delle operazioni di rimessa a norma, viene data comunicazione di tale movimentazione agli uffici tecnici di finanza competenti sull'impianto di formazione della miscela e sul deposito fiscale di destinazione.

Anteriormente all'introduzione nel citato deposito e contestualmente a detta comunicazione, recante l'indicazione dell'impianto in cui si è verificata la miscela accidentale e del deposito fiscale prescelto per la rimessa a norma, il cui titolare dovrà pertanto controfirmare la comunicazione stessa, dovrà essere presentata anche l'eventuale richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato testo unico e dell'art. 5, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689.

Ai fini della reintroduzione della miscela nel deposito fiscale, all'atto del caricamento sull'autobotte della miscela giacente presso l'impianto stradale, viene compilata apposita dichiarazione, in più esemplari, conforme allo schema allegato, sottoscritta dai soggetti che intervengono all'operazione (gestore, rappresentante della società e autista dell'autobotte). Un esemplare di detta dichiarazione viene utilizzato dal gestore del distributore stradale a corredo dei propri registri per giustificare lo scarico dei prodotti.

Il titolare del deposito fiscale di destinazione procede all'esecuzione dei seguenti adempimenti:

a) emette il documento amministrativo di accompagnamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.M. 25.3.1995, n. 210 e successive modificazioni;

b) introduce la miscela accidentale nel deposito alla stregua di un semilavorato stoccandola in distinto serbatoio e assumendola in carico su apposito registro o colonna del registro di carico/scarico alla voce "miscele accidentali" con riferimento alla documentazione giustificativa (costituita anche da un esemplare della dichiarazione compilata all'atto del caricamento sull'autobotte);

c) preleva, in numero di cinque, i campioni della miscela, opportunamente riciclata per garantirne l'omogeneità e cura l'invio di uno dei campioni al Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane ed II.II. competente per territorio, secondo la procedura vigente, al quale verrà richiesto, secondo le finalità dell'analisi, oltre al rapporto di diluizione della miscela per la sua rimessa a norma e i conseguenti adempimenti di natura tributaria, anche l'eventuale presenza nella massa di quantità più o meno rimarchevoli di prodotti petroliferi fiscalmente agevolati, aggiunti abusivamente. Le miscele costituite da benzina e benzina senza piombo, essendo necessaria per la loro rimessa a norma la determinazione del numero di ottano, devono essere inviate alla Direzione centrale per l'Analisi merceologica e il Laboratorio chimico - Div. V.

L'ufficio tecnico di finanza competente sull'impianto presso il quale si è formata la miscela ha facoltà di procedere al prelievo dei campioni, alle condizioni sopra specificate, presso il suddetto impianto prima della reintroduzione della miscela nel deposito fiscale. In tal caso il predetto ufficio invia presso l'impianto un proprio funzionario il quale, oltre a prelevare i campioni, provvede ad effettuare l'inventario dei prodotti giacenti presso l'impianto medesimo, redige in contraddittorio con la controparte il relativo verbale di verifica che verrà trasmesso anche all'ufficio finanziario competente sul deposito presso il quale verrà effettuata la rimessa a norma, qualora ubicato nell'ambito di competenza di altro UTF.

1.2. Criteri per l'esecuzione delle operazioni di rimessa a norma.

Di regola, la rimessa a norma deve essere effettuata mediante diluizione nel componente contenuto nella percentuale più elevata (maggiore del 50%) mentre rimesse a norma diverse possono essere autorizzate dall'UTF, sentito il competente Laboratorio Chimico, per motivate ragioni tecniche debitamente esposte

Per l'esecuzione delle operazioni di rimessa a norma, il depositario autorizzato può attendere l'esito delle analisi da parte del Laboratorio Chimico della Dogane e delle II.II. ovvero procedere, in base ad analisi effettuate nel proprio laboratorio, alla diluizione della miscela secondo i criteri di seguito specificati, che tengano conto sia delle norme fiscali in materia di colorazione di carburanti sia delle specifiche di carattere commerciale.

CRITERI DI DILUIZIONE

I) Miscela benzina-gasolio.

La miscela in questione può essere rimessa a norma in:
a) benzina: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,3% in volume di gasolio;
b) gasolio: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,2% in volume di benzina.

II) Miscela benzina senza piombo-gasolio.

La miscela in questione può essere rimessa a norma in:
a) benzina: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,3% in volume di gasolio e comunque non più dell'1,0% in volume di benzina senza piombo;
b) benzina senza piombo: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,3% in volume di gasolio;

c) gasolio: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,2% in volume di benzina.

III) Miscela benzina-benzina senza piombo.

La miscela in questione può essere rimessa a norma in:

a) benzina: il prodotto finale deve contenere al massimo l'1,0% in volume di benzina senza piombo;

b) benzina senza piombo: il prodotto finale deve contenere al massimo l'1,0% in volume di benzina.

Per la diluizione di miscele in cui sono presenti coloranti e/o adulteranti adottati per prodotti petroliferi che godono di trattamenti tributari agevolativi e per miscele diverse da quelle sopra elencate, invece, la rimessa a norma deve essere obbligatoriamente preceduta dalla comunicazione del risultato dell'analisi chimica effettuata dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, con la prescrizione dei relativi rapporti di diluizione.

Nella generalità dei casi, tanto i controlli da parte degli UTF quanto il rimborso spettante ai sensi dell'art. 6, comma 6, del testo unico accise e dell'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 12.12.96, n. 689, ovvero eventuali conguagli a seguito di accertamento d'ufficio, devono essere effettuati, successivamente all'esecuzione delle operazioni di rimessa a norma, in base ai risultati ufficiali di analisi ed alle risultanze del verbale di diluizione.

2. RIMESSA A NORMA IN STABILIMENTI NON GESTITI IN REGIME DI DEPOSITO FISCALE.

Ferma restando l'osservanza degli adempimenti indicati al precedente paragrafo 1.1., fatta eccezione per quelli che presuppongono la qualifica di depositario autorizzato, nonchè dei criteri specificati al paragrafo 1.2, è consentita l'esecuzione delle operazioni in questione, alla presenza di funzionari dell'Amministrazione finanziaria, anche presso impianti non gestiti in regime di deposito fiscale, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente in base all'ubicazione dell'impianto, a condizione che sui prodotti ottenuti a seguito della rimessa a norma non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quella già pagata sui singoli componenti, ostandovi il disposto dell'art. 22, comma 5, lett. c), del testo unico.

È esclusa la possibilità di eseguire le cennate operazioni presso i depositi liberi qualora la miscela contenga prodotti petroliferi che godono di trattamenti tributari agevolativi.

* * *

Resta inteso infine che i prodotti ottenuti dopo la rimessa a norma tanto nei depositi fiscali quanto nei depositi liberi devono possedere le caratteristiche previste dalle vigenti specifiche commerciali e risultare conformi alla vigente normativa ecologico-ambientale.

Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni della presente circolare, segnalando tempestivamente a questa Direzione Centrale eventuali difficoltà che dovessero insorgere dall'applicazione delle procedure indicate, per l'adozione delle conseguenti determinazioni.

Allegato

DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLA RIMESSA
A NORMA DI MISCELA ACCIDENTALE
(circolare prot. n. 4562.00/VI-D.C.P.C. del)

A seguito della miscelazione accidentale di prodotti già assoggettati ad accisa presso l'impianto di distribuzione carburanti sito in .....via..... avvenuta in data ..... con l'immissione di litri .....di..... in un serbatoio contenente litri .....di ....., come da comunicazione inviata all'ufficio tecnico di finanza di ..... a mezzo .....del ....., si dichiara che in data ....., si sono svolte le seguenti operazioni relative al trasferimento al deposito fiscale di ..... (codice di accisa .....) per la rimessa a norma, tramite diluizione, dei prodotti miscelati:

- rilevazione della misura del serbatoio pari a cm. ..... corrispondenti, secondo la tabella di taratura in dotazione, a litri .....;
- rilevazione della densità pari a ..... alla temperatura di ..... pari a densità a 15 C corretta di ..... corrispondente a Kg. .....

Dalle rilevazioni eseguite, la miscela risulta così costituita:

- litri ..... di ..... (prodotto immesso);
- litri ..... di ..... (prodotto giacente nel serbatoio).

L'intero quantitativo estratto dal serbatoio viene caricato sull'autobotte targata ..... e, ad operazione ultimata, il serbatoio risulta essere completamente vuoto.

Si allega copia dei documenti emessi a scorta del prodotto immesso (DAS n. ..... del .....).

La presente dichiarazione, redatta in quadruplice esemplare, letta e confermata in ogni sua parte, viene sottoscritta dalle parti intervenute. Un esemplare si allega a cura del gestore a corredo dei propri registri, un esemplare si allega al DAA ..... emesso a scorta della miscela per la reintroduzione in deposito fiscale, il terzo ed il quarto vengono trattenuti dal rappresentante della Società e dall'incaricato del trasporto.

Luogo e data

Firma del gestore Firma del rappresentante della Società Firma dell'autista

Telex Minfinanze prot. n. 8366 del 28 dicembre 2000

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella fiorovivaistica, nonché la modifica della misura delle relative aliquote di accisa Decreto 11 dicembre 2000, n. 375.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000 il decreto 11 dicembre 2000, n 375 che ridisciplina, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, il beneficio fiscale previsto dal punto 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise) per i lavori agricoli, orticoli, per l'allevamento, per la silvicoltura, la piscicoltura e la fiorovivaistica e, nel contempo, modifica le aliquote ridotte di accisa ivi previste per i prodotti petroliferi gasolio e benzina.

Ai fini dell'applicazione di detta disciplina a decorrere dal l' gennaio 2001, data di entrata in vigore del predetto regolamento, si segnalano di seguito le novità di maggior rilievo introdotte rispetto al sistema attualmente vigente in forza del decreto ministeriale 6 agosto 1963, e successive modificazioni, e si forniscono alcune precisazioni in merito agli adempimenti da osservare.

Si premette che il criterio seguito nella riformulazione della disciplina del beneficio è quello di consentire agli utilizzatori dei prodotti agevolati di rifornirsi presso qualsiasi deposito commerciale di oli minerali, non più denaturati, continuando a versare l'accisa nella misura ridotta prevista dalla disposizione agevolativa, con conseguente successivo rimborso, in favore dell'esercente il deposito di distribuzione, della differenza di accisa tra l'aliquota intera corrisposta da detto esercente sui prodotti detenuti e quella ridotta addebitata all'atto delle cessioni dei prodotti per gli usi agevolati in parola; mentre l'I.V.A afferente sarà recuperata secondo le procedure vigenti per detto tributo.

Con riferimento al riscontro dell'effettivo impiego dei prodotti negli usi previsti dalla norma agevolativa, si è inteso sostituire, ad un sistema di controlli basato principalmente sulla denaturazione dei prodotti, un sistema di controlli incentrato sugli operatori coinvolti (in modo particolare sugli utilizzatori dei prodotti).

Passando alla illustrazione del provvedimento, si fa presente, come **stabilito all'articolo 1, comma 1,** che la disciplina dettata si applica per accordare il beneficio previsto dal citato punto 5 della tabella A, nonché quello introdotto dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture fiorovivaistiche. In relazione ai prodotti impiegati per il riscaldamento delle serre, poi, l'articolo 19, comma 3, della legge finanziaria per l'anno 2001 prevede, per il periodo l' gennaio 30 giugno 2001, l'esenzione da accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinato a tutte le tipologie di coltivazione sotto serra riconducibili allo svolgimento di attività agricole, confermando la misura già prevista per il periodo 3 ottobre 31 dicembre 2000 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e richiamando, per l'erogazione del beneficio, le modalità di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si precisa che le suddette modalità (oggetto del telescritto n. 43/97/VI del 3 gennaio 1997) potranno trovare applicazione per gli esercenti i depositi che continueranno a detenere prodotti denaturati, in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11; per i depositi che detengono, invece, prodotti non denaturati, il rimborso dell'accisa assolta viene concesso con le disposizioni di cui al regolamento in oggetto.

Con la medesima disposizione, sono stati inseriti tra gli aventi titolo a richiedere l'accesso al beneficio fiscale, oltre ai soggetti espressamente ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (gli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed i consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, nonché le imprese agromeccaniche iscritte nel registro imprese), anche le cooperative iscritte nel predetto registro costituite tra esercenti attività agricole (a loro volta iscritti al registro) per lo svolgimento in comune di attività connesse all'esercizio delle singole imprese.

Nel comma 2 del medesimo articolo, è stato circoscritto l'ambito di applicazione del beneficio fiscale in relazione alle categorie di soggetti ammessi specificando che:

a) per gli esercenti attività agricole, sia come singoli che organizzati in cooperative, e per le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, esso compete per lo svolgimento delle attività agricole rientranti nei limiti fissati dall'articolo 29 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base) e che di seguito si richiamano:

- attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno nel limite del numero di capi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle politiche agricole e forestali);

- attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

- attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizìo normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;

b) per i consorzi di bonifica e di irrigazione il beneficio compete per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali;

c) per le imprese agromeccaniche, esso compete in relazione a prestazioni connesse ad attività agricole di cui al citato articolo 29 T.U.I.R., rese a favore delle imprese agricole iscritte nel registro imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, se operante.

A chiarimento di talune perplessità manifestate in ordine all'applicazione del beneficio per l'attività di funghicoltura, si ribadisce che nulla è innovato in merito alla inclusione della predetta attività tra quelle "dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste".

I **commí 3 e 4 consentono** l'individuazione delle macchine agricole per l'alimentazione delle quali è possibile utilizzare oli minerali agevolati, la cui tipologia di seguito viene indicata:

- macchine definite agricole dall'articolo 57 del vigente codice della strada;
- motori per l'azionamento delle macchine agricole, destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
- macchine utilizzate per la irrigazione dei fondi, per l'essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- macchine operatrici previste dall'articolo 58 del vigente codice della strada quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Tra le esclusioni dalla disciplina del decreto si ricordano i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole, per i quali si applica la disciplina fiscalmente più favorevole prevista al punto 11 della Tabella A del testo unico accise.

Con **l'articolo 2, comma 1,** viene precisato il contenuto degli adempimenti prescritti per i soggetti ai fini dell'accesso al beneficio e consistenti come peraltro già attualmente avviene, nella presentazione di una richiesta all'ufficio incaricato dalla regione o dalla provincia autonoma dello svolgimento del servizio.

Tale richiesta da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno o comunque prima dell'inizio dell'attività stagionale dell'azienda, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, contiene i seguenti dati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti occorrenti per l'accesso al beneficio e per la quantificazione dei prodotti petroliferi agevolati spettanti: le generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale; il codice fiscale e la partita IVA; gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e, ove operativa, nell'Anagrafe delle aziende agricole; le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse; le macchine operatricl permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavori agricoli indicando, oltre ai dati identificativi della macchina, anche il tipo di lavorazione per il quale si chiede l'utilizzo;

- eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attività dichiarate, alimentate con energia elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati il cui uso è disciplinato dal regolamento; l'ubicazione e l'estensione dell'azienda nonché la ripartizione delle colture su di

essa praticate; la dichiarazione dei lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, specificandone generalità del titolare, ragione sociale e sede legale.

In relazione alla categoria economica di appartenenza del richiedente possono essere omessi taluni dati (ad es. l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, ove si tratti di soggetto diverso dal singolo esercente attività agricola), ovvero possono essere necessarie informazioni **aggiuntive (commi 3, 4, 5 e 6);** in particolare:

- per le cooperative, è prevista la presentazione dell'elenco nominativo dei soci e l'indicazione, per ciascuno di essi, degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese dell'ubicazione e dell'estensione della relativa azienda, della ripartizione delle colture della stessa e dei lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire;

- per le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, è prescritta, in aggiunta, la presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione;

- per i consorzi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione;

- per le imprese agromeccaniche, l'indicazione di elementi identificativi delle aziende in favore delle quali le lavorazioni verranno effettuate e di dati concernenti le previsioni di dette lavorazioni.

Per la corretta attribuzione del beneficio e per il rispetto delle competenze territoriali in materia, viene specificato che, in relazione a terreni ubicati in province appartenenti a diverse regioni è necessario presentare distinte **richieste (comma 8).**

La richiesta già presentata, inoltre, è suscettibile di integrazioni successive per variazione dei dati dichiarati (ad esempio, in conseguenza di cambiamento del piano delle attività), anche se dovute ad eventi di carattere eccezionale, a cessazione dell'attività o a decesso del richiedente **(comma 9).**

Per una maggiore semplificazione degli adempimenti, è stato previsto che nelle richieste annuali successive alla prima, le attività da eseguire siano oggetto della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno **precedente (comma 1, lettera q);** che alcuni dati risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 possano essere omessi **(comma 2);** che in caso di terreni condotti in affitto, la documentazione comprovante la conduzione possa essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **(comma 7);** che i dati richiesti possano essere omessi dal richiedente se registrati nell'Anagrafe delle aziende agricole, facendo riferimento a detta registrazione **(comma 10).**

L'articolo 3 riepiloga gli adempimenti, analoghi a quelli già in atto, degli uffici destinatari delle richieste e che consistono:

• nella verifica della puntuale indicazione dei dati prescritti, nonché nell'esecuzione di eventuali accertamenti sui dati dichiarati e nella determinazione, entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, dei quantitativi di prodotti spettanti in base alla dichiarazione, tenendo conto delle eventuali rimanenze di prodotti agevolati acquistati nell'anno precedente ed applicando i criteri dettati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente i consumi medi per ettarocoltura (al riguardo, si veda il decreto 24 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000 e successive modifiche) **(comma 1);**

• nella redazione ed invio all'ufficio tecnico di finanza ed al Comando della Guardia di finanza territorialmente competenti, entro quindici giorni dalla scadenza di ogni bimestre solare, di un elenco nominativo dei soggetti ammessi all'agevolazione, con indicazione del prodotti spettanti, individuati qualitativamente e quantitativa**mente (comma 2):**

• nel rilascio del libretto di controllo munito delle debite **attestazioni (comma 3).**

Si segnala che il **comma 4** dell'articolo 3 introduce, tra l'altro la possibilità di sostituire, alle condizioni indicate nella norma il predetto libretto con la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al DPR l' dicembre 1999, n. 503, una volta divenuta operativa; viene demandato ad un successivo decreto, sulla base dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 173 del 1998, la determinazione delle modalità di collegamento tramite il Servizio informativo agricolo nazionale (SIAN), fra l'Anagrafe delle aziende agricole, pure prevista dal suddetto DPR n. 503199, e gli uffici regionali.

L'articolo 4 è dedicato alle modalità di rifornimento di oli minerali da utilizzare per gli impieghi agevolati in questione presso i depositi commerciali operanti ai sensi dell'art. 25 del citato testo unico n. 504/95 e obbligati pertanto a munirsi di apposita licenza fiscale, rilasciata dal competente ufficio tecnico di finanza ed alla tenuta del registro di carico e scarico.

Gli esercenti i predetti depositi al fine di conseguire il rimborso della differenza tra l'aliquota di accisa intera assolta sulle partite acquistate e quella ridotta addebitata agli utilizzatori assolvono gli adempimenti dettati al comma 2, e cioè:

- all'atto della cessione dei prodotti annotano sul libretto di controllo in possesso dell'utilizzatore, per ciascun rifornimento, la data di effettuazione della vendita e la quantità e qualità dei prodotti ceduti, verificando di volta in volta che non vengano superati i quantitativi spettanti, sulla base dell'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale e riportata sul libretto di controllo, e delle annotazioni effettuate in occasione dei precedenti rifornimenti presso il medesimo od altro deposito;

- per le cessioni effettuate, emettono fatture dalle quali deve risultare l'accisa assolta e non addebitata all'utilizzatore; per ciascun soggetto beneficiario, con il quale sono intrattenuti rapporti commerciali, effettuano sul proprio registro di carico e scarico, distintamente da altre tipologie di rifornimento, annotazioni giornaliere, per qualità della merce, dei quantitativi consegnati per gli impieghi in parola, ed annotano altresì gli estremi dei documenti emessi a scorta dei prodotti;

- espongono in apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per ciascun utilizzatore, i quantitativi di prodotti fatturati e del credito d'imposta maturato in conseguenza dell'esecuzione di tali forniture (corrispondente all'accisa assolta sui quantitativi ceduti ma non addebitata all'utilizzatore), e la presentano periodicamente all'esercente il deposito fiscale presso il quale si riforniscono, per utilizzare il predetto credito d'imposta a conguaglio dei pagamenti da effettuare in occasione di rifornimenti di prodotti ad aliquota intera presso detti depositi fiscali. I titolari di questi ultimi utilizzano il credito loro trasferito, in occasione della corresponsione dell'accisa alle previste scadenze per l'immissione in consumo di oli minerali, ponendo detta dichiarazione a corredo delle registrazioni fiscali;

- prestano una cauzione commisurata alla differenza fra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa, gravante sui quantitativi di prodotto semestralmente esitati. La suddetta garanzia è volta a coprire i rischi connessi a recuperi d'imposta non dovuti in relazione a presentazione di dichiarazioni inesatte o non veritiere. A tal fine, si terrà conto del disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera a) della legge 21 novembre 2000, n. 342 ("Misure in materia fiscale") che nel modificare l'articolo 4 del testo unico accise, ha equiparato al caso fortuito ed alla forza maggiore i fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli ad esso imputabili a titolo di colpa non grave.

Per i rifornimenti effettuati agli utilizzatori direttamente da depositi **fiscali, l'articolo 5** prevede una procedura semplificata, sebbene ispirata ad analoghi criteri di quella appena ricordata. Come noto, infatti, il titolare del deposito fornitore detiene oli minerali in sospensione di accisa (cioè ad accisa non assolta) e cede all'utilizzatore prodotto sul quale il titolare medesimo già versa all'erario l'aliquota ridotta prevista per gli usi agricoli ovvero non versa accisa nelle ipotesi di esenzione, senza che pertanto vi sia la necessità, come avviene per i depositi commerciali, che detengono oli minerali ad aliquota intera, di dover recuperare la differenza di imposta. Peraltro, l'esercente del deposito fornitore è tenuto ad assolvere gli adempimenti, con le modalità sopra descritte, in relazione alle annotazioni sul libretto di controllo dell'utilizzatore e alla tenuta della propria contabilità.

L'articolo 6, ai commi 1, 2 e 3, detta le norme per la tenuta dei libretti di controllo da parte degli utilizzatori di prodotti agevolati: tali soggetti sono obbligati ad annotare, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i lavori colturali eseguiti ed i relativi consumi di prodotti acquistati nei limiti dei quantitativi spettanti in base alla determinazione dell'ufficio regionale o provinciale; i consorzi di bonifica ed irrigazione indicano anche l'area di intervento, mentre le imprese agromeccaniche specificano gli elementi identificativi delle imprese in favore delle quali sono state effettuate le lavorazioni (nominativi dei titolari, estremi di iscrizione al registro imprese, estensione e ubicazione delle aziende).

Si sottolinea che le annotazioni eseguite sul libretto, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, come previsto al **comma 4,** non devono contenere spazi in bianco, interlinee, trasporti a margine o abrasioni; se è necessario effettuare cancellazioni, devono essere eseguite in modo che le parole cancellate risultino leggibili; tale libretto deve essere poi custodito, unicamente presso la sede dell'impresa, con i documenti fiscali a corredo (fatture di acquisto) per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

Nel medesimo articolo, ai commi 5 e 6, vengono date disposizioni per la redazione di apposita dichiarazione annuale di avvenuto impiego da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo al competente ufficio regionale o provinciale, indicando i seguenti elementi:

- i quantitativi di prodotti utilizzati in impieghi agevolati; i quantitativi di prodotti acquistati ai fini degli impieghi in questione, ma non utilizzati;

- le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'uso di energia elettrica e di combustibili diversi da quelli contemplati dalla norma agevolativa (attualmente benzina e gasolio).

Per gli esercenti attività agricola iscritti nel registro imprese, sono specificate le lavorazioni eseguite in loro favore da imprese agromeccaniche, di cui vanno specificati gli elementi identificativi (generalità dei titolari, ragione sociale e sede legale).

A detta dichiarazione sono allegati:

- copia del libretto di controllo con le debite annotazioni,
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, la data di acquisto e la minore accisa assolta in conformità a quanto riportatonelle fatture; al riguardo si precisa che in luogo di detta dichiarazione, sebbene non espressamente previsto, l'utilizzatore può scegliere di presentare anche copia fotostatica delle fatture di acquisto, da menzionare come allegati nell'istanza.

Per le cooperative, deve essere allegato anche un elenco nominativo dei soci recante, per ciascuno di essi, le lavorazioni eseguite con i relativi consumi di oli minerali e gli elementi identificativi dei terreni sui quali sono state eseguite; per le imprese agromeccaniche, anche un elenco nominativo, distinto per provincia, degli esercenti impresa agricola in favore dei quali sono state eseguite le lavorazioni con i relativi consumi, nonché copia delle fatture relative a tali lavori con indicazione dei destinatari delle prestazioni.

Ai sensi del **comma 8, analoga** dichiarazione, con la relativa documentazione, è presentata anche nel caso in cui nel corso dell'anno avvengano la cessazione dell'attività o il decesso del titolare dell'impresa, rispettivamente nel termine di sessanta giorni o di sei mesi dalla data dell'evento.

Gli **articoli 7 e 8** si riferiscono all'attività di verifica svolta dagli uffici regionali e provinciali avente ad oggetto la dichiarazione di avvenuto impiego e relativi allegati e lo svolgimento delle attività ammesse al beneficio.

In **particolare, l'articolo 7** disciplina gli adempimenti conclusivi per il riconoscimento del corretto utilizzo dei prodotti acquistati con il vincolo di destinazione agli usi agevolati che ha giustificato il mancato addebito, da parte del fornitore, della differenza di accisa tra l'aliquota intera e quella agevolata o pari a zero.

Dall'esame della dichiarazione successiva all'impiego presentata da ciascun utilizzatore, della documentazione allegata, nonché dagli eventuali controlli eseguiti (anche incrociati con i

dati concernenti le superfici che usufruiscono di aiuti comunitari) deve emergere che:

- i quantitativi di prodotti acquistati non eccedano i quantitativi complessivamente spettanti in base alla quantificazione effettuata dal medesimo ufficio a seguito della dichiarazione preventiva e sue eventuali successive integrazioni;

- i cennati prodotti siano stati regolarmente utilizzati in lavorazioni per le quali compete l'agevolazione;

- la determinazione contabile delle rimanenze dichiarate sia correttamente eseguita;

- per le medesime lavorazioni e per le stesse superfici, non sia concesso più volte il beneficio al medesimo o ad altro soggetto.

L'articolo 8 si riferisce, invece, ai controlli da effettuare presso le aziende per constatare l'effettivo impiego dei prodotti nelle lavorazioni per le quali il beneficio è stato concesso.

Si richiama l'attenzione sulla importanza della esecuzione delle verifiche previste dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, idonee ad assicurare coerenza al sistema, già in atto, di attribuzione del beneficio, in base ai criteri fissati dal citato decreto ministeriale 24 febbraio 2000, e cioè alla determinazione dei quantitativi spettanti in misura differenziata in relazione ai consumi medi rilevati in base al tipo e all'estensione della coltura praticata.

I fatti costituenti reato, constatati nell'assolvimento di tali adempimenti, quale ad esempio, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera c) del citato testo unico accise, la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta dei prodotti acquistati ad accisa ridotta con le modalità dettate dal presente regolamento, ovvero la falsità di dichiarazione rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, sanzionata a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere oggetto di denuncia scritta ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale; eventuali irregolarità devono essere segnalate, con l'invio della documentazione da cui emergono e delle osservazioni di competenza, all'ufficio tecnico di finanza per l'adozione delle occorrenti iniziative ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni e del recupero dell'accísa dovuta.

L'articolo 9 si riferisce ai controlli di competenza degli uffici tecnici di finanza e della Guardia di finanza nei confronti degli utilizzatori dei prodotti agevolati per uso agricolo e dei depositi fornitori (commerciali e fiscali), avvalendosi dei poteri già conferiti in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, dall'articolo 18 del più volte citato decreto legislativo n. 504/95, nonché della collaborazione dei funzionari degli uffici regionali e provinciali. Per rendere possibili e più agevoli tali controlli, viene previsto l'obbligo, per gli esercenti i depositi commerciali, di trasmettere bimestralmente all'UTF un elenco riepilogativo delle cessioni dei prodotti agevolati nonché dei depositi fiscali cui è stata presentata la dichiarazione ai fini dell'accredito; gli esercenti i depositi fiscali dovranno, da parte loro, comunicare agli UTF, bimestralmente i dati ricognitivi dei crediti loro ceduti ed utilizzati a scomputo dell'accisa dovuta. A loro volta gli UTF trasmetteranno copia dei suddetti elenchi ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti, ai fini dei previsti controlli.

Con **l'articolo 10** vengono diminuite rispettivamente dal 30 al 22 per cento per il gasolio e dal 55 al 49 per cento per la benzina, le aliquote ridotte previste dal punto 5 della tabella A allegata al testo unico n. 504/95, che costituiscono, pertanto, l'attuale misura dell'accisa addebitabile per i rifornimenti da effettuare con le modalità fissate dal presente regolamento. Come già ricordato, l'aliquota ridotta di accisa sui prodotti destinati al riscaldamento delle serre adibite a colture fiorovivaistiche, già determinata nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 127, della citata legge n. 662/96, non è attualmente vigente; per il periodo 3 ottobre 200030 giugno 2001, poi, per il citato impiego, è prevista l'esenzione da accisa e tale trattamento fiscale è stato esteso a tutte le coltivazioni sotto serra (articolo 5 DL n. 268/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 354/2000, nonché articolo 19, comma 3, legge finanziaria per l'anno 2001).

L'aliquota di accisa di riferimento, ai fini della concessione delle agevolazioni di che trattasi, è ai sensi del comma 4 del citato articolo 19 legge finanziaria per l'anno 2001, quella normale prevista per il gasolio utilizzato come carburante.

L'articolo 11, al comma 1, stabilisce che le disposizioni del decreto 6 agosto 1963, recante l'attuale disciplina della materia, cessano di aver effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame e detta norme transitorie riguardanti sia i beneficiari del l'agevolazione che gli esistenti depositi per la vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti denaturati per uso agricolo, in attività alla data di entrata in vigore del regolamento, che potranno continuare ad operare come depositi di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera.

Venendo a coincidere l'entrata in vigore della nuova disciplina con il l' gennaio 2001, il disposto del **comma 2 dell'articolo** in commento, non dovrebbe trovare applicazione.

Il **comma 3** impone peraltro ai depositi che in base alla disciplina del decreto 6 agosto 1963 fanno parte del sistema di distribuzione dei prodotti denaturati per usi agricoli, di iniziare ad operare come depositi di oli minerali ad accisa assolta, con l'osservanza degli adempimenti già ricordati a proposito dell'articolo 4, a pagina 9.

Tenuto conto dell'esigenza di smaltimento del gasolio e della benzina già denaturati e delle giacenze delle sostanze attualmente impiegate per la denaturazione, è stata prevista, al **comma 4,** la possibilità di commercializzare i cennati prodotti petroliferi denaturati, sui quali è stata corrisposta l'accisa in misura ridotta, per un periodo di duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento e cioè fino al 30 luglio 2001. Decorso tale termine gli esercenti i depositi commerciali che detengono ancora prodotti denaturati sono tenuti a versare la differenza d'imposta sulle giacenze degli stessi, imposta che avranno la possibilità di recuperare secondo la procedura ordinaria prevista all'articolo 4, comma 2, del regolamento.

Atteso che la tassazione dei prodotti agevolati e la determinazione da parte dei competenti uffici provinciali e regionali dei quantitativi spettanti sono entrambe espresse in volume, ove sia necessario convertire tali grandezze a peso, potranno utilizzarsi le seguenti densità convenzionali:

0,732 per la benzina;

0,746 per la benzina senza piombo;

0,835 per il gasolio.

Al fine di agevolare l'adeguamento degli operatori alla nuova disciplina gli uffici tecnici di finanza sono tenuti a prestare la massima collaborazione, fornendo i necessari chiarimenti. Le regioni e le province autonome sono invitate ad informare del contenuto della presente gli uffici incaricati dello svolgimento del servizio, impartendo le istruzioni del caso, nonché di dare ogni possibile informazione agli utenti, tenuti a presentare ai suddetti uffici entro il prossimo 31 gennaio le richieste di assegnazione per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento.

Circolare MF n. 34 del 12 luglio 2001

DM 27 marzo 2001, n.153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

Si segnala che nel Supplemento ordinario n. 95/L alla G.U. n.97 del 27.4.2001 è stato pubblicato il DM 27.3.2001, n.153, concernente il regolamento in oggetto, entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione suddetta, e cioè il 26.6.2001.

Tale regolamento viene a sostituire tutta la precedente normativa secondaria vigente nella materia trattata, che deve, pertanto, considerarsi abrogata, in applicazione dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il decreto, oltre a riepilogare la suddetta normativa secondaria, semplificandola ed adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all'avvento del regime delle accise, dà veste regolamentare a disposizioni emanate in via amministrativa al momento dell'avvio del suddetto regime, per consentirne l'immediata applicazione.

La presente circolare non introduce, in via generale, disposizioni o adempimenti innovativi rispetto a quelli riportati sul decreto ma intende

focalizzare l'attenzione sulle principali novità operative molte delle quali, peraltro, già vigenti ed oggetto a suo tempo di opportune istruzioni di servizio.

Il provvedimento, redatto tenendo presenti i criteri di semplificazione enunciati dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si articola nei cinque Capi di seguito illustrati.

Il Capo I riguarda i controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzione dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche ad accisa sospesa e si suddivide in 4 Sezioni: la prima (articoli da 1 a 4) relativa alle procedure per l'istituzione dei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche di cui all'art. 28, comma 1, del testo unico delle accise; la seconda (articoli da 5 a 11) relativa all'esercizio dei suddetti depositi, la terza (articoli da 12 a 15) relativa alle modalità di accertamento dei singoli prodotti alcolici e la quarta (articoli da 16 a 18) recante disposizioni in materia di prescrizioni, inventari ed altri tipi di controllo.

Sostanzialmente, nel suddetto Capo viene armonizzata la nuova figura del deposito fiscale, creata dal 1 gennaio 1993 in occasione dell'avvio del mercato unico, con le preesistenti figure di fabbrica, opificio di trasformazione o deposito sif, recependo disposizioni già emanate in via

amministrativa ed operando, ove del caso, opportune semplificazioni, alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita.

Considerato che il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono attualmente assoggettati ad accisa con aliquota zero, per tali prodotti sono state previste particolari semplificazioni procedurali come si dirà successivamente.

[…]

Il Capo IV disciplina la vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico nonché sulle materie prime alcoligene e consta degli articoli 22 e 23.

L'art. 22 riguardante gli alcoli **metilico, propilico ed isopropilico**, conferma le modalità di applicazione del preesistente regime di vigilanza fiscale, stabilite dal DM 1 agosto 1986, ap-

portando peraltro talune semplificazioni al regime della circolazione (in sintonia con i criteri adottati, per i prodotti sottoposti ad accisa, dal DM 25 marzo 1996, n. 210) e riprendendo altre semplificazioni, per particolari tipi di utenti (Laboratori di analisi e privati utilizzatori) o per particolari operazioni (lavaggio di metanodotti) in precedenza accordate in via amministrativa.

[…]

Circolare MF n. 49/D, prot. 290/IV del 25 ottobre 2001.

Emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua. Art. 3 del decreto-legge 30.9.2000, n. 268, art. 24, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388, art. 1, comma 2, del decreto-legge 30.6.2001, n. 246, convertito dalla legge 4.8.2001 n. 330 e art. 1, comma 2, del decreto-legge 1.10.2001, n. 356. Decreto 20.3.2000 (pubblicato in G.U. n. 78 del 3.4.2001) modificato dalla determinazione 2.5.2001 (pubblicata in G.U. n.111 del 15.5.2001) del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

In relazione alla riserva espressa nel fax n.6192.00/VI del 3 ottobre 2000, si impartiscono di seguito le istruzioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni indicate in oggetto.

1) PRODUZIONE DELLE EMULSIONI PRESSO IMPIANTI NAZIONALI

Si premette che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto 20.3.2000, come modificato dall'art. 1 della determinazione 2.5.2001 del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella G.U. del 15.5.2001, la produzione delle emulsioni è effettuata di norma nell'ambito di un deposito fiscale con l'ulteriore possibilità di consentire detta produzione presso un deposito commerciale di oli minerali assoggettati ad accisa nella misura intera (deposito libero).

Nel caso di deposito fiscale, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del T.U. approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n. 504,tenendo presente che per l'istituzione dei depositi fiscali sarà seguita laprocedura di cui al telescritto dell'ex Dipartimento delle dogane e II.II. n. 9500561/II del 5.4.1995.

Per quanto riguarda i depositi liberi, l'art. 1, comma 1, lett. d),della citata determinazione, prevede che la produzione delle emulsioni in tali impianti, appositamente autorizzati, avvenga "nei casi e alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane".

Considerato che la funzione specifica e prevalente di detti depositi è quella di stoccaggio degli oli minerali ad accisa assolta per la successiva commercializzazione degli stessi, la produzione delle miscele stabilizzate non può che avere carattere marginale e, quindi, essere commisurata ad un tasso percentuale riferito unicamente all'olio combustibile denso e all'olio da gas, prodotti questi ultimi utilizzati peraltro come materia prima per la preparazione delle rispettive emulsioni stabilizzate, sostitutive dei precedenti. Il predetto tasso può essere pertanto fissato nella misura del 2% per i gasoli destinati all'uso trazione, 1% per i gasoli destinati ad uso combustione, 5% per l'olio combustibile denso, tasso che deve essere calcolato sui rispettivi volumi movimentati durante l'anno solare precedente.

Le emulsioni in argomento, in attesa che gli organi tecnici dell'U.E. abbiano modo di pronunciarsi circa la loro classificazione, rientrano nel codice di nomenclatura tariffaria ex 3824 90 95.

Le ditte che intendono produrre per la successiva commercializzazione le emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua, mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie di produzione, si attengono alle seguenti prescrizioni e criteri direttivi:

- le predette emulsioni devono possedere le caratteristiche tecniche stabilite, ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge 23.12.1999, n.488, con il citato decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette del 20 marzo 2000, come modificato

con la richiamata determinazione del 2.5.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione;

- la ditta interessata deve essere autorizzata dall'Amministrazione concedente ad installare, all'interno del proprio deposito, un impianto di preparazione delle predette emulsioni e deve essere munita di licenza fiscale di esercizio aggiornata con riferimento all'attività produttiva in questione. In proposito si precisa che, in attesa di detto aggiornamento, la ditta può essere ugualmente autorizzata ad iniziare le lavorazioni secondo le procedure di seguito illustrate;
- la ditta presenta istanza soggetta ad imposta di bollo, unitamente ad altri due esemplari in carta libera, alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane che, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trasmetterà l'esemplare in bollo all'Area Gestione Tributi - Ufficio Regimi doganali e fiscali, ed un altro esemplare, in carta libera, all'Area Verifiche e Controlli - Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche di questa Agenzia, manifestando sulla medesima istanza il proprio motivato parere tecnico-fiscale, dopo aver acquisito gli elementi istruttori dall'Ufficio tecnico di finanza nonchè dalla Direzione circoscrizionale dell'Agenzia delle dogane nei casi di depositi doganali operanti in regime di deposito fiscale;
- l'istanza è corredata da una nota informativa di descrizione degli impianti, completa di planimetrie e di una relazione tecnica contenente le informazioni di cui agli allegati I e II alla presente circolare; tali informazioni verranno prevalentemente utilizzate per le verifiche tecniche ed i controlli di produzione;
- le autorizzazioni saranno rilasciate da questa Agenzia-Area Gestione Tributi-Ufficio Regimi doganali e Fiscali attraverso una procedura che si articola nelle due seguenti fasi:
- fase sperimentale, che si formalizza con il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla produzione e commercializzazione delle emulsioni;
- fase conclusiva, che si perfeziona con il rilascio di una autorizzazione definitiva.

A) Fase sperimentale

L'Ufficio Regimi doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi, ricevuta la documentata istanza con il relativo parere e sentito l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, fornisce alla Direzione Regionale il preventivo nulla-osta.

Quest'ultima, acquisita dalla ditta, tramite il competente UTF, la comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere necessarie al regolare funzionamento dell'impianto di produzione, provvede, d'intesa con la ditta stessa, a predisporre apposita marcia controllata con la partecipazione anche di un chimico designato dall'Area Verifiche e Controlli. Nel corso Della predetta marcia si procederà al prelievo dei campioni, nel numero di Quattro, sia delle materie prime utilizzate, compresi gli additivi, i Tensioattivi emulsionanti e l'acqua sia delle emulsioni; ciò per stabilire la conformità delle materie prime e delle emulsioni stesse alle caratteristiche prescritte dal citato decreto del 20.3.2000, come modificato con la richiamata determinazione 2.5.2001.

Di tutte le operazioni svolte all'atto della marcia controllata verrà Redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi dell'Area Verifiche e Controlli il quale, ratificato lo stesso, comunicherà i risultati delle analisi all'Ufficio Regimi doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi che, in caso di esito positivo degli accertamenti, procederà al rilascio dell'autorizzazione provvisoria per la produzione e la commercializzazione delle emulsioni.

La comunicazione dell'esito delle analisi verrà effettuata anche alla ditta interessata al fine di rendere possibile una sollecita immissione in consumo della partita prodotta durante la marcia controllata.

La fase sperimentale (comprensiva della marcia controllata), della durata di dodici mesi dall'avvio dell'attività produttiva, si rende necessaria per verificare, nel tempo, la conformità della produzione alle specifiche tecniche, attraverso periodiche analisi da parte dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi dell'Area Verifiche e Controlli a fronte di campioni prelevati con l'intervento anche di un chimico designato da quest'ultima Area, al fine di assicurare la completa omogeneità e la rappresentatività dei campioni stessi.

Nel periodo di sperimentazione la ditta è tenuta a fornire ogni tre mesi, all'Ufficio tecnico di finanza o alla Direzione circoscrizionale (nel caso di depositi doganali operanti anche in regime di deposito fiscale) competenti sull'impianto, la lista dei destinatari del prodotto (depositi fiscali, depositi liberi e utilizzatori), completa degli elementi essenziali dei documenti di circolazione relativi alle forniture effettuate, identificate qualitativamente e quantitativamente.

B) Fase conclusiva

Al termine del periodo sperimentale l'Area Gestione Tributi, previo parere da parte dell'UfficioMetodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, rilascerà l'autorizzazione definitiva, tenuto conto delle risultanze analitiche, dei quantitativi prodotti e commercializzati (desunti dalle liste di cui al precedente punto A) e dell'assenza di motivi ostativi emersi in sede di controlli tecnici. In attesa dell'autorizzazione definitiva resta valida l'autorizzazione concessa in via provvisoria.

Nel periodo successivo al rilascio dell'autorizzazione definitiva, le liste dei destinatari delle emulsioni, con gli elementi indicati alla Lettera A), ai fini del controllo, saranno trasmessi agli Uffici Tecnici di finanza o alle Direzioni Circoscrizionali, rispettivamente competenti sugli impianti, ogni tre mesi dagli esercenti i depositi liberi e annualmente dagli esercenti depositi fiscali.

Resta inteso che in caso di modifica dei presupposti in base ai quali è Stata rilasciata l'autorizzazione, sia provvisoria che definitiva (es. Classe chimica degli additivi, modifiche sostanziali delle attrezzature Impiegate nella produzione, ecc.), dovrà essere esperita, con le modalità Già descritte, una ulteriore istruttoria, articolata nelle due Sopraindicate fasi procedimentali, per il rilascio di nuove autorizzazioni.

In tale evenienza l'Agenzia, su istanza di parte, valuterà la possibilità di accelerare l'iter procedimentale eliminando taluni adempimenti.

C) Ulteriori adempimenti per i depositi liberi

Atteso che negli impianti in parola le miscele stabilizzate devono essere prodotte impiegando oli minerali ad accisa assolta in misura intera, ne consegue che anche gli additivi di cui all'art. 2 del decreto 20.3.20 00 devono assolvere l'accisa relativa al prodotto più tassato (per il gasolio, l'aliquota prevista per l'uso autotrazione; per l'olio combustibile denso, quella prevista per tale prodotto con alto tenore di zolfo (ATZ) usato per riscaldamento).

Almeno 5 giorni antecedenti ad ogni singola lavorazione (dal computo dei quali sono esclusi i sabato e le festività') la ditta dovrà darne Comunicazione al competente UTF allo scopo di consentire a quest'ultimo di predisporre il servizio di vigilanza sulle lavorazioni nel corso del

quale dovrà procedersi al prelievo dei campioni delle materie prime e del prodotto finito, da inviare all'Area Verifiche e Controlli - Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi per la verifica della rispondenza alle prescritte caratteristiche tecniche.

Sui documenti di accompagnamento, oltre agli altri dati richiesti, dovrà risultare che le materie prime presentano le caratteristiche tecniche stabilite, per i prodotti petroliferi, dalle note in calce agli allegati I, II e III annessi al decreto 20.3.2000, come da ultimo modificato e, per gli additivi, le caratteristiche di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Il trasferimento delle emulsioni ad altri depositi liberi, in regola con le disposizioni di cui alla presente circolare, avviene nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 25, comma 9, del T.U. accise, approvato con decreto leg.vo n. 504/1995.

Per il rimborso della differenza di accisa sulle emulsioni ottenute si applicano le disposizioni contenute nel decreto 12.12.1996, n. 689.

2) COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI PRESSO DEPOSITI FISCALI E AD IMPOSTA ASSOLTA.

Per poter detenere e commercializzare le emulsioni, i depositi di oli minerali, sia fiscali che liberi, devono presentare preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico di finanza nella quale, oltre alle consuete informazioni, vanno indicati i seguenti elementi:

a) i serbatoi destinati allo stoccaggio dei singoli tipi di emulsione, tenendo conto che non possono essere stoccate promiscuamente in uno stesso serbatoio emulsioni del medesimo tipo (es. gasolio-acqua) ma preparate con tecnologie diverse;

b) le attrezzature tecniche impiegate per mantenere omogenei gli oli emulsionati (es. pompe di riciclo);

c) gli estremi dei provvedimenti rilasciati ai sensi del R.D.L. 2.11.1933, n. 1741, convertito dalla legge 8.2.1934, n. 367, e successive modifiche;

d) gli estremi dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, nei casi previsti.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denuncia e verificata l'idoneità delle attrezzature, entro il termine di 30 giorni provvede all'aggiornamento della licenza fiscale, trasmettendone un esemplare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane e alla Direzione circoscrizionale, nel caso di depositi doganali gestiti anche in regime di deposito fiscale. Gli esercenti dei predetti depositi in particolare sono tenuti a:

- informare l'utilizzatore sulla data entro cui le emulsioni debbono essere impiegate, nonchè sulle modalità di impiego delle stesse e sugli interventi tecnici da praticare allo scopo di garantire il corretto utilizzo degli oli emulsionati;
- inviare, ogni tre mesi per i depositi liberi e annualmente per i depositi fiscali, all'UTF o alla Direzione circoscrizionale competenti la lista degli utilizzatori, completa degli elementi essenziali dei documenti di accompagnamento relativi alle forniture effettuate, identificate quantitativamente e qualitativamente.

Si segnala, inoltre, l'opportunità che l'esercente, nell'ambito della manutenzione delle attrezzature, provveda ad effettuare l'accurata bonifica dei serbatoi, qualora gli stessi siano destinati successivamente a contenere emulsioni di tipo diverso ovvero dello stesso tipo ma prepara-

te con tecnologie diverse, allo scopo di evitare di incorrere in eventuali responsabilità per l'immissione in commercio di emulsioni che non possiedano più i prescritti requisiti a causa di commistioni con altri prodotti.

3) COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI DI PROVENIENZA COMUNITARIA

Gli esercenti dei depositi fiscali e dei depositi liberi, in regola congli adempimenti di cui al precedente punto 2), che intendono ricevere dapaesi della Unione Europea le emulsioni stabilizzate per la successiva commercializzazione nel territorio nazionale, presentano apposita istanza soggetta ad imposta di bollo (corredata dalla nota informativa e dalla relazione tecnica riguardanti i prodotti che si intendono introdurre, con le modalità descritte nel punto 1). L'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi, unavolta esperiti da parte dell'Area Verifiche e Controlli-Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi i controlli analitici volti all'accertamento delle caratteristiche di idoneità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 20.3.2000 e successive modifiche, sentito l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche di quest'ultima Area, procede al rilasciodi una autorizzazione provvisoria, della durata di dodici mesi, a partire dalla data degli accertamenti svolti all'atto della ricezione della primapartita di merce, per le analoghe esigenze già rappresentate relativamente agli impianti di produzione nazionali. Trascorso il periodo sperimentale, su conforme parere dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, verrà rilasciata da parte dell'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi l'autorizzazione a carattere definitivo. Ai fini dell'espletamento degli adempimenti di natura fiscale, gli esercenti depositi liberi, in particolare, sono tenuti a:

- prestare nei modi di rito idonea cauzione a garanzia del pagamento dei tributi afferenti i quantitativi di emulsione ricevuti;
- assolvere le accise esigibili all'atto del ricevimento delle partite, secondo le modalità vigenti per l'operatore professionale di cui all'art.8 del T.U. accise, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo;
- tenere la contabilità delle forniture dei prodotti movimentati, presentando all'Ufficio tecnico di finanza o alla Direzione circoscrizionale, nel caso di depositi doganali gestiti anche in regime di deposito fiscale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, un riepilogo con i dati identificativi delle partite ricevute e dei relativi versamenti di imposta effettuati;
- presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controlloe accertamento;
- fornire la lista dei destinatari del prodotto (depositi, utilizzatori),con le modalità di cui al precedente punto 1), lettere A) e B). Nel caso di ricezione di partite provenienti da siti produttivi diversiovvero dallo stesso sito ma con l'impiego di tecnologie diverse, dovrà procedersi ad una nuova istruttoria, comprensiva delle fasi sperimentale e conclusiva.

4) IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI DI PROVENIENZA DA PAESI TERZI

La ditta interessata, all'atto dell'importazione, oltre ai documenti di rito, presenta al competente ufficio doganale la dichiarazione corredata dalla nota informativa e dalla relazione tecnica riguardanti i prodotti che si intendono introdurre, con le modalità descritte nel punto 1),

completandola con l'attestazione di conformità delle emulsioni alle specifiche indicate nel decreto 20.3.2000 e successive modificazioni. L'ufficio doganale, espletate le operazioni di competenza, previa la prescritta autorizzazione all'importazione rilasciata, su istanza da presentare con le modalità prescritte al predetto punto 1, dall'Ufficio Regimi doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi, consente l'immediato trasferimento dei prodotti a depositi fiscali o depositi liberi, aventi i requisiti tecnico - fiscali in base ai quali è stata rilasciata o aggiornata la licenza fiscale di esercizio, il cui possesso potrà essere attestato anche mediante il ricorso all'autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni, con l'emissione di DAA ovvero di DAS, in caso di assolvimento delle accise, messi a disposizione dall'importatore, ai sensi di quanto disposto dall'art.24, comma 1, del D.M. 25.3.1996, n. 210,come modificato dal D.M. 16.5.1997, n. 148.

Qualora dai riscontri analitici risultino difformità rispetto alla dichiarazione, la dogana dovrà procedere d'ufficio alla revisione dell'accertamento, con la procedura fissata dall'art.11 del D.L.vo 8.9.1990, n.374.

5) CALI

Nella prima fase di applicazione delle presenti disposizioni e sino a quando non verranno impartite specifiche istruzioni, ai fini del controllo della corretta tenuta delle contabilità, saranno presi in considerazione i cali naturali e tecnici di cui alle tabelle A e B allegate al D.M.13.1.2000, n. 55, con le misure ivi indicate riferite alla tipologia della frazione petrolifera.

6) RILAVORAZIONI

Ad istanza di parte presentata al competente UTF, in caso di mancanza odi perdita nel tempo delle specifiche di conformità al decreto 20.3.2000 e successive modificazioni, le emulsioni possono essere avviate alla rilavorazione presso l'originario impianto di produzione ovvero presso altro impianto che utilizza la medesima tecnologia, da verificare in occasione della istruttoria eseguita dal predetto UTF, previa reimmissione in regime sospensivo nel caso di emulsioni che hanno già assolto l'accisa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del T.U. accise, con le modalità stabilite dall'art.17, comma 2, del succitato D.M. 210/96.

Non è consentita la rilavorazione delle emulsioni non a norma presso i depositi liberi.

L'Ufficio tecnico di finanza informa della necessità della rilavorazione sia l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, sia altro UTF, nel caso di trasferimento delle emulsioni da rilavorare presso impianti ubicati al di fuori della propria competenza territoriale.

Ovviamente, la rimessa a norma di emulsioni non conformi, ove richiesta dagli interessati e previo espletamento delle rispettive formalità fiscali o doganali, potrà avvenire anche in impianti ubicati nei paesi della UnioneEuropea oppure in paesi terzi.

Nel caso di rilavorazione delle emulsioni presso le raffinerie in promiscuo con oli greggi di petrolio, si seguono le norme di cui al D.M.18.9.1997, n. 383.

Per altre ipotesi di rimessa a norma o di variazioni di destinazione d'uso, l'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi, su istanza di parte e previa rituale istruttoria, rilascerà di volta in volta apposita autorizzazione acquisito il parere dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli.

Per ciò che attiene i cali di rilavorazione si rimanda a quanto stabilito con il citato D.M. 18.9.1997, n. 383, considerando, in questa prima fase di applicazione e fino a nuove disposizioni, i cali abbuonabili riferiti alla tipologia della frazione petrolifera.

7) CIRCOLAZIONE

Per la circolazione delle emulsioni saranno utilizzati i documenti di accompagnamento DAA e DAS, a seconda che trattasi di prodotti in sospensione ovvero che hanno già assolto l'imposta, con la disciplina prevista dal D.M.25.3.1996, n.210, e successive modifiche.

8) VIGILANZA E CONTROLLI

Gli Uffici tecnici di finanza e le Direzioni circoscrizionali dell'Agenzia delle dogane, secondo la rispettiva competenza, effettuano la vigilanza sugli impianti di lavorazione o di deposito, sia fiscali che liberi, secondo le modalità in atto vigenti e nell'ambito della programmazione dei servizi, ricorrendo, se ritenuto opportuno, anche alla mutua collaborazione tra uffici.

Particolare attenzione sarà prestata per il controllo dei depositi liberi anche in considerazione del fatto che gli esercenti degli stessi sono destinatari di rimborsi di accisa, ai sensi del citato D.M. n. 689/96, sulle emulsioni ottenute con prodotti ad accisa assolta.

I controlli saranno diretti in particolare ad accertare le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della conformità alla normativa, nonchè l'osservanza da parte degli operatori interessati degli adempimenti prescritti e la regolarità del rimborsi.

È appena il caso di precisare che emulsioni diverse da quelle indicate nell'art. 12, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 dovranno formare oggetto di valutazione da parte dell'Area Gestione Tributi, sentita l'Area Verifiche e Controlli.

Si prega di attenersi scrupolosamente alle suindicate istruzioni, segnalando alla scrivente gli inconvenienti che dovessero emergere nell'applicazione della presente circolare.

ALLEGATO I

EMULSIONI ACQUA-GASOLIO PER USO TRAZIONE

ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

•Descrizione sintetica della tecnologia di produzione;

•dichiarazione di estensione, al buon funzionamento del motore con l'emulsione, della garanzia rilasciata da almeno un primario produttore di motori diesel;

•classe chimica degli additivi usati nell'emulsione e loro funzione;

•descrizione dettagliata delle modalità di impiego raccomandate agli utenti nonché degli interventi tecnici messi in atto presso gli stessi al fine di garantire un corretto impiego del prodotto.

ELEMENTI CONOSCITIVI

•Risultati relativi ai valori di stabilità nel tempo dell'emulsione prodotta ;

•lista degli utilizzatori del prodotto ottenuto con la tecnologia oggetto della richiesta (aziende nazionali od estere, numero di veicoli riforniti, litri consumati, chilometri percorsi).

ALLEGATO II

EMULSIONI CON ACQUA DI GASOLIO O OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER USO COMBUSTIONE

ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

•Descrizione sintetica della tecnologia di produzione;

•classe chimica degli additivi usati nell'emulsione e loro funzione;

•descrizione dettagliata delle modalità di impiego raccomandate agli utenti nonché degli interventi tecnici messi in atto presso gli stessi al fine di garantire un corretto impiego del prodotto.

ELEMENTI CONOSCITIVI

•Risultati relativi ai valori di stabilità nel tempo dell'emulsione prodotta;

•lista degli utilizzatori del prodotto ottenuto con la tecnologia oggetto della richiesta (aziende nazionali od estere, numero di caldaie, litri o chilogrammi consumati).

Telescritto MF prot. 1346 del 2 novembre 2001

Carburanti agevolati per usi agricoli. Applicazione del decreto ministeriale 11 dicembre 2000 n. 375. Concessione del beneficio con il sistema dell'accredito di accisa.

L'art. 4 comma 2. lettera c), del regolamento approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 2000 n. 375, prevede che l'esercente il deposito commerciale, al fine di ottenere il rimborso della differenza tra l'accisa assolta nella misura intera e quella ridotta addebitata all'utilizzatore di prodotti per usi agricoli, beneficiario dell'agevolazione, presenti al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione periodica recante, tra l'altro, l'importo del credito maturato per effetto del mancato addebito della ricordata differenza di accisa, che viene in tal modo trasferito al titolare del deposito fiscale a conguaglio di corrispettivi dovuti per successivi acquisti di prodotti.

Sono state rappresentate da parte di alcune associazioni rappresentative del settore difficoltà nell'applicazione della procedura sopra ricordata nell'ipotesi in cui **l'esercente il deposito commerciale acquista i prodotti petroliferi che vengono ceduti per impieghi in agricoltura, da ditte che detengono proprie merci presso depositi fiscali la cui titolarità appartiene ad altre società**.

In particolare, è stato richiesto se sia possibile consentire l'utilizzo del credito maturato nei confronti della società fornitrice dei prodotti, diversa da quella titolare del deposito fiscale, tenendo conto del fatto che la maggiore accisa è stata assolta dalla società proprietaria della merce e che si è resa garante del pagamento della stessa, affinché essa possa avvalersene per il pagamento delle accise alle prescritte scadenza.

È stato inoltre chiesto se la dichiarazione periodica sopra ricordata possa essere presentata, **oltre che da titolare del deposito commerciale speditore, anche dagli operatori titolari di depositi fiscali che svolgono le operazioni di commercializzazione da depositi commerciali altrui presso i quali detengono merci in conto deposito**.

Esaminate le questioni prospettare, si fa presente quanto segue.

a) La problematica del pagamento delle accise da parte di soggetto diverso dal depositario autorizzato, obbligato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del testo unito accise, è stata già oggetto di esame da parte di questa struttura centrale che, con telex del 10 settembre 1996, prot. n. 4626/94/I-D.C.P.C., ha avuto modi di chiarire che sulla quietanza di versamento da allegare ai registri del deposito fiscale, nell'ipotesi ricordata, devono essere indicate, oltre alla causale di versamento, anche le generalità del titolare del deposito e il relativo codice di accisa.

Ciò premesso, nella particolare ipotesi di trasferimento del credito maturato dal commerciante di prodotti petroliferi per usi agricoli, può anche consentirsi che esso operi nei confronti della società proprietaria della merce, **ferma restando l'utilizzazione di detto credito a scomputo di versamenti di accisa per immissioni in consumo dal deposito fiscale speditore della merce, al fine di assicurare la corretta tenuta delle contabilità della ditta titolare del deposito, secondo le istruzioni di cui al telefax n. 2704/I-D.C.P.C. del 5 giugno 2000**.

b) Con riferimento alla presentazione della dichiarazione sostitutiva anche da parte del proprietario della merce, titolare di deposito fiscale, in relazione ad operazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti detenuti in conto deposito presso altri impianti (commerciali), si fa presente che nulla osta ad ammettere che **la predetta dichiarazione, recante l'importo del credito maturato per effetto della commercializzazione dei prodotti destinati all'agricoltura, venga presentata dal proprietario della merce, risultante come committente della spedizione sulla prescritta documentazione di accompagnamento ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale n. 210/1996 e successive modificazioni**.

Circolare MF n. 64/D, prot. 1827 del 28 dicembre 2001

Esclusione dall'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento merci per alcune spedizioni di bevande alcoliche, ad accisa assolta, preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume e condizionate in recipienti contenenti quantità non superiori a 35 centilitri.

Si fa riferimento alle bevande alcoliche indicate in oggetto, disciplinate, oltre che dal Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n.504/95, art.30, comma 2, lettera g), anche dal D.M. n.219 del 26/6/97, che ha esentato tali prodotti dall'apposizione del contrassegno di Stato nonché dall'obbligo di emettere il documento specifico per le accise previsto, per le merci ad imposta assolta, dall'art.30, comma 1, del predetto T.U. Tali bevande, dopo che sia stata assolta l'accisa, devono essere scortate dalla bolla di accompagnamento sulla base di quanto previsto dal DPR n.472 del 14/8/96, che ha disposto l'eliminazione dell'obbligo dell'emissione della B.A.M. per tutti i beni viaggianti ad eccezione di quelli sottoposti al regime delle accise, e dello stesso DM n.219, che ha esentato tali bevande dal documento specifico per le accise senza indicare alcuna documentazione accompagnatoria alternativa alla B.A.M.

A questo proposito, è stata segnalata l'esigenza di semplificare il regime di circolazione delle suddette bevande nei casi in cui queste ultime siano trasportate congiuntamente ad altri prodotti per i quali sono previsti documenti meno rigorosi. Tale semplificazione potrebbe avvenire consentendo l'utilizzo del Documento di trasporto (D.D.T.) in luogo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (B.A.M.) prevista dal DPR n.627 del 6/10/78.

In merito a ciò, occorre considerare le varie norme di semplificazione del regime fiscale IVA, succedutesi nel tempo a partire dalla data del sopra citato DPR n.472, concernenti la documentazione di scorta dei prodotti sottoposti ad accisa trasferiti in ambito nazionale, che hanno prodotto non solo l'abolizione della stessa bolla di accompagnamento anche per i prodotti vinosi (art. 23 della legge n.28/99) ma, soprattutto, l'eliminazione dei contrassegni IVA e, quindi, dell'obbligo della emissione della nota di consegna, previsti per i medesimi prodotti.

Si deve, inoltre, aggiungere che dell'intero settore delle bevande alcoliche ad imposta assolta, fatta esclusione per i vini e per tutti gli altri prodotti alcolici condizionati che, in quanto muniti di contrassegno di Stato, non devono essere scortati dalla B.A.M. (art.4 del citato DPR n.627), solo i prodotti di cui all'oggetto sono gravati dall'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento.

Se pure il mancato utilizzo dalla B.A.M. per le bevande alcoliche ad accisa assolta è giustificato dalla presenza del contrassegno che consente di effettuare i necessari controlli fiscali sul prodotto, è opportuno considerare che, per ciò che concerne le bevande di cui all'oggetto, nel 1997, con il citato DM n.219, queste ultime sono state esentate dall'obbligo del contrassegno di Stato, cessando, quindi, di godere del medesimo trattamento riservato a tutti i prodotti alcolici ad imposta assolta, esclusivamente per la particolare tipologia dei recipienti in cui tali bevande sono contenute, che rende, di fatto, impossibile l'applicazione dello stesso contrassegno, e per la velocità di condizionamento dei medesimi prodotti.

Giova, inoltre, precisare, per quanto riguarda la pratica attuazione dei controlli fiscali, che le bevande in esame presentano un basso tenore alcolico tale da rendere praticamente improduttive eventuali manovre fraudolente sulle stesse. Queste ultime sono prodotte da un numero assai ristretto di grandi e note imprese (ciò che facilita indubbiamente i controlli da parte degli

organi preposti) che le movimentano sul territorio nazionale dopo aver assolto la relativa accisa e che, per la loro preparazione, approntano specifiche attrezzature, con notevoli costi d'impianto e mantenimento.

Sulla questione, l'ex Dipartimento delle Entrate ha espresso la propria indifferenza per ciò che concerne la possibilità di consentire alle bevande di cui trattasi di viaggiare con la scorta del D.D.T. piuttosto che con quella della B.A.M. in quanto la permanenza dell'obbligo dell'emissione di quest'ultima era stata prevista esclusivamente per far fronte ad interessi del settore delle accise e non risponde ad esigenze IVA.

Occorre, infine considerare che le aziende produttrici movimentano di solito, contemporaneamente alle bevande di cui all'oggetto, anche prodotti vinosi e prodotti alcolici contrassegnati ad accisa assolta, restando, pertanto, obbligati ad emettere, per il medesimo trasporto, più documenti di accompagnamento. Ciò crea per le poche aziende interessate costosi adempimenti burocratici senza tradursi comunque in un concreto vantaggio per gli organi di controllo.

Infatti, l'utilizzo del D.D.T. in luogo della B.A.M. non porterebbe significative diminuzioni del livello di sicurezza fiscale per ciò che riguarda il controllo dei trasferimenti delle bevande di cui all'oggetto. Lo stesso citato DPR n.472 prevede, al comma 3 dell'art.1, che il D.D.T. debba contenere l'indicazione di tutte le informazioni già contemplate nella B.A.M., ivi compresa la numerazione progressiva ai sensi di quanto chiarito dalla circolare n.225/E del 16/9/96 (par. 2.2), e che per la conservazione di tale documento si applichino le disposizioni di cui all'art.39, comma 3, del DPR n.633 del 26/10/72.

Pertanto, in base alle considerazioni sopra svolte, e, quindi, alla citata particolarità del sistema produttivo dei beni interessati, dei criteri con cui avviene la distribuzione degli stessi e delle caratteristiche delle bevande in oggetto, il controllo su queste ultime da parte degli UTF deve ritenersi possibile anche senza l'utilizzo della Bolla di accompagnamento, che rappresenta per gli operatori del settore un inutile aggravio documentale rispetto all'impiego del Documento di trasporto. Anzi, trattandosi di trasporti congiunti di prodotti per i quali sono previste diverse modalità di circolazione, l'utilizzo di differenti documenti rende più difficoltosa l'attività di controllo specialmente su grandi partite di merce.

Di conseguenza, si dispone quanto segue.

Laddove, all'art.4, comma 1, numero 5), del citato DPR n.627, si prevede che l'emissione della B.A.M. non è richiesta nel caso di trasporto di beni effettuati "...sotto controllo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,...", tale condizione deve intendersi verificata anche nell'eventualità in cui i prodotti in esame circolino congiuntamente ad altri per i quali sia prevista la sola scorta del D.D.T. Pertanto, se gli operatori interessati si avvalgono della facoltà prevista dall'art.21, quarto comma, secondo periodo, del citato D.P.R. n.633/72 (fatturazione differita), con conseguente obbligo dell'emissione, all'atto della spedizione, del documento di trasporto (D.D,T.) previsto dal DPR n.472/96, gli UTF effettueranno i dovuti controlli sulla base del predetto documento, conservato secondo le disposizioni dettate dall'art.22 del D.P.R. 29/9/73, n.600, richiamate dall'art.39, terzo comma, dello stesso D.P.R. n.633/72. Nel caso, invece, di ricorso alla fatturazione immediata, poiché tale procedura non prevede, in presenza di fattura da emettersi contestualmente alla spedizione, l'emissione di alcun documento di trasporto, l'attività di controllo continuerà ad essere svolta sulla base della B.A.M. secondo le disposizioni contenute nel predetto DPR n.627. In entrambi i casi, trovano attuazione le incombenze stabilite per lo speditore dall'art.11, comma 1, del D.M. 25/3/96, n.210, in materia di registrazione delle partite di prodotto ad accisa assolta estratte con la scorta di documenti commerciali.

Circolare MF n. 49/D, prot. 02071 del 29 luglio 2002

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica - Decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Facendo seguito a quanto preannunciato con il comunicato n. 269/UDA del 25 gennaio 2002, inviato via fax, con la presente circolare si segnalano le novità di maggior rilievo introdotte dal regolamento approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 2001, n. 454 e si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle nuove modalità applicative, aventi validità dal 1 gennaio del corrente anno, del beneficio fiscale concesso per l'impiego di prodotti petroliferi nei lavori agricoli, orticoli, nell'allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (testo unico accise), già regolamentato dal decreto 11 dicembre 2000, n. 375 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni contenute nel D.L. 3 agosto 2001, n.313, convertito dalla legge 28 settembre 2001, n.357.

Come già anticipato nel precedente comunicato, la nuova regolamentazione prevede la possibilità per gli esercenti depositi fiscali e commerciali di oli minerali di detenere prodotti denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del Direttore di questa Agenzia.

I citati prodotti sono detenuti nei depositi commerciali previo assoggettamento ad accisa nella misura ridotta prevista per il particolare impiego; come già avveniva in base alla disciplina contenuta nel decreto n. 375 del 2000, essi vengono poi ceduti, nei quantitativi spettanti in relazione alle attività da svolgere, ai soggetti ammessi al beneficio, che li acquistano corrispondendo anch'essi l'accisa ridotta.

I chiarimenti che seguono tengono conto delle risultanze degli appositi incontri con le componenti del tavolo tecnico istituito presso la conferenza Stato Regioni.

Per completezza di trattazione, si ripropongono in relazione alle singole disposizioni anche le precisazioni già fornite con il richiamato comunicato del 25 gennaio 2002.

Con l'art. 1 viene definito il campo di applicazione della disciplina con riferimento ai prodotti petroliferi agevolati (benzina e gasolio appositamente denaturati) ed alle macchine nelle quali possono essere impiegati per gli usi di combustione e di trazione, anche in motori a servizio di impianti fissi.

Con l'art. 2, ai commi 1 e 2, viene circoscritto l'ambito di applicazione del beneficio in relazione alle categorie di soggetti ammessi riproponendo i criteri già presenti nel decreto n.375 del 2000; i commi da 3 a 12 fissano gli adempimenti da osservare per l'ammissione al beneficio.

In merito, rispetto alla precedente disciplina, si segnalano:

- la fissazione del termine del 30 giugno di ciascun anno per la presentazione della prescritta dichiarazione finalizzata alla quantificazione dei prodotti spettanti (comma 3);
- il contenuto della dichiarazione con riferimento ai lavori da affidare alle imprese agromeccaniche (comma 3, lettera g) o da svolgere con l'impiego di energia elettrica o di prodotti petroliferi diversi da quelli agevolati ovvero dei medesimi prodotti ammessi all'agevolazione per i quali si accede ad agevolazioni previste ad altro titolo;
- la possibilità, in caso di invarianza dei dati dichiarati negli anni successivi a quello di prima presentazione della dichiarazione sopra richiamata, di astenersi dalla prescritta dichiarazio-

ne sostituendo ad essa una dichiarazione attestante la validità, anche per il nuovo anno, dei dati dichiarati in precedenza (comma 4);

- il contenuto della richiesta per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato da parte delle imprese agromeccaniche (comma 8), che hanno la possibilità di richiedere una prima assegnazione (provvisoria) nei limiti dei quantitativi individuati nell'anno precedente ed ulteriori successive assegnazioni previo rendiconto dei consumi dei prodotti già ammessi all'impiego agevolato;
- la presentazione da parte dell'azienda agricola con terreni ubicati in più province appartenenti a regioni diverse di un'unica dichiarazione all'ufficio regionale o provinciale competente nel territorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risulta iscritta (comma10);
- la previsione di appositi termini per la comunicazione di eventuali variazioni dei dati dichiarati (comma 11).

Con riferimento al comma 3, concernente la fissazione del termine per la presentazione delle richieste per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato, si evidenzia che esse possono essere presentate dall'inizio di ciascun anno solare fino al 30 giugno del medesimo anno; si ricorda, pertanto, che nell'ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il previsto termine del 30 giugno, l'ufficio regionale potrà procedere alla determinazione dei quantitativi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili al momento della presentazione delle richieste, secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro delle politiche e forestali di cui all'art.1, comma 4, del decreto-legge15 febbraio 2000, n.21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.92, da ultimo adottato con decreto ministeriale 26 febbraio 2002. Analoghe modalità saranno seguite rispetto alle nuove ditte costituite successivamente al 30 giugno di ciascun anno che chiedono di fruire del beneficio.

Per quanto concerne l'eventualità in cui vengano impiegati combustibili diversi, si precisa che ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale di che trattasi assume rilevanza unicamente la dichiarazione concernente l'eventuale impiego di tali prodotti per lo svolgimento di attività agricole.

Con riferimento alla dichiarazione presentata dalle cooperative, alle quali il comma 5 prescrive di indicare, tra l'altro, l'estensione dell'azienda dei soci, si precisa che tale indicazione, avente rilevanza ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell'intera azienda appartenente al socio.

Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell'anno precedente, menzionato al comma 8, si ritiene che la richiesta possa essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo ritenuto congruo dall'ufficio regionale o provinciale, nonché alle macchine da utilizzare.

Il comma 10 sopra ricordato contempla un'ipotesi di semplificazione degli adempimenti richiesti agli aventi diritto per il caso in cui conducano terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni. In tale ottica di snellimento l'ufficio che riceve le richieste di determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato relative a terreni situati in regioni diverse procederà a trasmetterle agli uffici regionali rispettivamente competenti. Spetta, infatti, all'ufficio regionale territorialmente competente rispetto all'ubica-

zione del terreno provvedere alla determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato, al rilascio del libretto di controllo, al ricevimento delle dichiarazioni di avvenuto impiego di cui all'art. 6, comma 6, nonché all'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7 del D.M. n. 454/2001. La previsione di che trattasi non preclude, comunque, la possibilità per l'utente di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato presso i singoli uffici regionali o provinciali territorialmente competenti rispetto all'ubicazione dei terreni.

L'art.3 fissa gli adempimenti dell'ufficio destinatario della dichiarazione, tra i quali la determinazione con provvedimento espresso dei prodotti spettanti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della richiesta (comma 1). Nel fare presente che tale adempimento costituisce il presupposto per la fruizione del beneficio, si raccomanda il rispetto del termine prescritto.

Al comma 2 si segnala, all'atto del rilascio dell'apposito libretto di controllo, l'onere di annotazione dei dati rilevanti differenziati in relazione alla categoria di appartenenza del titolare del libretto.

A tal riguardo, nelle ipotesi in cui detto libretto risulti insufficiente rispetto al numero di annotazioni da effettuare, l'ufficio regionale o provinciale potrà rilasciare un libretto di controllo supplementare, che costituisce parte integrante di quello ordinario, da impiegare al solo fine delle registrazioni predette.

L'art. 4 disciplina le operazioni di denaturazione dei prodotti ai fini della successiva commercializzazione per il particolare impiego. Il comma 1 in particolare richiama le formule stabilite dalla determinazione direttoriale sopra ricordata; il comma 2 stabilisce, in conformità alle disposizioni del testo unico accise, il principio secondo il quale le operazioni di denaturazione si svolgono presso i depositi fiscali, specificando che l'operazione può avvenire, nella particolare ipotesi, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico; nel medesimo comma 2 e nei commi seguenti vengono stabiliti gli adempimenti per gli esercenti gli impianti interessati e per gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per il controllo e la vigilanza sui predetti impianti in relazione all'esecuzione delle denaturazioni in questione.

L'art. 5 prevede, al comma 1, che la commercializzazione dei prodotti denaturati venga effettuata dai depositi fiscali e da quelli commerciali previsti dall'art. 25, commi 1 e 6, del testo unico accise previa apposita preventiva denuncia; inoltre prescrive espressamente la separata contabilizzazione di detti prodotti da parte dei depositi commerciali, per il cui esercizio deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali, conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 6, del testo unico accise.

I commi 2 e 3 disciplinano la commercializzazione dei prodotti denaturati sui quali è assolta l'accisa nella misura ridotta tra depositi fiscali e depositi commerciali. Atteso che questi ultimi detengono, di regola, prodotti ad accisa assolta, viene stabilito che il trasferimento dei prodotti denaturati ad accisa parzialmente assolta dai primi ai secondi è subordinato alla presentazione da parte dell'esercente il deposito commerciale di copia della licenza fiscale, sulla quale l'ufficio tecnico di finanza emittente dovrà apporre il proprio visto, che viene custodita dall'esercente il deposito fiscale; viene altresì previsto che la circolazione dei prodotti, in detta ipotesi, avviene con il documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) previsto per la movimentazione dei prodotti ad imposta assolta (sia pure come ricordato nella misura ridotta prevista per l'impiego agevolato cui i prodotti sono vincolati). Viene infine contemplata la possibilità per gli esercenti depositi commerciali di movimentare prodotti senza immetterli nei propri impianti, bensì prelevandoli da depositi fiscali per inviarli a depositi commer-

ciali appartenenti a soggetti diversi: in tale eventualità viene prescritto un apposito registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'ufficio tecnico di finanza.

Con riferimento all'apposizione da parte dell'UTF del visto sulla copia della licenza fiscale, previsto dalla disposizione in commento, si fa presente che tale adempimento ha la finalità di attestare la validità della licenza che viene esibita al deposito fiscale fornitore affinché eroghi al soggetto richiedente prodotti ad accisa assolta nella misura ridotta prevista per i particolari impieghi in agricoltura.

Il comma 4 consente che i prodotti pervengano ai depositi commerciali da depositi siti in altri paesi comunitari, già denaturati con le formule previste dalla determinazione direttoriale: in tal caso, in presenza di una denaturazione nazionale che nel territorio degli altri Stati membri non costituisce vincolo alla destinazione e all'impiego dei prodotti (i quali pertanto permangono in regime sospensivo), la movimentazione avviene con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) previsto per i prodotti in sospensione da accisa e l'operatore ricevente deve assumere la qualifica di operatore registrato, prestare la cauzione ed assolvere l'accisa, nella prescritta misura, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo della merce, a norma dell'art. 8 del testo unico accise.

Infine, il comma 5 prescrive che il prodotto deve pervenire all'utilizzatore scortato, nei casi previsti, dal DAS.

L'art. 6 introduce, in relazione alla tenuta del libretto di controllo ed alla dichiarazione annuale di avvenuto impiego dei prodotti, già previste nella precedente disciplina, alcune semplificazioni di rilievo.

Il comma 1 prevede che all'atto del rifornimento dei prodotti il titolare del libretto ne annoti qualità e quantità su detto libretto e che tali annotazioni vengano convalidate dall'esercente il deposito o da un suo delegato con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto medesimo.

Al riguardo, si precisa che l'adempimento sopra richiesto può essere considerato correttamente eseguito anche quando le annotazioni siano effettuate a cura dell'esercente il deposito o suo delegato e controfirmate per conferma dal titolare del libretto il quale rimane comunque responsabile per la corretta tenuta dello stesso nonché per il rispetto dei limiti dell'assegnazione dei quantitativi complessivi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato effettuata dall'ufficio regionale o provinciale territorialmente competente rispetto all'ubicazione dei terreni.

I commi 2 e 3 prescrivono l'annotazione da parte dei titolari sui libretti di controllo, entro la scadenza del semestre o comunque entro la

fine dell'anno solare di riferimento, dei consumi complessivi dei prodotti e della conformità dei lavori colturali eseguiti a quelli previsti per le colture oggetto delle richieste; in aggiunta, per i consorzi di bonifica, viene mantenuto l'onere, già in precedenza previsto, di indicazione dell'area di intervento.

Il comma 4 fissa, per le imprese agromeccaniche, tenute in sede di dichiarazione preventiva ad una dichiarazione più semplificata rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina anche in ragione della peculiare attività svolta, l'onere di annotazione sul libretto di controllo oppure in schede distinte per cliente e provincia, entro cinque giorni dal termine dei lavori, delle lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura e dei quantitativi di prodotti consumati nelle singole aziende agricole specificando per ciascun cliente il nominativo, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, l'estensione e l'ubicazione dell'azienda. Il comma 5 ripropone il principio secondo il quale il libretto di controllo deve essere tenuto nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 2219 del codice civile e conservato presso la sede dell'impresa dal titolare per un quinquennio.

I commi da 6 a 8 riguardano la dichiarazione di avvenuto impiego dei prodotti che deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'impiego e contenere i dati relativi ai quantitativi dei prodotti utilizzati e a quelli non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente (affinché se ne tenga conto per la nuova assegnazione), nonché le lavorazioni svolte dalle imprese agromeccaniche di cui devono essere specificate le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Si fa rilevare che la predetta dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali difformità rispetto alla dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, in particolare con riferimento ai diversi prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole ovvero ai prodotti agevolati ottenuti ad altro titolo (a tal riguardo si rinvia a quanto precisato con riferimento all'art. 2, comma 3, lett. g). Al comma 8, si segnala la previsione secondo cui in caso di decesso del titolare dell'azienda o di cessazione dell'attività, le rimanenze di prodotti denaturati possono essere cedute ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'utilizzo negli impieghi agevolati ovvero a deposito abilitato alla loro commercializzazione, previa indicazione preventiva di tale soggetto o deposito nella dichiarazione di avvenuto impiego.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo in esame, per quanto attiene alle annotazioni dei consumi complessivi che i soggetti titolari dell'agevolazione sono chiamati ad effettuare semestralmente sui libretti di controllo, si precisa che qualora la conclusione dell'anno solare di riferimento intervenga prima del decorso del semestre le predette annotazioni dovranno essere anticipate e dovranno aver luogo comunque prima del 31 dicembre di ciascun anno.

Con riferimento al comma 4, per quanto concerne l'annotazione delle lavorazioni, si fa presente che il termine di cinque giorni decorre dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; tuttavia, nel caso in cui l'affidamento delle lavorazioni all'impresa agromeccanica sia documentato in modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all'azienda a favore della quale l'impresa ha operato, dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni effettuate in base al contratto stipulato con il titolare dell'azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche dalla conclusione dell'ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate. Per quanto concerne i dati richiesti alle imprese agromeccaniche, si segnala che il riferimento relativo all'estensione delle aziende che hanno beneficiato delle loro prestazioni va limitato all'indicazione dell'estensione dei terreni che hanno costituito oggetto di intervento da parte delle imprese agromeccaniche.

Si sottolinea che la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, come peraltro delle richiesta di assegnazione, può in base alle disposizioni contenute nel regolamento essere assolto anche per il tramite delle organizzazioni di categoria.

Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dal comma 5 della disposizione in commento, può anche ammettersi la custodia del libretto di controllo presso l'organizzazione di categoria che si occupa dell'esecuzione di tali adempimenti, allorché il libretto non sia più utilizzabile per i rifornimenti dei prodotti e quindi in data successiva al 31 dicembre di ciascun anno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli adempimenti in questione; in tale evenienza la consegna del libretto dal titolare alla organizzazione deve risultare da apposita attestazione avente data certa rilasciata dall'organizzazione e custodita dal titolare del libretto che potrà esibirla a richiesta degli organi di controllo.

Rispetto al comma 6, si richiama l'attenzione sul fatto che l'inoltro dell'istanza di cui all'art. 2, comma 3, impone la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego entro la scadenza del termine previsto (30 giugno) per la richiesta di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato La dichiarazione di avvenuto impiego può essere

presentata prima della richiesta di assegnazione per l'anno successivo per l'anno successivo ovvero anche contestualmente alla stessa.

Essendo tale adempimento necessario, in quanto ricompreso tra le modalità stabilite per fruire dell'agevolazione, la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 6, nei prescritti termini rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 50 del testo unico delle accise.

In relazione a quanto stabilito dal comma 7, circa l'onere di allegare alla dichiarazione la copia del libretto con le debite annotazioni, si fa presente che tale adempimento può essere sostituito dalla esibizione dell'originale del libretto al funzionario responsabile, il quale provvede ai riscontri necessari alla definizione del procedimento.

Tuttavia, in considerazione del fatto che le imprese agromeccaniche ad inizio anno richiedono la nuova assegnazione sulla base dei quantitativi di prodotto assegnati nell'anno precedente, esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione corredata della copia del libretto di controllo ovvero della copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni. Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, in luogo delle copie predette, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale indicano le fatture già emesse, si impegnano a comunicare le fatture che saranno emesse successivamente ed indicano il luogo in cui sono conservati gli originali delle stesse. Gli uffici regionali provvedono ai sensi del richiamato art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 alla predisposizione della modulistica necessaria al rilascio delle dichiarazioni in argomento. La predetta dichiarazione deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675.

L'art.7 disciplina gli adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale con particolare riferimento al controllo della dichiarazione di avvenuto impiego dei prodotti presentata dagli interessati, dei documenti allegati e, stante quanto detto in relazione al comma 8 dell'articolo 6, anche degli atti che sono esibiti al funzionario responsabile del procedimento, per la verifica dello svolgimento delle attività per le quali è stata chiesta l'ammissione al beneficio.

Si segnala l'obbligo, peraltro già previsto nella precedente disciplina, in base al quale i fatti costituenti reato constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta dei prodotti acquistati ad accisa ridotta ovvero la falsità di attestazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art.331 del codice di procedura penale; eventuali irregolarità devono esser segnalate con l'invio della documentazione da cui emergono e delle osservazioni di competenza, all'ufficio tecnico di finanza per l'adozione delle occorrenti iniziative ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni e del recupero dell'accisa dovuta.

L'art. 8 si riferisce ai controlli da parte dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza che possono essere effettuati anche con la collaborazione degli uffici regionali e provinciali.

L'art. 9 conferma la misura dell'aliquota di accisa, già prevista dall'articolo 10 del decreto n.375 del 2000, da applicare al gasolio (22 per cento dell'aliquota normale) ed alla benzina (49 per cento della aliquota normale) destinati agli impieghi in agricoltura.

Peraltro, si segnala che per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per l'anno 2002) è stata prevista per l'anno 2002 l'esenzione da accisa, da accordare secondo le disposizioni del decreto n.375 del 2000.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto n.454 che detta, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 10, le norme applicative del beneficio, il riferimento al decreto n.375 del 2000 contenuto nella suddetta disposizione deve ritenersi superato.

Si fa inoltre rilevare che stante il divieto di detenzione di prodotti denaturati per usi esenti nei depositi commerciali previsto dall'articolo

25, comma 4, del testo unico accise, per la custodia in esenzione da accisa del gasolio destinato alle serre dovrebbero essere quanto meno prescritti i vincoli dello stoccaggio separato, con separate linee di trasferimento, e quello dei distinti ingressi per la movimentazione separata dei prodotti in diversa posizione fiscale; tuttavia, per facilitare la commercializzazione in parola, in mancanza di tali cautele, si consente ai cennati depositi commerciali di effettuare forniture per il particolare impiego del riscaldamento nelle serre con prodotti sui quali è stata assolta l'aliquota di accisa ridotta per gli usi in agricoltura (22 per cento dell'aliquota normale) seguendo la procedura di in appresso descritta.

Gli esercenti dei depositi commerciali qualora intendano effettuare le forniture di gasolio esente per le serre cedono ai propri clienti i prodotti, sui quali hanno assolto l'accisa nella misura del 22 per cento, praticando una riduzione del prezzo del gasolio pari all'accisa non dovuta dai propri clienti ed all'IVA afferente la predetta accisa; lo sconto relativo all'accisa così praticato viene recuperato presentando periodica istanza di accredito secondo la procedura di cui al decreto n. 689 del 1996, con cadenza non inferiore ad un mese.

La previsione di un differente trattamento fiscale per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre rende necessario che nel libretto di controllo rilasciato dall' ufficio regionale o provinciale all'atto della determinazione dei prodotti spettanti (art.3) risultino separatamente indicati i quantitativi di gasolio da destinare ad usi esenti e che sia all'atto delle forniture sul libretto di controllo sia al momento della presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego (art. 6), venga evidenziata la particolare destinazione dei prodotti.

Per effetto dell'art.10, concernente le disposizioni finali e transitorie:

- dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina hanno cessato di avere efficacia le norme del decreto n.375 del 2000 (comma 1);
- da tale data è decorso il periodo di 180 giorni nel quale gli operatori hanno potuto continuare a cedere prodotti per usi agricoli ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA afferente con un sistema ed adempimenti analogo a quello introdotto dal decreto n.375, come modificato a seguito dell'adozione del citato D.L. n.313/2001 (commi 2 e 3);
- le rimanenze di prodotti non denaturati già acquistati, debitamente annotate sul libretto di controllo possono essere utilizzate fino ad esaurimento (comma 4).

In relazione alla procedura di accredito della differenza di accisa corrisposta dagli operatori commerciali, non addebitata all'utilizzatore dei prodotti, si richiama l'attenzione degli uffici sulle precisazioni fornite con il fax n.1946/UDA del 2 novembre 2001 in relazione al contenuto dell'articolo 4 del decreto n.375, da ritenere valide anche per gli accrediti da effettuare in base alla norma in commento.

Circolare MF n. 56/D prot. 3916 del 21 agosto 2002

Applicazione dei contrassegni di Stato su confezioni fino a cl.5 contenenti prodotti alcolici. Art. 19, comma 2 del D.M. 27.3.2001, n.153.

Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti rivolti da esercenti depositi fiscali di alcoli e stabilimenti per la produzione e commercializzazione di bevande alcoliche in ordine alla pratica attuazione della possibilità di applicazione dei contrassegni di Stato sulle bottigliette (cosiddette mignon) della capacità fino a 5 centilitri, anzichè sui recipienti, sulla confezione che li contiene, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 2 del decreto indicato in oggetto.

Secondo le ditte istanti, la richiesta sarebbe motivata essenzialmente:

- dalla circostanza che per la ridotta superficie a disposizione, il contrassegno, ove applicato sulla singola bottiglietta mignon ricoprirebbe in gran parte l'etichetta;

- dalla necessità di evitare l'acquisto di apposite macchine per l'applicazione dei contrassegni in parola, con un notevole impegno finanziario.

Al riguardo, esaminata la questione e tenuto conto di quanto stabilito dall'art.19 - comma 2 del citato decreto 153/2001, attese le esigenze degli operatori del settore, di natura tecnica e soprattutto, di risparmio di costi aziendali, si comunica che le istanze relative all'attuazione del ripetuto provvedimento - da proporsi dai soggetti interessati, in carta legale, agli Uffici Tecnici di Finanza e alle Direzioni Circoscrizionali competenti sui citati stabilimenti di produzione e depositi, - potranno essere favorevolmente accolte alle seguenti condizioni:

1) il contrassegno di Stato, della capacità pari al quantitativo idrato totale delle bottigliette mignon deve essere applicato sulle scatole che contengono i recipienti, opportunamente predisposte in maniera tale che la relativa apertura della confezione, - da operarsi da un solo lato – dia sempre luogo alla rottura del contrassegno, con impossibilità di riutilizzo del bollino in frode e comunque lasciando il segno di effrazione in caso di apertura della scatola effettuata con diversa modalità;

2) a tal fine il bollino dovrà essere applicato "a cavaliere" sull'apertura della confezione, in modo che l'accesso alle mignon possa avvenire solo con la rottura del contrassegno di stato;

3) sulle signole bottigliette e sulle confezioni saranno comunque riportate le indicazioni previste dall'art.31, comma 1 del TUA 504/95;

4) le scatole con le mignon, alla stregua delle normali bottiglie, dovranno essere movimentate ed esitate integre per la immissione in consumo. Si precisa infatti che tali confezioni costituiscono, solitamente, le "singole unità di vendita", per cui le bottigliette non possono essere commercializzate singolarmente. Lo sconfezionamento delle stesse verrà consentito solo negli appositi locali (bar, ristoranti, etc) dove, in base a specifiche autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni pubbliche, sia consentita la somministrazione e la mescita di prodotti alcolici allo stato sfuso. In tal caso restano ferme, anche per le confezioni in parola, le medesime

regole, adempimenti e disposizioni, anche di profilo diverso da quello fiscale, valide per le bevande contenute nei normali recipienti;

5) il movimento dei contrassegni applicati sulle citate scatole, che di norma dovrebbero essere di distinta Serie e Sottoserie, sarà contabilizzato separatamente per consentire agevoli riscontri e controlli.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di adottare scrupolosamente, nei casi di specie, le suddette prescrizioni a salvaguardia degli interessi erariali, non mancando di segnalare qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi nell'applicazione della procedura sopraindicata.

Telescritto MF prot. 020725482 del 28 agosto 2002

Modalità dell'accredito di accisa per rimborsi conseguenti alla concessione del beneficio sui carburanti agevolati per usi agricoli, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375.

[…]

Diversamente da quanto previsto dalla norma sopra richiamata [art. 4, comma 2 del Decreto 11.12.2000, n. 375], sono state segnalate ipotesi nelle quali il trasferimento di prodotto agli utenti finali è stato operato da un soggetto, esercente deposito commerciale, che lo ha acquistato non dal depositario autorizzato, bensì da altre ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi che detenevano il proprio prodotto presso depositi fiscali facenti capo ad una ditta diversa ovvero che li avevano acquistati a loro volta da altre ditte esercenti il commercio.

In tali circostanze non si realizza la relazione diretta prevista dal decreto n. 375/2000 tra l'operatore che rifornisce i beneficiari, maturando un credito di imposta relativo alla differenza tra l'accisa assolta e quella applicata, e il deposito fiscale fornitore che dovrebbe riconoscergli tale credito in occasione di successivi acquisti di prodotto.

A fronte del ripetersi di situazioni quali quelle prospettate, alcuni uffici, nell'impossibilità di applicare la procedura di cui al citato decreto n. 375/2000, ma riconoscendo il diritto al rimborso della maggiore accisa assolta non addebitata per forniture di prodotti destinati ad usi agricoli, hanno proposto di procedere al rimborso del credito d'accisa, maturato nel modo sopra evidenziato, secondo le modalità previste al comma 3 dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689.

***

Al riguardo, si osserva quanto segue.

[…]

Pertanto, ad integrazione di quanto già comunicato con nota prot. n. 1946/UDA del 2 novembre 2001, si ritiene di poter ammettere in via eccezionale l'applicazione della procedura di rimborso mediante accredito di cui all'art. 6, comma 3, del decreto n. 689/1996, a condizione che:

i competenti uffici dell'Agenzia abbiano la possibilità di accertare l'effettiva destinazione dei prodotti alienati ad aliquota ridotta in usi agevolati;

la documentazione fiscale emessa a scorta dei prodotti consenta l'effettuazione degli opportuni controlli;

i rimborsi vengano erogati in favore degli operatori a carico dei quali è rimasta la maggiore accisa assolta.

Resta inteso che l'accredito potrà essere utilizzato presso il deposito fiscale dal quale sono stati estratti i prodotti oggetto delle forniture come previsto dall'articolo 4 del decreto n. 375/2000.

[…]

Nota MF prot. n. 2339 del 16 ottobre 2002

D.M. 27.03.2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene

L'art. 1, comma 2, del D.M. 27.03.2001, n. 153, specificato in oggetto, ha previsto, in ordine ai depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (sidri, etc.), la presentazione delle tabelle di taratura per i serbatoi di capacità superiore ai 10 ettolitri.

Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa le difficoltà incontrate dagli esercenti dei depositi fiscali di vino di adeguarsi, nei termini previsti dall'art. 26, comma 4, del D.M. suindicato, al dettato dell'art.1, comma 2, del medesimo D.M. relativamente alla presentazione di tali tabelle, con nota prot. 4769/AGT del 21.12.2001, era stata prevista, tra l'altro, una proroga di dodici mesi per la presentazione di dette tabelle a condizione che, nelle more, gli operatori del settore comunicassero agli uffici competenti la capacità totale dei singoli recipienti.

In merito, le Associazioni di categoria hanno rappresentato ulteriori difficoltà degli operatori del settore per la presentazione entro il 21.12.2002 delle tabelle di taratura di cui sopra, posto che, soprattutto nelle grandi aziende produttrici di vini, può essere presente un numero molto elevato di serbatoi di tante dimensioni diverse adibiti allo stoccaggio di vini base e vini, la cui taratura da parte di tecnici qualificati renderebbe necessaria la concessione di un ulteriore periodo di tempo oltre la scadenza prevista, tenuto anche conto che non tutti i serbatoi potrebbero essere disponibili, ossia vuoti, al momento della taratura.

Inoltre è stato evidenziato che per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti occorre fare ricorso a recipienti in pressione (autoclavi) che, laddove non muniti di tubi di livello esterni ad essi stabilmente collegati, non consentono l'accertamento del prodotto contenuto. In tali casi, l'operatore ricorre alla valutazione dell'effettivo contenuto utilizzando le annotazioni apposte sui registri di lavorazione dei vini speciali.

È stato anche rappresentato che nei depositi fiscali di vino possono essere presenti botti in legno di capacità superiore ai dieci ettolitri, destinate all'invecchiamento dei vini, procedimento che può protrarsi anche per periodi superiori ai dodici mesi di proroga previsti dalla richiamata nota prot. 4769/AGT, e che quindi per le botti interessate non potrebbe essere reso obbligatorio lo svuotamento anticipato per consentire le operazioni di taratura.

Le stesse Associazioni di settore hanno poi richiesto che gli operatori, nell'ambito della semplificazione delle procedure, garantendo comunque la sicurezza fiscale dei prodotti trattati, siano autorizzati a presentare alle autorità competenti le tabelle di taratura, redatte da personale qualificato, anche interno alle aziende, sulla base di una autocertificazione resa dal depositario autorizzato sotto la sua personale responsabilità.

Premesso quanto sopra è stato richiesto, in via temporanea, che venga procrastinata la scadenza del 21.12.2002 e che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. n.153 citato, possa considerarsi assolto mediante comunicazione, ai competenti Uffici, delle capacità totali dei singoli recipienti in luogo delle tabelle di taratura.

Nel merito, tenuto conto delle predette difficoltà rappresentate dagli operatori interessati , si fa presente che, per i serbatoi esistenti alla data della presente nota presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di capacità superiore a dieci ettolitri

– che le ditte dichiarino essere (fatta eccezione per il breve arco di tempo per i travasi) sempre completamente pieni o completamente vuoti – l'obbligo di presentare le tabelle di taratura può ritenersi assolto, in via temporanea, anche con la sola indicazione della capacità totale dei singoli recipienti, tenuto altresì conto dell'art. 40 del D.P.R. 12.02.1965, n. 162, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

La facoltà di cui sopra viene concessa a condizione che il depositario autorizzato presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità geometrica che, in caso di necessità, consenta di accertare, per semplice travaso, il quantitativo di vino presente all'interno di altri serbatoi o contenitori dei quali è conosciuta la singola capacità geometrica totale, ad eccezione dei vini sottoposti a pluriennale processo di invecchiamento o dei vini spumanti o frizzanti, per i quali non risulta possibile effettuare travasi, durante il processo di trasformazione, pena l'irreversibile deterioramento del prodotto.

Resta ferma, per tutti gli altri serbatoi per i quali non ricorra la condizione di essere sempre completamente pieni o completamente vuoti, la presentazione delle prescritte tabelle di taratura entro il 30.09.2003, come meglio specificato appresso.

Al riguardo i responsabili dei depositi fiscali di vino, entro il 31.12.2002, dovranno presentare ai competenti Uffici un programma temporale cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti, contenente la dichiarazione circa l'assunzione di responsabilità di consegnare agli Uffici stessi, per i casi sopraindicati, le relative tabelle di taratura entro il termine del 30 settembre 2003, da considerarsi termine definitivo per la regolarizzazione in parola.

Tale termine si applica anche ai recipienti in pressione utilizzati per la "presa di spuma dei vini", consentendosi in tal modo l'adeguamento tecnico dei serbatoi che, entro tale data, dovranno essere quindi tarati e muniti di idoneo tubo di livello o di altro sistema di rilevamento dell'altezza raggiunta dal "liquido" all'interno degli stessi serbatoi.

Le tabelle di taratura dovranno essere presentate agli UTF o, qualora istituiti, agli Uffici delle Dogane competenti per territorio e, sia nel caso in cui queste vengano redatte da ditte specializzate o da professionisti esterni, sia nel caso in cui vengano redatte da tecnici interni all'azienda, dovranno essere sottoscritte dal depositario autorizzato.

Resta comunque inteso che, dalla data della presente nota, per ogni serbatoio o contenitore di capacità superiore ai dieci ettolitri che venisse ad aggiungersi, anche temporaneamente, al parco esistente - inclusi i serbatoi o i contenitori di nuova costruzione , che di norma vengono forniti dalla ditta costruttrice già completi delle relative tabelle di taratura - il depositario autorizzato dovrà presentare ai competenti Uffici, unitamente alla prescritta denuncia di variazione della consistenza del deposito, anche le tabelle di taratura relative ai nuovi serbatoi, regolarmente sottoscritte.

Si pregano le Direzioni regionali in indirizzo di voler segnalare gli inconvenienti che dovessero verificarsi relativamente all'applicazione delle direttive impartite con la presente.

COMUNICATO STAMPA MF del 17 dicembre 2002

PROROGA DEI TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE TABELLE DI TARATURA

L'Agenzia delle Dogane, con Nota 2339 del 16 ottobre 2002, tenendo conto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria, ha inteso risolvere le problematiche emerse dal D.M. 27.03/2001 (art.1, comma 2) che prevede, in ordine ai depositi fiscali di vino e di bevan-

de fermentate diverse dal vino e dalla birra, la presentazione delle tabelle di taratura per i serbatoi di capacità superiore ai 10 ettolitri.

Entro la scadenza del 21/12/2002, per i serbatoi che vengano dichiarati essere sempre completamente pieni o completamente vuoti, di capacità superiore ai 10 ettolitri, gli operatori del settore dovranno comunicare agli Uffici competenti (UTF e Uffici delle Dogane, ove istituiti) la capacità totale dei singoli recipienti.

La disposizione riguarda i serbatoi e i contenitori del tipo già preso in considerazione, esistenti alla data del 16 ottobre 2002.

Tale facoltà viene concessa a condizione che il depositario autorizzato presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità geometrica che renda possibile accertare, in caso di necessità, il quantitativo di vino presente in altri serbatoi o contenitori dei quali sia conosciuta la singola capacità totale.

In sintesi, entro il 30 settembre 2003 dovranno essere presentate le tabelle di taratura:

a) per il già citato serbatoio di idonea capacità geometrica.;

b) per gli altri serbatoi, eventualmente esistenti nei depositi fiscali di vino, di capacità superiore ai 10 ettolitri, per i quali non ricorra la condizione di essere completamente pieni o completamente vuoti.

Entro il prossimo 31 dicembre, i responsabili dei depositi fiscali di vino dovranno presentare agli Uffici competenti anche un programma temporale cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti, contenente la dichiarazione sull'assunzione di responsabilità di consegnare le relative tabelle di taratura entro il 30/9/2003, termine definitivo per la regolarizzazione.

Si precisa infine che, dalla data del 16 ottobre 2002, per ogni serbatoio o contenitore (anche di nuova costruzione, quindi già fornito delle tabelle di taratura) di capacità superiore ai 10 ettolitri, che venisse ad aggiungersi anche temporaneamente al parco esistente, il depositario dovrà presentare agli Uffici competenti, insieme alla denuncia di variazione della consistenza del deposito, anche le tabelle di taratura, regolarmente sottoscritte.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia.

Nota MF prot. n. 2961 del 2 dicembre 2002

D.M. 27.03.2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene. Depositi fiscali di vino – tabelle di taratura.

Si fa seguito alla nota prot. 2339.02 del 16.10.2002 , relativa all'oggetto, con la quale sono stati indicati taluni adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto della richiesta di precisazioni avanzata da una Confederazione del settore, si fa presente quanto segue. La data entro la quale deve essere comunicata, agli uffici competenti (UTF o Uffici delle dogane ove istituiti), la capacità totale dei singoli recipienti superiori ai 10 ettolitri, che le ditte dichiarino essere sempre completamente pieni o completamente vuoti, è quella del 21.12.2002 (termine peraltro già presente nella nota prot. 4769 del 21.12.2001).

Attualmente, l'obbligo della presentazione delle tabelle di taratura resta fermo solo per i serbatoi per i quali non ricorra la condizione di essere sempre completamente pieni o completamente vuoti e per il serbatoio di "idonea capacità geometrica" che, in caso di necessità, consenta di accertare, per semplice travaso, il quantitativo di vino, presente all'interno di altri serbatoi o contenitori dei quali è conosciuta la sola capacità totale.

Il termine per la presentazione di tali tabelle di taratura, con le modalità di cui alla citata nota prot. 2339.02, è quello del 30.09.2003.

Infine, per quanto attiene la redazione delle tabelle di taratura predette, non può che ribadirsi quanto già esposto nella richiamata nota prot. 2339.02 del 16.10.2002.

Circolare MF n. 79/D, prot. n. 3330 del 17 dicembre 2002

Concessione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza.-Applicazione decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995- ***Sostituzione alla guida.***

In merito a talune difficoltà e dubbi insorti nell'attuazione della procedura amministrativa per la concessione del beneficio in oggetto nelle ipotesi di sostituzione alla guida previste dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n.21, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.

Si ricorda preliminarmente che in base alla predetta disposizione, i titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti "temporaneamente "alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea previsto dal precedente articolo 6 della medesima legge, per i motivi espressamente contemplati dalla legge (motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza puerperio, chiamata alle armi, ferie, sospensione e ritiro della patente, incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi). Inoltre, gli eredi del titolare di licenza possono farsi sostituire fino al raggiungimento della maggiore età.

In base a quanto disposto dal comma 3 della medesima disposizione, il rapporto tra sostituito e sostituto alla guida è regolato in generale con un contratto di lavoro a tempo determinato: il rapporto di lavoro con il sostituto è di lavoro dipendente e l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

Il rapporto di lavoro con il sostituto può anche essere regolato con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi: il sostituto assume le caratteristiche di un prestatore d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

In ogni caso, nelle predette ipotesi viene temporaneamente trasferito ad un altro soggetto l'esercizio dell'attività ma il titolare della licenza non si priva neanche temporaneamente della titolarità dell'impresa che conduce. La finalità dell'articolo 10 della legge n.21/92 è quella di consentire il mantenimento della titolarità della licenza anche quando, per particolari motivi, il titolare è impossibilitato a svolgere l'attività per la quale la licenza è stata rilasciata

Stante quanto sopra beneficiario dell'agevolazione sui carburanti agevolati per l'azionamento delle autovetture resta, anche in dette ipotesi, il titolare della licenza: quest'ultimo, infatti, non perde la qualifica di imprenditore, ma sostiene, in relazione alla tipologia di contratto utilizzato oneri che rappresentano costi di esercizio dell'attività di impresa**,** in relazione ai quali compete il rilascio del credito d'imposta per lo svolgimento dell'attività**.**

Ciò premesso, si richiama l'attenzione sulla particolare ipotesi in cui il suddetto titolare di licenza sia socio di cooperative di lavoro o di altri organismi associativi ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602.

Come si è già avuto modo di precisare nelle circolari n.153/D del 29 maggio 1995, prot. n. 9502457/VI-D.C.P.C. e n.141/D del 27 marzo 1996, prot. n.3213/VI-D.C.P.C., l'adesione all'organismo collettivo comporta il conferimento oltre che dei beni strumentali all'esercizio dell'attività (autovetture) e del ricavato di detta attività, anche della licenza rilasciata dall'autorità comunale, senza per questo che il titolare perda la titolarità della licenza; conseguentemente, per effetto del citato conferimento, è al citato organismo collettivo che deve essere concesso il credito d'imposta spettante e da questo utilizzato, come già a suo tempo consentito, a scomputo dei versamenti d'imposta dovuti, non avendo rilevanza il fatto che l'attività sia

svolta direttamente dal titolare-socio o tramite un sostituto, sia quest'ultimo associato o meno all'organismo.

Per la necessaria uniformità di comportamento, si richiama pertanto l'attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sul fatto che l'istanza per la concessione del beneficio deve essere presentata dal titolare della licenza anche quanto sostituito temporaneamente alla guida; nelle ipotesi di adesione a cooperative o organismi collettivi, invece è l'organismo collettivo a presentare la prescritta istanza (secondo le modalità in atto: presentazione di istanza cumulativa corredata dalle istanze dei singoli titolari di licenza).

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni impartite, anche con riferimento alla istanze la cui trattazione sia stata sospesa in attesa dell'adozione delle presenti istruzioni.

Risoluzione MF n. 2 del 19 marzo 2003

DM 14 dicembre 2001, n. 454. - Agevolazione fiscale sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. - Contratto di comodato avente ad oggetto fondi rustici.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti concernenti la possibilità di riconoscere i benefici fiscali previsti dal punto 5 della Tabella A allegata al testo unico accise di cui al D. Leg.vo 26.10.1995, n. 504, anche a favore di quei soggetti che svolgano l'attività oggetto della predetta agevolazione su fondi rustici condotti a titolo di comodato.

Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454/2001, all'articolo 2, individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa per lo svolgimento delle attività agricole, così come definite dall'art. 29 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22.12.1986, n. 917, nonchè gli adempimenti ad essi richiesti per essere ammessi al godimento del beneficio.

La richiamata disposizione, al comma 9, facendo specifico riferimento a quei soggetti che svolgono la propria attività su fondi condotti in affitto, prescrive, per l'ammissione al beneficio, la produzione della documentazione comprovante la conduzione del fondo o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario o da entrambi congiuntamente.

Ciò premesso, nel concreto sembra essere diffusa la pratica relativa all'uso dell'istituto del comodato, per lo più in forma verbale, quale titolo di conduzione dei fondi rustici oggetto di attività agricole.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione con numerose pronunce ha escluso la compatibilità tra l'istituto del comodato e la natura causale del contratto agrario in virtù del principio, espresso dalla legge n. 203/1982, della generale applicazione dello schema del contratto di affitto di fondi rustici a tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Attesa l'inderogabilità delle disposizioni contenute nella legge n. 203/1982, la Suprema Corte ha sancito la nullità di diritto di tutte le convenzioni in contrasto con la legge predetta (ove non adottate mediante un preciso iter) e l'automatica sostituzione della regolamentazione pattizia con quella del contratto di affitto di fondo rustico.

Tutto ciò premesso, considerata la rilevanza della problematica in argomento, la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Avvocatura Generale dello Stato che, pronunciandosi sul punto, ha ritenuto irrilevante l'eventuale nullità del contratto di comodato di fondi rustici, per contrasto con la norma imperativa, ai fini della concessione della ripetuta agevolazione di cui al punto 5 della Tabella A, allegata al D. Leg.vo n.504/1995.

In buona sostanza il suddetto organo legale, interpretando in maniera sistematica il coordinato disposto dei commi 3 e 9 dell'articolo 2, non ha ravvisato la sussistenza di ragioni ostative rispetto ad un'estensione dell'applicazione del già citato comma 9 dell'articolo 2 anche ai terreni condotti a titolo di comodato.

L'analisi dell'Avvocatura si è focalizzata sulla considerazione della natura oggettiva dell'agevolazione prevista dal punto 5 della predetta Tabella A, alla quale hanno diritto i soggetti, individuati dall'articolo 2 del DM 454/2001, che impiegano oli minerali in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, traendone la conseguenza che, ai fini della spettanza del trattamento agevolativo de quo, non rileva il titolo in base al quale il beneficiario conduce il fondo rustico oggetto dell'attività agevolata, ma solamente la sussistenza in capo ad esso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 e il compimento degli adempimenti previsti dal comma 3 della predetta norma, tra i quali, peraltro, non viene inserita l'indicazione e la prova del predetto titolo di conduzione.

Deve, pertanto, riconoscersi la possibilità di ammettere alla fruizione del beneficio di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Leg.vo n. 504/1995 anche quei soggetti che svolgono l'attività agevolata su fondi condotti a titolo di comodato.

Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 ai fini del riconoscimento del beneficio ai soggetti che intendano effettuare lavorazioni su terreni condotti in affitto, si ritiene che analoghi adempimenti debbano essere richiesti nei confronti di coloro che intendano svolgere l'attività agevolata su terreni condotti a titolo di comodato.

Pertanto, i predetti soggetti dovranno allegare alla richiesta annuale di cui al comma 3 dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 copia della documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione sopra richiamata dovrà contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato nonchè degli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario.

Si invitano pertanto le Regioni e le Province autonome in indirizzo a voler provvedere all'opportuna attività informativa nei confronti degli uffici interessati.

Circolare MF n. 20/D, prot. n. 2548 del 16 aprile 2003

OLI MINERALI - Lavorazioni effettuate presso le raffinerie di oli minerali - Destinazioni particolari per trattamenti definiti - Esenzione daziaria - Appl.ne articoli da 292 a 295 del reg.to (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993.

Com'è noto a far data 1 gennaio 1993 è stato completamente modificato il regime tributario dei prodotti petroliferi, con il superamento della previgente regolamentazione delle ex imposte di fabbricazione attraverso l'armonizzazione a livello comunitario, in relazione a quanto previsto con la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, del sistema delle accise applicabile, tra gli altri, ai prodotti petroliferi.

Si è passati quindi da un concetto di assoggettamento alle imposte di fabbricazione, ovvero alle corrispondenti sovrimposte di confine, a partire sin dalla materia prima - ancorchè da sottoporre alla lavorazione negli impianti di raffinazione, - ad un sistema di vigilanza e controlli effettuati presso tali impianti, ed assoggettamento alla disciplina delle accise al momento dell'accertamento della produzione, con relativa presa in carico dei prodotti ottenuti e del relativo debito di imposta sui registri di fabbrica ed esigibilità dell'accisa all'atto della immissione in consumo.

Gli impianti di raffinazione di oli minerali vengono gestiti in regime di deposito fiscale, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.5 del TUA 504/95.e previo rilascio di licenza fiscale di esercizio di cui all'art.63 del TUA, sulla base a quanto autorizzato (e collaudato) nei relativi decreti di concessione ai sensi della legge petrolifera, e dopo rituale verifica dell'idoneità tecnico-fiscale da parte dei competenti uffici tecnici di finanza.

Le norme attualmente in vigore, - tranne che nel caso di gestione in regime Infoil, - prevedono che la vigilanza finanziaria sugli impianti in parola sia svolta attraverso la costituzione di Uffici finanziari di fabbrica (cfr. circ. n.335, prot.n. 1570/I/PC del 30.12.1992).

Alla luce delle precedenti considerazioni in ordine alle sostanziali modifiche normative e regolamentari intervenute con l'entrata in vigore del mercato unico per effetto della normativa comunitaria, la base giuridica e la relativa procedura applicabile, ai fini della sospensione daziaria, sono da ricercare ed individuare nelle disposizioni del Codice doganale comunitario approvato con regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (CDC) e del relativo citato codice di applicazione 2454 (DAC); in particolare, le norme cui occorre far riferimento sono quelle riportate negli articoli 21 e 82 del CDC e negli articoli 292, 293 e 294 delle DAC.

A tale riguardo, occorre anche rilevare che, - in linea con gli indirizzi a suo tempo fissati dal Comitato Nomenclatura settore "destinazioni particolari", che ha deliberato che ... < le procedure di controllo previste dalla regolamentazione relativa alle imposte di fabbricazione sono atte a confermare, senza alcun dubbio, il raggiungimento di utilizzazione dei prodotti relativi a destinazione agevolata > ... - i controlli di natura fiscale, previsti dalla normativa delle accise presso gli impianti di raffinazione soggetti a vigilanza finanziaria continuativa, sono sufficienti

per la conferma della regolarità dei trattamenti e delle lavorazioni che giustificano l'esenzione daziaria.

Di conseguenza, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte,possono essere enunciate le seguenti linee di indirizzo generale:

- i controlli sulla avvenuta destinazione del prodotto possono essere prevalentemente di natura contabile e non fisici, stante che la gestione tecnico-fiscale degli impianti sotto il profilo delle accise è tale da garantire anche la verifica sulla regolarità dei processi produttivi e delle operazioni poste in essere in raffineria, attraverso anche la documentazione tecnica degli operatori;

- le disposizioni procedurali stabilite a suo tempo con la circolare n.318/082, prot.n. 12967/XII del 30 ottobre 1964 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette sono in parte superate laddove viene fatto esclusivo riferimento a controlli di tipo fisico, con previsione in taluni casi di separazione di strutture di stoccaggio e di movimentazione.

Tutto ciò premesso e visto quanto già regolamentato da questa Agenzia in materia di destinazioni particolari con circolare n.37/D, prot.n.5148/III/AGT del 24 maggio 2002, si forniscono le seguenti istruzioni relative alla disciplina delle agevolazioni daziarie previste in particolare per gli oli minerali destinati a subire un trattamento definito presso gli impianti di raffinazione.

1 DEFINIZIONI

a) Trattamenti definiti

Si definiscono "trattamenti definiti" - comprese le preparazioni preliminari tecnicamente necessarie - quelli individuati secondo le definizioni riportate nella nota complementare 4 del capitolo 27 della vigente Nomenclatura Combinata. è appena il caso di precisare che gli oli minerali possono subire uno o più di tali trattamenti, tuttavia il primo di essi costituisce titolo giustificativo dell'esenzione daziaria.

b) Prodotti destinatari dell'esenzione daziaria

Come precisato nella citata circolare 37/D, gli oli minerali del capitolo 27 destinati a subire un trattamento definito (comprese le preparazioni preliminari tecnicamente necessarie) per i quali è prevista l'esenzione daziaria sono quelli per i quali è riportato a piè pagina della tariffa il richiamo dell'applicazione degli articoli da 291 a 300 delle DAC (in particolare, essi vengono indicati con la dicitura NC023 nelle note al capitolo 27 della tariffa).

2 MODALITÀ DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE

I "trattamenti definiti" come sopra specificati, previsti dalle voci di tariffa per i singoli prodotti, individuano la tipologia delle lavorazioni per le quali è previsto il ricorso alla procedura di destinazione particolare.

È consentito lo stoccaggio promiscuo di prodotti immessi in libera pratica, in sospensione daziaria, con quelli di provenienza comunitaria ovvero con quelli ottenuti dalle lavorazioni effettuate in raffineria, fermo restando l'obbligo di avviare al trattamento definito dichiarato almeno un quantitativo pari alla quota parte di prodotti per i quali è stata concessa il trattamento tariffario favorevole ai sensi dell'art.21 del CDC.

A tale ultimo riguardo, in via generale, al fine di assicurare un controllo efficace della lavorazione oggetto di autorizzazione alla destinazione particolare, l'avvio dei prodotti al trattamento dovrà risultare in tutti i casi da apposite comunicazioni da produrre all'ufficio finanziario di fabbrica con cadenza giornaliera, ovvero da stabilire caso per caso a seconda della frequenza e tipologia delle lavorazioni.

Più in dettaglio, con riferimento a quanto specificatamente riportato nella già citata nota 4 delle note complementari della nomenclatura combinata, si precisa che:

- la desolforazione con impiego di idrogeno dei prodotti delle sottovoci da 2710.0061 a 2710.0099 di cui alla lettera k) dovrà consentire il controllo della condizione relativamente alla riduzione almeno dell'85% del contenuto di zolfo del prodotto trattato, sulla base delle caratteristiche qualitative del prodotto immesso in libera pratica e quelle dei prodotti che, dopo il trattamento, vengono accertati dall'ufficio fin.rio di fabbrica.

Purchè sia tassativamente rispettata tale prescrizione, da verificare attraverso i rituali campionamenti e controlli analitici, su richiesta del depositario potrà essere consentito lo stoccaggio promiscuo di prodotto importato, in sospensione daziaria, con quelli di provenienza comunitaria e di produzione di raffineria, a condizione che l'intera quantità venga avviata al trattamento definito della desolforazione previa apposita comunicazione all'Ufficio fin.rio di fabbrica;

- la distillazione atmosferica dei prodotti delle sottovoci da 2710.0071 a 2710.79, anche in promiscuo con oli di petrolio greggio, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalla lettera n).

Tutte le movimentazioni dei prodotti per i quali viene richiesta la concessione del beneficio tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare dovranno essere per il futuro contabilizzate su appositi registri fiscali, opportunamente distinti per tipologia di trattamento definito, con riferimento, per il carico e lo scarico, ai rispettivi documenti di accompagnamento e alle citate comunicazioni di avvio alle particolari lavorazioni da trasmettere come detto all'Ufficio finanziario di fabbrica.

Nei relativi verbali di appuramento finale dovrà necessariamente sempre farsi espresso riferimento alle risultanze dei suddetti registri.

3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni del DAC, l'esenzione daziaria per i prodotti

destinati a subire una destinazione particolare (trattamento definito) sotto controllo doganale viene concessa secondo la procedura fissata dall'articolo 292 del DAC.

Come anche precisato con la ripetuta circolare 37/D, resta ferma la possibilità di avvalersi delle facilitazioni previste dall'art.292, commi 3 e 4, ritenendo la dichiarazione di immissione in libera pratica quale richiesta, e l'accettazione della stessa quale autorizzazione.

* * *

Allo scopo di definire dubbi interpretativi e a maggiore chiarezza in ordine ad operazioni di specie già poste in essere ed alla luce di giurisprudenza consolidata, saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento delle procedure di destinazione particolare e quindi della esenzione fiscale le dichiarazioni doganali presentate e debitamente accettate dalle dogane, nelle quali figura espressamente riportata la destinazione particolare del trattamento definito, secondo quanto riportatoal precedente punto 1.

Ai fini del relativo appuramento (definizione del cosiddetto "daziato sospeso"), in considerazione che, come già precisato, gli impianti di raffinazione di che trattasi vengono eserciti in regime di deposito fiscale, e che per il tipo di vigilanza continuativa cui sono sottoposti per essi si ritiene realizzato, con garanzia per l'Erario, il buon esito del trattamento, potranno, qualora ritenuto necessario, essere prese in esame - oltre evidentemente alla rituale documentazione fiscale, compreso i bilanci di materia - anche quelle contabilità tenute a fini diversi da parte dell'azienda raffinatrice.

Si prega di far conoscere con immediatezza qualunque inconveniente derivante dalla pratica applicazione delle presenti istruzioni.

Telescritto MF prot. n. 2643 del 17 aprile 2003

OLI MINERALI – Regime delle accise nei casi di trasferimenti di prodotti petroliferi, in regime sospensivo, per conto di committenti non titolari di impianto di deposito.

Codesta Direzione Regionale, con la nota in riferimento sopra riportata, ha sottoposto all'attenzione di questa Area talune problematiche relative a forniture di prodotti petroliferi, effettuate per conto di committenti, sia esteri che comunitari, non titolari di impianto di deposito ai sensi della legge petrolifera di cui al RDL 2.11.1933, n. 1741, convertito dalla legge 8.2.1934, n. 367, e successive modificazioni, nell'ipotesi di buncheraggio di navi con esportazione definitiva ai sensi dell'art. 256 e seguenti del TULD 43/73.

La questione, di per sé fortemente articolata, è meritevole di uno speciale approfondimento avuto riguardo alle notevoli modifiche intervenute nell'ordinamento tributario a seguito della armonizzazione delle accise a far data 1.1.1993.

In particolare, nel settore dei prodotti soggetti ad accisa, alla luce delle disposizioni di cui alla direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25.2.1992 e del Testo Unico delle accise (TUA), approvato con D.lgs. 26.10.1995, n. 504, il concetto di commercializzazione, per il suo particolare ruolo è significato civilistico, deve essere completamente distinto dal presupposto impositivo costituito normalmente dalla immissione in consumo (art. 2 del TUA).

Sostanzialmente, il regime delle accise di cui alla citata direttiva 92/12, nel ricomprendere e caratterizzare ogni momento significativo connesso con la produzione, stoccaggio, trasferimento ed immissione in consumo dei prodotti, individua, senza soluzione di continuità, il soggetto su cui ricade il gravame d'imposta, nonché le responsabilità in ogni fase del procedimento tributario.

Per tale motivo, i passaggi di proprietà dei prodotti durante le fasi di commercializzazione, negozi nei quali l'Amministrazione doganale non entra, a nulla rilevano sotto il profilo tributario delle accise, che attiene invece alla detenzione, alla movimentazione dei prodotti ed al relativo flusso delle imposte.

Alla luce delle premesse, nella ipotesi di consegne per buncheraggi marini, beninteso accompagnate dalla clausola FOB (free on board), i prodotti petroliferi vengono trasferiti direttamente dai depositi fiscali a bordo delle navi, previa prestazione di idonea garanzia e con emissione rispettivamente:

- del documento di accompagnamento di cui al Reg. CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11.9.1992 (DAA), emesso dal depositario, ove, ai sensi di quanto stabilito con circolare n. 182/D, prot. n. 1011/V/PC del 13.07.1998 dell'ex Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, può essere richiamato nella casella 7 il nominativo del soggetto (residente o non nella Comunità) per conto del quale il prodotto viene estratto. L'esemplare 3 del suddetto certificato DAA viene poi restituito dalla dogana al deposito mittente al termine delle operazioni di buncheraggio, a certificazione dell'avvenuta uscita della merce dallo Stato;
- bolletta doganale in applicazione dell'art. 254 del TULD 43/73, presentata per l'esporta-

zione definitiva dal committente quale ultimo venditore del prodotto ceduto FOB, con presentazione in dogana della relativa fattura emessa da quest'ultimo nei confronti dell'armatore.

Come si rileva immediatamente, il suddetto committente pur soggetto centrale ai fini del rapporto commerciale è del tutto estraneo alle operazioni fisiche di trasferimento dei prodotti e alle responsabilità di valenza tributaria che ne discendono ai fini delle accise.

La non imponibilità sotto il profilo di quest'ultimo regime discende direttamente dalla circostanza che i prodotti, a cura e responsabilità diretta del depositario, sono avviati, via tubo o a mezzo di autobotti, direttamente per l'imbarco – e quindi all'esportazione definitiva -, con termine del regime sospensivo, non verificandosi quindi i presupposti per l'immissione in consumo di cui all'art. 2 del TUA 504/95.

Sotto il profilo del regime delle accise, tale condizioni fa sì che la movimentazione degli oli minerali riguardi unicamente due soggetti ben identificati, il depositario mittente e l'utilizzatore finale, avente titolo a godere del beneficio fiscale (esenzione dall'accisa).

Di conseguenza, non può parlarsi di svincolo irregolare (art. 2, comma 2. lett. b) del TUA), e quindi di sottrazione del prodotto all'accertamento previsto dall'art. 40 del TUA, considerato che i prodotti petroliferi, consegnati come detto con contratto FOB non sono mai stati nella disponibilità del committente.

La triangolazione commerciale posta in essere tra il deposito fiscale ed il committente e tra quest'ultimo e l'armatore acquirente finale, pertanto, non fanno mai venire meno il regime sospensivo, non alterando il relativo rapporto fiscale nel settore delle accise.

Nei casi di specie di cui si è trattato, pertanto, quanto ai rapporti tra il settore tributario dell'IVA e quello delle accise, la disciplina normativa nel settore dell'IVA non costituisce presupposto né delimita in alcun modo il campo di applicazione del regime impositivo delle accise, trattandosi di distinte imposizioni che si applicano sulle medesime operazioni commerciali, che beninteso mantengono ben individuate e separate le proprie peculiari autonome valenze di carattere giuridico e operativo.

Nelle ipotesi sopra richiamate, ove nel rapporto esista la figura del committente, e precisamente:

- trasferimenti da deposito fiscale a nave per buncheraggi di cui all'art. 354 del TULD 43/73, con termine del regime sospensivo a seguito dell'esportazione definitiva ad avvenuto rifornimento della nave;
- non si ravvisano violazioni alla disciplina sulla circolazione, così come anche previsto dal DM 25.3.1996, n. 210, modificato dal DM 16.5.1997, n. 148, che possano sostanziare le ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, lett. b), del TUA 504/95, concernenti lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo delle accise.

Si prega pertanto codesta Direzione Regionale di impartire le conseguenti istruzioni agli Uffici dipendenti, non mancando di segnalare immediatamente alla scrivente ogni inconveniente che si manifesti.

Nota MF prot. 2412 del 17 dicembre 2003

Disposizioni tecniche di attuazione del regolamento n.256 del 25 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. italiana n.212 del 12 settembre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul "Biodiesel", e fissa il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al programma di ripartizione del contingente agevolato dalla data di pubblicazione sulla GUCE del regolamento, anche per estratto (GUCE C/299 del 10/12/03 - scadenza 8 febbraio 2004).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2003, n.212, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2003, n.256, con il quale è stata data applicazione al regime fiscale di esonero previsto dall'art.21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, a favore del biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1 luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate.

Ai fini della fissazione del termine per la presentazione delle domande che le ditte nazionali e comunitarie dovranno presentare per partecipare all'assegnazione dei quantitativi esenti dall'accisa, entro i limiti stabiliti dalla norma istitutiva dell'agevolazione, si fa presente che, in base a quanto previsto dall'art.3, comma 1, del citato D.M. n.256, è stato provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 299 del 10/12/2003 le disposizioni contenute nella presente nota, attuative dello stesso regolamento sopra indicato, di cui rappresentano un estratto, e, pertanto, la data di scadenza dei sessanta giorni previsti per l'inoltro delle istanze è fissata per il giorno 8 febbraio 2004. Le domande, complete di tutte le indicazioni richieste dall'art.3 del regolamento, dovranno essere indirizzate all'Ufficio metodologia di controllo della produzione industriale, delle trasformazioni e degli impieghi, dell'Agenzia delle dogane, Area verifiche e controlli tributi doganali e accise, laboratori chimici.

Il regolamento in esame introduce alcune novità nella disciplina per la gestione dell'esenzione dall'accisa a favore del biodiesel nell'ambito del programma triennale 2001-2004, rispetto alle disposizioni contenute nel Decreto n.219 del 22 maggio 1998, che regolamentava il trattamento agevolato per il biodiesel nell'ambito del triennio 1998-2001.

La principale fra queste riguarda i dati contenuti nella tabella delle caratteristiche tecnico-fiscali che il prodotto in questione deve presentare per poter essere impiegato nell'uso di trazione e combustione. In relazione a tale tabella, allegata al decreto n.256, si fa presente che si è reso necessario variare le caratteristiche chimico - fisiche individuate per la concessione del beneficio fiscale.

Tali caratteristiche sono state ottenute dalle norme UNI 10946 e 10947 riguardanti le specifiche commerciali del biodiesel nei predetti impieghi di trazione e combustione emesse nel 2001 per tenere conto delle nuove esigenze tecnologiche del prodotto

Pertanto viene annullata la Tabella delle caratteristiche previste dal D.M. n. 219/98 che faceva riferimento alla precedente norma UNI 10635 superata dall'innovazione tecnologica. In particolare sono state eliminate le specifiche relative alla distillazione e al punto di infiammabilità e sono stati inseriti il contenuto percentuale di metanolo, il contenuto percentuale di estere metilico dell'acido linoleico ed il valore del numero di iodio in quanto più attinenti alle nuove esigenze tecnologiche del prodotto.

Inoltre per lo stesso motivo sono stati variati i metodi di analisi per determinare il contenuto di metil estere ed il contenuto di mono, di e trigliceridi nel prodotto.

Ulteriore novità è quella relativa alla possibilità per il gasolio miscelato con il 25% di biodiesel di essere utilizzato da utenti in rete. Tale possibilità dovrà essere esaminata dalla Com-

missione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA) che valuterà il rispetto, da parte delle miscele in questione, delle norme tecniche emanate in proposito dallo stesso organo di controllo, autorizzandone l'impiego anche in distributori non collocati necessariamente extra rete.

Per quanto riguarda, invece, l'articolato, si può segnalare, in particolare, che:

- l'art.1 fornisce disposizioni di carattere generale, definendo la portata del programma triennale di agevolazione e prevedendo la necessità che gli impianti di produzione presentino le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della concessione;
- l'art.2 definisce gli impianti di produzione e le caratteristiche delle miscele. A questo proposito, si precisa che, nel caso si tratti di impianti esteri, l'obbligo del regime di deposito fiscale, relativamente al prodotto in questione per il quale non è prevista specifica aliquota di accisa, non può, ovviamente, essere previsto da una norma nazionale e, pertanto, si dispone che, in tali ipotesi, il codice di accisa, con relativa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, dovrà essere fornito solo se queste ultime prevedono l'obbligo dell'istituzione di un deposito fiscale;
- l'art.3 descrive la procedura per la partecipazione al programma triennale, fornendo notizie in merito ai dati da indicare nell'istanza di partecipazione e alle modalità di predisposizione della relazione a consuntivo da presentare entro il 30 luglio 2004;
- l'art.4 fornisce disposizioni in merito ai criteri da seguire per l'assegnazione delle quote.

Telescritto MF prot. 776 del 9 marzo 2004

Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane 16 febbraio 2004. Modifica della determinazione 8 agosto 2002 concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

In data 3 marzo u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.52, la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane 16 febbraio 2004, con la quale si è provveduto a recare modificazioni alla determinazione 8 agosto 2002 concernente le sostanze coloranti e marcanti da aggiungere alla benzina e agli oli da gas impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. Tale modifica è stata resa necessaria dall'entrata in vigore della Decisione della Commissione n.2003/900 con la quale si è proceduto a sostituire il secondo comma dell'articolo 1 della Decisione 2001/574 che ha introdotto un marcatore fiscale comune (Solvent Yellow 124) per il gasolio e il petrolio lampante.

Sulla base delle modifiche disposte dalla predetta Decisione, la normativa comunitaria, invece di indicare solo un livello minimo di marcatura, prevede ora un livello minimo (6mg/litro) e un livello massimo (9mg/litro) all'interno dei quali i Paesi membri possono stabilire specifici livelli nazionali. A seguito di ciò, è risultato, pertanto, necessario procedere, limitatamente alla formula di denaturazione prevista per il gasolio, alla modifica di quanto già disposto con la citata determinazione 8 agosto 2002, con la quale, in concomitanza con l'entrata in vigore della citata Decisione n.574, si erano date disposizioni in merito all'utilizzo di un quantitativo di Solvent Yellow 124 pari a 1,3 grammi per 100 Kg di prodotto (pari a circa 10,9 mg/litro), superiore, pertanto, all'attuale limite massimo consentito, per la marcatura del gasolio, nonché della benzina, destinati ad impieghi in agricoltura.

Con la recente determinazione del 16 febbraio u.s., all'articolo 1, sono indicati i nuovi livelli di Solvent Yellow 124 e di nafta solvente da petrolio, sostanza necessaria per la diluizione del marcante, da utilizzare nella formula di denaturazione del gasolio (grammi 0,95 di 'Solvent Yellow 124' e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio, per ogni 100 kg di prodotto), e, all'articolo 2, sono fornite istruzioni in merito al trattamento da riservare alle giacenze di denaturante per gasolio in possesso degli operatori alla data di entrata in vigore della determinazione.

Nello stabilire la diminuzione del contenuto di Euromarker nel gasolio si è ritenuto opportuno fissare un livello nazionale corrispondente al limite massimo stabilito dalle norme comunitarie allo scopo di garantire una maggiore rilevabilità del marcatore dal punto di vista analitico, e così, ugualmente, è stato preferito non modificare, come altrimenti sarebbe stato auspicabile per uniformità di trattamento, la formula di denaturazione della benzina (i livelli di 1,3 grammi di Solvent Yellow 124 e di 0,7 grammi di nafta solvente da petrolio, per ogni 100 Kg di prodotto, sono rimasti invariati), per la quale la Decisione UE non ha dato alcuna indicazione. Una maggiore presenza di marcante consente, infatti, di accertare più facilmente eventuali miscelazioni clandestine attraverso la verifica del grado di abbattimento del colore.

Si fa presente, infine, che i processi di denaturazione effettuati con la nuova formulazione non dovranno essere oggetto di ulteriore autorizzazione da parte degli uffici competenti purché nell'ambito di tali processi le variazioni dei componenti delle miscele denaturanti riguardino solo il contenuto di Solvent Yellow 124 e di nafta solvente da petrolio secondo quanto indicato dalla determinazione in oggetto.

Circolare MF n. 23 del 5 maggio 2004

BIODIESEL - Chiarimenti ed istruzioni per l'utilizzo delle quote assegnate in esenzione di accisa a ditte comunitarie.

La Circolare provvede a fornire alcuni chiarimenti agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane ed alle ditte comunitarie interessate, circa l'applicazione della direttiva 2003/96/CE, che prevede controlli da parte delle amministrazioni comunitarie sugli impianti di produzione di biodiesel e sulla movimentazione intracomunitaria di quest'ultimo, qualora sia accertata la destinazione del prodotto ad impieghi come carburante e combustibile. Scopo della medesima Circolare è quello di consentire un corretto riscontro tra i quantitativi di biodiesel spediti in Italia dalle ditte comunitarie assegnatarie di quote esenti da accisa e le quantità effettivamente attribuite.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, del D.M. n.210 del 25/3/1996, il biodiesel proveniente da altro Paese comunitario è commercializzato in Italia attraverso soggetti autorizzati ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale. Tale prodotto, durante la vigenza della direttiva 92/81/CEE, poteva essere sottoposto ad accisa armonizzata solo se diretto alla carburazione, ma, comunque, non poteva essere sottoposto, ai sensi dell'articolo 2bis della stessa direttiva 92/81/CEE, alle disposizioni relative ai controlli e alla circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE, in quanto non era compreso nell'elenco indicato nel predetto articolo. Di conseguenza, il biodiesel di provenienza comunitaria era ricevuto in Italia semplicemente con la scorta del documento ritenuto valido dalla normativa dello Stato membro di provenienza, benché si trattasse di prodotti comunque sottoposti a tassazione sulla base dell'aliquota di accisa dell'olio minerale equivalente.

Con l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE, il biodiesel, codice NC 3824 90 99, è ora compreso fra i prodotti energetici indicati nell'articolo 2, qualora destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile, ed è tra i prodotti obbligatoriamente sottoposti ai vincoli di controllo e circolazione disposti dalla direttiva 92/12/CEE (articolo 20 della direttiva 2003/96/CE), qualora destinato ai medesimi impieghi. Pertanto, non appena saranno completati i vari atti legislativi nazionali di recepimento, non potranno più essere ricevute in Italia spedizioni di biodiesel destinato ad impieghi tassati se non con la scorta di DAA o di DAS.

Durante i lavori del Comitato delle accise del 1 e 2 aprile 2004, è stata esaminata la questione attinente alla necessità di procedere, con l'entrata in vigore della direttiva 2003/96, ai dovuti controlli da parte delle amministrazioni comunitarie sugli impianti di produzione del biodiesel e sulla movimentazione intracomunitaria di quest'ultimo. La Commissione ha ribadito l'obbligatorietà dei controlli qualora sia accertata la destinazione del prodotto ad impieghi come carburante e combustibile.

Considerato che il biodiesel spedito in Italia dalle ditte produttrici comunitarie entro i limiti quantitativi loro assegnati sulla base del programma agevolativi nazionale previsto a favore del biodiesel deve ritenersi sicuramente diretto ad essere utilizzato come carburante o combustibile, si può riconoscere come certa la destinazione del biodiesel agli impieghi tassati richiamati dall'articolo 20 della direttiva 2003/96, e, quindi, soddisfatta la condizione posta dallo stesso articolo che prevede l'assoggettabilità del biodiesel alle disposizioni relative ai controlli e alla circolazione solo se esso risulta destinato ad impieghi sottoposti ad accisa. Di conseguenza, sulla base anche degli accordi di collaborazione intercorsi tra l'amministrazione italiana e le autorità fiscali dei Paesi dove operano gli impianti predetti, gli Stati comunitari di partenza delle spedizioni di biodiesel destinate in Italia vigileranno affinché si assicuri il corretto adempi-

mento da parte delle ditte produttrici degli obblighi concernenti l'emissione del DAA o del DAS.

Pertanto, allo scopo di consentire un corretto riscontro tra i quantitativi di biodiesel spediti in Italia dalle ditte comunitarie assegnatarie di quote esenti di accisa e le quantità effettivamente attribuite, si dispone che gli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti sui soggetti individuati nella nota prot. n.468 del 13/2/2004 come "portali d'ingresso" nel territorio nazionale del biodiesel proveniente da altri Paesi UE, trasmettano, via fax, all'Ufficio Metodologie di Controllo della Produzione Industriale, delle Trasformazioni e degli Impieghi, di questa Area centrale, copia del terzo esemplare dei DAA o dei DAS, relativi alle spedizioni di cui trattasi, presentati, a partire dalla data della presente circolare, dai soggetti sopra indicati per l'apposizione del visto amministrativo. Sarà successivamente cura della scrivente raccordare le informazioni ricevute e fornire agli Uffici interessati le debite istruzioni in merito alle verifiche da effettuare.

Si pregano, inoltre, gli Uffici competenti di trasmettere, con cortese sollecitudine, i dati concernenti i quantitativi complessivi di biodiesel di produzione comunitaria ricevuti, fino alla data della presente circolare, dai singoli operatori individuati come "portali d'ingresso" nelle allegate note prot. n.1300 del 20/12/2001, prot. n.457 del 22/3/2002, prot. n.777 del 24/5/2002, prot. n.1747 del 2/12/2002, prot. n.3194 del 7/8/2003, prot. n.1663 del 17/10/2003, prot. n.1902 del 13/11/2003 e prot. n.468 del 13/2/2004, suddivisi per impianto produttivo speditore, a partire dalla data del 20/12/2001, nonché gli eventuali contratti di lavorazione stipulati nello stesso periodo dalle ditte comunitarie assegnatarie, tra di loro stesse o presso impianti di produzione nazionali, o stipulati da questi ultimi a vantaggio di imprese assegnatarie operanti nell'Unione.

Si sottolinea, infine, che, trattandosi di stabilimenti di produzione che non possono essere sottoposti a verifiche dirette da parte di questa Amministrazione in quanto situati in altri Paesi UE, l'individuazione dei "portali d'ingresso" effettuata dalla scrivente al momento dell'assegnazione delle quote di biodiesel esenti costituisce un elemento indispensabile per poter predisporre i controlli necessari a verificare la corrispondenza, ai fini della concessione delle agevolazioni, tra le quote assegnate e l'effettiva immissione in consumo. Di conseguenza, non dovranno essere consentite immissioni in consumo nel territorio nazionale di quantitativi di prodotto di provenienza comunitaria attraverso soggetti non indicati nella citata nota prot. n.468, o, comunque, dei quali non sia stata data preventivamente tempestiva comunicazione a questa Area centrale.

Determinazione Direttoriale 2 settembre 2004

Di modifica della formula di denaturazione del gasolio destinato a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nella motopesca, prevista dal decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.

In data 23 dicembre 2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Decisione della Commissione n.2003/900 con la quale si è proceduto a sostituire il secondo comma dell'articolo 1 della Decisione 2001/574 che ha introdotto un marcatore fiscale comune (Solvent Yellow 124) per il gasolio e il petrolio lampante (Euromarker).

Sulla base delle modifiche disposte dalla predetta recente Decisione, la normativa comunitaria, invece di indicare solo un livello minimo di marcatura, prevede ora un livello minimo (6mg/litro) e un livello massimo (9mg/litro) all'interno dei quali i Paesi membri possono stabilire specifici livelli nazionali.

A seguito di ciò, è risultato, pertanto, necessario procedere, con Determinazione del 16/2/2004 di questa Agenzia, a ridurre il limite del marcatore per la denaturazione del gasolio impiegato negli usi agricoli modificando la precedente Determinazione dell'8 agosto 2002 (quest'ultima emanata ai sensi dell'art 4, comma 1, del Decreto interministeriale del 14/12/2001, n. 454).

Allo scopo di consentire l'adeguamento della normativa nazionale ai nuovi vincoli imposti in ambito comunitario anche per quanto riguarda il gasolio destinato a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, agevolato ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze del 16/11/1995, n. 577, e considerato che l'obbligo di uniformarsi a quanto stabilito dalla predetta Decisione, trattandosi di questioni specifiche rilevanti per i singoli Stati membri in maniera vincolante, consente di modificare il limite massimo del marcatore fiscale in via amministrativa attraverso una rettifica di carattere tecnico, si è provveduto a predisporre l'ulteriore Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane 2 settembre 2004, per la rettifica della quantità di marcatore prevista dal citato regolamento n.577. All'articolo 1 di quest'ultimo, infatti, riguardante il campo di applicazione, viene prevista l'aggiunta di grammi 2 di "marcante A" per ogni 100 kg di olio da gas inviato all'uso agevolato. A tale proposito, occorre sottolineare che la quantità di "marcante A" fino ad oggi impiegato nel gasolio motopesca corrisponde a 11 mg per ogni litro di gasolio (quindi superiore al limite massimo imposto dalla Decisione della Commissione del 17/12/2003), e che la dizione "marcante A" equivale alla sostanza chimica identificata nel marcatore fiscale europeo, ossia al "Solvent Yellow 124", con l'aggiunta di nafta solvente. In particolare, il quantitativo di 1,46 grammi di "marcante A" previsto dalla Determinazione in parola risulta costituito da 0,95 grammi di Solvent Yellow 124 e da 0,51 di grammi di nafta solvente per ogni 100 Kg di prodotto agevolato. Si fa presente, inoltre, che il quantitativo di Solvent Yellow è riferito al peso di 100 Kg di gasolio; riferendo quest'ultimo ad un litro di carburante, il quantitativo di Euromarker risulta pari a 8mg/litro, conformemente alle disposizioni comunitarie.

Di conseguenza, dal giorno 3 settembre 2004 [*Err. Corr. - 4 settembre 2004*][1], data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore della Determinazione 2 settembre

[1] **Tx prot. 2588 del 3 settembre 2004**: "In riferimento alla nota prot. n.2474 del 2/9/2004, inviata in data odierna a codesti Uffici, si fa presente che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determinazione Direttoriale di cui all'oggetto, inizialmente prevista per oggi, 3 settembre 2004, è stata posticipata a domani, 4 settembre 2004. Di conseguenza, tale ultima data è quella fissata per l'entrata in vigore della predetta Determinazione".

2004, il gasolio da utilizzare per gli usi previsti dal citato D.M. n.577/95 potrà essere denaturato secondo la formula analoga a quella stabilita dalla predetta Determinazione 16/2/2004 per gli impieghi nei lavori agricoli.

Si fa presente che è stato ritenuto opportuno apportare una diminuzione del marcatore anche per la denaturazione degli oli combustibili utilizzati nello stesso impiego (motopesca) per evitare, agli operatori del settore, di dover impiegare, contrariamente a quanto viene fatto fino ad oggi, miscele denaturanti diverse per i due prodotti petroliferi (oli da gas e oli combustibili).

In particolare, con la Determinazione in parola, all'articolo 1, sono disposti i nuovi livelli di Solvent Yellow 124 e di nafta solvente da petrolio, sostanza necessaria per la diluizione del marcante, da utilizzare nella formula di denaturazione del gasolio e dell'olio combustibile, e, all'articolo 2, sono fornite istruzioni in merito al trattamento da riservare alle giacenze di denaturante per gasolio e olio combustibile in possesso degli operatori alla data di entrata in vigore della determinazione.

La presente direttiva ha avuto il positivo vaglio del Comitato di indirizzo permanente di questa Agenzia nella seduta del 2 settembre 2004.

Circolare n. 18/D, prot. 126 del 6 maggio 2005

Legge 23.8.2004, n. 239 – Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio oli minerali. Modifiche degli impianti e variazione titolarità degli stessi. Nuove procedure.

L'Agenzia delle Dogane informa che è stata emanata la Circolare n. 18 /D del 6 maggio 2005 relativa all'oggetto: ***"Legge 23.8.2004, n.239. Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio oli minerali. Modifiche degli impianti e variazione titolarità degli stessi. Nuove procedure".***

La Circolare, alla luce delle novità apportate dalla legge n.239/04 che ha liberalizzato le attività del settore energetico, individua i compiti di verifica degli Uffici locali e precisa gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori economici nei casi di modifiche dell'assetto degli impianti e di variazione titolarità degli stessi.

Vengono anche diramate istruzioni per la trattazione dei procedimenti non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il testo integrale della Circolare é disponibile sul sito internet dell'Agenzia: www.agenziadogane.gov.it.

Come noto, la legge 23.8.2004, n.239, pubblicata nella G.U. n.215 del 13.9.2004, ha disposto all'art.1, comma 2, lett.a) la liberalizzazione, tra l'altro, delle attività di produzione e stoccaggio di oli minerali pur sottoponendo, al comma 56 del medesimo articolo, determinate fattispecie (installazione ed esercizio nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli minerali, dismissione degli stessi, variazione della capacità complessiva di lavorazione, variazione superiore al 30 per cento della capacità complessiva di stoccaggio) a regime autorizzatorio.

Diretto corollario del suddetto principio generale è la previsione contenuta nel comma 58 dell'art.1 a tenore della quale le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non rientranti tra le variazioni di capacità complessiva soggette ad autorizzazione, nonché quelle degli oleodotti sono liberamente effettuate dall'operatore.

Modifiche degli impianti

Dalle disposizioni sopracitate consegue sostanzialmente il superamento del sistema recato dal D.P.R.18.4.1994, n.420, che ha disciplinato i regimi di concessione e di autorizzazione previsti per l'installazione degli impianti di cui sopra, nonché dal D.M.11.1.95, così come modificato dal D.M.26.7.1996, il quale ha introdotto specifiche procedure semplificate per la realizzazione di opere minori (autorizzazione tacita per decorso del termine ed inizio di attività a seguito di comunicazione).

Il medesimo art.1 della legge n.239/04 prescrive, inoltre, al comma 58, l'osservanza della vigente normativa fiscale.

Al riguardo, si osserva che l'Amministrazione finanziaria è interessata, in via generale, dalle procedure afferenti il regime amministrativo degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali per la tutela degli interessi fiscali connessi con l'installazione, ma anche con l'ampliamento e la modifica dei medesimi.

Con riferimento a tali due ultimi aspetti, ciò viene assicurato, all'occorrenza, mediante l'individuazione e l'adozione di prescrizioni vincolanti da osservare, da parte dell'operatore interessato, in occasione della realizzazione di nuove opere all'interno dei suddetti stabilimenti che ne vadano comunque a modificare la costituzione quali, tra le più rilevanti, la ristrutturazio-

ne di reparti, l'installazione di nuovi impianti, gli interventi sui sistemi di recinzione o il cambio di destinazione dei serbatoi.

Le misure prescrittive in questione, finalizzate a garantire la gestione dei tributi rimessi alla cura di questa Agenzia, costituiscono manifestazione puntuale di una più vasta funzione di vigilanza cui la stessa Agenzia è chiamata in relazione all'art.18 del T.U. approvato con D.Leg.vo 26.10.95, n.504.

Permanendo, in tale ambito, inalterate le preminenti esigenze di tutela fiscale, si rende necessario un onere di preventiva comunicazione di tali modifiche che oltretutto, passando a richiamare le fonti tributarie applicabili agli oli minerali detenuti negli impianti, risponde a quanto previsto dalla disciplina di attuazione dell'art.5 del citato T.U. nonché all'obbligo di denuncia prescritto dall'art.25 del T.U., disposizioni i cui moduli procedurali presiedono al rilascio della licenza di esercizio.

A ciò si aggiunge che la licenza di cui all'art.63 del T.U., atto che abilita l'operatore all'esercizio dell'impianto sia pure per il solo aspetto fiscale, richiede necessariamente il suo continuo aggiornamento onde tener conto delle variazioni intervenute nella costituzione dello stesso.

Ulteriori specifiche considerazioni valgono, ancora, per le fattispecie già previste dal punto 5 dell'allegato A al citato D.M. 26.7.96 ovvero i cambi di destinazione serbatoio di oli minerali e relativi oleodotti, nei depositi commerciali ad accisa assolta, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non sottoposti ad accisa.

La detenzione delle suddette tipologie di oli minerali in depositi che, di regola, custodiscono prodotti ad imposta assolta presuppone l'applicazione di apposite discipline agevolative quali, ad esempio, quelle fissate dal D.M. 17.5.95, n. 322, e dal D.M. 14.12.2001, n. 454.

La vigenza nei casi di specie di stringenti obblighi tributari, implicanti anche vincoli di stoccaggio separato (ad es., nei cosiddetti depositi "intermedi") e di separata contabilizzazione (ad es., carburanti agricoli), nonché il divieto di detenzione previsto, in via generale, per tale tipologia di depositi dall'art.25 del T.U., comportano il mantenimento del preventivo assenso di questa Agenzia all'effettuazione dei suindicati cambi di destinazione serbatoio.

2. Adempimenti dell'operatore e conseguente attività di verifica

Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, resta immutato in capo al titolare dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali l'obbligo di comunicare, preventivamente, all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o Ufficio delle Dogane territorialmente competente le modifiche:

- comportanti variazioni della capacità complessiva di stoccaggio inferiori al 30% di quella autorizzata;
- incidenti sulla costituzione o sull'assetto tecnico dei suddetti impianti, già ricomprese negli allegati A e B al citato D.M. 26.7.96.

La preventiva comunicazione da parte dell'operatore economico della modifica, non più sottoposta ad autorizzazione, dell'impianto di lavo razione o di deposito aziona un'attività di verifica da parte dell'UTF o Ufficio delle Dogane che può condurre, se lo richieda l'intervento, alla tempestiva individuazione di specifiche prescrizioni per la tutela degli interessi fiscali, da comunicare al predetto operatore prevedendo un congruo termine per ottemperare.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'UTF o Ufficio delle Dogane, nell'ambito dei poteri di controllo allo stesso attribuiti e previa diffida a conformarsi alle misure prescritte, dispone con atto motivato il divieto di realizzare la modifica comunicata o, se già po-

sta in essere, il divieto di proseguire l'attività e la rimozione di quanto realizzato nell'impianto.

Diversamente, le modifiche dei depositi commerciali ad accisa assolta comportanti il cambio di destinazione serbatoi di oli minerali, e relativi oleodotti, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non sottoposti ad accisa, sono subordinate al preventivo assenso dell'UTF o Ufficio delle Dogane.

Pertanto, l'esercente deposito commerciale presenta una specifica richiesta al suddetto Ufficio. Qualora entro trenta giorni dalla ricezione della medesima richiesta non venga notificato alcun atto da parte dell'UTF o Ufficio delle Dogane, l'esercente può dare inizio alla realizzazione dell'opera.

Dei provvedimenti che impongono prescrizioni all'operatore economico e di quelli di contenuto negativo viene inviata copia alla competente Direzione regionale nonché a quest'Area centrale.

3. Variazione titolarità dell'impianto

La liberalizzazione del settore operata dalla legge 23.8.2004, n.239, ha interessato anche le vicende inerenti il trasferimento della titolarità degli impianti che, differentemente dalla previgente disciplina, non sono più sottoposte ad autorizzazione.

Trattasi delle fattispecie di variazione del soggetto imprenditore, titolare dell'impianto di lavorazione o di deposito, che può conseguire, ad esempio, da un trasferimento dell'azienda, dall'affitto della medesima o, qualora assuma la forma societaria, da una modificazione della ragione sociale o da operazioni straordinarie quali la trasformazione (art.2498 c.c. e ss.), la fusione (art.2501 c.c. e ss.) e la scissione (art.2506 c.c. e ss.).

Al riguardo, si osserva che è venuta a cessare l'efficacia delle disposizioni che prevedevano autorizzazioni per la voltura della concessione o per la locazione del deposito subordinandone l'esecutività al nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, il soggetto subentrante nella titolarità della gestione dell'impianto presenta direttamente all'UTF o Ufficio delle Dogane una richiesta di voltura della licenza di esercizio allegando copia della documentazione comprovante la variazione intervenuta (ad es., contratto di affitto registrato, atto pubblico di fusione depositato).

Verificata la suddetta documentazione ed accertati eventuali precedenti in linea finanziaria sul richiedente, l'UTF o Ufficio delle Dogane rilascia la licenza di esercizio.

Dell'avvenuta voltura della licenza di esercizio viene data notizia alla competente Direzione regionale nonché a quest'Area centrale ed all'Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, ad esclusione dei depositi già sottoposti a concessione od autorizzazione prefettizia, unitamente a copia della relativa istanza.

Allo scopo di garantire la continuità dell'attività dell'impianto, qualora il procedimento di riorganizzazione societaria non sia esaurito od occorra acquisire ulteriori elementi di cognizione, il suddetto Ufficio rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, può essere convertita in definitiva o revocata.

La descritta procedura sostituisce le analoghe disposizioni impartite con la lett.b) della circolare n.111 del 6.4.89, prot.n.1404/X. Per le medesime finalità di continuità aziendale, nel caso di titolarità di più impianti dislocati sul territorio nazionale, resta invariata la possibilità per il soggetto subentrante di richiedere all'Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, in attesa del perfezionarsi dei provvedimenti di voltura, di avvalersi degli atti di natura

tributaria rilasciati al precedente titolare, allegando copia della documentazione comprovante la variazione intervenuta.

In tale ambito, qualora i relativi procedimenti non siano ancora conclusi, l'Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti può consentire al soggetto subentrante di continuare ad esercire gli impianti ritenendo efficaci nei confronti del medesimo i suddetti atti, ivi comprese le licenze di esercizio.

4. Procedimenti non esauriti alla data di entrata in vigore della legge n.239/04.

In attesa della individuazione dei nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di cui al comma 56 dell'art.1 della legge n.239/04, i cui lavori in sede ministeriale sono stati già avviati, la circolare del Ministero delle attività produttive n.165 del 7.10.2004, consultabile sul sito www.attivitàproduttive.gov. it, ha chiarito che trovano applicazione, per le suddette attività, le procedure autorizzatorie fissate dal D.P.R. n.420/94.

Ciò comporta, quanto ai sub-procedimenti di questa Agenzia, che trova applicazione, seppure limitatamente alle nuove fattispecie sottoposte ad autorizzazione, la circolare n.2/D del 5.1.1995, prot.n.9407476/II/DCPC, tenendo conto dell'avvenuto trasferimento delle funzioni alle Regioni.

Sono superate, invece, le direttive in materia di semplificazione delle procedure autorizzative fissate dalle circolari n.117/D del 14.4.95, prot.n.9501619/II/DCPC, e n.293/D del 18.12.96, prot.n.6700/96/II/DCPC.

Per quanto concerne la trattazione, non ancora definita, di pratiche relative a modifiche della costituzione di impianti (ora liberalizzate), si fa presente che non si dovrà più dar corso al rilascio dei pareri previsti dalla disciplina previgente ma a quanto disposto al punto 2 del presente atto.

Pertanto, qualora sia stata prescritta nei casi di specie l'osservanza di determinate misure cautelative, le stesse saranno comunicate dall'UTF o Ufficio delle Dogane direttamente all'operatore interessato.

Allo stesso modo, per le volture di concessioni o per le locazioni di depositi, non si dovrà più procedere al rilascio dei nulla-osta ma a quanto previsto al sopradescritto punto 3.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2005.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle direttive contenute nel presente atto.

Circolare AD n. 33/D del 15 settembre 2006

Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

Punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise approvato con Decreto Legislativo n. 504/1995: riduzione dell'accisa al 30% per l'impiego di oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano).

L'agevolazione, già prevista al punto 10 della Tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, par. 3, della Direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 8, par. 2 della Direttiva CE del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003, recepita nell'Ordinamento nazionale dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) per la cui attuazione è in corso di adozione il previsto decreto delegato.
Con riferimento alle numerose e pressanti richieste degli operatori del settore in relazione al tipo di lavoro svolto dalle macchine operatrici per la produzione di forza motrice ed all'evoluzione tecnica intervenuta negli ultimi anni nel particolare settore, nonché del tempo trascorso dalle apposite direttive impartite, è stato
istituito un Gruppo di lavoro per la rivisitazione della materia che ha rassegnato il 26 giugno 2006 le conclusioni.
Conseguentemente, alla luce anche delle suddette conclusioni, si impartiscono le seguenti direttive al fine di chia rire le problematiche rappresentate e di pervenire alla loro uniforme applicazione sul territorio nazionale.
In via preliminare viene confermata l'agevolazione, limitatamente ai consumi concernenti la produzione di forza motrice, anche per gli oli minerali utilizzati nei motori installati permanentemente su macchinari semoventi che effettuano spostamenti a mezzo di cingoli, gomme o su rotaia, **nell'ambito dello stesso sito di lavoro ove viene svolta l'attività**, per il riposizionamento ritenuto necessario.
Ai fini di cui sopra, per sito di lavoro deve intendersi il luogo (stabilimenti industriali, etc.) dove insiste la macchina al momento dell'inizio della traslazione.
Sulla base del quadro normativo così delineato e delle considerazioni sopra enunciate, l'agevolazione in esame si applica agli oli minerali impiegati **per la produzione di forza motrice nei motori installati**:
a) su macchine impiegate in una posizione permanente fissa;
b) su macchine la cui capacità traslativa è assicurata da altro motore "ausiliario indipendente", o da traino effettuato con altra macchina;
c) su macchine, come motore fisso, anche se con capacità traslativa propria, a condizione che i consumi relativi all'attività di forza motrice siano rilevabili e/o quantificabili.
Le traslazioni relative ai casi b) e c) devono avvenire nell'ambito dello stesso sito di lavoro.
Per determinare i consumi afferenti la produzione di forza motrice si applicano i criteri previsti dall'art.10, comma 3, del regolamento, adottato con decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322, recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dal-

la combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa, criteri illustrati nella circolare n. 219 del 7 agosto 1995; è previsto, per il riscontro della congruità dei consumi rispetto all'impiego, il ricorso, oltre che agli esperimenti di lavorazione, anche a serie di dati statistici eventualmente disponibili per macchinari e tecnologie similari, nonché ai dati rilevabili da un congruo periodo di funzionamento dei macchinari medesimi, successivamente alla loro attivazione.
Vengono altresì confermate le direttive prot. 1829/I/PC del 25 marzo 1998 e prot. 3677/I/PC del 30 settembre 1998 recanti criteri operativi di determinazione dei parametri per il riscontro della congruità dell'impiego di prodotti in usi esenti o agevolati e per l'attività di controllo della produzione industriale.

In particolare, con le stesse direttive viene stabilito che la determinazione dei suddetti parametri di impiego avvenga mediante istruttoria, sulla base delle seguenti attività:
- analisi e classifica del processo produttivo interessato;
- esame ed eventuale aggiornamento ed integrazione della documentazione tecnica presentata, anche con riferimento a dati tecnici di carattere generale;
- elaborazione del protocollo di prova;
- controllo delle specifiche dimensionali e delle condizioni di processo;
- prove di funzionamento sotto controllo fiscale (marce controllate);
- controllo delle materie combustibili ricevute ed impiegate e delle relative energie prodotte e consumate (bilanci di materia e di energia);
- valutazione dei risultati delle prove e giudizio sintetico che motivi la proposta di parametro.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di formalizzare la determinazione dei parametri di impiego con l'emissione di un provvedimento firmato dal direttore dell'ufficio, da notificare all'operatore, con esplicita menzione della facoltà dell'ufficio di procedere a verifiche straordinarie presso l'operatore per l'accertamento della vigenza delle condizioni operative approvate in sede di determinazione preventiva e dell'onere da parte dello stesso operatore di segnalare preventivamente eventuali modifiche che intende apportare.
Si forniscono, infine, le seguenti **direttive** atte a disciplinare uniformemente l'attività operativa degli uffici.

1. La ditta per poter usufruire dell'agevolazione presenta al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane apposita, documentata istanza, precisando se intende assumere la qualifica di operatore registrato utilizzando prodotto in sospensione di accisa o che abbia assolto l'aliquota ridotta; in caso contrario dichiara di utilizzare il prodotto ad accisa intera come esercente deposito privato agricolo e industriale di cui all'art. 25 del Testo Unico delle Accise. In entrambi i casi la domanda, oltre ai dati identificativi della ditta (denominazione sociale, sede della società e ubicazione dello stabilimento, legale rappresentante, Partita IVA), deve contenere:
- le caratteristiche del serbatoio di servizio al motore ed i dati tecnici riguardanti lo stesso, inclusa la curva di consumo fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico di cui al successivo
punto 3 sottoscritta dal rappresentante legale della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- una descrizione sintetica delle modalità d'utilizzo del motore stesso.

Alla domanda sono allegati:
- una relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, sulle apparecchiature di misura (e relativi circuiti) che si intendono installare, dalla quale risulti che

la contabilizzazione delle ore e dei giri del motore si verifica quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice con esclusione dei giri e del tempo imputabile alla traslazione **nello stesso sito di lavoro**;
- un "certificato di conformità" dell'apparecchiatura rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio di Taratura in Italia).

2. L'ufficio procede all'esame della documentazione prodotta e di quella integrativa eventualmente necessaria e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. All'esito di tale istruttoria viene rilasciata apposita autorizzazione che dovrà essere notificata alla parte.

3. Nella prima fase, al fine di consentire la determinazione del consumo specifico medio (litri/ora), in funzione del numero totale di giri/minuto (curva di consumo) effettuato dal motore per compiere il lavoro meccanico, la ditta produrrà il bilancio energetico relativo ad un congruo periodo di lavorazione contenente: il numero di ore lavorate, il numero di giri eseguiti dall'albero del motore ed il consumo complessivo di olio minerale riscontrato nel periodo espresso in litri. Ai fini di una adeguata valutazione dei consumi la suddetta sperimentazione viene estesa ad un periodo di due mesi.

4. L'ufficio competente, esaminato il bilancio energetico presentato, confronterà il valore del consumo determinato in base agli elementi dedotti dal bilancio con il consumo medio dichiarato e ricavabile dalle curve di consumo del motore della macchina operatrice, adattate alla particolare tipologia d'impiego. Se il valore del coefficiente medio dei consumi rilevati rimane in un intervallo di scostamento poco significativo rispetto a quello teorico, l'ufficio confermerà il consumo specifico rilevabile dal bilancio energetico reale, con apposito provvedimento a firma del direttore dell'ufficio. Detto intervallo di scostamento, in analogia ad altre fattispecie previste dal Testo Unico delle Accise (art. 55, comma 7, per le variazioni del canone di abbonamento relativo all'imposta sull'energia elettrica, art. 64 per l'integrazione delle cauzioni prestate a garanzia del pagamento delle accise) può essere ragionevolmente indicato in +/- 10%. In caso contrario, l'ufficio competente procederà in contraddittorio con l'operatore all'effettuazione di marce controllate secondo condizioni, modalità e durata stabilite in un apposito protocollo procedurale predisposto dall'ufficio e condiviso dalla ditta, al fine di attribuire il consumo specifico medio effettivo (litri/ora) che sarà comunicato all'operatore con apposito provvedimento. Le principali grandezze da rilevare ed analizzare sono almeno: le ore effettive di lavoro, il numero totale di giri/minuto effettuato dal motore per compiere il lavoro, la qualità e la quantità di prodotto impiegato e la percentuale media di carico del motore. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà dell'Agenzia delle Dogane di effettuare, comunque e in qualsiasi momento, controlli e verifiche ed in particolare sul consumo effettivo di olio minerale a qualsiasi titolo riconosciuto e sul corretto impiego dello stesso.

5. Se nel corso dell'attività produttiva si verificano diminuzioni o aumenti del consumo specifico effettiv o precedentemente autorizzato in misura superiore al 10%, l'esercente deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente, con le stesse modalità sopra riportate al fine di rideterminare il consumo specifico.

6. Il consumo riconosciuto decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza ovvero, in caso di integrazioni in merito richieste dall'ufficio, dalla data di acquisizione dei dati mancanti.

7. L'esercente che abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del consumo specifico effettivo del prodotto agevolato impiegato per la produzione di forza motrice annota su un apposito registro di carico e scarico, progressivamente numerato nelle pagine e vidimato dall'ufficio, **nella parte del carico,** la data, gli estremi della ditta fornitrice, la qualità e la quantità, espressa in litri (alla temperatura di 15°C), del prodotto ricevuto, gli estremi del documento amministrativo d'accompagnamento D.A.A. (Reg. CEE 2719/92) per il regime ad accisa agevolata o del documento di accompagnamento semplificato D.A.S. (Reg. CEE 3649/92) per il regime della restituzione e, **nella parte dello scarico**, giornalmente, la lettura del contaore, la lettura dello strumento installato per la determinazione del lavoro (es. contagiri), la qualità e la quantità di prodotto utilizzato espressa in litri. Il registro è chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario e le rimanenze sono riportate in carico nell'anno successivo. Esso può anche essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dal competente ufficio. Il registro è tenuto secondo le modalità di cui all'art. 2219 del Codice Civile ed è custodito dal titolare dell'impianto per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima scritturazione unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico. In caso di difficoltà oggettive a poter rilevare giornalmente i dati, può essere consentita, previa documentata richiesta all'ufficio competente, una scritturazione a cadenza decadale, in modo da far coincidere in ogni caso l'ultima rilevazione con la fine del mese.

8. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'esercente presenterà il bilancio energetico annuale dell'anno precedente, indicando le ore totali di funzionamento, i giri del motore eseguiti nell'anno, la qualità e la quantità, espressa in litri, di prodotto utilizzato per la produzione di forza motrice, calcolata con il coefficiente di consumo specifico autorizzato. L'Ufficio doganale, riscontrata regolare la documentazione trasmessa, emette apposito provvedimento di abbuono dell'accisa gravante sui quantitativi di oli minerali impiegati nell'uso agevolato.

9. Nel caso in cui l'esercente che abbia ottenuto la qualifica di operatore professionale registrato per il ritiro del prodotto in sospensione o ad aliquota ridotta d'accisa riscontri di averne consumato in quantità superiore
a quella spettante con il coefficiente autorizzato, provvede ad autoliquidare l'importo dell'accisa dovuta (aliquota intera) sui maggiori consumi riscontrati, utilizzando le aliquote in vigore al momento della rilevazione, ed a procedere al pagamento conformemente all'art. 8 del Testo Unico delle Accise. Copia del versamento del predetto importo è allegata al bilancio di cui al punto 3.

10. **L'Agenzia delle Dogane liquida l'accisa, con le sanzioni e gli interessi previsti, relativa ai maggiori consumi di prodotti impiegati nella produzione di forza motrice riscontrati in sede di chiusura contabile dei registri ed in occasione delle verifiche o dei controlli effettuati d'iniziativa**.

11. Nel caso in cui l'esercente, assumendo la qualifica di operatore professionale registrato, riceva il prodotto in sospensione di accisa, si applicano le dispos izioni previste dall'art. 8 del Testo Unico delle Accise, sia per il pagamento dell'accisa dovuta sui consumi agevolati e sul presumibile consumo per il lavoro cinetico di traslazione delle macchine, sia per la prestazione della relativa garanzia.

12. L'esercente che intenda attivare un motore nell'ambito di un cantiere provvisorio deve operare con prodotto ad accisa assolta, fermo restando l'obbligo della denuncia preventiva al competente ufficio, qualora intenda richiedere, sul quantitativo utilizzato per gli usi di cui al punto 9, tabella A allegata al D. L.vo n. 504/1995, il rimborso dell'accisa corrisposta in eccedenza. Detto rimborso avviene, con le modalità del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, a seguito di apposita e documentata istanza, comprovante l'effettivo consumo del quantitativo richiesto per l'uso agevolato, da presentare alla chiusura del cantiere provvisorio.
Qualora venga accertato l'utilizzo di olio minerale agevolato per usi diversi da quelli previsti, sono applicate le penalità stabilite per la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali.
Si fa presente, infine, che le spese di ogni prova sperimentale richiesta dal privato per il calcolo dei consumi effettivi sono a carico dello stesso e che sono altresì a suo carico tutti gli eventuali interventi necessari per suggellamenti o verifiche delle attrezzature prescritte per la gestione dell'agevolazione o per il rimborso sul prodotto utilizzato ad aliquota intera.

* * *

Punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise approvato con Decreto Legislativo n. 504/1995: agevolazioni per l'impiego di oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

L'agevolazione, già prevista al punto 12 della Tabella A allegata al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, in recepimento dell'art. 8, par. 3, della Direttiva del Consiglio n. 92/81 del 19 ottobre 1992, è ora regolata dall'art. 14 della Direttiva CE del Consiglio n. 2003/96 del 25 ottobre 2003 (Direttiva sui prodotti energetici) recepita nell'ordinamento nazionale, come già detto, con la Legge comunitaria 2004 per la cui attuazione è in corso di adozione il relativo decreto delegato.
Anche relativamente alle agevolazioni in questione, il citato Gruppo di lavoro ha provveduto a riesaminare la materia. Tenuto pertanto conto del quadro normativo di riferimento e delle conclusioni cui è giunto il suddetto Gruppo, si impartiscono le seguenti direttive.

La ditta interessata può chiedere di usufruire del beneficio mediante:
- impiego di olio minerale in sospensione di accisa ovvero con accisa assolta nella prevista misura ridotta;
- impiego di olio minerale assoggettato all'aliquota intera di accisa, per il quale si procede al rimborso secondo le disposizioni stabilite, in via generale, dal D.M. n. 689/1996.

Anche per le agevolazioni in questione, si rendono applicabili i criteri generali stabiliti per la determinazione dei consumi e dei parametri d'impiego, già richiamati nella prima parte della presente Circolare, relativa all'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise.
Al fine di conseguire la necessaria uniformità nella trattazione delle pratiche della specie, si dispone che, ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione o l'autoproduzione di energia elettrica, per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione sull'impiego di oli minerali, sia seguita la stessa procedura delineata nella prima parte della presente Circolare, relativa al punto 9 della Tabella A, con le seguenti varianti:

a) la richiesta per usufruire dell'agevolazione, di cui al punto 1 della procedura, deve contenere:
- i dati tecnici riguardanti l'officina elettrica, inclusa la potenza minima nonché la curva di consumo del motore accoppiato con l'alternatore alle varie percentuali di carico fornita dal costruttore o dall'assemblatore o ricavata dal bilancio energetico;
- una descrizione sintetica delle principali utenze collegate con le relative potenze nominali di targa espresse in kW;
- l'indicazione della potenza complessiva richiesta a regime, con la descrizione del processo produttivo dell'impianto alimentato da ll'officina elettrica;
- le caratteristiche dei serbatoi di oli minerali asserviti all'impianto; ciascun serbatoio dovrà essere omologato e provvisto della relativa tabella di ragguaglio metrico-capacitiva e del certificato di collaudo, forniti dalla casa costruttrice e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e da un tecnico iscritto al relativo albo professionale che attesta la regolare posa in opera;

b) l'ufficio competente procede alle normali operazioni di verifica di primo impianto, che comportano la ricognizione dell'officina di produzione di energia elettrica, dei certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di misura ed il controllo della tabella di taratura dei serbatoi di stoccaggio.
L'officina dovrà essere dotata di apposite ed idonee attrezzature per consentire di determinare gli elementi necessari al calcolo dei consumi reali.
In particolare, le grandezze da rilevare sono, oltre all'energia elettrica prodotta, le ore di la voro del gruppo elettrogeno e la quantità di combustibile utilizzato. Pertanto, la strumentazione minima deve comprendere, oltre alle attrezzature già presenti sul gruppo elettrogeno in grado di rilevare le grandezze elettriche (tensione, corrente per calc olare la percentuale di carico del gruppo elettrogeno), un contaore suggellabile e provvisto di certificato di idoneità, al fine di poter quantificare il tempo durante il quale il gruppo elettrogeno effettivamente produce energia elettrica ed alimenta le utenze collegate;

c) le grandezze da determinare, durante la marcia controllata da eseguire nel caso previsto al punto 4 della procedura, sono almeno: la produzione di energia elettrica, le ore di utilizzo, la qualità e la quantità di combustibile impiegato, la percentuale media di carico ed il coefficiente di sfasamento avuto mediamente nel periodo di durata della prova.

* * *

La presente Circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 settembre 2006.
Le Direzioni regionali impartiranno immediate direttive per la sua applicazione non mancando di dare le ulteriori istruzioni ritenute necessarie, nonché di vigilare sulla corretta ed integrale applicazione delle stesse.
La presente Circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Telescritto AD prot. 4146 del 14 febbraio 2007

Modalità operative per il rilascio degli esoneri cauzionali a norma dell'art. 90 del T.U.L.D. e art. 5 del T.U.A. – Trasferimento di competenze.

Con Circolari n. 21 del 28 gennaio 1993 e n. 85 del 19 marzo 1997, sono state fornite istruzioni in merito all'istituto dell'esonero cauzionale previsto in materia doganale e accise, rispettivamente, dall'art. 90 del D.P.R. 43/1973 e dall'art. 5 del D.lgs. 504/1995, disciplinando, in particolare, che l'organo competente al rilascio degli anzidetti provvedimenti fosse individuato:

- nel Direttore regionale, per i contesti che interessano esclusivamente l'ambito territoriale della singola struttura;
- nel Direttore dell'Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti di questa struttura centrale, nel caso in cui il beneficiario operi presso Uffici dislocati su più Direzioni regionali.

Inoltre, allo scopo di fornire uno strumento uniforme di valutazione, attuale e prospettica, sullo stato di solvibilità delle imprese interessate al beneficio, la scrivente ha diffuso con la nota n. 820 del 29 marzo 2005 un sistema di analisi del bilancio per indici attualmente utilizzato da tutti gli Uffici.

Tenuto conto della esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito all'utilizzo delle procedure in parola, quest'Area ha organizzato, nei giorni 22 e 23 novembre 2006, un incontro con i referenti designati da codeste Direzioni nel corso del quale sono stati chiariti gli aspetti ed i problemi evidenziatisi nel frattempo.

In coerenza con quanto previsto dall'ordinamento e in linea con la attuale struttura dell'Agenzia si dispone che, d'ora in avanti, il provvedimento autorizzativo in ordine alla concessione degli esoneri cauzionali in parola sia adottato dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane (ovvero dal Direttore della Circoscrizione o dell'U.T.F.) territorialmente competente in relazione alla sede legale del soggetto istante.

Si precisa al riguardo che, qualora le ditte interessate esercitino la loro attività in diversi ambiti territoriali, la competenza a ricevere e trattare l'istanza di esonero sarà sempre incardinata presso la Circoscrizione o l'Ufficio delle Dogane o l'Ufficio Tecnico di Finanza cui fa capo la sede legale della ditta, che avrà cura di acquisire, nella fase istruttoria, gli elementi rilevanti di pertinenza delle altre strutture territoriali interessate.

Va da sé che, nelle ipotesi di revoca delle predette autorizzazioni, su istanza di parte o su iniziativa dell'ufficio, le strutture competenti formuleranno la propria determinazione da cui dovranno risultare le motivazioni a base del provvedimento, gli estremi dell'avvenuta comunicazione preventiva ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e le modalità e termini per proporre eventuale ricorso.

I contesti riguardanti le ditte beneficiarie dell'esonero trattati da questa Area Centrale saranno trasmessi agli uffici interessati con gli atti relativi all'ultima autorizzazione concessa, alle risultanze delle verifiche successive effettuate e delle eventuali modifiche societarie intervenute.

Comunque, per ogni eventuale esigenza, il carteggio complessivo potrà essere richiesto in ogni momento a questa Area Centrale – Ufficio Applicazione Tributi, che rimarrà comunque a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire le ulteriori istruzioni operative relative ai contesti finora trattati nell'ambito delle rispettive competenze fornendo altresì il sistema di analisi diffuso con la predetta nota prot. 820 del 29.3.2005.

Codeste Direzioni assicureranno la più ampia diffusione della presente presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, presso le categorie interessate. Le stesse non mancheranno, inoltre, di assicurare il periodico monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate dagli Uffici delle dogane ovvero dalle Circoscrizioni doganali o dagli UTF.

La presente direttiva è stata sottoposta all'esame del Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2007.

Telescritto AD prot. 1320 del 30 marzo 2007

Modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni ad alcuni impieghi agevolati ed esenti nel settore delle accise e delle imposte di consumo – Competenza.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.Lvo 26 ottobre 1995, n. 504 – T.U.A.) prevede, tra l'altro, l'uso agevolato ed esente da accise ed imposte di consumo per alcuni impieghi relativi agli alcoli ed alle bevande alcoliche, agli oli minerali ed agli oli lubrificanti.

In particolare, per quanto riguarda gli **alcoli e** le **bevande alcoliche** , i casi di esenzione sono previsti nell'art. 27 – comma 3 – del T.U.A. e, con decreto 9 luglio 1996, n, 524, è stato emanato il regolamento recante le norme che ne disciplinano l'impiego negli usi esenti. Inoltre, in materia, sono state emanate le circolari n. 111 del 6 aprile 1989, n. 252/D del 16 ottobre 1996 e n. 65/D dell'11 novembre 2004, nelle quali sono state date indicazioni in merito alle procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'impiego ed alla circolazione dei prodotti in questione.

L'impiego degli **oli minerali**, di cui all'art. 21 – commi 1 e 2 – del T.U.A., in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione è, invece, regolamentato dal D.M. 17 maggio 1995, n. 322 e le relative istruzioni sono state emanate con la circolare esplicativa n. 219/D del 7 agosto 1995.

Infine, l'art. 62 - commi 3 e 5 del T.U.A. prevede i casi di uso agevolato ed esente degli **oli lubrificanti**, le cui norme regolamentari sono contenute nel D.M. 17 settembre 1996, n. 557.

Questa Area Centrale ha provveduto finora a rilasciare le autorizzazioni relative ad alcuni dei suddetti usi.

In particolare, previo parere sia degli uffici territoriali interessati (UTF, Uffici delle Dogane e Direzioni regionali) sia dell'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici, sono state rilasciate autorizzazioni nei seguenti casi:

1. **Alcoli** negli usi di cui all'art. 27 comma 3 del D.L.vo n. 504/95:

non denaturati, impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcool (art. 7 comma 2 del D.M. n. 524/96);

denaturati con denaturante speciale non rientrante nei casi previsti dall'art. 2 - commi 2 e 4 del D.M. n. 524/96 o usato in connotazioni diverse da quelle stabilite nei suddetti commi (art. 3 del medesimo D.M. n. 524/96);

Circolare n. 252/D del 16 ottobre 1996

2. **Oli minerali** di cui all'art. 21 – commi 1 e 2 del D.L.vo n. 504/95, impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione:

- denaturati con formule di denaturazione diverse da quelle da quelle previste all'art. 2 – comma 1 - del D.M. n. 322/95 (comma 2);

- non denaturati, condizionati in recipienti di capacità superiore ad un litro fino a 225 litri (art. 17 - comma 4 del TUA, art. 2 – comma 6 e art. 9 – comma 5 del D.M. n. 322/95);

Circolare n. 219/D del 7 agosto 1995

3. **Oli lubrificanti** di cui all'art. 62, comma 1 del D.L.vo n. 504/95:

- negli usi di cui ai commi 3 e 5 del citato art. 62 (art. 1 e 8 – comma 2 del D.M. n. 557/96).

In coerenza con quanto previsto dall'ordinamento ed in linea con l'attuale struttura dell'Agenzia, si dispone che, d'ora in avanti, tali provvedimenti autorizzativi vengano adottati dal Direttore dell'Ufficio Tecnico di Finanza (ovvero dell'Ufficio delle Dogane laddove istituito) territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'impianto gestito dal soggetto richiedente.

Resta inteso che il parere tecnico necessario e vincolante del laboratorio chimico continuerà ad essere fornito dall'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici, alla quale i competenti uffici invieranno direttamente le richieste, corredate da eventuali campioni, informandone, per conoscenza, la Direzione regionale di appartenenza.

Le Direzioni regionali vigileranno sul corretto adempimento di quanto disposto, impartendo, ove si rendesse necessario, eventuali ulteriori istruzioni operative, assicurandone la diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, presso le categorie interessate e garantendo il periodico monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate.

APPENDICE

Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie
Le Commissioni Tributarie

Decreto Legislativo 31dicembre 1992, n. 546

[Coordinato con le modifiche introdotte dal 1°.1.02 dalla Legge 28.12.01]

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

[…]

Art. 2
Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

[…]

Art. 12[1]
L'assistenza tecnica

Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classa-

[1] Articolo così modificato ex D.L. del 28/12/2001 n. 452, art. 16 - ter.

mento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

[…]

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471

RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
[coordinato con le modifiche introdotte con il decreto 5 giugno 1998, n. 203 e Dlgs 30 marzo 2000, n. 99]

(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 4/L alla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 gennaio 1998 n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

[…]

TITOLO II
SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 13
Ritardati od omessi versamenti diretti

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazio-

ne, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

[…]

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 aprile 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472[1]

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
[coordinato con le modifiche introdotte con il decreto 5 giugno 1998, n. 203 e con il Dlgs 30 marzo 2000, n. 99]

(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 4/L alla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 gennaio 1998 n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

Art. 2
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

---

[1] **DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269:** Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
[…] Art. 7 - (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie) 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.[…]

2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

Art. 3
Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 4
Imputabilità

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

Art. 5
Colpevolezza

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Art. 6
Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorchè relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5-bis.[2] Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 7
Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonchè alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

---

[2] **Comma così inserito** con l'art. 7 del D. Lvo 26 gennaio 2001, n. 32.

Art. 8
Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

Art. 9
Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Art. 10
Autore mediato

1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

Art. 11
Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società,

l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorchè avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

Art. 12
Concorso di violazioni e continuazione

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

5.Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 13
Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo ["del minimo" - parole aggiunte con decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422], se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o [in precedenza "e" - parola aggiunta con decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422] sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta [ex Dl.vo 30.12.99, n. 506 - in origine, trenta] giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale[3] con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4.[4] Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore [comma così sostituito con decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422[5]].]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 14
Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interes-

---

[3] Per l'anno 2001 gli **interessi legali** sono determinate nella misura del 3,5% in ragione d'anno (decreto dell'11.12.00). Dal 1°.1.2002 nella misura del 3% in ragione d'anno (Decreto 11.12.01). Dal 1°.1.2004 nella misura del 2,5% in ragione d'anno (Decreto 1.12.03).

[4] **Comma interamente abrogato** con l'art. 7 del D. Lvo 26 gennaio 2001, n. 32.

[5] La versione precedente del comma era: " **Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore**".

sato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 15
Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 16
Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica **atto di contestazione** con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonchè dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. [Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.][6]

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso [cfr. articolo 18], il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. **La definizione agevolata** impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre **deduzioni difensive**. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione

[6] **Periodo così inserito** con l'art. 7 del D. Lvo 26 gennaio 2001, n. 32.

agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

Art. 17
Irrogazione immediata

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dal comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.

Art. 18
Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle **commissioni tributarie**[7].

2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.

3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.

---

[7] **TX MF prot. n. 2788 del 28.12.2001**: "Conseguentemente anche le controversie concernenti i tributi amministrati da questa Agenzia [delle Dogane] sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie e seguono la disciplina sul processo tributario di cui al predetto D.Lgs. n. 546/1992".

4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.

Art. 19
Esecuzione delle sanzioni

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

2. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.

6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

Art. 20
Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 21
Sanzioni accessorie

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;

c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;

d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 22
Ipoteca e sequestro conservativo

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Art. 23
Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

Art. 24
Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 25
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998 ["entro… 1998" - parole aggiunte con decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422. Nella versione precedente: "entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28], dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.

3 bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio [comma aggiunto dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422].

3 ter … 3 septies [omissis]

Art. 26
Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonchè ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Art. 27
Violazioni riferite a società, associazioni od enti

1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 28
Disposizioni di attuazione

1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

Art. 29
Disposizioni abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931;

c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";

2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie".

2. È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonchè della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473

REVISIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI SUGLI AFFARI, SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, NONCHE' DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
[coordinato con le modifiche introdotte con il decreto 5 giugno 1998, n. 203 e Dlgs 30 marzo 2000, n. 99]

(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 4/L alla "Gazzetta Ufficiale" dell'8 gennaio 1998 n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante i principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
REVISIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, DI IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI E DI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Art. 1
Sanzioni in materia di imposta di registro
[omissis]

Art. 2
Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni
[omissis]

Art. 3
Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili
[omissis]

Art. 4
Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale
[omissis]

Capo II
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI, IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI, TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUI CONTRATTI DI BORSA

Art. 5
Sanzioni in materia di imposta di bollo
[omissis]

Art. 6
Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi
[omissis]

Art. 7
Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli
[omissis]

Art. 8
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
[omissis]

Art. 9
Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa
[omissis]

Capo III
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI DOGANALI E DI IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Art. 10
Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) negli articoli 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";

b) nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione";

c) nell'articolo 314, primo comma, le parole, "in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa";

d) l'articolo 322 è abrogato;

e) all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";

2) nel quarto comma, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa";

f) all'articolo 326, primo comma, secondo periodo, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa".

2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista nell'articolo 318 dello stesso testo unico è elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico è elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa.

3. I richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie.

4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole "non giustificate dalla prescritta documentazione,", sono inserite le seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo";

b) all'articolo 49, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.".

Capo IV
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Art. 11
Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale
[omissis]

Art. 12
Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art. 13
Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
[omissis]

Art. 14
Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili
[omissis]

Art. 15
Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
[omissis]

Art. 16
Norme applicabili
[omissis]

Capo V
SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI E ALLA TELEVISIONE

Art. 17
Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli
[omissis]

Art. 18
Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni
[omissis]

Art. 19
Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione
[omissis]

Capo VI
SANZIONI RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E CODICE FISCALE

Art. 20
Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
[omissis]

Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 aprile 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Circolare Minfinanze n. 94, prot. 1056/IX del 31 marzo 1998

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – D.Lgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997

L'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica ed il completamento della disciplina del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Tale delega è stata attuata mediante l'emanazione dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 8.1.1998.

Il nuovo sistema si fonda sulla sostituzione delle sanzioni denominate "pena pecuniaria" e "soprattassa" in un'unica sanzione pecuniaria a carattere afflittivo e non risarcitorio e, pertanto, da far rientrare nei principi e nella disciplina che fanno perno sulla responsabilità personale dell'autore(persona fisica) della violazione.

I principi basilari, della normativa in esame, saranno esplicitati in una circolare generale di prossima emanazione alla quale, pertanto, bisognerà fare riferimento.

Si evidenziano quì di seguito gli aspetti più significativi di ciascun decreto nella materia di competenza e si impartiscono le prime direttive con riserva di eventuali ulteriori chiarimenti.

D. Lgs. n. 471/97.

[…]

D.Lgs. n. 472/97

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto legislativo muta profondamente il sistema sanzionatorio non penale in materia tributaria, modificando e sostituendo con tutta una serie di interventi innovativi la precedente normativa, costituita in massima parte dalla legge 7.1.29, n. 4, e dal relativo decreto ministeriale di applicazione dell'1.9.1931, nonché dagli articoli 39, 110 e 111 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, salvo i casi previsti dall'art. 25, la procedura di irrogazione della sanzione di cui alla citata legge n. 4/29 non sarà più applicabile.

In particolare, si evidenzia che, all'atto del processo verbale di constatazione, prodromico alla nuova procedura di applicazione delle sanzioni, non dovrà essere più indicato, da parte del-

l'organo verbalizzante, l'importo delle sanzioni applicabili nè il contribuente dovrà essere invitato a definire in via breve il contesto ai sensi dell'art. 39 della legge 689/81.

Art. 13
Ravvedimento

Prevede le ipotesi nelle quali, su iniziativa dei contribuenti, è possibile definire i contesti in modo agevolato. Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'esimente relativa alla revisione dell'accertamento contemplata dall'art. 20, comma 4, della legge27.12.1997, n. 449 (legge finanziaria), nonché sulle ulteriori esimenti concernenti le violazioni relative alle esportazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs 471/97.

Art.. 14
Cessione di azienda
(omissis)

Art. 16
Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Per quanto attiene al settore doganale l'organo cui è demandata l'irrogazione delle sanzioni (pecuniarie ed accessorie) va individuato nel Capo della Dogana, quale ufficio competente all'accertamento dei tributi, nel cui ambito di competenza è stata constatata la violazione, ai sensi del D.Lgs. 105/90 e del D.P.R. 287/92.

Per quanto concerne, invece, le accise, tale organo va individuato nel Capo dell'Ufficio Tecnico di Finanza nel cui territorio è stata constatata l'infrazione.

I predetti uffici, pertanto, provvederanno a redigere e notificare apposito atto di contestazione nei modi e termini indicati nel presente articolo.

Art. 17
Irrogazione immediata

Si osserva, come si evince dalla relazione di accompagno al decreto legislativo, che la previsione di irrogazione immediata della sanzione è stata predisposta con particolare riguardo all'accertamento con adesione, tipico delle imposte dirette, non suscettibile di applicazione in materia doganale, con la conseguenza che per quest'ultima verrebbe a mancare il contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio, previsto, invece, nel precedente art. 16, comma 4.

Ulteriore osservazione è che i termini di impugnazione dell'atto di accertamento doganale, ovvero, dell'avviso di pagamento in materia di accise, non coincidono con il termine dei 60 giorni concessi per fruire della definizione agevolata di cui al comma 2.

Tanto premesso, prevedendo la disposizione una valutazione dell'ufficio basata anche sulla compatibilità delle norme che regolano il tributo con l'istituto in rassegna, si ritiene che, ove non sussistano particolari esigenze, non sia utilmente applicabile, nella materia di competenza della scrivente, far ricorso all'istituto medesimo.

Art. 18
Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

L'organo competente a decidere sui ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni è il Direttore Compartimentale, sia in materia di diritti doganali che delle accise. [**Att. Vedi ora il D.Lgs 546/92** - **TX MF prot. n. 2788 del 28.12.2001**: "Conseguentemente anche le controversie concernenti i tributi amministrati da questa Agenzia [delle Dogane] sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie e seguono la disciplina sul processo tributario di cui al predetto D.Lgs. n. 546/1992"].

Art. 20
Decadenza e prescrizione

In ordine al termine di accertamento dei tributi si ricorda che in materia di accise esso è di anni cinque, mentre in materia doganale è di anni tre.

Si rammenta che tale ultimo termine viene prorogato nelle ipotesipreviste dall'art. 221 del Codice Doganale Comunitario comma 3.

L'atto di contestazione previsto dall'art. 16, pertanto, dovrà essere notificato entro i medesimi termini.

Art. 21
Sanzioni accessorie

Si osserva che il comma 1 prevede in sei mesi la durata massima delle sanzioni accessorie irrogabili (sospensione dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, interdizione dalle cariche di amministratore e dal conseguimento di licenza ed altro). In tal senso viene tacitamente modificato in parte l'art. 53 del T.U.L.D., relativamente sia all'organo irrogante la sanzione che al limite massimo della stessa applicabile.

Tanto premesso, va sottolineata la necessità di notifica a tutti gli uffici doganali, presso i quali uno spedizioniere è accreditato, dell'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti dello stesso.

Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare, nuovamente, l'introduzione in materia di IVA delle sanzioni accessorie previste dall'art. 12 del D.Lgs.n. 471/97 che anche gli uffici doganali sono tenuti ad applicare.

Art. 25
Disposizioni transitorie

La nuova procedura sanzionatoria prevista dal presente decreto si applica alle violazioni per le quali, alla data dell'1.4.1998, non sia stata notificata ordinanza, ancorché emessa, con la conseguenza in tale ipotesi della necessità di dover inviare gli atti agli uffici ora competenti ad irrogare le sanzioni, prestando particolare attenzione alla decorrenza dei termini prescrizionali.

Agli altri procedimenti in corso, pendenti alla predetta data (ordinanze impugnate od impugnabili), dovranno essere applicate d'ufficio le disposizioni di cui al comma 2; fermo restando, per essi, la procedura prevista dalla legge n.4 del 07.01.1929.

Comunque è concessa facoltà ai trasgressori di chiedere la definizione di questi ultimi procedimenti con le modalità previste dal comma 3.

Sarà cura degli uffici dare la massima pubblicità alla predetta possibilità di estinguere i procedimenti in corso.

D.Lgs 473/97

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale decreto apporta alcune modifiche alle sanzioni in materia doganale, in particolare agli articoli dal 302 al 305, 307, 309, 314, 315,319, 320 del T.U.L.D., abrogando, inoltre, il successivo art. 322.

Per quanto riguarda il settore delle imposte sulla produzione e sui consumi viene modificato l'art. 48 del Testo Unico sulle accise n. 504/95disponendo che nei casi ipotizzati al comma 2 - primo periodo - sia dovuto, oltre alla sanzione, anche il tributo.

Inoltre, viene confermato quanto disposto dall'art. 49 del Testo Unico sulle accise - comma 6 - circa l'applicabilità delle sanzioni di cui al medesimo Testo Unico nell'ipotesi in cui sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all'art. 1 del D.P.R. 627/1978, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accise.

Art. 20
SANZIONI RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E CODICE FISCALE

[…]

* * *

Eventuali quesiti saranno inoltrati esclusivamente per iscritto alla divisione IX/SD ed alla divisione III/PC, in relazione alle rispettive competenze.

Infine, allo scopo di rendere omogenea l'azione di repressione delle violazioni in campo nazionale e di ottenere la necessaria ed auspicata uniformità nelle procedure, si dispone che alle predette divisioni vengano inoltrate copie di tutti i provvedimenti di esito sui ricorsi amministrativi.

Saranno, altresì, inviate copie di tutti gli atti relativi alla tutela giurisdizionale eventualmente attivata dagli interessati.

Circolare MF n. 180/E del 10 luglio 1998

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

La circolare analizza le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, con un commento ai singoli articoli del D.Lgs. n. 472/97, tenuto conto anche delle integrazioni e correzioni apportate con il D.Lgs. n. 203/98. La circolare illustra le numerose novità introdotte dalla riforma e fornisce indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 1998.

[…]

Articolo 13
Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

1. Nel nuovo ordinamento sanzionatorio tributario, in vigore dal 1 aprile 1998, l'istituto del ravvedimento ha trovato una sua sistemazione organica ed una disciplina tendenzialmente unitaria nei riguardi di tutti i tributi, grazie all'art. 13 del d.lgs. n. 472 che, per un verso, ha generalizzato la portata delle disposizioni già presenti nel campo dell'I.V.A. (art. 48 del D.P.R. n.

633 del 1972) e delle imposte dirette (artt. 9 e 54 del D.P.R. n. 600 del 1973) ma, per altro verso, ha apportato in materia novità di non poco conto.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore (o agli autori) ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti dalla norma, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste o, addirittura, in taluni casi, della non applicazione delle sanzioni stesse, con possibili riflessi positivi anche agli effetti penali.

La norma ha mantenuto il principio secondo cui il ravvedimento non è consentito una volta che siano iniziati controlli fiscali nei confronti del contribuente. Tale limitazione serve, ovviamente, a preservare l'efficacia dissuasiva dei controlli stessi, ad evitare cioè che il trasgressore persista nella sua posizione di illegalità, con la riserva mentale di rimuovere gli effetti di tale comportamento solo una volta scoperto.

In particolare, dispone la citata norma che la facoltà di ravvedimento è preclusa:

- dalla già avvenuta constatazione della violazione;
- dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
- dall'inizio di altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La prima categoria di preclusioni non comporta particolari problemi applicativi. Occorre solo precisare che le constatazioni cui allude la norma sono chiaramente quelle "esterne" o, comunque, già portate a conoscenza degli interessati. Pertanto, il ravvedimento deve intendersi consentito in ordine a quelle violazioni già constatate dall'ufficio o ente impositore ma non ancora formalmente portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della violazione o dei soggetti solidamente responsabili.

Relativamente alla seconda categoria di cause ostative, il principale riferimento normativo è costituito dall'art. 52 della legge sull'I.V.A., richiamato in maniera espressa o implicita in altri settori tributari (imposte sui redditi, imposta di registro, sulle successioni, ecc.). Al riguardo sI ritiene di dover chiarire che qualora l'accesso, l'ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d'imposta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi d'imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo. Ugualmente dicasi circa la possibilità di regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica.

Per quanto concerne, poi, l'inizio di "altre attività amministrative di accertamento", la norma ha inteso riferirsi, in via principale, alla notifica di "inviti", "richieste", "questionari", ecc. di cui agli artt. 51, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. Da notare che, secondo la previgente normativa, l'avvenuta notifica di tali atti, non costituiva intervento preclusivo del ravvedimento nel campo dell'I.V.A., diversamente da quanto accadeva nel settore delle imposte sui redditi. Tale disparità tra i due sistemi è ora venuta meno.

Ancora, va chiarito che l'esistenza di cause ostative va riferita, per espressa previsione normativa, non solo all'autore della violazione ma anche "ai soggetti solidamente obbligati" al pagamento della sanzione. Così esemplificando, l'inizio di una verifica nei confronti di una società impedisce ogni possibilità di ravvedimento anche alla persona fisica che, agendo per conto della società, abbia commesso la violazione. Ciò, peraltro, non significa che, una volta constatata la violazione obiettivamente considerata, la via del ravvedimento sia preclusa nei confronti di tutti i soggetti che vi possono essere implicati. La legge, infatti, limita l'effetto estensivo della preclusione solo ai soggetti obbligati in solido. Deve ritenersi, quindi, che la già avvenuta

constatazione di una violazione un materia di I.V.A. nei confronti del cedente non pregiudichi la possibilità di regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale constatazione o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo.

Da ultimo, va osservato che la norma fa espresso riferimento al carattere "amministrativo" dell'attività tendente all'accertamento dell'infrazione. Non costituisce, pertanto, impedimento alla regolarizzazione l'avvio di indagini di natura penale (ispezioni, perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia, ecc.) dalle quali può eventualmente risultare notizia di una violazione tributaria. Sul punto, vigente il precedente regime, si registravano opinioni contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza (nel senso che tali atti non sono ostativi del ravvedimento, cfr. Cass., sez. III, 13 gennaio 1996, n. 4140).

2. Dal testo dell'art. 13 è possibile enucleare almeno tre tipologie di ravvedimento, a seconda che lo stesso si perfezioni - entro le soglie temporali previste - con la semplice rimozione formale della violazione commessa o se ai fini della regolarizzazione, sia anche necessario il pagamento (contestuale o meno) della sanzione ridotta, del tributo dovuto e dei relativi interessi moratori.

Più esattamente, la prima tipologia è quella prevista dal comma 4 e riguarda gli errori e le omissioni che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Il ravvedimento relativo a tali infrazioni esclude l'applicazione delle previste sanzioni se la regolarizzazione interviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Esso si sostanzia, quindi, nel solo adempimento tardivo dell'obbligo imposto.

Rientrano nella suddetta tipologia tutte le violazioni formali (particolarmente numerose in certi settori impositivi, come quello dell'I.V.A.), nonché talune violazioni di natura potenzialmente sostanziale, a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano inciso sulla determinazione e sul versamento dell'imposta. Si pensi, nel campo dell'I.V.A., ad una fattura afferente un'operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza.

La seconda tipologia di ravvedimento è disciplinata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 13 e, come già detto, fa dipendere il beneficio dal trattamento premiale, oltre che dalla rimozione formale della violazione anche dal contestuale versamento della sanzione ridotta, del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (sul solo tributo) calcolati al tasso legale, attualmente del 5 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno. L'entità dell'attenuazione della sanzione è diversa (un ottavo oppure un sesto della misura minima edittale) in funzione della natura della violazione e del tempo intercorrente tra la data in cui l'infrazione è stata commessa e quella in cui interviene il ravvedimento, all'interno, com'è ovvio, dei limiti temporali fissati dalla norma.

In particolare, ai sensi della lettera a) del citato comma 1, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta giorni, fa espresso riferimento alla data della "commissione" della violazione, il dies a quo deve in ogni caso identificarsi con quello di scadenza del termine. Pertanto, ipotizzando un insufficiente versamento eseguito in data antecedente a quella di scadenza, i trenta giorni per la regolarizzazione (in questo caso, integrazione del versamento) non decorreranno dall'inesatto adempimento ma dal giorno di scadenza del termine originario.

Tenuto conto, poi, che secondo la previsione di carattere generale contenuta nell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, "ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto" è punita con la sanzione del 30 per cento, la misura ridotta cui allude la cennata lettera a) è pari al 3,75 per cento per tutti i tributi.

Riepilogando, perché si perfezioni la fattispecie di ravvedimento in esame, è necessario che, entro il termine di trenta giorni (da ritenere essenziale), avvenga il pagamento:

- dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta;
- degli interessi legali (commisurati sull'imposta) maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione pari al 3,75 per cento dell'imposta versata in ritardo.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non può operare.

Secondo la disposizione contenuta nella successiva lettera b), la sanzione è ridotta a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

La locuzione "errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo" è talmente ampia da abbracciare tutte le violazioni ipotizzabili, ad esclusione delle fattispecie ricomprese nella previsione della lettera c) (non di tutte come si vedrà) e di quelle non dovute ad "errori od omissioni" delle quali si dirà a parte.

Proprio per il suo carattere tendenzialmente onnicomprensivo la previsione della lettera b) assorbe quella della precedente lettera a), nel senso che il soggetto che ha omesso di versare un'imposta alla prescritta scadenza può rimediare all'inadempimento (effettuando i dovuti pagamenti) entro trenta giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione ad un ottavo, ossia al 3,75 per cento, oppure, a propria scelta, entro i più ampi margini previsti dalla lettera b), usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad un sesto, cioè al 5 per cento.

In ogni caso - è bene ripeterlo - il ravvedimento si perfeziona allorquando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge.

Pertanto se, esemplificando, l'imposta viene versata entro trenta giorni dalla scadenza ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro i termini previsti dalla lettera b), la riduzione spettante sarà pari a un sesto e non ad un ottavo.

Tutto ciò, sempreché nelle more non vi siano stati interventi preclusivi da parte degli organi competenti.

A proposito delle due soglie temporali previste dalla disposizione in esame ("termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione" e "un anno dall'omissione o dall'errore") si chiarisce che la diversificazione è in sostanza correlata alla distinzione tra i c.d. "tributi periodici" cui inerisce un obbligo di dichiarazione che si rinnova appunto periodicamente (es. imposte sui redditi, I.V.A.) e i c.d. "tributi istantanei" che tale obbligo non configurano (es. imposta di registro, sulle successioni).

Gli errori ed omissioni sanabili ai sensi della lettera b) sono "anche" quelli che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

Ne consegue che rientrano nella suddetta previsione "anche" le infrazioni di carattere formale, già trattate esaminando la prima tipologia di ravvedimento.

Vi rientrano anche gli omessi versamenti dell'I.V.A. dovuti ad errori materiali o di calcolo rilevabili dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione, ai sensi dell'art. 60, comma sesto,

del D.P.R. n. 633, nonché quelle violazioni in materia di imposte sui redditi rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600, già escluse dalla regolarizzazione in base alla previgente normativa in materia.

Ancora, è da ricomprendere nel novero delle violazioni suscettibili di regolarizzazione l'ipotesi prevista dall'art. 70, secondo comma, del D.P.R. n. 633 di utilizzo del "plafond" oltre i limiti consentiti, per operazioni d'importazione.

Anche l'integrazione (in aumento) delle dichiarazioni validamente presentate nei settori dell'IVA e delle imposte sui redditi costituiscono ipotesi di ravvedimento implicitamente disciplinate dalla previsione della lettera b).

Al riguardo, per quanto concerne l'I.V.A., va ricordato che la possibilità di regolarizzare direttamente una dichiarazione infedele non era prevista dall'art. 48, primo comma, del D.P.R. n. 633 che, ai fini del ravvedimento, faceva testuale riferimento alle omissioni e irregolarità "relative ad operazioni imponibili" tra le quali non potevano essere ricomprese quelle riguardanti la dichiarazione annuale. In materia di imposte sui redditi, poi, la facoltà di procedere ad integrazione della dichiarazione era espressamente esclusa per i sostituti d'imposta dall'art. 9, ottavo comma, del D.P.R. n. 600.

Poiché, come si è detto, la citata lett. b) dell'art. 13 non contiene specificazioni limitative in tal senso, l'integrazione anche delle suddette dichiarazioni è da ritenere ora consentita "entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione". Così, per esempio, una violazione per infedele dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1997 deve ritenersi commessa nel 1998, con la presentazione della dichiarazione, e può quindi essere sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 1998 (giugno 1999).

Prima di proseguire con l'esame di altre fattispecie, sembra opportuno ribadire che ***il termine "contestualmente***" che si rinviene nel comma 2 dell'art. 3 (e che già prima era contenuto nell'art. 48 del D.P.R. n. 633) non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'è logico che sia, entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno, ecc.) previsto dalla norma.

Se la violazione consiste nell'omessa presentazione della dichiarazione, la possibilità del ravvedimento è, in linea di massima, esercitabile in tempi molto ristretti. La lettera c) dell'art. 13, infatti, accorda la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo solo se la dichiarazione viene presentata e i relativi versamenti eseguiti, entro trenta giorni dalla scadenza.

La previsione della lettera c) è in linea con la regola stabilita nel settore dell'IVA e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste, pertanto, un solo limite temporale (di trenta giorni appunto) entro il quale poter regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione.

Si ritiene, peraltro, che l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal legislatore debba essere intesa in senso lato e, quindi, comprensivo anche delle nozioni di "atto" o "denuncia", proprie dell'imposta di registro, o della "dichiarazione di successione". Inoltre, va rilevato che in ordine a tali tributi non esiste alcuna disposizione che equipari all'omissione la presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a trenta giorni. Ne consegue che, nelle suddette materie, esistono due soglie temporali entro le quali è possibile regolarizzare l'omissione: quella di trenta giorni stabilita dalla lettera c), con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, e quella di un anno prevista dalla lettera b), cui consegue la riduzione ad un sesto del minimo.

La terza tipologia di ravvedimento è quella disciplinata in maniera specifica dal comma 3 dell'art. 13 e si riferisce ai tributi che, in linea di massima, non possono essere liquidati dal contribuente (quali, ad esempio, registro e successioni).

Prevede tale norma che, quando la liquidazione deve in via istituzionale essere effettuata dall'ufficio (e quindi il contribuente non è in grado di adempiere alle prescrizioni del comma 2, ossia di pagare "contestualmente" il tributo dovuto, i relativi interessi e la sanzione ridotta, non essendo tenuto a quantificarne l'ammontare), il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Più esattamente, nella suddetta ipotesi il ravvedimento deve necessariamente essere articolato in due fasi:

- entro i termini indicati nel comma 1 dell'art. 13 (trenta giorni o un anno, a seconda dei casi) e sempreché non sussistano cause ostative, l'interessato deve procedere alla rimozione formale dell'inadempimento, provvedendo, per esempio, a produrre l'atto o la denuncia per la registrazione o a presentare la dichiarazione di successione;
- successivamente, l'ufficio provvederà a notificare alla parte apposito avviso contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi legali maturati fino al giorno in cui è stato rimosso l'inadempimento, e della sanzione nella misura ridotta. Tale atto deve contenere l'avvertenza che viene notificato al preciso scopo di rendere possibile il perfezionamento del ravvedimento.

È il caso di precisare che un eventuale mancato pagamento nel termine di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e consente all'ufficio di applicare la sanzione nella misura intera.

Invece della particolare procedura ora illustrata, deve essere seguita quella ordinaria (con pagamento contestuale delle somme dovute) quando, pur nell'ambito di tali tributi, si tratta di regolarizzare infrazioni di natura formale e non vi sia quindi alcuna imposta da liquidare ovvero infrazioni relative ad un'imposta già liquidata (es. tardività di pagamento).

3. Come risulta da quanto finora esposto, l'ambito applicativo del ravvedimento è stato dal nuovo ordinamento sanzionatorio ampliato a tal punto da riguardare tendenzialmente la totalità delle violazioni tributarie. Tuttavia, dal tenore letterale della disposizione contenuta nel comma 1, lettera b), dell'art. 13 è individuabile una implicita ma chiara limitazione all'esercizio della facoltà di cui trattasi.

Si ritiene, infatti, che l'espresso riferimento di tale norma alla "regolarizzazione degli errori e delle omissioni" si traduca inevitabilmente in una preclusione, circa la possibilità di ravvedimento, nei confronti di quei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un errore o da un'omissione.

Tipico è il caso delle fatture per operazioni inesistenti, che assume rilevanza sia nel campo dell'IVA che in quello delle imposte sui redditi.

Com'è noto, il problema dell'applicabilità del ravvedimento anche alla suddetta ipotesi era stato risolto, sotto il previgente regime, in senso favorevole dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza 24 luglio 1995, n. 2215) senza, però, che al riguardo fosse possibile intravedere un principio giurisprudenziale consolidato. Ad opposte conclusioni si deve, invece, pervenire sulla base della nuova norma, non potendosi ovviamente sostenere che sia stato commesso un semplice "errore", o tanto meno una "omissione", da parte di chi abbia emesso o utilizzato una fattura a fronte di un'operazione inesistente.

Le stesse considerazioni valgono, com'è ovvio, per altre fattispecie di violazioni caratterizzate da condotte fraudolente.

4. Si è detto che il principale effetto giuridico che trae origine dal ravvedimento consiste nella riduzione (o addirittura nella non applicazione) della sanzione amministrativa relativa all'inadempimento regolarizzato. Al riguardo, non appare superfluo chiarire che, ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni.

Un altro effetto è che la violazione regolarizzata non può essere considerata "precedente della stessa indole" ai fini della recidiva prevista dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 nè può costituire presupposto per l'applicazione di sanzioni accessorie.

5. Rimane da dire in ordine agli effetti che il ravvedimento produce sul piano penale.

Com'è noto, secondo il previgente regime, i benefici derivanti dall'utilizzo dello strumento del ravvedimento non erano limitati all'ambito amministrativo ma si estendevano anche al profilo penale. Ed invero, considerato che numerose violazioni amministrative costituiscono fattispecie penalmente perseguibili, l'art. 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, aveva collegato alla regolarizzazione amministrativa in materia di I.V.A. e di imposte sui redditi una specifica causa di esclusione della punibilità, limitata tuttavia ai reati previsti dal D.L. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982. Successivamente, nel settore dell'IVA, l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 330 del 1994, convertito nella legge n. 473 del 1994, nel riformulare l'intero primo comma dell'art. 48 del D.P.R. n. 633, aveva ampliato l'ambito operativo della causa di esclusione della punibilità estendendolo ai reati previsti da "altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto".

Ora, l'art. 13 del d.lgs. n. 472 nulla dice circa gli eventuali effetti penali del ravvedimento. Ciò, peraltro, non significa che tali effetti siano oggi venuti meno.

Si deve tener conto, infatti, che la delega contenuta nell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha riguardato esclusivamente la revisione organica e il completamento della disciplina del sistema sanzionatorio tributario "non penale". Pertanto, la riscontrata mancanza nell'art. 13 di previsioni in merito agli effetti penali del ravvedimento non può essere intesa come manifestazione di una contraria volontà legislativa ma semplicemente come avvenuto rispetto dei limiti imposti dalla legge delega.

Ne consegue che, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del più volte citato art. 13, devono tuttora ritenersi operanti le cause di non punibilità stabilite dalle previgenti richiamate norme.

A tali fini non può assumere rilevanza il fatto che l'art. 48 (a differenza dell'art. 14, comma 5, della legge n. 408 del 1990) sia stato espressamente abrogato dall'art. 16 del d.lgs. n. 471. Per non sconfinare nell'eccesso di delega, infatti, tale abrogazione non può riguardare le disposizioni aventi riflessi penali, contenute nel menzionato art. 48.

[…]

Decreto 7 agosto 1998

Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, e in particolare;

Visto l'art. 13, che disciplina l'istituto del ravvedimento e richiede il pagamento della sanzione ridotta da eseguire entro i termini previsti per la regolarizzazione delle violazioni commesse;

Visto l'art. 16, comma 3 e l'art. 17, comma 2, che consentono di definire le controversie relative alle sanzioni;

Visto l'art. 24, relativo alla riscossione della sanzione, con il quale si stabilisce che per tale riscossione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;

Visto l'art. 25, comma 3, che consente di definire, quanto alla sanzione, i procedimenti in corso alla data dei 1° aprile 1998 con il pagamento, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa;

Visto quanto disposto dal decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi e dal decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997, concernente la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti;

Visto l'art. 28, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che conferiscono ai dirigenti generali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1

Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3,

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativamente alle violazioni la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è eseguito, secondo le consuete modalità, presso gli uffici cassa delle dogane competenti.

Gli uffici provvederanno ad emettere bollette di riscossione modello Z/20.

TX MF prot. n. 1595/2000/ IX/SD del 10 maggio 2000.

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2000, N. 99 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, NUMERI 471, 472, 473 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si segnala che sulla G.U. serie generale n. 96 del 26 aprile 2000 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto, le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente che entreranno in vigore l'11 maggio 2000.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti disposizioni:

- Art 1, lettera e), aggiunge, dopo il primo periodo dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/97, un secondo periodo che prevede, per i crediti assistiti da forme di garanzia reale o personale, nell'ipotesi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, una sanzione ridotta pari allo 0,25% dell'importo tardivamente versato per ciascun giorno di ritardo (sanzione prevista per i ritardati pagamenti 30% dell'importo, riduzione ad 1/8° 3,75% per ravvedimento operoso, ulteriore riduzione ad 1/15° di 3,75% cioè 0,25% giornaliero sino al 15° giorno se il ravvedimento riguarda crediti assistiti da garanzia); per ritardi compresi dal 16° al 30° giorno dovrà essere corrisposta, ai fini del ravvedimento operoso, la sanzione ridotta nella misura fissa del 3,75% dell'importo non versato nei termini previsti, ai sensi del predetto art. 13, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. 472/97;

- Art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), sostituisce il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 472/97, prevedendo la non cumulabilità, ai fini dell'applicazione di un'unica sanzione, di infrazioni ai tributi erariali gestiti da altri dipartimenti ed infrazioni ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane;

- Art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), sostituisce il comma 5 del sopracitato art. 12, prevedendo l'obbligo di applicare un'unica sanzione nell'ipotesi di violazioni della stessa indole anche se commesse in periodi diversi, verbalizzate con diversi atti o sottoposte a processi non riuniti o comunque dinanzi a giudici diversi;

- Art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, prevedendo l'aumento dell'importo da corrispondere, nei casi di ravvedimento operoso ivi contemplati, da 1/6° ad 1/5° della sanzione applicabile;

- Art. 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2) e 3) e lettera d), modificano rispettivamente i commi 3, 4 e 6 dell'art. 16 del D.Lgs. 472/97 ed il comma 2 del successivo art. 17, stabilendo che il termine per definire in via agevolata la vertenza, ovvero per produrre deduzioni difensive (ove ammesse) è il medesimo previsto per proporre ricorso dall'art. 18 dello stesso D.Lgs. 472/97; termine soggetto alla c.d**. sospensione nel periodo feriale**, stante la possibilità di esperire il gravame direttamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria;

[Legge 7 ottobre 1969, n. 742 - Art. 1: "Il decorso dei termini processuali relativi alle giu-

risdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di **diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno**, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale".]

Art. 2, comma 1, lettera e), modifica il comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs 472/97, prevedendo, a pena di decadenza, che l'atto di contestazione ovvero di irrogazione immediata, di cui ai precedenti artt. 16 e 17, debba essere notificato entro cinque anni dalla violazione ovvero nel "diverso" termine previsto per l'accertamento del tributo (in materia doganale anni tre).

Circolare MF n. 138/E, prot. N. 91034 del 5 luglio 2000

Decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

La circolare commenta le modifiche apportate dal decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99, ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 in materia di sanzioni amministrative tributarie. Impartisce, altresì, istruzioni agli uffici per la uniforme applicazione delle norme in argomento.

INDICE

PREMESSA
1 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997,N.471
1.1 Violazioni relative alla dichiarazione periodica in materia di imposta sul valore aggiunto
1.2 Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1.3 Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
1.4 Violazioni degli obblighi di comunicazione in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto
1.5 Ritardati od omessi versamenti
2 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472
2.1 Concorso di violazioni e continuazione
2.2 Ravvedimento
2.3 Procedimento di irrogazione delle sanzioni e irrogazione immediata
2.4 Decadenza e prescrizione
2.5 Disposizioni transitorie
2.5.1 Regolarizzazione di violazioni formali
2.5.2 Controllo formale delle dichiarazioni
3 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 473
3.1 Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti
3.2 Modifiche in materia di tributi locali
4 DECORRENZA

PREMESSA

Con il decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99,emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti).

La "ratio" dell'intervento legislativo si ricollega alla esigenza di aggiornare il sistema sanzionatorio, così come in un primo momento strutturato, "per correggere - si legge nella relazione illustrativa del decreto correttivo - sviste, errori materiali o semplici disarmonie del sistema" ovvero superare difficoltà emerse in sede di prima applicazione della riforma.

Con la presente circolare, si illustrano le nuove disposizioni seguendo nell'esposizione, lo stesso schema usato nell'articolato dal legislatore.

1. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

Le disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono contenute nell'art. 1 del provvedimento in rassegna.

1.1 Violazioni relative alla dichiarazione periodica in materia di imposta sul valore aggiunto.

Le modifiche apportate all'art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 riguardano specificamente le violazioni relative alla dichiarazione periodica in materia di imposta sul valore aggiunto, tenuto conto della peculiarità di tale dichiarazione, la cui funzione principale è quella di comunicare tempestivamente all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle liquidazioni periodiche eseguite dal contribuente. Innanzitutto, con la soppressione al comma 1 dell'art. 5 della parola "periodica" è stata eliminata la previsione della sanzione proporzionale (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta) per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica.

Con l'aggiunta al comma 3 dello stesso art. 5 delle parole "periodica o quella", alla violazione di omessa presentazione della dichiarazione periodica è riservato lo stesso trattamento sanzionatorio previsto per la violazione - per certi versi assimilabile, quanto a gravità del pregiudizio arrecato - consistente nella omissione della presentazione della dichiarazione annuale da parte di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta.

Pertanto, in forza di detta modifica, anche nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione periodica sarà applicabile una sanzione amministrativa stabilita nella misura da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, in luogo di quella proporzionale.

Con l'integrazione al successivo comma 4 del medesimo art. 5 in commento, è stato chiarito che la stessa sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni si applica anche per la violazione di infedele presentazione della dichiarazione periodica.

1.2 Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

Si pone su un piano omogeneo anche la successiva modifica integrativa del comma 1 dell'art. 8 del citato d.lgs. n. 471 del 1997.

Dal momento che la disposizione per ultimo richiamata regola la disciplina sanzionatoria delle violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, occorreva aggiungere alla fattispecie già oggetto della previsione normativa, anche quella correlata alla novella "dichiarazione periodica", talché il legislatore ha sopperito a detta esigenza inserendo nel tenore letterale della norma, l'inciso "compresa quella periodica", dopo il riferimento testuale "dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto".

Conseguentemente, anche l'irregolare compilazione o presentazione della dichiarazione pe-

riodica è soggetta alla stessa sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, prevista per analoghe irregolarità della dichiarazione annuale prodotta ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

1.3 Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

Per effetto del comma 1, lett. c) dell'art. 1 del decreto correttivo, nel comma 4 dell'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997 le parole "gli obblighi indicati nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette".

Per illustrare la modifica in esame occorre richiamare, in premessa, quanto riportato al paragrafo 2.5 del capitolo terzo della circolare ministeriale n. 23/E del 25 gennaio 1999.

In sede di descrizione della disciplina sanzionatoria prevista da detta disposizione, veniva chiarito che la giusta chiave di lettura del citato comma 4, nell'economia dell'intera disposizione dell'art. 9, va basata essenzialmente sulla considerazione che il legislatore ha inteso prefigurare un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello ordinario, per tutte quelle violazioni che si ricollegano ai limiti di cifra d'affari od a parametri, rilevanti ai fini dell'ammissione a determinati regimi fiscali speciali agevolativi.

Si fa riferimento al regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 e 33 del D.P.R. n. 633 del 1972, al regime speciale per i produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto n. 633, ai regimi semplificati per gli esercenti imprese, arti e professioni di cui all'art. 3, commi 165 e171, della legge 23 dicembre 1996, n. 6.

È stato, infatti, ritenuto che il superamento del limite di volumi di affari che ne delimita l'ambito operativo perché contenuto entro una soglia di tolleranza del cinquanta per cento, riveli un grado di disvalore attenuato rispetto a quei comportamenti che conducono a travalicare quella soglia. È sembrato opportuno pertanto differenziare i rispettivi trattamenti sanzionatori, connessi alla decadenza dalle agevolazioni godute, assoggettando i soggetti che superano la soglia di tolleranza alle sanzioni ordinarie, e gli altri, che tale soglia rispettano, a quelle più tenui di cui al comma 4 dell'art. 9.

Sennonché il legislatore del decreto correttivo ha inteso ora eliminare l'inconveniente derivante dal precedente tenore testuale della disposizione che escludeva dalla relativa sfera di applicazione taluni tipi di violazioni. In particolare, con l'inserimento dell'espressione onnicomprensiva che fa riferimento a tutti indistintamente gli obblighi, in materia di imposta sul valore aggiunto e imposte dirette, non rispettati per superamento fino al cinquanta per cento dei limiti di cui si è detto, si è chiarito che l'ambito di applicazione della norma non concerne solo gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei documenti, nonché l'obbligo di esibizione degli stessi nel corso degli accessi, ma anche tutti gli altri adempimenti, quali fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione.

1.4 Violazioni degli obblighi di comunicazione in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto.

Al testo dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 del 1997, dopo le parole "omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria", è stato inserito l'inciso "anche se non", prima delle parole "richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi{..", al fine di evitare possibili incertezze che potevano insorgere a causa della precedente formulazione della norma.

Ed invero, la categoria degli obblighi di comunicazione, nell'attuale quadro normativo, può

essere articolata in due diverse specie: l'una, che collega l'obbligo all'esercizio da parte dell'ufficio dei poteri istruttori previsti dalla legge; l'altra, caratterizzata, invece, dal sorgere dell'obbligo in capo al contribuente all'atto della realizzazione della fattispecie normativa che lo prevede, senza che sia necessaria una specifica attivazione dell'ente impositore o dell'organo di controllo.

Con l'intervento in esame il legislatore ha inteso ricomprendere l'omissione di qualsiasi comunicazione prescritta dalla legge, anche se non preceduta da formale richiesta da parte degli uffici o della Guardia di Finanza.

Sul punto, l'Amministrazione stessa, con la citata circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999 (al capitolo terzo, paragrafo 4.2) era pervenuta alla conclusione che la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, prevista dalla norma in commento, era applicabile "anche nelle ipotesi in cui la violazione di omissione, incompletezza o non veridicità riguardi obblighi di comunicazione specificamente prescritti dalla legge tributaria e, quindi, non scaturenti da autonome richieste da parte degli uffici finanziari o della Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri istruttori loro attribuiti".

In proposito, si pone in evidenza che nello stesso paragrafo 4.2 della circolare n. 23/E sono riportati alcuni esempi, ai quali in questa sede si fa rinvio.

1.5 Ritardati od omessi versamenti.

La modifica apportata con l'art. 1, lettera e), del decreto in esame ha inteso mitigare la sanzione del 30 per cento, stabilita in via generale dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, **per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da garanzie reali o personali** previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo inferiore a quindici giorni.

Un esempio di credito erariale garantito è quello dell'imposta di successione dilazionata ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 346/1990.

Orbene, qualora il ritardo nel pagamento di detti crediti sia inferiore a quindici giorni, è prevista la riduzione della sanzione "ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo". Pertanto, un versamento eseguito con due giorni di ritardo sconterà la sanzione del 4 per cento (30 x 2/15). Se i giorni di ritardo sono cinque, la sanzione sarà del 10 per cento (30 x 5/15) e così via.

Come si vede, l'entità della riduzione diminuisce con l'aumentare dei giorni di ritardo, fino ad azzerarsi se il ritardo è pari a quindici giorni (30x15/15=30).

Le riduzioni suddette spettano indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento. Se, poi, al versamento tardivo del credito garantito (inferiore a quindici giorni) si accompagna quello spontaneo dei relativi interessi legali e delle stesse sanzioni entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui trattasi si aggiunge a quella ad un ottavo prevista dall'art. 13, lettera a), del d.lgs. n. 472/1997.

Nelle esemplificazioni già viste, quindi, l'entità della sanzione sarà dello 0,50 per cento (30 x 2/15 x 1/8) se il versamento del credito è eseguito con un ritardo di due giorni e dell'1,25 per cento (30 x 5/15 x 1/8) se il ritardo è di cinque giorni.

2 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472.

L'art. 2 del decreto correttivo in parola contiene, invece, modificazioni e integrazioni delle

disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, recante principi generali sull'applicazione delle sanzioni di natura tributaria.

2.1 Concorso di violazioni e continuazione.

La prima modifica di carattere sostitutivo riguarda il comma 4 dell'art. 12. Essa tiene conto che l'applicazione di una sanzione unica, in relazione a più violazioni inerenti tributi diversi, nei casi e con i criteri previsti dall'art. 12, dava luogo a notevoli difficoltà, specie quando erano coinvolti uffici incardinati in Dipartimenti diversi dell'Amministrazione finanziaria.

Per superare l'ostacolo è stato, allora, stabilito che le regole sul concorso e sulla continuazione o progressione devono trovare applicazione separatamente per ciascuno dei seguenti settori impositivi:

1) imposte doganali e imposte sulla produzione e sui consumi;

2) rimanenti tributi erariali;

3) tributi di ciascun altro ente impositore.

Trattandosi, in definitiva, di un criterio applicativo che si traduce in un trattamento complessivamente più sfavorevole per il contribuente, tornerà applicabile la regola transitoria recata dal successivo art. 4 del presente decreto correttivo, che verrà illustrata più diffusamente in prosieguo.

La riformulazione del comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 muove dalla constatazione che la preesistente normativa ha trovato attuazione solo parziale, atteso che la previsione riferita alla progressione di violazioni nell'arco di più periodi d'imposta è risultata di difficile realizzazione, come di seguito verrà chiarito.

Ed invero il previgente comma 5 abbracciava, con tutta evidenza, nel suo ambito di applicazione, tanto le ipotesi normative di cui al precedente comma 1 (più violazioni formali della stessa disposizione), quanto quelle del comma 2 dello stesso art. 12 (violazioni sostanziali in progressione tra loro). In tali casi la citata norma stabiliva un aumento della sanzione base dalla metà al triplo.

Sennonché, mentre l'attuazione pratica del comma 5 in parola, posto in relazione con il comma 1 (nelle ipotesi cioè di concorso materiale di violazioni formali) non dava luogo a particolari problemi interpretativi, venivano palesate da più parti difficoltà nell'individuare, anche sul piano teorico, fattispecie suscettibili di realizzare una progressione (comma 2) protratta per più periodi d'imposta. Ciò in quanto l'effetto pregiudizievole cui il comma 2 dell'art. 12 fa esplicito riferimento, ossia la erronea determinazione dell'imponibile ovvero la erronea liquidazione periodica del tributo, si esaurisce normalmente (vedasi circolare n. 180/E del 1998, a commento dell'art. 12) nell'ambito del singolo periodo d'imposta, con la commissione delle violazioni di infedele dichiarazione o di omessa presentazione della dichiarazione.

Oltre tale momento, si riteneva fosse possibile concepire solo l'inizio - non già la prosecuzione - di una autonoma serie progressiva di violazioni.

Per superare la difficoltà di configurare una "progressione" che andasse oltre il singolo periodo d'imposta, il legislatore attuale ha ritenuto necessario delineare una nozione giuridica idonea ad abbracciare in senso lato e unificare sia le violazioni formali (comma 1) sia quelle in progressione (comma 2) commesse in più periodi d'imposta.

Si è fatto riferimento, pertanto, alla nozione di "violazioni della stessa indole", mutuata dal diritto penale e presente - sia pure in un diverso contesto - anche nella formulazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (recidiva).

Con tale formula legislativa, traducibile nel carattere fondamentale comune delle singole violazioni a causa della natura dei fatti che le costituiscono, si è raggiunto l'obiettivo di unificare tutti i possibili vincoli che legano, nell'arco di più periodi, le singole violazioni tra loro, configurando in ultima analisi una fattispecie normativa capace di comprendere, al suo interno, non solo le ipotesi già contemplate al comma 1, ma anche quelle che avevano creato tanti dubbi e difficoltà interpretative (progressioni realizzate "a cavallo" di più periodi).

Nel nuovo sistema, ad esempio, è fuori dubbio che all'infedele dichiarazione, la quale di norma chiude la catena delle violazioni progressive del periodo d'imposta, possano eventualmente seguire successive violazioni caratterizzate, però, dalla "stessa indole" della precedente, e quindi unificabili con la prima.

Occorre tuttavia chiarire, a tal fine, la portata e la valenza del menzionato concetto di "stessa indole": si impone, in particolare, una lettura della disposizione che sia coerente con il contesto dell'art. 12 in commento, tenendo anche conto della ratio, sopra evidenziata, che ha spinto il legislatore a riformulare il comma 5.

Il significato da attribuire all'espressione "della stessa indole", pertanto, se da un lato deve garantire la riconduzione ad unità delle violazioni commesse in più periodi di imposta, dall'altro non può comportare presupposti applicativi più favorevoli proprio in relazione all'ipotesi trasgressiva ritenuta, dallo stesso legislatore, più grave in quanto articolata su più periodi di imposta.

Invero, il criterio dettato dal comma 5 per le violazioni commesse in più periodi di imposta non costituisce un'ipotesi normativa nuova ed avulsa rispetto a quelle disciplinate, in via generale, dai commi 1 e 2.

Nel contesto dell'art. 12, di conseguenza, il carattere fondamentalmente comune delle singole violazioni, richiamato dal comma 5 attraverso la locuzione "stessa indole", risiede nel fatto che le stesse sono tutte riconducibili ai criteri generali di cui ai commi 1 e 2.

In altri termini, ai fini dell'applicazione della sanzione unica di cui al comma 5, è sempre necessario che le violazioni relative a più periodi d'imposta, sussumibili nel concetto di "stessa indole", siano di carattere formale, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 12, oppure che le stesse tendano a pregiudicare, nella loro progressione, la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo di ciascun periodo, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Prima di estendere il cumulo a più periodi d'imposta in base al nuovo criterio, pertanto, è necessario verificare che sussista il concorso di violazioni formali o la progressione.

Anche sul piano testuale, il comma 5 prevede che l'aumento di sanzione deve essere operato su una "sanzione base", i cui criteri di individuazione e di calcolo sono peraltro dettati dai commi 1, 2 e 3.

In questa prospettiva, dunque, il richiamo operato dal comma 3 ai "casi previsti dai commi 1 e 2", nell'ipotesi di violazioni che interessano tributi diversi, continua ad esplicare effetto anche per le violazioni riguardanti più periodi d'imposta.

Ne deriva anche che, per coerenza sistematica, la previsione di cui al comma 4 (applicazione separata della continuazione per tributi doganali, erariali, altri enti), nel richiamare espressamente i commi 1, 2 e 3, risulta applicabile anche alle violazioni di cui al comma 5.

Alla luce di quanto appena chiarito è da escludere, ad esempio, che gli omessi versamenti d'imposta possano in qualche modo essere "unificati" ai sensi del comma 5, dal momento che tali violazioni non sono da considerare formali, come richiede il comma 1, e sono estranee ai

concetti di progressione e pregiudizio della base imponibile di cui al comma 2, come chiarito con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998.

Parimenti irrilevante si appalesa la modifica introdotta con il comma 5 per i casi di accertamento con adesione, le cui violazioni, ai sensi del successivo comma 8, continuano ad essere cumulabili con gli stessi criteri di prima, ossia separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

Per illustrare il secondo periodo aggiunto al comma 5, occorre ricollegarsi alle delucidazioni ed istruzioni contenute nel contesto della richiamata circolare ministeriale n. 180/E del 1998 e, segnatamente, al paragrafo 3 del commento all'art. 12 in rassegna è stato chiarito in quella sede che il fatto interruttivo della serie progressiva delle violazioni (ex comma 6 dell'art. 12) opera come una sorta di sbarramento temporale, oltre il quale ha inizio una nuova catena di violazioni.

Fatto salvo tale principio, non è affatto impedito - è stato parimenti osservato - che l'ufficio, dopo aver in un primo tempo individuato una prima serie di progressione di violazioni, possa in tempi successivi - ma sempre e comunque con riferimento a infrazioni commesse in epoca anteriore a quella del primitivo atto che ne ha consacrato la constatazione - accertare e contestare nuove serie di violazioni relative allo stesso o ad altri tributi e idonee ad inserirsi in una progressione unica (comprendente anche la precedente serie). L'ufficio poteva così procedere ad una nuova unitaria considerazione dell'intera catena, in base all'art. 12, comma 2, rideterminando la sanzione.

L'interpretazione in via amministrativa come sopra suggerita è stata ora, con il decreto correttivo, consacrata in norma.

Dall'attuale testo normativo, così come riformulato, si evince, poi, che è possibile seguire il criterio applicativo di cui si è appena detto, non solo nell'ambito dell'istituto della progressione, secondo quanto indicato nella circolare ministeriale n. 180/E, ma anche nell'altra ipotesi in cui torna applicabile la regola del cumulo giuridico, vale a dire quella prevista nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 12 in esame (diverse violazioni formali della medesima disposizione commesse, anche, con più azioni od omissioni).

Quanto alla casistica da citare a titolo di esempio, si può continuare a fare riferimento all'ipotesi classica, debitamente corretta ed aggiornata, riportata nella stessa circolare n. 180/E al paragrafo 3 del commento all'art. 12.

Ci si riferisce al caso in cui l'ufficio delle entrate irroghi, in un primo tempo, contestualmente all'atto di accertamento o rettifica, una sanzione determinata secondo la regola del cumulo giuridico, ai sensi del comma 2 dell'art. 12, in rapporto a violazioni (collegate al tributo I.V.A.) di omessa fatturazione di operazioni imponibili, omessa registrazione delle stesse e infedeltà della dichiarazione annuale, ritenute unificate dal vincolo della progressione.

Si ipotizzi ancora che lo stesso ufficio accerti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi prima non conosciuti né conoscibili, ulteriore occultamento di materia imponibile mediante la mancata fatturazione e registrazione di altre operazioni imponibili e alla parallela mancata registrazione degli stessi ricavi sul libro giornale, le une e le altre sfocianti poi nella infedeltà delle dichiarazioni prodotte ai fini I.V.A. e imposte dirette.

In tal caso, l'ufficio potrà procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, comprendente quindi anche quella primitivamente considerata e contestata, rideterminando, sempre in base al criterio fissato dall'art. 12, comma 2, la sanzione unica.

In sede di notifica del relativo atto di irrogazione, l'ufficio dovrà tenere conto, nel determinare l'importo di detta sanzione di quello già indicato nell'originario atto notificato.

Il terzo periodo aggiunto a quello del precedente testo del comma 5 introduce, parallelamente, lo stesso principio in campo processuale, allorché siano pendenti più giudizi, non riuniti per motivi vari, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a serie di violazioni suscettibili di unificazione secondo le regole dell'art. 12.

In tale specifica ipotesi, il decreto correttivo prescrive un modulo applicativo omogeneo a quello previsto nel periodo precedente della disposizione, riferito all'agire degli uffici finanziari.

In sostanza, viene stabilito che il giudice cui è devoluta per ultimo, in ordine di tempo la cognizione della controversia per una delle violazioni coinvolte proceda, a seguito evidentemente di una ricognizione di tutte le sentenze intervenute nei singoli processi non riuniti, ad una ricostruzione unitaria, ove naturalmente ne sussistano i presupposti, dell'intera serie di violazioni secondo le regole dell'art. 12, rideterminando quindi la sanzione unica applicabile.

2.2 Ravvedimento

L'articolo 2, lettera b), del d.lgs. n. 99/2000, apporta due modifiche all'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.

In particolare, mediante la sostituzione al comma 1, lettera b), di tale art. 13, delle parole "ad un sesto del minimo" con le parole "ad un quinto del minimo" si è inteso attenuare il beneficio della riduzione conseguente alla regolarizzazione, quando il lasso di tempo entro cui la stessa può essere effettuata è abbastanza ampio, ossia nell'ipotesi (prevista appunto dalla lettera b) dell'art. 13) in cui il ravvedimento può intervenire "entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".

Per effetto di tale modifica, aumenta dal 5 al 6 per cento la sanzione ridotta da corrispondere per la regolarizzazione degli omessi versamenti eseguita oltre il termine di trenta giorni previsto dalla lettera a) dell'art.13; aumenta dal 16,66 (con un minimo di lire 107.000) al 20 per cento (con un minimo di lire 200.000) la sanzione ridotta da versare per regolarizzare l'omessa fatturazione e/o registrazione in materia di IVA, e così via.

Da notare, peraltro, che la previsione anzidetta, traducendosi in un trattamento più sfavorevole per il contribuente, non può, nel rispetto del principio di legalità, essere applicata retroattivamente ma soltanto con riferimento alle violazioni commesse dall'11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 99/2000).

Con la seconda modifica, riguardante la lettera c) dell'art. 13, si è provveduto invece a riportare a trenta giorni dalla scadenza il termine utile per la regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione infrannuale IVA (termine che l'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, aveva stabilito in novanta giorni, con riferimento indistinto alla "dichiarazione" e quindi anche a quella periodica IVA), tenuto conto della precipua funzione della medesima, ossia dell'esigenza per l'Amministrazione finanziaria di conoscere tempestivamente, o comunque con breve ritardo, i dati della liquidazione infrannuale del tributo.

2.3 Procedimento di irrogazione delle sanzioni e irrogazione immediata.

La modifica degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 risponde all'esigenza di armonizzare e unificare la disciplina dei termini previsti per la "definizione in via breve" delle violazioni amministrative con quelli del processo tributario.

Attraverso il rinvio alla disciplina dei termini processuali e, in particolare, all'articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si è inteso estendere anche alla "definizione in via breve"

di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 472 del 1997, la sospensione dei termini per il periodo feriale, dal 1 agosto al 15 settembre, prevista dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Alla stessa stregua, il termine per impugnare l'atto di contestazione tramutatosi in atto di irrogazione (art. 16, comma 4), così come il termine di pagamento da indicare nell'atto di contestazione (art. 16, comma 6), è stato individuato, anche in tal caso tramite rinvio, in quello per proporre ricorso ai sensi del citato art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Parallelamente, anche il termine, entro il quale è ammessa la definizione agevolata, di cui al successivo art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è stato equiparato al più volte richiamato termine per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario. Con lo stesso mezzo, peraltro, è stato conseguito l'ulteriore obiettivo di rendere omogenea, riguardo ai termini, la disciplina inerente l'istituto della "definizione in via breve", da un lato, e l'istituto della "acquiescenza" ex art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, dall'altro.

Entrambi, quindi, sono esperibili entro il termine per impugnare i rispettivi atti (art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992), da computare tenendo conto della sospensione feriale dei termini.

2.4 Decadenza e prescrizione.

L'art. 2, lettera e), del decreto in esame ha sostituito la parola "maggior" contenuta nell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 con la parola "diverso".

Per effetto di tale modifica, il comma 1 del citato art. 20 (già modificato con l'art. 2, lett. l, del d.lgs. n. 203/1998) risulta così formulato:

"L'atto di contestazione di cui all'articolo 16 ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3".

È stata così eliminata l'eventualità, consentita in base al precedente testo, che il termine quinquennale per irrogare la sanzione rimanesse fermo anche nei casi in cui il termine per l'accertamento del tributo fosse stato più breve (come avviene, per esempio, per il tributo di registro o successorio) e che quindi l'Erario potesse pretendere di applicare una misura punitiva commisurata ad un'imposta non più accertabile, per intervenuta decadenza.

Con la nuova formulazione della norma viene, pertanto, a coincidere in via generale il termine relativo alla potestà impositiva e a quella punitiva.

2.5 Disposizioni transitorie.

L'art. 2, lett. f) del decreto n. 99/2000 aggiunge, in via transitoria, i commi da 3-ter a 3-septies all'art. 25 del d.lgs. n. 472/1997, allo scopo di contemperare l'interesse di evitare l'insorgenza di inutile contenzioso, con relativo spreco di attività amministrativa, con quello di limitare l'applicazione delle sanzioni ai casi di condotte effettivamente meritevoli di essere perseguite.

2.5.1 Regolarizzazione di violazioni formali.

In particolare, il comma 3-ter propone una norma agevolativa per le dichiarazioni presentate nel 1999, stabilendo che, nei casi in cui le stesse evidenzino errori od omissioni che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste

se l'autore della violazione provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

La disposizione è simile a quella prevista per il 1998 dal comma 2-bis dello stesso art. 25 (introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 422/1998) ma ha una portata più ampia, in quanto non si riferisce soltanto alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate (modello UNICO 1999), ma a tutte le dichiarazioni, incluse quindi quella annuali IVA, presentate autonomamente e le dichiarazioni infrannuali IVA.

Coloro che nelle dichiarazioni presentate nel 1999 hanno commesso violazioni del genere possono, pertanto, non attivarsi direttamente per rimuovere tali infrazioni e attendere, invece, l'invito del competente ufficio per provvedere alla loro regolarizzazione, senza pagamento di sanzioni neanche in misura ridotta.

Ovviamente gli uffici limiteranno gli inviti alle sole ipotesi di irregolarità che rilevano ai fini del compimento dei controlli di competenza.

Va da sè che la mancata regolarizzazione nel termine stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 del d.lgs. n. 471/1997, sempreché ovviamente l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza dell'invito dell'ufficio.

2.5.2 Controllo formale delle dichiarazioni.

I commi da 3-quater a 3-septies aggiunti all'art. 25 del d.lgs. n. 472/1997 stabiliscono, in via transitoria, che i concessionari della riscossione, per le somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'IVA, devono, prima di procedere alla notifica delle relative cartelle, inviare ai contribuenti interessati una comunicazione, tramite servizio postale, con l'invito a pagare gli importi ivi indicati (tributi, interessi e sanzioni).

Ove il contribuente aderisca all'invito pagando integralmente gli importi richiesti, eventualmente rideterminati in sede di autotutela, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione (termine da ritenere perentorio) beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni.

Viceversa il mancato o insufficiente versamento nel termine suddetto, comporta la immediata notifica della cartella di pagamento, ossia la riattivazione del procedimento coattivo di riscossione dell'intero importo iscritto a ruolo.

I concessionari inviano la comunicazione di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo (termine ordinatorio) e il compenso loro spettante sulle somme così riscosse sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze.

È appena il caso di precisare che la comunicazione non può in alcun caso essere pretermessa, costituendo la riduzione a metà della sanzione un insopprimibile diritto per il contribuente, come le analoghe riduzioni (anche se di diversa entità) previste, a regime, dagli articoli 2 e 3 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 462, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.

3 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 473

L'art. 3 del decreto n. 99/2000 contiene modificazioni ed integrazioni delle disposizioni del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 473, riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

3.1 Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti (Rinvio).

L'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto in esame sostituisce completamente l'art. 7 del d.lgs n. 473/1997 riguardante sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli e tiene conto delle recenti innovazioni conseguenti all'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti. La disciplina sanzionatoria è stata quindi adattata ai nuovi obblighi prescritti dal d.lgs 26 febbraio 1999, n. 60, e dal DPR 30 dicembre 1999, n. 544, in parte analoghi a quelli stabiliti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Le nuove disposizioni sanzionatorie saranno illustrate unitamente a quelle che disciplinano il settore degli spettacoli e degli intrattenimenti.

3.2 Modifiche in materia di tributi locali.

Con la lettera b) dell'art. 3 del decreto correttivo si aumenta da lire cinquantamila a lire centomila l'importo minimo della sanzione prevista dall'art. 76, comma 2, del d.lgs n. 507/1993, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni. La modifica è giustificata da esigenze di uniformità nella previsione per tutti i tributi locali dei limiti minimi della sanzione per le violazioni riguardanti l'infedeltà della dichiarazione.

La successiva lettera c) interviene, infine, in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per correggere una imprecisione contenuta nell'art. 13, comma 1, lettera a), del d.lgls. n. 473/1997 (inesatta indicazione di un comma abrogato) e per ridurre, sempre per motivi di uniformità, da lire duecentomila a lire centomila la sanzione minima prevista per l'omessa presentazione della denuncia.

4 DECORRENZA

L'articolo 4 del decreto correttivo in rassegna, puntualizza nel tempo il momento di inizio di efficacia delle novelle disposizioni, fissandolo alla data del 1 aprile 1998, cioè alla data di entrata in vigore dei precedenti decreti legislativi, oggetto delle modifiche e correzioni apportate.

La normativa del provvedimento legislativo in esame è pertanto ascrivibile a quelle di natura retroattiva, ma grazie alla clausola di salvaguardia presente nel testo dello stesso articolo 4, "salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente", viene in ogni caso impedito che l'autore dell'illecito possa ricevere, attraverso le disposizioni di modifica, un trattamento appunto più sfavorevole, rispetto a quello vigente al tempo della commessa violazione, nel più assoluto rispetto del principio di cui all'art. 25 della Costituzione.

Va pertanto evidenziato che attraverso la retrodatazione, le norme dei decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997, così come ora novellate dalle disposizioni classificabili più favorevoli, costituiscono un unico blocco normativo con un'unica data iniziale di efficacia, ossia il 1 aprile 1998.

Al contrario, le disposizioni che introducono trattamenti sanzionatori più sfavorevoli rispetto al passato, entrano in vigore alla data dell'11 maggio 2000, cioè quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto correttivo n. 99.

Un'altra opportuna puntualizzazione riguarda il rapporto di connessione, dal punto di vista della successione delle leggi nel tempo, tra l'art. 4 in commento e le disposizioni transitorie di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997.

In conformità a quanto evidenziato in premessa, è facile concludere che l'inciso "le disposizioni del presente decreto", rinvenibile nel testo del comma 1 dell'articolo per ultimo citato, va ora letto, alla luce delle attuali modifiche applicabili retroattivamente, nel senso cioè di "disposizioni del presente decreto così come modificate dal decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99".

Se ne deduce, quindi, che tutte le regole transitorie dettate dal comma 2 dello stesso art. 25, ai fini dell'applicazione delle norme del d.lgs.n. 472, vanno sempre riferite a queste ultime, lette però secondo l'odierna riformulazione.

Il risultato più rilevante, in sede di pratica attuazione, è che d'ora in avanti il raffronto tra le diverse normative, ai fini della valutazione del trattamento più favorevole per l'autore delle violazioni, di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 25, comma 2) del d.lgs. n. 472 del 1997, va operato tenendo conto, da un lato, delle disposizioni del citato d.lgs. n. 472 modificate e, dall'altro, delle disposizioni anteriori, vigenti cioè al momento della commessa violazione o successivamente, fino al 31 marzo 1998, sempreché naturalmente ricorra l'altro presupposto previsto dal comma 2 dell'art. 25, ossia la pendenza del procedimento alla data del 1 aprile 1998.

Alla stessa stregua, anche l'art. 12, parimenti citato dallo stesso comma 2 dell'art. 25, dovrà essere applicato ai procedimenti in corso alla data per ultimo citata, secondo però l'attuale versione.

Richiamando, poi, quanto già detto a commento delle modifiche all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, non appare superfluo sottolineare, in relazione alla regola transitoria di cui art. 25, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che in sede di raffronto, ai fini dell'individuazione del trattamento più favorevole, tra la normativa anteriore al 1 aprile 1998 e quella successiva a tale data, così come ora modificata, occorre tener conto con riferimento a quest'ultima, della mutata veste dell'istituto stesso della progressione, riletta secondo i nuovi criteri applicabili retroattivamente fin dal 1 aprile 1998.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

TX MF Prot. N.101609/IV del 6 agosto 2001

Applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs n. 471 del 18.12.1997 per il ritardato pagamento delle accise - Configurabilità del "ravvedimento operoso" disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 - Quesito.

Si fa riferimento ai quesiti formulati da talune Direzioni Regionali, in ordine alla configurabilità della sanzione disposta all'art. 13, comma 1, del DLgs. n. 471/1997 (30% dell'importo non versato) nei casi di ritardato pagamento delle accise, per i quali il D.Lgs. n. 504/95 all'art. 3, comma 4, prevede l'applicazione dell'indennità di mora del 6% (riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla scadenza), oltre agli interessi, pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali.

Al riguardo, esaminata, attentamente la questione, si pone in evidenza, preliminarmente, che **l'indennità di mora**, a parere della Scrivente, **non riveste natura sanzionatoria ma ha carattere "restitutorio" e "risarcitorio**" e, come tale, non esclude l'applicazione di sanzioni per la stessa violazione.

Ciò premesso, per quanto concerne, poi, la previsione sanzionatoria di cui all'art 13, comma 1, del D.Lgs., n. 472/97, l'Ufficio del Coordinamento Legislativo,interessato al riguardo, ha precisato che detto articolo pone una disposizione di sicura portata generale e, pertanto, non può che estendere il proprio ambito di applicazione a tutti i tributi.

Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che per le violazioni in argomento si renda applicabile la predetta sanzione.

Inoltre, si rappresenta che nelle fattispecie in esame, di ritardato pagamento delle accise, è possibile per il trasgressore beneficiare dell'istituto del "*ravvedimento operoso"* previsto dall'alt. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97 (modificato dall'art. 1 comma, 1 lett. e) del D.Lgs. n. 99 del 30.03.2000), ove sussistano i presupposti ivi contemplati.

A tale proposito, si fa riferimento ad un quesito posto dalla Direzione Regionale di Firenze in ordine alla possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, nella forma prevista dal comma 1, let. a) del predetto articolo, da parte di una società che ha corrisposto in ritardo un acconto relativo all'accisa sul gas metano, avuto riguardo alla circostanza che l'importo dell'acconto era stato già oggetto di accertamento da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza, essendo stato determinato nel corso della verifica della dichiarazione relativa all'anno precedente.

In. merito, si fa presente che, poiché dalla previsione del citato art. 13, si evince che solo la "formale conoscenza", da parte dell'autore della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati..... della constatazione, dell'accesso, dell'ispezione o della verifica può ostacolare la fruizione dell'agevolazione in argomento, non si ritiene che il descritto sistema di accertamento possa compromettere il ricorso della società interessata al favorevole meccanismo del ravvedimento operoso.

Codeste Direzioni si attiveranno, con la massima sollecitudine, per la concreta attuazione delle disposizioni impartite nella presente risoluzione.

TX MF prot. 101551/2001 dell'8 agosto 2001

D.L.vo 30 marzo 2000, n. 99 - Sanzioni ridotte per ritardato od omesso versamento d'imposta.

Il decreto legislativo n. 99 in oggetto (art, 1 lettera e), ha apportato modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L.vo n. 471/97, che ha fissato la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabili per le violazioni tributarie concernenti ipotesi di ritardato od omesso versamento d'imposta prevedendo una *sanzione ridotta per i versamenti riguardanti crediti "assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'Amministrazione finanziaria "ed effettuati con* un *ritardo non superiore a quindici giorni.*

Al riguardo, viene chiesto di conoscere se l'accesso alla predetta previsione normativa possa essere o meno riconosciuto anche a quei soggetti i cui debiti non sono assistiti da forme di garanzie reale o personale in quanto beneficiari di provvedimento di esonero dall'obbligo di prestare cauzione, a norma dell'art. 5 del T.U. 504/95 in relazione alla loro affidabilità.

In merito, appare evidente che, qualora questi ultimi fossero considerati esclusi dall'applicazione della norma in oggetto, si verificherebbe nei loro confronti un ingiustificato trattamento sfavorevole, giacché essi non sono obbligati a prestare la cauzione, di cui al citato art. 5, comma 3 del T.U.A., in virtù della loro affidabilità

La disposizione in questione, quindi, non può non essere applicata anche nei confronti di questi ultimi.

Si prega, pertanto, di voler adottare le conseguenti determinazioni in relazione alla questione in argomento, fornendo le corrispondenti direttive ai dipendenti Uffici.

Nota Min. Fin. Dipartimento Dogane 31-10-2000, n. 277/3213

Competenza degli Uffici - Esportazioni (Violazioni IVA)

[…] La scrivente ritiene che nelle ipotesi di irregolarità riscontrate nelle fatture o nelle dichiarazioni doganali relative ella esportazioni, che comportano immediati riflessi in materia di IVA, la competenza ad irrogare la sanzione di cui al citato art. 7, sostanzialmente riproduttivo dell'ipotesi contemplata dall'abrogato art. 46, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, spetti agli uffici delle Entrate, in quanto titolari del relativo potere impositivo in base al disposto dell'art. 64, comma 1, non abrogato espressamente né in contrasto con le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 471/1997.

Ciò trova conferma nella modifica introdotta con D.Lgs. n. 99/2000, al comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, che recita "Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi".

Di conseguenza sarà cura degli uffici doganali trasmettere ai competenti uffici delle Entrate tutta la documentazione relativa alle violazioni della specie, unitamente al processo verbale di constatazione.

Circolare del 21/12/2001 n. 106 - Emanato da Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Adempimenti fiscali derivanti dalla definitiva transizione all'euro.

[…]

2.5 Sanzioni

L'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 213 del 1998, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Al successivo comma 3, stabilisce che se l'operazione di conversione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali. Pertanto, le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (c.d. sanzioni in misura fissa) sono convertite in euro con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali). Al fine di facilitare la giusta conversione, a titolo esemplificativo, nella tabella che segue si indica la traduzione in euro di alcune delle sanzioni previste nella norme tributarie.

Comportamento sanzionato
Sanzione amministrativa in lire
Sanzione in euro

Art. 1, comma 1, d.lgs. 471/97
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
Da 500.000 a 2 milioni (se non sono dovute imposte)
Da 258 a 1032

Art. 2, comma 3, d.lgs. 471/97
Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
Da 500.000 a 4 milioni (se le ritenute sono state versate)
Da 258 a 2065

Art. 2, comma 4, d.lgs. 471/97
Omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
100.000 (per ogni percipiente non indicato)
51

Art. 3, comma 1, d.lgs. 471/97
Omessa denuncia dei redditi
fondiari
Da 500.000 a 4 milioni Da 258 a 2065

Il medesimo troncamento opera anche quando la base su cui calcolare la sanzione a seguito di riduzioni derivanti ad esempio, da ravvedimento, risulta espressa in lire.

Quando, invece, la misura della sanzione risulta espressa nelle vigenti disposizioni in percentuale, si applicano le regole ordinarie dell'arrotondamento al centesimo di euro.

Ad esempio, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nel termine previsto, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500.000, pari a 258,00 euro (derivante da 258,23 per troncamento). Nell'ipotesi in cui non siano dovute imposte, è prevista l'applicazionedella sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000 (da 258,00 a 1032,00 euro). Se dalla dichiarazione non emerge il pagamento di imposte, ed il contribuente intende regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione, può presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza con il pagamento della sanzione pari a un ottavo del minimo edittale previsto e cioè 32,00 euro (32,278 con troncamento delle cifre decimali). L'importo da versare sarà pari a 32,00 euro, risultante dalla eliminazione delle cifre dopo la virgola. Invece, in caso di omesso versamento o di versamento effettuato in misura ridotta rispetto al dovuto, l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede la sanzione nella misura del 30 per cento per l'importo non versato. Qualora il contribuente, che intende avvalersi del ravvedimento. esegue il versamento entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta ad un ottavo della misura minima prevista. Se è stato omesso un versamento IVA a dicembre 2001 lire 10 milioni, occorre prima di tutto effettuare la conversione dell'imposta da versare in 5.164,57 euro. La sanzione è di lire 5.164,57 X 30% : 8, uguale a 193,671 euro. L'importo della sanzione da versare è pari a 193,67 euro.

[…]

Fax MF Prot. n. 102985/IV del 27 dicembre 2001

Superamento del plafond iva - Applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), del D.lgs 18.12.1997, n. 472 in presenza di spontanea denuncia dell'esportatore abituale.

Il Comitato di coordinamento del SECIT, con delibera n. 3, del 24.1.2000, ha sollevato alcune perplessità in ordine alla estensione della procedura di cui all'art. 11, comma 5, del D.lgs n. 374/90 anche alle ipotesi di utilizzo del *plafond* iva oltre i limiti di capienza, nonché in relazione alla consequenziale applicazione - in presenza di autodenuncia del contribuente dell'avvenuto superamento del *plafond* iva all'importazione - della disposizione di cui all'art. 20, comma 4, della legge 27.12.1997, n. 449; norma in forza della quale *"non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 2913/92, del 12.10.1992, chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'art. 11 del D.lgs 8.11.1990, n. 374*".

Nella citata delibera n. 3/00 il predetto Organo ha suffrugato le sopra esposte perplessità evidenziando la disparità di trattamento che viene a determinarsi, per effetto dell'applicazione della menzionata esimente, tra il regime sanzionatorio attualmente adottato in caso di spontanea denuncia dell'avvenuto c.d. "splafonamento" dell'iva all'importazione e quello attuato, a seguito del ravvedimento operoso della parte, per violazioni inerenti l'iva c.d. "nazionale".

Questa Agenzia preso atto delle osservazioni svolte, in materia, dal SECIT, nonché del divergente orientamento espresso dalla preesistente Direzione Centrale dei Servizi Doganali del soppresso Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, ha ritenuto opportuno rimettere l'esame della delicata questione all'Avvocatura Generale dello Stato la quale, con consultiva n. 123236, del 15.11.2001, approvata dal Comitato Consultivo, ha reso il proprio parere.

Il predetto Organo legale, a seguito di un attento ed articolato esame della problematica, ha chiarito che *"il richiamo alla revisione dell'accertamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 8.11.1990, n. 374, contenuto nell'art. 20, comma 4, legge 27/12/1997, n. 449, con il correlato esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative, deve intendersi riferito ai casi di accertamento assoggettabili alla procedura di revisione di cui all'art. 11 D.lgs n. 347/90, fra i quali non può comprendersi quello concernente l'utilizzo del plafond, atteso che ... i problemi relativi al corretto utilizzo del beneficio della sospensione di imposta* ***non concernono i presupposti dell'accertamento doganale ma lo status dell'operatore-esportatore abituale".***

Con la suesposta interpretazione dell'art. 11 del D.lgs n. 374/90 l'Avvocatura ha inteso rimarcare la distinzione esistente tra la revisione d'accertamento per carenza dei presupposti oggettivi - regolata dalla predetta disposizione - e la **"rettifica" motivata da qualunque altra causa** e, quindi, ha indicato quest'ultima quale unica procedura applicabile all'indebito utilizzo del *plafond* iva; salva la possibilità del contribuente di attivare, parimenti a quanto esperibile avverso la revisione d'accertamento, i rimedi amministrativi di cui agli artt. 65 e ss. del TULD, nonché quelli giurisdizionali di cui all'art. 22 del D.lgs n. 374/90.

Deriva, pertanto, che l'indebito utilizzo del *plafond* iva, poiché soggetto a procedura di rettifica della dichiarazione doganale - e non a revisione di accertamento *ex* art. 11, comma 5, del D.lgs n. 374/90 -, non può determinare, in caso di spontanea autodenuncia dell'operatore, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 449/97.

Tale assunto risulta, peraltro, confortato dal convergente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3986/00, con la quale è stata ritenuta applicabile, nella fatti-

specie in esame, la sopravvenuta disciplina organica che regola il sistema sanzionatorio tributario di cui ai D.lgs n. 471 e n. 472 del 18.12.1997.

La scrivente, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che in **tutti i casi di autodenuncia di avvenuto utilizzo del *plafond* oltre i limiti consentiti si rende applicabile l'istituto del ravvedimento c.d. "operoso" di cui all'art. 13, del D.lgs n. 472/9**7, **nella forma prevista dal comma 1, lett. b).**

Si invitano, pertanto, tutti gli Uffici a respingere le istanze pendenti per la fruizione dell'esimente prevista dall'art. 20 della legge n. 449/97, nei casi di autodenuncia del superamento del *plafond* iva all'importazione; in forza del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge 27.7.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'art. 20, comma 4, di cui alla più volte citata legge n. 449/97.

Fax MF prot. n. 2788 /UDA del 28 dicembre 2001

Legge finanziaria per l'anno 2002 [Ricorsi gerarchici alle Commissioni Tributarie]

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per l'anno 2002 di cui si illustrano le disposizioni aventi rilevanza per l'attività di questa Agenzia.

Con l'articolo 12, comma 2, del suddetto provvedimento è stata introdotta un'importante modifica alla disciplina del processo tributario prevista dal decreto legislativo 31.12.1992, n. 546.

In base alla nuova formulazione dell' articolo 2 del citato D.Lgs. n. 546/1992 , in vigore **dal 1° gennaio 2002**, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

Conseguentemente **anche le controversie concernenti i tributi amministrati da questa Agenzia sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie** e seguono la disciplina sul processo tributario di cui al predetto D.Lgs. n. 546/1992.

A seguito di tale intervento legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2002, tutti gli atti adottati dagli uffici dell'Agenzia delle dogane inquadrabili fra quelli tassativamente individuati dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 devono contenere, a pena di illegittimità, in applicazione del comma 2 dello stesso articolo, l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

[…]

Circolare n. 26 del 4 aprile 2002

Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 - Art. 12, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - il processo tributario dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

INDICE

1. La giurisdizione delle Commissioni tributarie e gli atti impugnabili dinanzi a loro.
2. La proposizione del ricorso.
3. La costituzione in giudizio.
3.1. La costituzione del ricorrente.
3.2. La costituzione in giudizio dell'Ufficio.
3.3. La rappresentanza dell'Ufficio in giudizio.
3.4. La costituzione tardiva.
4. Competenza territoriale delle Commissioni tributarie.
4.1. La competenza territoriale delle Commissioni tributarie in caso di adozione di determinazioni, da parte degli Uffici di vertice dell'Agenzia, in ordine a ricorsi o a seguito di richieste di riesame.
5. L'esame preliminare del ricorso ed il reclamo avverso il conseguente provvedimento presidenziale.
6. La trattazione della causa.
7. Deposito di documenti e memorie illustrative.
7.1. La nota spese.
8. I procedimenti cautelare e conciliativo.
8.1. La sospensione dell'atto impugnato.
8.2. La conciliazione giudiziale.
9. L'onere della prova.
9.1. L'istruzione probatoria.
10. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.
10.1. La sospensione del processo.
10.2. L'interruzione del processo.
10.3. L'estinzione del processo.
10.3.1. L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
10.3.2. L'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
10.3.3. L'estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.

L'art. 12, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448, ha novellato la formulazione dell'art. 2 del D.lgs 31.12.1992, n. 546, estendendo la giurisdizione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, di cui all'art. 1 del D.lgs 31.12.1992, n. 546, a tutte le vertenze aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, nonché le sanzioni amministrative irrogate dagli Uffici finanziari.

Per effetto di tale modifica normativa è radicalmente mutato il ruolo e l'attività contenziosa svolta dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane i quali sono divenuti, oltre che autonome parti

processuali, soggetti abilitati alla rappresentanza processuale di questo Ente dinanzi ai predetti Organi di giurisdizione amministrativa speciale.

Al fine di garantire una corretta e puntuale difesa dell' Agenzia dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, si forniscono, di seguito, chiarimenti e direttive in ordine agli istituti fondamentali del rito tributario, utili per le istruzioni operative che ciascuna Direzione Regionale vorrà fornire agli Uffic i dipendenti.

1. La giurisdizione delle Commissioni tributarie e gli atti impugnabili dinanzi ad esse.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 5 del cod. proc. civ., il momento determinativo della giurisdizione va fissato con riguardo allo stato di fatto ed alla legge vigente al tempo della proposizione della domanda giudiziale, senza che possano, successivamente, rilevare i mutamenti dello stato di fatto e/o delle norme eventualmente sopravvenute.

Conseguentemente, sono rimesse alla giurisdizione delle Commissioni tributarie provinciali tutte le **domande giudiziali proposte successivamente al 31.12.2001.**

Vale, tuttavia, osservare che la cognizione di impugnative proposte avverso provvedimenti emessi *(rectiu*s: notificati) dagli Uffici di questa Agenzia, nel corso di uno stesso giorno - e, comunque, anteriormente al 1°.1.2002 – può spettare ad Organi appartenenti a giurisdizioni diverse.

Infatti, in applicazione del sopra richiamato principio di cui all'art. 5 del cod. proc. civ., le vertenze scaturite dall'impugnazione di provvedimenti notificati ai contribuenti anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 448/01, rientrano nella giurisdizione:

- del **Giudice ordinario,** se l'impugnazione è stata proposta anteriormente al 1°.1.2002;
- delle **Commissioni tributarie provinciali,** se l'impugnazione è stata proposta successivamente al 31.12.2001.

Le vertenze già pendenti dinanzi al Giudice ordinario alla data di entrata in vigore della legge n. 448/01 (1°.1.2002) non subiscono alcun mutamento di giurisdizione.

In forza di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs n. 546/1992, sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali:

- l'avviso di accertamento del tributo;
- l'avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l'avviso di mora;
- il rifiuto espresso o tacito di rimborso o sgravio di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Tuttavia, per effetto dell'estensione della giurisdizione della Commissione tributaria, disposta dalla richiamata legge n. 448/01, *"a tutti i tributi di ogni genere e specie",* la sopra esposta elencazione assume un rilievo tutt'altro che tassativo; di talché sono suscettibili di gravame dinanzi al sopra menzionato Organo di giurisdizione speciale tutti i provvedimenti che possano essere assimilati per funzione o per natura a quelli indicati dall'art. 19 del più volte citato D.lgs n. 546/92.

Rientrano, altresì, fra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie le decisioni emesse dagli Uffici di vertic e dell'Agenzia a seguito di ricorsi amministrativi, proposti **- anteriormente al 1° gennaio 2002 -** ai sensi degli articoli:

- 5 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- 18 del D.lgs 18.12.1997, n. 472;
- 56 e seguenti della legge 7.1.1929, n. 4;

nonché, le determinazioni assunte ai sensi dell' articolo 70 del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (TULD) a seguito della instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie doganali. A tale ultimo riguardo, si rende noto che si è in attesa di conoscere il parere dell'Ufficio del Coordinamento legislativo circa la "sopravvivenza" della predetta procedura di risoluzione delle controversie doganali, a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge n. 448/01; si fa riserva, pertanto, di far conoscere, non appena possibile, il parere dell'interpellato Ufficio del Coordinamento legislativo – Finanze.

Relativamente alle decisioni emesse in base alla sopra richiamata normativa (art. 5 DPR n. 1199/71, art. 18 D.lgs n. 472/97, artt. 56 e segg. legge n. 4/29, art. 70 TULD), giova precisare che la determinazione di **"parziale accoglimento"** dei predetti gravami o di **"riforma"** dell'atto oggetto di riesame è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avente sede nella circoscrizione territoria le dove è ubicato l'ufficio di vertice (centrale o regionale) che l'ha emessa.

Diversamente, l'impugnazione della decisione con la quale è stato disposto il **"rigetto"** dei ricorsi proposti ai sensi delle sopra elencate disposizioni - decisione confermativa del provvedimento originario - deve essere proposta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente in relazione all'Ufficio periferico che ha emanato l'atto confermato. Si aderisce, pertanto, per tali fattispecie, all'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la decisione sul ricorso si affianca, senza assorbirlo, al provvedimento originario, essendo, quest'ultimo, l'atto concretamente e direttamente lesivo dell'interesse del privato (cfr. Cons. di St., Sez. VI, 16.12.1998, n. 1687).

A tal fine, le decisioni di rigetto adottate dagli Uffici di vertice in relazione ai predetti ricorsi amministrativi recheranno il seguente dispositivo e la correlata clausola impugnatoria:

... omissis

DETERMINA

il rigetto del ricorso proposto in data ……. da ……., pertanto il provvedimento n. ….. del …… … , emesso dall'Ufficio di ……….., è confermato e contro lo stesso è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale di ……., mediante notifica al predetto Ufficio entro il termine di 60 giorni dalla acquisita conoscenza legale del presente atto.

La predetta determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio periferico che ha adottato l'atto impugnato in sede amministrativa, il quale ne curerà la notifica alla parte ricorrente.

2. La proposizione del ricorso

Il procedimento giurisdizionale tributario, in quanto procedimento di natura impugnatoria, si propone mediante ricorso entro il termine perentorio di **60** gg. dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- della Commissione tributaria cui è diretto;

- del nome e cognome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, del codice fiscale;
- dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane avverso il quale è proposto;
- dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi di ricorso.

La mancanza di uno dei sopra elencati elementi può, in alcune ipotesi, causare l'**inammissibilità** del ricorso; in particola re, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancanza o inesatta indicazione della Commissione adita comporta l'inammissibilità del ricorso (o dell'appello) nei casi in cui dal contenuto complessivo dell'atto processuale e dall'attività della parte resistente (quanto alla sua costituzione in giudizio) derivi l'assoluta incertezza sull'Organo cui lo stesso è diretto.

Nel caso di omessa indicazione delle generalità del ricorrente, il ricorso non è inammissibile laddove la sottoscrizione dell'atto, ove effettuata in maniera leggibile, ne consenta, comunque, l'esatta identificazione.

Per quanto concerne le persone giuridiche, è sufficiente che non sussistano dubbi ed incertezze sull'identità di chi agisce e che sia possibile, mediante la sottoscrizione, ovvero mediante il mandato alla difesa, individuare la persona fisica cui compete la rappresentanza. La proposizione del ricorso da parte di un soggetto fallito può essere legittimamente effettuata solo dal curatore, su autorizzazione, anche postuma, del Giudice delegato (cf*r.* art. 31 RD. 16.3.1942, n. 267, l. fall.).

In pendenza di concordato preventivo, la legittimazione a ricorrere spetta all'Amministratore e non al Commissario giudiziale; mentre nel caso di "amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi" la legittimazione a ricorrere compete al Commissario straordinario; nelle more della liquidazione volontaria d'impresa la legittimazione è attribuita al liquidatore al quale, essa, altresì, compete se la presentazione avviene dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

L'omessa indicazione della residenza, della sede legale e del domicilio eventualmente eletto, non determinano l'inammissibilità del ricorso, ma obbligano la segreteria e la controparte a notificare qualsivoglia successivo atto presso la segreteria della Commissione.

Per quanto concerne la mancata **indicazione** dell'Ufficio cui il ricorso è diretto, essa rileva esclusivamente nel caso in cui sia stata causa dell'omessa costituzione in giudizio dell'Ufficio.

Invero, se, nonostante l'omessa indicazione, l'atto introduttivo della vertenza sia stato, comunque, ritualmente e tempestivamente notificato all'Ufficio dotato di legittimazione processuale passiva, è opportuno che quest'ultimo provveda a costituirsi in giudizio.

Viceversa, se l'atto privo della predetta indicazione fosse genericamente notificato all'"Agenzia delle dogane", l'omessa costituzione in giudizio dell'Ufficio concorrerebbe in maniera decisiva all'emissione, da parte del Collegio, di una pronuncia di inammissibilità del ricorso; ciò in quanto nel nuovo processo tributario, la qualità di parte processuale dei giudizi di primo e di secondo grado è attribuita espressamente all'Ufficio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato o che lo avrebbe dovuto emanare.

L'omessa enunciazione del provvedimento impugnato non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità del ricorso se il medesimo è altrimenti individuabile dalla lettura complessiva del ricorso o dall'allegazione documentale dell'attore.

Per quanto concerne, invece, l'omessa indicazione dell'oggetto della domanda, merita

senz'altro pregio la pur diffusa notazione secondo la quale tale mancanza conduce necessariamente all'inammissibilità del ricorso. Considerato che la domanda, fra l'altro, radica e limita i poteri del Giudice in ordine al *thema decidendum* e alla decisione finale, la sua mancanza non può che condurre ad una sentenza di mero rito, non potendo il Collegio pronunciarsi su ciò che non è stato domandato (cfr. Cass., Sez. 3^ civ., n. 2221, del 27.2.1995).

Una particolare attenzione merita, altresì, l'esame dei motivi di ricorso, atteso che:

- l**'insufficienza sostanziale** degli stessi è causa di inammissibilità del ricorso;
- la loro **incompletezza** non è suscettibile di una successiva integrazione.

A tale ultimo riguardo, vale sottolineare che il ricorrente che non abbia sviluppato **tutti** i motivi di impugnazione nell'atto introduttivo di causa non può riaprire, successivamente, con memorie aggiuntive, l'ambito della vertenza; unica eccezione a tale divieto sussiste laddove a seguito della produzione in giudizio di documenti non noti ad opera di una delle parti, ovvero su richiesta del Collegio, la controparte rilevi, dal contenuto di tali documenti, nuovi motivi di impugnazione. In tal caso l'integrazione dei motivi deve essere effettuata entro il termine **perentorio di 60 giorni** dalla data in cui l'interessato ha avuto notizia di tale deposito.

Si invitano, pertanto, gli Uffici ad esaminare con particolare attenzione l'atto introduttivo di causa, sotto un profilo sia sostanziale che formale, ed a prestare particolare attenzione al rispetto del predetto termine perentorio entro il quale il ricorrente può, eventualmente, disporre l'integrazione dei motivi.

L'Ufficio deve verificare attentamente l'esistenza e la specificità dei motivi di ricorso dedotti dal contribuente, poiché alla loro omessa esposizione consegue l'inammissibilità del ricorso; effetto che la Giurisprudenza ritiene si realizzi anche nelle ipotesi in cui il ricorso contenga affermazioni generalissime inerenti ad ipotetici vizi dell'atto impugnato e/o all'infondatezza del credito tributario e/o indicazioni di puro rinvio a motivi esposti in altri ricorsi o atti processuali.

Merita appena rilevare come, viceversa, l'erronea od omessa indicazione degli elementi di diritto funzionali alla riconduzione dei fatti ad una o più norme non determina l'inammissibilità del ricorso;

ciò in quanto il Giudice non è vincolato, sotto questo profilo, alle prospettazioni della parte, essendo libero di scegliere la norma da applicare al caso sottoposto al suo esame.

Il ricorso e le eventuali successive memorie illustrative devono essere sottoscritte dal ricorrente, ovvero, laddove sia stato conferito mandato, dal suo difensore; la mancanza della sottoscrizione determina l'inammissibilità dell'atto.

La proposizione del ricorso avviene mediante notifica del medesimo all'Ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato, ovvero che non ha emanato il provvedimento richiesto.

Le modalità con le quali può essere effettuata la notifica del ricorso, così come dell'appello, sono le seguenti:

- mediante ufficiale giudiziario, il quale effettua la consegna di copia del ricorso conforme all'originale, all'Ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato (v. art. 137 cod. proc. civ. e ss.), sottoscritta dal ricorrente, o dal difensore incaricato;
- mediante consegna del ricorso, in forma originale e sottoscritto dal ricorrente, o dal difensore - sotto pena di nullità - all'Ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato;
- mediante spedizione del ricorso, in forma originale e sottoscritto dal ricorrente, o dal difensore - sotto pena di nullità - a mezzo posta in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento.

Sarà cura dell'Ufficio verificare che il ricorso sia stato ad esso notificato oltreché tempesti-

vamente (entro il predetto termine di 60 gg. dalla notifica del provvedimento impugnato), altresì, ritualmente, vale a dire mediante una delle procedure sopra descritte.

Il ricorso si considera temporalmente proposto il giorno in cui:

■ ne viene effettuata la spedizione a mezzo posta (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante);

■ l'Ufficiale giudiziario ha consegnato l'atto all'Ufficio (come attestato nella relazione di notifica posta in calce al ric orso);

■ il ricorso è stato consegnato direttamente all'Ufficio dal ricorrente, ovvero da persona da esso pur informalmente incaricata (in tal caso farà fede la data riportata sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio).

L'intempestività del ricorso, poiché afferente ad un presupposto processuale, è sempre rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio; l'Ufficio, tuttavia, dovrà anteporre tale verifica a qualunque attività processuale al fine di pervenire ad un'immediata declaratoria di inammissibilità del gravame.

La costituzione in giudizio.

3.1. La costituzione del ricorrente.

Il ricorrente (così come l'appellante) si deve costituire in giudizio entro **30 giorni** dalla proposizione del ricorso mediante **deposito,** presso la segreteria della Commissione tributaria adita, del fascicolo di parte.

Affinché la costituzione in giudizio del ricorrente sia rituale, il fascicolo deve contenere:

1. il ricorso;

2. le prove dell'avvenuta notifica del ricorso nei termini e secondo le modalità sopra indicate;

3. la procura *ad lite*m, ove conferita, al difensore.

A tale ultimo riguardo merita sottolineare come la necessità che l**'atto di conferimento dell'incarico** sia allegato al fascicolo di parte trae legittimazione dal disposto dell'art. 165 del cod. proc. civ., il quale espressamente dispone che la costituzione deve avvenire mediante deposito, non solo dell'atto di citazione, ma anche della procura in originale.

Viceversa, l'omessa **indicazione,** nel ricorso, dell'avvenuto conferimento dell'incarico alla difesa non è espressamente sanzionata; il che si giustifica con il fatto che, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del cod. proc. civ., è sufficiente che il mandato sia stato conferito anteriormente alla **costituzione** in giudizio della parte; tale omessa **indicazione** , pertanto, non merita di essere eccepita se l'incarico viene depositato, unitamente al ricorso, nel fascicolo di parte. Peraltro, il conferimento volontario dell'incarico - non quello effettuato su impulso del Collegio nei casi in cui l'assistenza tecnica è facoltativa (v. art. 12 , comma 1, D.lgs n. 546/92) - non sana l'iniziale difetto di rappresentanza, attenendo questa all'esercizio dello *jus postulandi* e, quindi, alla validità ed efficacia dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sez. 5^ civ., n. 7966, del 12.6.2000).

L'assistenza tecnica di un professionista abilitato è necessaria per tutti i giudizi il cui valore sia superiore a **€ 2582,28 (Lire 5.000.000**.); il valore della lite è dato dall'importo del tributo, al netto degli interessi, nonché dall'ammontare delle sanzioni irrogate. Per i provvedimenti meramente irrogativi delle sanzioni esso è dato dall' importo delle stesse.

L'inammissibilità del ricorso, a seguito dell'omesso deposito dell'atto medesimo, del fascicolo processuale, della ricevuta di spedizione o di consegna dell'atto stesso, trae ragione dal

fatto che, in assenza di tali documenti, il Collegio si viene a trovare nell'impossibilità oggettiva di verificare la tempestività dell'impugnazione.

Gli altri atti, quali la copia dell'atto impugnato ed i documenti prodotti dalla parte, sono destinati a confluire, per farne parte, nel fascicolo del ricorrente senza che, però, essi possano ritenersi essenziali ai fini della ritualità della costituzione. Entrambi i citati allegati possono essere depositati in copia fotostatica, salva, in tale ultimo caso, la facoltà del Collegio di chiedere l'esibizione degli originali.

La mancata allegazione del provvedimento impugnato, come anticipato, non costituisce causa di inammissibilità del ricorso; a tale omessa allegazione può, infatti, ovviare il giudice valendosi della facoltà, di cui agli artt. 7, comma 3, e 22, comma 5, del D.lg. n. 546/92, di ordinare il deposito di documenti; si raccomanda, in ogni caso, agli Uffici di eccepire tale omissione, stante la, pur minoritaria, presenza di una giurisprudenza orientata nel senso di ritenere requisito di ammissibilità del gravame la suesposta allegazione.

Il termine di costituzione in giudizio del ricorrente, così come il deposito presso la Commissione adita della procura alle liti e della prova dell'avvenuta proposizione del ricorso, sono previsti **a pena di inammissibilità;** tale inammissibilità, oltreché rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, non è sanabile neanche a seguito della successiva costituzione in giudizio dell'Ufficio.

È opportuno sottolineare che il ricorso, parimenti all'appello, non può essere notificato o spedito alla segreteria della Commissione ma, solo ed esclusivamente, **depositat**o.

Il ricorso depositato presso la segreteria della Commissione tributaria deve essere identico a quello notificato, consegnato o spedito all'Ufficio, pena l'inammissibilità dello stesso.

La suddetta conformità deve essere attestata dal ricorrente nell'atto depositato; eventuali difformità costituiscono causa d'inammissibilità del ricorso, solo se tali da incidere in maniera sostanziale sul contenuto essenziale del ricorso; sarà cura dell'Ufficio, pertanto, verificare la veridicità della predetta attestazione.

L'Ufficio dovrà, inoltre, farsi parte diligente e chiedere alla segreteria della Sezione, alla quale è assegnato il procedimento, copia dei documenti allegati al ricorso; il ricorrente infatti, non è tenuto a notificare tali documenti alla controparte.

L'esame di tali documenti può risultare determinante per la predisposizione di efficaci scritti difensivi.

3.2. La costituzione in giudizio dell'Ufficio.

La costituzione in giudizio dell'Ufficio deve essere effettuata entro il termine di **60 giorni** da quello in cui il ricorso gli è stato notificato, consegnato o spedito; anche per tale termine vale, come per gli altri termini processuali, la sospensione per il periodo feriale, nel caso in cui esso venga a scadere o incominci a decorrere in un periodo compreso fra il 1° agosto ed il 15 settembre.

In tali circostanze i giorni maturati anteriormente al 1° agosto si sommano, ai fini del computo del termine di scadenza, con quelli successivi al 15 settembre, mentre, laddove il termine iniziale coincida con un giorno compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre, esso comincerà a decorrere solo dal 16 settembre.

La costituzione avviene mediante il deposito del fascicolo di parte presso la segreteria della Commissione; il fascicolo deve contenere le controdeduzioni ed i documenti che si intende offrire in comunicazione.

In via generale, i documenti devono essere elencati negli atti di parte ai quali sono allegati, ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie, in carta semplice, pari a quello delle altre parti.

Le controdeduzioni devono essere depositate in numero di copie pari alle parti in giudizio.

Con la memoria di costituzione e risposta l'Ufficio resistente espone le proprie difese, indica le prove di cui intende avvalersi, propone le eccezioni - processuali e di merito - ed effettua, ove necessario, la chiamata di terzi in causa.

Gli Uffici dovranno prestare particolare attenzione al modo in cui formuleranno le proprie difese in quanto la mancata proposizione di controdeduzioni avverse ai fatti eccepiti dal ricorrente potrebbe rendere non bisognosi di prova (e, quindi, in buona sostanza già provati) i fatti stessi.

Atteso che il processo tributario di cui al D.lgs n. 546/92 è sostanzialmente circoscritto al controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impositivi impugnati dal contribuente è esclusa, in esso, la proponibilità, da parte degli Uffici, di domande riconvenzionali secondo le previsioni di cui agli artt. 36 e 167 del cod. proc. civ., non potendosi richiedere al Giudice tributario una pronuncia che vada oltre il provvedimento impositivo.

È consigliabile che l'Ufficio valuti tempestivamente, alla luce delle considerazioni svolte nel ricorso proposto dal contribuente, l'effettiva legittimità del provvedimento impugnato, al fine di disporre, in via di autotutela, l'annullamento di quest'ultimo, rappresentando tale decisione alla Direzione Regionale competente; ciò consentirà, al contempo, di evitare l'inutile prosecuzione del processo con la prevedibile condanna alle spese di lite, conseguenti all'eventuale soccombenza.

In tal caso, il motivato provvedimento di autotutela dovrà essere immediatamente comunicato al ricorrente ed alla segreteria della Commissione adita.

Laddove l'annullamento in autotutela riguardi provvedimenti impugnati, aventi ad oggetto tributi, sanzioni ed accessori di valore complessivo superiore ad **€ 516.456,89 (Lire 1.000.000.000),** l'Ufficio deve necessariamente acquisire, ai sensi dell'art. 4 del DM. n. 37 dell'11.2.1997, il vincolante parere preventivo della Direzione Regionale territorialmente competente.

Diversamente, non ricorrendo tale ipotesi, **sarà sempre opportuno che l'Ufficio si costituisca in giudizio** al fine di assicurare la più ampia tutela, in sede giurisdizionale, degli interessi di quest'Agenzia. Si pone in evidenza che solo le parti costituite sono legittimate a ricevere la comunicazione o la notificazione dei seguenti atti:

1. l'avviso di fissazione della data di trattazione del ricorso (art. 31, comma 1, del D.lgs n. 546/92);

2. il reclamo contro i provvedimenti presidenziali (art. 28, comma 1, del D.lgs n. 546/92);

3. l'istanza di trattazione in pubblica udienza (art. 33, comma 1, del D.lgs n. 546/92);

4. l'ordinanza di differimento della trattazione a data fissa (art. 34, comma 3, del D.lgs n. 546/92);

5. il dispositivo della sentenza (art. 37, comma 2, del D.lgs n. 546/92);

6. la denuncia di variazione del domicilio (art. 17, comma 1, del D.lgs n. 546/92).

Sarà cura degli Uffici periferici informare, tempestivamente, la competente Direzione regionale dell'avvenuta notificazione di ricorsi in materie particolarmente complesse e/o rilevanti; ciò consentirà a quest'ultima di indicare strategie defensionali omogenee a tutti gli Uffici,

per fattispecie analoghe, ovvero di avocare a sé la rappresentanza giudiziale dell'Agenzia nella singola vertenza.

3.3 La rappresentanza dell'Ufficio in giudizio.

Per quanto concerne l'individuazione del personale che può essere delegato a partecipare alle udienze in rappresentanza dell'Agenzia, si raccomanda che vengano, di volta in volta, prescelti funzionari con un'adeguata preparazione giuridica ed esperienza professionale, in grado di svolgere al meglio le funzioni delegate.

La sottoscrizione degli atti processuali di questa Agenzia compete, a seconda dei casi, al:

- **Direttore dell'Area Affari giuridici e contenzios**o, per le Direzioni regionali, limitatamente ai casi in cui le vertenze siano state da quest'ultime avocate;
- **Direttore dell'Uffici**o, per gli Uffici doganali;
- **Direttore** dell'Ufficio, per gli Uffici tecnici di finanza.

3.4 La costituzione tardiva.

La mancata costituzione entro il citato termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, non preclude, tuttavia, la possibilità di una **costituzione tardiva** dell'Ufficio che, comunque, può essere effettuata entro i seguenti termini:

- nel caso di trattazione della causa in camera di consiglio, entro il termine previsto per il deposito delle repliche (fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio);
- nel caso di discussione della vertenza in pubblica udienza, fino all'inizio della discussione.

È appena il caso di evidenziare che la parte non costituita non ha diritto ad essere destinataria degli atti e delle comunicazioni di cui ai punti da **1** a **4** del par. 3.2.; tali preclusioni appaiono di per sé tali da rendere disagevole la possibilità di conoscere le successive tappe processuali; esse, infatti, potranno essere conosciute dalla parte non costituita soltanto visionando, presso la segreteria della Commissione, il fascicolo processuale; di talché l'opportunità di procedere sempre alla costituzione in giudizio dell'Ufficio nel termine ordinario di **60** giorni dalla notifica del ricorso.

La tardiva costituzione in giudizio non comporta, come è invece previsto per il giudizio civile ordinario, la contumacia del resistente non costituito; tuttavia, per effetto della inosservanza del termine previsto per la costituzione in giudizio, la parte resistente, ove tardivamente costituitasi, non può effettuare la chiamata di terzi in causa, nè proporre, in sede di eventuale successivo appello, le domande e le eccezioni non proposte nel primo grado di merito.

4. Competenza territoriale delle Commissioni tributarie.

La competenza per territorio delle Commissioni tributarie provinciali è individuata in funzione della localizzazione nella provincia degli Uffici dell'Agenzia delle dogane.

Vale, al riguardo, evidenziare che la competenza per territorio delle Commissioni tributarie provinciali è, comunque, determinata alla stregua dell'ubicazione dell'Ufficio che ha, ovvero non ha, emanato il provvedimento impugnato, a prescindere dal fatto che:

- l'Ufficio era, o meno, competente o legittimato ad emetterlo, poiché tale vizio si ripercuote sulla legittimità del provvedimento ma non sulla competenza della Commissione tributaria a conoscerlo;
- il provvedimento rientri, o meno, fra quelli impugnabili con ricorso al Giudice tributario,

trattandosi di un'eccezione attinente alla proponibilità della domanda, suscettibile, dunque, di essere definita dal Giudice territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 546/92, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie è inderogabile; conseguentemente non sono applicabili al processo tributario le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 del cod. proc. civ. per la fissazione del c.d. "foro dispositivo" (norme che consentono di derogare alla disciplina applicabile in via ordinaria alla competenza del Giudice).

È bene tenere in particolare evidenza che il difetto di competenza deve essere eccepito **nel grado al quale il vizio si riferisc**e; non è, dunque, proponibile dinanzi alla Commissione tributaria regionale l'eccezione relativa alla incompetenza della Commissione tributaria provinciale se quest'ultima non sia già stata investita della medesima questione preliminare.

L'eccezione è, comunque, rilevabile anche d'ufficio (vale a dire dalla Commissione tributaria adita).

Va, tuttavia, evidenziato che la competenza nel processo tributario non può essere considerata un presupposto processuale e cioè una condizione d'ammissibilità della domanda giudiziale, giacché la proposizione di questa ad un Giudice incompetente è idonea, comunque, ad obbligare l'Organo giudiziario successivamente designato a pronunciarsi nel merito.

La proposizione dell'eccezione d'incompetenza è, peraltro, caratterizzata dai seguenti numerosi ed articolati limiti; spetta, pertanto, all'Ufficio tenere nella dovuta considerazione il fatto che tale eccezione:

1. deve essere delibata e decisa dalla Commissione anche se la controparte aderisce alla eccezione d'incompetenza proposta in proprio danno;

2. laddove rinunciata dalle parti che l'hanno proposta, impedisce alle stesse di riproporla in appello, ma non preclude al Collegio di rilevarla e di dichiararla d'ufficio;

3. deve essere dedotta non oltre l'udienza pubblica di trattazione, ovvero entro 5 giorni liberi prima della trattazione in Camera di Consiglio;

4. può essere riproposta in appello, se respinta in primo grado, solo dalla parte che l'abbia ritualmente sollevata in tale prima fase;

5. non comporta l'obbligo dell'eccipiente di indicare quale sia il Giudice competente, con la conseguenza che la sola formulazione dell'eccezione obbliga il Collegio a deciderla;

6. non può essere sollevata in via subordinata alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito avanzate dalle parti; ciò in ragione dell'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità tra la richiesta di una pronuncia sul merito, in via principale – che presuppone la *potestas iudicandi* della Commissione tributaria adita – e la proposizione di un'eccezione d'incompetenza dello stesso Collegio.

Non è ammesso il ricorso all'istituto del "regolamento di competenza".

Alla declaratoria d'incompetenza deve seguire la riassunzione del processo dinanzi la Commissione tributaria dichiarata competente; la riassunzione deve essere effettuata su istanza di parte nel termine fissato dalla sentenza, ovvero, in mancanza di tale indicazione, nel termine di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione, a cura della segreteria, del dispositivo della sentenza.

La riassunzione del procedimento dinanzi al Giudice dichiarato competente equivale alla rinuncia ad ogni impugnazione della sentenza accertativa del vizio.

L'omessa riassunzione del processo entro il predetto termine ne cagiona l'automatica estinzione.

La riassunzione può essere effettuata da ciascuna parte, dunque, anche da quella che abbia sollevato l'eccezione d'incompetenza.

4.1. La competenza territoriale delle Commissioni tributarie in caso di adozione di determinazioni, da parte degli Uffici di vertice dell'Agenzia, in ordine a ricorsi o a seguito di richieste di riesame.

Le determinazioni emesse ai sensi degli artt. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, 18 del D.lgs 18.12.1997, n. 472, 56 e seguenti della legge 7.1.1929, n. 4 e 70 del D.P.R. n. 43 del 23.1.1973 (TULD) dagli Uffici di vertice (centrali o regionali) dell'Agenzia, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui hanno sede gli:

• Uffici di vertice (centrali o regionali) che le hanno emesse, se di "riforma" dell'atto, ovvero di "accoglimento parziale" del gravame;

• Uffici periferici, se le determinazioni confermano integralmente i provvedimenti impugnati in sede amministrativa.

5. L'esame preliminare del ricorso ed il reclamo avverso il conseguente provvedimento presidenziale.

Scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara l'inammissibilità dell'atto, ovvero la sospensione, l'interruzione o l'estinzione del procedimento.

I provvedimenti preliminari del Presidente della Commissione vengono emessi mediante decreto e sono soggetti a reclamo dinanzi all'Organo collegiale della Sezione di cui fa parte il Presidente che ha adottato il provvedimento reclamato.

Il reclamo deve essere proposto entro **30 giorni dalla comunicazione,** da parte della segreteria, del provvedimento presidenziale; l'inosservanza di tale termine rende inammissibile l'impugnativa. Esso va notificato, a cura e spese del reclamante, alle altre parti del giudizio e, successivamente, nel termine perentorio di **15 giorni decorrenti dall'ultima notificazione,** deve essere depositato nella segreteria della Commissione, nelle forme e nei modi previsti per la costituzione del ricorrente. L'inosservanza di detto termine provoca l'inammissibilità del reclamo, rilevabile sia d'ufficio che su eccezione di parte.

La parte non reclamante può controdedurre mediante il deposito di memorie entro i 15 giorni successivi alla notifica del reclamo.

Si invitano, pertanto, gli Uffici al rispetto dei termini e delle procedure previste per il reclamo, nonché alla proposizione, in sede di reclamo, delle eccezioni inerenti l'inosservanza degli stessi.

6. La trattazione della causa.

Il Presidente della Sezione della Commissione tributaria cui è assegnato il ricorso, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'Ufficio, ovvero decorso il termine previsto per la costituzione in giudizio dell''Ufficio (60 giorni dalla notifica del ricorso), fissa l'udienza di discussione.

La data dell'udienza viene comunicata, a cura della Cancelleria della Sezione, ad entrambe le parti almeno **30 giorni liberi** prima; se il giorno di scadenza è festivo essa si deve considerare anticipata al giorno precedente non festivo. In questo caso, infatti, non opera la proroga prevista dall'art. 155, comma 4, del cod. proc. civ., ai sensi del quale *"se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo";* ciò al fine di non ridurre il termine - di trenta giorni – che si vuole assicurare alle parti prima dell'udienza.

Vale appena rammentare che nel computo del termine c.d. **libero** non deve essere considerato né il *dies a quo* (il giorno iniziale) né il *dies ad quem* (il giorno finale).

Il mancato rispetto del termine sopra indicato (30 giorni), da parte della segreteria della Commissione, determina la **nullità della comunicazione e di tutti i successivi atti consequenziali,** salva l'acquiescenza della parte interessata che, nelle proprie difese scritte, non sollevi tempestivamente l'eccezione, ovvero che comparendo alla pubblica udienza non eccepisca alcunché al riguardo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'avviso di trattazione determina la nullità della sentenza emessa dalla Commissione provinciale per violazione del principio del contraddittorio, salvo la sanatoria ad opera della parte costituita che presentandosi all'udienza o in altro modo con atti scritti, abbia accettato il contraddittorio.

Deriva che, se una delle parti non partecipa all'udienza e manca la prova dell'avvenuta comunicazione, la sentenza è nulla ed il giudice d'appello, eventualmente adito, non potrà che rimettere la causa ad un'altra Sezione della Commissione provinciale per la rinnovazione del giudizio. Si invitano, pertanto, gli Uffici a prestare particolare attenzione alle modalità ed ai termini con i quali le segreterie delle Commissioni eseguono le predette comunicazioni.

In via ordinaria la vertenza è trattata in Camera di Consiglio, dunque, **in assenza di tutte le part**i. È, tuttavia, rimessa alla facoltà di ciascuna parte la possibilità di instare per la trattazione della vertenza in una pubblica udienza. A tale pubblica udienza, appare opportuno che gli Uffici vi partecipino sempre in quanto ciò consentirà a quest'ultimi di esporre, anche verbalmente, le proprie argomentazioni e di controdedurre, dinanzi al Collegio, alle deduzioni svolte, in quella sede, dalla controparte.

Si raccomanda, pertanto, agli Uffici di chiedere alla Commissione di trattare la causa in pubblica udienza e, conseguentemente, di assicurare la partecipazione all'udienza di un funzionario **munito di delega** da parte del Direttore dell'Ufficio di appartenenza; la trattazione in Camera di Consiglio dovrà riguardare esclusivamente le cause il cui valore della lite sia effettivamente modesto, sempre che la tematica trattata non costituisca, comunque, oggetto di particolare interesse per l'Agenzia.

L'istanza di trattazione in pubblica udienza deve essere depositata nella segreteria della Commissione e notificata alle altre parti costituite **almeno 10 giorni liberi** prima della data fissata per la trattazione.

Gli Uffici dovranno, pertanto, redigere l'istanza in tanti esemplari quante sono le parti costituite, più uno per la segreteria del Collegio; dovranno, quindi, notificare le istanze a tutte le parti del procedimento (a mezzo racc. a/r, o con Uff. giudiz., ovvero mediante consegna) e, poi, depositare l'omologa istanza alla segreteria della Commissione, **unitamente al documento attestante l'avvenuta spedizione/consegna/notifica, ex art. 137 cod. proc. civ., dell'istanza alle parti costituite.**

Sarà cura del funzionario delegato a partecipare all'udienza munirsi **dell'avviso di ricevimento,** relativo alla predetta istanza spedita a mezzo posta, ovvero, laddove non ancora pervenuto, della documentazione attestante il giorno dell'**avvenuta spedizione** postale.

Laddove la difesa dell'Ufficio, a causa dell'imponente mole di documenti depositati, non possa essere esercitata adeguatamente entro il termine fissato per l'udienza, sarà onere del medesimo Ufficio richiedere, a mezzo istanza diretta al Presidente del Collegio, il rinvio dell'udienza ad altra data.

7. Deposito di documenti e memorie illustrative.

Entrambe le parti possono depositare, presso la segreteria della Sezione, documenti fino a **venti giorni liberi** prima della data di trattazione.

Fino a **10 giorni liberi prima** della data di trattazione in pubblica udienza, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. Se la trattazione avviene in Camera di Consiglio, le parti possono produrre brevi repliche fino a **5 giorni liberi** prima della data fissata per la Camera di Consiglio.

Trattandosi di **giorni liberi,** il termine per il deposito dei documenti e delle memorie deve essere computato con esclusione sia del giorno della presentazione dei documenti, sia di quello della trattazione.

In assenza di una norma che preclude espressamente il diritto di effettuare il deposito di documenti alle parti non costituite, gli Uffici dovranno effettuare tale deposito anche contestualmente alla, pur non auspicata, costituzione tardiva.

Il deposito dei documenti deve avvenire unitamente ad una nota di deposito, appositamente sottoscritta, da depositare in originale per la Commissione ed in tante copie, in carta semplice, quante sono le parti.

Il termine previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 546/92 per il deposito dei documenti e degli scritti difensivi è, ai sensi dell'art. 152 del cod. proc. civ., ordinatorio e non perentorio; conseguentemente i documenti, le memorie o le repliche prodotti tardivamente, possono essere presi in esame dalla Commissione, a meno che la tardività del deposito non sia sollevata dalla parte interessata.

Spetta, dunque, all'Ufficio oltreché curare il tempestivo deposito di memorie, repliche e documenti, altresì, eccepire la tardività del deposito effettuato dalla controparte e, quindi, l'inosservanza del principio del contraddittorio; ciò al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità di quanto intempestivamente prodotto dalla controparte.

Le memorie (e le brevi repliche) non possono riportare nuove domande e nuove eccezioni, non essendo ammesso l'ampliamento dell'oggetto della controversia rispetto a quanto recato nella memoria di costituzione e risposta, per l'Ufficio resistente, e nel ricorso, per il contribuente; mediante tali scritti è possibile solo precisare, sviluppare ed arricchire le conclusioni già ritualmente formulate dalle parti con l'atto di costituzione in giudizio.

Nelle memorie illustrative, pertanto, le parti possono richiamare le posizioni già assunte con l'eventuale illustrazione di argomenti a sostegno derivanti da giurisprudenza o da interpretazioni ministeriali o dottrinali, possibilmente sopravvenute alla presentazione del ricorso.

7.1 La nota spese.

È sempre necessario formulare, nel corso del giudizio, richiesta di condanna della controparte alle spese di lite; tale richiesta deve essere prodotta unitamente al deposito della memoria di comparsa e costituzione in giudizio (di 1° grado), e nell'atto di appello, ovvero di resistenza all'appello.

Le spese processuali devono essere riportate in modo dettagliato in un'apposita nota che, ai sensi dell'art. 75 delle disposizioni d'attuazione del cod. proc. civ., deve contenere, in modo distinto e specifico, gli onorari e tutti i costi sostenuti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bi*s, del D.lgs n. 546/92, la liquidazione delle spese a favore dell'Ufficio, se assistito da propri funzionari, deve essere effettuata applicando la tariffa vigen-

te per gli avvocati, con la riduzione del 20% degli onorari *ivi* previsti; la riscossione avviene mediante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Si riporta, di seguito, un esempio di nota spese di lite.

[omissis]

Ove il processo si dovesse concludere con la sola celebrazione del giudizio di 1 grado, la nota spesa di lite sarà compilata nella sola parte A, mentre, nella ipotesi di espletamento anche del 2 grado del giudizio, la nota spese dovrà essere redatta sia per la parte A che per la parte B, atteso che in tali ultime ipotesi il giudice tributario statuirà sulle spese di lite relative al doppio grado del giudizio.

8. I procedimenti cautelare e conciliativo.

8.1 La sospensione dell'atto impugnato.

La disciplina del processo tributario di cui al più volte citato D.lgs n. 546/92, consente al ricorrente di chiedere al Giudice del 1° grado di merito la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;

condizioni fondamentali per la proposizione di tale richiesta sono l'esistenza:

- del pericolo di incorrere in un danno grave ed irreparabile, a seguito dell'esecuzione del provvedimento impugnato o impugnando (c.d. *periculum in mor*a);
- dell'apparenza di un ricorso ammissibile e fondato (c.d. *fumus boni juri*s);
- di un processo di merito incardinato, ovvero incardinando dinanzi al Giudice tributario.

Il Giudice competente a ricevere e decidere l'istanza di sospensione è la stessa Commissione tributaria competente a trattare la controversia principale.

Il provvedimento cautelare deve essere richiesto con istanza motivata, sia in ordine al *"fumus"* che al *"periculum";* è, dunque, compito dell'Ufficio vigilare sulla completezza e specificità delle argomentazioni motivazionali svolte dal richiedente al fine di eccepirne, ove ricorra, l'incompletezza, ovvero la genericità.

L'istanza può essere proposta nello stesso ricorso o con atto separato, notificato alle altre parti e depositato in segreteria, nel rispetto di tutte le disposizioni previste per la costituzione in giudizio del ricorrente.

La trattazione dell'istanza viene fissata dal Presidente della Commissione alla prima Camera di Consiglio utile; la data viene comunicata alle parti almeno **10 giorni liberi** prima.

Diversamente dalla trattazione in Camera di Consiglio del merito della lite, la trattazione dell'istanza di sospensione avviene in Camera di Consiglio con la partecipazione delle parti; in tale fase, dunque, la partecipazione dell'Ufficio non è subordinata alla richiesta di pubblica udienza.

La decisione viene presa con ordinanza motivata e **non impugnabil**e; nonostante l'autonomia che contraddistingue la fase cautelare da quella di trattazione del merito della causa, la decisione, presa in questa prima, eventuale, fase processuale, generalmente è destinata ad incidere sul convincimento definitivo del Collegio; ciò in quanto il procedimento cautelare presuppone, comunque, la delibazione, pur sommaria, del merito della contesa.

Si raccomanda, pertanto, agli Uffici di partecipare sempre e comunque a tali procedimenti, anche al fine di ottenere, ove dovesse essere accolta l'istanza del contribuente, la prestazione di idonea garanzia (mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa) ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92.

La sospensione può essere concessa anche in misura parziale.

Non può essere invece proposta alla Commissione tributaria regionale istanza di sospensione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale in relazione alle *debenza* delle imposte, tasse, contributi e gravami fiscali da essa decisa; viceversa l'art. 19, comma 2, del D.lgs 18.12.1997, n. 472 ha espressamente sancito il potere della Commissione tributaria regionale di sospendere l'esecuzione della sentenza di 1° grado – limitatamente alla esecuzione delle sanzioni; ciò, ovviamente, presuppone l'esperimento di un giudizio cautelare in tutto identico a quello azionabile nel corso del precedente grado di merito.

Per quanto concerne la produzione ed il deposito di documenti e memorie, la normativa disciplinante tale fase cautelare non indica alcun termine da rispettare; deriva, pertanto, anche in ragione della ristrettezza dei termini previsti per la trattazione della istanza, l'applicabilità, in via analogica, del principio della libertà di forma previsto dall'art. 669 *sexies* del cod. proc. civ., ai sensi del quale *"il Giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale, al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto*".

In relazione ai termini processuali inerenti alla fase cautelare *de qua,* merita senz'altro evidenziare che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 742 del 7.10.1969, la sospensione feriale dei termini **non opera** in questo procedimento.

Quanto all'efficacia temporale dell'ordinanza cautelare, essa:

- viene meno con l'emissione della decisione della Commissione tributaria provinciale;
- in caso di mutamento delle circostanze, può essere revocata o modificata dalla Commissione, su istanza motivata di parte, prima della sentenza conclusiva del primo grado di merito.

A tale ultimo riguardo si raccomanda, pertanto, agli Uffici di verificare la permanenza delle circostanze oggettive in cui si concreta, in ogni singolo caso, il c.d. *"periculum";* ciò al fine di poter rappresentare al Collegio, ove ne ricorrano i presupposti, le mutate, ovvero, cessate condizioni di *"periculum*" e, quindi, invocare la revoca, ovvero la modifica del provvedimento cautelare.

La previsione di una fase processuale cautelare non impedisce, ovviamente, agli Uffici di questa Agenzia di concedere la sospensione del provvedimento, ricorrendo i presupposti previsti dalle singole leggi d'imposta.

La sospensione cautelare, in via amministrativa, dei provvedimenti concernenti le risorse proprie della Comunità europea soggiace alle previsioni recate dalla prevalente normativa comunitaria, la quale all'art. 244, commi 2 e 3, del Reg. CEE n. 2913/92 (CDC), dispone che:

■ *"... l'Autorità doganale può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.*

■ *Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione è* ***subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia.*** *Tuttavia non si può esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale****".***

In relazione all'ambito applicativo del predetto art. 244 del CDC, giova ricordare che la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 17.7.1997, resa nel procedimento C-130/95, ha precisato che:

- *"l'Autorità doganale può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione di una decisione contestata quando, usno solo dei due presupposti indicati nella norma (fondati dubbi sulla confor-*

mità della decisione alla normativa doganale o danno irreparabile per l'interessato), è soddisfatto;

- il fatto che un danno irreparabile possa essere subito dall'interessato non impedisce all'Autorità doganale di subordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione contestata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, se il fatto di esigere una garanzia, a causa della situazione del debitore, può provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, l'Autorità doganale ha la facoltà di non esigere la costituzione di una garanzia;

- in linea di principio, l'importo della garanzia deve essere fissato in misura pari all'ammontare esatto dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 192, n. 1 del CDC; tuttavia, qualora il fatto di chiedere una garanzia, possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale, l'importo della garanzia, può essere fissato, ai sensi dell'art. 192, n. 2 del CDC, tenuto conto della situazione finanziaria del debitore in misura inferiore all'importo globale dell'obbligazione".

Alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata, sarà, pertanto, onere degli Uffici, nel corso della fase cautelare del giudizio incardinato dal ricorrente dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, instare affinché l'eventuale sospensione giudiziale del provvedimento concernente le "risorse proprie" avvenga mediante l'applicazione congiunta delle disposizioni recate dagli artt. 47, comma 5 del D.lgs n. 546/92 e 244, comma 3, del CDC; ciò al fine di subordinare la sospensione del provvedimento impugnato all'esistenza, ovvero alla costituzione di idonea garanzia, pur nei modi e con i limiti chiariti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

8.2. La conciliazione giudiziale.

La conciliazione giudiziale è lo strumento deflattivo introdotto dal Legislatore al fine di favorire una definizione concordataria della vertenza, realizzata direttamente in sede contenziosa anche attraverso la fattiva collaborazione ed incentivazione degli Organi giudicanti.

La conciliazione può aver luogo solo davanti la Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza.

L'intesa conciliativa è subordinata al sindacato di legittimità della Commissione tributaria provinciale, deputato ad accertare unicamente la regolarità della proposta e l'assenza di cause di inammissibilità previste dalla legge.

L'Organo giudicante, esperito tale controllo, in caso di esito negativo, vale a dire di accertata inammissibilità della prospettata conciliazione, non ne dà corso e fissa, con decreto, la trattazione della causa.

Il perfezionamento dell' accordo conciliativo non produce alcun beneficio sull'eventuale procedimento penale che prosegue regolarmente.

A seguito della conciliazione giudiziale, le sanzioni devono essere applicate nella misura di 1/3 delle somme irrogabili, in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima e, comunque, in misura non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La conciliazione può avvenire "in udienza", ovvero "fuori udienza" e, comunque, non oltre la prima udienza di trattazione.

La conciliazione, c.d. "in udienza", può avere luogo mediante uno dei seguenti atti procedurali:

1. la presentazione di una proposta di conciliazione, in udienza, ad opera di una delle parti,

unitamente all'istanza di pubblica udienza, depositata nella segreteria della Commissione provinciale entro il termine di **10 giorni liberi** prima della data di trattazione del ricorso. Entro tale termine l'istanza deve, non solo essere depositata nella segreteria della Commissione, ma anche notificata alla parti costituite

2. l'invito formulato dalla Commissione tributaria adita alle parti a raggiungere un accordo conciliativo;

3. il deposito presso la segreteria del Collegio - **dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione** e prima che questa sia stata celebrata in Camera di consiglio o in pubblica udienza - di una proposta scritta dell'Ufficio, preconcordata con il ricorrente.

Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e l'altra non vi abbia aderito, la Commissione può stabilire un termine non superiore a 60 giorni per la formulazione di una nuova proposta; in tale ipotesi, ove dovesse successivamente formarsi l'accordo, l'Ufficio, prima della trattazione della causa, è tenuto a depositarlo alla segreteria della Commissione.

Ove l'accordo non sia ritenuto inammissibile dal Presidente, l'estinzione della controversia viene dichiarata con decreto, senza passare per il vaglio di una seconda udienza.

La conciliazione c.d. "in udienza" si formalizza mediante la redazione di un apposito verbale nel quale devono essere analiticamente indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e d'interessi.

La sottoscrizione del processo verbale di conciliazione - peraltro titolo per la riscossione delle predette somme - segna, dunque, la cessazione della materia del contendere, almeno limitatamente alle questioni conciliate; tale cessazione deve, però, essere dichiarata dalla Commissione con sentenza.

Il procedimento conciliativo, c.d. "fuori udienza", si instaura mediante il deposito, da parte dell'Ufficio - **prima della fissazione della data di trattazione** - di una proposta preconcordata con il contribuente; tale rito semplificato prosegue con la verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità da parte del Giudice e, quindi, in caso positivo si conclude con decreto dichiarativo dell'estinzione del giudizio.

Il decreto, unitamente alla preconcordata proposta conciliativa, produce gli stessi effetti del processo verbale di conciliazione redatto "in udienza"; esso è, pertanto, titolo per la riscossione delle somme oggetto di conciliazione.

Il pagamento di quanto convenuto in sede conciliativa, può avvenire in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo; se l'importo supera **? 51.645,69** (100 milioni di lire), previa prestazione di idonea garanzia, il pagamento può essere rateizzato fino ad un massimo di dodici rate trimestrali.

L'accordo conciliativo si perfeziona con il versamento, entro il termine di **venti giorni dalla data di redazione del verbale,** dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata.

Inoltre, la conciliazione può essere totale o parziale, a seconda che investa la lite nella sua globalità o in una sua parte. Essa, pertanto, si presta ad essere circoscritta ad alcuni aspetti dell'atto impugnato sempreché abbiano formato oggetto di contestazione nel ricorso; in tale ultimo caso nulla osta a che il giudizio prosegua sui punti per i quali non si è trovato l'accordo.

La possibilità di sottoporre a conciliazione giudiziale anche le vertenze aventi ad oggetto risorse proprie della Comunità europea, come indicate nella Decisione del Consiglio 29.9.2000, n. 597 Euratom, richiamata nel Reg. (CE) Euratom n. 1150 del Consiglio del 22.5.2000 (dazi della Tariffa doganale comune, dazi compensatori, dazi antidumping, dazi CECA, dazi ed altri diritti fissati dall'Unione europea nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay *round* della politica Agricola comune), non appare, allo stato, pacifica.

Conseguentemente, in attesa di conoscere, in merito, il parere dei competenti Servizi della Commissione europea, si invitano tutti gli Uffici a non aderire ed a non promuovere, nelle more, tali proposte conciliative.

Viceversa, non appare dubbia la possibilità di conciliare le vertenze aventi ad oggetto l'iva all'importazione.

Ricapitolando, è, pertanto, possibile, al momento, sottoporre a conciliazione giudiziale le vertenze scaturite da operazioni doganali, limitatamente:

• agli interessi di mora pretesi, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 232 del Reg. CEE n. 2913/92 del 12.10.1992;

• ed all'iva all'importazione.

È ammessa, invece, la conciliazione giudiziale delle vertenze aventi ad oggetto tutti gli altri tributi gestiti da questa Agenzia.

Tuttavia, occorre invitare gli Uffici ad utilizzare tale strumento, con estrema prudenza, esclusivamente nei casi in cui sussistano **"dubbi"** sulla legittimità e fondatezza del provvedimento impugnato e, quindi, sull'esito della vertenza; ferma la possibilità di agire in autotutela nei casi in cui dalla lettura del ricorso appaia **"certa"** l'infondatezza del predetto atto.

9. L'onere della prova.

Il processo tributario non è soggetto alla rigida applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova; in altri termini, non esiste, in questo processo una regola "assoluta" sul soggetto gravato dall'onere della prova, bensì esiste una regola "generale" che pone a carico dell'Ufficio, quale attore "sostanziale" del processo tributario, l'onere di provare la fondatezza dei fatti sui quali poggia la pretesa tributaria.

L'inesistenza di un criterio "assoluto" va ricondotta al rapporto che lega la motivazione del provvedimento impugnato con la prova della fondatezza dello stesso; l'Ufficio ben può ritenere assolto il proprio obbligo motivazionale mediante la mera indicazione dei presupposti di fatto e di diritto sui quali ha fondato il proprio provvedimento, salvo dover, poi, in un'eventuale sede giudiziale, corroborare tale motivazione con l'esibizione di concreti elementi probatori, pena l'annullamento del provvedimento impugnato.

Viceversa, se l'Ufficio adempie al proprio *onus probandi* già in sede amministrativa - corredando la motivazione del provvedimento impugnato con l'allegazione della prova della sussistenza dei concreti elementi di fatto che giustificano la pretesa tributaria – l'onere della prova grava esclusivamente nei confronti del soggetto che ha introdotto il giudizio.

9.1 L'istruzione probatoria.

Il processo tributario è fondato quasi esclusivamente sulle risultanze documentali prodotte dalle parti ovvero acquisite al giudizio su impulso della Commissione, la quale, nei limiti dei fatti dedotti in giudizio dalle parti, può:

- esercitare le medesime facoltà di accesso, di richiesta dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Uffici tributari da ciascuna legge d'imposta;

- richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero disporre consulenza tecnica;

- ordinare alle parti il deposito dei documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.

Sono esclusi, quali mezzi di prova, sia il giuramento che la prova testimoniale.

In linea con tale ultimo divieto, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto i verbali di testimonianze acquisite in altri processi, così come le informative di terzi raccolti dall'Amministrazione finanziaria nel corso di indagini amministrative, prive dell'efficacia di prova; ciò in quanto diversamente sarebbe eluso il diritto alla formazione in contraddittorio delle prove costituende.

Tuttavia, tali verbalizzazioni possono essere valutate dal Giudice tributario quali argomenti di prova ausiliari, in grado di contribuire all'apprezzamento, assieme a tutti gli altri elementi disponibili, dell'attendibilità delle prove ammesse al procedimento tributario.

Vorranno, pertanto, gli Uffici non tralasciare ogni elemento, pur latamente probatorio, evincibile da ambiti processuali anche diversi da quello tributario.

La dichiarazione effettuata da una parte del processo della verità di un fatto ad essa sfavorevole, e favorevole all'altra parte (confessione), pur avendo spazio come mezzo di prova nel processo tributario, non ha, tuttavia, l'efficacia di prova in senso pieno, come invece previsto nel processo civile; essa si presta alla libera valutazione del Giudice, il quale può attribuire alla confessione il valore di elemento idoneo a corroborare le altre risultanze istruttorie.

Fra le prove escluse sono ricompresse quelle coperte dal segreto istruttorio, fin quando tale segreto non sia cessato o il Giudice penale non abbia autorizzato la loro trasmissione all'Ufficio tributario.

10. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.

10.1. La sospensione del processo.

Il processo tributario, al verificarsi di determinate ipotesi, deve essere necessariamente sospeso; le cause di sospensione del processo tributario, espressamente previste dall'art. 39 del D.lgs n. 546/92, sono costituite dalla presentazione, nel corso del giudizio, di una querela di falso, ovvero dalla necessità di pervenire, in via pregiudiziale, alla soluzione di una questione inerente lo stato o la capacità delle persone.

Per la sospensione è necessario, in tema di querela di falso, che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione o che la questione sullo stato o sulla capacità abbia rilevanza pregiudiziale sulla vertenza tributaria.

Quanto alle questioni di capacità, esse devono afferire alla idoneità di un soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche; sicché non rilevano, ai fini della sospensione, le questioni relative alla attribuibilità, in concreto, ad un soggetto di una determinata posizione giuridica.

Le questioni di stato legittimanti la sospensione sono quelle relative alla posizione soggettiva dell'individuo, quale cittadino e soggetto titolare di diritti personali e politici.

Legittimano, altresì, la sospensione del processo tributario:

- la domanda pregiudiziale rivolta, ai sensi dell'art. 234, n. 1, lett. a), comma 3, del Trattato istitutivo della CE, alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione e/o la validità di una norma comunitaria;
- l'incidente di legittimità costituzionale di una norma, sollevato nel corso del processo, determinante per la soluzione della vertenza;
- la proposizione di un "regolamento di giurisdizione", *ex* art. 367 del cod. proc. civ.;
- l'instaurazione di un procedimento di ricusazione di un membro del Collegio.

Viceversa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs n. 546/92, come novellato dall'art. 12, comma 2, della più volte citata legge n. 448/01, qualora nel corso del giudizio incardinato dinanzi alla Commissione tributaria sorga una questione pregiudiziale la cui cognizione è rimessa ad altro Organo giurisdizionale, il Giudice tributario è legittimato a decidere *incidenter tan-*

tum anche su tale questione; rimane, tuttavia, ferma l'impossibilità di risolvere in via incidentale le questioni afferenti alla querela di falso, ed allo stato o capacità delle persone (capacità diversa dalla capacità di stare in giudizio).

Si invitano, pertanto, gli Uffici a svolgere puntuali ed articolate attività defensionali anche in ordine ad eventuali questioni incidentali, ciò al fine di fornire al Giudice tributario il massimo contributo istruttorio, anche in materie normalmente sottratte alla competenza specialistica di tale Organo giudicante.

Nel periodo in cui il processo è sospeso, non possono essere compiuti atti processuali. I termini processuali sono **interrotti e ricominciano a decorrere dal giorno in cui il processo viene ripreso.**

Venute meno le circostanze che hanno determinato la sospensione della causa, il processo può continuare previa proposizione - ad opera di una delle parti - di un'istanza di trattazione al Presidente di Sezione della Commissione.

L'istanza di trattazione deve essere presentata entro **sei mesi** dal giorno in cui sono cessate le cause determinative della sospensione.

10.2. L'interruzione del processo.

L'istituto dell'interruzione del processo assolve alla funzione di garantire, in ogni circostanza, l'effettiva attuazione del principio del contraddittorio. A tal fine è stata prevista l'interruzione dell'attività processuale al verificarsi di alcune circostanze, oggettivamente ostative alla tempestiva ed adeguata partecipazione del contribuente al giudizio.

In particolare, costituiscono causa d'interruzione del processo tributario:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza, ovvero l'estinzione della persona giuridica;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 546/92.

L'interruzione coincide temporalmente con il momento in cui l'evento si è verificato se la parte sta in giudizio personalmente ed in tutti i casi sopra rappresentati alla lettera b) del presente paragrafo;

l'effetto interruttivo, in tali ipotesi, è immediato.

In ogni altro caso, l'interruzione si verifica quando l'evento è dichiarato in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

Se uno degli eventi causativi della interruzione si avvera dopo l'ultimo giorno utile per il deposito di memorie prima della trattazione della controversia in Camera di Consiglio (5 giorni liberi), ovvero dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti interruttivi; salvo che la commissione, anziché pronunciare la sentenza, faccia proseguire il processo, con la conseguente necessità di ripristinare il contraddittorio.

Se il procedimento si conclude con una sentenza e questa viene impugnata dalla parte non interessata dagli eventi di cui alle sopra elencate le ttere a) e b), il procedimento d'appello è soggetto ad interruzione.

Se viene meno, per morte o altre cause, la capacità di stare in giudizio di una delle parti – ovviamente diversa dall'Ufficio - o del suo legale rappresentante, ovvero cessa tale rappresentanza durante il termine per la proposizione del ricorso, il termine è prorogato di sei mesi a de-

correre dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

L'interruzione del processo può essere disposta a condizione che l'evento "interruttivo" si sia verificato:

- dopo la proposizione del ricorso (cioè successivamente alla notifica di tale atto, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs n. 546/92); ovvero,
- alla data di spedizione del ricorso (risultante dal timbro postale apposto sulla raccomandata); comunque, prima della conclusione del processo.

I fatti che riguardano la persona del legale rappresentante (nei casi di interdetto, di inabilitato o di minore) non rivestono alcuna rilevanza nel caso colpiscano il rappresentante volontario.

Parimenti, non assume rilievo alcuno la cessazione di tale rappresentanza.

La "messa in liquidazione" di una società non determina l'interruzione del processo tributario; la persona giuridica che versa in tale *status* continua ad esistere fino alla definizione di tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo, quindi, anche, e soprattutto, se *sub iudice*.

Per effetto dell'interruzione del processo i termini processuali ricominciano a decorrere dal giorno in cui la causa viene riassunta.

La causa è riassunta se entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione la parte colpita dall'evento, ovvero i suoi successori, o qualsiasi altra parte presentano al Presidente di Sezione della Commissione adita istanza di trattazione della causa.

10.3. L'estinzione del processo.

Le cause di estinzione del processo tributario sono identificabili nelle seguenti tre *macro* categorie:

- la rinuncia al ricorso;
- l'inattività delle parti;
- la cessazione della materia del contendere.

10.3.1 L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Al fine di individuare i presupposti legittimanti l'estinzione del giudizio per "rinuncia", è necessario distinguere la rinuncia al ricorso, rispetto alla rinuncia alla domanda; ciò in quanto, mentre la prima non preclude la riproponibilità di un ricorso che contenga la stessa domanda, la seconda implica l'estinzione, per rinuncia, della pretesa vantata con il ricorso.

L'efficacia estintiva della rinuncia al ricorso è subordinata all'accettazione delle altre parti costituite che abbiano un effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

Tale interesse, secondo la giurisprudenza, si deve ravvisare ogni qualvolta sia possibile ottenere dal giudizio un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e cioè sia possibile conseguire *"un'utilità considerata dalla legge meritevole di tutela e non già qualsiasi utilità di fatto"* (Cass. 1°.2.1995, n. 1168).

L'estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso proposto dal contribuente alla Commissione provinciale, poiché causativa dell'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo, rende superflua l'accettazione dell'Ufficio.

Nel caso di litisconsorzio necessario attivo, l'effetto estintivo è condizionato sospensivamente alla rinuncia di tutti i litisconsorzi costituiti.

La rinuncia, poiché *actus legittimu*s, non può essere assoggettata a termine o condizione e deve essere redatta in forma scritta; essa deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da

un suo procuratore speciale, ancorché il ricorrente abbia designato un difensore tecnico, il quale, in tale qualità, non ha il potere di disporre del diritto controverso.

Tuttavia, alla sottoscrizione della parte o del suo procuratore speciale, deve aggiungersi quella del difensore.

La rinuncia potrà essere sottoscritta direttamente dal solo difensore se, nella procura, sia espressamente conferito al difensore tale potere.

L'accettazione della rinuncia è soggetta alle medesime regole formali cui soggiace l'atto di rinuncia.

La rinuncia produce effetto dal giorno in cui è dichiarata; la dichiarazione avviene con decreto, reclamabile, del Presidente della Sezione, se non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione, ovvero con sentenza della Commissione, se l'udienza è stata già fissata.

Salvo diverso accordo intervenuto, stragiudizialmente, tra le parti, il rinunciante è gravato, *ex lege,* dal pagamento delle spese di lite; il decreto, ovvero la sentenza dichiarativi della estinzione per rinuncia devono contenere, altresì, la liquidazione delle spese di lite spettanti alle parti diverse dal ricorrente che le abbiano chieste e documentate, nonché di condanna del rinunciante al pagamento in favore delle parti che ne abbiano diritto.

10.3.2. L'estinzione del giudizio per inattività delle parti.

Il processo tributario, poiché fondato sul principio c.d. dispositivo, si estingue a seguito dell'inattività delle parti; essa, tuttavia, per avere efficacia estintiva deve concretarsi nelle seguenti omissioni:

- mancata, ovvero intempestiva, richiesta di ripresa del processo sospeso;
- mancata, ovvero intempestiva, richiesta di ripresa del processo interrotto;
- mancata, ovvero intempestiva, integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dalla legge o dal Collegio;
- mancata, ovvero intempestiva, riassunzione del processo dinanzi la Commissione tributaria competente, a seguito della incompetenza territoriale dichiarata da quella adita.

La dichiarazione di estinzione del processo può essere effettuata con decreto, reclamabile, del Presidente della Sezione, se non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione, ovvero con sentenza della Commissione, se l'udienza è stata già fissata.

L'inattività può essere eccepita da una delle parti, ovvero rilevata d'ufficio; essa, tuttavia, produce effetti solo se dichiarata nel grado di giudizio in cui si verifica.

Le spese processuali, in caso di estinzione per inattività delle parti, restano a carico di chi le ha sostenute.

10.3.3 L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Il giudizio si estingue per cessata materia del contendere; tale causa estintiva viene in considerazione ogni qualvolta sopravvenga una circostanza, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che, eliminando le posizione di contrasto, abbia fatto venir meno la necessità di una pronuncia del Giudice (cfr. Cass., 7.9.1993, n. 9401).

La cessazione della materia del contendere è dichiarata dal Presidente della Sezione con decreto reclamabile, ovvero dalla Commissione tributaria con sentenza.

Nel processo regolato dal D.lgs n. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessata materia del

contendere si verifica allorquando l'Ufficio, riconoscendo la fondatezza dei motivi di ricorso, ritira o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, ovvero dispone la restituzione del tributo da quest'ultimo chiesto a rimborso; il contribuente, riconoscendo l'infondatezza della propria pretesa, decide di abbandonare la domanda giudiziale adempiendo a quanto contestato dall'Ufficio.

L'estinzione del giudizio si verifica, altresì, allorquando il contribuente abbia aderito alle proposte di definizione delle liti fiscali previste – *una tantum* - dalla legge (condoni, sanatorie, ecc.).

Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

11. Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.

Le comunicazioni e le notificazioni, salva l'ipotesi di consegna in mani proprie, sono fatte nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio; l'elezione di domicilio consiste in una dichiarazione con la quale la parte indica un recapito presso il quale indirizzare gli atti.

Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale del difensore domiciliatario, viene meno l'elezione di domicilio; conseguentemente la notifica eseguita presso quest'ultimo è nulla (cfr. Cass., 22.4.1997, n. 3468).

Nel caso in cui il domiciliatario muoia, l'elezione di domicilio diviene automaticamente inefficace; conseguentemente le notifiche devono essere effettuate come se la domiciliazione non fosse mai stata effettuata (cfr. Cass., 11.6.1981, n. 3786).

La residenza, propria solo delle persone fisiche, è costituita dal luogo dove la persona ha la dimora abituale.

La sede è il luogo ove l'Ente, la persona giuridica, l'impresa o l'associazione fisicamente esiste con la propria organizzazione.

L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

La variazione della residenza, della sede o del domicilio eletto devono essere notificate sia alla segreteria della Commissione che alle altre parti costituite; le variazioni hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sono state effettuate le predette notifiche.

La comunicazione o la notificazione presso la Segreteria della Commissione è prevista per:

- la mancata elezione di domicilio;
- la mancata dichiarazione di residenza o della sede nel territorio dello Stato;
- l'assoluta incertezza dell'elezione di domicilio o della dichiarazione di residenza o di sede, che rende impossibile la comunicazione o la notificazione.

Nelle ipotesi di c.d. fittizietà del domicilio eletto o della residenza dichiarata, che pregiudicano la possibilità di effettuare valide notifiche degli atti, le notificazioni devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 143 del cod. proc. civ., *"mediante deposito alla casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'Ufficio giudiziario davanti al quale si procede";* nelle ipotesi in cui tali dati risultino fittizi l'effettuazione delle notifiche non può essere effettuata presso la segreteria, come, invece, per le ipotesi in cui il domicilio, la residenza o la sede manchino.

Tuttavia, considerato che nel processo tributario *"i Giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto non disposto e con esse compatibili, le norme del c.p.c.",* l'inos-

servanza delle regole sul luogo della notifica realizza un vizio che ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, del cod. proc.civ. è sanato con efficacia *ex tunc* anche quando la conoscenza dell'atto notificato sia stata, comunque, realizzata.

In tali circostanze, infatti, la tempestiva costituzione in giudizio dell'Ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato, sana in radice la nullità della notifica, avendo il ricorso raggiunto, comunque, l'obiettivo cui è normativamente deputato: la *vocatio in ius* dell'Ufficio.

12. L'esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie.

Le disposizioni recate nell'art. 68 del D.lgs n. 546/92 prevedono una sorta di provvisoria e parziale esecuzione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie; in forza di tali previsioni il Legislatore ha inteso graduare la determinazione degli importi da versare in relazione all'esito della decisione ed al grado dell'Organo giudicante.

Tali disposizioni, tuttavia, non trovano applicazione nei processi tributari aventi ad oggetto quei tributi gestiti da questa Agenzia per i quali, diversamente da quanto richiesto dal citato art. 68 del D.lgs n. 546/92, non è prevista la riscossione frazionata (dazi doganali, accise sugli oli minerali, nonché sull'alcole e sulle bevande alcoliche ed imposte di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petroli).

Per quanto concerne, invece, i tributi soggetti a riscossione frazionata, la citata norma dispone che:

- dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale con la quale è stato respinto il ricorso, il ricorrente deve versare i due terzi del tributo, con i relativi interessi (per determinare l'importo dovuto occorre tenere presente, da una parte, il *quantum* del debito d'imposta, come accertato dalla Commissione tributaria provinciale – e calcolare i 2/3 di tale somma e dei relativi interessi di mora
- dall'altra, tutte le somme già versate dal contribuente prima della pronuncia di 1° grado);
- in caso di accoglimento del ricorso deve essere versato l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, e, comunque, non più dei due terzi del tributo preteso con il provvedimento impugnato, se l'accoglimento del ricorso è parziale;
- all'esito del giudizio d'appello deve essere versato il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale.

In caso di decisione favorevole al contribuente, il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi deve essere rimborsato d'ufficio, cioè senza la necessità di un'istanza di rimborso, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte, in modo frazionato, secondo quanto previsto dal già richiamato art 68, commi 1 e 2 del D.lgs n. 546/1992 (così come modificato dall'art.29, lett. d del D.lgsn. 472/1997), al quale fa rinvio l'art. 19, comma 1 del D.lgs n. 472/1997, concernente l'esecuzione dellesanzioni.

13. Le impugnazioni.

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 546/92 *"i mezzi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione"*.

La sentenza emessa al termine del 1° grado di merito è suscettibile di essere appellata; il giudizio di appello assicurando il riesame del giudizio di primo grado, sia sotto il profilo formale che sostanziale, realizza il c.d. principio del doppio grado di giurisdizione, sottostante, nel nostro ordinamento giuridico, sia al processo civile che a quello penale ed amministrativo.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in ordine alla necessità di subordinare la proposizione dell'appello principale alla preventiva autorizzazione della competente Direzione Regionale.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da una puntuale prospettazione dei motivi che rendono opportuna la prosecuzione del giudizio.

La Direzione regionale, in sede di evasione della predetta richiesta di autorizzazione, può decidere di avocare a sé la causa e, quindi, di partecipare, tramite propri funzionari, al 2° grado di giudizio; in tali circostanze gli Uffici periferici forniranno la massima collaborazione alla Direzione regionale, mediante la predisposizione di articolate e documentate relazioni.

Ai sensi dell'art. 10 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 10.5.2001 tra questa Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, *"avanti le Commissioni tributarie regionali, ..., anche in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, l'Avvocatura presta, a richiesta della Direzione regionale, alle strutture dell'Agenzia l'assistenza nelle controversie particolarmente rilevanti in considerazione dell'ammontare della pretesa fiscale in discussione e/o del principio di diritto in discussione"*.

È auspicabile che le Direzioni Regionali in sede di valutazione del prosieguo da dare alle vertenze conclusesi, in 1° grado, con una pronuncia sfavorevole si confrontino, se necessario anche per le vie brevi, con le locali Avvocature dello Stato.

13.1. La competenza della Commissione tributaria regionale.

L'appello deve essere proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale presso la cui circoscrizione ha sede la Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza da impugnare.

Per quanto concerne la competenza del Giudice di secondo grado vale quanto evidenziato con riferimento al giudizio di primo grado; ad ogni buon conto si rammenta, in proposito, che:

- la competenza della Commissione tributaria regionale è oltreché funzionale, altresì inderogabile;
- l'eccezione d'incompetenza può essere sollevata - anche d'ufficio - solo nel giudizio in corso dinanzi alla Commissione tributaria regionale ritenuta priva di competenza;
- l'incompetenza è dichiarata con sentenza recante l'indicazione della Commissione tributaria regionale competente;
- la sentenza con la quale viene dichiarata l'incompetenza della Commissione tributaria regionale è incontestabile (sia in ordine alla incompetenza che alla designazione del Collegio competente) dinanzi alla Commissione tributaria dichiarata competente da quella erroneamente adita, qualora il processo sia stato riassunto dinanzi a quest'ultima entro il termine indicato in sentenza, ovvero, in difetto, entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa.

13.2. I termini per l'impugnazione.

L'impugnazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui la sentenza è stata notificata ad istanza di una delle parti; in caso di omessa notificazione della sentenza il termine per la tempestiva impugnazione della stessa è quello di cui all'art. 327, comma 1, del cod. proc. civ., vale a dire un anno dalla pubblicazione della sentenza. In entrambi i casi, inoltre, si applica la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 7.10.1969, n. 742.

Il Collegio rende pubblica la sentenza depositandola presso la segreteria della Commissione tributaria in forma integrale, datata e munita della sottoscrizione del Segretario.

Di tale evento ne viene data comunicazione, a cura della segreteria, alle sole parti costituite, unitamente al dispositivo.

Si invitano gli Uffici a verificare attentamente l'esito delle notificazioni effettuate alle parti e dalle parti, nonché delle comunicazioni ricevute, atteso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, comma 2, 38, comma 3, del D.lgs n. 546/92 e 327 del cod. proc. civ., la decadenza dall'impugnazione non opera nei casi in cui la parte contumace (rectius: non costituita) *"dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza".*

13.3. La proposizione dell'appello.

Il 2° grado di merito prende avvio con la notificazione alla controparte del ricorso in appello, il quale deve essere proposto negli stessi termini e con le medesime modalità previste per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

La notifica dell'atto di gravame deve essere effettuata a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; se l'appello viene notificato solo ad una od alcune di dette parti, il contraddittorio sul gravame deve essere reintegrato su impulso di parte ovvero *ope judici*s; la tempestività dell'appello è, tuttavia, salva se l'atto d'impugnazione viene notificato, entro i termini di decadenza previsti dalla legge, ad almeno uno dei partecipanti al giudizio di primo grado.

Si invitano gli Uffici a prestare molta attenzione alla corretta e completa formazione del contraddittorio, posto che l'omessa integrazione dello stesso rende la sentenza d'appello *inutiliter data* nei confronti delle parti pretermesse; quest'ultime non sarebbero certamente legittimate ad impugnare per cassazione la pronuncia emessa al termine del 2° grado di merito, tuttavia la Corte di Cassazione, qualora investita di ricorso da uno dei partecipanti all'appello, potrebbe rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio del giudizio di appello, laddove risultante dagli atti (cfr. Cass. 22.6.1995, n. 7083).

Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'effettuazione dell'ultima notifica, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ovvero la copia del ricorso consegnato o spedito per posta, deve essere depositato, unitamente al fascicolo (contenente i medesimi documenti richiesti per l'ammissibilità del ricorso in 1° grado), presso la segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Subito dopo il deposto del ricorso in appello la segreteria della predetta Commissione tributaria chiede a quella della Commissione tributaria provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Si evidenzia, tuttavia, che qualora l'atto d'appello venga erroneamente depositato presso una Commissione tributaria regionale diversa da quella competente ed indicata nell'atto medesimo, il gravame è, comunque, ammissibile a condizione che venga fatto pervenire (ad opera della segreteria della Commissione incompetente) a quella giusta entro il termine tassativo di 30 giorni dall'avvenuta notificazione (cfr. Cass., n. 990, del 7.2.1996).

13.4. Il contenuto dell'atto di appello.

Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi essenziali di seguito elencati:

- l'indicazione della Commissione tributaria cui l'appello è diretto;
- l'indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto l'appello;

- gli estremi della sentenza impugnata;
- l'esposizione sommaria dei fatti;
- l'oggetto della domanda;
- i motivi specifici dell'impugnazione;
- la sottoscrizione del difensore dell'appellante e l'indicazione dell'incarico al difensore.

Quanto ai criteri di valutazione della incertezza delle indicazioni inerenti i sopra esposti elementi essenziali dell'appello, vale quanto già rappresentato relativamente al ricorso dinanzi la Commissione tributaria provinciale.

13.4.1. Indicazione della Commissione tributaria cui l'appello è diretto.

Qualora sia stata erroneamente indicata una diversa Commissione ma l'atto sia stato comunque depositato presso quella competente a conoscere del ricorso e l'intento di pervenire alla riforma della pronuncia appellata emerga in maniera inequivocabile dall'atto, l'errore, poiché meramente materiale e tale da non ingenerare *assoluta incertezza,* non determina l'inammissibilità del gravame.

13.4.2. Indicazione dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto l'appello.

Vale quanto già affermato, al riguardo, in relazione al ricorso introduttivo del giudizio.

13.4.3. L'esposizione sommaria dei fatti.

Affinché l'impugnativa sia, sotto un profilo formale, legittima, i fatti devono essere esposti in modo chiaro e preciso. Va, comunque, osservato che secondo un orientamento giurisprudenziale l'appello non è inammissibile se nell'atto d'impugnazione manca una parte espressamente dedicata alla narrativa dei fatti di causa, ma questi ultimi siano, comunque, desumibili dall'enunciazione dei motivi dell'impugnazione (cfr. Cass. 18.11.1995, n. 11971).

13.4.4. L'oggetto della domanda.

Tale elemento deve consistere nella richiesta di riforma della sentenza impugnata (ed anche di annullamento della sentenza nelle ipotesi di rimessione della causa dinanzi la Commissione tributaria provinciale); la richiesta di riforma può essere anche parziale vale a dire afferente solo ad alcuni, individuati, capi della pronuncia gravata d'appello.

Per distinguere l'oggetto della domanda dai motivi d'impugnazione merita rilevare che, mentre il primo vale ad individuare le singole pronunce – di cui è composta la sentenza – delle quali viene chiesta la riforma, i motivi di gravame consistono nelle censure che la parte soccombente muove alla sentenza impugnata; mediante quest'ultime è possibile ravvisare le diverse questioni, in fatto ed in diritto, sottoposte all'esame del secondo Giudice, suscettibili di condurre all'auspicata revisione della decisione medesima.

L'effetto devolutivo dell'appello preclude al Collegio l'indagine sui punti della sentenza impugnata non specificatamente investiti dal gravame stesso; conseguentemente la sentenza, in relazione a quegli aspetti di essa non specificatamente impugnati, diventa definitiva.

Nel giudizio d'appello non sono ammesse domande nuove e, se proposte, esse sono dichiarate inammissibili d'ufficio; tale divieto vale ad impedire la proposizione di domande aventi un nuovo oggetto, ovvero basate su motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti nel primo

grado del processo, dal momento che esse determinerebbero l'ampliamento del *thema decidendum* del primo grado attraverso la sottoposizione al Giudice dell'appello di fatti e questioni non vagliati dalla Commissione provinciale.

Tuttavia, il divieto in questione non opera:

- ove lo *ius superveniens* abbia interessato la materia del contendere in primo grado e purché la situazione di fatto cui l'innovazione normativa ha riguardo sia stata già evidenziata e dedotta; in altri termini è consentito far valere in appello richieste nuove e fondate sul diritto sopravvenuto a condizione che ciò non determini alcun ampliamento dei fatti di causa;
- in presenza di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti controversi, già ritualmente dedotti nel giudizio di 1° grado;
- in presenza di una richiesta applicazione di norme diverse rispetto a quelle invocate dinanzi la Commissione tributaria provinciale, in ordine ai medesimi fatti controversi;
- se la richiesta formulata in appello abbia un oggetto ridotto rispetto a quello fatto valere nella pregressa fase;
- laddove le domande proposte in appello riguardano istanze già "assorbite" nel giudizio di 1° grado, ovvero domande non esaminate da parte dei Giudici del 1° grado di merito*;*
- in presenza di una mera precisazione del *quantum* oggetto del *petitum* se dipendente da un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio di 2° grado.

Non costituisce domanda nuova e, dunque, può essere legittimamente proposta in fase d'appello, la richiesta di condanna della controparte al pagamento degli interessi maturati dopo la sentenza impugnata; al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *"la domanda degli interessi maturati dopo la sentenza di 1° grado si può proporre in appello, anche quando in primo grado non siano stati richiesti gli interessi maturati prima della sentenza stessa"* (12.5.1992, n. 5641).

Parimenti a quanto previsto dall'art. 345 del cod. proc. civ., l'art. 57 del D.lgs n. 546/92 esclude espressamente la possibilità di proporre, in sede d'appello, eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Sarà, pertanto, onere degli Uffici prospettare al Giudice d'appello fatti costituenti prova di eccezioni rilevabili anche d'ufficio, laddove non ancora presi in considerazione dal Collegio.

Vale appena ricordare che il divieto in questione non riguarda, ovviamente, le c.d.d. "eccezioni in senso improprio", ossia quelle argomentazioni difensive volte ad infirmare la fondatezza delle tesi avversarie e ad avvalorare quelle sostenute; tali argomentazioni, infatti, possono essere proposte in termini anche del tutto nuovi rispetto alle modalità di rappresentazione utilizzate nel precedente grado di merito.

13.4.5. I motivi specifici dell'impugnazione.

La necessità dell'enunciazione dei motivi specifici dell'impugnazione assolve alla duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicare le ragioni concrete della impugnazione, sicché non è sufficiente il generico richiamo alle deduzioni svolte nel corso del precedente grado di merito (cfr.

Cass, S.U. 25.2.1992, n. 2303).

Al fine di valutare l'avvenuto rispetto dell'onere di esposizione dei motivi specifici di appello, gli Uffici – laddove parti appellate - dovranno porre a confronto le doglianze esposte nell'atto d'impugnazione e le ragioni in forza delle quali l'Organo giudicante ha ritenuto fondata quella parte della pronuncia contenuta nella sentenza di primo grado, specifico oggetto di gra-

vame; secondo la giurisprudenza costante della Cassazione *"è inammissibile l'appello con il quale la parte, nel riprodurre un'eccezione disattesa dal primo Giudice, non prenda in considerazione le ragioni del rigetto e non fornisca un'adeguata critica, intesa come supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione offerta dal Giudice di primo grado"* (Cass. 18.11.1995, n. 11934).

Non è, peraltro, neppure possibile fare riserva di presentare i motivi d'appello in un momento successivo o, addirittura, nella eventuale fase di discussione in pubblica udienza.

13.4.6. La sottoscrizione del difensore dell'appellante e l'indicazione dell'incarico al difensore.

L'atto di appello deve essere sottoscritto – sia l'originale che la copia conforme all'originale – dal difensore abilitato, o dal contribuente (quando l'assistenza tecnica non è obbligatoria); nei ricorsi in appello proposti dagli Uffici la sottoscrizione deve essere posta dal funzionario responsabile del servizio contenzioso ovvero dall'Avvocato dello Stato che assiste e rappresenta l'Ufficio.

Nel caso in cui il mandato alle liti sia stato conferito, *ex* art. 83, comma 4, del cod. proc. civ., per tutti gli stati e gradi di giudizio, l'atto d'appello del contribuente dovrà contenere l'espresso rinvio a quanto riportato nella procura conferita nel corso del primo grado di merito (dunque non è necessario il conferimento di un nuovo incarico); sarà , in questi casi, sufficiente indicare l'atto giudiziario sul quale è stata apposta la procura *ad lite*m, oppure gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con cui l'interessato l'ha rilasciata, ovvero fare menzione del verbale di pubblica udienza nel corso della quale si è dato atto dell'incarico conferito oralmente.

13.5. La costituzione in giudizio dell'appellato e l'appello incidentale.

La parte c.d. "appellata" si costituisce in giudizio nei modi e nei termini previsti per la costituzione della parte resistente nel corso del 1° grado di merito, mediante il deposito di un atto di controdeduzioni.

L'appellato che sia risultato, al termine del primo grado di giudizio, parte parzialmente soccombente, può perseguire la riforma di quella parte della sentenza ad esso sfavorevole proponendo appello "incidentale", a pena d'inammissibilità, contestualmente all'atto di costituzione in giudizio.

L'unico criterio in grado di attribuire all'appello la natura di "principale", ovvero "incidentale" è quello cronologico; sicché deve considerarsi "principale" l'impugnazione proposta per prima.

Con i motivi dell'appello – principale o incidentale – si consuma il potere d'impugnazione delle parti e si cristallizza l'ambito del riesame che il giudice del gravame è chiamato a svolgere.

13.6. I poteri e limiti istruttori nel giudizio d'appello.

Nel corso del giudizio di 2° grado non sono ammesse prove nuove; tuttavia, in deroga a tale divieto, il Giudice può disporre di prove nuove solo se:

- le ritiene necessarie ai fini della decisione;
- la parte che ne chiede l'ammissione riesce a dimostrare di non averle potute fornire, nel precedente grado di giudizio, per causa ad essa non imputabile.

Al riguardo, è opportuno chiarire che non è considerata "prova nuova" quella di cui sia stata già fatta rituale richiesta alla Commissione tributaria provinciale, ma che quest'ultima non ha ammesso al giudizio; l'istanza di ammissione di tale prova può essere riproposta in appello senza alcuna limitazione.

Vale, comunque, osservare che il divieto di proposizione di prove nuove si riduce, in concreto, a ben poco, posto che nel processo tributario d'appello è sempre ammessa - dunque anche per la prima volta – la produzione di documenti, strumento probatorio fondamentale di tale rito.

13.7. Rimessione della causa al Giudice del 1° grado di merito.

Il Giudice d'appello non può decidere la controversia nel merito, ma è tenuto ad annullare la sentenza impugnata e rimettere il processo al giudizio della Commissione tributaria provinciale, allorquando:

- dichiari erroneamente declinata la competenza o negata la giurisdizione del primo Giudice;
- riconosca che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato (l'omessa partecipazione al giudizio di 1° grado di un liticonsorte necessario determina la nullità radicale della sentenza appellata, che viene a tutti gli effetti considerata come *inutiliterdata);*
- riconosca che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale (in altri termini, se la Commissione tributaria regionale rileva che quella provinciale, in occasione del reclamo proposto avverso il provvedimento presidenziale dichiarativo dell'estinzione del giudizio, lo ha erroneamente confermato, deve rimettere la causa dinanzi al Collegio del 1° grado di giudizio, poiché diversamente, se il Giudice d'Appello si pronunciasse nel merito della causa si produrrebbe l'effetto di omettere un grado di giurisdizione, [cioè il primo]);
- riconosca che il collegio della Commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto (casi di illegittima composizione del Collegio sono: 1) la presenza di un numero superiore ovvero inferiore di Giudici; 2) la mancata partecipazione alla deliberazione del Presidente, ovvero del Vicepresidente; 3) la presenza nel Collegio di un membro decaduto; 4) la partecipazione alla deliberazione di un membro di altra Sezione non autorizzato dal Presidente della Commissione; 5) la partecipazione alla deliberazione di un soggetto del tutto estraneo all'Organo giurisdizionale);
- rilevi l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del Giudice di primo grado (l'omessa sottoscrizione della sentenza impugnata in appello da parte del Presidente o dell'estensore, costituendo causa di nullità che invalida in radice la pronuncia e la fase processuale che l'ha preceduta, impone il rinvio della vertenza alla Commissione tributaria provinciale per il rinnovo della trattazione).

Naturalmente, i casi precitati costituiscono delle eccezioni in quanto normalmente il Giudice di secondo grado decide il merito della controversia ordinando, qualora lo ritenesse necessario, la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado.

Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Gli Uffici dovranno prestare attenzione affinché il Giudice d'Appello, unitamente alla sollecitata rimessione del processo alla Commissione tributaria provinciale, si pronunci anche in ordine alle spese del giudizio, *"non potendosi rinviare la relativa pronuncia ad un momento successivo in quanto il Giudice d'Appello, con la indicata sentenza, chiude il processo dinanzi a sé"* (Cass., S.U. 15.11.1994, n. 9594).

13.8. Non riproponibiltà dell'appello dichiarato inammissibile.

Parimenti a quanto previsto dall'art. 358 del cod. proc. civ., l'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine decadenziale stabilito dalla legge.

Tale divieto introduce anche nel processo tributario il principio della c.d. "consumazione dell'impugnazione", il quale si traduce, per l'appunto, nella regola che preclude la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile.

Il principio opera esclusivamente rispetto al medesimo mezzo di gravame e solo nei confronti delle parti che lo hanno proposto, ovvero subito.

13.9. Norme applicabili al procedimento d'appello.

Nel 2° grado di giudizio si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni dettate per il giudizio d'appello.

In altri termini, parimenti a quanto previsto per il procedimento dinanzi la Commissione tributaria provinciale:

- l'appello si propone secondo i termini e con le modalità previste per la proposizione del ricorso di primo grado;
- i termini previsti per la costituzione della parte resistente valgono anche per la costituzione in giudizio della parte appellata;
- i termini e le condizioni previste per l'esercizio delle prerogative defensionali, successivamente alla costituzione in giudizio (produzione documentale, deposito memorie illustrative e repliche) sono disciplinati in modo identico a quanto previsto per il giudizio di 1° grado;
- la trattazione in appello avviene, di regola, nella forma camerale, salvo richiesta di discussione in pubblica udienza formulata, *ex* art. 34, comma 3, del D.lgs n. 546/92, da una delle parti.

14. Il ricorso per cassazione.

La sentenza della Commissione tributaria regionale può essere gravata di ricorso per cassazione per vizi di legittimità; in particolare, i motivi legittimanti la cassazione della sentenza emessa dal Giudice del 2° grado di merito sono quelli di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, comma 1, del cod. proc. civ..

Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal cod. proc. civ. in quanto compatibili con quelle recate dal D.lgs n. 546/92.

Il termine per proporre tempestivo ricorso per Cassazione è di 60 giorni dalla notifica della sentenza; in caso di mancata notifica, si applica il termine c.d. "lungo" di cui all'articolo 327, 1° comma, del cod. proc. civ.. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742, la decorrenza di entrambi i sopra indicati termini processuali è sospesa di diritto dal 1°

agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; inoltre, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il ricorso per Cassazione, a differenza dell'appello, non dà luogo ad una ulteriore valutazione di merito della causa, ma ad una revisione:

- delle attività processuali che hanno portato alla sentenza impugnata;
- del giudizio di diritto reso con la sentenza stessa.

La Corte di Cassazione è giudice supremo della "legalità" delle sentenze emesse dai giudici di merito, sicché la cognizione di essa è limitata al giudizio di diritto, sostanziale e processuale, ed è rivolta alla eliminazione degli errori di diritto che viziano la sentenza impugnata.

L'elencazione dei motivi di ricorso contenuta nell'articolo 360 cod. proc. civ. è analitica e tassativa, dunque, non sono ammessi ricorsi per cassazione animati da ulteriori e diversi motivi. Come anticipato, il ricorso per cassazione è ammesso solo contro gli errori di diritto contenuti nella sentenza; tali errori possono essere raggruppati nelle seguenti due *macro* categorie:

- *errores in judicando* (vizi di giudizio), che sono gli errori in cui è incorso il Giudice nel giudizio di diritto;
- *errores in procedend*o, che sono gli errori di carattere procedurale.

In particolare, ai sensi dell'art. 360 del cod. proc. civ., le sentenze emanate dalle Commissioni tributarie regionali possono essere impugnate, con ricorso per cassazione, soltanto per:

- motivi attinenti alla giurisdizione;
- violazione delle norme sulla competenza;
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto (trattasi di un caso di errore *in judicand*o);
- nullità della sentenza o del procedimento;
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

L'errore di diritto compiuto dal Giudice di merito può essere cassato dal Giudice di legittimità al fine di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

Tale errore può consistere o nella errata individuazione della norma che deve essere applicata, oppure nella errata sussunzione della fattispecie nell'ambito di una norma correttamente individuata ed interpretata.

Quando la Cassazione accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto enuncia il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio deve uniformarsi, ovvero decide il merito della causa qualora ritenga che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Il principio di diritto è vincolante per il giudice di rinvio.

14.1. Valutazione dell'opportunità di proporre ricorso per cassazione.

L'opportunità di proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali deve essere valutata dall'Area Affari Giuridici e Contenzioso delle Direzioni Regionali, ciò in linea con le competenze delineate dagli articoli 9 e 8, rispettivamente, delle determinazioni n. 495/UD e n. 496/UD del 26.03.2001, entrambe attuative, fra l'altro, del principio del *"decentramento delle responsabilità operativ*e", di cui all'art. 66 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300.

Conseguentemente, appare inopportuno e superato l'esame, in via ordinaria, della proponibilità dei sopra indicati gravami da parte dell'Area centrale Affari Giuridici e Conten-

zioso; ciò anche in ragione del fatto che tale criterio organizzativo risponde all'esigenza di pervenire all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, allo snellimento delle procedure ed all'eliminazione di duplicazioni funzionali, senz'altro ostative ad una gestione delle problematiche operative ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le Direzioni Regionali di questa Agenzia, pertanto, opereranno la predetta valutazione anche e soprattutto avvalendosi della preziosa collaborazione delle locali Avvocature dello Stato, le quali, per le cause già da esse patrocinate, potranno concertare con il generale Organo legale le attività necessarie per il prosieguo delle vertenze, se opportuno.

Diversamente, nei casi in cui le locali Avvocature non abbiano rappresentato l'Agenzia nel secondo grado di merito, le Direzioni Regionali - avvalendosi, preventivamente, ove necessario, dell'attività consultiva delle competenti Avvocature distrettuali - anche in sede di incontri periodici - valuteranno la opportunità del ricorso per Cassazione e, nel caso in cui siano orientate in senso favorevole all'impugnazione, investiranno direttamente l'Avvocatura Generale (informando, per conoscenza, l'Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso) del gravame, esprimendo il proprio motivato parere ed inoltrando tutta la documentazione della causa.

Si raccomanda alle Direzioni regionali di investire l'Organo legale della prosecuzione della vertenza con la **massima sollecitudine** , ciò al fine di evitare che termini "troppo stretti" pregiudichino la possibilità di predisporre tempestive ed articolate difese.

Tuttavia, si invitano gli Uffici regionali di vertice ad interessare, comunque, della valutazione circa la condotta processuale in questione la predetta Area Centrale, nei casi in cui le proposte di ricorso per cassazione siano relative a giudizi afferenti ad almeno una delle fattispecie di seguito elencate:

- valore complessivo della vertenza superiore a € 516.456,89 (Lire 1.000.000.000);
- notevole rilevanza dei principi di diritto in discussione;
- persistente e grave contrasto fra direttive impartite dall'Agenzia ed orientamenti giurisprudenziali;
- connessione con processi penali nei quali questo Ente si sia costituito parte civile;
- parere discordante dell'Avvocatura circa l'opportunità di proseguire la controversia;
- apprezzabile consistenza numerica delle liti inerenti ad una medesima fattispecie.

In tali casi, le Direzioni Regionali dovranno trasmettere tempestivamente all'Area centrale un circostanziato e documentato rapporto sulla vertenza, corredato da un articolato parere circa l'opportunità o meno di proseguire la causa .

15. Inapplicabilità, al processo tributario, dell'art. 373 cod. proc. civ., inerente alla sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.

Nel processo tributario non è prevista la possibilità di pervenire ad una pronuncia cautelare sospensiva dell'esecutività della sentenza di 2° grado impugnata per cassazione.

Al riguardo vale sottolineare che, nonostante l'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 546/92 prevede che *"I giudici tributari applicano le norme del presente Decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedur*a", la mancata previsione – nel citato D.lgs n. 546/92 - di una tutela cautelare successiva all'esito del 1° grado di merito non conduce all'applicazione dell'art. 373 del cod. proc. civ..

Invero, il rinvio alle norme del c.p.c., di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 546/1992, è subordinato alla constatata esistenza delle seguenti due condizioni:

- che nessuna norma del D.lgs n. 546/1992 disciplini la fattispecie, sia pure mediante interpretazione estensiva;

- che la norma processualcivilistica, astrattamente applicabile alla fattispecie, sia compatibile con quelle recate dal predetto D.lgs n. 546/92.

Con riferimento alla questione in esame, appare evidente la preclusione di cui al punto b), posto che l'art. 47 del D.lgs n. 546/1992, statuendo, al comma 7, che *"Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grad*o", limita espressamente la tutela cautelare al primo grado di giudizio, fatta eccezione, come detto, per le sole sanzioni pecuniarie.

Va, peraltro, aggiunto che l'art. 49 del D.lgs n. 546/99 esclude inequivocabilmente l'applicabilità dell'art. 337 cod. proc. civ. e, quindi, anche delle norme da quest'ultimo richiamate (tra le quali vi è, anche, l'art. 373 del cod. proc. civ.).

Tale indirizzo interpretativo è stato di recente confermato dalla Corte Costituzionale la quale è stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale della disciplina recata dai sopra citati artt. 47 e 49 del D.lgs n. 546/92 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

In particolare, la Consulta, con sentenza 25 maggio 2000, n. 165, ha confermato che la disponibilità di misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione, ma ha, altresì, statuito che, nel processo tributario, *"la tutela cautelare debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di merito che accolga, con efficacia esecutiva, la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e, dunque, il presupposto stesso della invocata tutela*".

D'altra parte, tale peculiarità rientra nella discrezionalità del Legislatore, costantemente ammessa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, sul punto, ha escluso l'esistenza di un principio, costituzionalmente rilevante, di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (cfr. Cost. n. 82/1996 e n. 18/2000).

Sarà, pertanto, compito degli Uffici rilevare, dinanzi la Commissione tributaria regionale adita dal contribuente per la sospensione della sentenza di 1° grado, l'inammissibilità del procedimento; fermo dover, altresì, controdedurre, in via del tutto subordinata, nel merito in ordine al *fumus boni iuris* ed al *periculum in mora.*

16. Giudizio di rinvio.

La Corte di Cassazione, a seconda dei casi, cassa senza rinvio oppure cassa con rinvio, ed il processo, in tale ultima ipotesi, prosegue innanzi ad un altro Giudice.

La Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale che ha pronunciato la sentenza cassata o rinvia alla Commissione tributaria provinciale quando rileva una nullità del giudizio di primo grado per cui il Giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo Giudice.

Se la cassazione con rinvio è determinata dalla riscontrata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la Corte enuncia il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

La riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla cognizione della Commissione tributaria provinciale o regionale deve essere effettuata nei confronti personali di tutte le parti entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza; le modalità sono quelle previste rispettivamente per i giudizi di primo e di secondo grado, in quanto applicabili. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta – in sede di costituzione nel

giudizio di riassunzione – copia autentica della sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio.

Se la riassunzione non avviene entro il termine di un anno (più ulteriori 45 giorni di sospensione feriale *ex* art. 1 della legge n. 742/69), - o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio - l'intero processo si estingue.

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinvia to.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle avanzate in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

La segreteria della Commissione tributaria adita, successivamente all'avvenuto deposito dell'atto di riassunzione, richiede alla cancelleria della Corte di Cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

17. La revocazione.

La revocazione è il mezzo d'impugnazione di cui dispone la parte soccombente per eccepire allo stesso Giudice che ha emesso la sentenza gli errori in cui è incorso nel giudicare in fatto.

La domanda di revocazione è una impugnazione a critica vincolata, proponibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, in particolare dall'art. 395 del cod. proc. civ.; tale peculiarità comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione, ed esclude di conseguenza anche la deduzione di motivi di nullità afferenti alle pregresse fasi processuali, che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni.

Ai sensi dell'art. 395 c.p.c., può essere proposta domanda di revocazione laddove la sentenza sia stata:

- l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- emessa in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- emessa prima del ritrovamento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- contraria ad altra precedente avente tra le parti l'autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- l'effetto del dolo del Giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

La revocazione, in forza di quanto previsto dagli artt. 395 cod. proc. civ., 396 cod. proc. civ. e 64 del D.lgs n. 546/92, si distingue in ordinaria e straordinaria.

La domanda di revocazione c.d. ordinaria, afferente ai motivi riportati nei punti nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del cod. proc. civ., può essere proposta anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre quella c.d. straordinaria, inerente ai motivi di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del cod. proc. civ., è, invece, proponibile anche dopo la formazione del giudicato.

Mentre i motivi per i quali può essere proposta la revocazione c.d. ordinaria sono palesi, i motivi di revocazione c.d. straordinaria sono occulti; invero, si parla di revocazione c.d. straordinaria quando dal testo della sentenza non è dato scorgere il vizio revocatorio, con la conseguenza che ove esso sia divenuto noto dopo la formazione del giudicato, la revocazione sarà l'unico mezzo esperibile; viceversa se il vizio è conosciuto in pendenza del termine per l'appel-

lo, sarà quest'ultimo l'unico mezzo d'impugnazione utilizzabile per eccepire l'esistenza dello stesso.

17.1. Art. 395, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. : dolo di una parte a danno dell'altra.

Tale ipotesi si verifica allorquando una parte abbia posto in essere, nel corso del processo, artifici o raggiri soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei, anche sotto forma di silenzio o di mendacio, a paralizzare la difesa avversaria ed a impedire al Giudice l'accertamento della verità (cfr. Cass. 10.5.1995, n. 5068).

Laddove il dolo consista nell'uso di un documento o di una testimonianza falsa, è pregiudiziale l'accertamento della falsità, per un principio generale desumibile da quanto previsto dall'art. 395, n. 2), del cod. proc. civ., applicabile estensivamente anche alla ipotesi considerata, in quanto espressivo della comune esigenza di evitare che il processo di revocazione si converta in una successiva istanza (cfr. Cass. 29.5.1995, n. 6028).

17.2. Art. 395, comma 1, n. 2), cod. proc. civ.: prove riconosciute o dichiarate false.

Come anticipato, la prova della falsità, *ex* articolo 395, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., materiale ovvero ideologica, deve essere precostituita alla domanda di revocazione; pertanto, la falsità della prova deve essere:

- accertata giudizialmente e, quindi, dichiarata in una sentenza passata in giudicato prima della domanda di revocazione; ovvero:
- riconosciuta dalla parte a cui vantaggio la prova è stata utilizzata.

La prova affetta da falsità deve aver concorso a formare il convincimento del Giudice (essa può inerire anche alle relazioni o alle consulenze tecniche previste dall'art. 7, del D.lgs n. 546/92); pertanto, il concetto di prova va inteso in senso strumentale rispetto alle domande ed eccezioni proposte dalle parti, sicché non è utilizzabile in ordine ad attività meramente processuali (es. falsità della relata di notifica).

17.3. Articolo 395, comma 1, n. 3), cod. proc civ.: ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi.

Tale motivo di revocazione della sentenza pertiene al ritrovamento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per "causa di forza maggiore" o per "fatto dell'avversario".

L'onere della prova incombe, ovviamente, alla parte che agisce per revocazione.

L'impossibilità della produzione di tali documenti, durante il giudizio, non deve essere imputabile ad una condotta colposa ovvero negligente della parte che intende avvalersene.

È, comunque, necessario che il documento sia stato formato prima della decisione impugnata (Cass. 18.8.1997, n. 7653).

17.4. Articolo 395, comma 1, n. 4) del cod. proc. civ.: errore di fatto risultante da atti o documenti della causa.

È ammessa revocazione quando la decisione è fondata sulla supposizione di un "fatto" la cui verità è incontestabilmente esclusa o, viceversa, quando è supposta l'inesistenza di un "fatto" la cui verità è positivamente stabilita.

L'errore di "fatto" consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista materiale tangibilmente constatabile *ex acti*s, che cada su un fatto estraneo al giudizio e sia idonea a condizionarlo.

È richiesto, tuttavia, che il "fatto" non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.

L'errore di "fatto", in quanto tale, non può riguardare:

- norme giuridiche (non afferisce, pertanto, al significato attribuito ad una espressione usata dalla norma);
- l'erronea interpretazione di un contratto;
- l'erronea interpretazione della domanda giudiziale.

Non è ammessa la revocazione se la relativa domanda inerisce ad errori di "fatto" incidenti su fatti che, non decisivi in se stessi, devono essere valutati in un ampio contesto probatorio (cfr. Cass. 13.7.1996, n. 6367).

17.5. Art. 395, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.: contrasto con precedente giudicato.

È, altresì, motivo di revocazione il fatto che la sentenza sia contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Tale motivo opera nel caso in cui tra i due giudizi esista sia identità di soggetti che di oggetto, intesa come ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali si sono formati i due accertamenti giudiziali.

La contrarietà ad un precedente giudicato costituisce causa di revocazione della nuova sentenza solo se si tratti di giudicato c.d. esterno, risultante, cioè, da un separato giudizio.

17.6. Art. 395, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.: il dolo del Giudice.

La sentenza emessa per effetto del dolo del Giudice, accertato con decisione passata in giudicato, è suscettibile di revocazione.

Il dolo del giudice deve essere accertato con sentenza (penale) passata in giudicato, onde la revocazione segue senza che vi sia bisogno di alcun ulteriore accertamento.

Tale motivo consiste nella consapevole ed illegittima violazione, da parte del Giudice, del dovere d'imparzialità; ciò non costituisce, comunque, motivo di nullità della sentenza e lascia alla parte lesa anche la possibilità di esperire azione di risarcimento danni, *ex* art. 2, legge 13.4.1988, n. 117.

18. Proposizione della domanda di revocazione.

Giudice competente a pronunciare la revocazione è la stessa Commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata.

Il ricorso per revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- gli stessi elementi che contraddistinguono il ricorso in appello (l'indicazione della Commissione tributaria a cui è diretto, l'indicazione del ricorrente e delle altre parti del giudizio, gli estremi della sentenza impugnata);
- la specifica indicazione del motivo di revocazione;
- l'indicazione della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del cod. proc. civ.;

- l'indicazione del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento.

Il ricorso per revocazione deve essere proposto e depositato secondo le stesse modalità e gli stessi termini previsti per l'appello.

L'impugnazione – per revocazione - delle sentenze per le quali è scaduto il termine per proporre appello può essere proposta entro sessanta giorni, decorrenti dalla scoperta del dolo o della falsità dichiarata o dal recupero del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6) dell'articolo 395 del cod. proc. civ.

Se i fatti-motivo di revocazione si verificano mentre sono ancora in corso i termini per proporre appello, il termine stesso (60 giorni) ricomincia a decorrere da tale giorno.

Il ricorso deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione nella segreteria della Commissione tributaria adita.

È richiesto il deposito dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Il giudizio di revocazione si sostanzia in due fasi: una nella quale si valuta la fondatezza dei motivi di revocazione e l'altra in cui la controversia viene (ri)valutata nel merito.

Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del c.p.c., la Commissione tributaria decide con sentenza il merito della causa e adotta i necessari provvedimenti di attuazione; in altri termini, il giudizio di revocazione culmina in due disposizioni: una che dispone la revoca della sentenza e l'altra che sostituisce la sentenza revocata.

Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

19. Attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del contenzioso nazionale.

Al fine di consentire all'Area centrale Affari Giuridici e Contenzioso di svolgere attività d'indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio volta a promuovere strategie processuali univoche e non contraddittorie, sarà compito di tutte le Direzioni regionali trasmettere (preferibilmente a mezzo posta elettronica) una argomentata relazione trimestrale, sull'andamento delle vertenze.

Mediante tale relazione – che le Direzioni Regionali sono invitate ad inoltrare immediatamente dopo la fine di ogni trimestre - l'Area centrale Affari Giuridici e Contenzioso dovrà essere resa edotta degli esiti delle cause, **ripartite per *macro* categorie in ragione delle materie oggetto del contendere (rami d'imposta e/o sanzioni**), nonché delle strategie processuali adottate per la difesa degli interessi di questa Agenzia.

Inoltre, in attesa della predisposizione di procedure informatiche di rilevazione statistica, le Direzioni Regionali dovranno fornire, entro il mese di gennaio di ogni anno, i seguenti dati, distinti per tributi doganali, accise ed imposte di consumo, nonché per sanzioni, relativi all'anno precedente:

- numero di ricorsi giurisdizionali proposti nell'anno;
- numero di vertenze conclusesi nell'anno di riferimento con indicazione del periodo in cui sono state incardinate;
- percentuale di soccombenza annua, ripartita per grado di giudizio;

- spese processuali sostenute/da sostenere a seguito di pronunce sfavorevoli emesse nel periodo di riferimento (spese di lite, C.T.U., ecc.);
- sorte capitale ed accessori rimborsati/da rimborsare a seguito delle suddette pronunce;
- conciliazioni giudiziali concluse nel corso dell'anno.

Si invitano le Direzioni regionali in indirizzo a volersi attenere scrupolosamente alle disposizioni impartite con la presente circolare, curandone la diffusione e diramando, contemporaneamente, le conseguenti ed opportune istruzioni operative.

Nota MF prot. n. 1251 del 17 giugno 2002

Gli effetti della riforma del contenzioso tributario in materia doganale

Con circolare 41/D del 17 giugno 2002, l'Agenzia delle Dogane illustra gli effetti della riforma del contenzioso tributario, legge 28 dicembre 2001 n. 448, sui rimedi amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

In particolare si chiarisce che a partire dal 1 gennaio 2002, non sono più ammessi i ricorsi gerarchici contro atti impositivi in materia di accise, mentre sopravvivono le controversie doganali previste dal T.U.L.D. (Testo unico delle Leggi Doganali) in quanto procedure di natura prevalentemente oggettiva e tecnica, che quindi rientrano nell'ambito dell'attività amministrativa di accertamento.

Con la stessa circolare, poi, si semplifica il procedimento amministrativo della controversia doganale, eliminando la seconda istanza.

In questo modo l'Agenzia delle Dogane continua il cammino intrapreso della semplificazione degli atti amministrativi e dello sveltimento delle procedure.

Il testo integrale della circolare è disponibile sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziadogane.it.

Circolare MF n. 41/D del Servizio di documentazione tributaria

Circolare MF n. 41/D del 17 giugno 2002

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - Articolo 12, comma 2 - Effetti sui rimedi amministrativi di pertinenza dell'Agenzia delle dogane - Le controversie doganali - Semplificazione del procedimento.

PREMESSA

Come è noto, per effetto della modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, operata dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), è stata raggiunta, con decorrenza 1 gennaio 2002, la formale unità della giurisdizione tributaria.

Il novellato articolo 2 del D.lgs 546/92, dispone, infatti, che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi i tributi regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio".

La riforma implica, evidentemente, che anche le controversie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane rientrano ora nella competenza degli organi della giustizia tributaria e seguono la relativa disciplina sul processo tributario (cfr. in proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la Circolare n. 26/D del 4 aprile 2002).

In relazione alle suddette controversie è apparso dubbio, sin dalla data di pubblicazione della legge n. 448 nella Gazzetta Ufficiale, se, per effetto dell'innovazione normativa recata dal suddetto provvedimento, fossero state implicitamente abrogate le precedenti norme che prevedevano la proponibilità di rimedi in via amministrativa, con la conseguenza per l'operatore di poter far valere le proprie istanze avverso gli atti impositivi e/o di irrogazione di sanzioni dell'Agenzia unicamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

Tale incertezza interpretativa, connessa alla mancata previsione da parte del legislatore di disposizioni transitorie e di raccordo tra la normativa sul contenzioso tributario e quella concernente i tributi doganali e le accise, ha indotto l'Agenzia a formulare apposito quesito all'Ufficio del Coordinamento Legislativo.

1. EFFETTI DELLA RIFORMA SUI RIMEDI AMMINISTRATIVI DI PERTINENZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Sulla delicata questione, il suddetto Ufficio ha ritenuto opportuno interpellare l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha fatto conoscere il proprio parere in stretta correlazione con quello richiesto e rilasciato all'Agenzia delle entrate, trovatasi ad affrontare il medesimo problema con riferimento a taluni tributi minori (bollo, concessioni governative, tasse automobilistiche) dalla stessa amministrati.

L'Organo legale, nel consultivo reso all'Agenzia delle entrate, ha affermato che "per effetto della riconduzione delle controversie attinenti a tributi diversi da quelli doganali all'intera disciplina del contenzioso tributario, quale delineata dal D.lgs. n. 546/92, sono da ritenersi abro-

gate dal 1 gennaio 2002, per incompatibilità, le previgenti disposizioni che prevedevano la proponibilità di ricorso amministrativo avverso i relativi atti di imposizione e/o di irrogazioni di sanzioni".

Secondo l'Avvocatura "la stessa configurazione del giudizio tributario - strutturato come un giudizio di impugnazione da proporsi necessariamente nel rispetto di un breve termine perentorio decorrente dalla notifica dell'atto espresso (cfr. art. 21, comma 1, D.lgs. n.546/92) - vale a confermare la esclusione dell'ammissibilità, nelle materie tributarie ivi considerate, di un ricorso amministrativo (sia pure facoltativo e concorrente), non essendovi alcuna disposizione che consenta di raccordare temporalmente tale ipotetico (ma, ripetesi, neppur menzionato) ricorso e la sua decisione con il ricorso giurisdizionale avanti le Commissioni, da proporsi nell'indicato termine di decadenza - come tale non suscettibile di interruzione e neppure, in difetto di diversa disposizione, di sospensione (articolo 2964 c.c.) - e che, in difetto di specifica previsione, non potrebbe neppure farsi decorrere dalla notifica della decisione stessa".

Le argomentazioni giuridiche sopra esposte non possono che valere anche per i ricorsi gerarchici ex D.P.R. n. 1199/71 avverso gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 14 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo Unico in materia di accise, i quali, a decorrere dal 1 gennaio 2002, non sono più ammessi.

Pertanto, dalla suddetta data, i suddetti atti impositivi e i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni - come d'altra parte già anticipato nella nota dell'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti prot. n. 2788 U.D.A. del 28 dicembre 2001 - sono esclusivamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e devono conseguentemente contenere, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del D.lgs. n. 546/92, l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

I ricorsi amministrativi eventualmente proposti, dopo il 31 dicembre 2001, contro avvisi di pagamento notificati entro quella data, la cui clausola enunciativa ammetteva la proponibilità del rimedio amministrativo, devono essere pertanto dichiarati inammissibili e i provvedimenti erroneamente impugnati (in sede amministrativa), ove non già disposto, debbono essere posti in esecuzione.

In tale circostanza, peraltro, ove venga comunque, sia pur intempestivamente, interessata la competente Commissione tributaria provinciale, si ritiene che gli uffici dell'Agenzia - in base ai principi della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) - pur doverosamente eccependo la tardività del ricorso, possano rimettersi a giustizia, nell'eventualità che venga presentata contestualmente istanza di remissione in termini.

Quanto appena detto si reputa possa valere anche per gli avvisi di pagamento notificati nel primo periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 448/01, che per errore fossero stati gravati in sede amministrativa, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza generate nei contribuenti dall'innovazione legislativa in esame.

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi pendenti alla data del 1 gennaio 2002, si richiama il contenuto della citata Circolare n. 26/D del 4 aprile 2002, nella parte in cui è precisato che i ricorsi medesimi continuano il loro iter e le decisioni emesse dalle Direzioni regionali, a conclusione del procedimento, sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali individuate secondo i criteri di competenza territoriale stabiliti al paragrafo 1 della suddetta circolare.

A diverse conclusioni (rispetto agli ordinari ricorsi amministrativi), si ritiene di poter pervenire in relazione al rimedio tipico di difesa amministrativa esistente nel campo doganale.

In linea con il pensiero espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella consultazione specificamente riguardante la materia doganale, può sostenersi infatti che i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie doganali, previsti e disciplinati dagli articoli 65 e segg. del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), sono procedure di natura prevalentemente fattuale e tecnica che rientrano, come sub-procedimenti, nell'ambito dell'attività amministrativa di accertamento.

Conseguentemente l'attribuzione della giurisdizione, in materia tributaria-doganale, alle Commissioni tributarie non ha determinato l'eliminazione di tale specifico procedimento, al quale gli operatori economici potranno ancora fare ricorso ogniqualvolta lo ritengano utile (con il prelevamento dei campioni e con la partecipazione di collegi tecnici di esperti in materia) per il completamento dell'accertamento doganale.

Si precisa che, in tale evenienza, l'onere di impugnare l'accertamento avanti la competente Commissione tributaria provinciale sorge soltanto al termine del procedimento amministrativo previsto dal T.U.L.D., vale a dire a seguito della notifica della determinazione che definisce l'accertamento medesimo.

Nel caso in cui il contribuente non intenda promuovere la controversia doganale, occorre distinguere fra due ipotesi:

a) Accertamento definito in dogana

A norma dell'articolo 9, comma 1, del D. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, qualora il dichiarante o il suo rappresentante non contesti le difformità riscontrate nella fase di controllo della dichiarazione mediante instaurazione della controversia doganale, l'ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, e provvede alla liquidazione dei diritti doganali rettificando l'ammontare degli stessi indicato dal dichiarante.

In base al secondo comma del suddetto articolo 9, la data dell'annotazione costituisce la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo, conseguentemente da quel momento decorre, per l'operatore economico interessato, il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti la competente Commissione tributaria.

La rettifica operata dal funzionario doganale in sede di verifica dovrà, pertanto, essere adeguatamente motivata, ancorché in modo sintetico, e contenere le predette indicazioni previste dal citato articolo 19, comma 2, del D.lgs. n. 546/92;

b) Avviso di rettifica dell'accertamento

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico decida di impugnare subito dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria l'avviso di rettifica dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 374/90 oppure l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica previsto dalla Circolare n.79/D del 19 aprile 2000, dovrà farlo nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo atto impugnato (art. 21 D.lgs. 546/92).

Invero detti atti impositivi - a norma dell'articolo 244 del Reg.(CEE) n. 2913/92, istitutivo del codice doganale comunitario - sono immediatamente esecutivi nei confronti del contribuente e, come tali, autonomamente impugnabili avanti le Commissioni tributarie, nel termine decadenziale sopra citato.

A tale riguardo merita rammentare che la contestazione della rettifica dell'accertamento, mediante instaurazione della controversia doganale ovvero proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, non ne sospende l'esecuzione (cfr. citato art. 244 del CDC).

Resta salva, tuttavia, la facoltà degli uffici dell'Agenzia di concedere - a seguito di apposita istanza dell'operatore interessato - la sospensione cautelare, in via amministrativa, al ricorrere delle condizioni previste dalla citata norma comunitaria.

Allo scopo di assicurare agli operatori un'adeguata conoscenza dei mezzi di tutela loro offerti dall'ordinamento, si ritiene necessario prevedere che in calce agli atti di accertamento in questione venga fornita - in conformità alle citate disposizioni del D.lgs. n. 546/92 nonché alle norme dello Statuto del contribuente (v. art. 7 della legge n. 212/00) - l'indicazione dell' organo giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso nonché le modalità per instaurare la più volte citata procedura di controversia doganale, unitamente ai rispettivi termini di decadenza.

A tal fine, per uniformità di comportamento, gli uffici dell'Agenzia delle dogane si avvarranno dello schema di avviso allegato alla presente circolare (allegato 1) che sostituisce quello accluso alla Circolare n. 79/D, già modificato dalla nota n. 1038 del 16 luglio 2001 dell'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti- ufficio contabilità e riscossione.

Resta evidentemente inteso che, per ogni altro atto degli uffici dell'Agenzia che non riguardi gli elementi tipici dell'accertamento, e che non abbia come tale valenza tributaria, ancorché indiretta, rimane ferma la competenza dell'autorità giudiziaria, sia essa ordinaria o amministrativa. Conseguentemente tali atti recheranno indicazioni in tal senso.

2. SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLA CONTROVERSIA DOGANALE - ELIMINAZIONE DELLA 2 ISTANZA

Nella Circolare n. 53/D del 23 novembre 2001 sono stati illustrati i tratti salienti del nuovo modello organizzativo dell'Agenzia delle dogane, delineato dal regolamento di amministrazione in conformità ai principi indicati dal D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

In particolare, con la circolare succitata si è evidenziato che, con la riforma, le Direzioni regionali hanno assunto, a livello periferico, il rango di strutture di vertice dell'Agenzia; conseguentemente, in attuazione dei principi giuridici generali previsti dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Direttore regionale, in quanto dirigente preposto ad ufficio di livello dirigenziale generale, decide sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti e i provvedimenti non definitivi degli uffici locali operativi (art. 16, comma 1, lett. i) e i suoi atti e provvedimenti sono da considerarsi definitivi, quindi non suscettibili di ricorso gerarchico (art.16, comma 4).

Altro aspetto fondamentale che emerge dalla lettura del regolamento di amministrazione è che le funzioni operative dell'Agenzia delle dogane sono attribuite prevalentemente agli uffici locali, ad eccezione di talune attività di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dei controlli, dell'antifrode e del contenzioso, riservate dall'articolo 6 del regolamento stesso alle Direzioni regionali.

Invero, dall'articolo 3 del predetto regolamento, risulta evidente che alle strutture di vertice centrali non sono più assegnati compiti operativi, in linea con il principio di decentramento delle responsabilità operative enunciato dall'articolo 66, comma 3, del citato D.lgs. n. 300/99, ma funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici periferici.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è sorto il dubbio se l'impugnazione della decisione di "primo grado" adottata dal Direttore regionale (allora capo del Compartimento doganale) ai sensi degli articoli 66 e 68, 1 comma, del T.U.L.D., fosse o meno divenuta incompatibile con il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia.

L'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata in merito, ha condiviso le perplessità interpretative manifestate dalla scrivente, esprimendo l'avviso che, attesa l'attuale organizzazione delle strutture centrali e regionali di vertice dell'Agenzia delle dogane "appare sostenibile che le controversie in questione siano ora risolte in unico grado, essendo venuta meno la possibilità del ricorso previsto dall'articolo 68, 2 comma".

Sulla base di tale interpretazione, si dispone, pertanto, che a decorrere dalla data della presente circolare, il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali sia articolato in un'unica istanza innanzi al Direttore regionale territorialmente competente, la cui decisione, emessa a norma dei citati articoli 66 e 68, 1 comma, del T.U.L.D., è opportuno che sia espressamente qualificata come definitiva.

Il provvedimento in questione sarà impugnabile avanti la Commissione tributaria provinciale individuata secondo i criteri di competenza territoriale già in precedenza richiamati, di cui al paragrafo 1 della Circolare n. 26/D del 4 aprile 2002.

Si rappresenta, infine, che le controversie doganali pendenti in secondo grado alla data della presente circolare continueranno ad essere decise da questa struttura centrale, e la determinazione adottata ai sensi dell'articolo 70 del T.U.L.D. potrà essere impugnata con le medesime modalità sopra indicate per le decisioni (ora definitive) del Direttore regionale.

Osservazioni….

LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CIRCOLARE AGENZIA DELLE DOGANE N. 41/D, PROT. N. 1195 DEL 17 GIUGNO 2002.

Con la modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002) alla disciplina del "processo tributario" prevista dal Decreto Legislativo n. 546/1992 sono state devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie anche le controversie afferenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane.

Rientrano dal 1° gennaio 2002 nella competenza delle Commissioni Tributarie, pertanto, i tributi specifici attinenti la materia doganale e dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi (accise), le sovrimposte, le addizionali nonché le sanzioni irrogate dagli Uffici Finanziari dell'Agenzia (Uffici Tecnici di Finanza/Dogane).

Con la circolare n. 41/D/2002 vengono fornite risposte ad alcune richieste di chiarimento pervenute da parte sia degli Uffici periferici che degli operatori economici interessati agli effetti di questa sostanziale riforma del contenzioso tributario.

In particolare, l'aspetto sul quale si attendeva una risposta era se, per effetto dell'innovazione normativa recata dal sopra ricordato provvedimento Legge n. 448/2001, fossero state implicitamente abrogate le precedenti norme che prevedevano per gli operatori la proponibilità di rimedi in via amministrativa (ricorsi in via gerarchica) avverso gli atti impositivi e/o di irrogazione di sanzioni emanati dagli Uffici dell'Agenzia delle Dogane.

Le conseguenze di tale riforma – così come peraltro deliberato da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, appositamente interpellata dall'Agenzia – sono esplicate nella ministeriale in oggetto, che giunge alle seguenti conclusioni:

- che l'operatore economico interessato può dal 1° gennaio 2002 fare valere le proprie istanze avverso gli atti impositivi e/o di irrogazione di sanzioni emanate da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Dogane in materia di accise "unicamente" dinanzi alle Commissioni Tributarie (in materia di accise sono quindi state abrogate, per incompatibilità, le previgenti disposizioni che prevedevano la proponibilità del ricorso amministrativo/gerarchico);

- che l'estensione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie non ha tuttavia fatto scomparire "il rimedio tipico di difesa amministrativa" previsto in ambito di controversie doganali dal noto Testo Unico delle Leggi Doganali (T.U.L.D. – D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) articoli 65 e segg. (impugnazione e revisione dell'accertamento).

In particolare – come da comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane emanato in merito a tale argomento in data 17 giugno 2002 – "si chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2002, non sono più ammessi i ricorsi gerarchici contro atti impositivi in materia di accise, mentre sopravvivono le controversie doganali previste dal T.U.L.D.(Testo unico delle Leggi Doganali) in quanto procedure di natura prevalentemente oggettiva e tecnica, che quindi rientrano nell'ambito dell'attività amministrativa di accertamento.

Con la stessa circolare, poi, si semplifica il procedimento amministrativo della controversia doganale, eliminando la seconda istanza.
In questo modo l'Agenzia delle Dogane continua il cammino intrapreso della semplificazione degli atti amministrativi e dello sveltimento delle procedure".

A decorrere dal mese di giugno 2002, pertanto, è stato eliminato in materia di controversie doganali la possibilità di potere fare ricorso amministrativo/gerarchico con la cosiddetta "seconda istanza" al Ministro per le Finanze (ora ministro dell'Economia e delle Finanze) stabilita dall'articolo n. 68, comma 2, del T.U.L.D..

Il provvedimento amministrativo per la risoluzione di una controversia in materia doganale – leggiamo nella circolare n. 41/D/2002 in esame – potrà quindi essere articolato in un'unica istanza "innanzi al Direttore regionale territorialmente competente, la cui decisione, emessa a norma dei citati articoli 66 e 68, 1° comma, del T.U.L.D., è opportuno che sia espressamente qualificata come definitiva".

Resta inteso che il menzionato provvedimento del Direttore regionale può essere impugnato "avanti la Commissione Tributaria provinciale" territorialmente competente.

Segnaliamo per concludere che le controversie doganali che alla data del 17 giugno 2002 erano ancora pendenti in secondo grado "continueranno ad essere decise da questa struttura centrale, e la determinazione adottata ai sensi dell'articolo 70 del T.U.L.D. potrà essere impugnata con le medesime modalità sopra indicate per le decisioni (ora definitive) del Direttore regionale".

Telescritto MF prot. n. 103172 del 16 ottobre 2002

"Ravvedimento operoso" previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 e successive modificazioni – Modalità applicative nel settore delle accise

In base alle previsioni dell'art. 13 del D.lgs n 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni, il ravvedimento si perfeziona se, ricorrendo le condizioni contemplate dal comma 1, il contribuente effettua, nei termini ivi indicati, il pagamento contestuale della sanzione ridotta, del tributo, ove dovuto, e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

In relazione a tale previsione normativa alcune Direzioni regionali hanno chiesto di conoscere se, **nei casi di ritardati versamenti di accise**, l'istituto premiale possa perfezionarsi con la corresponsione da parte del contribuente, nei tempi previsti dal citato art. 13, della penalità ridotta, del tributo e degli interessi moratori al tasso legale con maturazione giorno per giorno o, se, invece, per la sua operatività, in luogo di detti interessi, debba essere versata l'indennità di mora e gli accessori, pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali, come previsto dall'art 3, comma 4, del D.lgs n 504/1995.

In merito, giova evidenziare che l'operatività della misura agevolativa in esame, a prescindere dalle disposizioni recate dalle singole leggi d'imposta, è subordinata al tempestivo pagamento della sanzione ridotta, dell'imposta dovuta e degli interessi nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo in esame; conseguentemente in tale ambito di applicazione non assumono rilevanza le specifiche previsioni normative vigenti in tema di ritardati pagamenti, che, viceversa, si applicano nei casi in cui per le anzidette violazioni non si sia fatto ricorso al ravvedimento.

La conferma di tale assunto, che è stato, peraltro, recentemente condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si può trarre, sia dalla ratio della procedura premiale in parola, che dal chiaro disposto normativo recato dal comma 5 del medesimo articolo 13, in base al quale: "le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione".

Ne consegue che l'unica apertura lasciata dal legislatore delegato all'applicazione, in materia, delle leggi concernenti i singoli rami d'imposta attiene ad un trattamento sanzionatorio più favorevole al contravventore.

Atteso quanto sopra rappresentato, si invitano codeste Direzioni a voler diramare con la massima urgenza conformi disposizioni ai dipendenti Uffici, al fine di assicurare una uniforme applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso su tutto il territorio nazionale.

Nota MF prot. n. 4260 del 28 ottobre 2003

Modalità di Pagamento delle Accise con il Mod. F/24 – Codice tributo 2821 (Capitolo 3314): sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e di imposte di consumo (Ravvedimento operoso).

Sono pervenute, anche per le vie brevi, da diverse Direzioni regionali richieste di chiarimenti relativamente ai versamenti a mezzo del modello F/24, codice tributo 2821, effettuati dai contribuenti che ricorrono all'istituto del ravvedimento operoso per il versamento delle relative sanzioni.

In particolare è stato rappresentato che in tali circostanze non è possibile la ripartizione degli importi riscossi secondo quanto previsto dall'articolo 337 del D.P.R. n. 43 del 23.1.1973 come normalmente avviene per le riscossioni di sanzioni pecuniarie effettuate con emissione di bolletta Mod. Z/20 presso le ricevitorie degli uffici doganali.

In proposito occorre in primo luogo rilevare che il Decreto del Direttore del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette 7 agosto 1998, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 196 del 24.8.1998, recante "Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" all'articolo 1 ha così disposto:

- "il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativamente alle violazioni la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è eseguito, secondo le consuete modalità, presso gli uffici delle dogane competenti. Gli uffici provvederanno ad emettere bollette di riscossione modello Z/20".

Con il successivo provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate in data 8.2.2001 è stato approvato il modello di pagamento F/24, di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23.11.2000, n. 388, per il versamento delle accise.

A seguito delle indicazioni fornite da questa Agenzia, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 14.2.2001, ha fra gli altri, istituito il code tributo 2821, corrispondente al capitolo di entrata al bilancio dello Stato 3314 del Capo I, sul quale affluiscono i versamenti di somme a titolo di sanzione pecuniaria.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del contenuto della nota prot. n. 1156/I/PC del 28.02.2001 dell'allora Dipartimento delle Dogane e delle II.II., **gli eventuali versamenti a titolo di sanzioni pecuniarie per ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modifiche, effettuati dai contribuenti con mod. F/24, sono da ritenere correttamente eseguiti.**

In tali casi, trattandosi di versamenti eseguiti spontaneamente, non appare necessaria la ripartizione ai sensi del richiamato articolo 337 del D.P.R. 43/73 che presuppone una qualche attività dell'ufficio accertatore della violazione.

Peraltro è da ribadire che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, nelle ipotesi diverse del ravvedimento operoso, dovrà continuare ad essere eseguito esclusivamente presso gli uffici cassa delle dogane competenti.

A tal fine gli uffici interessati dovranno sempre evidenziare in modo chiaro e puntuale tale modalità di pagamento negli atti di contestazione o negli atti di irrogazione delle sanzioni.

Telefax prot. n. 2196/IV/03 del 26 novembre 2003

Art. 13, Comma 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – Applicabilità.

Sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di estendere il beneficio recato dall'art. 13, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997, per i versamenti riguardanti i crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale, effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, anche ai crediti garantiti nella minore misura prevista da specifiche norme di legge come, ad esempio, nella fattispecie prevista dal comma 7 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 504/95, laddove è stabilito che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas metano debbano versare una cauzione pari al 5% di quanto sarebbe dovuto con riferimento al quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo in un mese per usi soggetti a tassazione.

In linea con il parere dell'Avvocatura Generale, interpellata dalla Scrivente sulla portata applicativa della favorevole disposizione in parola, si ritiene che la non integrale garanzia del credito, pur se prevista dalla legge, non consente di beneficiare della riduzione della sanzione prevista dall'articolo in esame.

Infatti la disposizione di cui al citato art. 13, comma 1°, 2° periodo, costituisce norma che deroga al disposto generale contenuto nel 1° periodo del medesimo articolo, in base al quale è prevista la "sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato", con la conseguenza che il beneficio può trovare applicazione soltanto "nei casi e nei tempi in essa considerati" (art. 14 disp. prel. cod. civ.) e, quindi, solo nell'ipotesi di credito garantito integralmente, cioè nella sua totalità.

Pertanto, alla luce dei principi appena esposti, l'operatore che voglia usufruire dell'ulteriore riduzione della sanzione, dovrà offrire di estendere la garanzia del credito, riconosciuta dall'Amministrazione, oltre la percentuale obbligatoria e fino al suo intero ammontare.

Infine, con riferimento a quegli operatori destinatari di **provvedimenti di esonero dal prestare cauzione,** a norma dell'art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/95, si richiamano le disposizioni impartite con la direttiva n. 101551 dell'8.08.2001, laddove è stato chiarito che il beneficio in parola può trovare applicazione in tali casi.

Codeste Direzioni Regionali vorranno diramare il contenuto della presente direttiva ai dipendenti Uffici, assicurandosi che gli stessi si attengano a quanto ivi previsto.

Telescritto MF prot. 4613 del 4 dicembre 2003

Ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/97 e successive modificazioni – Applicazione delle indennità di mora nel settore delle accise.

Con nota prot. 103172 del 16.10.02 l'Area Affari Giuridici e Contenzioso di questa Agenzia, sulla base del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 91221 del 16.09.2002 (CS. 11296/02), ha precisato che il ravvedimento operoso nel settore delle accise si perfeziona con la corresponsione da parte del contribuente, nei tempi previsti dall'art. 13 del D. Lgs n. 472/1997, della sanzione ridotta, dell'imposta dovuta e degli interessi nella misura prevista dal comma 2 del medesimo articolo e non, in luogo di tali interessi, della indennità di mora.

[…]

Telescritto MF prot. 1990 del 10 dicembre 2003

Art. 13, comma 2, del D. Lvo 18.12.97, n. 471 – Sanzione per ritardato o omesso pagamento dei tributi.

È stato chiesto di conoscere se la sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, possa trovare applicazione nel caso in cui, il contribuente destinatario di un accertamento in rettifica di una dichiarazione doganale o di un accertamento in materia di accise, non abbia corrisposto l'importo richiesto dall'Ufficio accertatore entro il termine indicato nell'invito o avviso di pagamento.

Il comma 2, dell'art. 13, recita testualmente che "fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto".

Al riguardo, si ritiene che la sanzione stabilita dalla anzidetta disposizione, sia applicabile unicamente nelle ipotesi in cui il pagamento dell'imposta dovuta non sia stato effettuato dal contribuente nel rispetto di termini previsti dalle singole leggi di settore (es. per le accise, art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995).

Nei casi sopra prospettati, invece, in cui la maggiore imposta è stata determinata dall'Ufficio di sede di rettifica della dichiarazione doganale o a seguito delle attività di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza, si ritiene che il mancato adempimento nei termini indicati nell'invito o avviso di pagamento, atto prodromico alla riscossione coattiva, comporti unicamente la conseguente attivazione di quest'ultima procedura, ai fini del recupero del credito erariale e dei relativi interessi.

Il suesposto convincimento ha ricevuto il conforto dell'Avvocatura Generale dello Stato in occasione di un recente incontro periodico, nel corso del quale è stato posto in evidenza come l'applicazione della sanzione, prevista dall'art. 13 in parola alle fattispecie di omesso versamento della somma richiesta nell'invito/avviso di pagamento nei termini ivi previsti, comporterebbe un'estensione analogica della richiamata disposizione a casi non espressamente previsti dalla legge, in violazione del principio di legalità recato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997.

Codeste Direzioni regionali avranno cura di diramare il contenuto della presente direttiva ai dipendenti Uffici, unitamente alle ulteriori precisazioni di dettaglio ritenute necessarie.

Nota AD prot. n. 1534 del 31 maggio 2005

Articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – Applicabilità

Con la direttiva n. 2196/IV del 26.11.2003, in linea con il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è stato sostenuto che, nel caso di versamenti d'imposta eseguiti con un ritardo non superiore a quindici giorni, non può beneficiare della riduzione della sanzione prevista dall'art.13, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n.471 del 18 dicembre 1997, l'operatore che ha versato una garanzia non integrale del credito, pur se prevista dalla legge.

L'anzidetta disposizione, com'è noto, prevede che "per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al 1° periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art.13 del D.lgs. n.472/97, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La direttiva suddetta ha chiarito che gli operatori, i cui debiti risultano assistiti da forme di garanzia non integrale, per usufruire dell'ulteriore riduzione della sanzione prevista dal citato articolo 13 dovranno offrire di estendere la garanzia del credito oltre la percentuale obbligatoria e fino a coprire l'intero ammontare.

È stato, altresì, specificato che gli operatori i cui debiti non sono assistiti da forme di garanzia reale o personale, in quanto destinatari di provvedimenti di esonero dal prestare cauzione, a norma dell'art.5, comma 3 del T.U. n.504/95, in virtù della loro notoria affidabilità, possono usufruire del beneficio in parola, secondo quanto precedentemente stabilito con la direttiva n.101551/2001 dell'8.8.2001.

Con successiva direttiva n.797/IV del 18.05.04, in conformità a quanto sostenuto dal Generale Organo Legale, si è affermato che il beneficio in parola trova applicazione generalizzata a tutti i crediti che, in quanto riconosciuti a priori garantiti dalla notoria solvibilità dei soggetti debitori, non necessitano dell'effettiva prestazione integrale della cauzione, indipendentemente dalle concrete modalità in base alle quali il debitore ha ottenuto l'esonero (provvedimento dell'amministrazione o per espressa previsione legislativa).

Atteso quanto sopra, alcuni Uffici hanno chiesto ora di conoscere se le aziende erogatrici di gas metano, esonerate dall'obbligo di prestare cauzione in base ad apposito provvedimento amministrativo, abbiano diritto a fruire della riduzione della sanzione di cui al più volte citato art.13, comma 1, 2° periodo del D.lgs. n.471/97, in considerazione del fatto che tali aziende devono prestare la cauzione soltanto nella misura del 5% dell'accisa dovuta sul quantitativo presumibilmente immesso in consumo, ai sensi dell'art.26, comma 7 del T.U. n.504/95 e, conseguentemente, sarebbero esonerate solo per il 5%.

Al riguardo, in linea con le disposizioni già impartite con le direttive sopra citate, la Scrivente è del parere che, poiché l'aspetto che assume rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi è legato all'esistenza di un credito integralmente garantito, gli operatori che eseguono in ritardo il versamento dell'accisa sul gas metano, destinatari di un provvedimento di esonero dal prestare la cauzione del 5% per la loro notoria solvibilità, non possano usufruire di tale beneficio, a meno che non offrano di estendere tale garanzia oltre la predetta percentuale obbligatoria del 5% fino a coprire l'intero ammontare del credito.

Il suesposto orientamento ha ricevuto il conforto dell'Avvocatura Generale in sede di incontro periodico.

La presente direttiva è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2005.

Codeste Direzioni Regionali vorranno diramare il contenuto della presente direttiva ai dipendenti Uffici, assicurandosi che gli stessi si attengano a quanto ivi previsto e avendo cura di tenere informata la Scrivente sugli esiti dei giudizi che, eventualmente, saranno instaurati in materia dagli operatori interessati.

Nota AD prot. n. 1949 del 13 luglio 2005

Applicazione delle sanzioni tributarie alle persone giuridiche, ai sensi dell'art.7 del D.L. n.269 del 2003, convertito in L. n.326 del 2003

Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in relazione alle concrete modalità di applicazione delle sanzioni amministrative alle persone giuridiche, ai sensi dell'art.7 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n.326 del 24.11.2003.

La suddetta disposizione normativa, nell'affermare che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica", stabilisce che, per i soggetti estranei all'ambito soggettivo così definito, continui ad essere in vigore la normativa dettata dal D.Lgs. n.472 del 1997, improntata a principi di derivazione penalistica (principi di legalità e suoi corollari, di personalità della responsabilità e della pena, di accertamento dell'elemento soggettivo, etc.).

Pertanto, nei confronti degli amministratori e dei soci delle società prive di personalità giuridica, nonché dei dipendenti di dette società e delle persone fisiche in genere, si continuerà ad applicare non solo la riferibilità della sanzione amministrativa alla persona fisica autrice o coautrice dell'illecito (art.2, comma 2 del D.Lgs. n.472 del 1997), ma anche il meccanismo della responsabilità solidale fra l'autore materiale dell'illecito (rappresentante, dipendente o amministratore) e la persona fisica, l'associazione, la società o l'ente senza personalità giuridica nel cui interesse la violazione è stata commessa (art.11 del detto decreto n.472).

Come è evidente, tali norme sono state rese inoperanti dall'art.7 del D.L.269/03 in relazione alle società ed agli enti dotati di personalità giuridica.

Al riguardo, giova osservare che la disciplina recata dal D.Lgs. n. 472/97, in relazione alle sanzioni amministrative tributarie, si pone come elemento normativo di armonizzazione e di raccordo con i principi generali introdotti nel nostro ordinamento, in tema di sanzioni amministrative, dalla legge n. 689 del 1981, che, come sostenuto dalla dottrina prevalente, ha dato attuazione ai principi costituzionali contenuti negli artt. 23 e 25 Cost.

Pertanto, ove il Legislatore non preveda espressamente, con riferimento a fattispecie determinate, la deroga dei principi dettati dal decreto legislativo n. 472 in esame, la normativa successiva deve essere interpretata in accordo con essi.

In ogni caso, il complesso normativo recato dal D.Lgs. n.472/1997 e la disposizione dell'art.7 del citato D.L. 269/2003 si intersecano, in forza del rinvio contenuto nello stesso art.7, in base al quale "le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, si applicano in quanto compatibili".

Ciò da luogo ad alcuni dubbi di ordine sistematico con riferimento all'individuazione delle disposizioni del D.Lgs. n.472/1997 concretamente applicabili al momento dell'irrogazione delle sanzioni a carico delle persone giuridiche.

Tutto ciò premesso, in forza del cennato rinvio contenuto nell'art.7 del D.L. n. 269/2003, la Scrivente ritiene applicabili alle violazioni in parola, commesse da società od enti con personalità giuridica, i principi contenuti nel D.Lgs. n.472/1997, ed in particolar modo le disposizioni recate dagli artt. 5 (Colpevolezza), 6 (Cause di non punibilità) e 7 (Criteri di determinazione della sanzione) del decreto da ultimo citato, reputando preferibile un'interpretazione che estenda il loro ambito di riferimento anche ai soggetti che agiscono nell'interesse della persona giuridica, pur rimanendo la responsabilità per l'illecito tributario ad esclusivo carico della persona giuridica stessa.

Il suesposto orientamento della Scrivente è stato condiviso dall'Avvocatura generale dello Stato, appositamente interpellata sull'argomento.

L'Avvocatura generale, tra l'altro, ha precisato che "il fatto che della sanzione risponde esclusivamente la persona giuridica non significa che, con riferimento alla condotta materiale, non deve essere presa in considerazione la sussistenza - in capo al soggetto autore materiale della violazione - di tutti quegli elementi, quali l'imputabilità, la colpevolezza e la contestuale assenza di errori scusabili che sono alla base di qualsiasi attività di accertamento in ordine alla commissione di illeciti tributari".

Codeste Direzioni Regionali avranno cura di attenersi a quanto sopra esposto, informando i dipendenti Uffici con eventuali disposizioni integrative e vigilando, nel contempo, sull'applicazione della direttiva stessa. La presente direttiva è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12.07.2005.

Tasse ecologiche

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (SO2-NOx)[1]

(omissis)

ART. 17
(omissis)

29. A decorrere dal 1º gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di (euro 53,20) lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di (euro 104,84) lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988[2], localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW[3] [4].

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente[5].

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali[6] sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

---

[1] Vedi anche il Decreto 26.10.2001, n. 416 recante norme per l'applicazione della tassa SO2 ed NOx.

[2] Direttiva abrogata dall'art. 17 della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001. In particolare, osserviamo che ai sensi del comma 3 del medesimo art. 17 viene stabilito che "I riferimenti alla direttiva 88/609/CEE s'intendono come riferiti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato X" [per quanto riguarda la definizione di "impianto di combustione" cfr. l'articolo 2, punto 7) della suddetta direttiva 2001/80/CEE].

[3] *Tx MF prot. 584/IV del 2.2.1998* - **Tassa sulle emissioni SO2 e NOx**: rientrano, ad esempio, tra questi impianti le raffinerie, gli stabilimenti petrolchimici, le centrali termoelettriche ed altri stabilimenti industriali che abbiano una centrale termoelettrica.

[4] *Tx MF prot. 436/IV del 10 febbraio 1999*: **Tassa sulle emissioni SO2 e NOx**: La dichiarazione deve contenere, in osservanza di quanto dispone il comma 29 del predetto articolo 17, anche i dati relativi alle emissioni provenienti da impianti di potenza termica inferiore a 50 Mw purchè tali impianti siano localizzati in un sito industriale, appartenente ad un singolo esercente, in cui sia presente almeno un impianto di potenza nominale pari o superiore a 50 Mw.

[5] *Tx MF prot. 584/IV del 2.2.1998* - **Tassa sulle emissioni SO2 e NOx**: La prima dichiarazione dovrà, pertanto, essere presentata dai soggetti obbligati entro la fine del mese di febbraio del 1999 e dovrà riguardare le emissioni relative all'anno 1998.

[6] *Tx MF prot. 584/IV del 2.2.1998* - **Tassa sulle emissioni SO2 e NOx**: Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato in rate di acconto trimestrali (con scadenza 31.3, 30.6, 30.9, 31.12) [attenzione alla scadenza di dicembre perché ai sensi di quanto stabilito dall'articolo n. 8 della Legge Finanziaria 2001, legge n. 388/00, "Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle **emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto** di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i **versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre** dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese"] di uguale importo da calcolarsi sulla base delle emissioni dell'anno precedente. […] Le somme dovute dovranno essere versate, con le consuete modalità, sul capitolo 1441, così come previsto dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato sul S.O. n. 258 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.1997, Serie Generale.

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento[7] da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del predetto testo unico.

Osservazioni…

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo n. 28, comma 6, della Legge finanziaria 2001 (Legge 23.12.2000): "Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la **tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto** di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i **versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre** dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese".

Ai sensi del successivo comma 7 dell'articolo n. 28 della legge 388/00), inoltre: "A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere *a), e)* e *g)* del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali - ex Circolare MF n. 243 del 29.12.2000], anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [**modello F 24**], con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi".

[7] Vedi il Decreto 26.10.2001, n. 416 recante norme per l'applicazione della tassa SO2 ed NOx.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Carbon Tax)

Art. 8
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1^-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

[4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonché la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.] ***[comma abrogato dal 1.1.2005 ex art. 1, comma 514 della legge 30.12.04, n. 311].***

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri[1], su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

---

[1] Per l'anno 1999, DPCM 15 gennaio 1999. Per il 2000 non si fa luogo all'emanazione del suddetto DPCM (ex art. 2 del DL 30.9.2000, n. 268). Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del suddetto DPCM (ex art. 2 del DL 356/01). Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del suddetto DPCM (ex art. 21.7 della L. 289/02). Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del suddetto DPCM (ex art. 17.3 del DL 269/03). Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del suddetto DPCM (ex art. 1, comma 513 della legge 30.12.04, n. 311).

*[7. **Comma abrogato dal 1.6.07 ex art. 7 del Dlvo n. 26/07** - A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone[2] e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della Tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.*

*8. **Comma abrogato dal 1.6.07 ex art. 7 del Dlvo n. 26/07 -** L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali[3] sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.*

*9. **Comma abrogato dal 1.6.07 ex art. 7 del Dlvo n. 26/07 -** In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.]*

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c)[4] a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del **costo** del predetto gasolio non inferiore a lire 200[5] per ogni litro [gasolio: sconto

---

[2] <<Il comma 11 dell'art. 28 [della L. 388/00] prevede l'esenzione dall'imposta di consumo di cui all'art. 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il carbone di origine nazionale impiegato per la produzione di energia elettrica in impianti di gassificazione>> [Circolare MF prot. 1384 del 29.12.2000].

[3] Ai sensi del Tx MF prot. 1362/99/IV/PC del 19 marzo 1999, entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre [attenzione alla scadenza di dicembre perché ai sensi di quanto stabilito dall'articolo n. 8 della Legge Finanziaria 2001, legge n. 388/00, "Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i **versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre** dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese"].

250 lire al litro] ed una riduzione del **costo** dei sopra citati gas di petrolio liquefatti [gpl: sconto 308 lire al Kg, per l'equivalenza litri/Kg] corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni[6]:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E[7] di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione.

Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati

---

[4] Lettera così sostituita dall'art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488, a decorrere dal 3 ottobre 2000 (ex art. 4, comma 4 del DL 30.09.2000, n. 268). Nella versione originale: " c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle provincie nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, nonché a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;"

[5] Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista è aumentata di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (ex art. 4, comma 1 del DL 30.09.2000, n. 268). Per il periodo 1.1.2001 al 30.06.2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (ex art. 27 della L. 388/00). Per il periodo 1.7.2001 al 30.09.2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (ex art. 1 del DL 246/01). Per il periodo 1.10.01 - 31.12.01 l'ammontare della riduzione minima di costo prevista è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (ex art. 5 del DL 356/01). Disposizioni, queste del DL 356/01, prorogate fino al 30.6.02 (ex art. 3 del DL 452/01) e di seguito prorogate fino al 31.12.02 con l'art. 1 del D.L. 138/02 e fino al 30.6.03 dalla legge n. 289/02, art. 21, comma 3, e fino al 31.12.03 dal DL 24.6.03, n. 147, art. 17 bis, comma 1 e fino al 31.12.04 dalla legge 24.12.03 n. 350, art. 2, comma 12.d e fino al 31.12.2005 ex art. 1, comma 511.c della legge 30.12.04, n. 311 e fino al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. c) della legge 23.12.05, n. 266. Disposizione prorogata **fino al 31.12.2007** ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007).

[6] **DL 30.09.2000, n. 268** - art. 4, comma 2: Per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica diventa operativo.

[7] **Legge 28.12.01, n. 448** - Art. 13, comma 2: " In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale". Disposizioni, queste, poi prorogate fino al 31.12.2004 dalla legge 24.12.03 n. 350, art. 2, comma 13 (Legge Fin. 2004) e fino al 31.12.2005 dalla legge 30.12.04 n. 311, art.1, comma 311, lett. f) (L. Fin. 2005). Disposizione prorogata al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. f) della legge 266/05. Disposizione prorogata **fino al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06.

nelle frazioni[8] non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera[9] di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

e) [10] [Con la nota prot. 873 del 23 marzo 2006 l'A.D. chiarisce che dal 1° gennaio 2005 è stata abrogata l'agevolazione di cui alla lett. e) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 448/98 applicata al gasolio utilizzato dai veicoli con massa non inferiore a 11,5 tonnellate].

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F[ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica][11], con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20[12] per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. [Vedi in proposito il decreto 20 luglio 2000, n. 337].

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi al contributo di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428 per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

13. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).

---

[8] DL 30.09.2000, n. 268 - art. 4, comma 3 - Il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera [c] si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

[9] DL 24 giugno 2003, n. 147 – Art. 17 bis, comma 2: "L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, **si interpreta** nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione".

[10] **Lettera abrogata** dal 1° gennaio 2006 dall'art. 1, comma 112 della Legge 23.12.05, n. 266 (Finanziaria per l'anno 2006). Versione vigente fino al 31.12.2005: "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;" - Lettera così sostituita [con effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999] con l'art. 7, comma 15 della legge 23.12.99, n. 488 (Finanziaria 2000) – Nella versione originaria: "a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;".

[11] **Parole così aggiunte** (con effetto dal 1° gennaio 2001) dall'art. 60 della L. 21.11.00, n. 342.

Allegato 1
(Articolo 8, comma 4).

ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Olio combustibile per uso industriale (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.

[13] [Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

---

[12] Dl 30-09-00, n. 268:art. 4, 4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita. Legge 388/00, art. 27, comma 5: Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi: DL 246/01, art. 1: Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito: Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di *L. 30 (pari ad euro 0,0155)* per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito (ex art. 6 del DL 356/01). Disposizioni, queste del DL 356/01, prorogate fino al 30.6.02 (ex art. 4 del DL 452/01). Disposizioni, queste, di seguito prorogate per il periodo 1.7.02 – 31.12.02 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 138/02 e di seguito prorogate per il periodo 1.1.05-31.12.05 dall'art. 1, comma 511.d della legge 30.12.04, n. 311 e di seguito prorogate dal 1.1.2006 al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. d) della legge 23.12.05, n. 266. Disposizione prorogata **fino al 31.12.2007** ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007).

[13] Voce così inserita dall'art. 12, comma 1, della legge 23.12.99, n. 488 (**Finanziaria 2000**). Alle emulsioni [di cui al comma 1 della suddetta L. 488/99] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 1999. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nellam carburazione e nella combustione.

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi].

Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Gas metano:
per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;

b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2).

Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla Direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi (2).

Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla Direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: 30.830 per mille chilogrammi (2).

(1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50°C, inferiore a 21,2 centistokes.

(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" valgono per rapporti TEP/T rispettivamente pari a 0.640 - 0.830 - 0.672.

Tabella A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE [ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005]

Impieghi	Agevolazione
11. Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:	
metano	lire 8,7 per metro cubo
gas di petrolio liquefatti	lire 13.200 per mille chilogrammi
gasolio	lire 32.210 per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	lire 41.260 per mille chilogrammi

In caso di **autoproduzione** di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.

L'agevolazione è accordata:
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili……	Esenzione.

Decreto Ministeriale 9 marzo 1999

[Pubblicato nel Supplemento ordinario della GU, serie generale, n. 246 del 19 ottobre 1999]

Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che siano compensati i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

considerato che occorre provvedere all'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Decreta

Art. 1

Sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A[1]
[Omissis]

[1] Modificata con Decreto 25 ottobre 1999 e Decreto 27 giugno 2000 e Decreto 30 aprile 2001 e Decreto 19 aprile 2002 e Decreto 20 marzo 2003 e Decreto 8 aprile 2004 e Decreto 2 dicembre 2005 e Decreto 9 febbraio 2006.

Telex MF prot. 79 del 14 aprile 1999

Oggetto: Regolamento di applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Riduzione di costo per gasolio e GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche.

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il Dpr che disciplina il beneficio previsto dalla normativa in oggetto e relativo al gasolio ed ai GPL distribuiti mediante reti canalizzate, utilizzati, in particolari zone geografiche, per tutti gli impieghi per i quali, nell'allegato I alla legge in oggetto, è prevista l'applicazione dell'aliquota d'accisa relativa all'uso come combustibile per riscaldamento.

Di tale provvedimento, con la presente, si anticipano i contenuti più rilevanti ai fini della sua immediata applicazione.

L'art. 1 fissa, comma 1, la riduzione di costo (dove per costo si intende il prezzo, comprensivo di iva, pagato dall'acquirente) applicabile per l'anno in corso ai predetti combustibili, nella misura di 200 lire al litro per il gasolio e di 258 lire al kg per il GPL.

I commi 2 e 3 disciplinano l'applicazione del beneficio al gasolio, stabilendo una procedura per certi versi analoga a quella prevista per la concessione, per gli impieghi negli impianti florovivaistici, di una riduzione di accisa superiore rispetto a quella prevista per gli altri impieghi agricoli.

Sostanzialmente, per approvvigionarsi di gasolio ad un prezzo scontato dell'importo del beneficio, gli utilizzatori od i loro legali rappresentanti (ad esempio amministratori di condominio), intestatari delle fatture, dovranno consegnare ai fornitori (esercenti depositi fiscali o commerciali ovvero, per i prodotti comunitari, rappresentanti fiscali), che la allegheranno alle loro contabilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata dalle competenti autorità (ad esempio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) attestante l'ubicazione dell'impianto nel quale il prodotto sarà utilizzato, che dovrà ricadere nelle zone individuate dalla norma primaria, evidenziate, per quanto riguarda i comuni non metanizzati della zona climatica E, nel decreto previsto dalla norma medesima, anch'esso in corso di pubblicazione.

In proposito si chiarisce che la suddetta dichiarazione potrà essere presentata "una tantum", specificando che si riferisce a tutte le forniture che saranno richieste in futuro, salva contraria esplicita comunicazione.

Lo schema della suddetta dichiarazione, potrà, quindi, essere il seguente: "Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) abitante a (comune, via e numero civico), utilizzatore (o legale rappresentante dell'utilizzatore) dell'impianto sito in (comune, via e numero civico), dichiara che il gasolio che intende ritirare dalla ditta (denominazione ed indirizzo) a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento. Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore".

Nelle contabilità del fornitore, le partite beneficianti della riduzione di costo dovranno essere riportate singolarmente, con l'indicazione degli utilizzatori, nonché complessivamente per ciascuna giornata.

Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre solare, il fornitore presenterà al competente ufficio tecnico di finanza istanza, in triplice esemplare, per chiedere la restituzione

dell'importo del beneficio con la procedura dell'accredito d'imposta prevista dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, consistente nel rilascio [di un buono][1] da valere per il pagamento dell'accisa relativa a prodotti petroliferi estratti dai depositi fiscali o dovuta, nel caso in esame, dai rappresentanti fiscali che hanno effettuato la fomitura dei prodotti comunitari.

Il comma 4 fissa in 20 giorni dalla presentazione della domanda il termine entro il quale l'Utf provvede [al rilascio del buono][2]; ove il buono non venga rilasciato entro il suddetto termine, si renderanno dovuti gli interessi legali (e non quelli previsti dall'art. 14 del testo unico sulle accise, approvato con DL.vo n. 504/1995), a partire dal termine medesimo.

In proposito si rammenta che la misura attualmente vigente del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno dal decreto del ministro del tesoro 10 dicembre 1998, pubblicato nella G.U. n. 289 dell'11/12/98.

Il comma 5 disciplina l'applicazione del beneficio per quanto concerne i GPL.

In proposito si fa presente che per distribuzione mediante reti canalizzate si intende quella effettuata da un soggetto, fiscalmente abilitato alla commercializzazione del GPL ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 6, del testo unico sulle accise, che rifornisca mediante una rete di tubazioni una pluralità di utenti, ai quali fattura il prodotto in base alle letture di contatori ubicati presso gli utenti medesimi.

A differenza che per il gasolio, nel caso in esame, non essendovi dubbi sull'ubicazione degli impianti presso i quali il GPL verrà utilizzato, non è necessaria alcuna dichiarazione da parte degli utilizzatori, che riceveranno il gas ad un prezzo scontato dell'importo del beneficio; il suddetto importo verrà poi richiesto dalle aziende fornitrici all'ufficio tecnico di finanza con le stesse procedure previste dal comma 3.

Anche in questo caso i fornitori devono tenere una contabilità, indicando, su registro vidimato dall'Utf, al carico, le quantità di GPL pervenute, con riferimento ai documenti di accompagnamento, ed allo scarico, decadalmente, i quantitativi complessivamente erogati, secondo le indicazioni di apposito contatore totalizzatore, immediatamente accessibile agli incaricati dei controlli.

In sede di prima applicazione del decreto, qualora il fornitore non sia già in possesso di tale registro, dovrà, comunque dotarsene prima della presentazione della prima dichiarazione bimestrale e sullo stesso dovrà riportare i dati relativi alla giacenza di prodotto al momento dell'entrata in vigore del decreto ed ai carichi e agli scarichi successivi, ancorché antecedenti alla consegna del registro.

Analogamente, qualora l'impianto erogatore non fosse già dotato di contatore totalizzatore, gli scarichi decadali saranno effettuati in base alle rilevazioni in serbatoio ed alle indicazioni di eventuali altri strumenti di misura, fermo restando che il contatore totalizzatore dovrà comunque essere installato entro il termine dì 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreto, che viene fissato in analogia a quanto previsto, per l'espletamento di nuovi adempimenti, dall'art. 67, comma 3, del testo unico sulle accise.

Infine, il comma 6 detta norme per l'effettuazione da parte degli Utf, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, se necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali, dì controlli in loco, secondo le direttive che saranno emanate dal direttore generale di questo Dipartimento, per riscontrare la veridicità delle richieste di accredito.

---

[1] Attenzione – V. quanto detto nel TX prot. 157 del 20.10.99 alla lett. F.
[2] Attenzione – V. quanto detto nel TX prot. 157 del 20.10.99 alla lett. F.

Decorrendo il beneficio dal 16 gennaio, l'art. 2 prevede che, per le cessioni effettuate fra la suddetta data e quella di entrata in vigore del decreto i fornitori presentino l'istanza di rimborso entro 30 giorni da tale ultima data, effettuando il trasferimento del beneficio al consumatore finale mediante appositi conguagli sulle fatture successive.

Anche in tal caso occorrerà che il fornitore sia in possesso della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale l'utilizzatore attesta di aver impiegato le partite ritirate per gli usi aventi diritto al beneficio. Tale attestazione potrà essere eventualmente inserita nella dichiarazione sostitutiva dell'atto dì notorietà relativa alle forniture future, aggiungendovi, ad esempio, la seguente frase: "Il sottoscritto dichiara, inoltre, che le partite di gasolio ritirate a decorrere dal 16 gennaio 1999 presso il suddetto fornitore sono state utilizzate quale combustibile per riscaldamento nell'impianto sopra *indicato"*.

L'art. 3 stabilisce, infine, che il decreto entri in vigore il gìorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le Regioni sono pregate di portare a conoscenza dei Comuni interessati, situati nel rispettivo ambito territoriale, il contenuto dei presente telescritto, anche ai fini delle eventuali incombenze di competenza.

Telescritto MF prot. n. 87/UDC-CM del 29 aprile 1999

Regolamento di applicazione dell'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Riduzione di costo per Gasolio e GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche - Chiarimenti.

Di seguito al telescritto n. 79/UDCCM del 14/4/99, relativo all'oggetto, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimentí, anche in esito a quesiti qui formulati da alcune Associazionì di categoria:

A) per quanto concerne l'identificazíone delle zone geografiche nelle quali è applicato il beneficio, i comuni ricadenti nella zona climatica F sono rilevabili dalla tabella A allegata al DPR 26 agosto 1993, n. 412, mentre le province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F sono quelle di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento;

B) l'ipotesi, qui prospettata, dell'attribuzione dell'importo del beneficio previsto dalla legge al costo SIVA è errata, in quanto, in tal modo, al suddetto beneficio si sommerebbe anche l'importo della relativa IVA. Così, ad esempio, su un litro di gasolio la riduzione di costo di cui beneficerebbe l'utilizzatore sarebbe non più di 200 lire, ma di 240 lire, in contrasto con quanto previsto dal DPR. Si conferma, pertanto, quanto espresso in merito al terzo capoverso del telescritto sopramenzionato;

C) posto che la finalità del beneficio di cui trattasi, espressamente indicata dalla norma primaria, è quella di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa, la riduzione del costo non può applicarsi quando í suddetti maggiori oneri non sì verificano. È questo il caso dei consumi in usi esenti da accisa, quali, ad esempio, quelli delle Forze Armate, di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle accise, approvato con DL.vo 26 ottobre 1995, n. 504. Stante, poi, il riferimento effettuato dalla norma primaria all'accisa e non ad eventuali aliquote d'accisa agevolate, il suddetto beneficio non si applica, altresì, nei casi in cui i combustibili in questione beneficino di tali aliquote agevolate;

D) in merito al quesito, qui posto, se il beneficio competa anche a quel particolare tipo di gasolio, con contenuto di zolfo non superiore allo 0,05% (e, pertanto, comunque non soggetto all'obbligo della colorazione di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 15 aprile 1997), predisposto per l'impiego per l'autotrazione in zone particolarmente fredde ma utilizzato, nelle medesime zone, anche per il riscaldamento, devesi rispondere affermativamente, in quanto nulla vieta l'impiego di tale prodotto in tale ultima utilizzazione.

Occorre, peraltro, considerare che la colorazione, seppure prevista per fini extrafiscali, costituisce, comunque, un ausilio per la verifica della corretta applicazione del beneficio di cui trattasi; mancando, per il prodotto sopramenzionato, tale ausilio, gli uffici porranno particolare cura nell'attività di controllo del suo impiego, coinvolgendo, se del caso, i Comandi locali della Guardia di Finanza ed i Comuni interessati;

E) le piccole reti canalizzate per la distribuzione del GPL, non oggetto di concessione comunale e costituite da uno o più serbatoi di stoccaggio che alimentano, mediante tubazioni, un numero limitato di utenti, dotati, ciascuno, di proprio contatore, gestite dal titolare di un deposito "madre" che le rifornisce a mezzo autobotti, possono essere considerate, ai fini dell'applicazione del DPR, quali "satelliti" o gemmazioni del suddetto deposito "madre".

Faranno capo, pertanto, al titolare di quest'ultimo tutti gli adempimenti previsti dal DPR; in particolare, nel registro di carico e scarico, lo scarico sarà effettuato distintamente per ciascuna rete "satellite", riportando, decadalmente, i i quantitativi delle singole partite inviate a tali reti, determinati a mezzo misuratori meccanici (contatori volumetrici o bilici), con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento[1].

[1] **TX MF prot. n. 295/UDC-CM del 15 novembre 1999 - Riduzione di costo per gasolio e GPL in particolari zone geografiche – Ulteriori chiarimenti**:[…] D) Nulla vieta che gli scarichi dei prodotti inviati dal deposito "madre" di cui alla lettera E) del tx n. 87 del 29.4.99 alle reti "satelliti" siano effettuati man mano che tali prodotti vengano estratti e non, necessariamente, al termine di ciascuna decade.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361

[Pubblicato nel Supplemento ordinario della GU, serie generale, n. 246 del 19 ottobre 1999]

Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i quali prevedono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale fino al 31 dicembre 2004, tra l'altro, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7 del citato articolo 8 che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui predetti prodotti decorrenti dal 1° gennaio 2005;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera c), della medesima legge n. 448 del 1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge sono destinate anche a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nelle località individuate sulla base dell'articolo medesimo, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio usato come combustíbile per riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti impiegati nei territori predetti;

Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che, per l'anno 1999, ha rideterminato le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Viste le osservazioni della Corte dei conti deliberate nell'adunanza del 17 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 29 luglio 1999, con la quale si è provveduto ad accogliere le predette osservazioni;

Considerato che sulla base di comunicazioni effettuate dalla Commissione europea, alla da-

ta del 29 luglio 1999 era stata già effettuata la diramazione a tutti gli Stati membri dell'informativa utile alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali; che, inoltre, non risultano essere state sollevate obiezioni dagli Stati membri alla scadenza del secondo mese successivo alla diramazione della predetta informativa e che, pertanto, appare essersi determinata la condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo periodo, della predetta direttiva n. 92/81/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate. Per gli anni successivi la determinazione del beneficio è effettuata, annualmente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a scopo commerciale, dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, nonché dei rappresentanti fiscali, tenuti a fornire, ad un prezzo che trasferisca all'acquirente il suddetto beneficio, gasolio usato come combustibile per riscaldamento, a titolari d'impianti o loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, che abbiano presentato la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da allegare al registro di cui al comma 3, attestante, sotto la propria responsabilità, l'ubicazione dell'impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica *F* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella predetta zona climatica *F* e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, così come indicato dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 448 del 1998, nel quale il prodotto verrà impiegato.

3. Per poter beneficiare dell'accredito di cui al comma 2, i fornitori menzionati nel medesimo comma:

a) riportano, nelle annotazioni effettuate sul registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, ovvero nelle contabilità tenute ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, distintamente dagli altri i quantitativi complessivi giornalieri di gasolio aventi diritto all'accredito forniti, indicando gli utilizzatori con i singoli quantitativi consegnati;

b) presentano entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre, istanza, in triplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza, indicando i quantitativi fatturati di gasolio usato come combustibile per riscaldamento sui quali viene chiesto l'accredito complessìvamente erogati nel bimestre medesimo.

4. L'ufficio tecnico dì finanza provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 689 del 1996, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, lettera *b);* gli interessi competono al saggio legale, a decorrere dal suddetto termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, qualora non rispettato.

5. Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti di canalizzazione operanti nelle località di cui al comma 2, tenuti a fornire il prodotto ad un prezzo che trasferisca agli utenti il suddetto beneficio. Gli esercenti summenzionati riportano, in apposito registro di carico e scarico da tenere secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, al carico, le partite di prodotto pervenute, con riferimento ai documenti di accompagnamento, ed allo scarico, ogni dieci giorni, considerando la terza decade conclusa con l'ultimo giorno del mese, i quantitativi complessivamente erogati, secondo le indicazioni di apposito contatore totalizzatore, immediatamente accessibile agli incaricati dei controlli di cui al comma 6. I predetti esercenti presentano al competente ufficio tecnico di finanza, con le modalità di cui al comma 3, apposita istanza, con l'indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l'accredito.

6. Il competente ufficio tecnico di finanza, oltre ai controlli formali sulle istanze di cui ai commi 3 e 5, effettua, al fine di verificarne la veridicità, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e rìchiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali come individuati dai rispettivi ordinamenti. A tale fine, il direttore generale dei dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze emana specifiche istruzioni operative per la programmazìone e per lo svolgimento dei controlli.

Art. 2

1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, dell'articolo 8, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 e la data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza dì accredito di cui all'articolo 1, commi 3, lettera *b)* e 5, è presentata dai soggetti beneficiari entro 30 giornì dalla suddetta ultima data, con riferimento ai quantitativi ceduti e fatturati; il trasferimento del beneficio al consumatore finale è effettuato mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblìca italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Telescritto MF prot. 157 del 20 ottobre 1999

DPR 30 settembre 1999, n. 361 – Riduzione di costo per gasolio e GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche - Ulteriori chiarimenti

Si comunica che nel S.O. n. 183 alla G.U. n. 246 del 19/10/99 è stato pubblicato il regolamento in oggetto, unitamente al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E.

Per una corretta ed immediata applicazione della suddetta normativa, facendo seguito ai telescritti n. 79/UDCCM del 14/4/99 e n. 87/UDCCM del 29/4/99, si forniscono le seguenti ulteriori delucidazioni:

A) con nota n. 678/Gab del 31/3/99 il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento ha reso noto che il Dipartimento della Funzione pubblica, interpellato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previsto dal regolamento in oggetto, ha precisato che "gli esercenti di impianti o depositi di gasolio possono considerarsi concessionari di un pubblico servizio e, pertanto, nel caso di specie, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà possono essere loro presentate con le seguenti modalità: a) presentazione della dichiarazione suddetta contestualmente all'istanza di riduzione del costo del gasolio e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, DPR 403/98); b) invio all'esercente l'impianto o il deposito di carburante della dichiarazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento d'identità (art. 2 legge 191/98); c) invio all'esercente dell'impianto predetto della dichiarazione con firma autenticata da un qualsiasi pubblico ufficiale". In tal senso vanno, quindi, integrate le disposizioni impartite con il sopracitato telescritto n. 79, tenendo conto che le procedure illustrate dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono, ovviamente, alternative fra loro.

B) si conferma che, ai fini dall'applicazione del beneficio, per riduzione di costo deve intendersi la riduzione del prezzo di cessione, comprensivo di IVA, eguale per tutti gli utilizzatori, siano essi titolari o non titolari di partita IVA.

La fatturazione delle forniture avverrà in maniera analoga a quanto disposto per il caso delle agevolazioni per l'acquisto di attrezzature, informatiche da parte di università e istituzioni scolastiche, dalla circolare n. 155/E, prot. n. 1999/120250 del 14/7/99, emanata dal Dipartimento delle Entrate, Direz. Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso tributario, Servizio VI, Div. 12. Occorrerà, in sostanza, che la base imponibile da riportare in fattura (su cui andrà calcolata l'IVA da contabilizzare) sia costituita dal corrispettivo versato dall'acquirente, maggiorato dell'ammontare del beneficio, e che vengano riportati gli estremi della norma che prevede il beneficio medesimo.

Facendo un'esempio, la fatturazione di un litro di gasolio sarà effettuata come segue:

Imponibile	= L.	1.100
IVA 20%	= L.	220
Prezzo pieno	= L.	1.320
Riduzione di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) legge n. 448/1998	= L.	200
importo addebitato al cliente	= L.	1.120

Analoghi criteri saranno seguiti per l'emissione delle fatture su cui conguagliare, a norma dell'art. 2 del DPR in oggetto, gli importi da restituire ai clienti per forniture attinenti il periodo intercorrente fra il 16/1/99 e la data di entrata in vigore del DPR;

C) tenuto conto dei dati desunti dalla deliberazione del 22/4/99 dell'Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas nonché della documentazione tecnica qui prodotta dalle Associazioni di categoria del settore, potrà assumersi che un metro cubo di gas fornito agli utenti corrisponda, per le reti di distribuzione di propano, a 2 chilogrammi di GPL e, per le reti di distribuzione di GPL miscelati ad aria, ad un chilogrammo di GPL.

Ciò in quanto il potere calorifico superiore di un metro cubo di propano gassosa è, mediamente pari a circa 24.000 kcal, mentre quella di un metro cubo di miscela di GPL con aria è pari a circa 12.000 kcal.

Scostamenti medi, in più o in meno, dai suddetti poteri calorifici maggiori, in valore assoluto, del 5% comporteranno, da parte delle Società erogatrici, la rideterminazione delle suddette corrispondenze pesovolume;

D) qualora la gestione dell'impianto di utilizzazione del gasolio sia affidata ad una ditta appaltatrice, titolare di un contratto di fornitura di calore, occorre distinguere se tale ditta sia o non sia esercente del deposito commerciale da cui è estratto il prodotto. Entrambe le fattispecie vanno ricondotte alla disciplina di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento, che prevede che il gasolio venga fornito dagli esercenti impianti o depositi o dai rappresentanti fiscali ai titolari degli impianti di utilizzazione od ai loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, ad un prezzo che trasferisca il beneficio ai suddetti utilizzatori.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice sia anche titolare del deposito da cui è estratto il prodotto, sarà seguita la disciplina prevista per gli esercenti impianti o depositi commerciali ed i corrispettivi dei quantitativi forniti (desunti, questi ultimi, dal registro di carico e scarico di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) del regolamento nonché dalla relativa documentazione di accompagnamento) saranno da intendersi inclusi nelle fatture relative al contratto di fornitura del calore, nella considerazione che il beneficio deve essere trasferito all'utilizzatore finale.

In maniera analoga si procederà nel caso in cui la ditta appaltatrice operi, per effettuare le forniture con prodotto comunitario, come rappresentante fiscale.

Nel caso, invece, in cui la ditta appaltatrice non esercisca il deposito da cui è estratto il prodotto o non operi come rappresentante fiscale, occorrerà che tale ditta venga designata per

iscritto, dall'utilizzatore finale, quale suo legale rappresentante per quanto concerne l'applicazione del beneficio.

Il responsabile della ditta sarà, pertanto, tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista nell'art. 1 sopracitato e ad essa saranno intestate le fatture emesse dal deposito fornitore del prodotto.

Si precisa anche che, ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 1 del regolamento, i titolari di un deposito contabile o di un conto deposito di cui all'art. 53 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti ad osservare gli stessi adempimenti previsti per gli esercenti impianti o depositi di oli minerali;

E) la richiesta di accredito di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del regolamento non può riguardare quantitativi erogati nel bimestre ma non ancora fatturati, non essendo stata ancora praticata, per questi ultimi, la riduzione di prezzo da cui trae origine il diritto al rimborso. Per semplicità contabile sarà, pertanto, opportuno che tutti i quantitativi erogati in ciascun bimestre siano fatturati nel bimestre medesimo;

F) si richiama l'attenzione degli uffici sul fatto che l'apposizione, sulle istanze di accredito, del visto previsto dall'art. 6 del DM 12 dicembre 1996, n. 689 (e non già il rilascio di un buono, come, impropriamente, riportato nel telescritto prot. n. 79/UDCCM del 14/4/99), è subordinata al solo controllo della regolarità formale delle istanze medesime. I riscontri sulla loro veridicità saranno, infatti, effettuati successivamente, secondo le istruzioni che, saranno impartite a norma dell'art. 1, comma 6, del regolamento.

Telescritto MF prot. n. 6559/VI del 17 novembre 1999

Chiarimenti su procedura di riaccredito accise – DPR 361/99 e DL 383/99.

Con riferimento alle istanze di riaccredito dell'imposta da presentare nell'ambito della procedura per la concessione dei beneficio previsto dall'art. 1 del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361 e per la concessione dei rimborso di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 29 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, si precisa che in dette istanze deve essere indicato il deposito fiscale presso il quale si intende utilizzare l'accredito, specificandone l'indirizzo ed il codice di accisa ed allegando **l'atto di assenso** della società petrolifera titolare dei predetto deposito all'esecuzione delle operazioni di estrazione di prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello da rimborsare.

Qualora l'assenso per le operazioni relative alla concessione del beneficio sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento in particolari zone geografiche sia rilasciato a tempo indeterminato, nelle istanze successive alla prima, è sufficiente fare ad esso riferimento.

Ovviamente il predetto assenso non è rilasciato nel caso in cui il rimborso sia richiesto da un deposito autorizzato o da un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo dei versamenti di accisa che è tenuto ad effettuare (art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689) ovvero da un rappresentante fiscale che ugualmente intende utilizzare l'accredito per i versamenti di accisa dovuti.

Per quanto concerne gli accrediti da effettuare ai sensi del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1999, si fa presente che la società […] e la società e […], hanno fatto pervenire alla scrivente il predetto atto di assenso all'esecuzione delle operazioni di estrazione di prodotti petroliferi presso i seguenti impianti: […]

Ne consegue che, limitatamente alle predette società, non è necessario allegare il richiesto atto di assenso essendo sufficiente indicare la società prescelta ed il relativo impianto.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – Legge Finanziaria 2000

Art. 7 – *Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile*

15. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente: "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione".

16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

Art. 12 – Oli emulsionati

Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n.448, è inserita, prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce: "Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi".

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze [Decreto 20 marzo 2000] sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente[1]:

[1] La sostituzione di questa lettera ha effetto dalla data del 3 ottobre 2000 (ex art. 4, comma 4 del DL 30.09.2000, n. 268)

"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione.

Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".

5. Nella nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di ristorazione e" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore alberghiero" sono aggiunte le seguenti: "negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro,";

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti".

Art. 71 – Copertura finanziaria ed entrata in vigore

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza **dal 1º gennaio 2000**.

Tabella 2
(Articolo 12, comma 2)

Aliquote da assumere come base di calcolo per la determinazione delle accise delle emulsioni

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) Emulsione con oli da gas usata come carburante	Lire 657.774 per mille litri
b) Emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento	Lire 657.774 per mille litri
c) Emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:	
con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi
d) Emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:	
con olio combustibile ATZ	Lire 79.200 per mille chilogrammi
con olio combustibile BTZ	Lire 39.600 per mille chilogrammi

Circolare del ministero delle Finanze 245/D del 29 dicembre 1999 sulla <Legge finanziaria per l'anno 2000 nonché variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali>

È in corso di pubblicazione la legge finanziaria per l'anno 2000[1], che contiene agli articoli 7 e 12 disposizioni riguardanti tra l'altro la competenza di questo Dipartimento.

In particolare, con l'articolo 7, comma 15, si è provveduto alla sostituzione della lettera e) dell'articolo 8, comma 10, della legge 23/12/1998, n° 448, concernente la misura agevolativa sul gasolio connessa alla riduzione degli oneri gravanti nel settore delle attività di trasporto merci. In sintesi, la nuova disposizione, recependo le censure formulate dalla Commissione Europea riguardo la limitazione del beneficio al gasolio utilizzato nel solo trasporto per conto terzi, ne estende la portata al trasporto per conto proprio; viene altresì introdotta una limitazione al campo di applicazione, che comprende ora i veicoli adibiti al trasporto merci di massa massima complessiva maggiore o uguale a 11,5 tonnellate.

Con il comma 16 dello stesso articolo 7, alla disposizione di cui al precedente comma viene attribuito effetto retroattivo al 16/1/1999, allo scopo di mantenere inalterato il termine di decorrenza dell'agevolazione quale era previsto nella precedente versione, finora inattuata.

Le norme di attuazione della nuova disposizione saranno quanto prima emanate, di concerto tra ministero delle Finanze e ministero dei Trasporti e della navigazione, secondo la previsione del comma 13 dell'articolo 8 della legge n. 448/98.

Al riguardo si comunica che, nell'intento di adeguare lo schema di norma secondaria, già predisposto in previsione della precedente platea di beneficiari (trasportatori per conto terzi), alla nuova realtà individuata nella norma primaria in questione (trasportatori per conto terzi e trasportatori per conto proprio), è stato siglato, tra le Associazioni di categoria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno specifico accordo che ha istituito un apposito "tavolo tecnico", i cui risultati verranno recepiti nella norma regolamentare.

L'articolo 12, commi 1, 2 e 3, prevede l'integrazione dell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti al 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 della legge n. 448/98, con l'inserimento di alcune tipologie di oli emulsionati (emulsioni stabilizzate di gasolio ovvero di olio combustibile denso con acqua dal 12 al 15% in peso), stabilendone il nuovo trattamento fiscale che decorre dall'anno 2000.

Il predetto trattamento fiscale trae origine dai principi ispiratori sanciti dalla c.d. "Carbon Tax" di cui alla legge n. 448/98.

In proposito si precisa che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri verranno stabilite le aliquote sulla base dei criteri già fissati dalla citata legge finanziaria nonché la relativa decorrenza; inoltre con decreto ministeriale saranno stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni per verificarne l'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Il comma 4 del citato articolo 12 ha sostituito la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448/98, ampliandone la portata applicativa con efficacia dalla data di entrata in vigore del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della citata legge n. 448/98, stabilirà la nuova misura delle aliquote delle accise.

Con riferimento all'ambito oggettivo della misura agevolativa di che trattasi, la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento è

[1] Si tratta della Legge 23.12.99, n. 488 (Finanziaria 2000).

resa applicabile, per tale ultimo prodotto, anche ai quantitativi di Gpl destinati al rifornimento di serbatoi fissi.

Pertanto, il beneficio in questione, oltre ai Gpl usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, e distribuiti attraverso reti canalizzate comprenderà altresì quelli, utilizzati per il medesimo impiego, destinati a rifornire i cosiddetti serbatoietti installati presso le utenze. A seguito dell'entrata in vigore del comma 4, lo stesso beneficio, come previsto dalla disposizione contenuta nella citata lettera c), agirà retroattivamente a decorrere dal 1999.

La disposizione chiarisce, altresì, che la riduzione del costo dei suddetti prodotti non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia di accise, confermando così l'orientamento interpretativo già assunto in proposito da questa Ammininistrazione con il telescritto n.87/UdcCm del 29-4-99.

Di rilievo, quanto ai soggetti destinatari della misura agevolativa, le modifiche introdotte dal comma 4 che hanno ampliato la sfera dei beneficiari.

La misura agevolativa, infatti, si rende applicabile ai quantitativi di gasolio e di Gpl impiegati come combustibili nei comuni o nelle frazioni di comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al citato Dpr n. 412/93 (punto 1, lettera c) oppure facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F (punto 2, lettera c) ovvero, ancora, nei comuni o nelle frazioni di comuni della regione Sardegna e delle isole minori (punto 3, lettera c).

Per tale ultima categoria di enti la norma prevede un'ulteriore estensione del beneficio includendo, tra quelli agevolati, anche gli impieghi di Gpl confezionati in bombole.

La riduzione del costo trova inoltre applicazione per il gasolio ed i Gpl impiegati come combustibili, oltreché nei comuni non metanizzati, individuati con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, ricadenti nella zona climatica E, anche nelle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati appartenenti alla predetta zona E (punto 4, lettera c) individuate annualmente con delibera di consiglio degli enti locali che deve essere comunicata ai ministeri delle Finanze e dell'Industria entro il 30 settembre di ciascuno anno.

La disposizione di cui al punto 4) della più volte citata lettera c) statuisce, poi, espressamente la decadenza dal beneficio a decorrere dal momento in cui, con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con periodicità annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione.

Con successive norme regolamentari sarà data attuazione alle previsioni contenute nel predetto comma 4.

Il comma 5 ha modificato la nota 1) dell'articolo 26 del Testo unico approvato con Dlgs 26 ottobre 1995 n. 504, che differenzia gli impieghi del gas metano in civili ed industriali.

La disposizione in esame mira, in primo luogo, ad inserire tra gli usi industriali le attività di ristorazione, uniformando così la relativa disciplina a quella dell'attività alberghiera, che gode dell'aliquota di accisa prevista per l'uso industriale.

Tale uniformità si è resa necessaria al fine di eliminare le difficoltà applicative che nel corso degli anni sono sorte per detto settore di attività e che sono riconducibili, sostanzialmente, a due aspetti: la non facile individuazione di quelle strutture di ristorazione che in quanto annesse ad alberghi dovevano beneficiare dell'aliquota di accisa prevista per uso industriale e la difficoltà di dover considerare la medesima attività di ristorazione, a volte rientrante negli usi civili e a volte rientrante negli usi industriali, a seconda del carattere complementare o meno dell'attività svolta.

In secondo luogo, la disposizione in esame include negli usi industriali anche gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.

Inoltre, è stato stabilito che si considerano compresi negli usi industriali, anche se l'attività è svolta senza fini di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato oltre che nei predetti impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche, anche nelle attività ricettive svolte da istituzioni che assistono i disabili, gli orfani, gli anziani e gli indigenti. Si tratta di un'elencazione esaustiva di strutture che svolgono attività ad elevato contenuto sociale nei confronti di soggetti in situazioni psicofisiche di non autosufficienza.

Si fa infine presente che è in corso di formalizzazione il decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro del Tesoro e con il ministro dell'Industria con il quale viene prorogata fino al 3 gennaio 2000, in considerazione delle esigenze informatiche connesse al <Millennium bug>, la riduzione complessiva di lire 30 al litro, di cui lire 25 per accisa, su benzina, benzina senza piombo, olio da gas o gasolio usato sia come carburante che come combustibile per riscaldamento, di lire 30 al chilogrammo, di cui 25 per accisa, sui gas di petrolio liquefatti, usati sia come carburante che come combustibile, nonché di lire 10 al metro cubo, di cui lire 8,33 per accisa, sul gas metano per autotrazione e per combustione per usi civili.

Dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000 la suddetta riduzione è incrementata di ulteriori 5 lire comprensive di Iva, con l'unica differenza per il gas metano per autotrazione e per combustione per usi civili per il quale tale riduzione è pari a lire 1,67 al metro cubo comprensive di Iva.

Non è prevista denuncia di giacenze.

Telescritto prot. 318/UDC-CM del 31 dicembre 1999

Applicazione DPR 30 settembre 1999, n. 361 – Riduzione di costo per GPL usati, come combustibile per riscaldamento, in particolari zone geografiche - Quesiti sulle reti di distribuzione.

In esito a quesiti qui proposti da alcune Associazioni di categoria, si rappresenta quanto appresso:

A) nel caso di distribuzione di GPL attraverso piccole reti, non coperte da concessione comunale e non satelliti di depositi di tale prodotto, i soggetti interessati all'applicazione del beneficio in oggetto sono l'esercente della rete ed i singoli utenti a cui viene fatturato il prodotto in base ai consumi registrati dal contatori installati presso gli utenti medesimi.

In detta fattispecie, diversamente da quanto previsto, in caso di utilizzazione di gasolio, al punto D) del telescritto prot. n.157/MCCM del 20/10/99, eventuali titolari di contratti di fornitura di calore vanno ricondotti alla figura di esercente della rete, cui fanno capo tutti gli adempimenti previsti dal DPR in oggetto nonché quelli previsti per gli esercenti la vendita al minuto, come chiarito alla lettera H)[1] della circolare 33/D, prot.n.80/UDCCM del 9/2/96.

Resta comunque ferma la possibilità dei suddetti soggetti, qualora titolari di un deposito commerciale di oli minerali, di attivare presso l'impianto di estrazione del GPL un deposito contabile, da equiparare, a tutti gli effetti, ad un deposito commerciale di GPL e di cui la piccola rete di distribuzione può essere considerata un'appendice, secondo la previsione del punto E) del telescritto prot.n.87/UDC-CM del 29/4/99;

B) è stato prospettato il caso di reti di distribuzione di GPL, di limitate dimensioni ancorché coperte da concessione comunale, ubicate in zone impervie, al servizio delle quali non vi sono locali per uffici, essendo la fatturazione effettuata presso le sedi delle Società esercenti, situate anche al di fuori dell'ambito territoriale degli UTF competenti sulle reti medesime.

Per tali fattispecie viene chiesto che anche il registro di carico e scarico venga tenuto presso le suddette sedi.

Al riguardo, al fine di evitare inutili aggravi, si dispone che gli UTF competenti sul territorio dove sono ubicate le reti accolgano le istanze presentate dai singoli operatori, ove ne riconoscano la fondatezza, richiedendo, per l'effettuazione delle verifiche, l'intervento degli UTF nel cui territorio sono ubicate le sedi delle suddette società.

---

[1] **Circolare MF 33/D del 9.2.1996 - Applicazione art. 25 testo unico accise - Deposito e circolazione Gpl – Lettera H):** il rifornimento agli utilizzatori non soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico effettuato direttamente dalle aziende distributrici a mezzo di piccoli serbatoi, anche plurimi, generalmente di capacità singola non superiore ai 5 metri cubi, collegati agli utilizzatoti medesimi mediante tubazioni fisse, con fatturazione del prodotto dopo la lettura dei contatori installati sulle suddette tubazioni, si configura, fiscalmente, come un sistema per la vendita al minuto facente capo all'impianto della azienda distributrice, presso il quale vengono tenute le contabilizzazioni previste dalle norme in materia. Di tali serbatoi, cosiddetti "satelliti", dovrà, comunque, essere fatta menzione nella denuncia di deposito o nella comunicazione di attività dell'impianto "madre". Qualora i suddetti serbatoi siano, invece, eserciti di una ditta diversa dall'azienda distributrice, vengono a configurarsi come esercizi per la vendita al minuto;

MINISTERO DELLE FINANZE

DETERMINAZIONE 17 marzo 2000.

Istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento dei controlli sull'utilizzazione, in particolari zone geografiche, di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di gas di petrolio liquefatti distribuiti attraverso reti canalizzate, beneficianti della riduzione di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, per gli impieghi in particolari zone geografiche, una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti distribuiti, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, che, nel dare mandato all'ufficio tecnico di finanza di effettuare, oltre ai controlli formali sulle istanze di rimborso della riduzione dei costo presentate dai fornitori dei suddetti prodotti, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali, come individuati dai rispettivi ordinamenti, incarica il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di emanare specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei suddetti controlli;

D'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con il comando generale della Guardia di finanza e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

E M A N A

le seguenti istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento, da parte degli uffici tecnici di finanza (UTF), dei controlli di cui trattasi

A) CONTROLLI SULL'UTILIZZAZIONE DEL GASOLIO USATO COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO.

1) Presso la sede dell'ufficio:

a) controllo della regolarità formale e contabile delle istanze presentate bimestralmente dai fornitori ai sensi dall'art. 1, comma 3, lettera *b),* dei decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999;

b) monitoraggio annuale, sulla base dei fogli di chiusura dei registri di carico e scarico dei fornitori e degli impianti di distribuzione stradale di carburante, dell'andamento dei consumi di gasolio beneficianti della riduzione di costo e di quelli del gasolio per autotrazione;

c) programmazione annuale, tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio, dei con-

trolli presso i fornitori, nel numero da fissare, normalmente, in relazione a situazioni locali, nonché presso gli utilizzatori, normalmente nel numero di almeno 10 per ciascun fornitore sottoposto a verifica.

2) *Presso i fornitori:*

a) riscontro dei dati riportati nelle istanze relative ad almeno due bimestri con quelli risultanti dalle registrazioni tenute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)* del decreto dei Presidente della Repubblica n. 361/1999. A tal fine sarà verificata, a scandaglio, l'esattezza di alcuni degli scarichi giornalieri del gasolio agevolato e sarà effettuato il conteggio, sulla base degli scarichi giornalieri, del quantitativo di tale prodotto complessivamente erogato nei bimestri assoggettati a verifica. Sarà pure verificato, a scandaglio, che le partite sulle quali è stato chiesto l'accredito risultino fatturate entro il bimestre cui si riferisce la relativa istanza;

b) controllo, a scandaglio, che gli utilizzatori od i loro legali rappresentanti abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 1, comma 2, del decreto dei Presidente della Repubblica n. 361/1999 e che i loro impianti si trovino nelle zone geografiche agevolate;

c) controllo, a scandaglio, dei documenti di trasporto delle partite agevolate estratte, per verificarne l'effettiva destinazione, e raffronto con le relative fatture;

d) esame della documentazione commerciale per verificare l'effettiva riduzione del costo praticata agli utilizzatori;

e) esame di eventuali schedari per utente tenuti dal fornitore, al fine di riscontrare l'andamento medio dei consumi nelle varie zone servite;

f) selezione degli utenti da controllare, in base alle varie tipologie degli impianti di utilizzazione, distinguendo se al servizio di residenze abituali, seconde case, condomini, complessi turistici, commerciali, artigianali, industriali od altro. Qualora gli impianti di utilizzazione ricadano sotto la competenza territoriale di un altro UTF, predisposizione della richiesta di controllo da parte del suddetto ufficio.

3) Relativi agli utilizzatori od i loro legali rappresentanti:

a) per gli impianti di utilizzazione non ubicati presso abitazioni private, controllo in loco per il riscontro della congruità fra i quantitativi di gasolio ritirati e la potenzialità, anche stimata, ed il periodo di utilizzazione degli impianti medesimi. Per i suddetti controlli e riscontri potranno essere richiesti dati e valutazioni agli uffici comunali, per quanto di competenza;

b) per gli impianti ubicati presso private abitazioni, richiesta di ausilio agli organi competenti al loro controllo ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dell'art. 11, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 od ai locali comandi della Guardia di finanza, ai sensi, per questi ultimi, dell'art. 18, comma 3, del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, perché invitino gli utilizzatori ad esibire i «libretti di centrale» od i «libretti d'impianto» prescritti dall'art. 11, comma 9, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, e perché trasmettano all'UTF fotocopie delle pagine dei suddetti libretti da cui risultino le caratteristiche e la potenzialità degli impianti, al fine di consentire la determinazione della congruità dei consumi;

c) riscontro, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, della corrispondenza fra le fatture in possesso dell'utilizzatore e la documentazione in possesso del fornitore;

d) controllo, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, presso le ditte appaltatrici, titolari di un contratto di fornitura di calore, dell'esistenza della delega da parte dell'utilizzatore finale e dell'avvenuto trasferimento del beneficio al medesimo.

B) CONTROLLI SULL'UTILIZZAZIONE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) DISTRIBUITI ATTRAVERSO RETI CANALIZZATE.

1) Presso la sede dell'ufficio:

a) controllo della regolarità formale e contabile delle istanze presentate bimestralmente dai fornitori ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999;

b) programmazione annuale dei controlli relativi ai fornitori ed agli utilizzatori, in numero coerente con le situazioni locali.

2) Presso i fornitori:

a) constatazione del funzionamento e lettura del contatore totalizzatore del GPL di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999, o controllo delle attrezzature sostitutive nel caso di rifornimento a reti satelliti;

b) riscontro della congruità dei dati riportati nelle istanze relative ad almeno due bimestri con quelli risultanti dal registro tenuto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999, per il quale occorrerà, comunque, effettuare il riscontro contabile del carico;

c) esame della documentazione commerciale per verificare l'effettiva riduzione del costo praticata agli utilizzatori e l'ubicazione degli impianti di questi ultimi nella zona di applicazione del beneficio;

d) riscontro del GPL agevolato complessivamente fatturato nei bimestri in esame, da effettuare manualmente o utilizzando i sistemi informatizzati del fornitore;

e) selezione degli utilizzatori da controllare, in base alle varie tipologie d'impiego del prodotto agevolato.

3) Relativi agli utilizzatori:

a) riscontro, quando necessario per il della Guardia di finanza, dell'allacciamento canalizzata e della corrispondenza fra le bollette in possesso dell'utente e la documentazione in possesso del fornitore.

C) CONTROLLI ATTINENTI AL PERIODO INTERCORSO FRA IL 16 GENNAIO 1999 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 361/1999.

a) effettuazione dei controlli, nel numero previsto dalla programmazione di ciascun UTF, secondo i criteri di cui alle lettere A) e B), utilizzando le registrazioni, la documentazione e gli strumenti di misura disponibili. In particolare dovrà verificarsi la congruità fra i quantitativi complessivamente esitati e quelli sui quali viene richiesto l'accredito;

b) verifica, a scandaglio, dell'avvenuto trasferimento, dopo l'acquisizione dell'importo dell'accredito da parte del fornitore, del beneficio agli utilizzatori mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive alla suddetta acquisizione o, in caso di cessazione delle forniture, mediante corresponsione delle spettanze con i normali mezzi di pagamento; in caso di omesso trasferimento del beneficio, valutazione se siano stati superati i tempi tecnici occorrenti per il suddetto trasferimento, per una eventuale denuncia ai sensi dell'art. 314 del codice penale.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 <recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448>.

ARTICOLO 1

1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per <esercenti le attività di autotrasporto merci> si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate <esercenti nazionali>, nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (Cee) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (Cee) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (Cee) n. 881/92, d'ora in avanti denominate <esercenti comunitari>.

ARTICOLO 2

1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ARTICOLO 3

1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato <ufficio>, (seguivano alcune parole non ammesse al <Visto> della Corte dei conti) entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione dell'impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita Iva, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale, gli estremi degli atti previsti dall'articolo 1, comma 2, l'indicazione del l'eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all'articolo 25, comma 4, del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro. Per gli esercenti comunitari si fa riferimento ai dati delle fatture anch'esse contenenti gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, già presentate al competente ufficio del Dipartimento delle entrate ai fini del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), concesso ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Qualora gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso dell'Iva, allegano alla dichiarazione le fatture in originale, che vengono restituite all'interessato decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Nel caso di titolarità dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione è contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo è riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi.

5. Nella dichiarazione sono anche riportati: la modalità prescelta di fruizione del credito di cui all'articolo 1, comma 1, e l'impegno a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.

6. Alla dichiarazione è allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura dell'anno considerato, il proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facoltà di compera o di contratto di noleggio di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'intestatario dei predetti contratti che parimenti sono allegati in copia.

7. Qualora la documentazione prescritta dal presente articolo sia stata già precedentemente allegata, nelle successive dichiarazioni è sufficiente farne riferimento.

ARTICOLO 4

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmen-

te mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione.

2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.

3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. 4. Nel caso di esercenti nazionali, nonché di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entità e la modalità del rimborso.

ARTICOLO 5

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero dei Trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella <Gazzetta Ufficiale> n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'articolo 12 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

ARTICOLO 6

1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concesso secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli e, qualora in tale periodo le fatture siano state rilasciate senza specificazione dell'autoveicolo rifornito, nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, è indicato, con riferimento ai dati delle fatture stesse, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo

avente titolo al beneficio. Relativamente al medesimo periodo, in caso di non obbligatorietà del rilascio della fattura, il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti indicata nell'articolo 5.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 relative all'anno 1999 è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 7

Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti

ARTICOLO 8

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella <Gazzetta Ufficiale> della Repubblica italiana.

Telescritto MF prot. 3705/VI del 15 giugno 2000

Oggetto: D.P.R. recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, prevista dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, (come modificato dall'articolo 7 della legge n. 488 del 1999).

L'art. 8, comma 10, lett. e), della legge 23 dicembre 1998, n.448, come sostituito dall'art. 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n.488 prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8, commi 5 e 6, sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale riduzione è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti in attuazione della normativa sulla *"Carbon tax"* ed è rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. In base all'art. 7, comma 16, della richiamata legge n. 488 del 1999, il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del D.P.C.M. 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo (e finora unico) incremento di accisa sul gasolio per autotrazione per effetto della normativa sulla *"Carbon tax",* pari a lire 33,26 al litro.

Con decreto del Presidente della Repubblica di imminente pubblicazione nella G.U. sono dettate le disposizioni attuative del beneficio in parola di cui, con il presente fax, vengono anticipati i contenuti di maggior rilievo e talune modalità operative per consentire agli operatori dell'autotrasporto merci di avvalersi immediatamente del medesimo beneficio.

L'art. 1 del citato regolamento dispone che la riduzione degli oneri come sopra determinata è rapportata ai consumi di gasolio nei periodi di riferimento (annualità). Il credito derivante da tale riduzione, semprechè di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il medesimo art. 1 definisce poi i soggetti beneficiari del credito che sono:

- le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n.298, e successive modificazioni;
- le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto merci in conto proprio munite della licenza di cui all'art. 32 della medesima legge n.298/74 ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
- le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Regolamento (CEE) n.881/92 del Consiglio ;
- le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E. che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio esentate, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento (CEE) n.881/92 che ha modificato l'art. 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n.881/92.

L'art. 3 del regolamento prescrive che per ottenere il credito in questione gli esercenti nazionali e quelli comunitari presentano entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun

anno solare apposita dichiarazione contenente una serie di dati utili all'identificazione del soggetto beneficiario ed alla determinazione del credito spettante, nonché la modalità prescelta di fruizione del credito stesso (tramite compensazione ovvero mediante rimborso). La dichiarazione deve inoltre essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n, 127, come sostituito dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Occorre in particolare rilevare che per gli esercenti nazionali il consumo di gasolio per il quale si chiede il beneficio va indicato con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa del veicolo rifornito; mentre per gli esercenti comunitari detto consumo deve essere esposto con riferimento agli estremi delle fatture, anch'esse riportanti la targa dell'automezzo rifornito, già presentate al competente Ufficio Unico delle Entrate di Roma ai fini del rimborso dell'IVA. Nel caso in cui gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale da restituire all'interessato decorsi 30 giorni dalla relativa richiesta.

Va rilevato che, in base all'art. 5 del regolamento in esame, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso l'obbligo del rilascio, da parte degli esercenti di impianti stradali di carburanti, delle fatture di acquisto del gasolio viene esteso a tutti i soggetti che esercitano l'autotrasporto merci (sia per conto di terzi che in conto proprio). Conseguentemente, per l'anno 1999 e per il periodo successivo fino alla data della sua entrata in vigore, il regolamento (art. 6) prescrive che in caso di non obbligatorietà di rilascio della fattura (ad esempio, nei confronti degli autotrasportatori nazionali di merci in conto proprio, nonché degli autotrasportatori nazionali di merci c/ terzi prima dell'entrata in vigore del decreto 24 giugno 1999, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1999) il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti. Il medesimo art. 6, relativamente ai predetti periodi, prevede anche la possibilità di indicare nella dichiarazione, con riferimento alle fatture di acquisto, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficio, qualora tali fatture siano state emesse senza specificazione del suddetto autoveicolo.

Si aggiunge che alla dichiarazione deve essere pure allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto contenente taluni dati relativi ai singoli automezzi riforniti, al proprietario o all'intestatario di contratti di noleggio e di leasing (questi ultimi da allegare in copia).

In attesa che sia emanato il decreto previsto dall'art. 7 del regolamento che dovrà disciplinare le modalità organizzative ed operative occorrenti per dare attuazione alle norme del regolamento stesso, comprese quelle sulla ripartizione delle competenze tra uffici e sull'effettuazione dei controlli in ordine alla corretta utilizzazione del credito, allo scopo di dare immediata operatività al beneficio in questione, si dispone quanto segue.

Competenza alla ricezione e all'esame delle dichiarazioni

Tale competenza è attribuita:
- per le imprese nazionali, agli uffici tecnici di finanza nel cui ambito territoriale è ubicata

la sede operativa ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative;

- per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, agli uffici tecnici di finanza nel cui ambito territoriale è situata la sede di rappresentanza;
- per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione della predetta dichiarazione e che, quindi, possono avvalersi solo del sistema del rimborso, alla Circoscrizione doganale di Roma I.

Allo scopo di abbreviare i tempi di presentazione delle dichiarazioni e consentire così di utilizzare immediatamente il credito, le imprese interessate potranno presentare subito la dichiarazione relativa ai consumi dell'anno 1999 corredata dai documenti prescritti. Gli uffici da parte loro procederanno *"a vista"* all'esame formale previsto dal comma 1 dell'art. 4 rilasciando all'interessato apposita attestazione concernente la regolarità della dichiarazione presentata, senza attendere la formazione dell'atto tacito per silenzio-assenso, di cui al comma 2 del medesimo art. 4. Conseguentemente tale attestazione costituisce titolo per effettuare la prevista compensazione.

Ovviamente le medesime attestazioni dovranno essere rilasciate subito dopo la pubblicazione del regolamento della quale sarà data immediata notizia via fax.

Resta fermo che l'ufficio procederà all'annullamento delle attestazioni di cui sopra qualora nel corso della successiva attività di verifica delle dichiarazioni si dovesse constatarne l'irregolarità non sanabile ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 4.

Si fa, inoltre, presente che la dichiarazione potrà essere presentata, anche tramite le associazioni di categoria, utilizzando l'unito schema.

Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni in ordine alle modalità di riconoscimento del credito mediante rimborso nonché sull'effettuazione dei controlli relativi alla corretta utilizzazione del credito.

Attesa la complessità e la delicatezza della materia trattata, anche in relazione alle legittime aspettative dei soggetti beneficiari, si confida nella massima collaborazione e nella solerzia da parte degli uffici interessati che daranno pertanto assoluta priorità alla trattazione delle pratiche in argomento, tenuto conto del prossimo termine di scadenza (20 luglio 2000) previsto per i pagamenti di imposta.

Le Direzioni compartimentali avranno cura di vigilare sulla tempestività degli adempimenti prescritti, ricorrendo alla migliore utilizzazione del personale anche mediante spostamenti temporanei.

Allegati [omissis][1]

[1] Allegati di seguito sostituiti con la circolare MF n. 26 del 20 giugno 2001.

Circolare MF n. 125/D, prot. 3804/VI del 20 giugno 2000

D.P.R. recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, prevista dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, (come modificato dall'articolo 7 della legge n. 488 del 1999).

Si trascrive di seguito, per conferma, il fax prot. n. 3705.00/VI del 15 giugno 2000, di pari oggetto:

[…]

Con l'occasione, riprendendo l'esame delle disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento in oggetto, occorre aggiungere che, qualora la ditta esercente attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto di terzi) sia titolare di deposito o di distributore privato di carburanti ad imposta assolta, deve indicare nella dichiarazione, oltre agli altri elementi prescritti, anche la capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi del gasolio utilizzato per il rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, gli estremi della licenza fiscale di esercizio, se prevista (v. in proposito art. 25, comma 4, del T.U. accise approvato con decreto leg.vo 26 ottobre 1995, n. 504), attestando altresì che il gasolio custodito presso i medesimi impianti è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate per i quali è previsto il beneficio in questione. Nel caso in cui, invece, i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi (esclusi dal citato beneficio), nel prospetto allegato alla dichiarazione occorre aggiungere l'elenco completo (aggiornabile) di tali automezzi con i relativi dati identificativi. Ovviamente, in questi casi, nelle fatture di acquisto del gasolio destinato agli impianti in parola non devono essere riportati gli estremi della targa degli autoveicoli riforniti.

DECRETO 20 luglio 2000, n. 337

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

[…]

Art. 6.

1. Le risorse attribuite al Ministero delle finanze per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, nei limiti dell'importo complessivo di 10 miliardi di lire, alla concessione di un'agevolazione con credito di imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di **reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa** quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F.

2. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al precedente comma 1, i gestori delle reti di teleriscaldamento presentano all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente apposita istanza contenente le indicazioni e le notizie stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite: a) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla regolarità delle istanze ai fini della ammissibilità al beneficio; b) le annotazioni contabili e gli altri adempimenti cui sono tenuti i gestori degli impianti di teleriscaldamento ammessi al medesimo beneficio, nonché la presentazione di una richiesta di riconoscimento del credito d'imposta.

3. L'ufficio tecnico di finanza, effettuato il controllo sulla richiesta di cui al comma 2, restituisce al gestore, entro venti giorni dalla presentazione, una copia della richiesta medesima, con l'indicazione del credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli interessi legali a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

4. L'ufficio tecnico di finanza può effettuare controlli in loco per accertare la veridicità delle richieste, valutando, in particolare, la congruità dei chilowattora di calore fatturati agli utenti con i chilowattora di calore risultati prodotti in base alle indicazioni dei contatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n. 265

Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.
(coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 23 novembre 2000, n. 343)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, che consente l'utilizzo del maggior gettito, rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sull'accisa relativa al gasolio usato come carburante per i mezzi adibiti al trasporto merci ed alla pesca, al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio esercita sui costi inerenti all'attività dell'autotrasporto e della pesca; nonché di prevedere per quest'ultima interventi specifici per salvaguardare i livelli di occupazione, anche in conseguenza del fermo temporaneo e del fenomeno della mucillagine;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare anche la crisi dei settori dei trasporti pubblici, degli autoservizi e del servizio taxi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 171.000[1] [in origine lire 100.000] per mille litri di prodotto.

[1] Importo aumentato con decreto 19 marzo 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto[2] di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi, purché autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonché ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.

c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune[3] in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000.

All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione […]

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi:

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, è stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

Art. 2.

1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a) e b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte

---

[2] Nota MF del 31.5.01. […] Per quanto sopra detto, l'agevolazione fiscale può essere accordata a tutti i soggetti pubblici o privati che svolgono **l'attività di trasporto scolastico**. [...]

[3] Circolare MF n. 37/D del 9.8.01: […] si chiarisce che il beneficio di cui trattasi può essere accordato anche per lo svolgimento di altre attività (non di trasporto) complementari e funzionali allo svolgimento di quella di trasporto a fune di persone, a titolo esemplificativo individuabili nelle operazioni di manutenzione delle piste sciistiche utilizzate per la discesa, purchè svolte dagli stessi enti pubblici e dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. […]

indirette, [con l'osservanza delle modalità stabilite con il][4] secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il beneficio è concesso secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.

[…]

[4] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

DECRETO LEGGE 30 settembre 2000, n. 268

(coordinato con le modifiche apportate con la Legge di conversione 23 novembre 2000, n. 354)

Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

[…]

ARTICOLO 2
Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonché sugli oli emulsionati di cui all'art. 3 del presente decreto occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

ARTICOLO 3
Oli emulsionati

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile Atz: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile Btz: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile Atz: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile Btz: lire 40.359 per mille chilogrammi.

ARTICOLO 4
Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane

1. Per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, e successive modifiche, concernente la destinazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, [ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori

del centro abitato ove ha sede la casa comunale][1] ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica diventa operativo.

3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

4. La sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma così come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

«Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore»[2].

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

ARTICOLO 5

Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

- olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come combustibilile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
- gas metano per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento Cip n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

---

[1] **Parole inserite** dal 1.1.2001 con l'art. 27 della Legge 23.12.2000, n. 388.
[2] Periodo aggiunto con il DL 269/03 (ex art. 17, comma 3 bis).

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,6 per metro cubo.

2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella <Gazzetta Ufficiale> n. 96 del 26 aprile 1997, è fissata in grammi 4 per 100 chilogrammi di prodotto.

In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento.

ARTICOLO 6
Aliquote di accisa per i carburanti agricoli

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dal-

l'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

[…]

ARTICOLO 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <Gazzetta Ufficiale> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. [entra in vigore, quindi, il 3 ottobre 2000]

Circolare MF n. 205, prot. 1171 del 15 novembre 2000

Oggetto: Collegato alla manovra finanziaria per il 2000 concernente: "Misure in materia fiscale".

È in corso di pubblicazione il collegato alla manovra finanziaria per il 2000, che contiene agli articoli 58, 59 e 60 disposizioni riguardanti tra l'altro la competenza di questo Dipartimento.

L'art.58 introduce una misura agevolativa per il settore dei servizi pubblici di trasporto. Viene prevista, in particolare, al comma 1, l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa, in misura pari al 10 per cento dell'aliquota normale, per i gas di petrolio liquefatti impiegati dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico.

La nuova agevolazione, iniziativa che mira a favorire e stimolare l'impiego da parte dei suddetti automezzi di un prodotto a basso impatto ambientale e che assume, per le sue finalità ecologiche, particolare rilevanza per le grandi aree urbane, è resa efficace a far data dal 1 gennaio 2001, come dispone il comma 2 del medesimo articolo.

L'art.59 è costituito da tre commi la cui finalità, in generale, è quella di disciplinare le fattispecie relative ai fatti verificatisi o che possono verificarsi a danno di prodotti sottoposti ad accisa, detenuti in depositi fiscali o durante la circolazione, tali da coinvolgere la responsabilità del soggetto passivo per il pagamento dell'accisa.

Il comma 1 contempla alcune modifiche al decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n.504: la lettera a) prevede la sostituzione del secondo periodo dell'art.4, comma 1, e la lettera b) la modifica dell'art.7, comma 1. In particolare con la lettera a) è disposta l'equiparazione al **caso fortuito ed alla forza maggiore** **dei fatti compiuti da terzi** non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave nonché dei fatti imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave. Inoltre attraverso il combinato della disciplina contenuta nelle due lettere, a) e b), si dispone che, nel caso in cui, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, nell'ipotesi di irregolarità avvenute sia a carico di prodotti, sottoposti ad accisa, detenuti in deposito fiscale, sia durante la circolazione degli stessi tra soggetti autorizzati. In entrambi i casi, se alla fine del procedimento, il giudice non dovesse accertare il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, a prescindere dall'individuazione degli effettivi responsabili, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore di tale soggetto, procedendo, se possibile, al recupero dell'accisa nei confronti dell'autore del fatto.

È appena il caso di sottolineare che non potrà procedersi allo svincolo delle relative cauzioni sino a che non venga formalizzato dall'ufficio competente l'avvenuto abbuono dei tributi.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che debba essere disposto lo sgravio dell'accisa relativa, tra l'altro, all'alcole a favore dell'azienda italiana soggetto passivo dell'imposta dovuta nei casi di furto o irregolarità nella circolazione di tale prodotto verificatisi sino alla data di entrata in vigore della legge in esame. Tale possibilità è concessa alle aziende garanti risultate estranee ai fatti a seguito di procedimenti di accertamento già conclusi o al momento della conclusione di quelli ancora in corso all'entrata in vigore della suddetta disposizione.

Con il comma 3 si provvede ad estendere ai procedimenti in corso, relativi al settore degli oli minerali nonché al settore dell'alcole con esclusione delle fattispecie connesse con la circolazione dei prodotti previsti nel precedente comma 2, la disciplina contenuta nel comma 1.

Non essendo previsto un termine diverso le disposizioni contenute nell'articolo 59 entrano in vigore il quindicesimo giorno sucessivo a quello di pubblicazione della legge in oggetto nella Gazzetta Ufficiale.

Con l'art. 60, comma 1, infine, si estende il beneficio del credito di imposta, previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f, della legge 448/1998 in favore della gestione delle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. 412/1993, anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica siti su tutto il territorio nazionale. La disposizione ha lo scopo di favorire l'utilizzo di tutte le possibili forme energetiche di indubbio valore ambientale.

Il comma 2 dell'art. 60 esclude dal campo di applicazione dell'imposta di consumo l'energia elettrica prodotta nei territori montani da gruppi elettrogeni comunque azionati di potenza elettrica non superiore a 30 kW. Attualmente tali consumi sono esenti dall'imposta di consumo ma assolvono l'addizionale erariale e l'addizionale provinciale. L'esclusione dal campo impositivo prevista dalla nuova disposizione comporta che per i predetti consumi non solo non sarà dovuta l'imposta erariale ma anche l'addizionale erariale e l'addizionale provinciale. Inoltre i soggetti produttori non saranno più tenuti alla denuncia degli impianti in questione né dovranno munirsi di licenza d'esercizio, con la conseguenza che non dovrà più essere versato il relativo diritto.

Le disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Si fa riserva di impartire le eventuali ulteriori istruzioni.

---

[1] **Parole inserite** dal 1.1.2001 con l'art. 27 della Legge 23.12.2000, n. 388.
[2] Periodo aggiunto con il DL 269/03 (ex art. 17, comma 3 bis).

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Collegato alla Finanziaria 2000

[…]

Art. 58.
(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)

Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le parole: "e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico".

La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Art. 59.
(Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi)

Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile"; b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: "che comporti l'esigibilità dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4".

Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 60.
(Disposizioni in materia di fonti di energia)

1. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "zone climatiche E ed F" sono inserite le seguenti: "ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica".

2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera l) è abrogata; b) al comma 3,

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

[1] **Parole inserite** dal 1.1.2001 con l'art. 27 della Legge 23.12.2000, n. 388.
[2] Periodo aggiunto con il DL 269/03 (ex art. 17, comma 3 bis).

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

Legge Finanziaria 2001

[…]

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

Art. 21.
(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel)

1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"*6.* Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61".

2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato "biodiesel", di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del "biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1º luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1º luglio 1998-30 giugno 1999 e 1º luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

Art. 22.
(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis.* Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 (euro 289,22) per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 (euro 289,22) per 1.000 litri;

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo... lire 560.000 (euro 289,22) per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il *biodiesel*... lire 475.000 (euro 245,32) per 1.000 litri.

6-*ter.* Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".

2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal [1° gennaio 2003[1]] 1° gennaio 2005[2].

Art. 23.
(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo; gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale;

gas metano... 40 per cento aliquota normale.

---

[1] Termine inserito con la legge n. 289/02, ex art. 19, comma 6: nella versione originale: "dalla data di entrata in vigore della presente legge".

[2] **Termine inserito** con l'art. 1, comma 520 della legge 30.12.04, n. 311.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

benzina... 40 per cento aliquota normale;

benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;

gasolio... 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;

gas metano... 40 per cento aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.

3. Per il periodo 1º gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Art. 25.

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci

con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta [di lire 100.000 per mille litri di prodotto][3] della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000[4].

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune[5] in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. [Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica][6] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il [20 luglio 2001][7] 10 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, [a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento][8] per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal [Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato][9] Ministero delle attività produttive, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del [31 agosto 2001][10] 31 ottobre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici [del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette][11] dell'Agenzia delle dogane, [con l'osservanza delle modalità stabilite con il][12] secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

---

[3] Parole, queste tra parentesi, sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[4] Decreto 9 ottobre 2001 - Art. 1: "Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, è stabilita in lire 112.000 per mille litri di gasolio".

[5] Circolare MF n. 37/D del 9.8.01: […] si chiarisce che il beneficio di cui trattasi può essere accordato anche per lo svolgimento di altre attività (non di trasporto) complementari e funzionali allo svolgimento di quella di trasporto a fune di persone, a titolo esemplificativo individuabili nelle operazioni di manutenzione delle piste sciistiche utilizzate per la discesa, purchè svolte dagli stessi enti pubblici e dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. […]

[6] Parole sostituite, queste tra parentesi, ex art. 8 del DL 356/01.

[7] Parole sostituite, queste tra parentesi, ex art. 8 del DL 356/01.

[8] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[9] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[10] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[11] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

"*4.* L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

"8-*bis.* I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta".

Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Per il periodo 1º gennaio – 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: "n. 412" sono inserite le seguenti: "ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale".

4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.

5. Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.

Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";

b) all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*o*-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente".

c) all'articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e*-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici".

d) all'articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b*-bis) che l'acquistano da due o più fornitori".

e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" è sostituito dal numero "16";

f) la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 63 è sostituita dalla seguente:

"*b)* officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000". *g)* all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1º al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º al 16".

h) all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45

per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".

3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere *a), e)* e *g)* del comma 2, nonchè di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera *a)* e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.

11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)

1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1º gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

[…]

Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2.bis […] Comma aggiunto con l'art. 9 del DL 356/01.

3. La presente legge entra il vigore il 1º gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Circolare MF n. 243, prot. 1384 del 29 dicembre 2000

Oli minerali - Legge finanziaria per l'anno 2001.

È in corso di pubblicazione la legge finanziaria per l'anno 2001, che contiene nel capo V disposizioni che attengono alla competenza di questo Dipartimento.

ARTICOLO 21

L'art. 21 reca disposizioni relative al regime fiscale del "biodiesel" e consta di tre commi.

Il comma 1 sostituisce, a decorrere dal 1 luglio 2001 (ossia successivamente alla scadenza del progetto-pilota attualmente in vigore), il comma 6 dell'art. 21 del testo unico delle accise, apportando le seguenti principali innovazioni alla precedente disciplina:

- viene espressamente previsto che la fabbricazione e la miscelazione del biodiesel con gasolio o con altri oli minerali vengano effettuate in depositi fiscali;
- il contingente annuo di biodiesel esente da accisa viene portato da 125.000 a 300.000 tonnellate e viene specificato che l'esenzione vale per il prodotto utilizzato sia puro sia in miscela con gasolio o con oli combustibili, in qualsiasi percentuale;
- fra gli estensori del decreto interministeriale per la disciplina dell'agevolazione viene inserito il Ministro dell'ambiente.

Il comma 2 prevede la realizzazione, da parte del Ministro dell'industria, di un progetto-pilota per l'avvio al consumo in rete di biodiesel puro, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

Infine, al comma 3, viene previsto che, ai soggetti beneficiari delle quote di biodiesel esente afferenti il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001, vengano ripartite, proporzionalmente alle relative quote, purché vengano immesse in consumo, nel suddetto periodo, le quote residuali dei due precedenti periodi annuali.

In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

ARTICOLO 22

L'art. 22 apporta una ulteriore modifica al testo unico delle accise, inserendo, dopo il comma 6 del sopracito art. 21, altri due commi, il 6-bis ed il 6-ter, che, sostanzialmente, prevedono un'aliquota ridotta di accisa per il bioetanolo, l'etere etilterbutilico (ETBE) e gli additivi ed i riformulati prodotti da biomasse, impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali, nell'ambito di un progetto sperimentale (previsto, dal successivo comma 2, di durata triennale a decorrere dal 1 gennaio 2001) definito con decreto interministeriale, entro un limite complessivo di spesa (da intendersi come perdita di gettito d'accisa e di IVA) di 30 miliardi annui.

ARTICOLO 23

Con l'articolo 23 vengono riformulati, con l'introduzione di talune modifiche, i punti 12 e 13 della tabella A allegata al citato testo unico accise, concernenti le agevolazioni concesse sui

carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza e per le autoambulanze, adibite al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti di assistenza e pronto soccorso, attualmente accordate con la previsione dell'aliquota ridotta del 50 per cento per i veicoli alimentati a benzina e G.P.L.

Entrambe le agevolazioni di che trattasi (per i taxi e le autoambulanze), a seguito di tale riformulazione, sono concesse, oltre che per i veicoli alimentati a benzina e a G.P.L, anche per quelli alimentati a gasolio ed a metano e l'aliquota ridotta gravante su tutti i citati prodotti è stabilita nella misura del 40 per cento della aliquota normale di accisa (il beneficio fiscale, quindi, è pari al 60% dell'aliquota normale).

Si conferma il ricorso al sistema dei crediti e dei buoni d'imposta, con la precisazione che entrambi non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In relazione al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, concesso con le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995 e che continueranno ad applicarsi in quanto compatibili con la nuova formulazione, si segnalano:

- il ricorso, quale base del computo del rimborso spettante per l'azionamento di autovetture alimentate a benzina (senza piombo e con piombo), alla sola aliquota prevista per la benzina senza piombo;
- l'inserimento nel corpo della disposizione del criterio presuntivo, già adottato in via amministrativa, da utilizzare ai fini della concessione del beneficio in caso di alimentazione promiscua benzina/G.P.L. e benzina/metano;
- l'inserimento, con i medesimi quantitativi forfetari giornalieri attualmente previsti, dell'unità di misura relativa al metano (metri cubi);
- la previsione dell'utilizzo del credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 9 luglio 1997, n. 241.

Si precisa che le istanze degli enti di assistenza e di pronto soccorso in corso di istruttoria e le ammissioni al beneficio, già concesse o confermate ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1993, saranno considerate valide anche in relazione ai veicoli alimentati a gasolio e metano.

ARTICOLO 24

L'articolo in esame conferma fino al 30 giugno 2001 le aliquote di accisa sugli oli minerali vigenti al 31 dicembre 2000 per il settoredell'autotrazione e del riscaldamento, ad eccezione delle aliquote relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso (ATZ e BTZ) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

Per quanto riguarda tali emulsioni, si fa presente che, a decorrere dal 1 gennaio 2001 fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa sono stabilite, rispetto a quelle previste, per il periodo dal 3 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2000, dal decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, nella misura sottoindicata:

- Emulsione con oli da gas usata come carburante: da lire 513.693 per mille litri a lire 474.693 per mille litri;
- Emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: da lire 513.693 per mille litri a lire 474.693 per mille litri;

- Emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ : lire 192.308 pser mille chilogrammi (invariata);

con olio combustibile BTZ : da lire 96.154 per mille chilogrammi a lire 57.154 per mille chilogrammi;

- Emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ : lire 80.717 per mille chilogrammi (invariata);

con olio combustibile BTZ : lire 40.359 per mille chilogrammi (invariata).

Il comma 2 dell'art. 24 prevede per l'anno 2001 il ripristino del regime agevolativo di cui all'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30.12.1991, n. 417, convertito con modificazioni, dalla legge 6.2.1992, n. 66, per il gasolio utilizzato nella provincia di Trieste e nei comuni della Provincia di Udine individuati da apposito decreto ministeriale.

Il quantitativo stabilito per la provincia di Trieste è pari a litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine è pari a litri 3,6 milioni. Si fa peraltro presente che nell'anno 2001, in aggiunta al suddetto contingente, le predette province beneficeranno del contingente relativo all'anno 1997, come previsto dal decreto del Ministro dell'Industria 28.1.1998.

Per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001, il comma 3 prevede, poi, l'esenzione da accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni riconducibili allo svolgimento di attività agricole, confermando la misura già prevista, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, dal D.L. 30 settembre 2000, n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.

Per le modalità di erogazione del predetto beneficio, sono confermate le modalità in atto di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al comma 4 viene confermato che l'aliquota di accisa di riferimento, ai fini della concessione dell'agevolazione prevista dal punto 5 della tabella A allegata al citato testo unico accise (impieghi di oli minerali nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), ivi compreso l'impiego di gasolio nel riscaldamento serre, è quella normale prevista per il gasolio utilizzato come carburante.

Al comma 5 viene previsto che, per il periodo dal 1a gennaio 2001 al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano impiegato per uso industriale, attualmente pari a lire 24,2 al metro cubo, venga ridotta, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, del 40 per cento e pertanto sia pari a lire 14,52 al metro cubo. Ovviamente resta fuori dalla cennata agevolazione il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica.

ARTICOLO 25

L'art. 25 conferma, per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, e nei limiti di lire 100.000 per mille litri di prodotto, la riduzione dell'aliquota normale prevista per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, già stabilita, per il periodo dal 1 settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, dal decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

La predetta riduzione di aliquota è stata confermata anche a favore degli altri soggetti previsti nel predetto D.L. n. 265/2000, come modificato dalla legge di conversione n. 343/2000, eccetto che per i tassisti, per i quali, come sopra esposto, l'articolo 23 stabilisce nuove misure fiscali agevolative.

ARTICOLO 26

L'art. 26 della legge Finanziaria 2001 sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 26 del T.U. sulle accise.

In particolare il nuovo comma 4 prevede diversi soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas metano. Tali soggetti sono:

- i soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori in quanto con il mercato interno del gas (decreto legislativo 23.05.2000, n. 164) il soggetto proprietario o concessionario della rete di trasporto, di distribuzione e degli impianti di stoccaggio non sarà più anche il proprietario del prodotto che vi transita. In particolare sarà soggetto obbligato anche il cliente grossista definito, dall'art. 22, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come "La persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera";
- i soggetti consumatori che si servono della rete di metanodotto unicamente per il vettoriamento di prodotto proprio;
- i soggetti titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore, qualora ne facciano apposita richiesta all'U.T.F. territorialmente competente.

Sono invece considerati consumatori, e quindi non soggetti obbligati, gli esercenti distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano presso l'impianto di distribuzione impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Il nuovo comma 5 elenca gli impianti che devono essere gestiti in regime di deposito fiscale ed in particolare prevede che l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possa essere considerato ai fini fiscali un unico deposito.

L'art. 26 sopra menzionato prevede infine l'aggiunta di un comma 8-bis all'art. 26 del T.U. sulle accise che sancisce l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione in tutti i passaggi di gas metano da un soggetto ad altro soggetto anche quando non vi sia stata l'immissione in consumo del prodotto e ciò al fine dello svolgimento di eventuali controlli sul corretto pagamento dell'accisa.

ARTICOLO 27

L'art. 27 estende al periodo 1 gennaio-30 giugno 2001 l'aumento della riduzione minima di prezzo di lire 50 per litro di gasolio e di lire 50 per chilogrammo di GPL, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, prevista, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, dall'art. 4, comma 1, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354; prevede, inoltre, sostanzialmente, che, fino all'entrata in vigore di apposito regolamento, le nuove fattispecie di agevolazioni, introdotte, per i citati combustibili per riscaldamento, dalla legge finanziaria per l'anno 2000 con effetto dalla data in vigore del sopracitato D.L. n. 268/2000, siano accordate secondo le procedure previste dal DPR 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze.

A tal proposito, si comunica che il predetto decreto, da emanare dopo l'entrata in vigore della legge, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Sempre per quanto concerne le suddette agevolazioni, l'articolo apporta, al comma 3, una

specificazione del concetto di "frazione di comune", definito all'art. 4, comma 2, del sopracitato DL n. 268/2000, per evitare arbitrarie interpretazioni del riferimento effettuato all'art. 2, comma 4, del DPR 26 agosto 1993, n. 412.

Alla luce del suddetto chiarimento, per "frazioni di comune" devono intendersi le porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, nonché le case sparse.

Il comma 4 prevede, per gli anni 2001 e 2002, le seguenti aliquote agevolate per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni (cioè Aosta, Belluno, Bolzano e Trento):

a) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo. Infine, il comma 5 conferma, anche per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001, l'aumento di lire 30 previsto dall'art. 4-bis del D.L. n. 268/2000, introdotto dalla legge di conversione n. 354/2000, per ogni chilovattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse o con energia geotermica.

Sempre a proposito di tali reti, l'art. 29 prevede, per gli utenti che si collegano alle medesime, un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata.

ARTICOLO 28

Con l'art. 28 vengono apportate modificazioni al sistema impositivo sul consumo dell'energia elettrica, introducendo elementi di razionalizzazione che avranno vigore dal 1 gennaio 2001.

Tali modifiche riguardano esclusivamente il consumo di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, mentre nulla cambia per i consumi di energia elettrica nelle abitazioni e, in tutti i casi, per l'addizionale comunale e provinciale.

In sintesi, per effetto del comma 1, sparisce completamente l'addizionale erariale istituita dall'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni e, pertanto, già dal mese di gennaio 2001 non sarà più dovuta la relativa rata di acconto.

Il regime agevolativo previsto per la soppressa addizionale erariale viene esteso all'imposta come previsto dal comma 5.

Con l'entrata in vigore del comma 2, saranno modificate alcune disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La struttura impositiva verrà ulteriormente semplificata per quanto previsto dalla lettera a), che elimina la diversificazione delle aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, attualmente di lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, unificandole in lire 6 per kWh.

Per ciò che riguarda il regime agevolativo, la lettera b) introduce una nuova esenzione basata sul quantitativo di energia elettrica che viene consumata mensilmente negli opifici industriali. Qualora venga superato nel mese il consumo di 1.200.000 kWh, tutto il consumo di quel mese (e non solo il consumo ulteriore) risulterà esente dall'imposta.

In base al dettato legislativo, per la determinazione dell'esenzione, non potrà essere preso a riferimento il consumo annuale, ma si avrà diritto all'agevolazione fiscale nei soli mesi in cui il limite suddetto verrà superato.

Al fine del godimento del predetto beneficio, è previsto per gli autoproduttori l'obbligo di

trasmettere entro il 20 di ogni mese, all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, che provvederà alle dovute verifiche, i dati relativi al consumo del mese precedente.

A decorrere dal gennaio 2001, dovranno pertanto essere versati, come già detto, solamente gli acconti relativi all'imposta erariale e non più anche quelli relativi all'addizionale erariale; ovviamente nulla è mutato riguardo alle addizionali locali.

L'ammontare delle 12 rate di acconto sarà calcolato con l'applicazione della nuova aliquota di lire 6 al kWh e tenendo conto dei dati sui consumi che verranno forniti in ordine all'imposta erariale, nella dichiarazione di consumo per l'anno 2000, da presentarsi entro il 20 febbraio 2001.

In relazione all'ammontare della rata di acconto relativa all'imposta erariale sull'energia elettrica per il mese di gennaio 2001 si fa presente che, laddove non fossero disponibili in tempo utile i dati relativi alla predetta per l'anno 2000, tale rata potrà essere determinata prendendo a riferimento i dati sui consumi, relativi ad 1/12 del 1999, dell'imposta erariale sui quali verrà naturalmente applicata la già citata aliquota di lire 6 al kWh. Ovviamente tale importo dovrà, poi, essere conguagliato in occasione del versamento della rata di acconto relativa al mese di febbraio 2001.

Si fa inoltre presente che il comma 2, lettera c), dell'art. 28 prevede l'esclusione dal campo impositivo dell'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici. Pertanto sui predetti impieghi non potrà essere applicata, oltre all'imposta erariale, l'addizionale provinciale; conseguentemente il comma 4 dell'articolo in esame abroga le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, che prevedono l'esenzione dalle addizionali per l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei particolari processi.

Con la lettera d) del medesimo comma 2, vengono identificati tra i soggetti passivi anche gli acquirenti di energia elettrica che, nella nuova situazione di libero mercato, ricevono la fornitura da due o più soggetti (cosicché risulta superata la problematica della determinazione degli scaglioni di consumo in caso di distinte forniture).

Saranno considerate fabbricanti anche riguardo all'energia acquistata, seppure da un solo fornitore, a prescindere dalla natura della fornitura, le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in quanto si avvalgono di distinte forniture.

Con la lettera e), invece, viene modificato il diritto di licenza, che per le officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale, viene unificato a lire 150.000 annue qualsiasi sia la potenza installata, mentre non dovrà essere più pagato il diritto di licenza da parte dei cosiddetti clienti grossisti, che, com'è noto, non eserciscono alcuna officina, grazie alla previsione del comma 5.

Tali modifiche relative al diritto di licenza, che, in base al comma 4 dell'articolo 63 del citato testo unico, deve essere versato nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello a cui si riferisce, comporteranno la necessità di integrazione del versamento relativo all'anno 2001, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro i quali hanno versato cifre inferiori a quella stabilita.

Coloro che, invece, hanno versato cifre superiori al dovuto o non sono più tenuti al versamento potranno chiedere il relativo rimborso ovvero effettuare la compensazione ai sensi del comma 7.

Si fa inoltre presente che il versamento delle rate di acconto dell'imposta di consumo sull'energia elettrica è stato, in virtù di quanto previsto dal comma 2, lett. g), anticipato al giorno 16 di ogni mese (ed è stato altresì anticipato al 16 febbraio l'eventuale versamento a congua-

glio), mentre resta invariato il termine per la presentazione della dichiarazione annuale (20 febbraio di ogni anno).

Il medesimo comma prevede inoltre lo spostamento al giorno 16 dei versamenti di accisa fissati dal D.L.vo 26.10.1995, n. 504, e successive modificazioni, per il giorno 15. In sostanza ciò determina che:

- il pagamento delle accise per i prodotti immessi in consumo dal giorno 16 alla fine del mese andrà effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;

- il pagamento dei diritti di licenza dovrà essere effettuato dal 1a al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce.

Sempre in materia di scadenza di pagamenti si fa presente che viene anticipato al giorno 27 il termine di scadenza del 31 dicembre previsto per i tributi previsti D.L.vo 504/1995 e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (di cui all'art. 17, comma 29, della legge 449/1997) ed ancora per l'imposta di consumo sul carbone, sul coke di petrolio e sull'orimulsion (art. 8, comma 7, legge 448/1998).

Le predette modifiche dei termini di pagamento, che decorrono dal 1a gennaio 2001, si sono rese necessarie per consentire l'adozione, anche per i tributi concernenti l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, del versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

Si evidenzia che tale possibilità di versamento (modello F24), che si renderà operativa a decorrere dal 1a marzo 2001, è limitata ai versamenti disomme dovute per tributi destinati all'Erario (ossia quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale); restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali.

La nuova procedura persegue due obiettivi:

- il primo è quello di consentire agli Uffici di acquisire in tempi molto ristretti tutte le informazioni relative ai versamenti effettuati dagli operatori economici e, conseguentemente, di poter intervenire tempestivamente nei casi di inadempienza;

- il secondo è quello agevolare l'utente nell'adempimento delle procedure di pagamento, consentendogli anche di poter effettuare la compensazione con altri tributi.

Il comma 11 dell'articolo 28 prevede l'esenzione dall'imposta di consumo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il carbone di origine nazionale impiegato per la produzione di energia elettrica in impianti di gassificazione.

Si fa riserva di impartire le ulteriori istruzioni che si rendessero necessarie per l'applicazione delle disposizioni sopra commentate.

Circolare MF n. 5/D, prot. 18/UDC-CM del 17 gennaio 2001

Oggetto: Gasolio usato come combustibile per riscaldamento. Applicazione art. 5, comma 4, del DL 30 settembre 2000, n.268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.

Il comma 4 dell'art. 5 del DL 30 settembre 2000, n. 268, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2000, n.354, entrata in vigore il 1° dicembre 2000, ha previsto che, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data, e cioè dal 30 gennaio 2001, il gasolio beneficiante della particolare aliquota prevista per l'impiego come combustibile per riscaldamento, qualsiasi sia il suo tenore di zolfo, venga addizionato, per ogni 100 chilogrammi, oltre che con 4 grammi di colorante (solvent red 161), anche con 3 grammi di 2-Etil- Antrachinone (tracciante RS) e che tale additivazione sia equiparata, agli effetti fiscali, ad una denaturazione, da effettuarsi secondo modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

È stata, inoltre, confermata la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che presso i depositi fiscali, anche presso i depositi commerciali collegati agli stessi a mezzo oleodotto.

In conseguenza delle suddette innovazioni normative, occorre, innanzi tutto, rilevare che è variato il regime fiscale del prodotto in questione, che è ora soggetto a quello previsto per gli oli minerali denaturati.

In particolare, per la detenzione presso i depositi commerciali occorrerà prestare la cauzione di cui all'art. 25, comma 6, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura prevista dall'art. 3, comma 3, lettera a) del citato testo unico, con possibilità di ottenere l'esonero, qualora sussistano i prescritti requisiti.

L'accisa cui commisurare la cauzione, per i depositi commerciali, è quella risultante dalla differenza fra l'accisa prevista per l'uso di carburazione e quella prevista per l'uso di combustione, ossia, attualmente, lire 41.666 per 1000 litri.

In relazione al suddetto obbligo, gli UTF provvederanno a notificare ai soggetti interessati, entro il corrente mese, l'ammontare della cauzione, che dovrà essere prestata entro il termine di 30 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 64 del testo unico delle accise, con validità fino a quando permarrà la differenza di aliquota.

Per quanto concerne le modalità di accertamento del prodotto presso i depositi fiscali e per l'effettuazione della denaturazione, sono state qui prospettate le difficoltà operative che potrebbero sorgere presso molti impianti se la destinazione del gasolio (per carburazione o per riscaldamento) dovesse essere dichiarata fin dal momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.

Tali difficoltà deriverebbero dalla carenza di serbatoi di stoccaggio, anche in relazione alla stagionalità dell'impiego del gasolio per riscaldamento, dalla possibilità di destinare ad uso di riscaldamento anche prodotto avente le migliori caratteristiche previste per l'uso come carbu-

rante, dalla eventualità di effettuare miscelazioni di partite, anche di provenienza esterna, per la rimessa a norma del prodotto, dall'utilizzazione, nei motori delle navi, di prodotto non avente le caratteristiche previste per l'uso come carburante, dalla possibilità di esportare, in determinati Paesi terzi, gasolio per autotrazione non avente le caratteristiche richieste per l'immissione in consumo nel mercato interno.

È stato, pertanto, chiesto da taluni operatori ed associazioni di categoria del settore che venga consentita la presa in carico del prodotto, al momento dell'accertamento relativo alla fabbricazione ovvero al momento dell'importazione o della ricezione da Paesi comunitari, secondo l'aliquota per l'uso di carburazione, anche se il prodotto non risponde alle specifiche tecniche previste per tale impiego.

Qualora il prodotto, dopo l'accertamento, venga destinato all'uso di combustione, è stato chiesto che l'operazione di denaturazione e la successiva presa in carico del prodotto secondo la nuova destinazione siano effettuate direttamente dagli operatori, previa comunicazione agli uffici di questa Agenzia incaricati della vigilanza sui suddetti impianti.

Al riguardo, ritenendo meritevoli di considerazione le argomentazioni prospettate, si consente che, per l'accertamento del prodotto al momento della fabbricazione o dell'importazione, possano adottarsi, in alternativa, le due seguenti procedure:

A) la presa in carico secondo ciascuna delle due diverse destinazioni viene effettuata al momento della presentazione del prodotto all'accertamento fiscale.

Tale fattispecie, a sua volta, per quanto concerne il prodotto destinato all'impiego come combustibile, si articola in due sottocasi:

A1) il gasolio viene presentato all'accertamento già denaturato. In tale evenienza sarà compito degli accertatori effettuare, mediante campionamenti, il controllo del regolare esito dell'operazione di denaturazione, non soggetta a preventiva denuncia;

A2) il gasolio viene presentato all'accertamento non denaturato.

In tale evenienza la successiva denaturazione verrà effettuata, presso il deposito fiscale od il deposito commerciale collegato a mezzo tubazione con deposito fiscale, con le consuete modalità, con la sola differenza che, in analogia a quanto previsto con la nota n. 7633/I del 20/11/98, si renderà necessario l'intervento di un solo rappresentante dell'Amministrazione.

Dal momento che il tracciante RS è solido, occorrerà che sia preventivamente disciolto in nafta aromatica solvente, avente punto d'infiammabilità superiore a 55 °C; tale soluzione, alla quale può essere aggiunto anche il colorante, va tenuta in magazzino ed a temperatura superiore a 0 °C, per evitare depositi, a meno che non sia preventivamente sciolta in un predeterminato quantitativo di gasolio.

Pertanto la denaturazione potrà essere effettuata utilizzando appositi pacchetti contenenti le suddette sostanze nelle seguenti proporzioni:

tracciante RS 3 grammi

colorante 4 grammi

nafta 26 grammi

sciolte o meno in gasolio.

Se il quantitativo di gasolio utilizzato nella soluzione sarà pari a 1,928 chilogrammi per ogni 33 grammi della suddetta miscela di tracciante, colorante e solvente, ciò consentirà un rapporto di miscelazione a peso di 1/50 con il gasolio da denaturare.

Per impieghi in zone particolarmente fredde potranno essere aumentati i quantitativi di nafta da impiegare per sciogliere il tracciante; per diminuire, viceversa, i suddetti quantitativi, dovrà essere chiesto l'assenso della Direzione Centrale dell'Analisi merceologica ed il Laboratorio chimico. Potranno, altresì, essere utilizzati pacchetti specifici per rapporti di miscelazione a peso diversi da 1/50.

Per quanto concerne le modalità di denaturazione, occorre tener presente il carattere di temporaneità di tale operazione, in quanto, al momento, limitata al prossimo 30 giugno, data fino alla quale la vigente normativa prevede un'aliquota specifica per il gasolio per uso di combustione.

La suddetta operazione potrà, pertanto, essere effettuata in serbatoio o in linea o, nei casi in cui, per l'aggiunta del colorante, non fossero già in atto le suddette modalità, anche mediante immissione, non automatizzata del denaturante occorrente per ciascun carico nella tubazione di adduzione del prodotto al mezzo di trasporto, in maniera tale da assicurare l'omogenizzazione del prodotto denaturato, ovvero mediante immissione diretta del denaturante nel mezzo di trasporto, con sistemi consentiti dalle norme di sicurezza.

Per quanto concerne i requisiti tecnici degli impianti di denaturazione in linea e le modalità di effettuazione di tale tipo di denaturazione, che può riguardare sia trasferimenti via oleodotto sia caricazione di mezzi di trasporto, si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9, prot. n. 122/UTCIF del 16/1/73, in quanto applicabili; potranno essere anche adottate soluzioni tecniche alternative, che prevedano, comunque, la misurazione, anche con strumenti diversi dai contatori volumetrici, del prodotto da denaturare e la relativa registrazione dei dati rilevati, il dosaggio automatico della miscela denaturante nonchè sistemi di allarme e di blocco in caso di mancata immissione della suddetta miscela o di altre anomalie che impediscano una corretta denaturazione.

Qualunque sia il sistema di denaturazione utilizzato, nella fase di prima applicazione della nuova normativa e fino a diverso avviso, è ammessa, al riscontro analitico, una tolleranza, sulle previste percentuali di denaturazione, del 10% in più o in meno.

Sia nel caso di cui alla lettera A1) sia nel caso di cui alla lettera A2), gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF ed a verifica da parte di tale ufficio.

Gli impianti già impiegati per l'effettuazione delle colorazioni e che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni sono denunciati entro 30 giorni dalla data della presente e continuano nel loro esercizio anche per tale ultima funzione, fatta salva l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni dell'UTF, da attuarsi nei tempi riconosciuti tecnicamente occorrenti.

B) Il gasolio è presentato all'accertamento come prodotto per uso di carburazione e, successivamente, una quota-parte viene destinata all'uso di combustione.

In tale evenienza, per la presa in carico del prodotto accertato, si prescinderà dal controllo della sussistenza delle caratteristiche tecniche previste per l'uso di carburazione, controllo che, al momento dell'effettiva immissione in consumo per tale utilizzazione, potrà essere effettuato a scandaglio.

Il cambio di destinazione sarà oggetto di preventiva dichiarazione da presentare all'ufficio incaricato della vigilanza; tale dichiarazione fungerà da documento per lo scarico dalle contabilità afferenti il prodotto per carburazione e per la presa in carico nelle contabilità del prodotto destinato alla combustione della quota parte dirottata a tale uso se la denaturazione (da effettuare con le modalità di cui alla lettera A2) non sarà contestuale al cambio di destinazione; altrimenti tale documento sarà costituito dal verbale di denaturazione.

L'adozione della procedura sopraindicata non prevede, comunque, la subordinazione ad alcun intervento dell'UTF per il trasferimento del gasolio dal serbatoio di stoccaggio del prodotto per carburazione a quello di stoccaggio del prodotto per combustione, quando il primo dei suddetti serbatoi è stato posto nella libera disponibilità dell'esercente.

Anche in caso di ricezione di partite di gasolio non denaturato, di provenienza nazionale o comunitaria, presso un deposito fiscale diverso da una fabbrica, l'esercente può scegliere se prenderle in carico secondo destinazioni predeterminate oppure secondo l'aliquota più elevata, salvo, poi, in quest'ultimo caso, inviarle, in tutto o in parte, all'impiego come combustibile.

In entrambi i casi si seguirà la procedura prevista per le fabbriche, con la sola differenza che la presa in carico sarà effettuata non già sulla base del verbale di accertamento ma sulla base del documento fiscale (DAA) che ha scortato la partita.

Qualora una partita, indicata sul DAA come gasolio per uso carburazione, venisse assunta in carico, al momento della ricezione e senza preventiva denaturazione, come gasolio combustibile, dovrà esserne fatta debita annotazione sugli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA.

Infine, in caso di ricezione, presso operatori professionali o rappresentanti fiscali, di prodotto proveniente da Paesi comunitari o Paesi terzi, denaturato secondo la formula italiana, ne sarà dato preventivo avviso all'UTF competente, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del DM 17 maggio 1995, n. 322, ai fini di eventuali controlli sulla regolarità della denaturazione.

Difficoltà ed inconvenienti che dovessero derivare dalla pratica applicazione delle presenti disposizioni saranno tempestivamente rappresentate alla scrivente.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Determinazione 23 gennaio 2001

Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

IL DIRETTORE
della direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che ha disposto che la suddetta sostituzione abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

Visto l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;

Visto il predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, con il quale, in applicazione dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sia attivata dal 1 gennaio 2001 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Art. 1.
Ambito e modalità di applicazione del beneficio

1. La presente determinazione attiene alle modalità d'applicazione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti (GPL), utilizzati come combustibili per riscaldamento, alle fattispecie cui è stato esteso il suddetto beneficio dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La riduzione di prezzo è praticata ai consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta risultare nella relativa fattura. Il beneficio inizia ad applicarsi a decorrere dalle date previste dai commi da 2 a 4,

con le modalità in essi stabilite, fatto salvo il recupero degli importi afferenti il periodo pregresso, di cui all'art. 2.

2. La riduzione di prezzo sui GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, e quella sui GPL confezionati in bombole utilizzati nella regione Sardegna e nelle isole minori è praticata a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi da 2 a 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le seguenti differenze:

a) non si rende necessaria la presentazione di alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei consumatori finali di GPL, nelle due suddette modalità di fornitura,della regione Sardegna e delle isole minori;

b) gli esercenti la minuta vendita di GPL in bombole operanti nella regione Sardegna e nelle isole minori sono equiparati, ai soli fini del presente comma ma ferma restando la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il prodotto non sarà commercializzato al di fuori dei suddetti territori, ai consumatori finali; essi, pertanto, ricevono dai loro fornitori, anche se ubicati al di fuori di tali territori, il prodotto a prezzo scontato dell'ammontare del beneficio e trasferiscono tale sconto ai loro clienti. Presentano, inoltre, al competente ufficio tecnico di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, denuncia, in duplice esemplare, delle giacenze detenute alla data suddetta, con richiesta di accredito dell'importo del beneficio afferente a tali giacenze, da esitare esclusivamente nel territorio della regione Sardegna e delle isole minori. Oltre alla giacenza, espressa riportando, per ogni capacità delle bombole, in chilogrammi, il loro numero, nella denuncia viene anche indicata la capacità massima di stoccaggio di GPL autorizzata. Un esemplare della denuncia, restituita dall'ufficio tecnico di finanza munita dell'attestazione dell'importo dell'accredito spettante, viene consegnata dall'esercente la minuta vendita al proprio fornitore, a scomputo sui corrispettivi di successive forniture, e vale, per quest'ultimo, ai fini della fruizione dell'accredito, come una fornitura effettuata nel giorno in cui gli è stato consegnato il suddetto esemplare.

Nelle ipotesi disciplinate dalla presente lettera, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo agli importi minimi dei rimborsi.

3. L'estensione alle frazioni di comune, ubicate al di fuori del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dove ha sede la casa comunale e ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, della riduzione del prezzo dei combustibili beneficianti dell'agevolazione ha effetto a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente determinazione oppure dal giorno, se successivo, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica. Qualora il provvedimento abbia avuto per oggetto frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, il sindaco, prima della data in cui l'agevolazione comincia ad avere effetto, provvede a pubblicizzare adeguatamente che l'agevolazione non compete alle suddette frazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e a darne, contestualmente, comunicazione al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità di applicazione del beneficio sono quelle previste, per il gasolio e per i GPL distribuiti attraverso reti canalizzate, dal decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1999 e, per i GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi, dal comma 2 del presente articolo.

4. Una frazione di comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui è allacciata. L'estensione della riduzione del prezzo dei combustibili beneficianti dell'agevolazione alle frazioni di comune della zona climatica E, riconosciute non metanizzate con delibere di consiglio comunicate al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, appartenenti a comuni metanizzati della suddetta zona climatica E e situate al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ha effetto, comunque non prima del quindicesimo giorno dalla predetta data, a decorrere dal giorno in cui il sindaco ha comunicato ai sopracitati Ministeri che le delibere non riguardano frazioni aventi requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000 e dall'art. 27, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Qualora, invece, le delibere abbiano avuto per oggetto anche frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, perchè abbiano efficacia relativamente alle frazioni, diverse dalle precedenti, eventualmente menzionate nelle delibere medesime, la predetta comunicazione del sindaco deve contenere l'attestazione di aver pubblicizzato adeguatamente che l'agevolazione non compete alle frazioni non rispondenti ai requisiti richiesti della normativa sopracitata. Per le delibere comunicate dopo la data di entrata in vigore della presente determinazione, il beneficio inizia ad applicarsi dal giorno di effettuazione della comunicazione e, comunque, non prima del quindicesimo giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore; anche in questo caso resta ferma l'incombenza del sindaco di pubblicizzare tempestivamente eventuali erronee identificazioni delle frazioni da ammettere all'agevolazione. Analoga pubblicizzazione compete al sindaco per eventuali delibere erroneamente adottate da comuni non appartenenti alla zona climatica E, le cui frazioni, anche se ricadenti nella zona climatica E, non sono ammesse al beneficio a norma dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000. Le delibere possono riguardare anche frazioni di comune attualmente metanizzate, con riferimento all'eventuale periodo intercorrente fra il 16 gennaio 1999 e la data di avvenuta metanizzazione. Le modalità di applicazione del beneficio sono quelle previste dal comma 3.

5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentarsi dai consumatori finali per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conformi all'allegato 1 e riportano espressamente l'indicazione che le frazioni dove sono ubicati gli impianti termici non sono comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale.

Art. 2.
Rimborsi relativi al periodo pregresso

1. Per il rimborso dell'importo del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui è sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni dell'art. 1 della presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999. Il termine per la presentazione, da parte dei fornitori, delle istanze di accredito è fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione[1]. Le suddette istanze si riferiscono solo a cessioni per le quali risulti

emessa fattura e sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei casi previsti, e riportano i quantitativi complessivamente ceduti, suddividendoli in funzione degli importi unitari del beneficio spettante, che ammontano a L. 200 per litro di gasolio ed a L. 258 per chilogrammo di GPL, per il periodo antecedente al 3 ottobre 2000, ed a L. 250 per litro di gasolio ed a L. 308 per chilogrammo di GPL, per il periodo successivo, fino al 30 giugno 2001. Il beneficio è trasferito ai consumatori finali entro novanta giorni dalla data d'accredito al fornitore, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture successive al suddetto accredito; in mancanza, il trasferimento è effettuato, entro cento giorni dalla suddetta data di accredito, con i normali mezzi di pagamento.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente determinazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403)

Località e data

Il sottoscritto.....;
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)

abitante a.....;
(comune, via e numero civico)

utilizzatore
oppure:
rapprentante legale o negoziale dell'utilizzatore.....;

.....;
(nome, cognome e indirizzo dell'utilizzatore)

dell'impianto termico sito in .....;
(comune, frazione, via e numero civico)

dichiara che il gasolio (oppure: il GPL)
che intende ritirare dalla ditta.....;
(denominazione e indirizzo)

---

[1] Determinazione 11 luglio 2001 - Art.1: <<Il termine fissato dall'art. 2, comma 1, della determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001, per la presentazione delle istanze di accredito da parte dei fornitori dei prodotti impiegati nell'uso agevolato, è prorogato di giorni sessanta>>.

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore.

Dichiara, inoltre, che la frazione presso cui è ubicato l'impianto termico non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e che:

a) fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera comunale n. ..... del .....;

oppure:

b) è stata inserita nella zona climatica F con provvedimento del sindaco n. ..... del ....., divenuto operativo dal .....;

In fede

Circolare del 15 febbraio 2001 n. 12

Applicazione art. 27, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999 della riduzione del prezzo per il gasolio e per i GPL impiegati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

Si riporta, per conferma, il testo del telefax n. 48/UDC-CM del 31/1/2001, relativo all'oggetto:

"L'art. 27, comma 2, della legge in oggetto ha stabilito che, nelle more dell'emanazione di apposito regolamento, le nuove fattispecie di agevolazioni introdotte, per il gasolio e per i GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, dalla legge n. 488/1999 ed aventi effetto dalla data di entrata in vigore del DL 30 settembre 2000, n. 268, siano accordate secondo le procedure previste dal DPR 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

In ottemperanza alla suddetta disposizione e tenuta presente l'attivazione, dal 1 gennaio 2001, dell'Agenzia delle Dogane, è stata emanata la determinazione del Direttore dell'Agenzia prot. n. 26/DCPC/UDC-CM del 23 gennaio 2001, pubblicata nella G.U. n. 24 del 30/1/2001, che entrerà in vigore il prossimo 14 febbraio e di cui si illustrano i punti salienti.

L'art. 1 stabilisce, al comma 1, l'ambito del beneficio che viene disciplinato ed esplicita che la riduzione di prezzo viene praticata ai consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo della fornitura ed è fatta risultare nella relativa fattura.

Rimanda poi ai commi successivi la specificazione delle date da cui inizia ad applicarsi la suddetta riduzione di prezzo, ferma restando la decorrenza retroattiva del beneficio, i cui importi saranno recuperati secondo le procedure previste all'art. 2.

Il comma 2 stabilisce che la riduzione di prezzo sui GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi nelle zone geografiche già incluse nel campo di applicazione del beneficio dal sopracitato DPR n. 361/1999 (che non menzionava le frazioni di comune), e sui GPL distribuiti in bombole nella regione Sardegna e nelle isole minori è praticata dalla data di entrata in vigore della determinazione (che, ripetesi, è il 14 febbraio p.v.).

Le procedure da seguire per l'applicazione del suddetto beneficio sono quelle già in atto per il gasolio, stabilite dall'art. 1, commi da 2 a 4, del DPR n. 361/1999, con la differenza che non si rende dovuto alcun atto di notorietà da parte dei consumatori finali di GPL della Sardegna e delle isole minori.

Inoltre gli esercenti la minuta vendita di bombole sono equiparati, ai soli effetti dell'applicazione del comma in esame, ai consumatori finali.

Essi, pertanto, ritireranno le bombole dai depositi commerciali loro fornitori (anche se ubicati fuori del territorio della regione Sardegna e delle isole minori) a prezzo già scontato dell'importo del beneficio, sconto che trasferiranno ai loro clienti, al momento della vendita delle bombole.

Per il recupero dell'importo dello sconto sulle giacenze di bombole in loro possesso alla data del 14 febbraio, acquistate, quindi, dai loro fornitori senza l'applicazione dello sconto ma che dovranno rivendere scontate, gli esercenti la minuta vendita presenteranno, entro 30 giorni dalla suddetta data (ossia entro il16 marzo) apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza (UTF), riportando, per ciascuna taglia delle bombole, espressa in chilogrammi, il loro numero ed indicando, inoltre, la capacità massima di stoccaggio che sono autorizzati a detenere.

Un esemplare della denuncia verrà restituito dall'UTF corredato dell'attestazione dell'importo dell'accredito spettante; il suddetto esemplare verrà consegnato dall'esercente la minuta vendita al proprio deposito commerciale fornitore, a scomputo dell'importo di forniture successive.

A sua volta il deposito commerciale, nella propria istanza di accredito da presentare all'UTF, equipararà (ai soli fini dell'applicazione della procedura di cui trattasi) l'esemplare consegnatogli ad una fattura relativa ad una fornitura di bombole pari alla giacenza riportata sull'esemplare medesimo, fornitura da considerare effettuata nel giorno in cui tale esemplare gli è stato consegnato.

Infine, nel comma viene specificato che la procedura del rimborso dello sconto sulle giacenze detenute dagli esercenti la minuta vendita di bombole si applica per qualsiasi ammontare dell'importo, senza alcun limite minimo.

Il comma 3 stabilisce, relativamente alle frazioni di comune ricadenti nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993. n. 412, che il beneficio comincia ad applicarsi dal quindicesimo giorno susseguente alla data di entrata in vigore della determinazione (ossia dal 1 marzo p.v.) oppure dal giorno, se successivo, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale è stata riconosciuta la suddetta appartenenza alla zona F, è diventato operativo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del suddetto DPR (ossia dopo 90 giorni dalla notifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEA, a meno che non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del suddetto Ministero).

Occorre, comunque, richiamare l'attenzione sul fatto che, qualora la definizione di "frazione di comune" data dall'art. 4, comma 2, del DL n. 268/2000 e precisata ora dall'art. 27, comma 3, della legge finanziaria 2001 fosse stata oggetto di erronee interpretazioni, portanti all'improprio convincimento che il beneficio spetti anche a porzioni del territorio comunale ubicate nello stesso centro abitato dove ha sede la casa comunale, viene fatto carico al Sindaco di pubblicizzare adeguatamente, prima del 1 marzo p.v. (dandone, nel contempo, comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello dell'industria), che il beneficio non compete, ai sensi della predetta legge finanziaria 2001, per le porzioni edificate di zona F poste nel centro abitato dove ha sede la casa comunale.

In proposito rammentasi che, per il "centro abitato", vale la definizione data dall'art. 3, comma 1, n. 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che recita: "CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

Il successivo art. 4 del medesimo decreto legislativo statuisce che il comune provveda, con deliberazione della giunta, alla delimitazione dei centri abitati e che alla deliberazione sia allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Le modalità di applicazione del beneficio sono, per il gasolio e per i GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi, quelle previste dall'art. 1, commi 2, 3 e 4 del DPR n. 361/1999, e, per i GPL distribuiti mediante reti canalizzate, quelle previste dall'art. 1, comma 5, del medesimo DPR.

Il comma 4 dell'art. 1 della determinazione in oggetto tratta dell'applicazione del beneficio alle frazioni di comune della zona climatica E, non metanizzate, appartenenti a comuni metanizzati della medesima zona climatica E, premettendo che una frazione si definisce metanizzata quando la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui è allacciata.

Per le frazioni che siano state riconosciute non metanizzate con delibere di consiglio comunicate ai Ministeri delle finanze e dell'industria antecedentemente al 14 febbraio p.v., il comma subordina l'inizio dell'applicazione del beneficio ad una comunicazione del Sindaco ai suddetti Ministeri recante le seguenti attestazioni:

- che le delibere non si riferiscono a porzioni edificate ubicate nel centro abitato dove ha sede la casa comunale;

- che, qualora le delibere abbiano avuto per oggetto anche porzioni abitate facenti parte del centro abitato dove ha sede la casa comunale, è stato adeguatamente pubblicizzato che le suddette frazioni non sono comprese nel campo di applicazione del beneficio. Per le delibere comunicate a decorrere dal 14 febbraio p.v., il beneficio comincia ad applicarsi dal giorno di effettuazione della suddetta comunicazione.

In tutti i casi previsti dal comma, l'agevolazione non può, comunque, applicarsi prima del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della determinazione, e cioè non prima del 1 marzo p.v.

Qualora le delibere siano state adottate da un comune non appartenente alla zona climatica E, sarà compito del Sindaco pubblicizzare adeguatamente, prima della suddetta data, che l'agevolazione non spetta, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DL n. 268/2000.

Viene pure chiarito che le delibere possono riguardare anche frazioni, attualmente metanizzate, relativamente al periodo intercorrente fra il 16 gennaio 1999 e la data di avvenuta metanizzazione. Ciò ai fini del rimborso dell'importo degli sconti non praticati nel suddetto periodo, da effettuarsi con le modalità previste dal successivo art. 2.

Infine, viene stabilito che le modalità di applicazione del beneficio siano quelle previste dal precedente comma 3.

Il comma 5 stabilisce che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentarsi dai consumatori finali delle frazioni di comune di cui ai commi 3 e 4 siano conformi al modello allegato e riportino espressamente l'indicazione che le frazioni non sono comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale.

L'art. 2 ha per oggetto i rimborsi relativi agli sconti di cui non si è potuto usufruire nel periodo antecedente all'inizio dell'applicazione del beneficio, rimandando alle previsioni dell'art. 2 del DPR n. 361/1999.

Il termine per la presentazione, da parte dei fornitori, delle istanze di accredito è fissato in 150 giorni dalla data di entrata in vigore della determinazione e viene chiarito che sono oggetto di rimborso solo le forniture coperte da regolare fattura e per le quali sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del consumatore finale, ad esclusione, relativamente a tale dichiarazione, dei consumatori di GPL della Sardegna e delle isole minori.

La richiesta riporta i quantitativi ceduti raggruppandoli a seconda degli importi unitari del beneficio spettante, che sono i seguenti:

A) per il periodo antecedente al 3 ottobre 2000:
- gasolio lire 200 al litro

- GPL lire 258 al chilogrammo

B) dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001:

- gasolio lire 250 al litro

- GPL lire 308 al chilogrammo

Le istanze di accredito possono essere presentate anche dagli esercenti la minuta vendita di GPL in bombole della Sardegna e delle isole minori, relativamente alle cessioni di bombole per le quali sia stata emessa fattura.
Con riferimento ai suddetti esercenti, si precisa che le cessioni loro effettuate dai depositi commerciali fornitori nel periodo antecedente al 14 febbraio p.v. non possono formare oggetto di richiesta di accredito all'UTF da parte dei sopracitati depositi.

Il decreto stabilisce poi un termine per la traslazione del beneficio ai consumatori finali, decorrente dalla data in cui è stato accreditato al fornitore il relativo importo. Più precisamente, se la traslazione non potrà essere effettuata, entro il termine di 90 giorni, a conguaglio sui corrispettivi delle prime forniture successive all'accredito, dovrà comunque provvedersi, con i normali mezzi di pagamento, entro 100 giorni dalla data dell'accredito. L'art. 3 stabilisce, infine, che la determinazione entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per dar modo agli interessati di venirne a conoscenza. Alla de-

terminazione è allegato un fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, specifica per i consumatori finali che utilizzano i prodotti agevolati nelle frazioni di comune ricadenti nella zona climatica F o nelle frazioni ricadenti nella zona climatica E, non metanizzate, facenti parte di comuni metanizzati della medesima zona E, al fine di evitare, attestazioni erronee relativamente all'ammissibilità al beneficio. Si pregano le Prefetture, cui la presente è pure diretta, di volerla divulgare ai Comuni interessati. Si segnala, infine, che alla pagina 77 della G.U. n. 27 del 2/2/2001 è riportato un comunicato relativo ad un'errata intestazione della determinazione direttoriale in oggetto.

Circolare MF n. 26 del 20 giugno 2001 [1]

Procedure informatiche per l'acquisizione dei dati relativi alle dichiarazioni per la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di trasporto (art.8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche).

Al fine di agevolare l'esecuzione degli adempimenti degli operatori e degli uffici interessati e per una tempestiva e corretta fruizione del beneficio in oggetto, è stato predisposto un modello di dichiarazione conforme alla normativa contenuta nel D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, che sostituisce il precedente schema di dichiarazione, redatto in base alla circolare n. 125/D del 20 giugno 2000 prot. n. 3808.00/VI della Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi.

Si ritiene opportuno che il predetto modello - redatto sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico od ottico - venga presentato anche dagli operatori che abbiano già prodotto la dichiarazione relativa ai consumi per l'anno 2000, redatta in base al vecchio schema. In tal modo i dati che saranno trasmessi alimenteranno un archivio informatizzato completo che consentirà agli uffici tecnici di finanza di procedere ai controlli automatizzati senza ulteriori aggravi di richieste d'informazioni agli operatori.

Coloro che utilizzano procedure informatiche per la compilazione della dichiarazione, pertanto, dovranno allegare alla stessa un supporto magnetico od ottico contenente le stesse informazioni. Le caratteristiche tecniche di detti supporti e le modalità di registrazione dei dati delle dichiarazioni, sono riprodotte in allegato.

Il relativo software è disponibile, insieme alle istruzioni per la sua installazione ed il suo utilizzo, sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it oppure può essere richiesto agli uffici tecnici di finanza o alle Direzioni delle Circoscrizioni.

È disponibile, altresì, un servizio d'assistenza al numero di telefono 800.257.428 e all'indirizzo di posta elettronica dogane.helpdesk@finanze.it.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

1) COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Possono presentare la dichiarazione, per gli autoveicoli di massa massima non inferiore a 11,5 tonn., i seguenti soggetti:

---

[1] **Nota MF prot. 12236 del 27 giugno 2001 - Rimborso della Carbon Tax a favore di imprese esercenti l'attività di autotrasporto - dichiarazione in scadenza il 30 giugno 2001 -** <<La circolare n. 26/D prot. n. 995/B del 20 giugno 2001, concernente l'oggetto, ha previsto un nuovo modello di dichiarazione per fini informatici in sostituzione di quello precedentemente in uso, richiamado al II° capoverso l'opportunità che tale nuovo modello venisse utilizzato anche dagli operatori che avessero già prodotto la dichiarazione relativa ai consumi per l'anno 2000, redatta in base al vecchio schema".

Ciò posto, tenuto conto dell'imminenza dei termini di scadenza per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere i rimborsi di cui trattasi per l'anno 2000, nello spirito dei principi dello Statuto del Contribuente, per tutti gli operatori interessati l'utilizzo di tale nuovo modello viene posposto alla scadenza del prossimo adempimento finalizzato agli analoghi rimborsi per l'anno 2001>>.

A. Le imprese nazionali che esercitano l'attività d'autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

B. Le imprese nazionali, che esercitano attività d'autotrasporto merci in conto proprio, munite della licenza di cui all'art. 32 della medesima legge n. 298/74 ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio.

C. Le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio.

D. Le imprese appartenenti ad altri Stati membri U.E. che esercitano attività di trasporto merci in conto proprio esentate, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 che ha modificato l'art. 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione alla presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92.

2) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI ABILITATI ALLA RICEZIONE ED ALL'ESAME DELLA DICHIARAZIONE

[…]

Allegati e Modulistica [Omissis]

Decreto Legge 30 giugno 2001, n. 246

Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di […]

(Coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 4 agosto 2001, n. 330)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[…]

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni in materia di accise

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1o luglio 1998-30 giugno 1999, 1o luglio 1999-30 giugno 2000 e 1o luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, [stabilita con il[1]] prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al [30 settembre 2001][2] 31 dicembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

[1] Parole soppresse dalla Legge di conversione n. 330/01.
[2] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta [di L. 100.000 per mille litri di prodotto][3] della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001 [4].

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune[5] in servizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il [31 ottobre 2001][6] 31 gennaio 2002 , è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al [30 settembre 2001][7] 31 dicembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, [in modo da][8] al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché [e nei limiti in cui][9] lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del [trimestre][10] semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 15[11] per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del [30 novembre 2001][12] 28 febbraio 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, [con l'osservanza delle modalità stabilite con il][13] secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, [co-

---

[3] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[4] Ex art. n. 1 del Decreto 1°.2.2002, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 l'importo della riduzione di accisa è stabilito in euro 43,27908 (lire 83.800) per mille litri di gasolio.

[5] Circolare MF n. 37/D del 9.8.01: […] si chiarisce che il beneficio di cui trattasi può essere accordato anche per lo svolgimento di altre attività (non di trasporto) complementari e funzionali allo svolgimento di quella di trasporto a fune di persone, a titolo esemplificativo individuabili nelle operazioni di manutenzione delle piste sciistiche utilizzate per la discesa, purchè svolte dagli stessi enti pubblici e dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. […]

[6] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[7] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[8] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[9] Parole così aggiunte con l'art. 5 del DL 452/01.

[10] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[11] Parole così sostituite con l'art. 5 del DL 452/01 (nella versione originale: "il 10 per cento").

[12] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

[13] Parole sostituite ex art. 8 del DL 356/01.

me modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,][14] e successive modificazioni, è aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto[15].

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Art. 2.
Disposizione concernente il settore del gas metano

1.Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001.

[…]

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[14] Parole soppresse dalla Legge di conversione n. 330/01.

[15] **Relazione al decreto legge 246/01**: "Il comma 9 dell'art. 1 del decreto, conferma fino al 30 settembre 2001 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo (50 lire…) […]. Tale riduzione si aggiunge a quella introdotta **in via permanente**, pari a lire 200 per litro per il gasolio e a lire 258 al chilogrammo per il g.p.l., prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e disciplina dal DPR 30 settembre 1999, n. 361.

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356

[Coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 30 novembre 2001, n. 418]

Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e, per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

1. Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Art. 2.
Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il

quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

Art. 3.
Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre

1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Art. 4.
Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Art. 5.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Art. 6.
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica

1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Art. 7.
Disposizione concernente il settore del gas metano

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

Art. 8.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000".

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre 2001";

c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";

d) le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle attività produttive".

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2001";

b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle dogane";

c) le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti dal".

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";

b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001".

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2002";

b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";

c) le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di";

d) la parola: "trimestre" è sostituita dalla seguente: "semestre".

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002";

b) le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti dal".

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli effetti previsti dal".

Art. 8-bis (Termini di pagamento dell'accisa).

1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente".

Art. 9.
Norma di copertura

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.".

2. Agli oneri recati dal presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 8-bis, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto 9 ottobre 2001

Rideterminazione della misura di restituzione dell'accisa gravante sul gasolio impiegato nell'attività di autotrasporto

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, e successive modificazioni, peril gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivitàdi trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiorea 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimoart. 25 è ridotta della misura determinata con riferimento al 31dicembre 2000;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2001 con il quale è stata rideterminata in lire 171.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, per il periododal 1 settembre al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 25, comma 3, della suindicata legge n. 388 del 2000,come modificato dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge n. 356 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolioper autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attività produttive, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nellaprima settimana di gennaio 2001 superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione;

Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dall'8 gennaio 2001 al 30 giugno 2001;

Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea la prima rilevazione settimanale per l'anno incorso è quella relativa all'8 gennaio 2001;

Considerato che dalle rilevazioni settimanali così ottenute derivanel semestre considerato uno scostamento medio del prezzo di venditaal consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'IVA, pari alire 59.000 per mille litri e che tale scostamento supera, mediamente il 10 per cento in meno dell'ammontare della riduzione di accisa sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.
Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, è stabilita in lire 112.000 per mille litri di gasolio.

Art. 2.
Regolazione contabile

I soggetti destinatari del beneficio previsto dall'art. 25,comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, nella dichiarazione di cui comma 4 dell'art. 25 della medesima legge, come modificato con l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 356 del 2001,indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,ovvero mediante rimborso della relativa somma.

In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante lacompensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, u.p.b. 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero delle finanzeper l'anno 2001, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilità speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 26 ottobre 2001, n. 416

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stata istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto;

Visto l'articolo 17, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale viene stabilito che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 8 maggio 1989, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 12 luglio 1990, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 21 dicembre 1995, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

3. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione

costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;

b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico[1];

d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) batteria di forni per coke;

g) cowpers degli altiforni;

h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Art. 2.
Soggetti obbligati e adempimenti

1. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 1.

2. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:

a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;

b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;

c) la costituzione del grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;

d) la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;

e) la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di calcolo.

3. Le emissioni in tonnellate di SO2 e NOx sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, al presente regolamento.

4. L'esercente è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:

a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;

---

[1] **Telescritto A.D. prot. n. 47614 del 21 giugno 2005:** "[…] In base alla definizione di reattore utilizzato nell'industria chimica ed ai chiarimenti sul processo del cracking termico, forniti dalla suddetta Area Centrale, appare evidente che gli impianti in questione [*impianti di cracking termico*] sono riconducibili ai reattori utilizzati nell'industria chimica, esclusi dal campo di applicazione della tassazione in parola in forza della previsione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), del DPR 26.10.2001, n. 416".

[2] Vedi errata-corrige in GU n. 291 del 15.12.2001 (nella versione originale: "bimestrali).

b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonché la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico, parte prima;

c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;

d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;

e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;

f) le curve di taratura delle emissioni di NOx in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima;

g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.

Art. 3. Poteri e controlli

1. L'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, avvalendosi, ove occorra, degli organismi di controllo anche ambientale, verifica la congruità della dichiarazione secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, parte seconda, al presente regolamento.

Art. 4. Pagamento della tassa

La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali[2] sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio sieffettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto.

Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.

In caso di cessazione dell'attività dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativaalle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO2 ed NOx.

Allegato tecnico al regolamento recante le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi di azoto (NO_x) - Art. 17, commi dal 29 al 33, della legge 27/12/97, n° 449.

Parte Prima: Modalità di calcolo delle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto.

Premessa

Le emissioni annue di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi d'azoto (NO_x, come somma di $NO+NO_2$), sono calcolate come prodotto del volume dei fumi emessi, nel corso dell'anno solare di riferimento, per la relativa concentrazione media. Le emissioni di anidride solforosa possono, in alternativa, nei casi di seguito specificati (par. 2.1.2) essere valutate mediante metodo stechiometrico diretto in base alla conoscenza del consumo annuo di combustibile e dello zolfo in esso contenuto.

Nel caso più generale quindi, le emissioni, espresse in tonnellate/anno, sono determinabili secondo la seguente relazione:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \text{Conc.}_{\text{media annua}}\ (\text{mg/Nm}^3) * V_{\text{fumi}}\ (\text{Nm}^3/\text{anno}) * 10^{-9} \qquad (1)$$

Nel caso di impianti che effettuano misure di concentrazione con sistemi di rilevamento in continuo, secondo il D.M.21/12/1995, disponendo anche di medie mensili, le emissioni sono determinabili secondo la seguente formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma_i\ \text{Conc.}_{\text{media mens.}}\ (\text{mg/N m}^3) * V_{\text{fumi}}\ (\text{N m}^3/\text{mese}) * 10^{-9} \qquad (2)$$

dove l'indice i si riferisce ai mesi di funzionamento. (*)

Le concentrazioni da utilizzare nelle precedenti formule sono quelle normalizzate per fumi anidri al valore di ossigeno di riferimento, come previsto dalla vigente normativa ambientale (D.P.R. 203/88 art.3 c. 2 e successivi decreti d'applicazione).

Il valore delle emissioni viene limitato alle sole cifre intere, approssimando all'unità inferiore i decimali compresi fino a 0.5.

(*) Per impianti dotati di sistemi di controllo delle emissioni capaci di misurare la portata media oraria, le grandezze date possono essere riferite a tale unità.

1. Calcolo del volume di fumi emessi

Il volume dei fumi emessi può essere misurato in continuo. In caso contrario il volume dei fumi emessi può essere determinato, convenzionalmente, utilizzando le seguenti formule basate sulla composizione % in peso (sul secco) dei singoli elementi costituenti il combustibile utilizzato.

La formula, semplificata, di riferimento per il calcolo del volume unitario di fumi anidri stechiometrici a condizioni fisiche normalizzate di temperatura e pressione (0°C; 101.3 kPa), valida per percentuali in peso di azoto e ossigeno nel combustibile inferiori o uguali all'1%, è la seguente:

$$VF\ (\text{Nm}^3/\text{kg}) = 8.86 * C + 20.89 * H_2 + 3.31 * S \qquad (3)$$

dove VF rappresenta il volume dei fumi emessi per kg di combustibile bruciato e C, H_2, S sono i kgrammi di carbonio, idrogeno e zolfo rispettivamente contenuti in un kgrammo di combustibile.

Qualora non fossero verificate queste condizioni, si dovrà utilizzare la formula completa [*].
Per quanto riguarda i combustibili gassosi, la composizione in peso da utilizzare nelle formule presentate si deve ricavare dalla composizione molare del gas. A tal fine l'esercente dovrà tenere apposita documentazione della stessa e della relativa trasformazione in composizione elementare.
Per passare al volume unitario di fumi anidri emessi con percentuale di ossigeno libero residuo pari al valore di riferimento di legge ($\%O_{2\,rif}$) per il combustibile utilizzato, si impiega la formula [**]:

$$VF_{\%O2rif} = VF^* 21 / (21 - \%O_{2\,rif}) \qquad (4).$$

In alternativa ai metodi precedenti, si possono utilizzare i valori dei volumi unitari di fumi, per le più comuni composizioni di combustibile, riportati in tabella 1.

Il volume totale di fumi anidri normalizzati emessi, espressi in Nm^3/anno, si ottiene moltiplicando il valore precedentemente determinato per il quantitativo, Q, di combustibile bruciato espresso in kg/anno, (ovvero in kg/mese nel caso di utilizzo della formula (2) o kg/ora, nel caso di utilizzo di tale unità temporale).

$$V_{fumi} = VF_{\%O2rif} * Q \qquad (5)$$

Qualora si utilizzassero diversi tipi di combustibili (Q_i), il volume totale di fumi emessi $V_{Tot\text{-}fumi}$ nel periodo considerato sarà ottenuto dalla sommatoria dei singoli contributi:

$$V_{Tot\text{-}fumi} = \Sigma_i VF_{i\,\%O2rif} * Q_i \qquad (6)$$

Note:
[*] La formula completa per il calcolo dei volumi dei fumi emessi è la seguente:

$$VF\ (Nm^3/kg) = 8.86 * C + 20.89 * H_2 + 3.31 * S + (0.8 \div 7.6) * N_2 - 2.63 * O_2 \qquad (3\text{-bis})$$

dove il coefficiente per l'azoto varia in funzione della forme chimiche assunte dallo stesso nei fumi in uscita. Nel caso di combustibile gassoso, per il quale si presume che l'azoto in esso contenuto non si ossidi, si assume il coefficiente 0,8. Nel caso di combustibili solidi o liquidi, per i quali l'azoto contenuto esca in forma ossidata (NOx) si può assumere il coefficiente 7.6 nel caso di NO_2 oppure un coefficiente mediato pari a 4.76 per una composizione standard di 0.05 in NO_2 e 0.95 in NO.

[**] Il D.M. 12/7/1990 prescrive un tenore residuo di riferimento per l'ossigeno libero nei fumi anidri emessi, variabile a seconda del combustibile impiegato. In particolare si deve assumere un tenore di ossigeno del 3% nel caso di combustibili gassosi e liquidi, del 6% nel caso del carbone e 11% nel caso di altri combustibili solidi.

2. Calcolo delle concentrazioni medie

2.1 Concentrazioni di SO_2

2.1.1 Impianti dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), deve consentire la rilevazione delle concentrazioni medie orarie, mensili e l'eventuale calcolo di quelle annuali, che costituiscono i valori ufficiali delle emissioni ai sensi dei D.M. 21/12/95 e D.M. 8/5/89.
Tale concentrazione viene utilizzata direttamente per il calcolo delle emissioni, secondo le formule (1) o (2).
La procedura descritta vale anche per gli impianti dotati di sistemi di abbattimento.
E' lasciata facoltà all'esercente di impiegare il sistema di calcolo diretto delle emissioni di SO_2, secondo le formule (7) e (8) seguenti.

2.1.2 Impianti non dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

a) Impianti non dotati di sistemi di abbattimento

Le determinazioni delle emissioni di SO_2 in t/anno, sono eseguite mediante calcoli stechiometrici sulla base dei consumi del singolo combustibile Q_i (kg/anno) e del relativo tenore di zolfo S_i %, mediante la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma_i\, 2 * S_i\,\% * Q_i * 10^{-5} \qquad (7)$$

E' lasciata facoltà all'esercente di applicare un fattore di riduzione per tener conto di eventuali fenomeni di assorbimento, a condizione di fornire l'evidenza oggettiva (riferimenti bibliografici o sperimentali) dell'applicabilità dello stesso.

b) Impianti dotati di sistemi di abbattimento

b1) Utilizzazione del coefficiente di abbattimento

Le emissioni calcolate con il metodo stechiometrico della lettera precedente mediante la formula (7) applicata su base mensile, sono ridotte in base alla efficienza percentuale mensile (Effm,%) del sistema di abbattimento, secondo la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma_i\, \text{Emis}_i\ (\text{t / mese}) * (100 - \text{Effm,\%}) / 100 \qquad (8)$$

per i che va da 1 a 12.

L'efficienza Effm,% è il valore misurato con frequenza mensile in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto, attraverso le misure delle concentrazioni a monte($Conc_{mo}$) ed a valle ($Conc_{ma}$) del sistema stesso, secondo la formula:

$$\text{Effm,\%} = 100 * (Conc_{mo} - Conc_{ma}) / Conc_{mo} \qquad (8\text{ - bis})$$

In alternativa si può assumere il valore minimo di efficienza sotto il quale in base alla specifica tecnica si deve rigenerare il sistema di abbattimento.

b2) Misure discontinue delle concentrazioni di SO_2 al camino

In alternativa all'utilizzazione del coefficiente di abbattimento, si può ricorrere a misure di concentrazione al camino, con frequenza mensile, in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto, da utilizzare in formula (2).

2.2 Concentrazione di NO_x

2.2.0 Interpretazione per le misure di concentrazioni di NO_x

Gli impianti di combustione emettono in atmosfera NO + NO_2=NO_x. Nelle misure di concentrazione eseguite secondo quanto previsto dal D.M. 21/12/95, esse sono espresse come NO_2 equivalente.

Ai fini del calcolo fiscale previsto ai sensi della legge 449/97, tenendo conto che la distribuzione percentuale in volume degli ossidi emessi è generalmente 95% NO e 5% NO_2 (*), si può determinare la concentrazione reale di NO+NO_2, mediante l'applicazione della formula:

$$NO_x = (NO_{2equiv.} * 0.95)/1.53 + NO_{2equiv.} * 0.05 \qquad (9)$$

Nel caso in cui risultino disponibili le concentrazioni misurate espresse in NO equivalente, si utilizzerà la formula:

$$NO_x = NO_{equiv.} * 0.95 + NO_{equiv.} * 0.05 * 1.53 \qquad (10)$$

(*) Nel caso in cui l'esercente ritenga non applicabile detta distribuzione è a sua scelta possibile definirne una diversa previa dimostrazione dell'applicabilità.

2.2.1 Impianti dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

La concentrazione media (oraria, mensile o annua) di NO_2 fornita da SME, corretta secondo le precisazioni contenute nel precedente paragrafo, in NO_x, viene utilizzata direttamente per il calcolo delle emissioni, secondo le formule (1) o (2).
La procedura descritta vale anche per gli impianti dotati di sistemi di abbattimento.

2.2.2 Impianti non dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni di NO_x

a) Impianti non dotati di sistemi di abbattimento

In questo caso, essendo impossibile effettuare un calcolo stechiometrico, poiché la formazione di NO_x è influenzata da vari fattori, si calcolerà la concentrazione media emessa, sulla base di campagne di analisi delle emissioni, eseguite al camino nelle diverse condizioni di carico dell'impianto, dal carico minimo a quello nominale di funzionamento al 100%.

a1) Metodo di riferimento
Il metodo consiste nel riportare in grafico le concentrazioni di NO_x in funzione del fattore di carico (*) alle condizioni di 50 % e 100 % secondo un andamento del tipo in figura 1.

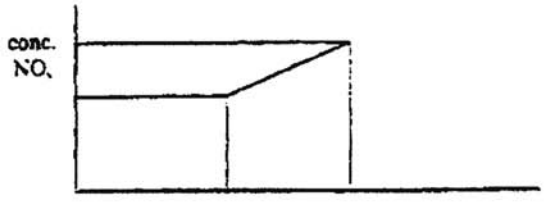

Figura 1

Tale curva sarà quindi utilizzata per stimare la concentrazione media annuale di ossidi di azoto in funzione del fattore di carico medio annuo dell'impianto.
Ciò fatto, l'emissione di NO_x viene calcolata secondo le formule (1) o (2).
Nel caso si utilizzassero più tipi di combustibili, l'esercente dovrà determinare più curve di carico e procedere al calcolo delle emissioni mediante sommatoria delle concentrazioni medie del periodo, determinate in base al fattore di carico ed al tipo di combustibile usato, moltiplicate per il volume dei fumi emessi nello stesso periodo.

$$Emis.(t/anno) = \Sigma i\ Conc_i\ (mg/Nm^3) * V_{i\text{-}fumi}\ (Nm^3) * 10^{-9} \qquad (11)$$

Dove:
i = numero di periodi dell'anno con utilizzo dello stesso combustibile
$Conc_i$ = Concentrazione media del periodo i-esimo, per combustibile e per fattore di carico di impianto (dedotta dalle curve di taratura)
$V_{i\text{-}fumi}$ =Volume di fumi emessi nel periodo i-esimo

(*) Per fattore di carico si intende il rapporto tra l'energia effettivamente prodotta nel periodo di osservazione e la energia producibile calcolata in base alla potenza nominale di impianto.

a2) Metodo speditivo
Un metodo alternativo al precedente è quello di determinare le emissioni di NOx utilizzando per il calcolo delle emissioni secondo le formule (1) o (2), le concentrazioni corrispondenti ai limiti massimi in vigore per l'impianto e per il tipo di combustibile impiegato o riportati nelle autorizzazioni alle emissioni di impianto in ottemperanza al DPR 203/88, moltiplicate per il fattore di carico riferito al periodo di osservazione.

b) Impianti dotati di sistema di abbattimento

b1) Utilizzazione del coefficiente di abbattimento
Le emissioni calcolate con i metodi della lettera a) precedente su base mensile. sono ridotte in base alla efficienza percentuale mensile (Effm,%) del sistema di abbattimento. secondo la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma \text{ . Emis ,-(t / mese)} * (100 - \text{Effm,\%}) / 100 \qquad (12)$$

per i che va da 1 a 12.
L'efficienza Effm,% è il valore misurato con frequenza mensile in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto (vedi formula 8-bis).
In alternativa si può assumere il valore minimo di efficienza sotto il quale in base alla specifica tecnica si deve rigenerare il sistema di abbattimento.
b2) Misure discontinue delle concentrazioni di NO, al camino
Si può ricorrere a misure di concentrazione al camino. con frequenza mensile. in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto. da utilizzare poi nella formula (2).

3 Particolari tipologie di emissioni

3.1 Emissioni da raffinerie di petrolio e da impianti petrolchimici.

3.1.0 Premessa
Questa tipologia di impianti è caratterizzata da un elevato numero di apparecchiature di combustione. da diverse tipologie di combustibili. in gran parte autoprodotti (compreso il gas di raffineria). da una elevata integrazione termica e funzionale degli impianti. da bruciatori policombustibile. da limiti di legge imposti sul totale delle emissioni, da effluenti di vari impianti che confluiscono in un unico camino. dalla presenza di analizzatori in continuo solo su alcuni punti di emissione.

3.1.1 Calcolo del volume dei fumi
Il volume dei fumi da utilizzare per il calcolo delle emissioni è quello corrispondente al consumo complessivo annuale/mensile dei combustibili negli impianti soggetti al campo di applicazione della tassa.
Il volume dei fumi potrà essere misurato in continuo o calcolato con la metodologia di cui al punto 1. inclusi i riferimenti alla tabella 1.

3.1.2 Calcolo delle emissioni di SO_2

Le emissioni totali di SO_2 (tonnellate annue) verranno determinate, secondo le tipologie di impianto, sommando i singoli contributi derivanti da:

i) emissioni provenienti da impianti non dotati di sistemi di abbattimento della SO_2 e non dotati di analizzatori in continuo, determinate stechiometricamente, mediante la formula (7);

ii) emissioni provenienti da impianti dotati di analizzatori in continuo, ed eventualmente di sistemi di abbattimento della SO_2, determinate come descritto al punto 2.1.1;

iii) emissioni provenienti da impianti non ricadenti nei casi sopraciati, calcolate moltiplicando la concentrazione corrispondente al valore limite di emissione previsto, dal DM 12/07/1990 o dai decreti autorizzativi specifici, per il volume dei fumi soggetti al campo di applicazione della tassa.

$$\text{Emis. totali (t/anno)} = SO_{2i} + SO_{2ii} + SO_{2iii} \qquad (13)$$

3.1.3 Calcolo delle emissioni di NO_x

i) Qualora, per determinati impianti, l'esercente disponga di misure di concentrazione (in continuo o in discontinuo), rappresentative, almeno su base annua, delle condizioni di funzionamento di tali impianti, le emissioni da essi provenienti saranno determinate moltiplicando la concentrazione misurata C_m, intesa come valore medio nel caso di più misure, per il volume di fumi provenienti da tali impianti V_m :

ii) Qualora esistano limiti specifici per determinati impianti riportati nei decreti autorizzativi, le emissioni possono venire calcolate moltiplicando la concentrazione riportate nei decreti autorizzativi C_s, per i volumi di fumi provenienti da tali impianti V_s :

iii) Qualora per determinati impianti, non siano disponibili né misure ne limiti specifici riportati nei decreti autorizzativi, le emissioni saranno calcolate moltiplicando le concentrazioni C_l corrispondenti al valore limite previsto dal D.M. 12/07/90, per il volume dei fumi proveniente da tali impianti V_l .

Le emissioni totali di NO_x in tonnellate/anno, verranno determinate, secondo le tipologie di impianto, sommando i contributi derivanti dai punti i), ii) ed iii).

$$\text{Emissioni totali(t/anno)} = \Sigma_i C_{mi} * V_{mi} + \Sigma_j C_{sj} * V_{sj} + \Sigma_k C_{lk} * V_{lk} \qquad (14)$$

dove:

- V_{mi} rappresenta l'i-esimo dei volumi dei fumi per i quali è disponibile la concentrazione misurata C_{mi};
- V_{sj} rappresenta il j-esimo dei volumi dei fumi corrispondenti al limite di concentrazione specifico C_{sj} (relativo a decreto autorizzativo o altra prescrizione);
- V_{lk} rappresenta il k-esimo dei volumi dei fumi a cui si applica il limite di concentrazione di legge C_{lk} (DPR 203/88 - D.M. 12/7/90).

3.2 Emissioni derivanti da impianti che non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88.

Questa tipologia riguarda essenzialmente gli impianti ausiliari, o assimilati tali, localizzati all'interno dei grandi impianti di combustione ed individuati ai sensi del D.P.C.M. 21/7/89 e del D.P.R. 25/7/91.

Per la determinazione delle loro emissioni si conteggia il combustibile da essi utilizzato in aggiunta ai consumi dell'impianto al quale sono asserviti.

Nel caso di impianto ausiliario comune a più impianti, i consumi sono ripartiti in parti proporzionali alle potenze nominali degli stessi.

Parte Seconda: criteri di controllo

Criteri per la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della correttezza dei dati dichiarati

1. La verifica della correttezza dei dati sui volumi, si effettua sulla base dell'applicazione delle formule di cui alla parte prima o della tabella 1 del presente Allegato tecnico, relativamente ai quantitativi e al tipo di combustibile utilizzato.

2. Per la verifica della correttezza dei dati dichiarati relativamente ai valori di concentrazione, si effettuano delle campagne di misura al camino contestualmente alle misure di consumo di combustibile, ovvero:
   - nel caso di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati forniti da SME (sistema monitoraggio emissioni);
   - nel caso di assenza di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati di periodiche campagne di misura condotte in presenza degli organi preposti al controllo ambientale.

   Ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni oggetto del presente decreto, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte del presente Allegato tecnico, la documentazione prodotta e le procedure:
   - concordate con l'Autorità di controllo ambientale competente e certificate da Enti accreditati;
   - volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (ISO 14001) o la registrazione secondo il regolamento EMAS.

   L'Amministrazione finanziaria effettua verifiche del contenuto di zolfo nel combustibile, campionando i serbatoi interessati, secondo modalità e periodicità da essa stabiliti.
   Per la stima dell'efficienza degli impianti di abbattimento, si fa riferimento alla documentazione tecnica di collaudo degli impianti ed alle misure effettuate ai fini del rispetto delle prescrizioni della normativa ambientale.

3. Ai fini di quanto espresso nei punti 2.1.2 b2) e 2.2.2 b2) e 3.1.3 della parte prima del presente Allegato tecnico, per condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto si intendono quelle corrispondenti al funzionamento stabile ad una potenza non inferiore al 50 % della potenza nominale, e comunque escludendo le fasi di avviamento o arresto dell'impianto.
   In tali condizioni, l'emissione va verificata in base alle misure di concentrazione corrette per tenere conto del rapporto tra i fattori di carico e con riferimento al combustibile utilizzato. I valori di concentrazione ricavati, confrontati eventualmente con i risultati dell'ultimo controllo effettuato dagli organi preposti, sono presi a riferimento per la dichiarazione annuale, tenendo conto delle rispettive condizioni d'impianto.

TABELLA N° 1

Tabella 1 - Valori di riferimento per tipologia di combustibile

Tipo di combustibile	Ossigeno di riferimento nei fumi secchi	Volume fumi secchi riportati all'ossigeno di riferimento	
	%	Nm^3/kg	$Nm^3/STDm^3$
Olio combustibile BTZ (S ≤ 1%)	3	11.76	
Olio combustibile MTZ (1 < S ≤ 2%)	3	11.67	
Olio combustibile ATZ (2 < S ≤ 3%)	3	11.63	
Altri oli combustibili	3	12.00	
Greggio di petrolio	3	12.10	
Gasolio	3	12.00	
Gas naturale (1)	3	13.70	9.50
Gas di raffineria	3	14.00	
Orimulsion	3	7.89	
Carbone	6	9.86	
Coke di petrolio BTZ (≤1% S)	11	20.00	
Coke di petrolio ATZ (>1% S)	11	19.00	
Lignite	11	9.00	

Nota:
(1) La densità di riferimento del gas naturale è stata assunta pari a 0,69 $Kg/STDm^3$

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti avente valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 commi 29 e 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

(Omissis).

Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione».

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il decreto ministeriale 8 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1989, n. 124) disciplina la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

— Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio) disciplina le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

— Il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1996, n. 5) disciplina i metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 30, 31, 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

(Omissis).

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del predetto testo unico.».

— Per i commi 29 e 32 vedasi le relative note alle premesse.

01G0473

Nota prot. 2587 del 12 dicembre 2001

Riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nell'attività di trasporto di persone e merce - Emulsioni di oli da gas ed acqua.

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti concernenti la possibilità di concedere il beneficio in oggetto - previsto per l'impiego di gasolio dall'articolo 1 del DL 26 settembre 2000, n. 265, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 8 del DL 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2000, n. 418 - anche nel caso di impiego di emulsioni di gasolio con acqua.

Al riguardo, si fa presente che le emulsioni di oli da gas con acqua, previste dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prodotti distinti dal gasolio, da classificare ad una diversa voce di nomenclatura doganale e da assoggettare ad accisa secondo aliquote proprie fissate, a partire dal 3 ottobre 2001, con l'articolo 3 del DL 30 settembre 2000, n. 268 convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.

Ne consegue **che tali prodotti non possono ricadere** nell'ambito di applicazione del beneficio di che trattasi, le cui norme di previsione menzionano unicamente il gasolio.

[…]

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Legge Finanziaria per l'anno 2002

[…]

ARTICOLO 12

Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

1) al comma 1, le parole <<di cui alla tabella F>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alle tabelle E ed F>>;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F e a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.>>;

b) dopo l'articolo 44-bis è inserito il seguente:

<<Articolo 44-ter. Modifica delle tabelle.

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme pare del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze>>.

2. **Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:

<<**Articolo 2. Oggetto della giurisdizione tributaria.**

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in ma-

teria di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio>>.

ARTICOLO 13
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del ministro delle Finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella <Gazzetta Ufficiale> n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste e in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003 [disposizione questa prorogata fino al 31 dicembre 2004 ex art. 2, comma 13 della legge 24.12.03, n. 350 e di seguito prorogata al 31.12.2005 ex art. 1, comma 511.f della legge 30.12.04, n. 311 e di seguito prorogata fino al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. f) della legge 23.12.05, n. 266; disposizione **prorogata al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06], i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

ARTICOLO 14[1]
Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano

In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il ministro dell'Economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, a interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al

[1] Questo articolo viene abrogato a far data dal 1° gennaio 2008 (ex art. 2.4 del D.lvo n. 26/07).

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento Cip n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla [revisione organica del regime tributario del settore][2].

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 159.114.224,77[3] [in origine: 117.797.672,84] euro per l'anno 2003 e di 100[4] [in origine: 50] milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni].

[…]

Articolo 79
Copertura finanziaria ed entrata in vigore

[…] 3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. […]

[2] Parole così inserite con DL 28.12.01, n. 452, art. 2. In origine "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma".
[3] Importo così sostituito con legge n. 289/02, art. 32, comma 5.
[4] Importo così aumentato ex art. 2, comma 64, della legge 24.12.03 n. 350 (Legge Fin. 2004).

Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 452

[coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 27.2.2002, n. 16]

Disposizioni urgenti in materia di accise, di gasolio per autotrazione, …

Art. 1.
Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002[5], anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.

Art. 2.
Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore".

Art. 3.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla se-

---

[5] Questa disposizione si applica anche per il periodo **dal 1.1.2006 al 31.12.2006** ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266. Questa disposizione è *valida **fino al 31.12.07** ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)*.

guente: "a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio";

Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo.

Art. 5.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del ***30 settembre 2002,*** apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con

gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. [Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446][6].

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "purché" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";

b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 per cento".

[…]

Art. 5-quater.
Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";

b) al comma 16:

1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";

2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sonosostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite";

3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per **autotrazione venduto nell'anno 2001".**

Art. 6.
Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. è soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".

2. L'articolo 62 del ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

[6] Periodo aggiunto dal DL 24.9.02, n. 209, art. 3.

"Art. 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis [nuova data introdotta dal DL 24.9.02, n. 209, art. 3 - in origine: dal 1 ottobre 2002].

Art. 7.
Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis[nuova data introdotta dal DL 24.9.02, n. 209, art. 3 - in origine: dal 1 ottobre 2002], è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti [***e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica]***[7]**,** nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sinte-

[7] **Parole soppresse** dal 2.10.03, ex art. 18.1 del DL n. 269/03.

si, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;

b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;

c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;

e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;

f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;

h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;

i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli

lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;

l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività ***all'attività di trattamento di rigenerazione [e produzione di combustibili a specifica]***[8] può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis), si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro. 10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del ***citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.***

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti **q*ualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale";***

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).

[…]

Art. 16-ter.

Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie

1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane".

[…]

[7] **Parole soppresse** dal 2.10.03, ex art. 18.1 del DL n. 269/03.

Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Fax MF prot. n. 2788 /UDA del 28 dicembre 2001

Legge finanziaria per l'anno 2002 [Ricorsi gerarchici alle Commissioni Tributarie]

è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per l'anno 2002 di cui si illustrano le disposizioni aventi rilevanza per l'attività di questa Agenzia.

Con l'articolo 12, comma 2, del suddetto provvedimento è stata introdotta un'importante modifica alla disciplina del processo tributario prevista dal decreto legislativo 31.12.1992, n. 546.

In base alla nuova formulazione dell' articolo 2 del citato D.Lgs. n. 546/1992 , in vigore **dal 1° gennaio 2002**, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

Conseguentemente **anche le controversie concernenti i tributi amministrati da questa Agenzia sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie** e seguono la disciplina sul processo tributario di cui al predetto D.Lgs. n. 546/1992.

A seguito di tale intervento legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2002, tutti gli atti adottati dagli uffici dell'Agenzia delle dogane inquadrabili fra quelli tassativamente individuati dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 devono contenere, a pena di illegittimità, in applicazione del comma 2 dello stesso articolo, l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

[…]

Telescritto MF Prot. 200385 del 21 gennaio 2002

RISPOSTA A QUESITO, SISTEMA SANZIONATORIO APPLICABILE IN MATERIA DI TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI OSSIDI DI AZOTO, ISTITUITA CON LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449.

Si fa riferimento alle note prot. 399 del 13.7.2001 e prot. 1723 del 23.10.2001, con le quali codesto Ufficio ha chiesto il parere in merito al quesito proposto dallo studio legale ….., concernente l'argomento indicato in oggetto.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, espressamente estende la disciplina sanzionatoria prevista nel comma 1 (sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato) ad ogni ipotesi "di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto", ad eccezione di quelli iscritti a ruolo;

l'art. 13, come è evidente dalla formulazione letterale e dalla collocazione sistematica nel titolo II (concernente sanzioni in materia di riscossione), costituisce previsione di portata generale applicabile ad ogni tributo, con l'eccezione sopra evidenziata;

l'art. 17, comma 33, della legge 27 dicembre, n. 449, contiene il regime sanzionatorio applicabile – tra l'altro all'ipotesi di "omesso pagamento" della tassa sulle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto. Tale disposizione prevede che in caso di "omesso pagamento" venga applicata la sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo;

la fattispecie di violazione sanzionata dall'art. 17, comma 33 della legge n. 449/97 è identica a quella contenuta nel comma 2 dell'art. 13 del dec.leg.vo n. 471/97; pertanto per risolvere il "conflitto" tra le due norme occorre far ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico che regolano la successione delle leggi nel tempo.

Si osserva al riguardo che l'art. 13 del decreto legislativo da ultimo citato è entrato in vigore successivamente all'art. 17, comma 33 della legge n. 449/97; infatti la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto è stata pubblicata il 30 dicembre 1997 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1998, mentre l'art. 13 del dec. leg.vo n. 471/97 è stato pubblicato l'8 gennaio 1998 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1998.

Pertanto, la disciplina sanzionatoria (sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo della tassa dovuta) prevista dalla legge istitutiva della tassa in esame, alla stregua dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo deve ritenersi abrogata tacitamente per incompatibilità dalla norma successiva dell'art. 13 del dec. leg.vo citato n. 471/97. Tale abrogazione tacita viene peraltro ribadita in via tautologica dall'art. 16 del dec. leg.vo da ultimo citato che testualmente recita "è altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto".

Inoltre, non sembra ragionevole accedere alla tesi della specialità della disposizione di cui all'art. 17, comma 33 della legge n. 449/97. Infatti, il principio di specialità presuppone che tra due norme esista un rapporto di "genus ad speciem". In sostanza il principio di specialità implica che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale siano compresi nella fattispecie speciale, la quale inoltre deve presentare uno o più elementi particolari che possano dirsi specializzanti.

Non si ravvisano elementi specializzanti nella disciplina dell'art. 17, comma 33, della legge n. 449/97 rispetto a quella dell'art. 13 del dec. leg.vo n. 471/97.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che al caso prospettato dallo studio le-

gale ….. sia applicabile, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa prevista dal 2° comma dell'art. 13 del dec. leg.vo 471/97 e pari al 30% dell'importo non versato, in luogo di quella che va dal doppio al quadruplo della tassa dovuta di cui all'art. 17, comma 33, della legge n. 449/97.

DECRETO 1° febbraio 2002

Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, è ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale è stata rideterminata in L. 112.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 356 del 2001, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze è stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001 superi mediamente il 15 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione;

Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre 2001;

Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero delle attività produttive nel periodo dal 18 al 31 dicembre 2001, e che pertanto si rende necessario individuare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, nelle due settimane comprese nel predetto periodo, ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo, determinandolo in L. 1.622.328 per mille litri al 24 dicembre 2001 e in L. 1.622.655 per mille litri al 31 dicembre 2001;

Considerato che dalle rilevazioni settimanali così ottenute deriva, nel semestre considerato, uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'I.V.A., ammontante a L. -45.000 per mille litri di prodotto e che tale scostamento supera, mediamente, il 15 per cento dell'ammontare della riduzione sopra menzionata;

Considerato di dover procedere per il semestre interessato alla rideterminazione della misu-

ra della riduzione della aliquota di accisa nei limiti in cui tale scostamento supera il 15 per cento dell'ammontare della riduzione di accisa fissata con riferimento al 30 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.
Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, e successive modificazioni, è stabilito in Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

Art. 2.
Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione di cui al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.

2. In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, unità revisionale di base 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 e corrispondente capitolo e unità revisionale di base del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilità speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 25 marzo 2002

Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede, nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza la spesa di 159.114.224,77 euro relativamente all'anno 2002;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Determinazione 3 aprile 2002

Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha operato la sostituzione della let-tera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione, tra l'altro alle frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a comuni ricadenti anch'essi nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato precisato che dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto il comma 2 del suddetto art. 27 della legge n. 388 del 2000 che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministro delle finanze;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, con la quale sono state dettate le suddette istruzioni;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche alla determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001 ai fini della concessione del beneficio nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Art. 1.

Ambito e modalità di applicazione del beneficio

1. Relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica, per gli anni 2002 e 2003, anche sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, nelle porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle attività produttive, ancorché nelle frazioni medesime sia ubicata la sede municipale.

2. La riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti a favore dei consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta risultare dalla relativa fattura. A tal fine i consumatori finali presentano ai fornitori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui si acclude uno schema esemplificativo (allegato I) attestante, tra l'altro l'ubicazione dell'impianto in porzione del territorio avente titolo al beneficio.

Art. 2.

Rimborsi relativi al periodo pregresso

1. Ai fini del rimborso dell'importo del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 1 gennaio 2002 fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni di cui all'art. 1 della presente determinazione, i consumatori finali presentano ai fornitori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi anche dell'accluso schema esemplificativo (allegato I) recante l'indicazione dell'avvenuto impiego dei prodotti acquistati nell'impianto ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio.

2. I fornitori dei prodotti, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1 presentano richiesta di accredito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689. Le richieste recano indicazione dei quantitativi complessivamente ceduti e fatturati in funzione degli importi unitari del beneficio spettante e sono presentate entro novanta giorni dalla ricezione delle predette dichiarazioni sostitutive.

3. I fornitori trasferiscono il beneficio ai consumatori finali, successivamente all'effettivo utilizzo dell'accredito, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture successive ovvero, dietro richiesta degli interessati con i normali mezzi di pagamento entro sessanta giorni da detta richiesta.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto .....
(nome, cognome, data di nascita e codice fiscale)

abitante a .....
(comune, via e numero civico)

utilizzatore oppure rappresentante legale o negoziale dell'utilizzatore

.....
(nome, cognome, indirizzo dell'utilizzatore)

dell'impianto sito in .....
(comune, frazione, via e numero civico)
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa vigente in materia,

DICHIARA

a) che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta:

.....
(denominazione e indirizzo)

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.
Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al fornitore;
b) che il gasolio (oppure il GPL) che ha ritirato dal 1 gennaio 2002 al ..... dalla ditta:

.....
(denominazione e indirizzo)

è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.
Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato l'impianto fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del consiglio comunale n. ..... del .....
comunicata alle Amministrazioni competenti in data

.....

In fede

Data ..... Firma .....

Circolare MF n. 36/D, prot. 216 del 29 aprile 2002

Determinazione 3 aprile 2002 recante istruzioni per la concessione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale.

L'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per il 2002), innovando la normativa applicabile fino al 31 dicembre 2001, ha disposto che per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni concesse, ai sensi dell'articolo 8, comma 10,lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche per l'impiego di combustibili per riscaldamento (gasolio e gas di petrolio liquefatti) in particolari zone geografiche siano accordate, relativamente ai comuni di fascia climatica E, anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale.

Conseguentemente a partire dal 1° gennaio 2002 sono divenute inapplicabili le disposizioni contenute nella determinazione direttoriale 23 gennaio 2001 con la quale, nelle more dell'adozione del regolamento di revisione del D.P.R. n. 361 del 1999, erano state dettate le istruzioni per l'applicazione del beneficio, tra l'altro, per le porzioni di territorio appartenenti a frazioni parzialmente metanizzate, per le quali espressamente era prescritta dalle norme agevolative l'ubicazione, ai fini dell'ammissibilità del beneficio, al di fuori del centro abitato ove aveva sede la casa comunale.

È stata ora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.84 del 10 aprile 2002 la determinazione direttoriale 3 aprile 2002 con cui sono dettate le istruzioni per la concessione del beneficio nell' ipotesi contemplata dalla disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge n.448 del 2001.

Nel rinviare pertanto all'attenta lettura della suddetta determinazione, di cui si allega il testo, si fa presente che con l'articolo 1 sono fissati l'ambito e le modalità di applicazione del beneficio in parola.

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che l'individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con delibera del Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 8 comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche, da adottare con cadenza annuale e da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività produttive. La copia per l'Amministrazione finanziaria deve essere fatta pervenire a "Agenzia delle dogane-Area gestione tributi e rapporti con gli utenti-Ufficio applicazione tributi.

Essendo già pervenute a quest'Area alcune delibere consiliari recanti l'espressa indicazione che le aree individuate sono ubicate all'esterno del centro abitato, come prescritto dalla previgente normativa, si segnala che le Amministrazioni interessate potranno, ove ricorrano i presupposti, procedere all'integrazione dell'atto già adottato, inviando alla scrivente copia del suddetto provvedimento.

Con l'occasione si chiarisce che in base alle disposizioni in vigore, l'individuazione delle porzioni di territorio non metanizzate appartenenti a comuni parzialmente metanizzati è demandata espressamente al Consiglio comunale, rimanendo esclusa la competenza di altre Autorità e riguarda zone ricadenti nella zona climatica E appartenenti a comuni anch'essi ricadenti in zona climatica E .

Inoltre, come già in base alle modalità in atto per le altre fattispecie di applicazione del beneficio, la riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti al momento del corrispettivo per la fornitura ed è fatto risultare dalla relativa fattura.

A tal fine, nell'ipotesi ora disciplinata e come già avvenuto in base alla ricordata determinazione del 23 gennaio 2001, il consumatore finale che intende utilizzare prodotti per riscaldamento in un impianto ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio per effetto dell'adozione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio comunale, presenta al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, contenente, tra l'altro l'impegno ad utilizzare i prodotti acquistati in impianto debitamente identificato ed ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio.

L'articolo 2 fissa le modalità da osservare per il rimborso della riduzione di prezzo non goduta dal 1° gennaio del corrente anno fino al giorno in cui essa comincia ad essere fruita all'atto delle forniture a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra .Anche in questa ipotesi viene prescritta la presentazione da parte dell'utente di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, al proprio fornitore contenente, in tal caso, l'attestazione dell'avvenuto impiego dei prodotti acquistati in impianto debitamente identificato ed ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio. Sulla base di detta dichiarazione il fornitore, entro novanta giorni dalla ricezione della stessa, inoltra domanda di accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n.689 del 1996 all'ufficio tecnico di finanza o, ove operante, all'ufficio delle dogane territorialmente competente.

Ottenuto l'accredito ed utilizzati i relativi importi, il fornitore trasferisce il beneficio sull'utente finale mediante conguagli sulle prime forniture successive ovvero, dietro richiesta degli interessati, con i normali mezzi di pagamento, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Per agevolare l'utenza, in allegato alla determinazione viene fornito uno schema di dichiarazione sostitutiva recante entrambe le dichiarazioni sopra richiamate e che potrà essere utilizzato a seconda delle necessità del caso.

Si pregano gli Uffici territoriali del Governo di voler divulgare presso gli enti locali la presente circolare, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti occorrenti per consentire la fruizione del beneficio agli aventi diritto.

Nel ricordare che eventuali richieste di chiarimenti in ordine alle procedure concernenti l'agevolazione di che trattasi potranno essere rivolte agli uffici dell'Agenzia delle dogane dislocati sul territorio nazionale (in particolare agli uffici tecnici di finanza, agli uffici delle dogane ove istituiti ed alle Direzioni regionali territorialmente competenti), si prega di voler segnalare eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'attuazione della procedura in parola.

Telescritto MF, prot. n. 2176 del 29 aprile 2002

Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

L'articolo 14 della legge 23 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per l'anno 2001) ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, proceda con proprio decreto ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In attuazione della norma sopra richiamata, con decreto ministeriale 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n 77 del 2 aprile 2002 sono state pertanto fissate le nuove aliquote di accisa da applicare ai territori sopra menzionati per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2002 nella misura di seguito riportata:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Conseguentemente, i soggetti obbligati al versamento di detto tributo potranno, fin dalla prossima rata di acconto, ricalcolare l'importo dovuto, in base alle aliquote sopra ricordate anche con riferimento alle rate corrisposte nei precedenti mesi dell'anno 2002.

Con riferimento ai consumi di gas metano per combustione per usi civili nella province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche (trattasi delle province di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento), si fa presente che, per l'anno 2002, continuano a trovare applicazione le particolari aliquote di accisa introdotte dall'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388 in relazione all'uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 mc. e per gli altri usi civili, mentre trova applicazione l'aliquota fissata dal decreto 25 marzo 2002 per gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 (Euro 0,04 al metro cubo).

DL 8 luglio 2002, n. 138

[convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178]

Interventi urgenti in materia tributaria...

Art. 1.
Proroghe di termini in materia di accise
e in materia finanziaria

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2005".

5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;

in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale.

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni ***dalla data di entrata in vigore della presente legge"*** sono sostituite dalle seguenti: ***"il 30 settembre 2002"*** . Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".

7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:

"30 giugno 2003".

[…]

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Risoluzione MF n. 3/D del 29 luglio 2002

Riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto impiegato nelle zone montane. Vendita di GPL da parte di soggetti titolari di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di GPL, oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà.

Sono state segnalate incertezze e difficoltà nell'attuazione della misura fiscale compensativa di cui all'art.8, comma 10, lettera c), della legge n.448/98, e successive modificazioni, allorquando la commercializzazione di GPL sia effettuata da operatori non concessionari di impianti di riempimento e travaso.

Trattasi, nella fattispecie, di soggetti titolari di concessione per la distribuzione e vendita di GPL, oltre che tramite un proprio parco bombole, anche mediante piccoli serbatoi fissi, di proprietà, posti in uso presso gli utenti finali e riforniti tramite autocisterne, le cui modalità di rilascio sono state da ultimo chiarite dal Ministero delle attività produttive con la circolare prot.n.207834 dell'8.5.2002 della quale si acclude copia.

Com'è noto, il quadro normativo vigente dell'agevolazione di che trattasi prevede che la riduzione di prezzo sui GPL destinati ai cosiddetti serbatoietti installati presso le utenze sia applicata con le medesime procedure fissate, dai commi 2, 3 e 4 dell'art.1 del D.P.R. n.361/99, per la concessione dell'analogo beneficio sul gasolio.

Tali disposizioni, in particolare, individuano in capo ai fornitori destinatari dell'accredito d'imposta, identificantisi negli esercenti depositi fiscali o commerciali e nei rappresentanti fiscali, determinati obblighi quali, tra l'altro, l'effettuazione di specifiche annotazioni, ivi comprese le generalità degli utilizzatori ed i singoli quantitativi assegnati. Nel rispetto di tali prescrizioni, pertanto, gli stessi fornitori recuperano l'importo della riduzione di prezzo praticata, anticipatamente, sul prodotto fatturato.

Anche nel caso di specie segnalato, pur tenendo conto della particolare caratterizzazione dell'attività posta in essere dagli operatori di cui sopra, si impone, stante la natura speciale della norma primaria di riferimento, l'osservanza della regolamentazione espressamente fissata per l'impiego agevolato dei GPL come combustibili per riscaldamento negli impianti ubicati nelle località appositamente individuate.

A tal fine, i soggetti titolari di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di GPL, oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà, per poter operare quali fornitori di GPL destinati al riempimento di serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste, dovranno richiedere l'istituzione di un deposito contabile, il rilascio della cui autorizzazione è consentita dalla lettera G) della circolare n.33/D del 9.2.1996 e dalla lettera B) del telescritto n.451/UDC-CM del 20.6.1996, presso i depositi fiscali o commerciali dai quali si approvvigionano.

In quanto titolari di un deposito contabile, quindi, in vista dell'applicazione del comma 4 dell'art.1 del D.P.R. n.361/99, tali soggetti titolari di concessione sono tenuti ad osservare gli stessi adempimenti previsti, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art.1, per gli esercenti impianti o depositi di oli minerali.

Qualora abbiano comunque commercializzato, nel periodo antecedente l'emanazione della presente risoluzione, GPL usati come combustibili per riscaldamento destinati agli impianti ubicati nelle zone geografiche ricomprese nell'agevolazione, gli stessi soggetti potranno ottenere il rimborso delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate, limitatamente al suddetto periodo, previa presentazione all'Ufficio tecnico di finanza della richiesta di accredito.

Tale domanda dovrà riferirsi esclusivamente a forniture per le quali sia stata emessa fattura e sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del consumatore finale. Al-

la stessa andranno allegati idonei documenti (fiscali, commerciali, di circolazione) comprovanti il quantitativo di prodotto complessivamente erogato, la effettiva riduzione di costo praticata agli utilizzatori aventi titolo al beneficio, l'individuazione dei singoli serbatoi fissi riforniti.

Analoga richiesta di accredito dovrà essere presentata per i rimborsi, relativi al periodo pregresso, afferenti cessioni che non hanno dato luogo ad anticipazioni di somme da parte dei fornitori, per la cui disciplina si rinvia a quanto prescritto dall'art.2 della Determinazione 3.4.2002 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata nella G.U. n.84 del 10.4.2002.

Si pregano codeste Direzioni Regionali di curare l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente risoluzione, segnalando eventuali connesse problematiche che avessero a prospettarsi.

Allegato
(omissis)

COMUNICATO STAMPA del 9 agosto 2002

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE PREVISTO PER I GPL IMPIEGATI NELLE ZONE MONTANE

L'Agenzia delle Dogane, con Risoluzione (3/D) del 29 luglio 2002, chiarisce le modalità dell'agevolazione prevista per l'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/98 e successive modificazioni.

La Risoluzione riguarda i GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, quando siano commercializzati da soggetti titolari di concessione di distribuzione e vendita di GPL oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà.

I soggetti interessati, per poter operare come fornitori di GPL nelle zone destinatarie del beneficio, dovranno richiedere l'istituzione di un deposito contabile presso i depositi fiscali o commerciali dai quali si approvvigionano, viste le particolari caratteristiche della loro attività che vede l'utilizzo di serbatoi fissi da parte degli utenti finali e il rifornimento di questi ultimi tramite autocisterne.

Si evidenzia, inoltre, che è possibile ottenere l'accredito d'imposta per i rimborsi relativi a forniture di GPL effettuate nel periodo antecedente l'emanazione della Risoluzione medesima, presentando la necessaria documentazione presso l'UTF (Ufficio Tecnico di Finanza).

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Risoluzione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia www.agenziadogane.it.

DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. 209

(convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265)

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[…]

Art. 3.

Disposizioni in materia di accisa ***e disposizioni varie***

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalit individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ***di cui al*** decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: "anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".

2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di societ collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attivit industriale".

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessit del piano straordinario di attivit di cui all'articolo 2, comma 2,

del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalit di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalit di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivit produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivit produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2002".

[…]

Telescritto MF prot. n. 3288 del 18 dicembre 2002

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (G.U. n. 275 del 23 novembre 2002).

L'articolo 3 del provvedimento in oggetto richiamato ha introdotto alcune disposizioni, che di seguito si illustrano, rilevanti per il settore tributario di competenza.

- **Il comma 1** ha stabilito che il termine del 1° ottobre 2002, individuato dalla legge n. 16/2002 per la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e l'istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, è sostituito con la data in cui entrerà in vigore il regolamento di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, della predetta legge n. 16/2002, con il quale saranno individuate le modalità di applicazione del contributo
medesimo.

- **Il comma 2**, nel ribadire che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito che lo stesso decreto possa prevedere anche dei versamenti in acconto e tale facoltà è stata esercitata, per l'anno 2002, con il decreto del 27 novembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre u.s.): con l'art. 1 di detto decreto è stato disposto un versamento a titolo di acconto da effettuarsi entro il 27 dicembre 2002, per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2002; precisato che la misura di tale acconto deve essere pari all'80% dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1 al 15 dicembre 2002, si fa presente che al relativo conguaglio si dovrà provvedere entro il 16 gennaio 2003 e l'eventuale credito risultante dal versamento di tale acconto potrà essere portato in detrazione dai pagamenti dell'accisa relativi alle immissioni in consumo che saranno effettuate dal 1° gennaio 2003. Con l'art. 2 del richiamato decreto è stato altresì disposto che sia per il pagamento dell'acconto di cui all'art. 1 nonché per i pagamenti relativi ai prodotti sottoposti ad accisa (oli minerali, compreso il gas metano, alcole e bevande alcoliche) da effettuare entro il 27 del mese di dicembre 2002 non è ammesso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

- Infine, **il comma 2-*bis*,** con riferimento all'ambito applicativo dell'aliquota di accisa prevista per il **gas metano impiegato negli stabilimenti industriali**, ha precisato che la predetta aliquota di imposta si applica anche quando in tali stabilimenti di produzione vengano introdotte o depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. con quella titolare della concessione per l'esercizio dello stabilimento e rispetto alle operazioni, compiute presso gli stabilimenti medesimi, connesse con l'attività industriale.

Il predetto trattamento si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione e quindi dal 24 novembre 2002.

Telescritto MF prot. n. 3710 del 24 dicembre 2002

Legge finanziaria per l'anno 2003.

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per l'anno 2003 di cui si illustrano le disposizioni aventi particolare rilevanza per l'attività di questa Agenzia.

Con l'**articolo 12**, relativamente ai ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, anche per i carichi inclusi nei ruoli formati dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane, viene riconosciuta ai debitori la possibilità di estinguere il proprio debito senza pagamento degli interessi di mora e corrispondendo una somma pari al 25 per cento degli importi iscritti a ruolo, con l'aggiunta delle eventuali spese sostenute dal concessionario per l'attivazione delle procedure esecutive.

Con l'**articolo 16** si dispone che possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonchè quelle in corso dinanzi ai Tribunali o alle Corti d'appello. Per lite pendente, si intende quella avente ad oggetto ogni singolo atto di imposizione e/o provvedimento di irrogazione della sanzione, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata incardinato il giudizio, nonchè la vertenza il cui atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si considera pendente, comunque, la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Il disposto degli articoli 12 e 16 non può trovare applicazione con riferimento ai tributi costituenti risorse proprie.

Con **l'articolo 19**, al **comma 4**, viene prorogato anche per l'anno 2003 il regime di esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra per tutte le tipologie di colture.

Il **comma 6** del medesimo articolo 19 fa slittare al 1° gennaio 2003 il termine a partire dal quale decorre il triennio previsto per la realizzazione del progetto sperimentale, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, teso ad incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale.

Con **l'articolo 21**, al **comma 1**, le aliquote di accisa previste dall'articolo 24 comma 1, lettera d) della legge n.388 del 2000 per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua di cui all'articolo 12 della legge n.488 del 1999, applicabile anche nel caso di emulsioni autoprodotte dal soggetto utilizzatore, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 2**, la riduzione dell'aliquota di accisa sul gas metano per uso industriale, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, viene prorogata fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 3** l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di g.p.l. utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n.448 del 1998 e successive modificazioni viene prorogato fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 4** l'aumento dello sconto dell'agevolazione fiscale con credito di imposta in favore delle reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse o da energia geotermica di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge n.448 del 1998 viene prorogato fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 5** le aliquote di accisa previste dall'articolo 27 comma 4, della legge n.388

del 2000 per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge n.448 del 1998 (trattasi delle province di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento), sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 6** viene prorogato per l'anno 2003 il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter* , del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 concernente il fabbisogno di gasolio della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, che viene quantificato in litri 23 milioni per la provincia di Trieste e in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

Con il **comma 7** si dispone che non si faccia luogo all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

con il quale dovrebbero essere stabiliti, per l'anno 2002, gli aumenti intermedi delle aliquote di accisa su taluni prodotti ai fini del raggiungimento progressivo dal 1° gennaio 2005 delle aliquote obiettivo di cui all'allegato 1alla predetta legge n. 448/1998.

Con l'**articolo 32**, al **comma 5**, viene disposto l'aumento a 159.114.224,77 euro della spesa prevista per l'anno 2003 dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 2002, n. 448 per l'adozione delle misure di riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per usi civili applicate in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Con l'**articolo 80**, al **comma 22**, viene fornita un'interpretazione autentica ai fini dell'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 secondo la quale, al fine dell'introduzione nel territorio regionale della Valle d'Aosta di contingenti di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi nel predetto territorio regionale viene equiparata, a tutti gli effetti, alle immissioni in consumo nel territorio della Valle d'Aosta.

Telescritto MF prot. n. 3727 del 24 dicembre 2002

Riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche – Termini e validità di adozione della delibera consiliare.

Sono pervenute alla scrivente le deliberazioni Comunali da adottare annualmente entro il 30 settembre in applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n.488 del 23/12/1998 e successive modificazioni, con le quali sono state individuate per l'anno 2002 le frazioni non metanizzate di fascia E appartenenti a Comuni anch'essi ricadenti nella zona climatica E ai fini dell'accesso all'agevolazione in oggetto.

Si rileva che molte delle predette delibere sono state adottate nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare di riferimento, ponendo così gli utenti finali nell'impossibilità di indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare al fornitore, gli estremi della delibera.

Al fine di garantire ai soggetti interessati la continuità di fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 dicembre 2002, per quanto stabilito nella Risoluzione n.6/D del 27/11/2002, saranno considerate valide per tutto il 2002 e tenuto conto che la predetta norma agevolativa pur stabilendo il termine del 30 settembre non specifica l'anno al quale la delibera stessa debba riferirsi, si fa presente che le suddette delibere saranno considerate valide anche per 2003 per evitare i disagi procedurali di cui sopra.

Anche per il futuro, le deliberazioni dei Consigli Comunali adottate nel previsto termine del 30 settembre di ogni anno avranno validità per l'anno solare successivo.

Ovviamente, qualora nei Comuni interessati all'agevolazione in parola, fossero nel frattempo metanizzate zone già individuate come non metanizzate di fascia E, le competenti amministrazioni dovranno darne tempestiva notizia alla scrivente.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul fatto che all'adozione di una nuova delibera, consegue l'obbligo per l'utente di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

presupposto necessario perché il fornitore pratichi la prevista riduzione di prezzo.

Gli Uffici territoriali del Governo sono pregati di divulgare presso gli enti locali la presente, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti occorrenti per consentire la fruizione del beneficio agli aventi diritto.

Comunicato stampa del 27 dicembre 2002

Termini delle delibere consiliari per la riduzione del prezzo del gasolio e del gas per le zone montane

L'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti sui termini di validità delle delibere consiliari da adottare annualmente per l'individuazione delle frazioni non metanizzate di fascia E ai fini della fruizione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

In pratica le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 dicembre 2002 saranno considerate valide per tutto il 2002 e, tenuto conto che la norma contenuta nella Risoluzione 6/D del 27/11/2002, pur stabilendo il termine del 30 settembre, non specifica l'anno al quale la delibera si debba riferire, le suddette delibere saranno considerate valide anche per il 2003, per evitare disagi procedurali.

Per il futuro le delibere dei Consigli Comunali adottate nel previsto termine del 30 settembre di ogni anno avranno validità per l'anno solare successivo.

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'Agenzia www.agenziadogane.it

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Legge Finanziaria per l'anno 2003.

[…]

Art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1[gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Art. 16
Chiusura delle liti fiscali pendenti.

1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;

b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo.

Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si

applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed è presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello.

8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presiden-

te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.

Art. 19
Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo

[…]

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.

Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2003".

Art. 21
Disposizioni in materia di accise

1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004[1] [31 dicembre 2003[2]; in origine: 30 giugno 2003].

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1[ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003[3]. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

---

[1] Termine così prorogato ex art. 2, comma 12 della legge 24.12.03, n. 350 (Legge Fin. 2004).

[2] Termine così prorogato ex art. 17 bis del DL 24.6.2003, n. 147.

[3] Termine poi prorogato al 31.12.04 ex art. 2, comma 12 della legge 24.12.03, n. 350. Termine poi prorogato al 31.12.2005 ex art. 1, comma 511.g della legge 30.12.04, n. 311. Termine poi prorogato fino al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. g) della legge 23.12.05, n. 266. Termine **prorogato al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06.

"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".

12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".

14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1[dicembre 1986, n. 870.

15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

Art. 80

Misure di razionalizzazione diverse.

[…]

22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.

La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

[…]

Art. 95

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

[…]

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Decreto 13 gennaio 2003

Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per l'anno 2003

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, con il quale, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state fissate per l'anno 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 32, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza relativamente all'anno 2003 la spesa di 159.114.224,77 euro;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui,come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori delMezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art.

1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Telescritto MF Protocollo: 490/V/A.G.T. del 6 febbraio 2003

Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2003.

Si rende noto che, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 2001, n.448 e successive modifiche, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2003 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2003), sono state fissate le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili da applicare per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003, nella misura di seguito riportata:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Con riferimento ai consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche (trattasi delle province di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento), si fa presente che fino al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), continuano a trovare applicazione le particolari aliquote di accisa introdotte dall'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in relazione all'uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 mc. e per gli altri usi civili, mentre trova applicazione l'aliquota fissata dal decreto 13 gennaio 2003 per gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 (Euro 0,04 al metro cubo).

Telescritto MF prot. n. 3265 del 30 giugno 2003

Regimi fiscali in materia di accise da applicare a partire dal 1° luglio 2003

Di seguito a quanto comunicato con nota n.3710/V del 24 dicembre 2002, si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2003 cessano di avere efficacia talune disposizioni contenute all'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) relative a materie di competenza di questa

Agenzia.

Pertanto, non essendo intervenuti provvedimenti di proroga, a decorrere dalla predetta data del 1° luglio c.a.:

1) cessano di essere applicate le specifiche aliquote di accisa fissate dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, più volte prorogate, per le **emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua** contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte.

Conseguentemente, le suddette emulsioni saranno sottoposte a tassazione con riferimento alla sola componente petrolifera dell'emulsione medesima ed all'aliquota di accisa relativa al prodotto petrolifero presente.

2) non trova più applicazione l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, e consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa **sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.**

Conseguentemente anche ai predetti impieghi torna ad essere applicata l'aliquota prevista per gli usi industriali pari a euro 0,012498 al mc. e di detta aliquota dovranno tener conto i soggetti obbligati (società erogatrici del gas) all'atto della fatturazione dei consumi successivi al 30 giugno 2003, nonché all'atto dei versamenti degli acconti mensili e del saldo relativo all'anno 2003.

3) **viene meno l'incremento** della riduzione minima di prezzo stabilita dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pari ad euro 0,0258 per litro di **gasolio** e ad euro 0,0258 per chilogrammo di **g.p.l.,** utilizzati **come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese Conseguentemente nei territori sopramenzionati continuerà ad essere applicata da parte dei fornitori dei prodotti, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1999, n.361 ed alle determinazioni direttoriali 23 gennaio 2001 e 3 aprile 2002, la sola riduzione di prezzo di lire 200 al litro, pari ad euro 0,103, per il gasolio e lire 258 al kg., pari ad euro 0,133, per il g.p.l..**

Della misura dello sconto dovranno tener conto gli uffici all'atto dell'esame delle istanze di rimborso afferenti forniture dei combustibili per riscaldamento nelle zone sopraindicate successive al 30 giugno 2003.

4) **cessa di essere applicato l'aumento di 0,0155 euro** dello sconto previsto per ogni **chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica.**

originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

Conseguentemente il predetto beneficio, la cui gestione è demandata dall'articolo 4 del D.L. 30 settembre 2000, n.268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre

2000, n.354, all'Agenzia delle entrate, tornerà ad essere applicato nella misura originaria.

5) cessano di trovare applicazione le particolari **aliquote di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili** per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, **utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).**

Conseguentemente fino al 31 dicembre 2003 troveranno applicazione anche nei suddetti territori le aliquote fissate per il Centro-Nord dal decreto ministeriale 28 gennaio 2003 (vedasi al riguardo comunicato n. 490 del 6 febbraio 2003) e di dette aliquote dovranno tener conto i soggetti obbligati (società erogatrici del gas) all'atto della fatturazione dei consumi successivi al 30 giugno 2003, nonché all'atto dei versamenti degli acconti mensili e del saldo relativo all'anno 2003.

****

Gli uffici doganali competenti dovranno tener conto delle modifiche intervenute sia all'atto del controllo dei versamenti d'imposta, anche in acconto, che del controllo delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti obbligati.

Telescritto MF prot. 3881 del 5 agosto 2003

Conversione in legge del decreto - legge 24 giugno 2003, n.147. Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegato in particolari zone geografiche

Di seguito e a parziale rettifica di quanto comunicato con nota n.3265 V del 30 giugno 2003, si rende noto che con legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003, è stato convertito il decreto-legge 24 giugno 2003, n.147 nel quale sono state inserite talune modifiche rilevanti nel settore tributario di competenza di questa Agenzia.

In particolare, si segnala che è stato inserito nel provvedimento originario l'articolo 17-bis che reca disposizioni concernenti *il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche* di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo:

a) al comma 1, la sostituzione all'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) delle parole "30 giugno 2003" con le parole "31 dicembre 2003"; per effetto di detta modifica, quindi*, è applicabile fino al 31 dicembre del corrente anno l'incremento della riduzione minima di prezzo (venuta meno a partire dal 1° luglio scorso)* per i cennati prodotti;

b) al comma 2, l'interpretazione della sopra citata disposizione di previsione del beneficio, secondo cui quanto stabilito ai fini dell'ammissione al beneficio delle frazioni non metanizzate di fascia climatica E appartenenti a comuni metanizzati nella medesima fascia climatica, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di Consiglio per l'individuazione delle predette frazioni solo se è mutata la situazione di non metanizzazione; *conseguentemente, in assenza di variazioni dello stato di metanizzazione, mantengono validità le delibere già adottate dagli enti locali, mentre ove intervengano variazioni, l'ente è tenuto ad adottare una nuova delibera consiliare.*

Con riferimento all'applicazione di quanto specificato alla lettera a), si ricorda che le modifiche al testo del decreto-legge introdotte con la legge di conversione, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003.

Atteso il contenuto del presente comunicato, si prega di assicurarne la massima diffusione ed, in particolare, si invitano gli Uffici territoriali del Governo a curarne la divulgazione presso gli enti locali interessati ai fini dell'esecuzione degli adempimenti di competenza e della diffusione presso gli aventi diritto al beneficio.

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

(Convertito con modificazioni nella Legge 24.11.03, n. 326)

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[…]

Art. 7

(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

[…]

Art. 16

(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali)

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decor-

rere dall'anno 2003 un'ulteriore spesadi 10.329.138 euro. Ai relativi oneri

[…]

3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, è utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.

Art. 17
(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1,lettera c),[…].

Art. 18
(Contributo per il recupero degli olii esausti)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica" sono soppresse;

b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse.

[…]

Art. 25
(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

[…]

Art. 34
(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

[…]

Art. 36
(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva)

[…]

3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis). è punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".

[…]

Art. 39
(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. **Per l'anno 2003**, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 [modifica introdotta in sede di conversione; nella versione originale del DL: "99"] per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo

nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, è riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.

[…]

Art. 53
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana [2 ottobre 2003]e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Nota MF prot. n. 4805/V/AGT del 9 ottobre 2003

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003). – Disposizioni rilevanti per il settore tributario.

Facendo seguito a quanto comunicato con le note n. 3265/V del 30 giugno 2003 e n. 3881/V del 5 agosto 2003, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 nel quale sono state inserite talune disposizioni rilevanti in materia di accise e di imposte di consumo.

In particolare, si segnala che:

- all'**art. 16** viene riproposto, nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, per il **periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003** il beneficio concernente la riduzione dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie di operatori del trasporto di persone.

La misura della riduzione in argomento viene confermata nell'importo determinato con riferimento al 31 dicembre 2002 (Euro 43,27908 per mille litri di gasolio) e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, si procederà all'eventuale rideterminazione della riduzione predetta. Gli aventi diritto dovranno presentare, **entro il 31 marzo 2004**, istanza di rimborso dell'imposta con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'**intero anno 2003.**

Pertanto si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alla misura del beneficio e alle modalità per la presentazione delle domande di rimborso.

- all' **art. 17, comma 1, a partire dal 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,** vengono reintrodotti i seguenti benefici:

a) le specifiche aliquote d'accisa relative alle **emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua** contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte, fissate dall'articolo 24, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;

b) l'agevolazione, riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota sul **gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;**

- l'aumento dello sconto previsto per ogni **chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica** originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- all'**art. 25, a partire dal 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,** viene reintrodotta la **specifica aliquota di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili** per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, **utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).**

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) e all'articolo 25, si evidenzia che potranno essere rideterminate le rate d'acconto relative all'accisa sul gas metano a partire dal mese di ottobre tenendo conto che le predette disposizioni sono applicabili a partire dal giorno 2 ottobre u.s..

COMUNICATO STAMPA del 10 ottobre 2003

BONUS GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (validità 1° gennaio – 31 dicembre 2003) E ALTRI BENEFICI

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 4805/V/AGT del 9 ottobre 2003, intende richiamare l'attenzione su alcune disposizioni di rilevanza tributaria, in materia di accise e imposte di consumo, inserite nel testo del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L della G. U. n. 229 del 2 ottobre 2003).

Il beneficio riguardante la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione (utilizzato per l'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e, da alcune categorie, per il trasporto di persone) viene riproposto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003, nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria.

La misura della riduzione è confermata in € 43,27908 per mille litri di gasolio, salvo eventuale rideterminazione, che avverrà con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2004.

Le istanze di rimborso dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2004, con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2003.

Nel medesimo Decreto vengono, inoltre, ripristinati dal 2 ottobre 2003 fino al 31 dicembre 2004, alcuni benefici venuti meno il 1° luglio scorso su emulsioni stabilizzate di oli da gas o olio combustibile denso con acqua, gas metano per combustione per usi industriali (per consumi superiori a 1200 m^3 annui), calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o energia geotermica, metano per usi civili.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della nota, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia www.agenziadogane.it.

Telescritto MF prot. n. 5741 del 4 dicembre 2003

Conversione in legge del decreto -legge 24 giugno 2003, n. 147.
Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegato in particolari zone geografiche.-*Decorrenza del beneficio.*

Si fa seguito a quanto comunicato con nota n. 3881/V/AGT del 05.08.2003, con il quale si è provveduto a fornire gli opportuni elementi di informazione in relazione alla conversione, avvenuta con legge 1° agosto 2003, n. 200 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003), del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, recante talune modifiche rilevanti nel settore tributario di competenza di questa Agenzia.

Con la cennata comunicazione, con particolare riferimento al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge citato, recante disposizioni concernenti *il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche* di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, veniva chiarito che all'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) le parole "30 giugno 2003" venivano sostituite con le parole "31 dicembre 2003" e che, pertanto, l'incremento della riduzione minima di prezzo (venuta meno a partire dal 1° luglio 2003) per i cennati prodotti quindi sarebbe stata applicabile fino al 31 dicembre del corrente anno.

A tal riguardo veniva, inoltre, precisato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche al testo del decreto-legge introdotte con la legge di conversione erano efficaci a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003.

L'evidenziata progressione normativa (legge n. 289/2002, art. 21, decreto-legge n. 147/2003, art.17 *bis*), per effetto della quale l'applicabilità del beneficio in argomento é venuta meno alla data del 30 giugno u.s. ed è stata ripristinata solamente a partire dal 3 agosto c.a., ha determinato l'inapplicabilità, nel periodo 1° luglio - 2 agosto 2003, della maggiorazione della riduzione di prezzo del gasolio e del GPL per riscaldamento rispetto a quella praticata nel primo semestre dell'anno in corso.

Peraltro, tenuto conto di talune perplessità interpretative, la questione è stata sottoposta all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il suddetto organo legale, esprimendosi in merito alla questione, ha ritenuto che un'interpretazione corretta della norma in argomento(art. 17 *bis*, comma 1, decreto-legge n. 147/2003) deve tener conto dell'intenzione del Legislatore, che nella rubrica dell'art. 17 *bis* ha adottato il termine "proroga", nonché della tecnica legislativa utilizzata, con la quale si è proceduto alla sostituzione, nella norma originaria, del vecchio termine di scadenza del beneficio con uno nuovo e più ampio.

Deve pertanto ritenersi che l'incremento della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL per riscaldamento sia applicabile senza soluzione di continuità anche per il periodo 1° luglio - 2 agosto 2003 .

Telescritto MF prot. 5739/V/AGT del 10 dicembre 2003

Agevolazione fiscale di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448/98 e successive modificazioni (riduzione di costo sui combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche). Procedura di riaccredito nei confronti della Agip Fuel S.p.A (ex Atriplex S.p.A) per le forniture effettuate nella regione Sardegna.

Con istanza del 25 settembre 2003 la società AgipFuel S.p.A. (già Atriplex S.p.A.), esercente attività di distribuzione di prodotti petroliferi, ha rappresentato talune difficoltà nella pratica attuazione della procedura di riaccredito prescritta dal decreto ministeriale n. 361/1999 per le forniture di combustibili agevolati nella regione Sardegna.

La predetta società, infatti, ha rappresentato che, a seguito della fusione dell'Agip Petroli S.p.A nell'ENI S.p.A., con contestuale trasferimento all'Atriplex delle attività commerciali extra-rete, si trova nell'impossibilità di recuperare il credito d'imposta di ingente entità maturato dai propri clienti a seguito dell'effettuazione delle forniture sopra richiamate presso il solo deposito fiscale gestito sito in Barletta (BA).

Al fine di poter consentire il recupero dei crediti vantati dai soggetti che effettuano le predette forniture, ha quindi chiesto di poter utilizzare, per le operazioni di riaccredito di cui all'art. 1 del predetto decreto n. 361 del 1999, il deposito ENI sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), via Scapuzzi 27.

Con successiva integrazione dell'11 novembre 2003 la società istante ha fatto pervenire l'atto in data 3 novembre 2003, con cui l'ENI S.p.A., con sede in Roma, piazzale E. Mattei, 1, ha dato il proprio assenso all'utilizzo del deposito sopra menzionato per il recupero del credito d'imposta da parte dell'AgipFuel S.p.A., partecipata al 100% da ENI S.p.A.

Ciò premesso, tenuto conto della particolare situazione prospettata, si comunica che nulla osta alla concessione dell'autorizzazione richiesta limitatamente al recupero di crediti d'imposta da far valere nei confronti dell'AgipFuel S.p.A. per le forniture effettuate, nell'ambito dell'agevolazione in questione nella regione Sardegna.

Nelle relative richieste di riaccredito, i fornitori di combustibili agevolati nella predetta area geografica provvederanno ad inserire la seguente dicitura: "Il credito vantato viene ceduto alla ditta AgipFuel,,S.p.A. Via V. Brancati - Roma che lo utilizzerà presso il deposito fiscale dell'ENI S.p.A. - Via Luigi Scapuzzi, 27 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC) - codice di accisa PCO 000010".

Si prega di voler effettuare le occorrenti comunicazioni agli uffici dipendenti per gli adempimenti di competenza, non mancando di segnalare eventuali inconvenienti dovessero insorgre nella pratica attuazione della procedura.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004).

Art. 1.
(Risultati differenziali)

[…]

Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)

[…]

4. Per l'anno 2004 [disposizione prorogata al 31.12.2005 ex art. 1, comma 511.h della legge 30.12.04, n. 311 e prorogata poi al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. h) della legge 23.12.05, n. 266; disposizione **prorogata al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06] il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

[…]

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";

b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: "salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";

c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

[…]

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".

[…]

55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".

[…]

64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".

[…]

Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)

[…]

252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Telescritto MF prot. 317/V del 28 gennaio 2004

Riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003. – Articolo 16 del decreto-legge 30.09.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326 (G.U. 25.11.2003, n. 274).

Di seguito e a scioglimento della riserva formulata nella nota prot. n. 4805/V del 9 ottobre 2003 si segnala che con riferimento al beneficio in oggetto, non essendosi verificati i presupposti richiesti dalla norma agevolativa per la rideterminazione della riduzione dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie del trasporto di persone, per il **periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003**, la misura della riduzione di accisa viene confermata in euro **43,27908 per mille litri di gasolio** (importo così determinato con riferimento al 31 dicembre 2002).

Si ricorda pertanto che:

- per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell'importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell'11 ottobre 2000) entro il **31 marzo 2004**;

- **le dichiarazioni dovranno essere riferite ai consumi effettuati nel corso dell'intero anno 2003**;

- gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto;

- sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo *www.agenziadogane.it,* a breve, sarà reso disponibile, come per il passato, il software che permette la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd-rom- al competente ufficio territoriale dell'Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito;

- Direzione Circoscrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch'essi reperibili sul sito internet);

- l'importo a credito, da indicare nell'apposito rigo presente sul modello di dichiarazione, reperibile sul sito internet di questa Agenzia all'indirizzo sopra indicato, **deve essere determinato con esclusivo riferimento alla riduzione di imposta spettante per ogni litro di gasolio impiegato nell'esercizio dell'attività oggetto del beneficio in argomento, rapportata al totale dei litri consumati**;

si conferma che, per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740;**

per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number)** .

Il Customer care dell'Agenzia è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

DECRETO 12 Febbraio 2004

Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti i propri decreti 25 marzo 2002 e 13 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 e n. 22 del 28 gennaio 2003, con i quali, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002 e per l'anno 2003, le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare neiterritori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza, relativamente all'anno 2004, la spesa di 100 milioni di euro;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 le aliquote di accisa sul gas

metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provve-dimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 40,00 per mille mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 40,00 per mille mc;

c) per altri usi civili: Euro 173,20 per mille mc.

Nota AD prot. 3423 del 15 novembre 2004

Decreto 17 maggio 2004 del Ministro delle Attività Produttive relativo alle modifiche della tabella A allegata al D.P.R. n. 412/93.

Si comunica che con decreto 17 maggio 2004 del Ministro delle Attività Produttive pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004 sono state apportate modifiche alla tabella A allegata al D.P.R. n. 412/93.

Pertanto, come precisato dalla nota del 14 settembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive con effetto dalla data di adozione del decreto precitato, la provincia di Sondrio rientra nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F, insieme a quelle di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento.

Tanto si comunica ai fini della concessione del beneficio fiscale previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 2, della legge n. 448/98 e successive modifiche relativa alla riduzione di prezzo sui combustibili da riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche, nonché per l'applicazione, fino al 31 dicembre 2004, delle specifiche aliquote di accisa sul gas metano per combustione usi civili previste per le province in argomento (vedasi al riguardo l'articolo 25 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e comunicato n. 4805/AGT del 9 ottobre 2003).

Si pregano gli uffici in indirizzo di adottare ogni iniziativa necessaria a garantire una corretta applicazione delle presenti disposizioni.

In merito alle richieste qui pervenute di applicazione retroattiva del beneficio sui combustibili per il riscaldamento con conseguente indicazione delle modalità operative da seguire, si è ritenuto opportuno sottoporre la questione all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato e si fa pertanto riserva di successive comunicazioni al riguardo.

Telescritto AD n. 5574 del 30 dicembre 2004

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2004 di approvazione delle modifiche al modello "F 24 accise" ed alle relative avvertenze.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 16/12/04, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 22/12/04, è stato approvato il nuovo"modello F24 Accise" che dal giorno 10/1/2005 sostituisce quello attualmente in uso.

La rivisitazione dell'attuale modello si è resa necessaria per consentirne la fruizione anche ai soggetti tenuti al versamento di entrate di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di altre entrate che saranno successivamente individuate.

Il nuovo modello, come il precedente non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati, è prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

In ordine alle modalità di utilizzo del suddetto modello, per il versamento dei tributi di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni a modifica e/o ad integrazione delle disposizioni contenute nelle note prot. n. 1156/I/PC del 28/2/01 e n. 1436/I/PC del 6/3/01 circa le indicazioni da riportare nelle diverse colonne della sezione accise ora denominata "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".

Nella colonna "ente" dovrà essere indicata la lettera "D" con la quale viene individuata l'Agenzia delle Dogane alla quale sono riferibili i versamenti dei tributi corrispondenti ai "codice tributo" da indicare nella apposita colonna;

nella colonna "prov", che ha sostituito la precedente "codice regione" nella quale viene attualmente indicata, limitatamente ai contribuenti del settore metano, la sigla della provincia nella quale avviene la immissione in consumo, deve essere ora **sempre** indicata la sigla della provincia;

nella colonna "codice identificativo" dovrà essere riportato il codice ditta assegnato agli operatori del settore nella sua attuale stringa alfanumerica di nove caratteri con la esclusione quindi dei caratteri **IT00** che, dal 1/1/2005, per attuare l'armonizzazione fra i 25 paesi dell'Unione europea, dovranno obbligatoriamente essere premessi ai codici già esistenti secondo le disposizioni contenute nelle note prot. n. 3305 del 4/11/04 e n. 3702 del 3/12/04 della Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici;

le colonne "mese" e "anno di riferimento" non devono essere utilizzate.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza di tutti gli uffici dipendenti al fine di assicurarne la massima diffusione tra gli operatori del settore.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Art. 1.

[…]

472. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».

[…]

511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

512. […]

513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

514. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

[...]
520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-*ter*, le parole: «lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».

521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*6.* Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonchè le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».

522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

[…]

572. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.

Telescritto AD prot. n. 5002 del 31 dicembre 2004

Legge Finanziaria per l'anno 2005.

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge finanziaria per l'anno 2005, di cui si illustrano, fornendo eventuali chiarimenti, le disposizioni aventi rilevanza per l'attività di questa Agenzia e di maggiore interesse per l'utenza, contenute nell'art. 1 del provvedimento che, ai sensi del comma 572, sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2005.

Comma 472: modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre, n.504 inserendo, dopo il terzo periodo, una disposizione in base alla quale nell'ipotesi contemplata da tale norma viene sospesa anche la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise.

Comma 511:

- lettera a); vengono applicate fino al 31 dicembre 2005 le specifiche aliquote d'accisa relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione fissate dall'articolo 24, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al punto 1 (euro 245,15847 per mille litri) della predetta lettera d), del comma 1 dell'art. 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (emulsione trazione) è stabilita in euro 256,70 per mille litri. Al riguardo, atteso che l'emulsione acqua – olio da gas è un prodotto che non può essere distratto in frode e miscelato con prodotti petroliferi soggetti a maggiore tassazione e considerata la modesta differenza di aliquota tra le due tipologie di emulsioni (trazione e riscaldamento), non si reputa necessario, al momento, prescrivere alcun tipo di denaturazione per l'emulsione a minore tassazione.

In tutti i casi, comunque, la destinazione del prodotto al riscaldamento dovrà essere evidenziata nei documenti di accompagnamento e l'emulsione riscaldamento dovrà essere presa in carico su idonei registri differenziati da quelli utilizzati per il prodotto ad imposta maggiore (emulsione trazione).

- lettera b); viene applicata fino al 31 dicembre 2005 l'agevolazione, riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;

- lettera c); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di g.p.l. utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n.448 del 1998 e successive modificazioni;

- lettera d); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 l'aumento dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- lettera e); viene applicata fino al 31 dicembre 2005 la specifica aliquota di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio);

- lettera f); vengono applicate fino al 31 dicembre 2005 le disposizioni di cui all'art. 13,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti la riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ancorché nella medesima frazione sia ubicata la sede municipale;

- lettera g); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter , del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 concernente il fabbisogno di gasolio della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine corrispondente a litri 23 milioni per la provincia di Trieste e a litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine;

- lettera h); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 il regime di esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra per tutte le tipologie di colture.

Comma 513: si dispone che non si faccia luogo per l'anno 2004 all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (rideterminazione delle aliquote di alcuni prodotti sottoposti ad accisa).

Comma 514: viene abrogato il comma 4 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al quale, al 1° gennaio 2005, la misura delle accise sugli oli minerali avrebbe dovuto essere rideterminata secondo quanto stabilito nell'allegato 1 alla predetta legge. Per i prodotti ivi elencati rimangono pertanto in vigore le aliquote vigenti. In materia di accisa sul gas metano per usi civili, si precisa che con lo spirare del 31 dicembre 2004 cessano di essere applicabili le aliquote previste dal decreto ministeriale 12 febbraio 2004 e, pertanto, dal 1° gennaio 2005 trovano applicazione nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978 , n.218), le seguenti aliquote

□ metano usi civili a tariffa T1 euro 0,0448491 per metro cubo;

□ usi civili a tariffa T2 (fino a 250

metri cubi annui) euro 0,0788526 per metro cubo;

□ altri usi civili euro 0,1733074 per metro cubo;

Commi da 515 a 517: vengono impartite alcune disposizioni in ordine alla fruizione dei benefici fiscali relativi all'accisa afferente il gasolio per autotrazione impiegato, nel corso dell'anno 2004, dagli esercenti attività di autotrasporto di merci su strada ed alcune categorie del trasporto di persone.

In particolare con le predette disposizioni viene stabilito che:

a) l'aliquota normale di accisa prevista per il gasolio per autotrazione viene ridotta di euro 33,21391 per mille litri relativamente al gasolio utilizzato nel corso dell'anno 2004 dagli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b) la predetta riduzione, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, che si avvalgono del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera e) della legge n. 448/1998, è limitata ad euro 16,03656 per mille litri;

c) il beneficio di cui alla lettera a) si applica anche ai seguenti soggetti:

- agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

- alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

- agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 30 giugno 2005, istanza di rimborso dell'imposta con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'intero anno 2004.

In merito, si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità da seguire per la presentazione delle domande di rimborso.

Comma 520: vengono impartite alcune disposizioni concernenti l'attuazione del progetto sperimentale finalizzato ad incrementare l'impiego del prodotto bioetanolo, dell'etere etilterbutilico, degli additivi e riformulati prodotti da biomasse, di cui all'art. 21 , comma 6 bis, del Testo unico accise di cui al decreto legislativo n. 504/1995.

In particolare, la disposizione in argomento:

- fissa al 1° gennaio 2005 la decorrenza del triennio previsto per l'attuazione del richiamato progetto;

- determina il limite di spesa, di cui dal comma 6 ter del predetto art. 21, già fissato nella misura di 30 miliardi di lire annue, nella misura di 73.000.000 di euro annui.

Commi 521 e 522: vengono impartite specifiche disposizioni concernenti il prodotto biodiesel .

Comma 521: viene sostituito l'attuale testo del comma 6 dell'art. 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504/1995.

A tal riguardo si evidenzia che:

- la norma in parola fa riferimento ad un programma della durata di sei anni, a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2010;

- l'entità del contingente annuo di biodiesel esente dall'accisa viene fissata in 200.000 tonnellate;

- per ciò che concerne le modalità di fruizione dei benefici fiscali relativi al biodiesel, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento interministeriale, viene fatto rinvio a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256, in quanto compatibile;

- viene attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà, da esercitarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma, di rideterminare la misura dell'agevolazione in questione con decreto, da adottarsi di concerto con il Ministero delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

- viene previsto un sistema di assegnazione delle quote, del contingente di prodotto esente dall'accisa, che residuino alla fine di ogni anno di validità del programma e che possono essere ripartite tra i diversi assegnatari (in proporzione alle assegnazioni ricevute) a condizione che questi le immettano in consumo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Comma 522: viene precisato che l'efficacia delle suddette disposizioni in materia di biodiesel è subordinata alla preventiva approvazione, da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Le Direzioni regionali adotteranno ogni iniziativa necessaria per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

DECRETO LEGGE 21 febbraio 2005, n. 16

(Convertito dalla Legge 22 aprile 2005, n. 58)

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonché alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel

settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9**.** L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri.

Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, **il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato** secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane[1].

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del de-

[1] Vedi la Direttiva 13 maggio 2005.".

creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 238.070.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

(Convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80)

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[…]

Art. 10.
Disposizioni in materia di agricoltura

[…]

2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **e successive modificazioni,** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminatele percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 **rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2**.

[…]

Art. 16
Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

[…].

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Articolo 1

[…]

112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.

[…]

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di

Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

[…]

421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale".

422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, [*da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*][1].

[…]

612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

---

[1] Parole soppresse dal 1.1.2007 ai sensi dell'art. 1, comma 378 della legge 296/06 (finanziaria 2007).

Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262

(Convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286)

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».

3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

4. bis [omissis]

5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».

[…]

Art. 2

[…]

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[…]

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».

[…]

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1
[Articolo unico]

12. All'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'*import/export* del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'*import/export* alle regioni.

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane [cfr. Determinazione prot. 229/D del 27 febbraio 2007], da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1989, n. 20*, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adem-

pimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1989, n. 20*, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, e successive modificazioni.

329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

367. Nel *decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128*, recante le disposizioni di attuazione

della *direttiva 2003/30/CE* relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - *(Obiettivi indicativi nazionali)*. - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5».

368. Nel *decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*quater*. - *(Interventi nel settore agroenergetico)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'*articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da

intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».

371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1) identico:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61»;

2) i commi 6.1, 6.2, 6-*bis* e 6-*ter* sono abrogati;

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. - *(Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa).* - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale

di cui all'articolo 21, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri».

372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-*ter*. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera *b*), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera *f*), della *direttiva 2003/30/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'*articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera *a*), della *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima *legge n. 266 del 2005*.

376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, come modificato dal *comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo n. 504 del 1995* per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'*articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al medesimo *decreto legislativo n. 504 del 1995*.

378. All'*articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*» sono soppresse.

379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal *decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*.

380. È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I,

lettera *l*), del *decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del *decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2002, n. 16*, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d*) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'*articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'*articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni;

h)[1] le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*

395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera *a*), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. [**Tx AD prot. 769 del 16 febbraio 2007**: "… Tutto ciò premesso, … la Commissione europea ha ritenuto la misura in questione compatibile con il mercato comune autorizzandone l'applicazione per l'anno 2007"]

670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

[1] Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ex art. 8 del Dlvo n. 26/07).

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.

832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*.

833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*ter*, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali.

834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 aprile 1974, n. 117*, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della *legge 9 febbraio 1963, n. 82*, e successive modificazioni.

984. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali

985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della *legge 9 febbraio 1963, n. 82*, e successive modificazioni, e all'*articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355*.

1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), della *legge 24 dicembre 2004, n. 313*, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima *legge n. 313 del 2004* che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;

b) alla *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: «o assimilate»; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: «ed assimilate»;

c) alla *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: «e assimilate» sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole «o assimilate» e le parole: «ed inorganici» sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: «o assimilate» sono soppresse; all' articolo 26, comma 7, della medesima legge, le parole: «o assimilate» sono soppresse;

e) al *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, all'articolo 2, comma 15, le parole: «e inorganici» sono soppresse;

f) alla *legge 1° marzo 2002, n. 39*, all'articolo 43, comma 1, la lettera *e*) è abrogata;

g) alla *legge 23 agosto 2004, n. 239*, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato;

h) al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, all'articolo 229, il comma 6 è abrogato;

i) al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), sono soppresse le parole «ed assimilate».

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Decreto 9 ottobre 2001

Rideterminazione della misura di restituzione dell'accisa gravante sul gasolio impiegato nell'attività di autotrasporto

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, e successive modificazioni, peril gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivitàdi trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiorea 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimoart. 25 è ridotta della misura determinata con riferimento al 31dicembre 2000;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2001 con il quale è stata rideterminata in lire 171.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, per il periododal 1 settembre al 31 dicembre 2000;

Visto l'art. 25, comma 3, della suindicata legge n. 388 del 2000,come modificato dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge n. 356 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolioper autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attività produttive, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nellaprima settimana di gennaio 2001 superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione;

Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dall'8 gennaio 2001 al 30 giugno 2001;

Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea la prima rilevazione settimanale per l'anno incorso è quella relativa all'8 gennaio 2001;

Considerato che dalle rilevazioni settimanali così ottenute derivanel semestre considerato uno scostamento medio del prezzo di venditaal consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'IVA, pari alire 59.000 per mille litri e che tale scostamento supera, mediamente il 10 per cento in meno dell'ammontare della riduzione di accisa sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.
Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, è stabilita in lire 112.000 per mille litri di gasolio.

Art. 2.
Regolazione contabile

I soggetti destinatari del beneficio previsto dall'art. 25,comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, nella dichiarazione di cui comma 4 dell'art. 25 della medesima legge, come modificato con l'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 356 del 2001,indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,ovvero mediante rimborso della relativa somma.

In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante lacompensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, u.p.b. 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero delle finanzeper l'anno 2001, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilità speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 26 ottobre 2001, n. 416

Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stata istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto;

Visto l'articolo 17, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale viene stabilito che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 8 maggio 1989, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 12 luglio 1990, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 21 dicembre 1995, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

3. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione

costituiti da qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto, localizzati in un medesimo sito industriale, appartenenti ad un singolo esercente e dei quali almeno uno abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW; le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:

a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;

b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico[1];

d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;

e) reattori utilizzati nell'industria chimica;

f) batteria di forni per coke;

g) cowpers degli altiforni;

h) impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, o da turbine a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Art. 2.
Soggetti obbligati e adempimenti

1. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 1.

2. I predetti esercenti devono presentare agli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale contenente le seguenti indicazioni riferite all'anno precedente:

a) la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente o negozialmente;

b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;

c) la costituzione del grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;

d) la qualità e la quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato nel suddetto impianto, anche risultante dalla documentazione fiscale;

e) la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e relativa metodologia di calcolo.

3. Le emissioni in tonnellate di SO2 e NOx sono determinate nei modi indicati nell'allegato tecnico, parte prima, al presente regolamento.

4. L'esercente è obbligato a conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione ed in particolare:

a) il dettaglio dei metodi di calcolo utilizzati;

---

[1] **Telescritto A.D. prot. n. 47614 del 21 giugno 2005:** "[…] In base alla definizione di reattore utilizzato nell'industria chimica ed ai chiarimenti sul processo del cracking termico, forniti dalla suddetta Area Centrale, appare evidente che gli impianti in questione [*impianti di cracking termico*] sono riconducibili ai reattori utilizzati nell'industria chimica, esclusi dal campo di applicazione della tassazione in parola in forza della previsione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), del DPR 26.10.2001, n. 416".

[2] Vedi errata-corrige in GU n. 291 del 15.12.2001 (nella versione originale: "bimestrali).

b) il contenuto di zolfo in ciascuna tipologia di combustibile nonché la composizione completa dello stesso, nel caso in cui si utilizzi la formula (3) riportata nell'allegato tecnico, parte prima;

c) i consumi di combustibile, misurati o stimati, per singolo impianto;

d) i dati ottenuti da eventuali sistemi di monitoraggio in continuo;

e) i dati delle periodiche campagne di monitoraggio;

f) le curve di taratura delle emissioni di NOx in funzione del carico o di altro parametro equivalente tipico dell'impianto in questione, ove venga utilizzato il metodo a1) del punto 2.2.2 indicato nell'allegato tecnico, parte prima;

g) le ore annue di effettivo funzionamento degli impianti qualora il volume dei fumi sia misurato in continuo.

Art. 3. Poteri e controlli

1. L'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, avvalendosi, ove occorra, degli organismi di controllo anche ambientale, verifica la congruità della dichiarazione secondo quanto riportato nell'allegato tecnico, parte seconda, al presente regolamento.

Art. 4. Pagamento della tassa

La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali[2] sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio sieffettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto.

Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, dalle rate successive, ovvero sono restituite mediante rimborso.

In caso di cessazione dell'attività dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario sono calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativaalle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso di attivazione di un nuovo impianto le rate di acconto sono calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO2 ed NOx.

Allegato tecnico al regolamento recante le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi di azoto (NO_x) - Art. 17, commi dal 29 al 33, della legge 27/12/97, n° 449.

Parte Prima: Modalità di calcolo delle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto.

Premessa

Le emissioni annue di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi d'azoto (NO_x, come somma di $NO+NO_2$), sono calcolate come prodotto del volume dei fumi emessi, nel corso dell'anno solare di riferimento, per la relativa concentrazione media. Le emissioni di anidride solforosa possono, in alternativa, nei casi di seguito specificati (par. 2.1.2) essere valutate mediante metodo stechiometrico diretto in base alla conoscenza del consumo annuo di combustibile e dello zolfo in esso contenuto.

Nel caso più generale quindi, le emissioni, espresse in tonnellate/anno, sono determinabili secondo la seguente relazione:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \text{Conc.}_{\text{media annua}}\ (\text{mg/Nm}^3) * V_{\text{fumi}}\ (\text{Nm}^3/\text{anno}) * 10^{-9} \qquad (1)$$

Nel caso di impianti che effettuano misure di concentrazione con sistemi di rilevamento in continuo, secondo il D.M.21/12/1995, disponendo anche di medie mensili, le emissioni sono determinabili secondo la seguente formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma_i\ \text{Conc.}_{\text{media mens.}}\ (\text{mg/N m}^3) * V_{\text{fumi}}\ (\text{N m}^3/\text{mese}) * 10^{-9} \qquad (2)$$

dove l'indice i si riferisce ai mesi di funzionamento. (*)

Le concentrazioni da utilizzare nelle precedenti formule sono quelle normalizzate per fumi anidri al valore di ossigeno di riferimento, come previsto dalla vigente normativa ambientale (D.P.R. 203/88 art.3 c. 2 e successivi decreti d'applicazione).

Il valore delle emissioni viene limitato alle sole cifre intere, approssimando all'unità inferiore i decimali compresi fino a 0.5.

(*) Per impianti dotati di sistemi di controllo delle emissioni capaci di misurare la portata media oraria, le grandezze date possono essere riferite a tale unità.

1. Calcolo del volume di fumi emessi

Il volume dei fumi emessi può essere misurato in continuo. In caso contrario il volume dei fumi emessi può essere determinato, convenzionalmente, utilizzando le seguenti formule basate sulla composizione % in peso (sul secco) dei singoli elementi costituenti il combustibile utilizzato.

La formula, semplificata, di riferimento per il calcolo del volume unitario di fumi anidri stechiometrici a condizioni fisiche normalizzate di temperatura e pressione (0°C; 101.3 kPa), valida per percentuali in peso di azoto e ossigeno nel combustibile inferiori o uguali all'1%, è la seguente:

$$VF\ (\text{Nm}^3/\text{kg}) = 8.86 * C + 20.89 * H_2 + 3.31 * S \qquad (3)$$

dove VF rappresenta il volume dei fumi emessi per kg di combustibile bruciato e C, H_2, S sono i kgrammi di carbonio, idrogeno e zolfo rispettivamente contenuti in un kgrammo di combustibile.

Qualora non fossero verificate queste condizioni, si dovrà utilizzare la formula completa [*].
Per quanto riguarda i combustibili gassosi, la composizione in peso da utilizzare nelle formule presentate si deve ricavare dalla composizione molare del gas. A tal fine l'esercente dovrà tenere apposita documentazione della stessa e della relativa trasformazione in composizione elementare.
Per passare al volume unitario di fumi anidri emessi con percentuale di ossigeno libero residuo pari al valore di riferimento di legge ($\%O_{2\,rif}$) per il combustibile utilizzato, si impiega la formula [**]:

$$VF_{\%O2rif} = VF^* 21 / (21 - \%O_{2\,rif}) \qquad (4).$$

In alternativa ai metodi precedenti, si possono utilizzare i valori dei volumi unitari di fumi, per le più comuni composizioni di combustibile, riportati in tabella 1.

Il volume totale di fumi anidri normalizzati emessi, espressi in Nm^3/anno, si ottiene moltiplicando il valore precedentemente determinato per il quantitativo, Q, di combustibile bruciato espresso in kg/anno, (ovvero in kg/mese nel caso di utilizzo della formula (2) o kg/ora, nel caso di utilizzo di tale unità temporale).

$$V_{fumi} = VF_{\%O2rif} * Q \qquad (5)$$

Qualora si utilizzassero diversi tipi di combustibili (Q_i), il volume totale di fumi emessi $V_{Tot\text{-}fumi}$ nel periodo considerato sarà ottenuto dalla sommatoria dei singoli contributi:

$$V_{Tot\text{-}fumi} = \Sigma_i VF_{i\,\%O2rif} * Q_i \qquad (6)$$

Note:
[*] La formula completa per il calcolo dei volumi dei fumi emessi è la seguente:

$$VF\ (Nm^3/kg) = 8.86 * C + 20.89 * H_2 + 3.31 * S + (0.8 \div 7.6) * N_2 - 2.63 * O_2 \qquad (3\text{-bis})$$

dove il coefficiente per l'azoto varia in funzione della forme chimiche assunte dallo stesso nei fumi in uscita. Nel caso di combustibile gassoso, per il quale si presume che l'azoto in esso contenuto non si ossidi, si assume il coefficiente 0,8. Nel caso di combustibili solidi o liquidi, per i quali l'azoto contenuto esca in forma ossidata (NOx) si può assumere il coefficiente 7.6 nel caso di NO_2 oppure un coefficiente mediato pari a 4.76 per una composizione standard di 0.05 in NO_2 e 0.95 in NO.

[**] Il D.M. 12/7/1990 prescrive un tenore residuo di riferimento per l'ossigeno libero nei fumi anidri emessi, variabile a seconda del combustibile impiegato. In particolare si deve assumere un tenore di ossigeno del 3% nel caso di combustibili gassosi e liquidi, del 6% nel caso del carbone e 11% nel caso di altri combustibili solidi.

2. Calcolo delle concentrazioni medie

2.1 Concentrazioni di SO_2

2.1.1 Impianti dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), deve consentire la rilevazione delle concentrazioni medie orarie, mensili e l'eventuale calcolo di quelle annuali, che costituiscono i valori ufficiali delle emissioni ai sensi dei D.M. 21/12/95 e D.M. 8/5/89.
Tale concentrazione viene utilizzata direttamente per il calcolo delle emissioni, secondo le formule (1) o (2).
La procedura descritta vale anche per gli impianti dotati di sistemi di abbattimento.
E' lasciata facoltà all'esercente di impiegare il sistema di calcolo diretto delle emissioni di SO_2, secondo le formule (7) e (8) seguenti.

2.1.2 Impianti non dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

a) Impianti non dotati di sistemi di abbattimento

Le determinazioni delle emissioni di SO_2 in t/anno, sono eseguite mediante calcoli stechiometrici sulla base dei consumi del singolo combustibile Q_i (kg/anno) e del relativo tenore di zolfo S_i %, mediante la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma_i\, 2 * S_i\,\% * Q_i * 10^{-5} \qquad (7)$$

E' lasciata facoltà all'esercente di applicare un fattore di riduzione per tener conto di eventuali fenomeni di assorbimento, a condizione di fornire l'evidenza oggettiva (riferimenti bibliografici o sperimentali) dell'applicabilità dello stesso.

b) Impianti dotati di sistemi di abbattimento

b1) Utilizzazione del coefficiente di abbattimento

Le emissioni calcolate con il metodo stechiometrico della lettera precedente mediante la formula (7) applicata su base mensile, sono ridotte in base alla efficienza percentuale mensile (Effm,%) del sistema di abbattimento, secondo la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma_i\, \text{Emis}_i\ (\text{t / mese}) * (100 - \text{Effm,\%}) / 100 \qquad (8)$$

per i che va da 1 a 12.

L'efficienza Effm,% è il valore misurato con frequenza mensile in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto, attraverso le misure delle concentrazioni a monte($Conc_{mo}$) ed a valle ($Conc_{ma}$) del sistema stesso, secondo la formula:

$$\text{Effm,\%} = 100 * (Conc_{mo} - Conc_{ma}) / Conc_{mo} \qquad (8\text{ - bis})$$

In alternativa si può assumere il valore minimo di efficienza sotto il quale in base alla specifica tecnica si deve rigenerare il sistema di abbattimento.

b2) Misure discontinue delle concentrazioni di SO_2 al camino

In alternativa all'utilizzazione del coefficiente di abbattimento, si può ricorrere a misure di concentrazione al camino, con frequenza mensile, in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto, da utilizzare in formula (2).

2.2 Concentrazione di NO_x

2.2.0 Interpretazione per le misure di concentrazioni di NO_x

Gli impianti di combustione emettono in atmosfera NO + NO_2=NO_x. Nelle misure di concentrazione eseguite secondo quanto previsto dal D.M. 21/12/95, esse sono espresse come NO_2 equivalente.

Ai fini del calcolo fiscale previsto ai sensi della legge 449/97, tenendo conto che la distribuzione percentuale in volume degli ossidi emessi è generalmente 95% NO e 5% NO_2 (*), si può determinare la concentrazione reale di NO+NO_2, mediante l'applicazione della formula:

$$NO_x = (NO_{2equiv.} * 0.95)/1.53 + NO_{2equiv.} * 0.05 \qquad (9)$$

Nel caso in cui risultino disponibili le concentrazioni misurate espresse in NO equivalente, si utilizzerà la formula:

$$NO_x = NO_{equiv.} * 0.95 + NO_{equiv.} * 0.05 * 1.53 \qquad (10)$$

(*) Nel caso in cui l'esercente ritenga non applicabile detta distribuzione è a sua scelta possibile definirne una diversa previa dimostrazione dell'applicabilità.

2.2.1 Impianti dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni

La concentrazione media (oraria, mensile o annua) di NO_2 fornita da SME, corretta secondo le precisazioni contenute nel precedente paragrafo, in NO_x, viene utilizzata direttamente per il calcolo delle emissioni, secondo le formule (1) o (2).
La procedura descritta vale anche per gli impianti dotati di sistemi di abbattimento.

2.2.2 Impianti non dotati di monitoraggio in continuo delle emissioni di NO_x

a) Impianti non dotati di sistemi di abbattimento

In questo caso, essendo impossibile effettuare un calcolo stechiometrico, poiché la formazione di NO_x è influenzata da vari fattori, si calcolerà la concentrazione media emessa, sulla base di campagne di analisi delle emissioni, eseguite al camino nelle diverse condizioni di carico dell'impianto, dal carico minimo a quello nominale di funzionamento al 100%.

a1) Metodo di riferimento
Il metodo consiste nel riportare in grafico le concentrazioni di NO_x in funzione del fattore di carico (*) alle condizioni di 50 % e 100 % secondo un andamento del tipo in figura 1.

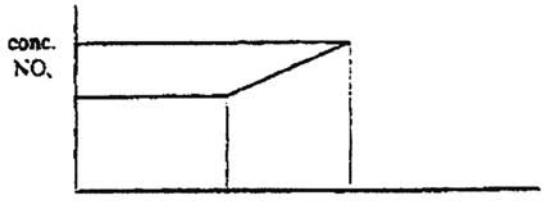

Figura 1

Tale curva sarà quindi utilizzata per stimare la concentrazione media annuale di ossidi di azoto in funzione del fattore di carico medio annuo dell'impianto.
Ciò fatto, l'emissione di NO_x viene calcolata secondo le formule (1) o (2).
Nel caso si utilizzassero più tipi di combustibili, l'esercente dovrà determinare più curve di carico e procedere al calcolo delle emissioni mediante sommatoria delle concentrazioni medie del periodo, determinate in base al fattore di carico ed al tipo di combustibile usato, moltiplicate per il volume dei fumi emessi nello stesso periodo.

$$Emis.(t/anno) = \Sigma i\ Conc_i\ (mg/Nm^3) * V_{i\text{-}fumi}\ (Nm^3) * 10^{-9} \qquad (11)$$

Dove:
i = numero di periodi dell'anno con utilizzo dello stesso combustibile
$Conc_i$ = Concentrazione media del periodo i-esimo, per combustibile e per fattore di carico di impianto (dedotta dalle curve di taratura)
$V_{i\text{-}fumi}$ =Volume di fumi emessi nel periodo i-esimo

(*) Per fattore di carico si intende il rapporto tra l'energia effettivamente prodotta nel periodo di osservazione e la energia producibile calcolata in base alla potenza nominale di impianto.

a2) Metodo speditivo
Un metodo alternativo al precedente è quello di determinare le emissioni di NOx utilizzando per il calcolo delle emissioni secondo le formule (1) o (2), le concentrazioni corrispondenti ai limiti massimi in vigore per l'impianto e per il tipo di combustibile impiegato o riportati nelle autorizzazioni alle emissioni di impianto in ottemperanza al DPR 203/88, moltiplicate per il fattore di carico riferito al periodo di osservazione.

b) Impianti dotati di sistema di abbattimento

b1) Utilizzazione del coefficiente di abbattimento
Le emissioni calcolate con i metodi della lettera a) precedente su base mensile. sono ridotte in base alla efficienza percentuale mensile (Effm,%) del sistema di abbattimento. secondo la formula:

$$\text{Emis. (t/anno)} = \Sigma \text{ . Emis ,-(t / mese)} * (100 - \text{Effm,\%}) / 100 \qquad (12)$$

per i che va da 1 a 12.
L'efficienza Effm,% è il valore misurato con frequenza mensile in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto (vedi formula 8-bis).
In alternativa si può assumere il valore minimo di efficienza sotto il quale in base alla specifica tecnica si deve rigenerare il sistema di abbattimento.
b2) Misure discontinue delle concentrazioni di NO, al camino
Si può ricorrere a misure di concentrazione al camino. con frequenza mensile. in condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto. da utilizzare poi nella formula (2).

3 Particolari tipologie di emissioni

3.1 Emissioni da raffinerie di petrolio e da impianti petrolchimici.

3.1.0 Premessa
Questa tipologia di impianti è caratterizzata da un elevato numero di apparecchiature di combustione. da diverse tipologie di combustibili. in gran parte autoprodotti (compreso il gas di raffineria). da una elevata integrazione termica e funzionale degli impianti. da bruciatori policombustibile. da limiti di legge imposti sul totale delle emissioni, da effluenti di vari impianti che confluiscono in un unico camino. dalla presenza di analizzatori in continuo solo su alcuni punti di emissione.

3.1.1 Calcolo del volume dei fumi
Il volume dei fumi da utilizzare per il calcolo delle emissioni è quello corrispondente al consumo complessivo annuale/mensile dei combustibili negli impianti soggetti al campo di applicazione della tassa.
Il volume dei fumi potrà essere misurato in continuo o calcolato con la metodologia di cui al punto 1. inclusi i riferimenti alla tabella 1.

3.1.2 Calcolo delle emissioni di SO_2

Le emissioni totali di SO_2 (tonnellate annue) verranno determinate, secondo le tipologie di impianto, sommando i singoli contributi derivanti da:

i) emissioni provenienti da impianti non dotati di sistemi di abbattimento della SO_2 e non dotati di analizzatori in continuo, determinate stechiometricamente, mediante la formula (7);

ii) emissioni provenienti da impianti dotati di analizzatori in continuo, ed eventualmente di sistemi di abbattimento della SO_2, determinate come descritto al punto 2.1.1;

iii) emissioni provenienti da impianti non ricadenti nei casi sopraciati, calcolate moltiplicando la concentrazione corrispondente al valore limite di emissione previsto, dal DM 12/07/1990 o dai decreti autorizzativi specifici, per il volume dei fumi soggetti al campo di applicazione della tassa.

$$\text{Emis. totali (t/anno)} = SO_{2i} + SO_{2ii} + SO_{2iii} \qquad (13)$$

3.1.3 Calcolo delle emissioni di NO_x

i) Qualora, per determinati impianti, l'esercente disponga di misure di concentrazione (in continuo o in discontinuo), rappresentative, almeno su base annua, delle condizioni di funzionamento di tali impianti, le emissioni da essi provenienti saranno determinate moltiplicando la concentrazione misurata C_m, intesa come valore medio nel caso di più misure, per il volume di fumi provenienti da tali impianti V_m :

ii) Qualora esistano limiti specifici per determinati impianti riportati nei decreti autorizzativi, le emissioni possono venire calcolate moltiplicando la concentrazione riportate nei decreti autorizzativi C_s, per i volumi di fumi provenienti da tali impianti V_s :

iii) Qualora per determinati impianti, non siano disponibili né misure ne limiti specifici riportati nei decreti autorizzativi, le emissioni saranno calcolate moltiplicando le concentrazioni C_l corrispondenti al valore limite previsto dal D.M. 12/07/90, per il volume dei fumi proveniente da tali impianti V_l .

Le emissioni totali di NO_x in tonnellate/anno, verranno determinate, secondo le tipologie di impianto, sommando i contributi derivanti dai punti i), ii) ed iii).

$$\text{Emissioni totali(t/anno)} = \Sigma_i C_{mi} * V_{mi} + \Sigma_j C_{sj} * V_{sj} + \Sigma_k C_{lk} * V_{lk} \qquad (14)$$

dove:

- V_{mi} rappresenta l'i-esimo dei volumi dei fumi per i quali è disponibile la concentrazione misurata C_{mi};
- V_{sj} rappresenta il j-esimo dei volumi dei fumi corrispondenti al limite di concentrazione specifico C_{sj} (relativo a decreto autorizzativo o altra prescrizione);
- V_{lk} rappresenta il k-esimo dei volumi dei fumi a cui si applica il limite di concentrazione di legge C_{lk} (DPR 203/88 - D.M. 12/7/90).

3.2 Emissioni derivanti da impianti che non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88.

Questa tipologia riguarda essenzialmente gli impianti ausiliari, o assimilati tali, localizzati all'interno dei grandi impianti di combustione ed individuati ai sensi del D.P.C.M. 21/7/89 e del D.P.R. 25/7/91.

Per la determinazione delle loro emissioni si conteggia il combustibile da essi utilizzato in aggiunta ai consumi dell'impianto al quale sono asserviti.

Nel caso di impianto ausiliario comune a più impianti, i consumi sono ripartiti in parti proporzionali alle potenze nominali degli stessi.

Parte Seconda: criteri di controllo

Criteri per la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della correttezza dei dati dichiarati

1. La verifica della correttezza dei dati sui volumi, si effettua sulla base dell'applicazione delle formule di cui alla parte prima o della tabella 1 del presente Allegato tecnico, relativamente ai quantitativi e al tipo di combustibile utilizzato.

2. Per la verifica della correttezza dei dati dichiarati relativamente ai valori di concentrazione, si effettuano delle campagne di misura al camino contestualmente alle misure di consumo di combustibile, ovvero:
   - nel caso di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati forniti da SME (sistema monitoraggio emissioni);
   - nel caso di assenza di misurazioni in continuo, si utilizzano i risultati di periodiche campagne di misura condotte in presenza degli organi preposti al controllo ambientale.

   Ai fini della valutazione delle procedure di determinazione e gestione dei dati sulle emissioni oggetto del presente decreto, potranno essere ritenute valide, purché congruenti con i requisiti previsti nella prima parte del presente Allegato tecnico, la documentazione prodotta e le procedure:
   - concordate con l'Autorità di controllo ambientale competente e certificate da Enti accreditati;
   - volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione secondo standard internazionali (ISO 14001) o la registrazione secondo il regolamento EMAS.

   L'Amministrazione finanziaria effettua verifiche del contenuto di zolfo nel combustibile, campionando i serbatoi interessati, secondo modalità e periodicità da essa stabiliti.
   Per la stima dell'efficienza degli impianti di abbattimento, si fa riferimento alla documentazione tecnica di collaudo degli impianti ed alle misure effettuate ai fini del rispetto delle prescrizioni della normativa ambientale.

3. Ai fini di quanto espresso nei punti 2.1.2 b2) e 2.2.2 b2) e 3.1.3 della parte prima del presente Allegato tecnico, per condizioni rappresentative di funzionamento dell'impianto si intendono quelle corrispondenti al funzionamento stabile ad una potenza non inferiore al 50 % della potenza nominale, e comunque escludendo le fasi di avviamento o arresto dell'impianto.
   In tali condizioni, l'emissione va verificata in base alle misure di concentrazione corrette per tenere conto del rapporto tra i fattori di carico e con riferimento al combustibile utilizzato. I valori di concentrazione ricavati, confrontati eventualmente con i risultati dell'ultimo controllo effettuato dagli organi preposti, sono presi a riferimento per la dichiarazione annuale, tenendo conto delle rispettive condizioni d'impianto.

TABELLA N° 1

Tabella 1 - Valori di riferimento per tipologia di combustibile

Tipo di combustibile	Ossigeno di riferimento nei fumi secchi	Volume fumi secchi riportati all'ossigeno di riferimento	
	%	Nm^3/kg	$Nm^3/STDm^3$
Olio combustibile BTZ (S ≤ 1%)	3	11.76	
Olio combustibile MTZ (1 < S ≤ 2%)	3	11.67	
Olio combustibile ATZ (2 < S ≤ 3%)	3	11.63	
Altri oli combustibili	3	12.00	
Greggio di petrolio	3	12.10	
Gasolio	3	12.00	
Gas naturale (1)	3	13.70	9.50
Gas di raffineria	3	14.00	
Orimulsion	3	7.89	
Carbone	6	9.86	
Coke di petrolio BTZ (≤1% S)	11	20.00	
Coke di petrolio ATZ (>1% S)	11	19.00	
Lignite	11	9.00	

Nota:
(1) La densità di riferimento del gas naturale è stata assunta pari a 0,69 $Kg/STDm^3$

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti avente valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 commi 29 e 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

(Omissis).

Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione».

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il decreto ministeriale 8 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1989, n. 124) disciplina la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

— Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio) disciplina le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

— Il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1996, n. 5) disciplina i metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 30, 31, 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

(Omissis).

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del predetto testo unico.».

— Per i commi 29 e 32 vedasi le relative note alle premesse.

01G0473

Nota prot. 2587 del 12 dicembre 2001

Riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nell'attività di trasporto di persone e merce - Emulsioni di oli da gas ed acqua.

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti concernenti la possibilità di concedere il beneficio in oggetto - previsto per l'impiego di gasolio dall'articolo 1 del DL 26 settembre 2000, n. 265, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 8 del DL 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2000, n. 418 - anche nel caso di impiego di emulsioni di gasolio con acqua.

Al riguardo, si fa presente che le emulsioni di oli da gas con acqua, previste dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prodotti distinti dal gasolio, da classificare ad una diversa voce di nomenclatura doganale e da assoggettare ad accisa secondo aliquote proprie fissate, a partire dal 3 ottobre 2001, con l'articolo 3 del DL 30 settembre 2000, n. 268 convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354.

Ne consegue **che tali prodotti non possono ricadere** nell'ambito di applicazione del beneficio di che trattasi, le cui norme di previsione menzionano unicamente il gasolio.

[…]

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Legge Finanziaria per l'anno 2002

[…]

ARTICOLO 12

Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

1) al comma 1, le parole <<di cui alla tabella F>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alle tabelle E ed F>>;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F e a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età.>>;

b) dopo l'articolo 44-bis è inserito il seguente:

<<Articolo 44-ter. Modifica delle tabelle.

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme pare del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze>>.

2. **Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal seguente:

<<**Articolo 2. Oggetto della giurisdizione tributaria.**

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in ma-

teria di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio>>.

ARTICOLO 13
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del ministro delle Finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella <Gazzetta Ufficiale> n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste e in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003 [disposizione questa prorogata fino al 31 dicembre 2004 ex art. 2, comma 13 della legge 24.12.03, n. 350 e di seguito prorogata al 31.12.2005 ex art. 1, comma 511.f della legge 30.12.04, n. 311 e di seguito prorogata fino al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. f) della legge 23.12.05, n. 266; disposizione **prorogata al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06], i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

ARTICOLO 14[1]
Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano

In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il ministro dell'Economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, a interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al

[1] Questo articolo viene abrogato a far data dal 1° gennaio 2008 (ex art. 2.4 del D.lvo n. 26/07).

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento Cip n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla [revisione organica del regime tributario del settore][2].

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 159.114.224,77[3] [in origine: 117.797.672,84] euro per l'anno 2003 e di 100[4] [in origine: 50] milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni].

[…]

Articolo 79
Copertura finanziaria ed entrata in vigore

[…] 3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002. […]

[2] Parole così inserite con DL 28.12.01, n. 452, art. 2. In origine "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma".
[3] Importo così sostituito con legge n. 289/02, art. 32, comma 5.
[4] Importo così aumentato ex art. 2, comma 64, della legge 24.12.03 n. 350 (Legge Fin. 2004).

Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 452

[coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 27.2.2002, n. 16]

Disposizioni urgenti in materia di accise, di gasolio per autotrazione, …

Art. 1.
Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002[5], anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.

Art. 2.
Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore".

Art. 3.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla se-

---

[5] Questa disposizione si applica anche per il periodo **dal 1.1.2006 al 31.12.2006** ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. a) della legge 23.12.05, n. 266. Questa disposizione è *valida **fino al 31.12.07** ex art. 1, comma 394 della legge 296/06 (finanziaria 2007)*.

guente: "a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio";

Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo.

Art. 5.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del ***30 settembre 2002,*** apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con

gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. [Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446][6].

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "purché" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";

b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 per cento".

[…]

Art. 5-quater.
Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";

b) al comma 16:

1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";

2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sonosostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite";

3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per **autotrazione venduto nell'anno 2001".**

Art. 6.
Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

1. è soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".

2. L'articolo 62 del ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

[6] Periodo aggiunto dal DL 24.9.02, n. 209, art. 3.

"Art. 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis [nuova data introdotta dal DL 24.9.02, n. 209, art. 3 - in origine: dal 1 ottobre 2002].

Art. 7.
Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis[nuova data introdotta dal DL 24.9.02, n. 209, art. 3 - in origine: dal 1 ottobre 2002], è istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti [***e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica]***[7]**,** nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:

a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;

b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;

c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sinte-

[7] **Parole soppresse** dal 2.10.03, ex art. 18.1 del DL n. 269/03.

si, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

4. Obbligato al pagamento del contributo è:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;

b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.

5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati:

a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;

b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;

c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;

e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;

f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;

h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;

i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli

lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;

l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitività ***all'attività di trattamento di rigenerazione [e produzione di combustibili a specifica]***[8] può essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, l'entità della parte del contributo destinata all'attività di riciclaggio.

7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del ***testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,*** e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entità pari al 30 per cento del contributo dovuto.

9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis), si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro. 10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del ***citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.***

11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti **q*ualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale";***

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).

[…]

Art. 16-ter.

Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie

1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane".

[…]

[7] **Parole soppresse** dal 2.10.03, ex art. 18.1 del DL n. 269/03.

Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Fax MF prot. n. 2788 /UDA del 28 dicembre 2001

Legge finanziaria per l'anno 2002 [Ricorsi gerarchici alle Commissioni Tributarie]

è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per l'anno 2002 di cui si illustrano le disposizioni aventi rilevanza per l'attività di questa Agenzia.

Con l'articolo 12, comma 2, del suddetto provvedimento è stata introdotta un'importante modifica alla disciplina del processo tributario prevista dal decreto legislativo 31.12.1992, n. 546.

In base alla nuova formulazione dell' articolo 2 del citato D.Lgs. n. 546/1992 , in vigore **dal 1° gennaio 2002**, "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

Conseguentemente **anche le controversie concernenti i tributi amministrati da questa Agenzia sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie** e seguono la disciplina sul processo tributario di cui al predetto D.Lgs. n. 546/1992.

A seguito di tale intervento legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2002, tutti gli atti adottati dagli uffici dell'Agenzia delle dogane inquadrabili fra quelli tassativamente individuati dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 devono contenere, a pena di illegittimità, in applicazione del comma 2 dello stesso articolo, l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

[…]

Telescritto MF Prot. 200385 del 21 gennaio 2002

RISPOSTA A QUESITO, SISTEMA SANZIONATORIO APPLICABILE IN MATERIA DI TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI OSSIDI DI AZOTO, ISTITUITA CON LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449.

Si fa riferimento alle note prot. 399 del 13.7.2001 e prot. 1723 del 23.10.2001, con le quali codesto Ufficio ha chiesto il parere in merito al quesito proposto dallo studio legale ….., concernente l'argomento indicato in oggetto.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, espressamente estende la disciplina sanzionatoria prevista nel comma 1 (sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato) ad ogni ipotesi "di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto", ad eccezione di quelli iscritti a ruolo;

l'art. 13, come è evidente dalla formulazione letterale e dalla collocazione sistematica nel titolo II (concernente sanzioni in materia di riscossione), costituisce previsione di portata generale applicabile ad ogni tributo, con l'eccezione sopra evidenziata;

l'art. 17, comma 33, della legge 27 dicembre, n. 449, contiene il regime sanzionatorio applicabile – tra l'altro all'ipotesi di "omesso pagamento" della tassa sulle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto. Tale disposizione prevede che in caso di "omesso pagamento" venga applicata la sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo della tassa dovuta, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo;

la fattispecie di violazione sanzionata dall'art. 17, comma 33 della legge n. 449/97 è identica a quella contenuta nel comma 2 dell'art. 13 del dec.leg.vo n. 471/97; pertanto per risolvere il "conflitto" tra le due norme occorre far ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico che regolano la successione delle leggi nel tempo.

Si osserva al riguardo che l'art. 13 del decreto legislativo da ultimo citato è entrato in vigore successivamente all'art. 17, comma 33 della legge n. 449/97; infatti la disciplina della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto è stata pubblicata il 30 dicembre 1997 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1998, mentre l'art. 13 del dec. leg.vo n. 471/97 è stato pubblicato l'8 gennaio 1998 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1998.

Pertanto, la disciplina sanzionatoria (sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo della tassa dovuta) prevista dalla legge istitutiva della tassa in esame, alla stregua dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo deve ritenersi abrogata tacitamente per incompatibilità dalla norma successiva dell'art. 13 del dec. leg.vo citato n. 471/97. Tale abrogazione tacita viene peraltro ribadita in via tautologica dall'art. 16 del dec. leg.vo da ultimo citato che testualmente recita "è altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto".

Inoltre, non sembra ragionevole accedere alla tesi della specialità della disposizione di cui all'art. 17, comma 33 della legge n. 449/97. Infatti, il principio di specialità presuppone che tra due norme esista un rapporto di "genus ad speciem". In sostanza il principio di specialità implica che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale siano compresi nella fattispecie speciale, la quale inoltre deve presentare uno o più elementi particolari che possano dirsi specializzanti.

Non si ravvisano elementi specializzanti nella disciplina dell'art. 17, comma 33, della legge n. 449/97 rispetto a quella dell'art. 13 del dec. leg.vo n. 471/97.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che al caso prospettato dallo studio le-

gale ….. sia applicabile, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa prevista dal 2° comma dell'art. 13 del dec. leg.vo 471/97 e pari al 30% dell'importo non versato, in luogo di quella che va dal doppio al quadruplo della tassa dovuta di cui all'art. 17, comma 33, della legge n. 449/97.

DECRETO 1° febbraio 2002

Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, è ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale è stata rideterminata in L. 112.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 356 del 2001, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze è stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001 superi mediamente il 15 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione;

Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre 2001;

Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero delle attività produttive nel periodo dal 18 al 31 dicembre 2001, e che pertanto si rende necessario individuare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, nelle due settimane comprese nel predetto periodo, ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo, determinandolo in L. 1.622.328 per mille litri al 24 dicembre 2001 e in L. 1.622.655 per mille litri al 31 dicembre 2001;

Considerato che dalle rilevazioni settimanali così ottenute deriva, nel semestre considerato, uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, al netto dell'I.V.A., ammontante a L. -45.000 per mille litri di prodotto e che tale scostamento supera, mediamente, il 15 per cento dell'ammontare della riduzione sopra menzionata;

Considerato di dover procedere per il semestre interessato alla rideterminazione della misu-

ra della riduzione della aliquota di accisa nei limiti in cui tale scostamento supera il 15 per cento dell'ammontare della riduzione di accisa fissata con riferimento al 30 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.
Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, e successive modificazioni, è stabilito in Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

Art. 2.
Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione di cui al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.

2. In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, unità revisionale di base 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 e corrispondente capitolo e unità revisionale di base del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilità speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 25 marzo 2002

Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede, nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza la spesa di 159.114.224,77 euro relativamente all'anno 2002;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Determinazione 3 aprile 2002

Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha operato la sostituzione della let-tera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione, tra l'altro alle frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a comuni ricadenti anch'essi nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato precisato che dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto il comma 2 del suddetto art. 27 della legge n. 388 del 2000 che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministro delle finanze;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, con la quale sono state dettate le suddette istruzioni;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche alla determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001 ai fini della concessione del beneficio nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001;

A d o t t a
la seguente determinazione:

Art. 1.

Ambito e modalità di applicazione del beneficio

1. Relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica, per gli anni 2002 e 2003, anche sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, nelle porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle attività produttive, ancorché nelle frazioni medesime sia ubicata la sede municipale.

2. La riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti a favore dei consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta risultare dalla relativa fattura. A tal fine i consumatori finali presentano ai fornitori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui si acclude uno schema esemplificativo (allegato I) attestante, tra l'altro l'ubicazione dell'impianto in porzione del territorio avente titolo al beneficio.

Art. 2.

Rimborsi relativi al periodo pregresso

1. Ai fini del rimborso dell'importo del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 1 gennaio 2002 fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni di cui all'art. 1 della presente determinazione, i consumatori finali presentano ai fornitori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi anche dell'accluso schema esemplificativo (allegato I) recante l'indicazione dell'avvenuto impiego dei prodotti acquistati nell'impianto ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio.

2. I fornitori dei prodotti, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1 presentano richiesta di accredito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689. Le richieste recano indicazione dei quantitativi complessivamente ceduti e fatturati in funzione degli importi unitari del beneficio spettante e sono presentate entro novanta giorni dalla ricezione delle predette dichiarazioni sostitutive.

3. I fornitori trasferiscono il beneficio ai consumatori finali, successivamente all'effettivo utilizzo dell'accredito, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture successive ovvero, dietro richiesta degli interessati con i normali mezzi di pagamento entro sessanta giorni da detta richiesta.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto .....
(nome, cognome, data di nascita e codice fiscale)

abitante a .....
(comune, via e numero civico)

utilizzatore oppure rappresentante legale o negoziale dell'utilizzatore

.....
(nome, cognome, indirizzo dell'utilizzatore)

dell'impianto sito in .....
(comune, frazione, via e numero civico)
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa vigente in materia,

DICHIARA

a) che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta:

.....
(denominazione e indirizzo)

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.
Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al fornitore;
b) che il gasolio (oppure il GPL) che ha ritirato dal 1 gennaio 2002 al ..... dalla ditta:

.....
(denominazione e indirizzo)

è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.
Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato l'impianto fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del consiglio comunale n. ..... del .....
comunicata alle Amministrazioni competenti in data

.....

In fede

Data ..... Firma .....

Circolare MF n. 36/D, prot. 216 del 29 aprile 2002

Determinazione 3 aprile 2002 recante istruzioni per la concessione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale.

L'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per il 2002), innovando la normativa applicabile fino al 31 dicembre 2001, ha disposto che per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni concesse, ai sensi dell'articolo 8, comma 10,lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche per l'impiego di combustibili per riscaldamento (gasolio e gas di petrolio liquefatti) in particolari zone geografiche siano accordate, relativamente ai comuni di fascia climatica E, anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale.

Conseguentemente a partire dal 1° gennaio 2002 sono divenute inapplicabili le disposizioni contenute nella determinazione direttoriale 23 gennaio 2001 con la quale, nelle more dell'adozione del regolamento di revisione del D.P.R. n. 361 del 1999, erano state dettate le istruzioni per l'applicazione del beneficio, tra l'altro, per le porzioni di territorio appartenenti a frazioni parzialmente metanizzate, per le quali espressamente era prescritta dalle norme agevolative l'ubicazione, ai fini dell'ammissibilità del beneficio, al di fuori del centro abitato ove aveva sede la casa comunale.

È stata ora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.84 del 10 aprile 2002 la determinazione direttoriale 3 aprile 2002 con cui sono dettate le istruzioni per la concessione del beneficio nell' ipotesi contemplata dalla disposizione contenuta nell'articolo 13 della legge n.448 del 2001.

Nel rinviare pertanto all'attenta lettura della suddetta determinazione, di cui si allega il testo, si fa presente che con l'articolo 1 sono fissati l'ambito e le modalità di applicazione del beneficio in parola.

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che l'individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con delibera del Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 8 comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche, da adottare con cadenza annuale e da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività produttive. La copia per l'Amministrazione finanziaria deve essere fatta pervenire a "Agenzia delle dogane-Area gestione tributi e rapporti con gli utenti-Ufficio applicazione tributi.

Essendo già pervenute a quest'Area alcune delibere consiliari recanti l'espressa indicazione che le aree individuate sono ubicate all'esterno del centro abitato, come prescritto dalla previgente normativa, si segnala che le Amministrazioni interessate potranno, ove ricorrano i presupposti, procedere all'integrazione dell'atto già adottato, inviando alla scrivente copia del suddetto provvedimento.

Con l'occasione si chiarisce che in base alle disposizioni in vigore, l'individuazione delle porzioni di territorio non metanizzate appartenenti a comuni parzialmente metanizzati è demandata espressamente al Consiglio comunale, rimanendo esclusa la competenza di altre Autorità e riguarda zone ricadenti nella zona climatica E appartenenti a comuni anch'essi ricadenti in zona climatica E .

Inoltre, come già in base alle modalità in atto per le altre fattispecie di applicazione del beneficio, la riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti al momento del corrispettivo per la fornitura ed è fatto risultare dalla relativa fattura.

A tal fine, nell'ipotesi ora disciplinata e come già avvenuto in base alla ricordata determinazione del 23 gennaio 2001, il consumatore finale che intende utilizzare prodotti per riscaldamento in un impianto ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio per effetto dell'adozione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio comunale, presenta al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, contenente, tra l'altro l'impegno ad utilizzare i prodotti acquistati in impianto debitamente identificato ed ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio.

L'articolo 2 fissa le modalità da osservare per il rimborso della riduzione di prezzo non goduta dal 1° gennaio del corrente anno fino al giorno in cui essa comincia ad essere fruita all'atto delle forniture a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra .Anche in questa ipotesi viene prescritta la presentazione da parte dell'utente di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, al proprio fornitore contenente, in tal caso, l'attestazione dell'avvenuto impiego dei prodotti acquistati in impianto debitamente identificato ed ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio. Sulla base di detta dichiarazione il fornitore, entro novanta giorni dalla ricezione della stessa, inoltra domanda di accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n.689 del 1996 all'ufficio tecnico di finanza o, ove operante, all'ufficio delle dogane territorialmente competente.

Ottenuto l'accredito ed utilizzati i relativi importi, il fornitore trasferisce il beneficio sull'utente finale mediante conguagli sulle prime forniture successive ovvero, dietro richiesta degli interessati, con i normali mezzi di pagamento, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Per agevolare l'utenza, in allegato alla determinazione viene fornito uno schema di dichiarazione sostitutiva recante entrambe le dichiarazioni sopra richiamate e che potrà essere utilizzato a seconda delle necessità del caso.

Si pregano gli Uffici territoriali del Governo di voler divulgare presso gli enti locali la presente circolare, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti occorrenti per consentire la fruizione del beneficio agli aventi diritto.

Nel ricordare che eventuali richieste di chiarimenti in ordine alle procedure concernenti l'agevolazione di che trattasi potranno essere rivolte agli uffici dell'Agenzia delle dogane dislocati sul territorio nazionale (in particolare agli uffici tecnici di finanza, agli uffici delle dogane ove istituiti ed alle Direzioni regionali territorialmente competenti), si prega di voler segnalare eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'attuazione della procedura in parola.

Telescritto MF, prot. n. 2176 del 29 aprile 2002

Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

L'articolo 14 della legge 23 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria per l'anno 2001) ha previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, proceda con proprio decreto ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In attuazione della norma sopra richiamata, con decreto ministeriale 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n 77 del 2 aprile 2002 sono state pertanto fissate le nuove aliquote di accisa da applicare ai territori sopra menzionati per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2002 nella misura di seguito riportata:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Conseguentemente, i soggetti obbligati al versamento di detto tributo potranno, fin dalla prossima rata di acconto, ricalcolare l'importo dovuto, in base alle aliquote sopra ricordate anche con riferimento alle rate corrisposte nei precedenti mesi dell'anno 2002.

Con riferimento ai consumi di gas metano per combustione per usi civili nella province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche (trattasi delle province di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento), si fa presente che, per l'anno 2002, continuano a trovare applicazione le particolari aliquote di accisa introdotte dall'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388 in relazione all'uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 mc. e per gli altri usi civili, mentre trova applicazione l'aliquota fissata dal decreto 25 marzo 2002 per gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 (Euro 0,04 al metro cubo).

DL 8 luglio 2002, n. 138

[convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178]

Interventi urgenti in materia tributaria...

Art. 1.
Proroghe di termini in materia di accise
e in materia finanziaria

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate ***dal 1 luglio 2002*** fino al 31 dicembre 2002.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2005".

5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;

in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale.

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni ***dalla data di entrata in vigore della presente legge"*** sono sostituite dalle seguenti: ***"il 30 settembre 2002"*** . Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".

7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:

"30 giugno 2003".

[…]

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Risoluzione MF n. 3/D del 29 luglio 2002

Riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto impiegato nelle zone montane. Vendita di GPL da parte di soggetti titolari di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di GPL, oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà.

Sono state segnalate incertezze e difficoltà nell'attuazione della misura fiscale compensativa di cui all'art.8, comma 10, lettera c), della legge n.448/98, e successive modificazioni, allorquando la commercializzazione di GPL sia effettuata da operatori non concessionari di impianti di riempimento e travaso.

Trattasi, nella fattispecie, di soggetti titolari di concessione per la distribuzione e vendita di GPL, oltre che tramite un proprio parco bombole, anche mediante piccoli serbatoi fissi, di proprietà, posti in uso presso gli utenti finali e riforniti tramite autocisterne, le cui modalità di rilascio sono state da ultimo chiarite dal Ministero delle attività produttive con la circolare prot.n.207834 dell'8.5.2002 della quale si acclude copia.

Com'è noto, il quadro normativo vigente dell'agevolazione di che trattasi prevede che la riduzione di prezzo sui GPL destinati ai cosiddetti serbatoietti installati presso le utenze sia applicata con le medesime procedure fissate, dai commi 2, 3 e 4 dell'art.1 del D.P.R. n.361/99, per la concessione dell'analogo beneficio sul gasolio.

Tali disposizioni, in particolare, individuano in capo ai fornitori destinatari dell'accredito d'imposta, identificantisi negli esercenti depositi fiscali o commerciali e nei rappresentanti fiscali, determinati obblighi quali, tra l'altro, l'effettuazione di specifiche annotazioni, ivi comprese le generalità degli utilizzatori ed i singoli quantitativi assegnati. Nel rispetto di tali prescrizioni, pertanto, gli stessi fornitori recuperano l'importo della riduzione di prezzo praticata, anticipatamente, sul prodotto fatturato.

Anche nel caso di specie segnalato, pur tenendo conto della particolare caratterizzazione dell'attività posta in essere dagli operatori di cui sopra, si impone, stante la natura speciale della norma primaria di riferimento, l'osservanza della regolamentazione espressamente fissata per l'impiego agevolato dei GPL come combustibili per riscaldamento negli impianti ubicati nelle località appositamente individuate.

A tal fine, i soggetti titolari di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di GPL, oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà, per poter operare quali fornitori di GPL destinati al riempimento di serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste, dovranno richiedere l'istituzione di un deposito contabile, il rilascio della cui autorizzazione è consentita dalla lettera G) della circolare n.33/D del 9.2.1996 e dalla lettera B) del telescritto n.451/UDC-CM del 20.6.1996, presso i depositi fiscali o commerciali dai quali si approvvigionano.

In quanto titolari di un deposito contabile, quindi, in vista dell'applicazione del comma 4 dell'art.1 del D.P.R. n.361/99, tali soggetti titolari di concessione sono tenuti ad osservare gli stessi adempimenti previsti, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art.1, per gli esercenti impianti o depositi di oli minerali.

Qualora abbiano comunque commercializzato, nel periodo antecedente l'emanazione della presente risoluzione, GPL usati come combustibili per riscaldamento destinati agli impianti ubicati nelle zone geografiche ricomprese nell'agevolazione, gli stessi soggetti potranno ottenere il rimborso delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate, limitatamente al suddetto periodo, previa presentazione all'Ufficio tecnico di finanza della richiesta di accredito.

Tale domanda dovrà riferirsi esclusivamente a forniture per le quali sia stata emessa fattura e sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del consumatore finale. Al-

la stessa andranno allegati idonei documenti (fiscali, commerciali, di circolazione) comprovanti il quantitativo di prodotto complessivamente erogato, la effettiva riduzione di costo praticata agli utilizzatori aventi titolo al beneficio, l'individuazione dei singoli serbatoi fissi riforniti.

Analoga richiesta di accredito dovrà essere presentata per i rimborsi, relativi al periodo pregresso, afferenti cessioni che non hanno dato luogo ad anticipazioni di somme da parte dei fornitori, per la cui disciplina si rinvia a quanto prescritto dall'art.2 della Determinazione 3.4.2002 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata nella G.U. n.84 del 10.4.2002.

Si pregano codeste Direzioni Regionali di curare l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente risoluzione, segnalando eventuali connesse problematiche che avessero a prospettarsi.

Allegato
(omissis)

COMUNICATO STAMPA del 9 agosto 2002

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE PREVISTO PER I GPL IMPIEGATI NELLE ZONE MONTANE

L'Agenzia delle Dogane, con Risoluzione (3/D) del 29 luglio 2002, chiarisce le modalità dell'agevolazione prevista per l'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/98 e successive modificazioni.

La Risoluzione riguarda i GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, quando siano commercializzati da soggetti titolari di concessione di distribuzione e vendita di GPL oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà.

I soggetti interessati, per poter operare come fornitori di GPL nelle zone destinatarie del beneficio, dovranno richiedere l'istituzione di un deposito contabile presso i depositi fiscali o commerciali dai quali si approvvigionano, viste le particolari caratteristiche della loro attività che vede l'utilizzo di serbatoi fissi da parte degli utenti finali e il rifornimento di questi ultimi tramite autocisterne.

Si evidenzia, inoltre, che è possibile ottenere l'accredito d'imposta per i rimborsi relativi a forniture di GPL effettuate nel periodo antecedente l'emanazione della Risoluzione medesima, presentando la necessaria documentazione presso l'UTF (Ufficio Tecnico di Finanza).

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Risoluzione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia www.agenziadogane.it.

DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. 209

(convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265)

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

[…]

Art. 3.

Disposizioni in materia di accisa ***e disposizioni varie***

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalit individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ***di cui al*** decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: "anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".

2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di societ collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attivit industriale".

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessit del piano straordinario di attivit di cui all'articolo 2, comma 2,

del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalit di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalit di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivit produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivit produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 è altresì data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2002".

[…]

Telescritto MF prot. n. 3288 del 18 dicembre 2002

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 (G.U. n. 275 del 23 novembre 2002).

L'articolo 3 del provvedimento in oggetto richiamato ha introdotto alcune disposizioni, che di seguito si illustrano, rilevanti per il settore tributario di competenza.

- **Il comma 1** ha stabilito che il termine del 1° ottobre 2002, individuato dalla legge n. 16/2002 per la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e l'istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, è sostituito con la data in cui entrerà in vigore il regolamento di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, della predetta legge n. 16/2002, con il quale saranno individuate le modalità di applicazione del contributo
medesimo.

- **Il comma 2**, nel ribadire che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito che lo stesso decreto possa prevedere anche dei versamenti in acconto e tale facoltà è stata esercitata, per l'anno 2002, con il decreto del 27 novembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre u.s.): con l'art. 1 di detto decreto è stato disposto un versamento a titolo di acconto da effettuarsi entro il 27 dicembre 2002, per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2002; precisato che la misura di tale acconto deve essere pari all'80% dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1 al 15 dicembre 2002, si fa presente che al relativo conguaglio si dovrà provvedere entro il 16 gennaio 2003 e l'eventuale credito risultante dal versamento di tale acconto potrà essere portato in detrazione dai pagamenti dell'accisa relativi alle immissioni in consumo che saranno effettuate dal 1° gennaio 2003. Con l'art. 2 del richiamato decreto è stato altresì disposto che sia per il pagamento dell'acconto di cui all'art. 1 nonché per i pagamenti relativi ai prodotti sottoposti ad accisa (oli minerali, compreso il gas metano, alcole e bevande alcoliche) da effettuare entro il 27 del mese di dicembre 2002 non è ammesso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

- Infine, **il comma 2-*bis*,** con riferimento all'ambito applicativo dell'aliquota di accisa prevista per il **gas metano impiegato negli stabilimenti industriali**, ha precisato che la predetta aliquota di imposta si applica anche quando in tali stabilimenti di produzione vengano introdotte o depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. con quella titolare della concessione per l'esercizio dello stabilimento e rispetto alle operazioni, compiute presso gli stabilimenti medesimi, connesse con l'attività industriale.

Il predetto trattamento si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione e quindi dal 24 novembre 2002.

Telescritto MF prot. n. 3710 del 24 dicembre 2002

Legge finanziaria per l'anno 2003.

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la legge finanziaria per l'anno 2003 di cui si illustrano le disposizioni aventi particolare rilevanza per l'attività di questa Agenzia.

Con l'**articolo 12**, relativamente ai ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, anche per i carichi inclusi nei ruoli formati dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane, viene riconosciuta ai debitori la possibilità di estinguere il proprio debito senza pagamento degli interessi di mora e corrispondendo una somma pari al 25 per cento degli importi iscritti a ruolo, con l'aggiunta delle eventuali spese sostenute dal concessionario per l'attivazione delle procedure esecutive.

Con l'**articolo 16** si dispone che possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonchè quelle in corso dinanzi ai Tribunali o alle Corti d'appello. Per lite pendente, si intende quella avente ad oggetto ogni singolo atto di imposizione e/o provvedimento di irrogazione della sanzione, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata incardinato il giudizio, nonchè la vertenza il cui atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si considera pendente, comunque, la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Il disposto degli articoli 12 e 16 non può trovare applicazione con riferimento ai tributi costituenti risorse proprie.

Con **l'articolo 19**, al **comma 4**, viene prorogato anche per l'anno 2003 il regime di esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra per tutte le tipologie di colture.

Il **comma 6** del medesimo articolo 19 fa slittare al 1° gennaio 2003 il termine a partire dal quale decorre il triennio previsto per la realizzazione del progetto sperimentale, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, teso ad incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale.

Con **l'articolo 21**, al **comma 1**, le aliquote di accisa previste dall'articolo 24 comma 1, lettera d) della legge n.388 del 2000 per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua di cui all'articolo 12 della legge n.488 del 1999, applicabile anche nel caso di emulsioni autoprodotte dal soggetto utilizzatore, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 2**, la riduzione dell'aliquota di accisa sul gas metano per uso industriale, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, viene prorogata fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 3** l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di g.p.l. utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n.448 del 1998 e successive modificazioni viene prorogato fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 4** l'aumento dello sconto dell'agevolazione fiscale con credito di imposta in favore delle reti di teleriscaldamento alimentate da biomasse o da energia geotermica di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge n.448 del 1998 viene prorogato fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 5** le aliquote di accisa previste dall'articolo 27 comma 4, della legge n.388

del 2000 per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge n.448 del 1998 (trattasi delle province di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento), sono prorogate fino al 30 giugno 2003.

Con il **comma 6** viene prorogato per l'anno 2003 il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter* , del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 concernente il fabbisogno di gasolio della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, che viene quantificato in litri 23 milioni per la provincia di Trieste e in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

Con il **comma 7** si dispone che non si faccia luogo all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

con il quale dovrebbero essere stabiliti, per l'anno 2002, gli aumenti intermedi delle aliquote di accisa su taluni prodotti ai fini del raggiungimento progressivo dal 1° gennaio 2005 delle aliquote obiettivo di cui all'allegato 1alla predetta legge n. 448/1998.

Con l'**articolo 32**, al **comma 5**, viene disposto l'aumento a 159.114.224,77 euro della spesa prevista per l'anno 2003 dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 2002, n. 448 per l'adozione delle misure di riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per usi civili applicate in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Con l'**articolo 80**, al **comma 22**, viene fornita un'interpretazione autentica ai fini dell'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 secondo la quale, al fine dell'introduzione nel territorio regionale della Valle d'Aosta di contingenti di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi nel predetto territorio regionale viene equiparata, a tutti gli effetti, alle immissioni in consumo nel territorio della Valle d'Aosta.

Telescritto MF prot. n. 3727 del 24 dicembre 2002

Riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche – Termini e validità di adozione della delibera consiliare.

Sono pervenute alla scrivente le deliberazioni Comunali da adottare annualmente entro il 30 settembre in applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n.488 del 23/12/1998 e successive modificazioni, con le quali sono state individuate per l'anno 2002 le frazioni non metanizzate di fascia E appartenenti a Comuni anch'essi ricadenti nella zona climatica E ai fini dell'accesso all'agevolazione in oggetto.

Si rileva che molte delle predette delibere sono state adottate nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare di riferimento, ponendo così gli utenti finali nell'impossibilità di indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare al fornitore, gli estremi della delibera.

Al fine di garantire ai soggetti interessati la continuità di fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 dicembre 2002, per quanto stabilito nella Risoluzione n.6/D del 27/11/2002, saranno considerate valide per tutto il 2002 e tenuto conto che la predetta norma agevolativa pur stabilendo il termine del 30 settembre non specifica l'anno al quale la delibera stessa debba riferirsi, si fa presente che le suddette delibere saranno considerate valide anche per 2003 per evitare i disagi procedurali di cui sopra.

Anche per il futuro, le deliberazioni dei Consigli Comunali adottate nel previsto termine del 30 settembre di ogni anno avranno validità per l'anno solare successivo.

Ovviamente, qualora nei Comuni interessati all'agevolazione in parola, fossero nel frattempo metanizzate zone già individuate come non metanizzate di fascia E, le competenti amministrazioni dovranno darne tempestiva notizia alla scrivente.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul fatto che all'adozione di una nuova delibera, consegue l'obbligo per l'utente di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

presupposto necessario perché il fornitore pratichi la prevista riduzione di prezzo.

Gli Uffici territoriali del Governo sono pregati di divulgare presso gli enti locali la presente, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti occorrenti per consentire la fruizione del beneficio agli aventi diritto.

Comunicato stampa del 27 dicembre 2002

Termini delle delibere consiliari per la riduzione del prezzo del gasolio e del gas per le zone montane

L'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti sui termini di validità delle delibere consiliari da adottare annualmente per l'individuazione delle frazioni non metanizzate di fascia E ai fini della fruizione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

In pratica le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 dicembre 2002 saranno considerate valide per tutto il 2002 e, tenuto conto che la norma contenuta nella Risoluzione 6/D del 27/11/2002, pur stabilendo il termine del 30 settembre, non specifica l'anno al quale la delibera si debba riferire, le suddette delibere saranno considerate valide anche per il 2003, per evitare disagi procedurali.

Per il futuro le delibere dei Consigli Comunali adottate nel previsto termine del 30 settembre di ogni anno avranno validità per l'anno solare successivo.

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'Agenzia www.agenziadogane.it

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Legge Finanziaria per l'anno 2003.

[…]

Art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1[gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Art. 16
Chiusura delle liti fiscali pendenti.

1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;

b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo.

Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si

applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed è presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello.

8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presiden-

te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.

Art. 19
Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo

[…]

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.

Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2003".

Art. 21
Disposizioni in materia di accise

1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2004[1] [31 dicembre 2003[2]; in origine: 30 giugno 2003].

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1[ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003[3]. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

---

[1] Termine così prorogato ex art. 2, comma 12 della legge 24.12.03, n. 350 (Legge Fin. 2004).

[2] Termine così prorogato ex art. 17 bis del DL 24.6.2003, n. 147.

[3] Termine poi prorogato al 31.12.04 ex art. 2, comma 12 della legge 24.12.03, n. 350. Termine poi prorogato al 31.12.2005 ex art. 1, comma 511.g della legge 30.12.04, n. 311. Termine poi prorogato fino al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. g) della legge 23.12.05, n. 266. Termine **prorogato al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06.

"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".

12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:

"di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".

14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1[dicembre 1986, n. 870.

15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

Art. 80

Misure di razionalizzazione diverse.

[…]

22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.

La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

[…]

Art. 95

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

[…]

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Decreto 13 gennaio 2003

Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per l'anno 2003

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, con il quale, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state fissate per l'anno 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 32, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza relativamente all'anno 2003 la spesa di 159.114.224,77 euro;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui,come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori delMezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art.

1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Telescritto MF Protocollo: 490/V/A.G.T. del 6 febbraio 2003

Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2003.

Si rende noto che, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 2001, n.448 e successive modifiche, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2003 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2003), sono state fissate le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili da applicare per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003, nella misura di seguito riportata:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 0,04 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 0,04 al mc;

c) per altri usi civili: Euro 0,17 al mc.

Con riferimento ai consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche (trattasi delle province di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento), si fa presente che fino al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), continuano a trovare applicazione le particolari aliquote di accisa introdotte dall'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in relazione all'uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 mc. e per gli altri usi civili, mentre trova applicazione l'aliquota fissata dal decreto 13 gennaio 2003 per gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 (Euro 0,04 al metro cubo).

Telescritto MF prot. n. 3265 del 30 giugno 2003

Regimi fiscali in materia di accise da applicare a partire dal 1° luglio 2003

Di seguito a quanto comunicato con nota n.3710/V del 24 dicembre 2002, si ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2003 cessano di avere efficacia talune disposizioni contenute all'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) relative a materie di competenza di questa

Agenzia.

Pertanto, non essendo intervenuti provvedimenti di proroga, a decorrere dalla predetta data del 1° luglio c.a.:

1) cessano di essere applicate le specifiche aliquote di accisa fissate dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, più volte prorogate, per le **emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua** contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte.

Conseguentemente, le suddette emulsioni saranno sottoposte a tassazione con riferimento alla sola componente petrolifera dell'emulsione medesima ed all'aliquota di accisa relativa al prodotto petrolifero presente.

2) non trova più applicazione l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, e consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa **sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.**

Conseguentemente anche ai predetti impieghi torna ad essere applicata l'aliquota prevista per gli usi industriali pari a euro 0,012498 al mc. e di detta aliquota dovranno tener conto i soggetti obbligati (società erogatrici del gas) all'atto della fatturazione dei consumi successivi al 30 giugno 2003, nonché all'atto dei versamenti degli acconti mensili e del saldo relativo all'anno 2003.

3) **viene meno l'incremento** della riduzione minima di prezzo stabilita dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, pari ad euro 0,0258 per litro di **gasolio** e ad euro 0,0258 per chilogrammo di **g.p.l.,** utilizzati **come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese Conseguentemente nei territori sopramenzionati continuerà ad essere applicata da parte dei fornitori dei prodotti, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1999, n.361 ed alle determinazioni direttoriali 23 gennaio 2001 e 3 aprile 2002, la sola riduzione di prezzo di lire 200 al litro, pari ad euro 0,103, per il gasolio e lire 258 al kg., pari ad euro 0,133, per il g.p.l..**

Della misura dello sconto dovranno tener conto gli uffici all'atto dell'esame delle istanze di rimborso afferenti forniture dei combustibili per riscaldamento nelle zone sopraindicate successive al 30 giugno 2003.

4) **cessa di essere applicato l'aumento di 0,0155 euro** dello sconto previsto per ogni **chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica.**

originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

Conseguentemente il predetto beneficio, la cui gestione è demandata dall'articolo 4 del D.L. 30 settembre 2000, n.268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre

2000, n.354, all'Agenzia delle entrate, tornerà ad essere applicato nella misura originaria.

5) cessano di trovare applicazione le particolari **aliquote di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili** per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, **utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).**

Conseguentemente fino al 31 dicembre 2003 troveranno applicazione anche nei suddetti territori le aliquote fissate per il Centro-Nord dal decreto ministeriale 28 gennaio 2003 (vedasi al riguardo comunicato n. 490 del 6 febbraio 2003) e di dette aliquote dovranno tener conto i soggetti obbligati (società erogatrici del gas) all'atto della fatturazione dei consumi successivi al 30 giugno 2003, nonché all'atto dei versamenti degli acconti mensili e del saldo relativo all'anno 2003.

****

Gli uffici doganali competenti dovranno tener conto delle modifiche intervenute sia all'atto del controllo dei versamenti d'imposta, anche in acconto, che del controllo delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti obbligati.

Telescritto MF prot. 3881 del 5 agosto 2003

Conversione in legge del decreto - legge 24 giugno 2003, n.147. Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegato in particolari zone geografiche

Di seguito e a parziale rettifica di quanto comunicato con nota n.3265 V del 30 giugno 2003, si rende noto che con legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003, è stato convertito il decreto-legge 24 giugno 2003, n.147 nel quale sono state inserite talune modifiche rilevanti nel settore tributario di competenza di questa Agenzia.

In particolare, si segnala che è stato inserito nel provvedimento originario l'articolo 17-bis che reca disposizioni concernenti *il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche* di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo:

a) al comma 1, la sostituzione all'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) delle parole "30 giugno 2003" con le parole "31 dicembre 2003"; per effetto di detta modifica, quindi*, è applicabile fino al 31 dicembre del corrente anno l'incremento della riduzione minima di prezzo (venuta meno a partire dal 1° luglio scorso)* per i cennati prodotti;

b) al comma 2, l'interpretazione della sopra citata disposizione di previsione del beneficio, secondo cui quanto stabilito ai fini dell'ammissione al beneficio delle frazioni non metanizzate di fascia climatica E appartenenti a comuni metanizzati nella medesima fascia climatica, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di Consiglio per l'individuazione delle predette frazioni solo se è mutata la situazione di non metanizzazione; *conseguentemente, in assenza di variazioni dello stato di metanizzazione, mantengono validità le delibere già adottate dagli enti locali, mentre ove intervengano variazioni, l'ente è tenuto ad adottare una nuova delibera consiliare.*

Con riferimento all'applicazione di quanto specificato alla lettera a), si ricorda che le modifiche al testo del decreto-legge introdotte con la legge di conversione, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003.

Atteso il contenuto del presente comunicato, si prega di assicurarne la massima diffusione ed, in particolare, si invitano gli Uffici territoriali del Governo a curarne la divulgazione presso gli enti locali interessati ai fini dell'esecuzione degli adempimenti di competenza e della diffusione presso gli aventi diritto al beneficio.

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

(Convertito con modificazioni nella Legge 24.11.03, n. 326)

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

[…]

Art. 7

(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

[…]

Art. 16

(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali)

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.

2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decor-

rere dall'anno 2003 un'ulteriore spesadi 10.329.138 euro. Ai relativi oneri

[…]

3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, è utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.

Art. 17
(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1,lettera c),[…].

Art. 18
(Contributo per il recupero degli olii esausti)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica" sono soppresse;

b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse.

[…]

Art. 25
(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

[…]

Art. 34
(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

[…]

Art. 36
(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva)

[…]

3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis). è punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".

[…]

Art. 39
(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. **Per l'anno 2003**, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 [modifica introdotta in sede di conversione; nella versione originale del DL: "99"] per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo

nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, è riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.

[…]

Art. 53
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana [2 ottobre 2003]e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Nota MF prot. n. 4805/V/AGT del 9 ottobre 2003

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003). – Disposizioni rilevanti per il settore tributario.

Facendo seguito a quanto comunicato con le note n. 3265/V del 30 giugno 2003 e n. 3881/V del 5 agosto 2003, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 nel quale sono state inserite talune disposizioni rilevanti in materia di accise e di imposte di consumo.

In particolare, si segnala che:

- all'**art. 16** viene riproposto, nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, per il **periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003** il beneficio concernente la riduzione dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie di operatori del trasporto di persone.

La misura della riduzione in argomento viene confermata nell'importo determinato con riferimento al 31 dicembre 2002 (Euro 43,27908 per mille litri di gasolio) e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, si procederà all'eventuale rideterminazione della riduzione predetta. Gli aventi diritto dovranno presentare, **entro il 31 marzo 2004**, istanza di rimborso dell'imposta con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'**intero anno 2003.**

Pertanto si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alla misura del beneficio e alle modalità per la presentazione delle domande di rimborso.

- all' **art. 17, comma 1, a partire dal 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,** vengono reintrodotti i seguenti benefici:

a) le specifiche aliquote d'accisa relative alle **emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua** contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte, fissate dall'articolo 24, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ;

b) l'agevolazione, riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota sul **gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;**

- l'aumento dello sconto previsto per ogni **chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica** originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- all'**art. 25, a partire dal 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,** viene reintrodotta la **specifica aliquota di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili** per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, **utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).**

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) e all'articolo 25, si evidenzia che potranno essere rideterminate le rate d'acconto relative all'accisa sul gas metano a partire dal mese di ottobre tenendo conto che le predette disposizioni sono applicabili a partire dal giorno 2 ottobre u.s..

COMUNICATO STAMPA del 10 ottobre 2003

BONUS GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (validità 1° gennaio – 31 dicembre 2003) E ALTRI BENEFICI

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 4805/V/AGT del 9 ottobre 2003, intende richiamare l'attenzione su alcune disposizioni di rilevanza tributaria, in materia di accise e imposte di consumo, inserite nel testo del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L della G. U. n. 229 del 2 ottobre 2003).

Il beneficio riguardante la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione (utilizzato per l'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e, da alcune categorie, per il trasporto di persone) viene riproposto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003, nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria.

La misura della riduzione è confermata in € 43,27908 per mille litri di gasolio, salvo eventuale rideterminazione, che avverrà con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2004.

Le istanze di rimborso dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2004, con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2003.

Nel medesimo Decreto vengono, inoltre, ripristinati dal 2 ottobre 2003 fino al 31 dicembre 2004, alcuni benefici venuti meno il 1° luglio scorso su emulsioni stabilizzate di oli da gas o olio combustibile denso con acqua, gas metano per combustione per usi industriali (per consumi superiori a 1200 m^3 annui), calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o energia geotermica, metano per usi civili.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della nota, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia www.agenziadogane.it.

Telescritto MF prot. n. 5741 del 4 dicembre 2003

Conversione in legge del decreto -legge 24 giugno 2003, n. 147.
Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegato in particolari zone geografiche.-*Decorrenza del beneficio.*

Si fa seguito a quanto comunicato con nota n. 3881/V/AGT del 05.08.2003, con il quale si è provveduto a fornire gli opportuni elementi di informazione in relazione alla conversione, avvenuta con legge 1° agosto 2003, n. 200 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003), del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, recante talune modifiche rilevanti nel settore tributario di competenza di questa Agenzia.

Con la cennata comunicazione, con particolare riferimento al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge citato, recante disposizioni concernenti *il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche* di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, veniva chiarito che all'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003) le parole "30 giugno 2003" venivano sostituite con le parole "31 dicembre 2003" e che, pertanto, l'incremento della riduzione minima di prezzo (venuta meno a partire dal 1° luglio 2003) per i cennati prodotti quindi sarebbe stata applicabile fino al 31 dicembre del corrente anno.

A tal riguardo veniva, inoltre, precisato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche al testo del decreto-legge introdotte con la legge di conversione erano efficaci a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003.

L'evidenziata progressione normativa (legge n. 289/2002, art. 21, decreto-legge n. 147/2003, art.17 *bis*), per effetto della quale l'applicabilità del beneficio in argomento é venuta meno alla data del 30 giugno u.s. ed è stata ripristinata solamente a partire dal 3 agosto c.a., ha determinato l'inapplicabilità, nel periodo 1° luglio - 2 agosto 2003, della maggiorazione della riduzione di prezzo del gasolio e del GPL per riscaldamento rispetto a quella praticata nel primo semestre dell'anno in corso.

Peraltro, tenuto conto di talune perplessità interpretative, la questione è stata sottoposta all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il suddetto organo legale, esprimendosi in merito alla questione, ha ritenuto che un'interpretazione corretta della norma in argomento(art. 17 *bis*, comma 1, decreto-legge n. 147/2003) deve tener conto dell'intenzione del Legislatore, che nella rubrica dell'art. 17 *bis* ha adottato il termine "proroga", nonché della tecnica legislativa utilizzata, con la quale si è proceduto alla sostituzione, nella norma originaria, del vecchio termine di scadenza del beneficio con uno nuovo e più ampio.

Deve pertanto ritenersi che l'incremento della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL per riscaldamento sia applicabile senza soluzione di continuità anche per il periodo 1° luglio - 2 agosto 2003 .

Telescritto MF prot. 5739/V/AGT del 10 dicembre 2003

Agevolazione fiscale di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448/98 e successive modificazioni (riduzione di costo sui combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche). Procedura di riaccredito nei confronti della Agip Fuel S.p.A (ex Atriplex S.p.A) per le forniture effettuate nella regione Sardegna.

Con istanza del 25 settembre 2003 la società AgipFuel S.p.A. (già Atriplex S.p.A.), esercente attività di distribuzione di prodotti petroliferi, ha rappresentato talune difficoltà nella pratica attuazione della procedura di riaccredito prescritta dal decreto ministeriale n. 361/1999 per le forniture di combustibili agevolati nella regione Sardegna.

La predetta società, infatti, ha rappresentato che, a seguito della fusione dell'Agip Petroli S.p.A nell'ENI S.p.A., con contestuale trasferimento all'Atriplex delle attività commerciali extra-rete, si trova nell'impossibilità di recuperare il credito d'imposta di ingente entità maturato dai propri clienti a seguito dell'effettuazione delle forniture sopra richiamate presso il solo deposito fiscale gestito sito in Barletta (BA).

Al fine di poter consentire il recupero dei crediti vantati dai soggetti che effettuano le predette forniture, ha quindi chiesto di poter utilizzare, per le operazioni di riaccredito di cui all'art. 1 del predetto decreto n. 361 del 1999, il deposito ENI sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), via Scapuzzi 27.

Con successiva integrazione dell'11 novembre 2003 la società istante ha fatto pervenire l'atto in data 3 novembre 2003, con cui l'ENI S.p.A., con sede in Roma, piazzale E. Mattei, 1, ha dato il proprio assenso all'utilizzo del deposito sopra menzionato per il recupero del credito d'imposta da parte dell'AgipFuel S.p.A., partecipata al 100% da ENI S.p.A.

Ciò premesso, tenuto conto della particolare situazione prospettata, si comunica che nulla osta alla concessione dell'autorizzazione richiesta limitatamente al recupero di crediti d'imposta da far valere nei confronti dell'AgipFuel S.p.A. per le forniture effettuate, nell'ambito dell'agevolazione in questione nella regione Sardegna.

Nelle relative richieste di riaccredito, i fornitori di combustibili agevolati nella predetta area geografica provvederanno ad inserire la seguente dicitura: "Il credito vantato viene ceduto alla ditta AgipFuel,,S.p.A. Via V. Brancati - Roma che lo utilizzerà presso il deposito fiscale dell'ENI S.p.A. - Via Luigi Scapuzzi, 27 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC) - codice di accisa PCO 000010".

Si prega di voler effettuare le occorrenti comunicazioni agli uffici dipendenti per gli adempimenti di competenza, non mancando di segnalare eventuali inconvenienti dovessero insorgre nella pratica attuazione della procedura.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004).

Art. 1.
(Risultati differenziali)

[…]

Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)

[…]

4. Per l'anno 2004 [disposizione prorogata al 31.12.2005 ex art. 1, comma 511.h della legge 30.12.04, n. 311 e prorogata poi al 31.12.2006 ai sensi dell'art. 1, comma 115, lett. h) della legge 23.12.05, n. 266; disposizione **prorogata al 31.12.2007** ai sensi dell'art. 1, comma 394 della legge 296/06] il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

[…]

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";

b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: "salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";

c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

[…]

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".

[…]

55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".

[…]

64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".

[…]

Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)

[…]

252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Telescritto MF prot. 317/V del 28 gennaio 2004

Riduzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell'autotrasporto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003. – Articolo 16 del decreto-legge 30.09.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326 (G.U. 25.11.2003, n. 274).

Di seguito e a scioglimento della riserva formulata nella nota prot. n. 4805/V del 9 ottobre 2003 si segnala che con riferimento al beneficio in oggetto, non essendosi verificati i presupposti richiesti dalla norma agevolativa per la rideterminazione della riduzione dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie del trasporto di persone, per il **periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003**, la misura della riduzione di accisa viene confermata in euro **43,27908 per mille litri di gasolio** (importo così determinato con riferimento al 31 dicembre 2002).

Si ricorda pertanto che:

- per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell'importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell'11 ottobre 2000) entro il **31 marzo 2004**;

- **le dichiarazioni dovranno essere riferite ai consumi effettuati nel corso dell'intero anno 2003**;

- gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto;

- sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo *www.agenziadogane.it,* a breve, sarà reso disponibile, come per il passato, il software che permette la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd-rom- al competente ufficio territoriale dell'Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito;

- Direzione Circoscrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch'essi reperibili sul sito internet);

- l'importo a credito, da indicare nell'apposito rigo presente sul modello di dichiarazione, reperibile sul sito internet di questa Agenzia all'indirizzo sopra indicato, **deve essere determinato con esclusivo riferimento alla riduzione di imposta spettante per ogni litro di gasolio impiegato nell'esercizio dell'attività oggetto del beneficio in argomento, rapportata al totale dei litri consumati**;

si conferma che, per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740;**

per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number)** .

Il Customer care dell'Agenzia è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

DECRETO 12 Febbraio 2004

Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti i propri decreti 25 marzo 2002 e 13 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 e n. 22 del 28 gennaio 2003, con i quali, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002 e per l'anno 2003, le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare neiterritori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza, relativamente all'anno 2004, la spesa di 100 milioni di euro;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 le aliquote di accisa sul gas

metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provve-dimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: Euro 40,00 per mille mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: Euro 40,00 per mille mc;

c) per altri usi civili: Euro 173,20 per mille mc.

Nota AD prot. 3423 del 15 novembre 2004

Decreto 17 maggio 2004 del Ministro delle Attività Produttive relativo alle modifiche della tabella A allegata al D.P.R. n. 412/93.

Si comunica che con decreto 17 maggio 2004 del Ministro delle Attività Produttive pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004 sono state apportate modifiche alla tabella A allegata al D.P.R. n. 412/93.

Pertanto, come precisato dalla nota del 14 settembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive con effetto dalla data di adozione del decreto precitato, la provincia di Sondrio rientra nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F, insieme a quelle di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento.

Tanto si comunica ai fini della concessione del beneficio fiscale previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 2, della legge n. 448/98 e successive modifiche relativa alla riduzione di prezzo sui combustibili da riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche, nonché per l'applicazione, fino al 31 dicembre 2004, delle specifiche aliquote di accisa sul gas metano per combustione usi civili previste per le province in argomento (vedasi al riguardo l'articolo 25 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e comunicato n. 4805/AGT del 9 ottobre 2003).

Si pregano gli uffici in indirizzo di adottare ogni iniziativa necessaria a garantire una corretta applicazione delle presenti disposizioni.

In merito alle richieste qui pervenute di applicazione retroattiva del beneficio sui combustibili per il riscaldamento con conseguente indicazione delle modalità operative da seguire, si è ritenuto opportuno sottoporre la questione all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato e si fa pertanto riserva di successive comunicazioni al riguardo.

Telescritto AD n. 5574 del 30 dicembre 2004

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2004 di approvazione delle modifiche al modello "F 24 accise" ed alle relative avvertenze.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 16/12/04, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 22/12/04, è stato approvato il nuovo"modello F24 Accise" che dal giorno 10/1/2005 sostituisce quello attualmente in uso.

La rivisitazione dell'attuale modello si è resa necessaria per consentirne la fruizione anche ai soggetti tenuti al versamento di entrate di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di altre entrate che saranno successivamente individuate.

Il nuovo modello, come il precedente non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati, è prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

In ordine alle modalità di utilizzo del suddetto modello, per il versamento dei tributi di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni a modifica e/o ad integrazione delle disposizioni contenute nelle note prot. n. 1156/I/PC del 28/2/01 e n. 1436/I/PC del 6/3/01 circa le indicazioni da riportare nelle diverse colonne della sezione accise ora denominata "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".

Nella colonna "ente" dovrà essere indicata la lettera "D" con la quale viene individuata l'Agenzia delle Dogane alla quale sono riferibili i versamenti dei tributi corrispondenti ai "codice tributo" da indicare nella apposita colonna;

nella colonna "prov", che ha sostituito la precedente "codice regione" nella quale viene attualmente indicata, limitatamente ai contribuenti del settore metano, la sigla della provincia nella quale avviene la immissione in consumo, deve essere ora **sempre** indicata la sigla della provincia;

nella colonna "codice identificativo" dovrà essere riportato il codice ditta assegnato agli operatori del settore nella sua attuale stringa alfanumerica di nove caratteri con la esclusione quindi dei caratteri **IT00** che, dal 1/1/2005, per attuare l'armonizzazione fra i 25 paesi dell'Unione europea, dovranno obbligatoriamente essere premessi ai codici già esistenti secondo le disposizioni contenute nelle note prot. n. 3305 del 4/11/04 e n. 3702 del 3/12/04 della Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici;

le colonne "mese" e "anno di riferimento" non devono essere utilizzate.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza di tutti gli uffici dipendenti al fine di assicurarne la massima diffusione tra gli operatori del settore.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Art. 1.

[…]

472. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».

[…]

511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

512. […]

513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

514. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

[...]
520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-*ter*, le parole: «lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».

521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*6.* Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonchè le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».

522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

[…]

572. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.

Telescritto AD prot. n. 5002 del 31 dicembre 2004

Legge Finanziaria per l'anno 2005.

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge finanziaria per l'anno 2005, di cui si illustrano, fornendo eventuali chiarimenti, le disposizioni aventi rilevanza per l'attività di questa Agenzia e di maggiore interesse per l'utenza, contenute nell'art. 1 del provvedimento che, ai sensi del comma 572, sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2005.

Comma 472: modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre, n.504 inserendo, dopo il terzo periodo, una disposizione in base alla quale nell'ipotesi contemplata da tale norma viene sospesa anche la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise.

Comma 511:

- lettera a); vengono applicate fino al 31 dicembre 2005 le specifiche aliquote d'accisa relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione fissate dall'articolo 24, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al punto 1 (euro 245,15847 per mille litri) della predetta lettera d), del comma 1 dell'art. 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (emulsione trazione) è stabilita in euro 256,70 per mille litri. Al riguardo, atteso che l'emulsione acqua – olio da gas è un prodotto che non può essere distratto in frode e miscelato con prodotti petroliferi soggetti a maggiore tassazione e considerata la modesta differenza di aliquota tra le due tipologie di emulsioni (trazione e riscaldamento), non si reputa necessario, al momento, prescrivere alcun tipo di denaturazione per l'emulsione a minore tassazione.

In tutti i casi, comunque, la destinazione del prodotto al riscaldamento dovrà essere evidenziata nei documenti di accompagnamento e l'emulsione riscaldamento dovrà essere presa in carico su idonei registri differenziati da quelli utilizzati per il prodotto ad imposta maggiore (emulsione trazione).

- lettera b); viene applicata fino al 31 dicembre 2005 l'agevolazione, riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;

- lettera c); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di g.p.l. utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n.448 del 1998 e successive modificazioni;

- lettera d); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 l'aumento dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- lettera e); viene applicata fino al 31 dicembre 2005 la specifica aliquota di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio);

- lettera f); vengono applicate fino al 31 dicembre 2005 le disposizioni di cui all'art. 13,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti la riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ancorché nella medesima frazione sia ubicata la sede municipale;

- lettera g); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter , del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 concernente il fabbisogno di gasolio della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine corrispondente a litri 23 milioni per la provincia di Trieste e a litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine;

- lettera h); viene applicato fino al 31 dicembre 2005 il regime di esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra per tutte le tipologie di colture.

Comma 513: si dispone che non si faccia luogo per l'anno 2004 all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (rideterminazione delle aliquote di alcuni prodotti sottoposti ad accisa).

Comma 514: viene abrogato il comma 4 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al quale, al 1° gennaio 2005, la misura delle accise sugli oli minerali avrebbe dovuto essere rideterminata secondo quanto stabilito nell'allegato 1 alla predetta legge. Per i prodotti ivi elencati rimangono pertanto in vigore le aliquote vigenti. In materia di accisa sul gas metano per usi civili, si precisa che con lo spirare del 31 dicembre 2004 cessano di essere applicabili le aliquote previste dal decreto ministeriale 12 febbraio 2004 e, pertanto, dal 1° gennaio 2005 trovano applicazione nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978 , n.218), le seguenti aliquote

□ metano usi civili a tariffa T1 euro 0,0448491 per metro cubo;

□ usi civili a tariffa T2 (fino a 250

metri cubi annui) euro 0,0788526 per metro cubo;

□ altri usi civili euro 0,1733074 per metro cubo;

Commi da 515 a 517: vengono impartite alcune disposizioni in ordine alla fruizione dei benefici fiscali relativi all'accisa afferente il gasolio per autotrazione impiegato, nel corso dell'anno 2004, dagli esercenti attività di autotrasporto di merci su strada ed alcune categorie del trasporto di persone.

In particolare con le predette disposizioni viene stabilito che:

a) l'aliquota normale di accisa prevista per il gasolio per autotrazione viene ridotta di euro 33,21391 per mille litri relativamente al gasolio utilizzato nel corso dell'anno 2004 dagli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

b) la predetta riduzione, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, che si avvalgono del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera e) della legge n. 448/1998, è limitata ad euro 16,03656 per mille litri;

c) il beneficio di cui alla lettera a) si applica anche ai seguenti soggetti:

- agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

- alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

- agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 30 giugno 2005, istanza di rimborso dell'imposta con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'intero anno 2004.

In merito, si fa riserva di ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità da seguire per la presentazione delle domande di rimborso.

Comma 520: vengono impartite alcune disposizioni concernenti l'attuazione del progetto sperimentale finalizzato ad incrementare l'impiego del prodotto bioetanolo, dell'etere etilterbutilico, degli additivi e riformulati prodotti da biomasse, di cui all'art. 21 , comma 6 bis, del Testo unico accise di cui al decreto legislativo n. 504/1995.

In particolare, la disposizione in argomento:

- fissa al 1° gennaio 2005 la decorrenza del triennio previsto per l'attuazione del richiamato progetto;

- determina il limite di spesa, di cui dal comma 6 ter del predetto art. 21, già fissato nella misura di 30 miliardi di lire annue, nella misura di 73.000.000 di euro annui.

Commi 521 e 522: vengono impartite specifiche disposizioni concernenti il prodotto biodiesel .

Comma 521: viene sostituito l'attuale testo del comma 6 dell'art. 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504/1995.

A tal riguardo si evidenzia che:

- la norma in parola fa riferimento ad un programma della durata di sei anni, a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2010;

- l'entità del contingente annuo di biodiesel esente dall'accisa viene fissata in 200.000 tonnellate;

- per ciò che concerne le modalità di fruizione dei benefici fiscali relativi al biodiesel, nelle more dell'adozione di apposito provvedimento interministeriale, viene fatto rinvio a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256, in quanto compatibile;

- viene attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà, da esercitarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma, di rideterminare la misura dell'agevolazione in questione con decreto, da adottarsi di concerto con il Ministero delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

- viene previsto un sistema di assegnazione delle quote, del contingente di prodotto esente dall'accisa, che residuino alla fine di ogni anno di validità del programma e che possono essere ripartite tra i diversi assegnatari (in proporzione alle assegnazioni ricevute) a condizione che questi le immettano in consumo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Comma 522: viene precisato che l'efficacia delle suddette disposizioni in materia di biodiesel è subordinata alla preventiva approvazione, da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Le Direzioni regionali adotteranno ogni iniziativa necessaria per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

DECRETO LEGGE 21 febbraio 2005, n. 16

(Convertito dalla Legge 22 aprile 2005, n. 58)

Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonché alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel

settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9**.** L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri.

Le maggiori entrate rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, **il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato** secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane[1].

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del de-

[1] Vedi la Direttiva 13 maggio 2005.".

creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2 e 4, pari a euro 238.070.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35

(Convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80)

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[…]

Art. 10.
Disposizioni in materia di agricoltura

[…]

2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, **e successive modificazioni,** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminatele percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 **rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2**.

[…]

Art. 16
Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

[…].

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Articolo 1

[…]

112. La lettera e) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.

[…]

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di

Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione "oli usati" deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

[…]

421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";

b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale".

422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, [*da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*][1].

[…]

612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

---

[1] Parole soppresse dal 1.1.2007 ai sensi dell'art. 1, comma 378 della legge 296/06 (finanziaria 2007).

Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262

(Convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286)

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».

3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.

4. bis [omissis]

5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».

[…]

Art. 2

[…]

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[…]

73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».

[…]

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 27 dicembre 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1
[Articolo unico]

12. All'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'*import/export* del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

55. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'*import/export* alle regioni.

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane [cfr. Determinazione prot. 229/D del 27 febbraio 2007], da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1989, n. 20*, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adem-

pimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 gennaio 1989, n. 20*, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, e successive modificazioni.

329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

367. Nel *decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128*, recante le disposizioni di attuazione

della *direttiva 2003/30/CE* relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - *(Obiettivi indicativi nazionali)*. - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5».

368. Nel *decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-*quater* è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*quater*. - *(Interventi nel settore agroenergetico)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'*articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da

intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».

371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1) identico:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61»;

2) i commi 6.1, 6.2, 6-*bis* e 6-*ter* sono abrogati;

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. - *(Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa).* - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale

di cui all'articolo 21, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri».

372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-*ter*. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera *b*), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera *f*), della *direttiva 2003/30/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'*articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera *a*), della *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima *legge n. 266 del 2005*.

376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, come modificato dal *comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo n. 504 del 1995* per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'*articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al medesimo *decreto legislativo n. 504 del 1995*.

378. All'*articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*» sono soppresse.

379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal *decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*.

380. È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I,

lettera *l*), del *decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del *decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2002, n. 16*, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d*) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'*articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'*articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'*articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni;

h)[1] le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*

395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera *a*), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. [**Tx AD prot. 769 del 16 febbraio 2007**: "… Tutto ciò premesso, … la Commissione europea ha ritenuto la misura in questione compatibile con il mercato comune autorizzandone l'applicazione per l'anno 2007"]

670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

[1] Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ex art. 8 del Dlvo n. 26/07).

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.

832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2*.

833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*ter*, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali.

834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'*articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 aprile 1974, n. 117*, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della *legge 9 febbraio 1963, n. 82*, e successive modificazioni.

984. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali

985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della *legge 9 febbraio 1963, n. 82*, e successive modificazioni, e all'*articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355*.

1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l*), della *legge 24 dicembre 2004, n. 313*, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima *legge n. 313 del 2004* che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;

b) alla *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: «o assimilate»; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: «ed assimilate»;

c) alla *legge 9 gennaio 1991, n. 9*, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: «e assimilate» sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole «o assimilate» e le parole: «ed inorganici» sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: «o assimilate» sono soppresse; all' articolo 26, comma 7, della medesima legge, le parole: «o assimilate» sono soppresse;

e) al *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, all'articolo 2, comma 15, le parole: «e inorganici» sono soppresse;

f) alla *legge 1° marzo 2002, n. 39*, all'articolo 43, comma 1, la lettera *e*) è abrogata;

g) alla *legge 23 agosto 2004, n. 239*, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato;

h) al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, all'articolo 229, il comma 6 è abrogato;

i) al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), sono soppresse le parole «ed assimilate».

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Nota AD prot. 4622 del 29 dicembre 2006

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Nel S.O. n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2007)", di cui si illustrano le disposizioni di interesse per l'attività di questa Agenzia, aventi rilevanza a partire dal **1° gennaio 2007**.

All'articolo 1:

a) il **comma 12:** prevede che all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è inserito il comma *12-bis* per effetto del quale, a partire dal 1° gennaio 2007, al fine di completare la compensazio ne della minore entrata, per l'anno 2005, relativa alla compartecipazione all'accisa sulla benzina , venga attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa afferente il gasolio per autotrazione immesso in consumo nel rispettivo territorio.

Tale quota, che dovrà essere rideterminata con la legge finanziaria per l'anno 2010, è fissata in:

- 0,00266 euro al litro per l'anno 2007;
- 0,00288 euro al litro per l'anno 2008;
- 0,00307 euro al litro per l'anno 2009.

Le somme predette vengono ripartite in base ai quantitativi di prodotto erogati nel corso dell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante e risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di applicazione delle disposizioni in questione;

b) i **commi 53 e 55** : prevedono che entro il 31 gennaio di ogni anno vengano trasmessi alle regioni, in via telematica, i dati relativi all'*import/export* del sistema doganale. Le relative modalità saranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

c) il **comma 152:** prevede che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province Italiane , siano determinate le modalità e i termini per la trasmissione agli enti locali interessati che lo richiedano, dei dati relativi all'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 28.11.1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.01.1989, n. 20 e successive modificazioni, desumibili dalle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle informazioni relative alle procedure di liquidazione e accertamento delle addizionali predette;

d) il **comma 153:** prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 vengano individuate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le province cui può essere assegnata (entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui, rispettivamente per il 2007, il 2008 e il 2009) la riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica relativo a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 28.11.1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.01.1989, n. 20 e successive modificazioni. A tal riguardo viene riconosciuta priorità :

- alle province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano;

- alle province confinanti con la confederazione elvetica;
- alle province nelle quali oltre il 60 % dei comuni ricade nella zona climatica

F, prevista dal regolamento di cui al DPR 26.08.1993, n 412 e successive modificazioni;

e) il **comma 329:** prevede che **l'aliquota d'accisa sul metano usato per autotrazione, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, venga ridotta da euro 0,01085 ad euro 0,00291 per metro cubo di prodotto**;

f) il **comma 367:** prevede la modifica dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, concernente l'attuazione della direttiva 2003/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.05.2003 relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti. Per effetto di tale modifica sono fissati gli obiettivi indicativi nazionali per l'immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;

g) il **comma 368:** prevede la modifica dell'art. *2-quater ,* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, *"Interventi nel settore agroenergetico"* . Tale disposizione, al comma 1, prevede l'obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti da fonti primarie non rinnovabili ed impiegati nell'autotrazione, ad immettere in consumo, a partire dall'01.01.2007, una quota minima di biocarburanti e di carburanti rinnovabili.

L'art. 2-*quater* in parola,inoltre:

- al comma 2, individua la suddetta quota minima per gli anni 2007 e 2008, - al comma 4, precisa che i biocarburanti ed i carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi del comma 1 sono: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno, - al comma 7, al fine della definizione del relativo trattamento fiscale, stabilisce che, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, il biogas è equiparato al gas naturale;

h) il **comma 371:** prevede la modifica dell'art. 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel cui testo viene precisato che il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere utilizzato come combustibile per riscaldamento è quello previsto dall'art. 61 del medesimo decreto, ove applicabile. In relazione alla definizione del nuovo programma relativo ai biocarburanti sono abrogati i commi 6.1, 6.2, 6-*bis* e 6-*ter* del citato art. 21 e viene, inoltre, introdotto l'art.22-*bis* recante *"Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivanti dalla biomassa",* che prevede:

A) con riferimento al prodotto biodiesel:

- un nuovo programma pluriennale (1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2010) , nell'ambito del quale **un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel**, da avviarsi, in miscela con il gasolio, all'impiego per autotrazione è assoggettato, in luogo dell'attuale esenzione, ad un'aliquota d'accisa pari al **20 %** dell'aliquota applicata al gasolio usato come carburante (comma 1);
- l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, che determini, tra l'altro, i requisiti per la partecipazione al suddetto programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del prodotto, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati nonché le forme di garanzia che i soggetti assegnatari di quantitativi di prodotto agevolato non immessi in consumo dovranno fornire per il versamento del 5% dell'accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Nelle more dell'entrata in vigore di tale regolamento restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 (comma 1);

- la ripartizione tra gli operatori, per ogni anno di validità del programma, dei quantitativi assegnati e non immessi in consumo entro la fine di ciascun anno di riferimento, in proporzione alle assegnazioni effettuate, a condizione che tali quantitativi vengano immessi in consumo entro il 30 giugno successivo (comma 1);

- **l'applicabilità del regime agevolativo in parola subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria (comma 1)**;

- la rideterminazione della misura dell'agevolazione in questione, entro il 30 aprile di ogni anno del programma pluriennale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territor io e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di evitare fenomeni di sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei costi industriali medi (rilevati nell'anno solare precedente) del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie a produrlo, comunicati dai Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo di ogni anno (commi 3 e 4);

- l'aumento, a seguito della suddetta rideterminazione dell'agevolazione, del contingente, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo, a condizione che, ove la misura dell'aumento lo richieda, venga rilasciata la necessaria autorizzazione comunitaria (comma 4).

Per l'anno 2007, nelle more della suddetta autorizzazione comunitaria, **una quota del contingente pari a 180.000 tonnellate** é assegnata da questa Agenzia , così come previsto dal comma 2 dell'art. 22-*bis* in esame, conformemente al citato Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e gli operatori assegnatari sono tenuti a garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel assegnati.

Tali operatori, in caso di mancata autorizzazione comunitaria sono altresì tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel immesso in consumo. La **quota restante (70.000 tonnellate)** é assegnata, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai produttori di biodiesel che abbiano stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o di intese di filiera (comma 2).

Considerato quanto sopra, le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 non influenzano il trattamento fiscale del biodiesel ascritto al contingente per l'anno 2006. Pertanto, sulle eventuali **giacenze** di detto biodiesel assegnato e non ancora immesso in consumo al 1° gennaio 2007, continua ad applicarsi l'esenzione dall'accisa prevista dal relativo programma agevolativo.

A tal proposito, si invitano codeste Direzioni Regionali a fornire all'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise- Laboratori Chimici i dati relativi alle giacenze al 31 dicembre 2006 del biodiesel ascritto al contingente 2006, non ancora immesso in consumo, rilevate presso i depositi fiscali interessati alla movimentazione del prodotto stesso.

Si precisa che le giacenze di cui sopra andranno calcolate considerando sia il biodiesel pur o in giacenza sia quello già miscelato con *gasolio o con olio combustibile* ma ancora detenuto in sospensione presso i suddetti depositi fiscali.

L'Area Centrale Verifiche e Controlli provvederà ad emanare, con separata nota, le opportune istruzioni in ordine alla fattispecie sopra delineata.

B) con riferimento agli altri prodotti derivanti dalla biomassa:

- la vigenza per il solo anno 2007 delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31.12.2006 sebbene

abrogati in via generale secondo quanto previsto al punto 2 del comma in esame. Pertanto, con riferimento ai prodotti contemplati nelle predette disposizioni (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, additivi e riformulati prodotti da biomasse) anche per l'anno 2007 continuano ad essere applicabili le aliquote agevolate d'accisa vigenti al 31 dicembre 2006, con l'unica eccezione dell'**etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola, la cui aliquota, a partire dal 1° gennaio 2007, è rideterminata in euro 298,92 per mille litri** (comma 5);

i) i **commi 372 e 373 :** modificano, **con effetto dal 1° gennaio 2008 e subordinatamente alla previa autorizzazione comunitaria**, il comma 5 dell'art. 22-bis del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504. In particolare, viene previsto un nuovo programma triennale, decorrente dalla data suddetta nell'ambito del quale:

- il bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola è assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 289,22 per mille litri;
- l'etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola è assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 298,92 per mille litri;
- gli additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo, sono assoggettati ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 289,22 per mille litri;

2) per gasolio escluso il biodiesel, sono assoggettati ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 245,32 per mille litri.

I commi suddetti, inoltre, prevedono che:

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono determinati, tra l'altro, entro il limite di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'IVA, i criteri per la ripartizione dell'agevolazione tra le diverse tipologie di prodotto e tra gli operatori nonché le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele;
- sia rideterminata la misura dell'agevolazione in questione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, - tenuto conto delle rilevazioni dei costi industriali medi (rilevati nel semestre precedente) dei prodotti agevolati, comunicati con cadenza semestrale dai Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero dell'economia e delle finanze – al fine di evitare fenomeni di sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione;
- in caso di aumento dell'aliquota d'accisa sulla benzina, l'aliquota agevolata relativa all'ETBE venga aumentata del 53% dell'aliquota stessa;

l) il **comma 374 :** prevede l'incremento del contingente di biodiesel per l'anno 2007 in misura corrispondente ad euro 16.726.523, al cui onere si provvede con le disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale quota del contingente di biodiesel può essere destinata anche all'impiego come combustibile da riscaldamento;

m) il **comma 375 :** stabilisce che i quantitativi di biodiesel da assegnare ai produttori che abbiano stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o di intese di filiera - così come previsto dall'art. 1, comma 421 lett. a), della legge n. 266/2005 - che alla fine dell'anno non risultassero assegnati, devono essere trasferiti al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, di cui al comma 422 dell'articolo 1 della predetta legge n. 266/2005;

n) il **comma 376 :** prevede che gli importi di cui all'art. 21, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificati dall'art.1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - destinati al finanziamento del progetto sperimentale finalizzato ad incrementare l' impiego del prodotto bioetanolo di origine agricola , dell'etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola , degli additivi e riformulati prodotti da biomasse – **non utilizzati negli anni 2005 e 2006** vengano destinati:

- per il 50 %, all'incremento del contingente di biodiesel di cui al comma 1 dell'art. 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 1, comma 371della legge finanziaria per l'ano 2007;

- per l'ulteriore 50 % al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, di cui al comma 422 dell'articolo 1 della predetta legge n. 266/2005, destinando 15 milioni a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel campo bioenergetico;

o) il **comma 377 :** prevede che, ove il contingente di biodiesel relativo all'anno 2007 non venga utilizzato, le maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo;

p) i **commi 380 e 381 :** prevedono l'esenzione dall'accisa, entro il limite massimo di un milione di euro per ogni anno, a partire dal 2007, per l'impiego ai fini energetici nel settore agricolo dell'olio vegetale puro di cui all'allegato I, lettera l) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, rinviando la definizione delle modalità di accesso al predetto beneficio ad un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e della finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2007;

q) il **comma 394 : conferma, anche per l'anno 2007, l'applicazione** :

- delle specifiche aliquote d'accisa relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 % in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte, fissate dall'articolo 24, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'aliquota di cui al punto 1 della predetta lettera d), del comma 1 dell'art. 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stabilita in euro 256,70 per mille litri. Trova altresì applicazione per il medesimo periodo la disposizione di cui all'art. 1,comma 1-bisdeldecreteo-legge 28 dicembre2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16.

In proposito, si evidenzia che il successivo comma 395 condiziona l'efficacia della predetta disposizione alla preventiva approvazione comunitaria ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Pertanto, a partire dal 1°gennaio 2007 e fino al momento in cui verrà rilasciata la predetta autorizzazione comunitaria rimane applicabile l'aliquota d'accisa ordinaria in relazione alla percentuale della componente petrolica presente nel prodotto;

- dell'agevolazione, riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;

- dell'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di g.p.l. utilizzati come combustibili per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni;

- dell'aumento dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di tele-

riscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;

- della specifica aliquota di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civ ili per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, utilizzato nelle

province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio);

- della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ancorché nella medesima frazione sia ubicata la sede municipale;

- del regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter* , del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 concernente il fabbisogno di gasolio della provincia di

Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine corrispondente a litri 23 milioni per la provincia di Trieste e a litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine;

- del regime di esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra per tutte le tipologie di colture;

r) i **commi 982, 986, 987** : prevedono che, a decorrere dall'anno 2007, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza:

- il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 47/1974 convertito, con modificazioni, nella legge 117/1974 e successive modificazioni;

- il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 82/1963 e successive modificazioni.

Pertanto, a far data dal 01.01.2007, nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, il gettito della tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate (codice tributo 552) e della tassa di ancoraggio (codice tributo 555) deve affluire interamente al bilancio delle suddette Autorità Portuali. Le tasse in parola vengono riscosse dagli Uffici doganali senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il gettito ad esse relativo;

s) il **comma 1066** : stabilisce che anche rispetto agli **oli minerali impiegati dagli apicoltori, dagli imprenditori apistici e dagli apicoltori professionisti, di cui all'art. 3 della legge n. 313/2004, che attuano la pratica del nomadismo, trovi applicazione la riduzione dell'aliquota d'accisa prevista al punto 5 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, per gli impieghi in "lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"**. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 verranno stabilite le modalità per l'accesso al beneficio in questione;

t) il **comma 1120** : modifica il decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 prevedendo che le parole "ed assimilate" presenti nell'art. 52, comma 3, lettera a), vengano soppresse.

Modello F24

Risoluzione MF del 14 febbraio 2001 n. 22

Nuove modalità di pagamento delle accise con il modello F24- Istituzione codice tributo.

L'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che, a decorrere dal 1 marzo 2001, i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6, della stessa legge, possono essere effettuati mediante il versamento unitario, con eventuale compensazione, previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Successivamente, con atto prot. n. 2001/24888 del 8 febbraio 2001, il Direttore dell'Agenzia ha approvato una nuova versione del modello F24, allo scopo specifico di permettere il pagamento delle accise di cui alle predette disposizioni.

A tale riguardo, si comunica che, in conformità alle indicazioni pervenute dall'Agenzia delle Dogane, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 2801, "Quota accise benzine riservata alle Regioni";
- 2802, "Accisa spiriti";
- 2803, "Accisa birra";
- 2804, "Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi - riscossione in via ordinaria";
- 2805, "Accisa gas petroliferi liquefatti - riscossione in via ordinaria";
- 2806, "Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica";
- 2807, "Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.1988, n. 511";
- 2808, " Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.1989, n. 332";
- 2809, "Accisa gas metano autotrazione";
- 2810, "Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.9.1989, n.332";
- 2811, "Maggior proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.1988, n.511;
- 2812, "Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato";
- 2813, "Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo - riscossione in via ordinaria";
- 2814, "Accisa sul gas metano per combustione";
- 2815, "Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica";
- 2816, "Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume";
- 2817, "Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto";
- 2818, "Entrate accise eventuali diverse";
- 2819, "Imposta di consumo, carbone e orimulsion";
- 2820, "Indennità di interessi di mora";
- 2821, "Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposte di consumo".

Telescritto MF prot. n. 1156 del 28 febbraio 2001

Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F 24

L'art. 28, comma 7, della legge 23.12.2000, n. 388, ha esteso, a decorrere dal 1° marzo 2001, anche ai tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi la possibilità di pagamento mediante il modello unificato F 24, limitatamente alle somme destinate all'Erario ed alla contabilità speciale relativa alle quote di accisa sulle benzine riservate alle Regioni a statuto ordinario.

[…]

Preliminarmente, si ritiene di dover chiarire che il versamento deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto giuridicamente obbligato, secondo le indicazioni contenute nel telefax n. 2704/I-PC del 5.6.2000.

[…]

Tabella Codici tributo

Allegato 3

CODICI TRIBUTO

di cui all' allegato alla circolare prot. 1156/I/PC del 28.2.2001 e successive modificazioni.

Capo	Capitolo bilancio	Codice Tributo	Denominazione del tributo
---	conto 1016	**2801**	Quota accisa benzine riservata alle regioni a statuto ordinario. Contabilità speciale.
I	1401	**2802**	Accisa sugli spiriti.
I	1402	**2803**	Accisa sulla birra.
I	1409/01	**2804**	Accisa sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi. Riscossione in via ordinaria.
I	1410/01	**2805**	Accisa sui gas petroliferi liquefatti. Riscossione in via ordinaria.
I	1411/01	**2806**	Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica.
I	1411/02	**2807**	Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.1988 n. 511.
I	1411/03	**2808**	Addizionale energia elettrica D.L. 30.09.1989 n. 332.
I	1412	**2809**	Accisa sul gas metano autotrazione.
I	1415/01	**2810**	Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.1989 n. 332.
I	1415/02	**2811**	Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 28.11.1988 n. 511.
I	1416	**2812**	Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato.
I	1419/01	**2813**	Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo. Riscossione in via ordinaria.
I	1421	**2814**	Accisa sul gas metano per combustione.
I	1430	**2815**	Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica.
I	1431	**2816**	Imposta di consumo su olii lubrificanti e bitume.
I	1441	**2817**	Tassa emissioni di anidride solforosa e ossido di azoto.
I	1450	**2818**	Entrate eventuali diverse.
I	1477	**2819**	Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato "orimulsion" impiegato negli impianti di combustione.
I	2308	**2820**	Indennità ed interessi di mora.
I	3314	**2821**	Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposte di consumo.

Risoluzione MF n. 26 dell'8 marzo 2001

Nuove modalità di pagamento delle accise con il modello F24. Modifica della denominazione di alcuni codici tributo.

Con risoluzione n. 22/E del 14 febbraio 2001, in conformità alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Dogane, sono stati istituti i codici tributo da utilizzare per il pagamento dei tributi indicati dall'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante versamento unitario, con compensazione, ai sensi del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In data 2 marzo 2001, l'Agenzia delle Dogane ha chiesto di apportare delle modifiche alla legenda di alcuni dei codici istituiti.

A tale proposito, si comunicano le seguenti denominazioni, in sostituzione delle precedenti:

- codice 2801, "Quota accisa benzine riservate alle Regioni a statuto ordinario";
- codice 2819, "Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato "orimulsion" impiegato negli impianti di combustione".

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2001

Approvazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della <<nuova versione del modello F24>> per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:

1. Approvazione del modello di pagamento in euro per il versamento unitario delle accise, con possibilità di compensazione.

1.1 È approvato il modello di cui all'allegato 1[1] che, a partire dal 1° gennaio 2002, può essere utilizzato per eseguire il pagamento in euro dei tributi di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23dicembre 2000, n. 388, in sede di versamento unitario con compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241; il foglio delle "avvertenze", allegato al modello di versamento, contiene le relative istruzioni per la compilazione.

1.2 Il citato modello, non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6,del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 1, comma2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, è prelevabile dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it e sostituisce integralmente la precedente versione in lire ed in euro approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001.

1.3 Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto dei direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 30 marzo 1998.

Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazioni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'8 febbario 2001, è stata approvata la versione del modello F24 per il versamento unitario con compensazione delle accise indicate nell'art. 28, comma7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In considerazione dell'adozione, a partire dal prossimo 1 gennaio, dell'euro quale moneta di conto, è stata predisposta una nuova versione del modello F24 per il pagamento delle accise esclusivamente in euro, versione che sostituisce integralmente la precedente e che, al pari della stessa, potrà essere prelevata unicamente dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

Riferimenti normativi.
Disposizioni relative al versamento unitario:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III). Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (art. 1, comma 2). Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 30 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1 aprile 1998). Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del20 febbraio 2001).

Disposizioni relative al versamento delle accise.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7).Attribuzioni del direttore dell'Agenzia. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

---

[1] Modello (così) in seguito sostituito con il Provvedimento del 28 marzo 2002 e, da ultimo, con il Provvedimento del 16 dicembre 2004.

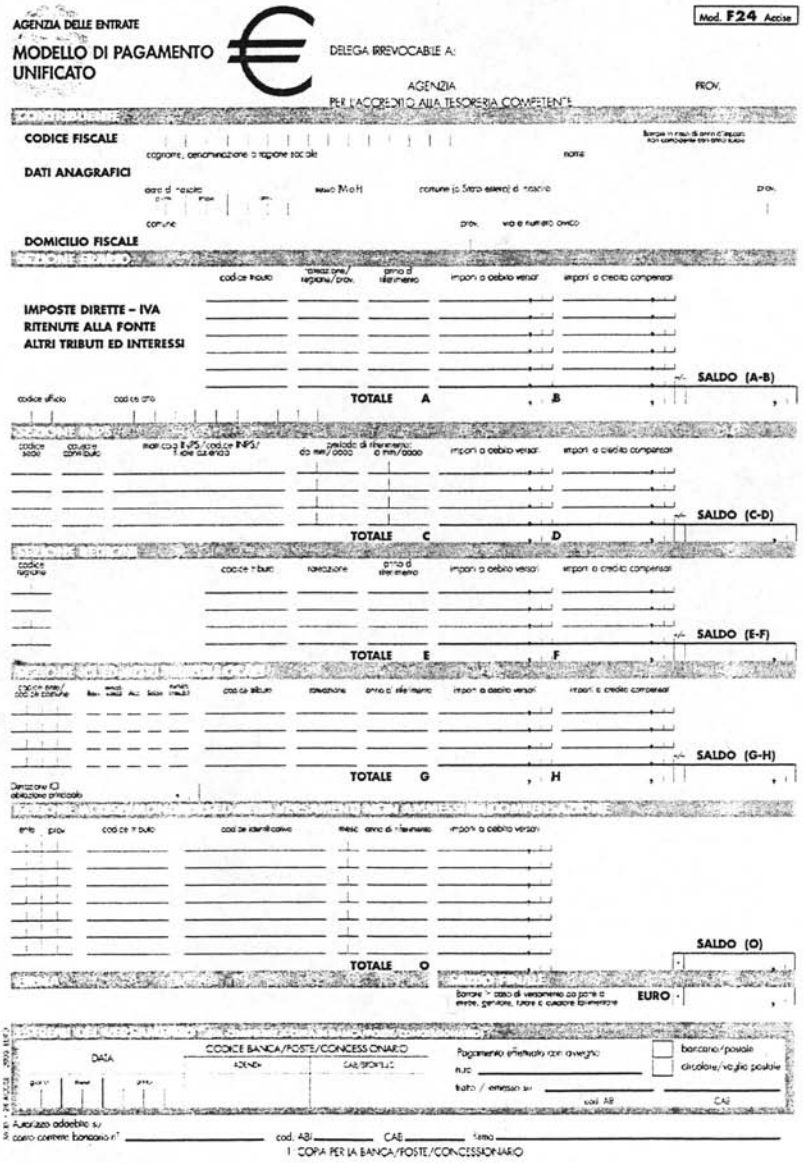
AGENZIA DELLE ENTRATE
MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO
Mod. F24 Accise
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA
PROV.
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
SALDO (A-B)
TOTALE A
B
SALDO (C-D)
TOTALE C
D
SALDO (E-F)
TOTALE E
F
SALDO (G-H)
TOTALE G
H
SALDO (O)
TOTALE O
EURO
DATA
CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO
Pagamento effettuato con assegno
bancario/postale
circolare/vaglia postale
Autorizzo addebito su
conto corrente bancario n°
cod. ABI
CAB
Firma
1 COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

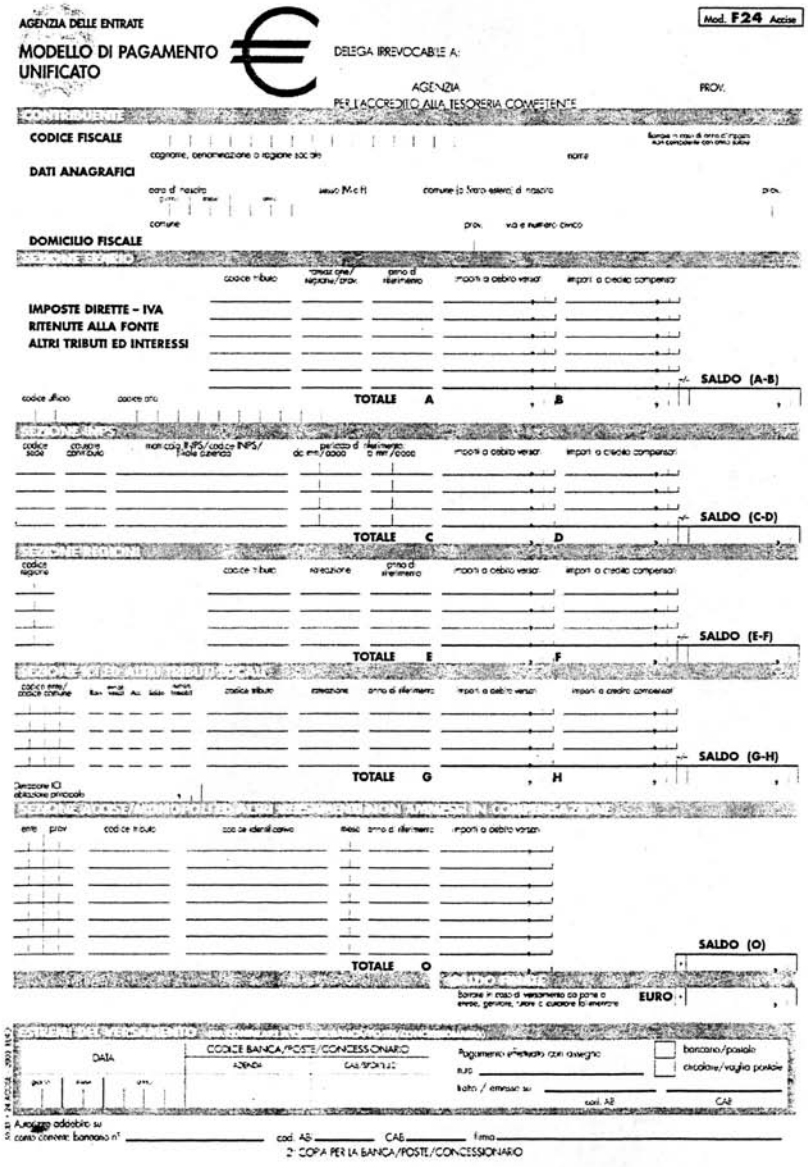

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24** Accise

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

cognome, denominazione o ragione sociale — nome

DATI ANAGRAFICI

data di nascita — sesso M o F — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

comune — prov. — via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

SALDO (A-B)

codice ufficio — codice atto

TOTALE A , **B** , ,

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C , **D** , ,

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E , **F** , ,

SEZIONE ENTI ED ALTRI TRIBUTI/ACCISE

codice ente/ codice comune	Ren.	Ven.	Acc.	Sanz.	Interes.	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G , **H** , ,

Detrazione ICI abitazione principale , ,

SEZIONE INDICE DI TRIBUTI ED ALTRI DATI ANAGRAFICI IN CONTRIBUZIONE

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	mese	anno di riferimento	importi a debito versati

SALDO (O)

TOTALE O , ,

SALDO FINALE

Barrare in caso di versamento da parte o erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

EURO , ,

CONTRIBUENTE/PAGAMENTO

DATA — CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO — AZIENDA — CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno — bancario/postale — circolare/vaglia postale

Rata / emesso su — cod. AB — CAB

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° — cod. AB — CAB — firma

2ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

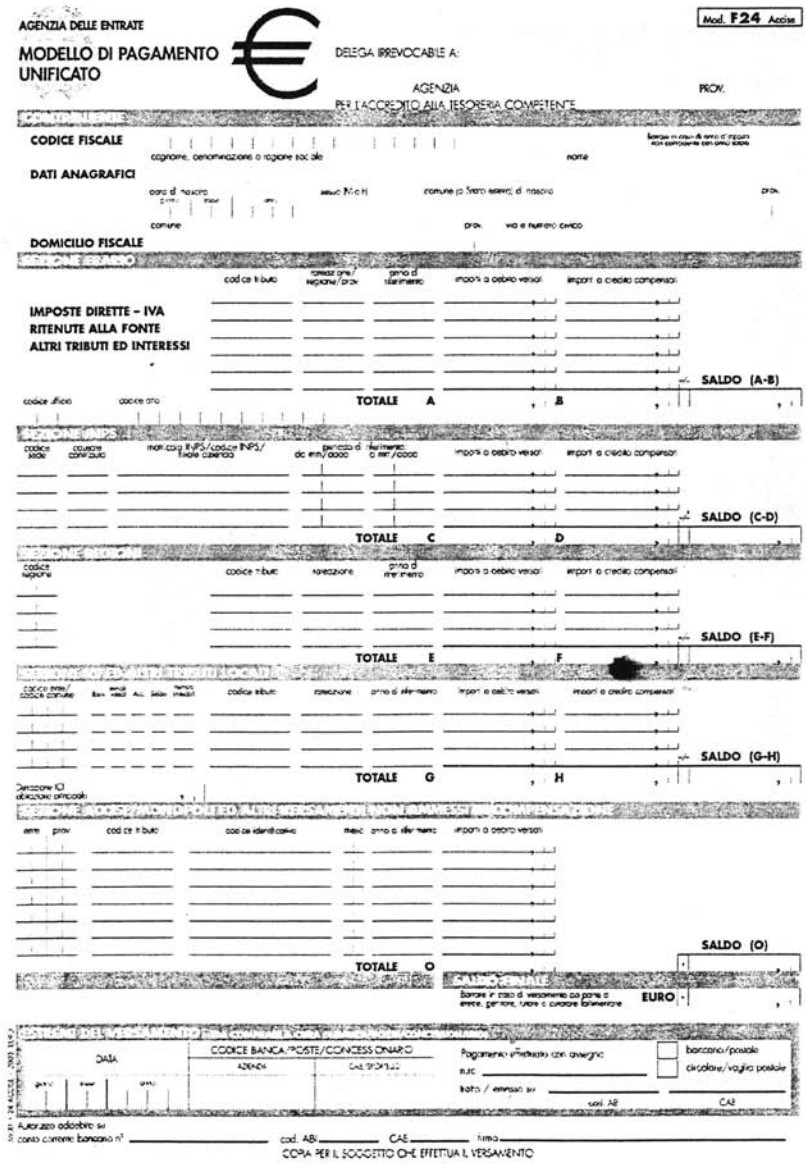
AGENZIA DELLE ENTRATE
MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO
Mod. F24 Accise
DELEGA IRREVOCABILE A:
AGENZIA
PROV.
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
CODICE FISCALE
DATI ANAGRAFICI
cognome, denominazione o ragione sociale
nome
comune
prov.
DOMICILIO FISCALE
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice tributo
importi a debito versati
importi a credito compensati
SALDO (A-B)
TOTALE A
B
SALDO (C-D)
TOTALE C
D
SALDO (E-F)
TOTALE E
F
codice tributo
importi a debito versati
importi a credito compensati
SALDO (G-H)
TOTALE G
H
codice tributo
importi a debito versati
SALDO (O)
TOTALE O
EURO
DATA
CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO
AZIENDA
CAB/PROGR.
Pagamento effettuato con assegno
n.ro
tratto / emesso su
bancario/postale
circolare/vaglia postale
cod. AB
CAB
Autorizzo addebito su
conto corrente: bancario n°
cod. ABI
CAB
firma
COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 ACCISE

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; ICI (solo per i comuni convenzionati); Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all'Irpef; Contributi e premi INPS; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale; Accise e Versamenti di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

Come si paga
È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:
- in contanti;
- con carta PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello
Il presente modello è disponibile esclusivamente sui siti internet "www.finanze.it" e "www.agenziaentrate.it".
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne "rateazione/regione/prov." della sezione "Erario" e "rateazione" delle sezioni "Regioni" ed "ICI ed altri tributi locali", occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.
L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dai siti Internet "www.finanze.it" e "www.agenziaentrate.it".
Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed "ICI ed altri tributi locali", in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna "rateazione/regione/prov." e in quella "rateazione", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: **C x i x t / 36.000**, in cui "**C**" è l'importo rateizzato, "**i**" è l'interesse e "**t**" è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce il credito;
c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare:
- nelle sezioni "Erario", "Regioni" ed "ICI ed altri tributi locali" occorre indicare la parte del credito d'imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
- nelle sezioni "INPS" e "Altri enti previdenziali ed assicurativi", i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.

Si ricorda che in ogni caso l'importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.
d) limitatamente ai crediti verso l'INPS, gli altri dati identificativi previsti nella relativa sezione del modello.

Compensazione e rateazione
Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l'indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato; il secondo per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi.

ISTRUZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI TIPI DI PAGAMENTO

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione
In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione "Erario" anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.
Il contribuente deve indicare:
- nello spazio "codice ufficio", il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;
- nello spazio "codice atto", il codice dell'atto oggetto di definizione;
- nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la violazione;
- per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna "rateazione/regione/prov.", il codice della regione destinataria della somma;
- per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia- Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.
Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.
Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento
Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al "codice ufficio".

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Istruzioni per il versamento dell'ICI

Per il versamento dell'imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve essere utilizzata la sezione "ICI ed altri tributi locali".
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri.
Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
Nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione.
Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.
Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
Lo spazio "rateazione" non deve essere compilato.
Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." Indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di abitazione principale, indicare l'imposta al netto della detrazione per l'abitazione principale, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.
Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) concorrono nella somma da riportare nella riga "Totale G".
Nello spazio "Importi a credito compensati" esclusivamente nei Comuni che prevedono per il contribuente la possibilità di compensare le imposte da versare con crediti relativi all'ICI dell'anno precedente, deve essere indicato l'importo da compensare fino a concorrenza degli importi a debito nell'ambito dello stesso Comune.
L'importo a credito da compensare, ancorché riferito allo stesso comune, non può mai essere indicato nella stessa riga dell'importo a debito versato.

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

Nella presente sezione possono essere indicati esclusivamente codici tributo riferiti a versamenti di competenza dell'Ente da indicare nell'apposita colonna.
Per esempio, con il codice "D" è individuata l'Agenzia delle Dogane per il versamento delle accise, mentre con il codice "M" è individuata l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ecc.
Per il versamento delle accise occorre indicare, nella colonna "codice identificativo", il "codice ditta" composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri "IT00" ove indicati e, nella colonna "prov.", la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo. Il mese e l'anno di riferimento non devono essere indicati.
Per i versamenti di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con riferimento all'imposta unica sulle scommesse ed alle relative sanzioni, nonchè alle altre imposte che eventualmente lo richiedano, occorre indicare il "codice concessione" nella colonna "codice identificativo".

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

04A12545

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2002

Rettifica, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della versione del modello F24, approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 dicembre 2001, per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone:

1. Rettifica del modello F24 per l'esecuzione dei versamenti in euro delle accise.

1.1 Il modello F24, approvato con provvedimento del 14 dicembre 2001, è sostituito dal modello di cui all'allegato n. 1.

Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 dicembre 2001, è stata approvata la nuova versione del modello F24 per il pagamento delle accise esclusivamente in euro, versione che potrà essere prelevata unicamente dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

In relazione all'adozione dell'euro quale moneta di conto e all'applicazione delle regole sugli arrotondamenti delle cifre decimali, si predispone un'ulteriore versione del modello F24 che presenta, già stampata, la virgola, come elemento separatore delle cifre intere e di quelle decimali, per l'indicazione degli importi in euro.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative al versamento unitario: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III).

Disposizioni relative al versamento delle accise: legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7) provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2001).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

[Allegato n. 1 - Riportato, ad integrazione, nel Provvedimento del 14 dicembre 2001]

Circolare MF n. 39/D del 27 giugno 2003

Pagamento con delega bancaria dell'accisa gravante sugli oli minerali estratti dai depositi fiscali di terzi.

L'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 39/D del 27 giugno 2003, consente ai proprietari di prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che si siano resi garanti del pagamento, di versare l'accisa gravante sull'immissione in consumo degli oli minerali con delega bancaria, mediante il modello unificato F/24, con il consenso del depositario.

La Circolare precisa, inoltre, che l'utilizzo del modello F/24 deve essere limitato ai pagamenti dell'accisa dovuta, escludendo la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi.

Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di procedere ai pagamenti, deve presentare un'apposita dichiarazione all'Ufficio Tecnico di finanza (UTF) o all'Ufficio delle Dogane di competenza territoriale.

L'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso, a decorrere dal 1° marzo 2001, la possibilità di pagare i tributi relativi alla imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi mediante il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24).

Alcuni operatori del settore hanno ora chiesto che tale modalità di pagamento, attualmente utilizzata dai depositari autorizzati per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da propri depositi fiscali, possa essere estesa ai proprietari dei prodotti, diversi dai depositari autorizzati, per il pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da depositi fiscali.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 *"è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta"*.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto che la richiesta riguarda esclusivamente una modalità di pagamento dell'accisa che non potrà comunque avere riflessi su problematiche di diverso profilo, si ritiene che la richiesta di consentire ai proprietari dei prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che in tale situazione giuridica si siano resi garanti del pagamento dell'accisa, di effettuare i versamenti per conto del depositario autorizzato, titolare della gestione fiscale dell'impianto, possa essere accolta dal punto di vista amministrativo/contabile, nelle more di una eventuale modifica normativa, con l'adozione di alcuni accorgimenti da porre in atto per consentire la effettuazione dei necessari controlli, e previo consenso del depositario autorizzato.

Nella cennata ipotesi, dovranno essere osservate le istruzioni fornite con la ministeriale prot. n. 1156/I/PC del 28.02.2001 recante "Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F24", fermo restando che l'utilizzo del modello F/24 deve essere comunque limitato ai pagamenti dell'accisa dovuta.

In tali casi, infatti, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell'articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento.

Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di effettuare, in via ordinaria e fino a revoca, tutti i pagamenti, deve presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi di identificazione dei versanti, ivi compresi il codice fiscale o la partita IVA, all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

I suddetti elementi saranno acquisiti nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane per gli opportuni riscontri di regolarità.

Nelle ipotesi di pagamento dell'accisa con l'utilizzo del modello F24, nella "sezione contribuente" saranno riportati i dati del soggetto che effettua il versamento, identificato dal sistema informativo mediante il codice fiscale o partita IVA, mentre nella "sezione accise" dovrà essere indicato il codice di accisa del depositario autorizzato, per conto del quale viene eseguito il versamento.

Al fine di mantenere una contabilità unitaria presso il deposito fiscale, i soggetti come sopra individuati dovranno utilizzare un modello F24 per ogni deposito fiscale con riferimento al quale effettuano il versamento per conto del depositario. Presso lo stesso deposito fiscale dovrà essere conservata la copia di detto modello F24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, che ha valore di quietanza liberatoria.

Il soggetto che ha eseguito il pagamento dovrà, anche per il tramite dell'intermediario:

- dare notizia al depositario autorizzato, con la modalità ritenuta più idonea, dell'eseguito pagamento entro lo stesso giorno del pagamento;
- far pervenire al depositario autorizzato la copia del modello F/24, rilasciata dall'intermediario della riscossione, al più tardi entro il giorno successivo a quello del pagamento.

Nel precisare che continueranno a far capo al titolare del deposito fiscale tutte le incombenze amministrative sino ad ora in essere (tenuta dei registri ed emissione dei documenti di accompagnamento ecc.), si ritiene opportuno ribadire che lo stesso, in quanto unico soggetto giuridicamente obbligato:

- resta responsabile, con gli eventuali soggetti responsabili in solido, del pagamento dell'accisa dovuta, in tutte le ipotesi in cui non vengano eseguiti in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici, in acconto ovvero a saldo;
- è sottoposto alle prescrizioni dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995;
- è sottoposto alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471 e dagli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 504/95;
- non potrà effettuare ulteriori estrazioni dal deposito fiscale fintantoché non sarà stato interamente soddisfatto il debito d'imposta, indipendentemente dal fatto che uno dei proprietari abbia provveduto al regolare pagamento dell'accisa relativa alle immissioni in consumo dei prodotti di sua proprietà.

A tal fine lo stesso depositario confermerà i suddetti obblighi nella dichiarazione di cui si è fatta menzione in precedenza.

Nota MF prot. n. 4260 del 28 ottobre 2003

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE ACCISE CON IL MOD. F/24 – CODICE TRIBUTO 2821 (CAPITOLO 3314): SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E DI IMPOSTE DI CONSUMO (Ravvedimento operoso).

Sono pervenute, anche per le vie brevi, da diverse Direzioni regionali richieste di chiarimenti relativamente ai versamenti a mezzo del modello F/24, codice tributo 2821, effettuati dai contribuenti che ricorrono all'istituto del ravvedimento operoso per il versamento delle relative sanzioni.

In particolare è stato rappresentato che in tali circostanze non è possibile la ripartizione degli importi riscossi secondo quanto previsto dall'articolo 337 del D.P.R. n. 43 del 23.1.1973 come normalmente avviene per le riscossioni di sanzioni pecuniarie effettuate con emissione di bolletta Mod. Z/20 presso le ricevitorie degli uffici doganali.

In proposito occorre in primo luogo rilevare che il Decreto del Direttore del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette 7 agosto 1998, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 196 del 24.8.1998, recante "Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" all'articolo 1 ha così disposto:

"il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativamente alle violazioni la cui definizione è demandata al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è eseguito, secondo le consuete modalità, presso gli uffici delle dogane competenti. Gli uffici provvederanno ad emettere bollette di riscossione modello Z/20".

Con il successivo provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate in data 8.2.2001 è stato approvato il modello di pagamento F/24, di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23.11.2000, n. 388, per il versamento delle accise.

A seguito delle indicazioni fornite da questa Agenzia, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 14.2.2001, ha fra gli altri, istituito il code tributo 2821, corrispondente al capitolo di entrata al bilancio dello Stato 3314 del Capo I, sul quale affluiscono i versamenti di somme a titolo di sanzione pecuniaria.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del contenuto della nota prot. n. 1156/I/PC del 28.02.2001 dell'allora Dipartimento delle Dogane e delle II.II., **gli eventuali versamenti a titolo di sanzioni pecuniarie per ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modifiche, effettuati dai contribuenti con mod. F/24, sono da ritenere correttamente eseguiti.**

In tali casi, trattandosi di versamenti eseguiti spontaneamente, non appare necessaria la ripartizione ai sensi del richiamato articolo 337 del D.P.R. 43/73 che presuppone una qualche attività dell'ufficio accertatore della violazione.

Peraltro è da ribadire che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, nelle ipotesi diverse del ravvedimento operoso, dovrà continuare ad essere eseguito esclusivamente presso gli uffici cassa delle dogane competenti.

A tal fine gli uffici interessati dovranno sempre evidenziare in modo chiaro e puntuale tale modalità di pagamento negli atti di contestazione o negli atti di irrogazione delle sanzioni.

Provvedimento 16 dicembre 2004

Approvazione delle modifiche al modello «F24 accise» ed alle relative avvertenze, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche contenute negli allegati 1 e 2 al modello di versamento «F24 accise» di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001, che dovrà essere utilizzato, in sostituzione della preesistente modulistica.

2. Il predetto modello, non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati, è direttamente prelevabile dal sito www.agenziaentrate.it

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 10 gennaio 2005.

Allegato [Riportato, ad integrazione, nel Provvedimento del 14 dicembre 2001]

Telescritto AD n. 5574 del 30 dicembre 2004

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2004 di approvazione delle modifiche al modello "F 24 accise" ed alle relative avvertenze.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 16/12/04, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 22/12/04, è stato approvato il nuovo"modello F24 Accise" che dal giorno 10/1/2005 sostituisce quello attualmente in uso.

La rivisitazione dell'attuale modello si è resa necessaria per consentirne la fruizione anche ai soggetti tenuti al versamento di entrate di competenza dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di altre entrate che saranno successivamente individuate.

Il nuovo modello, come il precedente non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati, è prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it.

In ordine alle modalità di utilizzo del suddetto modello, per il versamento dei tributi di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni a modifica e/o ad integrazione delle disposizioni contenute nelle note prot. n. 1156/I/PC del 28/2/01 e n. 1436/I/PC del 6/3/01 circa le indicazioni da riportare nelle diverse colonne della sezione accise ora denominata "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".

- Nella colonna "ente" dovrà essere indicata la lettera "D" con la quale viene individuata l'Agenzia delle Dogane alla quale sono riferibili i versamenti dei tributi corrispondenti ai "codice tributo" da indicare nella apposita colonna;

- nella colonna "prov", che ha sostituito la precedente "codice regione" nella quale viene attualmente indicata, limitatamente ai contribuenti del settore metano, la sigla della provincia nella quale avviene la immissione in consumo, deve essere ora **sempre** indicata la sigla della provincia;

- nella colonna "codice identificativo" dovrà essere riportato il codice ditta assegnato agli operatori del settore nella sua attuale stringa alfanumerica di nove caratteri con la esclusione quindi dei caratteri **IT00** che, dal 1/1/2005, per attuare l'armonizzazione fra i 25 paesi dell'Unione europea, dovranno obbligatoriamente essere premessi ai codici già esistenti secondo le disposizioni contenute nelle note prot. n. 3305 del 4/11/04 e n. 3702 del 3/12/04 della Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali Accise – Laboratori Chimici;

- le colonne "mese" e "anno di riferimento" non devono essere utilizzate.

SSi prega di portare quanto sopra a conoscenza di tutti gli uffici dipendenti al fine di assicurarne la massima diffusione tra gli operatori del settore.

Risoluzione A.E. n. 5 del 5 gennaio 2005

Integrazione delle formalità relative ai codici tributo da utilizzare nell'apposita sezione del modello "F 24 accise", denominata "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" per il versamento delle somme di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

Al fine di consentire il versamento di tutte le somme di spettanza dell'Agenzia delle Dogane nell'apposita sezione denominata "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", del nuovo modello "F 24 accise", approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 2004, si riportano le formalità da indicarsi per ciascun codice tributo di seguito elencato, a far tempo dalla data del 10 gennaio 2005.

OMISSIS

[la tabella è presente in formato pdf nella pagina web di Documentazione Tributaria]

I codici tributo sopra menzionati devono essere esposti, come di consueto, nell'apposita sezione che nel nuovo modello è denominata "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", con l'indicazione degli elementi indicati nella tabella sopra riportata. In particolare, poi, dovrà essere indicata la lettera "D" nella colonna "Ente"; il "codice ditta" dovrà essere esposto nella colonna denominata "codice identificativo", privo dei caratteri "IT00", ove indicati; dovrà altresì essere specificata nella colonna "prov." la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo. Il mese e l'anno per cui si effettua il versamento non devono essere indicati.

Nota AD prot. n. 39 del 7 gennaio 2005

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2004 di approvazione delle modifiche al modello "F 24 accise" ed alle relative avvertenze.

Si fa seguito alla nota prot. n. 5574 del 30/12/2004 con la quale è stata data notizia della approvazione del nuovo "modello F/24 Accise" che, dal 10/1/2005, sostituisce quello attualmente in uso e sono state fornite le necessarie precisazioni circa le indicazioni da riportare nelle diverse colonne della nuova "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".

In proposito si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla risoluzione n. 5/E del 5/1/2005, reperibile in "Documentazione Tributaria, con la quale anche l'Agenzia delle Entrate ha precisato le indicazioni da riportarsi, dalla richiamata data del 10/1/2005, per ciascun codice tributo da utilizzare per il versamento di somme di competenza della Agenzia delle Dogane individuata con la lettera "D" nella colonna "Ente".

COMUNICATO STAMPA DELL'A.D. del 28 settembre 2006

MODELLO F/24 ON LINE: ISTRUZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 49 DEL D.L. 223/2006.

L'Agenzia delle Dogane comunica che **l'art. 37, comma 49 del D.L. 04.07.2006, n. 223 che ha previsto che i soggetti titolari di partita IVA a partire dal 1° ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali** dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del D. Lgs. 09.07.1997, n. 241, **esclusivamente mediante modalità telematiche direttamente utilizzando il modello F/24 on line ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, non trova applicazione per il versamento dei tributi di cui al Testo Unico delle Accise (Decreto Legislativo n.504/1995),** che sono disciplinati da disposizioni normative diverse dal Decreto Legislativo n.241/1997.

La legge n. 388/2000 ha consentito che gli stessi potessero usufruire del "versamento unitario" (modello F/24 -Accise) che, tuttavia, non costituisce l'unica modalità di pagamento.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che, sulla base di quanto assicurato dai competenti servizi dell'Agenzia delle Entrate, gli utenti che sono tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi di cui sopra con modello F/24 Accise, possono utilizzare le modalità telematiche di versamento.

Decreto dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2006

Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari, effettuati per via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione <<F24 Cumulativo on line>>

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari.

Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line» riportate nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni

Con provvedimento del 16 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2006, sono stati stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il modello F24 - ICI da parte degli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel ed aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line», utilizzando strumenti informatici disponibili sul mercato che abbiano delle specifiche conformi agli standard necessari per colloquiare con l'Agenzia.

L'art. 37, comma 49 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che dal 1° ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1 dello stesso predetto decreto.

Pertanto in considerazione dell'incremento del numero di deleghe che transiteranno tramite il canale degli intermediari abilitati ad Entratel, si è ritenuto opportuno aggiornare le specifiche tecniche di trasmissione ampliando il numero di deleghe inviabili con un unico flusso telematico cumulativo, passando dalle attuali 99 deleghe alle possibili 999 deleghe inviabili con un unico flusso cumulativo.

Le presenti specifiche tecniche sono state integrate, inoltre, tenendo conto della possibilità di invio telematico anche del Modello F24 Accise.

A tal fine, con il presente provvedimento vengono stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il modello F24 - ICI ed il modello

F24 Accise da parte degli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel ed aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line».

Riferimenti normativi

a) Ordinamento delle Agenzie:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1);
b) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate;
c) disposizioni in materia di versamenti unitari:
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
- decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione (Convenzione F24 Cumulativo on line);
- decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Allegati [Omissis]

Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE 69/E del 12 aprile 2007

Istituzione del codice tributo per il versamento mediante modello F24 di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione da attribuire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 12.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 28, comma 7, prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2001, i pagamenti delle accise possono essere effettuati, tra gli altri, anche attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 12, dispone che una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione deve essere attribuita alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo.

Al fine di consentire il versamento di tale accisa, con le modalità previste dal predetto articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, si istituisce il seguente codice tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" nella specifica sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello di versamento "F24 - Accise", reperibile in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it:

- "2835" denominato "Accisa sul gasolio per autotrazione. Quota da attribuire alle regioni a statuto ordinario. Legge 296/2006, art. 1, c. 12".

I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del predetto modello di versamento, dovranno indicare nel campo "ente" il carattere "D", nel campo "prov." la sigla della provincia competente per l'imposta, nel campo "codice identificativo" il codice della ditta che esegue il versamento.

Ultimi provvedimenti di interesse

DECRETO 17 Aprile 2007

Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che, al comma 1, sottopone ad accisa anche il gasolio usato come carburante;

Visto l'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificato dall'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce, a decorrere dal 1Â° gennaio 2007, l'attribuzione, in favore delle regioni a statuto ordinario, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione nella misura di 0,00266, 0,00288, e 0,00307 euro al litro rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 prevedendo che per l'anno 2010 la suddetta quota sia rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica;

Visto il predetto art. 3, comma 12-bis, della legge n. 549 del 1995 che rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione della norma medesima;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale tenuto conto della operatività della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento dell'accisa di competenza regionale

1. A decorrere dal 1Â° maggio 2007 il pagamento della quota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione immesso in consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi e nelle misure stabilite dal comma 12-bis dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserito dall'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato mensilmente dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa e con le stesse modalità previste per i medesimi pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato "Accisa gasolio per autotrazione - quota regioni a statuto ordinario - Legge n. 296/2006". Per il gasolio usato come carburante per autotrazione importato la quota spettante alle regioni è versata dal ricevitore doganale ovvero dal responsabile dell'area gestione tributi dell'ufficio delle dogane, ove istituito, nel predetto conto corrente nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e per quanto non disciplinato dall'art. 3, comma 12-bis, della legge n. 549 del 1995, le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali.

Art. 2.

Ripartizione delle somme versate alle regioni a statuto ordinario

1. La ripartizione alle regioni a statuto ordinario delle somme versate ai sensi dell'art. 1, è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio, usato come carburante per autotrazione, erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante come risultanti dai registri di carico e scarico di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia delle dogane comunica, entro il mese di marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, d'ora in avanti indicato come IGEPA, i dati inerenti i quantitativi di gasolio usato come carburante per autotrazione, erogati, nell'anno precedente in ciascuna regione a statuto ordinario unitamente all'indicazione delle percentuali, espresse con tre cifre decimali, rappresentative dei predetti quantitativi rispetto a quello complessivamente erogato, nel medesimo anno precedente, nell'intero territorio nazionale al netto dell'erogato nelle regioni a statuto speciale.

3. L'IGEPA ripartisce, con cadenza mensile, tra le regioni a statuto ordinario, le somme affluite, nel mese precedente, nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone contestuale notizia alle medesime regioni.

4. La ripartizione di cui al comma 3 è effettuata: a) per le somme affluite nei mesi da marzo a dicembre, entro la fine del rispettivo mese successivo sulla base delle percentuali di cui al comma 2;

b) per le somme affluite nel mese di gennaio, entro la fine del successivo mese di febbraio sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate nell'anno precedente;

c) per le somme affluite nel mese di febbraio, entro la fine del successivo mese di marzo inizialmente sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate nell'anno precedente ed effettuando, entro la fine del mese di aprile, gli eventuali conguagli sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate per l'anno corrente.

5. Le somme ripartite ai sensi del comma 3 affluiscono, in analogia a quelle attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a titolo di accisa sulle benzine, sui conti correnti bancari accesi da ciascuna regione a statuto ordinario presso il proprio tesoriere.

6. Eventuali variazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicati cumulativamente, dall'Agenzia delle dogane, entro il mese di novembre di ciascun anno, all'IGEPA che provvede ad effettuare gli eventuali conguagli nell'ambito della ripartizione di cui al comma 1 nel mese di dicembre.

Art. 3.

Disposizioni particolari per l'anno 2007

1. Per l'anno 2007 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono effettuate dall'Agenzia delle dogane entro il mese di maggio 2007. La ripartizione di cui all'art. 2, comma 3, è effettuata a partire dal mese di giugno 2007 relativamente alle somme affluite nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, nel precedente mese di maggio.

2. La ripartizione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge n. 549 del 1995, per il gasolio usato come carburante per autotrazione, immesso in consumo nell'intero territorio nazionale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2007 è effettuata cumulativamente dall'IGEPA entro il mese successivo a quello di afflusso delle medesime somme sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1 dell'art. 1, sulla base delle percentuali comunicate dall'Agenzia delle dogane ai sensi del comma 1.

3. Al fine della determinazione dell'entità complessiva delle somme da ripartire ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle dogane comunica alla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituita presso l'Agenzia delle entrate, entro il mese di maggio dell'anno 2007, sulla base dei quantitativi di gasolio usato come carburante per autotrazione immessi in consumo nell'intero territorio nazionale nei precedenti mesi di gennaio, febbraio e marzo, le somme complessivamente spettanti per il predetto periodo alle regioni a statuto ordinario. Sulla base di tali elementi la suddetta struttura di gestione, richiede all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le rettifiche in diminuzione delle quietanze emesse a favore del bilancio dello Stato per far affluire tali somme sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone comunicazione all'IGEPA.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1Â° maggio dell'anno 2007.

Risoluzione n. 79/E dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007

Istanza di Interpello – Contratto c.d. di Tolling.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA produce, trasporta, compra e vende elettricità e gas in tutta Europa. Per poter fornire elettricità al mercato italiano ALFA ha intenzione di stipulare un particolare tipo di contratto ("tolling agreement") con una società italiana, la BETA. Secondo i termini contrattuali BETA ("producer") produce elettricità senza assumere nessun rischio in relazione alle variazioni di prezzo delle materie prime o del prodotto finale. BETA, infatti, riceve tutte le materie prime per la produzione di energia elettrica (come il gas, i certificati CO2 e i certificati verdi) da ALFA ("toller"). Il produttore non ha mai la proprietà di questi prodotti.

La proprietà dell'energia elettrica generata è di ALFA. Per la produzione di elettricità il produttore riceve un compenso "tolling".

ALFA ha intenzione di vendere l'elettricità così prodotta sul mercato italiano. ALFA deve acquistare in Italia gas metano dalla GAMMA, necessario al fine della produzione di energia elettrica, come specificato in premessa. Inoltre sostiene i costi per la produzione di energia in quanto deve corrispondere il compenso a BETA (producer).

Le uniche operazioni attive che ALFA prevede di realizzare in Italia sono collegate alla vendita di energia elettrica che verrà effettuata nei confronti di società italiane, grossisti o consumatori finali.

Tanto premesso, si chiede di conoscere il trattamento fiscale ai fini dell'IVA cui devono essere assoggettati i rapporti posti in essere tra GAMMA e ALFA, per quanto riguarda l'acquisto di gas, tra BETA e ALFA, per quanto riguarda il compenso per la produzione di energia elettrica e tra ALFA e le società cessionarie per quanto riguarda la successiva vendita di energia elettrica.

Si chiede, inoltre, se ALFA possa chiedere il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti ai sensi degli articoli da 171 a 175 della Direttiva 2006/112/CE del 26 novembre 2006 (che dal 1 gennaio 2007 sostituisce la sesta direttiva n. 77/388/CEE), della XIII Direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986 e dell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Per poter determinare se e come l'acquisto di gas effettuato da ALFA possa rientrare nel campo di applicazione dell'IVA, occorre stabilire se la società svizzera possa essere considerato un "rivenditore" o, al contrario, se l'acquisto di gas effettuato dalla stessa sia da considerarsi come un consumo finale nel territorio dello Stato.

La questione interpretativa sorge in quanto nel caso di specie il gas viene acquistato non per essere rivenduto in quanto tale, ma per essere utilizzato quale materia prima nel processo produttivo dell'energia elettrica. Infatti, a parere dell'istante, anche se tale particolare fattispecie non è espressamente prevista dalla disciplina comunitaria relativa al regime speciale applicabile a gas e all'energia elettrica (vedi artt. 38 e 39 della Direttiva 2006/112/CE) dovrebbe comunque ritenersi quale operazione effettuata da un soggetto passivo rivenditore.

L'istante ritiene, pertanto, che le cessioni di gas da parte di GAMMA nei confronti di ALFA non debbano essere assoggettate ad IVA in Italia per effetto delle disposizioni contenute all'art. 7, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizio rese da BETA a ALFA per la produzione di energia elettrica, si ritiene che anch'esse siano fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera d) del D.P.R. n. 633/72, trattandosi di "fornitura di altri servizi direttamente collegati" alla fornitura di energia.

Nel caso in cui tale impostazione non dovesse essere interamente condivisa l'istante ritiene, comunque, che ALFA possa chiedere il rimborso dell'imposta assolta ai sensi della XIII direttiva IVA, recepita in Italia con l'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le cessioni di gas e energia elettrica scontano, ai fini IVA, una particolare disciplina ai sensi della quale la tassazione delle medesime operazioni deve avvenire nel luogo di stabilimento dell'acquirente.

L'articolo 7, secondo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972, in particolare, stabilisce che si considerano territorialmente rilevanti e quindi sono assoggettate ad IVA in Italia le cessioni di gas e energia elettrica effettuate a soggetti passivi rivenditori domiciliati in Italia o ivi residenti (senza aver stabilito all'estero il proprio domicilio) ovvero quando gli acquisti sono effettuati per una stabile organizzazione che si trova in territorio italiano.

Inoltre, l'articolo 7, secondo comma, lett. a) citato stabilisce, in conformità con la corrispondente norma comunitaria (art. 38 della Direttiva 2006/112/CE) che "per soggetto passivo rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas ed elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile....".

Tale disciplina si differenzia da quella prevista per tutti gli altri soggetti non rivenditori per i quali il criterio di collegamento con il territorio dello Stato è stabilito in relazione all'uso o al consumo in Italia dei predetti beni (articolo 7, secondo comma, lett. b) del D.P.R. n. 633 del 1972).

Ciò premesso, in relazione alla possibilità di qualificare la società ALFA quale "soggetto passivo rivenditore" si condivide la tesi prospettata dall'istante.

La circostanza che la società istante acquisti gas per utilizzarlo al fine di ottenere energia elettrica non osta alla qualifica della stessa come "soggetto passivo rivenditore"; gli acquisti in questione, infatti, sono finalizzati non al consumo, ma alla produzione dell'energia che sarà successivamente rivenduta ad altri soggetti.

Da ciò deriva che gli acquisti di gas effettuati da ALFA, soggetto residente in Svizzera senza stabile organizzazione in Italia, sono da considerarsi fuori campo di applicazione del tributo (articolo 7, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972).

A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, per quanto riguarda le prestazioni di servizi svolte da BETA a favore di ALFA, relative alla trasformazione del gas in energia elettrica.

Nel caso di specie non trova applicazione, infatti, la norma nazionale (articolo 7, quarto comma, lettera d) che, recependo la direttiva comunitaria, prevede la tassazione nel paese del committente di determinati servizi, tassativamente elencati, cioé "le prestazioni derivanti da... concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto e di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati". Nella circolare n. 54 del 23 dicembre 2004, paragrafo 2.3, sono stati annoverati tra i servizi "diretta-

mente collegati" la modulazione, lo stoccaggio, la rigassificazione del gas liquido, in quanto operazioni direttamente collegate alle reti di distribuzione.

Nel caso di specie, trattandosi di servizi di lavorazione di un bene mobile, gli stessi sono territorialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972 e devono, quindi, essere assoggettati ad IVA in Italia. Pertanto, il prestatore nazionale dovrà emettere fattura con applicazione dell'imposta nei confronti del committente non residente.

In relazione all'aliquota applicabile, si osserva che il numero 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% ai seguenti beni "energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manufatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzate dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79;...".

L'articolo 16, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone che "Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni... si applica la stessa aliquota che sarebbe applicabile nel caso di cessione dei beni prodotti... ".

Ciò stante, si ritiene che le prestazioni di servizi in argomento possano fruire dell'aliquota agevolata qualora siano rispettate le specifiche destinazioni previste dal numero 103) della tabella A, parte III, sopra richiamato.

Al fine di individuare il trattamento fiscale ai fini IVA delle successive cessioni di energia elettrica effettuate da ALFA, occorre in primo luogo verificare la sussistenza del requisito della territorialità,

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633 del 1972, come già evidenziato in precedenza:

- se il cessionario è soggetto passivo rivenditore, la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se lo stesso ha ivi il domicilio o la residenza (senza avere il domicilio all'estero) o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile organizzazione per la quale gli acquisti sono effettuati;
- se il cessionario è soggetto diverso dal rivenditore, la cessione si considera effettuata nel territorio dello Stato se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato medesimo.

In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del D.P.R. n.633 del 1972 nella formulazione attuale, gli obblighi relativi alle cessioni in argomento "sono adempiuti dai cessionari... medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

Si ritiene, infine, che la società svizzera, senza stabile organizzazione in Italia, che abbia effettuato nel territorio dello Stato esclusivamente cessioni di gas e energia elettrica, possa chiedere il rimborso ai sensi dell'ottava direttiva comunitaria, recepita nell'art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Com'è noto, tale disposizione consente ai soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità Economica Europea e, a condizione dei reciprocità (v. Svizzera), a quelli domiciliati e residenti al di fuori della Comunità medesima, che non hanno effettuato operazioni in Italia - ad eccezione di alcune specifiche tipologie espressamente indicate dalla norma - di ottenere il rimborso dell'imposta relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, di importo complessivo non inferiore a 200 euro.

Sebbene l'articolo 38-ter richiamato non menzioni espressamente le cessioni di gas e energia elettrica tra le operazioni attive che non precludono l'ottenimento del rimborso, è necessario interpretare la normativa nazionale alla luce del contenuto degli articoli 171 e 38 della diret-

tiva comunitaria n. 2006/112/CEE, che ammettono il rimborso anche in presenza delle richiamate operazioni attive di cessione di gas e energia elettrica. Tali disposizioni appaiono sufficientemente precise e dettagliate tali da poter essere immediatamente applicate nell'ordinamento nazionale. Al riguardo, si evidenzia che il medesimo principio è stato affermato dalla scrivente in relazione ad un caso analogo al punto 5.1 della circolare n. 11 del 16 febbraio 2007.

È appena il caso di ricordare che, ai sensi del già citato articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ottenere il rimborso in questione, il soggetto estero non deve avere un rappresentante fiscale in Italia ne deve essersi ivi identificato direttamente.

Telescritto AD prot. 960 del 3 maggio 2007

Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"

È stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007 il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, con il quale, in virtù della delega conferita dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), è stata data attuazione alla direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Il suddetto decreto legislativo, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 9, entrerà in vigore il prossimo 1° giugno.

Con la presente si intendono sinteticamente segnalare le principali novità che interesseranno, dalla suddetta data, la legislazione nazionale in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, in attesa che venga adottata un'apposita circolare con la quale saranno diramate istruzioni per l'applicazione delle nuove disposizioni.

Va preliminarmente evidenziato che la direttiva 2003/96/CE, attuata dal decreto legislativo sopra citato, si inserisce, modificandolo, nel quadro tracciato dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e prende il posto delle direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, entrambe espressamente abrogate a decorrere dal 31 dicembre 2003.

In generale, la direttiva 2003/96/CE si prefigge lo scopo di assicurare il buon funzionamento del mercato interno estendendo la tassazione armonizzata ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali ed all'energia elettrica e di fissare livelli minimi comunitari di imposizione più appropriati, onde consentire di ridurre le attuali differenze esistenti fra i livelli nazionali di tassazione.

In particolare, tra le principali novità introdotte dalla direttiva di che trattasi vi è l'ampliamento del campo di applicazione della citata direttiva 92/12/CEE, con la sostituzione, nell'ambito dei prodotti sottoposti ad accisa, della categoria degli "oli minerali" con una ben più estesa categoria costituita dai "prodotti energetici" cui viene, inoltre, aggiunta l'elettricità.

A tale scopo l'articolo 21 del testo unico accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in prosieguo TUA), viene integralmente sostituito. Il nuovo articolo, intitolato "*Prodotti sottoposti ad accisa"*, fa ora esplicito riferimento alla categoria dei prodotti energetici, nel cui ambito si ritiene di dover segnalare l'inclusione degli **oli vegetali** (codici NC da 1507 a 1518), dell'**alcole metilico** (codice NC 2905 11 00) e **dei prodotti di cui al codice 3824 90 99** (di cui fa parte il biodiesel), allorché i menzionati prodotti siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Nella menzionata categoria sono, inoltre, inseriti il **carbone, la lignite e il coke** (codici NC 2701, 2702 e 2704), per i quali sono previsti:

- il peculiare momento generatore dell'obbligazione tributaria;
- i soggetti obbligati;
- specifiche aliquote d'accisa.

Di rilievo è poi l'inserimento nella categoria dei prodotti energetici sottoposti ad accisa del **gas naturale.**

In considerazione di tale previsione il riformulato articolo 26 del TUA detta le "*Disposizioni particolari per il gas naturale"*, che, in adesione al dettato comunitario, tra l'altro, individua

il peculiare momento generatore dell'obbligazione tributaria, i soggetti obbligati, e prevede l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni in materia di detenzione e di circolazione contenute negli articoli 5 e 6 del suddetto TUA.

In relazione al gas naturale impiegato nella combustione per usi civili occorre evidenziare che a decorrere dal 1° gennaio 2008 troverà applicazione il nuovo sistema di tassazione.

L'attuale sistema di tassazione, applicato al gas metano e che dal 1° giugno al 31 dicembre 2007 riguarderà il gas naturale, basato sulla destinazione d'uso del prodotto (tariffa T1 per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, tariffa T2 per usi di riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili) verrà sostituito da un sistema di tassazione articolato per fasce di consumo, così come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 in argomento.

Ciò, tuttavia, non comporterà l'eliminazione della diversità di tassazione tra territori del Centro – Nord e quelli del Sud. Per questi ultimi, pur nell'ambito di un sistema di tassazione per fasce di consumo, sono infatti previste aliquote d'accisa più favorevoli rispetto a quelle applicate nel Centro- Nord.

****

La direttiva 2003/96/CE, prevede, inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di esentare dall'accisa i prodotti energetici e l'energia elettrica utilizzati per produrre elettricità, dando, tuttavia, nel contempo, agli Stati stessi la facoltà di sottoporre a tassazione i citati prodotti per motivi di politica ambientale.

In attuazione della suddetta facoltà il comma 9 del nuovo articolo 21 del TUA stabilisce che, in linea generale, tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 del medesimo articolo destinati alla produzione di energia elettrica siano sottoposti ad accisa con l'applicazione delle aliquote previste nella tabella A allegata al TUA.

****

Ulteriore novità prevista dalla direttiva in questione è l'esclusione dal proprio campo di applicazione di alcuni impieghi dei prodotti energetici In particolare, sono esclusi gli impieghi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici. In ossequio alla predetta previsione comunitaria, il nuovo articolo 21, comma 13, esclude gli stessi prodotti, dall'ambito di operatività dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, facendo salva la sola applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

****

Un'altra novità di rilievo introdotta dalla direttiva 2003/96/CE è la previsione di una specifica tassazione armonizzata sull'**energia elettrica,** il cui momento generatore e la cui imponibilità sono individuate nella fornitura da parte del distributore o redistributore al consumatore finale.

La previsione di un'accisa armonizzata sull'energia elettrica ha determinato la necessità di apportare sostanziali modifiche al titolo II del TUA, finora dedicato all'imposta di consumo sull'energia elettrica.

In particolare meritano di essere segnalate le modifiche apportate in relazione alla tipizzazione dei soggetti obbligati, ai casi di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa nonché alle ipotesi di esenzione dalla medesima.

****

Appare opportuno sin d'adesso richiamare l'attenzione su alcune modifiche apportate alla tabella A allegata al TUA, determinate dalla sottoposizione a tassazione di alcuni prodotti che finora ne erano esclusi.

In particolare, va segnalata la previsione dell'esenzione degli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nei lavori agricoli di cui al punto 5 della menzionata tabella A. L'efficacia di tale previsione è peraltro subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

In considerazione di tale condizione, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 26 in questione riconosce ai suddetti prodotti l'esenzione dall'accisa fino al 31 dicembre 2007 ove utilizzati nelle coltivazioni sotto serra.

In relazione agli oli vegetali non modificati chimicamente è inoltre prevista l'introduzione, al punto 11 della già richiamata tabella A, relativo alla tassazione agevolata dei prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica, della previsione dell'esenzione dall'accisa.

Al medesimo punto 11 viene, inoltre, prevista un'apposita aliquota per il carbone, la lignite e il coke impiegati nel particolare impiego. Sempre nella tabella A, al punto 10, è stato operato un adeguamento della tassazione prevista per i particolari impieghi del gas naturale ai livelli comunitari stabiliti dalla direttiva, dettagliando anche l'ambito applicativo.

Al punto 14 della menzionata tabella viene espunta la previsione dell'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati per la produzione di ossido di alluminio. Ciò in considerazione di quanto disposto dal comma 13 del riformulato articolo 21 che, come già detto, prevede la generale non sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici impiegati nei processi metallurgici, processi tra cui rientra anche la produzione di ossido di alluminio.

****

Si segnala inoltre che a decorrere dal prossimo 1° giugno verrà abrogata l'imposta di consumo sul carbone, sul coke di petrolio e sull'"orimulsion", prevista dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione dell'inclusione dei citati prodotti tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa.

Infine, va evidenziato che dalla medesima data del 1° giugno l'aliquota sul gasolio usato come carburante viene fissata in 423,00 euro per mille litri. È comunque previsto, analogamente a quanto avvenuto nel 2005 e nel 2006, che tale incremento sia rimborsato nei confronti:

1) degli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

2) degli enti pubblici e delle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

3) delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 84/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

4) degli enti pubblici e delle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si segnala, peraltro, che il riconoscimento del beneficio in parola risulta espressamente subordinato alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Codeste Direzioni regionali assicureranno la diffusione della presente comunicazione ai dipendenti uffici.

Telescritto AD prot. 1434 del 3 maggio 2007

Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 360 del 19.12.2006 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 recante disposizioni d'applicazione del Codice Doganale Comunitario (adottato con regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio).

Il regolamento in questione detta le disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha modificato il Codice Doganale Comunitario (CDC), introducendo nuove norme in materia di sicurezza.

In occasione dell'adozione del citato regolamento n. 648/2005, quest'Area Centrale ha emanato la nota prot. n. 1501/4200-9 dell'11 maggio 2005 chiarendo che le nuove misure sarebbero state attuate solo con l'entrata in vigore delle relative norme di applicazione, integrative di quelle esistenti nel regolamento n.2454/1993.

Il regolamento n.1875/2006 interviene sulle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, contenute nel predetto regolamento n.2454/93 (DAC), introducendo, con l'art.1, nuovi articoli o modifiche a quelli esistenti nell'ottica di salvaguardia della sicurezza delle merci in entrata ed in uscita dal territorio comunitario e fissando, rispettivamente, con l'art.2 talune disposizioni transitorie e, con l'art. 3, l'entrata in vigore delle diverse disposizioni *(si evidenzia l'errore,già segnalato ai competenti servizi comunitari, costituito dalla presenza della parola "tranne" all'articolo 3, paragrafo 3).*

Nel premettere quindi che gli istituti regolamentati diventano operativi in corrispondenza delle date indicate nel menzionato art.3, si specifica che talune disposizioni del regolamento hanno ricaduta sull'organizzazione del lavoro delle amministrazioni doganali comunitarie (misure relative alla gestione comune del rischio o connesse allo scambio di dati).

Altre disposizioni, invece, assumono una importante valenza anche per l'attività degli operatori economici e, pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sulle disposizioni di maggior impatto previste dall'articolo 1 del citato Reg. (CE) 1875/2006, efficaci dal 26 dicembre 2006, specif icando in corrispondenza dei diversi istituti la portata e la ricaduta delle disposizioni**.**

I. Esportazione

In materia di esportazione, si evidenzia che il Reg. (CE) 1875/2006, oltre a modificare alcuni articoli di riferimento, fornisce la base giuridica per l'applicazione del progetto comunitario ECS (Export Control System) da parte degli Stati Membri. Il progetto ECS si articola in due fasi la cui pianificazione, comunicata agli Stati Membri dalla Commissione Europea, prevede quanto segue:

a) la prima fase **(ECS – Fase 1),** ha l'intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati Membri. La base giuridica è for-

nita dall'art. 182 ter, p.2 del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. 792 e da 796 bis a 796 quinquies del Reg. (CEE) 1875/2006.

Entro il 30 giugno 2007, gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS – Fase 1 onde consentire la piena operatività del sistema dal 1° luglio 2007;

b) la seconda fase **(ECS – Fase 2)** ha l'obiettivo di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme sicurezza contenute nei predetti Regolamenti comunitari. Tali disposizioni prevedono l'inserimento di informazioni aggiuntive relative alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazione. La base giuridica è fornita dagli artt. da 182bis a 182 quinquies del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. da 842bis a 842 sexies e dall'allegato 30bis del Reg. (CEE) 1875/2006. *Tutti gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentire l'applicabilità delle citate norme alla data prevista del 1° luglio 2009.* È opportuno evidenziare che la stessa programmazione della Commissione Europea offre agli Stati Membri la facoltà di scegliere e pianificare autonomamente la data di avvio della Fase 2, che potrebbe quindi essere anticipata, qualora ne sussistano le condizioni, già a partire dal 1° luglio 2008 (fermo restando il termine ultimo fissato al 30 giugno 2009). Ciò al fine di consentire agli operatori economici una graduale migrazione alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione anticipata con i dati relativi alla sicurezza.

Premesso quanto precisato alla lettera a), le operazioni interessate **all'ECS-Fase 1** sono, quindi, le esportazioni per le quali la normativa prevede che l'esemplare 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico) scorti la merce dall'ufficio di esportazione all'ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità.

Si chiarisce che non sono incluse nell'ECS- Fase 1 le esportazioni abbinate a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 793 ter e 793 quater del Reg. (CEE) 2454/93, l'appuramento del documento di esportazione DAU e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita. In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dall'esemplare 3 del DAU, ma rispettivamente, dal documento di transito nel primo caso e dal Documento di accompagnamento accise (DAA) nel secondo caso.

Le modifiche introdotte agli articoli da 791 a 795, disciplinano in parte la fase transitoria (coesistenza tra sistema cartaceo e sistema ECS) ed in parte il regime in questione , indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni svolte con sistema cartaceo ovvero con sistema informatizzato.

Preliminarmente all'avvio del sistema ECS in ambito nazionale verranno impartite le necessarie direttive nonché le opportune istruzioni operative.

Nel frattempo, si richiama l'attenzione sulle principali disposizioni in materia di esportazione già in vigore dal 26.12.2006:

a) Art. 201, p.1, lett. b). Viene ribadito quanto già disposto all'art. 161,p.5 del Reg. (CEE) 2913/92, circa **la definizione di ufficio di esportazione.** Infatti, l'ufficio ove la dichiarazione doganale di esportazione deve essere presentata non è determinato dall'operatore a sua discrezione **ma è quello espressamente individuato come "ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione salvo nei casi contemplati dagli artt. 789 (subappalto), 790 (motivi debitamente giustificati indicati dalla Commissione europea cfr. all. 1 e 2 del-**

la Circ. 173/D del 2.7.1998), 791 (organizzazione amministrativa), e 794 (merce di valore inferiore a 3000 euro non soggetta a divieti o restrizioni).

b) Art. 792, p.2. Viene consentito, in alternativa all'uso dell'esemplare 3 del DAU, **l'uso di un documento specifico nel caso in cui la dichiarazione di esportazione sia trattata per mezzo di un procedimento informatico** (Sistema ECS). Viene inoltre anticipata la nozione di "Documento di Accompagnamento di Esportazione" (DAE) di cui agli allegati 45 quater e quinquies, esplicitata dall'articolo 796 bis. Il DAE scorta la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell'esemplare 3 del DAU e ad esso si applicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscita previste dall'art. 793 bis, p.2.

Si precisa che il Documento di Accompagnamento delle Esportazioni di cui all'allegato 45quater menzionato in corrispondenza dell'illustrazione dell'articolo 792, p.2, sarà utilizzato dal momento in cui l'Amministrazione doganale italiana inizierà ad operare nell' ambito del sistema ECS fase 1. Tale documento sarà emesso dalla dogana di esportazione per le operazioni in procedura ordinaria, mentre per quelle in procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p1, lett. c) sarà stampato direttamente dall'operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale e secondo le specifiche tecniche stabilite in sede comunitaria.

Nel periodo transitorio è, quindi, possibile che ricorrano le seguenti situazioni:

• *la dogana di esportazione non opera in ambito ECS* . In tale caso continuerà a valere la procedura attuale e ad essere utilizzato l'esemplare 3 del DAU che sarà vistato sul retro dalla dogana di uscita.

• *la dogana di esportazione opera in ambito ECS e la dogana di uscita non opera in ambito ECS:* in tale caso, la dogana di esportazione acquisisce a sistema la dichiarazione doganale presentata dall'operatore, emette a seguito dell'accettazione della dichiarazione stessa il "Documento di Accompagnamento Esportazione" (DAE) e lo consegna all'interessato affinchè scorti la merce sino all'uscita dal territorio comunitario. La dogana di uscita, espletate le prescritte formalità, apporrà il "visto uscire" costituito dal timbro tondo doganale sul retro del DAE ai sensi dell'art. 793bis, p 2 quale prova dell'uscita dalla Comunità;

• *la dogana di esportazione e la dogana di uscita operano entrambe in ambito ECS* . In tal caso tutta l'operazione si svolge tramite lo scambio di elettronico dei dati e sono applicate le disposizioni previste dagli articoli da 796 a 796 sexies, comprese quelle relative ai messaggi elettronici di uscita della merce dal territorio comunitario**. La procedura appena descritta è quella che sarà attuata, in piena operatività del sistema ECS, a partire dal 1° luglio 2007 (o prima di tale data se i due uffici doganali operano già in ambito ECS). In tal caso l'esemplare 3 del DAU non è più utilizzato ed al documento DAE, gestito completamente in ambito ECS, vengono applicate le formalità, previste in materia di "visto uscire", dagli artt. 796 quinquies e 796 sexies;**

c) Art 792 ter, p. 2. Viene previsto l'annullamento della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio di esportazione se, decorso un periodo di **90 giorni** dalla data di svincolo della merce, tale merce **non lascia** il territorio doganale della Comunità.

Il suddetto termine, che diventerà di fatto operativo dal 1° luglio 2007 comporterà, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merci all'ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazione doganale all'ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gli adempimenti di competenza.

d) Art 793. Tale norma richiede particolare attenzione in quanto modifica la precedente definizione di "ufficio di uscita" con l'introduzione di nuovi principi regolatori. Viene, infatti, in-

trodotto un **principio di carattere generale** che individua quale **dogana di uscita l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità. Costituiscono una deroga rispetto al principio di carattere generale le seguenti ipotesi:**

• per le merci trasportate mediante conduttura e per l'energia elettrica, è considerato ufficio di uscita l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;

• per le merci prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo da una società ferroviaria, dall'autorità postale, da una società marittima o aerea, è considerato ufficio di uscita l'ufficio doganale competente per il luogo ove tale contratto è concluso.

In relazione a tale seconda ipotesi di deroga, si richiama l'attenzione sul fatto che la stessa, che in precedenza costituiva la regola di carattere generale, è ora prevista come deroga in presenza delle seguenti condizioni:

1. le merci devono lasciare il territorio comunitario per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima. Ciò significa che la deroga non trova applicazione, ad esempio, nei trasporti combinati quando il territorio doganale è oltrepassato con un mezzo diverso da quello oggetto del contratto (ad es. via camion);

2. il dichiarante o il suo rappresentante deve richiedere espressamente di voler ricorrere alla deroga.

Si fa presente che l'art. 793, p. 1 chiaramente ribadisce che l'esemplare 3 del DAU o il DAE devono essere sempre presentati congiuntamente alle merci in dogana presso l'ufficio doganale di uscita.

Ne consegue che gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione che intendano ricorrere alla citata deroga devono obbligatoriamente presentare l'esemplare 3 del DAU o il DAE insieme alle merci alla dogana di uscita anche se essa, per effetto delle regole sulla competenza territoriale, è una dogana interna e non quella di effettiva uscita fisica delle merci.

Pertanto, nel caso in cui si chieda l'applicazione della deroga in esame, non sono ammesse soluzioni che comportino uno sfasamento temporale tra i momenti della presentazione dell'esemplare 3 del DAU, per l'apposizione del visto uscire, e quello della presentazione della merce svincolata per l'esportazione in ottemperanza a quanto dispone l'art. 793bis, p.6. Peraltro, le procedure domiciliate consentono al beneficiario, nel rispetto di determinate condizioni, di non presentare le merci alla dogana di esportazione ma non lo esonerano dall'obbligo generale di presentare le stesse alla dogana di uscita per espletare le relative formalità come espressamente disposto dall'art. 279 del Reg. (CE) 2454/93.

Va inoltre chiarito che, mentre il ricorso alla regola generale consente il trattamento delle dichiarazioni di esportazione con il sistema informatico ECS, il ricorso alla deroga di cui sopra non consente tale trattamento informatico, in quanto nel caso in cui l'ufficio di uscita sia una dogana interna, le merci sarebbero accompagnate sino alla dogana di effettiva uscita solo dal contratto di trasporto unico a destinazione Paese terzo e non anche dall'esemplare 3 del DAU.

Appare opportuno richiamare l'attenzione degli operatori economici sul fatto che il Sistema **ECS-Fase 1** reca importanti semplificazioni sotto il profilo operativo in materia di dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio doganale e quindi di apposizione del c.d. "visto uscire"sui documenti di accompagnamento: la prova dell'uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro apposto sul documento cartaceo da parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di "uscita" che la dogana di competente invierà alla dogana di esportazione tramite il sistema ECS (art. 796 quinquies) e di cui l'operatore riceverà certifica-

zione tramite il messaggio "notifica di esportazione" da parte della dogana di esportazione (art. 796 sexies).

Per tale motivo, si invitano gli operatori economici che concludono contratti di trasporto unico a destinazione di paese terzo ad avvalersi quanto più possibile delle modalità operative connesse all'applicazione del criterio di carattere generale per l'individuazione della dogana di uscita, usufruendo quindi delle facilitazioni offerte dal Sistema comunitario ECS limitando il ricorso alla deroga prevista dal citato art. 793, p.2, lett. b).

Gli uffici doganali, da parte loro, dovranno prestare massima attenzione ai fini dell'applicazione corretta della deroga in questione accertandosi che:

1) vi sia esplicita richiesta da parte dell'operatore che ne giustifichi l'applicazione;

2) l'esemplare 3 del DAU sia presentato congiuntamente alle merci al fine di effettuare correttamente gli adempimenti previsti dall'art. 796bis, p.6;

3) le merci lascino fisicamente il territorio comunitario con il mezzo o la modalità di trasporto per il quale il contratto è stato concluso (aereo, nave, ferrovia, posta).

e) Art 793 ter. Concerne l'esportazione abbinata a transito e riprende sostanzialmente, senza innovare la materia, l'ex art. 793, p. 6.

Si coglie, tuttavia, l'occasione per ricordare agli uffici ed agli operatori che le operazioni di esportazione abbinate a transito, come disciplinate da tale articolo , possono avvenire solo qualora l'ufficio di destinazione del transito è un ufficio doganale di uscita oppure un ufficio situato fuori dal territorio comunitario.

Pertanto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art.793ter e, cioè, qualora l'ufficio di destinazione del transito (casella 53 del DAU) e l'ufficio di uscita dell'esportazione (casella 29 del DAU) non coincidono, ovvero nella casella 53 non è indicato un ufficio doganale di Paese non comunitario**, non è possibile fare ricorso alla procedura indicata in tale disposizione, ma è necessario effettuare distinte procedure di esportazione e di transito, seguendo le rispettive discipline**.

II. Procedura di domiciliazione per l'esportazione

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate dal Reg. (CE) 1875/2006 alle pertinenti disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario in materia di procedure domiciliate all'esportazione.

L'art 285 delle DAC infatti, prevede una profonda innovazione nell'ambito delle procedure domiciliate disponendo che il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione è tenuto, prima della partenza delle merci, ad inviare una **dichiarazione semplificata** in sostituzione dell'attuale "preavviso", contenente almeno i dati elencati nell'allegato 30 bis al Regolamento in esame.

Al paragrafo 2 è, invece, prevista la possibilità, per tale operatore, di presentare **la dichiarazione di esportazione completa** in luogo della dichiarazione semplificata essendo così esonerato dalla successiva presentazione della dichiarazione complementare.

Occorre specificare che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo in questione, pur essendo entrate in vigore il 26.12.2006, diverranno obbligatorie a decorrere dal 1° luglio 2009, con l'entrata in vigore del menzionato allegato 30bis, che reca il set di dati da dichiarare obbligatoriamente sia per le dichiarazioni sommarie che per le procedure semplificate (dichiarazione incompleta, dichiarazione semplificata e procedura domiciliata). Prima del 1° luglio 2009, quindi, l'applicazione del paragrafo 1 dell'art. 285 delle DAC è facoltativa da parte degli Stati Membri.

La norma costituisce per gli Stati Membri la base giuridica per concedere ai propri operatori, beneficiari della procedura di domiciliazione, la possibilità di avvalersi della semplificazione procedurale per il regime dell'esportazione fornita dal Sistema comunitario ECS come precedentemente esposto.

Si evidenzia, comunque, che a decorrere dal 1° luglio 2009 gli operatori beneficiari della procedura di domiciliazione per il regime dell'esportazione dovranno obbligatoriamente inviare una dichiarazione semplificata o completa in luogo dell'attuale preavviso.

Le medesime norme si applicano in caso di riesportazione di merce, qualora questa sia subordinata alla presentazione di una dichiarazione in dogana .

Al fine di consentire una visione complessiva e sintetica delle disposizioni innovative recate dal menzionato Reg. (CE) 1875/2006, si riporta, in allegato, un prospetto [Omissis] riepilogativo contenente le informazioni utili al riguardo, ordinate in relazione ai singoli istituti riportati in ordine alfabetico di cui sono indicati le disposizioni di riferimento e le relative date di entrata in vigore.

Telescritto AD prot. 1819 del 10 maggio 2007

Decreto Ministeriale del 17/04/2007 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 98 del 28.04.2007- Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione ai sensi dell'art. 3, comma 12 bis, della L. 28.12.1995, n. 549.

A scioglimento della riserva contenuta ne lla nota prot. N. 550 del 12.02.2007, relativa all'oggetto, con la quale sono state fornite istruzioni in via transitoria in merito ai versamenti concernenti il pagamento della quota sopraccitata, in attesa dell'emanazione del decreto Ministeriale previsto dal cui all'art. 1, comma 12 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), si comunica che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato in data 17 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 28.04.2007, sono state stabilite le modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 12- bis della Legge 28.12.1995, n. 549.

Poiché tale decreto è entrato in vigore dal 1° maggio u.s., i versamenti della quota sopraccitata dovranno essere effettuati, già a partire da quello in scadenza al 16 maggio p.v., con le seguenti modalità:

- nell'ipotesi di versamento con modello F/24, mediante l'utilizzo del codice tributo 2835;
- nell'ipotesi di versamento direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria sul conto corrente all'uopo istituito presso la Tesoreria Centrale n. 20763 intestato "Accisa*sul*gasolio*L.*296-06".

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni agli uffici in merito agli adempimenti previsti per l'Agenzia delle Dogane dal decreto medesimo.

Telescritto AD prot. 2363 del 22 maggio 2007

BIODIESEL. Istruzioni per il controllo delle varie frazioni di contingente di biodiesel rese disponibili per l'immissione in consumo nell'anno 2007 - Chiarimenti.

Nel prendere atto della segnalazione di alcune richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione delle prescrizioni contabili, impartite con la nota prot.1528/ACVCT del 30 marzo 2007 e finalizzate al controllo dei contingenti di biodiesel, si forniscono di seguito le seguenti precisazioni.

In premessa, si precisa che il biodiesel di cui all'art.1 - comma 374 – legge Finanziaria 2007, ascritto al contingente B, se destinato alla combustione può essere utilizzato sia puro che in miscela, fermo restando, invece, l'obbligo della miscelazione con gasolio se destinato ad autotrazione.

Per quanto concerne l'estrazione di miscela gasolio - biodiesel ad accisa assolta di cui al paragrafo 1.1- punto 4 della suddetta nota, si precisa che limitatamente al caso di miscele fino al 5%, in luogo dell'indicazione di cui alla nota prot.1528 può essere apposta la seguente: "*gasolio contenente biodiesel fino al 5%, ascritto al contingente (segue indicazione del/dei contingente/i individuato/i attraverso i codici definiti nell'elenco in premessa della nota prot.1528)* ". In tale evenienza, la contabilizzazione del biodiesel estratto viene effettuata con le stesse modalità indicate nel paragrafo 1.1 – punto 5 della più volte menzionata nota prot.1528, scaricando, per ogni estrazione, una massa ed un volume a 15°C di biodiesel calcolati, rispettivamente, sulla base della percentuale che gli stessi rappresentano rispetto alla massa ed al volume a 15°C complessivi della miscela dalla quale viene estratta la partita in trasferimento. Restano ferme le altre indicazioni di cui al sopra menzionato paragrafo 1.1 – punto 4 relative all'indicazione della destinazione d'uso del prodotto ed alla non ascrivibilità del biodiesel ad alcun contingente in caso di assenza di indicazioni sul DAS.

Relativamente alla cessione in conto lavorazione di quota parte dell'assegnazione, vedi paragrafo 1.1 – punto 7, si scioglie la riserva in esso contenuta nel senso che la comunicazione dell'operazione viene inviata all'Ufficio delle dogane (ovvero all'UTF laddove ancora esistente) territorialmente competente, il quale trasmette a questa Area Centrale, per il tramite della competente Direzione Regionale, un resoconto mensile delle eventuali comunicazioni ricevute, al fine di consentire alla scrivente l'aggiornamento delle contabilità delle quote effettivamente lavorate dai singoli impianti assegnatari; al riguardo, si sottolinea come, in base al disposto del D.M.256/03, tuttora valido in quanto applicabile, non sia comunque richiesta alcuna autorizzazione (la norma prevede infatti solamente una comunicazione) per rendere operante la cessione di cui trattasi.

Infine, è appena il caso di precisare che le prescrizioni per la gestione dei vari contingenti sono di natura esclusivamente contabile e che, pertanto, per il suddetto fine, non viene richiesto il ricorso alla determinazione analitica diretta della composizione della miscela gasolio-biodiesel. In ogni caso, qualora si renda necessario - per qualsiasi altro motivo - effettuare le suddette analisi, si conferma la competenza dei Laboratori chimici delle Dogane, già richiamata al paragrafo 1.5 della nota prot.1528/ACVCT

Si invitano codeste Direzioni Regionali a diramare le presenti direttive ai dipendenti Uffici, vigilando sulla corretta applicazione delle stesse e segnalando alla scrivente Area Centrale ogni eventuale problematica riscontrata nella pratica applicazione delle presenti disposizioni.

Attesa la vastità della platea d'utenza alla quale le presenti disposizioni sono rivolte, si pregano le Associazioni di Categoria di adoperarsi per dare alle medesime la massima diffusione; il presente telefax sarà immediatamente pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

CIRCOLARE AD N. 17/D del 28 maggio 2007

Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità".

SOMMARIO

1 Premessa
2 Considerazioni generali
3 Articoli 3, 5 e 11 del TUA
4 Articolo 21 del TUA
5 Articolo 21 bis del TUA
6 Articolo 22 del TUA
7 Articolo 23 del TUA
8 Articolo 26 del TUA (gas naturale)
8.1 Oggetto, campo di applicazione e momento generativo dell'obbligazione tributaria.
8.2 Gas naturale per combustione per usi civili ed industriali
8.3 Tassazione delle miscele
8.4 Soggetti obbligati
8.5 Adempimenti dei soggetti obbligati
8.6 Soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione e revoca del predetto esonero
8.7 Diniego e revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10
8.8 Dichiarazione annuale e pagamento dell'accisa
8.9 Obblighi previsti per i soggetti che esercitano attività di vettoriamento del gas naturale
8.10 Sottrazione fraudolenta di gas naturale
9 Carbone, lignite e coke di carbon fossile
9.1 Soggetti passivi d'imposta
9.2 Versamento dell'imposta
9.3 Cauzione
9.4 Estrazione e produzione per conto proprio
10 Oli e grassi animali e vegetali
11 Energia elettrica
11.1 Articolo 52 del TUA
11.2 Articolo 53 del TUA
11.3 Articolo 53-bis del TUA
11.4 Altre modifiche al titolo sull'energia elettrica del TUA
12 Usi esenti e agevolati (Tabella A)
12.1 Punto 5: "Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica"
12.2 Punto 10:"Gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi"
12.3 Punto 11:"Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica e autoproduzione di energia elettrica"

12.4 Punto 14: "Produzione di ossido di alluminio e di magnesio dall'acqua di mare"
12.5 Punto 15: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali"
12.6 Altre modifiche della Tabella A
13 Altre disposizioni del Decreto
13.1 Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili
13.2 Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale
13.3 Adeguamento della normativa delle Regioni
13.4 Imposta addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica
13.5 Incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante
13.6 Abrogazione della imposta di consumo su determinati idrocarburi solidi ed emulsionati

1 - Premessa

È stato pubblicato, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 68 del 22 marzo 2007, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n° 26 di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (**d'ora in avanti denominato "Decreto"**).

In relazione all'argomento, con nota n° 960/II del 4 maggio 2007 dell'Area Centrale Affari Giuridici, è già stata richiamata l'attenzione delle strutture regionali di questa Agenzia sulle principali novità introdotte dal Decreto nel settore tributario delle accise.

Con la presente circolare si intendono fornire le necessarie istruzioni al fine di consentire l'immediata e corretta attuazione delle disposizioni ivi contenute, impartendo i primi indirizzi operativi elaborati, per la fase di prima applicazione, anche sulla base delle problematiche finora rilevate. Sulla base del monitoraggio delle problematiche che saranno tempestivamente segnalate, si procederà ai relativi approfondimenti ed all'emanazione delle ulteriori direttive che si rendessero necessarie.

Dopo alcune considerazioni di carattere generale (paragrafo 2) si passa a descrivere l'art. 1 del Decreto, che ha introdotto diverse modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504 (**in prosieguo "TUA"**) a decorrere dal 1 giugno 2007.

Al paragrafo 3 sono illustrate le modifiche al Capo I del Titolo I del TUA.

Ai paragrafi da 4 a 8 vengono commentate le modifiche del Capo II del suddetto Titolo I, facendo oggetto di specifica trattazione, al paragrafo 9, il carbone, la lignite ed il coke ed, al paragrafo 10, gli oli e grassi animali e vegetali.

Al paragrafo 11 si illustrano le modifiche introdotte al Titolo II ed al paragrafo 12 quelle alla Tabella A del TUA.

Infine, al paragrafo 13 sono commentate le disposizioni di cui ai restanti articoli da 2 a 8 del Decreto.

Nel corso della trattazione ci si riferisce alle due versioni del TUA, vigente fino al 31 maggio ed in vigore dal 1 giugno, rispettivamente come testo "precedente" e testo "nuovo".

Per "Ufficio (territorialmente) competente", invece, si intenderà l'Ufficio delle Dogane (ovvero l'UTF laddove ancora esistente) territorialmente competente.

2 - Considerazioni generali

Tra le principali novità contenute nella direttiva 2003/96/CE (**d'ora in avanti denominata "Direttiva"**) vi è l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE, con la sostituzione, nell'ambito dei prodotti sottoposti ad accisa, della categoria degli "oli minerali" con quella ben più estesa costituita dai "prodotti energetici" cui viene, inoltre, aggiunta l'elettricità.

A tal fine, l'art. 1, comma 1, del Decreto dispone preliminarmente la sostituzione delle parole "oli minerali" con "prodotti energetici"; tale modifica non è ovviamente da riferirsi all'espressione "oli minerali greggi", che individua un ben determinato prodotto.

Lo scopo della Direttiva è evidentemente quello di assicurare il buon funzionamento del mercato interno estendendo la tassazione armonizzata ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali ed all'energia elettrica e di fissare livelli minimi comunitari di imposizione più appropriati.

Di rilievo è l'inserimento nella categoria dei prodotti energetici sottoposti ad accisa degli oli vegetali, dell'alcole metilico, del carbone, della lignite, del coke e del gas naturale, termine quest'ultimo che va a sostituire la denominazione precedente di "gas metano".

Da sottolineare l'individuazione, per molti di questi prodotti, del peculiare momento generatore dell'obbligazione tributaria nell'atto di cessione all'utente finale (gas naturale, energia elettrica) o dell'assoggettamento a tributo condizionato alla destinazione per usi di carburazione e combustione (oli e grassi animali e vegetali, metanolo ed altri).

Ciò comporta, per l'energia elettrica ed il gas naturale, modifiche relative alla tipizzazione dei soggetti obbligati, ai casi di esclusione dal campo di applicazione dell'accisa nonché alle ipotesi di esenzione dalla medesima, mentre, per gli oli vegetali, la necessità di dare elementi di specifico indirizzo per l'applicazione dell'istituto del deposito fiscale.

Ulteriore novità prevista dalla Direttiva in questione è l'esclusione dal proprio campo di applicazione di alcuni impieghi dei prodotti energetici. In particolare, sono esclusi gli impieghi per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici. In ossequio alla predetta previsione comunitaria, il nuovo articolo 21, comma 13, esclude gli stessi prodotti, dall'ambito di operatività dei commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, facendo salva la sola applicazione delle disposizioni relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Appare opportuno sin d'adesso richiamare l'attenzione su alcune modifiche apportate alla tabella A allegata al TUA, determinate dalla sottoposizione a tassazione di alcuni prodotti che finora ne erano esclusi.

In particolare, va segnalata la previsione dell'esenzione degli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nei lavori agricoli, di cui al punto 5 della menzionata tabella A. L'efficacia di tale previsione è peraltro subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Analoga previsione è stata inserita nel punto 11 della tabella A per ciò che concerne gli oli vegetali non modificati chimicamente impiegati nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica.

Ciò premesso, nell'invitare le strutture operative di questa Agenzia ad un'attenta lettura del Decreto si procede di seguito ad illustrare nel dettaglio le modifiche intervenute evidenziando le novità di maggior rilievo.

3 - Articoli 3, 5 e 11 del TUA

Con le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art.1 del Decreto sono introdotte le modifiche seguenti:

a) Il termine di pagamento delle accise sui prodotti energetici (articolo 3 del TUA) è procrastinato dal 16 al 20 agosto per le immissioni in consumo che avvengono in luglio;

b) Le aziende municipalizzate vengono equiparate agli altri soggetti obbligati nella prestazione della cauzione nell'esercizio del deposito fiscale (articolo 5 del TUA); ciò per evitare la configurazione di un trattamento privilegiato nei loro confronti, passibile di censura comunitaria in materia di aiuti di stato. Resta inteso che le aziende municipalizzate potranno accedere all'esonero, su richiesta, al pari dei soggetti affidabili e di notoria solvibilità;

c) La nota (1) in calce all'art. 11 del TUA viene riformulata in accordo alla definizione di "serbatoi normali" di autoveicoli contenuta nella Direttiva, rilevante, com'è noto, per valutare se il trasporto di prodotti energetici avviene per uso proprio ovvero per fini commerciali e, quindi, con diverso trattamento tributario.

4 - Articolo 21 del TUA

Con la lettera d) del comma 1 dell'art.1 del Decreto, l'articolo 21 del TUA è stato integralmente sostituito. Il **nuovo articolo 21, titolato "*Prodotti sottoposti ad accisa*"**, fa ora esplicito riferimento alla categoria dei prodotti energetici, che vengono individuati con specifico riferimento ai codici di Nomenclatura Combinata contenuti nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, così come peraltro dispone il nuovo comma 7 dell'articolo 67.

Sono prodotti energetici i prodotti di cui ai seguenti codici NC:

2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2704 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2705 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

2706 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")

2901 Idrocarburi aciclici

2902 Idrocarburi ciclici

3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3817 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

Vi sono inoltre alcuni prodotti che sono annoverati tra i prodotti energetici **esclusivamente laddove vengano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori**. Ove non siano destinati a tali impieghi i prodotti in parola non sono considerati prodotti energetici e pertanto non sono sottoposti ad accisa.

Essi sono:

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1518 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

29051100 Metanolo (alcole metilico)

38249099 Prodotti vari tra i quali rientra anche il prodotto biodiesel.

Considerato che il Decreto, all'art. 1, comma 1, sostituisce il termine "oli minerali" con il termine "prodotti energetici", il codice di accisa rilasciato per le attività concernenti tutti i prodotti energetici elencati nel nuovo art.21 avrà, come elemento individuativo del settore di imposta, la lettera "O".

Il **comma 2** dell'articolo 21 individua quei prodotti energetici per i quali sono fissate nell'allegato I al TUA le specifiche aliquote di accisa. In particolare le aliquote in vigore alla data del 1° giugno sono le seguenti:

Benzina con piombo[1]: euro 564,00 per mille litri**;**

Benzina[1]: euro 564,00 per mille litri**;**

Petrolio lampante o cherosene:
- usato come carburante: 337, 49064 per mille litri
- usato come combustibile per riscaldamento: 337, 49064 per mille litri

Gasolio:
- usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
- usato come combustibile per riscaldamento: euro 403,21391 per mille litri

Olio combustibile denso usato per riscaldamento:
- ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille Kg
- a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille Kg**.**

Olio combustibile denso per uso industriale:
- ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille Kg.
- a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille Kg**.**

Gas di petrolio liquefatti
- usato come carburante: euro 227,77 per mille Kg.
- usato come combustibile per riscaldamento:euro 189,94458 per mille Kg.

Gas Naturale:
- per autotrazione: euro 0,00291 per metro cubo
- per combustione per usi industriali: euro 0,012498 per metro cubo
- per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: euro 38,65 per mille metri cubi;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui. euro 46,30 per mille metri cubi;

c) per altri usi civili: euro 173, 20 per mille metri cubi;

Per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

d) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: euro 0,0386516 al metro cubo;

e) per gli altri usi civili:euro 0,1242182 al metro cubo.

Nelle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio) si applicano fino al 31 dicembre 2007 le seguenti aliquote:

f) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: euro 38,65 per mille metri cubi;

[1] denominazioni così modificate dall'art.1, comma 1, lettera bb) del Decreto

g) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: euro 0,0406916 al metro cubo;

h) per altri usi civili: euro 0,1351464 al metro cubo

Carbone lignite e coke impiegati per uso riscaldamento:

- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.

Ai fini della predetta tassazione si precisa che i suddetti prodotti – eccezion fatta per il gas naturale e il carbone, la lignite e il coke – quando sono impiegati per usi diversi da combustibile per riscaldamento o da carburante per motori, sono esenti da accisa così come previsto al punto 1 della tabella A allegata al TUA, che non è stato oggetto di modifiche da parte del Decreto.

Conseguentemente per i suddetti impieghi continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel capo I del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 322.

Per quel che riguarda il gas naturale la disciplina specifica contenuta nel nuovo articolo 26 individua il momento generatore dell'obbligazione tributaria e la sua esigibilità nella fornitura al consumatore finale ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, ove il gas naturale sia destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione. Ne deriva che al di fuori dei suddetti impieghi il rapporto di imposta non può ritenersi sorto, con conseguente collocazione fuori dal campo di applicazione dell'accisa del gas naturale utilizzato in impieghi diversi da quelli sopra specificati.

Per quel che concerne il carbone NC 2701, la lignite NC 2702 e il coke di carbon fossile NC 2704, si fa rinvio a quanto illustrato nel paragrafo 9 della presente circolare.

Il **comma 3** prevede che i prodotti energetici individuati nel comma 1, diversi da quelli per i quali il comma 2 prevede una specifica aliquota di accisa, siano soggetti a vigilanza fiscale.

Laddove i prodotti energetici del comma 3 vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, sono sottoposti ad accisa in relazione al loro uso secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento equivalente.

Dal solo punto di vista fiscale si chiarisce che per **combustibile o carburante equivalente** si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di che trattasi.

Il criterio dell'equivalenza in parola trova applicazione anche rispetto a qualsiasi prodotto, diverso dai prodotti energetici di cui al comma 1 dell'art. 21, che venga impiegato come carburante per motori o additivo o per accrescerne il volume finale nonché rispetto ad ogni idrocarburo, diverso dai prodotti energetici suddetti, con esclusione della torba, impiegato come combustibile per riscaldamento.

Resta ferma, ovviamente, l'osservanza delle vigenti norme in materia di combustione e carburazione, emanate per disciplinare profili diversi da quello strettamente tributario.

Qualora i prodotti di cui al comma 3 siano destinati ad usi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento, occorre operare una preliminare distinzione tra quei prodotti che sono prodotti energetici indipendentemente dal loro uso e quei prodotti che sono considerati "energetici" solo allorché destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Nei confronti del primo gruppo di prodotti il regime di vigilanza previsto dal comma 3 comporta comunque l'assoggettamento alle disposizioni contenute nel capo II del decreto ministeriale 322 del 1995 in quanto compatibili ovvero alle altre specifiche disposizioni vigenti per alcuni di essi.

Per quel che riguarda invece i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, 2905 11 00 non di origine sintetica, e 3824 90 99, che sono prodotti energetici solo allorché destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, il regime di vigilanza previsto dal menzionato decreto ministeriale 322 trova applicazione solamente in caso di avviamento ai suddetti impieghi.

Il criterio di tassazione per equivalenza trova applicazione anche nel **comma 4** con riguardo ad ulteriori prodotti oltre a quelli che il comma 1 già individua tra i prodotti energetici quando sono utilizzati, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti.

Il criterio di tassazione per equivalenza è contemplato altresì dal **comma 5** relativamente ad ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Il medesimo comma ripropone il criterio già in uso ai sensi del precedente comma 5, ultimo periodo, di tassazione degli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili.

I **commi 6, 7 e 8** contengono la specifica disciplina per la tassazione del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, 2702 e 2704), che viene illustrata nel successivo paragrafo 9.

Il **comma 9** prevede che i prodotti energetici individuati al comma 1 del medesimo articolo 21 impiegati per la produzione di energia elettrica siano sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A. Il riferimento è evidentemente alle aliquote specifiche individuate nel punto 11 della medesima tabella per la *"produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica"*, aliquote a suo tempo fissate sulla base dell'impatto ambientale dei prodotti che vengono attualmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disposizione trova il suo fondamento nell'articolo 14 della Direttiva che dispone l'esenzione per i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica ferma restando la facoltà degli Stati membri di tassare i medesimi prodotti per motivi di politica ambientale.

In considerazione di tale facoltà, il punto 11 della tabella A continua ad applicarsi ed è stato integrato con l'espressa previsione dell'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente utilizzati nel particolare impiego, e dell'aliquota specifica per carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) pari ad euro 2,60 per 1000 Kg.

Peraltro, in considerazione del fatto che il comma 9 fa riferimento per tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 ai livelli di tassazione previsti nella tabella A (rectius punto 11 della tabella A), ne deriva che per quei prodotti per i quali non è prevista per il particolare impiego una specifica aliquota dovrà applicarsi l'aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel predetto punto 11.

Il **comma 10** individua espressamente i prodotti ai quali, nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal titolo I del TUA. A tal proposito si fa presente che la lettera c) di detto comma contiene un'eccezione per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, ai quali il regime di controllo sulla circolazione si applica soltanto ai movimenti commerciali allo stato sfuso. Sulla base di accordi comunitari adottati in sede di comita-

to delle accise, sono considerati allo stato sfuso i prodotti contenuti in recipienti di capacità superiore a 210 litri.

Le disposizioni del comma 10 si applicano anche ai prodotti utilizzati negli impieghi di cui al **comma 13,** ossia nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26, impieghi esclusi dalla tassazione.

Il **comma 11**, in adesione a quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, della Direttiva, riconosce la possibilità di esonerare i prodotti di cui al precedente comma 10, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal titolo I del Testo Unico.

Il **comma 12** prevede che l'imposta dovuta per le miscele di tutti i prodotti energetici di cui al comma 1 tra di loro o con altre sostanze, è calcolata secondo le caratteristiche della miscela risultante, estendendo il criterio di tassazione del precedente art.21, comma 4, riferito agli oli minerali forniti di una specifica aliquota.

Il **comma 14** conferma quanto già precedentemente previsto in ordine all'applicazione delle aliquote a volume con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.

5 - Articolo 21 bis del TUA

Con la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del Decreto viene introdotto nel TUA l'art. 21-*bis* recante "Disposizioni particolari per le emulsioni", applicabili dal 1° gennaio 2008.

Pertanto, ferma restando l'attuale disciplina vigente per il corrente anno 2007, viene previsto uno specifico regime di tassazione nell'ambito di un programma di sei anni (dal 2008 al 2013) delle emulsioni stabilizzate di gasolio o olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee ad essere impiegate nella carburazione e nella combustione, comprese quelle autoprodotte.

L'efficacia di questa disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. **Si fa riserva, pertanto, di impartire ulteriori disposizioni al riguardo prima della predetta data del 1° gennaio 2008**.

6 - Articolo 22 del TUA

La lettera f), riproduce l'art.22 del TUA, seppur apportandovi alcune modifiche, del cui contenuto si passa ad illustrare la portata.

In particolare, al comma 1, con riferimento al consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento di produzione dei medesimi, viene chiarito che la presunzione di non realizzazione del fatto generatore d'accisa opera anche per il consumo di prodotti energetici fabbricati al di fuori dello stabilimento.

Ciò comporta sostanzialmente che, relativamente al consumo di prodotti energetici all'interno dello stabilimento e per scopi connessi alla produzione dei medesimi, non si procede ad imposizione qualunque sia la provenienza degli stessi prodotti energetici, non rilevando a tal fine il luogo di fabbricazione.

Viene ribadito, al comma 2, ora con formulazione espressa, che analoga presunzione di non realizzazione del fatto generatore d'accisa si applica al consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti", previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

L'uso combinato, in linea con le previsioni comunitarie in materia, richiede che i due sopradescritti impieghi di prodotti energetici siano connessi funzionalmente e, pertanto, circoscritti all'ambito delle operazioni per le quali non si realizza il fatto generatore.

Il comma 3 riproduce, sostanzialmente, il secondo periodo della precedente stesura del comma 3, rendendo possibile, in determinate circostanze, la redazione di un bilancio fiscale unico.

Il comma 4, nel riprodurre la precedente versione del comma 4, aggiunge un'apposita clausola di riserva con la quale vengono inclusi tra gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici quelli che attuano i processi di cui all'art.21, comma 13 (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici).

Il comma 5 riporta la previsione contenuta nella precedente stesura del comma 5 dell'art.22 enucleando le specifiche operazioni espressamente non considerate produzione di prodotti energetici.

7 - Articolo 23 del TUA

La lettera g) apporta una modifica sostitutiva al primo periodo dell'art.23, comma 1, del testo unico che dispone il diretto riconoscimento del regime del deposito fiscale per determinati impianti, chiarendone la portata.

L'applicazione ex lege del regime del deposito fiscale viene consentita:

- per le raffinerie;
- per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art.21, comma 1, sottoposti ad accisa, eccettuati il gas naturale, il carbone, la lignite ed il coke;
- per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art.21, commi 4 e 5;
- per gli impianti petrolchimici.

Per l'esercizio di impianti in regime di deposito fiscale il titolare dei medesimi, qualora antecedentemente non riconosciuti come tali, ha l'obbligo di munirsi, prima dell'inizio dell'attività, della licenza di cui all'art.63 del Testo unico.

In sede di prima applicazione, tuttavia, onde evitare soluzioni di continuità nell'operatività di impianti che assumono il nuovo regime, contestualmente alla presentazione della denuncia da parte dei titolari dei medesimi, l'Ufficio territorialmente competente rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, deve essere convertita in definitiva o revocata.

8 - Articolo 26 del TUA (gas naturale)

La lettera i), sostituisce l'articolo 26 del TUA, la cui precedente rubrica "Disposizioni particolari per il settore del gas metano" viene riformulata, intitolandola "Disposizioni particolari per il gas naturale".

8.1 Oggetto, campo di applicazione e momento generativo dell'obbligazione tributaria.

Nel **comma 1**, viene definito l'oggetto, il campo di applicazione ed il momento generativo dell'obbligazione tributaria.

In particolare, il nuovo comma 1 stabilisce che "il gas naturale (NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio."

Oggetto dell'imposizione tributaria è "il gas naturale", in coerenza con quanto stabilito nella Direttiva che lo include tra i prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa.

Ciò costituisce una novità rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 26 che sottoponeva ad accisa il "gas metano".

Per quanto riguarda il campo di applicazione, il comma riproduce la precedente formulazione, con le necessarie sostituzioni del termine "gas naturale" a quello di "gas metano", sottoponendo ad accisa il gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione.

Inoltre, il momento generativo dell'obbligazione tributaria coincide con il momento della fornitura del prodotto ai consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

È questa un'altra novità nel settore, in quanto per il gas metano, il precedente quadro normativo identificava il momento della nascita dell'obbligazione tributaria "nella fabbricazione" o "nell'importazione" e, nella successiva immissione in consumo, il momento in cui l'accisa diviene esigibile.

8.2 Gas naturale per combustione per usi civili ed industriali

I **commi 2 , 3 e 4** riproducono con le necessarie sostituzioni del termine "gas naturale" con quello di "gas metano", il testo della nota 1) della precedente formulazione dell'art. 26, contenente la definizione di usi civili ed usi industriali, cui competono distinte aliquote di accisa.

Si richiama in merito agli usi industriali quanto disposto dall'art.2, comma 73, della legge 24 novembre 2006, n.286 e dal comunicato n. 4428/V del 27 dicembre 2006.

8.3 Tassazione delle miscele

Il **comma 5** stabilisce come deve essere applicata la tassazione, stabilita al comma 1, in relazione alla differente concentrazione del metano (inteso come singolo idrocarburo) e degli altri idrocarburi, nel gas naturale.

In particolare è stabilito, mutuando il precedente criterio, che le miscele gassose in cui il metano inteso come singolo idrocarburo e gli altri idrocarburi sono contenuti nella miscela in misura non inferiore al 70 cento in volume sono da considerarsi alla stessa stregua del gas naturale e pertanto, per tali miscele la relativa aliquota di accisa deve essere applicata all'intero volume; viceversa, per le miscele gassose in cui la percentuale di metano (inteso come singolo idrocarburo) e gli altri idrocarburi risultano inferiori al 70 per cento del volume complessivo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5 (tassazione per equivalenza), l'imposta verrà applicata proporzionalmente al solo contenuto di idrocarburi presenti nella miscela gassosa. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegate nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle

officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Il **comma 6** prevede che le miscele gassose di origine biologica, destinate agli usi propri del soggetto che le produce, "non sono sottoposte ad accisa".

La disposizione riproduce la disciplina, relativa "al metano biologico", contenuta nella precedente versione del comma 3 dell'articolo 26.

8.4 Soggetti obbligati

I commi 7 e 8 individuano i soggetti obbligati del settore del gas naturale. In primo luogo il **comma 7** stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno diritto di rivalsa sul consumatore finale.

La previsione "ex lege" del diritto di rivalsa del soggetto obbligato sul consumatore finale costituisce una novità del settore.

In particolare, sono soggetti obbligati:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali. L'individuazione di tale figura di soggetto obbligato non costituisce una novità per il settore, in quanto nel precedente ordinamento soggetti obbligati -tra gli altri- erano "coloro che vendevano direttamente il prodotto ai consumatori".

Nel nuovo comma in esame si fa espresso riferimento "alla fatturazione del gas naturale al consumatore finale", in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 21, paragrafo 5 della Direttiva che dispone che il gas naturale è soggetto ad imposizione e diviene imponibile al momento della fornitura da parte del "distributore o redistributore". La definizione di "distributore o redistributore" è contenuta nelle dichiarazioni del Consiglio iscritte a verbale, allegate alla bozza di Direttiva, dove è chiarito testualmente che "per distributore o redistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura del gas […] e che procede o fa procedere alla fatturazione".

Inoltre, la lettera a), innovando rispetto al precedente quadro normativo, include tra i soggetti obbligati le società aventi sede legale nel territorio nazionale, munite di registrazione, designate da soggetti comunitari che forniscono il prodotto direttamente ai consumatori finali nazionali.

Sono altresì soggetti obbligati:

b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi Comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Il **comma 8** dispone che i gestori delle reti di gasdotti nazionali, per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, possono essere riconosciuti come soggetti obbligati.

Non è più prevista la facoltà per i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di produzione combinata di energia elettrica e di calore di essere riconosciuti soggetti obbligati nel settore del gas naturale.

Inoltre, nella nuova formulazione dell'articolo, non si fa più riferimento agli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Ciò in quanto, cosi come previsto dal successivo comma 13, non è più applicabile al gas naturale, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva, la disciplina del TUA, riguardante il regime del deposito fiscale.

Il **comma 9** qualifica come consumatori finali, come nella precedente formulazione dell'articolo, gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, con conseguente esclusione dal novero dei soggetti obbligati. Viceversa, gli esercenti impianti di distribuzione stradale dotati delle predette apparecchiature sono da considerarsi soggetti obbligati.

8.5 Adempimenti dei soggetti obbligati

Il **comma 10** disciplina gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati.

In particolare:

1) Essi avranno l'obbligo di denunciare la propria attività all'Ufficio territorialmente competente per territorio in relazione alla sede legale o amministrativa.

L'obbligo di denuncia non costituisce una novità rispetto al precedente ordinamento, nel quale per i soggetti titolari di depositi fiscali è prevista la licenza di esercizio e per i soggetti che vendono il prodotto ai consumatori finali (clienti grossisti) è previsto, in via amministrativa, che essi debbano munirsi di apposito codice di accisa per poter operare.

La denuncia di attività deve contenere, oltre i dati identificativi del soggetto obbligato, la quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali ed il consumo per uso proprio, nonché l'ubicazione degli impianti di estrazione per uso proprio e delle apparecchiature di compressione.

Tali dati costituiranno, in mancanza della dichiarazione annuale per il primo anno di attività, la base di calcolo della rata di acconto mensile e dell'importo della cauzione.

2) I soggetti obbligati dovranno, altresì, prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua.

Tale misura della garanzia costituisce una novità per il settore. Nella precedente formulazione dell'articolo (comma 7) la cauzione è dovuta in misura pari al 5% dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.

Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva dall'Ufficio territorialmente competente al quale è stata presentata la denuncia di attività, sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella predetta denuncia e di quelli eventualmente in possesso del medesimo Ufficio.

Per i periodi di imposta successivi, la cauzione deve essere prestata in misura pari ad un dodicesimo dell'accisa dovuta nel periodo d'imposta precedente.

L'Ufficio territorialmente competente, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia nonché verificata la congruità della cauzione prestata, rilascerà al soggetto obbligato l'apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di attività, assegnando contestualmente il codice di accisa. Non sarà dovuta una nuova denuncia per i soggetti obbligati già attivi nel mercato del gas naturale al 1° giugno 2007. Tali soggetti dovranno adeguare la misura della cauzione, entro il termine di un mese dalla predetta data ai sensi dell'art. 64 del TUA. Gli uffici territorialmente competenti provvederanno tempestivamente al controllo della congruità della garanzia prestata ed al rilascio della prevista autorizzazione.

Nelle more del rilascio della predetta autorizzazione, per evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei soggetti attivi nel mercato del gas, saranno mantenuti in essere i codici di accisa già attribuiti.

I gestori delle reti di gasdotti nazionali, che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8 dell'articolo in esame, sono tenuti a presentare specifica richiesta all'Ufficio territorialmente competente.

3) I soggetti obbligati saranno, inoltre, tenuti a contabilizzare in un apposito registro di carico e scarico i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.

In merito alla tenuta del predetto registro si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Nella prima fase di applicazione della norma è da ritenersi valida la documentazione già in uso presso i predetti soggetti, contenente tutti gli elementi necessari per garantire il controllo e la determinazione del debito d'imposta.

4) I medesimi soggetti saranno, infine, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale nonché al pagamento dell'accisa, secondo i termini e le modalità indicate nel successivo comma 13.

8.6 Soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione e revoca del predetto esonero.

Il **comma 11** stabilisce che sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

Il competente Ufficio ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità.

L'esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 gg. dalla notifica della revoca.

La disposizione in esame riproduce la precedente formulazione del comma 3 dell'articolo 5 del TUA, con la sola particolarità che le "aziende municipalizzate" non saranno più incluse tra i soggetti esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione.

8.7 Diniego e revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10

Il **comma 12** stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 10 dell'articolo in esame venga negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'elettricità per i quali è prevista la pena della reclusione.

Il comma in esame riproduce quanto previsto nel precedente articolo 23, comma 5, del TUA, relativamente alla revoca della licenza per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione.

8.8 Dichiarazione annuale e pagamento dell'accisa

Il **comma 13** riproduce la disciplina contenuta nella precedente formulazione dell'articolo, con la sola eccezione del termine di presentazione della dichiarazione annuale nonché del termine per il versamento a conguaglio che, dal mese di febbraio, sono differiti al mese di marzo.

In particolare, il comma dispone che l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta. Le predette dichiarazioni debbono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Nel primo anno di attività mancando il riferimento storico dei consumi, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati allegati alla denuncia di attività.

Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.

Il comma in esame, infine, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 della Direttiva stabilisce che per "la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6" del TUA, riguardanti rispettivamente il regime del deposito fiscale e la disciplina della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

In virtù di tale disposizione gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, cessano a far data dal 1° giugno 2007 dal predetto regime. Gli uffici territorialmente competenti provvederanno a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla cessazione del regime di deposito fiscale.

Per gli operatori che continuano ad essere soggetti obbligati saranno mantenuti in essere i codici di accisa già attribuiti ed il relativo conto nella contabilità del tributo tenuta dall'ufficio.

8.9 Obblighi previsti per i soggetti che esercitano attività di vettoriamento del gas naturale

Il **comma 14** introduce, ai fini del controllo dei flussi del prodotto attraverso le reti di gasdotti nazionali, alcuni obblighi a carico dei soggetti che esercitanol'attività di vettoriamento del gas naturale.

In particolare i soggetti che svolgono attività di vettoriamento ne danno comunicazione all'Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale o amministrativa, contestualmente all'inizio dell'attività. I medesimi soggetti presentano al predetto Ufficio, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. Infine, rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato.

Gli uffici territorialmente competenti competenti provvederanno ad attribuire ai predetti soggetti, ai fini dell'adempimento di cui sopra, il codice ditta.

8.10 Sottrazione fraudolenta di gas naturale

Il comma 15, infine, introduce l'obbligo per i venditori, in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, ferma restando la denuncia penale del caso, di compilare una dichiarazione e di trasmetterla all'Ufficio territorialmente competente non appena i consumi fraudolenti sono stati accertati, allegando copia della relativa denuncia penale.

9 - Carbone, lignite e coke di carbon fossile

A partire dal 1 giugno 2007, il carbone, la lignite ed il coke di carbon fossile vengono assoggettati ad un'accisa armonizzata secondo la disciplina del nuovo articolo 21 del TUA, commi 6, 7 ed 8.

Conseguentemente, l'articolo 7 del Decreto dispone l'abrogazione dell'articolo 8, commi 7, 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con il quale era stata introdotta un'imposta di consumo sui medesimi prodotti.

Benché soggetti ad accisa, il carbone, la lignite ed il coke non sono soggetti al regime del deposito fiscale, per esplicita esclusione disposta dall'articolo 23, comma 1, del T.U.A. come modificato dall'articolo 1, lettera g) del decreto.

Per tali prodotti l'esclusione dal regime del deposito fiscale, e quindi anche dai vincoli comunitari di circolazione in regime sospensivo, è disposta per il fatto che momento generatore ed esigibilità dell'imposta coincidono con la fornitura del prodotto stesso all'utilizzatore finale: è solo in tale momento, infatti, che è possibile determinare l'aliquota specifica applicabile.

9.1 Soggetti passivi d'imposta

Il Decreto, in accordo con le disposizioni comunitarie, identifica i soggetti passivi responsabili del pagamento dell'imposta nelle "*società registrate*" che effettuano la fornitura dei prodotti.

Devono, pertanto, ritenersi soggetti a registrazione:

a) tutte le società che effettuano forniture, all'utilizzatore finale, di carbone, lignite e coke;

b) gli autoconsumatori, ossia i soggetti o società che consumano i prodotti da essi stessi fabbricati, importati o acquistati in altri Stati membri;

c) i soggetti che producono, importano o acquistano da altri Stati membri i prodotti in questione e li immettono direttamente in consumo tramite fornitura ad utilizzatori finali.

I soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono registrarsi presso l'Ufficio territorialmente competente il quale rilascia una licenza di esercizio ed un codice-ditta.

In fase di prima applicazione, gli Uffici possono ritenere validi i codici-ditta già rilasciati ai fini di applicazione dell'imposta abolita.

Resta ferma la facoltà prevista dal terzo periodo del comma 6 del nuovo articolo 21.

9.2 Versamento dell'imposta

Le "società registrate" sono tenute a versare l'imposta in rate trimestrali d'acconto, sulla base dei quantitativi dei prodotti forniti nel corso dell'anno precedente.

Il versamento a conguaglio viene fatto alla prima scadenza trimestrale dell'anno successivo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale dei quantitativi forniti nel corso dell'anno precedente ed al versamento della prima rata di acconto. In caso di saldo a credito, l'importo relativo viene dedotto dal versamento della prima rata di acconto ed eventualmente, delle successive.

Per il primo anno di attività, i versamenti trimestrali verranno fatti sulla base dei dati forniti dall'operatore stesso al momento della registrazione, ovvero sulla base dei dati in possesso dell'ufficio relativi al pregresso rapporto tributario.

Poiché la prossima scadenza del 30 giugno coincide con la scadenza dell'ultima rata di acconto della cessata imposta di consumo, le ditte che sono soggetto passivo sia dell'imposta abolita che della nuova imposta effettueranno:

- un versamento in acconto, per l'imposta abolita, in ragione dei due terzi della precedente rata di acconto versata ed un versamento finale a conguaglio al termine del primo trimestre del prossimo anno 2008;

- un versamento in acconto, per la nuova imposta, in ragione di un terzo della rata di acconto presunta, ossia dell'imposta gravante sul prodotto mediamente fornito nel corso di un mese.

9.3 Cauzione

Le "società registrate" e gli altri soggetti eventualmente autorizzati a sostituirle, hanno l'obbligo di prestare una cauzione per il pagamento dell'accisa, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

Per il primo anno di attività l'importo è calcolato secondo i criteri sopra indicati per il calcolo della prima rata di acconto.

È ammessa la facoltà del competente Ufficio di esonerare dalla prestazione della suddetta cauzione le ditte di notoria solvibilità. Tale esonero può tuttavia essere revocato in qualsiasi momento qualora mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

9.4 Estrazione e produzione per conto proprio

Ai sensi del comma 6, ultimo paragrafo, si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti in questione (carbone, lignite, coke) da impiegare per uso proprio. In tal caso il produttore-consumatore è equiparato ad una "società fornitrice" e soggetto alle stesse prescrizioni, come sopra specificato.

10 - Oli e grassi animali e vegetali

Si premette che, negli opifici dove si ottengono oli vegetali o altri prodotti compresi nella lettera a), comma 1 del nuovo art. 21, gli stessi possono essere prodotti sia per essere destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, che per essere utilizzati in usi non sottoposti al regime delle accise (usi alimentari, industriali ecc.). È altresì possibile che uno stabilimento di produzione produca prodotti che vengono destinati esclusivamente ad usi alimentari ovvero esclusivamente ad usi tassati.

In relazione alla produzione di tali prodotti ed alla destinazione dei medesimi ad usi tassati, l'impianto sarà gestito in regime di deposito fiscale, con gli adattamenti richiesti dal caso di specie, esclusivamente quando produce generi destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Al riguardo, si precisa che gli oli vegetali ed i restanti prodotti in argomento si intendono destinati ad un uso sottoposto al regime delle accise nel momento in cui vengono dichiarati per tale uso attraverso la compilazione dei previsti documenti di accompagnamento (D.A.A. e D.A.S. rispettivamente per l'invio ad imposta sospesa ed assolta) che ne attestano l'avvenuta estrazione dai serbatoi di stoccaggio.

Pertanto, gli stabilimenti di produzione sia degli oli vegetali non modificati chimicamente (frantoi, oleifici ecc) sia dei restanti prodotti (Grassi e oli animali o vegetali, margarina ecc.) che vogliono destinare gli stessi agli usi energetici dovranno denunciare la propria attività all'Ufficio territorialmente competente.

La denuncia, oltre ad indicare i dati identificativi (denominazione, sede legale, partita IVA, legale rappresentante, ubicazione dell'impianto ecc.), dovrà essere corredata da una relazione tecnica, con allegata la planimetria dell'opificio. Dovranno essere in ogni caso fornite indicazioni circa:

- il numero e la capacità di tutti i serbatoi dei prodotti finiti, se del caso anche dedicati all'estrazione per gli impieghi tassati;
- la quantità presunta dei prodotti da assoggettare ad accisa che l'esercente prevede di immettere mediamente in consumo ogni mese, e che, ai fini del calcolo della cauzione di cui all'art.5, comma 3, lettera a) del TUA, deve essere rapportata alle aliquote di accisa previste per il gasolio, ai sensi del nuovo art. 21 – comma 3. Per l'inizio di attività, sarà preso in considerazione il dato fornito dal depositario autorizzato in sede di denuncia.

Resta ferma l'obbligatorietà di prestazione della cauzione per la movimentazione in regime sospensivo di cui all'articolo 6 del TUA.

La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'esercente attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività.

L'esercente dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente, l'istanza per il rilascio della prescritta licenza di esercizio e il relativo codice di accisa.

In sede di prima applicazione, onde evitare soluzioni di continuità nell'operatività di impianti che assumono il nuovo regime, contestualmente alla presentazione della denuncia da

parte dei titolari dei medesimi, l'Ufficio rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, deve essere convertita in definitiva ovvero revocata.

In considerazione che tutti i prodotti detenuti nell'impianto di produzione, (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) non sono ancora stati destinati come "prodotti energetici", ai fini contabili valgono le scritturazioni fino ad ora adottate.

Per quanto riguarda invece le scritturazioni da tenere ai fini delle accise, l'esercente lo stabilimento di produzione dovrà dotarsi di:

1) un registro delle estrazioni dei prodotti destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, nel quale sono riportate giornalmente tutte le estrazioni distintamente per posizione fiscale;

2) un registro delle singole partite spedite in sospensione d'imposta nel quale devono essere riportate a fianco di ciascuna spedizione i dati dell'avvenuto arrivo a destinazione del prodotto attestato dalla copia n° 3 del D.A.A. nonché, giornalmente, l'ammontare dell'imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate. Nel medesimo registro dovranno pure essere riportati i movimenti della cauzione (impegnata, per ogni partita estratta; resa nuovamente disponibile, per ogni appuramento definito con la restituzione del terzo esemplare del D.A.A.).

Restano valide tutte le altre incombenze previste in tema di comunicazioni e di dichiarazioni di immissioni in consumo dei depositi fiscali, ove applicabili.

Per quanto riguarda, infine, gli oli vegetali chimicamente non modificati trasferiti ad impianti di produzione di biodiesel, si chiarisce che gli stessi possono essere scortati da un semplice documento commerciale, in quanto non destinati direttamente ad usi tassati; resta inteso che l'impianto ricevente provvederà a prendere in carico tali prodotti sulle scritture contabili fiscali.

I depositi fiscali che attualmente commercializzano oli minerali e che volessero commercializzare anche oli vegetali o ogni altro prodotto di cui al comma 1 dell'art. 21, dovranno presentare una denuncia suppletiva di modifica del deposito all'Ufficio territorialmente competente.

Solamente per gli stabilimenti la cui produzione è destinata interamente alle destinazioni per usi energetici si rende applicabile la disciplina prevista dal TUA e relative disposizioni di applicazione per gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, anche per quanto riguarda la disciplina dei consumi interni di cui all'art.22.

11 - Energia elettrica

Con l'art. 1, dalla lettera l) alla lettera v), del Decreto, sono apportate le necessarie modifiche al Titolo II del TUA, concernente il regime impositivo sull'energia elettrica, per adeguarlo alla Direttiva che ne ha armonizzato la tassazione, mantenendone la natura di imposizione sul consumo.

Infatti, l'art 21 della Direttiva dispone che, come per il gas naturale, l'energia elettrica è sottoposta ad imposizione e diventa imponibile al momento della fornitura da parte del distributore o redistributore, specificando, nello stesso dispositivo, che un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore e chiarendo, nelle note a verbale, già richiamate in merito al gas naturale nel commento all'art. 26, che per distributore e redistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione.

In relazione a quanto sopra, viene modificata la rubrica del predetto titolo II, eliminando il richiamo alla specifica imposizione nazionale e sono sostituiti integralmente, riformulati o modificati gli articoli dal 52 al 60.

11.1 Articolo 52 del TUA

Con il nuovo art. 52 viene definito il campo di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, stabilendo:

- al comma 1 il momento impositivo che, conformemente alla Direttiva, coincide con la fornitura ai consumatori finali ovvero con il consumo quando l'energia è prodotta dallo stesso soggetto che la consuma;
- al comma 2 i casi in cui l'energia elettrica non è sottoposta al regime dell'accisa;
- al comma 3, i casi in cui può essere accordata l'esenzione dall'accisa, nell'ambito di applicazione del regime impositivo.

Si evidenzia che, rispetto alla precedente struttura, risultano invertiti i commi riguardanti le esenzioni e le ipotesi di esclusione dal campo di applicazione.

In particolare, i casi di esclusione indicati al comma 2, sono quelli previsti esplicitamente dalla Direttiva, tra i quali quelli già contemplati dalla normativa vigente, salvo il caso previsto dalla lettera e-bis) del comma 3 del precedente art. 52 (relativo all'energia elettrica "prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW") non riproposto per incompatibilità con le nuove disposizioni comunitarie.

In relazione a ciò, dal 1° giugno 2007, qualora detti impianti non siano ricompresi nella previsione di cui alla lettera a) del comma 2, l'energia da essi prodotta rientra nel campo di applicazione dell'accisa e gli esercenti i medesimi impianti generatori sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 53 e seguenti.

Inoltre, non è riportata la dizione prevista dalla lettera e-ter) del precedente comma 3 ("impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici"), ma viene posta fuori dal regime di tassazione l'energia elettrica "utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici", come previsto dalla lettera e) del nuovo comma 2.

Si osserva che, non riproponendosi la condizione che l'energia elettrica debba assumere la valenza di "materia prima" nella realizzazione di prodotti o nella fabbricazione di materiali mediante quei particolari processi industriali, la nuova previsione amplia la portata dell'esclusione dalla tassazione all'energia elettrica utile al compimento di lavorazioni industriali classificabili in procedimenti di riduzione chimica, in processi elettrolitici o in processi metallurgici.

In relazione a tale modifica, dovranno essere riesaminate, su richiesta dei soggetti obbligati, le agevolazioni concesse limitatamente all'impiego come materia prima, per quantificare, laddove consentito dalla nuova formulazione, i consumi di energia elettrica riconducibili ai processi industriali specificati.

Per le realtà operative, i cui consumi di energia elettrica potranno ora aver titolo al riconoscimento dell'esclusione dalla tassazione e per quelle alle quali è stata in precedenza negata, in mancanza di quelle necessità intrinseche richieste per il riconoscimento della particolare funzione di impiego come materia prima, cui connotare il consumo di energia elettrica, dovrà essere prodotta dal soggetto obbligato apposita istanza all'Ufficio territorialmente competente, in osservanza di quanto previsto dall'art. 55.

In considerazione del carattere innovativo della disposizione, si rende necessario procedere ad un censimento dei processi per i quali verrà richiesta l'applicazione dell'agevolazione. A tal proposito, gli Uffici competenti comunicheranno all'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici, ai fini dell'acquisizione di un parere vincolante, i processi per i quali hanno proceduto in via provvisoria all'accoglimento ovvero al diniego, dandone notizia alle rispettive Direzioni Regionali, le quali prov-

vederanno ad inviare a questa Area Centrale una situazione dell'applicazione della disposizione in parola, con cadenza semestrale.

Sarà, inoltre, considerata **non più soggetta a tassazione**, l'energia elettrica "impiegata nei processi mineralogici", come previsto dalla lettera f), ossia limitatamente ai consumi connessi ai processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002.

Anche per questa nuova disposizione dovrà essere attivato un monitoraggio; pertanto, gli Uffici competenti provvederanno ad informare, in merito alle richieste pervenute ed all'esito delle stesse, le rispettive Direzioni Regionali che, con le modalità sopra evidenziate, riferiranno a questa Area Centrale.

Infine, viene introdotta una nuova fattispecie di consumo di energia elettrica, non sottoposto ad accisa, connesso alla produzione di beni con elevata incidenza del costo dell'energia stessa: in particolare si tratta dei casi nei quali l'energia elettrica è "impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento", come previsto dalla lettera g).

Al riguardo, la stessa Direttiva, chiarisce che per "costo di un prodotto" si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa. Questo costo è calcolato in media per unità. Per "costo dell'elettricità", si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa.

Si ribadisce che, per i suddetti nuovi casi di esclusione dal regime impositivo, ossia le fattispecie elencate alle lettere e), f) e g), del comma 2 del nuovo art. 52, **potrà essere accordata l'esclusione solo previa verifica da parte dell'Ufficio territorialmente competente**, sia per la novità rappresentata che dovrà essere monitorata anche al fine di univoche modalità di applicazione, sia per la necessità di distinguere i consumi ad essi riconducibili rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in questione sono realizzate - lettere e) ed f)-, ovvero per il riconoscimento dell'incidenza del valore dell'energia elettrica sul costo finale dei prodotti realizzati -lettera g)-.

Per tale ultima necessità, occorrerà monitorare le richieste che perverranno al fine di analizzare le casistiche e valutare i criteri più opportuni o la documentazione idonea all'applicazione del particolare trattamento, che sarà oggetto di successive e più specifiche direttive.

Nella nuova struttura dell'art. 52, vengono riproposte al comma 3 le fattispecie per cui è prevista, in particolare per l'energia elettrica, l'esenzione dall'accisa, in aderenza con quanto disposto dalla Direttiva in materia di esenzioni obbligatorie.

Riguardo ai casi di esenzione si fa presente, preliminarmente, che valgono ora anche per l'energia elettrica quelli previsti in generale dall'art. 17 del TUA per i prodotti sottoposti ad accisa consumati da tutti i soggetti ivi elencati, ad eccezione delle forze armate nazionali, destinatarie com'è noto di una specifica deroga accordata all'Italia, limitatamente agli oli minerali.

Si evidenzia, inoltre, che non sono state riproposte, per incompatibilità con la normativa comunitaria, le attuali previsioni di cui al comma 2 lettere a), e), g), h), i); pertanto, dal 1° giugno 2007 sarà soggetta ad accisa l'energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario; impiegata in esperienze per scopi scientifici o didattici; impiegata nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonché

per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; impiegata per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico; impiegata per l'areazione di gallerie autostradali.

Riguardo all'esenzione prevista dalla lettera n) del precedente comma 2, non riproposta, si tenga conto che gli impieghi di energia elettrica "come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri" nonché quelli connessi ai processi elettrochimici, sono in larga misura contemplati nelle fattispecie di esclusione dalla tassazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, precedentemente commentate.

Un'ulteriore precisazione è dovuta in merito all'esenzione di cui alla lettera f) del precedente comma 2, che viene riproposta come esenzione di portata più ampia, riferita all'energia elettrica "utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità", con la lettera a) del nuovo comma 3.

Al riguardo, l'esenzione è stata finora accordata a tutta l'energia elettrica consumata nell'attività di produzione dell'energia elettrica in forza di quanto stabilito dall'art. 28, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che, estendendo all'imposta tutte le agevolazioni previste dall'addizionale erariale, ha consentito, dal 1° gennaio 2001, di esentare dall'imposta i consumi per attività di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Attesa la differente lettera della nuova previsione normativa, si richiama l'attenzione degli uffici sull'urgenza di una ricognizione delle agevolazioni finora accordate, affinché possa essere correttamente applicato, dal 1° giugno 2007, il nuovo regime di tassazione.

Il nuovo assetto dei consumi tassati, non soggetti o esenti, avrà certamente incidenza sul debito d'imposta, ma considerato che l'adeguamento sarà soggetto a tempi tecnici per la valutazione dei consumi di energia elettrica in fattispecie precedentemente non discriminate nel computo delle forniture e tenuto conto delle modalità di versamento proprie del settore, si ritiene che possano essere mantenute invariate le rate di acconto calcolate in base ai consumi dell'anno precedente. Resta fermo l'accertamento dei consumi tassati, esenti o non sottoposti, in sede di dichiarazione di consumo e la liquidazione delle differenze accertate con il conguaglio da effettuarsi entro il giorno 16 del mese di marzo 2008.

Per gli esercenti officine di produzione di energia elettrica per uso proprio, che pagano l'imposta con canone di abbonamento, si dovrà procedere alla revisione straordinaria del canone.

Per completezza di esposizione si richiama anche il comma 4 che non apporta alcuna modifica rispetto all'esistente, riproducendo sostanzialmente le disposizioni contenute nel comma 4 del precedente art. 52 (prove ed esperimenti di lavorazione).

11.2 Articolo 53 del TUA

Proseguendo con la disamina dell'art. 1, la lettera n) sostituisce l'art. 53, concernente "Denuncia di officina e licenza di esercizio", con il nuovo dispositivo, riguardante "Soggetti obbligati e adempimenti", che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo ed i conseguenti adempimenti, in maniera aderente al nuovo sistema impositivo.

In relazione ai soggetti obbligati, si osserva che non è più il "fabbricante", in quanto esercente l'officina di produzione di energia elettrica, tenuto agli obblighi ed agli adempimenti prescritti, bensì è colui che fornisce l'energia elettrica ai consumatori finali ovvero la consuma per uso proprio in presenza di particolari condizioni oggettive, quali l'autoproduzione (o, meglio, l'autofornitura) o l'acquisto con disponibilità di potenza superiore a 200 kW, a cui segue un utilizzo in impieghi soggetti a diversa tassazione.

Nel comma 2 del nuovo art. 53, sono stati correttamente inseriti, insieme agli acquirenti per uso proprio di cui alla lettera a), che possono essere a richiesta riconosciuti soggetti obbligati, coloro che usufruiscono di due o più forniture, individuati nella lettera b), attualmente annoverati tra i soggetti obbligati indipendentemente dall'entità del consumo, pertanto, con la nuova disposizione, è data facoltà all'acquirente consumatore che usufruisce, nel medesimo ambito in cui opera, di una pluralità di forniture, di assumere direttamente gli obblighi del pagamento dell'accisa solo quando si rende necessario e conveniente in relazione all'applicazione degli scaglioni di consumo, onde evitare la ripetizione dell'addizionale provinciale su ogni singola fornitura.

Un'altra novità è rappresentata, come per il gas naturale, dalla disposizione che obbliga i soggetti non aventi sede nel territorio nazionale, che intendono vendere l'energia elettrica ai consumatori finali, a designare una società nazionale registrata presso l'Ufficio territorialmente competente, la quale diventa a tutti gli effetti soggetto obbligato per le forniture effettuate ai consumatori finali.

Gli adempimenti previsti dall'articolo in esame ricalcano sostanzialmente quelli già previsti dalla vigente normativa con i dovuti aggiustamenti, non essendo più dovuta la denuncia di officina, bensì la denuncia dell'attività che si intende svolgere e per la quale si assume la qualifica di soggetto obbligato; solo nel caso in cui viene esercitata un'officina di produzione o di acquisto per uso proprio o per forniture a consumatori finali, rimane obbligatoria la licenza di esercizio, da rilasciarsi previa verifica degli impianti, soggetta al pagamento del diritto annuale nei termini stabiliti dall'art. 63 del TUA.

Nei casi in cui l'attività di vendita di energia elettrica ai consumatori finali non è realizzata mediante l'esercizio di una officina elettrica, sarà soggetta non più ad una licenza, bensì ad un'autorizzazione.

Per evitare soluzioni di continuità all'operatività dei soggetti, si prescinde dalla presentazione di una nuova denuncia, per i soggetti obbligati già attivi alla data di entrata in vigore del Decreto e, verificata l'assenza di condanna, passata in giudicato, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica, per i quali è prevista la pena della reclusione, si considereranno valide le licenze già rilasciate, laddove ancora necessarie mentre, riguardo ai soggetti obbligati non titolari di officina, gli Uffici provvederanno a sostituire le licenze con analoghe autorizzazioni.

Nulla è innovato rispetto alle modalità di calcolo della cauzione, mentre riguardo alle modalità di concessione dell'esonero dal prestare la cauzione (riportate in questo articolo e, pertanto, non più presenti nel nuovo art. 57), si evidenzia che le "aziende municipalizzate" non sono più incluse tra i soggetti esonerati ex lege.

Per le nuove denuncie di attività, l'Ufficio territorialmente competente è tenuto ad attivarsi al fine di provvedere al rilascio dell'autorizzazione, ovvero della licenza, non oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, fermo restando la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata e salvo diniego in presenza di condanna, passata in giudicato, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica, per i quali è prevista la pena della reclusione.

In ultimo, si evidenzia lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, da effettuarsi, già dalla dichiarazione relativa all'anno 2007, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

11.3 Articolo 53-bis del TUA

Con la lettera o) del Decreto in esame, viene introdotto un nuovo articolo, il 53- bis, che concerne gli adempimenti di quei soggetti che, pur esercendo un'officina elettrica per la produ-

zione ovvero una rete per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, non la forniscono ai consumatori finali, né la consumano per uso proprio e, pertanto, non rientrano nel novero dei soggetti obbligati, ma ai quali vengono comunque richiesti gli adempimenti che si rendono necessari ai fini del monitoraggio e del controllo sull'energia elettrica prodotta, immessa in rete ovvero trasportata per conto dei venditori.

Per tali soggetti è prevista una comunicazione da fornire all'Ufficio territorialmente competente, nella quale viene rappresentata l'attività che si intende svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati. Quindi, non saranno più previste né la denuncia di attività né la licenza di esercizio.

Di conseguenza, dovrà essere ritirata la licenza e chiuso il relativo conto ditta nella contabilità tributi gestita dall'Ufficio territorialmente competente ai soggetti che già svolgono le attività di produzione e di vettoriamento, quando non siano coesistenti consumi per usi propri o attività di vendita ai consumatori finali.

Dovrà, invece, essere mantenuto, o rilasciato ex novo, il codice ditta, necessario per la presa in carico della dichiarazione annuale che tali soggetti sono tenuti a presentare per i fini suddetti.

Nelle realtà operative del mercato elettrico, tenuto conto che sia chi produce, sia chi trasporta l'energia elettrica, necessita della stessa per il funzionamento e per la sicurezza dei propri impianti, le tipologie previste dall'art. 53-bis si concretizzano solo nel caso in cui l'elettricità consumata per lo svolgimento di dette attività viene fatturata da altri soggetti obbligati.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 4 del nuovo art. 53-bis, viene prescritto, ai gestori delle reti di distribuzione, di comunicare tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali; ciò al fine di porre tali soggetti in condizione di poter compilare correttamente la dichiarazione annuale di consumo, con le quantità di energia elettrica effettivamente fornite nel corso dell'anno in dichiarazione.

11.4 Altre modifiche al titolo sull'energia elettrica del TUA

Con la lettera p), del provvedimento in esame, viene correttamente riformulato un precedente riferimento normativo concernente definizioni di carattere tecnico delle officine elettriche.

Con le successive lettere q) ed r) sono riformulati, rispettivamente, gli attuali articoli 55 e 56, in conformità con i precedenti articoli, senza apportare modifiche sostanziali alle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa rispetto a quelle vigenti per l'imposta di consumo, salvo quanto attiene alla scadenza della rata di acconto relativa al mese di agosto, che sarà versata entro il giorno 20 anziché entro il 16 ed allo slittamento del termine di versamento del conguaglio, da effettuare entro il giorno 16 del mese di marzo in coerenza con il termine di presentazione della dichiarazione di consumo stabilito dall'art. 53.

In ragione del mutato assetto in corso d'anno, riguardo sia ai casi di esenzione che per le fattispecie non sottoposte ad accisa, si fa presente che sarà predisposto un nuovo schema del modello di dichiarazione dei consumi per l'anno in corso, che renda possibile rappresentare la tassazione in atto fino al 31 maggio e il nuovo regime a partire dal 1° giugno e, conseguentemente, la determinazione delle rate di acconto per l'anno 2008 sarà effettuata sulla base dei consumi soggetti ad accisa secondo il nuovo regime, rapportati all'intero anno.

Con le lettere s), t), u), vengono introdotte alcune lievi modifiche terminologiche, rispettivamente agli articoli 57, 58 e 59 del TUA, al fine di renderli coerenti con le innovazioni previste dalla Direttiva.

Con la lettera v), viene sostituito l'art. 60, confermando che per le addizionali sul consumo di energia elettrica valgono le stesse disposizioni per l'accisa sull'energia elettrica, con la sola eccezione della norma concernente le ipotesi di esenzione dall'accisa.

12 - Usi esenti e agevolati (Tabella A)

Qualora i prodotti energetici siano avviati ad impieghi agevolati trovano applicazione le riduzioni dell'aliquota d'accisa o le esenzioni previste dalla Tabella A allegata al TUA, con le eventuali limitazioni previste in essa o nella vigente disciplina di dettaglio.

Con la lettera cc) dell'art.1,comma 1, del Decreto vengono introdotte alcune modifiche alla Tabella A sopra richiamata, tra le quali si segnalano in maniera particolare le seguenti.

12.1 Punto 5: "Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica"

Al punto 2), viene modificato il punto 5 della Tabella A sopra riportato con l'inserimento della previsione dell'esenzione dall'accisa rispetto agli *"oli vegetali non modificati chimicamente"* impiegati nelle attività suddette.

L'esenzione in parola trova fondamento nel paragrafo 3 dell'art. 15 della direttiva 2003/96/CE e la relativa applicabilità è subordinata, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del Decreto in questione, alla preventiva autorizzazione comunitaria. **Si fa riserva, pertanto, di fornire ulteriori chiarimenti in proposito all'esito della procedura comunitaria di notifica**.

In riferimento a tale agevolazione si fa presente che l'art. 8 del Decreto estende agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra la vigente esenzione fiscale prevista fino al 31 dicembre 2007 dalla legge finanziaria per l'anno in corso (legge 27.12.2007, n. 296, art. 1, comma 1, lett. h) rispetto al gasolio destinato al predetto impiego.

Ai fini dell'applicazione della cennata esenzione, a partire dal 1° giugno p.v., la determinazione dei consumi degli oli vegetali in parola dovrà essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 4 del DM 26.02.2002, nelle more dell'eventuale aggiornamento della Tabella allegata al predetto decreto da parte del competente Ministero.

Per ciò che concerne i presupposti, le modalità e gli adempimenti necessari alla fruizione del beneficio fiscale si fa rinvio a quanto previsto dal DM 14.12.2001, n. 454 in quanto applicabile, tenuto conto che per detti prodotti vegetali non è, al momento, espressamente prevista la denaturazione.

12.2 Punto 10:"Gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione degli idrocarburi"

Ai punti 3) e 4), viene modificato il punto 10 della Tabella A. Viene prevista, in luogo della previgente esenzione fiscale, l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta pari ad euro 11,73 per mille mc rispetto al gas naturale impiegato negli usi ivi previsti, adeguando il livello di tassazione del gas naturale destinato a tali particolari impieghi del gas naturale ai livelli minimi comunitari stabiliti dalla direttiva.Tale trattamento fiscale viene inoltre esteso anche al gas naturale impiegato nei motori fissi.

12.3 Punto 11:"Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica e autoproduzione di energia elettrica"

Al punto 5), viene modificato il punto 11 della Tabella A, con l'introduzione dell'esenzione dall'accisa afferente gli oli vegetali non modificati chimicamente, utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Viene inoltre previsto l'inserimento (dopo la voce olio combustibile ed altri oli minerali greggi) di un'aliquota specifica pari ad euro 2,60 per mille kg rispetto al carbone, alla lignite e

al coke (codici NC 2701, 2702, 2704) che vengono sottoposti ad una specifica aliquota d'accisa quando destinati a tale particolare uso.

Al riguardo si rinvia a quanto già illustrato nel paragrafo 4.

12.4 Punto 14: "Produzione di ossido di alluminio e di magnesio dall'acqua di mare"

Al punto 6), viene modificato il punto 14 della Tabella A, che prevede una specifica esenzione dall'accisa rispetto agli oli minerali impiegati per la produzione di ossido di alluminio.

Come già anticipato il comma 13 del nuovo art. 21 in attuazione dell'art. 2, par. 4, lettera *b)* della direttiva 2003/96/CE, stabilisce che non sono soggetti ad accisa i prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati alla voce DI 26 di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90, del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

Per rendere tale disposizione coerente con la citata disposizione viene soppressa la previsione dell'esenzione dall'accisa rispetto ai prodotti energetici impiegati per la produzione di ossido di alluminio in quanto tale attività rientra nella categoria dei processi metallurgici.

Viene mantenuta la vigente esenzione fiscale rispetto ai prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.

12.5 Punto 15: "Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali"

Al punto 7), viene modificato il punto 15 della Tabella A con l'inserimento nel relativo testo della previsione agevolativa già contenuta nell'art. 58 della legge 21.11.2000, n. 342, con la quale è stata prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% anche rispetto al GPL impiegato dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.

12.6 Altre modifiche della Tabella A

Al punto 8), vengono introdotte modifiche terminologiche alla nota (1) alla Tabella A, al fine di armonizzarne il testo con quello dell'art. 14, par. 1, lettere *b)* e *c)* della direttiva 2003/96/CE;

Al punto 9), viene previsto l'inserimento di una nota (2) alla Tabella A al fine di fornire una definizione degli "usi industriali" sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 come ora riformulato.

13 - Altre disposizioni del Decreto

13.1 Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

L'**articolo 2** del Decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una sostanziale modifica alla struttura impositiva del gas naturale per combustione per usi civili, attualmente basata sulla destinazione d'uso del prodotto e correlata al sistema tariffario articolato per tipologie di usi (T1 e T2) di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

Tale modifica si è resa necessaria in quanto, a seguito della liberalizzazione del mercato del gas, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, competente per gli aspetti tariffari, ha delineato un nuovo sistema tariffario articolato per fasce di consumo, con conseguente superamento delle tariffe T1 e T2, che sono rimaste in vigore, in virtù di apposita disposizione legislativa, solo ai fini fiscali.

La nuova struttura impositiva del gas naturale per combustione per usi civili è articolata in quattro fasce di consumo, cui competono distinte aliquote di accisa.

In questa fase di superamento delle tariffe T1 e T2 e di introduzione della tassazione per fasce di consumo, che decorre dal 1° gennaio 2008, viene mantenuta la diversità di tassazione esistente tra i territori del Centro-Nord e quelli del Sud d'Italia.

Invero, con il **comma 1, lett. a)** viene determinata la misura delle aliquote di accisa dei territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia, per i quali si provvede con la successiva lettera b).

In particolare, alla lettera a) è stabilito che:

- nella prima fascia rientrano i consumi fino a 120 metri cubi annui, sottoposti ad una minima tassazione (euro 0,044 per metro cubo);

- nella seconda fascia rientrano i consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui, per i quali si ha un incremento dell'aliquota di accisa rispetto alla prima fascia (euro 0,175 per metro cubo);

- nella terza fascia rientrano i consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui, sottoposti ad un tassazione inferiore rispetto alla seconda fascia (euro 0,170 per metro cubo);

- nella quarta fascia rientrano i consumi superiori a 1560 metri cubi annui, per i quali si ha un incremento dell'aliquota di accisa (0,186 per metro cubo), rispetto alle precedenti fasce.

Il **comma 1, lett. b),** individua la misura delle aliquote di accisa nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul mezzogiorno d'Italia, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

In particolare, le aliquote di accisa, per i predetti territori, sono determinate come segue:

- per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo:
- per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

Il **comma 2,** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa per i territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia, di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 2 in esame.

Il **comma 3,** autorizza, per l'anno 2008 la spesa di 98.000.000 di euro stabilendo che, a decorrere dall'anno 2009, si provvede, con appositi stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

I predetti commi riproducono il contenuto dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002) che dispone interventi di riduzione delle aliquote di accisa nei territori diversi dal Mezzogiorno d'Italia in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e riavvicinamento della tassazione nelle diverse zone geografiche del Paese. In virtù di tale disposizione e sulla base di appositi stanziamenti autorizzati per le suddette finalità, sono stati emanati diversi decreti ministeriali, con validità annuale, l'ultimo dei quali è il D.M. 23 febbraio 2007 , con il quale sono state determinate, per l'anno 2007, le aliquote di accisa per l'impiego in combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui al citato articolo 1 del D.P.R. n. 218/1978.

Il **comma 4**, abroga, a far data dal 1° gennaio 2008, il citato articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riprodotto nei precedenti commi 2 e 3 dell'articolo 2 in esame.

Infine, il **comma 5,** stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, al nuovo sistema di tassa-

zione del gas naturale articolato per fasce di consumo ed in particolare alle prime due fasce di consumo, ossia per i consumi fino a 480 metri cubi annui è applicata l'aliquota IVA del 10%.

13.2 Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale

L'**articolo 3** del Decreto apporta modifiche lessicali alle disposizioni legislative in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile, nonché in materia di imposta regionale sostitutiva della predetta addizionale, allo scopo, da un lato, di sostituire, conformemente al disposto della Direttiva, l'oggetto dell'imposizione tributaria (gas naturale in luogo di gas metano) e dall'altro per rendere i medesimi tributi regionali coerenti con le modifiche introdotte per il tributo erariale.

In particolare:

- le **lettere a) e b) del comma 1** apportano modifiche al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa";
- la **lettera c) del predetto comma**, sostituisce l'articolo 10 del citato decreto legislativo, stabilendo che l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, sono dovute dai medesimi soggetti previsti per l'accisa sul gas naturale individuati nei commi 7 e 8 del nuovo articolo 26 del TUA.

Il versamento dei predetti tributi è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

La dichiarazione annuale di cui al comma 13 del citato articolo 26 del TUA è presentata in copia anche alla Regione competente per territorio, entro il mese di marzo.

Per il versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, valgono gli stessi termini e le stesse modalità previsti per l'accisa sul gas naturale di cui al citato comma 13 dell'articolo 26 del TUA.

I **commi 2, 3 e 4** apportano modifiche lessicali all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 8, comma 1 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole " gas naturale" e "accisa".

13.3 Adeguamento della normativa delle Regioni

L'articolo 4 del Decreto dispone che le Regioni debbono adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del medesimo Decreto.

13.4 Imposta addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica

L'**art. 5 del Decreto** in esame sostituisce l'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27.1.1989, n. 20 e successive modificazioni, riscrivendo le disposizioni concernenti l'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica e non apportando, comunque, modifiche sostanziali, in relazione alle modalità di applicazione e di versamento del tributo.

Si riportano di seguito le aliquote di accisa e le nuove aliquote dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Accisa:

- per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,004700 per ogni kWh

- per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,00310 per ogni kWh

Addizionale comunale:
- per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni di residenza anagrafica: euro 18,59 per mille kWh
- per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case: euro 20,40 per mille kWh

Addizionale provinciale:
- per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 9,30 per mille kWh, fino a 200.000 kWh di consumo al mese. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di euro 9,30 per mille kWh fino a euro 11,40 per mille kWh.

13.5 Incremento dell'aliquota d'accisa sul gasolio usato come carburante

Si segnala che **l'art. 6 del Decreto** stabilisce che a partire dal 1° giugno 2007 l'aliquota d'accisa relativa al gasolio usato come carburante viene aumentata da euro 416,00 a euro 423,00 per mille litri di prodotto.

Tale incremento potrà essere rimborsato, con le consuete modalità di cui al DPR 9 giugno 2000, n. 277, anche mediante compensazione, agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci nonché ad alcune categorie degli esercenti l'attività di trasporto di persone.

Anche il riconoscimento del beneficio del rimborso dell'incremento dell'aliquota del gasolio nei confronti dei suddetti esercenti é subordinato alla preventiva approvazione comunitaria, all'esito della quale si provvederà a fornire ulteriori indicazioni.

13.6 Abrogazione della imposta di consumo su determinati idrocarburi solidi ed emulsionati

Come già detto al paragrafo 9, **l'articolo 7 del Decreto** dispone l'abrogazione dell'articolo 8, commi 7, 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con il quale era stata introdotta un'imposta di consumo su carbone, coke di petrolio e Orimulsion.

Data la peculiarità e la novità di applicazione di molti degli istituti introdotti, è importante richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Regionali affinché operino un monitoraggio puntale e portino tempestivamente a conoscenza delle Aree Centrali dell'Agenzia le problematiche che insorgeranno.

La presente circolare è stata esaminata dal Comitato strategico e di indirizzo permanente dell'Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 maggio 2007.

Finito di stampare nel mese di Giugno 2007
dalla GECA SpA - Cesano Boscone (MI)